



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi e Affari europei

Raccolta dei dossier elaborati nell'anno 2008

XV legislatura – marzo 2012

a cura del Servizio Studi e Affari europei

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:

Capoufficio dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Ufficio per l'attività legislativa per l'area delle attività produttive e di governo del territorio: Capo Ufficio dott.ssa Elisa Giudice

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretari parlamentari documentaristi: Maria Rosa Del Bosco Rizzone e Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente volume raccoglie tutti i dossier elaborati nel corso dell'anno 2008 dal Servizio Studi dell'Assemblea regionale siciliana, Servizio che nel febbraio 2009, con la riforma del personale e degli uffici entrata in vigore a quella data, in una con una profonda rivisitazione dei compiti ad esso assegnati e della varietà delle tipologie professionali e delle risorse umane che lo compongono, ha visto modificare la propria denominazione in "Servizio studi e affari europei".

Si tratta di documenti prioritariamente destinati all'analisi dei testi di disegni di legge affrontati nell'iter dei lavori delle commissioni parlamentari, disegni di legge individuati dalla Conferenza dei capigruppo per essere inseriti nel programma e nel calendario dei lavori e che, pertanto, sono stati successivamente sottoposti all'esame degli organi parlamentari competenti.

I dossier relativi ai disegni di legge sono composti da una scheda di sintesi, contenente i dati identificativi del provvedimento, la struttura e l'oggetto dello stesso e gli elementi per l'istruttoria legislativa e da una appendice concernente la documentazione normativa di riferimento. Talvolta è stato possibile inserire anche la scheda di lettura che esamina dettagliatamente ciascun articolo del disegno di legge, commentandolo oltre che descrivendolo sinteticamente.

Le schede tengono conto di una serie di elementi, soltanto in parte descrittivi o legati agli aspetti della documentazione. Nelle sezioni in cui i dossier sono suddivisi si trovano anche brevi commenti alle norme prese in considerazione e spunti e profili di criticità del disegno di legge esaminato in relazione ad una serie di voci che vengono sistematicamente affrontate. I dossier hanno, infatti, una struttura simile a quella degli analoghi documenti del Parlamento nazionale e mirano innanzitutto a valutare la sussistenza della competenza legislativa regionale in materia e la mancanza di elementi di incostituzionalità o di incompatibilità comunitaria. Sono spesso presenti rilievi anche in ordine alla corretta formulazione

delle norme ed al rispetto delle regole e delle buone pratiche di drafting e di regolazione normativa. L'inquadramento del disegno di legge nell'ambito del contesto normativo regionale e statale di riferimento viene curato, sia attraverso un apposito paragrafo ad esso relativo all'interno della scheda di sintesi del dossier che attraverso l'allegata appendice normativa, nella quale, oltre ai riferimenti al testo espressamente richiamati nel disegno di legge, è contenuta anche altra documentazione di interesse, soprattutto di carattere normativo, ma talvolta anche in relazione agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale presente in materia.

Nella presente raccolta i disegni di legge presi in considerazione hanno riguardato una vasta gamma di materie quali ad esempio le misure di solidarietà ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro, il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche, la gestione del servizio idrico integrato e le funzioni dell'E.A.S. in liquidazione o ancora gli interventi urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.

Fra gli altri si ritiene di segnalare il dossier relativo ai disegni di legge sulla riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. e sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale (ddl nn. 197, 112, 80), concernente una materia che è stata affrontata e disciplinata dalla legge regionale n. 19 del 2008, che ha operato una profonda revisione delle competenze dei rami di amministrazione regionale con una conseguente riforma della stessa struttura amministrativa e della ripartizione e dell'ordinamento dei relativi dipartimenti.

INDICE

Dossier n. 1 <i>I Fondi strutturali per il periodo 2007-2013</i>	1
Dossier n. 2 <i>La semplificazione amministrativa</i>	445
Dossier n. 3 <i>Misure di solidarietà ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro (ddl nn. 104 e altri)</i>	495
Dossier n. 4 <i>Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche (ddl n. 36)</i>	578
Dossier n. 5 <i>Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani (ddl n. 131)</i>	615
Dossier n. 6 <i>Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118 (ddl. n. 120)</i>	637
Dossier n. 7 <i>Norme per lo sviluppo economico (ddl n. 135)</i>	665
Dossier n. 8 <i>Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare (ddl. n. 138)</i>	742
Dossier n. 9 <i>Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf (ddl n. 122)</i>	841
Dossier n. 10 <i>Gestione del servizio idrico integrato ed E.A.S. in liquidazione (ddl n. 192)</i>	859
Dossier n. 11 <i>Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore (ddl n. 194)</i>	885
Dossier n. 12 <i>Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale</i>	

<i>(ddl nn. 197, 112, 80)</i>	920
Dossier n. 13 <i>Misure contrasto alla criminalità organizzata (ddl n. 205)</i>	1023
Dossier n. 14 <i>Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013) (ddl n. 220)</i>	1134
Dossier n. 15 <i>Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia (ddl n. 226)</i>	1326
Dossier n. 16 <i>Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie (ddl n. 240)</i>	1370
Dossier n. 17 <i>Norme per la semplificazione, l'accelerazione del procedimento amministrativo, la trasparenza, l'agevolazione delle iniziative economiche e l'efficienza della pubblica amministrazione (ddl n. 241)</i>	1453
Dossier n. 18 <i>Iniziative a sostegno dei consorzi fidi (ddl n. 259)</i>	1545
Dossier n. 19 <i>Norme in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ddl n. 280) Vol. I e Vol. II</i>	1594-1665
Dossier n. 20 <i>Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale (ddl n. 248)</i>	1898
Dossier n. 21 <i>Modifiche al sistema elettorale dei consigli comunali e provinciali (ddl nn. 82 e altri)</i>	2003



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XV legislatura

Dossier di documentazione n.1/2008
giugno 2008

I FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO 2007-2013

SERVIZIO STUDI

*Ufficio per l'attività legislativa in
materia di attività produttive,*

di governo del territorio e di affari europei ¹



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

SERVIZIO STUDI

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO 2007-2013








Dossier di documentazione
n. 1/2008


XV legislatura
Giugno 2008

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333
mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEMA DI SINTESI	
ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE	
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013	
REGOLAMENTO 1083 DEL 2006 DISPOSIZIONI GENERALI SUI FONDI FESR, FSE, E FONDO DI COESIONE	
REGOLAMENTO FESR N.1080 DEL 2006	
REGOLAMENTO FSE N. 1081 DEL 2006	
REGOLAMENTO DEL FONDO DI COESIONE N. 1084 DEL 2006	



SCHEMA DI SINTESI

Il presente dossier di documentazione raccoglie i **Regolamenti comunitari sui Fondi strutturali** per il nuovo periodo di programmazione 2007 – 2013.

La raccolta comprende anche gli **Orientamenti strategici comunitari per la coesione** e il **Quadro di riferimento strategico nazionale (QSRN)** che compongono il contesto di riferimento, rispettivamente comunitario e nazionale, per gli interventi dei Fondi.

A) GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE.

Gli Orientamenti strategici comunitari per la coesione, previsti dal regolamento generale sui Fondi strutturali, hanno costituito le linee guida per la redazione dei quadri di riferimento dei singoli Stati e dei relativi programmi operativi 2007 - 2013. Rimangono a tutt'oggi un documento da tenere presente in quanto forniscono indicazioni comuni per gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, tenendo conto anche degli obiettivi della strategia di Lisbona, tradotti a loro volta negli **Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione** e, a livello nazionale, da ogni Stato membro nel Programma nazionale di riforma.

Per l'Italia, il programma nazionale di riforma, in attuazione degli obiettivi di Lisbona, è il **Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione (PICO)**.

Va preliminarmente ricordato che la **politica di coesione** mira al riequilibrio territoriale fra le regioni d'Europa, riducendo il divario fra i diversi livelli di sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 158 del Trattato CE, mentre la c.d. **agenda di Lisbona rinnovata**, secondo quanto individuato dagli Stati membri nel Consiglio europeo di Lisbona del 2000 (e i nuovi indirizzi adottati nella verifica di metà periodo, nella primavera del 2005) ha l'obiettivo di raggiungere la piena occupazione in Europa entro il 2010 e di <<rendere l'economia europea l'economia più competitiva del mondo>>.

La necessità di coordinare la politica di coesione, di cui i Fondi strutturali sono espressione, e la strategia di Lisbona è ribadita in diversi documenti comunitari, in particolare sia nel Regolamento generale sui Fondi strutturali sia negli Orientamenti strategici e si traduce concretamente nel vincolo di destinare un'alta percentuale di risorse dei Fondi strutturali (il 60 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo Convergenza e il 75 % per le regioni rientranti nell'obiettivo Competitività) per promuovere la competitività, creare posti di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi degli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione.

E' inoltre previsto per la prima volta che nel **rapporto annuale relativo all'attuazione del Programma nazionale di riforma**, che gli Stati membri presentano alla Commissione europea, sia contenuta un'apposita sezione dedicata al contributo apportato dai Programmi operativi, finanziati con i Fondi strutturali, al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.

Anche la Commissione europea, a sua volta, riferisce al Consiglio, **annualmente e con un rapporto strategico di metà periodo e alla fine del periodo di programmazione**, sul contributo fornito dalle risorse della politica di coesione al raggiungimento dei medesimi obiettivi di occupazione e competitività: merita sottolineare che su tali rapporti è previsto un dibattito in seno al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (si vedano gli articoli 29 e 30 del Regolamento generale sui Fondi strutturali, n. 1083/2006).

B) IL QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE (QRSN).

Il Quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN) è stato adottato secondo le procedure interne di ogni Stato membro e successivamente portato all'approvazione della Commissione europea.

In Italia è stato, quindi, oggetto di negoziato fra Stato, Regioni ed Enti locali, di confronto con le parti sociali e approvato, come proposta da sottoporre alla Commissione europea, dalla Conferenza unificata Stato – Regioni il 21 dicembre 2006 e dal CIPE il 22 dicembre 2006: la proposta è stata infine approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

Si è ritenuto di includere nella presente documentazione il Quadro strategico nazionale poiché esso **fornisce le linee di indirizzo di politica nazionale per lo sviluppo regionale fino al 2013**, linee di indirizzo **perseguite dallo Stato sia attraverso** la partecipazione alla politica comunitaria di coesione tramite **il cofinanziamento dei Fondi strutturali sia attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)**.

Va dunque rimarcata l'importanza del Quadro strategico poiché costituisce il documento di sintesi e di raccordo fra gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Comunità europea e quelli individuati dallo Stato per lo sviluppo delle regioni: si è infatti deciso, concordemente fra Stato, Regioni ed Enti locali, di unificare e armonizzare gli obiettivi dei diversi strumenti di sviluppo comunitari e nazionali, (cfr. le linee guida approvate dall'intesa del 3 febbraio 2005) tanto che oggi si parla di **politica regionale unitaria per il 2007 – 2013**.

Essa ricomprende, appunto, i due grandi strumenti del cofinanziamento dei Fondi strutturali e delle risorse aggiuntive nazionali tramite il Fondo per le aree sottoutilizzate e può contare indicativamente su **risorse pari a circa 124,7 miliardi di euro** (28,7 miliardi di contributo comunitario ai Fondi strutturali, 31,6 miliardi di cofinanziamento nazionale – statale e regionale – dei medesimi Fondi e 64,4 miliardi di risorse aggiuntive tramite FAS).

Proprio per assicurare la coerenza fra questi due strumenti è stato assunto a base delle politiche statali di sviluppo regionale lo stesso arco temporale di sette anni che è a base delle politiche comunitarie: infatti, il DPEF 2007 – 2011 e la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, commi 863 – 866, hanno fissato in **sette anni l'impegno di bilancio sul FAS** assegnando al medesimo una dotazione di circa **64 miliardi di euro**.

Si rammenta che nel periodo di programmazione comunitaria precedente, 2000 – 2006, tale coincidenza temporale mancava e le risorse del FAS erano stabilite in riferimento a un quadro di programmazione quadriennale, con assegnazione annuale della dotazione al Fondo stabilita con la legge finanziaria (si vedano l'introduzione al Quadro strategico e il capitolo V sul quadro finanziario).

Va poi segnalato come la coerenza fra i due grandi strumenti di politica regionale sia determinata non solo preliminarmente, nella fase della programmazione, ma sarà assicurata anche tramite l'armonizzazione e l'adozione, per quanto possibile, di medesimi sistemi di verifica e monitoraggio dei risultati sia delle politiche di cofinanziamento che delle risorse aggiuntive nazionali.

Un'ultima notazione va fatta per sottolineare che i due grandi capitoli di risorse sopra indicati sono inseriti nel quadro generale di programmazione degli interventi statali che concerne anche le politiche di intervento ordinario (nell'ambito del quale finora è stato destinato al Mezzogiorno circa il 30 per cento della spesa del Paese per interventi in conto capitale) al fine di assicurare una coerenza dei predetti strumenti anche con tali politiche: l'elemento di programmazione e raccordo è costituito dal Quadro Finanziario Unico di Cassa (QFUC), nell'ambito dei documenti programmatici nazionali.

Di interesse si segnala inoltre il capitolo III del Quadro strategico, relativo al **coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali con** gli interventi previsti da **altri programmi comunitari** (per esempio per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7° Programma Quadro), per l'innovazione (PIC), o anche per l'ambiente (LIFE+), e soprattutto i paragrafi sul coordinamento con le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale e per la pesca, previste dal **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** e dal **Fondo europeo per la pesca (FEP)**.

Infine uno sguardo va dato al capitolo IV che contiene l'elenco dei Programmi operativi regionali (POR), di quelli nazionali (PON) e interregionali (POIN).

Si ricorda infatti che il **Quadro strategico è attuato tramite i Programmi operativi** che hanno dimensione regionale, nazionale ovvero interregionale.

C) I NUOVI REGOLAMENTI SUI FONDI STRUTTURALI PER IL 2007 – 2013.

Il regolamento generale sui Fondi strutturali è il Regolamento CE 1083/2006 che sostituisce il regolamento generale per la programmazione precedente, ossia il Regolamento CE 1260/1999.

A tale regolamento va fatto riferimento per conoscere gli obiettivi, le norme di principio e di organizzazione comuni a tutti i Fondi. Si riassumono pertanto, di seguito, brevemente, le principali previsioni contenute nel predetto regolamento per il nuovo periodo di programmazione 2007 – 2013.

1) I Fondi strutturali

Nell'attuale periodo di programmazione, sono tre:

- il **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**, Regolamento CE 1080/2006 (che sostituisce e abroga il corrispondente regolamento per la programmazione precedente, n. 1783/1999);
- il **Fondo sociale europeo (FES)**, Regolamento CE 1081/2006 (che sostituisce e abroga il corrispondente regolamento per la programmazione precedente, n. 1784/1999);
- il **Fondo di coesione**, Regolamento CE 1084/2006 (che sostituisce e abroga il corrispondente regolamento precedente, n. 1164/94);.

Si ricorda che nel periodo di programmazione precedente, 2000 – 2006, i Fondi erano quattro e cioè i primi due sopra indicati più il Fondo per l'agricoltura (FEOGA) e quello per la pesca (SFOP).

Oggi, invece, i fondi per l'agricoltura e per la pesca (rispettivamente Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR - e Fondo europeo per la pesca – FEP -) non fanno parte dei fondi strutturali ma costituiscono strumenti autonomi, con una dotazione finanziaria a parte. Poiché anche tramite il Fondo di sviluppo regionale e il Fondo sociale possono essere finanziati interventi che riguardino i settori dell'agricoltura e della pesca, gli Stati devono assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni previste nell'ambito dei Fondi strutturali e quelle disposte a valere sugli altri due Fondi. Al fine di evitare inutili duplicazioni, quindi, gli Stati devono indicare nel Quadro strategico nazionale i meccanismi volti a coordinare i programmi operativi con gli interventi del FEASR e del FEP (art. 27, comma 4, Reg. generale cit., e capitolo III Quadro strategico nazionale).

Fondo europeo di sviluppo regionale

Il FESR contribuisce al **sostegno degli investimenti per lo sviluppo** e di interventi per l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

L'Italia è fra gli Stati ammissibili al contributo del FESR.

Il FESR contribuisce al finanziamento di:

- investimenti produttivi che contribuiscano a creare posti di lavoro stabili, in particolare attraverso aiuti diretti agli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI);
- investimenti in infrastrutture;

- misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale, compresa l'assistenza e i servizi alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);
- l'assistenza tecnica.

Il FESR presta particolare attenzione agli aspetti specifici territoriali. Le azioni relative alla dimensione urbana vengono integrate nei programmi operativi tenendo conto dell'esperienza maturata con l'iniziativa URBAN. L'azione del FESR mira infatti a risolvere i problemi economici, ambientali e sociali delle città.

Per quanto riguarda le zone rurali e le zone dipendenti dalla pesca, l'intervento del FESR deve concentrarsi sulla diversificazione economica.

Per le zone naturalmente svantaggiate, il FESR contribuisce al finanziamento di investimenti in favore dell'accessibilità, delle attività economiche legate al patrimonio culturale, dell'uso sostenibile delle risorse e della promozione del settore turistico.

Fondo sociale europeo

Il FSE ha l'obiettivo di migliorare le possibilità di occupazione e d'impiego.

L'Italia è fra gli Stati ammissibili al contributo del FSE.

Il FSE quindi sostiene le politiche degli Stati membri volte a:

- conseguire la piena occupazione;
- migliorare la qualità e la produttività del lavoro;
- promuovere l'inserimento sociale (in particolare, l'accesso al lavoro delle persone svantaggiate);
- ridurre le disparità nazionali, regionali e locali in materia di occupazione.

Nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", il FSE sostiene varie azioni negli Stati membri sulla base delle seguenti **priorità**:

- aumentare la capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare la capacità di anticipare e gestire positivamente i cambiamenti economici;
- migliorare l'accesso al posto di lavoro e l'inserimento duraturo sul mercato del lavoro, per chi è in cerca di lavoro e per le persone non attive;
- prevenire la disoccupazione, segnatamente quella di lunga durata e quella dei giovani, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita attiva;
- migliorare l'inserimento sociale delle persone svantaggiate in vista di un loro inserimento duraturo nel mondo del lavoro;
- lottare contro tutte le forme di discriminazione sul mercato del lavoro;
- migliorare e aumentare il capitale umano;
- promuovere le partnership tramite la creazione di reti dei soggetti interessati.

Fondo di coesione

Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media comunitaria, al fine di aiutarli a recuperare il proprio ritardo economico e sociale e a stabilizzare la propria economia. E' soggetto alle stesse norme di programmazione, di gestione e di controllo che disciplinano il FSE e il FESR.

Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2007-2013 sono: Bulgaria, Romania, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia.

La Spagna, con un RNL pro capite inferiore alla media dell'UE a 15 Stati, fruisce di un regime di sostegno transitorio.

2) Gli obiettivi

Gli obiettivi dei Fondi sono tre:

- obiettivo **Convergenza**;
- obiettivo **Competitività regionale e occupazione**;
- obiettivo **Cooperazione territoriale europea**.

Gli elenchi delle regioni ammissibili ai diversi obiettivi sono adottati con decisioni comunitarie.

Va segnalato che **gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività” sono simili rispettivamente all’obiettivo 1 e agli obiettivi 2” e 3 di cui alla precedente programmazione** e cioè:

- **obiettivo Convergenza:** regioni in ritardo di sviluppo che abbiano un prodotto interno lordo (PIL) *pro capite* inferiore al 75% del PIL medio dell'Unione europea a 25 Stati (calcolato per il periodo 2000 – 2002).

Per l'Italia tali Regioni sono: **la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania.**

Vi rientra anche la **Basilicata**, a titolo transitorio fino al 2013, in quanto regione c.d. in **“phasing out”**, cioè in uscita dall'obiettivo Convergenza, che si trova ad aver subito il c.d. “effetto statistico” e cioè un aumento del PIL *pro capite*, che diviene superiore al parametro del 75% della media comunitaria solo per effetto dell'ingresso di regioni più povere, grazie all'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati (la medesima Regione, nell'UE a 15 Stati avrebbe invece un PIL inferiore alla predetta media).

- **obiettivo Competitività regionale e occupazione:** ne fanno parte le regioni che non rientrano nell'obiettivo Convergenza.

Vi sono anche le regioni che sono uscite dall'obiettivo 1 rispetto alla precedente programmazione: per l'Italia si tratta della Sardegna.

- **obiettivo Cooperazione territoriale europea:** è volto a rafforzare:

a) la cooperazione transfrontaliera:

vi rientrano le regioni aventi frontiere marittime o terrestri, **per l'Italia vi rientrano 42 Province**, tra cui, in Sicilia, **Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa**.

Secondo quanto affermato dalla Commissione europea negli Orientamenti strategici comunitari per la coesione, l'obiettivo della cooperazione transfrontaliera è quello di integrare le zone separate dai confini nazionali che abbiano problemi comuni che richiedano soluzioni comuni. I trasporti, le risorse idriche, la tutela dell'ambiente sono alcuni settori per i quali la Commissione ha ritenuto importante un approccio che vada al di là dei confini nazionali e che rientrano, pertanto, nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale.

b) la cooperazione transnazionale:

vi rientrano le zone definite riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, per l'Italia **tutte le Regioni e le Province autonome**.

Lo scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per le questioni di importanza strategica, fra le quali la Commissione ha individuato gli interventi volti a migliorare l'interconnessione fisica dei territori (ad esempio gli investimenti nel trasporto sostenibile) e i collegamenti immateriali (reti, scambi tra le regioni e tra le parti interessate).

Fra le azioni possibili, in particolare, figurano la realizzazione di corridoi di trasporto europei e le azioni per la prevenzione dei rischi naturali (incendi, siccità e inondazioni), la gestione dell'acqua a livello dei bacini idrici, la cooperazione marittima integrata, la promozione dello sviluppo urbano sostenibile e la creazione di reti di Ricerca & Sviluppo e innovazione.

c) la cooperazione interregionale:

in tale obiettivo, volto a rafforzare le reti di cooperazione e lo scambio di esperienze, rientra **l'intero territorio della Comunità europea**.

In tale ambito la Commissione ha, in particolare, segnalato come settori da promuovere e rafforzare l'innovazione, le PMI e l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e la prevenzione dei rischi. Si vogliono inoltre promuovere gli scambi di esperienze e di buone prassi in materia di sviluppo urbano, di modernizzazione dei servizi pubblici, i programmi di cooperazione, gli studi e la raccolta di dati


Anche l'elenco delle regioni e province rientranti nell'obiettivo Cooperazione territoriale è adottato con decisioni della Commissione europea.

Per una più approfondita descrizione dei contenuti di tale obiettivo si vedano gli Orientamenti strategici comunitari per la coesione, citati, nei paragrafi da 2.3 a 2.6.

3) Le risorse:

Le risorse destinate alla politica di coesione nel bilancio comunitario, dopo una serie di trattative intercorse in questi anni fra gli Stati membri, sono pari a circa **347,410 miliardi di euro**, così divise fra i tre obiettivi:

- 283 miliardi per l'obiettivo Convergenza;
- 54,96 miliardi per l'obiettivo Competitività;
- 8,72 miliardi per l'obiettivo Cooperazione territoriale.



(Immagine tratta dal sito web dell'Unione europea)

Le risorse sono state, con decisioni della Commissione europea, assegnate agli Stati. Per ciascuno Stato sono ripartite per obiettivo ed è fissata un'allocatione annua indicativa, secondo quanto riportato nelle due tabelle di cui alle pagine successive (le tabelle sono tratte dal sito web dell'Unione europea).

COHESION POLICY 2007-2013: INDICATIVE FINANCIAL ALLOCATIONS (MILLION EUR, CURRENT PRICES)

	Convergence Objective			Regional Competitiveness and Employment Objective			European Territorial Cooperation Objective	Total
	Cohesion Fund	Convergence	Statistical Phasing-out	Phasing-in	Regional Competitiveness and Employment			
					Regional Competitiveness and Employment	and Employment		
België/Belgique			638			1 425	194	2 258
Bulgaria	2 283	4 391					179	6 853
Česka Republika	8 819	17 064				419	389	26 692
Denmark						510	103	613
Deutschland		11 864	4 215			9 409	851	26 340
Eesti	1 152	2 252					52	3 456
Ellas	3 697	9 420	6 458	635			210	20 420
España	3 543	21 054	1 583	4 955		3 522	559	35 217
France		3 191				10 257	872	14 319
Ireland						293	151	901
Italia		21 211	430	972		5 353	846	28 812
Kypros	213			399			28	640
Latvija	1 540	2 991					90	4 620
Lietuva	2 305	4 470					109	6 885
Luxembourg						50	15	65
Magyarország	8 642	14 248		2 031			386	25 307
Malta	284	556					15	855
Nederland						1 660	247	1 907
Österreich			177			1 027	257	1 461
Polska	22 176	44 377					731	67 284
Portugal	3 060	17 133	280	448		490	99	21 511
Slovenija	1 412	2 689					104	4 205
Slovensko	3 899	7 013				449	227	11 588
Suomi-Finland				545		1 051	120	1 716
Sverige						1 626	265	1 891
United Kingdom		2 738	174	965		6 014	722	10 613
Romania	6 552	12,661					455	19 668
Interregional							445	445
Technical Assistance								868
Total	69 578	199 322	13 955	11 409		43 556	8 723	347 410

Due to rounding, figures may not add-up exactly to the total shown

ANNEX 2

COHESION POLICY 2007-2013 : FINANCIAL ALLOCATIONS PER YEAR (EURO, CURRENT PRICES)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2007-2013
België/Belgique	366.756.008	353.108.905	338.863.166	324.002.185	308.411.217	291.967.309	274.742.281	2.257.851.071
Bulgaria	514.438.665	737.395.668	991.807.428	1.044.073.825	1.116.078.360	1.188.427.402	1.260.634.073	6.852.855.421
Ceska Republika	3.319.589.895	3.479.810.479	3.640.861.285	3.809.477.285	3.978.225.539	4.146.329.123	4.317.361.985	26.691.655.591
Denmark	82.161.566	83.852.733	85.627.577	87.489.747	89.392.151	91.283.768	93.215.294	613.022.836
Deutschland	3.664.753.567	3.696.945.314	3.729.709.000	3.763.069.632	3.796.272.804	3.828.502.786	3.860.503.462	26.339.756.565
Eesti	376.530.807	409.974.514	446.440.649	486.201.728	530.028.620	577.833.150	628.833.031	3.455.842.499
Ellas	3.085.468.135	3.027.319.247	2.965.710.146	2.900.527.687	2.831.551.640	2.814.192.926	2.795.007.243	20.419.777.024
España	6.295.188.221	5.754.627.341	5.190.294.720	4.713.797.783	4.445.327.645	4.421.932.299	4.395.823.005	35.216.991.014
France	1.922.675.353	1.961.674.885	2.002.022.276	2.043.766.980	2.086.380.661	2.129.290.347	2.173.081.869	14.318.892.371
Ireland	211.627.916	180.726.400	148.539.883	115.030.041	80.120.385	81.798.584	83.511.860	901.355.069
Italia	4.003.583.379	4.035.089.698	4.066.774.676	4.098.643.256	4.130.159.869	4.202.150.122	4.275.367.920	28.811.768.920
Kypros	167.460.708	139.211.882	109.772.622	79.106.741	47.170.317	48.127.525	49.104.156	639.953.951
Latvija	508.251.652	554.225.772	603.897.967	655.705.280	709.399.722	765.395.661	823.567.165	4.620.443.219
Lietuva	767.739.913	833.413.967	902.450.438	975.204.912	1.052.169.488	1.134.996.617	1.219.008.746	6.884.984.081
Luxembourg	8.756.085	8.935.186	9.122.005	9.316.863	9.515.866	9.714.797	9.917.880	65.278.682
Magyarország	3.035.954.279	3.229.332.901	3.437.663.559	3.625.536.814	3.784.266.354	3.990.564.601	4.204.078.399	25.307.396.907
Malta	114.475.489	117.159.483	119.794.709	122.608.369	125.071.775	127.157.676	129.091.993	855.359.494
Nederland	255.620.372	260.876.756	266.388.003	272.165.145	278.066.817	283.939.844	289.936.565	1.906.993.502
Österreich	201.773.292	203.999.556	206.307.685	208.701.529	211.108.607	213.450.462	215.801.550	1.461.142.681
Polska	8.129.584.408	8.664.528.631	9.213.686.770	9.441.366.926	10.023.359.218	10.605.029.586	11.206.694.227	67.284.249.766
Portugal	2.971.583.274	3.005.027.735	3.038.715.640	3.072.645.240	3.106.716.534	3.140.821.551	3.175.048.081	21.510.558.055
Slovenija	554.581.636	569.325.544	584.455.520	599.981.475	615.894.883	632.185.174	648.880.924	4.205.304.956
Slovensko	1.299.788.507	1.407.175.683	1.526.146.266	1.662.255.913	1.785.126.023	1.906.825.787	2.000.586.316	11.587.904.495
Suomi-Finland	263.006.045	257.565.814	251.850.073	245.850.925	239.511.072	232.769.086	225.661.616	1.716.214.631
Sverige	253.908.702	259.066.457	264.410.131	269.946.722	275.599.013	281.233.274	287.084.668	1.891.298.967
United Kingdom	1.616.477.615	1.575.843.140	1.533.475.408	1.489.332.118	1.442.809.705	1.465.894.632	1.489.325.826	10.613.158.444
Romania	1.335.023.856	1.915.639.995	2.576.314.547	3.092.046.613	3.330.472.625	3.580.270.525	3.837.878.891	19.667.647.052
Interregional Technical Assistance	46.390.403	49.483.076	54.889.060	62.743.816	70.890.806	76.995.260	83.315.535	444.707.956
	113.408.759	117.459.544	121.200.980	122.888.158	126.925.914	130.992.625	134.822.683	867.698.663
Total	45.486.558.504	46.888.796.307	48.427.192.190	49.393.483.709	50.626.023.430	52.400.122.497	54.187.887.246	347.410.063.883

Si rinvia a quanto riportato sopra, *sub* lettera B), relativa al Quadro di riferimento strategico nazionale, per l'insieme delle risorse destinate in Italia alla politica regionale unitaria.

Per la Sicilia:

- **il contributo comunitario, nell'ambito del FESR, al programma operativo regionale è di circa 3,2 miliardi di euro**, per un **finanziamento totale** (comprensivo, cioè, del contributo comunitario + il contributo nazionale. Del contributo nazionale fanno parte la quota a carico dello Stato e quella a carico della Regione o di altri enti pubblici partecipanti al programma) pari a circa **6,5 miliardi di euro**;

- **il contributo comunitario, nell'ambito del FSE, al programma operativo regionale è circa 1 miliardo di euro**, per un **finanziamento totale** (comprensivo, cioè, del contributo comunitario + il contributo nazionale. Del contributo nazionale fanno parte la quota a carico dello Stato e quella a carico della Regione o di altri enti pubblici partecipanti al programma) pari a circa **2 miliardi di euro** (dati tratti rispettivamente dal POR –FESR e dal POR – FSE Sicilia).

4) I Programmi operativi

Le attività dei Fondi strutturali sono attuate tramite i programmi operativi che si muovono nell'ambito delle indicazioni del Quadro di riferimento strategico nazionale e costituiscono il documento conclusivo del processo di programmazione nonché il documento di avvio per l'attuazione degli interventi.

I programmi operativi sono predisposti dagli Stati e approvati dalla Commissione europea.

Al fine di semplificare la gestione finanziaria dei Fondi è stato stabilito il **principio “un programma un Fondo”** in base al quale **i programmi operativi sono finanziati da un solo Fondo**.

E' fatta salva la possibilità per il FESR e per il FSE di finanziare azioni complementari che rientrano nel campo dell'altro Fondo, entro il limite del 10% per ciascun asse prioritario di programma operativo.

Si ricorda che in passato la programmazione era basata, invece, su programmi plurifondo.

Periodo:

ciascun programma operativo copre un periodo che va **dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013**. Tuttavia sono **ammissibili le spese pagate entro il 31 dicembre 2015** (art. 56 Reg. generale, cit.).

Ambito geografico:

i programmi operativi possono essere, in base all'ambito, ai settori d'intervento e ai soggetti istituzionali competenti alla loro definizione:

- **nazionali: PON** (programma operativo nazionale);
- **regionali: POR** (programma operativo regionale);
- **interregionali: POIN** (programma operativo interregionale).

I programmi operativi presentati nell'ambito dell'obiettivo Convergenza hanno base regionale.

La Sicilia, come sopra accennato, rientra nell'obiettivo Convergenza, i programmi operativi per essa adottati sono:

- il **POR – FESR 2007 - 2013**, relativo agli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (adottato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007);
- il **POR - FSE 2007 – 2013** (adottato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007).

Contenuto:

ogni programma operativo fissa:

- le priorità d'intervento definite ciascuna in **assi prioritari**, che si articolano in:
 - o **obiettivi specifici**, quantificati tramite indicatori di realizzazione e di risultato, perseguiti attraverso un gruppo di operazioni connesse tra loro;
 - **le operazioni** sono, a loro volta, costituite da **un progetto o una serie di progetti**, volti a conseguire gli scopi dell'asse prioritario. I progetti sono selezionati dall'Autorità di gestione, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di sorveglianza e attuati da uno o più beneficiari.

Rispetto al periodo di programmazione precedente, per semplificare la gestione dei fondi **è stato soppresso il complemento di programmazione**: la programmazione e la gestione finanziaria sono dunque realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari (si veda il considerando n. 45 del Reg. generale, cit.).

Spese ammissibili:

le norme relative alle spese ammissibili **sono stabilite dagli Stati membri, salve eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo**.

Ciò costituisce una novità rispetto al periodo di programmazione precedente, ove tali norme erano decise a livello comunitario.

I **tassi massimi di partecipazione dei Fondi alle spese ammissibili**, per i programmi operativi, sono fissati nell'allegato III al Regolamento generale sui Fondi strutturali, citato, e sono stabiliti nella misura del:

- **75%** della spesa ammissibile **per l'obiettivo Convergenza**;
- **50%** della spesa ammissibile **per l'obiettivo Competitività**.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non può essere inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

Aiuti alle imprese:

gli aiuti di Stato alle imprese concessi nell'ambito dei programmi operativi devono rispettare le norme e i massimali relativi alle diverse categorie di aiuti.

Sistemi di gestione, controllo, sorveglianza:

per ciascun programma operativo lo Stato membro individua:

- **L'Autorità di gestione:** responsabile della gestione e attuazione del programma operativo.
 - Per il **POR – FESR Sicilia** è stata individuata nel dirigente *pro tempore* del **Dipartimento regionale della programmazione - Presidenza della Regione siciliana;**
 - per il **POR – FSE Sicilia** è stata individuata nel dirigente *pro tempore* del **Dipartimento regionale della formazione professionale - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.**

- **L'Autorità di certificazione:** responsabile della certificazione delle spese erogate.
 - Per il **POR – FESR Sicilia** è stata individuata nel dirigente *pro tempore* dell'**Ufficio Speciale dell'Autorità di certificazione - Presidenza della Regione siciliana.**
 - per il **POR – FSE Sicilia** è stata individuata nel dirigente *pro tempore* dell'**Autorità di pagamento FSE - Ufficio Speciale Autorità di certificazione.**

- **L'Autorità di audit:** responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo.
 - Per il **POR – FESR Sicilia** è stata individuata nel dirigente *pro tempore* dell'**Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello sulla gestione dei Fondi strutturali in Sicilia;**
 - per il **POR – FSE Sicilia** è stata individuata nel dirigente *pro tempore* dell'**Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello sulla gestione dei Fondi strutturali in Sicilia.**

E' inoltre istituito, per ciascun programma, un **Comitato di sorveglianza** che accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione di ogni programma operativo valutando i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici per ciascun asse prioritario, secondo gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nello stesso programma operativo.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante di uno Stato membro o dell'Autorità di gestione i quali decidono, d'intesa, la sua composizione. Un rappresentante della Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo, su iniziativa della medesima Commissione ovvero su richiesta del Comitato.

Per il **POR – FESR Sicilia** il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione siciliana o, su sua espressa delega, da un Assessore o dall'Autorità di gestione.

Per il **POR – FSE Sicilia** è presieduto dall' Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione o da un suo delegato.

Pagamenti:

i pagamenti sono effettuati **dalla Commissione europea agli Stati** membri in tre fasi:

- **prefinanziamento:** una volta approvato il contributo di un Fondo a un programma operativo viene versato un **anticipo del 5%** (per gli Stati che hanno aderito all'Unione europea prima del 1 maggio 2004).

Nella precedente programmazione la corrispondente quota di prefinanziamento era più alta, pari al 7%.


- **pagamenti intermedi:** le domande di pagamenti intermedi, in linea di massima, vanno trasmesse alla Commissione tre volte l'anno e devono essere inviate **entro il 31 ottobre affinché il pagamento possa avvenire nell'anno in corso.**

Se non sarà trasmessa la prima richiesta di pagamento intermedio entro 24 mesi dal versamento della quota di prefinanziamento lo Stato membro dovrà rimborsare alla Commissione la predetta quota.

- **saldo finale:** la Commissione verserà il saldo finale del contributo comunitario agli Stati purché questi presentino **la domanda di pagamento entro il 31 marzo 2017**, includendo il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, la dichiarazione di chiusura e tutta l'altra documentazione prevista dal Regolamento.

E' prevista la sanzione del **disimpegno automatico** delle somme non utilizzate per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per le quali non sia stata trasmessa almeno una domanda di pagamento **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma:** cosiddetta **regola n + 2.**

Si ricorda che gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi sono effettuati dalla Commissione europea annualmente, per ciascun Fondo e obiettivo, entro il 30 aprile di ogni anno (art. 75 Reg. generale, cit.).



II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2006

sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione

(2006/702/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

(2) A norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno stabilire orientamenti strategici per la coesione economica, sociale e territoriale, in modo da definire un contesto indicativo per l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (di seguito «i Fondi»), tenendo conto delle altre politiche comunitarie pertinenti, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità.

(3) L'allargamento comporta un notevole ampliamento delle disparità regionali nella Comunità, anche se alcune delle parti più povere dei nuovi Stati membri registrano alcuni dei tassi di crescita più elevati. L'allargamento rappresenta pertanto un'opportunità senza precedenti di migliorare la crescita e la competitività nella Comunità nel suo complesso, il che dovrebbe riflettersi negli orientamenti strategici.

(4) Il Consiglio europeo di primavera del 2005 ha ribadito che la Comunità dovrebbe mobilitare tutte le risorse appropriate a livello nazionale ed europeo, compresa la politica di coesione, per perseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona rinnovata, che consiste in orientamenti integrati, che comprendono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per l'occupazione approvati dal Consiglio.

(5) In linea con gli obiettivi del trattato, specie per quanto riguarda la promozione di una reale convergenza economica, gli interventi finanziati mediante le risorse limitate di cui dispone la politica di coesione dovrebbero concentrarsi sulla promozione della crescita sostenibile, della competitività e dell'occupazione, tenendo conto dell'agenda di Lisbona rinnovata.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (6) L'obiettivo degli orientamenti strategici dovrebbe essere quindi quello di promuovere un aumento del contenuto strategico della politica di coesione, al fine di rafforzare le sinergie con gli obiettivi dell'agenda di Lisbona rinnovata, di facilitarne la realizzazione.
- (7) Il Consiglio europeo di primavera del 2005 ha concluso che è necessario un maggiore coinvolgimento a livello territoriale nei confronti gli obiettivi dell'agenda di Lisbona rinnovata, associando i soggetti a livello regionale e locale e le parti sociali, in particolare, nei settori in cui è essenziale una maggiore prossimità, come l'innovazione, l'economia basata sulla conoscenza e le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'occupazione, il capitale umano, l'imprenditorialità, il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) e l'accesso al capitale di rischio. Questi orientamenti strategici riconoscono l'importanza di tale coinvolgimento.
- (8) Tali orientamenti strategici dovrebbero anche riconoscere che il successo nell'attuazione della politica di coesione dipende dalla stabilità macroeconomica e da riforme strutturali a livello nazionale, nonché da una serie di altre condizioni che favoriscono gli investimenti, compresa un'efficace attuazione del mercato interno, riforme amministrative, una buona governance, un contesto favorevole alle aziende e la disponibilità di una manodopera altamente qualificata.
- (9) Gli Stati membri hanno sviluppato programmi nazionali di riforma per migliorare le condizioni per la crescita e l'occupazione, tenendo conto degli orientamenti integrati. Questi orientamenti strategici dovrebbero dare la priorità, per tutti gli Stati membri e le regioni, ai settori d'investimento che aiutano a realizzare i programmi nazionali di riforma tenendo conto delle esigenze e delle circostanze nazionali e regionali: investimenti nell'innovazione, economia della conoscenza, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, occupazione, capitale umano, imprenditorialità, sostegno alle PMI, accesso al capitale di rischio.
- (10) Gli orientamenti strategici dovrebbero tener conto del ruolo della politica di coesione nella realizzazione di altre politiche comunitarie coerenti con l'agenda di Lisbona rinnovata.
- (11) Nel caso delle regioni e degli Stati membri ammissibili al sostegno nel quadro dell'obiettivo Convergenza, si dovrebbe mirare a stimolare il potenziale di crescita, in modo da ottenere e mantenere elevati tassi di crescita, anche affrontando le lacune nelle infrastrutture fondamentali e rafforzando la capacità istituzionale e amministrativa.
- (12) La dimensione territoriale della politica di coesione è importante e tutte le aree della Comunità dovrebbero poter contribuire alla crescita e all'occupazione. Ne consegue che gli orientamenti strategici dovrebbero tener conto delle necessità in termini di investimenti sia nelle aree urbane sia in quelle rurali, in ragione dei ruoli rispettivi nello sviluppo regionale e al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, comunità sostenibili e l'inclusione sociale.
- (13) All'obiettivo di cooperazione territoriale europea spetta l'importante ruolo di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio comunitario. Gli orientamenti strategici dovrebbero contribuire al successo dell'obiettivo cooperazione territoriale europea, che dipende da strategie di sviluppo condivise dei territori interessati a livello nazionale, regionale e locale e dalle attività di rete, soprattutto per garantire il trasferimento delle idee ai principali programmi di coesione nazionali e regionali.
- (14) Nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile, gli orientamenti strategici dovrebbero riflettere la necessità di tener conto della protezione e del miglioramento dell'ambiente nel preparare le strategie nazionali.
- (15) La parità uomo-donna e la prevenzione della discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione e convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale sono i principi fondamentali della politica di coesione e dovrebbero essere inseriti in tutti i livelli dell'approccio strategico in materia di coesione.
- (16) Una buona governance è essenziale a tutti i livelli per un'attuazione riuscita della politica di coesione. Questi orientamenti strategici dovrebbero tener conto del ruolo di un partenariato di ampio respiro nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie di sviluppo, in quanto necessario a garantire che strategie di coesione complesse possano essere gestite con successo, nonché delle esigenze di qualità ed efficienza nel settore pubblico.
- (17) Questi orientamenti strategici rappresentano un contesto unico indicativo che gli Stati membri e le regioni sono invitati a utilizzare per l'elaborazione di programmi nazionali e regionali, specialmente per valutare il loro contributo agli obiettivi della Comunità in termini di coesione, crescita e occupazione. Tenendo conto degli orientamenti strategici, ogni Stato membro dovrebbe preparare il proprio quadro strategico di riferimento nazionale e i programmi operativi risultanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 1

Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale (in seguito denominati «gli orientamenti strategici») di cui all'allegato sono adottati come un contesto indicativo per gli Stati membri per l'elaborazione dei quadri strategici di riferimento nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-2013.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI

ALLEGATO

Orientamenti strategici comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale 2007-2013

1. INTRODUZIONE: ORIENTAMENTI PER LA POLITICA DI COESIONE, 2007-2013

In conformità degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione dell'agenda di Lisbona rinnovata, i programmi sostenuti dalla politica di coesione devono cercare di indirizzare le risorse verso le tre priorità seguenti ⁽¹⁾:

- rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l'accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l'ambiente,
- promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e lo sviluppo dell'economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, comprese le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
- creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro o l'attività imprenditoriale, migliorando l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano.

Integrando l'agenda di Lisbona rinnovata nei nuovi programmi si fa attenzione ai seguenti principi.

Anzitutto, in linea con il nuovo impulso impresso alla stessa agenda di Lisbona, la politica di coesione deve incentrarsi maggiormente sulla conoscenza, sulla ricerca, sull'innovazione e sul capitale umano. Occorre quindi aumentare considerevolmente le risorse finanziarie stanziati a favore di questi settori d'intervento, come richiesto dalle nuove disposizioni in materia di destinazione degli stanziamenti ⁽²⁾. Gli Stati membri e le regioni inoltre devono ispirarsi alle buone prassi che hanno dato visibili risultati positivi in termini di crescita e di occupazione.

In secondo luogo, gli Stati membri e le regioni devono perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra la dimensione economica, sociale e ambientale. La strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione e i programmi nazionali di riforma sottolineano il ruolo dell'ambiente per la crescita, la competitività e l'occupazione. Occorre tener conto della protezione dell'ambiente nella preparazione dei programmi e dei progetti volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.

In terzo luogo, gli Stati membri e le regioni devono puntare alla parità tra uomini e donne in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Quest'obiettivo può essere conseguito con misure specifiche volte a promuovere la parità e tenendo debitamente conto delle eventuali ripercussioni per entrambi i sessi degli altri progetti e della gestione dei fondi.

In quarto luogo, gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti adeguati per prevenire ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale nelle varie fasi di esecuzione dei Fondi. In particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità è uno dei criteri da rispettare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi d'attuazione.

Nelle sezioni seguenti si esaminano i principali aspetti di ciascuno di questi vasti settori, definendo orientamenti specifici per ogni voce. Non tutti questi orientamenti dettagliati si applicano a tutte le regioni. La scelta dei diversi investimenti dipende in definitiva dall'analisi dei punti di forza e di debolezza di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione, nonché dalle circostanze specifiche nazionali e regionali. Gli orientamenti rappresentano piuttosto un contesto unico che gli Stati membri e le regioni sono invitati a utilizzare per l'elaborazione di programmi nazionali, regionali e locali, specialmente per valutare il loro contributo agli obiettivi della Comunità in termini di coesione, crescita e occupazione.

⁽¹⁾ Comunicazione al Consiglio europeo di primavera — «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona» [COM(2005) 24 del 2.2.2005].

⁽²⁾ Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

1.1. **Orientamento: Rendere l'Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l'occupazione**

Un prerequisito fondamentale per favorire la crescita e l'occupazione è assicurare la disponibilità per le imprese delle necessarie infrastrutture (per esempio, in settori come i trasporti, l'ambiente e l'energia). Un'infrastruttura moderna e sicura è un fattore importante per il rendimento di molte imprese, che aumenta l'attrattiva delle regioni e delle città dal punto di vista economico e sociale. Gli investimenti infrastrutturali nelle regioni più arretrate, specialmente nei nuovi Stati membri, favoriranno la crescita e, pertanto, la convergenza con il resto dell'Unione, oltre a migliorare la qualità della vita. Le risorse non dovrebbero provenire solo dalle sovvenzioni ma, ove possibile, anche dal settore privato e da prestiti erogati, ad esempio, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Per il prossimo periodo, le autorità degli Stati membri responsabili del programma potranno avvalersi maggiormente delle consulenze della BEI per preparare progetti adeguati ai finanziamenti europei nel quadro dell'iniziativa Jaspers.

1.1.1. *Potenziare le infrastrutture di trasporto*

La presenza di infrastrutture di trasporto efficienti, flessibili, sicure e pulite può essere considerata una condizione preliminare dello sviluppo economico, poiché incrementa la produttività e, di conseguenza, le prospettive di sviluppo delle regioni interessate agevolando la circolazione delle persone e delle merci. Oltre ad aumentare l'efficienza, le reti di trasporto moltiplicano le opportunità commerciali. Inoltre, lo sviluppo di infrastrutture di trasporto a livello europeo (segnatamente le sezioni pertinenti dei trenta progetti prioritari inerenti alle reti di trasporto transeuropee, «progetti TEN-T»), con particolare attenzione ai progetti transfrontalieri, è fondamentale per una maggiore integrazione dei mercati nazionali, specialmente all'interno di un'Unione ampliata.

Gli investimenti infrastrutturali devono essere adeguati alle esigenze specifiche e al livello di sviluppo economico delle regioni e dei paesi in questione. Queste esigenze sono in generale più acute nelle regioni dell'obiettivo Convergenza e nei paesi interessati al Fondo di coesione. Tipicamente, gli investimenti infrastrutturali (come nel caso di altri tipi di investimenti) mostrano tassi di rendimento decrescenti al di sopra di un certo livello di finanziamenti. La redditività economica di questo tipo di investimenti risulta elevata quando le infrastrutture sono scarse e le reti di base non sono state completate, ma tende a diminuire una volta raggiunto un certo livello.

Si deve quindi tener conto del livello di sviluppo economico regionale e della dotazione di grandi infrastrutture. Nelle regioni e nei paesi meno sviluppati, i collegamenti internazionali e interregionali possono dimostrarsi più redditizi, a lungo termine, in quanto migliorano la competitività delle imprese e agevolano la mobilità della manodopera. Per contro, nelle regioni con una base economica più modesta e frammentata e caratterizzate da città di piccole dimensioni, può essere più opportuno costruire un'infrastruttura di trasporto regionale. Nelle regioni con reti stradali inadeguate, si deve finanziare anche la costruzione dei collegamenti stradali indispensabili dal punto di vista economico. Occorre anche affrontare le sfide della mobilità e dell'accessibilità nelle aree urbane, sostenendo sistemi di gestione integrata e soluzioni di trasporto pulite.

Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore dei trasporti, l'intervento dei Fondi dovrebbe essere basato su alcuni principi.

In primo luogo, il livello e la natura degli investimenti in infrastrutture dovrebbero essere stabiliti in base a criteri oggettivi. I tassi di rendimento potenziali, ad esempio, vanno misurati secondo il livello di sviluppo economico e la natura delle attività economiche delle regioni in questione, la qualità e la densità prevalente delle infrastrutture o il grado di congestione. Per determinare i tassi di rendimento sociali, sarebbe opportuno tenere in debito conto anche le implicazioni ambientali e sociali dei progetti infrastrutturali futuri.

In secondo luogo, occorre rispettare il più possibile il principio della sostenibilità ambientale, in conformità del Libro bianco⁽¹⁾, e si dovrebbe anche perseguire un passaggio a modalità più compatibili con l'ambiente. Le performance ambientali e generali di ciascuna modalità di trasporto dovrebbero essere ottimizzate, in particolare per quanto riguarda l'uso di infrastrutture all'interno e fra le diverse modalità⁽²⁾.

In terzo luogo, nelle regioni dell'obiettivo Convergenza e nei paesi interessati dal Fondo di coesione particolare attenzione dovrebbe essere posta alla modernizzazione della rete ferroviaria, selezionando attentamente le sezioni prioritarie e garantendone l'interoperabilità nell'ambito del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

⁽¹⁾ «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» [COM(2001) 370].

⁽²⁾ «Keep Europe moving. Sustainable mobility for the European continent» [COM(2006) 314 del 22.6.2006].

In quarto luogo, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dovrebbero essere affiancati da una gestione adeguata del traffico, con particolare attenzione alla sicurezza, in conformità degli standard nazionali e comunitari. Le strategie nazionali o regionali devono tenere conto della necessità di arrivare a una ripartizione modale dei trasporti più equilibrata (e pulita) in funzione delle esigenze economiche e ambientali. Dette strategie dovrebbero includere, ad esempio, i sistemi di trasporto intelligenti, le piattaforme multimodali e, in particolare, la tecnologia utilizzata per il sistema ERTMS e per il programma di ricerca ATM sul cielo unico europeo (SESAR — per una gestione più uniforme del traffico aereo in Europa).

In base ai principi sopramenzionati, gli orientamenti per gli interventi sono i seguenti:

- gli Stati membri e le regioni ammissibili a finanziamento nell'ambito dell'obiettivo Convergenza ⁽¹⁾ o del Fondo di coesione dovrebbero dare adeguata priorità a quei progetti fra i 30 d'interesse europeo che ricadono nel loro territorio. All'interno di questo gruppo di progetti, meritano particolare attenzione i collegamenti transfrontalieri. Gli altri progetti TEN-T e i collegamenti di trasporto strategici dovrebbero essere sostenuti quando vi sia una forte giustificazione in relazione al loro contributo alla crescita e alla competitività,
- investimenti complementari nei collegamenti secondari saranno altresì importanti, nell'ambito di una strategia regionale integrata per i trasporti e le comunicazioni nelle zone urbane e rurali, per garantire che le regioni sfruttino le opportunità offerte dalle reti principali,
- il sostegno alle infrastrutture ferroviarie dovrebbe puntare ad assicurare una maggiore accessibilità. Le tariffe ferroviarie dovrebbero agevolare l'accesso degli operatori indipendenti, favorendo inoltre la creazione di una rete interoperabile a livello di Unione europea. Il rispetto e le applicazioni dell'interoperabilità e l'utilizzazione dell'ERTMS sui treni e sui binari dovrebbero fare parte di tutti i progetti finanziati, ove possibile,
- promozione di reti di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, in particolare nelle aree urbane. Fra queste, le strutture di trasporto pubblico (compresi i sistemi combinati di parcheggi e trasporti pubblici), i piani di mobilità, le circonvallazioni, il miglioramento della sicurezza in corrispondenza dei nodi stradali, l'apertura di piste ciclabili e percorsi pedonali. Sono anche comprese le misure volte a rendere i servizi comuni di trasporto pubblico più accessibili a determinate categorie (anziani, disabili) e alla realizzazione di reti di rifornimento per i veicoli che utilizzano carburanti alternativi. Anche le rotte di navigazione interna possono contribuire alla sostenibilità delle reti,
- per garantire la massima efficienza delle infrastrutture di trasporto per favorire lo sviluppo regionale, si devono migliorare i collegamenti fra i territori interclusi, insulari o ultraperiferici e i progetti TEN-T. A tal fine, sarà d'aiuto lo sviluppo dei collegamenti secondari, con particolare attenzione all'intermodalità e al trasporto sostenibile. In particolare, i porti e gli aeroporti dovrebbero essere collegati con il loro entroterra,
- maggiore attenzione dovrebbe essere destinata allo sviluppo delle «autostrade del mare» e del trasporto marittimo a corto raggio come alternative praticabili al trasporto stradale e ferroviario a lunga distanza.

Quando gli Stati membri ricevono contemporaneamente contributi sia dal Fondo di coesione sia dai Fondi strutturali, nell'ambito dei programmi occorre fare una distinzione tra i tipi di interventi finanziati da ciascun Fondo, con una netta preponderanza del Fondo di coesione per quanto riguarda il sostegno alle reti di trasporto transeuropee.

I Fondi strutturali, in linea generale, dovrebbero concentrarsi invece sul potenziamento delle infrastrutture connesse alle misure destinate a stimolare la crescita economica (ad esempio, sviluppo del turismo e migliorie volte a rendere più attraenti i siti industriali). Gli investimenti riguardanti le infrastrutture stradali devono anche rispettare l'obiettivo globale della sicurezza stradale.

I cofinanziamenti dei fondi devono essere complementari alle sovvenzioni provenienti dal bilancio destinato alle reti transeuropee, evitando duplicazioni dell'intervento comunitario. Gli Stati membri possono far ricorso ai coordinatori per accorciare il tempo che intercorre fra l'elaborazione del progetto della rete e la costruzione reale. Ciascuno Stato membro dovrà stabilire preventivamente quale sia lo strumento più indicato per i progetti previsti. I fondi erogati nell'ambito della politica di coesione possono essere combinati con la parte degli strumenti TEN-T rappresentata dalla garanzia di prestito.

⁽¹⁾ GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.

1.1.2. Rafforzare le sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita

Gli investimenti ambientali possono contribuire all'economia in tre modi diversi: garantendo la sostenibilità a lungo termine della crescita economica, riducendo i costi ambientali esterni per l'economia (costi sanitari, costi di disinquinamento o riparazione dei danni) e stimolando l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. I futuri programmi di coesione dovrebbero cercare di rafforzare le sinergie potenziali tra tutela dell'ambiente e crescita. In tale contesto, dovrebbero considerarsi di elevata priorità la prestazione di servizi ambientali come la fornitura di acqua potabile, le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, la gestione delle risorse naturali, la decontaminazione del suolo per prepararlo a nuove attività economiche e la protezione contro determinati rischi ambientali (desertificazione, siccità, incendi e inondazioni).

Nell'intento di ottimizzare i benefici economici e di ridurre al minimo i costi, dovrebbe essere data priorità a combattere l'inquinamento ambientale alla radice. Ciò implica, in materia di gestione dei rifiuti, concentrarsi sulla prevenzione, il riciclaggio e la biodegradazione dei rifiuti, che sono efficaci sul piano dei costi e aiutano a creare posti di lavoro.

Le strategie di sviluppo dovrebbero essere basate su una preventiva valutazione delle esigenze e delle questioni specifiche delle regioni utilizzando, per quanto possibile, indicatori adeguati. È necessario promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali esterni sostenendo la creazione e lo sviluppo di strumenti di mercato (come quelli proposti nel piano d'azione per le tecnologie ambientali). In questo contesto merita attenzione l'iniziativa Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, che dal 2008 fornirà informazioni aggiornate e di portata europea sulla copertura e l'uso del territorio e sulle caratteristiche oceaniche, nonché mappe dei danni in caso di disastri e incidenti.

Si raccomandano quindi gli orientamenti seguenti:

- affrontare il notevole fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture, specie nelle regioni dell'obiettivo Convergenza e, in particolare, nei nuovi Stati membri per conformarsi alla normativa ambientale in materia di acqua, rifiuti, aria e protezione della natura, delle specie e della biodiversità,
- garantire condizioni favorevoli alle imprese e al loro personale altamente qualificato. Questo può essere assicurato promuovendo la pianificazione dell'uso del territorio, che riduce l'espansione urbana incontrollata, e recuperando l'ambiente fisico, compreso lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale. Gli investimenti nel settore dovrebbero essere esplicitamente connessi allo sviluppo di imprese innovative e creatrici di posti di lavoro nei siti interessati,
- adottare, oltre agli investimenti per l'energia e il trasporto sostenibili menzionati altrove, investimenti che contribuiscano al rispetto degli impegni di Kyoto assunti dall'Unione europea,
- prendere misure di prevenzione dei rischi, attraverso una gestione migliore delle risorse naturali, una ricerca più mirata e un uso migliore delle TIC, e politiche pubbliche più innovative, compreso ad esempio il monitoraggio preventivo.

Quando gli Stati membri ricevono contributi sia dal Fondo di coesione sia dai Fondi strutturali, nell'ambito dei programmi dovrebbe essere operata una distinzione chiara tra i tipi di interventi finanziati da ciascun Fondo.

1.1.3. Affrontare l'uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in Europa

Una priorità connessa a quanto esposto è la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali di energia migliorando l'efficienza energetica e promuovendo le energie rinnovabili. Gli investimenti in questi settori contribuiscono a garantire la sicurezza dell'offerta di energia per la crescita a lungo termine, agendo al contempo come fonti di innovazione e procurando opportunità di esportazione, oltre ad essere convenienti dal punto di vista dei costi, soprattutto se i prezzi dell'energia rimarranno elevati.

Per garantire la sicurezza delle forniture, sono anche necessari investimenti nelle fonti di energia tradizionali. I Fondi dovrebbero concentrarsi in particolare — quando vi è la prova di un fallimento del mercato e se ciò non ostacola la liberalizzazione del mercato — sul completamento delle interconnessioni, specie per quanto riguarda le reti transeuropee, sul miglioramento delle reti elettriche e sul completamento e potenziamento delle reti di trasporto e di distribuzione del gas, anche, se del caso, nelle regioni insulari e ultraperiferiche.

Gli orientamenti per gli interventi in questo campo sono i seguenti:

- sostenere i progetti volti a migliorare l'efficienza energetica, ad esempio per quanto riguarda gli edifici, e la diffusione di modelli di sviluppo a bassa intensità di energia,
- promuovere lo sviluppo e l'uso delle tecnologie rinnovabili e alternative (come energia eolica, energia solare e biomassa), anche per il riscaldamento e la refrigerazione, che possono conferire un netto vantaggio all'UE rafforzandone quindi la posizione competitiva. Questo tipo di investimenti contribuisce inoltre al conseguimento dell'obiettivo di Lisbona di assicurare, entro il 2010, che il 21 % dell'elettricità dovrà provenire da fonti rinnovabili,
- concentrare gli investimenti nelle fonti energetiche tradizionali sullo sviluppo delle reti quando vi è prova di un fallimento del mercato. Ciò riguarda prevalentemente le regioni dell'obiettivo Convergenza.

1.2. **Orientamento: Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita**

Gli obiettivi della Comunità in termini di crescita e di creazione di posti di lavoro impongono un riorientamento strutturale dell'economia verso le attività basate sulla conoscenza. Occorre quindi intervenire su diversi fronti per: fare fronte al basso livello di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), specialmente nel settore privato; promuovere l'innovazione attraverso prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati in grado di far fronte alla concorrenza internazionale; aumentare la capacità regionale e locale di produrre e assorbire nuove tecnologie (in particolare le TIC); e sostenere maggiormente l'assunzione di rischi.

La spesa per l'RST in percentuale del PIL è in crescita, ma solo marginalmente e, attestata all'1,9 % del PIL, è ancora molto al di sotto dall'obiettivo del 3 % fissato a Lisbona ⁽¹⁾. Mentre gli investimenti delle imprese nell'RST rimangono nettamente insufficienti, ci sono segnali che mostrano come anche gli investimenti pubblici in questo settore stiano subendo notevoli pressioni. Il divario in termini di RST e innovazione tra i diversi paesi e all'interno del loro territorio, specie per quanto riguarda la spesa delle imprese per l'RST, è di gran lunga superiore al divario in termini di reddito. Sebbene sia stata presa tutta una serie di iniziative nazionali e comunitarie in tal senso, è richiesta un'azione più intensa per incrociare le esigenze delle imprese con l'offerta di RST che proviene da istituzioni pubbliche e private. Il ritardo dell'Europa in termini di innovazione nei confronti delle altre principali economie si sta accentuando. Il divario in termini di innovazione persiste anche all'interno dell'Europa, perché troppo spesso l'Unione non riesce a trasformare la conoscenza e gli sviluppi tecnologici in prodotti e processi commerciali. La politica di coesione può contribuire a fronteggiare i principali problemi che stanno alla base del ritardo europeo in materia di innovazione, tra cui l'inefficienza dei sistemi di innovazione, lo scarso dinamismo imprenditoriale e la lentezza con cui le imprese adottano le TIC.

In tale contesto, è necessario rafforzare le capacità nazionali e regionali in materia di RST, incentivare gli investimenti nelle infrastrutture connesse alle TIC e diffondere tecnologie e conoscenza attraverso opportuni trasferimenti tecnologici e meccanismi di scambio di conoscenze. La sensibilizzazione per promuovere un migliore uso del potenziale esistente in materia di RST potrebbe essere incoraggiata attraverso «previsioni» regionali e altri metodi di pianificazione strategica a livello regionale, tra cui un dialogo regolare e sistematico con le principali parti interessate. Occorre inoltre migliorare la capacità di assorbimento di RST da parte delle imprese, in particolare delle PMI, attraverso azioni volte a sviluppare le abilità e le competenze; ad incoraggiare la creazione e l'impiego in Europa di un più ampio gruppo di talenti di alta qualità nel campo della ricerca; ad aumentare gli investimenti privati e pubblici per l'RST e l'innovazione e promuovere i partenariati tra le diverse regioni dell'Unione nel settore dell'RST. Le piattaforme tecnologiche europee ad esempio presentano il potenziale per far corrispondere meglio i programmi di ricerca alle esigenze delle imprese; la politica di coesione può svolgere un ruolo importante sostenendo l'attuazione dei loro programmi strategici di ricerca in tutta l'Unione, comprese le regioni meno sviluppate.

⁽¹⁾ «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa» [COM(2003) 226 del 30.4.2003].

Fermo restando che le sovvenzioni dirette rimangono importanti, soprattutto nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, vi è l'esigenza di concentrarsi sulla prestazione di servizi imprenditoriali e tecnologici di carattere collettivo ai gruppi di imprese per aiutarli a sviluppare le attività innovative. Le sovvenzioni dirette concesse alle singole imprese dovrebbero essere mirate a migliorarne la capacità di RST e di innovazione, anziché ridurre temporaneamente i costi di produzione con notevoli effetti «peso morto». Questo aspetto è di particolare rilievo nei settori tradizionali, specialmente in quelli esposti alla competizione globale, che hanno bisogno di sforzi aggiuntivi per rimanere competitivi, e per le PMI, che spesso rappresentano la prima fonte di occupazione a livello regionale. È ancora più importante, inoltre, adeguare queste politiche alle condizioni specifiche di ciascuna regione, in particolare alle esigenze delle PMI. Le strategie nazionali, regionali e locali si dovrebbero basare su un'analisi ad ampio spettro delle possibilità d'investimento nel settore dell'RST.

La conoscenza e l'innovazione sono al centro delle iniziative prese dalla Comunità per accelerare la crescita e promuovere l'occupazione. A livello comunitario vengono proposti due programmi quadro collegati: il 7° programma quadro di RST e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP). La sinergia tra la politica di coesione e questi strumenti è di fondamentale importanza affinché le politiche di ricerca e coesione si rafforzino a livello regionale, mentre le strategie di sviluppo nazionali e regionali indicano come raggiungere quest'obiettivo. La politica di coesione può aiutare tutte le regioni a costruire capacità di ricerca e di innovazione, contribuendo quindi alla loro partecipazione effettiva allo Spazio europeo di ricerca e, più in generale, alle attività comunitarie in materia di ricerca e innovazione. Due sono i ruoli importanti che tale politica deve svolgere: aiutare le regioni ad attuare strategie e piani d'azione regionali in materia di innovazione che potrebbero avere un impatto considerevole sulla competitività, sia a livello regionale che in tutta l'Unione, e contribuire a incrementare la loro capacità di ricerca e di innovazione fino a un livello necessario per poter partecipare ai progetti transnazionali di ricerca.

Le strategie regionali devono quindi concentrarsi sugli investimenti per l'RST, l'innovazione, il capitale umano e l'imprenditorialità; far sì che detti investimenti rispondano alle necessità di sviluppo economico della regione e che vi sia la capacità di trasformare la ricerca in innovazioni di prodotto, processo e nel campo dei servizi con prospettive di mercato; incentivare i trasferimenti tecnologici e lo scambio delle conoscenze; promuovere lo sviluppo, la diffusione e l'adozione delle TIC a livello delle imprese e garantire l'accesso al credito per le imprese che intendono investire nei beni e nei servizi ad alto valore aggiunto. Tali strategie dovrebbero contenere disposizioni specifiche in materia di sperimentazione, al fine di aumentare la capacità degli interventi pubblici e delle organizzazioni intermedie di stimolare all'innovazione i soggetti a livello regionale e locale, in particolare le PMI.

1.2.1. *Aumentare e indirizzare meglio gli investimenti nell'RST*

La competitività delle imprese europee dipende essenzialmente dalla loro capacità di introdurre il prima possibile sul mercato le nuove conoscenze. Il sostegno pubblico all'RST è giustificato perché esistono fallimenti del mercato e può anche essere giustificato dal carattere pubblico di alcuni investimenti in RST. L'aiuto pubblico per l'RST può essere giustificato anche da questioni quali la proprietà dei risultati della ricerca e la necessità di raggiungere una massa critica in determinati settori di ricerca.

Nell'attuare la politica regionale si dovrebbe tener conto della natura specifica dell'RST, e in particolare della necessità di una stretta interazione tra le diverse parti in causa per favorire la creazione di poli di eccellenza onde raggiungere la massa critica. La vicinanza geografica può svolgere a questo riguardo un ruolo molto importante attraverso, ad esempio, l'esistenza di raggruppamenti di PMI e di poli di innovazione intorno agli organismi di ricerca pubblici. Le attività di RST devono quindi essere concentrate geograficamente e al tempo stesso va migliorata la capacità di assorbimento delle zone dove l'intensità di RST è bassa.

Negli Stati membri e nelle regioni meno progrediti, l'RST dovrebbe essere sviluppata intorno ai poli di eccellenza esistenti evitando un'eccessiva dispersione geografica delle risorse. Anche in questo caso, le piattaforme tecnologiche europee possono aiutare a concentrare gli investimenti sulle aree prioritarie per la ricerca. Gli investimenti dovrebbero inoltre integrare le priorità europee, in conformità del 7° programma quadro, e sostenere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona rinnovata. Va privilegiato lo sviluppo di prodotti, servizi e competenze nuovi e commerciabili.

Le azioni in materia di RST dovrebbero essere in linea con la politica comunitaria in questo settore e con le esigenze delle regioni in questione. In termini di metodo, queste azioni devono essere basate su un solido approccio analitico, come la previsione; sull'uso di indicatori, come i brevetti; sulle risorse umane nell'RST; sull'ubicazione degli istituti di ricerca pubblici e privati e sull'esistenza di raggruppamenti di imprese innovative.

Gli orientamenti in materia di RST sono i seguenti:

- rafforzare sia la cooperazione tra le imprese che quella tra le imprese e gli istituti pubblici di ricerca/di istruzione terziaria, ad esempio incentivando la creazione di raggruppamenti di eccellenza regionali e transregionali,
- sostenere le attività di RST presso le PMI e il trasferimento di tecnologia (consentendo alle PMI di accedere ai servizi di RST degli istituti di ricerca finanziati dal settore pubblico),
- appoggiare le iniziative regionali di natura transfrontaliera e transnazionale volte a rafforzare la collaborazione e la capacità nei settori prioritari della politica della ricerca della Comunità,
- sviluppare ulteriormente la capacità di R&S, incluse le TIC, le infrastrutture di ricerca e il capitale umano, nelle zone ad alto potenziale di crescita.

I programmi, in particolare quelli per le regioni ammissibili a titolo dell'obiettivo Convergenza, possono contribuire a sviluppare le infrastrutture di RST (comprese le reti regionali di trasmissione di dati ad alta velocità tra gli istituti di ricerca e al loro interno), le infrastrutture didattiche, le apparecchiature e la strumentazione degli istituti di ricerca pubblici e delle imprese, purché questi investimenti siano direttamente legati a obiettivi di sviluppo economico regionale. Tutto ciò può includere le infrastrutture di ricerca per le quali sono stati finanziati studi di fattibilità nell'ambito di programmi quadro precedenti. Il sostegno alle priorità del 7° programma quadro deve mirare a sviluppare appieno il potenziale dei centri di eccellenza nuovi o esistenti e ad incentivare gli investimenti nel capitale umano, in particolare attraverso la formazione di ricercatori a livello nazionale e il miglioramento delle condizioni per attirare i ricercatori formati all'estero.

1.2.2. *Facilitare l'innovazione e promuovere l'imprenditorialità*

L'innovazione è il risultato di processi complessi e interattivi inclusa la capacità delle imprese di acquisire conoscenze complementari da altri operatori commerciali, organizzazioni e istituzioni.

Gli investimenti nell'innovazione rappresentano una priorità di portata generale per la politica di coesione, sia all'interno dei programmi dell'obiettivo Convergenza che in quelli dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione. Il loro cofinanziamento dovrebbe essere una delle maggiori priorità nelle regioni che rientrano in quest'ultimo, in cui le scarse risorse finanziarie devono essere concentrate onde raggiungere la massa critica e produrre un effetto volano.

L'obiettivo principale dovrebbe consistere nel promuovere un contesto produttivo favorevole alla produzione, alla diffusione e all'uso delle nuove conoscenze da parte delle imprese. Per poter creare sistemi regionali di innovazione efficienti i soggetti economici, sociali e politici devono essere messi a contatto con le tecnologie e le pratiche imprenditoriali all'avanguardia nel mondo, oltrepassando la dimensione nazionale o locale. A tal fine, dovrebbe essere anche intensificata la cooperazione con i centri di collegamento per l'innovazione e con gli eurosportelli finanziati dal CIP, specialmente per quanto riguarda la tecnologia transnazionale e la diffusione dell'informazione.

Va fornito sostegno alle imprese in fase di avvio, in particolare quelle coinvolte nell'RST, per sviluppare partenariati con gli istituti di ricerca in un'ottica a lungo termine e con esplicito orientamento al mercato. La politica di coesione dovrebbe cercare di colmare i fallimenti del mercato, che frenano l'innovazione e l'imprenditorialità. Le iniziative dovrebbero cercare di basarsi sui poli di attività esistenti per sfruttare il potenziale regionale di RST e incentivare la creazione di reti e la cooperazione tecnologica tra le regioni e al loro interno.

Le autorità pubbliche dovrebbero fare in modo che siano sfruttate appieno le sinergie potenziali tra istituti di ricerca, settore privato e settore pubblico.

Dal punto di vista metodologico, le strategie di sviluppo economico potrebbero essere migliorate dalla raccolta di dati circa le attività innovative esistenti nelle regioni in questione, riguardanti, ad esempio, i brevetti privati o la natura, la portata e il potenziale di sviluppo delle agglomerazioni esistenti di attività innovative, comprese quelle che coinvolgono istituti di ricerca pubblici e privati. Le indagini comunitarie sull'innovazione e il quadro europeo di valutazione dell'innovazione possono dare un utile contributo in tal senso.

Gli orientamenti per questa voce sono i seguenti:

- rendere l'offerta regionale di RST, innovazione ed istruzione, più efficiente e accessibile alle imprese, in particolare le PMI, creando ad esempio poli di eccellenza, mettendo a contatto le PMI ad alta tecnologia con gli istituti di ricerca e tecnologici o sviluppando e creando raggruppamenti regionali intorno alle grandi imprese,
- fornire servizi di sostegno alle imprese che consentano loro, segnatamente alle PMI, di accrescere la loro competitività e di internazionalizzarsi, cogliendo in particolare le opportunità offerte dal mercato interno. I servizi prestati alle imprese dovrebbero dare priorità allo sfruttamento di sinergie (ad esempio trasferimenti tecnologici, parchi scientifici, centri di comunicazione per le TIC, incubatori e servizi connessi, cooperazione con i raggruppamenti) e fornire al tempo stesso un sostegno più tradizionale in materia di gestione, marketing, assistenza tecnica, ricerca di personale e altri servizi professionali e commerciali,
- sfruttare appieno i punti di forza europei in materia di ecoinnovazioni. Le ecoinnovazioni dovrebbero essere sostenute con il miglioramento delle pratiche delle PMI mediante l'introduzione di sistemi di gestione ambientale. Investendo fin d'ora in questo settore, le imprese dell'UE si troveranno in una posizione di forza nel prossimo futuro, quando altre regioni avranno modo di apprezzare quanto le tecnologie in questione siano necessarie. Questa è un'area che presenta un nesso evidente con il programma quadro per la competitività e l'innovazione,
- sostenere l'imprenditorialità e agevolare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese. Si dovrebbe anche porre enfasi sulla promozione di spin-out e spin-off dagli istituti di ricerca o dalle imprese mediante tecniche di vario tipo (ad esempio, sensibilizzazione, realizzazione di prototipi, tutoring e sostegno manageriale e tecnologico ai potenziali imprenditori).

È importante che le imprese, comprese le PMI, possano sfruttare i risultati della ricerca per scopi commerciali.

I servizi alle imprese dovrebbero essere prestati preferibilmente dal settore privato o da organismi misti pubblico-privati. I servizi dovrebbero essere di altissimo livello, di immediata disponibilità, di facile accesso e rispondenti alle esigenze delle PMI. Dovrebbe essere definita e verificata la qualità dei servizi e dovrebbe esservi coerenza tra coloro che li forniscono, ad esempio mediante partenariati pubblico-privato e sportelli unici.

Le procedure amministrative sono spesso troppo complesse. Dovrebbero essere disponibili informazioni e sostegno iniziale attraverso una rete di sportelli unici che fungano da interfaccia tra il settore pubblico e chi chiede la sovvenzione; i diversi interventi cofinanziati dalla politica di coesione dovrebbero rientrare in questo ambito. Tali fornitori di servizi dovrebbero avere competenza sull'intero campo degli aiuti di Stato — siano essi di natura nazionale o regionale — e gli obiettivi di efficienza della loro attività monitorati regolarmente.

Nei limiti del possibile, dovrebbe essere reso disponibile un sostegno specifico a determinate categorie di imprese (ad esempio, le start-up o le imprese trasferite di recente) o di imprenditori (ad esempio, giovani, donne, lavoratori anziani o persone appartenenti a minoranze etniche). Dovrebbe inoltre essere incoraggiata una istruzione orientata all'imprenditorialità nelle scuole.

1.2.3. *Promuovere la società dell'informazione per tutti*

La diffusione delle TIC nell'economia dell'Unione rappresenta un impulso determinante al miglioramento della produttività e della competitività delle regioni. Essa favorisce inoltre la riorganizzazione dei metodi di produzione e la creazione di nuove imprese e di nuovi servizi privati. Una erogazione efficiente ed efficace dei servizi pubblici, in particolare la pubblica amministrazione on line e la telesanità (*e-government* ed *e-health*) costituisce un considerevole potenziale per la crescita economica e lo sviluppo di nuovi servizi. La diffusione delle tecnologie può contribuire allo sviluppo regionale favorendo la creazione e l'espansione dei poli di eccellenza nel settore delle TIC e lo sviluppo della connettività e delle attività di rete tra le imprese, in particolare le PMI. Si dovrebbero adottare misure volte a promuovere lo sviluppo di prodotti e servizi tali da agevolare e incentivare gli investimenti privati nelle TIC garantendo al tempo stesso la concorrenza in questo settore.

Le misure d'intervento dovrebbero pertanto concentrarsi sulla connettività. Il concetto comprende anche un miglioramento dei servizi di sostegno all'innovazione forniti alle PMI con lo scopo preciso di incentivare i trasferimenti tecnologici tra istituti di ricerca e imprese. Ciò richiede anche la promozione delle competenze necessarie nel contesto dell'economia della conoscenza e lo sviluppo del contenuto attraverso applicazioni e servizi (come *e-government*, *e-business*, *e-learning* ed *e-health*) che rappresentano valide alternative ad altre soluzioni, spesso più costose, per l'erogazione dei servizi. Ciò vale in particolare modo per le zone isolate e scarsamente popolate, nonché per le zone ultraperiferiche, le isole o le aree con svantaggi naturali. Ovviamente, l'uso e lo sviluppo di prodotti e di servizi basati sul contenuto presuppongono l'esistenza di infrastrutture adeguate e in grado di sostenere servizi a banda larga. È importante quindi che in tutta l'Unione siano disponibili appropriate infrastrutture di comunicazione a banda larga a prezzi accessibili.

In linea generale, gli investimenti nelle infrastrutture per le TIC dovrebbero tener conto del rapido sviluppo tecnologico e rispettare i principi della neutralità tecnologica e dell'accesso aperto. È fondamentale al riguardo la conformità alle norme in materia di concorrenza e all'attuazione del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche.

Gli interventi devono basarsi su indicatori di contesto connessi alla struttura economica esistente (compresi la specializzazione industriale, il livello di sviluppo economico, la qualità della connettività alle TIC e le sinergie potenziali tra i poli regionali di attività economica). Nell'individuare le esigenze regionali si dovrebbe tener conto delle attuali iniziative della Comunità a favore delle TIC, in particolare l'iniziativa «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione»⁽¹⁾.

Poiché le TIC si applicano in tutti i settori dell'economia e della società, è assolutamente indispensabile che gli Stati membri e le regioni definiscano strategie compatibili relative alla società dell'informazione onde garantire coerenza e integrazione tra i diversi settori, modulando misure di sostegno all'offerta e alla domanda in funzione del fabbisogno locale, la partecipazione delle parti interessate e un forte sostegno politico pubblico.

Gli orientamenti proposti sono i seguenti:

- promuovere l'adozione delle TIC da parte delle imprese e delle famiglie e il loro sviluppo attraverso un sostegno equilibrato all'offerta e alla domanda di prodotti e di servizi pubblici e privati nel settore, e un maggior volume di investimenti nel capitale umano. Queste misure dovrebbero aumentare la produttività e favorire lo sviluppo sia di un'economia digitale aperta e competitiva sia di una società inclusiva (ad esempio, migliorando l'accessibilità per disabili e anziani), in modo da stimolare la crescita e l'occupazione,
- garantire la disponibilità di infrastrutture TIC e di servizi collegati qualora il mercato non li fornisca a prezzi accessibili e a un livello compatibile con i servizi necessari, specialmente nelle zone isolate e rurali e nei nuovi Stati membri.

1.2.4. Migliorare l'accesso al credito

Un accesso più agevole al credito è un altro elemento fondamentale per promuovere la conoscenza e l'innovazione. Per incentivare la crescita e la creazione di posti di lavoro, deve essere sufficientemente remunerativo per gli imprenditori e le imprese investire nello sviluppo e nella produzione di beni e di servizi anziché concentrarsi, ad esempio, sulle attività orientate alla rendita.

L'accesso al credito in questo contesto è spesso difficoltoso, ostacolando in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro. È importante quindi migliorare l'accesso al capitale per le attività di RST e per le start-up. I mercati del capitale di rischio connessi alle attività innovative devono essere sviluppati parallelamente a un miglioramento del contesto normativo che faciliti l'imprenditorialità.

Questi programmi potrebbero essere attuati in stretta cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nel quadro dell'iniziativa *Jeremie* per aumentare la disponibilità di risorse finanziarie nei settori dove l'imprenditorialità è ostacolata dai fallimenti del mercato a causa dei notevoli rischi associati all'RST. Si deve inoltre tenere nella debita considerazione l'incidenza del sostegno pubblico alla creazione di imprese, onde evitare lo spiazzamento degli investimenti privati e le misure pregiudizievoli per la concorrenza. Occorrerebbe anche potenziare il coordinamento tra i diversi fondi.

⁽¹⁾ COM(2005) 229.

L'azionariato privato, il capitale di rischio e i fondi di rotazione per le start-up innovative dovrebbero svolgere un ruolo determinante come impulso all'imprenditorialità, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro; poiché non sempre le istituzioni del settore pubblico sono le più adatte all'assunzione di rischi. La priorità dovrebbe essere la creazione o lo sviluppo di fornitori specializzati di capitale di rischio e di garanzie bancarie, laddove sussista fallimento del mercato. Di norma, il loro intervento sarà più efficace se forniranno sostegno sotto forma di un pacchetto integrato che inizi dalla formazione precedente all'avvio o all'espansione dell'impresa.

In base ai principi suddetti, gli orientamenti sono i seguenti:

- sostenere gli strumenti diversi dalle sovvenzioni come i prestiti, i finanziamenti garantiti per debiti subordinati, gli strumenti convertibili (debito mezzanino) e il capitale di rischio (ad esempio il capitale di avviamento e il venture capital). Le sovvenzioni dovrebbero servire a creare e mantenere le infrastrutture che agevolano l'accesso al credito (ad esempio, agenzie per il trasferimento tecnologico, incubatori, reti di «business angels», programmi di preparazione all'investimento). Si potrebbero inoltre sostenere i meccanismi di garanzia e di mutua garanzia affinché le PMI possano beneficiare più agevolmente del microcredito. La BEI e il FEI potrebbero fornire valido supporto al riguardo,
- elaborare un approccio integrato che sostenga ad un tempo l'innovazione, il suo trasferimento in nuove attività commerciali e la disponibilità di capitale di rischio,
- raggiungere determinate categorie specifiche come ad esempio i giovani imprenditori, le imprenditrici o le persone appartenenti a gruppi svantaggiati.

È particolarmente importante operare in stretta collaborazione con il FEI, in virtù della esperienza che ha sviluppato negli anni, per poter fornire alle PMI il sostegno necessario, sviluppando al tempo stesso il mercato europeo del capitale di rischio. Ciò potrebbe comportare la partecipazione all'iniziativa Jeremie.

1.3. **Orientamento: Posti di lavoro migliori e più numerosi**

Nel rilanciare la strategia di Lisbona, il Consiglio europeo ha adottato un insieme di orientamenti che riunisce gli indirizzi di massima per le politiche economiche ⁽¹⁾ e gli orientamenti della strategia europea per l'occupazione, integrando quindi le diverse politiche (macroeconomica, microeconomica e occupazionale) volte a promuovere la crescita e l'occupazione. In conformità dei regolamenti sui Fondi ⁽²⁾, nella sfera dell'occupazione e delle risorse umane le priorità degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione sono quelle della strategia europea per l'occupazione ⁽³⁾ integrate dalle raccomandazioni dell'UE in materia di occupazione, che prevedono priorità specifiche per paese.

Il raggiungimento del pieno impiego e l'aumento della produttività dipendono da tutta una serie di iniziative, tra cui quelle già menzionate. Gli investimenti per le infrastrutture, lo sviluppo delle imprese e la ricerca favoriscono la creazione di posti di lavoro sia a breve termine, grazie agli effetti immediati, sia a più lunga scadenza, grazie alle loro ripercussioni positive sulla produttività e sulla competitività. Per ottimizzare l'impatto occupazionale di questi investimenti creando posti di lavoro a durata indeterminata e di alta qualità occorrerebbe sviluppare e migliorare ulteriormente il capitale umano.

In termini di sviluppo del capitale umano, gli orientamenti per l'occupazione evidenziano tre priorità per le politiche degli Stati membri:

- far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga sul mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale,
- migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro,
- aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l'istruzione e le competenze.

Oltre a queste priorità, andrebbe rivolta la debita attenzione agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e a potenziare le infrastrutture didattiche, sociali, sanitarie e culturali.

⁽¹⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

⁽²⁾ Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

⁽³⁾ COM(2005) 141 del 12.4.2005.

La politica di coesione dovrebbe raccogliere anzitutto le sfide specifiche che la strategia europea per l'occupazione pone a ciascuno Stato membro, sostenendo gli interventi che rientrano negli obiettivi di Convergenza e di Competitività regionale ed occupazione, tenendo conto dei campi di intervento delle attività definiti nel quadro legislativo. La gamma degli interventi ammissibili e il volume dei mezzi finanziari sono superiori per il primo obiettivo. Per il secondo obiettivo le risorse comunitarie dovranno essere utilizzate in modo molto più mirato per ottenere risultati significativi.

I programmi di sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane dovrebbero tener conto delle sfide e delle priorità specifiche di ciascun paese, come indicato nelle raccomandazioni sull'occupazione e nei programmi nazionali di riforma. I programmi, siano essi gestiti a livello nazionale o regionale, dovrebbero affrontare efficacemente le disparità territoriali ed essere adattati alle esigenze delle diverse aree.

Infine, uno degli aspetti più visibili del valore aggiunto europeo nel periodo 2000-2006 per quanto riguarda i Fondi strutturali è stato il sostegno agli Stati membri e alle regioni affinché scambiassero esperienze e costruissero reti, promuovendo l'innovazione. In questo contesto, l'esperienza accumulata grazie all'iniziativa comunitaria Equal dovrebbe essere capitalizzata, integrando i principi sui quali è stata costruita: innovazione, transnazionalità, partenariato, integrazione della prospettiva di genere.

1.3.1. *Far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga sul mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale*

Per sostenere la crescita economica, promuovere una società inclusiva e combattere la povertà è indispensabile ampliare la base dell'attività economica, innalzare i livelli di occupazione e ridurre la disoccupazione. Una maggiore partecipazione al mercato del lavoro è resa ancora più necessaria dalla prevista diminuzione della popolazione in età lavorativa. Nel quadro degli orientamenti per l'occupazione, le linee d'azione per questa voce sono le seguenti:

- attuare politiche occupazionali finalizzate al pieno impiego, al miglioramento della qualità e della produttività del lavoro e al rafforzamento della coesione sociale e territoriale,
- promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita,
- fare in modo che i mercati del lavoro favoriscano l'integrazione e rendere il lavoro più attraente, anche in termini economici, per le persone alla ricerca di un impiego, comprese le persone svantaggiate, e per gli inattivi,
- migliorare la rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro.

Le iniziative dovrebbero basarsi su una preventiva individuazione delle esigenze basandosi, ad esempio, su indicatori nazionali e/o regionali pertinenti quali i tassi di disoccupazione e di attività, i tassi di disoccupazione di lunga durata, i tassi di popolazione a rischio povertà e il livello di reddito. Occorrerebbe prestare attenzione al livello locale, dove disparità acute potrebbero non essere colte dalle statistiche elaborate su scala regionale.

La presenza di istituzioni efficienti ed efficaci che si occupino del mercato del lavoro, in particolare di servizi per l'impiego in grado di far fronte alle sfide derivanti dalle rapide ristrutturazioni socioeconomiche e dall'invecchiamento demografico, è fondamentale per sostenere l'erogazione di servizi alle persone in cerca di impiego, ai disoccupati e alle persone svantaggiate e potrebbe essere sostenuta dai Fondi strutturali. Queste istituzioni hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'attuazione di misure attive per il mercato del lavoro e nella prestazione di servizi personalizzati onde promuovere la mobilità occupazionale e geografica e conciliare l'offerta e la domanda di lavoro, anche a livello locale. Dovrebbero essere in grado di aiutare a prevedere sia le penurie e le strozzature sul mercato del lavoro sia le esigenze professionali e le competenze richieste, con un conseguente miglioramento della gestione delle migrazioni economiche. L'accesso agevole ai servizi offerti e la loro trasparenza sono di fondamentale importanza. La rete EURES è cruciale per favorire la mobilità occupazionale e geografica a livello europeo e nazionale ⁽¹⁾.

Un'importante priorità dovrebbe essere il rafforzamento delle misure attive e preventive riguardanti il mercato del lavoro, onde eliminare i fattori che impediscono di entrare nel mercato del lavoro, o di rimanervi, promuovendo al tempo stesso la mobilità delle persone alla ricerca di un impiego, dei disoccupati e degli inattivi, dei lavoratori anziani e di coloro che rischiano di rimanere disoccupati, con particolare attenzione per i lavoratori scarsamente qualificati. Le azioni dovrebbero avere come obiettivo primario quello di fornire servizi personalizzati, tra cui l'aiuto per la ricerca di un lavoro, il collocamento e la formazione per adattare le qualifiche di lavoratori e disoccupati alle esigenze dei mercati locali del lavoro. Andrebbero tenuti pienamente in considerazione il potenziale esistente in termini di lavoro autonomo e di creazione di imprese, le competenze in materia di TIC e la cultura digitale. Una speciale attenzione dovrebbe essere riservata:

⁽¹⁾ Istituita nel 1993, EURES è una rete di cooperazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici dell'occupazione degli Stati membri del SEE (quelli membri dell'UE più la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) e altre organizzazioni.

- all'attuazione del Patto europeo per la gioventù agevolando l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, il passaggio dalla scuola al lavoro attraverso l'orientamento professionale, l'assistenza al completamento dei cicli di istruzione, l'accesso a una formazione adeguata e l'apprendistato,
- all'attuazione del Patto europeo per la parità fra i sessi mediante l'integrazione orizzontale delle questioni di genere e azioni specifiche per incentivare la partecipazione delle donne all'occupazione, ridurre la segregazione professionale, eliminare i differenziali retributivi di genere e gli stereotipi basati sul genere e rendere l'ambiente di lavoro più compatibile con la famiglia per permettere di conciliare vita professionale e vita privata. È indispensabile agevolare l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti, integrare la tematica uomo-donna nelle diverse politiche e misure adottate, organizzare campagne di sensibilizzazione e favorire il dialogo tra le parti interessate,
- all'adozione di misure specifiche per agevolare l'accesso dei migranti al mercato del lavoro e la loro integrazione sociale attraverso la formazione e il riconoscimento delle competenze acquisite all'estero, un orientamento personalizzato, la formazione linguistica, un adeguato sostegno all'imprenditorialità, azioni volte a informare i datori di lavoro e i lavoratori migranti dei rispettivi diritti e doveri e il rafforzamento dell'applicazione delle norme antidiscriminazione.

Un'altra importante priorità dovrebbe consistere nell'assicurare mercati del lavoro inclusivi per le persone svantaggiate o a rischio di emarginazione sociale come coloro che hanno abbandonato gli studi, i disoccupati di lunga durata, le minoranze e i disabili. Occorre quindi fornire un sostegno ancora più ampio e diversificato per costruire percorsi di integrazione e combattere le discriminazioni. Si dovrebbe puntare specificamente a:

- migliorare l'occupabilità di queste persone promuovendone la partecipazione all'istruzione e alla formazione professionale, agevolandone il reinserimento, garantendo incentivi e condizioni di lavoro adeguati e fornendo i servizi di sostegno e l'assistenza necessari, anche attraverso lo sviluppo dell'economia sociale,
- combattere le discriminazioni e promuovere l'accettazione della diversità sul posto di lavoro organizzando azioni di formazione e di sensibilizzazione mirate, con la piena partecipazione delle comunità locali e delle imprese.

1.3.2. *Migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro*

Di fronte alle pressioni sempre più forti esercitate dalla globalizzazione, tra cui le crisi commerciali repentine e inaspettate, e al costante rinnovamento tecnologico, l'Europa deve migliorare la sua capacità di prevedere, provocare e assorbire i mutamenti socioeconomici. Nel quadro degli orientamenti per l'occupazione, le linee guida per questa voce sono le seguenti:

- favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo nella debita considerazione il ruolo delle parti sociali,
- assicurare un andamento dei costi del lavoro e meccanismi di fissazione dei salari che contribuiscano a promuovere l'occupazione.

Il principale obiettivo dovrebbe riguardare le azioni per promuovere gli investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, specialmente le PMI, e dei lavoratori applicando sistemi e strategie di apprendimento permanente che consentano ai lavoratori, segnatamente quelli più anziani o meno qualificati, di acquisire le competenze necessarie per adeguarsi all'economia della conoscenza e prolungare la vita attiva. Ci si concentrerà in modo particolare:

- sull'elaborazione di strategie e sistemi di apprendimento permanente, compresi meccanismi come i fondi regionali e settoriali, onde aumentare gli investimenti delle imprese e la partecipazione dei lavoratori alla formazione,
- sull'attuazione delle strategie in questione, contribuendo a finanziare i programmi e le attività di formazione. Andrebbero privilegiate l'imprenditorialità e le PMI, di cui si deve anche agevolare l'accesso alle fonti esterne di competenze, l'ingegneria finanziaria, come lo strumento *Jeremie* e le soluzioni di formazione, con particolare attenzione per le TIC e le tecniche di gestione. Occorrerebbe anche rivolgere un'attenzione particolare all'aumento della partecipazione ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale da parte dei lavoratori anziani e scarsamente qualificati.

È particolarmente importante prevedere e gestire correttamente le ristrutturazioni economiche, specie per quanto riguarda i cambiamenti provocati dall'apertura dei mercati. Si dovrebbe considerare di introdurre sistemi di monitoraggio che coinvolgano le parti sociali, le imprese e le comunità locali, analizzare i cambiamenti socio-economici a livello nazionale, regionale e locale e prevedere i futuri sviluppi dell'economia e del mercato del lavoro. Si devono prendere misure concrete per il sostegno ai programmi volti a modernizzare il mercato del lavoro e a prevedere i mutamenti graduali in tutta l'Unione, in particolare nei settori agricolo, tessile, automobilistico e minerario, insieme a misure per consolidare la prosperità economica delle regioni. Vi è anche un contributo da parte di servizi specifici nel collocamento, nella formazione e nel sostegno ai lavoratori in caso di ristrutturazioni aziendali o settoriali, come la predisposizione di meccanismi di reazione rapida a seguito di licenziamenti collettivi.

Occorrerebbe ampliare e diffondere la conoscenza di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili onde sfruttare al meglio le nuove tecnologie, compreso il telelavoro, migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro (ad esempio la sicurezza industriale), aumentare la produttività e permettere di conciliare meglio vita professionale e vita familiare. Tra gli interventi attuati in tale contesto possono figurare campagne di sensibilizzazione alla responsabilità sociale delle imprese e ai diritti dei lavoratori, nonché iniziative per il rispetto del codice del lavoro, la riduzione dell'economia sommersa e modi di trasformare il lavoro nero in occupazione regolare.

Alle parti sociali spetta un ruolo importante nell'istituzione di meccanismi atti a garantire la flessibilità del mercato del lavoro. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il coinvolgimento delle parti sociali in attività caratterizzate da questa priorità. Inoltre, nel quadro dell'obiettivo Convergenza, va assegnato un livello appropriato di risorse del Fondo sociale europeo (FSE) allo sviluppo delle capacità, compresi la formazione, le attività di rete, il rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

1.3.3. *Aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando l'istruzione e le competenze*

L'Europa deve investire maggiormente nel capitale umano. Troppe persone non possono entrare o rimanere nel mercato del lavoro perché non hanno sufficienti qualifiche, anche quanto ad alfabetizzazione primaria e capacità di far di conto, oppure perché le loro qualifiche non corrispondono a quelle richieste. Per agevolare l'accesso all'occupazione per tutte le fasce di età e migliorare la produttività e la qualità del lavoro occorre aumentare gli investimenti nel capitale umano nonché definire e attuare strategie nazionali efficaci di apprendimento permanente a favore delle persone, delle imprese, dell'economia e della società. Nel quadro degli orientamenti per l'occupazione, le linee d'azione per questa voce sono le seguenti:

- aumentare e migliorare gli investimenti nel capitale umano,
- adeguare i sistemi di istruzione e formazione in funzione delle nuove competenze richieste.

Le riforme del mercato del lavoro relative alla formazione, il cui obiettivo è procurare un impiego a un maggior numero di persone e migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, vanno associate a riforme dei sistemi di istruzione e formazione. Durante i periodi di programmazione precedenti, i Fondi strutturali hanno investito risorse ingenti nei sistemi di istruzione e di formazione. Nel prossimo periodo di programmazione, si dovrebbero aumentare gli investimenti nel capitale umano in funzione degli obiettivi di Lisbona, basandosi sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione. Le seguenti priorità generali dovrebbero essere tenute in considerazione:

- aumentare e migliorare gli investimenti nel capitale umano, mediante, tra l'altro, lo sviluppo di incentivi adeguati e meccanismi di condivisione dei costi per le imprese, gli enti pubblici e i privati,
- sostenere strategie coerenti ed esaustive di apprendimento permanente che permettano, in particolare, di acquisire le competenze richieste dall'economia della conoscenza, sostenendo tra l'altro la cooperazione e l'istituzione di partenariati tra Stati membri, regioni e città in materia di istruzione e formazione onde agevolare gli scambi di esperienze e buone prassi, compresi i progetti innovativi. Andrebbe rivolta particolare attenzione alle esigenze delle categorie svantaggiate,
- sostenere la concezione e l'introduzione di riforme dei sistemi d'istruzione e formazione usando, se del caso, riferimenti e principi comuni europei, in particolare al fine di aumentare l'utilità dell'istruzione e della formazione impartite per il mercato del lavoro,

- intensificare i contatti tra università, istituti di ricerca, centri tecnologici e imprese, in particolare attraverso la creazione di reti e le iniziative comuni.

Un gran numero di Stati membri e di regioni deve far fronte a notevoli sfide in materia di istruzione e formazione nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. I mezzi finanziari disponibili dovrebbero anche servire ad attuare le riforme necessarie in base alle seguenti priorità specifiche:

- garantire un'adeguata offerta di istruzione e formazione, attraente, accessibile e di alta qualità a tutti i livelli, compreso il miglioramento delle competenze e della qualificazione del personale, la promozione di percorsi di apprendimento flessibili e nuove opzioni che abbiano inizio già a livello scolastico e prescolare, azioni volte ad ottenere un calo significativo dell'abbandono scolastico e un tasso maggiore di completamento degli studi secondari superiori, nonché un migliore accesso all'istruzione prescolare e scolastica,
- sostenere la modernizzazione dell'istruzione superiore terziaria e lo sviluppo del potenziale umano nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso i corsi postlaurea e la formazione complementare dei ricercatori, e attirare un maggior numero di giovani verso le discipline scientifiche e tecniche,
- promuovere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, compresi l'apprendistato e l'educazione all'imprenditorialità,
- garantire all'occorrenza una maggiore mobilità a livello regionale, nazionale o transnazionale e sviluppare contesti e sistemi tali da favorire la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e la convalida dell'apprendimento non formale e informale,
- investire nelle infrastrutture di istruzione e di formazione, comprese le TIC, quando ciò è necessario per attuare le riforme e/o quando tali investimenti possono contribuire in misura considerevole a migliorare la qualità e l'efficacia del sistema di istruzione e formazione.

1.3.4. *Capacità amministrativa*

Nei periodi di programmazione precedenti, i Fondi, attraverso l'assistenza tecnica, hanno rafforzato la capacità di gestione degli Stati membri e delle autorità di gestione nell'attuazione dei regolamenti. Questo avverrà anche nel periodo dal 2007 al 2013.

Oltre la gestione dei Fondi, una efficace capacità amministrativa delle amministrazioni e dei servizi pubblici, cioè la «smart administration», è fondamentale per la crescita economica e l'occupazione. In linea con la strategia di Lisbona rinnovata, che invita a migliorare la legislazione, l'elaborazione delle politiche e la loro attuazione onde favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, i Fondi sosterranno gli investimenti nel capitale umano e nelle strutture TIC collegate dei servizi amministrativi e pubblici a tutti i livelli territoriali.

Per i paesi e le regioni interessati alla coesione nel quadro dell'obiettivo Convergenza, migliorare la produttività e la qualità del lavoro nel settore pubblico — specialmente per quanto riguarda l'economia, l'occupazione, i servizi sociali, l'istruzione, la sanità, l'ambiente e la giustizia — è fondamentale per portare avanti e accelerare le riforme, incrementare la produttività e la crescita nell'economia globale e promuovere la coesione sociale e territoriale e lo sviluppo sostenibile. I Fondi strutturali possono svolgere un ruolo importante nel sostegno all'efficace definizione ed attuazione delle politiche, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in un gran numero di settori.

Per questo, i paesi e le regioni interessati alla coesione nell'ambito dell'obiettivo Convergenza sono invitati a potenziare le amministrazioni e i servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale. Le iniziative prese in questo settore dovrebbero tener conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro. In linea con il principio di concentrazione, si invitano quindi gli Stati membri ad eseguire un'analisi complessiva per individuare i settori in cui la capacità amministrativa va rafforzata in via prioritaria. Gli investimenti dovrebbero concentrarsi sui settori dove esistono i principali ostacoli allo sviluppo socioeconomico e sugli elementi principali delle riforme amministrative.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'esigenza di incrementare l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di modernizzare i servizi pubblici sia adeguatamente presa in considerazione. Gli orientamenti per questa voce sono i seguenti:

- sostenere la definizione di politiche e programmi validi, nonché il monitoraggio, la valutazione e l'analisi dell'impatto delle politiche e dei programmi in questione, attraverso studi, statistiche, consulenze e previsioni, il sostegno al coordinamento interdipartimentale e il dialogo tra gli organismi competenti pubblici e privati,
- migliorare la capacità di attuazione delle politiche e dei programmi, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio criminale e l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso le analisi del fabbisogno di formazione, i rapporti di evoluzione della carriera, le valutazioni, le procedure di audit sociale, l'applicazione dei principi propri dell'amministrazione aperta, la formazione dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi chiave, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici.

1.3.5. Contribuire a mantenere in buona salute la popolazione attiva

Considerati la struttura demografica dell'UE, l'invecchiamento della sua popolazione e la probabile diminuzione della forza lavoro negli anni a venire, l'Unione deve assolutamente fare in modo che la sua popolazione attiva possa lavorare più a lungo rimanendo in buona salute. Gli investimenti nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie contribuiranno a mantenere in attività il maggior numero di lavoratori possibile, salvaguardandone il contributo economico e riducendo i livelli di dipendenza con conseguenze dirette in termini di produttività e di competitività e importanti ricadute positive sulla qualità della vita in generale.

La situazione sanitaria e l'accesso alle cure mediche variano enormemente a seconda delle regioni europee. È importante quindi che la politica di coesione contribuisca a potenziare le strutture sanitarie affinché i lavoratori rimangano più a lungo in attività e in buona salute, in particolare negli Stati membri e nelle regioni meno prosperi. Le misure adottate a livello comunitario per migliorare la salute e prevenire le malattie possono dare un notevole contributo alla riduzione delle disparità sanitarie. Una buona assistenza sanitaria aumenta la partecipazione al mercato del lavoro, prolunga la vita attiva, incrementa la produttività e riduce i costi sanitari e sociali.

È importante, specie nelle regioni più arretrate, che la politica di coesione contribuisca a potenziare le strutture sanitarie permanenti, e ad investire nel miglioramento delle infrastrutture sanitarie soprattutto quando lo sviluppo economico è seriamente ostacolato dall'assenza o dall'inadeguatezza di tali strutture. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo di aumentare l'efficienza dei sistemi sanitari mediante investimenti nelle TIC, nella conoscenza e nell'innovazione. Gli orientamenti per questa voce sono i seguenti:

- prevenire i rischi sanitari per contribuire ad aumentare i livelli di produttività attraverso campagne informative e trasferimenti di conoscenze e di tecnologia e accertarsi che i servizi sanitari dispongano delle competenze, dei prodotti e delle attrezzature necessari per prevenire i rischi e ridurre al massimo i danni potenziali,
- ovviare alle carenze delle infrastrutture sanitarie e promuovere la prestazione di servizi efficienti laddove la loro inadeguatezza ostacoli lo sviluppo economico degli Stati membri e delle regioni meno prosperi. Gli interventi in questo campo dovrebbero basarsi su un'analisi approfondita del livello ottimale dei servizi offerti e delle tecnologie appropriate, come la telemedicina, nonché dei risparmi che potrebbero essere realizzati grazie ai servizi sanitari on line.

2. LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA POLITICA DI COESIONE

Una delle peculiarità della politica di coesione — diversamente dalle politiche settoriali — consiste nella sua capacità di adeguarsi alle particolari esigenze e caratteristiche delle specifiche sfide e opportunità dei contesti territoriali. Nel contesto della politica di coesione, la geografia è un fattore importante. Per questo, al momento di elaborare i programmi e di concentrare le risorse sulle priorità fondamentali, gli Stati membri e le regioni dovrebbero rivolgere un'attenzione particolare a queste circostanze territoriali specifiche.

Tenere conto della dimensione territoriale servirà a sviluppare comunità sostenibili e ad evitare che le disparità nello sviluppo regionale riducano il potenziale di crescita complessivo. Tale approccio richiede anche che possano essere presi in considerazione problemi e opportunità specifici delle aree urbane e rurali, nonché delle zone transfrontaliere e transnazionali, o delle regioni che presentano altri problemi perché insulari, difficilmente raggiungibili (come le regioni ultraperiferiche o artiche), scarsamente popolate o montuose. Può anche essere necessario tener conto dei problemi ambientali e demografici delle aree costiere. L'efficace attuazione di azioni volte a promuovere la coesione territoriale richiede meccanismi di attuazione che aiutino a garantire un trattamento equo per tutti i territori a seconda delle capacità rispettive intese come fattore di competitività. Una buona governance è dunque importante per affrontare con successo l'aspetto della dimensione territoriale.

Infatti, per la prossima generazione di programmi, la promozione della coesione territoriale dovrebbe far parte degli sforzi volti a garantire che l'intero territorio europeo possa contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda per la crescita e l'occupazione. Più specificamente, ciò significa che occorre dare un significato differente alla coesione territoriale, a seconda della storia, della cultura o della situazione istituzionale di ciascuno Stato membro.

È anche essenziale lo sviluppo di partenariati di alta qualità, che coinvolgano soggetti di ogni livello, nazionale, regionale, urbano, rurale e locale. Il successo nell'area della coesione territoriale dipende da una strategia globale che definisca il contesto nel quale vengono realizzati gli obiettivi e gli interventi specifici.

Nel nuovo quadro legislativo, gli Stati membri possono delegare alle città i fondi dedicati alle questioni urbane all'interno dei nuovi programmi. Affinché si realizzino in pieno i benefici del partenariato, le città andrebbero coinvolte nell'intero processo. Ciò potrebbe comprendere la responsabilità della programmazione e l'attuazione della parte del programma che è delegata.

Il nuovo quadro legislativo prevede anche un'assistenza speciale per le regioni ultraperiferiche, al fine di far fronte agli alti costi che queste affrontano a causa delle distanze. Una particolare sfida sarà ottenere che questi interventi contribuiscano a realizzare la strategia del programma nel suo complesso, vale a dire aiutare a generare crescita sostenibile e posti di lavoro.

2.1. Contributo delle città alla crescita e all'occupazione

Come sottolineato dalla comunicazione della Commissione sulla politica di coesione e le città, più del 60 % della popolazione nell'Unione europea vive in aree urbane con più di 50 000 abitanti⁽¹⁾. Le città, e le aree urbane in generale, sono il luogo in cui si concentra la maggior parte dei posti di lavoro, delle imprese e degli istituti d'istruzione superiore, e sono un elemento fondamentale per la coesione sociale. Le città e le aree metropolitane europee tendono ad attrarre i lavoratori più qualificati, creando spesso un circolo virtuoso che stimola l'innovazione e le imprese, aumentando la propria capacità di attrazione nei riguardi dei nuovi talenti.

Nelle città e nelle aree urbane si concentrano non soltanto opportunità, ma anche difficoltà, e occorre tener conto dei problemi specifici delle aree urbane, come la disoccupazione e l'emarginazione sociale (compreso il problema dei «lavoratori poveri»), i tassi di criminalità elevati e crescenti, la crescente congestione e l'esistenza di sacche di povertà all'interno della cerchia urbana.

I programmi che si concentrano sulle aree urbane possono avere diverse forme. Anzitutto, vi sono azioni volte a promuovere le città in quanto motori di sviluppo regionale. Tali azioni dovrebbero mirare anzitutto a migliorare la competitività, ad esempio tramite la formazione di raggruppamenti di imprese. Le azioni sostenute includono misure finalizzate a promuovere l'imprenditorialità, l'innovazione e lo sviluppo dei servizi, compresi quelli alle imprese. È anche importante attrarre e mantenere personale altamente qualificato (attraverso misure volte a promuovere l'accessibilità, l'offerta di servizi culturali ecc.).

In secondo luogo, vi sono azioni volte a promuovere la coesione interna alle aree urbane che cercano di migliorare la situazione dei quartieri a rischio. Ciò non solo arreca un beneficio diretto ai quartieri interessati, ma aiuta anche a limitare la tendenza alla crescita disordinata dei sobborghi favorendo una migliore qualità della vita.

⁽¹⁾ Comunicazione al Consiglio e al Parlamento «Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions» [COM(2006) 385 def. del 12.7.2006].

In questo contesto servono misure che cerchino di recuperare l'ambiente fisico, di riconvertire le aree dismesse, soprattutto nelle vecchie città industriali, e di conservare e promuovere il patrimonio storico e culturale con potenziali ricadute positive sul turismo, al fine di creare città più attraenti in cui la popolazione vuole vivere. Il risanamento degli spazi pubblici esistenti e dei siti industriali può contribuire in misura considerevole ad evitare la crescita disordinata di sobborghi, aiutando così a creare le condizioni necessarie per uno sviluppo economico sostenibile. Più in generale, migliorando la pianificazione, la progettazione e la gestione degli spazi pubblici, le città possono allontanare la criminalità, contribuendo a rendere le strade, i parchi e gli spazi aperti attraenti, sicuri e percepiti come tali. Nelle aree urbane gli aspetti ambientali, economici e sociali sono fortemente interconnessi. Una qualità elevata dell'ambiente urbano contribuisce a conseguire l'obiettivo derivante dalla priorità della strategia di Lisbona rinnovata di rendere l'Europa un luogo più interessante in cui lavorare, vivere o investire ⁽¹⁾.

In terzo luogo, vi sono azioni miranti a promuovere uno sviluppo più equilibrato e policentrico, sviluppando la rete urbana a livello nazionale e comunitario con collegamenti tra le città economicamente più importanti e le altre aree urbane, compresi i centri piccoli e medi. Ciò richiede scelte strategiche che individuino e rafforzino i poli di crescita e che creino reti capaci di legarli sia in termini fisici (infrastrutture, tecnologie dell'informazione ecc.) sia umani (azioni per promuovere la cooperazione ecc.). Poiché questi poli servono territori più vasti, compreso l'immediato hinterland rurale, essi contribuiscono a uno sviluppo sostenibile ed equilibrato dello Stato membro e della Comunità nel loro complesso. Analogamente, le aree rurali forniscono servizi alla società nel suo insieme, ad esempio sotto forma di possibilità ricreative e di paesaggi di notevole valore. Occorrerebbe pertanto rivolgere attenzione anche al rapporto città-campagna.

L'esperienza precedente suggerisce un certo numero di principi fondamentali per le azioni riguardanti le città. Anzitutto, gli interlocutori principali nelle città e le autorità locali hanno un ruolo importante da svolgere nel conseguimento di questi obiettivi. Come si è detto, gli Stati membri possono delegare alle città la responsabilità dello sviluppo urbano, il che è particolarmente rilevante laddove la prossimità sia importante, ad esempio per rispondere a sfide di natura principalmente locale, come l'emarginazione sociale o la mancanza di accesso ai servizi fondamentali.

In secondo luogo, l'elaborazione di un piano di sviluppo a medio-lungo termine per lo sviluppo urbano sostenibile costituisce di norma un prerequisito per il buon esito di questo tipo di iniziative in quanto garantisce la coerenza degli investimenti e la loro qualità ambientale, oltre a favorire l'impegno e la partecipazione del settore privato per il rinnovamento urbano. In generale occorre un approccio integrato o pluridisciplinare. Per gli interventi di area, ad esempio quelli volti a promuovere l'integrazione sociale, ciò richiede che le azioni volte a migliorare la qualità della vita (compresi l'ambiente e gli alloggi) o il livello dei servizi ai cittadini siano combinate con azioni per lo sviluppo di nuove attività e la creazione di posti di lavoro, così da garantire un futuro di lungo termine alle aree interessate. La nuova iniziativa Jessica è stata concepita per promuovere e facilitare lo sviluppo dei prodotti dell'ingegneria finanziaria, al fine di sostenere i progetti rientranti nei piani di sviluppo urbano.

In generale, i servizi e i programmi di supporto integrato dovrebbero concentrarsi sulle categorie più bisognose di aiuto, come gli immigrati, i giovani e le donne. Tutti i cittadini dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alla pianificazione e alla realizzazione dei servizi.

2.2. **Sostegno alla diversificazione economica delle aree rurali, delle aree di pesca e di quelle con svantaggi naturali**

La politica di coesione può anche contribuire in misura determinante alla rigenerazione economica delle zone rurali, integrando gli interventi sostenuti dal nuovo fondo di sviluppo rurale (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR) ⁽²⁾. Quest'approccio complementare dovrebbe cercare di sostenere la ristrutturazione e la diversificazione dell'economia nelle aree rurali europee.

È opportuno favorire le sinergie tra politiche strutturali, occupazionali e di sviluppo rurale. In questo contesto gli Stati membri dovrebbero assicurare la sinergia e la coerenza tra le azioni che saranno finanziate dal FESR, dal Fondo di coesione, dall'FSE, dal Fondo europeo per la pesca (FEP) e dal FEASR in un dato territorio e in un dato settore di attività. Gli orientamenti principali relativi alla linea di demarcazione e ai meccanismi di coordinamento tra gli interventi finanziati dai vari Fondi andrebbero definiti a livello del quadro strategico di riferimento nazionale o del piano strategico nazionale.

⁽¹⁾ Comunicazione relativa ad una «Strategia tematica sull'ambiente urbano» [COM(2005) 718 def.].

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1685/2005 del Consiglio (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Per la politica di coesione, l'azione a favore delle aree rurali e delle aree con svantaggi naturali, comprese molte isole, dovrebbe contribuire a creare nuove opportunità grazie alla diversificazione dell'economia rurale. Ciò comprende sforzi per fornire un livello minimo di accesso ai servizi di interesse economico generale, al fine di attirare imprese e personale qualificato e di limitare l'emigrazione. In questo contesto, è necessaria la connessione alle principali reti nazionali ed europee. Inoltre, la politica di coesione dovrebbe rafforzare le capacità endogene dei territori rurali promuovendo, ad esempio, la commercializzazione dei prodotti a livello nazionale e globale e favorendo l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività economiche esistenti.

Non è facile raggiungere la massa critica necessaria per offrire servizi efficienti, compresi quelli destinati a mantenere in buona salute la popolazione attiva. Garantire l'accesso universale a tutti i servizi, in particolare nelle zone scarsamente popolate, è possibile investendo in poli di sviluppo nelle zone rurali (ad esempio nelle città piccole e medie) e dando vita a raggruppamenti di imprese basate sulle risorse locali combinate con l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione.

Molte delle regioni rurali sono fortemente dipendenti dal turismo. In questi casi è necessario un approccio integrato incentrato sulla qualità, sulla soddisfazione dei consumatori e sulle dimensioni economiche, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile. Gli interventi in queste regioni dovrebbero trarre vantaggio dalle risorse culturali e naturali, al tempo stesso salvaguardandole e sviluppandole, visti gli importanti benefici in termini di creazione di impresa che possono apportare la tutela degli habitat e il sostegno agli investimenti nella biodiversità. L'approccio integrato dovrebbe avere un impatto positivo sul turismo, sull'economia locale, sugli operatori del settore turistico, sui visitatori, sulla popolazione locale e sulle risorse naturali e culturali.

Per quanto riguarda il settore della pesca, la ristrutturazione economica delle aree costiere che dipendono da quest'attività e delle isole più piccole richiede spesso uno sforzo particolare per motivi geografici, e la politica di coesione può svolgere un ruolo importante integrando le azioni sostenute dal nuovo FEP.

2.3. Cooperazione

Le misure volte a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella marittima ove pertinente, dovrebbero integrare le tre priorità di cui sopra. Una cooperazione più stretta fra le regioni dell'UE dovrebbe aiutare ad accelerare lo sviluppo economico e il conseguimento di una crescita più elevata. Le frontiere nazionali costituiscono spesso un ostacolo allo sviluppo del territorio europeo considerato globalmente e possono limitarne la competitività. Nel contesto transfrontaliero e transnazionale, i trasporti, la gestione delle risorse idriche e la tutela dell'ambiente sono un chiaro esempio di sfide per le quali occorre un approccio mirato e integrato che vada al di là dei confini nazionali. Per quanto riguarda l'attuazione, gli Stati membri potrebbero esaminare la possibilità di creare un raggruppamento europeo di cooperazione territoriale che assuma il ruolo di autorità di gestione per alcuni programmi di cooperazione.

2.4. Cooperazione transfrontaliera

L'obiettivo della cooperazione transfrontaliera in Europa è di integrare le zone separate dai confini nazionali con problemi comuni che richiedono soluzioni comuni. Le sfide in questione sono fronteggiate da tutte le regioni frontaliere dell'Unione, come risultato della frammentazione dei mercati del lavoro e dei capitali, delle infrastrutture, delle capacità fiscali e delle istituzioni.

Fermo restando che i programmi di cooperazione dovrebbero essere definiti in funzione della situazione particolare di ciascuna regione di confine, è comunque opportuno concentrare gli interventi sulle priorità principali onde promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Il gran numero di situazioni diverse rende difficile formulare raccomandazioni di portata generale per la futura cooperazione transfrontaliera. Considerati gli ostacoli derivanti dalle frontiere, tuttavia, si potrebbe cominciare con il migliorare le infrastrutture di trasporto e di comunicazione esistenti e creare, se del caso, nuovi collegamenti. Queste sono le pre-condizioni per allacciare o sviluppare contatti transfrontalieri.

Oltre a rafforzare la competitività delle regioni di confine, la cooperazione transfrontaliera dovrebbe contribuire all'integrazione economica e sociale, specialmente quando esistono forti disparità economiche tra le zone situate da una parte e dall'altra del confine. Gli interventi includono la promozione di trasferimenti di conoscenze e di competenze, lo sviluppo delle attività imprenditoriali transfrontaliere e del potenziale transfrontaliero in materia di istruzione e formazione e assistenza sanitaria, l'integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero e la gestione congiunta dell'ambiente e delle minacce comuni. Laddove sussistano già i presupposti della cooperazione transfrontaliera, la politica di coesione dovrebbe sostenere in via prioritaria gli interventi che conferiscono un valore aggiunto alle attività transfrontaliere migliorando, ad esempio, la competitività transfrontaliera mediante l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo; collegando le reti immateriali (servizi) o fisiche (trasporti) per rafforzare l'identità transfrontaliera come elemento della cittadinanza europea; favorendo l'integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero o promuovendo la gestione transfrontaliera delle risorse idriche, la prevenzione transfrontaliera delle inondazioni e la gestione comune dei rischi naturali e tecnologici.

Occorre rivolgere un'attenzione particolare alle sfide e alle opportunità rappresentate dal cambiamento delle frontiere esterne dell'Unione, dovuto all'allargamento. Vi è la necessità di promuovere azioni transfrontaliere coerenti che incoraggino l'attività economica da entrambe le parti e che rimuovano gli ostacoli allo sviluppo. A tal fine, la politica di coesione e il nuovo strumento europeo di vicinato e partenariato nonché, se del caso, il nuovo strumento di preadesione, devono costituire un quadro coerente per tali azioni.

2.5. Cooperazione transnazionale

Nelle zone transnazionali è necessario rafforzare l'integrazione e la coesione socioeconomiche. Scopo dei programmi di cooperazione transnazionale è promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per le questioni di importanza strategica.

Andrebbero pertanto sostenuti gli interventi volti a migliorare l'interconnessione fisica dei territori (ad esempio gli investimenti nel trasporto sostenibile) e i collegamenti immateriali (reti, scambi tra le regioni e tra le parti interessate).

Fra le azioni possibili figurano la realizzazione di corridoi di trasporto europei (segnatamente le sezioni transfrontaliere) e le azioni per la prevenzione dei rischi naturali (incendi, siccità e inondazioni), la gestione dell'acqua a livello dei bacini idrici, la cooperazione marittima integrata, la promozione dello sviluppo urbano sostenibile e la creazione di reti di R&S/innovazione.

La mappa delle attuali zone di cooperazione transnazionale è stata modificata, per garantire che queste creino le condizioni per l'attuazione delle azioni strutturali fondamentali. Tali zone sono state disegnate in base a principi di coerenza territoriale e secondo criteri funzionali di natura geografica: ad esempio condivisione dello stesso bacino idrico, o della stessa zona costiera, appartenenza alla stessa zona montuosa, presenza di un importante corridoio di trasporto. Si è tenuto conto anche di altri criteri quali la storia, le strutture istituzionali, la cooperazione già esistente o le convenzioni in vigore.

2.6. Cooperazione interregionale

I programmi di cooperazione interregionale dovrebbero concentrarsi sulla strategia di Lisbona rinnovata: rafforzare l'innovazione, le PMI e l'imprenditorialità, l'ambiente e la prevenzione dei rischi. Si promuoveranno inoltre gli scambi di esperienze e di buone prassi in materia di sviluppo urbano, la modernizzazione dei servizi pubblici (tra cui l'uso delle TIC nelle strutture sanitarie e nella pubblica amministrazione), i programmi di cooperazione, gli studi e la raccolta di dati. La cooperazione interregionale può inoltre essere incentivata nell'ambito di programmi a favore della Convergenza e della Competitività regionale ed occupazione. Saranno inoltre incoraggiati gli scambi di esperienze e di buone prassi per quanto riguarda lo sviluppo urbano, l'inclusione sociale, i rapporti tra città e zone rurali e l'attuazione di programmi di cooperazione.





Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione



QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

Giugno 2007


INDICE

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013VII

I	IL CONTESTO: RITARDO DI COMPETITIVITÀ E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO	1
I.1	Crescita e Competitività: evoluzione e determinanti	1
I.2	Specificità e disparità territoriali: punti di debolezza e potenziale	7
I.3	Aree urbane e rurali.....	22
I.4	Pari opportunità.....	33
I.5	Sviluppo sostenibile e stato dei servizi ambientali	36
I.6	Elementi di scenario da considerare nella politica regionale.....	42
II	LA POLITICA REGIONALE: IMPOSTAZIONE TEORICA ED ESPERIENZE	48
II.1	La politica regionale come politica dell'offerta.....	48
II.2	Lezioni dall'esperienza 2000-2006.....	52
II.2.1	<i>Apprendimenti su "capitale umano e società della conoscenza"</i>	52
II.2.2	<i>Apprendimenti su "qualità della vita e del territorio"</i>	57
II.2.3	<i>Apprendimenti su "valorizzazione e competitività dei sistemi territoriali"</i>	61
II.2.4	<i>Apprendimenti in tema di costruzione di capacità nell'amministrazione</i>	69
II.2.5	<i>Lezioni generali di discontinuità</i>	71
III	OBIETTIVI E PRIORITÀ	75
III.1	L'articolazione complessiva della strategia per il 2007-2013	76
	Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	83
	Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività.....	91
	Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo.	103
	Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	113
	Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo	118
	Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità	127
	Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	134
	Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani.....	146
	Priorità 9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse	153
	Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.....	157
III.3	I principi orizzontali nell'attuazione delle priorità	161
III.4	Servizi essenziali e obiettivi misurabili	168
III.5	Esplicitazione della strategia per il Mezzogiorno e riparto delle risorse complessive fra priorità.....	175
III.6	L'orientamento delle risorse comunitarie fra priorità nelle aree Obiettivo "Convergenza" (CONV) e "Competitività regionale e occupazione" (CRO).....	182

III.7	Esplicitazione della strategia del Fondo Sociale Europeo	183
III.7.1	<i>Evidenziazione della coerenza tra priorità finalizzate allo sviluppo delle risorse umane e all'occupazione e strategia di Lisbona</i>	<i>187</i>
III.8	Coerenza e complementarità della politica regionale con le politiche nazionali e comunitarie.....	189
III.8.1	<i>La Coerenza con gli Orientamenti Strategici</i>	<i>189</i>
III.8.2	<i>La coerenza e il raccordo con la politica economica e le priorità del Piano Nazionale di Riforma in attuazione della strategia di Lisbona e del Piano Nazionale per l'inclusione sociale</i>	<i>196</i>
III.8.3	<i>Coordinamento e complementarità con le altre politiche e programmi comunitari</i>	<i>201</i>
III.8.4	<i>Il collegamento e l'integrazione finanziaria fra la politica regionale unitaria, la politica di sviluppo rurale, della pesca e altri strumenti finanziari.....</i>	<i>203</i>
	Organizzazione e strumenti per favorire l'integrazione nel corso dell'attuazione dei programmi.....	213
IV	PROGRAMMI OPERATIVI PER MACROAREA GEOGRAFICA (PER GLI OBIETTIVI CONVERGENZA, COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA).....	215
IV.1	I Programmi Operativi in attuazione del Quadro.....	215
IV.2	I Programmi Operativi Regionali.....	215
IV.3	I Programmi Operativi Nazionali.....	216
IV.3.1	<i>Programmi Operativi Nazionali per l'Istruzione.....</i>	<i>217</i>
IV.3.2	<i>Programma Operativo Nazionale "Ricerca e competitività"</i>	<i>218</i>
IV.3.3	<i>Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo"</i>	<i>220</i>
IV.3.4	<i>Programma Operativo Nazionale "Reti e mobilità"</i>	<i>220</i>
IV.3.5	<i>Programmi Operativi Nazionali di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema</i>	<i>221</i>
IV.4	I Programmi Operativi Interregionali	223
IV.4.1	<i>Programma Operativo Interregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico".....</i>	<i>223</i>
IV.4.2	<i>Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"</i>	<i>225</i>
IV.5	I Programmi Operativi dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea"	226
IV.6	Attuazione delle priorità con forme di intervento finanziate dalle risorse della politica regionale nazionale	235
V	IL QUADRO FINANZIARIO	236
V.1	La spesa pubblica in conto capitale.....	236
V.2	Le risorse della politica regionale comunitaria	238
V.2.1	<i>Risorse dei Fondi strutturali per Obiettivo.....</i>	<i>238</i>
V.2.2	<i>Criteri di riparto delle risorse e allocazione annuale indicativa per Programma Operativo e per Fondo</i>	<i>239</i>
V.2.3	<i>Risorse di cofinanziamento nazionale (indicative) e tassi di cofinanziamento.</i>	<i>245</i>
V.3	Le risorse della politica regionale nazionale (incluse risorse e flussi finanziari del periodo precedente).....	245

V.4	La dimensione delle risorse ordinarie in conto capitale.....	247
V.5	Aggiuntività della politica regionale e verifica dell'addizionalità.....	248
V.6	Verifica ex ante del principio di addizionalità nel periodo 2007-2013.....	250
VI	L'ATTUAZIONE.....	254
VI.1	Processo di programmazione e attuazione.....	254
VI.1.1	<i>La programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale: le innovazioni necessarie e gli impegni conseguenti.....</i>	<i>254</i>
VI.1.2	<i>Processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale.....</i>	<i>255</i>
VI.1.3	<i>Il livello di programmazione della strategia specifica (territoriale e/o settoriale) della politica regionale unitaria.....</i>	<i>255</i>
VI.1.4	<i>Il livello della condivisione istituzionale delle priorità, degli obiettivi, degli strumenti e delle responsabilità.....</i>	<i>258</i>
VI.1.5	<i>Il livello dell'attuazione.....</i>	<i>259</i>
VI.2	Le condizioni e le capacità istituzionali per l'attuazione.....	260
VI.2.1	<i>Coordinamento dei Programmi e degli interventi a livello centrale, regionale e locale.....</i>	<i>260</i>
VI.2.2	<i>Coinvolgimento dei partner socio-economici.....</i>	<i>261</i>
VI.2.3	<i>La valutazione.....</i>	<i>265</i>
VI.2.4	<i>Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, esecuzione finanziaria, controllo.....</i>	<i>268</i>
VI.2.5	<i>Informazione e comunicazione.....</i>	<i>277</i>
VI.2.6	<i>Rafforzamento dell'efficienza e della capacità amministrativa.....</i>	<i>279</i>
VI.2.7	<i>Riserva di premialità.....</i>	<i>281</i>
VI.2.8	<i>Orientamenti specifici per la governance della cooperazione territoriale.....</i>	<i>281</i>
APPENDICE: INDICATORI E TARGET PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL 2007-2013.....		285
ALLEGATO 1	IL PROCESSO PARTENARIALE DI DEFINIZIONE DEL QSN 2007-2013.....	301



Italia

Obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione 2007-2013

Obiettivo

- Convergenza
- Regioni in Phasing out
- Regioni in Phasing in
- Competitività regionale e occupazione

Confini

- Nazionali
- NUTS 2

0 350 Km

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013

La politica regionale di sviluppo può dare un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata. Per raggiungere questi risultati nei prossimi anni, la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, potrà trarre puntuali lezioni dall'esperienza innovativa realizzata nel 2000 – 2006, marcare continuità e discontinuità, e perseguire le priorità strategiche che emergono dall'analisi condotta, secondo le indicazioni dei Documenti Strategici preliminari elaborati nel 2005 e nel 2006 dai diversi livelli istituzionali¹.

Il Quadro Strategico Nazionale (Quadro), previsto formalmente dall'art. 27 del Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei e qui formulato, a seguito di un esteso e intenso percorso partenariale, ha il compito di tradurre queste indicazioni in indirizzi strategici e in alcuni indirizzi operativi.

Caratteri distintivi della politica regionale e precondizioni per la sua stessa efficacia sono *l'intenzionalità dell'obiettivo territoriale e l'aggiuntività*. Sono i tratti che differenziano la politica regionale dalla politica ordinaria. Entrambe le politiche condividono l'attenzione all'articolazione territoriale, nell'ambito di un respiro strategico nazionale; entrambe sono programmate e gestite dal Centro o dalle Regioni; ma diverse sono le finalità perseguite, come diversi sono i canali di finanziamento.

A differenza della politica ordinaria, che persegue i propri obiettivi trascurando le differenze nei livelli di sviluppo, come se tutti i territori interessati fossero caratterizzati da condizioni ordinarie, la politica regionale di sviluppo, nascendo dalla piena considerazione di tali differenze, è specificatamente diretta a garantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e soprattutto da quelli che presentano squilibri economico-sociali.

La politica ordinaria è finanziata con le risorse ordinarie dei bilanci. La politica regionale è finanziata da risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti, rispettivamente, dal bilancio europeo (Fondi strutturali) e nazionali (fondo di cofinanziamento nazionale ai Fondi strutturali e fondo per le aree sottoutilizzate).

Questi caratteri di intenzionalità e aggiuntività rispondono alle disposizioni del Trattato dell'Unione Europea e, per l'Italia, della Costituzione (art. 119, comma 5). Entrambe prevedono politiche e interventi esplicitamente volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali, da realizzare in specifiche aree territoriali, e da finalizzare con risorse espressamente dedicate che si "aggiungono" agli strumenti ordinari di bilancio.

L'esperienza di questi ultimi anni ha chiaramente dimostrato come l'efficacia della politica

¹ Cfr. Documento Strategico Preliminare Nazionale. "Continuità, discontinuità, priorità per la politica regionale 2007-2013", novembre 2005; Documento Strategico Mezzogiorno "Linee per un nuovo programma Mezzogiorno 2007-2013", dicembre 2005; Documenti Strategici regionali, ottobre 2005-aprile 2006.

regionale dipenda dal mantenimento di una piena distinzione, sul piano finanziario e programmatico, dalla politica ordinaria, ma richieda al contempo, una forte integrazione reciproca attorno a comuni obiettivi di competitività. Nel Documento di programmazione economica e finanziaria, come negli altri documenti programmatici del Governo, si tracciano ogni anno le linee di coerenza tra le due politiche².

A partire da queste acquisizioni, dalla riforma della politica comunitaria di coesione³ e dalle decisioni assunte congiuntamente dallo Stato centrale, dalle Regioni e dagli Enti locali, con l'impulso delle parti economiche e sociali, con l'intesa sulle *"Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013"*⁴, è stato avviato il processo partenariale che ha portato alla definizione del Quadro.

Stato centrale e Regioni hanno deciso in Italia di dare seguito alla riforma della politica di coesione comunitaria – che rafforza il suo indirizzo strategico alla competitività e agli obiettivi di Lisbona e agli strumenti a sostegno di tale strategia⁵ - unificando la programmazione della politica regionale comunitaria con quella della politica regionale nazionale (al momento Fondo per le aree sottoutilizzate). Gli obiettivi, le priorità, le regole della politica regionale di sviluppo sono quindi stabilite in modo unitario in questo documento. La coerenza temporale e finanziaria sarà assicurata, come scrive l'Intesa, dall'assunzione "come per la politica comunitaria, [di] un impegno programmatico settennale anche per la politica regionale nazionale".

Sulla base di questi orientamenti e secondo quanto stabilito dall'Intesa, nel corso del 2005, Amministrazioni centrali, Regioni e Province Autonome, con il contributo istituzionale e del partenariato economico e sociale, hanno predisposto documenti strategici preliminari: il Documento Strategico Preliminare Nazionale (DSPN), sul quale il partenariato economico, sociale e istituzionale ha espresso "una condivisione di massima dell'impianto e del metodo di confronto adottato"; il Documento Strategico Mezzogiorno (DSM) e i Documenti Strategici regionali (DSR). Hanno contribuito ad orientare questi documenti e la successiva fase di confronto anche i cinque Seminari Tematici, su ambiti di intervento particolarmente rilevanti per la politica di coesione⁶.

Nel corso del 2006 ha avuto luogo il confronto fra Amministrazioni centrali, Regioni, Autonomie Locali ed esponenti del partenariato economico e sociale sulle analisi e le prime ipotesi contenute nei documenti preliminari. Questo confronto si è sviluppato attorno alle otto aree tematiche di intervento, identificate a partire da quanto emerso nei documenti preliminari⁷. Agli otto Tavoli tematici che sono stati a tal fine costituiti, si è affiancato il lavoro di approfondimento e sintesi di dieci Gruppi tecnici di partenariato istituzionale, su temi cosiddetti "orizzontali"⁸, che hanno direttamente contribuito alla stesura di questo Quadro, per le parti di specifico interesse.

Il confronto nella sua fase di avvio è stato anche orientato dagli esiti dell'incontro con la Commissione europea sull'impostazione del Quadro Strategico Nazionale⁹. Ulteriori forme di

² Per uno schema di raccordo cfr. Rapporto annuale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, 2004-2005, par. IV.1.

³ Commissione europea, Terza relazione sulla coesione economica e sociale, un nuovo partenariato per la coesione, febbraio 2004.

⁴ Cfr. L'Intesa (ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 131/2003) sancita in sede di Conferenza Unificata il 3 febbraio 2005.

⁵ Nella stessa direzione va la decisione del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 (ora sancita come Accordo interistituzionale) che prevede una verifica strategica di attuazione già a partire dal 2008.

⁶ "Conoscenza per lo sviluppo: il ruolo della scuola e dei processi di apprendimento nelle politiche di sviluppo" (Roma, 7 luglio 2005); "Ricerca e Innovazione per la competitività dei territori: come orientare la politica di sviluppo" (Roma, 11 luglio 2005); "Risorse naturali e culturali come attrattori", (Roma, 28 settembre 2005); "Il lavoro e le competenze delle persone: le sfide per lo sviluppo dei territori e la riduzione delle disparità" (Rimini, 17-18 ottobre 2005); "Ambiente e Energia per lo sviluppo sostenibile" (Roma, 11 novembre 2005).

⁷ Istruzione, Formazione, Territorio; Ricerca e innovazione, Banche e aiuti di Stato, Territorio; Ambiente, Risorse naturali e culturali, Mercato dei servizi, Territorio; Servizi sociali, Inclusione Sicurezza e legalità; Reti/collegamenti, Territorio; Mercato del Lavoro, Sistemi produttivi, Sviluppo locale; Città, Sistemi produttivi; Internazionalizzazione e attrazione investimenti. Per le informazioni di dettaglio cfr. Allegato 1.

⁸ Il processo unitario di programmazione FAS-FS; Il partenariato economico-sociale; Cooperazione-Obiettivo 3; Obiettivi di servizio: l'ipotesi di fissarli per alcuni servizi essenziali; Valutazione; *Capacity building* e premialità, assistenza tecnica e azioni di sistema; Monitoraggio e controllo; il circuito finanziario e di progettazione; Il collegamento tra politica regionale e gli altri programmi comunitari. Per le informazioni di dettaglio cfr. Allegato 1.

⁹ L'incontro della Commissione con tutte le parti ha avuto luogo l'11 gennaio 2005.

consultazione e coinvolgimento di esperti e esponenti di interessi diffusi sono state sviluppate attraverso audizioni mirate, su temi specifici, condotte dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione¹⁰.

Con il rilascio della bozza tecnico – amministrativa del Quadro, del 20 Aprile 2006, si è suggellata la prima fase del percorso.

Nei mesi successivi, il completamento delle istruttorie tecniche cui hanno partecipato tutte le componenti del partenariato istituzionale ed economico sociale è stato supportato anche dagli esiti del primo incontro informale con la Commissione europea (giugno 2006).

Tali istruttorie sono state anche orientate dalle valutazioni politiche che hanno indirizzato il lavoro della stesura finale del Quadro, e che hanno trovato definitiva formalizzazione, con l'approvazione da parte del CIPE, il 22 dicembre 2006, previo parere favorevole della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2006, nel corso della quale solo la Regione Siciliana ha espresso parere contrario. Alla stessa data si è provveduto all'invio del Quadro alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 28, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, allo scopo di garantire l'approccio comune richiesto dallo stesso Regolamento. Sulla base degli esiti dell'interlocuzione informale sviluppata con la Commissione europea con la partecipazione delle Regioni e delle Amministrazioni centrali interessate¹¹, il testo del Quadro ha recepito le integrazioni e modifiche concordate ed è stato oggetto, nella sua versione definitiva, del confronto finale con tutti gli esponenti del partenariato istituzionale ed economico sociale, conclusosi nella riunione del 2 marzo 2007.

Nel corso del negoziato formale con la Commissione europea, svoltosi nel mese di maggio¹², il testo del Quadro è stato definitivamente assestato e la versione finale è stata inviata il 12 giugno 2007.

Le scelte strategiche, le priorità di intervento, le modalità attuative indicate dal Quadro sono quindi il frutto di un processo di approfondimento e condivisione, che ha visto coinvolte tutte le istituzioni regionali, molteplici Amministrazioni centrali, gli esponenti del partenariato economico e sociale presenti nel Forum delle parti economiche e sociali e la stessa Commissione europea nei tempi e con le modalità sopraindicate.

¹⁰ Sono state svolte audizioni con: Istituti di analisi e ricerca economica (Svimez, CER Centro Europa Ricerche, REF Ricerche e consulenze per l'economia e la finanza, Banca d'Italia, ISAE, Prometeia, Fondazione Curella, Fondazione Agnelli, ISMEA, Centro Studi Confindustria, Centro Studi ABI, Censis, Unioncamere, Istituto Tagliacarne, Banca Intesa, Università di Roma "La Sapienza", Università Bocconi, Università Cattolica di Milano, Università di Roma Tor Vergata, Università di Milano, Università di Pavia, Università "Federico II" di Napoli, Scuola Superiore della P.A.); Istituzioni del settore sociale (Conferenza dei Collegi Universitari, Comunione e Liberazione, Caritas, Federazione Nazionale delle Associazioni Antiracket ed Antiusura, S. Egidio, CEI, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia); Associazione Casse di Risparmio Italiane; Imprese (ANIE, ST Microelectronics, Indesit Company S.p.A., Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali, Magneti Marelli Sistemi Elettronici, Siemens, Micron Technology Italia); Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche e Elettroniche; imprese e esperti sui temi della ricerca e dell'Innovazione tecnologica (Università di Pisa-Dip. Sistemi elettrici e automazione-Ingegneria, Firenze Tecnologica, Progetto Demotica, Servizio Trasferimento Tecnologico Area Science Park Trieste, Treviso Technologie, Unioncamere, Dintec, Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e dell'Innovazione Pisa, Università di Trento, Post doc Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna,-Pisa, Università di Bologna, Quantica, camera di Commercio di Lucca-Area Promozione e Sviluppo per le Imprese, Toscana Life Sciences, Corep, Associazione Incubatori Universitari Italiani); imprese ed esperti del settore macchine strumentali (Istituto per la promozione Industriale, ACIMGA, UCIMA, ACIMAC, Consorzio ASTER, ASSOCOMAPLAST, TAGA Italia,-Associazione tecnici arti grafiche, Gruppo Loccioni, Gruppo Meccanica generale, Flexotecnica, ASSOFOODTEC, Università di Modena e Reggio Emilia, Centro Meccano, Consorzio Politecnico Innovazione); Centro studi Formazione Innovazione Emersione locale e Disegno Territoriale; Istituto Italiano Studi Filosofici e Istituto Italiano Studi Storici.

La documentazione relativa alle audizioni è pubblicata sul sito del MISE al seguente indirizzo:
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/QSN/docs/Audizioni_QSN%202007-2013.pdf

¹¹ Riunione plenaria del 24 gennaio 2007- Riunione tematiche del 30 gennaio, 1 e 2 febbraio 2007.

¹² Riunioni del 24, 25, 31 maggio 2007


I IL CONTESTO: RITARDO DI COMPETITIVITÀ E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

I.1 CRESCITA E COMPETITIVITÀ: EVOLUZIONE E DETERMINANTI

La progressiva riduzione del tasso di crescita dell'economia italiana dell'ultimo quindicennio si inserisce in un contesto internazionale in cui anche l'Europa si sviluppa complessivamente in misura inferiore rispetto agli Stati Uniti. I paesi europei manifestano problemi di crescita e di competitività, che sono in generale principalmente attribuiti ad una inferiore capacità innovativa del sistema produttivo e ad un minore grado di concorrenzialità dei mercati¹³.

Il rallentamento in Italia si manifesta però con maggiore forza anche nei confronti degli altri paesi europei, attraverso un ampliamento del differenziale di crescita del PIL a partire dalla metà degli anni novanta e una sostanziale stagnazione dell'economia tra il 2002 e il 2005 fino al più recente rimbalzo positivo del 2006 (cfr. figura 1). Il rallentamento della crescita si è associato a perdite più significative di quote di mercato mondiale delle esportazioni italiane e a un calo più rilevante della produttività del lavoro. In Italia, pertanto, il problema della perdita di competitività del sistema appare più grave.

Figura 1 - PIL Italia e UE-15 (variazioni percentuali - anni 1971-2006)




Fonte: Istat per l'Italia ed Eurostat per UE-15.

Nel primo quinquennio degli anni duemila, infatti, in un quadro internazionale che ha visto una notevole espansione del commercio mondiale e un progressivo miglioramento anche nell'area europea, l'economia italiana ha accusato una ulteriore riduzione del suo tasso di sviluppo e ha visto aumentare progressivamente il divario di crescita sia rispetto alla media europea (UE 25) sia, ancor più, rispetto agli Stati Uniti (cfr. figura 2-a). Una tendenza ancora più negativa, nel confronto con gli stessi paesi, è evidenziata dall'andamento della produttività del lavoro (cfr. figura 2-b). La perdita di competitività del sistema è riscontrabile in modo visibile ed emblematico nella maggior contrazione – rispetto ad altre economie mature - della quota di mercato mondiale delle esportazioni italiane, passata dal 4,6 per cento, a prezzi costanti, del 1995 al 2,7 per cento del 2005, a fronte di

¹³ Questi aspetti sono stati messi in evidenza dalle analisi di medio periodo effettuate in relazione ai modesti progressi registrati degli stati europei in attuazione della Strategia di Lisbona. Si veda ad esempio il Rapporto Kok (*Facing the Challenge- The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, novembre 2004*) che attribuisce il rallentamento della produttività in Europa a scarsi investimenti in ricerca e sviluppo e istruzione; scarsa capacità nel convertire i risultati della ricerca in prodotti e processi commerciabili; lentezza nell'introduzione e utilizzo delle tecnologie; a una struttura industriale imperniata su industrie mediamente o poco tecnologiche. Similmente il contributo del Comitato di politica economica (*Mid term review of the Lisbon Strategy; Advancing Reform in Europe EPC/ECFIN/289/04, agosto 2004*) mette in evidenza la necessità di assicurare concorrenza nel mercato unico e di promuovere e sostenere l'innovazione.

una minore riduzione della Francia (da 5,7 a 4,9 per cento) e addirittura un aumento della Germania (da 10,3 a 11,7 per cento).

Figura 2 – Evoluzione del PIL e della produttività del lavoro 2000-2005



Fonte: PIL, Eurostat; per la produttività, Eurostat (novembre 2005) e Istat (marzo 2006 nuova serie).

¹ La produttività del lavoro è espressa dal rapporto tra prodotto interno lordo e numero di occupati (per l'Italia dati di Contabilità Nazionale).

La maggiore frenata dell'economia italiana è stata determinata soprattutto, come concordemente indicano quasi tutte le analisi disponibili, dal cumularsi nel tempo degli effetti di non risolti problemi di carattere strutturale che, seppure per alcuni aspetti comuni al resto dei Paesi europei, appaiono in Italia più gravi. Il livello di competitività globale del sistema produttivo ha risentito del più insufficiente grado di innovazione scientifica e tecnologica a sostegno delle imprese, della maggiore carenza di concorrenza nell'ambito dei servizi e del grado particolarmente insoddisfacente dei servizi pubblici¹⁴. La sopravvenuta impraticabilità dello strumento della svalutazione monetaria per sostenere le esportazioni e l'accentuarsi della competizione con i prodotti dei paesi emergenti, asiatici in primo luogo, ha reso tali difficoltà strutturali più evidenti. Inoltre, il perdurante vincolo esercitato dalla grave situazione dei conti pubblici ha limitato nell'ultimo quindicennio la pur necessaria azione di ammodernamento del paese, soprattutto in termini di investimenti in infrastrutture sull'intero territorio nazionale, e in particolare nel Mezzogiorno.

In un quadro caratterizzato da criticità, segnali più positivi, seppure insufficienti - rispetto ad esempio agli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona¹⁵ - vengono dal mercato del lavoro, ambito in cui l'Italia ha registrato avanzamenti significativi: nel 2005 il tasso di occupazione ha raggiunto il 57,5 per cento (nel 1995 era al 51,2 per cento), contribuendo a ridurre il divario con gli altri paesi europei. Permangono, tuttavia, significative differenze tra i tassi di occupazione maschili e


¹⁴ Per gli aspetti relativi alla competitività, cfr. 'Economic reforms and competitiveness: key messages from the European Competitiveness Report 2006', Commission of the European Communities, Bruxelles, 14.11.2006 e Relazioni annuali Banca d'Italia 2004 e 2005. Per i divari strutturali del reddito e di produttività dei paesi OCSE "Taking Stock of Structural Policies in OECD Countries", Economic Policy Reforms, OECD 2007.

¹⁵ Il Consiglio Europeo (23 e 24 marzo 2000, Lisbona) ha definito gli obiettivi al 2010 per trasformare l'economia europea, sostenere la crescita e l'occupazione, realizzare una maggiore coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. Tali obiettivi, riguardano, appunto, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, l'innovazione e le pari opportunità. In particolare la tavola riporta il dettaglio del *benchmark* al 2010 e le posizioni di Italia e UE al 2000 e la 2005. La strategia di Lisbona è stata rilanciata nel Consiglio Europeo di primavera (marzo 2005) e con le Linee Guida integrate per la crescita e l'occupazione (aprile 2005). Per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona, cfr. 'Attuazione della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione', Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, marzo 2006.

Occupazione	Obiettivo 2010	2000		2005	
		UE25	ITALIA	UE25	ITALIA
Tasso di occupazione	70%	62,4	53,7	63,8	57,5
Tasso di occupazione femminile	60%	53,6	39,6	56,3	45,3
Tasso di occupazione 55-64 anni	50%	36,6	27,7	42,5	31,4

femminile: quest'ultimo è infatti assai inferiore a quello che si registra nelle maggiori economie avanzate (cfr. figura 3). Pur essendosi significativamente ridotti i tassi di disoccupazione, permane elevata l'incidenza in Italia della non regolarità del lavoro¹⁶ e, in parte come effetto collaterale delle necessarie riforme sul mercato del lavoro in presenza di problemi di competitività di sistema, si rafforzano i segnali di crescita di instabilità nelle pur accresciutesi di numero posizioni lavorative regolari.

Figura 3 – Tasso di occupazione per genere 15-64 anni¹
(valori percentuali)



Fonte: Eurostat.

¹ I valori del 2005 sono quelli medi dei primi tre trimestri dell'anno; per Stati Uniti e Giappone sono quelli del 2004.

Le questioni strutturali che appaiono tra le principali determinanti di questa fase di stagnazione sociale e di produttività, riducendone il potenziale di crescita, sono state ripercorse nel processo partenariale di preparazione del QSN¹⁷ con una analisi a livello di Paese e regionale per meglio comprenderne le implicazioni per l'indirizzo di politica regionale. La diagnosi condivisa è che l'Italia, nel suo percorso di crescita globale, e i singoli territori, nel cogliere appieno le proprie opportunità, risultino condizionati da alcuni importanti fattori di freno che – come sovente sottolineato nei processi di screening condotti a livello europeo e internazionale – non sono ancora sufficientemente contrastati dall'azione di *policy* e dalle riforme che pure sono state avviate in diversi campi a partire dai primi anni '90.

Tali fattori condizionanti e “di freno” sono sinteticamente riconducibili a:

- *il livello insufficiente del capitale umano, in ordine alle competenze sia della popolazione adulta sia dei giovani, con riflessi negativi sull'ampliamento e sulla riqualificazione del mercato del lavoro e sulle potenzialità di crescita dei processi produttivi più avanzati.*

Seppure dal dopoguerra si siano ottenuti considerevoli progressi nei livelli di istruzione della popolazione, la posizione dell'Italia nel contesto internazionale rimane, relativamente al suo livello di sviluppo, arretrata. Anche nel contesto europeo, pur registrandosi alcuni progressi (in particolare nei tassi di scolarizzazione), la situazione italiana appare ancora insoddisfacente rispetto ad alcuni *benchmark* importanti del processo di Lisbona, in particolare in relazione agli indicatori che misurano la qualità dell'apprendimento nei giovani e l'orientamento del sistema ad offrire occasioni di apprendimento lungo l'intera vita individuale - *life-long learning* (cfr. tavola 1).

¹⁶ L'incidenza del lavoro non regolare, come misurata dalla Contabilità Nazionale in termini di unità di lavoro non regolari sul totale, risultava nel 2004 pari al 13,4 per cento. L'incidenza del lavoro non regolare per l'Italia nel suo complesso si è ridotta di circa un punto percentuale nell'ultimo decennio (risultava del 14,5 per cento nel 1995), ma la riduzione ha interessato soprattutto le regioni a livello di sviluppo più avanzato. Nell'arco del decennio, rispetto a una riduzione più significativa nel Centro-Nord (dal 12,1 del 1995 al 9,8 del 2004) si evidenzia addirittura un incremento nelle regioni meridionali (dal 20,7 al 22,8).

¹⁷ Per una trattazione più esaustiva di ciascun fattore e per i dati a supporto delle affermazioni sotto elencate si rimanda alla documentazione preliminare, in particolare al Documento Strategico Preliminare Nazionale, al Documento Strategico per il Mezzogiorno, e ai singoli Documenti Strategici Regionali. Per il fattore “qualità dei servizi collettivi”, si veda anche il Rapporto annuale 2005 del DPS, capitolo II.

Tavola 1. - La posizione dell'Italia rispetto ai cinque Benchmark in "Education and Training" – Lisbona 2010

Indicatore	Obiettivo al 2010	2000		2004			
		UE (25)	Italia	UE (25)	Italia	Centro-Nord	Mezzogiorno
1 Giovani che lasciano prematuramente la scuola: Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più un titolo di istruzione secondaria inferiore e che non partecipa ad ulteriore istruzione o formazione	non più del 10%	17,3	25,3	15,7	22,4	18,8	27,2
2 Competenze chiave: Percentuale di studenti 15-enni con al più il primo livello di competenza in lettura	una riduzione del 20% rispetto ai valori dell'anno 2000	19,4	18,9	19,8	23,9	14,7	34,7
3 Tasso di scolarizzazione superiore: Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore	almeno 85%	76,4	68,8	76,7	72,3	75,9	67,7
4 Laureati in matematica, scienze e tecnologia: Numero di laureati in matematica, scienze e tecnologia in migliaia per 1000 abitanti in età 20-29 anni	aumento del 15% rispetto ai valori dell'anno 2000	10,2	5,6	12,3	9,0	11,3	5,8
5 Life-long learning: Percentuale degli adulti in età 25-64 anni che partecipano all'apprendimento permanente	almeno il 12,5%	7,9	4,5	9,9	6,2	6,5	5,8

Fonte: Istat, Eurostat, OCSE PISA 2003.

(1), (3) e (5) Rilevazione continua delle Forze di Lavoro; (2) i dati si riferiscono al 2003; (4) i dati si riferiscono al 2003; l'obiettivo di aumento del 15 per cento si riferisce al numero di laureati in matematica, scienza e tecnologia.

Il miglioramento dei tassi specifici di scolarizzazione nella media del Paese cela, inoltre, forti divari territoriali e carenze nella *qualità* e nel *livello delle competenze*. In questo ambito i dati relativi all'Italia, sia per la popolazione più giovane (come quelli risultanti dall'indagine OCSE-PISA del 2003) sia per quella in età lavorativa, appaiono preoccupanti soprattutto se raffrontati con i risultati raggiunti nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal resto dei paesi avanzati. Dal punto di vista della qualità dell'apprendimento nei giovani si registra una situazione di difficoltà sia dal lato della esiguità delle eccellenze¹⁸, sia per l'ampiezza dell'area nel ritardo di apprendimento, quest'ultima particolarmente grave nel Mezzogiorno, non solo per le competenze matematiche¹⁹, ma anche per quelle di lettura e comprensione (cfr. tavola 1 – indicatore su competenze chiave). Decisamente inadeguata è in Italia anche la quota della popolazione in età lavorativa che ha partecipato nel 2004 a processi formativi, il 6,2 per cento, minore della media UE25 (9,9 per cento); ancora relativamente basso è il numero di laureati in matematica, scienze e tecnologia.

In un'economia basata sulla conoscenza, dove sempre più alta sarà la correlazione tra livello e qualità dell'istruzione e possibilità di partecipare al mercato del lavoro, la presenza però di un elevato tasso di scolarizzazione superiore femminile (ovvero la quota di donne tra i 20 e i 24 anni con almeno un diploma di istruzione di scuola secondaria superiore, sul totale della popolazione femminile di pari età) che si riscontra in Italia, uguale nel 2005 a circa il 78 per cento e in linea con i valori europei, costituisce un potenziale fattore di riduzione delle attuali disparità occupazionali di genere su cui è necessario investire con politiche adeguate.

- *la scarsa innovazione imprenditoriale nei processi, nell'organizzazione e nei prodotti, con particolare riguardo all'esiguità della spesa destinata alla ricerca, in particolare privata, e all'adozione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

La quota sul PIL della spesa complessiva in ricerca e sviluppo, pur se in crescita rispetto al 2000, è stata pari nel 2004 all'1,1 per cento (ma solo meno della metà è attribuibile al settore privato), ben al di sotto dei valori di Stati Uniti e Giappone (rispettivamente 2,7 e 3,1 per cento), ma anche della media UE25 (1,8 per cento) e dell'obiettivo del 3 per cento²⁰ che la strategia di Lisbona ha fissato

¹⁸ Emblematico è il dato che si riferisce alla percentuale dei quindicenni scolarizzati in grado di risolvere problemi matematici complessi (20,4 per cento), decisamente inferiore a quello medio dei paesi industriali (33,7 per cento).

¹⁹ Nella rilevazione OCSE-PISA 2003 il dato relativo alle scarse competenze in matematica dei 15enni è del 31,9 per cento in Italia, contro il 21,4 della media OCSE, ma la cattiva *performance* italiana è interamente spiegata dagli studenti del Mezzogiorno con un dato pari al 47,5 per cento (rappresentativo del fatto che uno studente su due presenta problemi), laddove il dato del Centro-Nord (19,3 per cento) è migliore della media OCSE.

²⁰ L'obiettivo per l'Italia, che tiene conto della situazione di partenza, è pari al 2,5 per cento. Cfr. 'Brussels European Council 23/24 March 2006,


per il 2010. La quota di ricercatori sugli occupati totali è modesta, un sesto di quella della Finlandia. Lo scarso orientamento al merito e alla valutazione dei meccanismi di selezione all'interno del sistema universitario produce la fuga dal Paese di giovani capaci e frena drasticamente l'afflusso in Italia di ricercatori dal resto del mondo. Similmente, la posizione dell'Italia appare ancora arretrata, nonostante il recupero realizzato negli anni recenti, anche in riferimento all'adozione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini produttivi e commerciali²¹ e da parte delle famiglie (cfr. fig. 4). Ma, soprattutto, forte è la resistenza all'innovazione organizzativa e al più ampio coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale, che la società dell'informazione consentirebbe.

Figura 4 – Adozione e utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel 2004

Indicatori per le Imprese

Percentuale di famiglie con Internet e pc

(valori percentuali)



Fonte: Eurostat e Commissione europea.

- *l'inadeguatezza dei servizi di pubblica utilità, che si alimenta anche della persistente natura protetta dei principali settori terziari, pubblici e privati, centrali e locali.*

Diversi settori del terziario, nonostante l'avvio di riforme strutturali che hanno consentito una progressiva liberalizzazione, risentono ancora di un eccesso di regolamentazione e ridotta apertura alla concorrenza, come evidenzia il valore dell'indice aggregato²² calcolato dall'OCSE e pari a 2,6 nel 2003 (figura 5). L'Italia, malgrado i progressi, si situa ancora al penultimo posto nel confronto internazionale, prima della sola Francia, per grado di liberalizzazione. Nei comparti dell'elettricità e delle telecomunicazioni la deregolamentazione è stata più sostenuta, mentre il settore dei trasporti risulta nei confronti internazionali ancora non sufficientemente liberalizzato. Inoltre, permangono deficit strutturali – non interamente riconducibili a divari interni al Paese che pure sussistono in modo rilevante – nella dotazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali moderni. Oltretutto al rallentamento dell'investimento pubblico derivante da oltre un quindicennio di difficile gestione degli equilibri di finanza pubblica, essi sono dovuti anche ad arretratezze nelle procedure amministrative e al perdurare di tempi anormalmente lunghi nella realizzazione delle opere pubbliche²³.


Presidency Conclusions, Annex 1' e 'Stato di Attuazione del Piano Nazionale di Riforma, ottobre 2006'.

²¹ Nei dati presentati nella figura 4 – gli indicatori per le imprese sono rappresentati da indici composti. Il valore dell'indicatore relativo all'adozione ICT per le imprese è costruito a partire da sei indicatori: 1) percentuale di imprese che utilizzano Internet; 2) percentuale di imprese che hanno un sito web; 3) percentuale di imprese che utilizzavano almeno due *securities facilities* al tempo della rilevazione; 4) percentuale di impiegati che usano il computer nello svolgimento del loro lavoro; 5) percentuale di imprese che hanno una connessione a banda larga; 6) percentuale di imprese che usano Intranet o Extranet. L'indicatore sull'utilizzo ICT per le imprese è invece ottenuto prendendo in considerazione i seguenti indicatori: 1) percentuale di imprese che hanno acquistato prodotti o servizi tramite Internet; 2) percentuale di imprese che hanno ricevuto ordinazioni tramite Internet; 3) percentuale di imprese che usano l'ICT per gestire ordinazioni o acquisti; 4) percentuale di imprese i cui sistemi informatici sono connessi automaticamente a sistemi informatici di fornitori o clienti; 5) percentuale di imprese che usano Internet per usufruire di servizi bancari o finanziari; 6) percentuale di imprese che hanno venduto prodotti ad altre imprese tramite mercati virtuali su Internet.

²² L'indice è calcolato come media aritmetica semplice dei sette indici settoriali. Un valore dell'indice pari a zero equivale a massima liberalizzazione; un valore pari a 6 indica minima liberalizzazione. Per un approfondimento metodologico si rimanda a Conway P., Nicoletti G. "Product Market Regulation in the non-Manufacturing Sectors of OECD Countries: Measurement and Highlights", WP. 530. 5 Dicembre 2006.

²³ Per approfondimenti si vedano i Rapporti DPS, vari anni.

Figura 5 - Grado di scarsa liberalizzazione in 7 settori non manifatturieri, per 6 paesi OCSE. Anni 1998 e 2003



Fonte: OCSE.

- *l'inefficienza e l'incompleto sviluppo del mercato dei capitali che frena lo sviluppo delle imprese e ostacola l'aumento della dimensione aziendale, in particolare a danno delle piccole imprese.*

In Italia il mercato finanziario è assai meno sviluppato che in altre economie mature, così come modestissima appare la dimensione media delle imprese²⁴. Si tratta di aspetti noti della struttura produttiva del Paese che, soprattutto alla luce dell'evidenza internazionale che segnala essere positivo il rapporto tra evoluzione dei mercati finanziari e crescita delle imprese²⁵, sono da tenere da conto nell'impostazione delle politiche di sviluppo. Il tema è complesso, perché in esso si intrecciano elementi di sedimentazione di scelte pubbliche con caratteristiche proprie e culturali del capitalismo italiano²⁶. L'evidenza pone però con forza il tema della necessità dell'avvicinamento delle imprese ai loro potenziali finanziatori e suggerisce che è necessario, anche nella politica regionale, complementare lo sforzo di *policy* con iniziative che favoriscano l'efficienza e lo sviluppo dei mercati dei capitali, perché troppo ampie appaiono le opportunità ancora da sfruttare in questa direzione.

Pur mantenendo i caratteri di un'economia avanzata con elevati livelli medi di benessere, per l'Italia l'insieme dei fattori di debolezza strutturale prima evidenziati - che si traduce più complessivamente in un forte freno della capacità di innovazione, sia del settore privato sia del settore pubblico - si riflette non positivamente sulla capacità di competere e sulla crescita potenziale di sistema e, attraverso questa, dei diversi sistemi locali. Si indebolisce così anche la possibilità di consolidare e irrobustire le realtà territoriali che hanno già avviato un percorso di rinnovamento, di recuperare slancio nei territori che avevano avuto in passato *performance* migliori di quelle recenti, di colmare gli ancora relevantissimi divari di sviluppo delle regioni meno avanzate.

²⁴ Nel 2004 la dimensione media delle imprese italiane era pari a 3,8 addetti (4,3 addetti nelle imprese del Centro-Nord e 2,8 addetti in quelle del Mezzogiorno).

²⁵ Nel dibattito internazionale su finanza e crescita, si sostiene da più parti che sistemi finanziari più evoluti - e quindi inquadramenti normativi appropriati e buon funzionamento di servizi pubblici (come la giustizia) che ne incoraggino lo sviluppo - sono rilevanti per la crescita. L'idea di base è che un sistema per crescere necessita di allocare fondi in modo appropriato e che ciò si verifica tanto più esiste un premio di sistema a specializzarsi nella funzione allocativa di fondi alle imprese più promettenti.


²⁶ La modalità prevalente in Italia degli assetti proprietari delle imprese configura un sistema caratterizzato da una elevata concentrazione della proprietà e da una sostanziale stabilità del controllo delle imprese stesse, ciò in parte si traduce in una resistenza culturale delle imprese a cedere il controllo o a rischiare di cederlo. Ne deriva quindi una scarsa propensione sia delle piccole imprese a crescere aprendo i propri assetti proprietari e di controllo o trasferendo il controllo stesso, sia delle medie imprese a diventare grandi garantendo un equilibrio dei poteri e dei controlli fra proprietari e imprenditori.

I.2 SPECIFICITÀ E DISPARITÀ TERRITORIALI: PUNTI DI DEBOLEZZA E POTENZIALE

Livelli di sviluppo regionale

Il livello di sviluppo delle regioni italiane è storicamente assai differenziato. All'interno della medesima economia nazionale si ritrovano contemporaneamente alcune tra le regioni più ricche e meno ricche della UE. Considerando la distribuzione del PIL procapite nelle 268 regioni (NUTS2) della UE27 misurata nel 2003 in SPA (standard di poteri di acquisto), un gruppo significativo di regioni italiane del Nord e del Centro si ritrova ai vertici della distribuzione, in una posizione superiore, e in diversi casi di molto, alla media UE 15; due regioni del Centro si collocano subito al di sotto o in media UE 15; il gruppo delle otto regioni del Mezzogiorno appare più distanziato, nell'insieme al di sotto della media UE 25 e UE 27 e con un gruppo di regioni in una posizione nettamente inferiore e che si avvicina alla parte inferiore della distribuzione, che peraltro in tale sezione mostra differenze interne tra le regioni europee meno ricche molto significative (figura 6). Ai fini dell'intervento dei Fondi strutturali comunitari, 5 regioni italiane ricadono in base al parametro di PIL procapite rilevante all'interno dell'Obiettivo "Convergenza" (CONV)²⁷; le restanti regioni, pur rappresentando in termini di PIL procapite un insieme non omogeneo ricadono, per differenza, nell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO)²⁸.

Figura 6 – Distribuzione del PIL pro capite in Standard di Poteri di acquisto (SPA) tra le regioni europee (NUTS2) nella UE 27 – anno 2003



Fonte: Eurostat, cfr. anche Rapporto Annuale 2006 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, Appendice Tavola. a IV Indicatori Territoriali per le Regioni Europee.

Le distanze interne misurate a livello nazionale, rispecchiano ed accentuano tale diversità nei livelli di sviluppo tra regioni misurate su scala europea.

In termini di PIL procapite sei regioni – fra le quali la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e Romagna e il Lazio - su sedici comprese nell'Obiettivo CRO presentano uno scarto positivo di oltre 2.000

²⁷ L'aggregato territoriale dell'Obiettivo "Convergenza" (regioni con un PIL procapite al di sotto del 75 per cento della media UE25) si riferisce per l'Italia alle quattro Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e alla Basilicata in regime di sostegno transitorio (phasing-out).

²⁸ L'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" copre tutte le regioni europee che non ricadono nell'Obiettivo "Convergenza" e presenta per il ciclo dei Fondi strutturali 2007-2013 la rilevante novità, rispetto al precedente Obiettivo 2 del ciclo 2000-2006, di non essere "zonizzato ex ante", lasciando alla programmazione di dettaglio operativo il compito di definire modalità e localizzazione dell'intervento sul territorio regionale. Per l'Italia si riferisce alle due province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e alla Sardegna in regime di sostegno transitorio (phasing-in).

euro rispetto alla media nazionale, pari nel 2004 a 21.143 euro (cfr. figura 7-a). Altre regioni si collocano intorno alla media²⁹, mentre le regioni meridionali dell'Obiettivo CRO si contraddistinguono per una più significativa distanza negativa dalla media nazionale. Allo stesso modo le regioni meridionali dell'Obiettivo CONV evidenziano uno scostamento di oltre 7.100 euro rispetto alla media nazionale. Rispetto a quest'ultima il PIL pro-capite centro-settentrionale registra valori medi superiori per oltre 3.700 euro, mentre quello del Mezzogiorno, inferiore per quasi 7.000 euro e un divario pari a 33 punti percentuali rispetto al valore del PIL pro capite italiano.



Figura 7 – PIL pro capite e distribuzione del valore aggiunto regionale – anno 2004

a) PIL pro capite

b) Distribuzione del valore aggiunto

(scarti dalla media Italia, valori concatenati in euro)

(quote percentuali sul totale nazionale)



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

La distribuzione regionale del valore aggiunto, concentrata per il 40 per cento in quattro regioni del Nord, conferma il contenuto apporto delle regioni meridionali che, nel complesso, contribuiscono per il 24 per cento del valore aggiunto nazionale, per il 19,2 le sole regioni CONV. Mostra anche che in queste aree vi è un elevato potenziale di crescita rappresentato dal fatto che la quota del valore aggiunto risulta molto inferiore a quella derivante dalla distribuzione regionale della popolazione (36 per cento circa, 30 per cento le regioni CONV) (figura 7-b). Potenziali guadagni in termini di valore aggiunto sono possibili sia in relazione ad un auspicabile miglioramento nei livelli di produttività, sia ad incrementi nei tassi di occupazione, soprattutto, ma non solo, nelle aree del Sud.

La minore produttività delle regioni del Mezzogiorno - nel 2005 il suo livello era pari all'85,7 per cento di quello riscontrato nel Centro-Nord per l'intera economia e all'83,8 per cento di quello dell'industria in senso stretto - è evidenziata da valori più bassi nella maggior parte dei sistemi locali dell'area, anche se emergono alcuni sistemi locali caratterizzati da livelli sostanzialmente simili a quelli delle regioni più sviluppate (figura 8-a).

Quanto ai tassi di occupazione essi risultano gradualmente inferiori, in special modo per la



²⁹ Vi è un'unica regione del centro, l'Umbria, che presenta valori del PIL pro-capite inferiori alla media nazionale.

componente femminile, muovendosi da Nord a Sud (figura 8-b).

Figura 8 – Produttività e tasso di occupazione

a) Valore aggiunto per addetto per SLL nel 2003 (livelli)
(valore medio nazionale = 50.140 euro)

b) Tasso di occupazione 15-64 anni per provincia – Anno 2005
(valore nazionale 57,5 per cento)




Fonte: elaborazioni su dati Istat.

Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa, nel 2005 pari nella media italiana al 57,5 per cento, non raggiunge oggi in quasi nessuna regione l'obiettivo comunitario del 70 per cento fissato a Lisbona. Tuttavia il tasso di occupazione in molte regioni del Centro-Nord si avvicina a tale obiettivo e in alcune province - Reggio Emilia, Bologna, Modena e Bolzano - è già superiore (figura 8-b). I livelli più bassi del tasso di occupazione si registrano nelle province del Mezzogiorno. Nel decennio 1995-2005, il tasso di occupazione al Sud è peraltro salito dal 43,0 al 45,9 per cento (nel Centro-Nord dal 56,9 al 64,0), nel 2005 nelle aree CONV e CRO era rispettivamente del 44,4 e del 63,4 per cento. Il tasso di disoccupazione è sceso significativamente, dal 18,1 al 14,3 per cento (nel Centro-Nord dal 7,9 al 4,8, mentre nel 2005 era pari al 15,1 per cento nell'area CONV e al 5,3 per cento nell'area CRO), in conseguenza però anche della minore partecipazione alle forze di lavoro dell'area. Il tasso di occupazione femminile rimane molto basso: nel 2005 pari al 28,2 per cento nell'area CONV contro il 52,7 medio dell'area CRO (dove però i valori sono molto differenziati tra le regioni).

In termini di tasso di occupazione, l'Italia – come segnalato nel precedente paragrafo – presenta nel suo complesso una situazione meno soddisfacente di quella di altri Paesi della UE. Se si considera tale aspetto, infatti, le regioni italiane si collocano nel loro insieme in una posizione meno

favorevole (rispetto a quella del PIL pro-capite) considerando la distribuzione complessiva dei tassi di occupazione nelle regioni UE (figura 9). Con l'eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, tutte le regioni italiane si collocano al di sotto della media UE 15 nel 2005 (e 13 regioni si collocano al di sotto della media UE 25, circa 64 per cento). Al di sotto del tasso del 55 per cento e in coda alla distribuzione delle regioni europee, si ritrovano 7 regioni del Mezzogiorno. Considerando che le maggiori differenze derivano soprattutto dai tassi di occupazione femminile e dalla correlazione di questi ultimi all'avanzamento relativo dell'attività privata nel settore terziario e nella capacità di assorbimento di forze di lavoro dotate di gradi elevati di istruzione (ambito in cui la componente femminile ha fortemente recuperato se non chiuso del tutto i divari che ancora la caratterizzavano in passato), ne discende l'implicazione di considerare con attenzione su tutto il territorio nazionale le prospettive positive di politiche che favoriscano al contempo la crescita del settore dei servizi alle imprese e l'assorbimento di forza di lavoro istruita.

Figura 9 – Distribuzione del tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni tra le regioni europee (NUTS2) nella UE 27 – anno 2005




Fonte: Eurostat

Tra le regioni italiane vi sono, inoltre, significative differenze anche nei modelli di specializzazione produttiva manifatturiera. Considerando l'incidenza sul PIL delle esportazioni di merci delle diverse regioni, la situazione appare infatti differenziata, ma anche relativamente stabile nelle situazioni relative (figura 10). Ne emerge da un lato la necessità di non perdere posizione sulla capacità di esportare da parte delle regioni che hanno tradizionalmente una forte base manifatturiera e di assicurare condizioni favorevoli affinché avvengano, in altre, i rafforzamenti necessari per incrementarla. Lungo tale percorso appare rilevante considerare soprattutto le esigenze delle aree il cui basso export in termini di merci non è controbilanciato da una forte produzione di servizi ad alto valore aggiunto e che però hanno manifestato nell'ultimo decennio una certa capacità di incremento dell'export. E' il caso di molte aree nelle regioni dell'area CONV e dell'intero Mezzogiorno, cui è però ancora riferito rispettivamente l'8,3 e circa l'11 per cento delle esportazioni nazionali. Anche nelle aree dove la quota dell'export sul PIL rimane molto rilevante (23,8 per cento nelle aree CRO) e che contribuiscono per circa il 90 per cento del valore nazionale delle esportazioni si evidenziano peraltro flessioni (soprattutto in alcune regioni del Nord) che segnalano la necessità di considerare

interventi che favoriscano il pieno recupero delle tradizionali capacità competitive.

Figura 10 - Incidenza delle esportazioni di merci sul PIL delle regioni italiane
(valori percentuali)



Fonte: Istat, 1995: Conti economici regionali vecchia serie; 2000 e 2005: Conti economici regionali nuova serie.

La dinamica della crescita nelle regioni italiane nell'ultimo quinquennio

Dopo un recupero di alcune regioni più deboli nella seconda parte degli anni '90, il primo quinquennio degli anni 2000 – complessivamente caratterizzato da una crescita contenuta – non ha registrato ulteriori progressi significativi nella coesione interna tra regioni tradizionalmente più deboli e regioni più avanzate. La nuova serie dei conti economici regionali³⁰ mostra comunque una significativa variabilità nel quinquennio nell'andamento del PIL a livello regionale. Nel Centro-Nord, ai risultati particolarmente positivi del Lazio si contrappongono *performance* molto modeste di Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Nel Sud, mentre la Sardegna ha conseguito risultati, nel complesso, positivi e superiori al dato medio nazionale, l'Abruzzo ha registrato addirittura una diminuzione per due anni consecutivi (tavola 2).

³⁰ Cfr. Istat Conti economici regionali 2000-2005, gennaio 2007.

Tavola 2 – PIL Regionale: Anni 2001-2005

(valori concatenati-variazioni percentuali)

Regioni	2001	2002	2003	2004	2005	2001-05
Piemonte	0,6	-0,5	0,1	1,7	-1,6	0,0
Valle d'Aosta	2,2	1,3	1,5	1,2	-0,7	1,1
Lombardia	2,0	0,9	0,1	0,5	0,6	0,8
Liguria	2,5	-2,1	-0,2	0,1	0,0	0,1
Trentino-Alto Adige	-0,7	-0,9	0,9	1,1	0,5	0,1
Veneto	0,8	-1,2	1,4	2,3	-0,8	0,5
Friuli-Venezia Giulia	3,1	-0,5	-1,9	0,0	1,5	0,4
Emilia Romagna	1,3	-0,5	-0,4	-0,1	0,7	0,2
Toscana	2,4	0,5	0,5	0,2	-0,3	0,7
Umbria	3,0	-1,0	-0,3	1,7	1,1	0,9
Marche	2,4	2,1	-0,3	1,3	0,0	1,1
Lazio	2,0	2,7	-0,4	4,4	-0,4	1,6
Abruzzo	1,0	0,1	-1,7	-2,3	1,2	-0,4
Molise	1,2	0,7	-1,7	1,0	-0,3	0,2
Campania	3,3	2,0	-0,5	0,3	-1,7	0,7
Puglia	1,6	-0,5	-1,0	1,1	-0,4	0,2
Basilicata	-0,3	0,7	-1,3	1,4	0,4	0,2
Calabria	3,0	-0,3	1,5	1,5	-2,1	0,7
Sicilia	2,7	0,0	-0,1	-0,7	1,5	0,7
Sardegna	1,8	-0,4	2,9	-0,5	2,2	1,2
ITALIA	1,8	0,3	0,0	1,1	0,0	0,6
Nord-Ovest	1,7	0,3	0,1	0,8	0,0	0,6
Nord-Est	1,1	-0,8	0,3	1,0	0,1	0,3
Centro	2,2	1,7	-0,1	2,5	-0,2	1,2
Mezzogiorno	2,3	0,4	-0,2	0,1	-0,1	0,5
Centro-Nord	1,7	0,3	0,1	1,3	0,0	0,7
Reg. Convergenza + pho	2,5	0,5	-0,3	0,4	-0,5	0,5
Reg. Competitività Mezz. + phi	1,4	-0,1	0,5	-1,1	1,6	0,5
Reg. Competitività	1,6	0,3	0,1	1,2	0,1	0,7


Fonte: elaborazione DPS su dati Istat.

L'evoluzione del PIL del Mezzogiorno risulta inferiore, nella media del periodo 2001-2005, a quella del Centro-Nord (0,5 contro 0,7 per cento) mostrando una situazione assai critica e complessivamente di stagnazione a partire dal 2002, con perdite di occupazione in termini di unità di lavoro non compensate da significativi incrementi di produttività.

Le regioni che per il ciclo dell'intervento comunitario 2007-2013 sono parte dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", presentano andamenti differenziati. Per la media dell'area i valori sono uguali a quelli del Centro-Nord con piccole differenze dovute, in alcuni anni, ai valori negativi di Abruzzo e Molise.

Per le due macroaree Mezzogiorno e Centro-Nord del paese il differenziale di crescita ha avuto accelerazioni e attenuazioni nel corso degli ultimi 25 anni: a un periodo di massimo sfavore per il Sud, tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, in coincidenza con l'esaurimento della politica c.d. di intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha fatto seguito un periodo in cui vi è stata una lieve riduzione del divario, con una dinamica più favorevole che ha riguardato gli investimenti fissi lordi e le esportazioni, ma anche in questa fase l'economia meridionale non è riuscita ad ampliare significativamente la propria base occupazionale (cfr. figura 11). Sono marginali le differenze nel periodo tra la macroarea Centro-Nord e l'area CRO considerata nel suo complesso e tra la macroarea Mezzogiorno e l'area CONV considerata nel suo complesso, salvo una maggiore lieve crescita di quest'ultima alla fine degli anni novanta.

Figura 11 – Crescita del PIL 1981 – 2005: Centro-Nord e Mezzogiorno e obiettivi CRO e CONV
(variazioni percentuali annue)



Fonte: Istat, Conti economici territoriali; 1981-2000: vecchia serie (valori a prezzi costanti 1995), 2001 – 2005: nuova serie (valori concatenati, anno di riferimento 2000; Istat - gennaio 2007) coerenti con la nuova metodologia di contabilità nazionale (Istat – marzo 2006).

Fattori condizionanti lo sviluppo regionale

Le notevoli differenziazioni nello sviluppo economico e sociale che si manifestano a livello territoriale sono anche riconducibili ai prima richiamati fattori strutturali che frenano l'intera economia italiana (cfr. par. I.1) e che si presentano sul territorio con intensità differenti.

Si riassumono di seguito le principali evidenze relativamente a indicatori disponibili a livello regionale (cfr. tavola 3) e considerabili rappresentativi delle difficoltà strutturali prima identificate:

1. In riferimento alla **qualità del capitale umano**, all'evidente carenza registrata dall'indicatore sull'abbandono prematuro degli studi da parte dei giovani in Sicilia, Campania e Puglia (regioni CONV) si accompagna anche una situazione di grave difficoltà della Sardegna (regione in phasing in CRO), mentre Calabria e Basilicata (regioni CONV e phasing out CONV) hanno valori migliori della media Italia. Il minore numero di laureati nelle discipline scientifiche e tecnologiche accomuna tutte le regioni del Mezzogiorno (sia in Obiettivo "Convergenza" che "Competitività"). Relativamente all'apprendimento permanente degli adulti, tutte le regioni italiane sono lontane dalla media europea; tra le migliori si segnalano Lazio, Abruzzo e Trentino Alto Adige (regioni CRO). Quanto al grado di istruzione degli imprenditori che iniziano una nuova attività³¹, è elevata nell'intero Paese la quota di imprenditori che possiede al più un titolo di studio della scuola media inferiore (32,2 per cento). Valori più critici si registrano nel Nord-Est (37,2 per cento), area geografica interamente relativa a regioni CRO. Abruzzo, Molise, Sardegna (regioni CRO e in phasing in CRO), Basilicata e Puglia (regioni CONV) si collocano al di sopra della media italiana, mentre Campania e, soprattutto Calabria (regioni CONV), presentano una maggiore quota di titoli di studio

³¹ Si veda Istat, Indagine sulla nuova imprenditoria, dicembre 2006.

superiori.

2. Quanto al fattore della **scarsa innovazione**, gli indicatori relativi alla spesa destinata alla ricerca e all'incidenza di addetti nel medesimo settore da una parte, e all'adozione e all'utilizzo degli ICT presso famiglie e imprese dall'altra, evidenziano una situazione carente per tutto il Paese, fortemente al di sotto degli obiettivi posti dalla strategia di Lisbona per l'area UE. Per gli indicatori su spesa e addetti alla ricerca, i ritardi più significativi sono presenti in Calabria (regione CONV), Molise (regione CRO), Basilicata (in phasing out CONV), ma anche per Marche e Valle d'Aosta (regioni CRO) con *performance* ben distanti dalle migliori registrate nel Lazio e Piemonte (regioni CRO). Quanto all'utilizzo di Internet e della banda larga nelle imprese, esso appare ancora carente in Basilicata, Puglia, Campania, Calabria (regioni CONV) e Molise (regione CRO) con percentuali inferiori alla metà della media italiana. Tra le regioni meridionali fa eccezione la Sicilia (regione CONV) che presenta un indice di diffusione della banda larga superiore alla media italiana.
3. L'inadeguatezza dei **servizi di pubblica utilità**, fattore che incide sulle condizioni di contesto nel quale si realizza il progresso economico, appare particolarmente grave nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" (regioni CONV). Le regioni CRO facenti anche parte dell'aggregato Mezzogiorno mostrano, comunque, valori ancora distanti da quelli medi riscontrati nelle altre regioni CRO del Centro-Nord. Segnali in tal senso provengono dagli indicatori per le irregolarità rilevate nell'erogazione dell'acqua, per la raccolta differenziata e per le interruzioni del servizio elettrico. Appaiono, invece, in controtendenza gli andamenti dell'indicatore che stima la popolazione servita da depuratori, dove superano la media italiana Molise, e Sardegna (regioni CRO e phasing in CRO) e Campania e Puglia (regioni CONV).

Per quanto attiene ai servizi di trasporto, le tre regioni CRO del Mezzogiorno presentano situazioni di particolare disagio. In particolare la Sardegna (in phasing in CRO) si posiziona molto al di sotto della media non solo per ciò che attiene alle infrastrutture ferroviarie, ma anche per quelle stradali e interportuali³². Criticità si riscontrano anche in Abruzzo e Molise (regioni CRO) per quanto riguarda le infrastrutture portuali, interportuali e aeroportuali.

4. Relativamente alla **efficienza del mercato dei capitali**, l'indicatore sull'intensità creditizia, cioè il rapporto Impieghi/PIL (che misura il supporto offerto all'economia territoriale da parte del sistema bancario tramite il credito accordato alle imprese non finanziarie) mostra valori più bassi nelle regioni meridionali. Nei valori al 2005, si evidenzia un valore assai modesto (inferiore al 30 per cento, quindi 20 punti percentuali in meno rispetto alla media italiana) in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia (regioni CONV). Per gli investimenti in capitale di rischio, si segnala l'esiguità del mercato in tutte le regioni italiane (CONV e CRO).

Nel complesso ne emerge una situazione articolata, in cui:

- sono soprattutto le regioni del Mezzogiorno (sia CONV, sia CRO) a manifestare le

³² Secondo i dati elaborati dalla Svimez nel Rapporto 2005, fatto 100 l'Italia, l'indice sintetico per le infrastrutture ferroviarie è pari a 75 per il Mezzogiorno e 17 per la Sardegna. Per le infrastrutture stradali l'indice sintetico è pari a 71 e la regione Sardegna non dispone di autostrade.

maggiori difficoltà su quasi tutte le dimensioni considerate;

- non sono però rari i casi di inversione di graduatoria rispetto ai più tradizionali divari misurati in termini di PIL pro-capite;
- emergono con forza elementi problematici su alcuni temi che, pure, con gradi diversi accomunano tutte le regioni (sia che si consideri il raggruppamento Mezzogiorno, Centro-Nord, sia il raggruppamento per Obiettivi CONV, CRO) e che segnalano la rilevanza dell'analisi condotta a livello nazionale;
- su diversi aspetti la diversità dei valori regionali singolarmente considerati segnala l'opportunità di andare oltre e più in dettaglio dell'evidenza di macroarea e macroobiettivo territoriale.

Tavola 3 – Alcuni indicatori sul potenziale di competitività per Regione

INDICATORI	Anno di riferimento	REGIONI competitive													REGIONI convergenza									
		Centro-Nord													Mezzogiorno									
		Italia	Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bolzano	Trento	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Sardegna (phi)	Basilicata (phi)	Campania (phi)	Puglia	Calabria	Sicilia
Competenze																								
Giovani che lasciano prematuramente la scuola: popolazione in età 18-24 anni con al più un titolo di istruzione secondaria inferiore e che non partecipa ad ulteriore istruzione o formazione (%) Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.19)	2005	22,4	20,7	22,3	21,6	19,7	26,6	12,2	18,4	15,9	17,0	19,4	17,2	15,5	19,2	14,8	16,1	15,6	33,2	18,3	27,9	29,3	18,3	30,2
Laureati in matematica, scienze e tecnologia: Numero di laureati in matematica, scienze e tecnologia per 100 abitanti in età 20-34 anni Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. III.14)	2005	10,9	12,7	1,2	13,0	6,2	1,0	11,4	11,0	13,5	12,3	16,5	14,2	11,8	12,3	14,6	8,6	0,7	6,7	4,5	8,6	6,0	8,4	6,8
Life-long learning: adulti in età 25-64 anni che partecipano all'apprendimento permanente (%) Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.17)	2005	5,8	4,8	4,1	5,5	7,6	7,2	7,9	6,0	6,6	5,8	5,7	6,8	7,0	5,3	7,7	7,1	6,3	6,0	5,7	5,0	4,8	5,9	4,9
Ricerca e Innovazione																								
Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) Banca dati indicatori regionali di contesto (R9)	2004	1,10	1,66	0,34	1,12	0,74	...	0,64	1,18	1,26	1,15	1,11	0,80	0,53	1,76	1,07	0,44	0,65	0,56	1,15	0,63	0,38	0,88	
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.14bis)	2004	2,8	4,3	1,6	3,2	2,6	1,5	3,6	2,0	3,5	3,1	3,7	3,0	2,8	1,8	5,7	2,6	1,1	1,6	1,2	2,0	1,3	0,8	1,6
Grado di utilizzo di internet nelle imprese: addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet (%) Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.18)	2005	24,8	25,7	17,3	30,0	24,3	...	21,3	22,7	21,2	24,0	22,6	19,1	18,8	32,9	16,9	17,4	15,8	11,8	14,4	11,7	15,2	14,9	
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di collegamento a banda larga Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.17)	2005	56,7	54,5	58,8	64,3	60,1	...	55,4	59,4	64,1	60,4	57,0	51,4	48,7	56,9	48,8	36,6	52,0	42,6	43,0	44,4	45,2	59,3	
Servizi																								
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (%) Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.I.5)	2004	24,3	37,2	28,4	42,5	44,2	43,7	44,6	47,7	30,4	18,3	31,4	30,7	24,2	17,6	10,4	15,6	5,2	9,9	5,5	10,6	8,2	8,6	5,5
Popolazione servita da impianti di depurazione completa delle acque reflue: popolazione dei comuni con il servizio di rete fognaria con depurazione completa dei reflui convogliati sul totale della popolazione residente (%)	2005	55,4	74,1	84,0	69,0	70,6	49,1	89,5	53,3	75,3	49,1	32,3	29,3	42,1	35,6	29,9	51,9	76,0	84,6	51,6	62,1	95,6	41,9	37,8
Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua (%) Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.1)	2005	13,8	9,7	5,5	7,2	2,3	1,6	3,0	8,2	4,3	6,0	6,6	14,5	12,6	5,9	14,2	15,5	15,1	29,1	18,3	19,7	15,2	35,5	31,9
Interruzioni del servizio elettrico: Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.8)	2005	2,4	1,8	0,8	1,3	1,8	...	1,5	0,9	1,6	1,4	2,0	2,0	2,0	1,8	3,0	3,2	2,1	3,9	4,2	4,3	2,7	3,6	4,2
Mercati finanziari																								
Indice di intensità creditizia: Impieghi bancari (consistenza media annua) in percentuale del Pil (a prezzi correnti) Banca dati indicatori regionali di contesto (tab.IV.24)	2005	50,0	44,7	41,0	68,3	68,8	...	58,5	46,3	33,4	64,0	51,7	49,0	55,4	47,5	41,9	34,1	30,8	32,7	27,8	29,1	21,6	26,2	
Investimenti in capitale di rischio - early stage (in percentuale del Pil) Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.IV.26)	2005	0,002	0,002	0,000	0,002	0,000	...	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000	0,001


Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (www.istat.it/ambiente/contexto/infoterr/azioneB.html)

L'area Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"

L'area Competitività (regioni CRO) è nella media dominata negli esiti dal grande peso che in essa hanno le regioni del Centro-Nord e ha mostrato nel periodo 2001-2005 una crescita del prodotto lordo di poco superiore (due decimi di punto percentuale in media annua) a quella dell'area "Convergenza" (regioni CONV), e una migliore tenuta nell'ultimo triennio contraddistinto dalla sostanziale stagnazione economica del Paese³³. Tuttavia l'area CRO è un'area vasta e che richiede ai fini di una diagnostica utile agli interventi di *policy* di considerarne le specificità interne.

Considerando, ad esempio, due indicatori che rappresentano, se considerati congiuntamente, una proxy importante di livelli di sviluppo raggiunto e potenziale³⁴ (il tasso di occupazione femminile e il livello di produttività nei servizi) ne deriva un quadro piuttosto disomogeneo. Al di sotto della media dell'area per entrambi gli indicatori, si ritrovano le regioni CRO del Mezzogiorno, ma più in generale i valori medi non appaiono buoni descrittori dell'area CRO nel suo complesso (figura 12).

Figura 12 – Tasso di occupazione femminile (2006) e Produttività nei servizi (2005) nelle regioni dell'Obiettivo CRO



Fonte: elaborazione DPS su dati Istat.

All'interno dell'area CRO sono comunque notevolmente differenziate anche le *performance* in termini di PIL pro capite: agli scarti negativi molto elevati dalla media Italia per le regioni che sono nell'ultimo decennio gradualmente uscite dall'Obiettivo 1 (Abruzzo, già in Obiettivo 2 nel ciclo 2000-2006, Molise in phasing out dall'Obiettivo 1 nel 2000-2006 e Sardegna, in Obiettivo 1 nel 2000-2006) si aggiungono le distanze significative dai valori massimi raggiunti da Valle d'Aosta e Lombardia riscontrate in Umbria, Marche e Liguria (cfr. figura 7-a).

Il differenziale dei livelli di sviluppo nell'area CRO si riflette anche nei tassi di occupazione complessivi. Al di sotto della media dell'area, oltre le tre regioni ex Obiettivo 1, si trovano Lazio, Liguria e Marche a fronte di tassi prossimi al 70 per cento in Emilia-Romagna e Trentino-Alto

³³ Per la disaggregazione a livello regionale cfr. il precedente punto sulle dinamiche dello sviluppo territoriale e la tavola 3.

³⁴ Il livello e la dinamica della produttività nel settore dei servizi sono considerati negli studi comparati sui Paesi avanzati come potenti indicatori sul grado di sviluppo e la crescita in considerazione del crescente peso del settore terziario sul PIL nei Paesi sviluppati e dal conseguente contributo alla crescita derivabile dagli incrementi di produttività nel settore. Si veda, ad esempio, OECD "Growth in services", 2005. Oltre che in generale correlati con la quota di valore aggiunto nei servizi in tutti i Paesi, i livelli del tasso di occupazione femminile, ancora relativamente bassi in molte regioni, costituiscono la grande riserva di crescita del Paese.

Adige (cfr. figura 8-b).

Anche la capacità di esportare, pur significativamente superiore nell'area CRO rispetto all'area CONV, si differenzia in misura sostanziale all'interno dell'area obiettivo: a regioni la cui quota di esportazioni di merci sul PIL supera o è prossima al valore del 30 per cento (Veneto, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia) e in misura minore Marche e Abruzzo, si contrappongono altre, quali Lazio, Liguria, Molise e Sardegna, che non raggiungono o oltrepassano di poco la quota del 10 per cento (cfr. figura 9).

Per altri indicatori che segnalano il livello dei servizi di pubblica utilità o il grado di innovazione si evidenzia una situazione complessivamente di minore disagio nell'area CRO, ma con diversi gradi di omogeneità al suo interno. Per le irregolarità nella distribuzione dell'acqua, ad esempio, la percentuale di famiglie che denunciano tale fenomeno, oltre al picco della Sardegna, sale significativamente nelle regioni centrali, così come per le interruzioni del servizio elettrico. Per indicatori che misurano il grado di innovazione, quale il numero di addetti alla ricerca e allo sviluppo, alla media dell'area contribuiscono *performance* abbastanza elevate (Lazio) accanto ad altre riscontrabili non soltanto in regioni ex ob. 1 (Molise e Sardegna), ma anche a più elevato sviluppo (Veneto e Marche).

Anche gli aspetti del disagio sociale, quale l'incidenza delle famiglie povere su quelle residenti, evidenziano condizioni complessivamente migliori nell'area CRO, ma con punte di sofferenza, oltre che nelle tre regioni ex Ob. 1 (in particolare Molise), anche, sia pure in misura minore, in Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio. L'area CRO si presenta così nell'insieme come un'area piuttosto disomogenea, non solo per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo che sono storicamente parte dell'area del Mezzogiorno, ma anche per altri aspetti. Ne discende l'implicazione di definire orientamenti di *policy* che, a seconda dei casi e delle aree tematiche di intervento, considerino con attenzione le caratteristiche dei territori target e la loro posizione relativa in termini di opportunità e necessità.

L'area Mezzogiorno e l'area CONV: debolezze e opportunità comuni e differenze tra le regioni


Il Mezzogiorno continua ad essere un'area target rilevante per l'intervento nazionale per lo sviluppo che ha come obiettivo quello della coesione interna al Paese.

Al miglioramento realizzatosi nel corso del tempo di alcuni indicatori di sviluppo per le tre regioni che nel prossimo ciclo di intervento comunitario sono ricomprese nell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (Abruzzo, Molise e Sardegna, quest'ultima in regime di "*phasing in*") si accompagna il permanere anche in questi territori di gap strutturali (in particolare per la dotazione infrastrutturale e dei servizi) che le accomunano alle altre regioni del Mezzogiorno che ancora ricadono nell'Obiettivo "Convergenza". Permangono peraltro in queste aree difficoltà specifiche, evidenziate soprattutto dalla concomitante presenza di fenomeni di esclusione sociale e di maggiore incidenza e pericolosità di fenomeni criminali, che in parte è all'origine della persistenza della maggior condizione di svantaggio e che richiede pertanto politiche mirate.


Negli ultimi anni, comunque, i risultati raggiunti in termini di coesione interna al Paese si sono rivelati inferiori agli obiettivi fissati dalle politiche, sia nelle aree del Mezzogiorno che ancora rimangono nell'Obiettivo "Convergenza", sia per quelle che oggi sono parte dell'Obiettivo "Competitività" (figura 13).

Figura 13 – Grado di convergenza delle Regioni del Mezzogiorno ⁽¹⁾

PIL procapite valori concatenati (euro)



Tassi di occupazione 15-64 anni



Fonte: elaborazioni DPS su dati Istat.

Nota ⁽¹⁾Regioni “Convergenza” dell’area Mezzogiorno: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata in “phasing out”. Regioni Competitività dell’area Mezzogiorno: Abruzzo, Molise e Sardegna in “phasing in”.

Dal 2000 al 2005, l’incidenza del PIL pro capite medio dell’area “Convergenza” sul PIL pro capite nazionale (pari a circa 21.000 euro nel 2005) è cresciuta solo dal 64,3 al 65,4 per cento. Pur se più elevato, nelle regioni del Mezzogiorno dell’area “Competitività”, il PIL pro-capite non ha mostrato variazioni significative. Anche se il minor tasso di impiego delle risorse umane nel Mezzogiorno rimane condizionato dai bassissimi tassi di occupazione soprattutto delle regioni dell’area della “Convergenza” (che nel 2005 hanno determinato addirittura una riduzione, sia pure lieve, del tasso di occupazione della ripartizione), la distanza dai valori del Centro-Nord rimane assai ampia anche per le regioni dell’area “Competitività”, per le quali pure si osserva un aumento di mezzo punto percentuale.

Per alcune dimensioni di rilievo nel sostenere percorsi stabili di sviluppo, le tre regioni dell’area “Competitività” mostrano però una situazione di disagio anche maggiore di quella registrata nelle regioni dell’area “Convergenza” (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata, quest’ultima in regime di “phasing out”). Particolarmente arretrata appare la dotazione ferroviaria in grado di sostenere il trasporto merci (Fig. 14) e non dissimile la situazione per la qualità del servizio idrico per usi civili (Fig. 15).

Figura 14 - Merci per ferrovia (% su tot modalità)





Figura 15 - Irregolarità nella distribuzione dell’acqua alle famiglie (%)





Fonte: DPS-Istat Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo.

Con riferimento all'ambito di altri servizi ambientali, la situazione risulta essere più articolata. Rispetto ad esempio alla gestione dei rifiuti, a fronte di una raccolta, espressa in kg pro capite, simile tra le due aree "Competitività regionale e occupazione" e "Convergenza", intorno al valore medio del Mezzogiorno (491,6 kg pro capite), la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, diminuita in tutte le aree negli ultimi 4 anni, ha subito un incremento del 3,6 per cento nell'area "Competitività regionale e occupazione" e un calo di oltre il 18 per cento nell'area "Convergenza". Quanto alla percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, sebbene in crescita, essa è ancora lontana, in tutte le aree del Sud, dai valori medi annui raggiunti nel Centro-Nord (vedi comunque oltre il par. I.5).

Sul fronte della ricerca, gli indicatori di spesa pubblica e privata per R&S e di addetti alla R&S per 1000 abitanti (figura 16), pur registrando un avanzamento delle regioni dell'area "Competitività regionale e occupazione" rispetto all'area "Convergenza", evidenziano la persistenza di un notevole *gap* rispetto all'area centro settentrionale. Anche la quota di brevetti registrati all'*European Patent Office* (EPO) evidenzia un fortissimo divario tra tutte le aree del Mezzogiorno (12,3 per 1 milione di abitanti) e il Centro-Nord (122,7 per 1 milione di abitanti), sebbene la posizione relativa delle tre regioni dell'area "Competitività regionale e occupazione" (24,2) sia migliore rispetto alle altre regioni meridionali (figura 17).

Figura 16- Spesa pubblica e privata per R&S in % del PIL

Figura 17 - Addetti R&S per 1.000 abitanti



Fonte: DPS-Istat Banca dati indicatori regionali per le politiche di sviluppo.

Dal punto di vista delle condizioni sociali, le regioni dell'area "Convergenza" mostrano come prima richiamato, situazioni di particolare allarme. Nelle quattro grandi regioni dell'Obiettivo "Convergenza" appare elevato il grado di pervasività della criminalità organizzata (cfr. tavola 4).

Tavola 4 – Incidenza dei delitti di criminalità organizzata³⁵ – Anno 2005

Criminalità organizzata	Delitti commessi per 10.000 abitanti	Indice Italia=100	Incidenza criminalità organizzata sul totale dei delitti
ITALIA	9,1	-	2,1
Ob. CRO	8,8	97,3	1,8
Centro-Nord	8,8	97,2	1,8
Ob. CRO Mezzogiorno	8,6	95,1	2,6
Mezzogiorno	9,5	105,0	2,8
Ob. CONV + Basilicata	9,7	106,4	2,3

Fonte: elaborazione DPS su dati del Ministero dell'Interno.

Anche il fenomeno dell'esclusione sociale, misurato dalla presenza di famiglie povere, appare più grave nelle Regioni della "Convergenza": nel 2005 in esse risiedeva oltre il 60 per cento del totale delle famiglie italiane classificate come povere (cfr. tavola 5).

Tavola 5 – Famiglie povere e incidenza di povertà – Anno 2005

Area geografica	Famiglie residenti		Famiglie povere		Incidenza di povertà (1)
	numero assoluto	% su Italia	numero assoluto	% su Italia	%
ITALIA	23.351.696	100,0	2.584.730	100,0	11,1
Ob. CRO	17.011.501	72,8	964.062	37,3	5,7
Centro-Nord	15.831.417	67,8	779.863	30,2	4,9
Ob. CRO Mezzogiorno	1.242.505	5,3	184.199	7,1	14,8
Mezzogiorno	7.520.279	32,2	1.804.867	69,8	24,0
Ob. CONV + Basilicata	6.263.100	26,8	1.620.669	62,7	25,9

(1) Rapporto fra famiglie povere e famiglie residenti

Fonte: elaborazioni DPS su dati Istat.

Oltre che da ancora persistenti profili di arretratezza, l'aggregato Mezzogiorno è però caratterizzato dalla presenza di comuni potenzialità e opportunità, il cui sfruttamento richiede la condivisione di opzioni strategiche tra le regioni stesse.

Tra le potenzialità comuni all'intero territorio meridionale vi sono i vantaggi connessi alla compresenza di fattori climatici e di beni artistici e naturali, che fanno del Sud un luogo di grande potenzialità di sviluppo turistico che però necessita di una strategia più coordinata, stante la relativa similitudine e la diffusione sul territorio delle potenzialità attrattive.

Gli spazi di sviluppo sono in particolare collegati alla valorizzazione delle aree naturali (il 52 per cento delle aree protette e dei siti naturali, pari a circa il 9,7 per cento del territorio nazionale, si trova nel Mezzogiorno) e del patrimonio museale e archeologico del Mezzogiorno. Una maggiore offerta di servizi di assistenza culturale per il pubblico e in generale una gestione efficace del servizio potrà elevare la quota di visitatori nei siti museali del Sud ora decisamente inferiore a

³⁵ Cfr. Rapporto Dps 2005 par. I.4.3.

quella del Centro-Nord. I siti archeologici e i musei del Mezzogiorno sono ancora essenzialmente sottoutilizzati, rispetto alle potenzialità, con una media di circa 66 mila visitatori per istituto a fronte di 95 mila al Centro-Nord. Nonostante numerosi siti del Mezzogiorno figurino fra i principali attrattori turistici, il flusso dei visitatori è polarizzato su quelli più famosi e concentrato nei mesi estivi, pur in presenza di condizioni climatiche favorevoli per una parte più lunga dell'anno³⁶.

L'economia del Mezzogiorno potrebbe ricevere un forte impulso da una migliore capacità di sfruttamento della sua collocazione geografica nel cuore del Mediterraneo.

Una prima potenzialità per le regioni meridionali è costituita dall'area balcanica. Il volume degli scambi con questa area, in larghissima parte connesso ad operazioni di decentramento internazionale della produzione (in particolare in Albania e in Romania), è limitato proprio dalla mancanza di collegamenti mare-terra tra i porti dell'Adriatico e le aree interne del Sud-Est Europa.

Gli effetti di un consistente miglioramento delle vie di comunicazione sarebbero evidenti, il potenziale di commercio del Sud con i Balcani è infatti molto ampio³⁷. Alla domanda di trasporto generata dal commercio attuale e potenziale con il Mezzogiorno va aggiunta anche quella che potrebbe provenire da altre regioni del Mediterraneo, i cui commerci con i Balcani transitano attualmente lungo la direttrice da nord, scendendo dall'Austria, da Sud attraverso la Grecia.

Ulteriori vantaggi in termini di crescita potrebbero derivare anche dalla capacità di intercettare i traffici con i Paesi dell'Estremo Oriente che attraversano il Mediterraneo, in concorrenza con gli altri porti dello stesso mare e del Nord Europa. Nel Sud Italia esistono casi rilevanti, non solo a livello nazionale ma europeo, di infrastrutture portuali (Gioia Tauro, Taranto) che fungono da piattaforme per scambi intercontinentali. Vi sono poi alcune infrastrutture importanti (interporti di Nola e Marcianise e progetto interporto di Salerno); manca tuttavia un vero e proprio sistema portuale e logistico ed una promozione non delle singole infrastrutture ma del sistema nel suo insieme. Anche per questo motivo il potenziale dell'area appare in parte inespresso. Punti di forza del sistema portuale e logistico del Mezzogiorno sono la posizione geografica, dal *know-how* e dalle tradizioni marinare, i porti di *transshipment* e la volontà politica espressa dalle autorità competenti; vi si contrappongono la carenza di connessioni con le altre reti di trasporto, la scarsa cooperazione tra Autorità portuali, la frammentazione e scarsità di terminal nonché i tempi amministrativi, che rappresentano invece elementi di debolezza per il sistema.

Tra le opportunità rileva anche l'attitudine partenariale delle otto Regioni, che deriva da una condivisione storica di problemi e politiche e che è stata significativamente consolidata dalla esperienza del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. Tale esperienza ha rafforzato la capacità effettiva e potenziale delle regioni meridionali di attuare un più efficace coordinamento e avviare iniziative interregionali, volte a rimuovere i vincoli comuni allo sviluppo.

Elementi di sintesi dell'analisi per regioni, macroaree geografiche e aree obiettivo ai fini degli interventi comunitari

Il quadro sinora delineato evidenzia, in un contesto nazionale contraddistinto da una crescita complessivamente modesta e da indubbe difficoltà sistemiche, la permanenza di forti differenze fra

³⁶ Cfr. Rapporto Annuale 2006 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, par. II.1.

³⁷ Una proiezione al 2009 riferita alle due direttrici da sud (ingresso rispettivamente da Bar e Durazzo), prevede che alle attuali condizioni di trasporto, utilizzando l'asse Bar-Belgrado, a fronte di un export di 465 milioni di euro nel 2003, si otterrebbe un export di 617 milioni di euro nel 2009, stima che riflette esclusivamente la crescita fisiologica delle economie delle regioni interessate, senza prevedere un'intensificazione dei traffici. Invece l'export potenziale salirebbe a 1.700 milioni di euro verso Serbia-Montenegro, Romania, Ungheria, in ragione di fattori quali l'aumento della presenza italiana nell'area, il rafforzamento dei legami culturali e soprattutto il miglioramento delle vie di comunicazione. Attraverso l'asse Durazzo, Skopje, Sofia, Varna (corridoio VIII) a fronte di un export di 361 milioni di euro nel 2003 avremo 439 milioni di euro nel 2009. L'export potenziale salirebbe verso Albania, Macedonia e Bulgaria a 792 milioni di euro in ragione dei fattori menzionati. In complesso l'export del Mezzogiorno aumenterebbe di 1,4 miliardi di euro. Con i medesimi presupposti, nel lungo periodo (2013) la stima complessiva del potenziale di crescita delle esportazioni dal Mezzogiorno ai Balcani, passando attraverso i due assi, potrebbe variare da un ammontare di circa 1,3 miliardi di euro ad una cifra più che doppia (fino a 2,9 miliardi di euro). Cfr Rapporto DPS 2005.

le due grandi aree del Paese, Mezzogiorno e Centro-Nord, segnalando la persistenza del forte dualismo territoriale.

I ritardi più significativi, soprattutto in termini di infrastrutture e servizi infrastrutturali e di condizioni sociali e di legalità, sono certamente presenti nelle regioni meridionali dell'area CONV (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata, quest'ultima in regime di “*phasing out*”), ma situazioni di difficoltà si riscontrano anche nelle regioni CRO dell'aggregato Mezzogiorno (Abruzzo e Molise, già uscite dal vecchio Obiettivo 1, e Sardegna, attualmente in regime di “*phasing in*”).

Misurate le distanze in termini di sviluppo su scala nazionale e le comuni opportunità derivanti dalla presenza di *asset* contigui e di proiezione sul Sud mediterraneo, l'area balcanica e Sud-Est europeo, il Mezzogiorno italiano, pur con rilevanti diversità regionali e subregionali, rimane un'area di *policy* da considerare in maniera unitaria e di cui valorizzare, al contempo, le specifiche potenzialità regionali di cerniera: verso Nord, con le altre regioni italiane e l'Europa; e verso Sud e Sud-Est, con le regioni mediterranee extraeuropee e del Sud Est europeo. La situazione dell'area, peraltro, segnala differenze in termini di sub aree *target*, da considerare con attenzione. Emergono in particolare due questioni. La prima attiene alla necessità di non trascurare i persistenti fabbisogni di adeguamento infrastrutturale delle regioni più a nord del Mezzogiorno (Abruzzo e Molise) che, in quanto regioni di montagna e a forte caratterizzazione rurale, presentano deficit non automaticamente colmati dalla loro relativa maggiore vicinanza geografica ai mercati più dinamici del Centro-Nord. Tale questione, peraltro, si pone – pur con caratteristiche diverse – anche nel caso della Regione Sardegna (che rimane per le sue caratteristiche specifiche di insularità una regione con grandi potenzialità, ma necessariamente eccentrica). La seconda questione riguarda la necessità di prestare attenzione alle situazioni di emergenza sociale, non riconducibili a meri ritardi infrastrutturali, delle regioni della “Convergenza” in cui rimane concentrata una quota assai considerevole di popolazione italiana.

Peraltro all'interno delle stesse regioni dell'area CRO nel suo complesso si evidenziano, pur in un quadro di livelli di sviluppo mediamente più elevati, differenze interne ragguardevoli - anche in termini di recenti *performance* di crescita - che non sono unicamente riconducibili al fatto che sono parte dell'area obiettivo anche regioni del Mezzogiorno, dal momento che vi sono specificità e condizioni diverse anche all'interno dello stesso Centro-Nord. Nell'area si evidenziano, in particolare, differenze nella capacità di mantenere la quota di esportazioni sul prodotto che segnalano l'emergere di difficoltà anche in sistemi locali tradizionalmente forti.

Si evidenzia invece una maggiore uniformità e criticità tra le varie aree territoriali del Paese per quanto riguarda in particolare gli indicatori legati all'innovazione scientifica e tecnologica e agli indicatori che segnalano il grado di potenziale aggiornamento del capitale umano nella popolazione adulta per cui, pur con differenze, tutte le regioni italiane risultano ancora molto distanti dai target europei.

I.3 AREE URBANE E RURALI³⁸

La dimensione urbana

Una lettura dei maggiori fenomeni socioeconomici nelle città italiane non riserva particolari sorprese rispetto al comportamento degli indicatori regionali nelle diverse aree del Paese: l'analisi comparativa del benessere e dello sviluppo economico (i livelli di reddito, occupazione, tasso di attività nel mercato del lavoro, PIL territoriale, etc.) nelle 109 città capoluogo riflette, e in alcuni casi accentua, le differenze che caratterizzano il confronto tra le Regioni e/o tra gli aggregati macro-

³⁸ L'analisi di contesto delle aree urbane e di quelle rurali utilizza metodi di territorializzazione di tipo differente. Mentre le aree urbane sono state definite facendo riferimento ai Sistemi Locali del Lavoro, le aree rurali sono state definite secondo la metodologia applicata dal Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale, ovvero una rivisitazione nazionale della metodologia OCS, descritta in dettaglio nella sezione sulle aree rurali.

regionali del Sud e del Centro-Nord³⁹.

Più che sulle differenze tra le città nelle diverse macro-regioni, è importante definire le caratteristiche della complessa e articolata armatura urbana dell'Italia, con specifiche caratteristiche che la distinguono da gran parte dei paesi europei, con una rete costituita - come in Germania e Olanda, e in parte Spagna e Inghilterra - da numerose e vivaci città intermedie che accolgono, se si considerano le aree urbane potenziali (date dall'aggregazione di bacini metropolitani contermini) una popolazione pari al 57 per cento del totale nazionale.

Nella riflessione europea, della definizione di città, si fa sovente riferimento al dato della popolazione urbana: le categorie urbane analizzate in Urban Audit comprendono città di dimensioni medie (tra 50.000 e 250.000 abitanti) e città di grandi dimensioni (più di 250.000 abitanti). Nel caso italiano (Urban Audit 2004) sono state incluse 27 città, di cui 12 di grandi dimensioni e 15 di dimensioni medie, per un totale di circa 11 milioni di abitanti, pari al 19 per cento della popolazione complessiva.

Considerando, però, tutti i comuni italiani al di sopra della soglia minima dei 50 mila abitanti, arriveremmo a stimare la popolazione urbana nel 34 per cento, che salirebbe però all'85 per cento considerando l'area metropolitana di influenza⁴⁰.

Le aree metropolitane sono difficilmente comparabili, perché entità eterogenee nei diversi paesi e perché misurate in modo diverso. Limitandoci alle 76 aree urbane potenziali (aree urbane con più di 150 mila abitanti, date dall'aggregazione di bacini metropolitani contermini), abbiamo comunque in Italia una popolazione urbana pari al 57 per cento del totale nazionale, grazie al contributo delle numerose e vivaci città intermedie che costituiscono - come in Germania e Olanda, e in parte Spagna e Inghilterra - l'ossatura della rete e della diffusione urbana nel nostro paese.

Un'ulteriore particolarità della rete urbana italiana, che la distingue da gran parte dei paesi europei, riguarda il peso demografico e economico della capitale: il sistema metropolitano di Roma accoglie meno del 6 per cento della popolazione nazionale, laddove la metà delle capitali europee concentra tra il 12 e il 50 per cento della popolazione. Utilizzando una schematizzazione gerarchica, è possibile quindi segnalare che la piramide urbana in Italia è più larga alla base e meno alta al vertice. Ne consegue che i fattori di competitività legati alla massa e alla scala urbana (che non sono gli unici, ma sono comunque rilevanti e privilegiati in numerosi approcci analitici) non favoriscono in modo particolare la posizione delle nostre città nella competizione internazionale.

I confini amministrativi dei comuni italiani non permettono una lettura adeguata dei fenomeni socioeconomici e demografici. Tuttavia, una lettura sulla base di dati e recenti elaborazioni analitiche può identificare le aree urbane attraverso tre semplici criteri: il riferimento ad un'area funzionale estesa oltre il comune capoluogo, abitualmente fatta coincidere con i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) che misurano gli spostamenti casa-lavoro; la soglia demografica degli SLL analizzati fissata a 150 mila abitanti nel 2001; ed i caratteri qualitativi della morfologia territoriale e della organizzazione conurbativa.


In tale modo, si identificano 72 SLL intorno alle grandi città che ospitano, nel complesso, oltre 32 milioni di persone e 2.205 comuni (il 27 per cento del totale dei comuni italiani: in media, ogni SLL urbano comprende 16 comuni, ma i 20 maggiori ne comprendono almeno 48); molti SLL urbani sono contigui e soggetti a importanti fenomeni conurbativi; ne risultano infine delle potenziali aree metropolitane di taglia e forma molto differente. La figura 18 visualizza gli SLL per classe demografica nel 2001⁴¹.

³⁹ Cfr. Rapporto Annuale del DPS 2004, p. 101.

⁴⁰ In Urban Audit esistono tre modelli principali di "zona urbana": Città unità amministrativa, che nella maggior parte dei casi coincide con il Comune; Zona sub-urbana o periferica, che è compresa amministrativamente nella prima zona, riguarda i quartieri più esterni della città; Vasta Zona Urbana, che nei casi degli agglomerati urbani più importanti come le aree metropolitane, ricomprende gli hinterland.

⁴¹ Per informazioni di dettaglio sulle aggregazioni urbane individuate cfr. Rapporto Annuale del DPS 2005, p. 144-152, http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/rapp_annuale_2005/Cap_II.pdf

Figura 18 – Concentrazione territoriale e popolazione nei sistemi locali del lavoro con oltre 150 mila abitanti



Fonte: elaborazioni DPS su dati Istat 1991 e 2001.

Diversi aggregati urbani sono cresciuti, da un lato, intorno alle grandi città; ma dall'altro, la diffusione metropolitana ha investito territori più ampi, creando nuovi legami, almeno potenziali, tra aree vicine interessate da medesimi fenomeni.

Il quadro territoriale così disegnato permette di identificare:

- i fenomeni conurbativi o di aggregazioni metropolitane intorno a Milano, Roma e Napoli, dove gravitano rispettivamente 5,5, 3,3 e 3,6 milioni di persone, complessivamente oltre il 20 per cento della popolazione del paese (l'incidenza che da sola assume la capitale in metà dei paesi europei). Si tratta di ambiti e territori molto diversi per morfologia, reddito e per articolazione amministrativa. La loro rilevanza, come sistemi territoriali, è stata riaffermata nel 2007 attraverso un disegno di legge presentato dal governo con nuovi indirizzi e procedure per giungere finalmente, in queste (ed in altre sei) aree urbane, alla conformazione delle città metropolitane;
- quattro potenziali sistemi metropolitani, tra 1 e 2 milioni di abitanti, in Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana. Si tratta di sistemi con assetti e configurazioni territoriali differenti (radiali, policentrici, lineari) e con caratteri territoriali specifici ed eterogenei (ex

monoindustria, PMI);

- altre nove aree metropolitane, superiori alla soglia dei 400 mila abitanti, in diverse regioni, tra cui Liguria, Sicilia, Puglia, Sardegna. Sono centri che potrebbero probabilmente migliorare i propri servizi e attrarre maggiori investimenti se fossero nelle condizioni di operare in modo unitario e con la formazione di *autorità metropolitane* (coordinamento degli attori pubblici, elaborazione di una agenda comune, finalizzazione di risorse comuni); si tratta delle aree industriali di base o di piccola impresa, e delle maggiori città amministrative del Mezzogiorno;
- infine, importanti aree urbane⁴² presenti in molte regioni, (soprattutto nel Centro e nel Sud), spesso coincidenti con centri dinamici di media dimensione e caratteristici della diffusa armatura urbana italiana. Ad esempio, nella figura 18 sono ben visibili, nelle regioni centrali, Perugia, Terni, Frosinone, Pescara e nel Sud la Puglia policentrica.

La composizione della realtà urbana in tale classificazione offre alcuni spunti di riflessione.

La dinamica demografica ed economico-produttiva del complesso delle aree urbane non si discosta molto dalla media nazionale. Tuttavia, i comportamenti delle singole aree urbane risultano abbastanza differenziati. I “quattro potenziali sistemi metropolitani” e “le quattro agglomerazioni settentrionali” mostrano una capacità di attrazione degli addetti superiore al loro peso demografico, a differenza dei centri e delle aree metropolitane meridionali segnalando che, non solo gli assetti territoriali sono profondamente diversi, ma anche la capacità di attrazione economica.

Riguardo all’andamento demografico, la popolazione urbana in Italia è complessivamente stabile (tra il 1991 e il 2001 la variazione è stata dello 0,3 per cento) ma anche in recente intensa dispersione. Nella grande maggioranza dei comuni capoluogo al centro delle aree metropolitane è in atto un calo di popolazione, mentre crescono i comuni di cintura urbana: il fenomeno è evidente a Torino, Milano, Firenze, Roma e Napoli. Tuttavia, la lettura combinata dell’andamento demografico e dell’attrattività economica urbana, evidenzia una forte differenziazione dei percorsi di sviluppo che riflette, da una parte, la congiuntura nazionale; dall’altra l’intreccio tra le dinamiche dell’invecchiamento, dell’immigrazione e della dispersione insediativa che si combinano in specifiche dinamiche locali.

In particolare, alcuni esempi⁴³:

- il sistema di Roma, pur perdendo popolazione nel suo insieme, cresce in addetti in misura superiore alla media nazionale;
- lo stesso si può dire, seppure con una crescita inferiore in termini di addetti, delle metropoli torinese e toscana;
- crescono in modo dinamico sia come peso demografico che come addetti le agglomerazioni settentrionali e del Centro-Nord che gravitano nella pianura padana e sulla costiera adriatica;
- alcuni agglomerati urbani del Mezzogiorno crescono limitatamente e solo dal punto di vista demografico.

La complessiva diminuzione della popolazione insieme alla crescita degli addetti, fenomeni solo apparentemente in contraddizione, fornisce una buona rappresentazione delle pressioni alla peri-urbanizzazione che interessano i maggiori centri urbani. Anche i dati disponibili sull’andamento dello stock abitativo indicano una consistente dispersione. Il generico incremento edilizio del decennio (quasi il 10 per cento in più nel numero delle abitazioni complessive) nasconde comportamenti diffusi nei comuni, che riguardano in modo non ovvio le città e soprattutto alcune parti della cintura metropolitana. Senza entrare nel dettaglio degli indicatori, l’andamento complessivo è frutto della somma di diversi comportamenti. Il cuore delle aree metropolitane

⁴² Cuneo, La Spezia, Perugia, Terni, Frosinone, Pescara, Brindisi, Lecce, Foggia, Cosenza, Reggio Calabria, Siracusa, Agrigento, Messina, Sassari.

⁴³ Per i dati completi sulle dinamiche demografiche e degli addetti cfr. Rapporto Annuale del DPS 2005, p. 147.

declina in termini demografici e cresce in modo limitato anche dal punto di vista edilizio. Alcuni settori metropolitani di seconda cintura sono invece in espansione sia come popolazione che come abitazioni; altri invece crescono solo nel numero di abitanti (ma anche per opportunità legate ai vantaggi fiscali della residenza) registrando addirittura un recupero di alloggi sfitti. Al tempo stesso, numerosi comuni (ad esempio in Trentino e in Sicilia) - per lo più turistici - permangono in declino demografico ma accolgono consistenti incrementi edilizi. La dinamica differenziale dei sistemi urbani introduce però un'altra caratteristica. Il profilo prevalente degli attivi di ciascun comune, commisurato rispetto a quello medio regionale, consente di caratterizzare il tipo di sistema produttivo. Non diversamente da quello che si riscontra sui distretti, tale misurazione rivela un'Italia dove il manifatturiero non è scomparso, neanche nei sistemi urbani che sono per natura in prevalenza terziari. Le aree funzionali urbane si allargano, seguendo la dispersione degli abitanti e dei percorsi pendolari, ma mostrano caratteri specifici.

I grandi sistemi territoriali manifatturieri sono evidenti nelle grandi e dinamiche aree urbane disposte lungo l'arco prealpino, ma anche nei sistemi minori dell'Italia centrale e del Mezzogiorno, che disegnano quasi delle trasversali transappenniniche all'altezza dell'Umbria e del Molise. Restano manifatturiere le corone urbane delle grandi metropoli. Appaiono inoltre, anche in ambito metropolitano, alcune piccole aree a specializzazione produttiva rurale presumibilmente di pregio e qualità.

Oltre che sui macro-settori, le strategie per lo sviluppo economico delle città si concentrano su specifiche categorie di industrie di servizi e tecnologia caratterizzati, tra l'altro, da attributi quali: l'intensità conoscitiva e tecnologica, l'immaterialità e "creatività", l'alto valore aggiunto, e l'eco-compatibilità. Gli stessi dati Istat 1991 e 2001 segnalano che, nella dispersione residenziale, la popolazione con titoli di studio e mansioni qualificate tende a concentrarsi nelle aree metropolitane, secondo una tendenza comune nelle nazioni industrializzate e in cui alcune differenze tra paesi dipendono dalle caratteristiche specifiche dei percorsi di terziarizzazione e innovazione delle attività produttive. Le *funzioni urbane superiori (FUS)* ad es. alta formazione e ricerca, editoria e cultura, produzione high-tech, servizi finanziari, si concentrano - anche in Italia, come pure negli altri paesi europei - nelle città. Nel 2001 gli addetti nei settori in questione si localizzavano per il 75 per cento all'interno dei 72 SLL urbani, e in particolare nei comuni capoluogo posti al centro delle agglomerazioni (cfr. Tav. 6). L'insieme delle FUS è in crescita, rispetto al 1991, del 48 per cento, in modo simile nelle diverse ripartizioni geografiche.

Andamenti diversi si riscontrano invece nelle singole aree, con casi in particolare di vistoso recupero. Nelle principali aree urbane, soprattutto quelle del Nord, le funzioni superiori incidono di più sul totale degli addetti: nel sistema locale di Milano l'incidenza è addirittura del 30 per cento, ed è in generale più elevata della media nelle grandi aree metropolitane e al Nord, (nel Mezzogiorno, soltanto a Bari dove tali attività registrano un incremento evidente). Vanno ancora segnalate Pisa e Trieste, due città sede di importanti università e poli di ricerca, dove l'incidenza delle funzioni superiori (rispettivamente 25,1 e 23,9) è significativamente più elevata della media.

In definitiva, nella riflessione sul ruolo delle città come motori di sviluppo occorre tenere presente la sovrapposizione di questi diversi schemi: una geografia complessa delle attività manifatturiere, che non si identificano più né con un settore privilegiato, né con un'attività di base, né con una regione in particolare; altre attività con profilo geografico, localizzativo e qualità diversificate, come il rurale di qualità e le attività di servizio specializzate e diffuse.

Tavola 6 – Funzioni urbane superiori (Sistemi Locali del Lavoro urbani)

	Incidenza addetti a funzioni superiori su totale addetti (%)	Variazione addetti a funzioni superiori 1991- 2001 (%)	Variazione addetti 1991-2001 (%)
Italia	16,5	43,2	8,0
Aree urbane	19,9	42,6	8,7
<i>di cui:</i>			
Aree urbane Centro-Nord	20,8	42,8	9,4
Aree urbane Sud	16,5	42,0	6,3
Milano	30,3	37,5	8,1
Roma	27,8	47,5	15,5
Napoli	19,6	36,4	5,1
Bologna	21,9	40,0	5,2
Torino	22,3	34,6	1,2
Firenze	21,0	27,6	4,2
Genova	20,1	25,5	0,4
Bergamo	15,4	47,9	16,6
Brescia	18,5	70,1	18,1
Verona	19,8	55,0	16,8
Palermo	18,3	25,7	-0,5
Bari	21,2	59,0	8,3
Catania	16,0	25,2	7,7
Cagliari	17,6	49,1	11,8
Taranto	12,3	41,1	-4,1

I dati presentati si riferiscono ai sistemi urbani considerati nelle prime quattro categorie identificate in precedenza, ovvero: a) Milano,

Roma, Napoli; b) quattro potenziali sistemi metropolitani; c) quattro agglomerazioni (>400 mila ab.) settentrionali; e (d) Cinque agglomerazioni meridionali.

Fonte: elaborazioni DPS su dati Istat 1991 e 2001.

Per la definizione delle priorità per la dimensione urbana per la programmazione 2007-2013, le analisi delle tendenze in atto nelle città metropolitane e nei sistemi territoriali vanno integrate da elementi valutativi e considerazioni strategiche. In particolare: la valutazione degli obiettivi iniziali e dei risultati oggi visibili nella programmazione 2000-2006 (POR, Docup e Accordi di Programma Quadro) nelle città, che presenta punti qualificanti, ma anche alcune debolezze; e gli orientamenti e le indicazioni elaborate dalla Commissione per le strategie e gli interventi per la dimensione urbana nel 2007-2013. La lettura combinata di tali analisi e valutazioni identifica alcune sfide prioritarie della programmazione per la dimensione urbana:

- la centralità economica delle agglomerazioni metropolitane per il sistema paese (nei settori della ricerca, dell'innovazione, e dei servizi avanzati). Il consolidamento di queste dinamiche dovrebbe avere riflessi chiari e tempestivi sulle politiche pubbliche: la mobilità, ma anche i servizi per cittadini e imprese, la tutela ambientale e molti altri servizi collettivi con un respiro sovra-comunale e metropolitano;

- ulteriori analisi in corso⁴⁴ segnalano che la concentrazione del disagio in aree periferiche e peri-urbane rendono necessario intervenire con obiettivi specifici focalizzati sui temi di lotta alle marginalità nelle stesse, con particolare rilievo nel Mezzogiorno, dove la necessità di fronteggiare le emergenze sociali e di recupero fisico e socio-economico nelle città dovrà trovare risposte specifiche nella programmazione operativa.

Le aree rurali

Le aree rurali dell'Italia hanno caratteristiche assai differenziate, a seconda della macroarea di appartenenza, della regione e della tipologia di area rurale considerata. Si tratta di aree che possono presentare profili socio-economici e di reddito assai differenti. In questa sede si riprende la definizione di area rurale utilizzata nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSN) e si analizzano le aree rurali nel loro insieme, ma anche secondo una specifica classificazione delle stesse in: aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, aree rurali intermedie, aree rurali con problemi complessivi di sviluppo⁴⁵.

Queste aree rappresentano poco più del 92 per cento della superficie totale del Paese, superficie che risulta leggermente superiore nel Mezzogiorno. In termini di popolazione, nelle aree rurali italiane vive il 57 per cento della popolazione, percentuale che nel Mezzogiorno arriva al 63 per cento. La differenza è meno importante se si considerano gli aggregati “Competitività” e “Convergenza”, dove questa quota si attesta rispettivamente al 59 e al 56 per cento. Considerando la distribuzione della popolazione rurale per macro-aree del Paese, il 60 per cento vive al Centro-Nord, con le aree del Mezzogiorno che accolgono il rimanente 40 per cento. A caratterizzare le aree rurali è la densità della popolazione dieci volte più bassa di quella propria dei Poli urbani, ma al tempo stesso la ricca presenza di Comuni (ivi si colloca l'87 per cento del totale dei Comuni italiani), che specialmente nelle *aree rurali con problemi di sviluppo* possono raggiungere dimensioni decisamente esigue⁴⁶. Questa forte presenza di comuni nelle aree rurali fa sì che il legame città-campagna caratterizza molte delle aree rurali del Paese, ad eccezione delle aree più isolate e marginali. Questo legame può assumere carattere di tipo differente a seconda del tema e dell'area considerata⁴⁷.

Il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale descrive le tre tipologie di aree rurali individuate come segue:

- *Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata*, rientrano in questo gruppo tutte quelle aree di pianura che presentano una caratterizzazione di rurale, significativamente rurale o anche rurale urbanizzato e alcune aree di collina immediatamente adiacenti e particolarmente intensive, collocate essenzialmente nel Centro-Nord del Paese;
- *Aree rurali intermedie*, comprendono soprattutto territori di collina e di montagna, prevalentemente o significativamente rurali, che presentano un certo livello di diversificazione delle attività economiche e sono sede di sviluppo diffuso. Vi rientra anche una parte della montagna significativamente rurale del Centro-Nord, in particolare

⁴⁴ Cfr. Rapporto Annuale del DPS 2006.

⁴⁵ La metodologia applicata dal PSN per la classificazione delle aree rurali è descritta nell'Allegato IV del PSN. Riassumendo, in una prima fase sono stati esclusi i comuni capoluogo di provincia con oltre 150 ab./kmq. Ai comuni rimanenti è stata applicata la metodologia OCSE individuando le aree prevalentemente rurali, significativamente rurali e prevalentemente urbane non a livello di provincia ma distinguendo i comuni, nell'ambito di ogni provincia, per zona altimetrica (pianura, collina e montagna) e calcolando per ciascuna di queste tre l'incidenza delle popolazioni dei comuni classificati come rurali sulla popolazione totale. Le aree prevalentemente urbane sono state poi disaggregate ulteriormente, per individuare quei comuni “rurali urbanizzati”, caratterizzati da una densità abitativa alta ma da un rilevante peso dell'agricoltura (oltre 2/3 della superficie totale). Si sono così ottenute 36 tipi di aree che sono state riaggregate in 4 macro-aree omogenee: Poli urbani; Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata; Aree rurali intermedie e aree rurali in ritardo di sviluppo. La riagggregazione è avvenuta sulla base della metodologia OCSE per zona altimetrica e sulla base di elementi conoscitivi forniti dalle singole regioni.

⁴⁶ La concentrazione di Comuni nelle aree rurali è particolarmente forte nel Mezzogiorno.

⁴⁷ Le città costituiscono mercati importanti per le filiere agro-alimentari del Paese; i comuni e i consorzi di comuni offrono e possono offrire servizi di base fondamentali per la vivibilità di queste aree; le aree verdi e agricole urbane costituiscono *assets* che molte città stanno cercando di proteggere e valorizzare; le diverse aree rurali assumono sempre più un ruolo importante in termini di offerta residenziale e costituiscono mete turistiche per gli abitanti dei centri urbani., anche perché in queste aree risiede la gran parte del patrimonio naturale del Paese.

quella più inserita nei processi di sviluppo extra-agricolo;

- *Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*, in questo gruppo rientrano le aree di montagna e di collina significativamente rurali del Mezzogiorno, la montagna del Centro-Nord con più spiccate caratteristiche di ruralità e alcune aree di pianura del Sud e delle isole.

Struttura e dinamica demografica

Alcune caratteristiche demografiche, in particolare spopolamento e invecchiamento della popolazione sono proprie soprattutto delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. In termini di variazione della popolazione totale negli ultimi dieci anni le aree rurali risultano più dinamiche di quelle urbane, con l'eccezione delle aree rurali in ritardo di sviluppo in cui si registra una diminuzione della popolazione. Confrontando Centro-Nord e Mezzogiorno, si nota una diminuzione consistente della popolazione residente nelle aree urbane del Mezzogiorno, una diminuzione meno importante nelle aree urbane del Centro-Nord, mentre le aree rurali "tengono", con l'eccezione delle aree in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno che perdono popolazione. L'analisi non cambia se si considerano gli aggregati "Convergenza" e "Competitività", anche se la differenza tra aree urbane che perdono popolazione e aree rurali che attraggono popolazione è decisamente più accentuata nelle aree della competitività. Le aree rurali in ritardo di sviluppo, invece, perdono popolazione in entrambi questi aggregati, ma il fenomeno è decisamente più importante nelle aree della "Convergenza".

Per quanto riguarda l'invecchiamento, la quota della popolazione con più di sessantacinque anni è leggermente più alta nelle aree rurali rispetto a quelle urbane (19 per cento contro il 18 per cento), più alta nelle aree rurali in ritardo di sviluppo (20 per cento). L'indice di vecchiaia segue lo stesso trend, con l'eccezione delle aree rurali specializzate, dove questo valore è più basso. Su questo fenomeno, però, esistono importanti differenze tra Centro-Nord e Mezzogiorno. L'invecchiamento è un fenomeno più forte nel Centro-Nord (con un indice di vecchiaia doppio e una quota degli ultrasessantenni del 20 per cento, contro il 17 per cento nel Mezzogiorno), ma in un'ottica di analisi di territori urbani e rurali, è necessario rilevare come mentre nel Centro-Nord l'invecchiamento è un fenomeno che riguarda in maniera abbastanza omogenea tutti i territori, nel Mezzogiorno esistono importanti gap tra territori urbani e rurali (14 per cento contro il 17 per cento per la quota di sessantenni e l'indice di vecchiaia è notevolmente più alto nelle aree rurali). Le aree rurali in ritardo di sviluppo sperimentano livelli di invecchiamento più elevati in tutte le macro-aree⁴⁸. Specularmente, la popolazione più giovane segue il *trend* inverso.

Reddito, occupazione e innovazione

Sul piano economico, è alquanto scarsa l'analisi esistente nel Paese sul livello di reddito nelle diverse tipologie di aree. Secondo gli indicatori presentati nel PSN, il reddito disponibile per abitante è nelle aree rurali circa l'80 per cento di quello percepito nelle aree urbane e particolarmente critica risulterebbe la situazione delle aree rurali specializzate del Mezzogiorno⁴⁹. Il settore dei servizi è quello che garantisce maggiore occupazione nelle aree rurali del Paese, mentre l'agricoltura continua a perdere importanza, sebbene assicuri occupazione all'8 per cento dei lavoratori delle aree rurali (contro il 5 per cento nell'intero Paese) e tale percentuale sia più importante nel Mezzogiorno e in generale nelle aree rurali in ritardo di sviluppo.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro e guardando all'aggregato aree rurali e urbane non si rileva una grande differenza nei tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione, con

⁴⁸ Ovvero Centro-Nord/Mezzogiorno; CONV - CRO .

⁴⁹ Fonte: Ancitel 1999. Esistono però studi che hanno tentato di analizzare queste questioni, anche attraverso indici che tentano di misurare "i livelli di ricchezza" delle diverse aree rurali utilizzando delle variabili che possono essere considerate delle proxy (vedi Anania G., Tenuta A., "Ruralità, urbanità e ricchezza nelle Italie contemporanee", Agriregionieuropa Anno 2 Numero 7, Dicembre 2006).

l'eccezione di un tasso di disoccupazione leggermente più basso nelle aree rurali. Nel 2001, sia i tassi di attività, che quelli di occupazione femminili sono più bassi nelle aree rurali che in quelle urbane, e risultano particolarmente bassi nelle aree rurali in declino di sviluppo (28 per cento comparato al 32 per cento media Italia)⁵⁰. In linea con le differenze tra le macro aree del Paese, la situazione delle donne all'interno del mercato del lavoro risulta particolarmente critica nel Mezzogiorno, ma senza una particolare differenza legata al fatto di appartenere ad un'area rurale o urbana (questo è vero anche per le aree "Convergenza" e le aree "Competitività regionale e occupazione"). I tassi di disoccupazione femminile, allarmanti nell'area della "Convergenza", risultano più alti nelle aree urbane rispetto alle diverse categorie di aree rurali. Infine, un'analisi dei tassi di disoccupazione giovanile mostra che, mentre nell'area "Competitività regionale e occupazione", i comuni con tassi particolarmente alti di disoccupazione giovanile (>30 per cento) rappresentano il 17 per cento del totale dei Comuni, nell'area "Convergenza" questa percentuale sale al 96 per cento. Tale universo di comuni, in entrambe le aree, tende ad essere concentrato nelle aree rurali intermedie e in quelle in ritardo di sviluppo.

Nelle aree rurali, in particolare in quelle in ritardo di sviluppo, la bassa presenza di giovani, l'alto livello dell'invecchiamento e, in particolare nell'area "Convergenza", la preoccupante situazione della disoccupazione giovanile e la scarsa capacità di attirare nuovi operatori economici, spiegano in parte l'assenza in queste aree di soggetti "Innovatori". In termini di infrastrutture di alta tecnologia, le statistiche ad oggi non permettono di misurare il "digital divide" tra aree rurali e urbane, ma verosimilmente, molte delle aree a macchia di leopardo che restano da coprire, potrebbero essere aree di montagna e rurali in ritardo di sviluppo. D'altra parte, il vero problema sembra essere piuttosto la bassa propensione ad innovare degli operatori economici. Questo fenomeno è legato anche al fatto che gran parte delle aziende che operano nelle aree rurali meno dinamiche, sono di piccole dimensioni e dal fatto che è statisticamente dimostrato che le aziende di più piccola dimensione sono anche quelle che hanno minore propensione ad innovare⁵¹. D'altra parte affinché queste aree siano in grado di attirare attori dinamici, è di estrema importanza la loro capacità di garantire un livello minimo di offerta di servizi alla persona. Su tale questione ad oggi non esistono statistiche che permettano di misurare sistematicamente l'offerta di istruzione, di servizi all'infanzia e di servizi sanitari nelle aree rurali e in quelle urbane⁵². La capacità di accedere ad una serie di servizi di base è però strettamente legata alla presenza di centri urbani nell'area rurale considerata, alla capacità di fare rete nel caso di preponderanza di comuni di piccole e medie dimensioni e alla capacità delle diverse politiche, anche quelle ordinarie, di tener conto delle esigenze di territori di tipo differente.

Dotazioni naturali, culturali e Infrastrutture per il turismo

Le aree rurali del Paese godono di una serie di dotazioni, legate al valore intrinseco del paesaggio, alle dotazioni ambientali nonché a quelle dell'agricoltura di qualità e dell'infrastruttura turistica, sulle quali si potrebbe puntare per sostenere processi di diversificazione economica già in corso di attuazione. Primo fra tutte è la concentrazione delle aree protette nei territori rurali, dove ricadono la grande maggioranza delle aree Natura 2000 (95 per cento)⁵³. Tale concentrazione è particolarmente forte proprio nelle aree rurali in ritardo di sviluppo che, per la particolarmente bassa densità abitativa, e le loro specifiche caratteristiche morfologiche, meritano una particolare attenzione sul piano delle politiche pubbliche⁵⁴. In un'ottica di confronto tra aree "Convergenza" e

⁵⁰ Fonte, Istat, XIV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2001.

⁵¹ A questo proposito, per quanto riguarda il settore agro-alimentare, si rimanda al Capitolo II.4.2.2 del Rapporto Annuale del DPS del 2005, su "Evoluzione dei consumi e strategie di innovazione delle aziende agro-alimentari".

⁵² L'UVAL – DPS ha però elaborato una metodologia per misurare una serie di servizi alla persona nelle aree rurali e in quelle urbane, che è stata applicata alla Regione Umbria e che è in corso di applicazione in Calabria (vedi "Servizi socio-sanitari nell'Umbria Rurale", Materiali UVAL n. 12, 2006).

⁵³ Le aree ZVN – vulnerabili da nitrati, hanno un peso molto più importante nelle aree urbane.

⁵⁴ Soprattutto nell'ottica della vivibilità di queste aree e del possibile connubio tra interventi per il miglioramento dei servizi alla persona, e interventi di sviluppo.

aree “Competitività regionale e occupazione”, risaltano due questioni. In primo luogo mentre nelle regioni dell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” le aree protette sono concentrate nelle aree in ritardo di sviluppo, nelle regioni “Convergenza” sono maggiormente distribuite tra i tre gruppi di aree rurali individuati. In secondo luogo, guardando invece alla percentuale di area protetta, sulla superficie totale, le aree rurali della “Convergenza” risultano particolarmente dotate, con percentuali di superficie protetta superiori in tutte le tipologie di area rurale individuate (in particolare nelle aree in ritardo di sviluppo, dove il 22 per cento di queste aree risulta sotto regime di protezione). Per quanto riguarda le dotazioni in termini di agricoltura rispettosa dell’ambiente, le aree rurali sperimentano superfici coltivate da agricoltura biologica superiori a quelle urbane (anche se contenute), e queste sono più importanti proprio nelle aree rurali in ritardo di sviluppo. Non si rilevano importanti differenze tra l’area “Convergenza” e l’area “Competitività regionale e occupazione”, se non una più importante quota di agricoltura biologica nei poli urbani della “Convergenza”.

Sul piano della dotazione infrastrutturale turistica, le aree rurali del Paese risultano ben dotate per quanto riguarda i posti letto in strutture alberghiere, ma soprattutto per quanto riguarda quelli in strutture di esercizi complementari. Da questo punto di vista, misurando l’offerta in rapporto alla popolazione, risultano particolarmente ben fornite proprio le aree rurali in ritardo di sviluppo. Restano invece notevoli differenze tra le aree della “Convergenza” e quelle ricadenti nell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, con un’infrastruttura turistica decisamente più corposa nelle ultime. Anche nelle regioni della “Convergenza” però, benché la dotazione sia nell’insieme decisamente inferiore, quella delle aree rurali resta superiore a quella delle aree urbane. Non sorprende che il 93 per cento degli agriturismi sia concentrato nelle aree rurali e che siano particolarmente dotate le aree intermedie e in ritardo di sviluppo.

D’altra parte, affinché tale base infrastrutturale possa essere ben sfruttata in un’ottica di sviluppo, occorrerebbe rinforzare la filiera turistica e superare i problemi dell’alta concentrazione dei flussi e della stagionalità della domanda. Sul piano invece dell’utilizzazione di queste infrastrutture, l’indicatore di potenziale utilizzazione delle infrastrutture turistiche⁵⁵ mostra una sottoutilizzazione, che risulta particolarmente forte proprio nelle aree rurali. Un altro indicatore interessante, in un’ottica di dotazioni delle aree su cui poter costruire delle filiere di sviluppo, soprattutto a livello locale, è quello che si riferisce alla presenza di istituti culturali statali (tra cui i musei)⁵⁶. Questi ultimi sono più o meno equamente ripartiti tra le aree rurali e le aree urbane del Paese, mentre in media gli istituti localizzati nelle aree urbane hanno una frequenza di visitatori quattro volte superiore a quella dei musei basati nelle aree rurali. Più l’area si avvicina alla tipologia in ritardo di sviluppo, maggiormente si dirada la presenza dei visitatori stessi. La situazione nelle aree rurali delle regioni “Competitività regionale e occupazione” è migliore rispetto a quelle della “Convergenza”, con la sola eccezione dei musei basati nelle aree rurali in ritardo di sviluppo, che riescono ad attrarre meno visitatori delle corrispondenti aree “Competitività regionale e occupazione”.

⁵⁵ L’indice di potenziale utilizzazione delle strutture turistiche è derivato da = $[\text{Presenze } 2002 / (\text{Posti letto totali } 2002 * 275 \text{ giorni di possibile utilizzazione})]$.

⁵⁶ In realtà si tratta di una misura parziale, dal momento che al patrimonio statale si aggiunge quello significativo del patrimonio non statale.

Tavola 7 – Indicatori economici e di contesto delle aree rurali

		Italia		Mezzogiorno		Centro Nord		Convergenza + Basilicata		Competitività		Totale Italia
		Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	
Territorio	Superficie per area (kmq)	23.869	277.459	6.342	116.715	17.528	160.744	5.888	77.846	17.982	199.613	301.328
	Superficie per area (%)	8%	92%	5%	95%	10%	90%	7%	93%	8%	92%	100%
	Popolazione 2001 (milioni)	24,5	32,5	7,6	12,9	16,9	19,6	7,2	10,1	17,3	22,4	57,0
	(% sul totale di riga)	43%	57%	37%	63%	46%	54%	41%	59%	44%	56%	100%
	Densità popolazione	1.025	117	1.200	111	961	122	1.215	130	962	112	189
	Numero dei Comuni	1.034	7.067	198	2.359	836	4.708	192	1.547	842	5.520	8.101
(% sul totale di riga)	13%	87%	8%	92%	13%	85%	11%	89%	13%	87%	100%	
Popolazione	Tassi di crescita popolazione ('91-'01)	-2,4%	2,7%	-0,9%	0,4%	-3,1%	4,3%	-0,2%	0,1%	-3,3%	3,9%	0,4%
	% popolazione > 64 (anni)	18%	19%	14%	17%	20%	20%	14%	17%	20%	20%	19%
	% popolazione < 14 (anni)	14%	14%	18%	16%	12%	13%	18%	17%	12%	13%	14%
	indice di dipendenza	47,9	36,1	47,2	50,9	48,2	49,2	47,3	51,7	48,2	49,0	49,0
	indice di vecchiaia	132,3	131,0	82,3	105,5	164,6	151,5	79,1	100,4	164,4	148,4	131,4
Economia	% occupati in agricoltura	2%	8%	4%	13%	2%	6%	4%	14%	2%	6%	5%
	% occupati nell'industria	29%	37%	23%	28%	31%	41%	24%	27%	30%	40%	33%
	% occupati in altri settori	69%	55%	73%	60%	68%	53%	72%	59%	68%	54%	61%
	Tassi di Attività Totali	48,9	48,3	44,3	51,2	50,8	43,8	44,1	43,0	50,8	50,6	48,6
	Tassi di attività femminili	38,5	36,9	31,6	40,5	41,3	31,2	31,1	30,2	41,2	39,8	37,6
	Tassi di attività maschili	60,5	60,5	58,3	62,5	61,5	57,2	58,3	56,7	61,4	62,1	60,5
	Tassi di Occupazione Totali	42,9	43,0	32,6	34,5	47,3	48,3	32,0	33,3	47,1	47,2	42,9
	Tassi occupazione femminili	32,7	31,5	20,9	22,2	37,7	37,3	20,2	21,0	37,5	36,0	32,0
	Tassi occupazione maschili	54,3	55,2	45,4	47,5	58,1	60,1	45,0	46,4	57,9	59,0	54,8
	Disoccupazione Totale	12,2	11,1	26,5	21,3	7,0	5,5	27,3	22,6	7,2	6,8	11,6
	Disoccupazione femminile	14,9	14,7	33,8	28,7	8,8	7,9	35,2	30,5	9,0	9,5	14,8
	Disoccupazione maschile	10,4	8,7	22,1	16,9	5,6	3,9	22,8	18,1	5,8	5,0	9,4

Fonte: Elaborazioni dati Istat, XIV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2001

		Italia		Mezzogiorno		Centro Nord		Convergenza + basilicata		Competitività		Totale Italia
		Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale	
Ambiente	Aree SIC (milioni di ettari) ⁽¹⁾	2.076	37.870	-	-	-	-	559	11.199	1.517	26.671	39.945
	(% sul totale di riga)	5%	95%					5%	95%	5%	95%	100%
	Aree ZPS (milioni di ettari) ⁽¹⁾	830	21.143	-	-	-	-	141	5.088	689	16.055	21.974
	(% sul totale di riga)	4%	96%					3%	97%	4%	96%	100%
	Aree Natura 2000 (milioni di ettari) ⁽¹⁾	2.136	41.241	-	-	-	-	574	11.656	1.562	29.586	43.377
	(% sul totale di riga)	5%	95%					5%	95%	5%	95%	100%
	Aree ZVN (milioni di ettari) ⁽¹⁾	1.477	6.228	-	-	-	-	132	2.886	1.345	3.342	7.705
	(% sul totale di riga)	19%	81%					4%	96%	29%	71%	100%
% Superficie totale agricola destinata a produzione biologica sulla SAU totale (anno 2000) ⁽²⁾		1,75%	3,33%	2,67%	4,87%	1,38%	2,03%	2,79%	3,38%	1,37%	3,31%	3,22%
Turismo e Beni culturali	Posti letto esercizi alberghieri (anno 2002, valori in migliaia) ⁽⁴⁾	513	1.416	109	361	405	1.055	103	233	410	1.183	1.930
	Posti letto esercizi complementari (anno 2002, valori in migliaia) ⁽⁴⁾	258	1.893	32	482	226	1.411	32	351	226	1.542	2.151
	Posti letto totali (anno 2002, valori in migliaia) ⁽⁴⁾	771	3.309	141	843	630	2.466	135	584	636	2.725	4.080
	Posti letto esercizi alberghieri per 100 ab (anno 2002) ⁽⁴⁾	2,1	4,4	1,4	2,8	2,4	5,4	1,4	2,3	2,4	5,3	3,4
	Posti letto esercizi complementari per 100 ab (anno 2002) ⁽⁴⁾	1,1	5,8	0,4	3,7	1,3	7,2	0,4	3,5	1,3	6,9	3,8
	Posti letto totale per 100 ab (anno 2002) ⁽⁴⁾	3,2	10,2	1,8	6,5	3,7	12,6	1,9	5,8	3,7	12,2	7,2
	N. agriturismo (anno 2004) ⁽³⁾	1.018	12.999	166	2.715	852	10.284	140	1.570	878	11.429	14.017
	(% sul totale di riga)	7%	93%	6%	94%	8%	92%	8%	92%	7%	93%	100%
	Istituti Statali Culturali (anno 2004) ⁽³⁾	216	239	67	90	149	149	54	64	162	175	455
	(% sul totale di riga)	47%	53%	43%	57%	50%	50%	46%	54%	48%	52%	100%
Numero medio visitatori per sito (anno 2004) ⁽³⁾		116.839	29.345	93.134	20.620	127.499	34.616	113.412	23.435	117.982	31.507	70.881

⁽¹⁾ Fonte: Elaborazioni su dati INEA

⁽²⁾ Fonte: Elaborazioni su dati Istat, V Censimento dell'Agricoltura 2000

⁽³⁾ Fonte: Elaborazioni dati Progetto Incipit, Istat-Dps. Nota: I dati non includono il patrimonio culturale della Regione Siciliana in quanto non compresi nel patrimonio statale

⁽⁴⁾ Fonte: Elaborazioni dati Progetto Incipit, Istat-Dps.

I.4 PARI OPPORTUNITÀ

Pari opportunità di genere

Nell'anno 2005, permangono segnali di difficoltà dell'occupazione femminile in Italia. Il livello di occupazione femminile presenta divari, rispetto al dato maschile, elevati (da un minimo di 19,5 punti percentuali nel Centro ad un massimo di 28 punti percentuali al Sud); nell'ultimo anno, l'occupazione femminile (per la prima volta da più di 30 anni) è cresciuta meno dell'occupazione maschile⁵⁷. In particolare, si osserva un calo dell'occupazione femminile al Sud⁵⁸ ed un ampliamento, quindi, dei divari territoriali. Il livello più elevato di disoccupazione femminile si riscontra al Sud (19,6 per cento nel 2005 contro il 10 per cento in media in Italia) e la sua riduzione dal 2001 al 2005 sembra imputabile più alla caduta del tasso di attività femminile (che si contrappone alla consistente crescita osservata nel decennio precedente), che ad una crescita occupazionale. Tale riduzione del tasso di attività femminile si può collegare allo scoraggiamento dell'offerta in particolare nel Sud, dove al citato calo dell'occupazione si aggiungono differenze strutturali, dovute ad esempio alla minore presenza di servizi di cura⁵⁹.

La popolazione femminile ha, in generale, una condizione sul mercato del lavoro meno stabile. La quota di donne occupate a tempo determinato rispetto all'occupazione alle dipendenze è pari al 14,7 per cento contro il 10,5 per cento degli uomini (tale squilibrio è particolarmente elevato in fase di assunzione) e si evidenzia una maggiore difficoltà per le donne nel passaggio ad un contratto a tempo indeterminato⁶⁰. Secondo i primi dati ISTAT sul fenomeno, le collaborazioni rappresenterebbero il 3 per cento dell'occupazione femminile totale e il 15 per cento di quella indipendente contro l'1,3 per cento dell'occupazione maschile totale e il 4,5 per cento di quella indipendente.

Le imprenditrici rappresentano solo lo 0,8 per cento dell'occupazione totale femminile (rispetto ad un dato per gli uomini dell'1,2 per cento).

Le donne occupate dipendenti fanno maggiormente uso del part-time (25,5 per cento delle occupate contro il 3 per cento degli uomini) ed emerge una tendenza alla segregazione verticale (le donne occupate in posizioni di dirigenza rappresentano l'1,3 per cento delle dipendenti, a fronte di un dato del 2,5 per cento per gli uomini).

Le donne risultano occupate soprattutto nei servizi alla persona ed in particolare, per il 24,6 per cento nel settore della sanità e dell'istruzione a fronte del 6,7 per cento degli uomini, evidenziando forme di segregazione orizzontale. È elevato il numero di donne impiegate in forme di lavoro sommerso in molte regioni italiane ed in particolare nel Centro-Sud. Permangono, inoltre, ancora rilevanti forme di differenziali salariali tra uomini e donne.

Emerge con evidenza la declinazione al femminile della povertà, soprattutto se si considera che, nel 2004, l'83,8 per cento degli anziani soli poveri sono donne e che l'83,2 per cento dei genitori soli poveri sono madri. Le percentuali più elevate si riscontrano nelle regioni meridionali (26 per cento contro 5,3 per cento e l'8,8 per cento rispettivamente delle regioni settentrionali e del centro).

Con riguardo alle problematiche inerenti la conciliazione vita-lavoro, i dati registrati finora in

⁵⁷ Cfr. ISTAT (2006) Rapporto Annuale 2005 p. 42: "nel 2005, il ritmo di crescita dell'occupazione maschile (più 0,9 per cento) è stata superiore a quello della componente femminile (+ 0,5 per cento). Di conseguenza, per la prima volta dalla metà degli anni '90, il contributo delle donne all'aumento dell'occupazione è stato inferiore a quello degli uomini...". La quota delle lavoratrici sul totale degli occupati è scesa dal 39,2 per cento del 2004 al 39,1 per cento del 2005. Tale risultato ha determinato un ulteriore ampliamento del divario con l'Unione Europea: nel complesso dei 25 paesi aderenti all'Unione Europea l'incidenza dell'occupazione femminile è infatti aumentata di 2/10 di punto rispetto all'anno prima portandosi nel 2005 al 44,2 per cento".

⁵⁸ Legato sia ad una minore crescita del prodotto che a una ripresa dei flussi migratori delle persone che hanno più elevati livelli di istruzione e maggiore probabilità di occupazione: si vedano su questo punto le ultime due relazioni annuali della Banca d'Italia.

⁵⁹ I dati ISTAT citati nella relazione della Banca d'Italia per il 2005 (p. 115) mostrano per il 2005 la flessione del tasso di attività femminile (-0,2 punti percentuali) flessione riscontrabile anche nel 2004 mentre nel periodo 1995-2003 si è assistito ad un aumento dei tassi di partecipazione femminile di 6,7 punti percentuali.

⁶⁰ Banca d'Italia (2005), cit. (p. 113), su dati ISTAT.

Italia non appaiono incoraggianti. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di Lisbona relativi a una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, gli Stati membri si sono impegnati nel Consiglio di Barcellona (marzo 2002) a estendere entro il 2010 il tasso di copertura dei servizi di cura al 33 per cento dei bambini sotto i 3 anni e ad almeno il 90 per cento dei bambini tra i 3 anni e l'età scolare. La situazione italiana si può considerare soddisfacente riguardo al secondo obiettivo, mentre i servizi risultano largamente insufficienti per i bambini sotto i 3 anni con un dato medio nazionale pari al 9 per cento e al 3 per cento nel Mezzogiorno, con disagi per le famiglie e per le donne, sulle quali gravano in particolare i carichi familiari, a causa di orari di apertura dei servizi spesso poco attinenti.

Principio di non discriminazione e diritti fondamentali

La società italiana è sempre più una società multiculturale (dove convivono ormai persone provenienti da numerose diverse nazioni), ed il fenomeno migratorio si pone come elemento di grande rilevanza per dimensioni, crescita e struttura generazionale. Al 1° gennaio 2006 gli stranieri residenti in Italia sono 2.670.514 (1.350.588 maschi e 1.319.926 femmine). Rispetto all'anno precedente gli iscritti all'anagrafe aumentano di 268.357 unità (+11,2 per cento).

L'aumento dei flussi è anche riconducibile ai "ricongiungimenti familiari" pari al 27,6 per cento del totale dei permessi di soggiorno rilasciati nel 2005 e che hanno coinvolto 498.000 donne (43,6 per cento dei permessi rilasciati nel 2005 per motivi di famiglia). La popolazione immigrata tende quindi ad insediarsi in Italia in modo più stabile e si profila un fenomeno di immigrazione di seconda generazione. Nell'arco di circa dieci anni, infatti, dagli 8.000 nati da famiglie straniere rilevati nel 1994, si è passati ai 51.971 nel 2005, con un saldo naturale in quest'ultimo anno (differenze tra nascite e decessi) positivo (48.838 unità) in grado di compensare quello negativo della popolazione di cittadinanza italiana (-62.120 unità), che registra uno dei minori *trend* di crescita fra i paesi occidentali ed un forte invecchiamento progressivo.

Di conseguenza, la popolazione studentesca di nazionalità non italiana è in costante aumento (430.000 unità nell'anno 2006, quasi il 5 per cento degli studenti⁶¹), principalmente nel Centro-Nord e nei grandi centri urbani (gli studenti con famiglia proveniente dall'estero sono l'1 per cento in Campania e Sicilia, l'8 per cento in Lombardia, Veneto e Marche, il 9,5 per cento in Emilia Romagna o il 15 per cento in città come Milano).

In ambito lavorativo, la piena occupazione e valorizzazione della componente straniera diviene un'opzione strategica fondamentale per il rilancio della crescita e dell'occupazione. Secondo le denunce raccolte dal Centro di Contatto dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), le disparità di trattamento e le discriminazioni dei lavoratori immigrati si manifestano principalmente nella difficoltà di accesso al mercato del lavoro (26,3 per cento) e, all'interno dell'ambiente lavorativo, nell'essere bersaglio di emarginazione, dequalificazione personale, assegnazione di mansioni umilianti (20 per cento), in particolare per i giovani. La maggior parte delle denunce pervengono dalle aree del Nord-Ovest e del Nord-Est, dove l'insediamento più stabile degli immigrati porta ad una maggiore esposizione ad episodi discriminanti nella gestione della quotidianità (ricerca di una casa, domanda di servizi pubblici, ricerca di un lavoro, accesso al credito), mentre nel Sud, area prevalentemente di transito, un'ampia percentuale di lavoratori immigrati è collocata nell'economia sommersa⁶².

La definizione della consistenza numerica della popolazione disabile in Italia sconta difficoltà sia nella definizione stessa di persona con disabilità, sia nella relativa rilevazione statistica. In base alle stime ottenute dalle più recenti indagini ISTAT sulla salute e il ricorso ai servizi sanitari (1999 –

⁶¹ Ministero della Pubblica Istruzione, Alunni con cittadinanza non italiana: scuole statali e non statali, Anticipazioni dei principali dati, Anno scolastico 2005-2006, Settembre 2006.

⁶² UNAR, Un anno di attività contro la discriminazione razziale: Rapporto 2005, Ministero per le Pari Opportunità.

2000)⁶³, emerge che in Italia le persone con disabilità, intesa come totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana, sono circa 2,6 milioni, pari al 5 per cento circa della popolazione di età superiore a 6 anni che vive in famiglia (la stima sale a circa 7 milioni se si includono le persone che manifestano una “apprezzabile” difficoltà nello svolgimento di una o più di queste funzioni).

A livello territoriale, si osserva un tasso di disabilità maggiore nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (rispettivamente 5,5 per cento e 4,5 per cento), in particolare nelle regioni Calabria e Sicilia (6,3 per cento). Il numero di persone disabili in età lavorativa, nella classe di età tra 15 – 64, ammonterebbe a 584 mila unità. La presenza di disabilità è maggiore nelle classi di età più anziane (19,3 per cento tra le persone di 65 anni o più e 47,7 per cento tra le persone di 80 anni o più), anche considerando che le stime citate non includono 169 mila anziani non autosufficienti che vivono nelle residenze socio-sanitarie. Il 66 per cento delle persone disabili sono donne, anche in correlazione con la loro maggiore longevità.

Le difficoltà nella sfera della comunicazione coinvolgono circa l'1 per cento della popolazione di 6 anni e più. Al riguardo, dai dati relativi alle invalidità permanenti rilevate sempre con l'indagine sulle condizioni di salute, risultano circa 352 mila ciechi totali o parziali, 877 mila persone con problemi dell'udito più o meno gravi, 92 mila sordi prelinguali (sordomuti)⁶⁴. Circa il 3 per cento della popolazione di 6 anni e più presenta difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane di cura della persona (una persona ultraottantenne su 3); il 2,2 per cento manifesta disabilità nel movimento (il 22,5 per cento degli ultraottantenni); il 2,1 per cento (il 25 per cento della popolazione di età superiore agli 80 anni) si trova nella situazione definita dall'indagine ISTAT di confinamento individuale (costrizione a letto, su una sedia non a rotelle o in casa).

⁶³ Tutti i dati sono tratti dal Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali - Direzione generale per la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale - Settembre 2005.

⁶⁴ Tali dati includono i bambini fino a 5 anni. La nozione di invalidità è diversa dal concetto di disabilità in quanto rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno biologico.

I.5 SVILUPPO SOSTENIBILE E STATO DEI SERVIZI AMBIENTALI

A fronte della ricchezza di risorse naturali e ambientali presenti in Italia e delle opportunità di sviluppo ad esse associate, i sistemi di tutela e valorizzazione sono risultati spesso inefficienti e carenti, con pesanti ricadute sulla crescita e sulla competitività del Paese. Allo stesso tempo, i servizi ambientali, in modo particolare la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, presentano livelli non adeguati ai fabbisogni delle popolazioni e delle imprese, e ancora molto marcate risultano le differenze tra regioni del Mezzogiorno e regioni del Centro-Nord. Permangono difficoltà di applicazione del principio “chi inquina paga”, nonché una forte ottica settoriale nel disegno e nell’attuazione delle politiche, che limita la capacità di integrare pienamente gli aspetti ambientali nelle decisioni pubbliche.

L’assetto normativo si presenta ancora frammentato e persistono ritardi nel recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive comunitarie, nonché nella loro applicazione. L’ambiente è il settore per il quale l’Italia registra il maggior numero di procedure di infrazione, relative prevalentemente alla normativa su rifiuti, qualità dell’aria e valutazione d’impatto ambientale⁶⁵.

D’altra parte il *quadro delle competenze* in materia di gestione dell’ambiente e del territorio assegna alle Regioni e agli Enti Locali un ruolo di primo piano, sebbene siano presenti ancora elementi di sovrapposizione e vi sia una forte necessità di coordinamento.

Resta preoccupante la diffusione di *comportamenti illeciti* e di vere e proprie attività criminose legate ad alcuni settori ambientali, quali per esempio il ciclo dei rifiuti e l’abusivismo edilizio, soprattutto nelle quattro regioni meridionali a tradizionale presenza di criminalità organizzata. Il ricorso ai *commissariamenti* troppo prolungati nel tempo si è rivelato una misura fallimentare per gestire le ricorrenti emergenze ambientali, verificatesi soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. In queste regioni, nonostante l’accelerazione degli ultimi anni, la *pianificazione di settore* risulta ancora carente, anche in termini della adeguatezza delle basi conoscitive tecnico-scientifiche a fondamento dei piani stessi e dei *sistemi di monitoraggio* per la verifica della loro efficacia.

I principali indicatori ambientali su gestione del territorio, dotazione di infrastrutture ambientali e qualità dei servizi, cambiamento climatico e qualità dell’area, sono proposti nella seguente tavola 8.

⁶⁵ A fine 2005 l’Italia era lo Stato Membro dell’UE con il maggior numero di procedure d’infrazione (77) (Commissione europea, *Seventh Annual Survey on the implementation and enforcement of Community environmental law 2005*, Bruxelles, settembre 2006). La Relazione annuale 2005 del Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha denunciato che fino alla fine del 2004 l’Italia ha avuto in assoluto il primato di contestazioni alla Corte di Giustizia Europea e che il maggior numero di infrazioni è relativo all’ambiente.

Tavola 8 - Indicatori ambientali

Settore	Indicatore	Aggregazioni territoriali						
		Anno	Italia	Ob. CRO + phi	Centro-Nord	Mezzogiorno	Ob. CONV + phi	Ob. CRO Mezzogiorno + phi
Gestione del territorio								
Siti inquinati	Siti da bonificare inseriti o inseribili nelle anagrafi regionali (numero) ^{(a)(d)}	2005	5013	4802	4413	600	211	389
	Siti bonificati (per cento dei siti da bonificare) ^{(a)(d)}	2005	14,7	15,3	16,7	0,3	0,5	0,3
	Siti da bonificare di interesse nazionale (numero) ^(b)	2006	54	38	34	20	16	4
Rischio idro-geologico	Superficie regionale interessata da rischio idrogeologico più elevato (per cento) ^(b)	2004	9,3	10,2	11,6	5,9	6,8	4
	Comuni interessati da rischio idrogeologico più elevato (per cento) ^(b)	2004	78,4	76	78,9	77,3	87,3	56
Foreste	Superficie forestale (per cento della superficie regionale)	2005	21,8	24	24,6	17,3	15,6	21,2
	Superficie forestale percorsa dal fuoco (per cento)	2005	0,28	0,22	0,18	0,5	0,56	0,41
Aree protette	Superficie regionale ricadente in aree protette (EUAP) (per cento) ^(c)	2003	9,7	8,3	7,9	12,3	13,3	10,23
	Superficie regionale ricadente in aree protette (EUAP) e siti Natura 2000 (per cento) ^(c)	2003	18,7	17,6	16,5	22	21,7	22,5
Dotazione di infrastrutture ambientali e qualità dei servizi								
Risorse idriche	Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua (per cento)	2005	13,8	9,9	9	23,8	24,2	22,2
	Coste non balneabili per inquinamento (per cento)	2005	5,6	4	4	6,2	7,3	3,9
	Disponibilità di risorse idropotabili (per cento)	2005	31,1	33	33,8	26,1	26	26,3
	Popolazione regionale servita da impianti di depurazione completa delle acque reflue (per cento)	2005	55,4	53,3	51,8	61,9	60,2	70,8
	Conformità dei sistemi di depurazione relativi ad agglomerati maggiori di 15.000 abitanti equivalenti (per cento) ^(a)	2005	77,2	91,0	92,7	56,2	50,8	78,9
Rifiuti	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (per cento)	2005	24,3	30,3	31,8	8,7	8,1	11,9
	Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (kg)	2005	310,3	274,1	263,8	395,3	395,6	393,7
Energia	Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (per cento della produzione totale)	2005	16,9	19,7	20	9,8	7,7	16,9
	Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili (per cento della potenza efficiente lorda totale)	2005	24,5	28,1	27,5	17,7	12,9	33,5
	Consumo interno lordo di energia elettrica coperto da fonti rinnovabili (per cento)	2005	14,1	16	16,1	9,1	7,3	14,8

Cambiamento climatico e qualità dell'aria								
Emissioni di gas serra	Emissioni pro capite di CO ₂ da trasporto stradale (tonnellate)	2003	2,2	2,06	2,06	1,94	1,91	2,05
	Emissioni pro capite di gas serra (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O) (tonnellate) ^(e)	2000	7,80	8,17	8,11	7,27	6,96	8,94
	Intensità di emissioni di gas serra (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O) (tonnellate/ M€ Valore Aggiunto prezzi 2000) ^(e)	2000	417,89	377,29	363,81	590,54	586,65	607,46
Qualità dell'aria	Numero stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria ^(a)	2006	359	328	286	73	31	42
	Stazioni di monitoraggio che hanno registrato superamenti del valore limite giornaliero per l'O ₃ (per cento) ^{(e)(f)}	2004	65,7	66,7	72,2	17,6	0,0	20,0
	Stazioni di monitoraggio che hanno ecceduto i 35 superamenti del valore limite giornaliero per il PM ₁₀ (per cento) ^{(e)(f)}	2004	69,1	71,2	73,6	50,0	45,5	53,3
<i>Fonte:</i> Banca dati DPS-ISTAT Indicatori regionali per le politiche di sviluppo, salvo dove diversamente specificato.								
(a) APAT								
(b) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.								
(c) Elaborazione DPS su dati Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP).								
(d) Per alcune regioni, le valutazioni sui siti contaminati sono ancora in corso.								
(e) Elaborazioni DPS su dati APAT e ISTAT								
(f) La rilevazione considera le stazioni di monitoraggio che hanno fornito dati con copertura temporale superiore al 75 per cento								
NOTA: Ob. CRO + phi = Regioni Ob. Competitività Regionale e Occupazione, inclusa la Sardegna in phasing-in; Ob. CONV + phi = Regioni Ob. "Convergenza", inclusa la Basilicata in phasing-out; Ob. CRO Mezzogiorno + phi = Regioni dell'Ob. Competitività Regionale e Occupazione del Mezzogiorno, inclusa la Sardegna in phasing-in.								

Pianificazione e gestione del territorio

La *pianificazione e la gestione del territorio* sono risultate spesso inadeguate a fronteggiare le crescenti pressioni derivanti dalla elevata densità demografica, dall'espansione urbanistica e dalla concentrazione delle attività economiche, anche in aree sensibili come quelle a rischio idrogeologico e lungo le fasce costiere. Questi processi di antropizzazione del territorio determinano, da un lato, un incremento delle potenziali fonti di contaminazione dei suoli e, dall'altro, un'accelerazione del naturale processo di erosione, soprattutto dei litorali, nonché un potenziamento dei fattori di rischio idrogeologico, già legati alle fragili caratteristiche geomorfologiche del territorio.

Per quanto riguarda la contaminazione dei suoli, al 2005 si registravano oltre 5.000 siti inseriti o inseribili nelle anagrafi regionali dei *siti da bonificare*, definiti come aree che presentano alterazioni delle caratteristiche naturali del suolo/sottosuolo, o delle acque, dovute alle elevate concentrazioni di determinati inquinanti. La bonifica è stata completata per meno del 15 per cento di questi siti, mentre gli interventi di bonifica risultano avviati o in corso per circa la metà dei restanti siti inseriti nelle anagrafi. Il ritardo risulta accentuato nel Mezzogiorno, dove la quota dei siti bonificati è inferiore all'1 per cento⁶⁶. Parzialmente più avanzata risulta la realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza sui 54 Siti di Interesse Nazionale (SIN). A partire dal 2001, anno di emanazione del "Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale", in tutti i SIN è in corso o è stata completata la messa in sicurezza d'emergenza, si registrano piani di caratterizzazione per oltre il 70 per cento delle aree ubicate in ciascun sito e per 15 SIN (8 nel Centro-Nord e 7 nel Mezzogiorno) si dispone di una progettazione definitiva per gli interventi di bonifica (oltre 50 progetti).

Lo strumento per la definizione delle priorità degli interventi di bonifica e le modalità tecniche e procedurali relative è il Piano Regionale di Bonifica: nel 2004, 5 regioni (di cui una nel Mezzogiorno) risultavano ancora prive del piano e in 6 delle rimanenti regioni lo strumento di pianificazione necessitava di aggiornamenti⁶⁷.

Elevato è il *rischio idrogeologico*, che interessa quasi il 10 per cento del territorio, in termini di potenziali danni ambientali, alle persone ed ai manufatti, con aree ricadenti in circa l'80 per cento dei comuni italiani. Nel Mezzogiorno situazioni particolarmente critiche si registrano in Calabria, Campania, Basilicata e Molise.

La predisposizione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ha fatto registrare significativi progressi, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno dove, a settembre 2006, risultano approvati 13 PAI sui 17 previsti, contro un totale di 11 sui 21 previsti nelle regioni centro-settentrionali. Tuttavia, i ritardi nell'adozione dei PAI e l'assenza di una pianificazione di bacino complessiva hanno condizionato la realizzazione delle opere strutturali, che presentano ancora notevoli ritardi.

Un ulteriore rischio di degrado del territorio è associato alla *desertificazione*, ossia al progressivo inaridimento legato sia a fenomeni climatici, sia agli incendi boschivi e all'abbandono dei suoli agricoli, nonché a pratiche di sfruttamento intensivo del suolo e delle risorse idriche. Il 5,5 per cento del territorio nazionale risulta vulnerabile ai processi di desertificazione⁶⁸. Le aree maggiormente a rischio sono localizzate nelle regioni più meridionali (Basilicata, Calabria e Puglia) e nelle due isole maggiori.

Elementi positivi sono riscontrabili nella costante tendenza all'aumento delle *superfici forestali*, che sono cresciute tra il 1995 e il 2005 dello 0,6 per cento e dell'1,28 per cento nel Mezzogiorno, e nell'incremento delle aree incluse nel sistema nazionale delle *aree protette* e della *rete Natura*

⁶⁶ Tuttavia, per alcune regioni le valutazioni sono ancora in corso, in particolare per Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

⁶⁷ Rete delle Autorità Ambientali e della Programmazione, Gruppo di Lavoro Bonifiche, *Bonifica dei siti inquinati nella programmazione dei fondi strutturali 2000-2006: analisi delle problematiche, valutazione e suggerimenti*, dicembre 2004.

⁶⁸ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Comitato Nazionale per la Lotta alla Desertificazione.

2000, che costituiscono quelle aree di rilevante valore naturalistico e ambientale sottoposte a uno speciale regime di tutela e gestione. In particolare, la quota di territorio nazionale tutelata attraverso le aree protette è pari al 9,7 per cento (poco meno di 3 milioni di ettari, il 52 per cento nel Mezzogiorno), quota che raggiunge quasi il 19 per cento se si considerano i Siti di Interesse Comunitario (SIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le zone di connessione incluse nella rete Natura 2000. Con l'eccezione dei parchi nazionali, l'estensione media delle aree protette è piuttosto modesta e, tuttavia risultano interessati oltre 1.000 Comuni e una popolazione di oltre 6 milioni di abitanti⁶⁹.

Persiste un sostanziale ritardo, in particolare nel Mezzogiorno, in merito all'avanzamento istituzionale e organizzativo-gestionale delle aree protette: istituzione del soggetto gestore, adozione del piano del parco, nomina degli organi gestionali e amministrativi. Questi ritardi appaiono particolarmente seri in Sardegna, Puglia e Campania, dove l'estensione delle aree e la numerosità degli enti coinvolti nella gestione rende più complesso il processo di concertazione, definizione e adozione degli strumenti gestionali. Ugualmente in ritardo la valorizzazione delle potenzialità di sviluppo dei territori protetti, compatibile con la tutela della biodiversità e del paesaggio, per l'attrattività territoriale e il miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Dotazione di infrastrutture ambientali e qualità dei servizi

La dotazione di infrastrutture ambientali e l'efficienza dei servizi associati all'uso delle risorse naturali presenta ancora gravi lacune, in particolare nel Mezzogiorno, nonostante i significativi passi avanti compiuti tra il 2000 e il 2005.

Dopo un lungo processo avviato a metà degli anni Novanta, il 2005 ha visto il sostanziale compimento del percorso di riordino istituzionale del *settore idrico* in Italia, dopo oltre dieci anni dal varo della riforma, attuata con la legge n. 36/1994. L'insediamento delle Autorità d'ambito nei 91 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in cui è suddiviso il Paese si può ritenere sostanzialmente concluso. Più problematica appare la situazione degli affidamenti del servizio idrico integrato, in particolare nel Mezzogiorno (solo la metà della popolazione è oggi servita da gestioni integrate) e, soprattutto, la qualità del servizio agli utenti, sia in termini oggettivi, sia come percepita dall'utenza. Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 24 per cento circa nel Mezzogiorno contro il 9 per cento nel Centro-Nord. Critica resta anche la situazione delle infrastrutture, in particolare di quelle di depurazione, nonostante nel Mezzogiorno la quota di popolazione servita da impianti di depurazione sia superiore alla media nazionale: nel 2005 il grado di conformità agli standard dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico nominale maggiore di 15.000 abitanti equivalenti era ancora pari al 77 per cento a livello nazionale e al 56 per cento nel Mezzogiorno, con una notevole variabilità regionale. La maggiore quota di coste non balneabili per inquinamento rilevata nel Mezzogiorno conferma indirettamente il grado di contaminazione delle acque marino-costiere dovuto alla carente depurazione degli scarichi urbani, civili e agrozootecnici. Molto resta da fare inoltre per affermare il principio di tutela integrata della risorsa idrica sulla scala del bacino idrografico e per una più intensa integrazione fra aspetti gestionali e profili di tutela ambientale che sono alla base della direttiva 2000/60/CE.

Il sistema di *gestione dei rifiuti urbani*, pur se positivamente modificatosi in Italia nel periodo 2000-2005, mostra ancora ritardi e forti differenze territoriali. La quantità di rifiuti inviata a discarica, che secondo l'obiettivo normativo dovrebbe divenire residuale rispetto ad altre forme di smaltimento, è ancora molto elevata nel Mezzogiorno dove è pari a circa il 79 per cento, contro una media del 47 per cento al Centro-Nord. Tale divario è causato da un livello di raccolta differenziata dei rifiuti ancora troppo modesto (nel 2005 nel Mezzogiorno era pari all'8,7 per cento, contro circa

⁶⁹ I dati sono stati elaborati dal DPS sulla base dell'ultimo aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del 2003 e considerano i Comuni con almeno il 10 per cento della superficie protetta, escludendo i Comuni capoluogo di aree metropolitane.

il 32 per cento del Centro-Nord) e da una dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti che, pur se in chiara crescita, non ha ancora raggiunto un livello e una composizione ottimale. Basti ricordare la quota ancora assolutamente marginale (7 per cento del totale nazionale) di recupero di energia elettrica da rifiuti e la totale assenza nella macroarea di recupero di energia termica.

Le *infrastrutture energetico-ambientali* hanno registrato in Italia una crescita della potenza installata per la *produzione di energia da fonti rinnovabili* (FER) del 18,5 per cento nel periodo 2000-2005, raggiungendo così il 24,5 per cento della potenza installata totale⁷⁰. Questa crescita è stata molto sostenuta nel Mezzogiorno, dove la potenza FER installata è passata dal 13,8 al 17,7 per cento della potenza totale installata nell'area, restando però ben al di sotto della quota rilevata nel Centro-Nord (27,5 per cento). Il risultato è di particolare rilievo ove si consideri che, al netto dell'idroelettrico, la quota di potenza FER installata nelle regioni meridionali è pari al 7 per cento del totale installato, a fronte del 4 per cento del Centro-Nord. Tuttavia, la risorsa idroelettrica resta la principale fonte rinnovabile, oltre che la più importante delle risorse energetiche interne, con una potenza installata pari a circa l'80 per cento della potenza delle FER, seguita da biomasse (9,2 per cento) e eolico (7,6 per cento). La quota del fotovoltaico resta marginale.

Nonostante l'incremento della capacità produttiva, nel 2005 la produzione lorda di energia elettrica da FER era pari al 14 per cento del consumo interno lordo di energia elettrica, rispetto all'obiettivo del 25 per cento al 2010 stabilito dalla normativa europea⁷¹. Nel complesso, la quota di consumo interno di energia primaria coperta da fonti rinnovabili nel 2005 era pari al 6,2 per cento, lontana dall'ambizioso obiettivo del 20 per cento di energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020, assunto in sede di Consiglio Europeo di Primavera del 2007⁷². A questo target, si aggiungono l'obiettivo del 10 per cento di biocarburanti sul totale dei consumi di carburanti per autotrazione e quello del 20 per cento di risparmio dei consumi energetici dell'UE, entrambi da raggiungere al 2020.

In merito agli usi dell'energia, va rilevato che l'Italia presenta un livello di *intensità energetica* dell'economia (consumo totale di energia per unità di PIL) relativamente basso, che però nel 2004 ha lievemente superato la media EU-15, raggiungendo 189,1 tep/Meuro di PIL (prezzi 1995), dopo un lungo periodo in cui era rimasto al di sotto della media europea. In particolare, si è avuto un aumento dell'intensità energetica dei trasporti, del settore industriale e del settore terziario e residenziale⁷³.

Cambiamento climatico e qualità dell'aria

Nell'ambito del Protocollo di Kyoto, l'Italia si è impegnata a ridurre le *emissioni nazionali di gas ad effetto serra*, responsabili del fenomeno del cambiamento climatico, del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. Tuttavia, le emissioni complessive di gas serra, il principale dei quali è l'anidride carbonica (CO₂), sono aumentate del 12 per cento nel periodo 1990-2004, evidenziando un trend ben lontano dal raggiungimento del *target* citato. Gli ultimi dati disponibili a livello territoriale risalgono al 2000 e indicano livelli pro capite di emissioni di gas serra superiori al Centro-Nord. Al contrario, le emissioni per unità di valore aggiunto appaiono di gran lunga superiori al Mezzogiorno. Il settore trasporti e le industrie energetiche (produzione e trasformazione di energia), che sono all'origine di oltre la metà delle emissioni di gas serra, hanno fatto registrare gli incrementi più elevati nel periodo 1990-2003, rispettivamente del 24 e 16,5 per cento. Anche per

⁷⁰ I dati fanno riferimento alla potenza efficiente lorda: massima potenza elettrica possibile in condizioni ottimali e di piena efficienza degli impianti.

⁷¹ La Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, recepita dal D.Lgs. 387/2003, indica come obiettivo per l'Italia al 2010 una quota di produzione di elettricità da fonte rinnovabile del 25 per cento rispetto al consumo interno lordo. L'Italia ha indicato come realistico un obiettivo del 22 per cento.

⁷² Dall'obiettivo globale per le energie rinnovabili saranno ricavati obiettivi nazionali differenziati, che terranno conto dei diversi punti di partenza e potenzialità nazionali, compreso il livello esistente delle energie rinnovabili e del mix energetico. Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles del 8-9 marzo 2007.

⁷³ Eurostat (indicatori strutturali) e APAT, Annuario dei dati ambientali, edizione 2005-2006.

i trasporti, il livello di emissioni per abitante è maggiore al Centro-Nord. Sebbene in misura minore, anche il raggruppamento dei settori terziario e residenziale ha prodotto un aumento di emissioni (circa 10 per cento)⁷⁴. Persiste un gap informativo relativamente alla disaggregazione territoriale delle emissioni di gas ad effetto serra, complessive e settoriali.

Per quanto riguarda le altre emissioni atmosferiche, l'Italia ha compiuto progressi significativi nella riduzione delle emissioni delle principali *sostanze responsabili dei processi di acidificazione ed eutrofizzazione* (ossidi di zolfo e di azoto), che presentano un trend in linea con gli obiettivi fissati dalla normativa europea ed italiana, principalmente in virtù dei miglioramenti nei processi industriali. Tuttavia, restano molto elevate le emissioni di ossidi di azoto derivanti dal trasporto su strada. I dati disponibili (al 1995 ed al 2000) indicano che non vi sono sostanziali differenze tra Centro-Nord e Mezzogiorno nelle tendenze relative a queste emissioni.

Al contrario, desta preoccupazione la situazione della *qualità dell'aria in ambito urbano*, caratterizzata da ripetuti superamenti, soprattutto nei grandi centri, dei valori limite fissati dalla normativa per le concentrazioni di polveri sottili e ozono troposferico, entrambi responsabili di effetti dannosi per la salute umana. In particolare, nel 2004 il 65 per cento delle stazioni di monitoraggio ha registrato superamenti del valore limite giornaliero per l'ozono troposferico (50 µg/m³) e il 69 per cento delle stazioni non ha rispettato il limite dei 35 superamenti del valore limite giornaliero per il PM₁₀ (50 µg/m³). Al Centro-Nord si registra un maggior numero di superamenti, anche correlati alle particolari condizioni meteorologiche del bacino padano. Le cause sono da ricercare prevalentemente nel costante incremento del traffico veicolare e delle emissioni associate al riscaldamento degli edifici. In questo ambito, in base al più recente aggiornamento (2006), la totalità delle regioni, con un'unica eccezione, ha presentato i piani di risanamento della qualità dell'aria. Tuttavia, sussistono difficoltà nel dotarsi di strumenti di monitoraggio adeguati e la distribuzione delle reti di monitoraggio e/o il loro grado di funzionamento e affidabilità non sono omogenei sul territorio nazionale. In particolare, vaste aree del Mezzogiorno presentano un insufficiente livello di copertura della rete di monitoraggio.

I.6 ELEMENTI DI SCENARIO DA CONSIDERARE NELLA POLITICA REGIONALE

Le tendenze economico-sociali delineate nei paragrafi precedenti e i quattro fattori di freno dell'innovazione individuati contrastano con un potenziale produttivo del Paese che rimane assai elevato: in termini di propensione a lavorare e a fare impresa; di centri di eccellenza nella ricerca e nella cultura; di patrimonio naturale e culturale; di policentrismo urbano con forti caratteri identitari; di un *design* apprezzato globalmente; di disponibilità a riformare le proprie istituzioni. Siamo dunque in presenza di una forte sottoutilizzazione di potenziale, ben evidenziata dal fatto che, come molti testimoni privilegiati riportano, «nel mondo si vende "Italia", ma assai spesso non è l'Italia a vendere».

Le valutazioni di scenario a medio-lungo termine – di cui è obbligo tenere conto per impostare una programmazione che arriva fino al 2013 – confermano e rafforzano questo giudizio: l'Italia ha e continuerà ad avere un forte potenziale produttivo, ma solo riavviando un deciso processo innovativo potrà utilizzare questo potenziale.

Alcuni elementi di scenario appaiono favorire questo processo.

Il rapido cambiamento negli equilibri economici mondiali, con un graduale spostamento del baricentro dell'economia mondiale verso il Pacifico (legato alla rottura che la tecnologia dell'informazione ha prodotto nel monopolio indotto dai precedenti paradigmi tecnologici) e, in

⁷⁴ APAT, Annuario dei dati ambientali, edizione 2005-2006.


ambito europeo⁷⁵, verso l'Europa centro-orientale⁷⁶, chiude alcune opzioni di sviluppo ma ne apre altre, soprattutto a un paese che fosse capace di sfruttare nuovi, diffusi mercati di consumo, rilanciando innovazione e internazionalizzazione sul ceppo ancora robusto della propria imprenditorialità.

Gli scambi commerciali tra Europa e Paesi dell'Estremo Oriente hanno registrato nel corso degli ultimi anni una crescita molto sostenuta. Le caratteristiche di tali traffici sono molto diverse in base al paese partner (Cina, India, Taiwan, Giappone, ecc.) e secondo la direzione del flusso (export - import). Attualmente l'andamento positivo degli scambi commerciali con l'Estremo Oriente è guidato principalmente dalla forte crescita dell'economia cinese che ha rappresentato per anni, ed è tuttora, il fattore più dirompente nell'equilibrio dei mercati mondiali, con forte impatto sui prezzi delle materie prime, i noli di trasporto marittimo, l'attrazione di investimenti esteri. Il quadro è tutt'altro che assestato per effetto soprattutto della costante e sostenuta crescita del PIL e del commercio estero di Cina e India (cfr. figura 19).


Figura 19 – Indicatori economici di Cina e India

(valori percentuali)

a) quote del PIL mondiale



b) quote di mercato del commercio mondiale




Fonte BCE, Bollettino mensile agosto 2005, Relazione annuale della Banca d'Italia 2006

Sta emergendo in questi Paesi una forte domanda interna di beni e servizi, che potrebbe nel medio termine consentire un maggior bilanciamento degli attuali flussi commerciali con gli altri Paesi, fenomeno peraltro già registrato dagli scambi economici Cina - Giappone e Cina - Germania e che negli anni più recenti si è riflesso anche negli scambi con l'Italia. (Cfr. figura 20)

⁷⁵ Cfr. Relazione annuale della Banca d'Italia 2006 Capitolo 1 "Le principali economie emergenti"; Rapporto annuale DPS 2006, Capitolo VI, Riquadro Y "Il Mezzogiorno come piattaforma logistica per l'attrazione dei traffici transoceanici".

⁷⁶ Cfr. Rapporto annuale DPS 2005, Capitolo VI, Riquadro AH "Le opportunità del Mezzogiorno nell'area balcanica: un progetto operativo".

Figura 20 – Esportazioni italiane verso Cina e India
(quote percentuali sul totale nazionale)



Fonte: Rapporto ICE 2006


Si aprono in questo ambito scenari nuovi che richiedono più intensi processi di internazionalizzazione dei territori, una politica integrata dei collegamenti e delle reti materiali e immateriali verso l'Est e verso il Nord Africa e una politica della logistica che sfrutti i vantaggi comparati della posizione geografica del Mezzogiorno.

Un altro elemento è rappresentato dalla più stretta vicinanza fra scienza e tecnologia, per la quale le principali innovazioni richiedono una sistematica elaborazione e applicazione di principi scientifici e queste richiedono un elevato contenuto tecnologico. Tale vicinanza permette forti accelerazioni innovative e di produttività solo se è assai elevato l'impegno di ricerca e se continuo è il suo rapporto con l'impresa e le applicazioni produttive; grazie anche alla rapida evoluzione delle preferenze dei consumatori ciò può consentire di conservare quote di mercato anche in settori tradizionali, dove il Paese è robusto.

La stessa evoluzione demografica, segnata da tassi assai modesti di natalità, e da un crescente indice di vecchiaia (pari nel 2004 a 137,8) obbliga a mettere in gioco nel mondo del lavoro una popolazione matura oggi inattiva, tramite forti e riqualificati percorsi formativi. Le prospettive demografiche, che nel lungo periodo (50 anni) indicano una diminuzione della popolazione attiva del 26 per cento (cfr. figura 21), inducono altresì a investire con decisione su una popolazione immigrata dotata in gran parte di forti potenzialità e motivazione e a creare condizioni di vita e di lavoro, soprattutto per le donne, che restituiscano ai cittadini la libertà di procreare quando lo desiderano. In questo ambito potranno svolgere un ruolo importante le politiche dirette a incrementare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia (in particolare aumento della disponibilità di posti in asili nido ⁷⁷) e sanitari in particolare nel Mezzogiorno.

⁷⁷ Tra gli obiettivi enunciati dal Consiglio di Barcellona di marzo 2002, a integrazione degli originari obiettivi di Lisbona, vi è quello di garantire assistenza all'infanzia per almeno il 33 per cento dei bambini al di sotto dei tre anni.

Figura 21 - Struttura per età della popolazione italiana al 2005, 2015 e 2050



Fonte: Istat

Infine le profonde riforme istituzionali realizzate nell'ultimo quindicennio nei mercati dei capitali, dei prodotti e del lavoro e nell'assetto e organizzazione dello Stato e dell'Amministrazione pubblica costituiscono un potenziale in larga parte ancora inutilizzato: se attuate con continuità e con obiettivi strategici trasparenti e condivisi, essi possono essere messi a disposizione di un rilancio della capacità innovativa.

Nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo sono state in occasione del ciclo in corso promosse alcune innovazioni che costituiscono una base avanzata di partenza per la nuova programmazione. In primo luogo, l'adozione sistematica di un metodo di partenariato istituzionale tra livello centrale e Regioni fondato sulla consultazione tecnica e politica e sull'individuazione condivisa degli obiettivi. In secondo luogo, è stato avviato un raccordo basato sulla condivisione di regole, criteri di selezione, attività di monitoraggio e valutazione tra le due fonti di finanziamento delle politiche regionali (Fondi aggiuntivi nazionali - ora FAS - e Fondi strutturali). L'architettura stessa del QCS Ob.1 e alcune delle sue scelte di base ne hanno fatto un programma di cambiamento nella Pubblica Amministrazione. Infine, l'attribuzione di maggiori responsabilità ai livelli regionali di governo è stata sostenuta attraverso azioni dirette, mirate al rafforzamento dell'efficienza complessiva del sistema amministrativo e della capacità di programmazione e attuazione delle strutture regionali. Uno sforzo significativo è stato compiuto per rafforzare le strutture di programmazione e facilitare la creazione di un sistema di assunzione delle decisioni basato sulla conoscenza, attraverso la diffusione di metodi e criteri di selezione dei progetti, valutazione degli interventi e responsabilizzazione dei dirigenti soggetti a sistemi di controllo di gestione ed a valutazioni⁷⁸. Si è incentivata la predisposizione di studi di fattibilità, la costruzione di sistemi di osservazione degli interventi e di migliori statistiche con dettaglio territoriale⁷⁹ e, con l'istituzione dei Nuclei di valutazione presso tutte le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nelle politiche di sviluppo, si è inteso rafforzare la capacità dell'Amministrazione pubblica di sostenere processi decisionali informati. Si è inoltre promossa la diffusione degli strumenti telematici e

⁷⁸ Nell'ambito dell'OB.1, risultano completati da parte di tutte le Regioni, con l'unica eccezione della Regione Sardegna, i processi relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e all'attivazione delle unità di controllo interno di gestione. Cfr. "Relazione Annuale di Monitoraggio sul consolidamento degli obiettivi di premialità dei Fondi strutturali", anno 2005, disponibile all'indirizzo www.dps.tesoro.it/qcs/monitoraggio_premialita.asp

⁷⁹ Un incentivo al miglioramento della *performance* pubblica nel governo del territorio può provenire da una maggiore trasparenza delle informazioni sull'azione pubblica, quindi da un maggiore controllo democratico che i cittadini, meglio informati sulle attività della PA e sui risultati che questa consegue, possono esercitare. Un iniziale sforzo in questo senso è rappresentato dall'individuazione di indicatori di contesto e variabili di rottura che l'ISTAT costruisce e rende disponibili sul suo sito e dalla diffusione di Rapporti sulle politiche di sviluppo, come il Rapporto del DPS.

informatici⁸⁰.

In conclusione, la ricognizione delle tendenze in atto e degli elementi di scenario a medio-lungo termine, mostrando l'esistenza di un forte potenziale produttivo inutilizzato e identificandone le principali cause, suggeriscono che al recupero di competitività può effettivamente dare un forte contributo una politica regionale di sviluppo che, coinvolgendo le risorse e le competenze dei territori, sappia affrontare i quattro principali ostacoli dello sviluppo relativi allo stato non soddisfacente del livello delle competenze, dell'innovazione, dei servizi collettivi e concorrenza e del mercato dei capitali.

⁸⁰ Progressi generalizzati, anche in questo caso con ritardi rilevati per Sardegna e anche Calabria, riguardano la diffusione di sistemi telematici di trasferimento di dati tra Amministrazioni Regionali e beneficiari degli interventi.

II LA POLITICA REGIONALE: IMPOSTAZIONE TEORICA ED ESPERIENZE

II.1 LA POLITICA REGIONALE COME POLITICA DELL'OFFERTA

Il contesto nel quale oggi viene elaborata la politica regionale è segnato, dai cambiamenti richiamati nel capitolo I, in larga misura legati al nuovo paradigma tecnologico. Vede, sul piano interpretativo, il rilancio di teorie della crescita incentrate sul processo innovativo e sul rapporto fra istituzioni e innovazione. Beneficia delle esperienze di politica regionale di sviluppo realizzate in molti paesi industriali e in Italia, specie nel disegno istituzionale di interventi fondati sulla cooperazione tra diversi livelli di governo in condizioni cd. di “incompletezza contrattuale” in cui accanto ai necessari impegni di ciascuno e a meccanismi incentivanti è necessaria una tensione alla collaborazione per trovare soluzioni a circostanze nuove nell’interesse generale.

Osservava nel 1989 il rapporto Delors, nell’aprire la strada alla moneta unica: “l’esperienza storica suggerisce che in assenza di politiche di riequilibrio, l’impatto complessivo (dell’integrazione economica) sulle regioni periferiche potrebbe essere negativo. I costi di trasporto e le economie di scala tendono a favorire lo spostamento delle attività economiche dalle regioni meno sviluppate, specialmente se si trovano alla periferia della Comunità, verso le aree più sviluppate, al centro. L’unione economica e monetaria dovrebbe incoraggiare e guidare gli aggiustamenti strutturali che possono aiutare le regioni povere a ridurre le distanze da quelle più ricche”⁸¹. Questa posizione che ha segnato, non senza contrasti, la strategia dell’Unione europea appare sostenuta dai fatti e dalla ripresa del confronto teorico.

È diffuso oggi un minore ottimismo circa gli effetti “automatici” sulle regioni meno competitive dei processi di integrazione economica⁸², mentre riemerge l’attenzione al rapporto fra crescita e istituzioni e al ruolo possibile per l’azione pubblica.

I tradizionali schemi teorici che prevedono vantaggi per le aree meno competitive sono ancora presenti. Essi sottolineano le opportunità che deriverebbero alle regioni in ritardo di sviluppo dal rendimento ancora elevato dei propri fattori produttivi, dai costi di congestione delle altre aree, dai processi di diffusione/imitazione delle innovazioni; questi vantaggi sarebbero accresciuti dalla progressiva rimozione delle barriere alla libera circolazione delle merci, dei fattori di produzione, delle innovazioni. Ma è andata crescendo l’enfasi sui rischi che le regioni più deboli corrono e che frenano i processi di rincorsa: rendimenti di scala crescenti, economie esterne, carattere cumulativo dei processi di apprendimento e innovativi. Tutte queste cause possono favorire le imprese e i sistemi avanzati in un processo di integrazione, non le realtà arretrate⁸³.

⁸¹ Commissione europea (1989), Committee for the study of economic and monetary union, Report on economic and monetary union in the European Community, (Rapporto Delors), Bruxelles.

⁸² Sono numerosi gli studi empirici pubblicati negli ultimi anni che analizzano i processi di convergenza/divergenza delle regioni europee con risultati non univoci. Essi dipendono dal periodo analizzato, dai paesi e dalle regioni osservate e dai metodi utilizzati. Si possono ad esempio ricordare Barro R. J. e Sala-i-Martin X. (1991), “Convergence across States and Regions”, in *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, che osservano una convergenza anche se piuttosto lenta delle regioni europee nel periodo dal dopoguerra fino ai primi anni Ottanta, ma non in seguito. Secondo Boldrin M. e Canova F. (2001), “Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies”, in *Economic Policy*, 32, nel periodo 1980-1996, non vi sarebbe stata né convergenza né divergenza nei livelli di prodotto pro capite delle regioni europee, mentre si sarebbe verificata una convergenza molto lenta in termini di produttività del lavoro. Ma per il periodo 1995-2002, che comprende la formazione e l’avvio dell’Unione monetaria, diversi studi osservano nell’UE-25 convergenza tra paesi ma divergenza delle regioni all’interno dei paesi. Spesso viene inoltre segnalata la formazione di aree multiregionali (cluster) che tendono a differenziarsi secondo diversi indicatori di sviluppo economico e sociale (Cuadrado-Roura J.R., Parellada M. eds. (2002), *Regional Convergence in the European Union: Facts, Prospects and Policies*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York; Fingleton B. (2003) ed., *European Regional Growth*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York; Corrado L., Martin R., Weeks M. (2005), “Identifying and Interpreting Convergence Clusters across Europe”, *The Economic Journal*, vol. 115, no. 502.

⁸³ In particolare, secondo la Nuova Geografia Economica (si veda, ad esempio, Krugman, P. (1991), *Geography and trade*, Cambridge (Mass.), The MIT Press; Venables, A. J. (1996), “Equilibrium locations of vertically linked industries”, *International Economic Review*, 37 (2); Puga D. (2002), “European regional policies in light of recent location theories”, CEPR Discussion Paper, n. 2767) il processo di divergenza può essere ricondotto a un insieme di forze “agglomerative” – dovute all’azione di economie di scala, alla presenza di manodopera qualificata, alla prossimità ai mercati; in altri termini, a vantaggi localizzativi superiori ai costi di agglomerazione dovuti alla congestione (trasporti, alloggio) e alle condizioni del mercato del lavoro – che tende a rafforzare la concentrazione geografica delle attività e a perpetuare i divari fra aree geografiche. L’importanza sullo sviluppo di un’area che così viene riconosciuta ai fattori di contesto (dotazione di infrastrutture materiali e immateriali, presenza di manodopera

Si chiarisce così lo spazio per un ruolo attivo delle istituzioni e della politica economica. A esse è affidato il compito di intervenire dove la presenza di ostacoli strutturali rischia di rallentare lo sviluppo delle aree meno competitive. Al centro della politica economica vengono visti interventi che assicurino la produzione di beni pubblici capaci di creare un contesto competitivo, ricercando per ogni tipologia di intervento la dimensione territoriale più appropriata: super-nazionale, nazionale, regionale/locale. La chiave per valutare quest'ultimo profilo viene individuata nella natura delle conoscenze – più locali, più globali – necessarie per realizzare gli interventi e nel meccanismo migliore per indurre scelte pubbliche virtuose (verificabilità delle responsabilità, credibilità, riduzione dei rischi di cattura).

Un impulso ulteriore al disegno di nuove forme di intervento deriva dalla riproposizione di teorie della crescita incentrate sull'analisi del processo innovativo.

In particolare, secondo l'impostazione che adatta un paradigma interpretativo dell'inizio del secolo scorso⁸⁴, un elevato tasso di crescita si associa a un elevato turnover tra imprese, a un processo di “distruzione-creatrice” di agenti economici. Solo gli agenti economici capaci di innovare e dunque di mantenersi sulla frontiera tecnologica della produzione hanno spazio sul mercato. Si distinguono due grandi categorie di innovazioni: quelle riconducibili a invenzione e quelle legate a processi di diffusione. Quando un sistema economico è lontano dalla frontiera tecnologica, le innovazioni da diffusione divengono la fonte principale di crescita della produttività. Mano a mano che l'economia si avvicina alla frontiera, le innovazioni più radicali assumerebbero maggiore rilevanza⁸⁵.

L'assetto istituzionale del governo dell'economia e dei mercati nel quale gli agenti economici operano (grado di sviluppo dei mercati finanziari; regolamentazione dei mercati; ecc.) e la natura dell'azione pubblica hanno effetti rilevanti sulla dinamica dell'innovazione (sia essa frutto di invenzioni, oppure di imitazioni). Quel che è comunque necessario, è che gli interventi di politica economica definiti in ciascun contesto siano appropriati rispetto allo stato di avanzamento dello sviluppo e della tecnologia nella realtà in esame: in caso contrario, essi potrebbero non solo risultare privi di effetto, ma persino di ostacolo a una dinamica di crescita⁸⁶.

In sintesi, si vanno delineando gli elementi di uno schema concettuale a sostegno di una strategia di intervento pubblico articolata in tre direzioni: la produzione di servizi pubblici locali e di rete che, specie nelle aree più arretrate e anche per il modo in cui viene realizzata, crei i prerequisiti di uno sviluppo accelerato; un'azione di promozione della ricerca, dell'innovazione e del capitale umano, commisurata allo stadio tecnologico; la garanzia di condizioni di concorrenza ed efficacia

qualificata, accessibilità ai mercati) o a eventi esogeni che producono una modifica nel grado di agglomerazione, comporta un forte ruolo per le politiche regionali di supporto alla competitività territoriale.

⁸⁴ Ci si riferisce al quadro concettuale che ha come riferimento il paradigma schumpeteriano. Cfr. in particolare Aghion P. e Howitt P. (1992), “A model of growth through creative destruction”, *Econometrica*, 60. Tra gli articoli più recenti, si veda in particolare, Aghion P. e Howitt P. (2005), “Appropriate growth policy: a unifying framework, the 2005 Joseph Schumpeter Lecture, delivered to the 20th Annual Congress of the European Economic Association, Amsterdam, August 25, 2005. http://posteconomics.harvard.edu/faculty/aghion/papers/Appropriate_Growth.pdf; Acemoglu D., Aghion, P. e Zilibotti F. (2002), “Distance to frontier, selection and economic growth”, NBER Working Paper, n. 9066.

⁸⁵ Sapir et al (2003) suggeriscono che, contrariamente a quanto avvenuto nel dopoguerra quando la crescita europea era legata a processi di accumulazione dei fattori e di diffusione delle innovazioni, oggi la bassa crescita dell'Europa, rispetto a quella degli Stati Uniti, sia da attribuire al ritardo accumulato nell'adeguare le istituzioni e nel promuovere politiche per la ricerca e l'innovazione.

⁸⁶ Cfr. Aghion, P., Burgess R., Redding S., Zilibotti F. (2005), “Entry liberalisation and inequality in industrial performance”, *Journal of the European Economic Association*, Papers and Proceedings. Si consideri un intervento che miri ad abbattere le barriere all'entrata in un determinato mercato favorendo la competizione tra un maggior numero di imprese. Una competizione più serrata può indurre due effetti: (i) rallentare il processo di innovazione e di crescita del sistema (appropriability effect), disincentivando le imprese nei loro investimenti in R&S a seguito di “premi per la ricerca” velocemente erosi da rivali impegnati nella produzione di innovazioni più avanzate, o (ii) indurre maggiori investimenti nella R&S da parte di imprese che rischiano altrimenti di essere estromesse dal mercato (escape-competition effect). Il secondo effetto risulta dominante in quei sistemi economici nei quali le imprese non mostrano una elevata eterogeneità e condividono un medesimo stadio di avanzamento tecnologico. Una politica per la concorrenza andrà dunque accompagnata a una politica per l'innovazione appropriata allo scopo di sortire gli effetti desiderati. In altre parole, per un verso le imprese andranno sostenute nei loro investimenti in ricerca e sviluppo, per l'altro l'apertura dei mercati andrà accompagnata da misure che tengano conto dell'interazione dei due effetti sopra menzionati. Analoghe considerazioni vengono sviluppate nel campo delle politiche per l'istruzione (cfr. Aghion P. e Howitt P. (2005)), dove diverse categorie di spesa per l'istruzione (primaria, secondaria, terziaria) influenzano le attività di innovazione e di diffusione delle innovazioni. In particolare, investimenti nell'istruzione terziaria hanno un impatto maggiore sulla capacità del sistema economico di promuovere innovazioni; mentre l'istruzione primaria e secondaria è fondamentale in quei sistemi economici che si trovano lontano dalla frontiera tecnologica.

dei mercati dei servizi e dei capitali che favorisca l'entrata e la rapida crescita di nuove imprese innovative.

Questi elementi concettuali lasciano in realtà aperte diverse interpretazioni, almeno su un aspetto rilevante: il carattere più o meno locale delle politiche regionali di sviluppo. Queste politiche devono essere decentrate, realizzate cioè da istanze del territorio, o devono essere attuate dal centro?

A rispondere a tale quesito e, in generale, a indirizzare e calibrare l'impronta concettuale sul disegno effettivo di una politica regionale di sviluppo vengono in soccorso le numerose esperienze realizzate nei paesi industriali nell'ultimo decennio. Quella italiana è nota.

Dopo la lunga e controversa stagione dell'intervento straordinario, il nuovo indirizzo trova riscontro nel Rapporto 1999 della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che accompagna la svolta di politica regionale⁸⁷. Vi si riconosce l'inadeguatezza della teoria che vede "la crescita economica come l'esito meccanico di un abbondante disponibilità di pochi fondamentali fattori, come il lavoro e il capitale fisico", e si osserva che "la crescita e, più in generale, lo sviluppo dipendono da un insieme di altre importanti condizioni che definiscono il contesto entro il quale si svolge il processo economico".

Centralità è data al nesso di causalità tra sviluppo e contesto territoriale, che viene significativamente rovesciato rispetto ai modi di pensare tradizionali. Mentre versioni della teoria economica della crescita degli anni Cinquanta assumevano che lo sviluppo economico, sostenuto dalla disponibilità di capitale e lavoro, avrebbe trascinato con sé anche la disponibilità dei fattori di contesto (dalla formazione, alle infrastrutture, ai servizi di ogni genere, alle istituzioni), si riconosce ora che questi fattori debbono essere assicurati "prima"; si riconosce, cioè, che essi rappresentano condizioni essenziali per lo sviluppo. Ne deriva un ridimensionamento della valenza attribuita agli incentivi finanziari e tributari rivolti al capitale investito e al lavoro in quanto leve di politica dello sviluppo; e l'accentuazione dell'importanza che deve essere attribuita alle politiche volte al sostegno dell'offerta di servizi per i cittadini, per le agglomerazioni di imprese, per l'accessibilità delle risorse immobili (ambientali, culturali, sociali). Alla politica regionale di sviluppo viene, in sintesi, assegnato il compito di compensare la sottoproduzione di beni collettivi meritori o comunque di interesse sociale indotta dall'incapacità dei soggetti privati di coordinarsi e di mettere assieme la conoscenza dispersa necessaria a specificare la domanda e l'offerta di tali beni, nonché ad apprezzarne gli effetti esterni e di ricercare modalità in cui conoscenze e consapevolezze non esistenti vengano prodotte o acquisite dall'esterno per innescare virtuosi processi di trasformazione.

Negli orientamenti della politica regionale italiana 2000-2006, e poi nella prassi, si trova così una risposta al dilemma prima proposto.

La conoscenza dei fabbisogni e di come soddisfarli è spesso esistente, ma frammentata in parte rilevante fra molti soggetti privati. Le istituzioni pubbliche possono svolgere la funzione che la politica assegna loro se operano come "mediatori" e assemblatori di questa conoscenza. Ma essa è in larga misura locale e ciò richiede che locale sia, primariamente, la responsabilità della politica, salvo in quei casi in cui la conoscenza necessaria è in misura preponderante non-locale ovvero non disponibile e alle istituzioni pubbliche ed alla politica è, allora, richiesto uno sforzo ulteriore per ritrovare modalità di collaborazione e cooperazione attiva tra livelli diversi per favorire l'acquisizione, la produzione e l'applicazione di conoscenze.

In questo schema stilizzato, al livello centrale di governo risiede la responsabilità decisiva di governare l'allocazione dei fondi fra territori e fra priorità, svolgendo a un tempo due ruoli: dare credibilità – per la distanza dagli interessi beneficiati – al sistema di regole preposto alla selezione dei progetti; assicurare alle scelte locali l'apporto di conoscenza non-locale, essenziale in un

⁸⁷ Camera dei Deputati (1999), Il Mezzogiorno nella politica generale del dopo-Euro, Rapporto alla Commissione Bilancio, Servizio Studi, n. 16.

contesto di competitività globale. L'azione pubblica quindi deve essere: locale, per agire come intermediaria fra risorse e interessi dei territori; centrale, ma soprattutto cooperativa tra centrale verso e con il locale, per sfruttare saperi globali ed esternalità e per avviare processi di innovazione e trasformazione che richiedano insieme capacità di intermediazione e produzione di soluzioni non già sperimentate.

È questa l'essenza del paradigma di politica regionale che, in forme diverse, ma affini, si va affermando anche nella maggior parte dei paesi europei (soprattutto Gran Bretagna e Austria), così come in paesi industriali dell'Asia (in particolare Giappone e Corea), dell'America Centrale e Meridionale (Messico e Cile) e negli Stati Uniti⁸⁸.

Non dissimile è l'impostazione relativa agli specifici interventi destinati alla ricerca e all'innovazione, variabili decisive per lo sviluppo, specie nell'attuale paradigma tecnologico.

I profili della conoscenza globale, della normativa nazionale preposta alla tutela della proprietà intellettuale, degli interventi pubblici destinati a sostenere direttamente progressi tecnologici di larga scala attraverso commesse, o attraverso il finanziamento di grandi centri di ricerca, assumono qui forte rilievo, ma anche l'attenzione agli specifici contesti locali si afferma come determinante. L'attività innovativa delle imprese in una determinata area geografica, la loro propensione a cooperare con altre imprese e con Università/centri di ricerca dipende da molteplici fattori legati al sistema territoriale, come la tipologia produttiva, la presenza e il comportamento innovativo delle imprese esistenti, il grado di integrazione della filiera produttiva e, più in generale, il quadro istituzionale locale. Si parla a questo proposito di *learning regions* per evidenziare la circostanza che su scala territoriale si sviluppano peculiari meccanismi formali/informali di produzione e trasferimento della conoscenza fortemente *place-specific*⁸⁹.

L'esperienza italiana e degli altri paesi mostra, infine, come sia possibile concretamente coniugare le responsabilità locali e centrali che caratterizzano la politica regionale.

Si va, infatti, configurando un governo generale degli interventi basato, da un lato, su sistemi di trasferimenti condizionati (*conditional grants*), dove livelli federali o statali di governo trasferiscono fondi a livelli regionali-locali, vincolandone l'uso a priorità, indirizzi sull'allocazione delle risorse, sistemi premiali-sanzionatori, obiettivi di servizio, modalità di attuazione; requisiti che vengono poi monitorati congiuntamente da diversi livelli di governo. Dall'altro, però sia l'incompletezza informativa che caratterizza il rapporto tra livelli di governo che rende incomplete le condizionalità che caratterizzano questo sistema, sia l'esigenza di fronteggiare problemi nuovi richiedono che un ruolo importante sia affidato a processi conoscitivi e negoziali, formali e informali, a carattere continuativo fra i livelli di governo stessi. Questi processi consentono anche di dare a tutti i soggetti pubblici incentivi appropriati a ottimizzarne l'azione e di far crescere i punti di arretratezza. La sedimentazione di sistemi fiduciari e cooperativi fra i diversi livelli di governo può facilitare il processo innovativo e di cambiamento economico.

In questo contesto, è determinante per l'efficacia della strategia la credibilità del sistema di *governance*, dei suoi livelli di coordinamento, dei sistemi di regole, esplicite o implicite⁹⁰. Questa credibilità dell'azione pubblica – che riguarda sia la componente contrattuale, sia quella fiduciaria della politica regionale – riduce l'incertezza e promuove comportamenti cooperativi e comunque

⁸⁸ Per gli Stati Uniti, Cfr. Drabenstott M. (2005), A Review of the Federal Role in Regional Economic Development, Federal Reserve Bank of Kansas City, www.kansascityfed.org. Si vedano anche OECD (2003), Territorial Reviews, Orensund, Denmark/Sweden; OECD (2006), Territorial Reviews, France; OECD (2005), Territorial Reviews, Japan; OECD (2006) Territorial Reviews, The Mesoamerican Region: Southeastern Mexico and Central America; OECD (2005), Building Competitive Regions: Strategies and Governance, Paris.

⁸⁹ Cfr. Asheim B. (1999); The territorial challenge to innovation policy: agglomeration effects and Regional Innovation Systems, in: Asheim B. – Smith K. (eds); Regional Innovation Systems, Regional Networks and Regional Policy; E. Elgar, Cheltenham; Cooke P. (2002); Knowledge economies. Clusters, learning and cooperative advantage; Routledge, London.

⁹⁰ Per due recenti rassegne sul legame tra istituzioni e crescita di lungo periodo si vedano Pande R. e Udry C. (2006), "Institutions and development: a view from below", http://www.econ.yale.edu/~rp269/website/papers/institutions_revisionjan.pdf; Bennesen M., Malchow-Møller N.; Vinten F. (2005), "Institutions and Growth - a Literature Survey", Centre for Economic and Business Research, Report 2005-01.

virtuosi, facilitando il processo di cambiamento economico. Nelle aree più arretrate dove lo Stato è incerto, poco robusto e inefficiente⁹¹ la credibilità delle regole, dei meccanismi premiali e sanzionatori, delle condizionalità, dei rapporti cooperativi e fiduciari che presiede alla politica regionale può divenire in sé fattore di cambiamento.

II.2 LEZIONI DALL'ESPERIENZA 2000-2006

L'impianto valutativo che ha accompagnato la politica regionale 2000-2006 ha consentito di condurre, a livello nazionale⁹² e regionale⁹³, un'analisi dei risultati conseguiti e dei fattori che hanno impedito il conseguimento degli obiettivi. Questa analisi sostiene, in primo luogo, la scelta di confermare l'impostazione generale della politica regionale di sviluppo descritta nel paragrafo precedente (II.1): una politica dell'offerta orientata da criteri di valutazione, monitoraggio e premialità e caratterizzata da una *governance* multilivello, articolata in progetti che trovano integrazione nei territori.

In questo paragrafo si ripercorrono più in dettaglio alcune riflessioni, basate su apprendimenti dall'esperienza e dalla valutazione⁹⁴, articolate su quattro grandi aree su cui è intervenuta la politica regionale: Capitale umano e società della conoscenza; Qualità della vita e del territorio; Valorizzazione e competitività dei sistemi territoriali; Costruzione di capacità nell'amministrazione. Tali apprendimenti e riflessioni hanno fornito suggerimenti specifici di cui si è tenuto conto nel confronto partenariale nel delineare la strategia complessiva per il 2007-2013 e la sua declinazione in priorità delineata nel capitolo successivo (III). Al tempo stesso, la valutazione dell'esperienza 2000-2006, nell'identificare le criticità, ha consentito di individuare alcune discontinuità più generali da introdurre nel prossimo ciclo di programmazione, relative all'impianto del programma e non solo a singole linee di intervento.

II.2.1 Apprendimenti su “capitale umano e società della conoscenza”

Istruzione e formazione del capitale umano

Nel campo dell'istruzione l'esperienza della programmazione 2000-2006 appare nel complesso positiva e ha prodotto nel Mezzogiorno risultati significativi in almeno quattro ambiti: la diminuzione della dispersione scolastica, l'avanzamento dei tassi di scolarizzazione, la qualità del servizio scolastico, lo sviluppo della società dell'informazione nelle scuole.

Questi significativi risultati indicano che le iniziative hanno colto fabbisogni reali. Il loro rilievo a fronte di un quadro assai preoccupante, che mostra un grave ritardo di competenze per i giovani nel Mezzogiorno (cfr. capitolo I), suggerisce di dare a questa linea di intervento un ruolo primario nei prossimi anni, continuando sulle linee già sperimentate, ma affrontando con decisione il tema della qualità dell'apprendimento e dell'effettivo raggiungimento di competenze. Le evidenze suggeriscono, inoltre, di attuare l'intervento con modalità che accrescano la consapevolezza degli attori territoriali rispetto al tema dell'istruzione e delle competenze di base e di dare rilievo al coinvolgimento locale nel disegno e nell'attuazione di ogni intervento. Molte esperienze positive paiono derivare da un coinvolgimento del territorio, dei cittadini e delle imprese nei percorsi di istruzione di ogni singola scuola, e il convincimento crescente che il grave divario negativo di competenza degli studenti del Mezzogiorno sia dovuto in misura rilevante a un contesto sociale

⁹¹ Ossia, “molle” in cui “l'apparato pubblico ... [è] caratterizzato da una sistematica incapacità di fissare e far osservare norme autoritative, incapacità a cui corrisponde, nella cittadinanza, un diffuso atteggiamento di indisciplinazione”, le normative sono “porose, ricche di deroghe e scappatoie, suscettibili di applicazione altamente discrezionale e particolaristica” e i pubblici dipendenti sono “incompetenti, pagati in modo non conforme alle loro prestazioni effettive, irresponsabili, troppo numerosi, reclutati senza criterio o con criteri clientelari”. Cfr. La Spina A. (2005) Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, il Mulino, che parafrasa il contributo di un famoso saggio di Myrdal.

⁹² Si veda il Documento Strategico Preliminare Nazionale, capitoli II e III.

⁹³ Si veda il Documento Strategico Mezzogiorno, capitoli II e III; e Documenti Strategici regionali.

⁹⁴ In particolare si fa riferimento alle valutazioni relative ai programmi dei Fondi strutturali e del QCS Ob.1 (Rapporti di aggiornamento della valutazione intermedia).

disattento ai risultati scolastici in termini di effettive competenze⁹⁵.

I risultati riguardanti gli interventi della società dell'informazione nella scuola permettono di indicare, su questo terreno, una ulteriore lezione specifica che muove dall'osservazione di persistenti difficoltà di trasferire le positive esperienze che si vanno accumulando grazie ai progetti nell'innovazione della didattica tradizionale. Si osserva infatti che l'incremento significativo delle dotazioni e delle attrezzature non si accompagna sempre ad un loro impiego "normale" e diffuso a causa di un lento adeguamento dell'organizzazione e degli operatori. Senza un'adeguata attenzione a questo riguardo, il rischio è di un lento ma progressivo degrado della qualità e funzionalità delle stesse attrezzature per il venire meno di incentivi diffusi al loro aggiornamento.

Infine, altre indicazioni riguardano la necessità di superare gli ostacoli che si frappongono alla valorizzazione e diffusione delle innovazioni introdotte con le risorse aggiuntive, e in particolare: il rafforzamento della relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini, per migliorare le esperienze di alternanza scuola-lavoro e per trasformare le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale; l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale delle esperienze acquisite, delle attività extracurricolari, delle metodologie innovative.

Formazione e politiche attive del lavoro basate sulla promozione di competenze

La programmazione comunitaria è stata impostata – in Linea con la strategia Europea per l'occupazione – quale strumento per integrare e rafforzare la politica nazionale del lavoro e della formazione e contribuire in questi campi all'attuazione di riforme. In generale l'attuazione degli interventi si è concentrata sulla formazione, realizzando in positivo diverse esperienze pilota, sia nell'ambito della formazione iniziale (soprattutto al Centro-Nord), sia (in modo più diffuso) nell'ambito della formazione superiore. Una insufficiente chiarezza di orientamento delle politiche ordinarie, tuttavia, non ha finora consentito di comprendere se tali esperienze possano essere convogliate in un quadro di maggiore stabilità. Tuttavia, nel complesso, si è registrata, soprattutto per l'Obiettivo 1, una preponderanza di azioni formative tradizionali rispetto al più ambizioso *policy mix* identificato in fase di programmazione. Preponderante rimane il contributo all'offerta di percorsi di formazione professionale di secondo livello, a completa titolarità regionale (quasi totalmente dipendente dalla programmazione comunitaria). Con riguardo alle azioni di formazione permanente per adulti – concentrata sulle competenze di base – si sono registrate quasi solo esclusivamente nel Centro-Nord modalità più innovative (scelta del singolo nell'ambito di cataloghi e concessione di *vouchers*), ma il loro peso rimane poco significativo. Nel Mezzogiorno si sono riscontrate non poche difficoltà da parte dell'azione regionale nel raggiungere l'utenza potenziale più debole (persone in età attiva, ma con bassi o senza titoli di studio).

Peraltro, si è avviato con consapevolezza crescente un percorso diretto a migliorare la qualità dell'offerta di interventi, procedendo al rafforzamento delle pratiche di procedure concorrenziali per la selezione dei progetti, all'avvio dell'accreditamento dei soggetti attivi nell'erogazione di servizi di formazione con procedimenti di verifica dell'esistenza di requisiti di capacità (non ancora peraltro estesi diffusamente anche a profili di qualità dei servizi forniti) e un maggior decentramento di responsabilità di *policy* verso il livello provinciale, realizzatosi soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord. Permane peraltro una notevole debolezza nella capacità della programmazione di orientare in senso più fine i contenuti degli interventi. Le azioni di sistema, previste a favore del livello regionale, volte a sostenere l'attuazione di riforme e l'innovazione

⁹⁵ Le analisi quantitative condotte sul divario nelle competenze matematiche mostrano che il ritardo del Sud non è spiegato né dai minori livelli di reddito o "culturale" delle famiglie di provenienza, né dalla qualità delle strutture scolastiche, né dalla prevalenza di tipologie di scuole meno efficaci. Anche in base all'evidenza che, a fronte di modesti livelli di competenza, i quindicenni del Mezzogiorno danno una auto-valutazione elevata delle proprie competenze, emerge con forza l'ipotesi che i risultati del Mezzogiorno siano dovuti alle minori aspettative che studenti, famiglia, territorio e insegnanti nutrono sugli obiettivi conseguibili. È questa la ragione per cui avrebbero particolare efficacia interventi dove azioni anche apparentemente "ordinarie" (formazione degli insegnanti, prolungamento dell'orario scolastico, lezioni mirate, ecc.) sono realizzate con una preparazione ex ante e un "controllo sociale" ex post ben diversi dall'ordinario.

operativa, anche attraverso studi e sperimentazioni di modelli⁹⁶, non risultano ancora essere state in grado di innovare le prassi in modo sufficientemente diffuso.

Le riforme del sistema di istruzione e formazione, in atto pur con alcune discontinuità di indirizzo, da diversi anni non sono comunque entrate pienamente a regime e alcune anticipazioni realizzative hanno assunto carattere solo sperimentale. Gli interventi vengono pertanto attuati in un quadro in cui non è evidente che si siano stabilizzate alcune scelte di fondo. Nonostante le iniziative sul miglioramento della qualità si osserva, inoltre, che il sistema della formazione non possiede ancora meccanismi unitari di riconoscimento delle qualifiche, che rimangono differenziati nei diversi sistemi regionali.

L'esperienza della programmazione 2000-2006 indica quindi alcune direzioni di lavoro. Per accrescere l'efficacia degli interventi appare necessario:

- definire, in complemento allo sforzo sull'istruzione, la direzione e l'entità degli interventi per la copertura degli utenti della formazione iniziale;
- operare maggiormente in direzione di un sistema che offra opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che la popolazione, tradizionalmente non abituata ad accostarsi alla formazione al di fuori di alcune specifiche fasce d'età, trovi utili (affrontando quindi anche azioni particolarmente complesse, e lungamente attese, quali la costruzione di un sistema nazionale di definizione e certificazione dei crediti formativi e degli standard di conoscenze);
- chiarire il quadro della programmazione territoriale pubblica per fornire maggiori indicazioni e certezze alle attività dei soggetti che operano sul territorio ed estendere a tutte le aree del Paese gli approcci più innovativi sperimentati.

Per evitare eccessive differenziazioni interne al sistema e promuovere la diffusione delle soluzioni migliori, sembra opportuno mantenere un'istanza di raccordo a livello nazionale.

Ricerca e innovazione

L'esperienza della politica per la ricerca maturata nell'ambito della programmazione 2000-2006 si connota per la forte efficienza attuativa, conseguita soprattutto a livello centrale grazie anche all'utilizzo di una collaudata strumentazione sulla cui capacità di cogliere, in chiave evolutiva, il rapporto ricerca-innovazione si è avviata la riflessione. Sul fronte regionale i risultati appaiono molto diversificati e tendono a riflettere le diverse capacità/maturità dei singoli contesti ad interpretare le opportunità offerte dalla politica aggiuntiva. L'efficacia effettiva dell'intervento potrà essere valutata pienamente solo alla fine del ciclo attuativo.

Per quanto riguarda il sostegno all'innovazione tecnologica nell'ambito del QCS, sembrano necessari attenti approfondimenti sul versante dell'efficacia, sia per gli interventi realizzati dalle Amministrazioni centrali che per quelli realizzati dalle Regioni. Sotto questo profilo, un'esperienza rilevante è quella realizzata nell'ambito del PON "Sviluppo Locale" tramite i "Pacchetti Integrati di Agevolazione" (mix di strumenti quali incentivi per investimenti fissi e azioni di ricerca e sviluppo, accesso al credito e servizi reali, attività di formazione e acquisizione di tecnologia). La certezza nel percorso di investimento e la semplificazione procedurale costituiscono fattori di gradimento presso le imprese di questi strumenti. Ma, anche in questo caso, i profili di efficacia dello strumento non sono documentabili con esattezza.

⁹⁶ Le azioni realizzate e in corso hanno coperto un vasto ambito, fra cui: servizi dell'impiego; qualità dei sistemi formativi (modelli di accreditamento delle strutture formative, modelli per certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti; analisi dei fabbisogni professionali e formativi); sviluppo e consolidamento di nuove filiere formative (formazione continua, formazione permanente, formazione all'interno dell'apprendistato, IFTS, diritto-dovere all'istruzione e formazione); costruzione di capacità della PA e dei sistemi locali di *governance*; azioni di valutazione e avvio di un processo di recupero della carenza di sistemi informativi.

Allo stesso tempo, le politiche nazionali della ricerca⁹⁷, finanziate con risorse ordinarie, sono state dirette al rafforzamento del sistema scientifico del Paese nel suo complesso, con particolare enfasi al miglioramento della qualità della vita, sul suo orientamento verso i settori strategici⁹⁸ e sulla sua maggiore coerenza e sinergia con il sistema europeo della ricerca. Questo, in un quadro di risorse scarse, ha vincolato la localizzazione degli interventi, producendo una struttura territoriale della spesa ordinaria che tende a riflettere la consolidata dislocazione per aree del sistema ricerca.

In generale, il tentativo di realizzare sistemi di relazione tra le imprese e tra queste e le Università per sostenere processi innovativi si è scontrato, da una parte, con la debolezza del sistema industriale nazionale (in cui diminuiscono le grandi strutture di ricerca della grande impresa, le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere e assorbire ricerca pubblica e i processi di nuova imprenditorialità ad alta tecnologia risultano ancora troppo deboli); dall'altra parte, il sistema universitario è risultato inadeguato a cogliere l'esigenza di rafforzare i legami con il sistema delle imprese.

Un'ulteriore criticità è data dalla mancanza di un'offerta adeguata di strumenti finanziari idonei a superare la logica del merito di credito, che risulta troppo rigida per gli ambiti come la ricerca e l'innovazione in cui i rischi legati all'incertezza dell'investimento sono amplificati e i tentativi di far decollare un mercato del capitale di rischio si sono scontrati con problemi di regolazione.

Nel complesso emergono cinque lezioni specifiche. Tre riguardano le condizioni che consentono alle imprese piccole e medie di innovarsi:

1. i vincoli derivanti dalla piccola dimensione delle imprese e i persistenti fenomeni di autoreferenzialità del mondo della ricerca sono due fattori di cui tener maggior conto nel progettare interventi per la realizzazione di reti di cooperazione fra ricerca e imprese: a tal fine, appare opportuno valorizzare le competenze e le modalità di mediazione fra le due sfere emerse in esperienze di questi anni;
2. il processo di modernizzazione della nostra economia non può intensificarsi senza un più intenso coinvolgimento del settore finanziario privato, da perseguire attivando gli strumenti più adatti a favorire la partecipazione di banche e intermediari di capitale di rischio al finanziamento di iniziative di ricerca e di imprese innovative;
3. l'innovazione di tipo organizzativo o gestionale costituisce spesso la condizione per poter realizzare attività di ricerca e innovazione tecnologica ed è quindi assolutamente da non trascurare, promuovendola anche attraverso la qualificazione dell'offerta di servizi alle piccole e medie imprese, in particolare nel Mezzogiorno.

Le altre due riguardano le pre-condizioni relative alla disponibilità di capitale umano, in aggiunta alle considerazioni effettuate riguardo ai sistemi dell'istruzione e formazione:

4. il nostro sistema è penalizzato da un vistoso ritardo nella produzione di laureati in materie scientifico-tecnologiche; persistono difficoltà nel passaggio dalla scuola e dagli atenei alla vita attiva e la fase di apprendimento non si estende lungo tutto l'arco della vita: da ciò scaturisce che occorre effettuare sostanziali interventi sulla formazione del capitale umano, considerando l'intera filiera che va dalla scuola secondaria all'alta formazione universitaria, ai cicli formativi post-laurea, in modo da alimentare delle necessarie competenze il sistema produttivo e le istituzioni scientifiche;
5. il sistema di ricerca italiano resta eccessivamente contenuto nei confini nazionali, limitando le opportunità che scaturiscono dall'interazione reciproca; è quindi opportuno rafforzarne l'inserimento nel più ampio contesto internazionale e rendere il nostro Paese una meta appetibile per i ricercatori stranieri, rafforzando fortemente i criteri meritocratici di selezione

⁹⁷ Ci si riferisce alle Linee Guida sulla politica scientifica e tecnologica del Governo (aprile 2002) e al Piano Nazionale della Ricerca 2005-2007 di più recente approvazione.

⁹⁸ Nel PNR essi sono: energia, ambiente, trasporti, agroalimentare, salute, ICT e nanotecnologie, sistemi di produzione e beni culturali.

interni all'Università. A tal fine, è importante considerare che i relativi interventi hanno certamente una forte dimensione economica, ma una non meno rilevante dimensione organizzativa, in quanto investono in modo sostanziale le modalità di funzionamento delle Università e degli Enti di ricerca.

Inoltre l'esperienza fatta suggerisce di rafforzare fortemente il monitoraggio e la valutazione dei risultati e prestare maggiore attenzione alla adeguata presenza o attivazione di alcune condizioni a valle delle attività di ricerca (dotazione di capitale umano, utilizzo di tecnologie ICT, creazione di imprese innovative, ecc.), che condizionano l'efficacia delle politiche per l'innovazione e la ricerca.

Emerge, infine, come lezione generale, la necessità di rafforzare ancora la cooperazione e il coordinamento fra livello centrale e regionale di governo, così da evitare la sovrapposizione, fra azioni dei due livelli, promuovendo, al contempo, l'indispensabile maturazione del disegno strategico in tutte le Regioni e la cooperazione tra le Regioni stesse.

Società dell'informazione

La consapevolezza sul potenziale e la pervasività della società dell'informazione non erano pienamente diffuse ad avvio della programmazione 2000-2006. La possibilità di promuovere un'adeguata azione è stata quindi condizionata dalla relativa arretratezza del contesto complessivo. Relativamente al mondo delle imprese ciò ha riguardato la non piena consapevolezza delle difficoltà che un sistema di imprese piccole e medie avrebbe avuto nello sfruttare le nuove potenzialità; per gli interventi di infrastrutturazione, in particolare quelli riguardanti la banda larga, la loro predisposizione e attuazione ha scontato (e sconta tuttora) la mancanza di una chiara strategia unitaria di infrastrutturazione e di politica dell'offerta a livello nazionale, influenzata, in quella fase, anche da una debole capacità di coordinamento interistituzionale, in parte superata dall'istituzione di un centro di coordinamento nazionale⁹⁹ a partire dal 2001.

A ciò si aggiunge che, per l'Amministrazione Pubblica, ciò si è accompagnato talora alla difficoltà di disporre, al proprio interno delle capacità per gestire la complessità di un ambito di intervento in cui è sempre più indispensabile integrare i principi della neutralità tecnologica, il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, sulla concorrenza, nonché le condizioni di accesso aperto alle infrastrutture e servizi.

Inoltre la stessa elaborazione delle Strategie Regionali per la Società dell'Informazione, ha stentato a manifestarsi come un'opportunità e luogo di definizione di politiche (anche derivanti da più fonti finanziarie) di cui monitorarne e valutarne i risultati, essendo prevalsa, almeno in una prima fase, una concezione adempimentale e meramente ordinatoria di questa opportunità. Nel caso ad esempio delle numerose iniziative e progetti finanziati dal Fondo Aree Sottoutilizzate, soprattutto attraverso gli APQ, questi raramente trovano riscontro, o meglio sono previste all'interno di tali Strategie Regionali.

In generale, l'esperienza realizzata evidenzia come i maggiori successi si sono realizzati laddove, colti i fabbisogni reali (è il caso degli interventi nella Scuola), è stata realizzata un'effettiva integrazione con gli interventi delle politiche di settore maggiormente orientate al servizio. In sintesi¹⁰⁰ e più in dettaglio, l'esperienza realizzata indica:

1. relativamente alla *governance*, la necessità di un coordinamento strategico forte fra

⁹⁹ Nel 2001 è stato istituito il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica; successivamente, nel 2003 l'Aipa (Autorità per l'Informatica nella PA) e il Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione sono stati unificati nel Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa).

¹⁰⁰ Per maggiori informazioni confrontare il Documento Strategico Preliminare Nazionale, il Documento Strategico Mezzogiorno, i lavori dei Tavoli e gruppi tecnici per la preparazione del Quadro Strategico Nazionale, i rapporti di valutazione indipendente del QCS e l'aggiornamento della valutazione, le relazioni di monitoraggio ai Comitati di Sorveglianza, la banca dati indicatori di contesto Istat-Dps, il III e IV Rapporto sull'Innovazione nelle Regioni d'Italia predisposto dai Centri Regionali di Competenza del CNIPA.

livelli di governo orientato soprattutto all'utilizzo della società dell'informazione da parte dei cittadini e delle imprese e quindi a esaltarne l'impatto innovativo superando, nel confronto Centro-Regioni, la negoziazione incentrata sulle risorse disponibili per entrare nel merito delle linee strategiche e dei progetti avviati;

2. relativamente alle competenze tecniche e gestionali, l'esigenza di rafforzamento e consolidamento delle strutture tecniche di supporto, a livello regionale, nonché l'attribuzione in tutte le Regioni di una responsabilità politica ad hoc sui temi in esame e l'adozione estesa di strumenti di *governance* che facilitino l'integrazione-cooperazione tra le diverse competenze settoriali all'interno delle Amministrazioni regionali;
3. relativamente alle politiche per l'innovazione digitale e l'accesso alle reti, occorre che gli interventi siano rivolti in primo luogo alla qualificazione della domanda, concependo le infrastrutture come una condizione (non come il fine dell'azione pubblica);
4. relativamente all'*e-government*, resta tutt'ora aperta la sfida legata ai processi di innovazione amministrativa interni alle Amministrazioni, orientati a una maggiore semplificazione delle procedure e tempi di reazione relativamente al rapporto tra PA e imprese, a un maggiore e evidente orientamento alla produzione di servizi on-line più interattivi, a una maggiore inclusività dei cittadini;
5. sul piano della regolazione, la diffusione delle tecnologie *wireless* e il solo recente adeguamento della regolamentazione, ha in parte frenato l'espansione di tale mercato e della relativa domanda. In questo ambito inoltre, risulta fondamentale andare oltre le attuali sperimentazioni.

II.2.2 Apprendimenti su “qualità della vita e del territorio”

Tutela del territorio e delle risorse naturali e per l'efficienza dei servizi ambientali

Nel 2000-2006, gli obiettivi di lungo periodo di tutela del territorio e delle risorse naturali e il miglioramento dell'efficienza dei servizi ambientali sono stati perseguiti attraverso obiettivi intermedi di natura istituzionale, organizzativa e di pianificazione che, al momento dell'avvio della programmazione, scontavano un grave ritardo, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, nonché attraverso l'allocatione di significative risorse finanziarie per la realizzazione di interventi per infrastrutture. L'effetto combinato del “quadro di regole” e dell'allocatione mirata delle risorse finanziarie ha contribuito ad accelerare l'attuazione della normativa ambientale, rafforzare le Amministrazioni Pubbliche, rendere più esplicita la necessità di integrare gli aspetti ambientali nelle politiche di settore, migliorare l'efficienza gestionale dei servizi (idrico e rifiuti, principalmente). Nonostante i notevoli sforzi compiuti, a fine della programmazione 2000-2006, gli obiettivi di politica ambientale attesi sono stati conseguiti, però, in modo parziale e diversificato a livello di settore e area territoriale.

Il supporto fornito dalle azioni di assistenza tecnica ha permesso, inoltre, nei diversi settori di intervento di: rafforzare le strutture istituzionali preposte ad integrare le considerazioni ambientali nella definizione e attuazione dei programmi (Autorità Ambientali), a raccogliere ed elaborare le informazioni relative allo stato dell'ambiente (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale); introdurre e consolidare gli strumenti di valutazione ambientale ex ante; affinare e irrobustire i criteri di selezione dei progetti infrastrutturali per minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente.

Permangono numerose criticità sulla disponibilità e, soprattutto, sull'adeguatezza degli strumenti di pianificazione settoriale; ciò, assieme alle difficoltà riscontrate nell'elaborazione dei progetti, ha contribuito, in alcuni settori, ad accumulare ritardi nell'attuazione degli interventi e a realizzazioni

con una qualità progettuale non sempre rispondente alle previsioni di programma. La capacità di incidere sulla qualità progettuale e sulla capacità di integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche infrastrutturali resta ancora oggi fortemente differenziata tra Amministrazioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno, ma anche tra le stesse regioni del Mezzogiorno.

La parzialità dei risultati raggiunti è imputabile quindi alla debolezza di partenza delle istituzioni preposte all'attuazione dei programmi e a una sottovalutazione dei tempi necessari ad innescare stabilmente processi virtuosi, ma anche al frammentato e incerto quadro di riferimento normativo nazionale in materia ambientale.

Una variabile certamente sottovalutata, come evidenziano i risultati riferiti al contesto ambientale (vedi cap. I), è comunque relativa ai tempi necessari a recuperare i ritardi nella dotazione di servizi ambientali e nella gestione del territorio. Le lezioni dell'esperienza 2000-2006 sono per lo più correlate fra loro, riferite trasversalmente alla capacità di *governance* dei diversi settori ambientali e dei programmi di intervento a essi riferiti:

1. per quanto riguarda la *governance*, condizione preliminare di successo è il rafforzamento delle attività di supporto tecnico e affiancamento dei soggetti pubblici coinvolti, caratterizzati in tutti i settori ambientali da debolezze operative e da carenze nella dotazione tecnica. Particolare rafforzamento richiedono le autorità di bacino incaricate della predisposizione dei relativi piani nella prospettiva di una loro evoluzione conforme al dettato della Direttiva 2000/60, nonché i soggetti incaricati a vario titolo delle *governance* delle aree protette e le autorità regionali/locali responsabili dell'elaborazione dei piani e programmi per la qualità dell'aria. Analogo sostegno dovrebbe essere fornito sugli aspetti progettuali e di monitoraggio ambientale, quale strumento per garantire la disponibilità di dati omogenei, attendibili e tempestivi. Inoltre, in taluni essenziali settori d'intervento (idrico, rifiuti, bonifiche) si avverte con forza l'esigenza di un superamento della programmazione a connotazione emergenziale e delle gestioni commissariali, per rientrare alla gestione ordinaria, sostenuta anche da specifiche sanzioni previste dalla programmazione comunitaria;
2. più forte deve essere l'impegno per un approccio integrato che tenga conto delle interconnessioni tra le politiche relative ai diversi comparti ambientali, da un lato, e tra queste, e le politiche settoriali e le politiche orizzontali a sostegno dell'apertura dei mercati, dall'altro. Analogamente, va rafforzata la strategia integrata, settorialmente e territorialmente, per affrontare e prevenire fenomeni (ad esempio, l'inquinamento atmosferico) che travalicano le delimitazioni amministrative nazionali, regionali e sub-regionali. L'efficacia degli interventi richiede una più adeguata pianificazione, le connesse valutazioni ambientali strategiche, un più forte partenariato. Ciò assume particolare rilievo per gli obiettivi di riduzione di gas serra (Protocollo di Kyoto), non essendo più sufficiente limitarsi ad adottare misure di promozione delle fonti rinnovabili di energia, come previsto nel periodo 2000-2006;
3. l'insufficiente capacità di sviluppare tecnologie per l'ambiente e di sostenere la promozione di filiere produttive sulla frontiera tecnologica ha limitato le opportunità di sviluppo produttivo e occupazionale; ciò riguarda in particolare il settore dell'energia per le tecnologie connesse all'uso di fonti rinnovabili, ma interessa con varia intensità tutte le tecnologie ambientali, dalla gestione dei rifiuti ai sistemi di disinquinamento del suolo e delle acque. Per quanto specificamente riguarda l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, argomenti centrali nella strategia di Lisbona, le due principali lezioni emerse riguardano: a) la necessità di intensificare l'azione volta alla sicurezza degli approvvigionamenti attraverso il completamento delle interconnessioni, specie per quanto concerne le reti transeuropee, al miglioramento delle reti elettriche e al completamento e potenziamento delle reti di trasporto e di distribuzione del gas; b) una

più determinata azione verso il risparmio energetico, a partire dagli edifici pubblici, e verso la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti tradizionali promuovendo le energie rinnovabili.

Inclusione sociale

Nell'ambito degli interventi diretti e delle politiche per l'inclusione sociale nei Programmi del QCS 2000-2006 (inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale; lotta e prevenzione della dispersione scolastica; servizi alla persona, servizi di base per le popolazioni urbane e rurali, in particolare infrastrutturali, servizi per l'economia sociale; promozione a sostegno della legalità), le attività di formazione hanno assorbito circa il 70 per cento delle risorse programmate.

In fase di attuazione la strategia inizialmente prevista, caratterizzata da una pluralità di interventi, spesso di carattere innovativo, ha finito per privilegiare azioni più tradizionali, che non tengono sufficientemente conto delle molteplicità delle forme di esclusione sociale e che non necessariamente coinvolgono nuovi attori o nuove modalità di programmazione.

Le criticità sono quindi in parte riconducibili alla mancanza di una specifica strategia attuativa nel QCS. Ma questo deriva specie nel Mezzogiorno, da problemi relativi all'attuazione della politica nazionale secondo le linee della legge 328/2000. Essa regola il riassetto delle competenze amministrative nel campo delle politiche sociali¹⁰¹, attribuendo alle Regioni l'esclusiva competenza legislativa (mentre quella amministrativa spetta ai Comuni), nonché un ruolo centrale in fase di gestione. Non sempre tuttavia le Amministrazioni regionali hanno dimostrato di possedere le capacità necessarie per attuare gli interventi programmati.

La lezione generale appresa dall'esperienza del QCS è che le politiche per l'inclusione sociale richiedano una strategia più esplicita, legata all'attuazione della politica nazionale, cui spetta non solo garantire risorse ordinarie adeguate per l'erogazione e la copertura dei servizi, ma anche contribuire a chiarire i ruoli dei diversi livelli di *governance* e degli attori coinvolti. Le lezioni specifiche riguardano:

1. le opportunità di apprendimento e trasferimento di buone prassi e delle innovazioni realizzate nella programmazione 2000-2006 sia dai programmi comunitari (come quelli finanziati dai QCS in Obiettivo 1 e 3, ma anche da *Equal*), sia dalle prime esperienze dei Piani di Zona Sociale;
2. la necessità di estendere queste esperienze per contrastare diverse forme di marginalità e disagio, come l'immigrazione e più in generale le forme di discriminazione legate alla nazionalità o all'origine etnica;
3. la necessità di considerare esplicitamente il legame tra inclusione e disponibilità, accessibilità e qualità di servizi (alla persona, di base per le popolazioni urbane e rurali, per l'economia sociale).

In generale, affinché l'integrazione tra politiche di inclusione sociale e le politiche per lo sviluppo economico sia efficace anche sul piano operativo, è necessario che l'inquadramento normativo e istituzionale sia sufficientemente sviluppato e coerente. A questo fine, è essenziale, inoltre, come l'esperienza del QCS 2000-2006 segnala, che gli obiettivi e le priorità operative delle politiche di inclusione sociale siano formulati in modo tale da integrare le finalità di inclusione sociale con quelle più direttamente rivolte alla crescita.

Sicurezza e legalità

¹⁰¹ Poi, in parte corretto dalle modifiche del 2001 dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione.

L'impiego dei Fondi strutturali per la sicurezza resta una significativa peculiarità italiana¹⁰² che ha prodotto risultati differenziati, in gran parte ancorati alle esigenze del potenziamento tecnologico delle Forze di polizia.

La programmazione per la sicurezza 2000–2006, infatti pur concepita in termini di trasversalità e “servizio” all'intero QCS, con un'accresciuta cooperazione istituzionale (orizzontale e verticale), si è sviluppata con una debole integrazione tra l'intervento del PON e le programmazioni regionali, impegnate in settori contigui (come quelli del disagio sociale, della riqualificazione urbana, dell'emersione del sommerso, della tutela dell'ambiente, ecc.) riconducibili al campo della riduzione dell'insicurezza.

Non sono certamente mancati interventi più prossimi alla sensibilità delle Amministrazioni regionali (perché indirizzati a problemi sociali o a singoli territori “a rischio”), ma sono stati finanziariamente marginali e privi di un evidente percorso di trasferimento e *mainstreaming* a responsabilità più proprie della società civile e delle Amministrazioni territoriali.

L'azione a favore della legalità ha trovato spazio essenzialmente nelle attività di formazione, diffusione e comunicazione, con un avvio di coinvolgimento dei settori dell'apparato pubblico più esposti all'illegalità e/o al condizionamento criminale che segnala la necessità di rafforzare l'azione di accompagnamento “trasversale” alle politiche di intervento (controllo degli appalti; rilascio delle certificazioni antimafia; screening anticrimine sui beneficiari di finanziamenti). Il quadro delle evidenze statistiche di quella parte visibile dell'insicurezza che è la delittuosità non registra *trend* di concreta “rottura” rispetto agli assetti precedenti¹⁰³. Se è comunque possibile rintracciare taluni andamenti positivi, non è tuttavia semplice coglierne il legame causale con gli interventi condotti nell'ambito della programmazione 2000–2006, sia per la difficoltà di distinguere tra gli effetti della politica ordinaria di sicurezza pubblica e quella aggiuntiva, sia soprattutto perché il rafforzamento tecnologico (che rappresenta oltre l'80 per cento della spesa del programma) produce effetti diretti solo sull'efficienza degli apparati di prevenzione e contrasto e solo indirettamente sui soggetti, fenomeni e mercati, criminali.

Sotto altro aspetto, il percorso attuativo condotto dal PON Sicurezza esplicita, attesa l'entità e l'aggressività della criminalità organizzata nelle Regioni dell'Obiettivo “Convergenza”, una concezione dell'intervento per la sicurezza tendenzialmente “orizzontale”, che ha tenuto solo parzialmente conto della forte differenziazione in atto tra le diverse strategie e capacità dei radicamenti e delle presenze criminali sui vari territori del meridione, con la conseguente necessità, per l'avvenire, di una differenziazione anche della risposta delle Forze dell'ordine e quindi delle strategie di investimento e intervento.

La difficoltà del Programma Nazionale di concettualizzare una “diversità” degli interventi da proporre nell'ambito delle politiche regionali (rispetto al tema della sicurezza primaria ordinaria), deriva, del resto, dalla difficoltà delle Amministrazioni regionali di elaborare e condividere proposte.

Dal complesso delle riflessioni e valutazioni condotte sull'esperienza sin qui maturata emerge che gli interventi per la sicurezza in senso stretto richiedono necessariamente:

1. una maggiore definizione degli ambiti di intervento e delle risorse, rispettivamente della politica ordinaria e della politica finanziata con risorse aggiuntive (che non può che essere complementare alla prima);
2. un forte rafforzamento dei profili di supporto trasversale e di complementarietà con le programmazioni regionali, nonché alle altre politiche di settore o di rete. In questo senso va rafforzata la partnership istituzionale, verticale e orizzontale (la sicurezza

¹⁰² Non è stata ripresa neppure in quei Paesi di ultima adesione con forti problemi di criminalità organizzata ed esigenze finanziarie di recepimento dell'*acquis Schengen*.

¹⁰³ Lo stesso Ministero dell'Interno, nel contributo alla predisposizione del Documento Strategico Preliminare Nazionale in vista del Quadro Strategico Nazionale (pag. 4), sostiene “*un lieve peggioramento della situazione complessiva, con un lieve incremento del divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno, dopo un periodo che sembrava indicare una convergenza nelle condizioni di sicurezza*”.

nei progetti e nei programmi settoriali e territoriali) ed i meccanismi di *governance*, partendo da un'analisi delle minacce e da un quadro esigenziale condivisi, sino alla costruzione di moduli operativi integrati e multidisciplinari;

3. un'impostazione dei progetti per la sicurezza da concentrare prevalentemente su poche aree territoriali fortemente critiche, rispondenti alle differenti manifestazioni che assumono localmente i diversi fenomeni emergenziali dell'insicurezza, finalizzata ad obiettivi misurabili di effettivo aumento del servizio effettivamente reso ai cittadini e alle imprese.

II.2.3 Apprendimenti su “valorizzazione e competitività dei sistemi territoriali”

Trasporti

La politica dei trasporti nazionale è segnata dagli obiettivi tracciati dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), ripresi e sviluppati nei Piani Regionali dei Trasporti (PRT) e nelle pianificazioni a valle (Piano delle infrastrutture strategiche, Piani ANAS e Ferrovie, ecc.). È dunque alla luce di tali obiettivi e, in generale, della politica nazionale per le reti e i collegamenti che può essere valutato l'intervento aggiuntivo della politica regionale.

Il QCS Obiettivo 1 ha messo a disposizione degli interventi per l'accessibilità del Mezzogiorno circa 7 miliardi di euro, rivolti a soddisfare la domanda di mobilità e movimentazione merci attraverso interventi riguardanti: a) accessibilità; b) riequilibrio modale; c) intermodalità; d) qualità e efficienza; e) riduzione degli impatti ambientali. I principali risultati riguardano: il completamento di opere autostradali e di viabilità ordinaria lungo la rete primaria e di alcuni lotti ferroviari che conducono all'apertura e esercizio di parti della rete ammodernata; in ambito urbano, o a servizio della rete delle città, interventi di completamento di aerostazioni e loro collegamenti ai centri urbani e ampliamento della rete regionale e urbana della metropolitana.

Tali risultati sono solo in parte caratterizzati da effettiva aggiuntività. Alle risorse aggiuntive disponibili non ha, infatti, corrisposto un parco progetti in grado di garantirne il tempestivo assorbimento. Rispetto al passato, l'efficiente gestione dei fondi comunitari ha consentito che al finanziamento di progetti già provvisti di copertura finanziaria corrispondesse la trasparente destinazione di risorse “liberate”, a copertura di progetti con caratteristiche strategiche, idonee al conseguimento degli obiettivi del QCS. Tuttavia, ciò consente un recupero di aggiuntività solo nel medio-lungo termine e concorre a spiegare il mancato conseguimento degli obiettivi di spesa totale del periodo.

L'esperienza di questi anni indica quindi, come forte lezione generale, che la politica regionale nazionale e comunitaria deve essere pienamente aggiuntiva per riuscire a accelerare la realizzazione dei programmi, concorrendo ad eliminare il rischio di vincolo alla crescita economica per carenza di servizi.

Ciò suggerisce che la politica regionale possa rivolgersi a questa priorità solo a partire da una pianificazione nazionale strategico-operativa, centrale e regionale, che fissi selezionate priorità e realistici tempi di attuazione per la progettazione e l'attuazione, e li verifichi in modo continuo con il monitoraggio e la diffusione pubblica dei suoi risultati. Accanto a questa lezione generale, le lezioni specifiche indicano come si debba procedere per:

1. concentrarsi sul rilancio della logistica per un ricollocamento strategico dei porti e aeroporti italiani e dei servizi a essi connessi, sfruttando il potenziale di crescita insito nei traffici di merci dall'estremo oriente verso l'Europa occidentale. Ciò anche individuando modalità utili ad estendere il modello di “autostrada del mare” ai Paesi del Mediterraneo;
2. assicurare integrazione e sinergia fra le reti dislocate alle diverse scale, da un lato, e i contesti interessati, dall'altro, puntando a servizi logistici e di trasporto funzionali

- allo sviluppo;
3. disegnare contestualmente l'infrastruttura, la sua manutenzione e la gestione del servizio offerto, tenendo conto dei vincoli e delle convenienze di contesto e della sostenibilità;
 4. rafforzare la capacità progettuale ed attuativa (in particolare degli enti di gestione di rete quali ANAS e RFI), assicurando robusti meccanismi di selezione delle priorità, concentrando su queste risorse e obiettivi operativi di velocizzazione dei tempi di realizzazione;
 5. rafforzare l'attuazione dei processi di apertura alla concorrenza del settore a livello nazionale e regionale (trasporto pubblico locale) creando le condizioni e sostenendo, in coerenza con le normative comunitarie, la crescita di nuovi operatori per nuovi collegamenti.

Servizi per il mercato del lavoro

Il sistema dei servizi per l'impiego, oggetto di una riforma avviatasi gradualmente già dalla metà degli anni '80 e accelerata dalla fine degli anni '90¹⁰⁴ anche per una forte spinta proveniente dalla UE, ha ricevuto una forte attenzione nella programmazione in corso, con l'apporto di risorse e azioni di sistema.

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, si può considerare ormai quasi completata l'attuazione della riforma con riferimento alla definizione dei centri territoriali di servizio e all'introduzione degli standard minimi nazionali relativi alla tipologia di funzioni da attivare per i diversi bacini di utenza. In merito, il Piano nazionale per l'occupazione 2004 sottolineava che, su base territoriale, il maggiore miglioramento rispetto alle assai problematiche condizioni di partenza si è registrato nelle regioni del Sud, anche grazie alla considerazione dell'attivazione di funzioni nei Servizi pubblici nell'ambito della riserva di premialità del 6 per cento del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1.

Tra i limiti nell'operare dei Servizi pubblici per l'impiego vi sono il debole il raccordo con l'offerta di formazione professionale; la bassa presenza di azioni specifiche per le donne; le ancora poche e non sistematiche azioni volte a favore dei lavoratori più anziani; la frammentazione dei sistemi informativi regionali. Persistono, inoltre, disuguaglianze territoriali nell'erogazione dei servizi e, in particolare, un livello medio ancora inferiore nelle aree del Mezzogiorno con una prevalenza di modalità di erogazione considerate di qualità e articolazione medio-bassa, anche se i monitoraggi periodici hanno sempre evidenziato miglioramenti.

Emerge la necessità di concentrare l'attenzione sull'innalzamento della qualità dei servizi offerti dai centri pubblici (o comunque offerti come servizio pubblico), anche in considerazione dell'accentuarsi della missione pubblica a favore delle categorie che sono meno interessanti per i soggetti di mercato (migliorando il raccordo con il sistema della formazione che potrebbe retroagire positivamente anche sui contenuti dei servizi formativi, ricercando una maggiore "personalizzazione" dei servizi erogati, migliorando i sistemi informativi). Il miglioramento del servizio potrebbe risultare funzionale, inoltre, anche a una migliore integrazione e reciproca valorizzazione con gli altri servizi del territorio in considerazione della maggiore conoscenza che può derivare da contatti più forti con gli utenti (persone e imprese).

¹⁰⁴ Trasferimento delle competenze in materia alle Regioni e agli enti locali (D.Lgs. 469/97), nozione di stato di disoccupazione (D.Lgs. 181/2000) ed erogazione di misure di politica attiva del lavoro (D.Lgs. 297/2002). L'obiettivo della riforma è la trasformazione di un sistema originariamente a monopolio pubblico e basato su un governo amministrativo dell'allocazione dei lavoratori ai posti di lavoro verso un sistema di erogazione di servizi, diretto a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a sostenere i soggetti con maggiori difficoltà, orientandoli verso programmi di politica attiva. Il sistema è stato anche trasformato da pubblico a misto, aperto quindi anche a operatori privati, e la sua trasformazione si è iscritta in un quadro di sostanziale modifica della titolarità delle competenze, da centrali a territoriali.

Valorizzazione delle risorse naturali e culturali e sviluppo turistico

La programmazione 2000-2006 ha attribuito una dimensione autonoma alle politiche culturali nell'ambito delle politiche di sviluppo e alle politiche di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, prime tra tutte quelle incluse nella rete ecologica.

Nel caso delle risorse culturali, gli obiettivi sono stati perseguiti favorendo un'"integrazione" sia orizzontale con le altre risorse e con l'assetto del territorio (tramite i progetti integrati), sia "verticale", articolando le tipologie di intervento in tre principali categorie: restauro e valorizzazione del patrimonio; miglioramento dei servizi per la fruizione; sostegno alle iniziative imprenditoriali collegate al settore.

Alcuni dei risultati migliori della strategia in corso sono riconducibili al miglioramento della capacità istituzionale, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della capacità progettuale e all'irrobustimento istituzionale delle Regioni nel settore del patrimonio e della cultura. Ancora insoddisfacente è tuttavia l'efficacia delle azioni – pur con situazioni differenziate – nei confronti degli obiettivi di sviluppo. Ciò, a causa di inadeguate modalità attuative (sbilanciamento dei finanziamenti sugli obiettivi di tutela, polverizzazione e scarsa selettività degli interventi finanziati, insufficiente integrazione territoriale e funzionale), ma anche di un'impostazione strategica che ha penalizzato i servizi e le attività culturali e ha sottovalutato la domanda proveniente dalla popolazione residente. Accanto alle difficoltà attuative e alle debolezze strategiche, persistono inoltre alcune criticità relative all'assetto istituzionale e al partenariato verticale:

- nel decentramento e riparto delle competenze istituzionali. La programmazione comunitaria è stata fortemente decentrata; la titolarità delle diverse funzioni relative al patrimonio culturale non è tuttavia univocamente interpretabile e la funzione di tutela, statale, condiziona la valorizzazione e gestione, richiedendo una maggiore integrazione del partenariato verticale;
- nell'indirizzo centrale. L'Amministrazione centrale ha svolto un efficace accompagnamento dei Programmi Operativi in particolare nel Mezzogiorno; è tuttavia mancata sia un'attività di indirizzo per marcare il confine fra il ruolo delle politiche nazionali e quelle regionali, sia un ruolo del centro nel promuovere iniziative sovra/interregionali e di eccellenza.

Da questa esperienza possono trarsi due principali lezioni, riferite rispettivamente alle modalità di programmazione della politica nazionale e al ruolo dell'Amministrazione centrale:

1. l'efficacia degli interventi sarebbe accresciuta da un'azione centrale che, come centro di alta competenza, offra metodi e criteri per definire priorità settoriali e territoriali, distinguendo fra gestione ordinaria della tutela, politiche nazionali di valorizzazione e obiettivi delle politiche regionali. La possibilità stessa di una politica di settore nazionale richiede che l'Amministrazione responsabile sia posta in condizioni di operare con respiro strategico e non sia confinata, per mancanza di risorse e di investimenti, a una faticosa – e peraltro sempre meno fattibile – gestione della tutela;
2. l'anticipazione delle prospettive aperte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) e l'esperienza fatta suggeriscono che in tale azione di alta competenza il centro offra azioni di sistema finalizzate alla qualificazione complessiva delle risorse culturali, rendendo possibile sia la realizzazione di grandi progetti culturali per rafforzare le aree di eccellenza dell'offerta culturale, sia una sistematica attività di riequilibrio e di recupero dove le singole realtà locali non sono in grado da sole di raggiungere l'indispensabile massa critica.

Parallelamente, gli obiettivi di tutela della diversità biologica e di valorizzazione a fini di sviluppo compatibile delle aree naturali protette sono stati conseguiti in misura molto parziale. Il ritardo nella

predisposizione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 e l'assenza di una Strategia nazionale, e dei relativi piani per l'attuazione della strategia, ha di fatto impedito di cogliere pienamente l'opportunità offerta dalle risorse finanziarie disponibili per i territori. Ciò che emerge però con maggiore chiarezza dall'analisi dell'esperienza è la scarsa capacità di mobilitare gli attori locali verso specifici obiettivi di sviluppo dei territori sottoposti a particolari regimi di tutela. L'intervento, per lo più limitato e frammentato, non si è differenziato rispetto ad altri territori e ha scontato una difficoltà di integrazione delle diverse politiche a scala territoriale e soprattutto quelle volte allo sviluppo del turismo sostenibile.

Le politiche di valorizzazione delle risorse naturali e culturali, associate ad interventi di natura settoriale per il turismo (a favore delle imprese del settore e per l'incremento delle infrastrutture), avrebbero dovuto produrre un aumento delle presenze turistiche e, per questa via, dei consumi turistici, in particolare nel Mezzogiorno. Tuttavia, e nonostante il consistente investimento programmatico sullo sviluppo del turismo, i risultati sono stati inferiori alle attese, e indicano una limitata efficacia della politica pubblica.

Ciò è dovuto, al di là dei tempi necessari al completamento degli interventi e al dispiegarsi degli effetti, principalmente a tre fattori:

a) alla diversità degli strumenti che intervengono nelle politiche per il turismo e alla molteplicità di obiettivi che gli stessi strumenti hanno, almeno fino ad oggi, perseguito, esplicitamente o implicitamente; b) alla numerosità di soggetti privati e pubblici direttamente coinvolti e/o competenti nelle scelte programmatiche e attuative; c) all'assenza di un disegno strategico chiaro e definito e di un coordinamento forte tra istituzioni (centrali, regionali e locali) e tra istituzioni e mercato.

In particolare, l'efficacia delle politiche in atto è stata ridotta infatti da alcuni fattori:

- non sono state selezionate, con l'adeguato supporto di strumenti di valutazione ex ante, le aree su cui concentrare le strategie di sviluppo turistico, tenuto conto delle dinamiche della domanda e non si è puntato in misura sufficiente su *asset* contigui, sia nelle aree interne dell'Appennino, sia nella fascia costiera, su cui costruire massa critica e progetti credibili sui mercati;
- si è prestata attenzione insufficiente alla filiera turistica territoriale, la cui attivazione consentirebbe di massimizzare l'indotto sull'economia locale, ed alla quantità e alla qualità dei servizi per il turismo, alle motivazioni e alle scelte di consumo della domanda turistica e al ruolo strategico della commercializzazione e promozione dei prodotti turistici;
- la promozione sui mercati internazionali è stata molto frammentata e con scarsa capacità di incidere, anche a causa di un debole disegno strategico, nazionale e interregionale, di offerta sui mercati internazionali; la promozione è rimasta ancora troppo appiattita sulla vendita di posti letto e poco orientata alla vendita delle opportunità di permanenza sul territorio.

Progettazione per lo sviluppo locale

Nel QCS 2000-2006, i Progetti Integrati sono stati introdotti come modalità di attuazione della politica regionale per favorire l'integrazione delle politiche sul medesimo territorio e per attribuire priorità alla produzione locale di beni pubblici. L'idea – che intercettava un bisogno largamente sentito – si è peraltro estesa anche ai programmi del Centro-Nord. La valutazione di tale esperienza è complessa, in parte perché ancora in corso e in parte perché i progetti integrati, visti più da vicino, risultano in un insieme piuttosto differenziato. Nelle loro difficoltà, così come nei loro esiti più promettenti, non si può prescindere inoltre dall'atteggiamento e dalle capacità messe in campo dalle Regioni nel loro indirizzo, accompagnamento e modalità di sollecitazione delle comunità locali. È

possibile, peraltro, segnalare alcuni apprendimenti di rilievo dall'esperienza:

1. La forte varianza dei risultati fra esperienze, dove si delineano effetti positivi e permanenti e esperienze dove la progettazione integrata è regredita a sommatoria di micro-interventi settoriali di incerta qualità, pone la questione ineludibile della responsabilità nella selezione delle iniziative. La assegnazione di risorse e il loro dimensionamento deve essere subordinata a una più forte valutazione, con un rafforzamento della capacità tecnica dei livelli regionali di governo. Questa strada, che non è da considerarsi antitetica a quella di offrire accompagnamento e capacitazione alle situazioni più arretrate, è indispensabile per favorire nel tempo l'accumulazione di capacità e l'affermazione di leadership innovative, mantenendo al tempo stesso un contesto sociale competitivo per evitare il consolidarsi di posizioni di rendita¹⁰⁵. È anche la strada per rafforzare il coinvolgimento del settore privato, sia nella fase delle scelte strategiche, sia nella fase della gestione a regime del territorio.
2. Poiché in diversi casi, la conoscenza locale può non essere sufficiente a definire un progetto promettente, pur in presenza di genuina tensione alla trasformazione, è necessario che i programmi e i progetti integrati siano sollecitati ad aprirsi alla conoscenza esterna e al rapporto con "soggetti istituzionali più forti" e portatori di energie e innovazione. A tale fine potranno concorrere un ruolo più attivo del livello regionale e di quello centrale per favorire il raccordo tra progetti locali e altri luoghi di competenza e il coinvolgimento di centri di competenza alla programmazione 2007-2013, sin dal suo inizio.
3. Contemporaneamente, sembra necessario rafforzare la coerenza interna della programmazione complessiva ricercando un migliore coordinamento fra la programmazione delle infrastrutture a rete e degli interventi settoriali da una parte, e la programmazione locale dall'altro, anche attraverso l'individuazione di progetti di territorio che integrino le diverse scale programmatiche, favorendo i processi di coordinamento tra temi ed ambiti di intervento.

Incentivi alle imprese e PMI

Nel periodo di programmazione 2000-2006, le politiche di promozione diretta, con incentivi, dello sviluppo sono state rivolte, oltre che a finalità compensative, a obiettivi di natura "territoriale": attrazione di investimenti e creazione o rafforzamento di agglomerazioni territoriali di imprese. Molti strumenti di agevolazione sono stati attuati in maniera concentrata sul territorio e integrata con altre misure di tipo trasversale o infrastrutturale (bandi mirati della Legge 488, Contratti di Programma, APQ "Sviluppo locale" e progettazione integrata) finalizzate alla produzione di beni collettivi per favorire l'efficienza delle produzioni locali e l'affermarsi di modelli locali basati su relazioni fiduciarie ed esternalità positive.

La lezione generale che emerge dall'esperienza è che le politiche possono favorire e assecondare processi spontanei, ma difficilmente gli strumenti di incentivazione riescono a introdurre discontinuità nelle storie locali e nei comportamenti degli attori, a meno che essi non si combinino con una forte componente di "capacitazione" tale da far emergere dal basso una diversa intenzionalità nei confronti del proprio territorio e, contemporaneamente, una forte apertura all'esterno. In sintesi, e considerando comunque l'opportunità, prima richiamata che le coalizioni locali siano incoraggiate ad aprirsi alla conoscenza esterna, dall'esperienza è possibile trarre le seguenti considerazioni:

1. occorre dare più peso alla qualità complessiva del sistema locale nell'accrescere

¹⁰⁵ È questo un aspetto piuttosto delicato, cui si riconduce anche il tema delle agenzie di sviluppo: se da una parte i processi di mobilitazione locale richiedono una lunga fase di apprendimento e sperimentazione, dall'altra è aperta la riflessione sull'opportunità di trasformare gli Uffici Unici responsabili dei PIT in potenziali strutture permanenti, con il ruolo di agenzie di sviluppo nei rispettivi territori.

l'attrattività del territorio. Le scelte di localizzazione e la decisione di avviarsi su un percorso di crescita sono infatti condizionate dal grado di ordine pubblico e legalità, dall'efficienza della logistica, dalla qualità della distribuzione di energia elettrica e delle telecomunicazioni, dalla presenza di risorse umane di eccellenza, dalla qualità dei servizi pubblici locali, e, in ambito rurale, dalla presenza di servizi essenziali per la popolazione rurale o dal funzionamento del credito;

2. nel perseguire con maggiore determinazione l'integrazione intersettoriale (con particolare riferimento al turismo e all'agroalimentare) e l'integrazione dei diversi *asset* a livello locale (valorizzazione integrata delle risorse naturali e culturali e delle produzioni di qualità) occorre tener conto della pianificazione territoriale sia in termini di razionalizzazione delle funzioni residenziale, produttive e ambientali, sia in riferimento alla coerenza con gli aspetti di tutela del suolo e del paesaggio.

Per quanto riguarda più specificatamente le politiche di incentivazione finanziaria alle imprese, esse hanno assorbito quasi la metà dell'intera spesa in conto capitale aggiuntiva. La necessità di tale impegno finanziario è stata indotta anche dal persistere delle inefficienze nel mercato dei capitali del Mezzogiorno, dove il ruolo del credito è modesto e il grado di indebitamento delle imprese particolarmente basso.

In generale, è evidente che l'efficacia delle politiche di agevolazione diretta dipende dall'esistenza di una strategia unitaria fra Regioni e Stato, visibile e coerente, con un orizzonte temporale lungo e un flusso certo di dotazioni finanziarie (in funzione della domanda e subordinato a verifiche di efficacia). Si vanno, inoltre, accumulando evidenze che suggeriscono che:

1. interventi di tipo generalista, offerti con modalità automatica, magari con ammontare di "dono" poco elevati, non consentono di orientare le scelte degli imprenditori e soffrono più di altri di bassa addizionalità degli effetti;
2. le politiche di agevolazione devono tener conto dell'effetto sul mercato del credito;
3. è indispensabile innalzare la qualità della valutazione degli effetti delle agevolazioni, al fine di orientare su dati quantitativi il confronto con le parti economiche e sociali e modificare di conseguenza l'assegnazione delle risorse;
4. la compensazione per gli svantaggi localizzativi tramite strumenti di agevolazione di tipo "generalista" non può rivestire una rilevanza strategica all'interno di una politica regionale volta a intervenire sul contesto e su specifici elementi di competitività del sistema produttivo, mentre acquista una maggiore valenza quella di orientamento dei sistemi produttivi verso attività innovative;
5. gli strumenti di incentivazione rivolti alle imprese in forma associata – ad esempio a consorzi di PMI su base settoriale, o a filiere su base territoriale – possono essere spiazzati da forme di incentivazione più facili e vantaggiose dal punto di vista della singola impresa. Per prevenire forme di interazione e concorrenza a livello territoriale tra incentivi, si richiede un maggiore coordinamento di strategia tra Centro e Regioni e tra Regioni.

Città e sistemi urbani

Gli indirizzi comunitari che mettono in risalto il contributo delle città e dei sistemi urbani nel sostenere dinamiche di sviluppo qualificate ed equilibrate, trovano piena rispondenza nelle politiche promosse in Italia già a partire dalla fine degli anni novanta, allorché il QCS Ob.1 è ricorso all'approccio Urban per le politiche urbane. In particolare ciò è avvenuto attraverso la promozione di progetti integrati urbani caratterizzati da obiettivi volti a contemplare esigenze di competitività e coesione sociale, dal richiamo alla partecipazione del capitale privato, dalla disciplina di un sistema di *governance* volto a favorire la cooperazione tra Amministrazioni regionali e comunali.

Numerosi elementi validi della programmazione passata e presente per le città trovano pertanto una collocazione naturale nelle politiche future: decentramento, approccio integrato, raccordo tra programmazione regionale e comunale, cooperazione inter-istituzionale tra Amministrazioni centrali, regionali e comunali, dando anche rilievo ai temi della cooperazione territoriale per sostenere la proiezione internazionale delle città.

L'obiettivo del rilancio delle città è stato però in parte frenato da alcuni elementi di debolezza, maturati anche in fase di attuazione. In primo luogo va segnalata la fragile cornice degli strumenti di programmazione e pianificazione (economica, urbanistica - ambientale, del paesaggio, ecc.) all'interno dei quali si innestano i progetti urbani, circostanza talvolta aggravata, almeno inizialmente, da un'inadeguata capacità nella gestione sia dei progetti, sia dei sistemi di cooperazione interistituzionale.

In tale caso le lezioni suggeriscono di proseguire principalmente lungo la strada del rafforzamento della cooperazione interistituzionale e del confronto multilivello, anche e soprattutto nei casi in cui le interconnessioni dei progetti con le dinamiche sovregionali sono più marcate e dove è più rilevante l'intreccio con le politiche settoriali e ordinarie. Una cooperazione che dovrà essere sostenuta da meccanismi efficaci, con il ricorso in primo luogo a quelli già sperimentati, e da regole chiare sia dei meccanismi di delega, sia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione.

Gli obiettivi e le ambizioni dei progetti sono in molti casi rimasti disattesi o comunque non sono stati pienamente raggiunti, anche perché, in fase attuativa, alcuni principi sono rimasti sulla carta. Tra questi, di particolare rilevanza, il coinvolgimento del capitale privato e l'attenzione ai temi della sostenibilità finanziaria di medio - lungo periodo dei "contenitori" (sociali, culturali, di formazione, turismo, sport, tempo libero, incubatori d'impresa, ecc.).

La selezione delle iniziative si è spesso rivelata debole e in questi casi i progetti promossi non si sono distinti dalle altre iniziative di carattere ordinario e non hanno favorito la specializzazione delle città. Questo è avvenuto soprattutto quando i criteri di selezione non hanno sostenuto sufficientemente la qualità delle iniziative, rivelandosi poco cogenti, scarsamente misurabili, difficili da interpretare e applicare.

La progettazione non sempre, anche per queste ragioni, si è rivelata di qualità e talvolta si è caratterizzata per l'assenza di studi di fattibilità preliminari e per la scarsa apertura agli apporti di conoscenze e competenze esterne all'Amministrazione e/o al territorio.

Sviluppo rurale e sistemi agroalimentari

Nella programmazione 2000-2006 l'obiettivo di sviluppare le aree rurali è stato perseguito prevalentemente con interventi di tipo infrastrutturale¹⁰⁶, soprattutto ristrutturazioni di strade rurali. Interventi più innovativi, in favore della diversificazione delle attività nelle aree rurali, dove sono inseriti i contributi per la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e la diversificazione dell'economia rurale, sono presenti ma hanno trovato poco spazio nella programmazione. La diversificazione ha interessato principalmente quella interna alle aziende agricole, con la realizzazione o il potenziamento degli agriturismi, tralasciando altre potenzialità, quali quelle legate alle attività turistiche e artigianali. Particolarmente critica la situazione degli interventi in favore della "qualità", anche quelli a valere sui Programmi di sviluppo rurale, nonostante le potenzialità di queste produzioni per la costituzione e il rafforzamento di filiere integrate in un'ottica di sviluppo locale integrato. Scarsamente presente anche il perseguimento dell'obiettivo finalizzato al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, sia con riferimento agli interventi a carico dei Fondi strutturali, sia in relazione alle specifiche misure FEOGA dedicate, particolarmente importanti per migliorare l'attrattività e la vivibilità di molte aree rurali (rinnovo villaggi e tutela del patrimonio rurali, servizi per l'economia e la popolazione rurale, ovvero interventi per lo sviluppo

¹⁰⁶ Progetti specifici per l'irrigazione interaziendale, l'elettrificazione di zone rurali e soprattutto la costruzione o ristrutturazione di strade rurali.

di servizi di assistenza sanitaria, creazione di asili nido, miglioramento o potenziamento di trasporto e per la diffusione della cultura del riciclaggio dei rifiuti¹⁰⁷). Per questo le politiche per le aree rurali devono potersi integrare con il resto della politica regionale, sia nel Centro-Nord sia nel Mezzogiorno a partire da una conoscenza dei reali bisogni di queste aree in termini di offerta e fruizione di servizi collettivi in favore della popolazione lì residente.

Ma la potenzialità di queste aree è anche legata ad altri fattori, ambientali, paesaggistici, identitari che spesso le caratterizzano e ne fanno volano di sviluppo: paesaggi e rete parchi come fattore di attrazione turistica; aree non antropizzate come polmoni delle aree urbane; ecc. Il territorio rurale, in quanto portatore di questi servizi, diventa esso stesso “un prodotto” particolarmente apprezzato da consumatori di fasce sociali e gusti anche assai diversi, ma comunque sempre più sensibili a questi valori. La valorizzazione di questi fattori ha trovato attuazione nelle politiche regionali attraverso l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali, ma anche indirettamente attraverso l’intervento in favore delle aree parco e quelle a sostegno dei beni culturali¹⁰⁸. L’esperienza esaminata suggerisce che nella programmazione dello sviluppo rurale, devono trovare maggiore spazio gli interventi più innovativi, in particolare quelli finalizzati alla diversificazione delle fonti di reddito e al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali. Si evince che tali interventi hanno funzionato meglio quando applicati attraverso forme integrate di programmazione (Progettazione Integrata o programmazione Leader), verosimilmente a motivo di una maggiore animazione e di un più ampio coinvolgimento degli attori locali dello sviluppo sia nella fase di concezione degli interventi, adattati alle particolari potenzialità/criticità locali, sia in fase di realizzazione. È necessario puntare, nel futuro su quegli strumenti di programmazione che, più di altri, permettono il coinvolgimento di soggetti non solo agricoli, ma rurali in un’accezione più ampia del termine. Emerge, inoltre, la necessità di una valutazione complessiva sull’impatto territoriale delle politiche volte ai territori rurali, rafforzando, quindi, processi di valutazione congiunta della PAC e delle politiche di sviluppo rurale.

Quanto ai sistemi agroalimentari, il perseguimento della competitività delle specifiche filiere è stata oggetto delle politiche regionali del periodo 2000-2006, con interventi previsti all’interno dei POR e dei Piani di Sviluppo Rurale (inclusi gli interventi irrigui)¹⁰⁹, finanziati dai Fondi strutturali, e con strumenti quali i contratti di filiera e gli APQ finanziati dal FAS¹¹⁰. Sono carenti le evidenze che permettano di capire se gli interventi previsti dal pilastro I della Politica Agricola Comunitaria (mercati) e quelli di sviluppo rurale più specificamente indirizzati alla competitività del comparto abbiano concorso e come al raggiungimento dell’obiettivo comune di ammodernamento e di maggior dinamismo del settore, anche perché la riforma della PAC del 2003 non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti. Per quanto riguarda l’integrazione con la politica di coesione, mancano valutazioni della rispondenza delle politiche di rete (in particolare la politica del trasporto e della logistica) attuate nel periodo 2000-2006 con le esigenze della filiera agro-alimentare, con particolare attenzione allo spostamento locale, interregionale e internazionale delle merci.

¹⁰⁷ I servizi di assistenza sanitaria, creazione di asili nido, miglioramento o potenziamento dei servizi di trasporto, ed infine diffusione della cultura del riciclaggio dei rifiuti, hanno ricevuto l’1 per cento del contributo pubblico totale in favore dell’agricoltura e lo sviluppo rurale nei POR.

¹⁰⁸ Questo obiettivo intendeva perseguire un miglioramento su tre principali versanti: quello della valorizzazione delle risorse endogene esistenti nelle aree interessate (imprenditoriali, ambientali e paesaggistiche, risorse legate all’identità culturale e sociale delle singole aree), passando anche per la conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (incluse le foreste); quello del sostegno e la diversificazione del sistema delle imprese locali nei settori collegati con l’agricoltura, anche attraverso l’ampliamento degli sbocchi commerciali per le produzioni agricole di qualità e le *micro-filiere* territoriali; quello del miglioramento dei servizi essenziali e del contesto infrastrutturale nelle aree rurali.

¹⁰⁹ L’organizzazione della programmazione dello sviluppo rurale nel nostro Paese, per il periodo 2000-2006 è avvenuta in maniera differente tra Centro-Nord e Mezzogiorno (Regioni Obiettivo 1). *Nelle regioni Obiettivo 1*, gli interventi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale sono finanziati con a) i Piani di Sviluppo Rurale, al cui interno con il FEOGA Garanzia sono finanziate le ex misure di accompagnamento (Agro-ambiente; Imboschimento delle Superfici Agricole e Prepensionamento) e le indennità compensative per le aree svantaggiate; b) i POR, al cui interno sono finanziati interventi più tipicamente strutturali (investimenti alle aziende agricole; infrastrutture rurali; misure per la diversificazione rurale), finanziati dal FEOGA Orientamento. In tutte le regioni non incluse nell’Obiettivo 1, gli interventi di sviluppo rurale sono cofinanziati dal FEOGA Garanzia e trovano applicazione nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). Sia al Centro-Nord, che nell’area Obiettivo 1, sono stati attivati i Programmi *Leader*.

¹¹⁰ Sia gli APQ a carattere irriguo che quelli propriamente agro-alimentari.

In generale, in aggiunta ad alcune considerazioni trattate con riguardo agli altri sistemi produttivi, si è rilevata una scarsa integrazione tra gli interventi dei diversi Fondi, sia per le regioni del Centro-Nord che, in misura minore, per le regioni del Mezzogiorno. Si tratta di profili di cui tenere conto per rispondere all'esigenza di integrazione fra politica regionale e politica di sviluppo rurale da realizzare nel 2007-2013.

II.2.4 Apprendimenti in tema di costruzione di capacità nell'amministrazione

Il QCS Obiettivo 1 si è posto espressamente obiettivi di modernizzazione amministrativa e di rafforzamento della capacità istituzionale; obiettivi analoghi, sia pure declinati con intensità e spesso anche finalità specifiche diverse, sono espressi anche dalla programmazione delle Regioni del Centro-Nord. Tale sforzo è stato analizzato in preparazione del nuovo ciclo indicando i risultati più significativi (maggiore efficienza finanziaria delle Amministrazioni attuatrici; migliore capacità di gestione; maggiore cooperazione fra Amministrazioni, specie fra Stato e Regioni, attivazione di un esteso partenariato economico e sociale) così come le criticità ancora presenti (carenza di risorse umane qualificate e di competenze specialistiche, mancato adeguamento organizzativo delle Amministrazioni, inadeguata cooperazione istituzionale orizzontale fra Regioni, difficoltà di relazione fra Regioni e Enti locali).

La centralità della *capacity building* come parte integrante della strategia di intervento complessiva ad essa servente e, al contempo, condizionante le sue possibilità di successo, risulta quindi confermata.

Ciò sulla base di una più chiara distinzione delle azioni promosse in questo ambito, da differenziare, in relazione agli obiettivi perseguiti, in:

- azioni di accompagnamento e di supporto tecnico all'attuazione dei programmi della politica regionale, con le quali si consegue un apporto di competenze specialistiche destinate a risolvere esigenze puntuali e di breve periodo;
- azioni per il miglioramento strutturale delle capacità (azioni di sistema), associate all'interesse, da parte di più Amministrazioni, a conseguire e condividere standard o condizioni omogenee di svolgimento di definite funzioni amministrative, ovvero anche a riformare e far evolvere specifiche politiche settoriali o territoriali. Tali azioni hanno natura sistemica perché vengono associate a "processi di cooperazione e condivisione tra più Amministrazioni di fabbisogni e domande specifiche" e alla mobilitazione di "centri di competenza" nazionali capaci di conferire un effettivo valore aggiunto alla programmazione e attuazione della politica regionale, con ciò proiettando il loro impatto oltre il più contingente rafforzamento legato al ciclo di vita dei programmi.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, dall'esperienza del ciclo 2000-2006, è emerso che l'intervento ha avuto una maggiore efficacia dove è stata maggiormente operante una vera regia centrale:

- quando l'implementazione dell'intervento è stata delegata *in toto* agli enti attuatori, gli interventi realizzati e i risultati raggiunti sono stati molto differenziati tra regioni e qualitativamente meno soddisfacenti;
- quando le Regioni sono state direttamente coinvolte nella programmazione, esplicitando fabbisogni e priorità e concordando un percorso da svolgere insieme con l'Amministrazione titolare dell'iniziativa;
- quando le risorse esterne cui è affidata l'implementazione delle attività hanno stabilito rapporti di integrazione/collaborazione con le risorse interne alle Amministrazioni, non sostituendosi ad esse;

- quando si è curato il trasferimento di informazioni, di conoscenze e di prodotti tra i diversi livelli istituzionali e tra i diversi soggetti coinvolti nell'intervento;
- quando, infine, all'interno delle Regioni ha operato una struttura dedicata e responsabilizzata, nella quale alcune persone dotate di un adeguato background di competenze hanno seguito più direttamente l'intervento e hanno avuto possibilità reali di sperimentare nuovi comportamenti e metodi.

In generale, dall'esperienza passata si possono trarre tre importanti indicazioni:

1. è necessario assicurare ai diversi livelli dell'amministrazione una adeguata capacità di indirizzo, coordinamento e valutazione dei risultati sul piano dei contenuti specifici e dell'efficacia delle azioni finanziate;
2. è importante definire in modo chiaro i ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti nelle attività con una piena responsabilizzazione delle Regioni nella decisione sulle necessità di intervento nei diversi ambiti e nella definizione delle priorità. Ciò richiede da parte delle Amministrazioni regionali la messa a punto di un meccanismo che consenta di raccogliere e coordinare anche le esigenze che vengono dalle diverse strutture operative e dagli Enti locali, al fine di articolare in modo ottimale la domanda. Allo stesso tempo, anche le Amministrazioni centrali devono assumere un ruolo diverso rispetto al passato, rafforzando la capacità di esercitare effettivamente funzioni di supporto, indirizzo e coordinamento e non di gestione diretta delle attività;
3. il disegno operativo delle attività e il sistema di *governance* sono fondamentali. Se non congegnati adeguatamente, possono determinare una scarsa o nulla possibilità di incidere in modo permanente sul sistema amministrativo, e ciò è vero sia che si parli di azioni di assistenza tecnica sia che si faccia riferimento ad azioni di sistema. In primo luogo è necessario che vi sia un forte grado di interazione tra livello centrale e regionale; in secondo luogo devono essere ben individuati gli interlocutori responsabili dell'intervento a livello regionale e locale.

II.2.5 Lezioni generali di discontinuità

Tutte le priorità, le condizionalità e la *governance* previste nel Quadro riflettono le lezioni di discontinuità ricavate dall'esperienza passata.

In particolare, i Rapporti di aggiornamento della valutazione intermedia del QCS Obiettivo 1 2000-2006¹¹¹ hanno segnalato le non poche difficoltà incontrate in relazione alla capacità del programma di raggiungere i propri ambiziosi obiettivi di crescita e di coesione sociale. Se il QCS aveva ritenuto necessario realizzare un forte cambiamento, una “rottura” rispetto al passato, “nei comportamenti e negli atteggiamenti degli operatori economici” identificando a tal fine alcune variabili chiave - “variabili di rottura” la cui modifica avrebbe dovuto segnalare al contempo sia la capacità del programma di agire con efficacia sia la volontà degli attori di sostenere e precorrere il cambiamento auspicato - l'andamento osservato è stato certamente inferiore alle attese in molti ambiti.

Variabile di rottura e obiettivi globali	Indicatore	Regioni ob.1 + phasing out 2000-2006			
		1999	2003	2004	2005
Capacità di esportare (*)	Valore delle esportazioni di merci in % del Pil	7,4	7,6	7,9	8,7
Grado di apertura dei mercati (*)	Valore delle importazioni di merci in % del Pil	8,7	10,3	11,2	13,4
Grado di indipendenza economica (*)	Importazioni nette in percentuale del Pil	19,4	21,5	22,6	n.d.
Capacità di attrazione dei consumi turistici	Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante	2,9	3,3	3,3	3,3
Intensità di accumulazione del capitale (*)	Investimenti fissi lordi dall'estero in percentuale del Pil	21,8	21,8	22,8	n.d.
Capacità di attrazione di investimenti diretti esteri	Investimenti diretti lordi dall'estero su investimenti diretti netti in EU15	0,2	1,1	2,0	n.d.
Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro	Tasso di attività totale della popolazione in età 15-64 anni	53,9	55,0	53,9	53,0
Capacità di offrire lavoro regolare	Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro (%)	23,1	23,6	23,7	n.d.
Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività	Quote % del valore delle esportazioni dei prodotti a elevata crescita della domanda mondiale sul totale delle esportazioni. I settori selezionati sono DG, DL, DM, KK, OO.	35,4	29,5	30,9	29,1
Capacità innovativa	Spese in ricerca e sviluppo della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese pubbliche e private in percentuale del Pil	0,7	0,8	0,8	n.d.
Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese (*)	Unità di lavoro nel settore delle "attività immobiliari e imprenditoriali" sul totale delle unità di lavoro dei servizi destinabili, in percentuale	13,8	14,7	14,6	n.d.
Capacità di sviluppo dei servizi sociali	Persone di 14 anni e più che hanno partecipato a riunioni di volontariato, di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace o hanno svolto attività gratuita per associazioni di volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più	6,2	6,4	n.d.	7,2
Capacità di finanziamento	Differenziale dei tassi attivi a breve termine sui finanziamenti per cassa con il Centro-Nord	1,8	2,0	n.d.	n.d.
Condizioni di legalità e coesione sociale	Crimini violenti per 10.000 abitanti	16,0	17,5	n.d.	n.d.
Tasso di crescita Regioni ob.1	Variazione % PIL rispetto all'anno precedente	2,3	0,0	0,3	-0,2
Tasso di crescita UE15	Variazione % PIL rispetto all'anno precedente	3,0	1,1	2,3	1,5
Tasso di occupazione Regioni ob.1	Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (%)	43,0	45,7	45,4	45,1
Tasso di occupazione UE15	Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (%)	62,5	64,3	64,7	65,2

(*) I valori del 1999 sono relativi a una serie storica precedente a quella su cui sono calcolati i valori 2003-2005.

Fonte: Istat, Banca dati indicatori di contesto e Eurostat

¹¹¹ L'aggiornamento delle valutazioni su impostazione e attuazione degli interventi del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell'OB.1 2000-2006 è presentata nei Rapporti “QCS Ob. 1 2000-2006 - Quadro macroeconomico e analisi dei dati di monitoraggio” (novembre 2006) a cura dell'Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici e “QCS Ob. 1 2000-2006 - Aggiornamento della Valutazione intermedia” (agosto 2006) a cura del valutatore indipendente del QCS. I Rapporti sono disponibili sul web http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_valutazione.asp.

Innanzitutto, la crescita, come peraltro evidenziato anche nel capitolo I, è stata bassa. La valutazione ha evidenziato che tale non positivo risultato va in parte attribuito alla minore azione di *policy*, in senso innanzitutto quantitativo, avendo il programma realizzato – all’epoca della valutazione – un valore della spesa assai inferiore rispetto alle ipotesi iniziali (e che ha condotto, a metà periodo, a rivedere gli impegni di addizionalità)¹¹². Migliori, ma non tali da avviare una chiusura dei divari con la media europea, le *performance* in termini di tasso di occupazione.

Una lettura delle variabili di rottura segnala qualche più significativo avanzamento sui parametri importanti del turismo: le presenze turistiche, tra il 2000 e il 2005, crescono più della media nazionale (+ 6,3 per cento, contro 4,5 per cento), con dinamiche assai differenziate nelle diverse regioni. Tuttavia, non si è modificata sostanzialmente la struttura dei flussi turistici per provenienza e stagionalità. In un contesto di forte pressione competitiva, che ha peraltro fatto perdere all’Italia posizioni di mercato, a fronte di in una domanda mondiale in forte crescita, la strategia non è stata fondata su una adeguata valutazione *ex ante* delle potenzialità e delle effettive prospettive di crescita. Questo dato rafforza l’idea che su questo versante ci siano opportunità non sufficientemente sfruttate.

I numeri evidenziano, poi, un regresso sugli indicatori della “legalità”. Non migliorano gli indicatori sulla criminalità (peraltro con una tendenza non positiva in tutto il Paese) e, soprattutto, non migliora l’indicatore di incidenza del lavoro non regolare (con peggioramenti in alcune regioni). Si tratta di segnali aggregati di non scarso rilievo, poiché la permanenza di un’estesa parte dell’economia che opera irregolarmente, il peso delle condizioni di illegalità e della criminalità sono tra i fattori che strutturalmente contribuiscono ad inibire la crescita e su cui il QCS, nonostante le intenzioni dichiarate (e la presenza di azioni specifiche), ha inciso ancora poco.

Rimangono sostanzialmente non mutati gli altri indicatori che segnalano la posizione competitiva dei territori. Di poco aumenta la presenza sui mercati internazionali, mentre peggiora il mix delle esportazioni come quota di prodotti la cui domanda internazionale è in crescita. Aumenta la capacità di attrarre investimenti dall’estero ma essa rimane insignificante rispetto ai valori (pur non alti su scala europea) delle regioni del Centro-Nord. Rimangono lontani gli obiettivi *target* sulla “capacità innovativa”. La criticità, infine, sugli impieghi bancari non diminuisce. Tuttavia, indipendentemente dagli esiti in termini di *performance* che esse correttamente raccontano, le variabili di rottura si sono rivelate poco idonee a mobilitare l’attenzione diretta di *policy maker* e amministratori. In prospettiva, quindi, appare opportuno impegnare la promessa strategica su questioni più vicine alla sensibilità e alla capacità di calcolo dei *policy maker* e degli amministratori, e soprattutto della sensibilità dei cittadini e dell’esperienza di fare impresa.

Più significativi e diffusi sono stati i progressi in termini di sviluppo di capacità istituzionale che il QCS ha deliberatamente perseguito. Nel QCS sono stati introdotti e applicati sistemi di premi e sanzioni finanziarie condizionate al raggiungimento di determinate *performance*, sono stati introdotti elementi di esplicita condizionalità rispetto all’uso delle risorse. E’ stato così promosso il raggiungimento di obiettivi di maggiore efficacia nella gestione delle risorse e di rafforzamento delle istituzioni regionali in senso ampio (non solo delle amministrazioni, ma anche del sistema di regole di governo dei territori e dei servizi offerti). Esiti positivi nel risultato di tale sforzo sono colti sia dagli avanzamenti negli strumenti di pianificazione¹¹³, sia da “analisi di campo”, sia dall’accresciuta sensibilità delle amministrazioni sul ruolo delle competenze tecniche e dell’importanza di dialogare tra livelli di governo. Essi rappresentano il patrimonio di capacità accumulate in questi anni, le “continuità” sulle quali impostare il prossimo ciclo di programmazione. E’ plausibile affermare che in nessun altro ambito dell’Amministrazione pubblica italiana l’accumulazione di strumenti e competenze sia stata così forte (e difficile) quanto in quello

¹¹² Si veda nel Rapporto di aggiornamento della valutazione del QCS, a cura dell’UVAL il capitolo I.1 “Il quadro macro delle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno: lo sforzo complessivo di *policy* e il ruolo del QCS 2000-2006”.

¹¹³ Si veda nel Rapporto di aggiornamento della Valutazione del QCS a cura dell’UVAL, la Tabella I.2.1 Stato della pianificazione settoriale nelle Regioni del Mezzogiorno nel 1999 e nel 2005 (al 31/10/2005) nella Parte Prima del rapporto.

interessato dall'attuazione dei programmi comunitari. Ed è forse questo uno dei campi di "valore aggiunto" che più evidentemente i programmi cofinanziati dalla UE generano a vantaggio degli Stati Membri rispetto ad investimenti pubblici gestiti su scala non europea.

Tuttavia, anche tali miglioramenti rischiano di non consolidarsi se ad essi non si associano risultati tangibili. I progressi sono ancora reversibili e si ridimensionerebbero se ad essi non seguissero concrete innovazioni nella direzione indicata dalle lezioni apprese, in particolare raccogliendo le acquisizioni di consapevolezza più generali che esprimono esigenze connesse a una riqualificazione dell'intero impianto della nuova strategia di politica regionale unitaria, e che vengono di seguito richiamate.

Dare centralità all'obiettivo ultimo di migliorare il benessere dei cittadini. Nella programmazione 2000-2006, alla visibilità degli obiettivi intermedi e all'impegno per conseguirli non si è accompagnata altrettanta tensione e mobilitazione sull'obiettivo finale, rappresentato dall'effettivo innalzamento del livello di benessere dei cittadini attraverso la competitività delle imprese e dei territori. Nel 2007-2013 questo obiettivo deve assumere assoluto rilievo e divenire il metro ultimo del confronto politico e sociale sulla politica regionale.

Fissare obiettivi di servizio. Nel 2000-2006 sono stati specificati sia obiettivi generali (in termini di PIL, occupazione, ecc.), sia obiettivi specifici (in termini di indicatori selezionati e misurati), ma l'attenzione del processo politico per questa seconda categoria è stata modesta e ciò ha fatto spesso fatto perdere di vista alle decisioni di intervento e di spesa le loro ultime finalità. È quindi necessario che nel 2007-2013 gli indicatori che accompagnano gli obiettivi e i relativi *target* divengano parte centrale del confronto politico e partenariale. Sarà inoltre utile, per le Regioni del Mezzogiorno e in riferimento a un ristretto numero di servizi ritenuti essenziali, fissare obiettivi di servizio tramite la definizione di indicatori e l'individuazione di valori *target* vincolanti, sul cui raggiungimento, collegato a meccanismi di incentivazione, le Amministrazioni attuatrici scommettono la credibilità della propria politica.

Accrescere selettività delle priorità e degli interventi. Nel 2000-2006, nonostante i progressi, l'efficacia della politica regionale è stata indebolita da scelte strategiche spesso generiche e, in fase di attuazione, dalla tendenza a disperdere risorse sul territorio. Ne scaturisce, per il 2007-2013, la necessità già nella programmazione strategica e operativa di effettuare una selezione forte delle priorità. È poi necessario che le Amministrazioni attuatrici esercitino forte capacità di scelta e pratica di valutazione, diffusa e partecipata; essa richiede competenze tecniche specialistiche per la definizione dei criteri di selezione e la riqualificazione del ruolo del partenariato economico e sociale.

Promuovere un ruolo più importante del mercato dei capitali. Senza la leva del mercato dei capitali - in Italia soprattutto le banche - non vi può essere ripresa dello sviluppo nel Centro-Nord e, soprattutto, accelerazione nel Mezzogiorno. Rispetto al 2000-2006, è necessario un maggiore coinvolgimento strategico e operativo delle istituzioni finanziarie nella politica regionale. Nel processo di ridimensionamento della quota di spesa in conto capitale destinata a incentivi e nel loro ridisegno, è necessario che nel 2007-2013 sia favorita l'assunzione di responsabilità e rischio da parte delle banche come requisito per un loro apporto in termini di risorse finanziarie e soprattutto umane.

Integrare politica ordinaria e politica regionale di sviluppo. La strategia di sviluppo e riequilibrio dei divari territoriali può essere attuata con successo soltanto se si aggiunge in maniera complementare a una politica ordinaria caratterizzata da chiari indirizzi strategici, certezza e trasparenza del quadro normativo e regolatorio e del quadro finanziario, continuità di azione. In presenza di politiche ordinarie di profilo incerto, non capaci di attuare processi di riforma o di liberalizzazione, dotate di copertura finanziaria inadeguata rispetto ai fabbisogni, o caratterizzate da mutamenti frequenti di indirizzo strategico e provvedimenti una tantum, a poco o a nulla potrà servire l'effetto meramente sostitutivo della politica regionale, se non a coprire situazioni di

emergenza, offrendo risposte assai parziali e insufficienti alla domanda di cittadini e imprese.

L'efficacia della politica regionale che verrà attuata nel 2007-2013 richiede, quindi, il suo inserimento visibile e di rilievo nell'agenda della politica economica del Paese, valorizzando il capitale accumulato di competenze e buone prassi programmatiche, per rafforzare e riqualificare la capacità di programmazione delle stesse politiche ordinarie. Accordi di Programma Quadro fra Stato e Regioni rappresentano lo strumento, su cui investire, per assicurare la convergenza e la continua fasatura delle decisioni programmatiche dei due livelli di governo anche in tema di politica ordinaria.

Tutelare l'aggiuntività finanziaria della politica regionale. Nel 2000-2006 l'aggiuntività finanziaria della politica regionale richiesta per tutto il Paese dal dettato costituzionale e per il Mezzogiorno anche dagli obblighi comunitari, è stata messa a repentaglio dalla cattiva capacità di prevedere la spesa da parte delle Amministrazioni attuatrici, dalla scarsa coerenza del vincolo di destinazione territoriale della spesa specie da parte di grandi enti pubblici, dal mancato isolamento degli obiettivi di spesa, dagli interventi emergenziali di finanza pubblica. Nel 2007-2013 su questi tre profili sono necessari decisi progressi.

Dare dimensione interregionale e extra-nazionale alla programmazione degli interventi. In riferimento ad alcuni specifici ambiti di intervento, riconducibili ad esempio alle politiche per ricerca, logistica, sicurezza, energia e turismo, la lezione appresa dall'esperienza suggerisce che la condivisione fra le Regioni delle opzioni strategiche e la modalità di programmazione operativa di natura interregionale sono indispensabili per dare efficacia agli interventi; esse devono assicurare coordinamento ad azioni che necessariamente travalicano i confini regionali, valorizzando vantaggi comparati ed economie di scala di intervento.

Inoltre, in sede di programmazione operativa, l'esperienza 2000-2006 suggerisce di realizzare un forte ricorso agli strumenti della Cooperazione territoriale e alle opportunità offerte dai futuri strumenti di Vicinato e di Pre-adesione, anche per assicurare la necessaria apertura internazionale ai progetti territoriali.

III OBIETTIVI E PRIORITÀ

Questo capitolo descrive la strategia unitaria per la politica regionale decisa da Stato centrale e Regioni.

Essa si fonda sulle analisi delle tendenze economico-sociali, dello stato complessivo del contesto dei territori e i principali elementi di scenario a medio-lungo termine presentate nel capitolo I, sugli estesi approfondimenti effettuati nella fase di impostazione strategica preliminare¹¹⁴, sullo schema concettuale e sulle principali lezioni e apprendimenti che vengono dalla valutazione e dall'esperienza 2000-2006 presentati al capitolo II.

Messaggio di sintesi di tali analisi, riflessioni e valutazioni è che l'Italia si è nell'ultimo decennio sviluppata molto al di sotto del proprio potenziale, ma che questo stesso potenziale rimane compresso per l'insufficiente rilievo che, anche nelle politiche, è stato riconosciuto ad alcuni fattori fondamentali, quali il ruolo delle competenze nella competitività di sistema e la necessità di favorire la crescita dei mercati e delle imprese, garantendo al contempo adeguate condizioni di concorrenza e lo sviluppo di servizi pubblici di qualità. Accanto a tali questioni più trasversali, permangono poco intaccate le storiche forti differenze nei livelli di sviluppo tra le regioni italiane. Il ritardo relativo del Mezzogiorno risulta confermato, in particolare, ma non solo, per le aree dell'Obiettivo "Convergenza" che, peraltro, ne costituiscono ancora la maggior parte in termini di territorio e di popolazione. Tuttavia, le potenzialità storiche del Paese e anche delle sue aree più arretrate non si sono disperse, nuove opportunità si presentano con la crescita mondiale dei mercati e la maggiore rapidità con cui si riaggiustano i flussi commerciali di merci e servizi. Si tratta di opportunità che potrebbero essere anche rapidamente colte con l'ausilio di una più decisa innovazione nelle politiche.

La stessa politica regionale, pur per sua natura più attenta alle difficoltà e potenzialità dei territori e delle comunità, ha incontrato difficoltà a innovarsi in modo più radicale, soprattutto nelle aree più deboli del Paese. Ciò in parte a causa di una non sempre chiara distinzione di ruolo, ovvero di non adeguato coordinamento, con gli interventi ordinari (in particolare nell'ambito dell'intervento sulle infrastrutture o della valorizzazione delle risorse culturali). In parte per una non ottimale individuazione degli strumenti più adatti al raggiungimento di obiettivi pur validamente individuati (com'è stato il caso degli interventi per la promozione del turismo, soprattutto nel Sud). In parte, ancora, per una ritardata comprensione dei fenomeni più rilevanti (qual è stata la tardiva presa di consapevolezza sul rilievo dell'offerta di conoscenza rara, e non solo di risorse finanziarie, nella promozione dello sviluppo locale, ovvero della necessità di dare maggiore spessore strategico al contrasto dell'esclusione sociale) e dei tempi necessari per l'azione (in particolare per dotarsi di pianificazione adeguata) avvenuta solo molto gradualmente nel corso dell'attuazione. In linea di massima, i risultati ancora modesti appaiono dipendere dal fatto che, pur a fronte di buone intuizioni, la capacità degli attori di *policy* è risultata da costruire e l'attuazione – anche sotto la pressione degli obiettivi di spesa - ha sovente ripiegato su azioni più semplici e consuete (come accaduto per il sostegno alle imprese e nella formazione). Tuttavia gli apprendimenti sul funzionamento degli strumenti, i progressi nella pianificazione e nella capacità di leggere il territorio e, anche se con ritardo rispetto agli intendimenti iniziali, l'avvio di azioni nuove costituiscono un bagaglio di non poco conto che potrà consentire, se adeguatamente valorizzato, di innestare le novità su politiche in corso.

¹¹⁴ Cfr. Esiti dei seminari tematici preparatori per il QSN; Conoscenza per lo sviluppo: il ruolo della scuola e dei processi di apprendimento nelle politiche di sviluppo (7 luglio 2005); Ricerca e Innovazione per la competitività dei territori: come orientare la politica di sviluppo (11 luglio 2005); Risorse naturali e culturali come attrattori (28 settembre 2005); Il lavoro e le competenze delle persone: le sfide per lo sviluppo dei territori e la riduzione della disparità (17-18 ottobre 2005); Ambiente e Energia per lo Sviluppo sostenibile (11 novembre 2005); Esiti delle Audizioni conoscitive condotte dal DPS tra 2005 e 2006. I documenti preliminari redatti dalle Amministrazioni, in particolare Documento Strategico Preliminare Nazionale (novembre 2005), Documento Strategico Mezzogiorno (dicembre 2005), Documenti Strategici Regionali. La documentazione relativa a tali approfondimenti è disponibile sul sito del QSN all'indirizzo <http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>

L'innovazione nella *policy* appare però necessaria: il perdurare dei divari tra le regioni italiane e la tendenza dell'Italia intera a crescere sempre assai meno della UE anche nelle fasi di ripresa segnalano, infatti, che le politiche devono agire con maggiore intensità e focalizzazione sui fattori di innesco dei cambiamenti. L'articolazione della situazione regionale non consente di fornire indicazioni semplici, ma segnala in tutti i casi l'esigenza di individuare con attenzione gli obiettivi più pertinenti e raggiungibili nella cornice condivisa di seguito descritta.

In questo capitolo dunque, dopo aver più sinteticamente esplicitato le connessioni tra fattori di freno, macro-obiettivi e priorità strategiche del Quadro (par. III.1), queste ultime vengono illustrate unitamente alle condizioni che gli interventi devono avere per essere efficaci (par. III.2).

Si indicano quindi i servizi per i quali fissare, segnatamente nel Mezzogiorno, “*target* vincolanti di servizio” ai quali legare meccanismi di incentivazione che l'esperienza 2000-2006 ha mostrato essere fattibili ed efficaci (par. III.4). I paragrafi III.5 e III.6 presentano, rispettivamente, l'articolazione della strategia complessiva per il Mezzogiorno e l'orientamento delle risorse comunitarie tra le priorità per gli Obiettivi CONV e CRO. Il paragrafo III.7 presenta la strategia del FSE e il suo specifico contributo alle priorità del Quadro. L'analisi della coerenza della strategia con le altre politiche nazionali e comunitarie (par. III.8) chiude il capitolo.

III.1 L'ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELLA STRATEGIA PER IL 2007-2013

L'analisi individua dunque le principali cause della prolungata stagnazione sociale e di produttività del Paese in quattro fattori: la permanente difficoltà dello Stato nell'offrire e promuovere servizi collettivi e nel garantire condizioni generali di concorrenza; un livello inadeguato di competenze, sia della popolazione adulta, sia dei giovani; una scarsa innovazione imprenditoriale legata, oltre che ai primi due richiamati fattori, a un sistema della ricerca debole; una difficoltà specifica del mercato dei capitali a sostenere sia l'innovazione imprenditoriale, sia a raggiungere livelli di efficienza atti a accompagnare le decisioni di investimento e crescita dimensionale delle imprese. È a questi fattori di difficoltà, comuni a tutto il Paese, ma particolarmente gravi nel Mezzogiorno, che rivolge attenzione la politica regionale unitaria per il 2007-2013, come delineata in questo Quadro.

Essa è orientata dal I e II Memorandum italiano sulla riforma della politica di coesione, dalle conclusioni della Riunione ministeriale informale sulla politica di coesione del 20 ottobre 2003 e, infine, dalle “Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”¹¹⁵. Questi documenti strategici convergono, in armonia con la concomitante riflessione avvenuta a livello comunitario ed esplicitata negli Orientamenti condivisi per la politica di coesione¹¹⁶, nel finalizzare la politica regionale 2007-2013 a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tutto il Paese, in un'ottica di sviluppo sostenibile. È in questa chiave che, nella proposta strategica, viene anche declinata la forte attenzione al fattore umano, alla qualità della vita, all'inclusione sociale, all'ambiente e alle pari opportunità¹¹⁷ componenti e attivatori essenziali del potenziale di sviluppo e fattori decisivi di innovazione. Il modo più efficace per perseguire questi obiettivi è, ovunque, quello di promuovere competenze e produrre servizi collettivi in grado di attirare persone e capitali e di integrare tali interventi con forme mirate di incentivazione.

La rinnovata riflessione sul ruolo e il significato della politica di sviluppo territoriale e sugli elementi appresi dalla valutazione e dall'esperienza delle politiche intraprese in questi anni

¹¹⁵ Memorandum italiano sulla coesione economica e sociale, giugno 2001; Riforma della politica regionale di coesione comunitaria, dicembre 2002; “Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, approvate con intesa della Conferenza Unificata del 3 febbraio 2005; Delibera CIPE 77/2005 “Attuazione delle Linee guida per l'impostazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)”.

¹¹⁶ “Orientamenti Strategici per le politiche di coesione”, approvati dal Consiglio Europeo il 6 ottobre 2006

¹¹⁷ A tal proposito si segnalano i seguenti documenti della Commissione europea: Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions-une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010. COM (2006) 92 final (1 marzo 2006) e Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et Social Européen et au Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et les hommes-2006.COM (2006) 71 final (22 febbraio 2006)

(sintetizzate nel capitolo II) hanno ispirato le modalità con cui addivenire a una migliore declinazione della strategia nazionale, mettendo in luce gli aspetti su cui appare più rilevante proseguire negli sforzi, qualificando e integrando, ove opportuno, le linee di intervento avviate.

Macro-obiettivi e priorità tematiche

La strategia assume quattro macro obiettivi – a) sviluppare i circuiti della conoscenza; b) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori; c) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza; d) internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e le Amministrazioni – che dovranno costituire il riferimento costante per l’attuazione della politica regionale, per la scelta delle linee di intervento più adeguate ed efficaci, per orientare e qualificare l’azione della Pubblica Amministrazione, per valutare, durante il percorso, la qualità e la coerenza dell’azione pubblica. In questo capitolo vengono identificate le dieci priorità tematiche che articolano in obiettivi e strumenti di intervento le finalità della programmazione 2007-2013.

I macro-obiettivi e le priorità tematiche, identificate nel percorso partenariale di formulazione del Quadro, sono così articolati:

a) Sviluppare i circuiti della conoscenza

Priorità di riferimento:

- miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1);
- promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’innovazione per la competitività (Priorità 2).

b) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori

Priorità di riferimento:

- energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo (Priorità 3);
- inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale (Priorità 4).

c) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza

Priorità di riferimento:

- valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo (Priorità 5);
- reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6);
- competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7);
- competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8).

d) Internazionalizzare e modernizzare

Priorità di riferimento:

- apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 9);
- *governance*, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 10).

La proposta strategica, declinata nelle dieci priorità, delibera una azione per la politica regionale finalizzata, al contempo, a integrare attori e territori diversi nei percorsi di innovazione e competitività che consentono una migliore collocazione negli scenari di competizione globale e a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, promuovendo condizioni di vita e di partecipazione alle attività economiche sempre meno squilibrate.

Molte delle ambizioni più generali della politica regionale nazionale e comunitaria degli ultimi

anni vengono quindi confermate; tuttavia le innovazioni sono di rilievo, in particolare dal punto di vista dei percorsi proposti, della maggiore attenzione ai risultati finali¹¹⁸ e dei meccanismi volti ad assicurare qualità, coerenza e appropriatezza delle azioni per raggiungere gli obiettivi.

La promozione dei circuiti della conoscenza è un obiettivo che accomuna oggi sia le aree più avanzate, sia quelle in ritardo; vi è ormai consenso sull'impossibilità di avanzamento, innovazione e sviluppo economico sostenibile senza un potente motore di conoscenza e competenze diffuse. Il capitale umano è quindi al centro della Priorità 1 "*Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane*", finalizzata a promuovere la diffusione di elevati livelli di competenze, equità di accesso e capacità di apprendimento continuo nella popolazione; essa contribuisce in tal modo al perseguimento degli obiettivi comunitari per il 2010 e a promuovere interventi che possano innescare il necessario recupero, soprattutto al Sud, delle conoscenze, abilità e competenze dei giovani ed integrare o aggiornare l'insieme delle competenze degli adulti. Nella Priorità 2 "*Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività*" - che conferma la centralità del capitale umano nei processi innovativi¹¹⁹ - si concentra l'impegno della politica regionale unitaria per contribuire a colmare il ritardo più evidente del Paese. In questo ambito le risorse dovranno essere indirizzate, con criteri fortemente meritocratici, sulla base di standard internazionali, ai punti di eccellenza presenti sul territorio; all'innescamento e irrobustimento di meccanismi di "mediazione" tra ricerca e mondo imprenditoriale in grado di valorizzare in termini di innovazione e di produttività i progressi della ricerca nazionale; alla trasformazione della conoscenza in applicazioni produttive, anche potenziando il ruolo delle tecnologie dell'informazione come fattore essenziale di innovazione.

La qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori condizionano la capacità di attrazione e il potenziale competitivo. Le condizioni di vita dei cittadini e l'accessibilità dei servizi costituiscono oggi ovunque il metro dello sviluppo. Gli interventi sull'ambiente previsti nella Priorità 3 "*Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo*" mirano ad accrescere la disponibilità di risorse energetiche mediante il risparmio e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Saranno effettuati, in continuità con l'impostazione data nel 2000-2006 (e, nel caso del Mezzogiorno dove appaiono particolarmente carenti, con una identificazione di precisi "obiettivi di servizio" espressi come risultati finali da conseguire entro il 2013, per i servizi idrici e della gestione dei rifiuti) investimenti rivolti all'efficiente gestione delle risorse e alla tutela del territorio. La Priorità 4 "*Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale*" prevede interventi di miglioramento della organizzazione e disponibilità e qualità dei servizi sociali, nonché azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno. Esse andranno condotte con un forte impegno sulla qualità delle risorse umane coinvolte e con un legame alle iniziative territoriali più forte di quanto precedentemente sperimentato.

Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza costituisce ambizione fondamentale della politica regionale unitaria nel suo orientamento a promuovere lo sviluppo economico dei territori. La strategia propone diversi percorsi, da considerarsi a seconda degli ambiti di intervento e dei territori, accomunati da un richiamo comune al rilievo che hanno le condizioni di contesto e di credibilità dell'agire pubblico per gli operatori privati, all'importanza di non frammentare eccessivamente gli interventi per ottenere più rilevanti impatti. La Priorità 5 "*Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo*", considera rilevante continuare a

¹¹⁸ Tale maggiore accento sui risultati finali trova anche riscontro nell'impegno al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio per il territorio e i cittadini nelle Regioni del Mezzogiorno, vedi oltre il paragrafo III.4.

¹¹⁹ Come sarà evidente dai paragrafi successivi, pur se in modo più trasversale, anche altre priorità tematiche segnalano il rilievo specifico dato alle risorse umane nell'ambito delle scelte orientate allo sviluppo locale, al rafforzamento della *capacity building*, dell'inclusione sociale, ma anche, per i profili di specifico interesse, alla valorizzazione anche a fini produttivi delle risorse ambientali. In queste priorità, il tema delle risorse umane trova un esplicito rilievo laddove il conseguimento degli obiettivi individuati richiede un'azione coordinata e integrata per il rafforzamento delle competenze e capacità oggi mancanti nei diversi ambiti di intervento o come fattore di inclusione nei confronti di soggetti e aree oggi emarginati e/o a rischio di emarginazione.

scommettere sulla valorizzazione degli *asset* naturali e culturali che possono divenire occasione di sviluppo anche per territori assai diversi individuando, come condizioni di successo di tale politica, la realizzazione di progetti effettivamente capaci di attivare la filiera del turismo culturale e ambientale e la concentrazione, anche nel Mezzogiorno, su progetti di eccellenza, in grado di sfruttare la potenzialità di grandi attrattori culturali e naturali che già beneficiano di flussi di domanda turistica internazionale. La Priorità 6 “*Reti e collegamenti per la mobilità*” individua tipologie di azioni e condizioni sulla base delle quali la politica regionale può contribuire agli interventi per la mobilità e per le connessioni tra sistemi territoriali e tra le città. La Priorità 7 “*Competitività dei sistemi produttivi e occupazione*” declina obiettivi e metodo generale con cui la politica regionale unitaria interviene nei sistemi locali per cogliere specifiche opportunità, per integrare meglio politiche per le risorse umane e politiche di sviluppo economico, per aprire i territori a saperi e soggetti esterni e aggregare soggetti del territorio anche intorno a progetti di innovazione di rilievo nazionale (in sinergia con le proposte della Priorità 2). Simile connotazione, ma con una precipua focalizzazione sui sistemi urbani – dove più potrebbero svilupparsi le filiere dei servizi avanzati nel campo della scienza, delle nuove tecnologie – assume la Priorità 8 “*Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani*”.

Internazionalizzare e modernizzare l’economia, la società e l’amministrazione, assumendo a riferimento i migliori standard, è condizione necessaria per l’innescò di recuperi di produttività. Una connotazione trasversale caratterizza la Priorità 9 “*Apertura internazionale e attrazione di investimenti e risorse*” finalizzata a promuovere condizioni di offerta territoriale – cui concorrono assieme molte delle politiche attivate nell’ambito delle altre priorità – e di *governance*, in grado di rafforzare le capacità del Paese nell’attrarre risorse di qualità e nel migliorare il posizionamento competitivo italiano all’estero. Al recupero di produttività, come pure al miglioramento della qualità della vita, sono finalizzate politiche espressamente volte ad aggredire le carenze e innalzare la qualità dell’offerta dei servizi pubblici e della competenze delle Amministrazioni definite nella Priorità 10 “*Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci*”.

La dimensione territoriale della politica regionale 2007-2013 deve trovare la sua declinazione nell’ambito delle singole priorità. L’attenzione ai contesti territoriali in cui gli interventi vengono direttamente realizzati, o che interventi di portata più ampia sono diretti a servire, è infatti connotazione propria della politica regionale. Tuttavia, le Priorità 7 e 8 affrontano specificamente, anche dal punto di vista del metodo, la necessità di una forte attenzione rivolta alla costruzione di una programmazione e progettazione territoriale, basata quindi sulla valorizzazione delle specifiche identità e potenzialità, rintracciabili nelle aree urbane e rurali e nei sistemi produttivi locali. Tanto maggiore è il grado di complementarità e integrazione dei servizi che la politica promuove in un dato territorio, tanto maggiore è l’effetto sulla competitività e sull’occupazione.

L’approccio di sviluppo locale a cui fare riferimento – così come la strumentazione da utilizzare – dovrà in futuro essere in grado di assicurare l’interazione e la complementarità delle politiche economiche e delle politiche per l’occupazione verso la comune finalità dello sviluppo: la loro programmazione dovrà indicare le modalità per integrare effettivamente gli interventi rivolti alle persone e quelli indirizzati alle imprese. L’esperienza di progettazione integrata degli anni novanta e del periodo 2000-2006 mostra che solo dove essa è stata attuata con buoni standard di valutazione e partecipazione si è effettivamente rafforzata la capacità dei soggetti locali e si osservano risultati effettivi in termini di benessere e attrazione del territorio. L’esperienza indica anche, specie nel Mezzogiorno, la difficoltà di questi progetti di aprirsi a saperi esterni e coinvolgere “soggetti istituzionali forti” detentori o produttori di risorse essenziali al loro successo. Se ne ricava che nel 2007-2013, la progettazione integrata dovrà trovare realizzazione con una più attenta selezione e competizione sulla qualità dei progetti, aprirsi a soggetti e saperi esterni e centri di competenza nazionale, privati e pubblici e integrarsi con scale più elevate di programmazione, di area vasta, nazionale e internazionale.

In linea con queste indicazioni, e in coerenza con la scelta condivisa con l’intesa sulle “*Linee*

guida”, un ruolo di rilievo potrà essere svolto dalla Cooperazione territoriale. Essa si attiverà su singole priorità tematiche di questo Quadro, secondo una impostazione volta a promuovere quelle competenze, conoscenze e quelle modalità di valorizzazione e gestione congiunta, a livello frontaliero e transnazionale, in grado di rafforzare il ranking competitivo complessivo degli *asset* territoriali coinvolti singolarmente.

A salvaguardia della necessaria addizionalità strategica della politica regionale unitaria, ovvero della sua specifica missione, per ciascuna priorità è stato identificato ruolo e qualificazione delle scelte di *policy* e le rispettive modalità di integrazione con la politica ordinaria. Esse sono da ricondurre alle diverse opportunità con cui si può declinare questa integrazione, potendo la politica regionale unitaria intervenire: a sostegno dei medesimi obiettivi della politica ordinaria; per orientare e innovare la politica ordinaria; per valorizzare specifiche opportunità territoriali.

Fra le priorità e, all'interno di esse, fra gli interventi diversi che esse prefigurano, verranno effettuate in autonomia dalle Regioni e, ove appropriato dallo Stato centrale in collaborazione con le Regioni, le scelte che caratterizzeranno la programmazione operativa cui rimane la responsabilità di dare attuazione al disegno strategico condiviso individuando, con il contributo del partenariato istituzionale ed economico-sociale, le opzioni più utili alla sua effettiva realizzazione.

L'articolazione della strategia per macroaree e Obiettivi comunitari

Le *dieci priorità* dovranno infatti essere perseguite con intensità e modalità differenziate fra le *due macroaree* (Centro-Nord e Mezzogiorno) e fra gli *Obiettivi comunitari di riferimento* (“Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, “Cooperazione territoriale europea”).

Sebbene infatti la strategia contenuta nel Quadro si ponga quale riferimento nazionale ed essa ambisca a essere negli ambiti di interesse punto di riferimento e orientamento anche per l'innovazione nelle politiche ordinarie, essa sarà applicata in modo opportunamente differenziato tra le aree per quanto riguarda gli interventi della politica regionale.

Nell'ambito del primo macro obiettivo, relativo alla *Promozione dei circuiti della conoscenza*, la politica regionale sarà impegnata, accanto a una generale promozione delle eccellenze nel campo della ricerca per la competitività, a sostenere pratiche innovative nella promozione delle competenze delle risorse umane nelle aree relativamente più avanzate e nel forte necessario recupero dei rendimenti dell'istruzione nelle aree in ritardo di sviluppo dove si evidenziano le maggiori condizioni di sofferenza.

Nell'ambito del macro obiettivo relativo ad *Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori*, l'intervento riguarderà ovunque l'introduzione di pratiche innovative di integrazione tra strumenti per l'inclusione sociale e i diritti di cittadinanza, ma mirerà ad ottenere risultati più incisivi nelle aree più deboli in relazione alla maggiore necessità di contrasto dell'esclusione sociale correlata alla pervasività di condizioni di disagio economico. In particolare nelle regioni dell'Obiettivo “Convergenza”, l'obiettivo include un forte sostegno alle politiche di promozione di migliori condizioni di sicurezza per i cittadini e le attività economiche.

Nell'ambito del macro obiettivo relativo a *Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza*, la politica regionale interverrà in tutti i territori con l'obiettivo di cogliere specifiche opportunità dei sistemi produttivi e urbani da individuare in modo selettivo e attraverso il prevalente ricorso a modalità di intervento integrate. Fornirà un contributo significativo all'adeguamento della logistica e della mobilità di area vasta nelle regioni in ritardo di sviluppo, dove sarà anche impegnata a favorire la crescita del sistema turistico promuovendone l'affrancamento dall'attuale fortissima connotazione stagionale e/o di modesto livello di qualità e riconoscibilità.

Per il macro obiettivo diretto a *Internazionalizzare e modernizzare l'economia, la società e l'amministrazione*, la politica regionale si propone innanzitutto di creare e consolidare prassi che possano contribuire al miglioramento dell'azione strategica prevista nelle diverse priorità. Se vi è

indubbia necessità di maggiori interventi nelle aree meno avanzate, un'azione più pervasiva, anche non sostenuta da importanti finanziamenti diretti, dovrà però essere condotta in modo trasversale attraverso l'adozione di migliori pratiche e comportamenti.

Concorrono a specificare queste differenziazioni alcune indicazioni condivise che si ritrovano nella esposizione della strategia per le singole priorità, nonché le diverse potenzialità e opportunità presenti nelle singole aree e le differenti possibilità di intervento offerte dalla politica comunitaria.

In particolare, per la programmazione comunitaria, l'articolazione della strategia e la sua declinazione nella programmazione operativa, assumono a riferimento i Regolamenti comunitari e gli Orientamenti Strategici per la Coesione.

In tal modo l'azione dei Fondi strutturali sarà concentrata su obiettivi e ambiti di intervento da questi individuati, nel pieno rispetto delle indicazioni a tal fine esplicitate, allo scopo di:

- valorizzare le diverse opportunità di intervento definite per le regioni dell'Obiettivo "Convergenza", tenendo conto delle singole specificità, in modo da realizzare un'azione coordinata e coerente finalizzata a rimuovere i fattori di ritardo di sviluppo, sostenere il processo di convergenza stimolando il potenziale di crescita e contribuire, in tal modo, agli obiettivi di crescita, competitività e occupazione fissati dall'Agenda di Lisbona;
- concentrare risorse e interventi destinati alle regioni dell'Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" sui fattori di competitività che discendono dalla selezione degli ambiti di intervento operata dai suddetti Regolamenti e Orientamenti, ponendo al centro delle azioni dei Fondi strutturali l'obiettivo dell'innalzamento del posizionamento di tali regioni nello scenario europeo e mondiale. In quest'area il contributo della programmazione comunitaria alle priorità dell'Agenda di Lisbona rinnovata è più incisivo e pregnante, così come richiesto dagli stessi Regolamenti comunitari e dalla funzione di traino demandata a queste regioni ai fini del rafforzamento della crescita e della competitività dell'Unione nel suo complesso.

A questi obiettivi e priorità si saldano gli interventi che saranno promossi con gli strumenti della politica regionale nazionale: l'unitarietà della strategia del Quadro, nel valorizzare appieno l'effetto leva dei Fondi strutturali, consente infatti di:

- rafforzare la capacità di perseguire gli obiettivi individuati dalla strategia complessiva e puntualmente specificati nelle singole priorità;
- al contempo integrare l'azione dei Fondi strutturali, valorizzando quelle complementarità che consentono di rispondere a specifici fabbisogni puntualmente individuati.

Per il Mezzogiorno resta comunque confermata, in ragione dell'ampiezza del potenziale di sviluppo sottoutilizzato presente in questa area, l'opportunità di mantenere la quota (85 per cento) dell'intervento aggiuntivo nazionale - che ha quale specifica missione quella di contribuire a rimuovere gli squilibri economici e sociali interni al Paese e di promuovere coesione, solidarietà e diritti ¹²⁰ - pari a quella del precedente ciclo di programmazione e di promuovere, soprattutto per alcuni ambiti di intervento, una forma appropriata di unitarietà strategica.

Le priorità dovranno trovare la attuazione più appropriata nell'ambito delle scelte demandate alla programmazione operativa che, nei programmi comunitari, avverrà con l'identificazione di assi prioritari guidata dalla esplicitazione del contributo di ciascuno di essi al perseguimento degli obiettivi di questo Quadro e, per questa via, degli obiettivi di competitività, innovazione e produttività. È con questa esplicitazione che verrà motivata la concentrazione.

¹²⁰ Si veda l'articolo 119 comma 5 della Costituzione italiana richiamato in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive nazionali per il 2007-2013 dalla Legge Finanziaria per il 2007.

Infine, come si è chiarito nell'impianto concettuale (cap. II.1), un ruolo decisivo per l'effettiva ed efficace attuazione delle priorità è affidata ai requisiti, alle condizioni, che devono essere soddisfatti per utilizzare le risorse. Le priorità sono così sorrette dalla esplicitazione delle modalità attuative con le quali assicurare l'effettivo perseguimento degli obiettivi individuati e la necessaria coerenza della impostazione strategica complessiva. È a queste indicazioni che dovranno riferirsi i criteri che governeranno le scelte in sede di programmazione operativa. In assenza di specificazioni, le indicazioni nelle priorità e le condizionalità vanno intese come riferite all'intera politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale; altrimenti viene fatto esplicito riferimento nel testo agli Obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea", con riguardo alla politica regionale nazionale, alle aree Mezzogiorno e Centro-Nord.

Obiettivi di crescita e sviluppo per l'area della Convergenza

L'entità delle risorse direttamente collegate alla programmazione unitaria è importante soprattutto nel Mezzogiorno e, in particolare, nelle aree della Convergenza (cfr. capitolo V). Al loro impiego secondo le linee strategiche più in dettaglio oltre rappresentate è collegata l'aspettativa di incidere sui tassi di crescita e sul miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. L'osservazione degli andamenti degli ultimi anni e le valutazioni condotte suggeriscono che un incremento nella capacità di realizzare gli interventi in tempi congrui e la conseguente duratura modifica delle condizioni di contesto costituiscono condizioni congiunte indispensabili per la crescita.

I valori modesti osservati nei tassi di crescita nella prima metà degli anni 2000 richiedono, infatti, un cambio di passo nelle politiche, innanzitutto con maggiore spesa sia relativa ai nuovi interventi, sia per portare a compimento gli interventi già definiti negli anni pregressi. È necessario, inoltre, che vengano realizzati miglioramenti tangibili nelle condizioni di vita e attrattività dei territori che non dipendono solamente e meccanicamente dalle politiche aggiuntive. Un progresso solo lento nelle condizioni generali di contesto (in particolare stato dei servizi a cittadini e imprese) che mantenesse inalterate le distanze rispetto alle aree più avanzate non risulterebbe sufficiente a migliorare in modo significativo la crescita. L'obiettivo di accelerare la crescita negli anni di attuazione della strategia fino a raggiungere e superare i valori previsti per la media UE appare possibile, ma implica un impegno da parte delle molte responsabilità coinvolte non limitato alle indispensabili maggiori realizzazioni di spesa. Il contributo coerente della politica ordinaria, in termini di realizzazioni complementari e di condizioni adeguate a valorizzare le politiche aggiuntive, appare anch'esso indispensabile.

I risultati in termini di occupazione potrebbero anche superare le stime al momento possibili, ma ciò dipenderà dal miglioramento del grado di integrazione degli interventi e, soprattutto, dall'attenzione che sarà riservata a promuovere una maggiore regolarità nelle condizioni di impiego.

Obiettivo CONVERGENZA	valori osservati nella media del periodo (*)		stima intervallo obiettivo (**)		
	2000-2006		2007-2010	2011-2013	2007-2013
Tasso di crescita del PIL (var. % media annua; valori in termini reali)	0,5		(2,1 - 2,6)	(2,8 - 3,6)	(2,4 - 3,1)
Unità di lavoro totali (var. % media annua)	0,6		(0,6 - 0,7)	(1,4 - 1,7)	(0,9 - 1,2)
	Valore osservato 2006		Stima obiettivo 2010	Stima obiettivo 2013	Stima obiettivo 2015
Tasso di occupazione (% popolazione tra 15 e 64 anni)	45,1		(46,2-46,6)	(47,4-48,3)	(48,6-50)

(*) Fonte: Istat, Conti economici territoriali per gli anni di riferimento 2000-2005 e Rilevazione Continua delle Forze

Lavoro 2006. Per l'anno 2006, il tasso di crescita del PIL e delle ULA totali dell'area Convergenza sono stimati.

(**) Le stime obiettivo sono state effettuate con l'ausilio di un modello di simulazione dell'impatto della politica regionale unitaria sull'economia. L'intervallo considera il valore reale del PIL (o delle ULA totali) dal 2006 al 2013; i sotto-periodi 2007-2010 e 2011-2013 considerano rispettivamente la crescita a partire dall'anno 2006 e dall'anno 2010. Gli obiettivi sul tasso di occupazione sono invece rappresentati in intervalli di valori puntuali per gli anni 2010, 2013 e 2015.

Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

Descrizione della priorità

Il successo competitivo e il raggiungimento di adeguati standard di benessere e di coesione sociale dipendono in larga misura dalla diffusione di livelli elevati di competenze e capacità di apprendimento permanente nella popolazione, per le quali l'Italia necessita di uno sforzo di adeguamento importante, registrando *performance* certo non soddisfacenti rispetto ai Paesi avanzati e a molte economie emergenti (e inferiori alla media UE25) e trovandosi, malgrado alcuni miglioramenti, ancora lontana dagli obiettivi condivisi in sede europea per il 2010.

Dalla capacità di risposta dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro dipende inoltre, non poco, la possibilità di far fronte all'urgenza di incrementare i tassi di attività, in particolare quelli riguardanti la partecipazione femminile, specie nel Mezzogiorno e l'integrazione nella società degli immigrati. La promozione e il miglioramento delle competenze delle persone nelle diverse fasi della vita e nei diversi contesti (scolastico, lavorativo, ecc.) - cui intende contribuire la Priorità 1 - "*Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane*" - costituiscono infatti condizione necessaria per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, l'inclusione sociale e la competitività dei sistemi produttivi. Ne conseguono rilevanti traguardi da porsi in termini di rafforzamento della capacità del sistema di migliorare diffusione e livelli di apprendimento nei giovani; di maggiore capacità di offrire occasioni di *life long learning* alla popolazione nel suo complesso; di rafforzare negli attori economici le competenze necessarie alla capacità di competere e di innovare.

Nel coniugare, quindi, le necessarie esigenze di competitività e di inclusione, i diversi ambiti di intervento considerati assumono la centralità degli individui e delle loro capacità rispetto agli obiettivi di crescita e coesione sociale ed economica. La priorità è infatti dedicata alla valorizzazione del capitale umano e si concentra sul miglioramento e adeguamento delle competenze delle persone e dei sistemi e strumenti relativi, attraverso un approccio *lifelong learning*. L'investimento sulle competenze diviene dunque il vero focus della priorità, anche quando si affrontano i temi dell'adattabilità delle persone ed imprese poiché tale investimento costituisce la precondizione indispensabile per gli obiettivi di competitività e di sviluppo economico e sociale. I riferimenti alle priorità del FSE sono evidenti e richiamano gli investimenti in Capitale Umano (i primi tre obiettivi globali) e quelli per l'Adattabilità (il quarto Obiettivo globale).

Permane rilevante la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione, per cui è utile proseguire sia con un approccio trasversale che con un approccio mirato attraverso interventi specifici. La buona integrazione tra sistemi e livelli istituzionali¹²¹, la qualificazione degli strumenti e delle pratiche di intervento e la cooperazione tra attori chiave costituiscono la cornice indispensabile per dare efficacia agli obiettivi strategici identificati.

In relazione all'obiettivo di elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione e di innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, per le regioni Mezzogiorno sono identificati indicatori misurabili, per i quali saranno fissati valori *target* vincolanti (par.III.4). Contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi i POR e un PON a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha il compito di assicurare la realizzazione di livelli di

¹²¹ Si richiama al riguardo anche il ruolo svolto dalle Province, soprattutto, al Centro-Nord per l'attuazione e gestione degli interventi.

prestazione del servizio di istruzione omogenei sul territorio nazionale e il coordinamento con le altre politiche nazionali e comunitarie per l'istruzione. Al fine di garantirne l'efficacia, l'intervento deve essere accompagnato da una chiara destinazione finanziaria delle politiche ordinarie e dalla partecipazione interistituzionale tra centro e regioni, nonché da una chiara identificazione delle azioni da intraprendere da parte dei diversi attori e delle diverse risorse, allo scopo di evitare duplicazioni di sforzi e di favorire il raggiungimento di risultati permanenti nel tempo (par. IV.3).

Alla promozione del quadro di riferimento nazionale per i sistemi della formazione e del lavoro e della loro integrazione con il sistema istruzione, nonché del migliore apporto allo sviluppo dei territori, contribuisce l'azione di rafforzamento della capacità degli attori e di realizzazione di strumenti condivisi dei due PON a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsti rispettivamente per le aree CONV e CRO, da esplicarsi in linea con gli accordi che saranno definiti nelle appropriate sedi di confronto interistituzionale e partenariale a seconda dei temi rilevanti (par. IV.3).

La strategia della politica aggiuntiva, seppure con intensità e tipologie d'azione diverse nei differenti contesti territoriali, si articola in quattro **obiettivi generali**:

1.1. Rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio

Le valutazioni effettuate indicano la necessità di completare i processi di riforma dei sistemi, in funzione di una loro effettiva integrazione e crescita qualitativa, valorizzandone il collegamento con le esigenze territoriali e consolidando le reti istituzionali e partenariali. La mancanza di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento delle qualifiche rappresenta un nodo da affrontare per conseguire gli obiettivi di qualità, integrazione tra sistemi, di trasparenza e spendibilità delle competenze acquisite.

In particolare nel Centro-Nord, è necessario impegnarsi per rafforzare i sistemi in direzione della loro capacità di promuovere l'apprendimento lungo l'arco della vita, rispetto al sostegno ad azioni più tradizionali. Nel Mezzogiorno occorre tradurre la programmazione in indirizzi stringenti in grado di orientare la progettazione, aumentando la selettività degli interventi e la qualità degli operatori. Ovunque andranno capitalizzate le lezioni apprese in tema di inclusione sociale e lavorativa, rafforzando l'approccio multidimensionale e partenariale nella risposta ai bisogni diversificati dell'utenza. In continuità con il periodo di programmazione 2000-2006, è fondamentale proseguire e rafforzare, in chiave strategica, gli interventi di monitoraggio e di valutazione. La ripartizione delle competenze istituzionali tra Stato centrale, Regioni, e Province richiede, al riguardo, la definizione e attuazione di meccanismi regolatori e di standard condivisi, tali da garantire i livelli essenziali delle prestazioni e da assicurare parità di trattamento a tutti i cittadini. Alcuni luoghi di confronto, metodologie e strumenti sono già stati previsti o avviati, ma richiedono ancora un forte impegno anche in termini di cooperazione interistituzionale e con le parti sociali¹²².

L'obiettivo generale è comune a tutte le aree, seppure con intensità e declinazioni operative diverse. Nel Centro-Nord lo sforzo maggiore va indirizzato verso la razionalizzazione ed innovatività degli interventi e il loro maggiore raccordo, nel rendere reali e permanenti le reti tra gli attori dei sistemi, nell'indirizzare l'offerta verso i bisogni espressi dal mondo produttivo. Nel Mezzogiorno i persistenti problemi strutturali e organizzativi richiedono un forte sostegno anche in termini di decollo dei sistemi, di una maggiore regolamentazione e selettività dell'offerta formativa, oltre che un investimento importante in termini di rafforzamento della capacità delle istituzioni di guidare ed orientare l'offerta stessa verso i maggiori bisogni e opportunità espressi dal territorio. È importante far progredire inoltre il processo di decentramento.

¹²² Si fa riferimento, in particolare, alla definizione di un sistema nazionale delle qualifiche e di certificazione delle competenze formali, non formali ed informali, alla realizzazione di un repertorio delle professioni per armonizzare le qualifiche professionali, alla realizzazione di anagrafi integrate degli studenti, alla Borsa continua nazionale del lavoro.

In funzione del risultato da conseguire, in alcuni casi occorrono azioni collettive di sostegno ai sistemi con chiari obiettivi e una precisa tempistica per la costruzione di strumenti comuni (standard condivisi e con applicazione cogente; sistema di certificazione; indagini); in altri casi è opportuno alimentare con continuità il confronto, condividere linee guida e principi leggeri (da realizzare con modalità anche diverse nelle esperienze operative), attraverso sedi di discussione/confronto e comunità di pratiche.

Gli *obiettivi specifici* sono due:

1.1.1 Migliorare la qualità dell'offerta di istruzione-formazione, i risultati dell'apprendimento e agevolare la riconoscibilità delle competenze acquisite

Questo obiettivo richiede la realizzazione e la condivisione di una strumentazione per la qualità, per la definizione delle qualifiche e per la certificazione delle competenze. Per la qualità dei sistemi: occorre intervenire con azioni di monitoraggio qualitativo, di indagine e di valutazione, definite sulla base di standard condivisi, che permettano di: a) misurare e verificare gli esiti delle azioni proposte/realizzate e la loro rispondenza e coerenza con la domanda espressa e le esigenze del territorio per aumentare la consapevolezza nei decisori; b) rendere coscienti gli utenti della qualità delle prestazioni rese e incrementare pertanto le loro aspettative e la pressione a ottenere miglioramenti. L'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione a indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi solo regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato. Si deve costruire un sistema nazionale condiviso di definizione e riconoscimento delle qualifiche e di certificazione delle competenze e di crediti formativi, di trasparenza delle qualifiche, di individuazione di standard formativi condivisi, in funzione del riconoscimento reciproco e trasparente da parte dei sistemi, delle competenze acquisite nei diversi contesti di apprendimento "formale, non formale ed informale" e nell'ambito delle diverse filiere. Un sistema di certificazione condiviso consente di rafforzare l'integrazione tra i diversi sistemi coinvolti e di supportare le politiche di mobilità. A tale ultimo riguardo, dovrà tenersi conto degli orientamenti europei in materia di costruzione di un sistema di riferimento comune (*European Qualification Framework*¹²³). Si tratta di ricondurre ad un sistema organico il lavoro in corso, le sperimentazioni effettuate e le intese raggiunte, sviluppando le proposte nell'ambito di sedi tecniche allargate (eventualmente sfruttando e ridefinendo la missione di sedi già esistenti), con la partecipazione delle istituzioni ai vari livelli di governo, le parti sociali e altri *stakeholders* (ad es. operatori del sistema formativo/educativo) e alimentando il confronto in Conferenza Stato-Regioni e la consultazione in Conferenza Unificata. Una specifica dimensione qualitativa dei sistemi è legata alla loro capacità di collocarsi nella dimensione europea e internazionale, anche valorizzando e integrando le competenze costituite dalle migliori personalità italiane all'estero. In questo ambito lo sviluppo della *cooperazione territoriale europea e internazionale*, oltre che a fornire risposte a questioni specifiche, può costituire un bagaglio di esperienze, approcci di metodo e contenuto importabili anche in altri ambiti progettuali che devono confrontarsi con la dimensione internazionale.

1.1.2 Migliorare il governo dell'attuazione, l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro e il rapporto con il territorio

Anche se con accentuazioni differenziate, assume rilevanza, la capacità delle Pubbliche Amministrazioni in ambiti legati alla programmazione-progettazione degli interventi, alla gestione, monitoraggio e valutazione dell'istruzione e della formazione professionale: il sistema infatti trae beneficio dall'ispirarsi a criteri comuni e condivisi che potrebbero porsi a cornice per azioni di

¹²³ Si veda il documento di lavoro della Commissione europea "Towards a European qualifications framework for lifelong learning" - Brussels, 8.7.2005 – SEC (2005) 957 e gli sviluppi successivi della discussione in ambito europeo.

trasferimento di pratiche utili e anche, nel caso, di progetti metodologici comuni¹²⁴. In particolare nel Mezzogiorno, va sostenuta la capacità dei sistemi di governo di esprimere e di “guidare” in termini programmatici chiari la qualificazione e la differenziazione della progettualità.

L’integrazione, in una chiara definizione dei rispettivi ruoli, tra sistemi e attori rilevanti (istituzioni, operatori economici e parti sociali) è, in tutti i contesti, condizione importante per il conseguimento dei risultati ed è essa stessa un fattore di qualità. Ciò richiede l’osservazione e l’analisi nel continuo delle tendenze dei sistemi locali, dell’organizzazione delle imprese e delle prospettive dei mercati in modo da definire con efficacia e tempestività i relativi fabbisogni formativi e professionali. È necessario supportare la capacità degli attori dei diversi sistemi di rafforzarsi reciprocamente, cogliendo appieno le possibilità offerte da ciascuno¹²⁵, avvantaggiandosi delle buone prassi organizzative esistenti, alimentando il dialogo per la condivisione di metodologie e standard comuni, confrontando esperienze di pratiche utili, individuando soluzioni organizzative da tradurre in principi operativi condivisi. Il collegamento con il territorio, da rafforzare, accresce la capacità del sistema di istruzione-formazione e lavoro di partecipare, con il proprio contributo ad altre iniziative di *policy*, in particolare ai progetti di sviluppo locale. Per quanto riguarda i servizi pubblici per l’impiego, è necessario insistere sul sostegno alla capacità di erogare servizi differenziati rispondenti a standard qualitativi omogenei tra le Regioni; rendere permanenti le attività di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni rese, a partire dalla definizione di obiettivi misurabili e di standard nazionali di qualità; implementare la Borsa del lavoro (nazionale e locale).

1.2. Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l’effettiva equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale

L’istruzione e la formazione sono centrali per lo sviluppo e la coesione sociale, ma anche per accrescere i rendimenti individuali. Il sistema in cui si realizza l’apprendimento nella fase iniziale della vita è anche quello che rappresenta il primo inserimento degli individui nella vita sociale. In base ai risultati, alle lezioni apprese nel 2000-2006¹²⁶ e agli obiettivi da conseguire a livello nazionale, l’istruzione e formazione iniziale rappresentano una priorità della politica aggiuntiva, complementare a quella ordinaria, anche in funzione dell’accelerazione dei processi di innovazione e riforma. Il ritardo in termini di istruzione e formazione non è solo un problema specifico del Mezzogiorno. Permangono tuttora diffusi segnali di inadeguatezza e di forte disomogeneità sulla quantità di istruzione e di formazione (partecipazione e conseguimento di titoli), sulla qualità degli apprendimenti (le competenze acquisite) e sull’equità di accesso al sistema e delle sue prestazioni. La forte criticità rilevata nei livelli di competenza, specie nel Mezzogiorno, e del suo presumibile peso sul ritardo innovativo del paese, invita a continuare a dare priorità, in termini quantitativi, alle politiche intraprese nel 2000-2006 e a modularle per affrontare le criticità evidenziate nei percorsi di istruzione e formazione iniziale in relazione alle competenze acquisite e per considerare opportunamente l’evoluzione del contesto istituzionale e demografico. Principi di valutazione e accertamento dei meriti sono necessari per creare un sistema adeguato di incentivi che, soprattutto nel Mezzogiorno, torni a motivare studenti e insegnanti. Mobilitazione locale è quella necessaria perché, sui progetti relativi alla scuola, cresca l’aspettativa e dunque la pressione sociale, anch’esse parte della motivazione. In considerazione di ciò, le Regioni hanno già affermato, nel Documento Strategico per il Mezzogiorno, la volontà di intervenire in modo coordinato in materia di istruzione per fronteggiare i rilevanti problemi presenti nell’area. Per quanto concerne il sostegno finanziario dei fondi comunitari, gli interventi descritti nell’obiettivo 1.2.1 saranno realizzati solo nelle Regioni della “Convergenza”; nelle stesse Regioni, inoltre, sarà maggiormente concentrato l’intervento

¹²⁴ Ad esempio: l’impiego di sistemi di monitoraggio a fini gestionali, portando tutti gli attori a livelli omogenei; l’accelerazione dei processi di costruzione e di interoperabilità delle anagrafi degli utenti.

¹²⁵ È il caso ad esempio della creazione di reti e la condivisione di progetti tra le scuole, le agenzie formative e altri attori quali università, centri di ricerca e tecnologici, reti tematiche sull’educazione ambientale, poli culturali; le iniziative di alternanza scuola/formazione e lavoro, l’utilizzo di infrastrutture disponibili per le azioni dei diversi sistemi.

¹²⁶ Cfr. Il Documento Strategico Preliminare Nazionale, il Documento Strategico Mezzogiorno e i Documenti Strategici Regionali.

previsto nell'obiettivo specifico 1.2.2.

Gli *obiettivi specifici* sono tre:

1.2.1 Accrescere il tasso di partecipazione all'istruzione e formazione iniziale

L'evoluzione normativa più recente riconosce a tutti il diritto a conseguire un diploma o una qualifica entro il diciottesimo anno di età, mobilitando una pluralità di canali, attori e responsabilità. L'esperienza di questi anni evidenzia la necessità di intervenire sui sistemi di istruzione e di formazione per rafforzare la capacità di copertura degli utenti della formazione iniziale, rafforzare la relazione tra scuola e territorio e integrare esperienze innovative nella didattica tradizionale.

Per contrastare la dispersione, tuttora rilevante e per aumentare l'inclusività del sistema istruzione/formazione è necessario implementare percorsi integrati, flessibili, basati su metodologie fortemente innovative, condivisi con tutti i soggetti del territorio, capitalizzando le esperienze della precedente programmazione. Infine, maggiore equità e coesione potranno derivare dal sostegno ai soggetti deboli¹²⁷, sostenendo il recupero e reinserimento nel sistema di individui che hanno abbandonato (o rischiano di abbandonare) il sistema scolastico e della formazione professionale. A tali azioni si accompagneranno interventi di sensibilizzazione delle famiglie, anche per favorire l'integrazione degli stranieri nella scuola.

Si tratta in particolare di rendere gli istituti scolastici maggiormente attraenti, migliorando le strutture, dotandole di spazi polifunzionali, di laboratori e di ambienti adatti anche all'autoformazione e la formazione degli insegnanti. Inoltre si intende sviluppare gli istituti scolastici come spazi ricreativi e per lo sport, al fine di fare della scuola un luogo di sviluppo della socialità funzionante nelle ore extra - curricolari. Si porrà maggior enfasi sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e a migliorare l'accessibilità delle scuole agli allievi diversamente abili ed agli altri gruppi svantaggiati. Gli interventi di natura infrastrutturale dovranno rispondere ad una domanda del territorio, operando una selettività degli interventi in base ai fabbisogni e rispettando i pertinenti vincoli, in particolare la non eleggibilità del finanziamento di nuove strutture scolastiche a valere sulle risorse comunitarie.

1.2.2 Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le eccellenze e garantire un livello minimo di competenze per tutti

La promozione della qualità del sistema di istruzione e formazione, necessaria per fare acquisire a tutti le competenze chiave per apprendere poi lungo tutto l'arco della vita, diversificare le proposte formative in risposta ai bisogni dei singoli e raggiungere competenze riconosciute a livello nazionale è centrale per la politica dell'istruzione e formazione. Per conseguire questo obiettivo specifico occorre:

- migliorare l'orientamento degli individui nella scelta dei percorsi;
- favorire l'integrazione tra orientamento allo studio e al lavoro, affinché la scelta dei percorsi formativi avvenga sulla base della conoscenza dei dati relativi alle prospettive occupazionali;
- promuovere azioni di incentivazione dell'accesso a percorsi di istruzione e formazione scientifica e tecnologica, con attenzione alla partecipazione femminile.

Nel Mezzogiorno in particolare, il persistere di livelli insufficienti delle competenze acquisite richiede un intervento, deciso e coordinato¹²⁸. Tutto ciò richiede anche interventi volti a qualificare e motivare le risorse umane che operano nel sistema e adeguata strumentazione. L'anagrafe integrata degli studenti rappresenta in proposito uno strumento importante di ausilio nella lotta contro la

¹²⁷ Ad esempio tramite incentivi per i più capaci che versano in condizioni meno favorevoli; azioni di sostegno diretto e di sensibilizzazione per l'integrazione degli stranieri e di altri soggetti più esposti al rischio dell'insuccesso scolastico/formativo e dell'emarginazione sociale.

¹²⁸ Cfr. Documento Strategico Mezzogiorno.

dispersione e per la conoscenza dei contesti e degli utenti per la maggiore efficacia agli interventi posti in essere.

1.2.3 Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola e nel sistema formativo

Il sistema scolastico e formativo può migliorare le proprie funzioni e contribuire alla diffusione delle abilità nell'uso delle nuove tecnologie se lo si rafforza agendo sulle dotazioni tecnologiche e telematiche, sulla didattica (incluso l'*e-learning*), e sui servizi aggiuntivi e avanzati¹²⁹. Benché molte scuole dispongano di computer e collegamento ad Internet, le nuove tecnologie non sono ancora entrate pienamente nella didattica. Il rapporto studenti/computer è diminuito negli anni, attestandosi complessivamente, nel 2006, a 10,4 per tutti gli ordini e gradi di scuola a livello nazionale e a 10,2 nelle sei regioni dell'Obiettivo 1 (2000-2006)¹³⁰, grazie anche all'intervento del PON "La scuola per lo sviluppo" 2000-2006. Tuttavia, le attrezzature sono soggette a rapida obsolescenza (a livello nazionale solo il 34,5 per cento dei computer è di ultima generazione). Inoltre, seppure il 86 per cento delle scuole possiede un collegamento Internet, solo il 58 per cento utilizza l'e-mail didattica e solo il 32 per cento è dotato di computer nelle aule (rivelando una penetrazione limitata delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica rispetto ad altri paesi europei, che presentano un dato medio del 61 per cento UE-25)¹³¹.

Il miglioramento e la consuetudine nell'uso delle tecnologie per l'apprendimento è fattore riconosciuto come essenziale per tutti. In particolare, le aree rurali e marginali, nonché le persone a rischio di esclusione sociale, possono enormemente beneficiare dalla maggiore diffusione, promozione dell'utilizzo e accesso della società dell'informazione per la scuola e la formazione. Oltre che i nodi legati all'obsolescenza tecnologica, rimangono da superare quelli relativi a costi e alla sostenibilità dei servizi e di funzionamento, e alla velocità di connessione spesso indispensabile per supportare i servizi stessi. L'utilizzo delle opzioni tecnologiche disponibili dovrà essere coerente con il principio della neutralità tecnologica.

1.3. Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base e avanzate lungo tutto l'arco della vita

La situazione italiana riguardo alla scolarizzazione delle persone in età lavorativa, occupate e non, e alla modesta partecipazione alle attività di istruzione e formazione è critica ovunque, registrando nuovi analfabetismi, forti difficoltà nell'accesso e nel mantenimento del lavoro, inadeguatezza e rapida obsolescenza delle competenze acquisite. Si mira ad aumentare l'orientamento al *life long learning* dei sistemi, focalizzandosi sui contenuti dell'apprendimento in termini di efficacia e di equità nell'acquisizione di competenze, di spendibilità delle stesse, di conseguimento di livelli alti di qualificazione correlati a innovazione e competitività. È urgente incrementare le opportunità di apprendimento per la popolazione adulta considerando le necessità di diversi *target* di utenza (identificabili per genere, livello d'istruzione, età, cittadinanza, condizione nel mercato del lavoro) e dei territori. Si tratta dell'ambito in cui il ritardo del Paese è più evidente e generalizzato e su cui è indispensabile indirizzare le risorse aggiuntive in tutte le aree, nel quadro di uno sforzo di rinnovamento di contenuto e di adeguata e coerente destinazione finanziaria delle politiche ordinarie. E' inoltre importante l'attenzione ai giovani che hanno abbandonato il sistema di istruzione formale, promuovendo l'acquisizione di un titolo secondario o di una qualifica, attraverso percorsi tradizionali, ma anche forme innovative e informali, differenziate e personalizzate e, ove opportuno, con l'utilizzo delle tecnologie informatiche. La costruzione di un sistema di formazione

¹²⁹ Su questi aspetti si possono inoltre capitalizzare le esperienze del ciclo 2000-2006 e, in particolare, quelle dei Centri Polifunzionali di Servizio, utili anche per rafforzare il legame scuola-formazione e territorio.

¹³⁰ Fonte: MPI, *Osservatorio permanente sulle tecnologie per la didattica nella scuola italiana*, lettura effettuata a Dicembre 2006 su un campione complessivo pari all'83,4 delle istituzioni scolastiche presenti su territorio nazionale di ogni ordine e grado.

¹³¹ Fonte: Empirica-Learning, Head Teacher Surveys 2006.

permanente necessita di una cornice, anche giuridica, che consenta lo sviluppo di una regia sul tema.

Gli **obiettivi specifici** sono tre:

1.3.1 *Garantire l'accessibilità a opportunità formative, certificate, per le competenze chiave e la cittadinanza attiva*

Le politiche aggiuntive contribuiscono ad assicurare offerte formative rivolte soprattutto a persone per le quali la formazione permanente costituisce una risorsa per l'integrazione sociale e lavorativa; ad attivare reti coordinate dei soggetti che erogano le diverse offerte di servizi formativi e orientativi; ad introdurre sistemi di monitoraggio, valutazione e certificazione delle competenze. Riguardo alle reti necessarie, l'obiettivo primario è l'ottimizzazione e il miglioramento delle strutture esistenti aprendole a tutti i soggetti del territorio, intervenendo con nuove strutture laddove ce ne sia effettiva necessità. In questo modo si favorisce anche la cooperazione tra attori diversi. A sostegno delle scelte degli individui deve essere potenziato un sistema capillare di informazione e orientamento che possa raggiungere coloro che meno sono in grado di individuare le occasioni formative e di operare scelte consapevoli.

1.3.2 *Sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore per aumentare la competitività*

Lo sviluppo sistematico di competenze tecniche di alto livello – ancorate ai fabbisogni e alle prospettive dei territori e mirate alla competitività – richiede il potenziamento di specifici percorsi di alta formazione e formazione superiore, razionalizzando quelli esistenti, individuando con attenzione le nuove esigenze, legandoli a forme di alternanza e praticantato, sostenendo la realizzazione di reti di centri di eccellenza, creando network con sistemi d'impresa, poli culturali, turistici e formativi, centri di ricerca, università, reti delle nostre eccellenze all'estero e promuovendo l'internazionalizzazione e la mobilità. Ciò in congiunzione con la necessità di potenziare l'orientamento e l'incentivazione alla frequenza di percorsi tecnico-scientifici, specie per l'utenza femminile. Nel Mezzogiorno occorrerà in particolare sviluppare il potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione ed in aree di carattere strategico, come quella dei servizi connessi alle attività culturali e turistiche.

1.3.3 *Accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo*

Azioni per l'occupabilità e l'inclusione lavorativa di particolari *target group* sono previste in modo più specifico nelle Priorità 4 "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" e 7 "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione". L'investimento nelle competenze, se opportunamente integrato in azioni più articolate, costituisce comunque una indispensabile modalità di promuovere efficaci politiche per l'occupabilità, l'inclusione lavorativa e l'adattabilità ai nuovi contesti competitivi, cui va data opportuna evidenza.

L'accesso al lavoro, in particolare per i soggetti svantaggiati, richiede infatti interventi nei quali la formazione si accompagna ad azioni di politica sociale e del lavoro, realizzate da operatori e strutture qualificati e selezionati, costituendo mix differenziati a seconda delle peculiarità dei gruppi *target* e con particolare attenzione all'utenza femminile e giovanile. La strategia deve puntare anche ad evitare forme di precarizzazione e richiede un potenziamento della capacità di intervento dei servizi per l'impiego nell'indirizzare gli utenti, privilegiando strumenti efficaci¹³² che leghino l'apprendimento all'esperienza del lavoro. È rilevante, in questo ambito, rafforzare ulteriormente: la valenza formativa dell'apprendistato, anche attraverso la valorizzazione della figura del *tutor* aziendale; il riconoscimento delle competenze acquisite, da raccordare con la formazione esterna; la certificazione delle competenze. È strategico valorizzare e stimolare la capacità dell'impresa di

¹³² Ad esempio i tirocini, le *work experiences*, le forme di alternanza all'interno di percorsi scolastici e formativi, l'apprendistato.

offrire contesti efficaci e di qualità per l'apprendimento. Particolare attenzione occorrerà dedicare alla promozione delle capacità imprenditoriali e all'imprenditorialità.

1.4. Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività delle persone e degli attori economici del sistema

I temi legati all'adattabilità, all'imprenditorialità e alla promozione di sinergie tra alta formazione, innovazione, ricerca ed impresa, hanno dato risultati discontinui e necessitano di ulteriore sviluppo. La strategia complessiva delle politiche di formazione continua, collegata alla formazione permanente, deve determinare un'offerta accessibile, che abbia a riferimento un mercato più vasto e situazioni di eccellenza extraregionali, tenendo conto delle vocazioni e delle specificità territoriali. In questo ambito va perseguito il raccordo con le politiche di sviluppo rurale. Rilevante è la promozione di raccordi tra programmazione regionale e fondi interprofessionali, anche attraverso sedi di confronto istituzionali come l'Osservatorio per la formazione continua. L'attrattività della formazione continua richiede una certificazione spendibile sul mercato del lavoro nazionale e transnazionale.

Gli **obiettivi specifici** sono due:

1.4.1 Sostenere politiche di formazione e politiche di anticipazione indirizzate alla competitività delle imprese

Si tratta di mettere a punto, in primo luogo, sistemi di osservazione dei cambiamenti e delle tendenze nell'organizzazione del lavoro a livello aziendale, territoriale, settoriale, nazionale e internazionale, in grado di sostenere l'innovazione e di permettere alle imprese di monitorare i mercati e introdurre mutamenti nell'organizzazione del lavoro tali da consentire maggiore competitività. Si devono anche rendere disponibili per le imprese "pacchetti" di politiche integrate, a sostegno delle trasformazioni necessarie alla competitività. Particolare rilevanza assume la formazione di figure professionali dirigenziali e manageriali, ivi comprese quelle figure di "cerniera" e di supporto all'innovazione particolarmente importanti per le PMI, per l'artigianato e nel settore agroalimentare. Il *target* "piccolo imprenditore" dovrebbe costituire una priorità per le iniziative di formazione, da costruire con attenzione sui contenuti, modalità di *delivery* e *format* didattici. Particolarmente importante il sostegno all'imprenditorialità nel campo del terzo settore. Occorre anche favorire un contesto nel quale le imprese siano "soggetti attivi" nella progettazione e nella realizzazione di attività formative coerenti con le proprie esigenze. Questione di rilievo, su cui sollecitare anche l'attenzione delle strategie dei fondi interprofessionali, è la formazione dei responsabili delle risorse umane e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori. L'obiettivo implica un elevato grado di condivisione di scelte e di definizione di modalità organizzative tra i partner sociali e la capacità di raccordarsi con il mondo delle imprese, con gli enti locali e con le autonomie funzionali del territorio.

1.4.2 Indirizzare il sistema di formazione continua a sostegno della capacità di adattamento dei lavoratori

Lo sviluppo e il potenziamento della formazione continua richiede il confronto e l'accordo con le parti sociali e la definizione di modalità organizzative in grado di allargare la platea di destinatari, assicurare innovazione nei contenuti, qualità e continuità degli interventi e messa a regime degli elementi innovativi. Una particolare attenzione deve essere posta già in fase di programmazione degli interventi, in modo da definire percorsi diversificati in funzione delle diverse esigenze dei beneficiari. A titolo esemplificativo, va evidenziata la necessità, per i lavoratori con contratti flessibili, che la formazione sia collegata ad altri interventi volti a favorirne la stabilizzazione, anche in considerazione delle esigenze del mondo produttivo. La programmazione degli interventi formativi rivolti agli adulti dovrà considerare la necessità di promuovere l'"invecchiamento attivo" della popolazione per favorirne la permanenza sul mercato del lavoro. Occorreranno anche politiche per la promozione e l'accesso, in particolare dei lavoratori con bassa qualificazione, politiche di

contrasto alle discriminazioni e di valorizzazione della risorsa degli immigrati, in particolare sui luoghi di lavoro; politiche di conciliazione (politiche degli orari, dei tempi, accesso ai servizi per l'infanzia, gli anziani, ecc.) per favorire l'accesso alla formazione continua, in particolare da parte delle donne; interventi per contrastare l'esclusione delle donne dal lavoro e la segregazione occupazionale e promuoverne l'accesso ad occasioni di formazione qualificate. Gli interventi rivolti al management della ricerca dovrebbero riuscire a coniugare i saperi teorici e quelli pratici. Infine, vanno proseguite e migliorate nei contenuti le azioni di *capacity building* per le Amministrazioni Pubbliche, finalizzate a mettere in grado le istituzioni di rinnovarsi al proprio interno e meglio sostenere le innovazioni necessarie.

Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

Descrizione della priorità

La decisione del Quadro di dedicare un'unica priorità alle politiche per la promozione della ricerca, dell'innovazione e per le tecnologie dell'informazione e comunicazione deriva dall'esigenza di dare rilievo strategico e visibilità a fattori e ambiti di intervento determinanti per accrescere la competitività del Paese e superarne i ritardi. La scarsa capacità innovativa del settore privato e del settore pubblico costituisce, infatti, la principale fonte del ritardo di competitività del Paese.

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, riconosce, quindi, la necessità di contribuire in modo significativo allo sviluppo della capacità di ricerca, innovazione, creazione e applicazione della conoscenza, alla più ampia diffusione della società dell'informazione e al migliore utilizzo del potenziale applicativo delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione, considerando di grande rilievo per l'Italia la sollecitazione degli Orientamenti strategici comunitari, laddove essi chiedono di "*promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita*" (orientamento 1.2), unendo l'impegno a favore della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità con la promozione di investimenti per una più ampia diffusione delle TIC da parte del sistema produttivo (1.2.1, 1.2.2, 1.2.4) e la centralità dell'uso di tali tecnologie (TIC) per la promozione della società dell'informazione per tutti (orientamento 1.2.3). In connessione con il miglioramento delle capacità delle risorse umane (*Priorità 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane*), la *Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività* si inquadra, quindi, nel più ampio obiettivo di promozione della "società della conoscenza".

Le attuali debolezze appaiono dovute all'inadeguato clima concorrenziale e di premio al merito che ha spinto al consolidamento di posizioni di rendita, nei mercati, nelle imprese e nelle istituzioni pubbliche, a livelli di competenza più bassi che in altri paesi industriali, alla modesta consuetudine al dialogo fra sistema delle imprese e sistema della ricerca.

Una più attenta considerazione della situazione mostra una pluralità di elementi che tendono a consolidare tale debolezza sistemica: la modesta dimensione della ricerca privata anche in molte grandi imprese; l'insufficiente capacità di attivare meccanismi di relazione tra queste e il sistema delle PMI, anche a causa della carenza di un "sistema di reti" non sufficientemente in grado di attivare le necessarie connessioni; la limitata vocazione delle PMI a dialogare con il sistema dell'offerta di ricerca; l'inadeguato livello di formazione degli imprenditori, soprattutto dei lavoratori-imprenditori che costituiscono parte rilevante del nostro sistema produttivo; lo scarso coinvolgimento dei lavoratori, sia nelle imprese, sia nella Pubblica Amministrazione, nel processo innovativo, nonostante le nuove opportunità offerte dalle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (TIC); la difficoltà a tradurre tali tecnologie in innovazioni organizzative. Insufficienti sono, inoltre, le capacità di produrre e attrarre capitale umano qualificato, mentre

contestualmente si assiste alla difficoltà del sistema Paese di assorbire risorse umane che hanno sostenuto con successo un percorso di alta formazione.

Il sistema dell'offerta di ricerca si presenta con una conformazione "a macchia di leopardo", con punte di reale eccellenza non sostenute però da un adeguato sistema di regole che, viceversa, consente la permanenza di fenomeni di autoreferenzialità alimentati dall'assenza di meccanismi di selettività basati sul merito. Esso si presenta così, in alcuni ambiti di rilievo, sottodimensionato sia in termini di numero di ricercatori, sia in riferimento alle dotazioni tecnologiche e strumentali.

Le politiche per la produzione di conoscenza, i cui risultati sono spesso differiti nel tempo, indiretti e poco individualmente appropriabili, richiedono forte consapevolezza nelle scelte, certezza e continuità dei finanziamenti, piena valorizzazione delle opportunità sistemiche. In considerazione del rilievo delle questioni, ma anche della difficoltà a rintracciare modelli di intervento univoci, la strategia proposta - alla luce dell'esperienza, del dibattito e della specifica situazione italiana - si propone di azionare diverse leve con la dovuta attenzione alla selettività degli interventi: l'innovazione nell'offerta di ricerca scientifica con il sostegno dei punti di riconosciuta eccellenza; la realizzazione di progetti di rilievo che possano costruire mirate collaborazioni di scopo tra Amministrazioni, ricerca e imprese; il potenziamento dell'intelligenza nel collegare ("mediare") in modo più sistemico e diffuso impresa e ricerca; l'attenuazione dei vincoli finanziari alle attività innovative e di ricerca delle imprese.

La scala internazionale dell'attività di ricerca e innovazione, combinata con la scarsità delle risorse umane e tecnologiche concentrate a livello territoriale, richiede un'adeguata considerazione della necessaria massa critica degli interventi. Ciò implica la necessità di rafforzare la capacità di scelta all'interno di una migliore comprensione degli indirizzi più proficui, anche attraverso l'irrobustimento della cooperazione interistituzionale e il pieno coinvolgimento dei *partner* economico-sociali, portatori di interessi e competenze specifiche, per la condivisione strategica e una coerente mobilitazione di strumenti, risorse e competenze. Fondamentale, dunque, in questa logica, non è solo lo sviluppo e la razionalizzazione di reti (a livello locale, regionale, nazionale ed europeo) in grado di rappresentare vere e proprie interfacce tra il sistema pubblico dell'offerta di ricerca e il mondo imprenditoriale e il loro raccordo in una visione di sistema, ma il loro effettivo ancoraggio consapevole al fabbisogno, anche inespresso, di ricerca ed innovazione dei diversi contesti produttivi da attivarsi da parte di "mediatori". Soggetti che, consapevoli dei meccanismi e delle potenzialità del mondo della ricerca e dotati di autorevolezza nel dialogo sia con le imprese che con le istituzioni di ricerca, sappiano e abbiano adeguate motivazioni (intellettuali e remunerative) per costruire con quelle reti un vero e proprio ponte tra ricerca e impresa.

L'identificazione degli obiettivi e delle priorità muove quindi dal presupposto che la politica regionale aggiuntiva possa efficacemente rafforzare l'azione imprescindibile della politica ordinaria, attraverso la valorizzazione delle eccellenze in ambito scientifico, riconosciute secondo standard internazionali, e dei territori, siano essi quelli ove sono già riconoscibili concrete opportunità ovvero quelli in cui esistono potenzialità percepibili, ma che stentano ancora a tradursi in concrete leve di sviluppo.

A tal fine, occorre calibrare azioni e strumenti con intensità e connotazioni diverse tra le macroaree del Paese e gli obiettivi comunitari di riferimento alla luce di una solida conoscenza dei singoli contesti e delle diverse capacità degli attori territoriali e di una forte consapevolezza del ruolo cruciale di una corretta *governance* degli interventi, nel rispetto delle specifiche condizioni di ammissibilità stabilite dai Regolamenti per la programmazione comunitaria. Tenuto conto che il contesto generale delle Regioni CRO vede la più consistente presenza di realtà operanti nel campo della produzione di ricerca e tecnologia, in tali aree occorrerà porre particolare attenzione alla valorizzazione dell'eccellenza anche in connessione con i programmi a gestione diretta comunitaria (VII Programma Quadro; Programma Competitività e Innovazione). Nelle Regioni CONV più intenso e pervasivo dovrà essere il sostegno alla diffusione dei risultati delle attività della ricerca

scientifico e tecnologico, anche in considerazione delle maggiori esigenze di riposizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali.

Gli obiettivi prefigurati richiedono al contempo capacità di visione, rigore nell'esame delle proposte, assunzione di responsabilità nelle scelte, attento ascolto del partenariato e degli operatori, e valutazione continua sulla potenzialità, opportunità e fondatezza degli strumenti adottati.

L'apporto della politica regionale unitaria in questi ambiti sarà anche rivolto a contribuire alla realizzazione di alcuni rilevanti progetti di innovazione per la competitività, cui si orienta anche la politica ordinaria nell'ambito della strategia nazionale di politica industriale con la recente proposta in materia di Progetti di innovazione industriale¹³³. Tali progetti coniugheranno la valorizzazione delle migliori capacità di ricerca esistenti e le opportunità aperte dagli investimenti in ICT con il perseguimento di obiettivi di miglioramento della capacità di competere in un quadro di finalità e modalità di intervento dove siano più coordinati gli interventi sul sistema della ricerca e quelli sul sistema produttivo.

L'attuazione delle linee strategiche del Quadro terrà conto delle decisioni della politica ordinaria in merito alle priorità del Piano Nazionale della Ricerca (PNR), in merito al ruolo che l'Italia intende svolgere nelle piattaforme tecnologiche europee e delle scelte che interverranno nell'ambito delle strategie nazionali di politica industriale prima richiamate.

In sede di programmazione operativa, accanto alle scelte regionali riguardo l'individuazione delle migliori opzioni specifiche per i singoli territori, saranno individuati i contenuti di un programma comune per il Mezzogiorno, finanziato con il FAS e di uno specifico Programma Operativo Nazionale, cofinanziato dai Fondi strutturali, per le regioni della "Convergenza" (cfr. Capitolo IV), come soluzione in grado di sostenere nell'area ambiti di rilevanza strategica nazionale e valorizzare potenzialità e vantaggi comparati comuni, che rischierebbero di essere vanificati dalla segmentazione degli strumenti di programmazione, dalla inadeguata massa critica ed eccessiva rischiosità degli interventi.

Alla politica ordinaria resta il compito di assicurare alcune precondizioni legate, soprattutto, alla disponibilità di capitale umano qualificato e alla possibilità di rendere gradualmente il quadro fiscale più incentivante nei confronti delle attività di ricerca e di produzione di conoscenza, questioni non affrontabili dalla politica regionale. Soprattutto resta in capo alla politica ordinaria, nel quadro delle valutazioni di compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica, la capacità di mobilitare risorse e interventi che, in discontinuità con quanto verificatosi negli anni recenti, consentano alla politica regionale di recuperare appieno quei requisiti di aggiuntività, ad oggi mortificati dall'inadeguato impegno sostenuto su questo fronte.

Per quanto riguarda nello specifico la Società dell'Informazione, imprese e Pubblica Amministrazione non sfruttano ancora adeguatamente il potenziale offerto dalle Tecnologie di Informazione e Comunicazione (TIC), con una difficoltà a tradurre le opportunità presenti in leve di innovazione, sviluppo e offerta di servizi ai cittadini e alle imprese e quindi beneficiare anche di quanto previsto dall'iniziativa i2010 (secondo pilastro). Rispetto all'accesso alle reti, pur a fronte di una notevole diffusione di servizi a banda larga, vanno rafforzati gli interventi di qualificazione e aggregazione della domanda pubblica e privata che possano contribuire a ridurre e colmare i divari esistenti (evitando l'insorgere di nuovi) e favorire una più ampia e migliore penetrazione degli stessi servizi e tecnologie. Inoltre, è necessario che le TIC siano effettivamente impiegate per migliorare e innovare gli assetti organizzativi e per coinvolgere attivamente le competenze dei lavoratori. La diffusione della società dell'informazione, inoltre, potendosi giovare delle dovute complementarità dell'azione di *policy* ordinaria, riveste grande importanza anche per le potenzialità che le TIC hanno

¹³³ Una nuova linea di politica industriale che fa perno sulla valorizzazione della Ricerca e dell'Innovazione ai fini della promozione della Competitività è stata definita per grandi linee dal Governo italiano nell'estate 2006 (cd. progetto Industria 2015), ravvisando strumenti e iniziative volte a rafforzare il sistema produttivo nel suo complesso in particolare le piccole e medie imprese, e favorire una evoluzione strutturale del sistema imprenditoriale verso assetti più compatibili con i nuovi scenari della competizione mondiale. Sul punto si veda anche la Priorità 7.

nel rafforzare la coesione economica e sociale e quindi nel ridurre le disparità sociali e economiche tra i territori.

Per tali ragioni e in base alle lezioni apprese, seppure il Quadro assume un approccio di *mainstreaming* (trasversale alle priorità) rispetto all'obiettivo finale di consentire a tutti un più ampio accesso alle possibilità offerte dalla Società dell'informazione, è in questa priorità che esso interpreta la strategia europea, riconoscendo, coerentemente con l'iniziativa i2010, il ruolo che la diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione rivestono per migliorare la produttività e la competitività delle regioni, favorire mercati più aperti e concorrenziali (pilastro 1) e migliorare la qualità della vita delle persone¹³⁴ (pilastro 3). Ciò assicurando che gli interventi realizzati attraverso la programmazione operativa siano rivolti a promuovere, o comunque indurre la massima sensibilizzazione della domanda da parte delle imprese e dei cittadini per la diffusione dei servizi *on line*.

In questi anni, la politica regionale nazionale ha costituito un forte canale di finanziamento della spesa per la società dell'informazione, fondamentale rivolta a sviluppare la capacità di offerta infrastrutturale e le dotazioni tecnologiche delle Pubbliche Amministrazioni, mentre ha agito più debolmente verso l'innovazione del tessuto imprenditoriale.

In questo senso, la Pubblica Amministrazione può svolgere un fondamentale ruolo di traino e di stimolo alla diffusione e all'uso delle Tecnologie dell'informazione e Comunicazione, soprattutto attraverso un'erogazione efficace ed efficiente dei servizi pubblici (in particolare quelli *on line*) che presuppongono da un lato, interventi per la riorganizzazione del *back office* della PA nelle regioni consentendo di migliorare i servizi rivolti al sistema delle imprese, dall'altro, interventi per ridurre la marginalità dei territori e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Quest'ultima considerazione riguarda in particolare gli ambiti settoriali di intervento che hanno una specifica declinazione operativa all'interno delle altre priorità del Quadro (la Priorità 1 per le risorse umane, la Priorità 4 per la telesemità, l'e-inclusione, la Priorità 6 per l'infomobilità, la Priorità 5 per il turismo e beni culturali).

L'intervento della politica regionale aggiuntiva a sostegno dello sviluppo della Società Informazione punta quindi, attraverso le priorità indicate nel Quadro, all'obiettivo finale di aumentare l'accesso e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione e dei servizi che su di esse si basano, in un'ottica di massima inclusione sociale e di contrasto alla nascita di nuove forme di esclusione digitale¹³⁵, e a promuovere e sostenere l'innovazione di processo, di prodotto, di consumo ecc. che può derivare da tale utilizzo.

Questo approccio comporta necessariamente l'adozione di forme di coordinamento strategico forte fra i livelli di governo, tra le Regioni e anche all'interno delle Regioni stesse, pure attraverso il rafforzamento e consolidamento delle strutture tecniche di supporto (come è positivamente avvenuto tra l'altro per il progetto riguardante i Centri regionali di Competenza), a livello regionale, nonché l'adozione estesa di strumenti di *governance* che facilitino l'integrazione-cooperazione tra le diverse competenze settoriali all'interno delle Amministrazioni regionali per assicurare un'efficace allocazione delle risorse pubbliche e un impatto strutturale delle stesse, focalizzando gli strumenti su obiettivi strategici e consentendo l'avvio tempestivo dei progetti. In una cornice di coerenza riguardo alle competenze e responsabilità istituzionali delle Amministrazioni (nazionali e regionali) interessate, la Delibera CIPE di attuazione del Quadro indicherà forme, regole e modalità operative più appropriate per assicurare la concreta e efficace adozione di adeguate forme di coordinamento strategico.

¹³⁴ Quest'ultimo aspetto viene più dettagliatamente affrontato dalla Priorità 4.

¹³⁵ Questo orientamento è coerente, tra l'altro, con le priorità e gli obiettivi sottoscritti a livello europeo nella conferenza ministeriale di Riga l'11 giugno 2006 su "Le ICT per una società inclusiva", che riguardano 6 temi: l'attenzione ai lavoratori anziani e agli anziani in genere; la riduzione dei divari digitali territoriali; il miglioramento dell'accessibilità e usabilità di tecnologie e servizi della SI; il rafforzamento dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali; la promozione della multiculturalità e dell'inclusione di immigrati e minoranze etniche; un approccio all'*e-government* più inclusivo e centrato sugli utenti.

Su tali basi, questa priorità assume un unico *obiettivo generale*:

2.1. Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

Selezione sulla base dei meriti, valutazione dei risultati, soluzioni di *governance* in grado di sostenere l'azione coordinata dei diversi soggetti e l'apporto delle conoscenze e competenze necessarie, piena consapevolezza della necessità di rendere l'innovazione un processo collettivo e partecipato¹³⁶ mercati più aperti e concorrenziali, integrazione fra interventi diversi (soprattutto sulla ricerca e sulle competenze): sono questi i principi guida per l'attuazione di questo obiettivo generale. Esso identifica finalità di sistema che quindi potranno concretizzarsi in modo differenziato alla luce delle comuni linee di metodo e di merito qui identificate e che potranno rafforzare e orientare anche interventi ispirati nelle finalità da altre priorità (in particolare, ma non esclusivamente, la *Priorità 7 – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione*). Per le caratteristiche proprie degli ambiti prioritari di riferimento, in coerenza con gli orientamenti comunitari e in continuità con l'attuale ciclo di programmazione, il perseguimento di questo obiettivo necessita l'aggiornamento delle Strategie regionali per "Ricerca e l'innovazione" e per la "Società dell'informazione"¹³⁷ che, accanto a una revisione e adeguamento dell'analisi e degli indirizzi specifici alle diverse realtà territoriali, esplicitino anche i criteri a garanzia della necessaria selettività nel finanziamento delle iniziative e indicatori utili per la valutazione delle *policies* realizzate, in attuazione dei principi guida della priorità e in considerazione di una più attenta riflessione sulle molte linee progettuali avviate, e ancora in corso di realizzazione, nella fase di apertura del nuovo ciclo di programmazione.

Per la Ricerca, l'aggiornamento delle strategie risponde innanzitutto all'esigenza di fare il punto sull'esperienza realizzata (o in attuazione), sul ruolo e le aspettative collegate a eventuali organiche normative regionali e di chiarire come gli indirizzi del Quadro possono essere interpretati in modo consapevole e adeguato alle diverse realtà e agli attori in esse presenti. Esse possono altresì costituire la cornice per una chiara interlocuzione tra livelli di responsabilità e per la valorizzazione delle diverse complementarietà, in un ambito in cui sono contemporaneamente presenti iniziative a livello comunitario, nazionale e regionale.

Per la Società dell'informazione, strategie unitarie e coordinate a livello regionale, impostate sui divari da colmare e sulle specifiche condizioni di ciascuna regione, sono indispensabili per evitare la dispersione e/o sottoutilizzazione delle potenzialità di utilizzo dell'intervento pubblico in favore della domanda. Per tale ragione è necessario che la strumentazione operativa contempli azioni e modalità di *governance* adeguate per favorire l'integrazione degli interventi a livello strategico e di attuazione, nonché a livello territoriale e di collaborazione interregionale.

L'aggiornamento delle Strategie regionali avverrà conformemente alle indicazioni della Delibera CIPE di attuazione del Quadro.

Nel campo della Società dell'informazione, l'intervento sarà soprattutto a titolarità delle Regioni, in particolare nell'ambito delle azioni cofinanziate dai fondi comunitari, nel rispetto delle specifiche condizioni di ammissibilità stabilite dai Regolamenti per la programmazione comunitaria relativa agli Obiettivi CONV e CRO. In particolare nelle Regioni CRO si favorirà la diffusione e l'accesso alle TIC da parte delle PMI e lo sviluppo di attività di rete tra le imprese promuovendo l'utilizzo della TIC come strumento di innovazione nei processi e nei prodotti. Nel campo della Ricerca, la

¹³⁶ Cfr. Commissione europea -Libro Verde sull'Innovazione, 1995.

¹³⁷ Il riferimento è ai Documenti di strategia (Ricerca e innovazione e Società dell'Informazione) redatti dalle Regioni a sostegno dell'impostazione e attuazione degli interventi del ciclo 2000-2006.

previsione di un programma nazionale per il Mezzogiorno e, con i Fondi strutturali, per le regioni della “Convergenza”, risponde alla necessità di promuovere azioni a rilevanza sovraregionale basate su una valutazione globale di area delle opportunità da sostenere, in modo da riconoscere i punti di comprovata eccellenza e capacità di proiezione a scala nazionale e internazionale, (attraverso la mobilitazione di soggetti e strumenti in grado di valorizzare le competenze e assicurare la massa critica necessaria a questa scala). Il Programma nazionale, attraverso i propri meccanismi di *governance*, potrà inoltre costituire anche in fase di attuazione una sede di confronto stabile tra le regioni e con il centro per poter coordinare l’azione complessiva, evitando sovrapposizioni e curando i collegamenti con la politica ordinaria nazionale, nonché per individuare miglioramenti e correttivi condivisi dell’azione di *policy*.

Per aumentare la capacità di selezione (*priority setting*), configurare correttamente gli interventi e seguire l’attuazione di politiche complesse come quelle della ricerca e dell’innovazione è, inoltre, imprescindibile - ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione coinvolti - lo sviluppo di competenze tecniche e l’utilizzo di adeguate analisi di scenario e di sistematiche valutazioni di impatto.

Per la programmazione comunitaria, l’articolazione delle strategia nei diversi obiettivi di riferimento sarà definita in conformità alle specifiche previsioni dei Regolamenti comunitari e in coerenza con gli Orientamenti Strategici per la Coesione.

Gli **obiettivi specifici** sono otto:

2.1.1 Qualificare in senso innovativo l’offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

Il Paese presenta già oggi in molti campi e in tutte le aree, molti centri di ricerca pubblica caratterizzati da forte eccellenza e dalla formazione di leve di giovani ricercatori di elevatissima qualità. Il rafforzamento di questi centri, attraverso il finanziamento dei loro progetti di ricerca che mostrino indiscussi standard di livello internazionale e che offrano prospettive di assorbimento e utilizzo della conoscenza da parte delle imprese, accresce il potenziale che, opportunamente attivato da interventi sul tipo di quelli oltre indicati sub 2.1.2, può dare un contributo decisivo all’innovazione e alla produttività. Al fine di muoversi in questa direzione e di scongiurare che le risorse aggiuntive siano disperse in attività di ricerca prive di potenziale appare necessario:

- sostenere progetti di ricerca di rilievo strategico da individuare alla luce della migliore riflessione disponibile sulle ricadute in termini di benessere collettivo e esigenze dello sviluppo sostenibile e da realizzare con forme di forte collaborazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo;
- prevedere, per l’assegnazione dei finanziamenti alla ricerca, criteri di elevata selettività di standard internazionale e mirati, non solo ai progetti di ricerca, quanto ai ricercatori che li propongono;
- costruire sempre percorsi valutativi rivolti soprattutto all’analisi dei risultati;
- aumentare la dotazione strumentale del sistema dell’offerta di ricerca selezionando interventi che garantiscano una gestione “di mercato” di tali infrastrutture e ne assicurino l’effettivo utilizzo per facilitare attività di ricerca che presentino precise caratteristiche di massa critica, di alta competenza scientifica e abbiano potenziale utilizzo da parte delle imprese;
- realizzare reti di cooperazione fra Università valorizzando ruoli e competenze, capitalizzando e razionalizzando le esperienze emerse in questi anni.

2.1.2 Valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo relazionale e organizzativo tra gli attori del sistema della ricerca e dell'innovazione

La diffusione e l'industrializzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo precompetitivo non sono state sufficientemente sostenute dalla politica economica di questi anni. A ciò si accompagna un ritardo, soprattutto per le piccole e medie imprese, nell'acquisire competenze e modelli organizzativi che favoriscano l'internalizzazione dell'innovazione e l'avvicinamento alla ricerca. Questo limite impone di accrescere, attraverso "mediatori della conoscenza", la consapevolezza del sistema imprenditoriale sui propri fabbisogni di ricerca e di innovazione, per consentire al sistema delle imprese di mantenere e accrescere i propri vantaggi competitivi, favorendo così una trasmissione cooperativa di conoscenza. Sussistono in questo ambito interessanti e proficue esperienze, in Italia (soprattutto nel Centro-Nord) e in campo internazionale da valorizzare e diffondere. In tali esperienze la funzione di mediazione e animazione si caratterizza per l'elevata professionalità delle risorse umane coinvolte e per la caratterizzazione dei progetti in termini di costi e risultati standardizzati. Questa funzione di mediazione tra ricerca e fabbisogno delle imprese è particolarmente necessaria per includere nei processi di innovazione quelle numerosissime imprese (in particolare le imprese di minori dimensioni del Mezzogiorno) che non avendo risorse interne adeguate non si avvicinano spontaneamente ai servizi di innovazione e ricerca. Essa implica ricognizioni preliminari su larga scala; tecniche di *audit/assessment* per valutare il fabbisogno e il potenziale innovativo delle imprese, l'informazione alle imprese in merito alle innovazioni rilevanti per il loro potenziale competitivo, l'identificazione di possibili *partners* di progetti di innovazione e delle soluzioni finanziarie più appropriate.

I progetti che si propongono di realizzare la connessione e l'avanzamento comune delle aree della ricerca e delle imprese potranno essere sostenuti sulla base di una verifica dei requisiti necessari al loro efficace espletamento (ad es. comprovata esperienza e capacità; autorevolezza e reputazione dei soggetti attuatori nel campo del trasferimento tecnologico e dell'*assessment* del potenziale delle imprese; provenienza dei mediatori dal mondo della ricerca o comunque di comprovata capacità a comprenderne il funzionamento; appropriatezza delle leve incentivanti in termini di rischio finanziario e reputazionale dei soggetti mediatori; collegamento delle modalità di finanziamento a risultati espliciti, predeterminati e verificabili delle iniziative).

Potranno essere altresì sostenute, con un cofinanziamento dei loro costi e sulla base di standard di qualità predeterminati, quelle piccole e medie imprese che avendo maturato una maggiore consapevolezza sono interessate a domandare servizi di *assessment* di mercato di elevata qualità.

2.1.3 Aumentare la propensione delle imprese a investire in ricerca e innovazione

La domanda di ricerca e innovazione risente ancora dell'insufficiente capacità/propensione a crescere e innovare delle imprese. Le nuove imprese innovative (*start-up*) soffrono di vincoli finanziari alla crescita. Il sistema imprenditoriale necessita, nel suo complesso, di una migliore qualificazione, che non appare sostenuta da un'offerta adeguata di strumenti finanziari. I tentativi di far decollare un mercato del capitale di rischio per le imprese altamente innovative si scontra con la difficoltà di "creare" una leva di intermediari dotati della competenza necessaria a valutare le opportunità e i rischi di intraprese altamente innovative. Il sistema esistente degli incentivi alla ricerca, che pure ha fornito contributi valutati positivamente, necessita di essere inquadrato in una strategia più complessiva e di stimolo a intraprendere percorsi di evoluzione da parte delle imprese in ragione dei diversi punti di partenza.

Ferma restando la necessità di modulare gli interventi a seconda del livello di maturazione espressa dai diversi territori, le linee d'intervento, da promuovere in questo ambito, vanno nella direzione di:

- favorire, anche attraverso interventi di *seed capital*, la nascita e la crescita delle nuove

imprese innovative con politiche mirate che vanno dal sostegno ai processi di apprendimento delle competenze, alla messa a punto di attività di *scouting* di impresa, con l'ottica del coinvolgimento del capitale di rischio e integrando tali interventi con strumenti di sostegno in linea con gli orientamenti comunitari in tema di ricerca, sviluppo e innovazione¹³⁸;

- sostenere gli investimenti di ricerca e innovazione in coerenza con il riorientamento degli aiuti promosso a livello comunitario;
- promuovere investimenti in ricerca e innovazione finalizzati a conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, attraverso la riduzione, riconversione e riqualificazione degli input di produzione;
- sostenere, anche con incentivi di piccola dimensione, la preparazione di progetti di ricerca industriale nelle piccole e medie imprese;
- promuovere l'acquisizione dei servizi qualificati e l'innovazione di tipo organizzativo o gestionale che costituisce spesso la condizione per poter realizzare o beneficiare dei risultati di attività di ricerca e innovazione tecnologica;
- sostenere lo sviluppo ulteriore, sulla scorta dell'evoluzione dei risultati delle prime esperienze in corso di avvio e attuazione, di strumenti finanziari volti a favorire l'afflusso di capitali di rischio verso piccole e medie imprese innovative.

Attorno a questi indirizzi, appare necessario perseguire una razionalizzazione degli strumenti attualmente esistenti, in coerenza con gli orientamenti comunitari e per scongiurare il rischio di una moltiplicazione delle forme di aiuto e spiazzamento tra incentivi centrali e regionali e tra Regioni. Nel ridisegno degli strumenti di incentivo o delle modalità e condizionalità di offerta di opportunità, è altresì necessario operare in direzione di generare complementarità effettiva alle autonome decisioni di impresa - evitando il rischio che l'incentivo finanzia soli progetti non aggiuntivi e a basso rischio (senza un impatto duraturo sulla competitività) - e di incrementare, soprattutto per le imprese di piccola e media dimensione, la capacità di assorbimento di ricerca e innovazione oltre l'orizzonte temporale degli specifici progetti sostenuti.

2.1.4 Valorizzare il capitale umano per favorire processi di ricerca e innovazione, promuovendo l'attrazione di investimenti e talenti e l'assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese e favorendo una migliore e più intensa interazione fra queste ultime e le Università e i centri di ricerca e tecnologia

Il tema del capitale umano riveste una incontrovertibile centralità nel sistema della ricerca e innovazione. In raccordo con la Priorità 1 – *Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane* – occorre in primo luogo promuovere interventi che, anche rispondendo alle prospettive dei sistemi produttivi¹³⁹, consentano di aumentare i laureati in discipline tecnico-scientifiche, di accrescere le competenze da destinare al lavoro scientifico e parascientifico, e favoriscano l'aggiornamento degli imprenditori e dei ricercatori (pubblici e privati).

A tal fine, la promozione e/o il rafforzamento dei poli di eccellenza (ad es. distretti tecnologici e laboratori pubblico – privati) in settori chiave, con funzione di attrattori di investimenti e talenti, possono assumere rilievo strategico. Ciò, unitamente all'introduzione di meccanismi di collegamento tra Università e imprese che favoriscano scambi di ricercatori e tecnici e/o figure specializzate, che costituiscano reti stabili e attive in cui possano essere create opportunità di assorbimento di risorse umane qualificate da parte delle imprese, e che valorizzino altresì le competenze accademiche, scientifiche e professionali italiane all'estero (incluse quelle dei molti

¹³⁸ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e Comunicazione sugli incentivi fiscali alla ricerca, sviluppo e innovazione.

¹³⁹ In questo ambito va perseguito il raccordo con le politiche di sviluppo rurale dirette a migliorare le competenze nei territori rurali.

ricercatori italiani all'estero), attraverso più stretti rapporti di collaborazione scientifica con le Università ospitanti e politiche mirate di rientro.

Parallelamente andrà affinata la capacità delle imprese di indirizzare tutte le risorse umane a disposizione attraverso un forte ricorso alle nuove tecnologie. Andranno così anche favorite diverse tipologie di innovazione nei servizi, alcune a carattere tecnologico e altre tipicamente non tecnologiche relative ad aspetti strategici, di management, organizzativi, di marketing e di design. Andrà anche incentivata la partecipazione al processo innovativo dei lavoratori impegnati nelle diverse fasi del processo produttivo.

2.1.5 Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte delle Regioni tramite la cooperazione territoriale

I programmi comunitari di cooperazione territoriale possono efficacemente contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale, attraverso la creazione di reti scientifiche e tecnologiche la valorizzazione delle capacità di ricerca e sviluppo e innovazione regionali per uno sviluppo economico equilibrato delle aree. In particolare saranno promosse azioni volte a: rafforzare le capacità di ricerca cognitive, promuovendo lo sviluppo di collaborazioni tra produttori di conoscenza; aumentare il grado di internazionalizzazione dei centri di competenza; sviluppare nuove capacità di ricerca applicata e valorizzare quelle di eccellenza già esistenti mettendole a disposizione dei sistemi produttivi locali, per consentire, attraverso una collaborazione più stretta tra imprese, ricerca e sistemi locali lo sviluppo e l'assorbimento di innovazione. Ciò significherà sia incoraggiare lo sviluppo di imprese innovative e l'uso condiviso di risorse umane e infrastrutture per la ricerca e l'innovazione in ambito transfrontaliero, sia promuovere reti adeguate in ambito transnazionale e interregionale. In questo modo, la cooperazione territoriale concorre anche al raggiungimento degli altri obiettivi specifici, favorendo l'integrazione delle risorse umane, valorizzando le competenze scientifiche esistenti, consolidando lo sviluppo di distretti e piattaforme tecnologiche internazionali, rafforzando le reti di cooperazione tra il sistema di ricerca e le imprese.

Per l'attuazione efficace di tale obiettivo è indispensabile che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che i progetti rispondano a requisiti di qualità, misurati secondo gli standard di riferimento internazionali;
- che sia assicurato il rispetto di criteri di complementarità e di scala di intervento capaci di generare impatti significativi.

Il coinvolgimento degli *stakeholder* privati è poi, anche in questo ambito, un requisito indispensabile per la costruzione di reti per lo sviluppo di ricerca applicata e trasferimento tecnologico.

In questo quadro verrà anche promossa l'attuazione dell'Iniziativa "Regioni soggetto attivo del cambiamento economico" (*Regions for Economic Change*), affinché possano trovare diffusione e applicazione nei programmi *mainstream* le buone prassi e le innovazioni sviluppate dalle reti alle quali parteciperanno le regioni italiane.

2.1.6 Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo, l'accessibilità e fruibilità anche attraverso adeguata promozione dell'offerta

Nel novero delle azioni che la politica regionale unitaria può intraprendere per aumentare l'innovazione e la competitività delle imprese, è strategico sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali per sostenere l'innovazione di prodotto e di organizzazione interna, da parte delle PMI, "tradizionali e non". Cruciale è anche promuoverne l'utilizzo nell'ambito dei sistemi di filiera, dei distretti, delle catene di sub-fornitura, anche con il contributo dei mediatori che operano a loro

beneficio. Inoltre, va considerata come risorsa l'industria ad alta intensità di conoscenza ("*knowledge-intensive*") che sta nascendo dalla cosiddetta "*convergenza digitale*" - caratterizzata da contenuti e servizi multimediali e interattivi veicolati su sistemi di comunicazione a banda larga - che costituisce un settore ad alto tasso di crescita, innovazione e valore aggiunto anche per il mercato dei consumatori. Ad essa la politica regionale unitaria può dare un contributo decisivo soprattutto in ambito culturale e turistico, educativo, sanità elettronica (per es. telemedicina), sociale, per l'infomobilità e la logistica. Anche la disponibilità dell'informazione pubblica può svolgere un ruolo essenziale per la produzione di nuovi servizi a valore aggiunto¹⁴⁰. La crescita di questo mercato, quindi della domanda di servizi e contenuti, ha un fondamentale ruolo di stimolo rispetto alla diffusione della banda larga, così come può, di contro, risentire dei ritardi e soprattutto dei divari territoriali che la caratterizzano. In questo senso e al fine di stimolare l'aggregazione e qualificazione della domanda, pubblica e privata, può essere di rilievo il ruolo di soggetti in grado di sviluppare una capacità di offerta di servizi verso le imprese o la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle aree poco popolate o ai piccoli comuni. In questo quadro, è fondamentale l'azione della politica ordinaria volta a migliorare le condizioni e gli standard di sicurezza della rete e delle transazioni on-line, a promuovere e tutelare la gestione dei *Diritti Digitali* (diritti d'autore dei contenuti posti in rete) e a promuovere standard di dati e di processo.

2.1.7 Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione attorno alle nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione

Coerentemente con le indicazioni di i2010 (nonché a quanto recentemente affermato nel rapporto annuale di attuazione) e gli obiettivi di Lisbona, l'*e-government* può rappresentare un fattore chiave per aumentare la competitività, ridurre i costi e gli oneri amministrativi, nonché ridurre la marginalità dei territori. Relativamente a questa politica, l'esperienza compiuta in Italia evidenzia come sia ancora aperta (e considerata prioritaria anche nella nuova strategia nazionale di politica ordinaria di settore) la sfida legata ai processi di innovazione interni alle Amministrazioni, orientati a una maggiore semplificazione delle procedure e più rapidi tempi di reazione nel rapporto tra PA e imprese, nonché a un maggiore e evidente orientamento alla produzione di servizi on-line più interattivi e a consentire l'accesso aperto a applicazioni e reti.

Lo sviluppo di moderni servizi pubblici *on-line*, infatti, rappresenta un potente driver per lo sviluppo della domanda per l'utilizzo di tali servizi da parte di cittadini e imprese. Anche per questo è importante proseguire la modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo abilitante delle ICT per gli effetti importanti sulla produzione di servizi pubblici di qualità, sull'attrattività dei territori (inclusi quelli rurali), sulla qualità della vita dei cittadini, sul mercato dei prodotti e servizi ICT e di impulso alla diffusione dell'innovazione, anche nel rapporto con i cittadini e le imprese (si pensi ad esempio agli effetti prodotti dal crescente ricorso della Pubblica Amministrazione all'*e-procurement*).

Per conseguire questi benefici nei territori oltre a quanto già programmato e in fase realizzativa e nel tener conto delle complementarità tra politica nazionale ordinaria e politica regionale unitaria, coerentemente con le finalità di quest'ultima, lo sviluppo e la realizzazione di soluzioni e pratiche di *e-government*, deve puntare, anche in un'ottica di riuso, a un deciso aumento dell'utilizzo dei nuovi servizi e della loro utilità, favorendo l'accesso aperto, focalizzandosi sulle priorità degli utenti, sulla completa interattività e usabilità dei servizi in ottica di multicanalità e sul coinvolgimento di intermediari, anche per evitare rischi di nuove esclusioni digitali. Contestualmente, vanno identificate, promosse e sostenute iniziative per la diffusione e sostenibilità dell'innovazione (ad esempio per la gestione associata dei servizi di *e-government* da parte dei piccoli Comuni, valorizzando anche il ruolo delle Province) nell'ottica di trarre benefici non solo dall'aggregazione

¹⁴⁰ Si veda la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

della domanda, ma soprattutto, dal potenziamento dei servizi trasversali e dagli interventi organizzativi, compresi quelli sulle risorse umane, necessari per consentire il pieno interscambio di documenti e dati all'interno e tra Pubbliche Amministrazioni, indispensabile per produrre reale innovazione, semplificazione e efficienza. Per far ciò occorre, in particolare:

- una completa attuazione della strategia nazionale, che privilegi, soprattutto per il Mezzogiorno, il raggiungimento rapido di standard di qualità e diffusione nell'erogazione di servizi in rete, nonché la consapevolezza circa l'utilità di tali servizi per accrescere la competitività e la qualità della vita;
- per il Centro-Nord, la riduzione delle differenze di servizio tra piccole e grandi Amministrazioni, con particolare riferimento alle Amministrazioni territorialmente marginali e/o isolate;
- lo sviluppo - anche attraverso soluzioni di "riuso" di progetti e tecnologie - di modelli organizzativi e gestionali innovativi e sostenibili dei servizi della Pubblica Amministrazione locale, procedendo oltre la pur necessaria innovazione delle procedure amministrative (da non limitare ai supporti tecnologici) per puntare sulla trasformazione dei processi organizzativi della PA e sulla maggiore *accountability* dei processi decisionali (valorizzando l'informazione pubblica per la creazione di nuovi servizi a valore aggiunto¹⁴¹ accessibili attraverso ogni canale tecnologico).

La politica regionale unitaria, in un quadro di coerenza con le *policies* promosse e sostenute a livello europeo¹⁴² potrà essere quindi efficace su questi terreni, accelerando i processi indicati e promuovendo la diffusione di *best practices* (quali ad esempio il riuso), la realizzazione e promozione di sistemi aperti, e la collaborazione interregionale, se potrà giovare e risultare complementare agli interventi della politica ordinaria in tema di processi della PA in linea con quanto indicato nel Codice dell'Amministrazione digitale¹⁴³ e nella rinnovata "Strategia nazionale per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione". In quest'ambito si fa particolare riferimento alla gestione dell'identità digitale e della sicurezza in rete, alla piena realizzazione dei servizi per l'interoperabilità (che rientra anche tra gli ambiti di i2010) e alla cooperazione applicativa previsti nel Sistema Pubblico di Connettività¹⁴⁴, e alle connesse attività di regolazione e verifica di standard tecnici e di servizio (nell'ambito del quadro regolatorio e di mercato europeo delle comunicazioni elettroniche).

¹⁴¹ Si veda la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

¹⁴² Il riferimento è all'Iniziativa comunitaria i2010 e alla sua attuazione.

¹⁴³ Il *Codice dell'Amministrazione Digitale* è stato emanato con Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001). Il Codice è entrato in vigore il 1 gennaio 2006. Esso rappresenta la cornice normativa di riferimento dell'"Amministrazione digitale" ed ha lo scopo di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della Pubblica Amministrazione, nei rapporti tra Amministrazione e privati, come ad esempio l'azzeramento dei certificati (art. 53); l'uso della posta elettronica (artt. 6, 49, 50, 51, 52); gli archivi digitali (art. 46 e seguenti); le Conferenze dei Servizi on-line (art. 37); la banca del riuso delle tecnologie (art. 70 e segg.); gli sportelli unici per le imprese (art. 9); la posta elettronica certificata (PEC). Nel 2006, pochi mesi dopo l'entrata in vigore, il Codice è stato oggetto di una serie di correttivi, disposti con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 la cui emanazione era stata autorizzata dalla medesima legge-delega n. 229 del 2003. Il decreto correttivo, oltre a modificare in diversi punti l'articolato del decreto 82/2005, traspone nel "corpus" del Codice l'intero testo già contenuto nel Decreto legislativo n. 42 del 2005 (contestualmente abrogato), disciplinante il Sistema Pubblico di Connettività e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.

¹⁴⁴ Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - cioè la rete che collega tra loro tutte le Amministrazioni pubbliche italiane, consentendo loro di condividere e scambiare dati e risorse informative - rappresenta, in breve, il superamento della RUPA. Istituito e disciplinato dal Decreto legislativo del 28 febbraio 2005, n. 42, esso viene definito come "l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della Pubblica Amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna Pubblica Amministrazione". Esso viene gestito dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) secondo i seguenti principi: sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Sistema contempla anche una estensione a livello internazionale, mettendo in connessione circa 500 uffici pubblici italiani all'estero, come Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura, Camere di commercio e sedi ICE (Istituto commercio estero).

2.1.8 *Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali (aree deboli /marginali)*

La diffusione della banda larga costituisce il fattore abilitante cruciale, ancorché non sufficiente, per l'accesso a servizi *on-line* sempre più interattivi e lo sviluppo dei “mercati della convergenza digitale”. Gli incentivi alla domanda, il forte sviluppo di servizi digitali a crescente consumo di banda, l'offerta degli operatori sempre più ricca e innovativa e la riduzione dei costi di accesso, hanno già portato a una sua rapidissima diffusione. In tale ambito, l'intervento della politica regionale aggiuntiva, seppur cospicuo, è recente (molti interventi già definiti e avviati saranno conclusi nei primi anni del ciclo 2007-2013) e, per il momento, ha raggiunto solo parzialmente l'obiettivo strategico del coinvolgimento della finanza privata per sviluppare infrastrutture e servizi di connettività a banda larga nelle aree remote, tra cui le aree montane, e rurali (aree deboli/marginali).

Nel promuovere l'obiettivo della strategia nazionale riguardo alla copertura dei servizi su tutto il territorio, tenuto conto della situazione dei diversi contesti regionali, la politica regionale unitaria deve agire per indurre la massima sensibilizzazione della domanda, cioè deve sempre agire garantendo che sia massimo l'incentivo e il supporto tecnico alle imprese e ai cittadini affinché essi si avvalgano effettivamente delle reti per innovare i propri comportamenti. Coerentemente con il quadro europeo, il suo intervento dovrà inoltre essere tale da non pregiudicare lo sviluppo tecnologico e di mercato, coniugare il principio della “neutralità tecnologica”¹⁴⁵ con il dispiegamento di tutte le soluzioni economicamente più convenienti – in funzione delle caratteristiche fisiche dei luoghi e della densità di popolazione – assicurando, oltre il mero accesso alle reti e ai servizi, anche standard minimi di velocità di connessione e trasmissione¹⁴⁶ nell'ottica di favorire la massima apertura del mercato e i minori costi (a beneficio dei cittadini¹⁴⁷ e delle imprese e della PA), e prevedendo l'intervento pubblico diretto solo nelle aree poco appetibili per gli operatori di mercato¹⁴⁸ e quindi caratterizzate da forti divari tecnologici. In questo senso, andrà perseguito anche l'obiettivo della massima utilizzazione di infrastrutture già disponibili e riusabili per le comunicazioni elettroniche¹⁴⁹.

La sostenibilità e l'innovatività degli investimenti sui servizi infrastrutturali per la banda larga necessitano della condivisione, finora limitata, tra i diversi livelli di governo che abbiano, sia a livello regionale quanto nazionale, punti di riferimento certi per assicurare la dovuta sinergia e adeguate economie di scala, nonché condizioni di libero accesso, costi ridotti e mercati pienamente concorrenziali.

Per superare queste carenze, la Pubblica Amministrazione deve ripensare con maggiore selettività, coerentemente e a tutti i livelli, i propri modelli di intervento e di gestione degli investimenti - compresi quelli per il Sistema Pubblico di Connettività, garantendo maggiore coordinamento nei diversi interventi pubblici che incidono sulla domanda di connettività del territorio¹⁵⁰ - per sfruttarne

¹⁴⁵ Le soluzioni tecnologiche attualmente in grado di fornire accessi a banda larga sono numerose: la più diffusa, Adsl (evoluzione dei sistemi telefonici tradizionali); la fibra ottica (ad altissime prestazioni, ma dipendente da nuovi cablaggi), il satellite (ideale per utenti remoti, ma con costi elevati e limiti nelle bidirezionalità delle trasmissioni), le nuove tecnologie *wireless* con standard ancora in assestamento. I costi e le prestazioni di ciascuna alternativa variano in funzione della distribuzione spaziale degli utenti (densità e distanza dai nodi di rete) e del profilo di domanda che essi esprimono. Non esiste quindi oggi una soluzione tecnologica ottimale in assoluto e tale da essere privilegiata.

¹⁴⁶ I dati disponibili consentono di prevedere che, nel 2013, possano/debbono essere assicurati ovunque livelli minimi di velocità di connessione e trasmissione compresi in media tra i 2Mbit-5Mbit ovunque nel 2013.

¹⁴⁷ Tra l'altro, il quadro di riferimento europeo “i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione” prefigura una possibile revisione delle direttive comunitarie di settore con la ridefinizione della banda larga come Servizio Universale. Pertanto, qualora ciò avvenga, occorrerà tenerne conto in fase di attuazione.

¹⁴⁸ Si veda al riguardo la *position paper* della Commissione europea del 15 luglio 2005: “Digital divide forum report: broadband access and public support in underserved areas”.

¹⁴⁹ Ad esempio i cavidotti, le reti ferroviarie, autostradali, idriche ed elettriche, ecc. Per le reti elettriche, va considerata la Raccomandazione della Commissione europea - C(2005) 1031 def- del 06/4/2005 riguardante le comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso la rete elettrica.

¹⁵⁰ Scuola e formazione, servizi sanitari come la telemedicina, servizi di *e-government*, beni culturali e del turismo, ecc.

tutte le opportunità di aggregazione della domanda che possano stimolare il coinvolgimento degli operatori privati e consentire di mettere a sistema e ottimizzare gli investimenti infrastrutturali nelle aree deboli.

Infatti, in questo ambito, i divari esistenti (di medio e di lungo periodo) sono “a macchia di leopardo”, talora anche intra-regionali, anche in ragione della conformazione orografica italiana e degli investimenti già effettuati e/o avviati. Di conseguenza, sin dalla fase di impostazione degli interventi, essi vanno attentamente valutati e monitorati in ciascun contesto, per verificare che si colmino anche i *gap* tra copertura e penetrazione dei servizi.

Alla politica ordinaria è quindi affidato il compito di aggiornare la propria strategia nazionale, anche sul piano della regolazione in materia di comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla banda larga¹⁵¹ e alle tecnologie *wireless*, in linea con la definizione di un quadro di sistema e regole, precisate innanzitutto a livello europeo dalla Commissione¹⁵², per accompagnare l'evoluzione tecnologica del settore. Inoltre, le Amministrazioni competenti¹⁵³ daranno piena applicazione al quadro normativo e regolamentare esistente a livello europeo sulle comunicazioni elettroniche al fine di diffonderne e facilitarne l'accesso libero e concorrenziale e superare le prolungate “sperimentazioni” riguardanti le nuove opportunità tecnologiche.

Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo

Descrizione della priorità

Qualità ambientale e uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali sono, sempre più, fattori di competitività e attrattività per lo sviluppo locale. Il recupero dei divari regionali nella distribuzione e efficienza dei servizi e delle infrastrutture ambientali per la popolazione e le imprese, rappresenta un ambito prioritario di intervento della politica regionale favorendo l'attivazione di filiere produttive e lo sviluppo di attività collegate di ricerca e innovazione. La promozione di un uso sostenibile e efficiente delle risorse naturali è al tempo stesso condizione per una migliore qualità della vita e criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare l'indotto economico ed occupazionale dei comparti ambientali.

La priorità ambientale come fattore di competitività è particolarmente rilevante per le regioni del Mezzogiorno, soprattutto per le regioni dell'Obiettivo “Convergenza”, le quali, nonostante gli avanzamenti istituzionali e i parziali risultati conseguiti nella programmazione 2000-2006, restano penalizzate da divari ancora elevati nella disponibilità e qualità di servizi essenziali per cittadini e imprese. Ma dove, al contempo, sono presenti grandi opportunità di sviluppo connesse alla innovazione tecnologica nell'uso delle risorse ambientali (cfr. cap. I).

L'esigenza di raggiungere adeguati livelli di qualità nell'offerta di servizi energetici, di servizi idrici e di gestione dei rifiuti, nonché idonee condizioni di sicurezza del territorio, richiede una più forte capacità, rispetto al passato, di cogliere e sfruttare le opportunità della ricerca e della cooperazione tra ricerca e imprese, anche per traguardare nuove e più avanzate frontiere. Allo stesso tempo, è richiesto un deciso impegno per un uso delle risorse naturali che non ne pregiudichi la

¹⁵¹ Fondamentale in questo senso, per la finanziabilità degli interventi infrastrutturali, i contenuti della Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, “Colmare il Divario nella Banda Larga ” del 20.3.2006 COM(2006) 129 final .

¹⁵² Il sistema europeo per le comunicazioni elettroniche per servizi e reti di comunicazione elettronica è regolamentato da un sistema di regole fissate a livello comunitario entrate in vigore il 25 luglio del 2003 (Direttiva Quadro 2002/21/EC) e comprende attualmente 17 segmenti di mercato. Il quadro normativo è finalizzato a sviluppare e rafforzare il Mercato Unico, promuovere la concorrenza, nonché salvaguardare gli interessi degli utenti e del pubblico nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nel 2006 la Commissione europea ha avviato il processo di revisione del quadro normativo. Attualmente, sulla base della Comunicazione CE del 29/6/2006 (COM (2006) 334) è aperta la fase di consultazione pubblica che dovrà portare alla revisione del quadro regolatorio comunitario sulle reti e servizi di comunicazione.

¹⁵³ Cfr. La Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, “Bridging The Broadband Gap” del 20.3.2006 COM(2006) 129 final.

riproducibilità, sia negli interventi a diretta finalità ambientale, sia nelle politiche con potenziali impatti negativi. Risulta, quindi, necessario verificare ex ante e in itinere l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, nonché applicare il principio "chi inquina paga", affinché la politica regionale unitaria contribuisca efficacemente allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità ambientale, come peraltro previsto dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. In questa direzione, valenza trasversale assumono le iniziative in materia di informazione, formazione e educazione in campo ambientale e culturale, come supporto all'innovazione gestionale, all'attuazione delle politiche integrate, al miglioramento della *governance*.

Le azioni da realizzare nell'ambito di questa priorità, così come l'integrazione dei profili ambientali nelle altre priorità del Quadro (principalmente sistemi produttivi, trasporti e mobilità nelle aree urbane), contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto di riduzione delle emissioni di gas serra, rimesso in via primaria alla responsabilità delle politiche ordinarie, nonché alle emissioni atmosferiche inquinanti.

L'efficace attuazione della priorità, come ha dimostrato l'esperienza della programmazione 2000-2006, è subordinata ad alcune condizioni:

- in primo luogo la salvaguardia della sua aggiuntività, ad oggi fortemente compromessa da una inadeguata mobilitazione della politica ordinaria;
- la garanzia di una destinazione ambientalmente sostenibile delle risorse allocate alla priorità, da tutelare anche nelle eventuali riprogrammazioni;
- una maggiore certezza e stabilità del quadro normativo e di regolazione, anche attraverso la piena applicazione delle direttive comunitarie in materia ambientale e una più decisa apertura al mercato;
- il potenziamento della capacità di pianificazione anche con il ricorso ad adeguati strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti sull'ambiente;
- il rafforzamento del sistema complessivo di *governance*, nel quadro di una precisa attribuzione delle responsabilità istituzionali al livello centrale e locale, per una maggiore qualità e integrazione dei processi di pianificazione e programmazione, da sostenere anche con attività di supporto, e accelerando il rientro all'ordinarietà.

La priorità si articola in un due **obiettivi generali** ciascuno dei quali persegue due **obiettivi specifici**. Il primo obiettivo generale riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico. Il secondo obiettivo generale riguarda la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici.

I Programmi Operativi Regionali, dovranno assicurare una significativa concentrazione di risorse per gli interventi su energie rinnovabili e risparmio energetico. La politica regionale unitaria, ed in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, affiancandosi al consistente impegno della politica ordinaria, può infatti offrire un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi europei¹⁵⁴. In questo contesto, lo sforzo aggiuntivo viene assicurato da una allocazione finanziaria fissata programmaticamente *ex ante* nei Programmi Operativi, pari nel complesso all'8 per cento nelle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" e al 12 per cento in quelle dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Per gli interventi su acqua e rifiuti, nelle regioni del Mezzogiorno, dovranno essere allocate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (cfr. par. III.4) tenendo conto che questi interventi sono cofinanziabili dai Fondi strutturali solo nelle aree "Convergenza". Per gli altri

¹⁵⁴ Si fa riferimento in particolare, alle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 8-9 marzo 2007.

ambiti, le priorità dovranno scaturire, da una attenta valutazione degli interventi previsti negli strumenti di pianificazione e di quelli già programmati e dotati di copertura finanziaria.

Ciascuna Amministrazione regionale assicura una prospettiva certa per l'erogazione di servizi essenziali e per consentire il miglior collegamento con le politiche ordinarie. Le Amministrazioni centrali competenti assicurano certezza e stabilità del quadro normativo e di regolazione e collegamento con le politiche ordinarie.

Le priorità di intervento sono declinate, per ciascun obiettivo specifico, in funzione dei seguenti profili trasversali:

- qualità dell'ambiente e dei servizi ambientali alla popolazione e alle imprese, intesi sia come condizioni per rispettare il diritto dei cittadini ai servizi essenziali e alla tutela della salute, sia come fattori di attrattività del territorio, competitività dei sistemi produttivi in esso operanti e riduzione dei costi dovuti a esternalità ambientali negative;
- creazione di occupazione e promozione di imprenditorialità, attraverso filiere produttive promosse dalle politiche e dagli interventi nel settore ambientale e dallo sviluppo di nuove tecnologie ad esse collegate;
- modelli di produzione e consumo in grado di garantire un uso maggiormente sostenibile delle risorse ai fini dello sviluppo e di assicurare la tutela degli ecosistemi e della salute pubblica;
- sensibilizzazione, informazione e partecipazione attiva dei cittadini e degli attori economici e sociali nei processi decisionali al fine di garantire una effettiva concertazione fra tutti i soggetti interessati, anche per prevenire e minimizzare i conflitti, utilizzando efficacemente gli strumenti previsti dalla valutazione ambientale strategica;
- rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto delle attività illecite e criminali nei settori ambientali.

Al raggiungimento dei due obiettivi generali fissati per la priorità concorrono i *programmi di cooperazione territoriale* europea per il rafforzamento dell'azione ambientale. Questi programmi, in particolare, promuovono azioni di mitigazione ambientale in contesti interessati dallo sviluppo di infrastrutture di rilievo europeo e globale; definiscono strategie integrate per il miglioramento della qualità dell'aria, con riferimento particolare ai contesti metropolitani, e per la prevenzione dell'inquinamento acustico; elaborano strategie integrate per la gestione dei rischi naturali e tecnologici e per contrastare rischi di contaminazione, coordinando e rafforzando azioni congiunte di monitoraggio, sorveglianza, prevenzione nei contesti più esposti a rischio (contesti montani, aree a rischio di desertificazione e inondazione, acque marittime e porti, grandi bacini fluviali); definiscono strategie di lungo periodo per la mitigazione e la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici; promuovono un'efficace gestione delle risorse idriche; promuovono l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e alternativa e l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, mediante la partecipazione, in partenariato con gli altri Stati, allo sviluppo di meccanismi finanziari per il supporto del mercato delle tecnologie di settore, nonché alla realizzazione di progetti innovativi, con particolare attenzione alla promozione e al rafforzamento delle filiere produttive di nuove tecnologie energetico-ambientali.

Per l'attuazione efficace delle strategie ambientali dei programmi di cooperazione territoriale è opportuno siano assicurate le seguenti condizioni:

- i progetti devono concorrere concretamente a rafforzare la capacità amministrativa in materia di sviluppo sostenibile e di gestione locale delle risorse ambientali per limitare gli effetti in aree vaste di fenomeni di inquinamento e contaminazione generati altrove, specialmente nelle aree di cooperazione che coinvolgono i Paesi di nuova adesione e Paesi non membri dell'UE;

- le azioni di mitigazione di impatto ambientale devono essere rapportate a un progetto infrastrutturale ben identificato;
- i progetti di monitoraggio, sorveglianza, prevenzione dei rischi naturali e tecnologici e quelli per la gestione delle risorse idriche devono coinvolgere i soggetti che, per competenza, dovranno attuare e trasferire nell'intervento ordinario i risultati dei progetti;
- i progetti relativi alla produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili e all'uso razionale dell'energia devono esplicitare concretamente come concorrono alla modifica degli schemi di approvvigionamento energetico e alla razionalizzazione del bilancio domanda offerta e con quali strumenti - programmatici, di gestione, finanziari - e procedure sia possibile trasferire le esperienze pilota nell'intervento ordinario.

Verrà anche promossa l'attuazione dell'Iniziativa "Regioni soggetto attivo del cambiamento economico" (*Regions for Economic Change*), affinché possano trovare diffusione e applicazione nei programmi *mainstream* le buone prassi e le innovazioni sviluppate dalle reti alle quali parteciperanno le regioni italiane.

3.1. *Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico*

La politica regionale unitaria va orientata a rendere maggiormente disponibili risorse energetiche per i sistemi insediativi, produttivi e civili e ad operare per la riduzione dell'intensità energetica e per il risparmio di energia. In questa chiave, occorre prioritariamente e trasversalmente promuovere e sostenere l'attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all'aumento della quota di energia prodotta con fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

Questa strategia generale deve essere declinata in relazione alle specifiche condizioni locali, ambientali e produttive, e deve dotarsi di strumenti che permettano di conoscere e verificare le condizioni di coerenza degli interventi con la specifica strategia locale e con la strategia generale.

A tal fine, può essere appropriato assumere un'ottica strategica interregionale la cui attuazione sia affidata alla responsabilità dei governi regionali e locali e i cui requisiti di attuazione siano definiti in cooperazione con centri forti di competenza nazionale.

Prerequisito per l'efficacia delle politiche energetiche è la definizione e attuazione dei Piani energetici regionali e la sistematizzazione del quadro normativo, in coerenza con le pertinenti Direttive Comunitarie.

La politica ordinaria deve sostenere la completa liberalizzazione del servizio energetico, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza e mercato interno. La programmazione 2000-2006 ha dimostrato che un uso degli strumenti di intervento nel settore energetico non consapevole delle ricadute in termini di concorrenza, ha a volte reso tali strumenti incoerenti con le norme in materia di aiuti di Stato e ostacolato l'apertura del mercato dell'energia a nuovi operatori. La politica ordinaria, inoltre, deve sostenere l'attivazione di strumenti atti a coniugare sinergicamente misure finanziarie e misure regolatorie. Pertanto, la sua azione, in sinergia con la politica regionale unitaria, deve incentivare le filiere bioenergetiche e creare le condizioni minime per l'insediamento di nuovi attori economici; promuovere gli interventi in materia di ricerca e sviluppo, al fine di incoraggiare l'eco-innovazione e gli incrementi di produttività, grazie sia ad una maggiore efficienza energetica sia ai meccanismi di mercato.

La politica regionale può, altresì, sostenere, in maniera sussidiaria, l'adeguamento infrastrutturale e gestionale delle reti di distribuzione di energia, nelle aree di dimostrata inefficienza del mercato, attraverso meccanismi compensatori che permettano di garantire il servizio, in coerenza con le politiche nazionali volte allo sviluppo di nuove linee di trasmissione e distribuzione.

Questo obiettivo generale contribuisce al raggiungimento del target indicativo al 2010 fissato dalla Direttiva 2001/77/CE (25 per cento del consumo interno lordo di elettricità coperto da produzione interna di elettricità da fonti rinnovabili) e agli ulteriori obiettivi derivanti dalla normativa comunitaria di settore e dalle decisioni del Consiglio europeo di primavera del 2007, affiancando il rilevante impegno della politica ordinaria. Si riconosce, infatti, che le misure ordinarie di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (certificati verdi e tariffe incentivanti in “conto energia” per il fotovoltaico), sono coerenti con gli obiettivi nazionali¹⁵⁵. A queste misure, si aggiungono quelle relative alla promozione dell’efficienza energetica, tra cui il meccanismo dei certificati bianchi e le recenti innovazioni introdotte con la Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006).

La politica regionale intende contribuire alla rimozione dei vincoli alla diffusione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, rappresentati soprattutto dal carente raccordo tra le politiche nazionali e regionali, che si traduce anche in maggiore complessità delle procedure autorizzative, dagli alti costi di connessione alle reti, dall’insufficiente apertura all’innovazione, anche in termini delle competenze necessarie, e dalla incapacità di fondare gli interventi su una maggiore condivisione del territorio e dei cittadini¹⁵⁶. Ed è proprio con la finalità di massimizzare il contributo della politica regionale al raggiungimento dei target europei e nazionali che questo obiettivo generale è perseguito attraverso l’azione sinergica dei Programmi Operativi Regionali e del Programma Operativo Interregionale “Energia Rinnovabile e Risparmio Energetico”. Quest’ultimo costituisce una cornice di sistema in cui trovano composizione e valorizzazione le vocazioni e gli sforzi dei singoli territori e intende contribuire alla rimozione dei vincoli alla diffusione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. In questo senso, il programma assume una forte valenza sovraregionale (cfr. par IV.4).

L’obiettivo generale si articola in due **obiettivi specifici**.

3.1.1 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili

Lo sviluppo di energie rinnovabili, oltre a contribuire al raggiungimento degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, può costituire un volano di sviluppo locale combinando in un mix ottimale disponibilità di risorse naturali, tecnologie e lavoro per ridurre il consumo di risorse e i costi energetici di specifiche filiere produttive, e attivando l’industria di produzione di tecnologie avanzate e di impianti.

L’efficacia degli interventi finanziati con risorse aggiuntive, rivolta prevalentemente ad incentivare un più ampio ricorso alle fonti rinnovabili, richiede che il contributo della politica regionale per la riduzione dei vincoli, per una loro gestione efficiente da collegare allo sviluppo delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locale, sia inquadrato e sostenuto da un forte impegno della politica nazionale.

Al fine di coniugare le condizioni di carattere ingegneristico (soluzioni tecnologiche da adottare) con le componenti di carattere economico-sociali (identificazione di un gruppo di requisiti di contesto), le linee di intervento sono:

- azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che, nel contribuire alla riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti e climalteranti e dei precursori causanti inquinamento secondario, assicurino un saldo ambientale positivo non solo nel territorio in cui si interviene, ma anche con riferimento agli altri territori, e che si realizzino significative ricadute occupazionali attivando sinergie con le

¹⁵⁵ Cfr. Relazione 2005 dell’Italia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2001/77/CE.

¹⁵⁶ Cfr. anche Commission Staff Working Document, The share of renewable energy in the EU Country Profiles. Overview of Renewable Energy Sources in the Enlarged European Union, COM(2004)366 final e Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Green Paper follow-up action. Report on progress in renewable electricity, COM(2006) 849 final.

produzioni locali;

- sostegno a iniziative di ricerca e sperimentazione, volte allo sviluppo prototipale e industriale di tecnologie avanzate a supporto di filiere produttive che soddisfino le condizioni di ricadute sull'industria impiantistica, nonché alla diffusione delle competenze e alla valorizzazione delle opportunità offerte dai centri di competenza italiani;
- promozione dell'utilizzo ambientalmente compatibile delle risorse endogene per la produzione di energia e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili, ponendo particolare attenzione al contenimento delle emissioni atmosferiche inquinanti e clima alteranti, nel rispetto delle competenze proprie delle politiche di sviluppo rurale¹⁵⁷.

Per quanto riguarda i criteri per l'attuazione, la specificazione della strategia dovrà tener conto delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali anche in un'ottica interregionale, promuovendo tecnologie e uso di fonti rinnovabili o risorse endogene più adeguati al contesto territoriale, garantendo il corretto inserimento paesaggistico e la minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione e adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia, rafforzando il sistema della valutazione ambientale preventiva.

È, inoltre, essenziale la condivisione con i soggetti locali di un percorso assieme valutativo e negoziale, sia per garantire l'accettabilità sociale degli interventi, ma anche e soprattutto per disegnare e rendere più efficaci le scelte progettuali. Al riguardo, la valutazione ambientale strategica deve essere correttamente concepita come processo di coinvolgimento di competenze e interessi locali e di competenze nazionali che migliori, anzi, costruisca un progetto.

3.1.2 Promozione dell'efficienza energetica e del risparmio dell'energia

L'obiettivo specifico è volto a migliorare l'efficienza energetica e a diffondere modelli di sviluppo a bassa intensità di energia. In tal senso, l'obiettivo specifico contribuisce al rispetto degli impegni assunti nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

Le linee di intervento sono rivolte sia a ridurre i consumi di energia negli usi finali, sia a migliorare l'efficienza del sistema energetico nel suo complesso:

- promozione del risparmio energetico, riduzione dell'intensità e promozione dell'efficienza energetica nei settori produttivi, nel settore civile e nella Pubblica Amministrazione, ricorrendo anche a procedure di *Green public procurement* (GPP);
- azioni per lo sviluppo della cogenerazione diffusa (di elettricità e calore) e della trigenerazione (di elettricità, calore e freddo), per la produzione di energia elettrica, la diffusione del teleriscaldamento e teleraffreddamento, nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria.

3.2 Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese

La corretta gestione delle risorse naturali, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta di servizi ambientali, quali i servizi idrici e i servizi di gestione dei rifiuti, nonché la restituzione all'uso collettivo delle aree contaminate, la sicurezza e la salubrità del territorio, costituiscono componente essenziale dello sviluppo, in quanto fattori determinanti per aumentare qualità e competitività territoriale e assicurare la tutela della salute pubblica.

¹⁵⁷ La competenza spetta al FEASR quando l'energia prodotta dal settore agricolo soddisfa oltre ai fabbisogni aziendali anche quelli esterni alle aziende medesime nell'ambito di filiere corte, e a condizione che si utilizzi prevalentemente biomassa di produzione interna. Nelle filiere miste, agricolo-industriale, la competenza del FEASR coincide con gli interventi tipici dell'asse 1 dello sviluppo rurale (per esempio, meccanizzazione delle operazioni, silos di raccolta della biomassa, ecc). La produzione di biomassa è sostenuta, peraltro, sia dal premio (1° pilastro della PAC) che il Regolamento del Consiglio 1782/2003 riserva alle colture energetiche, sia dai contributi nazionali aggiuntivi riconoscibili secondo il Regolamento adottato dal Consiglio Agricoltura di dicembre 2006.

Questo obiettivo generale si articola in due **obiettivi specifici**.

3.2.1 *Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali*

Una corretta ed efficace gestione delle risorse idriche, concorrendo a modificare e qualificare il contesto territoriale, costituisce una condizione essenziale di sviluppo. Sulla base dei progressi, purtroppo ancora parziali, compiuti nella programmazione 2000-2006, la razionalizzazione dei diversi usi della risorsa e l'efficientamento del sistema di gestione continuano a rappresentare per il Mezzogiorno, ed in particolare per le Regioni dell'Obiettivo "Convergenza", una priorità anche per il ciclo di programmazione 2007-2013.

La prevenzione del rischio idrogeologico e l'esigenza di una maggior sicurezza delle funzioni insediative civili e produttive è una priorità per tutte le aree del Paese che richiede consistenti interventi di prevenzione dei rischi naturali (inclusi il rischio vulcanico e sismico) e tecnologici.

Risorse idriche. La gestione sostenibile della risorsa e la sua tutela qualitativa e quantitativa, il raggiungimento dell'equilibrio idrico, nonché una maggiore efficienza del servizio idrico, presuppongono il completamento della riforma verso un'effettiva industrializzazione del sistema, che ha incontrato, nella programmazione 2000-2006, difficoltà di vario ordine (inadeguatezza istituzionale e organizzativa, ritardata pianificazione di settore, mancato affidamento del servizio, persistenza del superamento delle gestioni frammentarie e commissariali, ecc.). Le politiche ordinarie devono quindi rimuovere tali difficoltà, creando le condizioni favorevoli per l'attuazione della politica regionale, a partire dalla progressiva attuazione della Direttiva 2000/60/CE che, tra l'altro, richiama il principio del "recupero del costo pieno"¹⁵⁸. L'intervento delle politiche ordinarie potrà altresì individuare, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, corretti meccanismi di incentivazione finanziaria a sostegno della infrastrutturazione e gestione del servizio idrico integrato, con misure compensatorie in grado di garantire il servizio anche in aree di inefficienza del mercato. Inoltre, indirizzi di politica ordinaria di ricorso a procedure concorsuali, con il coinvolgimento dell'operatore nel miglioramento della pianificazione (o del suo aggiornamento), potrebbero costituire uno strumento efficace per il completamento o adeguamento degli affidamenti del servizio di gestione.

Questi obiettivi assumono particolare rilevanza nelle regioni del Mezzogiorno, per le quali saranno fissati obiettivi minimi di servizio, misurati da indicatori con valori *target* vincolanti fissati ex ante (cfr. par III.4).

Le priorità della politica regionale unitaria, fermo restando che gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico e alla gestione delle acque sono cofinanziabili dai fondi comunitari solo nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza", sono declinabili nelle linee di intervento sotto indicate e limitatamente alle previsioni dei Piani d'Ambito, dei Piani di Tutela delle Acque, dei Piani di gestione del bacino/distretto idrografico previsti dalla Direttiva 2000/60/CE in attuazione della normativa di settore. In particolare:

- sostegno agli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione nell'ambito dei quali va data priorità alle azioni finalizzate a garantire la continuità e l'efficienza nella distribuzione delle risorse per gli usi civili, al risparmio idrico e alle azioni per la depurazione dagli inquinanti e per la protezione delle acque dall'inquinamento diffuso dovuto alle attività antropiche (es. prodotti fitosanitari e sostanze pericolose), anche ai fini del raggiungimento di obiettivi e standard di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici interni e marini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e prevedendo i necessari investimenti per la rinaturalizzazione e il mantenimento dei sistemi naturali umidi più minacciati a livello nazionale ed europeo;

¹⁵⁸ Cfr. art.9 della Direttiva 2000/60/CE.

- interventi infrastrutturali strategici, inclusa la realizzazione di opere di interconnessione e di compenso su area vasta in coerenza con la pianificazione regionale e nazionale, in modo da regolare la gestione della domanda/offerta in base a specifiche esigenze anche temporanee e/o stagionali ed evitando gli sprechi di risorse;
- sostegno per il risparmio idrico, la riduzione delle perdite, il recupero e l'uso di fonti idriche alternative (es. acque reflue), l'ottimizzazione degli usi relativamente ai diversi livelli di qualità ed il contenimento degli usi impropri, al fine di raggiungere una gestione efficiente della risorsa idrica che consenta l'attuazione del principio di "recupero del costo pieno";
- prevenzione e gestione di situazioni di siccità, salinizzazione delle falde ed esondazione; ottimizzazione dei sistemi di invaso e recupero della risorsa idrica.

L'attuazione della politica regionale unitaria dovrà, di conseguenza, essere qualificata da indirizzi operativi adeguati ad accompagnare gli avanzamenti istituzionali, prevedendo azioni per:

- rafforzare la base conoscitiva e la interoperatività dei sistemi di monitoraggio ambientale e predisporre gli strumenti di pianificazione e gestione necessari alla progressiva attuazione della Direttiva 2000/60/CE; garantire la sorveglianza sanitaria; supportare la valutazione dell'impatto della gestione sulla risorsa idrica;
- accrescere, attraverso il finanziamento di azioni inserite nella Priorità 10, le capacità tecniche, organizzative e gestionali e le funzioni di governo da parte delle Amministrazioni Pubbliche (Regioni, Enti Locali, Autorità di bacino, Autorità di ambito, ecc.) anche attraverso l'acquisizione di esperienza sul terreno (*gemellaggi, assistenza tecnica, training on the job, azioni di sistema*) nel rispetto delle regole di ammissibilità dei singoli fondi comunitari;
- razionalizzare e rendere più efficiente la gestione e l'uso della risorsa idrica, tutelando la qualità dei corpi idrici in coordinamento con la politica di sviluppo rurale, ottimizzando la funzionalità dei grandi invasi e dei sistemi di distribuzione primaria per garantire una costante disponibilità nel tempo della risorsa.

Difesa del suolo. L'attuazione della politica regionale unitaria richiede, come prerequisito, il tempestivo completamento e aggiornamento di tutta la pianificazione di settore in tutte le aree del Paese, in coerenza con le Direttive Comunitarie, rafforzando l'interoperatività dei sistemi di pianificazione attraverso la predisposizione e condivisione di indirizzi e criteri generali per garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni. La strategia è finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dai Piani di Assetto Idrogeologico e dagli altri rilevanti strumenti di pianificazione, assicurando concentrazione delle risorse nelle aree che presentano un maggiore livello di rischio (prime due classi di rischio previste nei Piani stessi); sulla modifica di pratiche di uso del suolo causa di dissesto o poco sostenibili; sull'integrazione delle politiche di tutela e salvaguardia del territorio con quelle dell'agricoltura, industria, infrastrutture e turismo, ricorrendo quanto più possibile a forme di partenariato pubblico-privato.

Le priorità di intervento della politica regionale sono da declinare nelle seguenti linee:

- realizzazione delle opere di difesa degli abitati, degli insediamenti produttivi e commerciali, delle infrastrutture e delocalizzazione degli insediamenti non difendibili;
- promozione di progetti di ricerca volti a sviluppare nuovi sistemi di difesa più sicuri e meno costosi, favorendo la nascita di piccole e medie imprese di settore;
- realizzazione di interventi di prevenzione dell'erosione dei litorali e dei dissesti idrogeologici, attraverso opere di "sistemazione" dei reticoli idraulici e dei relativi ambiti fluviali, il consolidamento dei versanti e azioni di polizia idraulica con l'uso di tecnologie avanzate e strumenti innovativi (es. telerilevamento), tenendo conto

dell'esigenza di tutela degli ecosistemi;

- tutela, conservazione e recupero dei sistemi costieri e montani ad iniziare dalla definizione di un adeguato quadro conoscitivo, anche ai fini di una loro destinazione d'uso sostenibile;
- previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali (ivi compreso il rischio sismico e vulcanico) e dei rischi tecnologici relativamente alle peculiari specificità territoriali, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie e metodi per la tutela del territorio e delle popolazioni;
- interventi per prevenire e fronteggiare fenomeni di desertificazione in un quadro di azioni sinergiche e integrate con gli altri settori ambientali e con le attività economiche connesse all'uso del suolo e del territorio, assicurando uno stretto coordinamento con le politiche e i programmi di sviluppo rurale¹⁵⁹.

3.2.2 *Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica*

Questo obiettivo specifico assume particolare rilievo nel Mezzogiorno, dove i ritardi accumulati lungo l'intero ciclo di gestione dei rifiuti (dalla raccolta differenziata al recupero di materia ed energia), la presenza di numerosi siti inquinati e le infiltrazioni criminali, hanno da un lato impedito la fornitura di un livello adeguato di servizi, dall'altro minacciano la sostenibilità dello sviluppo produttivo e residenziale.

Rifiuti. Le politiche di settore contribuiscono alla sostenibilità dello sviluppo e alla competitività del territorio promuovendo l'attivazione della filiera produttiva connessa al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero di materia ed energia, in sinergia con le politiche agricole forestali. L'attuazione efficace della strategia è condizionata dal completamento della riforma di settore, nelle sue componenti di organizzazione della gestione e di introduzione delle regole del mercato per i servizi. È necessario che le politiche ordinarie realizzino le condizioni per una compiuta industrializzazione della gestione del servizio, attraverso azioni finalizzate all'attuazione delle direttive comunitarie; al completamento e all'aggiornamento della pianificazione di settore; all'introduzione di corretti meccanismi di incentivazione finanziaria a sostegno della infrastrutturazione e/o gestione del servizio, con misure di compensazione che permettano di fornire il servizio anche in aree di inefficienza del mercato; all'individuazione di aiuti di Stato alle imprese per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il potenziamento di filiere produttive. È inoltre necessario dare effettiva attuazione delle normative relative alla percentuale di acquisti di prodotti ecologici da parte delle Pubbliche Amministrazioni (*Green public procurement*).

La politica ordinaria può altresì incentivare il ricorso a procedure concorsuali, con il coinvolgimento dell'operatore nel miglioramento della pianificazione (o del suo aggiornamento), per favorire il completamento e l'adeguamento degli affidamenti del servizio di gestione. Le politiche ordinarie dovranno, inoltre, con il contributo della politica regionale unitaria, perseguire in via prioritaria il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Ottimali, anche regolando il rapido passaggio dalle gestioni operative frammentarie o commissariali a quelle ordinarie a livello di Ambito. Nell'ambito della politica regionale unitaria, gli indirizzi operativi indicano come prioritaria la messa in opera degli interventi identificati dai piani regionali, provinciali e di ambito in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

¹⁵⁹ Lo sviluppo rurale concorre a prevenire e contrastare i fenomeni di desertificazione attraverso le azioni chiave previste per il perseguimento della conservazione della biodiversità e della tutela e diffusione di sistemi agro-forestali, e quelle previste per la tutela del territorio. In particolare, attraverso: azioni a sostegno di metodi di produzione estensivi; igiene e benessere degli animali; forestazione; gestione forestale sostenibile; conservazione e valorizzazione di habitat e sviluppo di corridoi ecologici, nelle aree agro-forestali e ad alto valore naturale, in particolare nei siti Natura 2000; azioni di tutela del suolo, del paesaggio rurale e mantenimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate; misure agro-ambientali.

Il completamento della riforma di settore, nelle sue componenti di organizzazione della gestione e di introduzione delle regole per il mercato dei servizi, sarà condizionante per l'accesso alle risorse pubbliche aggiuntive.

Per le regioni del Mezzogiorno saranno fissati obiettivi minimi di servizio, misurati da indicatori per i quali verranno stabiliti valori *target* vincolanti (cfr. par. III.4), considerando che gli investimenti connessi alla gestione dei rifiuti sono cofinanziabili dai Fondi strutturali solo nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza". Le priorità di intervento sono individuate, secondo la gerarchia prevista dalla normativa nazionale e comunitaria sul tema (riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio, recupero energetico, minimizzazione dei rifiuti inviati a discarica), nelle seguenti linee:

- sviluppo della prevenzione, finalizzata a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti;
- riutilizzo, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, recupero di materia e di energia;
- razionalizzazione, anche ai fini di una compiuta industrializzazione, della gestione dei rifiuti urbani e speciali (perseguendo forme di smaltimento diverse dalla discarica con l'obiettivo di rendere residuale questa modalità di smaltimento finale e attraverso l'affidamento dei servizi di gestione);
- attuazione della normativa relativa alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei veicoli fuori uso e della gestione delle discariche;
- miglioramento dei sistemi di monitoraggio e controllo ai fini della tracciabilità dei flussi dei rifiuti attraverso tecnologie avanzate;
- innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera gestionale per il superamento delle situazioni emergenziali.

I programmi di intervento per infrastrutture e servizi per i rifiuti devono essere integrati con programmi di informazione e consultazione delle popolazioni e da programmi di mitigazione ambientale e di eventuale compensazione verso le popolazioni stesse, privilegiando interventi reali rispetto a compensazioni monetarie.

Bonifiche. L'obiettivo è di restituire all'uso collettivo le aree compromesse da inquinamento, valorizzando le opportunità di sviluppo imprenditoriale e garantendo, al contempo, la tutela della salute pubblica e delle risorse ambientali. A tal fine, è necessario in primo luogo il completamento della pianificazione di settore, in particolare per le aree contaminate da amianto, e per le aree industriali prioritarie, comprese quelle ex estrattive minerarie. È inoltre urgente, oltre che necessario, anche con il contributo decisivo della politica ordinaria, superare le gestioni commissariali che caratterizzano il settore. Le modalità di attuazione dovranno garantire l'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga", rafforzando la capacità di individuare i responsabili dell'inquinamento e conformemente alle regole di ammissibilità previste dai fondi comunitari nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" e nelle regioni dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione". A riguardo, i Fondi strutturali potranno intervenire nelle aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero di qualità ambientale.

Le linee di intervento della politica regionale unitaria da attuare nei siti individuati come prioritari nei Piani Regionali di Bonifica, ad iniziare dai Siti di Interesse Nazionale, si declinano in:

- messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati a partire dai piani di caratterizzazione, con priorità a macroaree interessate da progetti di sviluppo e alle aree industriali dismesse e demaniali in concessione, ivi comprese quelle fluviali e marino-costiere e quelle ex estrattive minerarie, e per quelle ad elevato rischio ambientale e sanitario;

- integrazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica con azioni complementari quali indagini epidemiologiche, azioni di monitoraggio e controllo, al fine di tutela della salute pubblica e di massimizzazione dell'efficacia degli interventi stessi;
- interventi di ripristino ambientale di aree interessate da inquinamento diffuso;
- monitoraggio sulla vulnerabilità degli acquiferi e la definizione di azioni di prevenzione ed eventuale risanamento.

Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale

Descrizione della priorità

Le politiche relative all'inclusione sociale e alla sicurezza contribuiscono in modo significativo all'obiettivo del Quadro di migliorare le condizioni di vita e l'accessibilità ai servizi e alle opportunità per tutti nei territori, accrescendone così l'attrattività e la competitività: centrale è qui la figura del cittadino come beneficiario/utente dei servizi pubblici erogati in questo ambito; decisivo è il ruolo della Pubblica Amministrazione dal momento che la promozione di una società inclusiva incorpora il tema della correttezza, trasparenza, comprensibilità dell'azione amministrativa¹⁶⁰; determinante è pure il ruolo del partenariato economico e sociale, per il quale si chiede un più ampio coinvolgimento per l'intero ciclo della programmazione/attuazione, accompagnato da una sua maggiore responsabilizzazione.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso due livelli di intervento: a) le politiche rivolte alle persone e alle imprese, la cui centralità nei programmi e nei progetti deve essere assicurata con il loro pieno coinvolgimento nella ricostruzione condivisa dei reali fabbisogni e nella definizione di obiettivi e di progetti; b) le azioni di sistema, ovvero le politiche strumentali rivolte al consolidamento del sistema dei servizi (infrastrutture materiali e immateriali e reti di attori presenti sul territorio, definizione e sperimentazione di standard di servizio, di professioni sociali, di profilo di cittadinanza sociale, di azioni informative e di orientamento, sensibilizzazione, rafforzamento della legalità, supporto ai processi di sviluppo di reti). È in questo orientamento al miglioramento dei servizi pubblici per la collettività e per il singolo che si specifica anche operativamente il legame funzionale tra *welfare* e sicurezza, particolarmente evidente in taluni ambiti come l'immigrazione, la dispersione scolastica, le politiche per i giovani, la tutela dell'ambiente, l'assetto del territorio, ecc. L'inclusione sociale e la sicurezza rappresentano ambiti propri delle politiche ordinarie; tuttavia, la richiesta di concentrare il loro maggiore impegno nel Mezzogiorno, dove cioè le criticità sono maggiori e più evidenti, esige che il contributo della politica regionale unitaria debba avere natura effettivamente aggiuntiva rafforzando gli effetti di quella ordinaria, attraverso iniziative e pratiche mirate ad esplicita finalità territoriale, costruite ed attuate con il più ampio coinvolgimento degli attori presenti sul territorio e per ciò stesso in grado di realizzare l'integrazione richiesta. La combinazione tra le politiche ad esplicita finalità inclusiva e quelle relative in particolare alla disponibilità e accessibilità dei servizi, è necessaria per massimizzare l'impatto in termini di inclusione sociale.

L'*obiettivo generale* della priorità è:

4.1. Promuovere una società inclusiva e garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare, in modo permanente, le condizioni di contesto che più direttamente favoriscono lo

¹⁶⁰ Concorrono al conseguimento di questo obiettivo del Quadro anche le azioni e gli interventi per la "legalità" previsti nell'ambito della priorità "Governance, capacità istituzionale e dei mercati" riferiti, alla legalità e della trasparenza nell'azione della Pubblica Amministrazione e riconducibili al più vasto ambito del *Capacity building*, del rafforzamento e dell'efficienza amministrativa. Rientrano, invece, direttamente nella priorità 4 alcuni profili di "legalità" e di "trasparenza amministrativa" più direttamente connessi alla responsabilità istituzionale dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, in quanto relativi al pericolo di sviamento dalla finalità pubblica per infiltrazione/condizionamento da parte della criminalità organizzata endemica nelle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza."

sviluppo

Le donne, i bambini e i giovani, gli immigrati, nonché le persone diversamente abili, le persone non autosufficienti e le persone in condizioni di povertà rappresentano i destinatari primari delle azioni. I segmenti più fragili della società e dell'economia esprimono, spesso, anche il maggiore potenziale e risorsa per lo sviluppo (cfr. Cap. I). Gli ambiti territoriali di riferimento, rappresentati da aree urbane degradate e aree marginali, saranno individuati in funzione della concentrazione dei problemi di marginalità, esclusione e sicurezza (carenza di servizi e insicurezza ambientale). Verrà assicurata la necessaria concentrazione di risorse e interventi nel Mezzogiorno, nel quadro della dovuta conformità dei Programmi Operativi ai Regolamenti (CE) n.1080/2006 (FESR) e n.1081/2006 (FSE). Pur non escludendo la possibilità di interventi in città di dimensioni anche medie o piccole in funzione di problematiche individuate tramite un'accurata analisi dei bisogni, vanno considerate come prioritarie:

- le aree di degrado nelle città di maggiori dimensioni, dove i fenomeni di emarginazione sono più rilevanti e quindi particolarmente significative le conseguenze sulla coesione sociale e sulle potenzialità di sviluppo;
- le aree interne, rurali e le realtà comunali scarsamente abitate, le aree montane, dove le condizioni di marginalità sono ad un tempo causa ed effetto dello spopolamento e invecchiamento della popolazione.

Infine, la promozione di una società inclusiva, come elemento qualificante dell'intera azione di *policy*, comporta anche il miglioramento della capacità di valutazione, a priori, degli effetti della strategia nel suo complesso. Alle istituzioni centrali, regionali e locali si chiede, pertanto, di considerare esplicitamente e con sistematicità le ricadute delle scelte di politica sociale ed economica per tutti i soggetti coinvolti, in particolare per quelli svantaggiati. A tale scopo, occorre rafforzare e diffondere le attività di monitoraggio e valutazione, proseguendo la virtuosa "contaminazione" delle politiche ordinarie già avviata nel corso del ciclo di programmazione 2000-2006.

All'obiettivo generale concorrono due ***obiettivi specifici***:

4.1.1 Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione

L'attuazione delle politiche di inclusione sociale nel periodo 2000-2006 si è tradotta, in nettissima preponderanza, in attività di tipo formativo, soprattutto per la scarsa capacità di promuovere gli interventi più innovativi. L'assenza di una specifica strategia attuativa, soprattutto nel QCS Obiettivo 1, l'inadeguatezza dell'azione pubblica, le stesse complessità del quadro istituzionale e normativo che hanno limitato la concreta integrazione della programmazione comunitaria con quella nazionale, hanno concorso a determinare questo risultato. La scarsa maturazione della consapevolezza dei nessi tra sviluppo economico e inclusione sociale ha, infine, ostacolato l'appropriata valutazione degli effetti sull'inclusione della programmazione nel suo complesso. I migliori risultati sono stati conseguiti con interventi, anche complessi, attuati da soggetti istituzionali con maggiori esperienze specifiche e organizzati su *target* più definiti e azioni precise (ad es. dispersione scolastica).

Tali lezioni inducono a indirizzare la programmazione operativa secondo le linee che seguono:

- l'inclusione sociale non può essere affidata a singoli interventi settoriali, ma deve essere il frutto di una strategia, attuata con progetti integrati che abbiano al centro il cittadino beneficiario di pacchetti di servizi (sociali, sociosanitari, socioeducativi, socioassistenziali, di inserimento lavorativo e di contrasto ai fenomeni di violenza, ecc.),

favorendone la responsabilizzazione, nell'esercizio dei propri diritti, e promuovendone la capacità di pressione, allo scopo di configurare un sistema, territorialmente omogeneo, di cittadinanza sociale. Particolare attenzione sarà rivolta alla definizione di percorsi integrati a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Va pertanto esteso l'utilizzo degli strumenti di programmazione integrata, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti. È quanto segnala anche l'esperienza, quali le azioni sperimentate a livello locale attraverso gli Accordi di Programma Quadro. Vanno individuati sistemi di incentivi e modelli di relazioni istituzionali diretti a integrare e rafforzare le risposte dei servizi sociali, socioeducativi, sanitari e delle politiche del lavoro, tenendo conto delle diverse tipologie di servizio (ad es. servizi sociali e servizi per l'impiego). La programmazione, inoltre, deve assumere una forte connotazione territoriale e coinvolgere il più possibile i soggetti locali e i destinatari degli interventi, per adattarsi al meglio alle esigenze concrete e ottimizzare gli effetti delle risorse aggiuntive sulla base delle specifiche peculiarità e criticità dei territori. Nelle aree rurali e montane, l'individuazione di servizi minimi o il miglioramento di quelli esistenti e l'individuazione di modalità specifiche di offerta degli stessi, può essere determinante per la valorizzazione delle opportunità di sviluppo;

- per rafforzare il ruolo del partenariato, soprattutto a livello locale, vanno adottati anche in fase di attuazione degli interventi, le forme di scambio di informazioni, gli spazi di confronto e riflessione già sperimentati in fase di programmazione, allargandoli a tutti i soggetti portatori di interessi, garantendo parità di condizioni a tutti i soggetti, pubblici e privati, e piena trasparenza. In particolare, va sostenuto il ruolo del terzo settore e delle imprese sociali, a partire dall'implementazione degli istituti e dei dispositivi previsti dal Decreto legislativo n.155/2006¹⁶¹. A tal fine, andranno istituzionalizzate, soprattutto a livello locale, le soluzioni sperimentate con successo nella programmazione 2000-2006;
- la capacità delle amministrazioni di assicurare certezza nei tempi, trasparenza nei criteri di decisione, accessibilità e chiarezza di procedure e di informazioni deve essere migliorata notevolmente, mediante il rafforzamento delle competenze nel governo di sistemi complessi e nella organizzazione di azioni di supporto ai Comuni, anche per la gestione associata dei servizi, e alle Province nella programmazione e attuazione di azioni a sostegno della pianificazione sociale di zona;
- per migliorare l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati occorre sviluppare percorsi di integrazione e definire piano di azione, anche personalizzati, assicurando nel contempo la cooperazione tra servizi per l'impiego, servizi socio-assistenziali e sistema delle imprese, ivi comprese le imprese sociali. E' necessario non solo rendere i mercati del lavoro realmente inclusivi, ma anche contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro.

A sostegno di tali obiettivi e in linea con gli orientamenti comunitari relativamente alla *e-inclusion*¹⁶² e *e-health*, si terrà conto dell'impatto sui soggetti più deboli e marginali degli interventi in tema di società dell'informazione (cfr. Priorità 2) allo scopo di evitare che essi costituiscano un ulteriore elemento di discriminazione a scapito di soggetti già deboli. Occorre invece sfruttare appieno e in modo strutturato le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e comunicazione, (atte a ridurre gli svantaggi esistenti e a fornire nuove opportunità in termini di occupabilità, qualità della vita, e accesso alla conoscenza) per:

¹⁶¹ Il D.lgs. 155/2006 disciplina l'impresa sociale a norma della legge 118/2005 di Delega al Governo per la disciplina dell'impresa sociale.

¹⁶² I riferimenti alla *e-inclusion* sono presenti nei seguenti documenti comunitari: "i2010 – A European Information Society for growth and employment" COM (2005) 229 final_i2010_310505_en; nei documenti preparatori di i2010 nei quali viene molto citato il Kaplan report, dal quale sono tratti i più articolati ragionamenti sulla *e-inclusion*; nella Dichiarazione Ministeriale approvata all'unanimità il 24 novembre 2005, a Manchester, Regno Unito, in occasione della Conferenza Ministeriale sull'eGovernment "Transforming Public Services".

- migliorare i servizi finalizzati all'inclusione sociale e le condizioni lavorative di chi li eroga, grazie alla disponibilità di strumenti efficienti per elaborare, valutare e personalizzare i servizi sociali e alla maggiore efficienza e trasparenza nell'accessibilità agli stessi;
- ridurre svantaggi territoriali e di servizio esistenti che penalizzano individui e comunità, aumentando le possibilità di accesso alla conoscenza, al lavoro e a tutte le opportunità (sostenendo ad esempio lo sviluppo della *telemedicina* e della *teleassistenza* per assicurare, anche a distanza, l'accessibilità a prestazioni socio-sanitarie, superando così i disagi determinati dall'età dei beneficiari o dalle condizioni di accessibilità fisica dei luoghi);
- garantire una più sistematica partecipazione attiva dei cittadini sostenendo l'impiego, a scopo valutativo, di carte dei servizi, sulla base delle esperienze già effettuate, anche promuovendo gli strumenti di *e-democracy*, laddove essi permettono di diffondere informazione, di consultare efficacemente i potenziali beneficiari delle politiche e di rafforzare la comunicazione e i legami all'interno delle comunità di cittadini.

Inoltre, in collegamento con la Priorità 1, la formazione e l'apprendimento permanente devono porsi dal punto di vista dei destinatari e quindi cogliere gli specifici fabbisogni dei soggetti svantaggiati, costruendo percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo, anche in collegamento con i dispositivi di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà. In particolare, l'apprendimento permanente deve coinvolgere innanzitutto la popolazione scarsamente scolarizzata. È anche necessario tenere conto sia dei percorsi di educazione informale, sia della previsione di percorsi riservati per adulti e migranti, nonché garantire che non vi siano barriere all'accesso di sistemi formativi e di apprendimento.

Con riferimento specifico alla popolazione immigrata, la cui integrazione è oggi, e in prospettiva, una delle questioni di maggiore rilievo nelle strategie di inclusione, la politica regionale unitaria potrà contribuire all'azione della politica ordinaria¹⁶³ rafforzando i servizi socio-sanitari, le azioni di sensibilizzazione per favorire la partecipazione degli immigrati al sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro, sulla base del monitoraggio dei fabbisogni; incentivando percorsi integrati di accompagnamento che includano la dimensione formativa, linguistica e professionale, familiare, sociale e culturale con il coinvolgimento di una pluralità di attori; promuovendo l'impiego di sistemi informativi per un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La programmazione operativa, inoltre, integrerà il principio di non discriminazione delle persone diversamente abili, accogliendo la sollecitazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli Orientamenti Strategici per la Coesione. Le politiche aggiuntive possono, infatti, concretamente sostenere, con azioni positive, di *mainstream*, e con regole appropriate nella fase di attuazione, l'affrancamento da una visione medico-assistenzialista delle persone diversamente abili, valorizzandone il contributo attraverso adeguate misure di inclusione non solo nel lavoro, ma nella collettività più in generale.

Infine, ferma restando, la non ammissibilità al sostegno dei Fondi strutturali, le indicazioni emerse per le regioni meridionali nel Documento Strategico Mezzogiorno, circa l'opportunità di rilanciare iniziative di edilizia abitativa, saranno valutate sulla base di quanto stabilito dalla Priorità 8 e alle condizioni dalla stessa previste.

Le indicazioni sinora evidenziate possono assicurare l'integrazione della politica regionale unitaria con la programmazione di settore, salvaguardandone l'aggiuntività finanziaria e garantendo la specializzazione richiesta dalla sua specifica missione. In questo senso, le risorse aggiuntive

¹⁶³ Alla politica ordinaria andrebbe affidato anche il compito della realizzazione di sistemi stabili di relazioni con i paesi stranieri, e le questioni relative al controllo della regolarità degli accessi o di vigilanza, l'agevolazione di processi di naturalizzazione, la partecipazione civica dei cittadini e in generale la definizione del quadro normativo e di programmazione dei flussi.

saranno destinate: al potenziamento della infrastrutturazione sociale per la diffusione dei servizi di protezione sociale, di cura e di conciliazione; al rafforzamento della integrazione delle reti e dei sistemi informativi; al miglioramento dell'accessibilità dei servizi, intesa in senso ampio (accessibilità fisica e immateriale, individuazione di servizi espressamente dedicati a specifici fabbisogni, conoscenza e informazione) e della loro qualità (rafforzamento delle competenze e delle professionalità, anche attraverso attività di formazione dedicata agli operatori del settore). In particolare, per gli interventi di infrastrutturazione sociale e in ambito sanitario nei piccoli centri sarà assicurato lo stretto collegamento con l'attrattività socioeconomica delle aree interessate e di conseguenza con le potenzialità di sviluppo.

Tale approccio risulta coerente con gli impegni manifestati formalmente da Governo e Regioni del Mezzogiorno relativamente alla finalizzazione di una quota di risorse del QSN a valere sulla riserva FAS per il finanziamento di progetti strategici di eccellenza in ambito sanitario che consentano di sfruttare appieno le potenzialità del comparto economico sanitario come volano di sviluppo e contribuire alla riduzione dei divari Nord- Sud¹⁶⁴.

Affinché l'approccio trasversale all'inclusione sociale sia efficace nelle politiche di sviluppo, è fondamentale che le risorse aggiuntive vengano investite in aree di politica economica dove sia chiara la strategia complessiva a livello nazionale e soprattutto dove siano adeguate le risorse ordinarie messe a disposizione per garantire l'efficacia dell'aggiuntività.

Questo è particolarmente vero nel caso dei servizi socio-assistenziali e sanitari dove è necessario destinare le risorse aggiuntive soprattutto all'integrazione tra le politiche sociali e sanitarie per il rafforzamento dei modelli di erogazione e di riduzione delle differenze territoriali, specie tra Nord e Sud, assicurandone la loro maggiore innovatività ad integrazione di quanto è normalmente garantito dalle risorse ordinarie e dalle politiche nazionali.

Quindi, in particolare in campo sanitario, gli interventi finanziati dovranno essere funzionali agli obiettivi di sviluppo delle regioni di riferimento e, specie nel Mezzogiorno, essere concentrati sul loro miglioramento qualitativo. Infatti, alla *politica nazionale ordinaria* spetta la definizione dei livelli essenziali di assistenza in campo socio-sanitario e il rafforzamento della dotazione finanziaria del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale anche con l'istituzione di uno specifico Fondo per la non autosufficienza. Si tratterebbe in questo caso di una scelta che la politica regionale unitaria potrebbe supportare con interventi di formazione e percorsi di inserimento.

Il secondo **obiettivo specifico** riguarda l'ambito della sicurezza:

4.1.2 Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali.

Il bilancio solo parzialmente positivo dei risultati conseguiti nel 2000-2006, nell'ambito del QCS Obiettivo 1, indica chiaramente la necessità di una forte discontinuità nella impostazione della politica regionale della sicurezza, che si deve tradurre nella capacità di individuare azioni e interventi a forte caratterizzazione territoriale, calibrate su specifiche opportunità e processi di sviluppo e in stretto collegamento con le altre priorità del Quadro. Questo assegna alla politica regionale unitaria una missione specifica e complementare rispetto a quella della politica ordinaria, alla quale spetta la responsabilità primaria di garantire adeguate condizioni di sicurezza del territorio e di funzionalità dell'apparato della giustizia civile e penale.

Nel far ciò, occorre molto distinguere tra azioni di prevenzione/repressione ad opera delle forze di polizia e del sistema giudiziario e azioni rivolte a promuovere l'innalzamento della qualità della

¹⁶⁴ Cfr. Protocollo d'Intesa siglato il 17 aprile 2007 tra il Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro della Salute e dei Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno per un "Quadro strategico di interventi per la salute lo sviluppo e la sicurezza nel Mezzogiorno"

vita, della qualità urbana, di nuove prospettive di educazione e promozione sociale, di contenimento delle aree di emarginazione ad opera delle Regioni ed Enti Locali, nonché di riduzione della percezione di insicurezza da parte degli operatori economici. Si conferma quindi l'urgenza di un coordinamento stretto tra questi e le Prefetture. Tenendo conto della costante evoluzione dei fenomeni criminali, l'attività di formazione può rappresentare un valido supporto: essa deve essere mirata alla costruzione di specifici moduli di intervento che consentano maggiore integrazione di conoscenze e cultura tra soggetti pubblici (operatori di polizia nazionale o locale, dell'apparato giudiziario e della P.A. in genere, operatori del sociale) e privati.

Fermo restando che, dato il peculiare radicamento della criminalità organizzata nelle quattro regioni dell'Obiettivo "Convergenza", è in queste che, soddisfatte le dovute condizioni, vanno concentrate risorse e interventi, è necessario:

- lavorare "per progetti e per obiettivi comuni" piuttosto che per competenze istituzionali, sperimentando o perfezionando formule di raccordo e coordinamento innovative tra i vari livelli di governo, in grado di assicurare una *governance* realmente integrata e trasversale nei diversi profili di *policy* - nazionale, regionale e locale - che incidono sulla sicurezza, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private (come gli investimenti per la sicurezza passiva delle imprese);
- migliorare l'individuazione delle priorità territoriali e tematiche nelle quali integrare il profilo della sicurezza e sulle quali costruire moduli di intervento dedicati, anche attraverso l'impiego di strumenti di analisi dei fenomeni criminali e delle loro interazioni con le dinamiche economico - sociali;
- rafforzare gli strumenti di cooperazione interistituzionale (ad es. gli accordi di programma) quale reale sede di informazione, confronto e codecisione strategica, allineandoli maggiormente ai risultati conseguiti per quanto concerne in genere le altre tipologie di Accordi. È necessario, a tal fine, un percorso maggiormente partenariale e trasparente nel processo di costruzione di tali strumenti;
- promuovere una valutazione complessiva dei moduli più innovativi e sperimentali adottati nella programmazione 2000-2006 (come ad esempio quelli in materia di controllo delle frontiere e di contrasto dell'immigrazione clandestina e del suo sfruttamento criminale) e dei relativi impatti ottenuti, al fine di selezionare e diffondere le migliori esperienze. Con la medesima finalità, sulle nuove azioni saranno necessarie analisi ex ante ed ex post su singoli fattori della sicurezza su cui si intende intervenire;
- concentrare una parte degli interventi in quegli specifici territori dove forti potenzialità di sviluppo legate alla compresenza di risorse diverse sono frenate dalla penetrazione elevata della criminalità organizzata.

In questo ambito emerge con chiara evidenza l'opportunità di sviluppare una strategia che superi la rigidità dei confini amministrativi, promuovendo un approccio interregionale fra le quattro Regioni "Convergenza", in grado di affrontare, sulla base di una impostazione comune e un forte coordinamento, la complessità, diffusione e pervasività dei fenomeni criminali.

Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo

Descrizione della priorità

La priorità declina la strategia specifica e individua gli indirizzi della politica regionale unitaria che possono concorrere a tutelare la biodiversità, il paesaggio, il patrimonio culturale e a trasformare la dotazione locale di risorse naturali, paesaggistiche e culturali in aumento di opportunità e benessere, attraverso: l'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; lo sviluppo sostenibile del turismo e la valorizzazione del suo indotto; l'attivazione di nuove filiere produttive, collegate alle risorse ambientali e culturali, nonché alla realizzazione di attività culturali; la produzione di sinergie in termini di qualità della vita e identità territoriale¹⁶⁵.

In uno scenario di crescente mobilità internazionale dei capitali, e soprattutto delle persone, le regioni italiane mantengono e devono valorizzare il potenziale vantaggio comparato rappresentato dalla loro dotazione di risorse naturali, paesaggistiche e culturali e dalla percezione internazionale di una buona qualità della vita, come elemento distintivo del nostro Paese. Come dimostrano le difficoltà strutturali del turismo italiano, a fronte dell'inasprirsi della concorrenza internazionale, tale affermazione non è tuttavia spontanea. Esso non dà luogo a una posizione di rendita inattaccabile in assenza di una strategia determinata basata su una maggiore integrazione di politiche e su una programmazione improntata ad accrescere gli effetti di sistema degli interventi regionali e territoriali. È necessario, dunque, promuovere iniziative tese alla modernizzazione dell'offerta culturale e turistica, in linea con le migliori esperienze internazionali. Devono, altresì, essere valorizzate le buone pratiche realizzate a livello locale nel periodo 2000-2006 (ad esempio alcuni progetti integrati) e la creazione di reti di fruizione culturale e del patrimonio naturale. Resta, d'altra parte, elevato il rischio di deterioramento del paesaggio e di perdita della biodiversità, in particolare in alcuni habitat e specie più a rischio che, pertanto, dovranno essere adeguatamente tutelati, in coerenza con i provvedimenti comunitari.

Per questo la strategia, che si caratterizza per il ruolo determinante delle Regioni e degli Enti Locali, affida la sua efficacia anche al contributo di centri di competenza nazionali che possono fornire i necessari "strumenti", in coerenza con le migliori esperienze internazionali al processo di valorizzazione e attuazione.

La strategia deve essere declinata, mantenendo un'ottica di sistema Paese, attraverso una diversa combinazione di interventi nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" e nelle regioni dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", in considerazione della diversa situazione di partenza (in termini di fruizione delle risorse e di sviluppo turistico) e delle regole di ammissibilità ai Fondi comunitari.

Nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza", e nel Mezzogiorno nel suo insieme, dove maggiore è la sottoutilizzazione delle risorse e il potenziale di sviluppo, l'intervento sarà caratterizzato, inoltre, da una maggiore intensità. Alla luce dell'esperienza 2000-2006, e per dare maggiore efficacia all'azione, la strategia sarà attuata attraverso i Programmi Operativi Regionali e attraverso un Programma Operativo Interregionale per le quattro regioni della "Convergenza" esteso, con medesimi criteri e regole, e a valere su risorse della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno. L'obiettivo principale del Programma Interregionale è quello di rafforzare le specifiche scelte regionali, e a scala locale, attraverso interventi su attrattori naturali e culturali di valenza sovregionale e per sostenere un riposizionamento strategico del Mezzogiorno sui mercati internazionali (cfr. anche par. IV.4).

Le politiche per l'attuazione della strategia si dovranno qualificare, in ogni caso, per una forte concentrazione tematica e territoriale e dovranno essere attentamente calibrate in funzione delle specificità della dotazione regionale di risorse e delle caratteristiche dei mercati e della domanda turistica di riferimento. La loro declinazione territoriale dovrà comunque essere orientata dai seguenti principi:

- piena integrazione fra politiche di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio e fra queste e la pianificazione territoriale e le politiche per lo sviluppo

¹⁶⁵ Standard elevati dell'ambiente, del paesaggio e del contesto culturale, aumentando l'attrattività del territorio verso nuovi residenti e risorse umane qualificate, possono favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e l'attrazione di investimenti in attività basate sulle nuove tecnologie e sui servizi ad elevato valore aggiunto; i marchi di identità territoriale consentono inoltre di aumentare il valore delle produzioni locali e di differenziarle nella competizione globale.

rurale tenendo nella massima considerazione le oggettive potenzialità di sviluppo turistico;

- stringente identificazione delle priorità territoriali e tematiche, concentrazione e forte selettività degli interventi, valorizzando e capitalizzando le migliori esperienze di progettazione integrata già realizzate;
- rigorosa analisi, qualitativa e quantitativa, della domanda attuale e potenziale;
- rilevazione dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione di politiche formative per la promozione di attività imprenditoriali innovative e lo sviluppo delle competenze degli operatori;
- forme di concertazione per favorire il partenariato istituzionale e il coinvolgimento delle comunità locali;
- apertura della dimensione locale alla conoscenza esterna, detenuta dalle Università, dai gestori di *multi-utilities*, dai mediatori dei flussi internazionali di turismo, dai centri di competenza, dalle associazioni di categoria, dal sistema camerale e dalle istituzioni italiane all'estero;
- integrazione fra diverse scale di programmazione, locale e di area vasta;
- introduzione di innovazione tecnologica nell'offerta di servizi turistici e culturali, potenziando reti e circuiti integrati già esistenti e/o creandone di nuovi;
- valutazione diffusa e partecipata delle politiche e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

La strategia mira al conseguimento di un **obiettivo generale** articolato in quattro **obiettivi specifici**:

5.1. Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile

L'attuazione della strategia richiede un approccio integrato che consideri in maniera unitaria la complessità delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali presenti sul territorio e che sia in grado di coniugare efficacemente le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo sociale ed economico.

L'approccio integrato, la maggiore concentrazione e selezione degli interventi sono volti a superare i limiti, ma anche a valorizzare appieno i risultati, del ciclo di programmazione 2000-2006. In particolare:

- per la rete ecologica, le lezioni apprese dalla programmazione 2000-2006 hanno evidenziato il limite di interventi puntuali che non rispondevano a chiare priorità di conservazione rivolgendosi a singole aree protette e indicano l'esigenza di indirizzare la programmazione verso l'identificazione di obiettivi strategici di tutela delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, del collegamento ecologico e funzionale fra le diverse aree protette in una strategia di area vasta e la riqualificazione ambientale del territorio nel suo complesso;
- per le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, la lezione dell'esperienza 2000-2006 è duplice: occorre superare i limiti riscontrati nella fase attuativa (e migliorare quindi la selettività degli interventi, la loro integrazione territoriale e funzionale, l'attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità finanziaria delle iniziative) e tenere meglio conto della domanda, in particolare delle diverse dinamiche e motivazioni che caratterizzano la domanda turistica e della popolazione residente;

- per quanto riguarda il turismo, le lezioni apprese dall'esperienza 2000-2006 indicano la necessità di riorientare l'intervento collegandolo più funzionalmente alle politiche di valorizzazione delle risorse e alle relative vocazioni territoriali, alle indicazioni provenienti dal mercato internazionale, anticipandone gli scenari, alle esigenze di sostenibilità ambientale e sociale di medio-lungo periodo del modello di sviluppo turistico.

La strategia, per essere efficace, dovrà quindi assicurare un approccio il più possibile integrato al complesso delle risorse presenti sul territorio e soprattutto alla valorizzazione congiunta del patrimonio culturale e naturale, anche a fini turistici, attraverso valutazioni attente della domanda di fruizione attuale e potenziale. Dovranno, altresì, essere garantiti la sostenibilità organizzativa e finanziaria degli interventi a regime e la concentrazione di risorse su priorità tematiche territoriali.

Particolare rilievo avranno la capacità delle Regioni e degli Enti Locali, di cooperare con centri di competenza nazionale, e l'effettivo orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali.

Gli interventi per aumentare l'attrattività del territorio devono essere costruiti in maniera fortemente selettiva e concentrata sul territorio (anche a scala sovraregionale) e richiedono una forte capacità di scelta e di valutazione e modelli di *governance* multilivello, per assicurare il pieno coordinamento delle politiche e dei livelli istituzionali.

5.1.1 Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell'ambiente e promuovere opportunità di sviluppo economico sostenibile

L'obiettivo di valorizzare la rete ecologica¹⁶⁶ e di garantire il collegamento ecologico e funzionale fra aree ad elevato valore ambientale e naturale e la riqualificazione naturalistica del territorio nel suo complesso mira anche a promuovere il coinvolgimento degli interessi locali, delle imprese e dei residenti, a identificare e realizzare obiettivi di sviluppo collegati all'azione ambientale, a migliorare le condizioni di coerenza e consenso alle azioni da attuare.

Ai fini del perseguimento dell'obiettivo specifico, e nell'ottica di favorire la piena attuazione delle strategie dell'UE per la tutela della biodiversità e del paesaggio, dovrà allora essere rafforzata, rispetto al passato: la partecipazione delle comunità locali e dei diversi attori economici e sociali per la definizione di piani di azione di area vasta; l'integrazione della componente ecologica nella pianificazione paesaggistica e di settore; l'integrazione delle azioni di tutela e gestione della biodiversità e del paesaggio con le politiche di valorizzazione. Occorre pertanto promuovere e potenziare l'attivazione di *partnership* e un maggior coinvolgimento degli attori locali, inclusi gli operatori agricoli, nelle azioni di gestione del territorio sottoposto a regimi di tutela, anche tramite la promozione e gestione di processi di Agenda 21 locale, le attività di informazione, educazione ambientale e sviluppo del capitale umano per rafforzare le competenze degli attori coinvolti; l'integrazione delle politiche ambientali con quelle settoriali, sia dal punto di vista della trasversalità dei profili ambientali, sia dal punto di vista dell'attivazione di filiere produttive rilevanti per la popolazione locale.

Per massimizzare l'efficacia della strategia risulta prioritario esplicitare, da parte dell'Autorità centrale competente, la Strategia Nazionale per la Biodiversità e i relativi Piani di Azione¹⁶⁷, che dovranno essere adeguatamente finanziati; allo stesso tempo, dovranno essere definite apposite linee guida per l'attivazione di procedure di monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario (in attuazione della direttiva Habitat).

Sotto il profilo del metodo, un importante obiettivo è rappresentato dal rafforzamento degli

¹⁶⁶ Il riferimento alla rete ecologica va inteso come un insieme di aree a diverso titolo individuate per il loro valore ambientale, naturale (aree protette istituite ai sensi della L.394/1991 e le aree ad esse contigue, i Siti della Rete Natura 2000, le zone cuscinetto e i corridoi ecologici di connessione) che tuttavia non esaurisce i valori di biodiversità presenti nei territori.

¹⁶⁷ Come previsto dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 14 febbraio 1994.

strumenti di pianificazione e gestione a livello territoriale, che consideri le strette connessioni con lo sviluppo rurale, il paesaggio e la valorizzazione del patrimonio culturale. Altrettanto rilevante è, inoltre, creare sinergie tra tali strumenti¹⁶⁸ e quelli finalizzati allo sviluppo locale (ad esempio le Agende 21 locali e i processi di certificazione ambientale di singoli soggetti o di territori).

Le modalità di attuazione della strategia individuano in via prioritaria per i siti Natura 2000 le seguenti linee di intervento, da attuare in maniera compatibile e funzionale alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio, e finalizzate al mantenimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti soprattutto nelle aree marginali, e alla promozione di servizi e del turismo sostenibile.

Nella programmazione operativa va previsto uno stretto coordinamento con le politiche di sviluppo rurale, in conformità ai principi e criteri individuati al par.III.8.4 e, nel rispetto delle regole di ammissibilità dei singoli Fondi comunitari, tenuto conto delle diverse azioni ammissibili a cofinanziamento comunitario nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" e nelle regioni dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", le linee di intervento sono individuate in:

- realizzazione e adozione di strumenti di gestione per assicurare la persistenza e il miglioramento a lungo termine dello stato dei valori della biodiversità specifici di ciascuna area e il monitoraggio dell'efficacia dei piani e programmi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- promozione di processi di Agenda 21 locale e progetti partecipati per la definizione e attuazione di misure per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e del paesaggio su area vasta e a scala locale;
- sviluppo di politiche di sistema di area vasta, di azioni pilota e di progetti locali secondo piani di azione redatti attraverso processi partecipativi;
- potenziamento delle strutture organizzative dei Soggetti gestori dei Siti natura 2000 attraverso l'innovazione tecnologica, il miglioramento della capacità di progettazione, gestione e monitoraggio e la realizzazione di azioni formative;
- incentivi allo sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali; azioni per destagionalizzare l'affluenza;
- miglioramento dell'accoglienza, della ricettività e dell'accessibilità materiale e immateriale, seguendo modelli sostenibili;
- azioni di *marketing* territoriale e promozione di marchi d'area e di certificazione ambientale delle imprese ricadenti nelle aree protette e nei siti Natura 2000, in coerenza con gli strumenti di gestione delle stesse aree;
- sviluppo di progetti finalizzati a promuovere la capacità di ricerca e di innovazione ambientale sul territorio, coordinando i diversi strumenti di programmazione operativa e in raccordo con la Priorità "*Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività*".

Condizioni per l'attuazione efficace e coerente della politica regionale unitaria sono:

- il completamento della pianificazione di settore (piani di gestione), da conseguire in un approccio partecipativo e applicando i criteri per la gestione dei siti Natura 2000 (DM 3 settembre 2002), in coordinamento con i piani di sviluppo rurale e con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale; a questo fine saranno finanziate dalla politica regionale azioni di supporto mirate alla redazione dei piani di gestione, fermo restando

¹⁶⁸ Anche tra strumenti che riguardano territori contigui caratterizzati da ambienti naturalistici assimilabili.

che tali azioni non saranno cofinanziate dal FESR;

- l'individuazione e, ove necessario, l'istituzione dei Soggetti gestori dei siti Natura 2000, attribuendo loro un ruolo centrale per garantire una gestione efficace ed efficiente dei siti, rafforzando le strutture organizzative degli Enti e migliorandone le capacità di progettazione, gestione e monitoraggio del sistema delle aree protette, anche tramite azioni di supporto finanziate dalla politica regionale e interventi formativi estesi anche ai soggetti pubblici e privati che partecipano al governo delle aree protette.

È inoltre necessario:

- rafforzare il coordinamento orizzontale tra gli assessorati regionali, e verticale tra i diversi livelli di governo del territorio (comuni, altri enti, province, regioni, Amministrazioni centrali), anche al fine di armonizzare la pianificazione di settore con gli altri strumenti ordinari di gestione del territorio (piani paesaggistici, piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali, regolamenti edilizi);
- assicurare il coordinamento con le attività agricole e forestali, e in generale con le politiche di sviluppo rurale (attività agricole integrate con la promozione ambientale, promozione di imprese agricole multifunzionali) e con quelle di promozione dei distretti agroalimentari, rurali e della pesca, ottimizzando le complementarità con tutti gli strumenti finanziari comunitari.

5.1.2 Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti

Per conseguire l'obiettivo di valorizzare il potenziale vantaggio competitivo del Paese, del Mezzogiorno e, in particolare, delle regioni "Convergenza", nella dotazione di risorse culturali, in coerenza con gli indirizzi della strategia delineata per questa priorità, l'obiettivo specifico verrà perseguito, coordinando i diversi strumenti di programmazione operativa nei territori, attuando le seguenti linee prioritarie di intervento:

- consolidamento e valorizzazione di poli e reti culturali di eccellenza, comprendendo sia i grandi attrattori sia il patrimonio diffuso, quando parte di un sistema o di una rete territoriale o tematica con caratteri di eccellenza in termini di qualità dell'offerta culturale e dei servizi;
- qualificazione e diversificazione dei servizi innovativi per la fruizione, quale ad esempio la prevendita telematica, in grado di inserire l'offerta culturale locale in circuiti ampi di mercato e di commercializzare pacchetti integrati di servizi, anche turistici;
- promozione di centri di eccellenza di documentazione e di restauro, nazionali, interregionali e regionali, per svolgere funzione propulsiva per l'intero settore culturale e limitatamente ad interventi di cui sia dimostrata la sostenibilità finanziaria, la capacità operativa e l'esistenza di domanda; di conseguenza, deve essere evitata, con rigorosi criteri di selezione, la proliferazione di centri, concentrando l'intervento esclusivamente su quelli in grado di assicurare nel medio-lungo periodo funzionalità gestionale e capacità di attivare un indotto a livello locale;
- innovazione e diffusione di nuove tecnologie sia nella salvaguardia, nella conservazione e nella gestione del patrimonio; sia nella promozione e comunicazione della conoscenza delle risorse culturali; sia nei sistemi di prevenzione e protezione dei rischi antropici e naturali sia nei sistemi e strumenti di conoscenza statistica;
- promozione di attività ed eventi culturali a scala regionale, multiregionale e internazionale, in particolare nel Mezzogiorno, in grado di mobilitare significativi flussi

di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, e anche esportabili in altre sedi in Italia e all'estero; dovrà essere assicurato un legame con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell'allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda;

- diffusione e promozione di una cultura del Paesaggio, che dovrà trovare una finalizzazione nel processo di pianificazione paesaggistica e nell'integrazione tra i diversi strumenti di pianificazione, e riflettersi sulla qualità progettuale e sulla programmazione degli interventi di recupero e rifunzionalizzazione di siti degradati.

Le modalità di attuazione saranno qualificate da alcuni profili strategici trasversali agli ambiti di intervento, coerenti con i caratteri della strategia delineata per l'insieme della priorità e più specifici per quel che riguarda le politiche di piena valorizzazione del patrimonio culturale. Questo con particolare riferimento all'integrazione con le politiche di valorizzazione turistica del territorio; alla valorizzazione delle risorse umane e alla formazione di figure professionali culturali innovative; al rilievo cruciale da attribuire al tema della gestione e della sostenibilità finanziaria e organizzativa dei progetti nella fase a regime; alla promozione di forme di concertazione – anche tramite azioni di formazione e animazione – per favorire il coinvolgimento delle comunità locali nella realizzazione dei progetti; la concentrazione degli interventi per attivare la massa critica necessaria a sortire effetti sugli obiettivi di sviluppo; il raccordo con le politiche per lo sviluppo rurale.

L'efficace attuazione delle politiche regionali aggiuntive richiede una razionalizzazione e maggiore visibilità del quadro strategico e finanziario delle politiche ordinarie, al fine di migliorare la complementarità fra i due ambiti di programmazione. Richiede inoltre l'adozione di obiettivi di valorizzazione e tutela del paesaggio trasversalmente alle diverse politiche ordinarie, con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo edilizio, alla razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale e alla mitigazione dei fattori di pressione sul territorio che ne determinano una progressiva perdita del valore paesaggistico, culturale e ambientale e quindi anche del potenziale di attrattività territoriale.

5.1.3 Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali

La definizione degli obiettivi regionali di sviluppo turistico deve essere orientata sia dalle caratteristiche e esigenze dei diversi segmenti di domanda internazionale (modelli di consumo), sia dalla struttura territoriale delle filiere produttive regionali attivabili dal turismo; ciò al fine di definire una strategia in grado di massimizzare gli effetti economici a livello locale e regionale e di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-culturale.

Al fine di rendere efficace la strategia, occorre aumentare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di conoscere le reali entità di fenomeni di difficile misurabilità, ma di importanza strategica per la programmazione degli investimenti, quali i flussi turistici e il loro impatto sull'economia del Paese, anche attraverso una condivisione delle metodologie di rilevazione statistica e con riferimento all'attività svolta dall'Osservatorio Turistico Nazionale (legge 80/2005)¹⁶⁹.

Le modalità di intervento individuano prioritariamente la realizzazione di programmi integrati a

¹⁶⁹ La legge 80/2005 (articolo 12), nel trasformare l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) in Agenzia Nazionale del Turismo prevede l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Turismo. Secondo quanto stabilito dal successivo DPR 6 aprile 2006, n. 207, recante "Organizzazione e disciplina dell'Agenzia" i compiti dell'Osservatorio Nazionale del Turismo (articolo 9) sono lo studio, l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche e economico-sociali connesse al turismo, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.

scala territoriale, attuati a livello locale, ma qualificati da standard e metodi di ingegnerizzazione definiti anche a livello sovraregionale, con il coordinamento e il supporto delle Amministrazioni centrali. Essi sono composti da azioni trasversali (fortemente integrate con la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche e con le altre priorità territoriali del Quadro, in particolare per quanto riguarda le politiche urbane e l'accessibilità) e da interventi volti a favorire l'aggregazione dell'offerta, la qualità dei servizi e la qualificazione delle risorse umane e imprenditoriali, in un contesto di preclusione degli aiuti generalisti alle imprese e in un'ottica di stretto collegamento tra sostegno ai servizi turistici e valorizzazione e promozione di beni naturali e culturali.

In coerenza con le specificità territoriali e con il diverso livello di sviluppo nel settore turistico, nelle regioni dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" i fondi comunitari dovranno essere finalizzati a "tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e alla promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile" e a "promuovere lo sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti nei siti Natura 2000 e per lo sviluppo del turismo sostenibile"¹⁷⁰.

L'obiettivo specifico si articola nelle seguenti priorità di intervento da declinare a livello locale in un'ottica di sistema e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei Fondi strutturali per l'Obiettivo "Convergenza" e l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione":

- promuovere in maniera unitaria e realizzare azioni di marketing nazionali per affermare le destinazioni turistiche italiane sui mercati internazionali, evitando la dispersione di risorse in singole iniziative slegate da un disegno unitario di sviluppo;
- rafforzare i sistemi di commercializzazione dei prodotti e servizi turistici, anche in termini di filiera, e di promozione turistica nazionale;
- innalzare gli standard di qualità dell'offerta complessiva delle destinazioni turistiche, attraverso il coordinamento tra Regioni, e tra queste e l'Amministrazione centrale, sia in termini di requisiti omogenei per la classificazione delle strutture ricettive sia per la definizione di livelli minimi di servizi e prestazioni professionali;
- accrescere la selettività degli interventi e migliorare i modelli di gestione turistica favorendo la creazione di circuiti integrati e di itinerari tematici, promuovendone la diffusione sui mercati internazionali;
- favorire l'aggregazione delle piccole e medie imprese della filiera, stimolandone e sostenendone la crescita dimensionale;
- favorire il raccordo tra le politiche regionali, rafforzando la rete di servizi di informazione e accoglienza turistica, anche in collegamento a grandi itinerari di interesse internazionale;
- messa a sistema e realizzazione di una rete di porti crocieristici e sportivi;
- riqualificare e valorizzare la ricettività offerta nelle seconde case, solo ai fini di una loro aggregazione e utilizzazione commerciale e di *marketing* (come, ad esempio, gli "alberghi diffusi"), nel rispetto di standard predefiniti di qualità e di sostenibilità ambientale.

Queste linee di intervento devono essere declinate a livello locale, nel rispetto di standard qualitativi condivisi a livello nazionale, ponendo la massima attenzione allo sviluppo complessivo dell'attrattività del territorio e alla qualificazione dei servizi turistici in un'ottica di sistema. L'efficacia della politica regionale unitaria appare condizionata da una più rigorosa applicazione del

¹⁷⁰ Cfr. Articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1080/2006.

principio di sussidiarietà, nel pieno rispetto del riparto costituzionale di competenze fra il livello centrale e quello regionale, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della domanda e il posizionamento dell'offerta, in un'ottica di *benchmarking*, e le politiche di promozione all'estero e di marketing internazionale. In tali ambiti, funzione di supporto e orientamento sarà assolta dall'Osservatorio Nazionale del Turismo alla luce delle conoscenze sul livello di competitività dei sistemi.

Gli indirizzi per l'attuazione sono prioritariamente riconducibili ai seguenti elementi:

- la capacità delle partnership locali di valutare le effettive potenzialità del proprio territorio e il corretto posizionamento nel mercato turistico è determinante per un efficace disegno dell'azione di rafforzamento della competitività turistica;
- l'apertura della dimensione locale alle reti e alla conoscenza esterna, detenuta ad esempio dai *tour operator* internazionali e degli operatori di *incoming*, è un elemento necessario per qualificare i progetti in funzione del mercato e per realizzare azioni di co-marketing;
- l'integrazione fra diverse scale di programmazione e pianificazione, locale e di area vasta, regionale e nazionale, e tra strumenti di pianificazione territoriale e programmazione di settore. Assume, inoltre, rilievo il coordinamento tra le Regioni per la definizione di standard omogenei, per la costituzione di reti e per la realizzazione di azioni interregionali (promozione e commercializzazione di pacchetti turistici che travalicano i confini regionali) e di progetti di valorizzazione delle aree appenniniche¹⁷¹;
- un'identificazione più stringente delle priorità implica una maggiore selettività degli interventi; i criteri di selezione dovranno favorire l'aggregazione dell'offerta, la promozione di *partnership* pubblico-privato e la qualità complessiva delle destinazioni turistiche, nelle sue principali declinazioni: qualità territoriale (dotazione infrastrutturale, qualità ambientale e del paesaggio, qualità dei sistemi di informazione per il pubblico), da accompagnare con marchi di qualità territoriali; qualità delle strutture ricettive e dei servizi, da elevare anche tramite la diffusione della certificazione ambientale; qualità delle risorse umane, sviluppando politiche formative degli imprenditori e dei lavoratori, a partire dall'analisi dei fabbisogni formativi, anche con specifico riferimento alla sostenibilità ambientale del turismo;
- l'applicazione delle nuove tecnologie ICT è un'opportunità indispensabile per favorire l'aggregazione dell'offerta e il raggiungimento di nuovi mercati nel contesto della crescente competizione internazionale; tale opportunità deve essere sviluppata nell'ambito di una corretta ripartizione dei ruoli fra livello nazionale e livello regionale;
- la definizione dei programmi integrati a scala territoriale deve estendersi agli interventi per aumentare la sostenibilità dello sviluppo turistico (servizi ambientali), superando le criticità nelle aree ad alta intensità turistica aumentando i raccordi tra investimenti di recupero urbano e rurale e potenzialità di sviluppo turistico, colmando le carenze infrastrutturali nelle aree non ancora adeguatamente valorizzate e rafforzando le infrastrutture di sistema – quali, ad esempio, porti crocieristici e nautici – direttamente collegati a progetti integrati di sviluppo turistico e culturale.

5.1.4 Rafforzare la capacità di conservazione e gestione delle risorse naturali e culturali mediante la cooperazione territoriale

I programmi comunitari di cooperazione territoriale concorrono al raggiungimento di tutti gli

¹⁷¹ Cfr. Documento Strategico Mezzogiorno.

obiettivi fissati per la priorità, in particolare promuovendo lo sviluppo di competenze, abilità e saperi qualificati in termini di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale ed estendendo e integrando l'utilizzo di metodologie, strumenti, esperienze di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e del paesaggio, soprattutto mediante l'utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio per il controllo e la gestione del rischio di degrado e lo sviluppo di strumenti di gestione di poli di eccellenza e di sistemi e reti di risorse culturali, sia materiali che immateriali.

La cooperazione territoriale si attua attraverso il coinvolgimento di altri Paesi con più spiccata vocazione culturale e concorre anche ad accrescere la capacità amministrativa e tecnica in materia di sviluppo sostenibile, in particolare nelle aree di cooperazione che coinvolgono paesi di nuova adesione e paesi non membri dell'UE, per limitare la diffusione in aree vaste di fenomeni di inquinamento e contaminazione generati localmente. La cooperazione territoriale è orientata inoltre a rafforzare la crescita di turismo sostenibile, per valorizzare ed estendere il turismo sostenibile come *brand* internazionale distintivo dell'Europa e del Mediterraneo, contribuendo anche a migliorare il *rating* in termini di qualità dell'offerta di turismo italiano.

Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità

Descrizione della priorità

L'accessibilità dei territori italiani è penalizzata sia dalle ridotte e inadeguate dotazioni infrastrutturali, sia, soprattutto, dall'esistenza di specifiche strozzature lungo gli assi e i collegamenti con i territori¹⁷².

Pur in una visione di insieme e nel quadro di un approccio strategico unitari emergono con chiarezza nel panorama nazionale tre ambiti territoriali fortemente differenziati:

- le regioni Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del Centro-Nord presentano un'urbanizzazione sempre più estesa, fitta e irregolare, a cui si accompagna una domanda di accessibilità e di mobilità – per persone e merci – debolmente soddisfatta da un'offerta infrastrutturale e di servizio con notevoli deficit qualitativi e quantitativi, relativi sia alle connessioni con le “reti lunghe” (Corridoi europei, rotte aeree, rotte marittime ecc.) sia alla mobilità interna, caratterizzata da elevati livelli di congestione, dei territori regionali e dei sistemi urbani;
- le regioni Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del Mezzogiorno (Abruzzo e Molise) e in *phasing-in* (Sardegna) presentano livelli di accessibilità e di coesione territoriale differenziati, ma in generale, inferiori ai livelli del Centro-Nord, che assumono per la Sardegna, in conseguenza delle sue caratteristiche di svantaggio geografico, le caratteristiche di un vero e proprio *gap*;
- le regioni Obiettivo “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in *phasing-out* (Basilicata), evidenziano, in rapporto alle altre aree della penisola, rilevanti *gap* in termini di accessibilità territoriale e di mobilità di merci e persone.

Per garantire le pre-condizioni di uno sviluppo equilibrato, l'Italia va considerata come un unico spazio economico e di vita, all'interno del quale garantire, colmando i divari fra le aree del Paese, reti e nodi logistici funzionali allo sviluppo, in coerenza con la vocazione ambientale e turistica del Paese e del suo Mezzogiorno (più ferrovie, più mare, più trasporto aereo) nel rispetto delle compatibilità ambientali, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e con l'opportunità di un suo collegamento con alcune grandi direttrici europee mediterranee e balcaniche. Si tratta, quindi, di

¹⁷² È questo uno dei principali fattori che portano l'incidenza del costo dei trasporti e della logistica in Italia intorno al 10 per cento contro il 6,6 per cento medio europeo.

uniformare i processi e di migliorare il trasporto di merci e persone e la sicurezza della circolazione, nonché di assicurare l'integrazione e la sinergia fra le reti dislocate alle diverse scale, da un lato, e i contesti interessati, dall'altro, puntando all'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture di trasporto.

Questa priorità si articola in un **obiettivo generale** e in tre **obiettivi specifici**; gli ambiti e le priorità di intervento, qui identificati per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e per l'Obiettivo "Convergenza", presentano rilevanti sinergie e complementarità con le priorità tematiche definite per l'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nelle sue tre declinazioni, transfrontaliera, transnazionale e interregionale; di tali sinergie e complementarità è necessario tenere conto nella definizione e attuazione delle strategie regionali.

In particolare, l'azione di cooperazione territoriale è orientata a promuovere lo sviluppo di piattaforme territoriali e strategiche che valorizzino il potenziale competitivo locale, creando spazi di saldatura dei sistemi nazionali al sistema europeo ed extraeuropeo, anche rafforzando in questa prospettiva, i corridoi transeuropei e i nodi infrastrutturali, contribuendo all'integrazione e al completamento delle piattaforme nazionali a sostegno dello sviluppo policentrico. In questo modo la cooperazione territoriale concorre a garantire reti e nodi funzionali allo sviluppo, a promuovere il ricollocamento strategico dei porti e aeroporti e dei servizi connessi, a sviluppare nuovi segmenti di mercato per quei settori in cui il vantaggio competitivo italiano è condizionato da carenze logistiche, a migliorare la sicurezza e a promuovere intermodalità, integrazione e sinergia tra le reti, sviluppo dei servizi e piattaforme TIC per il sistema economico e sociale.

6.1. Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

L'esperienza del 2000-2006 insegna che per accelerare l'attuazione dei programmi nelle aree che presentano i maggiori squilibri, segnatamente nel Mezzogiorno, deve essere garantita una forte condizione di aggiuntività. Perché ciò avvenga, la politica regionale unitaria deve poggiare su una pianificazione nazionale strategico-operativa¹⁷³, concertata tra Stato centrale e Regioni, che stabilisca, in modo condiviso e trasparente le priorità, definisca tempi realistici per la progettazione e l'attuazione, li verifichi in modo continuo con il monitoraggio e la diffusione pubblica dei suoi risultati. Data l'entità del divario, la politica ordinaria nazionale che, proprio per la sua missione di modernizzazione deve fortemente sostenere l'obiettivo di colmare i divari, deve conseguire non solo nelle assegnazioni, negli impegni giuridicamente vincolanti, ma anche nella spesa, l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno una quota superiore al 30 per cento delle risorse ordinarie, che è, in media, l'obiettivo per quest'area. Tutto ciò può essere assicurato solo da un deciso rafforzamento dell'azione delle Amministrazioni centrali responsabili per l'indirizzo, per l'esercizio dei diritti dell'azionista e per la verifica dei risultati dei grandi centri di progettazione di spesa del settore.

Sotto queste condizioni, la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può assicurare un contributo finanziario ai progetti maggiori e accompagnare questi con azioni di "rammaglio" con il territorio necessarie per l'efficacia dell'azione complessiva.

La programmazione operativa terrà conto delle risorse disponibili, di tempi credibili di attuazione, di processi di condivisione degli interventi selezionati (in particolare per le grandi opere) da parte delle popolazioni interessate, dando priorità ai progetti attuativi delle linee strategiche già avviati e/o programmati da completare.

Per ottenere un appropriato impatto territoriale, che possa favorire lo sviluppo dei territori, anche per le aree rurali, deve essere assicurata una visione unitaria attraverso la massima integrazione tra

¹⁷³ La base di partenza è costituita dalla programmazione nel settore dei trasporti e della logistica che, a livello nazionale, è delineata dal "Piano Generale dei Trasporti e della Logistica" (PGTL) e, a livello regionale, dai Piani Regionali. In detti documenti, approvati secondo le normative in essere, a partire dalla situazione attuale e di scenario, sono delineate le strategie, rispettivamente nazionali e regionali.

politiche delle reti e politiche territoriali, anche fra aree limitrofe al di là dei confini amministrativi, eventualmente attraverso meccanismi che accompagnino e stimolino l'evoluzione della programmazione di settore verso una più matura comprensione dei rapporti tra flussi e aree, ovvero tra luoghi di intreccio dei flussi dell'economia globale e luoghi del radicamento e della sedimentazione degli effetti.

Come insegna l'esperienza in corso, per massimizzare l'efficacia delle strategie, va superata l'odierna netta separazione fra progettazione delle opere e valutazione della loro funzione, per disegnare contestualmente l'infrastruttura, la sua manutenzione e il servizio offerto. Nel contempo occorre tenere conto dei vincoli e delle condizioni di contesto (ambientali, sociali, tecniche, economico-finanziarie, normative e procedurali) e della sostenibilità gestionale e finanziaria, anche attraverso un opportuno processo di selezione dei progetti che privilegi indicatori e obiettivi di "efficacia logistica" (riequilibrio modale, decongestionamento delle aree metropolitane, integrazione con il sistema territoriale dei trasporti). La programmazione operativa si doterà degli strumenti per anticipare il più possibile le istruttorie dei grandi progetti individuati (artt. 37, 40, 41 del Regolamento (CE) n.1083/2006) e per valorizzare, ai fini di una migliore selezione degli interventi, tali istruttorie.

La strategia delineata contribuirà altresì a ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto a ossido d'azoto e polveri sottili e a contrastare i cambiamenti climatici, rispetto ai quali le scelte operate in questo settore sono determinanti, dando prevalenza nelle assegnazioni alle modalità di trasporto sostenibili e limitandosi, per la modalità stradale, ad interventi che contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento (ad esempio, interventi finalizzati alla riduzione della congestione e collegamenti con le strutture portuali).

Un efficace contributo può essere dato da un processo valutativo partenariale, che coinvolga anche le autonomie funzionali del territorio e che, senza appesantire le procedure, ponga il livello di servizio conseguibile al centro della valutazione, anche grazie all'apporto della conoscenza e delle tecnologie innovative e l'integrazione delle grandi opere in reti di mobilità e di accessibilità estese all'intero territorio nazionale.

La strategia deve essere accompagnata da idonee politiche ordinarie che accompagnino l'attuazione dei processi di apertura alla concorrenza del settore, creando le condizioni e sostenendo, in coerenza con le normative comunitarie, la crescita di nuovi operatori per nuovi collegamenti.

L'unitarietà dell'impianto programmatico e l'ottimale e coordinato utilizzo delle risorse saranno assicurati dalla *governance* multilivello delineata dal Quadro nei paragrafi VI.1.2, VI.2.1 e VI.2.4 e dalla "Cabina di regia" istituita dalla Legge finanziaria 2007¹⁷⁴.

I Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti agiranno in sinergia nei diversi luoghi di espressione della cooperazione istituzionale previsti dai documenti nazionali e comunitari (Comitato di Indirizzo ed Attuazione, Comitato di Sorveglianza) e in relazione alle attribuzioni definite negli atti istitutivi: il primo curerà la realizzazione e la gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, il secondo le attività di sicurezza e di regolazione tecnica relative all'uso delle stesse reti.

Sarà in tale modo assicurato un processo partenariale di accordo e concertazione multilaterale, che dovrà presiedere alla identificazione comune di priorità e sequenze realizzative, anche al fine di valutare gli effetti locali delle scelte, soprattutto, per progetti di forte rilievo ed interesse multiregionale.

¹⁷⁴ Cfr. L.27 dicembre 2006, n.296, art.1 comma 864: "Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti".

L'obiettivo generale sopra descritto si declina nei tre **obiettivi specifici** che seguono, definiti anche in relazione ai livelli più idonei per la loro attuazione: nazionale per l'obiettivo specifico 6.1.1, in considerazione della sua natura "sistemica", regionale per gli obiettivi specifici 6.1.2 e 6.1.3. I Programmi Regionali "Convergenza" potranno contribuire all'obiettivo specifico 6.1.1, in relazione alle proprie specificità territoriali, in funzione complementare ed integrativa rispetto al Programma Nazionale, assicurando, nel complesso, il rispetto della ripartizione fra modalità prevista per il PON.

6.1.1 Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea.

Le lezioni apprese dal periodo 2000-2006 indicano che, per l'intero Paese, la politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, deve concentrarsi sul rilancio della logistica per un ricollocamento strategico dei porti e aeroporti italiani e dei servizi a essi connessi, sfruttando il potenziale di crescita insito nei traffici di merci dall'estremo oriente verso l'Europa occidentale. Tale prospettiva strategica rappresenta, per il Mezzogiorno, l'opportunità di fungere da "Porta del Mediterraneo", anche in relazione all'attivazione dell'area di libero scambio euro-mediterranea entro il 2010, da snodo delle grandi rotte transoceaniche, con diramazioni sia verso il centro Europa che verso i grandi mercati asiatici; assicurandosi che tale ruolo produca un'effettiva ricaduta economica e sociale sul territorio ed individuando modalità utili ad estendere il modello di "autostrada del mare" ai Paesi del Mediterraneo. Questo disegno è attuabile perseguendo come priorità strategiche – nelle quattro regioni "Convergenza" – l'attuazione del corridoio 21 "Autostrade del Mare" e il completamento del Corridoio I "Berlino-Palermo".

Conseguentemente, particolare priorità va assegnata ai porti, capaci di svolgere funzioni di collegamento e di intermodalità, nell'ottica di una loro specializzazione e di completamento della maglia infrastrutturale. Gli scali portuali debbono essere convertiti in *terminal*, attraverso adeguati interventi infrastrutturali e tecnologici, aprendo al cabotaggio il mercato nazionale del trasporto merci. Gli scali oggetto di intervento dovranno essere identificati in correlazione con le Autostrade del Mare (corridoio 21) e gli interventi dovranno ricercare il massimo delle possibili sinergie con i territori (aree metropolitane e sistemi produttivi di riferimento). Occorre superare la scarsa efficienza organizzativa e il basso livello di coordinamento del sistema portuale, in particolare nel Mezzogiorno (che presenta valenze infrastrutturali già presenti e non pienamente sfruttate, a fianco di porti ormai affermati nel panorama mondiale del *transshipment* quali Gioia Tauro, Taranto e da poco Cagliari), per poter competere a livello internazionale; gli interventi prioritari dovranno quindi indirizzarsi verso modalità di gestione nuove, anche unitarie, per una nuova, sostenibile e sicura logistica multimodale, anche attraverso le potenzialità delle nuove tecnologie ICT e tenendo conto delle specializzazioni prevalenti.

A tali azioni dovrà accompagnarsi il completamento della rete principale e degli ulteriori nodi (in particolare per il Mezzogiorno), che deve essere perseguito dando innanzitutto priorità ai corridoi n° 21 "Autostrade del Mare", n° 1 "Berlino-Palermo", ai collegamenti fra i due corridoi e, infine, ai collegamenti di primo livello dei corridoi con i principali poli logistici e produttivi. Dovrà essere privilegiata la modalità ferroviaria, i cui interventi dovranno garantire l'interoperabilità, e promuovere l'efficienza interna delle singole modalità di trasporto (ad es. riduzione dei viaggi a vuoto). In particolare, gli interventi finanziati dai Fondi strutturali saranno relativi a modalità sostenibili o comunque chiaramente finalizzati alla riduzione del livello di inquinamento.

Devono, infine, essere consolidati i risultati già conseguiti per la creazione di una rete aeroportuale del Mezzogiorno competitiva, meglio collegata con gli *hub* internazionali e ampliati i relativi servizi per lo sviluppo del mercato delle merci. La politica regionale comunitaria si concentrerà su quest'ultimo aspetto.

Il Programma Operativo Nazionale "Reti e mobilità" sarà dedicato interamente all'obiettivo

specifico 6.1.1. che costituisce l'inquadramento prioritario di riferimento per l'omologo intervento FAS. In coerenza con quanto indicato nel capitolo IV del QSN, i POR saranno dedicati interamente agli obiettivi specifici 6.1.2 e 6.1.3, fatto salvo quanto sopra specificato.

Il PON "Reti e Mobilità", inoltre, destinerà non meno del 70 per cento delle risorse alle modalità sostenibili (trasporto ferroviario e marittimo-porti), ed un massimo del 30 per cento complessivo alle modalità di trasporto aereo (relativamente ai flussi di merci) e stradale (incluso il completamento di progetti a cavallo col precedente periodo di programmazione).

È importante proseguire con costanza nell'attuazione di tutti i piani di lungo termine, considerando adeguatamente gli interventi già identificati da realizzare prima di definire nuovi interventi, privilegiando progetti di completamento e di efficientamento della maglia di trasporto, fermo restando che gli interventi della politica ordinaria continuano a essere concentrati su corridoi terrestri e marittimi, nodi e itinerari di livello nazionale ed europeo (SNIT e TEN) comprese le trasversali, anche ferroviarie, in particolare nell'area del Mezzogiorno, le Autostrade del Mare ed i Valichi alpini.

Va favorita la complementarietà dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali al fine di ottimizzare la competitività e l'efficacia complessiva del servizio logistico offerto.

Occorre prestare attenzione allo sviluppo di quegli interventi che consentono ad un insieme di nodi e di "direttrici di forza" di assurgere a sistema di servizi comune, per il trasporto di merci e la logistica (con attenzione alla filiera agroalimentare, ai rifiuti industriali e le merci pericolose). Gli interventi, pertanto, dovranno essere identificati ponendo attenzione al servizio da rendere, anche attraverso uno studio ed una analisi puntuale dei colli di bottiglia sia in termini fisici (limitazioni di carico e di sagoma, anche alla luce di tecnologie innovative, ad esempio nel campo dei *containers*, raccordi autostradali, interporti, *terminal*, porti, ecc.) sia in termini immateriali (ad esempio: sistemi informativi, interconnessione nelle comunicazioni, centrali di sistema, ecc.).

In ogni caso, dovrà essere prestata attenzione, anche attraverso la promozione di specifici progetti strategici di ricerca e sviluppo, agli aspetti di sostenibilità ambientale dei trasporti, di sicurezza e riduzione dei tempi di trasporto, privilegiando il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi. Andrà posta inoltre attenzione alla limitatezza delle risorse e ai vincoli temporali di spesa e a quelli connessi alla tempestività di realizzazione e quindi di manifestazione degli effetti attesi. Occorre pertanto, come discende dall'esperienza dello scorso periodo di programmazione, che gli enti di gestione di rete (in particolare ANAS e RFI) assicurino un forte rafforzamento della propria capacità progettuale e di realizzazione. I Programmi Operativi potranno contribuire in tal senso attraverso l'adozione di robusti meccanismi di selezione delle priorità, nelle quali concentrare risorse e obiettivi operativi di velocizzazione dei tempi di realizzazione, ricercando una maggiore integrazione del disegno progettuale con i vincoli della pianificazione territoriale e paesistica e di uso del territorio, accompagnando l'iter di maturazione del progetto, anticipando i momenti e risolvendo i motivi di possibili rallentamenti.

Accanto alle azioni espressamente mirate al rafforzamento del settore della logistica a partire dall'offerta infrastrutturale, al fine di garantire l'efficacia degli investimenti programmati, la politica regionale potrà prevedere idonei strumenti di sostegno alla domanda, ad esempio individuando specifici regimi di aiuto agli operatori del settore privato.

Al conseguimento di questo obiettivo specifico, alle condizioni sopra indicate nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in Basilicata (regione in phasing-out) concorreranno entrambe le componenti della politica regionale unitaria, quella comunitaria, che nell'ambito di tale obiettivo si incentra sulla rete TEN, e quella nazionale.

Nelle regioni del Centro-Nord, incluse nell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", la strategia sarà, invece, principalmente attuata dalla politica ordinaria, le risorse della politica regionale nazionale si concentreranno infatti sul miglioramento dei collegamenti di primo livello dei

territori con reti e nodi principali di trasporto, sia con interventi infrastrutturali, sia attraverso le potenzialità dell'ICT.

Nelle regioni del Mezzogiorno, ricomprese in tale obiettivo, in considerazione del permanere di un grave *gap* infrastrutturale e di servizio rispetto al resto del Paese, potrà essere valutata l'attivazione complementare delle risorse FAS anche per le altre linee di intervento previste da questo obiettivo specifico; per la Sardegna, in considerazione delle sue caratteristiche di svantaggio geografico, sarà valutata, conformemente all'art.5 del Regolamento FESR, anche la partecipazione della politica regionale comunitaria nel Programma Operativo Regionale.

6.1.2 Promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana

Al miglioramento della rete generale di trasporto devono accompagnarsi adeguate condizioni di servizio ai territori urbani e produttivi. Occorre quindi ottimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura di trasporto, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di riduzione della congestione e dell'incidentalità, anche attraverso un mix di politiche che indirizzino la domanda verso scelte di mobilità più efficienti e razionali.

È opportuno agire con offerte innovative di modernizzazione delle infrastrutture e delle modalità del trasporto pubblico che consentano di passare, dall'attuale modello basato sulla mobilità privata su gomma, a modelli tendenzialmente più sostenibili anche sotto il profilo ambientale, senza peraltro rinunciare al policentrismo, sperimentando anche percorsi innovativi. Altrettanto rilevante appare il tema della logistica a livello locale, a servizio delle città, dei sistemi produttivi locali connessi, con particolare riferimento alle filiere maggiormente presenti nel territorio meridionale, quali la filiera agroalimentare.

Le iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile e della logistica nelle città e aree metropolitane, nei sistemi di città e nei sistemi rurali e del raccordo tra loro, della mobilità delle merci e delle persone, devono essere affrontati anche attraverso le potenzialità dei sistemi intelligenti (ITS) a servizio dell'utenza (fra i quali, ad es. i sistemi innovativi di tariffazione integrata, sistemi di infomobilità e utilizzo delle potenzialità dei navigatori satellitari Galileo), in un processo di trasformazione delle politiche di rete intraregionali in politiche di servizi. Particolare attenzione deve essere riservata al coordinamento degli orari dei servizi puntuali (scuola, sanità, ecc.) e dei servizi di trasporto e, con attenzione alla sostenibilità, ambientale e economica, alle modalità innovative (es. piattaforme logistiche leggere e per auto al seguito, camion su treno, navigazione interna) promuovendo forme di mobilità eco-sostenibili in ambito urbano (trasporti pubblici, piste ciclabili, parcheggi di scambio, *car-sharing*, piani della mobilità, reti di distribuzione di carburanti alternativi). Dovrebbero inoltre essere esplorate strade percorribili per sostenere i processi di liberalizzazione e trasformare gli attuali sistemi di incentivi in una visione sostenibile.

I mezzi circolanti eco-compatibili possono essere ammessi al finanziamento della politica regionale solo in termini complementari ad un intervento più ampio che li giustifichi, anche in termini di maggiori servizi resi (quali incremento dell'offerta chilometrica, incremento della capacità di trasporto, ovvero significativo incremento della velocità commerciale). Sono inoltre da garantire: il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e il vincolo alla destinazione nell'area oggetto di intervento. Per i programmi co-finanziati dal FESR sarà assicurato il pieno rispetto delle relative condizioni di ammissibilità espresse dal Commissario Hübner al Parlamento Europeo¹⁷⁵.

Gli interventi relativi a questa priorità, in quanto inerenti lo sviluppo urbano sostenibile, devono essere attuati in sinergia e complementarietà con la Priorità 8 "*Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani*" e nel rispetto delle relative indicazioni ed inquadrarsi negli strumenti di

¹⁷⁵ Il materiale rotabile è di norma inammissibile al finanziamento FESR e può essere incluso solamente in termini complementari ad un investimento infrastrutturale più ampio che giustifichi tali elementi. Sono inoltre da garantire:

- il vincolo alla destinazione nell'infrastruttura ed area oggetto di intervento;
- il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (rispettato per proprietà di EE.LL. / enti diversi da società di capitale).

pianificazione urbana della mobilità. La programmazione di questo obiettivo nell'una o nell'altra priorità dipende essenzialmente dal fatto che l'obiettivo di mobilità urbana sostenibile o di logistica urbana sia o no parte di un progetto integrato urbano con finalità più ampie e in tal caso è da considerarsi programmabile nella Priorità 8. Deve essere data priorità agli interventi previsti dai "Piani della Mobilità Urbana"; nelle regioni Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" tale priorità è da considerarsi vincolante per tutto il territorio regionale.

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può contribuire al perseguimento di questo obiettivo in tutto il territorio nazionale e quindi in entrambe le aree dell'Obiettivo "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione".

6.1.3 Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Il miglioramento della rete generale di trasporto perseguito dall'obiettivo specifico 6.1.1 può esplicare i suoi effetti solo se saranno assicurate adeguate condizioni di servizio e di maggiore accessibilità ai territori, e se si interverrà prioritariamente sulle reti e i poli che possono assicurare maggiori effetti in tal senso. Occorre, anche in questo caso, ottimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura di trasporto, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di riduzione della congestione e dell'incidentalità, anche attraverso un mix di politiche che indirizzino la domanda verso scelte di mobilità più efficienti e razionali. In questo contesto assume rilievo il tema dell'"ultimo miglio" e, conseguentemente, degli interventi cosiddetti "minori o complementari ivi compresi quelli finalizzati alla riduzione dell'incidentalità". Molto rilevante è la realizzazione/il rafforzamento, anche attraverso sistemi innovativi di infomobilità, sia sul fronte delle infrastrutture sia, soprattutto, sul fronte dei servizi, dei collegamenti tra sistemi metropolitani, in particolare fra i capoluoghi del Mezzogiorno, e con i nodi aeroportuali, anche per favorire l'accesso dei turisti al patrimonio di risorse naturali e culturali del Paese. Altrettanto rilevante appare il tema della logistica a livello locale. Specifica importanza deve essere attribuita alla realizzazione e alla messa a sistema dell'offerta culturale e turistica presente sul territorio prevista nella Priorità 5.

Occorre, inoltre, accompagnare l'evoluzione delle politiche di rete in politiche di servizi, con attenzione all'intermodalità, con riferimento ai centri di interesse regionale o locale non inclusi nell'obiettivo 6.1.1.

Per questo è auspicabile una crescente cooperazione fra gli attori, sia in senso verticale, tra i diversi livelli territoriali, che in senso orizzontale, con le istituzioni operanti in altri settori, eventualmente anche definendo regole comuni fra le regioni volte ad assicurare migliori collegamenti fra aree urbane che permettano di "avvicinare" le città e sfruttare in questo modo possibili economie di agglomerazione.

Infine, una più forte attenzione al miglioramento del Trasporto Pubblico Locale (TPL) in ambito regionale extraurbano e sovraregionale è essenziale per poter puntare ad un effettivo riequilibrio modale e sostenere uno sviluppo equilibrato. L'esperienza indica che vanno rafforzati i processi di apertura alla concorrenza del settore a livello nazionale e regionale, creando le condizioni e sostenendo, in coerenza con le normative comunitarie, la crescita di nuovi operatori per nuovi collegamenti. Di conseguenza la politica ordinaria deve attuare il processo di riforma già avviato con opportune azioni normative (es. nei campi delle restrizioni e della tassazione).

Nel quadro così delineato, occorre consolidare e rafforzare i sistemi portuali ed aeroportuali, curando la loro integrazione con i collegamenti ferroviari o di metropolitana alle aree urbane e metropolitane ed ai territori produttivi; i sistemi di controllo di qualità sul livello del servizio; il potenziamento del livello di specializzazione e integrazione dei singoli nodi, in modo strutturale e

sinergico. Devono altresì essere consolidati i risultati già conseguiti per la creazione di una rete aeroportuale del Mezzogiorno competitiva per quanto attiene al trasporto passeggeri, migliorandone i collegamenti con gli *hub* internazionali e ampliando i relativi servizi per lo sviluppo del mercato turistico e per la creazione di rotte transnazionali di medio raggio dedicate al raccordo con i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e del Mediterraneo.

L'intervento della politica regionale unitaria sul TPL deve sostenere l'ottimizzazione dell'utilizzo della infrastruttura di trasporto, riequilibrando la domanda verso mobilità più efficienti e razionali, sfruttando le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per azioni che spaziano da una migliore diffusione dell'informazione, agli incentivi, alle regole di comportamento. Condizione perché ciò possa avvenire è il completamento del processo di pianificazione in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 422/1997 e successive modifiche e integrazioni. Possono essere previsti sistemi intelligenti in grado di integrare e semplificare le modalità di accesso ai diversi modi di trasporto, sviluppo dei sistemi innovativi di tariffazione integrata, miglioramento e diversificazione dell'offerta di trasporto collettivo a scala regionale e sovragionale che potranno contribuire, inoltre, a diminuire l'inquinamento atmosferico anche al fine di tutelare la salute pubblica. La politica regionale nazionale e comunitaria potrà contribuire al potenziamento e rinnovo delle flotte, anche attraverso incentivi per veicoli a basso impatto ambientale, fermo restando che i mezzi circolanti eco-compatibili possono essere ammessi a finanziamento solo in termini complementari ad un intervento più ampio che li giustifichi, soprattutto in termini di maggiori servizi resi (quali incremento dell'offerta chilometrica, incremento della capacità di trasporto, ovvero significativo incremento della velocità commerciale). Sono inoltre da garantire: il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e il vincolo alla destinazione nell'area oggetto di intervento. Per il materiale rotabile co-finanziato dal FESR sarà assicurato il pieno rispetto delle relative condizioni di ammissibilità espresse dal Commissario Hübner al Parlamento Europeo¹⁷⁶.

Le azioni saranno identificate a partire dall'analisi dei fabbisogni del settore, tenendo conto del principio di non discriminazione, pianificando i passi del processo e definendo le relative risorse. Particolare attenzione va attribuita all'accesso ai servizi essenziali della sanità e dell'istruzione (inclusi gli asili nido) anche in favore di gruppi ad hoc, per permetterne l'inclusione sociale.

La pianificazione e la relativa scelta degli interventi non può prescindere dal tema del "vincolo di isolamento", che danneggia pesantemente intere regioni ed estesi contesti territoriali, deprimendo la redditività delle imprese, rendendo difficoltosa la presenza degli operatori sui mercati nazionali ed europei e deve quindi essere affrontato sia sul fronte infrastrutturale sia su quello dei servizi. In queste aree occorre intervenire prioritariamente laddove migliori reti di comunicazione possono innescare nell'immediato uno sviluppo locale, in quanto esistono già in loco potenzialità (valorizzazione *asset* locali; forte partenariato; inserimento in esistenti circuiti turistici). Si dovrebbe puntare ad assicurare uno standard di *performance* minima per dotazioni infrastrutturali e servizi.

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può contribuire al perseguimento di questo obiettivo in tutto il territorio nazionale e quindi entrambe le aree "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione".

Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

L'intera politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, è incentrata sull'incremento della disponibilità di servizi e di beni collettivi che, accrescendo la qualità della vita e il rendimento degli investimenti privati e dei sistemi produttivi locali, sospingano verso l'alto la competitività, riducano la sottoutilizzazione delle risorse ed accrescano l'occupazione. L'efficacia di questa strategia può

¹⁷⁶ Vedi nota precedente.

essere accresciuta se allo sviluppo dei sistemi produttivi locali è esplicitamente dedicato uno specifico asse/priorità di intervento che promuova una impostazione complessiva, di merito e di metodo.

La Priorità 7 “*Competitività dei sistemi produttivi e occupazione*” individua ambiti e modalità di intervento finalizzati a sostenere i sistemi locali nel loro complesso, integrando in contesti specifici le azioni rivolte alla competitività e sostenibilità dei processi produttivi, gli interventi a favore dell’occupazione e quelli rivolti al capitale sociale. Il metodo di intervento è prioritariamente individuato in progetti territoriali¹⁷⁷ costruiti con metodi partenariali con i soggetti locali (per la loro peculiare natura, i sistemi produttivi incentrati sulle città richiedono interventi specifici delineati nella Priorità 8 “*Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani*”).

Tale metodo generale, orientato al progetto, non preclude la possibilità di intervenire con azioni singole (dirette a favorire comportamenti virtuosi di singole imprese, individui, specifiche aggregazioni o gruppi bersaglio che operano e vivono nei territori), ma suggerisce che l’efficacia di tali azioni è subordinata comunque alla loro adeguatezza a integrarsi in disegni di *policy* più complessivi, intenzionali e consapevoli. Il sostegno ai sistemi locali può essere efficace solo se le politiche vengono disegnate e messe in atto in relazione alle effettive criticità, potenzialità e prospettive di sistemi territoriali compresi nella loro realtà e caratteristiche. Ciò implica uno sforzo di conoscenza dei sistemi e degli attori che in essi operano, che deve essere, da un lato, preliminare all’avvio delle azioni concrete e, dall’altro, costantemente aggiornato nel tempo per adeguare l’azione, nei contenuti e nelle modalità operative, alle diverse realtà obiettivo.

Il disegno degli interventi deve però riflettere anche le importanti lezioni dell’esperienza 2000-2006 e le cruciali acquisizioni derivanti dall’analisi:

- non appare più possibile accettare il presupposto che lo sviluppo proceda meccanicamente dall’accumulazione del capitale fisico all’impiego della risorsa umana, poiché è invece sempre più evidente che molti processi agiscono in senso inverso e che solo dalla piena consapevolezza e intenzionalità di attivazione e valorizzazione delle risorse umane e delle competenze è possibile innescare o facilitare processi di sviluppo sostenibili. Ne deriva la necessità di accentuare fortemente l’azione rivolta alle risorse umane e al mercato locale del lavoro nei progetti territoriali;
- è necessario attribuire una maggiore importanza alla qualità complessiva del territorio¹⁷⁸ quale condizione per aumentare la competitività dei sistemi produttivi locali e per influenzare le scelte di localizzazione di imprese e professionisti;
- la capacità di competere della struttura produttiva italiana - e di conseguenza di incrementare e qualificare la domanda di lavoro - appare sempre più legata in prospettiva alla qualità e articolazione dei servizi cui le imprese potranno avere accesso¹⁷⁹;
- il successo dei sistemi produttivi locali dipende dalla loro capacità di interconnessione con le reti lunghe sulle quali ha luogo lo scambio di capitali, saperi e tecnologie. È dunque indispensabile che i servizi offerti a livello locale siano in grado di mettere in comunicazione gli attori con i sistemi più evoluti e innovativi;
- l’integrazione fra diverse scale di programmazione, locale e di area vasta, nazionale e

¹⁷⁷ Per progetto territoriale si intende un insieme di azioni e interventi che sono definiti e messi in atto per il perseguimento di un obiettivo chiaramente identificato di sviluppo e promozione di un sistema territoriale. Un progetto vero e proprio assume quindi finalità specifiche, ha un inizio e una fine in quanto progetto, se ne possono valutare i risultati.

¹⁷⁸ Grado di ordine pubblico e legalità, efficienza della logistica, qualità dell’offerta locale di servizi di pubblica utilità, ecc. Tanto maggiore è il grado di integrazione e complementarietà delle politiche dei servizi previsti dalle altre priorità del Quadro, tanto maggiore è l’effetto sulla competitività.

¹⁷⁹ Tali servizi incidono non solo sui costi di attività già esistenti, ma anche sulla possibilità di trasformare e qualificare linee di attività. Processi cumulativi positivi possono investire i sistemi locali se migliori servizi pubblici e privati innescano meccanismi di richiesta di servizi più avanzati che a loro volta possono divenire motore di trasformazioni ulteriori.

internazionale, è particolarmente rilevante (non solo quando le iniziative di sviluppo locale individuano Amministrazioni centrali fra i referenti istituzionali, ma anche quando è opportuno attivare iniziative interregionali o collegare le iniziative locali con gli interventi a rete o di sistema);

- è necessario che la progettazione locale sia più selettiva e adeguata a perseguire obiettivi ben identificati, si apra di più a centri di competenza e soggetti nazionali forti¹⁸⁰, si integri con progetti territoriali di area vasta (anche internazionale attraverso il volano dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea").

La lezione più generale dall'esperienza segnala che la promozione di sistemi territoriali specifici è efficace solo se il "metodo del progetto" è applicato con rigore da parte sia di proponenti, sia di finanziatori e che, se ciò non è possibile nell'immediato, devono essere perseguite azioni di capacitazione per assicurare effettive capacità progettuali in futuro. Inoltre, se l'obiettivo condiviso è la promozione del sistema locale, non dovrebbero esservi preclusioni sulla natura e il livello del soggetto che assume l'iniziativa di aggregazione intorno al progetto. Vanno costruite prassi trasparenti e regole utili per assicurare che le idee migliori possano essere considerate e che gli strumenti di intervento, in particolare la strumentazione incentivante per i soggetti privati, siano combinati al meglio per perseguire gli obiettivi di sviluppo identificati, piuttosto che prendere il sopravvento indipendentemente dalle finalità della politica regionale.

La valutazione dell'ultimo decennio, in cui molti sono stati gli strumenti attivati¹⁸¹, è complessa, ma suggerisce – capitalizzando sull'esperienza e sull'analisi – di non lanciare nuovi strumenti generali, quanto piuttosto di procedere selettivamente da parte di ogni regione, sulla base dell'efficacia delle singole esperienze locali¹⁸², al fine di: consolidare e sviluppare le esperienze positive; concorrere alla trasformazione di progetti con criticità recuperabili; riconvertire esperienze non in grado di esprimere un'adeguata progettualità integrata, volgendole nel breve-medio termine al conseguimento di obiettivi meno complessi ma tangibili; valorizzare il capitale sociale accumulatosi e le competenze e gli strumenti effettivamente in grado di servire lo sviluppo locale.

Ciò richiede un deciso miglioramento delle modalità di confronto fra il livello regionale e sub-regionale e un'azione diffusa di accompagnamento alle progettualità avviate sul territorio, insieme a una forte capacità di scelta e di valutazione.

L'articolazione regionale della strategia non si differenzia tra aree in termini generali e di metodo. Tuttavia nelle aree più avanzate, in particolare dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", l'applicazione dell'impostazione generale sarà soprattutto diretta a sospingere i sistemi e gli attori locali a rinnovare la loro capacità di competere e di innovare. Nelle aree più arretrate e, in particolare, nell'Obiettivo "Convergenza", dovrà prestarsi maggiore attenzione alla costruzione di capacità competitiva. In entrambi i casi l'utilizzo della strumentazione incentivante – pur nel rispetto delle diverse possibilità consentite – dovrà il più possibile accompagnare strategie di sistema. Nel Mezzogiorno e, soprattutto nelle quattro regioni dell'Obiettivo "Convergenza", gli interventi dovranno, inoltre, tenere conto della più diffusa necessità di politiche di promozione della regolarità. In queste stesse aree, in coerenza con i fabbisogni dei territori, l'intervento sarà caratterizzato da una forte integrazione con la Priorità 4 "*Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale*".

I progetti saranno comunque differenziati (oltre l'appartenenza di un sistema territoriale ad una

¹⁸⁰ E' quindi opportuno favorire un'apertura del "locale" alla conoscenza esterna, detenuta dalle Università, dalle Camere di commercio, dalle banche, dalle istituzioni culturali e museali, dai gestori di *multi-utilities*, dai mediatori dei flussi internazionali di turismo e dalle istituzioni italiane all'estero, sia di rango nazionale che regionale e comunque da soggetti che, per posizione si trovino a detenere saperi utili, per il rafforzamento e l'innovazione nella progettualità, derivanti da esperienze non limitate all'ambito locale.

¹⁸¹ Nell'ultimo decennio, diversi sono stati gli strumenti attivati a sostegno di agglomerazioni produttive, caratterizzati per tipologie di territorio (Urban, Leader) o per la finalità di favorire l'emergere di una coalizione locale, in un approccio autonomo (Patti Territoriali) o in attuazione della programmazione regionale (Progetti Integrati Territoriali).

¹⁸² Da valutare in funzione della qualità delle coalizioni locali e dell'incisività dei progetti sulla competitività territoriale.

particolare macroarea o obiettivo comunitario) in quanto, in questo ambito, la politica regionale unitaria è impegnata, in maniera elettiva, a cogliere opportunità e necessità specifiche ai sistemi locali.

La strategia si articola in tre **obiettivi generali**, di cui il primo è di natura trasversale ai contenuti della strategia stessa e si riferisce al metodo della programmazione e alla capacità di *governance*; il secondo si rivolge alla promozione di processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale; il terzo declina territorialmente le politiche attive del lavoro.

7.1. Accrescere l'efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di integrazione fra politiche

Il metodo della programmazione e l'organizzazione delle responsabilità sul territorio¹⁸³ rivestono un ruolo determinante per l'efficacia delle politiche. Dalla loro buona impostazione scaturisce la possibilità di identificare buoni progetti e azioni pertinenti: il buon funzionamento della *governance* è quindi parte integrante della politica per i sistemi locali. Non sempre tale attenzione necessiterà di interventi specifici da accompagnare con azioni di *policy* da finanziare. In molti casi essa si tradurrà nelle prassi procedurali da attivare, nelle modalità di organizzazione delle responsabilità e nell'attivazione del dialogo e del confronto con gli attori territoriali. Laddove risulti necessario accompagnare e sostenere tali modalità con azioni specifiche, le linee di attività saranno inquadrare operativamente e finanziate nelle attività di assistenza tecnica e di sostegno alla *governance* e alla capacità amministrativa e istituzionale sostenute dalla Priorità 10 "*Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci*", di natura trasversale, che faranno quindi espresso riferimento agli obiettivi specifici della Priorità 7. Ciò, unitamente all'esigenza di aumentare l'efficacia dei progetti territoriali, suggerisce di articolare l'obiettivo generale in due obiettivi specifici, che identificano indirizzi e priorità per la capacità delle Istituzioni e delle partnership socio-economiche. Gli **obiettivi specifici** sono:

7.1.1 Aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale condizione per l'efficacia di progetti locali e di area vasta e della governance del territorio.

Priorità va assegnata, ove opportuno in maniera complementare alle politiche ordinarie, alle seguenti linee di intervento:

- sostegno ai processi di avanzamento istituzionale (quali ad esempio azioni per contribuire a rafforzare la capacità di programmazione, progettazione e gestione degli Enti Locali; consolidare forme associative fra Enti Locali; aumentare la propensione all'innovazione);
- promozione di azioni per aumentare l'efficacia degli interventi (ad esempio, azioni per favorire il conseguimento di standard di prestazione più elevati; esperienze pilota e scambi di buone pratiche; analisi di fattibilità per l'introduzione di innovazioni organizzative e tecnologiche nell'erogazione dei servizi; valutazioni di efficacia dell'azione delle politiche ordinarie; analisi conoscitive territoriali sui fabbisogni specifici dei diversi beneficiari);
- qualificazione delle strutture organizzative e dei modelli gestionali dei soggetti pubblici coinvolti su scala locale;
- azioni di qualificazione professionale del personale pubblico coinvolto nella gestione di tali processi;
- azioni integrate di capacitazione del territorio e di accompagnamento delle coalizioni locali, per aiutarle a consolidarsi, aumentare la loro capacità di interpretare i fabbisogni

¹⁸³ È importante, ove la natura del progetto lo richieda, trovare per l'ideazione e l'attuazione delle iniziative modalità efficaci di cooperazione, anche tra livelli di governo diversi, in particolare Regioni, Province Autonome e Autonomie funzionali del territorio.

del territorio e sviluppare una progettualità adeguata. Tali azioni, rilevanti nei contesti contraddistinti da marginalità geografica e demografica, si attuano tramite qualificate azioni di assistenza tecnica e possono essere accompagnate anche da iniziative volte a promuovere forme di cooperazione e corresponsabilizzazione istituzionale.

7.1.2 *Qualificare il partenariato socio-economico e rafforzarne il ruolo nello sviluppo locale*

L'obiettivo mira a sostenere l'affermarsi di una *partnership* socio-economica competente in grado di partecipare sia alla fase di definizione di progetti territoriali, sia alla fase di realizzazione, gestione e valutazione in itinere ed ex-post, garantendo ai progetti stessi il contributo informativo e di esperienze che proviene dai soggetti più vitali presenti sul territorio e l'effettiva mobilitazione delle rappresentanze degli interessi. Ciò implica la necessità di prevedere azioni per qualificare il confronto fra gli Enti Locali e il partenariato economico-sociale, valorizzando la conoscenza reale di specifiche aree territoriali¹⁸⁴, includendo le capacità dell'impresa sociale come vettore di sviluppo locale e promuovendo la capacità delle coalizioni di aprire il livello locale all'apporto di competenze esterne forti e di soggetti capaci di trainare il sistema.

7.2. *Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale*

La strumentazione incentivante per le imprese rimane un'importante leva per il rafforzamento e la riqualificazione dei sistemi produttivi, ma da utilizzare in maniera appropriata, correggendo lo sbilanciamento riscontrato in favore di pur necessari interventi compensativi. In passato, essa ha sostenuto positivamente alcuni cicli di investimento, ma è risultata meno efficace nell'accompagnare le trasformazioni e le riqualificazioni nelle attività di impresa e dei sistemi produttivi necessarie a rafforzarne la posizione competitiva.

Le lezioni della programmazione 2000-2006 suggeriscono dunque di definire una strategia unitaria tra i diversi livelli di governo per un intervento a sostegno del sistema produttivo che si configuri come una "politica dei vantaggi comparati", che espliciti in maniera chiara e motivata le priorità (territoriali, settoriali e tematiche) sulle quali intervenire e che eviti effetti di spiazzamento e concorrenza tra territori ed incentivi, razionalizzando, in ragione dell'efficacia, la strumentazione esistente in un quadro di certezza normativa, finanziaria e di efficienza nell'erogazione degli incentivi. Fondamentale è l'innesto di questa strategia unitaria nell'ambito di una politica ordinaria esplicitamente rivolta alla competitività del sistema produttivo nazionale (industriale, agricolo e terziario).

In linea con tali considerazioni, la politica nazionale si va orientando¹⁸⁵, da un lato, a proporre su scala larga le azioni di promozione del contesto in cui operano le imprese (in linea con l'impostazione che ha già ispirato la politica regionale degli ultimi anni). Dall'altro a rivedere il quadro degli strumenti di incentivazione in direzione sia di una semplificazione e unificazione degli strumenti di tipo generale nell'ambito dell'azione ordinaria, sia della costruzione di modelli di intervento in cui la strumentazione incentivante si inserisca in modo complementare in politiche più articolate volte a promuovere l'evoluzione del sistema produttivo del Paese considerando l'evoluzione degli scenari globali di riferimento. L'ambizione generale è quella di passare da una politica unicamente incentrata sugli strumenti di incentivazione ad una politica per progetti che implica un utilizzo combinato e finalizzato di più strumenti di *policy* (incentivi, regolamentazione,

¹⁸⁴ Può utilmente essere valorizzata anche in questo ambito la previsione regolamentare – per le Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" – di destinazione di risorse del Fondo Sociale Europeo al sostegno di azioni intraprese collettivamente dalle parti sociali.

¹⁸⁵ Il riferimento è alle iniziative prese dal Governo italiano dall'estate del 2006 in merito alla costruzione di uno schema unitario di promozione di una rinnovata linea di "politica industriale" (il cd. progetto Industria 2015) diretta a considerare in maniera congiunta sia le esigenze di riordino del sistema degli incentivi comunque necessario anche alla luce delle novità intervenute negli inquadramenti comunitari, sia quelle derivanti dalle esigenze di addivenire alla formulazione di metodi di intervento di politica economica in grado di meglio sostenere le specifiche esigenze di trasformazione e riqualificazione del sistema delle imprese italiane.

orientamento della domanda pubblica, infrastrutture materiali e immateriali). Tale ultimo indirizzo bene si coniuga con la specifica missione della politica regionale di perseguire, attraverso progetti articolati, obiettivi specifici di sviluppo per i sistemi territoriali. Ciò implica accentuare l'impegno della politica regionale verso tali finalità e ridurre quello in direzione del sostegno finanziario a sistemi di incentivazione di natura più generalista e compensativa.

Le criticità nell'offerta locale di servizi rappresentano uno dei maggiori freni ai processi di crescita, innovazione e apertura all'esterno dei sistemi locali e alla possibilità di ciascun individuo di partecipare attivamente ai processi produttivi del territorio. La strategia pone l'enfasi sui servizi di natura trasversale e non formula indirizzi di natura settoriale; tuttavia, in coerenza con gli indirizzi generali della priorità, in sede di programmazione operativa è dirimente selezionare gli interventi per le imprese e l'occupazione in base alle priorità identificate e al principio di concentrazione territoriale, settoriale e tematica. Per questi stessi motivi dovranno essere anche identificati gli strumenti di incentivazione tra quelli più capaci di accompagnare le imprese e i sistemi locali nelle auspiccate trasformazioni dimensionali, di linee di attività e di modalità efficaci di competizione.

In coerenza con le attività di riforma degli aiuti di Stato intraprese nel 2005 dall'Unione europea, occorre in primo luogo orientare il supporto della politica regionale unitaria verso gli obiettivi di natura orizzontale per le componenti di appropriazione sociale che essi attivano insieme al minor impatto distorsivo che producono. In particolare, la politica regionale svolgerà un ruolo in questa direzione secondo gli indirizzi indicati, nella Priorità 2 *“Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell'innovazione per la competitività”* e nella Priorità 3 *“Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo”*.

Ulteriori linee di azione possono essere espressamente indirizzate a obiettivi di apertura internazionale dei sistemi locali e attrazione degli investimenti secondo gli indirizzi indicati alla Priorità 9 *“Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse”*.

Per quanto riguarda la possibilità di intervenire con efficacia con alcuni Progetti di innovazione industriale - in collegamento con le linee di politica industriale nazionale che ne prevedono l'attivazione come progetti complessi di cooperazione tra imprese e soggetti di ricerca per l'avanzamento della capacità competitiva di sistema in specifici settori - anche nelle aree del Mezzogiorno, è necessario assicurare condizioni per cui su di essi possano essere mobilitate energie adeguate. Considerandone adeguatamente gli aspetti di complessità occorrerà assicurare che essi siano un numero limitato e effettivamente rappresentativi dei sistemi d'impresa meridionali in grado di raccogliere la sfida della competitività sui mercati internazionali, facendo leva sia sulle specializzazioni produttive già di successo sia su quelle con buone potenzialità future.

Fermo restando la necessità di sostenere le singole aree con interventi pertinenti, nelle regioni della “Convergenza” e nel Mezzogiorno sarà particolarmente rilevante operare per incrementare complessivamente le convenienze localizzative e per sostenere l'attrazione di investimenti, nelle aree dove i sistemi di impresa sono più densi e maturi occorrerà operare in direzione di favorire il loro consolidamento e modernizzazione.

Dal punto di vista della concentrazione delle tipologie di intervento, le ipotesi delineate implicano un mutamento sostanziale rispetto all'esperienza della programmazione 2000-2006. La nuova politica di promozione dello sviluppo dei sistemi produttivi propone elementi di forte discontinuità strategica e metodologica rispetto alle precedenti politiche di incentivazione, in quanto si ispira a criteri di selezione più spinti degli interventi e a maggiore volontà di orientamento dei sistemi di impresa. Tale discontinuità, se non appropriatamente gestita attraverso strumenti che consentono il graduale, se pur rapido, passaggio alla nuova impostazione, può minare la stessa realizzabilità delle nuove strategie di sviluppo. Occorre pertanto prevedere anche azioni di carattere temporaneo che favoriscano la transizione limitando gli effetti delle inevitabili discontinuità, e che, al contempo, siano in grado di orientare l'azione sin dall'immediato verso i nuovi obiettivi programmatici.

In particolare per quanto riguarda quindi l'ipotesi di mantenere, almeno in una fase di transizione, anche un contributo a forme di compensazione del maggiore costo unitario del capitale, sarà opportuno procedere anche considerando gli effetti dei primi interventi scaturiti dalla riforma degli incentivi nazionali e apportando i correttivi necessari¹⁸⁶. È comunque indispensabile operare per ridurre la possibilità che tali interventi si traducano solo in una riduzione di livelli fisiologici e salutari di mortalità imprenditoriale.

Nel superare le inefficienze di contesto, è imprescindibile agire anche sul fronte dei fenomeni di irregolarità che si manifestano diffusamente in vaste aree del Paese e che distorcono la migliore utilizzazione delle risorse umane e imprenditoriali, frenando la crescita delle imprese e la produttività del lavoro.

L'obiettivo generale è articolato in quattro *obiettivi specifici*:

7.2.1 Migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese.

La qualità e l'articolazione dei servizi alle imprese sono determinanti ai fini della competitività dei sistemi produttivi locali nel contesto dell'inasprirsi della concorrenza internazionale e delle pressioni dei Paesi emergenti. Tra questi, si può distinguere una fascia di servizi pubblici fondamentali che riguardano le interazioni ordinarie fra imprese e PA, di cui vanno assicurati la facilità d'accesso, la flessibilità, l'imparzialità e la trasparenza nell'erogazione. I tempi di evasione delle pratiche necessarie nelle diverse fasi della vita delle imprese, la qualità e l'efficienza dei servizi infrastrutturali civili, la sicurezza ed il funzionamento della giustizia, sono fattori di contesto di primaria importanza ai fini della competitività d'impresa. L'intervento per il rafforzamento di questi servizi pubblici deve partire da una ricognizione su base territoriale della loro efficienza e qualità, che consenta di stimare i ritardi da colmare e definire le azioni di capacitazione, da intraprendere soprattutto nell'ambito della declinazione operativa degli indirizzi della Priorità 10 "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci".

Tra i servizi di supporto alla competitività vanno inclusi anche quelli riguardanti la logistica e gli spazi fisici in cui si attua l'attività imprenditoriale. In particolare, è opportuno promuovere in ciascuna Regione la ricognizione del grado di utilizzo e sostenibilità ambientale delle Aree di Sviluppo Industriale e delle aree oggetto dei Piani di Insediamento Produttivo, nonché la valutazione dell'efficienza delle funzioni di indirizzo e gestione di tali aree, anche al fine di procedere a interventi di ottimizzazione e riutilizzo.

Esiste poi una gamma di servizi avanzati ad alto contenuto di conoscenza di cui necessitano i sistemi imprenditoriali che assumono un approccio attivo al rafforzamento della propria competitività in un contesto globale. Si tratta di servizi che incidono sulla capacità delle imprese di anticipare scenari futuri (evoluzione dei gusti dei consumatori e delle tecnologie) e di individuare specifici vantaggi comparati sui quali puntare per rafforzare il posizionamento delle produzioni locali. L'offerta locale di questo genere di servizi alle imprese può essere qualificata e rafforzata intervenendo con strumenti mirati, non generalisti, di erogazione diretta o di sostegno alla domanda del settore privato che li acquista sul mercato in condizioni di concorrenza, indirizzando l'azione in via prioritaria a soggetti collettivi, ad attività imprenditoriali di piccole e medie dimensioni funzionalmente collegate lungo linee orizzontali o di filiera.

Con un interesse prioritario per la creazione di reti territoriali e per il potenziamento dei sistemi di impresa, sono individuati come prioritari:

- servizi finalizzati alla competitività delle varie filiere produttive, quali quelle dei settori manifatturiero e, in particolare, agroalimentare¹⁸⁷;

¹⁸⁶ Di cui alle leggi 311/2004 e 80/2005 che, con particolare riferimento alla legge 488/92, ha previsto, tra l'altro, un maggior coinvolgimento del sistema bancario nel finanziamento delle imprese agevolate.

¹⁸⁷ In particolare i servizi che le Istituzioni e gli altri soggetti del territorio possono fornire per favorire l'accesso ai mercati, le azioni sul fronte della

- azioni che intervengano sull'efficienza degli Sportelli Unici, sulla loro capacità di raccordarsi con il mondo delle imprese, con gli Enti Locali e con le Autonomie funzionali del territorio;
- iniziative di raccordo fra i sistemi imprenditoriali locali, le Università e le Istituzioni di ricerca e di alta formazione, anche tramite l'attivazione di incubatori all'interno di facoltà universitarie e dei parchi scientifici e tecnologici, collegati a *network* di imprese e banche, la creazione o potenziamento di specifici soggetti e la valorizzazione del ruolo dei "mediatori di conoscenza" (cfr. Priorità 2).

In generale dovrà essere compiuta una attenta riflessione su quali condizioni e iniziative di supporto, a diversi livelli di intervento, possano favorire la fruizione a livello locale di servizi avanzati anche se disponibili su mercati distanti e l'introduzione e il consolidamento anche sui mercati locali di nuovi servizi, la cui difficoltà di accesso e/o assenza impedisce l'attivazione di nuove attività ovvero la crescita e la trasformazione di attività esistenti.

7.2.2 *Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la loro internazionalizzazione*

I sistemi produttivi locali potranno essere sostenuti attraverso forme appropriate di incentivazione che siano inserite adeguatamente in disegni di natura più complessiva che favoriscano al contempo il consolidamento delle idee imprenditoriali più promettenti e il perseguimento di obiettivi di sviluppo non contraddittori attraverso progetti territoriali condivisi. Le azioni di politica industriale, ivi incluse l'utilizzo di strumenti di incentivazione, devono essere quindi necessariamente integrate con la pianificazione territoriale, sia in termini di razionalizzazione delle funzioni residenziali, produttive e ambientali, sia in riferimento alla coerenza con gli aspetti di tutela del suolo, dell'ambiente e del paesaggio¹⁸⁸ (cfr. Priorità 3 e 5).

In alcune aree tematiche, la promozione di beni pubblici giustifica interventi diretti a sostegno di imprese:

- tra i regimi di aiuto a finalità ambientale, diretti a incrementare la qualità globale dei sistemi locali, sono prioritari interventi per la diffusione della certificazione ambientale e delle tecnologie a minore impatto ambientale, l'utilizzo efficiente dell'energia, la realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive¹⁸⁹ (cfr. Priorità 3 "*Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo*");
- in stretta connessione con la Priorità 2 "*Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività*", le azioni potranno indirizzarsi a contribuire alla realizzazione di Progetti di innovazione industriale, di rilievo anche nazionale, che possano coinvolgere specifici sistemi locali - in cui sono presenti capacità e potenzialità - nell'attiva produzione di conoscenze e applicazioni di impatto sia diretto sul sistema locale interessato, sia di alimentazione dei contenuti di conoscenza sulle reti lunghe (che quei contenuti dovranno diffondere per agevolare la capacità competitiva dei sistemi complessivamente considerati);
- potrà essere sostenuto l'accompagnamento dei processi di trasferimento di impresa collegati al ricambio generazionale nella proprietà delle piccole e medie imprese, integrando servizi, azioni rivolte al capitale umano e incentivazioni finanziarie e

logistica e della *supply chain*, la diffusione dell'ICT, la ricerca e l'innovazione, la formazione, ecc.

¹⁸⁸ È necessario infatti realizzare azioni per ottimizzare l'uso del territorio, migliorare l'infrastrutturazione ambientale delle aree attrezzate e creare condizioni favorevoli per l'insediamento delle imprese

¹⁸⁹ Sempre nel rispetto del principio "chi inquina paga".

sviluppando buone pratiche per agevolare il trasferimento di impresa e minimizzarne gli impatti negativi;

- l'internazionalizzazione dei sistemi locali sarà favorita tramite azioni volte a favorire l'accesso a nuovi mercati, il conseguente ampliamento dei mercati di sbocco e l'ottimizzazione della catena locale del valore aggiunto¹⁹⁰;
- nel rafforzare la competitività internazionale dei sistemi locali, un ambito rilevante di intervento è la valorizzazione delle risorse locali e la promozione di filiere legate alla produzione di beni e servizi specifici ai percorsi di sviluppo desiderati e su cui è concentrato l'investimento della politica regionale (cfr. la Priorità 5 “*Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo*”).

Una impostazione più mirata nel sostegno ai sistemi produttivi implica un reindirizzamento della strategia anche con strumenti rivolti a realizzare progetti organici e integrati che vedano la partecipazione contestuale di più attori, caratterizzati da un orientamento selettivo in favore di obiettivi tecnologico-produttivi. A tale impostazione sarà data piena attuazione operativa necessariamente con tempi non brevi, con la conseguente necessità di prevedere una fase di transizione che dia luogo comunque a un'azione più mirata. Nel caso di regimi di aiuto indirizzati al sostegno della singola impresa¹⁹¹, essi saranno quindi applicati, fermo restando l'adeguamento alle pertinenti discipline comunitarie in materia di aiuti alle imprese, con modalità operative dirette a superare le criticità rilevate nella loro precedente applicazione, che non sempre ha favorito un riposizionamento dell'apparato produttivo verso settori e prodotti non convenzionali. L'applicazione di tali strumenti ne vedrà quindi la finalizzazione agli obiettivi programmatici stabiliti dalla nuova strategia di sviluppo, attraverso, ad esempio, bandi tematici e/o territoriali coerenti con le aree tecnologiche e produttive che tale strategia contempla. Potranno inoltre prevedersi strumenti di tipo negoziale per il sostegno ad investimenti produttivi di maggiori dimensioni e di rilevante impatto macro-economico, che dovranno essere selezionati in coerenza con gli obiettivi della strategia.

Il sostegno dei Fondi strutturali in aree CRO agli aiuti a finalità regionale per la grande impresa si giustifica in ragione della selettività dei relativi investimenti, in termini di qualificato contenuto tecnologico e/o di ricaduta sulla filiera produttiva, con conseguente elevata capacità di diffusione di effetti innovativi sui sistemi produttivi locali.

7.2.3 Contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali

Il livello di supporto offerto dall'industria bancaria agli investimenti e al fabbisogno di liquidità delle imprese – misurato dal rapporto tra gli impieghi delle imprese non finanziarie e il PIL – è molto più basso (circa la metà) nel Mezzogiorno (regioni CONV e CRO dell'area) rispetto alle regioni del Centro-Nord¹⁹². Questo dato insoddisfacente, condizionato dalle specificità territoriali del tessuto imprenditoriale meridionale (settori di appartenenza, dimensione media delle imprese, ecc.), deve essere tuttavia inquadrato nell'attuale fase di transizione – frutto del processo di privatizzazione e concentrazione del sistema bancario – non priva di segnali positivi, anche sul versante della concorrenza.

Gli strumenti di sostegno pubblico al sistema produttivo tradizionalmente utilizzati (in gran parte a “fondo perduto”) non hanno contribuito adeguatamente a stimolare il rafforzamento della capitalizzazione delle imprese. L'adozione di sistemi di incentivazione di natura meno generalista e

¹⁹⁰ Si ricorda che le iniziative di mera delocalizzazione di attività oltre i confini nazionali sono escluse dal sostegno, sotto qualunque forma, della politica regionale.

¹⁹¹ Quali, a titolo di esempio, strumenti a bando con risposta individuale quali la legge 488/92 e la legge 46/82.

¹⁹² Si veda la Tavola 3 nel Capitolo I. Tra le Regioni del Mezzogiorno, nel 2005 solo l'Abruzzo mostra un livello Impieghi bancari/PIL superiore al 40 per cento, valore comunque lontano dalla media delle Regioni CRO (55,6 per cento), anche se superiore alla media Mezzogiorno (28,7 per cento) peraltro solo di poco superiore alla media delle Regioni CONV (27,1 per cento).

compensativa e il maggior coinvolgimento degli operatori di mercato dovranno quindi essere accompagnati, soprattutto nelle aree dove gli indicatori segnalano livelli assai modesti di intensità creditizia rispetto all'attività economica, da azioni volte a promuovere le relazioni banca-impresa, anche allo scopo di facilitare la crescita dimensionale delle PMI ricorrendo altresì a strumenti di ingegneria finanziaria. A tal fine potranno essere promossi interventi tesi a rafforzare – favorendo i processi di concentrazione imposti da Basilea 2¹⁹³ - la dimensione patrimoniale e la struttura organizzativa degli Enti di Garanzia, a partire dai Confidi¹⁹⁴.

In Italia, l'attività di investimento nel settore *Private Equity* ammonta a circa 2,5 miliardi di euro all'anno¹⁹⁵ (operazioni in larga misura di *replacement & buy-out* in aziende non *high-tech* del Centro-Nord¹⁹⁶) contro i 760 miliardi di impieghi bancari alle imprese. Gli indicatori disponibili segnalano lo scarsissimo sviluppo del settore in tutte le regioni del Paese (CONV e CRO). Il sistema finanziario italiano è quindi marcatamente bancocentrico ed ha caratteristiche correlate anche alla dimensione (molto ridotta) e alla specializzazione produttiva (in settori tradizionali) delle imprese. L'obiettivo di accrescere progressivamente la rilevanza dell'*equity* nel finanziamento delle imprese va quindi perseguito con decisione ma, al contempo, con il realismo necessario per ridurre i fattori (anche culturali) di resistenza dell'espansione di strumenti di finanziamento alternativi o complementari rispetto all'indebitamento bancario. L'intervento pubblico a supporto della crescita del capitale di rischio - rilevante per la nascita e per lo sviluppo di imprese innovative - deve quindi tener conto delle caratteristiche della domanda potenziale, nonché della necessità avvertita dai gestori dei fondi di operare su una scala territoriale tale da consentire una adeguata diversificazione dei rischi¹⁹⁷.

Occorre un'azione coerente con i vigenti orientamenti in materia di aiuti di stato per il capitale di rischio, i quali prevedono la possibilità di intervenire con finanziamenti in piccole imprese, nelle fasi di *start up* ed *expansion*, su tutto il territorio nazionale, mentre, nel caso di medie imprese, quest'ultima tipologia di interventi (fino alla fase *expansion*) è limitata alle sole aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale (aree assistite). Nel caso di interventi in medie imprese localizzate in aree non assistite, i finanziamenti devono essere limitati alla sola fase di *start up* (interventi nella fase di *expansion*, possono essere considerati compatibili a condizione che siano presentati i necessari elementi di verifica dell'esistenza di fallimenti del mercato). In materia di capitale di rischio è opportuno quantificare le dimensioni del mercato destinatario dell'eventuale intervento dello Stato, al fine di individuare la scala territoriale ottimale degli interventi e configurare le forme di intervento.

Attenzione dovrà inoltre essere posta a quelle imprese che, per motivi non legati alla qualità dei programmi di investimento, non hanno adeguata capacità di credito e risultano esposte a forme irregolari di finanziamento. A tal fine, e più in generale per le categorie deboli, possono essere finanziate azioni per promuovere la costituzione di strutture di partnership locale in materia di microcredito.

Una più puntuale definizione degli strumenti di ingegneria finanziaria – nel rispetto delle norme in

¹⁹³ Per effetto di Basilea 2, viene meno l'utilità delle garanzie sussidiarie (escutibili in ultima istanza) e il correlato meccanismo moltiplicatore che permetteva di utilizzare le stesse risorse per garantire una pluralità di investimenti (per un valore ben superiore alle disponibilità dei fondi di garanzia). Se ci si pone l'obiettivo di offrire garanzie dirette a prima richiesta di importo unitario adeguato alle esigenze delle imprese, il processo di concentrazione delle risorse consiglia anche un uso mirato dei meccanismi di controgaranzia (a favore solo di garanti ben patrimonializzati e con tassi di partecipazione che ripartiscano il rischio in modo equilibrato). Qualsiasi operazione di garanzia (incluse le contro-garanzie e le co-garanzie) deve avere come elemento fondante gli investimenti delle piccole e medie imprese.

¹⁹⁴ Con la nuova regolamentazione prudenziale in materia creditizia e finanziaria i Confidi, che fin qui hanno avuto il proprio principale punto di forza nel radicamento locale e nella conoscenza di specifici settori imprenditoriali, sono incoraggiati a crescere di dimensione attraverso processi di aggregazione su base territoriale e/o settoriale e ad acquisire lo status di "intermediario vigilato" ex art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia (D.Lgs. n. 385/93).

¹⁹⁵ Dati Aifi, media degli anni 2001-2005.

¹⁹⁶ Secondo i dati dell'Aifi le operazioni realizzate nel Mezzogiorno nel primo semestre del 2006 rappresentano una quota del mercato italiano pari, in numero, al 3 per cento e, in valore, al 2 per cento.

¹⁹⁷ Si ricorda che per i Fondi strutturali l'ammissibilità al finanziamento di operazioni di *private equity* deve riguardare investimenti produttivi nella fase di *early stage* oppure di *expansion*.

materia di mercato interno e concorrenza - tra i quali, eventualmente, l'iniziativa Jeremie¹⁹⁸, dovrà tener conto delle innovazioni introdotte dal legislatore con l'istituzione del Fondo Finanza di Impresa¹⁹⁹.

7.2.4 Favorire l'emersione e contrastare l'irregolarità.

Le politiche regionali contribuiscono all'obiettivo territoriale di emersione e contrasto delle irregolarità (specie sul lavoro) con un approccio trasversale di *mainstreaming*, sia dando vita ad interventi volti a sviluppare, nei diversi contesti, la cultura della legalità e del rispetto delle regole, sia predisponendo strumentazioni differenziate e flessibili a seconda delle caratteristiche che l'irregolarità assume nei diversi contesti territoriali. Ciò attraverso l'identificazione di aree territoriali caratterizzate da omogeneità economico-sociale; lo sviluppo di approcci integrati, capaci di attivare modalità di intervento differenziate e convergenti; il coinvolgimento di un ampio spettro di attori sociali, economici, e istituzionali.

Laddove ricorrano le necessarie condizioni di fattibilità particolare attenzione deve essere rivolta all'attuazione di iniziative puntuali fortemente caratterizzate sotto il profilo della proattività degli strumenti e delle metodologie di intervento. Fondamentale, per il successo di queste iniziative, è la presenza di gradi e di capacità di interagire con gli attori e le imprese locali che esulano dalle tipiche modalità di interlocuzione della Pubblica Amministrazione.

Nell'impostazione delle politiche regionali, assume rilevanza la piena utilizzazione di strumenti già disponibili per il contrasto al lavoro grigio/nero sia nel campo degli appalti che degli aiuti alle imprese²⁰⁰ e del sostegno a progetti individuali di avvio di attività economiche regolari. L'efficacia di tale azione di accompagnamento è assai favorita e condizionata dall'efficienza della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese.

7.3. Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi e i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle prospettive di sviluppo del territorio

Permangono in Italia, e specialmente nel Mezzogiorno, bassi tassi di partecipazione al mercato del lavoro, tassi di occupazione e di disoccupazione ancora insoddisfacenti rispetto alla media europea. La rilevanza dei problemi occupazionali, così come la specifica situazione di diverse componenti della popolazione attiva, specie femminile, caratterizzeranno l'intensità e le tipologie di intervento delle regioni per complementare e innovare le azioni per lo sviluppo attraverso adeguate azioni di politica attiva del lavoro che possano anche integrarsi con le linee di intervento delineate nell'ambito della *Priorità 4 "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale"*.

L'obiettivo generale si declina in tre **obiettivi specifici**:

7.3.1 Migliorare l'efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i rapporti con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e con le politiche sociali.

Le priorità d'intervento scaturiscono dall'esperienza della programmazione 2000-2006 e, coerentemente con le riforme del settore, si pongono l'obiettivo di sviluppare sul territorio un sistema di rete pubblico-privata multiattore dei Servizi per l'Impiego (SPI), valorizzando il ruolo di coordinamento dei servizi pubblici ed aumentando la qualità dei servizi erogati a livello locale (sia da operatori pubblici che da operatori privati autorizzati e, in prospettiva accreditati quali

¹⁹⁸ V. in proposito l'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

¹⁹⁹ Cfr. Legge Finanziaria per il 2007, art 1, comma 847 e ss.

²⁰⁰ Quali ad esempio il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Università, Scuole, ecc.), adeguando tali servizi a standard qualitativi omogenei tra le Regioni, sia in termini di organizzazione che di servizi offerti e colmando le disuguaglianze territoriali. Le principali opzioni attuative riguardano la specializzazione dell'offerta di servizi per *target* di utenza, la diversificazione della gamma dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio, la personalizzazione degli interventi, il miglioramento delle competenze degli operatori dei centri pubblici quale condizione per l'adeguamento agli standard di qualità. Occorre, inoltre, sviluppare localmente il sistema a rete dei servizi pubblici e privati anche mediante il raccordo con i sistemi locali d'istruzione scolastica, professionale, universitaria e con il sistema delle imprese; aumentare la capacità di alimentare reti di relazioni con altri soggetti del territorio e di integrarsi con i soggetti privati e le espressioni imprenditoriali; sviluppare un sistema integrato di Borsa lavoro (locale e nazionale), non solo come sistema informativo di incontro domanda/offerta, ma anche come rete del servizio alle persone e alle aziende. La migliore operatività dei SPI, con particolare riferimento ai servizi erogati dai centri pubblici, andrà perseguita anche tramite il conseguimento degli standard di qualità necessari per una piena digitalizzazione e per garantire la piena fruizione dei dati posseduti, la sicurezza della trasmissione e l'interrogabilità degli stessi per l'erogazione di servizi *on-line*.

7.3.2 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target

Il conseguimento dell'obiettivo è fortemente correlato con l'azione della politica ordinaria, responsabile dello sviluppo di un sistema integrato di interventi in grado di coniugare flessibilità del mercato del lavoro, assistenza in caso di disoccupazione, sostegno alle fasi di transizione tra lavoro e lavoro, sviluppo occupazionale, sviluppo di competenze effettivamente utilizzabili e spendibili. Appare necessario quindi che si definisca un nuovo quadro di *welfare to work* per tutti coloro che affrontano periodi di transizione lavorativa, ridisegnando gli ammortizzatori sociali all'interno di un sistema coerente di politiche attive e passive, e promuovendo politiche per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita.

L'efficacia delle politiche del lavoro dipende sia dalla qualità della loro integrazione con quelle dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento, con le politiche sociali e, più in generale, con le strategie di sviluppo dei sistemi produttivi e delle imprese, sia dalla capacità di affrontare in maniera differenziata, in funzione delle caratteristiche territoriali locali, i problemi rilevanti per specifici gruppi. Il contributo delle politiche aggiuntive consentirà di affrontare a livello locale problemi rilevanti per specifici *target*, assumendo l'approccio di azioni integrate per l'inserimento lavorativo come modalità prioritaria di intervento:

- per quanto riguarda i giovani, sono due le aree di criticità principali: la difficoltà di primo inserimento e la carenza di strumenti di sostegno destinati a bilanciare la flessibilità delle forme contrattuali. Al riguardo, è prioritario sviluppare forme di alternanza tra scuola, formazione e lavoro dimostrate in grado di aumentare i livelli formativi e di favorire l'inserimento occupazionale;
- il tema dell'integrazione degli immigrati costituisce uno dei punti centrali dell'azione sul territorio, sia sul piano economico che sul piano sociale. Specifiche opzioni attuative riguardano il perfezionamento e il governo dei processi di inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro e le misure di incrocio fra domanda e offerta di lavoro straniero, la promozione di processi di inclusione di lavoratori immigrati altamente specializzati e lo sviluppo di azioni volte a ridurre le discriminazioni sul lavoro fondate sulla razza o sull'origine etnica;
- l'invecchiamento attivo è da perseguire valorizzando le competenze dei lavoratori anziani, promuovendo forme di contrasto alla marginalizzazione e all'espulsione lavorativa a partire dalla riqualificazione delle competenze;

- per quanto riguarda le donne sono necessari interventi sia per favorire la partecipazione al mercato del lavoro, sia per contrastare le disparità nelle carriere e nelle retribuzioni. È necessario inoltre prestare particolare attenzione alle politiche orientate alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, in particolare da parte del segmento femminile. I servizi per la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro devono poter essere effettivamente disponibili e fruibili;
- l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati è promossa in particolare attraverso interventi multidimensionali e partenariati, nel quadro di un sistema di relazioni tra i diversi operatori interessati della scuola, della formazione professionale, del terzo settore, delle imprese e delle istituzioni locali. In tale ambito occorre anche incentivare l'attivazione di reti tra imprese, istituzioni, operatori di settore e condurre azioni di sensibilizzazione presso gli imprenditori in merito agli strumenti offerti dalle politiche attive.

7.3.3 Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità geografica e professionale

L'obiettivo intende contribuire al miglioramento della qualità del lavoro intervenendo per creare condizioni lavorative e contesti volti a valorizzare la risorsa lavoro; rafforzare la responsabilità sociale delle imprese; sviluppare la cooperazione con la ricerca e le politiche per l'innovazione in funzione dell'attuazione di nuovi modelli lavorativi e produttivi; favorire, in una logica di sostegno ai percorsi individuali e con l'attenzione necessaria a stabilire condizioni incentivanti per contrastare il deflusso di capacità e competenze dalle aree che necessitano di capitale umano qualificato, la mobilità professionale e geografica²⁰¹.

Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani

Descrizione della priorità

Le città rappresentano, nell'esperienza europea, uno dei principali propellenti dello sviluppo economico, dell'innovazione produttiva, sociale e culturale al punto da assurgere a "priorità" nelle politiche di sviluppo²⁰². Ciò è vero soprattutto in una realtà policentrica come quella italiana, dove la crescita sostenibile e diffusa del territorio si è di fatto associata alla presenza di sistemi urbani, di istituzioni locali di qualità. Queste caratteristiche hanno suscitato nel passato la nascita di programmi di sviluppo urbano innovativi, spesso sperimentali, che offrono oggi molteplici spunti per la programmazione 2007-2013.

Questa priorità strategica si articola in programmi per città metropolitane o altre città, di cui vanno valorizzate la funzione trainante e le potenzialità competitive nei mercati sovra-regionali e internazionali, e per sistemi territoriali inter-comunali, nei quali vanno sostenute le connessioni economico-produttive o l'offerta di servizi a scala territoriale. Tale programmazione dovrà inserirsi in cornici istituzionali, strategiche e operative, che garantiscano una visione integrata tra, da un lato, la pianificazione urbanistico-territoriale, il sistema storico, paesaggistico-ambientale, e, dall'altro, lo sviluppo economico, con riferimento anche alle potenzialità turistiche, l'integrazione degli investimenti e l'efficace coordinamento con le politiche e i programmi di settore. I differenti modelli e strumenti di pianificazione settoriale troveranno una sintesi in piani integrati di sviluppo

²⁰¹ In particolare attraverso azioni di rete di informazione e orientamento e la promozione di un sistema professionale di qualità, competenze di livello più elevato, formazione continua, percorsi di apprendimento e qualificazione personalizzati, la creazione di reti stabili fra istituzioni e soggetti di diversi sistemi economici territoriali, in grado di promuovere anche scambi di esperienze e di stimolare la creazione di partenariati.

²⁰² Cfr. Documento di lavoro della Commissione europea "Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions – Bruxelles 23/11/2005.

urbano che costituiranno la base strategica e analitica per gli interventi²⁰³ La politica regionale unitaria si concentrerà sui temi individuati per le città dagli Orientamenti Strategici Comunitari, anzitutto con azioni finalizzate a promuovere l'imprenditorialità, l'innovazione e lo sviluppo dei servizi, compresi quelli alle imprese. Inoltre, si sosterrà lo sviluppo e l'attrattività, i collegamenti materiali e immateriali e la qualità della vita, tenendo in debito conto le tipologie territoriali e le peculiarità dei contesti. Gli obiettivi di lotta all'esclusione e di rafforzamento della coesione sociale menzionati negli OSC saranno perseguiti nelle città attraverso piani e progetti integrati di sviluppo urbano, mentre i progetti e gli interventi, di carattere puntuale e/o integrato ma con maggiore focalizzazione settoriale (per esempio, sulla base dei piani di zona sociale previsti dalla legge 328/2000), saranno privilegiati nella Priorità 4.

Le complesse sfide multisettoriali delle politiche urbane richiedono una forte capacità di integrazione di soggetti, strumenti e risorse, da sostenere, con la flessibilità più appropriata, al fine di rispondere con la massima efficacia alle problematiche dei singoli ambiti di intervento. Determinante, in questa impostazione, è il ruolo del confronto valutativo e negoziale, l'apporto di competenze e risorse esterne, la capacità di selezione e la qualità di gestione.

Gli obiettivi verranno coniugati in una visione unitaria, volta a favorire la massima integrazione degli interventi. La programmazione operativa si baserà sugli indirizzi e le priorità definiti negli strumenti di programmazione economica, pianificazione e gestione territoriale vigenti ai diversi livelli di governo coinvolti; è in quella sede che dovrà essere puntualmente esplicitato il contributo della politica regionale alle politiche urbane ordinarie e la sua integrazione in tali strumenti.

La priorità si articola in un **obiettivo generale** e tre **obiettivi specifici** elencati a seguire, essendo soggetti a indirizzi e modalità riferibili al loro insieme.

8.1. Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con le reti materiali e immateriali

L'obiettivo generale riflette il carattere multi-dimensionale e integrato delle strategie e dei piani per la programmazione urbana. L'enfasi posta su investimenti per l'innovazione e l'attrattività mira a sostenere il processo di localizzazione nelle città delle funzioni urbane superiori (cfr. cap. I), attività ad alto valore aggiunto e compatibili con i principi di sostenibilità ambientale. Tuttavia, l'obiettivo riflette il dato strategico che, oltre che dal dinamismo economico, l'attrattività complessiva delle città dipende dalla loro vivibilità, ovvero dal quell'insieme di beni collettivi e servizi sociali che definiscono il livello di benessere dei cittadini, con particolare riferimento all'accessibilità e, nel Mezzogiorno, all'inclusione sociale. Oltre a privilegiare la scala locale e territoriale, la programmazione urbana contemplerà strategie e investimenti per rafforzare la connessione, la partecipazione, ed il posizionamento delle città nei mercati e nelle reti extra-regionali e internazionali.

8.1.1 Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento

Questo obiettivo mira, da un lato, a favorire lo sviluppo e l'attrazione di investimenti per le funzioni ed i servizi urbani quali ricerca e sviluppo, produzione tecnologica, servizi alle imprese, servizi culturali, turismo e filiere della "creatività" e, dall'altro, a promuovere la valorizzazione delle eccellenze, nei sistemi della ricerca e della formazione, nei beni culturali e ambientali, nell'offerta commerciale e di intrattenimento. La crescita economico-produttiva e l'ampliamento dei servizi collettivi in tali settori aumenterà la capacità delle città e degli operatori locali di competere a livello internazionale, e di porsi come luogo di riferimento per l'offerta di servizi

²⁰³ I criteri minimi per sostenere una maggiore qualità nella selezione di piani e progetti sono indicati più avanti nella descrizione della priorità.

moderni e di qualità a realtà territoriali limitrofe (reti di piccoli comuni o aree rurali).

8.1.2 Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana, al contempo valorizzando il patrimonio di identità e rafforzando la relazione della cittadinanza con i luoghi

L'obiettivo si declina come segue:

- promuovere lo sviluppo ecosostenibile, anche in relazione alle politiche ambientali e dei trasporti pubblici e nell'ottica di un sistema produttivo efficiente ed ecologicamente compatibile (mobilità innovativa e integrata delle persone e delle merci, qualità dell'aria, qualità architettonica e edilizia sostenibile, efficienza energetica e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti, recupero e riqualificazione dei siti contaminati);
- favorire la conciliabilità tra i tempi di vita e di lavoro, incoraggiare il perseguimento dei diritti di cittadinanza e della valorizzazione sociale ai fini della costruzione dell'*urban welfare* (servizi efficienti e tempestivi per la sicurezza, per l'organizzazione dei tempi delle città e per le nuove marginalità, servizi socio-sanitari, culturali e ricreativi);
- favorire e incentivare il recupero, l'integrazione socio economica e la valorizzazione storico-identitaria delle aree marginali e delle aree degradate.

8.1.3 Favorire il collegamento delle città e dei sistemi territoriali con le reti materiali e immateriali dell'accessibilità e della conoscenza

L'obiettivo sostiene l'apertura europea e l'internazionalizzazione delle città, attraverso collegamenti aerei, marittimi, ferroviari e promuovendo la logistica per favorire una più razionale distribuzione delle merci, ottimizzare i servizi di mobilità al fine di migliorare la qualità urbana e territoriale. In particolare, gli interventi di sostegno al miglioramento della mobilità locale, anche attraverso sistemi di infomobilità, saranno sostenuti dalla Priorità 8, qualora inseriti in piani di nuova concezione settoriali (ad es. piani urbani di mobilità) o inter-settoriali (ad es. i piani strategici) che affrontino in modo integrato una strategia di riqualificazione, rilancio e sviluppo delle aree urbane. Resta possibile intervenire in forma più puntuale e mirata attraverso le azioni previste per il trasporto pubblico locale dalla Priorità 6.

Inoltre, esso interviene anche attraverso le reti immateriali per la fornitura di servizi integrati tra centri di eccellenza della ricerca, dell'innovazione, della conoscenza e del partenariato internazionale. Ci si riferisce anche agli interventi che sfruttano le nuove frontiere dell'ICT per la gestione urbana, come ad esempio i punti informativi, le postazioni pubbliche e gli *hot spots*.

I tre obiettivi specifici discendono dalla valutazione combinata di elementi distinti, ma interconnessi. Si tratta, in particolare, dell'analisi delle tendenze in atto nelle città metropolitane e nei sistemi territoriali (cfr. cap. I), e del relativo sistema di vincoli, debolezze e opportunità letti in un'ottica di sviluppo (cfr. par. II.2.2) e degli orientamenti e delle indicazioni elaborate dalla Commissione per le strategie e gli interventi per la dimensione urbana nel 2007-2013.

L'apporto delle azioni promosse dai programmi di "Cooperazione territoriale europea" concorre al perseguimento degli obiettivi fissati nella programmazione 2007-2013 favorendo la creazione di reti di città come "risorsa culturale" per l'attivazione di servizi integrati di accessibilità, fruizione, e valorizzazione. La cooperazione territoriale può sostenere sia la crescita di attrattività, il rilancio e il riposizionamento delle città italiane su specifici mercati obiettivo, sia la crescita economica equilibrata delle città situate nelle aree frontaliere, attraverso la messa in rete di strutture e servizi (per la conoscenza, l'innovazione, la cultura, l'accoglienza, ecc.) che consentano sia di raggiungere

rating più elevati a livello europeo e internazionale, sia di contrastare esclusione e disagio (presidi ospedalieri, trasporto integrato, centri per servizi comuni, ecc.).

Inoltre i programmi di cooperazione interregionale potranno favorire lo sviluppo di buone pratiche e lo scambio di esperienze da mettere a disposizione dei programmi *mainstream*. In questo contesto verrà anche promossa l'attuazione dell'Iniziativa "Regioni soggetto attivo del cambiamento economico" (*Regions for Economic Change*).

La soluzione ai temi della questione abitativa, in particolare per le categorie più svantaggiate, sarà oggetto di analisi e di integrazione nella definizione delle strategie per il recupero socioeconomico e ambientale delle aree urbane e peri-urbane. Gli investimenti in tale settore saranno sostenuti soprattutto da politiche ordinarie, ma potranno in prospettiva essere oggetto di specifici interventi con risorse aggiuntive (ad esclusione delle risorse comunitarie, stante l'inammissibilità della spesa in tale settore stabilita dai Regolamenti), laddove inseriti in progetti di sviluppo urbano e ritenuti ammissibili ai fini della politica di sviluppo regionale.

Al fine di limitare una certa propensione delle Amministrazioni locali verso investimenti di carattere "quasi-ordinario" e di impatto limitato, sono definiti come prioritari gli interventi che incrementano gli effetti e il valore aggiunto delle risorse aggiuntive. In particolare, si individuano quali fattori determinanti per la crescita e la trasformazione delle economie urbane: l'attrazione di investimenti per la ricerca e la produzione tecnologica, la diffusione di servizi avanzati, nonché la maggiore valorizzazione dei vantaggi competitivi già esistenti in molte città e territori (dai sistemi turistico-culturali, all'alta formazione, all'intrattenimento), e la connessione dei progetti urbani con infrastrutture e reti sovra-regionali e internazionali. Infine, l'attenzione prioritaria ai temi della vivibilità e della sostenibilità ambientale nelle politiche urbane, comune a tutte le valutazioni, interpreta per questa priorità le strategie e gli obiettivi definiti negli accordi di Lisbona e Goteborg.

La programmazione operativa regionale, a cui spetta il compito di sostenere le politiche e i progetti per la priorità, potrà individuare i "territori di progetto" per lo sviluppo di iniziative su comuni singoli o associati, anche - laddove ne ricorreranno le condizioni - in ambiti territoriali inter-regionali e/o transfrontalieri o che perseguano obiettivi transnazionali. La tipologia di territori interessata riguarda:

- città metropolitane e altre città identificate dagli strumenti di pianificazione territoriale e strategici regionali, in quanto dotate di strutture economico-produttive trainanti, caratterizzate da concentrazione di funzioni diversificate, fornitrici di servizi e infrastrutture per i territori circostanti, e di rilievo significativo per la realtà regionale, nazionale e transnazionale;
- sistemi territoriali rilevanti sotto il profilo economico-funzionale, composti da agglomerazioni intercomunali caratterizzate da sistemi produttivi inter-connessi o da aree-bacino per servizi a scala territoriale (ad es. ricerca, servizi sociali, turismo e cultura, tempo libero) e composte da centri urbani diversi per numero, estensione e dimensione.

Queste tipologie rappresentano i luoghi privilegiati di integrazione tra politica ordinaria e politica regionale unitaria, da sostenere attraverso appropriati sistemi di cooperazione interistituzionale. Ai fini della loro selezione, la programmazione operativa stabilirà eventuali soglie dimensionali o altri criteri di ammissibilità.

La programmazione operativa regionale identificherà, inoltre, il più appropriato mix di obiettivi specifici che concorre al perseguimento delle rispettive strategie e contribuisce alle priorità del Quadro in relazione alla tipologia, numerosità e estensione delle unità territoriali beneficiarie degli interventi e alle risorse finanziarie disponibili, differenziando le soluzioni, laddove opportuno, tra città e sistemi territoriali. La combinazione degli obiettivi specifici dovrà consentire la più appropriata concentrazione di risorse e interventi che, per la intrinseca multi-settorialità delle politiche urbane, troveranno attuazione attraverso progetti integrati e complessi, secondo schemi e

disegni progettuali flessibili definiti dalla programmazione operativa regionale. Il potenziamento dei servizi urbani necessario al raggiungimento degli obiettivi specifici potrà avvenire promuovendo forme di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto e coinvolgendo l'imprenditoria locale.

Le lezioni apprese dalla programmazione 2000-2006, e in particolare l'esperienza del QCS Obiettivo 1, segnalano che i propositi innovativi non sempre hanno trovato concretezza in fase attuativa: risulta infatti assolutamente minoritaria la realizzazione di interventi per lo sviluppo economico e competitivo e per il rilancio delle città e delle sue funzioni. Anche i programmi promossi con il Fondo Aree Sottoutilizzate, attraverso gli APQ, sia nel Mezzogiorno che al Centro-Nord, sembrano essere caratterizzati da interventi piuttosto frammentati e da scarsa riconducibilità a obiettivi e strategie generali.

Al fine di evitare la dispersione delle risorse in una moltitudine di aree e progetti, alcune indicazioni di selettività da seguire a livello di programmazione operativa sono riportate nella sezione "Città" del paragrafo III.3 del QSN.

Per assicurare il concreto ed effettivo perseguimento degli obiettivi sopra indicati si identificano pertanto, coerentemente con le suddette lezioni, tre ambiti di indirizzo, comuni a tutti gli obiettivi generali e specifici: la capacità di selezione e progettazione delle iniziative; l'apertura alla conoscenza e alle risorse esterne; e l'integrazione tra le programmazioni di scala diversa mediante la *governance* multilivello e gli aspetti gestionali.

I sistemi di selezione, ovvero procedure e criteri, saranno definiti dalla programmazione operativa regionale sulla base degli obiettivi specifici propri, delle risorse e degli ambiti di intervento e saranno orientati al perseguimento degli obiettivi strategici del Quadro Strategico Nazionale. I sistemi di selezione saranno differenziati per singoli interventi e per progetti integrati, e comunque dovranno essere caratterizzati da semplicità, misurabilità, trasparenza e coerenza. Dovranno inoltre consentire l'adozione di indicatori che incentivino l'elaborazione di proposte progettuali centrate sulle specializzazioni delle città. In particolare, nelle regioni del Mezzogiorno i sistemi di selezione potranno essere indirizzati anche a favorire il raggiungimento dei *target* di servizio, per i servizi minimi essenziali, nei settori dove saranno identificate potenzialità di intervento.

I piani di sviluppo urbano, così come stabilito dal Regolamento FESR, sosterranno, anche nelle Regioni e città dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", "lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte alla elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane. Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche".

Le programmazioni operative regionali dovranno prevedere procedure univoche per la valutazione *ex ante* e la selezione degli interventi e comunque – per perseguire gli obiettivi regionali di maggiore selettività, massimizzazione dell'addizionalità e effetto leva finanziaria delle risorse aggiuntive – faranno riferimento ai seguenti criteri e prerogative minime volti alla qualità dei piani di sviluppo urbano, dei progetti integrati e dei singoli interventi:

- disponibilità di piani esecutivi di gestione ad integrazione delle proposte progettuali per interventi infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o ampliamento di strutture per l'erogazione di servizi di interesse pubblico;
- completamento e ottimizzazione di iniziative strategiche e progettuali che abbiano già dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti nei singoli territori o aree urbane;

- meccanismi di incentivazione per favorire la cooperazione orizzontale (anche non legati a specifici progetti o tra soggetti e con schemi diversi da quelli del Testo Unico Enti Locali) per le reti di comuni e, nel caso delle città metropolitane, per sostenere strategie e progetti operativi integrati tra comune metropolitano e altri comuni della cintura metropolitana, per favorire il rafforzamento delle relazioni funzionali fra sistemi urbani e sistemi rurali, con particolare riferimento alle aree peri-urbane;
- maggiore partecipazione delle donne e/o di categorie svantaggiate a progetti e interventi, in particolare per la valorizzazione sociale ai fini della costruzione dell'*urban welfare*, e in particolare in riferimento ai territori in Obiettivo "Convergenza".

Saranno inoltre considerati tra i criteri di selezione:

- a. cofinanziamento locale per singoli interventi o per pacchetti di interventi che compongono i progetti integrati più significativi per le città metropolitane;
- b. preferenza per progetti e interventi che prevedano la partecipazione finanziaria di operatori privati, con eventuali quote minime di cofinanziamento privato per progetti in città metropolitane.

Le proposte di intervento dei Comuni o di altri soggetti proponenti dovranno essere corredate da studi di fattibilità realizzati avendo come riferimento le linee guida elaborate e inviate al CIPE in seguito alla delibera 106/99. Sarà la programmazione operativa ad indicare soglie o casi specifici che rendano non strettamente necessaria la preparazione dello studio di fattibilità. La programmazione operativa regionale, inoltre, potrà valorizzare i piani strategici vigenti, o in via di elaborazione, ricorrendo al coinvolgimento del partenariato locale, nella definizione di strategie e priorità, nonché di eventuali piani di intervento, e nella valutazione della rispondenza del processo di pianificazione strategica a requisiti minimi di qualità e avanzamento. I piani strategici vigenti o in via di elaborazione potranno costituire un'utile base per l'elaborazione di piani integrati di sviluppo urbano.

La solidità del soggetto proponente (in relazione all'efficienza amministrativa, gestionale e finanziaria, al livello di delega politico-amministrativa ricevuta dal livello amministrativo responsabile) sarà inoltre valutata come elemento rilevante ai fini dell'ammissibilità e approvazione dei progetti integrati.

I sistemi di selezione, integrati dagli elementi e dalle variabili di cui sopra, dovranno contribuire in modo decisivo al raggiungimento dell'obiettivo di concentrazione degli interventi nella dimensione territoriale della programmazione.

L'apertura alla conoscenza e alle risorse esterne deve caratterizzare gli interventi, sin dalle fasi preliminari della definizione progettuale. Le programmazioni operative regionali indicheranno alle Amministrazioni locali ipotesi e modalità e/o stabiliranno regole e incentivi adeguati perché queste coinvolgano, nelle fasi di identificazione e impostazione di progetti e interventi, i soggetti con radicamento locale o altri portatori di interesse extra-locale.

Accanto alle partnership di progetto, andranno promosse iniziative in partenariato pubblico-privato per la mobilitazione di risorse finanziarie e gestionali di operatori privati (anche del terzo settore), concentrando l'attenzione non solo su schemi di finanza di progetto per opere con sufficienti margini di redditività finanziaria, ma anche concessioni (di costruzione e gestione, di bene pubblico, di servizio pubblico locale), strumenti societari (società miste e Società di Trasformazione Urbana), o schemi innovativi di urbanistica consensuale/perequativa, eventualmente rendendo disponibili risorse pubbliche non finanziarie di proprietà comunale o di altri enti.

Le iniziative volte a promuovere il partenariato pubblico-privato dovranno essere valutate attraverso studi di fattibilità che ne articolino le ipotesi legali, socioeconomiche, tecnico-urbanistiche, finanziarie, gestionali e istituzionali. La programmazione operativa regionale potrà

prevedere un ruolo di *advisoring* e affiancamento per le Amministrazioni locali sin dalle fasi preliminari di definizione degli interventi, valorizzando, oltre a quelle delle componenti interne, le competenze di istituzioni esterne con *expertise* specifiche e riconosciute in tema di partenariato pubblico-privato (tra cui: organismi di interesse pubblico, autonomie funzionali o soggetti privati).

Gli obiettivi di sostegno al partenariato pubblico-privato potranno essere perseguiti anche attraverso lo strumento finanziario JESSICA, una volta che le caratteristiche tecniche, e il valore aggiunto di tale strumento siano più propriamente definiti rispetto alle specificità (normative, finanziarie e di programmazione) del contesto nazionale.

Il coinvolgimento attivo di attori esterni assume caratteristiche peculiari in quei territori in cui è maggiormente evidente l'intreccio tra "reti corte" e "reti lunghe" dei processi di sviluppo. In queste aree i progetti integrati potranno perseguire obiettivi sovra locali attraverso la connessione strategica e operativa alle reti interregionali, transnazionali e internazionali. A tal fine, l'impostazione e l'attuazione di progetti integrati interregionali e multilivello dovranno essere sostenute da un'apposita riserva di premialità nazionale, da assegnare secondo criteri e processi di valutazione che valorizzino gli Obiettivi di Concentrazione, Convergenza e Multiscalarità (da concertare nelle sedi istituzionali a ciò preposte).

Per assicurare un efficace coordinamento multilivello, la relazione tra governo centrale e regioni per ambiti strategici e di intervento di interesse nazionale avrà l'obiettivo di identificare i "territori del mutamento" e le localizzazioni di programmi nazionali di infrastrutture che possano rappresentare un'effettiva economia esterna per i sistemi urbani e produttivi regionali e locali. Le diagnosi di scenario su scala nazionale (ad esempio, i TEN, il piano generale dei trasporti, la rete delle autostrade del mare) e altri programmi per reti infrastrutturali delle agenzie nazionali (ANAS, Ferrovie dello Stato, ENAC, Autorità Portuali) potranno costituire la base analitica, programmatica e di pianificazione finanziaria. Le istituzioni regionali, di concerto con il sistema delle autonomie locali, potranno individuare e selezionare priorità e tempistica degli investimenti nelle città metropolitane e nei sistemi territoriali rilevanti al fine di coordinarli con gli investimenti previsti dalle strategie e dalla programmazione nazionale. I processi di coordinamento – da cui emergerà la rispettiva compatibilità, complementarietà e sinergia di strategie e piani operativi – potranno formalizzarsi nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma.

I rapporti fra regioni-comuni-sistema delle autonomie locali, sono disciplinati dalla legislazione o da strumenti istituzionali regionali che definiscono il ruolo e le attribuzioni delle autonomie locali nella pianificazione e programmazione territoriale. Nel Mezzogiorno, e nelle altre Regioni dove la programmazione operativa e la strategia territoriale lo rendano opportuno, fin dalla fase iniziale della nuova programmazione, le Amministrazioni regionali apriranno tavoli di confronto permanente con i Comuni capoluogo e con altri comuni ritenuti rilevanti per l'attuazione della priorità. I tavoli permetteranno di promuovere e "attrezzare" la capacità progettuale delle città e dei sistemi urbani, allineandola con il sistema di criteri, requisiti, caratteristiche, indicatori, ecc. individuati dal QSN e dai Programmi Operativi per la priorità.

Per i progetti e i programmi per le città e i sistemi metropolitani, la programmazione operativa regionale potrà adottare specifici accordi di programma da elaborare attraverso procedure negoziali che ne identifichino gli obiettivi strategici, i piani di investimento, la struttura e le fonti finanziarie, i meccanismi gestionali e amministrativi.

Per la gestione strategica, operativa, tecnica, finanziaria e amministrativa dei progetti integrati sarà la programmazione regionale operativa a definire la divisione di responsabilità tra Regioni e Autonomie Locali nelle diverse fasi del ciclo progettuale. Tuttavia, le scelte regionali dovranno salvaguardare alcuni principi. In particolare,

- per i progetti integrati, si dovranno definire procedure tecnico-finanziarie tra Regioni e Comuni che evitino la frammentazione settoriale delle competenze, delle responsabilità

e, nelle istituzioni regionali, degli interlocutori;

- coerentemente con gli Orientamenti strategici per la coesione, la programmazione per le città e per i sistemi territoriali favorirà il decentramento alle Amministrazioni locali delle funzioni rilevanti per un'efficace definizione e attuazione di programmi o progetti integrati, in particolare quando insistono su strategie e problematiche locali. Nel caso delle città metropolitane e di altre realtà urbane rilevanti per la programmazione regionale, per le loro maggiori dimensioni, risorse e competenze disponibili, tale principio potrà concretizzarsi in meccanismi di delega delle funzioni all'organismo intermedio (cfr. artt. 36[6] e 42 del Regolamento Generale) alle Amministrazioni comunali o alla partnership di progetto metropolitano (la cui creazione potrà essere incentivata e/o richiesta dai POR) per la gestione dei relativi progetti integrati. Tale delega è condizionata alla presenza di garanzie di solvibilità, di buona gestione amministrativa e finanziaria e di competenza dell'organismo intermedio, e il livello e ampiezza del suo utilizzo terrà conto del concetto di proporzionalità con le risorse disponibili a livello regionale; i Programmi Operativi dovranno indicare le modalità di gestione prescelte;
- nelle istituzioni comunali (e gli uffici unici o altri organismi inter-comunali) con responsabilità di coordinamento o attuazione di progetti integrati, già in fase di impostazione del progetto, occorrerà definire meccanismi istituzionali e di gestione operativa delle attività progettuali, anche attraverso l'assunzione di impegni finanziari pluriennali per garantire continuità ed efficacia nelle diverse fasi del ciclo di progetto.

Priorità 9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse

Descrizione della priorità

Nell'ambito degli obiettivi di recupero di competitività del Centro-Nord e di aumento di quella del Mezzogiorno, il Quadro assume come priorità strategica della politica regionale, nazionale e comunitaria, la predisposizione delle condizioni – istituzionali, amministrative e tecnico-operative – necessarie per aumentare la capacità del sistema delle imprese di affrontare con più forza la competizione esterna, per riposizionare il sistema produttivo nazionale nel contesto mondiale e per dare maggiore efficacia alle azioni specifiche da attuare a tal fine nel prossimo periodo di programmazione.

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può dare un contributo rilevante in questa direzione.

La priorità assume quindi in primo luogo una valenza generale di segnalazione, di rafforzamento e di finalizzazione di obiettivi specifici di apertura e internazionalizzazione dei sistemi territoriali e di imprese e della Pubblica Amministrazione e, quindi, di “messaggio e di metodo” nell'ambito della strategia complessiva del Quadro e per l'impostazione dei relativi programmi attuativi. Per questo, gli obiettivi della priorità sono prevalentemente integrati negli indirizzi strategici rappresentati nelle altre priorità del Quadro. La strategia definita nella priorità implica tuttavia, che siano perseguiti obiettivi di internazionalizzazione e di apertura del sistema pubblico e privato, anche con iniziative specifiche e autonome specie nel Mezzogiorno, dove il processo resta più arretrato.

Nell'ambito della strategia del Quadro, volta al miglioramento complessivo delle condizioni di contesto, il pieno conseguimento degli obiettivi connessi a questa priorità è collegato, nel periodo, all'attuazione di due distinte linee di intervento volte a favorire il rapido progresso del processo di internazionalizzazione delle imprese, specie nel Mezzogiorno. L'estensione di questo processo anche al sistema delle Pubbliche Amministrazioni; la contemporanea maggiore apertura di tutto il

Paese agli apporti di capitale imprenditoriale e umano dall'estero.

Tali linee di intervento sono fortemente connesse fra loro e caratterizzate da livelli elevati di cooperazione istituzionale verticale e orizzontale, secondo un approccio unitario e di sistema nel quale converga il contributo coordinato dei soggetti e degli strumenti operanti a livello nazionale e regionale. Tali linee di intervento riguardano gli indirizzi per:

- l'internazionalizzazione, ovvero per il miglioramento delle capacità delle istituzioni pubbliche e dei sistemi produttivi locali di dialogare e competere sul piano internazionale;
- l'attrazione, ovvero per favorire l'afflusso e la localizzazione nel nostro Paese di risorse di elevata qualità: non solo capitali e investimenti diretti ma anche competenze e risorse umane e consumi turistici.

In questa impostazione, gli interventi troveranno finanziamento per le iniziative ammissibili al contributo dei Fondi strutturali, nell'ambito degli obiettivi delle altre priorità del Quadro e, in particolare, prevalentemente della Priorità 7 e della Priorità 10, in coerenza con i criteri di attuazione di tali priorità e di ammissibilità specifica dei Fondi comunitari. Più in generale, ma con specifico riferimento per gli obiettivi che attengono al tema dell'attrazione degli investimenti, le linee di intervento relative a questa priorità saranno finanziate anche nell'ambito degli altri strumenti della politica regionale unitaria a valere sulle risorse nazionali.

Seguendo gli indirizzi esposti, per ogni area tematica, sotto le diverse priorità e rispondendo a un impianto strategico unitario (cfr. cap. VI), gli interventi che rientrano nell'Obiettivo comunitario Cooperazione offriranno inoltre all'intera politica regionale unitaria una "sponda" per la proiezione internazionale che va nella direzione prefigurata in questa priorità.

Questa priorità si articola pertanto in un **obiettivo generale** e due **obiettivi specifici**.

9.1. Sviluppare la capacità di apertura del sistema economico nazionale e di attuare politiche di rapporti stabili e di radicamento sui mercati internazionali e favorire la localizzazione nel nostro Paese di capitali, investimenti, competenze e flussi di consumo provenienti dall'esterno, di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo nazionale

9.1.1 Sviluppare le capacità di internazionalizzazione

La strategia per l'internazionalizzazione mira a fornire alle imprese italiane, ai sistemi territoriali e a tutti i soggetti interessati strumenti di azione adeguati a fare fronte alla sfida della globalizzazione, contribuendo in modo significativo alla ripresa dello sviluppo.

Condizione specifica per il conseguimento di tale obiettivo è il pieno coordinamento degli attori centrali, regionali e locali competenti, anche attraverso strumenti mirati e finalizzati di cooperazione operativa. Tale coordinamento presuppone l'attuazione di due indirizzi, fra loro strettamente collegati:

- a. la capacità di definire e attuare, sia a livello nazionale che regionale, un modello di intervento caratterizzato da un approccio di sistema e da effettiva cooperazione istituzionale e tecnica, nel quale trovino piena integrazione e coordinamento funzionale le principali linee di intervento avviate e in corso (i Programmi regionali per l'internazionalizzazione quale strumento di programmazione unitaria e di integrazione delle risorse pubbliche; i progetti Paese per orientare, specializzare e concentrare geograficamente l'azione di internazionalizzazione; il raccordo funzionale ed effettivo delle strutture che agiscono all'estero per accompagnare i processi di partenariato istituzionale attivati verso l'esterno) da aggiornare al fine di pervenire alla loro effettiva convergenza verso obiettivi specifici e mirati di internazionalizzazione;
- b. la capacità di attuare politiche di internazionalizzazione strettamente coordinate e nelle quali siano effettivi e operanti livelli adeguati di cooperazione istituzionale verticale (strumenti

nazionali, politiche regionali, iniziative locali) e orizzontali (fra insiemi di Regioni).

Nel quadro di tali condizioni di effettivo coordinamento, l'obiettivo potrà essere conseguito attuando prioritariamente le seguenti azioni:

- interventi che favoriscono l'innovazione e la competitività complessiva dei sistemi territoriali e produttivi (anche attraverso la promozione di un più forte legame tra il sistema produttivo e il mondo della ricerca) affinché si amplifichi la loro proiezione sui mercati internazionali, superando le logiche di mero sostegno a breve termine delle esportazioni e favorendo il passaggio a un modello di presenza stabile e permanente nei mercati;
- sostegno a progetti di internazionalizzazione di unità imprenditoriali aggregate (anche della cultura, del turismo, della ricerca, del sociale) attorno a precisi obiettivi strategici dotati di solidità finanziaria, promuovendo, in particolare accordi internazionali di collaborazione industriale e scientifica nei settori ad alta tecnologia;
- azioni mirate di accompagnamento dei sistemi locali (in sviluppo o in difficoltà nella competizione) delle imprese minori, delle filiere e dei distretti produttivi (anche attraverso l'aggregazione in progetti multiregionali di competenze e risorse comuni) nel processo di ricollocazione nelle catene di valore con prospettive nello scenario internazionale costruendo percorsi concertati, ma stabili, di apertura internazionale e assicurando la costruzione di capacità tecniche, istituzionali e culturali adeguate;
- governo di processi di delocalizzazione, anche attraverso il riposizionamento dei sistemi produttivi locali verso fasi più specializzate del processo produttivo e verso funzioni aziendali a maggiore valore aggiunto e intensità di conoscenza (marketing, gestione delle reti produttive internazionali, organizzazione aziendale e finanziaria, ricerca e innovazione, design, formazione), così da assicurare che l'apertura alla dimensione internazionale possa coniugarsi con la permanenza di un radicamento territoriale delle imprese;
- costituzione di reti internazionali fra Amministrazioni locali, università, centri di ricerca, imprese, associazioni, sistema camerale italiano e italiano all'estero e, in particolare, con istituti e professionalità di alto livello degli italiani residenti all'estero.

9.1.2 Favorire l'attrazione di investimenti, di consumi e di risorse di qualità

La strategia di attrazione mira a favorire la localizzazione nel nostro Paese di capitali, investimenti, competenze e flussi di consumo provenienti dall'esterno, di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale.

La capacità attrattiva di singoli luoghi è evidentemente la sintesi di una molteplicità di fattori ed è essa stessa fortemente influenzata dalla *performance* competitiva del Paese nel suo complesso e dalla sua percezione, interna e internazionale. Si tratta quindi di rimuovere una situazione di "equilibrio inferiore" attraverso un intervento pubblico che realizzi le molteplici condizioni affinché un maggiore flusso di capitali, competenze e consumi (turistici, ma non solo) di qualità siano attratti verso il nostro sistema economico e perché ciò possa indurre un circolo virtuoso di sviluppo.

La realizzazione di una simile strategia di attrazione impone uno sforzo nazionale della politica ordinaria che, in tutto il Paese, sia volta a accrescere la modestissima quota di investimenti diretti, fermare e invertire il flusso in uscita di capitale umano specializzato (in particolare di ricercatori e specie nelle aree scientifiche); fermare e invertire la progressiva caduta della quota italiana nei flussi in entrata del turismo internazionale.

Per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti non si tratta, per un Paese con elevatissimo risparmio quale l'Italia, di attrarre patrimoni ma di attrarre capacità imprenditoriali e tecnologie che,

legandosi con quelle già esistenti nel territorio, aprano i sistemi produttivi locali, avviando processi virtuosi di innovazione e sviluppo.

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può dare un contributo a un simile impegno sia in termini di risorse finanziarie, sia attraverso le azioni di miglioramento del contesto proprie delle Priorità da 1 a 8, sia con azioni mirate.

Alle azioni mirate si riferisce questo obiettivo specifico la cui attuabilità resta subordinata alla effettiva attuazione di una strategia di attrazione più specifica e in grado di competere con quelle attuate negli altri Paesi europei.

Tale strategia può essere attuata solo attraverso una stretta collaborazione delle Regioni, responsabili prime per le azioni di contesto e per la qualità dei servizi locali che sono alla base dell'attrazione, con centri di competenza nazionali adeguati a reggere gli standard e la tensione competitiva del confronto internazionale e in particolare con l'“Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa” che la norma individua quale riferimento nazionale unitario per la politica di attrazione.

L'esperienza maturata nel periodo recente mostra che è possibile “ingegnerizzare” il sistema di attrazione, individuando per ogni territorio i settori per i quali esistano le condizioni per l'attrazione e mirando l'azione di attrazione su specifiche fasce dell'imprenditoria globale.

È allora indispensabile rafforzare l'azione e la capacità di legare questi indirizzi alle strategie regionali per gli stessi territori, dare seguito alle campagne di attrazione con un servizio continuativo e certo alle imprese interessate, offrire loro sostegno e incentivi mirati (non spiazzati da altre esigenze interne) attraverso interventi che si realizzino in un quadro di stretto coordinamento funzionale e di collaborazione fra gli ambiti istituzionali regionali, le Camere di Commercio, l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali secondo un modello flessibile e in grado di valorizzare le attitudini e le specializzazioni proprie dei diversi ambiti territoriali e sistemi produttivi locali ai fini della comune strategia di attrazione.

Un contributo rilevante all'efficacia della strategia potrà poi venire dalla specificazione da parte della politica ordinaria di una “strategia di politica industriale” (cfr. Priorità 2 e 7). Contemporaneamente sarà necessario individuare, in un ambito di maggiore cooperazione istituzionale e tecnica fra centro e Regioni, quali siano le condizioni e i fattori di contesto che definiscono i caratteri di un'offerta territoriale adeguata a favorire l'attrazione degli investimenti esteri (ad esempio servizi collettivi, infrastrutture, costo del lavoro, sicurezza, legalità, vantaggio fiscale, accesso al credito, semplificazione delle procedure amministrative).

In queste condizioni sarà possibile:

- migliorare la strategia di offerta territoriale definendo, in un ambito di cooperazione istituzionale e in coordinamento con le Regioni, un'azione promozionale che punti, nel breve periodo, alla piena valorizzazione della capacità attrattiva delle aree che già offrono condizioni adeguate e, nel medio periodo, al progressivo ampliamento, attraverso interventi delle Regioni di adeguamento delle condizioni di offerta territoriale, delle aree in grado di esprimere un'offerta localizzativa in linea con le caratteristiche della domanda degli investitori esteri;
- integrare la politica di attrazione degli investimenti con quelle relative ai distretti produttivi, alla formazione e alla ricerca, coinvolgendo le istituzioni responsabili delle linee di finanziamento per la ricerca e l'innovazione;
- semplificare e rendere più tempestive le procedure amministrative per la localizzazione e gestione di insediamenti produttivi definendo condizioni che assicurino adeguatezza e certezza sui tempi e su caratteristiche e entità degli incentivi necessari; rendendo più funzionali le procedure di attivazione del “contratto di localizzazione”;

- concentrare le risorse su un numero limitato di strumenti d'incentivazione favorendo l'integrazione e la messa a sistema degli strumenti esistenti.

Per quanto riguarda l'attrazione di risorse umane di elevata qualità (italiane o estere) e di consumi turistici, l'attuazione di alcune delle altre priorità costituisce certamente la base per conseguire risultati in queste due direzioni. Si dovrà valutare se e quali ulteriori linee di intervento specifiche saranno necessarie per assicurare che le azioni di quelle priorità siano volte efficacemente al conseguimento degli obiettivi di attrazione.

Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci

Descrizione della priorità

Più forte capacità delle istituzioni – che è tutt'uno con un innalzamento dei livelli di legalità, in ogni area del Paese – e mercati dei servizi concorrenziali ed efficaci: sono questi i due requisiti istituzionali affinché l'intera politica regionale unitaria produca risultati significativi, conseguendo standard più elevati in termini di efficienza ed efficacia. Questi obiettivi, che richiedono un'azione trasversale a tutti i programmi e azioni mirate, sono raccolti nella Priorità 10.

La priorità sintetizza i processi di trasformazione dell'assetto istituzionale ed economico – ma anche sociale – affidati alla primaria responsabilità della politica ordinaria, ma a cui la politica regionale unitaria può dare un contributo aggiuntivo, soprattutto attraverso il metodo con cui essa viene attuata.

Centrale è il ruolo della Pubblica Amministrazione (programmatorio e operativo, ma anche di regolazione e supporto), sia per il modo con cui essa disegna e attua gli interventi in modo trasparente, certo e credibile, sia per la attivazione di migliori condizioni concorrenziali dei beni e dei servizi pubblici e dei capitali. Sono due condizioni che concorrono a creare un contesto di piena legalità.

Si tratta di obiettivi tradizionalmente distinti, ma tra loro connessi, da raccordare in un'ottica sistemica, orientata al conseguimento di standard di efficienza, trasparenza e concorrenzialità essenziali per il conseguimento di risultati tangibili sotto il profilo della competitività del sistema Paese e dei singoli territori che lo compongono.

La priorità si articola in un *obiettivo generale* e tre *obiettivi specifici*:

10.1. Elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed efficiente della politica regionale aggiuntiva.

10.1.1 Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza

La modernizzazione della Pubblica Amministrazione e lo sviluppo di capacità e di competenze adeguate costituisce un obiettivo prioritario della politica regionale unitaria di coesione in tutte le aree del Paese. Essa assume poi un ruolo decisivo soprattutto nel Mezzogiorno dove appaiono maggiori le condizioni di debolezza della struttura amministrativa e più forte il fabbisogno di miglioramento del livello e della qualità delle sue competenze tecniche.

Nel corso del 2000-2006 è stato realizzato uno sforzo consistente per il rafforzamento e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, conseguendo progressi molto significativi (in termini di efficienza finanziaria; capacità di gestione; capacità di cooperazione istituzionale; attivazione di un nuovo ed esteso partenariato economico e sociale).

Occorre tuttavia superare ritardi ancora considerevoli nella disponibilità di competenze

specialistiche per funzioni di carattere tecnico-operativo e analitico-valutativo; nel portare a termine i processi di adeguamento organizzativo resi necessari dal nuovo quadro di funzioni e ruoli; nella capacità di gestire i profili negoziali che determinano il successo dei processi di cooperazione istituzionale verticale e orizzontale su cui si basa larga parte della programmazione; nel rendere più effettivo e incisivo il contributo del partenariato economico e sociale al buon andamento dei programmi.

Per superare tali ritardi, alla politica ordinaria spetta un ruolo rilevante e decisivo finalizzato a potenziare e riqualificare le strutture amministrative; pervenire a modalità di gestione delle risorse umane pubbliche più flessibili e maggiormente improntate al premio del merito; completare la strumentazione necessaria per l'attuazione di politiche settoriali; operare la semplificazione amministrativa.

In tal senso, le recenti iniziative di carattere legislativo adottate dal Governo²⁰⁴ delineano uno scenario di nuove opportunità per la progressiva convergenza fra politica ordinaria e politica aggiuntiva. Rimane comunque necessaria una strategia specifica volta a migliorare le capacità della Pubblica Amministrazione di programmare e attuare i programmi della politica regionale unitaria.

Tale strategia ha un grado di priorità più forte nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" dove il rafforzamento delle capacità delle strutture pubbliche è decisivo anche in termini di offerta di servizi collettivi, compresi - in aree sensibili - quelli relativi a sicurezza e giustizia. Resta tuttavia essenziale anche in altre aree del Paese e in particolare nel Mezzogiorno.

Le azioni per il rafforzamento delle capacità devono essere promosse sulla base di una valutazione specifica dei fabbisogni e indirizzate a conseguire obiettivi strutturali e permanenti di adeguamento delle competenze operative della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ad alcuni temi "comuni" particolarmente rilevanti, quali fra gli altri:

- l'innovazione tecnico-amministrativa della Pubblica Amministrazione nel governo dei processi decisionali e di cooperazione istituzionale, negli assetti organizzativi, nelle attività di selezione e valutazione dei progetti;
- l'adeguamento specifico delle competenze specialistiche per rendere le Amministrazioni più in grado di gestire processi negoziali, nuove forme di contrattualizzazione, profili di programmazione, progettazione e attuazione complessi anche nell'ambito della costruzione di partenariati istituzionali operativi.

L'attuazione della strategia volta ad aumentare le capacità delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella programmazione e attuazione della politica di sviluppo sarà il più possibile integrata e unitaria, ma anche improntata a criteri di differenziazione (delle responsabilità e delle modalità di intervento) e di specializzazione (degli strumenti e delle risorse) in relazione agli specifici obiettivi di rafforzamento e di *capacity building* da conseguire. Componenti distinte di tale strategia sono:

- le azioni di Assistenza tecnica, ovvero di accompagnamento e di supporto tecnico all'attuazione dei programmi della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza complessiva dell'azione amministrativa e destinate a risolvere esigenze specifiche, territoriali e/o settoriali. Tali azioni rientrano principalmente nella missione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- le azioni per il miglioramento strutturale delle capacità (azioni di sistema in quanto destinate a più Amministrazioni e al partenariato economico e sociale) e per la condivisione di metodi, approcci standard e strumenti anche finalizzati alla promozione del *mainstreaming* della non discriminazione. Tali azioni rientrano principalmente nella

²⁰⁴ Si inseriscono, in tale contesto, il disegno di legge del Ministro per le Riforme e l'Innovazione della Pubblica Amministrazione, che introduce importanti semplificazioni amministrative per ridurre il peso della burocrazia su imprese e cittadini e la legge 248 del 4 agosto 2006, che converte il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, (il cosiddetto pacchetto Bersani).

missione del Fondo Sociale Europeo.

Le azioni di assistenza tecnica saranno previste nei documenti di programmazione operativa. A tal fine occorre migliorare la capacità delle Amministrazioni di definire una domanda adeguata, che raccolga e coordini anche le esigenze che vengono dalle diverse strutture operative e dagli enti locali, di selezionare i servizi migliori e a più ampio valore aggiunto oltre che maggiormente in grado di consentire la massima internalizzazione di competenze.

Le azioni di sistema si possono programmare e attuare con riferimento ad obiettivi generali e trasversali a più Amministrazioni, riconducibili alla tutela di interessi comuni nazionali o comunque riguardanti diverse Amministrazioni, legati al conseguimento/condivisione di standard, condizioni omogenee, relativi a processi di riforma e modernizzazione/evoluzione di specifiche politiche settoriali o territoriali.

Le attività di assistenza tecnica e le azioni di sistema potranno riguardare, pur nel rispetto delle diverse missioni dei fondi cui fanno riferimento:

- ambiti per i quali si richiede uno sforzo di omogeneizzazione dei sistemi regionali;
- ambiti per i quali è opportuna un'interazione tra istituzioni, in verticale e in orizzontale, allo scopo di migliorare i modelli di definizione e attuazione delle politiche.

Esse, possono essere progettate e programmate attraverso processi di cooperazione e di condivisione fra più Amministrazioni di fabbisogni e domande specifiche e secondo sistemi di coordinamento che assicurino la massima efficacia, specializzazione e valorizzazione dei diversi interventi attuati. Devono coinvolgere e mobilitare quei “centri di competenza” riconosciuti capaci di conferire un effettivo valore aggiunto alla programmazione e attuazione della politica regionale unitaria. Tali centri di competenza, secondo quanto già indicato in diverse priorità, rappresentano agenti esterni significativi sul piano delle conoscenze che possiedono, ma anche delle reti di relazioni in cui sono inseriti, dei circuiti di monitoraggio del mercato a cui contribuiscono o dell'azione da essi stessi sviluppata in taluni segmenti di attività economica. I centri di competenza rappresentano il “luogo” in cui si concentrano conoscenze e competenze su una specifica tematica e potranno avere ruoli e compiti diversi nella programmazione, nell'implementazione del programma e nella definizione delle singole attività, in relazione alla loro natura ed organizzazione, da un lato, e alle esigenze dell'intervento, dall'altro lato, andando dalla definizione di indirizzi, all'apporto e trasferimento di conoscenze, alla funzione di catalizzatori di processi, al coordinamento della fase di attuazione. In ogni caso, rispetto alle funzioni istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni centrali, il loro intervento deve rappresentare un effettivo valore aggiunto per l'attuazione del programma e per la politica regionale unitaria. A tal fine, non è tanto rilevante la loro caratterizzazione soggettiva, (fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici), ma il contributo che essi possono offrire al rafforzamento di segmenti di politica regionale più deboli e alla rottura dell'autoreferenzialità di alcuni processi decisionali.

Le azioni di sistema, in particolare, dovranno essere orientate al conseguimento di obiettivi determinati e specifici in termini di miglioramento di capacità definite (per ognuno dei quali siano individuabili responsabilità attuative, risultati attesi, tempi di conseguimento) e prevedere quindi modalità di valutazione e verifica che consentano flessibilità operativa ma anche la possibilità/opportunità di applicare sistemi premiali alle azioni che conseguano i migliori risultati.

10.1.2 Favorire un innalzamento dei livelli di legalità

Un basso livello di legalità, come quello che l'analisi condotta nel capitolo I riscontra specie nel Mezzogiorno deprime le prospettive di sviluppo di un territorio, riducendo l'osservanza delle norme e delle regole, accrescendo l'incertezza degli attori economici e, dunque, i loro investimenti, producendo iniquità sociale, frenando la stessa capacità di produrre servizi collettivi. Anche la possibilità della politica regionale di coesione di indurre fenomeni di crescita e di sviluppo ne risulta fortemente condizionata.

Al di là dei profili di prevenzione di infiltrazioni/condizionamenti criminali più direttamente riconducibili all'ambito della sicurezza (di cui alla Priorità 4) per l'obiettivo legalità è decisivo il ruolo di una politica ordinaria tesa a garantire condizioni minime ma adeguate di trasparenza amministrativa, regolarità dei mercati, agibilità del territorio e tutela di condizioni favorevoli all'iniziativa economica e all'imprenditorialità. È decisiva una maggiore consapevolezza e una più forte iniziativa delle Amministrazioni pubbliche e degli attori socio-economici nell'individuare i fattori di minaccia e di indebolimento delle condizioni di legalità sui loro territori e nel costruire, coinvolgendo le necessarie competenze e capacità a tutti i livelli istituzionali, percorsi efficaci di contrasto e per il ripristino di livelli adeguati di trasparenza amministrativa e della decisione pubblica, di rispetto delle norme e delle procedure, di sicurezza per la vita sociale ed economica. È necessaria la piena attuazione di riforme amministrative coerenti (definizione dei livelli di responsabilità, semplificazione delle regole e riduzione dei margini di discrezionalità; aggiornamento/formazione del personale; potenziamento delle funzioni di valutazione e controllo interno), la creazione di capacità atte a sostenere meccanismi e procedure trasparenti e basate su un'informazione più continua nel loro orientamento al risultato (rendere conveniente la legalità premiando le migliori pratiche), il maggiore coinvolgimento della società civile diffondendo e rafforzando l'orientamento al pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza (in particolare nei contesti più sensibili e quindi in primo luogo nella scuola e nelle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi di illegalità).

Tutti questi obiettivi possono essere grandemente rafforzati dalla politica regionale unitaria. La credibilità del sistema di regole e di prassi; la specificazione chiara delle condizionalità dei trasferimenti; l'elevata apertura al confronto partenariale; la non rinegoziabilità dei meccanismi premiali e sanzionatori; la certezza dei rapporti fiduciari e cooperativi; la buona e crescente capacità dei dipendenti pubblici responsabili della gestione: questi e altri fattori costituiscono basi rilevanti per la ricostruzione di un quadro di legalità dove essa è debole, dove lo Stato è "molle".

Sono caratteristiche di questa politica regionale unitaria che vanno rafforzate e che vanno "esportate" alla politica ordinaria.

Questo obiettivo specifico assume quindi una valenza di orientamento e di metodo dell'azione complessiva della P.A. e promuove solo un numero limitato di azioni dirette, che saranno in ogni caso condotte in coerenza con le regole di ammissibilità dei singoli fondi che la cofinanziano sulla base di quanto già precisato all'obiettivo 10.1.1 .

Nel caso delle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" dove la legalità è ulteriormente indebolita dalla presenza diffusa della criminalità organizzata, questa azione deve collegarsi a quella di tutela della sicurezza (cfr. Priorità 4).

10.1.3 Favorire l'apertura dei mercati dei servizi, migliorare e adeguare la regolazione per conseguire condizioni più concorrenziali

L'esperienza del periodo di programmazione 2000-2006 ha dimostrato che il ritardo nell'applicazione delle misure per l'apertura alla concorrenza dei servizi ha gravemente condizionato le possibilità di successo della politica regionale.

Il perseguimento di tale obiettivo specifico, di rilevante importanza politica, rappresenta elemento ineludibile ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica regionale, pur non beneficiando di risorse finanziarie dedicate da parte dei Fondi strutturali, se non per gli aspetti relativi al trasferimento di buone pratiche che potranno essere finanziati nell'ambito dell'obiettivo specifico 10.1.1.

Il perseguimento di questo obiettivo specifico richiama pertanto, in primo luogo, responsabilità proprie della politica ordinaria nel determinare le condizioni che consentano di superare criticità quali, fra l'altro, la mancanza, in particolare in taluni ambiti, di un quadro normativo di riferimento certo e chiaro; le lentezze dei processi di apertura alla concorrenza e liberalizzazione dei servizi pubblici; il mancato e/o non corretto recepimento di direttive comunitarie rilevanti; la resistenza a

conformarsi pienamente, a tutti i livelli dell'Amministrazione, alle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici, concessioni e aiuti di Stato.

Alla politica ordinaria è demandato il compito di determinare condizioni più coerenti per un'efficace attuazione della politica regionale, assicurando:

- un'attività di regolazione che, soprattutto per i servizi di pubblica utilità, fornisca un quadro regolamentare stabile e chiaro;
- il tempestivo e corretto recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale;
- il rafforzamento delle attività di supporto tecnico e affiancamento delle strutture amministrative regionali e locali nella gestione dei complessi processi di attuazione degli interventi in accordo con le relative Amministrazioni;
- la produzione di strumenti interpretativi per le fattispecie particolarmente complesse.

Particolare rilievo può assumere l'opportuna valorizzazione del partenariato pubblico-privato quale forma specifica di realizzazione di progetti rilevanti secondo criteri di cooperazione e di partecipazione pubblico-privata. Tale valorizzazione implica l'adozione di una politica volta al superamento dei nodi che hanno finora impedito un utilizzo più esteso di questo approccio (difficoltà interpretative delle norme nazionali e comunitarie, difficoltà di inserimento nei programmi comunitari per ragioni di rendicontabilità e di durata degli interventi, incertezza e debolezza delle condizioni di contesto) e improntata a trasparenza e apertura alla concorrenza del processo di partenariato nelle sue varie forme contrattuali e istituzionali; pubblica valutabilità e controllo del processo; considerazione dell'allocatione del rischio tra settore pubblico e privato; efficienza dei meccanismi di risoluzione dei conflitti; salvaguardia delle prestazioni/continuità nell'erogazione dei servizi e delle condizioni di sicurezza.

A questo proposito è anche importante un'attività di *advisoring* e affiancamento per l'utilizzo di schemi di partenariato pubblico-privato volti a sostenere gli enti locali nell'impostazione e preparazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità per interventi con operatori privati anche nell'ambito di progetti integrati di carattere territoriale.

Le Amministrazioni regionali e le Province Autonome dovranno, a loro volta, nelle materie di propria competenza legislativa, colmare tempestivamente e correttamente le lacune presenti nel recepimento degli atti comunitari che inficino la realizzazione degli interventi; assicurare l'acquisizione all'interno della propria struttura amministrativa delle competenze tecniche e degli strumenti interpretativi resi disponibili dalle Amministrazioni nell'ambito delle regole connesse alla problematica del mercato interno e della concorrenza.

La politica regionale unitaria potrà promuovere la diffusione delle migliori pratiche e sostenere i percorsi di adeguamento, eventualmente valutando l'utilizzo di meccanismi di condizionalità/premialità.

Infine, la politica del mercato interno e in particolare quella degli appalti pubblici, può evidentemente essere, come spesso praticato, uno dei luoghi nel quale inserire la promozione del principio di pari opportunità tra uomini e donne mediante un approccio di *mainstreaming* ma prestando la dovuta attenzione alla salvaguardia della finalità propria della politica degli appalti pubblici e rispettandone principi e regole.

III.3 I PRINCIPI ORIZZONTALI NELL'ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ

Pari opportunità di genere e non discriminazione

Il Quadro punta ad orientare la programmazione operativa verso il rispetto del principio di *parità tra uomini e donne e del principio di prevenzione di ogni discriminazione*, in particolare nei confronti delle persone diversamente abili, nella realizzazione degli interventi in una logica di *mainstreaming*.

L'approccio strategico orizzontale trova ambiti di applicazione che possono conferire un adeguato livello di solidità sia al principio di *mainstreaming* che alle azioni positive. Le priorità che più delle altre sono deputate ad offrire spazi per l'affermazione di tale approccio sono le seguenti:

- *Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane.* Attraverso questa priorità, la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione potrà essere perseguita sia con l'approccio trasversale che con quello basato su azioni positive. Si tratta di agire nella direzione di favorire la presenza delle donne e dei soggetti a rischio di discriminazione all'interno dei processi formativi, nella logica del *life long learning*, aumentandone il livello dell'apprendimento e promuovendone l'eccellenza nonché aumentare le opportunità di accesso alla società della conoscenza ed alle nuove tecnologie. Si tratta di risultati che potranno essere perseguiti se si potenzia l'integrazione tra sistemi e livelli istituzionali, la qualificazione degli strumenti e delle pratiche di intervento e la cooperazione tra attori chiave.
- *Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività.* Nell'ambito delle politiche volte a valorizzare il capitale umano per favorire i processi di ricerca e innovazione le strategie e gli interventi messi in atto dovranno aumentare la dimensione della componente femminile dei laureati in discipline tecnico-scientifiche con l'obiettivo di aumentare l'occupazione femminile e ridurre il divario esistente tra donne e uomini in queste aree professionali. In questo ambito le strategie e gli interventi dovranno essere rivolti a ridurre i fenomeni di "segregazione verticale" che impediscono alle donne di raggiungere posizioni apicali e configurano una vera e propria situazione di sottorappresentazione femminile in ruoli e livelli di responsabilità.
- *Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale.* La Priorità 4, che punta in modo esplicito sul principio di pari opportunità e di non discriminazione, attraverso l'apposito obiettivo specifico, sosterrà i processi di ridimensionamento dei fenomeni discriminatori - che, in special modo per le regioni del Mezzogiorno, si innestano su un sistema di servizi alla persona e un mercato del lavoro ancora diffusamente impreparati ad accogliere e a gestire le diversità - promuovendo l'accessibilità ai servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione. Per il Mezzogiorno, in particolare, al fine di rafforzare ulteriormente l'azione di supporto, sono previsti specifici strumenti finalizzati a contrastare e rimuovere la carenza di alcune condizioni minime di servizio, comprese quelle per i servizi socio-assistenziali o di istruzione e formazione. Si tratta di quattro obiettivi strategici, descritti nel successivo paragrafo, che consentono la misurazione dei servizi resi ai cittadini, attraverso la definizione di opportuni indicatori. Tra gli obiettivi strategici è di particolare rilievo quello relativo all'incremento dei servizi di cura alla persona, che punta sull'alleggerimento dei carichi familiari e sulla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa al fine di innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, misurato attraverso quattro indicatori (diffusione del servizio di asilo nido; presa in carico degli utenti (intesi come bambini che hanno usufruito del servizio di asilo nido); numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI); incidenza percentuale della spesa per l'assistenza domiciliare integrata).
- *Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione.* Si tratta della priorità che tra tutte offrirà i più ampi margini di applicazione del principio di parità di genere e di

non discriminazione in virtù del fatto che in essa rientrano interventi rivolti ai sistemi locali in una loro visione complessiva (processi produttivi, interventi a favore dell'occupazione, interventi rivolti al capitale sociale). E' attraverso questa priorità che si darà concretezza alla diffusione di una cultura non discriminatoria e alla promozione di condizioni favorevoli allo sviluppo, contrastando le disparità territoriali non giustificate e incrementando le opportunità delle persone. Ciò attribuendo particolare attenzione alle donne e alle persone a rischio di discriminazione nell'ambito delle politiche per la promozione dell'imprenditorialità e l'accesso al lavoro, delle politiche di contrasto alle discriminazioni, delle politiche di conciliazione (politiche degli orari, dei tempi, accesso ai servizi per l'infanzia, gli anziani, ecc.), degli interventi per contrastare l'esclusione dal lavoro e la segregazione occupazionale, sia verticale che orizzontale. A fronte delle complessità delle situazioni che convergono nel campo di azione della priorità, si renderà necessario procedere con azioni non solo trasversali ma anche definite sulla base di esigenze che caratterizzano gli specifici gruppi target e ricorrendo prioritariamente a modalità integrate di intervento.

- *Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani.* Nell'ambito della Priorità 8 particolare attenzione dovrà essere posta rispetto a obiettivi di sviluppo del sistema delle reti e dei collegamenti come cogenti per dare concretezza alle strategie di sviluppo economico e sociale nell'ottica delle pari opportunità e della non discriminazione. Tali obiettivi sono strettamente connessi con quelli della Priorità 4, che vanno nella direzione del rafforzamento dell'inclusione sociale e della promozione dei servizi di cura, protezione e conciliazione e che devono pertanto prevedere anche una declinazione urbana, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. In particolare, risultano fondamentali i legami che si verranno a costruire e rafforzare tra le reti, i sistemi di collegamento e lo sviluppo dei territori in termini di processi produttivi e offerta dei servizi (con particolare riferimento a quelli volti alla conciliazione e alla costruzione dell'"urban welfare", al fine di consentire alle persone di sentirsi pienamente integrate e di soddisfare le loro esigenze di mobilità legate alla partecipazione al mercato del lavoro, alle occasioni scolastiche e formative, ai servizi sociali e sanitari), settori nei quali gli interventi devono considerare l'impatto diretto ed indiretto sulle risorse umane ed in particolare sul segmento femminile della popolazione e sui soggetti a rischio di esclusione.
- *Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.* Tale priorità è incentrata sul rafforzamento della *governance* ovvero sulla necessità di elevare le capacità delle Amministrazioni per la programmazione e gestione della politica regionale aggiuntiva e rafforzare il coinvolgimento del partenariato economico e sociale, soprattutto in rapporto all'Obiettivo "Convergenza", in modo più generale al Mezzogiorno. La costruzione e l'affermazione di forme fattive e concrete di *governance* di parità costituisce un presupposto imprescindibile affinché gli obiettivi di pari opportunità e non discriminazione diventino parte integrante di tutto il processo di costruzione, implementazione degli interventi a favore della crescita e della competitività. La precedente programmazione ha lavorato molto e con successo in questo ambito di azione, ma restano delle forti criticità legate alla necessità di consolidare le competenze sui territori e all'incentivazione dei partenariati come risorsa di azione.

L'adozione del principio di pari opportunità di genere e di non discriminazione non si esaurisce ovviamente nelle priorità suddette ma, nella logica di *mainstreaming*, è parte integrante di tutta la strategia dei Fondi strutturali così come si esprime nell'insieme delle priorità che ne caratterizzano il tracciato. In quest'ottica, la programmazione operativa terrà in particolare conto, nelle varie fasi di programmazione e di attuazione, del principio di accessibilità per le persone diversamente abili.

Integrazione degli aspetti ambientali

Il principio dello sviluppo sostenibile permea l'intera strategia della politica regionale unitaria 2007-2013 delineata nel Quadro. La strategia delineata dal Quadro è infatti volta a potenziare le sinergie tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale della politica regionale, attraverso *l'integrazione degli aspetti ambientali* nella definizione e attuazione della politica stessa, nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

Energia, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo, prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, bonifica dei siti inquinati e valorizzazione delle aree di pregio naturalistico e delle risorse culturali rappresentano temi prioritari della strategia.

Due specifiche priorità del Quadro Strategico Nazionale sono direttamente orientate a tematiche ambientali, e basate sull'applicazione del principio "chi-inquina-paga".

La Priorità 3 "*Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo*", volta a sostenere un'offerta adeguata e di qualità di servizi energetici eco-compatibili e di gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, e ad assicurare idonee condizioni di sicurezza e salubrità del territorio, attraverso interventi di difesa del suolo e bonifica dei siti inquinati. La qualità dei servizi ambientali e del territorio rappresenta evidentemente condizione indispensabile per una migliore qualità della vita e per l'attrattività dei territori stessi, e concorre a creare occasioni di sviluppo, connesse soprattutto all'attivazione di filiere produttive e all'innovazione tecnologica nei settori energetico-ambientali. In particolare, l'efficienza del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani è stata assunta come uno degli obiettivi relativi ai servizi essenziali resi ai cittadini, ai quali sono associati *target* vincolanti, misurabili attraverso indicatori, e meccanismi di incentivazione per le Amministrazioni. La finalità degli obiettivi di servizio è quella di concentrare l'attenzione pubblica e la responsabilità delle Amministrazioni su obiettivi finali, attraverso i quali sia possibile misurare l'effetto della politica regionale sul benessere dei cittadini.

La Priorità 5 "*Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo*", volta a tutelare e valorizzare le risorse naturali e culturali quali *asset* sottoutilizzati di sviluppo, con l'attivazione di filiere produttive e la modernizzazione dell'offerta di servizi per lo sviluppo di un turismo sostenibile. È in questo ambito che sono promosse, con un approccio integrato, le politiche di tutela e di valorizzazione della rete ecologica nazionale e del patrimonio paesaggistico, identitario e culturale.

Queste due priorità non esauriscono l'attenzione all'ambiente nel Quadro.

Valenza trasversale assumono le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione in campo ambientale e culturale, come supporto all'innovazione gestionale, all'attuazione delle politiche integrate, al miglioramento della *governance*. I profili ambientali sono pienamente integrati in tutte le priorità strategiche del Quadro. In particolare:

- Priorità 2 "*Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività*", dove è prevista la promozione di investimenti in ricerca e innovazione finalizzati all'introduzione di modelli di produzione maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, con un minor consumo di risorse.
- Priorità 6 "*Reti e collegamenti per la mobilità*", volta, da un lato, a colmare i divari territoriali nella disponibilità e qualità di infrastrutture e di servizi per il trasporto e la logistica, nell'ottica di favorire un riequilibrio modale, e dall'altro a promuovere una mobilità sostenibile delle merci e delle persone nelle aree urbane e nei sistemi rurali. In tale ambito, la strategia delineata contribuirà a ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto a ossido d'azoto e polveri sottili e a contrastare i cambiamenti climatici, rispetto ai quali le scelte operate in questo settore sono determinanti.
- Priorità 7 "*Competitività dei sistemi produttivi e occupazione*", che, nel sostenere il

sistema di imprese, individua tra gli strumenti di intervento i regimi di aiuto a finalità ambientale, per la diffusione della certificazione ambientale e delle tecnologie “pulite”, l’utilizzo efficiente dell’energia, la realizzazione di azioni di prevenzione e di mitigazione dell’inquinamento. È previsto che le azioni di politica industriale siano integrate con la pianificazione territoriale, in termini di razionalizzazione delle funzioni residenziali e produttive, e in riferimento alla coerenza con gli aspetti di tutela del suolo, dell’ambiente e del paesaggio.

- Priorità 8 “*Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani*”, attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita e dei collegamenti con le reti materiali e immateriali, persegue e sostiene esplicitamente lo sviluppo urbano sostenibile, in termini di mobilità, qualità dell’aria, qualità architettonica e edilizia sostenibile, efficienza energetica e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti, recupero e riqualificazione dei siti contaminati.

È evidente come sia la Priorità 3, soprattutto con gli interventi nel settore energetico di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, sia l’integrazione dei profili ambientali nelle altre priorità del Quadro, concorrano alla riduzione delle emissioni di gas serra e al rispetto degli impegni assunti col Protocollo di Kyoto.

Le città

La programmazione delle città si articola in programmi per *città metropolitane*, valorizzandone le strutture economico-produttive trainanti e le potenzialità competitive nei mercati sovra-regionali e internazionali, e programmi per i *sistemi territoriali inter-comunali*, sostenendone le connessioni economico-produttive o l’offerta di servizi a scala territoriale. La definizione delle città metropolitane come un’unità territoriale privilegiata²⁰⁵ costituisce un’importante innovazione, perfettamente in linea con la nuova Agenda Territoriale dell’UE.

Indicazioni specifiche per un’incisiva ed efficiente azione di sviluppo in ambito urbano, che emergono dalle valutazioni ufficiali sull’attuazione dell’Asse Città nel QCS 2000-2006, sono:

- rafforzare e focalizzare l’impianto strategico generale, l’innovazione e il valore aggiunto di progetti integrati e interventi, soprattutto in riferimento agli obiettivi di rilancio economico di città e quartieri;
- rendere più selettivi i sistemi e i criteri di individuazione dei progetti; assicurare una maggiore concentrazione delle risorse;
- restringere il *gap* temporale tra programmazione strategico-operativa dei progetti integrati e l’avvio della progettazione “Merloni” per le opere pubbliche;
- prevedere chiari impegni sulle strutture, poteri e risorse locali per la gestione dei progetti;
- superare l’inadeguatezza (in termini di qualità e quantità) degli sforzi finalizzati alla mobilitazione di risorse e operatori privati nei progetti e processi di sviluppo;
- rendere più efficienti e semplificare i meccanismi di raccordo istituzionale tra Regioni e Comuni.

Per raggiungere una maggiore selettività e massimizzare impatto ed efficienza attuativa della priorità, il QSN individua un *set* di principi, criteri e condizioni minime per l’attuazione di strategie e interventi di maggiore qualità. Per la preparazione dei progetti, si propone il rilancio degli studi di fattibilità, l’istituzione di fondi regionali per una più rapida progettazione “Merloni”, e

²⁰⁵ Individuate con una definizione estensiva che comunque include ma non si limita alle quattordici città individuate dalla L. n.142/90 s.m.i., dalle leggi delle regioni a statuto speciale, dal DLgs. n.267/00 e dalla della Legge costituzionale n.3/2001 in modifica dell’Art.114 della Costituzione.

l'obbligatorietà di piani esecutivi di gestione per investimenti in strutture che ospiteranno l'erogazione di servizi di interesse pubblico (ad esempio: teatri, centri servizi, incubatori d'impresa, etc.). Si prevede inoltre la valorizzazione dei piani strategici in elaborazione in numerose città del Mezzogiorno con il sostegno del FAS (sempre a condizione che raggiungano uno standard minimo di qualità), e la valutazione della solidità dei soggetti proponenti (efficienza amministrativa, gestionale e finanziaria) come requisito di ammissibilità dei progetti integrati.

Nelle regioni dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", le minori risorse disponibili e le regole di ammissibilità della spesa più stringenti potrebbero, da un lato, indurre a escludere dai POR la programmazione urbana e/o territoriale, dall'altro, laddove siano già chiare priorità e linee di azione per progetti integrati urbani, potrebbero invece portare ad interessanti innovazioni progettuali e istituzionali, adattando gli indirizzi indicati nella priorità allo specifico contesto programmatico.

Le regioni dell'Obiettivo "Convergenza" avranno, nei loro POR, una o più priorità urbane/territoriali. Gli approcci strategici e operativi proposti, pur se saranno prevedibilmente adattati ai diversi contesti territoriali e socioeconomici in cui i programmi dovranno calarsi, dovranno comunque concretizzarsi in scelte decise in applicazione degli indirizzi del QSN, nonché degli insegnamenti della programmazione 2000-2006, inserendo nei POR i giusti presupposti per politiche urbane e territoriali più selettive, concrete e innovative (iniziative di area metropolitana; sistemi di *rating* comunali per favorire la concentrazione; o una maggiore focalizzazione della progettazione integrata), evitando azioni frammentate e indistinte che presentino un dubbio valore aggiunto e che abbiano sperimentato in passato difficoltà attuative. Inoltre, in applicazione dell'indirizzo del QSN sulle unità territoriali, sarà imprescindibile che i POR operino le necessarie e opportune distinzioni strategiche e operative tra città di maggiori dimensioni e sistemi intercomunali, indicando chiaramente la propria strategia di concentrazione geografico-territoriale.

I Territori Rurali

Per quanto riguarda i territori rurali, gli orientamenti strategici per la politica di coesione prevedono come prioritaria l'azione per la diversificazione economica, da perseguire attraverso una vigorosa integrazione fra tale politica e quella di sviluppo rurale. Per quanto riguarda specificatamente la politica di coesione, gli interventi a favore delle zone rurali sono chiamati a:

- garantire un livello minimo di accesso ai servizi di interesse economico generale nella prospettiva di attrarre imprese e personale qualificato e di contenere l'emigrazione;
- rafforzare le capacità endogene dei territori rurali, favorendo l'innovazione di processo e di prodotto delle attività locali e la commercializzazione dei prodotti a livello nazionale ed europeo;
- adottare un'impostazione integrata dello sviluppo turistico locale, salvaguardando le risorse naturali (tutela degli habitat e della biodiversità);
- promuovere aggregazioni sinergiche (poli di sviluppo, gruppi economici che associno le risorse locali) che consentano di raggiungere la massa critica necessaria per offrire servizi efficienti.

Coerentemente con questi orientamenti, nelle aree rurali ad agricoltura specializzata e organizzata in sistemi e/o filiere localizzate occorre realizzare condizioni di contesto adeguate allo sviluppo del sistema agro-alimentare e di altre attività che possano garantire fonti di reddito alternative. Questa finalità complementa quanto realizzato dalla Politica di sviluppo rurale in termini di competitività del sistema. Ne discende la necessità di:

- garantire un adeguato livello di dotazione di servizi collettivi per la popolazione e per le imprese, per attrarre imprese e risorse umane qualificate e arginare l'emigrazione, sia

migliorando l'accesso ai servizi disponibili in un contesto territoriale allargato, sia promuovendo lo sviluppo dell'offerta di servizi a livello locale, così rafforzando le azioni promosse dalla Politica di sviluppo rurale;

- rafforzare la competitività delle produzioni locali e delle filiere produttive, migliorandone la commercializzazione dei prodotti a livello nazionale e internazionale²⁰⁶, favorendo anche l'innovazione dei processi produttivi.

Per garantire un adeguato livello di dotazione di servizi collettivi per la popolazione e per le imprese, è prioritario facilitare l'offerta e l'accessibilità dei servizi collettivi e assicurare l'adeguamento delle infrastrutture. Si tratta in questo caso di promuovere la capacità delle istituzioni pubbliche e degli attori locali a sviluppare modelli organizzativi per l'offerta di servizi di livello superiore anche nei territori rurali (soprattutto con riferimento ai settori dell'ICT, dei trasporti, della logistica, della tutela ambientale, dell'istruzione e dei servizi socio-sanitari).

Per rafforzare la competitività delle produzioni locali e delle singole filiere produttive, è prioritario intervenire per favorire il miglioramento del capitale umano e del mercato del lavoro; la creazione di *network* di ricerca nelle aree rurali²⁰⁷; l'internazionalizzazione delle PMI, anche attraverso la costituzione di partenariati mirati nelle aree strategiche per questo settore; la promozione dell'efficienza energetica, delle eco-innovazioni e dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili e alternative.

La competitività dei sistemi agroalimentari è parte rilevante ma non esaustiva dell'attrattività delle aree rurali. Le aree rurali possono puntare su un insieme di risorse e di attori per migliorare la loro attrattività²⁰⁸. La diversificazione dell'economia rurale e il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, sono tra gli obiettivi strategici della politica di sviluppo rurale, assieme alla migliore gestione del territorio. La politica di coesione può concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e facilita l'insediamento di nuove attività economiche. L'integrazione tra politiche dovrà tenere conto dei fabbisogni differenziati per tipologia di area rurale²⁰⁹, perseguendo la diversificazione economica in settori connessi all'agricoltura (ad esempio agriturismo, agricoltura etico-sociale, fattorie didattiche), ma anche in settori terzi (ad esempio attività economiche collegate all'offerta di servizi culturali; sociali e sanitari; attività artigianali, attività economiche collegate allo sviluppo di risorse energetiche alternative e servizi ambientali, altre).

L'azione dovrà volgersi ad assicurare un adeguato livello di dotazione di servizi collettivi, per attrarre imprese e risorse umane qualificate, arginare l'emigrazione e rafforzare la competitività delle produzioni locali e delle filiere produttive migliorandone la commercializzazione dei prodotti e valorizzando, in modo integrato, le risorse naturali, culturali e umane presenti in queste aree. Le priorità riguardano:

- l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e delle donne;
- il rafforzamento di un tessuto economico diversificato a livello locale;
- la valorizzazione delle risorse naturali, in un'ottica generale di rispetto dell'ambiente e

²⁰⁶ Compresa l'integrazione strutturata con le filiere agro-alimentari, laddove ricorrono.

²⁰⁷ La creazione di tali network dovrebbe rinforzare il legame, a livello locale, tra i soggetti che producono la ricerca e gli operatori agricoli e rurali.

²⁰⁸ Esse sono: l'agricoltura, in particolare quella di qualità, l'agriturismo e il turismo naturale collegato alla presenza di aree protette, al patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico. In particolare, la valorizzazione delle produzioni locali viene intesa non solo come produzione di prodotti tipici, ma anche come strategia più allargata di differenziazione della produzione e di aggiunta di valore alle produzioni primarie. Quindi anche industria alimentare e produzioni locali di altri settori.

²⁰⁹ I fabbisogni in termini di miglioramento della qualità della vita, ma anche quelli dell'insediamento di nuove attività produttive, sono diversi a seconda che ci si riferisca ad Aree rurali limitrofe ai centri urbani e alle grandi aree metropolitane; Aree rurali a forte valenza ambientale e paesaggistica o ad Aree rurali fortemente interessate da processi di perdita di competitività e/o di abbandono. Il perseguimento dell'integrazione tra la politica di coesione e quella di sviluppo rurale, nonché con le altre politiche nazionali di settore, deve basarsi sulla consapevolezza che, a tipi di aree rurali diverse, corrispondono fabbisogni di sviluppo diversi.

di prevenzione dei rischi²¹⁰;

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio, della storia e della cultura locale, come elementi di identità e qualità dei territori, in un'ottica integrata con le risorse naturali e le vocazioni produttive tipiche (artigianato artistico, produzioni alimentari).

Il successo nella politica per le Aree rurali dipenderà in modo assai rilevante dall'integrazione che le politiche regionali e di sviluppo rurale sapranno trovare. Alcuni profili di questa integrazione sono delineati nel paragrafo III. 8.4.

III.4 SERVIZI ESSENZIALI E OBIETTIVI MISURABILI

Premessa

La valutazione dell'esperienza 2000-2006 mostra una persistente difficoltà a offrire servizi collettivi in ambiti essenziali per la qualità della vita dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese. Si tratta di ambiti prioritari per la strategia delle politiche regionali di sviluppo il cui fine ultimo è contribuire a migliorare la disponibilità di beni e servizi la cui attuale assenza o debolezza comporta condizioni di disagio generalizzato, percezione di arretratezza e non competitività di un'area. Pertanto, poiché la strategia di sviluppo per il 2007-2013 continua ad attribuire un ruolo centrale alla produzione e promozione di servizi collettivi, è indispensabile affrontare e rimuovere questo limite richiamando più esplicitamente gli obiettivi finali delle politiche di sviluppo, attraverso indicatori appropriati, ed evitare che tali obiettivi vengano "dimenticati" nel corso dell'attuazione.

Le analisi dell'esperienza condotta suggeriscono che al mancato raggiungimento di obiettivi minimi di servizio concorrono la lentezza dei percorsi di miglioramento, pure intrapresi, e in alcuni casi l'insufficiente sostegno e governo di un vero processo di apertura alla concorrenza, che riduca effettivamente le posizioni di monopolio e permetta la riorganizzazione industriale di settori rilevanti per l'offerta dei servizi essenziali, quali ad esempio acqua, rifiuti e trasporti pubblici locali. Tuttavia, sembra anche avere pesato una insufficiente "mobilitazione" culturale e politica nel conseguimento di tali obiettivi, che consentisse di vincere le forti resistenze al cambiamento provenienti da interessi favoriti dalla persistenza delle condizioni esistenti.

La dimensione dell'inefficienza nella produzione e qualità di servizi collettivi è assai più grave nel Mezzogiorno; ciò vale soprattutto per quei servizi collettivi che sono a valle di investimenti in infrastrutture (si pensi alla regolarità della distribuzione dell'acqua e dell'energia, alla salubrità dell'ambiente attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali o della disponibilità dei servizi di fognatura e depurazione delle acque, alla capillarità dei trasporti e in generale al livello di accessibilità per persone e merci di un'area). Vale anche per i servizi socio-assistenziali o di istruzione e formazione, che non sono direttamente riconducibili a interventi infrastrutturali in senso stretto, ma che tuttavia contribuiscono fortemente a connotare un'area come più o meno sviluppata. Pertanto, gli strumenti per affrontare e rimuovere la carenza di alcune condizioni minime di servizio, proposti in questo paragrafo, sono definiti e indirizzati all'area Mezzogiorno.

Queste considerazioni suggeriscono di fissare, per il ciclo di programmazione 2007-2013, *target* vincolanti di servizio per un numero limitato di servizi.

Fissare per alcuni obiettivi di servizio *target* vincolanti ha lo scopo di dare centralità a tali obiettivi e costituisce uno strumento appropriato per mobilitare un numero maggiore di attori, in

²¹⁰ Si tratta quindi di favorire l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e delle figure svantaggiate nelle aree più interne, di creare e rafforzare un tessuto di PMI artigiane, turistiche, dei servizi, culturali, ecc. in sinergia con gli interventi di sviluppo rurale che saranno previsti nei programmi regionali, ma di valorizzare anche il sistema delle aree protette, proseguendo l'esperienza avviata nel 2000-2006 nell'integrazione tra sviluppo locale e sviluppo rurale.

considerazione del fatto che il miglioramento dei servizi collettivi dipende fortemente anche dalle scelte della politica ordinaria e da un definito quadro di compatibilità tra azione della politica ordinaria e politica regionale aggiuntiva. La fissazione di obiettivi di servizio misurabili può costituire un valido strumento per creare le condizioni affinché gli interventi della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, siano effettivamente aggiuntivi rispetto a quelli della politica ordinaria.

Esperienze pregresse mostrano che il sistema istituzionale e politico italiano, e segnatamente del Mezzogiorno, è estremamente reattivo a meccanismi di incentivazione collegati al raggiungimento di *target*, e che questi possono concorrere a convogliare un forte interesse amministrativo ed anche culturale e politico per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali di sviluppo, che è mancato nel passato.

Gli obiettivi di servizio a cui applicare un *target* vincolante sono in numero limitato sia per concentrare l'attenzione delle decisioni e la scelta degli interventi verso tali obiettivi sia perché non si vogliono sovraccaricare i programmi di ambizione eccessiva; ma tuttavia sono utili – anche per il loro carattere di novità nella programmazione delle risorse per le politiche di sviluppo regionali – a stabilire una pratica estendibile ai casi in cui non vi siano *target* vincolanti (cfr. Allegato al Quadro “Indicatori e obiettivi di *policy* per la macroarea Mezzogiorno”).

Gli obiettivi della politica regionale unitaria per i quali si applicano indicatori e *target* vincolanti si distinguono da altri obiettivi, che pure fanno parte della strategia di sviluppo e che in alcuni casi sono stati oggetto di meccanismi di incentivazione nella precedente programmazione comunitaria, per il fatto di essere esplicitamente espressi in termini di servizio reso; pertanto il *focus* della misurazione non può limitarsi a obiettivi intermedi dell'azione di politica economica, quali ad esempio il rafforzamento dell'efficienza della capacità amministrativa, ma deve concentrarsi sugli obiettivi finali delle politiche. Ciò può richiedere, invece, interventi di *capacity building* di accompagnamento rivolti a creare le condizioni amministrative per il conseguimento degli obiettivi di servizio definiti in questo paragrafo (cfr. par. V.2.6).

Requisiti degli obiettivi di servizio

La scelta dei servizi da prendere a riferimento per la fissazione di *target* vincolanti muove, in primo luogo, da due caratteristiche che qualificano gli obiettivi delle politiche di coesione in termini di servizi a cui applicare *target*. Intanto, gli indicatori scelti risultano molto rilevanti per l'obiettivo strategico e rappresentano un miglioramento percepibile delle condizioni di vita dei cittadini o delle condizioni di contesto per l'attività economica. È altresì importante che il grado di comprensione e condivisione della rilevanza dell'obiettivo da parte dei cittadini sia alto, poiché solo in quel caso, e quando siano assicurate modalità di rendicontazione sociale degli obiettivi individuati, essi potranno esercitare quelle di funzioni di cittadinanza attiva che a loro volta contribuiscono al perseguimento dell'obiettivo.

Inoltre, non per tutti gli obiettivi di servizio rilevanti per il successo delle politiche di sviluppo possono essere applicati *target* vincolanti; non solo per la necessità di concentrazione delle priorità già menzionata, ma anche perché meccanismi di incentivazione risultano utili e opportuni nell'accelerare il concorso di mobilitazione e partecipazione solo se sussistono i requisiti di *misurabilità* e *responsabilità*.

Il requisito di *misurabilità* attiene alla necessità che gli indicatori quantitativi e i valori-obiettivo (*target*) misurino rispettivamente la qualità e il miglioramento del servizio reso. Gli indicatori selezionati sono correntemente e regolarmente rilevati e resi pubblici da fonti statistiche ufficiali. In due casi, come chiarito più avanti, la periodicità e il dettaglio territoriale con cui è resa pubblica l'informazione statistica non rispondono pienamente ai requisiti appena enunciati, pertanto si rende necessario stabilire, ex ante e in piena condivisione tra le parti interessate, le modalità di produzione e diffusione dell'informazione aggiuntiva.

Il requisito di *responsabilità* attiene alla descrizione dell'assetto istituzionale rilevante per il raggiungimento dell'obiettivo e all'identificazione precisa delle responsabilità in capo ai diversi attori, che sono condizioni necessarie per selezionare un corretto indicatore e un adeguato meccanismo di incentivazione che garantisca la partecipazione dei diversi livelli di governo al miglioramento dei valori degli indicatori proposti.

Per alcuni indicatori è rilevante il ruolo degli Enti Locali (Comuni, Province, Autorità di Ambito Ottimali) nell'erogazione e qualità dei servizi resi e pertanto il loro diretto coinvolgimento, eventualmente anche tramite meccanismi di incentivazione in capo alle Amministrazioni regionali, risulta condizione necessaria per il conseguimento dei *target*. Più in generale, il conseguimento degli obiettivi strategici per i quali sono identificati indicatori di servizio è condizionato dal quadro di compatibilità della politica di settore e regionale e dagli impegni delle Amministrazioni centrali, nel tutelare l'equità di trattamento, promuovere il quadro legislativo e istituzionale adeguato a sostenere il perseguimento degli obiettivi e nel garantire risorse adeguate.

Per il raggiungimento di tutti gli obiettivi, quindi, è necessario il concorso e la responsabilizzazione congiunta di diversi livelli di governo; pertanto si reputa opportuno "contrattualizzare" le azioni dei soggetti istituzionali coinvolti.

Anche alla luce della rafforzata integrazione della programmazione comunitaria e nazionale della politica regionale, si reputa che l'Intesa Istituzionale di Programma possa essere il luogo dove definire il contratto tra la Regione e le Amministrazioni centrali o gli Enti Locali pertinenti per il raggiungimento dell'obiettivo di servizio. È altresì evidente che in questa opzione l'Accordo di Programma Quadro dovrà contenere le modalità operative con cui le Amministrazioni concorrono per la realizzazione di tali obiettivi.

Obiettivi e indicatori

Gli obiettivi strategici per i quali sono identificati indicatori misurabili di servizi resi ai cittadini sono quattro:

- elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione;
- aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato;
- tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Si tratta di obiettivi relativi alle Priorità 1, 7, 4 e 3. Per i quattro obiettivi individuati sono suggeriti undici indicatori di seguito presentati. Per tutti i servizi, quindi, è proposto più di un indicatore, perché appare opportuno misurare aspetti diversi dell'obiettivo finale²¹¹.

L'innalzamento delle competenze e della capacità di apprendimento della popolazione è elemento fondamentale nel concorrere ad accrescere la competitività di un'area e raggiungere adeguati livelli di benessere e coesione sociale. Gli indicatori su cui definire *target* vincolanti sono:

1. diminuzione degli abbandoni scolastici precoci e conseguente aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola secondaria superiore, misurato con l'indicatore relativo alla percentuale di giovani (età 18-24 anni), con titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e che non partecipa ad altre attività formative;
2. livello delle competenze degli studenti, misurato con la percentuale di studenti 15-enni con un livello basso di competenza nell'area della lettura,

²¹¹ In taluni casi, infatti, non è possibile selezionare un unico indicatore rappresentativo, significativo e non ambiguo dell'obiettivo strategico, oppure si è reputato non opportuno farlo perché la sequenza che va dagli interventi di *policy* al suo miglioramento è lunga e/o non ben identificabile.

3. livello delle competenze degli studenti, misurato con la percentuale di studenti 15-enni con un livello basso di competenza nell'area della matematica.

Il primo indicatore è molto rilevante e condizione necessaria per l'obiettivo finale di migliorare la qualità del servizio di istruzione e la strategia del settore. Esso sottolinea, inoltre, la necessità di rafforzare, per l'inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva, le competenze di base anche attraverso il contrasto alla dispersione scolastica. Gli altri due indicatori esprimono in maniera fortemente visibile la qualità del servizio istruzione, misurando direttamente l'obiettivo finale di *policy*. Considerata la molteplicità delle variabili che interagiscono per il miglioramento di questo indicatore, e quindi la difficoltà a individuare correttamente la catena di responsabilità per il raggiungimento di un valore obiettivo, è opportuno specificare, nell'accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni, le azioni utili per il raggiungimento dell'obiettivo di competenza dei diversi livelli istituzionali coinvolti²¹²; sulla base di tali azioni potranno essere stabiliti specifici obiettivi di risultato per ciascuno di essi, coerenti con le strategie del settore.

Per quanto riguarda l'obiettivo di incrementare i servizi di cura alla persona, si è scelto un *target* che comprende aspetti relativi alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare che, alleggerendo i carichi familiari prevalentemente ancora di responsabilità delle donne, contribuiscono a elevare il tasso di occupazione femminile. Gli indicatori scelti, oltre a essere correlati in modo chiaro con l'obiettivo strategico della strategia di sviluppo mirante all'incremento del tasso di occupazione femminile, risultano rilevanti per creare condizioni favorevoli allo sviluppo, fare fronte a disparità territoriali non giustificate e incrementare le opportunità delle persone.

Gli indicatori su cui definire *target* vincolanti sono:

1. diffusione del servizio di asilo nido, misurato con la percentuale di Comuni che hanno attivato il servizio di asilo nido (sul totale dei comuni della Regione);
2. presa in carico degli utenti, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito del servizio di asilo nido (sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 anni);
3. numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (superiore a 64 anni).

Per gli asili nido gli indicatori si limitano a cogliere gli aspetti di accessibilità e disponibilità del servizio che risultano comunque ancora critici nell'area Mezzogiorno²¹³. La mancanza di informazioni omogenee sul territorio ha impedito invece la scelta anche di misure che qualificano l'offerta del servizio. Per quanto riguarda la cura delle persone anziane, il primo indicatore, relativo alla diffusione del servizio, coglie in parte anche aspetti di accessibilità e qualità, essendo quella proposta una modalità avanzata ed efficiente dell'erogazione dei servizi di cura all'anziano, rispetto alle modalità tradizionali di ricoveri o assistenza in ambulatori. A causa dell'attuale mancanza di misure omogenee e non ambigue di qualità del servizio, questo è l'unico indicatore relativo alla cura degli anziani su cui si fissa un *target* vincolante²¹⁴.

La corretta gestione dei rifiuti urbani e il rafforzamento e miglioramento dell'offerta del servizio idrico integrato sono aspetti cruciali della strategia di sviluppo delle politiche di coesione per il miglioramento della qualità dell'ambiente e il corretto uso delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani come servizio ai cittadini si sono scelti tre indicatori:

²¹² Alcune azioni sono state già definite dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalle Regioni (cfr. Allegato, Sintesi delle riflessioni su obiettivi di servizio: istruttorie per tema di possibili indicatori, aprile 2006).

²¹³ Nella definizione del *target* del primo indicatore relativo agli asili nido andranno tenute in considerazione le differenze regionali in termini di dimensione e dispersione territoriale dei Comuni.

²¹⁴ Nella recente revisione del sistema di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, la Conferenza Stato-Regioni ha scelto di non monitorare più le ore erogate per l'assistenza domiciliare integrata e di sostituirla con gli accessi per figura professionale; tuttavia quest'ultimo indicatore sarà disponibile solo a partire dal 2008.

1. quantità di rifiuto urbano pro capite smaltito in discarica;
2. livello regionale della raccolta differenziata di rifiuti urbani, misurata in percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti;
3. quantità di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di compostaggio (in rapporto alla frazione di umido nel rifiuto urbano totale) per la produzione di compost ex D.lgs. 217/2006.

Gli indicatori individuati colgono momenti distinti e necessari per il conseguimento degli obiettivi di rafforzare il riutilizzo, il riciclo e l'uso di materiali alternativi innocui per l'ambiente.

Il primo indicatore misura direttamente il progresso verso l'obiettivo finale di ridurre il conferimento del rifiuto in discarica, senza intervenire sulle scelte impiantistiche e gestionali previste dalla pianificazione regionale di settore e coglie, al contempo, gli effetti di prevenzione e riduzione della quantità prodotta di rifiuti. Il secondo indicatore, sebbene sia molto rilevante per gli obiettivi strategici, colga un profilo percepibile delle condizioni di contesto e il suo livello di condivisione da parte dei cittadini sia alto, tuttavia è una misura di uno degli strumenti del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani e pertanto deve essere accompagnato da altri che meglio colgano le scelte del territorio nel conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero. A questo scopo è stato selezionato l'indicatore relativo alla quantità di rifiuto avviato in impianti di compostaggio che ha il pregio di misurare la capacità di recupero e riutilizzo del rifiuto raccolto in modo differenziato e essere al contempo una delle modalità di recupero nel ciclo integrato dei rifiuti urbani prevista nel Mezzogiorno.

Infine, per il servizio idrico integrato reso ai cittadini e alle imprese, sono selezionati due indicatori:

1. Quota di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale
2. Abitanti effettivamente serviti da impianti di depurazione (con trattamento secondario o terziario) rispetto agli abitanti equivalenti totali urbani della regione²¹⁵

Il primo indicatore è una misura dell'efficienza nella distribuzione, mentre il secondo misura direttamente i miglioramenti, in termini di servizio e di popolazione servita, del segmento di depurazione che presenta ad oggi forti criticità. Inoltre l'indicatore, così espresso, coglie anche una misura della capacità di servizio della rete fognaria.

A eccezione degli indicatori relativi al livello di competenza degli studenti e al servizio idrico nella componente della depurazione per i quali sono necessari miglioramenti dell'informazione statistica esistente, per tutti gli indicatori sono disponibili dati di fonte ufficiale con dettaglio regionale e aggiornamento annuale²¹⁶.

L'indagine OCSE-PISA sulle competenze degli studenti (che rappresenta la fonte informativa per il secondo e terzo indicatore dell'obiettivo istruzione), ha cadenza triennale e indaga su quattro aree di competenza con un approfondimento in ogni indagine di una delle quattro aree. Le informazioni, però, sono significative solo a livello di macroarea Mezzogiorno; pertanto, è necessario assicurare, mediante un aumento della dimensione campionaria, informazioni regionali per tutte le regioni del Mezzogiorno a partire dall'indagine che sarà effettuata nel 2009, analogamente a quanto già effettuato da alcune Regioni per le indagini svolte nel 2003 e in svolgimento nel 2006. Per quanto riguarda invece l'indicatore relativo agli abitanti serviti da impianti di depurazione, la stima degli abitanti equivalenti totali urbani della regione è stata effettuata dall'Istat e condivisa con il

²¹⁵ L'indicatore è dato dal rapporto tra gli abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno secondario e gli abitanti equivalenti totali di una certa regione.

²¹⁶ Le fonti statistiche sono: Istat "Rilevazione continua delle forze di lavoro" per l'indicatore relativo all'abbandono scolastico; Istat "Indagine censuaria sulla spesa per i servizi sociali dei Comuni" per gli indicatori relativi agli asili nido; Ministero della Salute "Sistema informativo sanitario" per gli indicatori relativi all'assistenza domiciliare integrata; Agenzia per la protezione dell'Ambiente (APAT) per gli indicatori relativi ai rifiuti urbani.

Ministero dell'Ambiente e le Regioni per la finalità specifica degli obiettivi di servizio. E' pertanto necessario un accordo formale con l'Istat per garantire l'aggiornamento dell'informazione nei prossimi anni secondo la stessa modalità di raccolta e validazione.

L'informazione disponibile per gli undici indicatori selezionati per gli obiettivi di servizio mostra una situazione fortemente svantaggiata del Mezzogiorno rispetto alla media Italia, a sottolineare la rilevanza di tali obiettivi strategici per le regioni del Mezzogiorno.

In aggiunta ai quattro obiettivi per i quali vengono selezionati indicatori di servizio, si sottolinea la rilevanza strategica per la politica regionale unitaria dell'area Mezzogiorno della tutela della legalità e sicurezza dell'area, della competitività di sistema e della tutela della salubrità dell'ambiente. Per questi temi strategici le regioni del Mezzogiorno hanno scelto indicatori e definito traguardi attesi per la fine del ciclo di programmazione per l'intera area. A questi obiettivi non è collegato un meccanismo di incentivazione come nel caso degli obiettivi di servizio (cfr. allegato "Indicatori del QSN e *target* per l'area Mezzogiorno").

Elementi per la definizione dei target e del meccanismo di incentivazione associato al loro raggiungimento

Le otto regioni del Mezzogiorno, dove la difficoltà a offrire servizi ai cittadini negli ambiti selezionati assume caratteri più gravi, partecipano al meccanismo di incentivazione. Il Ministero della Pubblica Istruzione, data la responsabilità diretta del servizio istruzione, partecipa al meccanismo incentivante per i soli indicatori relativi all'istruzione.

Il meccanismo prevede l'accantonamento di una percentuale delle risorse finanziarie destinate alla politica regionale unitaria per il settennio 2007-2013. Le risorse dedicate al meccanismo incentivante per gli obiettivi di servizio sono a valere sulle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per il settennio 2007-2013. Orientativamente l'ammontare di risorse dedicate al meccanismo di incentivazione per gli obiettivi di servizio sarà pari a circa 3 miliardi di euro.

Tali risorse saranno assegnate alle Amministrazioni solo al raggiungimento degli obiettivi di servizio in proporzione alla dotazione totale assegnata a ciascuna Amministrazione. Al mancato raggiungimento di uno o più *target* di servizio corrisponde la non attribuzione della corrispondente quota di risorse; ciò è necessario per chiarire che a essere centrale e meritevole di attenzione è la necessità di pervenire a un servizio migliore, mentre si lasciano contemporaneamente libere le Amministrazioni di scegliere le azioni più appropriate a seconda degli specifici contesti. In altre parole, l'apprezzamento del raggiungimento dell'obiettivo viene effettuato direttamente sull'indicatore scelto quale misura del servizio e non sulle azioni scelte dalle Amministrazioni per concorrere al raggiungimento di tale obiettivo.

Ciascuna Amministrazione potrà aggiudicarsi una parte della quota globale potenzialmente di propria pertinenza da determinarsi in proporzione al numero di indicatori soddisfatti. Ne consegue che ciascun indicatore ha un peso, a cui corrisponde la percentuale di risorse finanziarie. Le eventuali risorse non assegnate per il mancato raggiungimento dei *target* costituiscono disponibilità finanziarie che potranno essere in parte assegnate alle Amministrazioni con le migliori *performance*. Di conseguenza un'Amministrazione può ottenere risorse finanziarie più elevate della propria quota accantonata a inizio periodo.

Il meccanismo prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio nel 2013, trattandosi di risultati finali a cui concorre la politica regionale unitaria del prossimo settennio; tuttavia per rafforzare la visibilità del sistema di incentivazione e accrescere la mobilitazione sul territorio al conseguimento degli obiettivi, la verifica finale è preceduta da una verifica intermedia fissata alla fine del 2009. L'apprezzamento del raggiungimento degli obiettivi a entrambe le scadenze viene effettuato sulla base del set di indicatori selezionati; pertanto ciò che differenzia le due verifiche è il livello da raggiungere (o in altre parole il valore obiettivo o *target*), ma non

l'indicatore. Entrambe le verifiche attivano il premio finanziario: il raggiungimento della prima soglia per un certo indicatore al 2009 darà luogo a una quota del premio associato a quell'indicatore e il raggiungimento della seconda soglia al 2013 alla restante quota del premio. Le sanzioni in caso di mancato raggiungimento dei *target* definiti per il 2009 sono temporanee nel senso che qualora l'Amministrazione raggiunga comunque la soglia prevista per il 2013 avrà diritto al totale delle risorse previste per l'indicatore. Di conseguenza solo con la verifica dei *target* raggiunti al 2013 potranno essere assegnate le eventuali eccedenze non attribuite.

I valori obiettivo (*target*) da raggiungere per ciascun indicatore alle scadenze del meccanismo incentivante sono stabiliti successivamente in collaborazione con le Regioni e le Amministrazioni competenti per materia, prima dell'avvio del meccanismo di incentivazione, e saranno specificati nel documento tecnico, la cui approvazione in Conferenza Stato-Regioni darà l'avvio al meccanismo. Tale documento conterrà i requisiti rilevanti per l'attuazione degli indicatori selezionati insieme a più specifiche indicazioni circa i meccanismi che governano il sistema di incentivazione degli obiettivi di servizio.

Si richiamano qui unicamente i principali profili da considerare in relazione alla definizione dei *target*. La scelta di un *target* unico alla fine del prossimo periodo di programmazione per tutte le Regioni, si motiva con la necessità di garantire in tutti i territori il raggiungimento di una soglia minima di diffusione dei servizi e quindi di equità di opportunità dei cittadini; tale scelta, inoltre, risulta obbligata nei casi in cui i processi di coordinamento aperto a livello europeo (strategia di Lisbona) o la normativa vigente prevedono un *target* unico per la media Europea o italiana (si tratta dell'obiettivo di elevare le competenze degli studenti e ridurre la dispersione scolastica, l'obiettivo di tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani). Tuttavia, in considerazione delle diverse posizioni di partenza e per misurare lo "sforzo" di ciascuna Regione relativamente agli indicatori selezionati, alla scadenza intermedia (valore disponibile all'anno 2009), l'incentivo sarà definito tenendo conto della situazione di partenza di ciascuna Regione e indipendentemente dalla posizione delle altre.

Diverse condizioni necessarie al conseguimento dei *target* travalicano le possibilità operative della politica regionale unitaria e il ruolo svolto dalle Regioni. La costruzione di patti espliciti tra le Amministrazioni è necessaria per assicurare la realizzazione delle opportune condizioni normative e la mobilitazione delle responsabilità. Le politiche regionali possono utilizzare la leva delle risorse aggiuntive nel "contratto" con i soggetti a cui sono attribuite le responsabilità del servizio o che sono rilevanti nel migliorare la qualità dello stesso. Ad esempio, nei confronti degli Enti locali direttamente coinvolti nell'erogazione dei servizi, le Regioni potrebbero attivare meccanismi incentivanti per sostenere la necessaria collaborazione al raggiungimento dei risultati. La verifica intermedia prevista per il 2009 e la conseguente attribuzione di risorse finanziarie costituisce un utile strumento per facilitare la mobilitazione degli Enti erogatori di servizi.

Il conseguimento degli obiettivi strategici per i quali sono identificati indicatori di servizio dipende anche dalle azioni di alcune Amministrazioni centrali di settore - si tratta del Ministero della Salute, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero per la Famiglia - le quali, seppure hanno responsabilità solo indirette nel raggiungimento dei *target* degli obiettivi di servizio, contribuiscono al miglioramento di questi servizi accompagnando gli sforzi della politica regionale con la politica ordinaria. È quindi necessario rendere la loro partecipazione cogente, rafforzando il possibile contratto tra Amministrazione centrale e Regione. Pertanto le proposte di accompagnamento di tali Amministrazioni, basate sull'esplicitazione, in partenariato con le Regioni, degli atti amministrativi, attuativi o di indirizzo a sostegno del raggiungimento dei *target*, costituiranno elemento di valutazione ai fini della definizione delle azioni di sistema finanziabili nel Quadro (cfr. par. VI.2.6). Inoltre, questa opzione sarà rafforzata da un coordinamento con i Ministeri interessati affinché nelle azioni di politica ordinaria vengano poste in essere le azioni di accompagnamento necessarie e venga monitorato nel tempo l'impatto di future decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione di questo processo e del suo successo.

Nel caso, invece, del Ministero della Pubblica Istruzione è più diretto l'impatto delle azioni di sua responsabilità nel raggiungimento degli indicatori scelti per l'obiettivo di elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione. Pertanto tale Amministrazione, analogamente alle otto Regioni del Mezzogiorno, concorre al meccanismo di incentivazione per il solo obiettivo di interesse con una quota di risorse premiali ad essa dedicate.

Il raggiungimento degli obiettivi di servizio dipende da responsabilità diffuse delle Amministrazioni e dei territori e dal coordinamento tra azione della politica ordinaria e politica regionale unitaria. Si rende, pertanto, necessario un monitoraggio del meccanismo da parte di un gruppo di lavoro le cui attività diano ampia visibilità ai risultati e ai progressi che sono via via conseguiti. Inoltre il gruppo di lavoro avrà il compito, sulla base della valutazione delle azioni intraprese, dei risultati conseguiti alla prima scadenza del 2009 e alla luce della maggiore conoscenza acquisita dei processi che governano il raggiungimento degli obiettivi di servizio, di suggerire eventuali affinamenti del meccanismo di incentivazione per il restante periodo di attuazione.

Si ritiene altresì opportuno sollecitare per tutta la durata del meccanismo di incentivazione interventi atti a rafforzare le capacità amministrative per il conseguimento degli obiettivi; azioni di comunicazione delle regole del meccanismo e delle strategie intraprese per il perseguimento degli obiettivi; azioni di supporto informativo (quali indagini ad hoc) e di sostegno ai processi conoscitivi (quali ad esempio condivisione delle azioni intraprese tra Regioni, modalità di coinvolgimento degli enti locali ecc.). Contemporaneamente dovrà essere assicurata dagli Enti preposti alla produzione dell'informazione statistica, la condivisione della metodologia di rilevazione e misurazione, la disponibilità dei valori annuali degli indicatori selezionati e la compressione del ritardo nella diffusione dell'informazione almeno nei due anni relativi alle scadenze del meccanismo di incentivazione. Ciò richiederà un coordinamento e una supervisione delle attività finalizzate alla misurazione degli obiettivi di servizio che potrà vedere coinvolto insieme al DPS, l'Istat e la conclusione di accordi formali con i soggetti che elaborano e diffondono tali dati.

III.5 ESPLICITAZIONE DELLA STRATEGIA PER IL MEZZOGIORNO E RIPARTO DELLE RISORSE COMPLESSIVE FRA PRIORITÀ

L'analisi condotta nel capitolo I sintetizza noti elementi che segnalano il permanere del rilievo del Mezzogiorno quale area di *policy* unitaria per le politiche di sviluppo nazionali. I dati, infatti, mostrano che tutte le regioni del Mezzogiorno (sia quelle dell'Obiettivo "Convergenza" - CONV, sia quelle dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - CRO²¹⁷) gravitano su equilibri di sviluppo molto inferiori rispetto alla media italiana (sia che li si misuri in termini di PIL procapite, sia di tasso di occupazione, sia - in modo multidimensionale - in termini di diversi indicatori di contesto, in particolare in relazione a qualità e accesso a servizi e beni pubblici, dotazione e qualità di infrastrutture, disponibilità di competenze²¹⁸). La contiguità spaziale dei problemi si associa, inoltre, a rendimenti potenziali derivanti da opportunità comuni - collegate in gran parte alla contiguità spaziale e alla collocazione geografica - da cui molto dipende la crescita dei mercati interni alle regioni del Mezzogiorno e che elevano molte questioni a rango di problemi

²¹⁷ Le regioni CONV e in phasing out (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata) rappresentano oltre l'84 per cento della popolazione e il 68 per cento del territorio del Mezzogiorno. Le regioni CRO e in phasing in (Abruzzo, Molise e Sardegna) rappresentano quindi una quota minore di territorio e, soprattutto, di popolazione (ciò è in particolare dovuto alla Sardegna, che pur essendo la seconda regione italiana per estensione territoriale, è terzultima per densità di abitanti per Km2 dopo Valle d'Aosta e Basilicata).

²¹⁸ Si veda il capitolo I, in particolare i dati rappresentati nelle figure 6 e 7-b (in relazione al PIL procapite); 8-b e 9 (in relazione al tasso di occupazione); la Tavola 3 in relazione ai principali fattori condizionanti lo sviluppo regionale. Da questi dati si desume che non solo le regioni dell'Obiettivo "Convergenza", ma anche quelle dell'Obiettivo Competitività del Mezzogiorno (che peraltro rappresentano una quota relativamente modesta dell'area Mezzogiorno in termini di abitanti) si collocano, sulla grande maggioranza delle dimensioni considerate, su livelli molto distanti e meno favorevoli della media nazionale. Anche il recente Rapporto ISTAT sul 2006, attraverso l'esame di informazione dettagliata giunge a concludere che: "... la disponibilità di informazioni statistiche a livello territoriale fine consente di constatare che, nonostante la presenza di situazioni dinamiche, il Mezzogiorno nel suo complesso presenta caratteri unitari e traiettorie di evoluzione divergenti da quelle del resto del Paese." (Rapporto ISTAT 2006 - Sintesi - p. xxviii).

di area vasta che travalicano singoli confini regionali.

Nelle aree del Mezzogiorno, la politica regionale unitaria interviene di conseguenza in modo molto rilevante dal punto di vista finanziario. Accanto alla forte concentrazione del contributo comunitario nell'area dell'Obiettivo "Convergenza" e alla certamente minore, ma non trascurabile, dotazione di risorse comunitarie destinata a quelle regioni del Mezzogiorno che rientrano nell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", si accompagna, infatti, la scelta nazionale – derivante dalla specifica missione della politica nazionale di agire per ridurre gli squilibri interni – di destinare al Mezzogiorno l'85 per cento dei Fondi nazionali destinati alla politica regionale (FAS)²¹⁹. La politica regionale unitaria nel suo complesso dispone così nel Mezzogiorno, per il ciclo di programmazione unitaria 2007-2013, di oltre 100 miliardi di euro (pari a circa il 7 per cento del PIL dell'Italia nel 2005). Proprio in considerazione di tale rilevante impegno finanziario, accanto alle opportunità date dall'articolazione delle priorità strategiche, la proposta è completata da un'indicazione programmatica del riparto delle risorse fra le dieci priorità. In tal modo viene anche data evidenza diretta dello sforzo realizzato in sede di partenariato strategico per conseguire una effettiva convergenza di intenti tra i diversi soggetti istituzionali.

L'allocazione delle risorse tra le priorità, di seguito presentata (cfr. tavola 9), non esaurisce l'intera dotazione finanziaria disponibile per la politica regionale unitaria per il Mezzogiorno nel ciclo 2007-2013 (che vede per la prima volta allineate nella programmazione temporale sia le risorse comunitarie e di cofinanziamento, sia quelle aggiuntive nazionali del FAS). In sede partenariale si è infatti concordato, considerata la lunghezza del periodo di programmazione, di riservare circa un sesto della dotazione (a valere contabilmente sulle sole risorse aggiuntive nazionali) per sostenere sia eventuali esigenze di programmazione nel corso dell'attuazione in base alle priorità QSN, sia nuove esigenze non previste, nonché per finanziare meccanismi incentivanti al raggiungimento degli specifici obiettivi di servizio individuati nel Quadro (par. III.4), e costituire una riserva di premialità per progetti strategici e di qualità che saranno individuati nel corso del periodo di programmazione.

L'esplicitazione dell'allocazione programmatica delle risorse a favore delle singole priorità, presentata nella Tavola 9, riguarda l'insieme delle risorse della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, ed è da riferirsi al Mezzogiorno nel suo complesso. Essa non va considerata, pertanto, quale indicazione da replicare pedissequamente in ciascuna programmazione regionale, sia perché alla sua realizzazione contribuiranno anche interventi e programmi definiti per l'intera area (a responsabilità congiunta tra Centro e Regioni), sia perché in parte differenziate, tra le Regioni, sono le necessità e le responsabilità per l'attuazione del disegno strategico. Nondimeno l'allocazione complessiva delle risorse rende visibile un orientamento condiviso, frutto del confronto partenariale, in cui ciascuno dei soggetti chiamato ad attuare la strategia riconosce accanto alla dotazione finanziaria assegnata, anche la responsabilità di condurre a compimento azioni i cui esiti si ripercuotono in modo diretto o indiretto sulle prospettive dell'area intera.

La proposta strategica per il Mezzogiorno tiene conto dei fondamenti della politica regionale unitaria, della sua specifica missione nelle aree meno sviluppate, dell'esperienza e delle lezioni più generali che da essa ne sono derivate, nonché delle sollecitazioni maturate nel dibattito europeo. La proposta avviene nella piena consapevolezza che dietro le scelte allocative sono implicite, in molti casi, la necessità di modificare pratiche non soddisfacenti, le scelte di riorganizzazione delle responsabilità di attuazione, una migliore collocazione specifica dell'azione della politica regionale rispetto alle politiche ordinarie. Nel complesso, la proposta è stata orientata dalla decisione condivisa di ridurre in modo significativo il peso degli strumenti di incentivazione alle imprese di stampo più generalista (che sono, peraltro, nel periodo di interesse del prossimo ciclo in parte

²¹⁹ Il fondo FAS è stato rifinanziato dalla Legge n.299/2006 (Finanziaria per il 2007) art.1 – comma 863 specificamente "per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013".

ricondotti nella responsabilità della politica ordinaria, che può meglio della politica regionale unitaria gestire strumenti di incentivazione automatica²²⁰). Tale scelta, già avviata nella scorsa programmazione – ma ancora non condotta a compimento – è basata sull’osservazione che la redditività dell’investimento è influenzata moltissimo dal contesto e che gli incentivi monetari individuali, per quanto generosi, non sono in grado di sostituire l’assenza di servizi reali e di un clima economico e sociale attraente.

Rispetto alla precedente fase ciò si traduce in un ridimensionamento – stimabile in via programmatica in una riduzione che si situa tra un terzo e la metà – del contributo della politica regionale unitaria agli strumenti di incentivazione (il cui finanziamento, peraltro, faceva largamente capo alle risorse aggiuntive nazionali).

Il peso degli strumenti di incentivazione sul complesso delle nuove risorse della politica regionale dovrebbe così portarsi da circa il 50 per cento sperimentato nelle assegnazioni del ciclo 2000-2006 a valori intorno al 25 – 30 per cento²²¹. Tale riduzione non avviene peraltro bruscamente in quanto il riorientamento a favore di interventi di contesto ha già trovato una progressiva realizzazione nelle scelte di allocazione compiute dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse nazionali della politica regionale. Tali assegnazioni hanno, infatti, visto progressivamente ridimensionarsi negli ultimi anni le risorse destinate a strumenti di incentivazione a favore di interventi di investimento in senso stretto²²².

Accanto alle motivazioni prima esposte, va inoltre ricordato che una riduzione prospettica del contributo pubblico complessivo al sostegno di investimenti produttivi di natura generale è implicita nelle scelte nazionali già operate in ordine alle modifiche nei meccanismi di finanziamento dell’investimento privato introdotti con la Legge Finanziaria 2006²²³ e nella riduzione delle intensità di aiuto per gli incentivi a finalità di sviluppo regionale previsti dai nuovi inquadramenti comunitari per il periodo 2007-2013. Tali elementi, unitamente al finanziamento tramite la politica ordinaria del credito d’imposta per gli investimenti, previsto dalla Legge Finanziaria 2007, inducono peraltro a ritenere che la consistente riduzione del peso finanziario degli strumenti di aiuto possa avvenire nel contesto di una sostanziale invarianza, rispetto al precedente periodo di programmazione, degli effetti economici attesi da tali strumenti, sotto il profilo in particolare degli investimenti privati nel complesso attivabili. Inoltre, le scelte programmatiche presenti nel Quadro operano un riorientamento significativo nella stessa composizione degli incentivi. In essi dovrebbe così accrescersi il peso relativo della strumentazione diretta alla promozione di investimenti privati nel campo della ricerca, dell’innovazione, delle tecnologie ambientali, della valorizzazione del contributo della risorsa umana e in generale della proposta di strumenti di incentivazione come forma complementare di sostegno al sistema delle imprese da attivarsi congiuntamente ad altre modalità di intervento dirette all’incremento della produttività e al miglioramento delle prospettive di investimento. L’allocazione programmatica delle risorse tra le priorità rispecchia dunque anche tali scelte di riorientamento nella composizione tematica degli strumenti di incentivazione.

²²⁰ Il riferimento è allo strumento del credito di imposta per investimenti che nel ciclo di programmazione 2000-2006 ha trovato copertura finanziaria sulle risorse nazionali della politica regionale e che, invece, nella formulazione del DDL Finanziaria per il 2007 - che lo ripropone con modifiche su un lasso temporale che si sovrappone al nuovo ciclo 2007-2013 - trova copertura finanziaria al di fuori delle risorse della politica regionale.

²²¹ Il riferimento programmatico in termini di intervallo, piuttosto che di un unico valore puntuale, è da considerarsi necessario alla luce da un lato del non completamento della definizione della programmazione operativa (ferma restando l’allocazione programmatica su obiettivi e priorità qui presentata), dall’altro dalla scelta, prima evidenziata, di definire una riserva di programmazione a valere sulle risorse nazionali.

²²² Per riferimenti più puntuali si vedano i Rapporti DPS 2005 e 2006 nelle sezioni dedicate agli strumenti per lo sviluppo (capitolo IV in entrambi i Rapporti).

²²³ Per gli incentivi di natura più generale, in particolare, le modifiche introdotte riguardano: la riduzione del contributo in conto capitale, con possibilità di rinuncia anche totale da parte dell’impresa, e l’introduzione di un meccanismo di finanziamento agevolato concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Tavola 9 – Ripartizione programmatica tra le priorità del QSN delle nuove risorse della politica regionale 2007-2013 per il Mezzogiorno^(*) (valori percentuali)

Priorità		allocazione programmatica delle risorse della politica regionale nazionale e comunitaria (valori percentuali al netto della riserva)
1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane <i>di cui: istruzione</i>	9,0 5,0
2	Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	14,0
3	Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo <i>di cui: energia rinnovabile e risparmio energetico (interreg.)</i>	15,8 2,8
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale <i>di cui: sicurezza (PON)</i>	8,8 1,4
5	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo <i>di cui: attrattori culturali, naturali e turismo (interreg.)</i>	9,0 2,3
6	Reti e collegamenti per la mobilità	17,0
7	Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	16,0
8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	7,2
9	Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse	1,2
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	2,0
Totale		100,0

(*) L'allocazione programmatica considera oltre 84 miliardi di euro derivanti dall'ammontare complessivo delle nuove risorse del FAS stanziato per il 2007-2013 per il Mezzogiorno (al netto della riserva FAS di oltre 17 miliardi di euro, che non è considerata nell'allocazione programmatica alle priorità e che include – oltre a una riserva di programmazione vera e propria – le quote destinate ai meccanismi incentivanti a supporto del raggiungimento degli obiettivi di servizio, di cui al par. III.4) e le risorse dei Fondi comunitari (inclusivi di una stima del cofinanziamento nazionale).

Tali orientamenti sono visibili nell'allocazione alla Priorità 7 – “*Competitività dei sistemi produttivi e occupazione*” di una quota di risorse che, pur rimanendo maggioritaria (la seconda per importanza), assume un valore di gran lunga inferiore a quello che sarebbe derivato assumendo una logica di totale continuità con il passato in relazione alla dimensione degli incentivi generalisti finanziati dalla politica regionale. La Priorità 7 rimane concentrata in modo più diretto su interventi legati alla promozione del sistema locale nel suo complesso, piuttosto che sul sostegno al finanziamento di progetti individuali di impresa. Ne deriva un impegno ulteriore all'integrazione consapevole (e quindi a superare molte difficoltà di integrazione programmatica e operativa tra strumenti diversi) tra componenti progettuali rivolte al contesto locale e produttivo in senso lato e componenti progettuali rivolte alle risorse umane che in quel contesto vivono ed operano nonché al funzionamento del mercato del lavoro locale. La questione è di grande rilievo per molti sistemi territoriali del Mezzogiorno, in cui la carenza di qualità del sistema locale complessivamente considerato e l'assenza di servizi diffusi ha accentuato gli effetti negativi dello *shock* competitivo della prima parte di questo decennio, anche per agglomerazioni di impresa che apparivano avviate su percorsi promettenti.

L'orientamento più deciso in direzione di interventi di “contesto” consente di riallocare risorse verso le priorità che si prefiggono il raggiungimento di “obiettivi di base”, la cui urgenza e validità è riconosciuta per tutta l'area.

Si tratta, innanzitutto della Priorità 1 - “*Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane*” in cui viene, da un lato, riconfermata la scelta di intervenire diffusamente per il rafforzamento del capitale umano, già definita nella scorsa programmazione (da riorientare e riqualificare alla luce di una cresciuta consapevolezza sulla centralità delle competenze degli individui nell'inesco di

percorsi di sviluppo), dall'altro fortemente incrementata la dotazione a favore dell'istruzione. Dietro questa scelta vi è la consapevolezza di dover intervenire con grande determinazione per irrobustire significativamente le competenze dei giovani del Sud, oggetto dell'analisi puntuale e allarmante richiamata nel Quadro. Prendendo a riferimento quanto finora realizzato sul tema, l'impegno si traduce in uno sforzo quasi cinque volte superiore in termini finanziari, che implica un ancor maggiore impegno di cooperazione e organizzazione tra gli attori coinvolti (Amministrazione centrale e Regioni).

Ugualmente in relazione all'impegno verso obiettivi di base sono da interpretare le scelte allocative a favore delle Priorità 3 - *“Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo”* e 4 - *“Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale”*.

Nella Priorità 3, per la quale è prevista una dotazione maggiore di circa due terzi rispetto alla fase precedente, per due ambiti essenziali, acqua e rifiuti (legati, inoltre, all'impegno verso il raggiungimento di precisi obiettivi di servizio) si dovrà compiere, quasi ovunque, un salto significativo nella capacità e rapidità di investimento, valorizzando gli avanzamenti istituzionali introdotti in questi anni, e sostenendo una forte iniezione di concorrenza. L'incremento della dotazione, oltre a rafforzare il contributo della politica regionale unitaria agli obiettivi di salvaguardia ambientale e protezione del territorio, consente anche di avviare un programma interregionale in tema di energie rinnovabili e risparmio energetico. Con tale programma si dovrà facilitare l'indispensabile decollo dell'area in un settore in cui non vi è motivo di continuare a coltivare timidezze in ragione degli evidenti vantaggi che potranno venire anche in termini di attivazione di nuove filiere produttive.

La lezione generale appresa in questi anni e relativa all'importanza che hanno nelle politiche di sviluppo i temi dello sviluppo umano e della qualità della convivenza trova rappresentazione nella dotazione della Priorità 4, circa tre volte di quanto dedicato a questo aspetto in passato. Non si tratta però di un mero ampliamento di risorse per attività già sperimentate; come segnalato anche nell'esposizione della strategia, con questa dotazione gli attori si impegnano fortemente ad innovare contenuti, modalità e capacità di guardare alla società. Permane, inoltre, la volontà di proseguire, distinguendolo più fortemente dall'intervento ordinario, un programma comune per la Sicurezza. La dotazione finanziaria attribuita a questo programma, lievemente inferiore rispetto a quella del passato in quanto compensata da impegni più cogenti sul fronte ordinario e da più recenti nuove destinazioni finanziarie, è destinata a interventi che, attraverso un impiego più mirato delle risorse, possano consentire di migliorare l'incisività dell'azione di politica regionale.

Tra gli obiettivi di base, spicca la nuova forte dotazione assegnata alla Priorità 6 - *“Reti e collegamenti per la mobilità”* (la prima per importanza). La carenza di servizi di trasporto e la ancora modesta accessibilità esterna e interna contribuiscono fortemente a frenare lo sviluppo; molte occasioni di stimolo alla crescita di importanti funzioni urbane risultano depresse dalla difficoltà dei collegamenti tra le città del Mezzogiorno. Nondimeno il ritardo con cui procedono gli investimenti nel settore e le carenze che ancora persistono nella disponibilità e qualità della progettazione inducono a qualificare più chiaramente questa scelta. Essa include infatti l'impegno a un'analisi attenta e rigorosa degli effettivi fabbisogni di infrastrutture, soprattutto ferroviarie, da condurre rapidamente e con una più stretta cooperazione fra Amministrazione centrale, Enti attuatori e Regioni. Sono inoltre indispensabili adeguate garanzie sul piano procedurale, della disponibilità di progettazione e del monitoraggio degli interventi e un forte presidio politico. Per la quota che vede partecipi anche le risorse comunitarie, sarà necessario da subito definire un'articolazione delle scelte in linea con le indicazioni degli Orientamenti comunitari e tale da garantire il richiesto sostegno agli obiettivi di Lisbona che, in una lungimirante ottica di lungo

periodo, privilegiano – attraverso il cd. meccanismo dell'*earmarking*²²⁴ – gli investimenti atti a sostenere i grandi progetti europei, a promuovere il riequilibrio modale, e sistemi di trasporto “intelligenti” e ambientalmente sostenibili.

Molti obiettivi di base sono legati alla realizzazione di infrastrutture impegnative; il rafforzamento dell’impegno finanziario prospettico interviene comunque in un contesto in cui molti interventi definiti in passato sono in corso e verranno a compimento solo nei prossimi anni. È evidente che i progressi già compiuti nell’elaborazione dei piani di riferimento dei singoli ambiti di intervento devono trovare adeguato riscontro in una migliore capacità di selezione e programmazione temporale degli interventi, in modo da ridurre i tempi di completamento - che in queste politiche sono comunque piuttosto lunghi - a livelli più fisiologici.

Le scelte allocative favoriscono, inoltre, alcuni obiettivi che sono “caratterizzanti” in modo specifico l’impianto della programmazione 2007-2013 e che, al contempo, richiedono, nell’attuazione, una interpretazione adeguata alle effettive opportunità e capacità dei singoli territori (e quindi una forte tensione ad esercitare le responsabilità richieste nella selezione delle iniziative da finanziare). Tali scelte segnalano anche la necessità di un cambio di passo in relazione all’individuazione di nuovi contenuti, migliore comprensione di diversi punti di vista, applicazione rigorosa di metodologie e coinvolgimento di nuovi attori. Si tratta in primo luogo della Priorità 2- “*Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’Innovazione per la competitività*”, ma anche - con significative analogie - della Priorità 5 – “*Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo*” e della Priorità 8 – “*Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani*”.

La significativa dotazione della Priorità 2 (che viene subito dopo due ambiti che sono però di tradizione nella politica regionale: le infrastrutture ambientali e di trasporto, Priorità 3 e 6, e lo sviluppo locale, Priorità 7), pur in presenza di un quadro di esperienze pregresse non sempre incoraggianti, rende visibile la volontà di raccogliere la sfida della centralità della produzione della conoscenza anche in un’area – come il Mezzogiorno – che alcuni potrebbero ritenere non adeguatamente pronta al compito. Nella costruzione concreta della strategia, demandata alla programmazione operativa, e per il suo stesso successo è però rilevante considerare per tempo le ragioni delle posizioni più critiche²²⁵. Ne consegue anche l’impegno a complementare le azioni definite in ambito regionale (cui è inoltre largamente affidato l’intervento per lo sviluppo della società dell’informazione) con un ampio programma comune dedicato a Ricerca, Innovazione e Competitività (che quindi funge anche da esplicito collegamento concreto tra le ambizioni strategiche della Priorità 2 e della Priorità 7). Alle responsabilità nazionali che vi saranno coinvolte è affidato in primo luogo il compito di rovesciare la logica tradizionale e convenzionale che considera imm modificabile il disinteresse della ricerca di eccellenza per future applicazioni in territori considerati troppo arretrati e la persistente incapacità di imprese di piccola dimensione operanti in settori giudicati tradizionali a interessarsi a percorsi di rinnovamento.

Una quota di risorse analoga a quanto previsto nel passato è proposta per la Priorità 5 dove si inquadrano gli interventi destinati alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, soprattutto nell’ottica di attrarre consumi turistici. Si tratta di un ambito in cui il richiamo a favore dell’inclusione di competenze esterne nella formulazione di proposte – che il Quadro compie in più punti e che va definito in chiave operativa in molte priorità – va considerato con grande attenzione, perché è anche proprio dall’esperienza realizzata in tali ambiti che deriva tale lezione. Se le grandi

²²⁴ In base all’art. 9, par 3, del Regolamento (CE) n.1083/2006 sono stati fissati obiettivi quantitativi per l’insieme delle Regioni Convergenza e Competitività che consentono di monitorare il contributo della politica di coesione alle priorità fissate dall’Agenda di Lisbona, attraverso il monitoraggio degli interventi riconducibili alle categorie di spesa di cui all’All. IV del suddetto Regolamento.

²²⁵ Non v’è dubbio che lo spettro delle situazioni sia assai vario. Nelle condizioni migliori vi è una spiccata sensibilità al problema delle ricadute territoriali delle istituzioni di ricerca ed un’ampia disponibilità a collaborare all’interno di una rete, ma vi è anche una diffusa sottovalutazione delle difficoltà dei compiti che si prospettano, una non piena comprensione della rottura che essi comporterebbero. In altre realtà, probabilmente le più diffuse, non vi è tale sensibilità e disponibilità, mentre in diversi casi vi è forte volontà contraria ad ogni cambiamento rispetto ai ruoli e funzioni tradizionali.

potenzialità del Mezzogiorno restano ancora oggi inesprese, e gli interventi concepiti in chiave solo localistica, è difficile immaginare di raccogliere risultati. È quindi indispensabile costruire con urgenza, a partire dalle indicazioni del Quadro, un accordo tra Regioni affinché alcuni interventi si concentrino su grandi progetti relativi ad attrattori naturali e culturali o ad eccellenze che già beneficiano di flussi di domanda turistica internazionale. Essi potranno così contribuire a dare rendimento anche a quella ampia quota di interventi piccoli e diffusi, già realizzati o in via di realizzazione, che non possono da soli attrarre flussi significativi.

L'allocazione alla Priorità 8 rispecchia l'ampio consenso sulla necessità di far crescere fortemente l'intervento rivolto alla realizzazione di servizi avanzati nelle città. L'impegno finanziario, che potrebbe quasi triplicare rispetto al precedente periodo, passando dal 2,5 al 7,2 per cento, dovrà essere volto, come indica puntualmente il Quadro, a interventi assai diversi a seconda della tipologia di città, con una particolare attenzione per pochi, grandi centri metropolitani. Quest'ultimo aspetto determina, per le Regioni interessate, specifiche opportunità assieme a precise responsabilità nei confronti del Mezzogiorno nel suo complesso. Moltiplicare la capacità di intervento su progetti articolati e il cui rendimento dipende solo dall'essere davvero di qualità non sarà semplice: è infatti necessario mobilitare più energie con cui condividere responsabilità e affrontare il passaggio da una interlocuzione interistituzionale e interamministrativa sulle competenze a quello della cooperazione per produrre risultati per i residenti e le attività economiche.

Una più piccola dotazione, anche se incrementata rispetto al passato, è attribuita alle Priorità 9 – *“Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse”* e 10 – *“Governance, capacità istituzionali in mercati concorrenziali e efficaci”*. In esse vi è spazio sia per la progettazione specifica, sia – soprattutto – per contaminare con nuove pratiche e prospettive il modo di interpretare e agire all'interno delle altre priorità. La capacità di apertura e l'organizzazione sono cruciali nelle politiche di sviluppo; esse sono tipicamente carenti proprio nei contesti in cui di sviluppo c'è più bisogno. In questi, il dialogo tra livelli di governo per favorire il progresso di capacità è essenziale. La notevole importanza degli aspetti “di processo” nelle politiche regionali suggerisce di mantenere alta l'attenzione riguardo alla costruzione di capacità.

In tutte le priorità vi è una significativa dose di obiettivi che si possono definire “liberi”, in cui non solo la scelta delle azioni concretamente da mettere in campo, ma anche il modo di interpretare la proposta strategica è largamente demandata al livello territoriale. Inoltre la proposta programmatica condivisa sposta non di poco il peso della gestione delle risorse dal livello centrale a quello regionale. Considerando l'allocazione programmatica per la totalità delle risorse (comunitarie, di cofinanziamento e nazionali del FAS) a seconda della titolarità diretta della responsabilità della programmazione – peraltro con un notevole mutamento nelle modalità di programmazione e attuazione dei programmi a titolarità centrale in direzione di una più forte cooperazione tra livelli di governo (vedi oltre il cap. VI) – si raggiunge un rapporto pari a circa il 39 per cento delle risorse a titolarità del Centro e il 61 per cento a titolarità delle Regioni²²⁶. Si tratta di una scelta strategica che va nel senso di rafforzare ulteriormente l'assunzione di responsabilità da parte del livello regionale, che deve necessariamente essere accompagnata da un conseguente impegno a irrobustire e rendere più efficaci le modalità di cooperazione, di dialogo e di sostegno reciproco tra i diversi livelli di Governo.

²²⁶ A parità di universo di riferimento, l'allocazione delle risorse nel 2000-2006 vedeva, invece, maggioritaria - e superiore al 55 per cento - la quota attribuita alla responsabilità centrale. L'allocazione programmatica per livello di responsabilità per il 2007-2013 non considera le quote di risorse destinate in via programmatica alla realizzazione di due programmi interregionali in cui il livello di responsabilità è congiunto non solo tra Centro e Regioni, ma anche in modo orizzontale tra le Regioni e la riserva di programmazione a valere sulle risorse nazionali, la cui destinazione non è allo stato definita in modo completo.

III.6 L'ORIENTAMENTO DELLE RISORSE COMUNITARIE FRA PRIORITÀ NELLE AREE OBIETTIVO “CONVERGENZA” (CONV) E “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE” (CRO)

La scelta di unitarietà della programmazione ha condotto alla decisione di evitare per quanto possibile una specializzazione delle fonti finanziarie in relazione agli strumenti attivabili sul piano operativo e di considerare in linea generale la presenza congiunta dei fondi aggiuntivi nazionali e comunitari su tutte le priorità. Tale impostazione è seguita tenendo comunque conto delle specificità che caratterizzano gli strumenti effettivamente attivabili, della diversa natura giuridica dei fondi e, in particolare, di alcuni vincoli di scopo che governano le risorse comunitarie in relazione sia ai due fondi di riferimento (FESR e FSE), sia alle due aree di intervento CRO e CONV, nonché di motivazioni di opportunità in relazione a temi circoscritti²²⁷.

Per quanto riguarda il contributo specifico dei Fondi strutturali comunitari, la seguente Tavola 10 presenta l'indicazione programmatica dell'allocazione dei fondi comunitari tra le priorità (considerando il solo contributo comunitario) per le regioni CONV e per le regioni CRO del Mezzogiorno. L'allocazione del solo contributo comunitario per il Mezzogiorno complessivamente considerato²²⁸, risultante dalla riflessione comune di orientamento della programmazione operativa condotta nelle fasi conclusive di definizione della proposta strategica, non si distanzia fortemente da quella complessiva (relativa alle risorse nazionali e comunitarie complessivamente considerate, cfr. par. III.5) a riprova della forte unitarietà strategica che ha ispirato il percorso partenariale. Peraltro per i fondi comunitari vi è una maggiore concentrazione sulla Priorità 1, derivante dalla specifica missione di scopo a sostegno delle risorse umane del Fondo Sociale Europeo (FSE) e una corrispondente minore concentrazione sulla Priorità 6. Le differenze tra regioni dell'Obiettivo “Convergenza” e regioni dell'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” derivano, oltreché – come prima richiamato - dall'operare di vincoli specifici sull'ammissibilità degli interventi²²⁹, soprattutto dalle notevoli differenze di risorse disponibili, anche complessivamente, che implicano necessariamente una maggiore concentrazione su alcuni ambiti per raggiungere una massa critica sufficiente ad ottenere risultati in linea con le indicazioni strategiche condivise nel Quadro.

Tavola 10 – Ripartizione programmatica tra le priorità del QSN del contributo comunitario dei Fondi strutturali 2007-2013 per il Mezzogiorno nel suo complesso e nell'articolazione interna al Mezzogiorno tra diverse aree obiettivo (CONV e CRO) (valori percentuali e milioni di euro).

Priorità	Mezzogiorno (CONV e CRO)	Obiettivo Convergenza e phasing out (CONV)	Obiettivo Competitività e Occupazione e phasing in (CRO)
1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane <i>di cui: istruzione (include PON nelle reg CONV e interventi regionali nel reg CONV e CRO)</i>	11,7 5,0	11,5 4,9	15,1 6,2
2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	14,0	13,8	16,9
3 Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo <i>di cui: energia rinnovabile e risparmio energetico (include Programma interregionale nelle reg CONV e interventi regionali correlati nelle reg CRO)</i>	15,8 3,3	16,0 3,4	12,6 1,8
4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale <i>di cui: sicurezza (include PON nelle reg CONV e interventi regionali nelle reg CRO)</i>	8,8 2,5	8,7 2,6	10,1 0,6
5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo <i>di cui: attrattori culturali, naturali e turismo (include Programma interregionale nelle reg CONV e interventi regionali correlati nelle reg CRO)</i>	10,4 2,1	10,5 2,2	9,3 0,8
6 Reti e collegamenti per la mobilità	13,4	13,6	10,2
7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	16,0	16,0	16,5
8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	5,8	5,7	6,4
9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse	1,2	1,2	0,7
10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	2,9	3,0	2,1
Totale	100,0	100,0	100,0
Totale risorse - contributo comunitario (in milioni di euro)	22.989	21.640	1.348

²²⁷ A questo fine si rimanda a quanto detto nella sezione dedicata alle singole Priorità per riferimenti puntuali.

²²⁸ Considerando quindi sia le regioni dell'Obiettivo “Convergenza” (e sostegno transitorio) - CONV, sia quelle dell'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” (e sostegno transitorio) - CRO.

²²⁹ Peraltro tali vincoli operano solo per le regioni Abruzzo e Molise, in quanto per la Sardegna – in regime di sostegno transitorio (phasing in nell'Obiettivo CRO) – in sede di definizione di del contributo spettante operata a livello comunitario si sono stabilite condizioni specifiche che la assimilano nell'orientamento potenziale delle risorse alla situazione che i Regolamenti stabiliscono per i territori della Convergenza.

Considerata nel suo complesso, l'area Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO) si presenta come un'area non omogenea. L'allocazione delle risorse comunitarie tra priorità a livello regionale presenterà pertanto necessarie differenziazioni in ragione delle prima richiamate diversità (cfr. cap. I). La proposta strategica generale, nel caso delle regioni CRO, è del resto soprattutto indirizzata a suggerire vie percorribili nel raggiungimento di obiettivi condivisi, ma il cui giudizio di importanza relativa rimane demandato per molti aspetti alle regioni stesse in ragione di opportunità e problemi specifici dei propri territori.

La tavola 11 mostra l'allocazione complessiva alle priorità derivante dalla sintesi dei primi orientamenti operativi delle regioni conseguenti alla proposta strategica condivisa contenuta nel Quadro. Sono considerate tutte le regioni dell'Obiettivo CRO (quindi anche le regioni CRO del Mezzogiorno) e il complesso delle risorse comunitarie destinate all'area obiettivo (solo contributo comunitario). Nell'aggregato emerge in primo luogo - rispetto all'allocazione programmatica per l'area CONV - un maggiore orientamento relativo delle risorse comunitarie in direzione innanzitutto della Priorità 1 (derivante anche dal maggior peso relativo dei programmi cofinanziati dal FSE nell'area CRO che dispone, peraltro, di un ammontare di risorse comunitarie molto inferiore rispetto all'area CONV). I Fondi comunitari si concentrano, inoltre, maggiormente sulle Priorità 2, 7 e 8 evidenziandosi così lo specifico orientamento delle risorse comunitarie sulle tematiche della ricerca e innovazione; della competitività dei sistemi produttivi e della promozione dei sistemi urbani per la competitività. Stante la minore dimensione assoluta delle risorse, un ruolo importante assume anche la Priorità 10 a testimonianza della missione delle politiche regionali a sostegno dell'obiettivo di proseguire nell'avanzamento della capacità dell'Amministrazione e nella costruzione di strumenti condivisi per una maggiore efficacia dell'azione. Va inoltre richiamato il fatto che, a parità di priorità di riferimento, sussistono comunque differenze tra area CRO e CONV in relazione ai settori specifici di intervento e alle caratteristiche che l'intervento assumerà in base alle specifiche condizioni di ammissibilità stabilite dai Regolamenti.

Tavola 11 Ripartizione programmatica tra le priorità del QSN delle nuove risorse della politica regionale per il 2007-2013 per l'area Competitività regionale e occupazione

Priorità		Allocazione orientativa del complesso del contributo comunitario nell'obiettivo Competitività e Occupazione (CRO)
1	Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	24,5
2	Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	18,3
3	Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	9,3
4	Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	3,4
5	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	4,4
6	Reti e collegamenti per la mobilità	3,2
7	Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	23,0
8	Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani	9,6
9	Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse	0,3
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	4,0
Totale		100,0
Totale risorse - contributo comunitario (milioni di euro)		6.325

III.7 ESPLICITAZIONE DELLA STRATEGIA DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale la strategia del Fondo Sociale Europeo (FSE) mira a rafforzare lo sviluppo e la coesione economica e sociale a livello nazionale e regionale, sostenendo

finanziariamente le priorità e gli obiettivi specifici per migliorare la dimensione e la qualità delle competenze delle persone, la partecipazione al mercato del lavoro e l'occupazione. Il Fondo Sociale Europeo opera sia attraverso azioni dirette alle persone, sia attraverso interventi sui sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, al fine di migliorarne le ricadute in termini di occupabilità, di qualità dell'offerta di lavoro, ma anche di inclusività. Esso sostiene, più in generale, le politiche che contribuiscono alla crescita economica, occupazionale e allo sviluppo sostenibile dei territori, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane. Il Fondo Sociale Europeo costituisce lo strumento finanziario principale a sostegno della Strategia Europea per l'Occupazione. La strategia illustrata nell'ambito delle priorità del Quadro rafforza e rende visibili i legami con le priorità di Lisbona, con il Piano di Riforma Nazionale, nonché con le priorità comunitarie pertinenti in materia di istruzione e formazione.

Essa fa in particolare riferimento all'orientamento strategico comunitario "Posti di lavoro migliori e più numerosi", nelle sue articolazioni che legano le politiche per il lavoro e l'occupazione agli investimenti sul capitale umano, visti come fattore decisivo per far sì che gli investimenti per le infrastrutture, l'attrattività dei territori, lo sviluppo dei sistemi produttivi e la ricerca abbiano un impatto occupazionale durevole e di alta qualità. In tale contesto, e con specifico riguardo al Fondo Sociale Europeo, gli obiettivi generali e specifici dell'impianto strategico sono sostanzialmente comuni all'intero Paese, poiché le differenziazioni si esplicitano soprattutto in termini di intensità degli interventi. Sono tuttavia evidenziate le ulteriori peculiari azioni che interessano le Regioni dell'Obiettivo "Convergenza", volte a ridurre i ritardi di sviluppo con il resto del Paese.

Il Fondo Sociale Europeo sosterrà, quindi, in linea con quanto previsto dallo specifico Regolamento, principalmente gli obiettivi del Quadro previsti dalle Priorità 1 (*Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane*), 7 (*Competitività dei sistemi produttivi ed occupazione*), 4 (*Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale*) e 2 (*Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività*), nonché, laddove pertinenti alla specifica missione del Fondo, anche quelli previsti dalle altre priorità, come ad esempio interventi di formazione sui grandi temi della sostenibilità ambientale e della salute pubblica (Priorità 3), la valorizzazione delle risorse naturali e culturali (Priorità 5) e la formazione continua per il rafforzamento della *capacity building* della Pubblica Amministrazione (Priorità 10).

La strategia generale del Fondo Sociale Europeo è ispirata ai seguenti principi:

- centralità dell'intervento sulle risorse umane, quale indispensabile fattore per il conseguimento dei complessivi obiettivi di sviluppo, coesione ed occupazione;
- rafforzamento e valorizzazione del partenariato interistituzionale, con le parti sociali e con gli altri attori rilevanti, anche al fine di assicurare una strategia integrata per l'occupabilità dei territori;
- rafforzamento della qualità, dell'efficacia, dell'integrazione dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro e della loro capacità di coniugare l'inclusività degli interventi con la promozione dell'eccellenza e dell'innovazione;
- interazione e complementarietà delle politiche per l'occupazione e delle politiche economiche verso la comune finalità dello sviluppo;
- utilizzo razionale ed ottimale delle risorse umane, strumentali, finanziarie ed infrastrutturali disponibili;
- concentrazione degli interventi: a) tematica, in funzione del sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione con le raccomandazioni che li accompagnano, con il Piano di Riforma Nazionale, nonché con i pertinenti obiettivi europei in materia di istruzione, formazione, inclusione sociale; b) territoriale e settoriale,

in direzione delle aree che manifestano problemi maggiormente significativi e degli ambiti nei quali il Fondo può contribuire con maggiore efficacia al conseguimento degli obiettivi programmati;

- qualità e attenzione a principi trasversali di merito e di metodo: promozione di pari opportunità di genere; tensione verso processi inclusivi per l'integrazione nel mercato del lavoro; attenzione alle differenze e all'interculturalità; capitalizzazione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie; attenzione all'integrazione nei processi internazionali; applicazione operativa di standard di qualità;
- monitoraggio e valutazione, quali strumenti chiave per la trasparenza, la conoscenza e il riorientamento delle politiche e degli interventi.

Con riferimento al campo di applicazione e alle priorità indicati dall'art. 3 del Regolamento (CE) n.1081/2006, la strategia nazionale del Fondo Sociale Europeo si articola, con declinazioni e specificazioni legate alle scelte e alle peculiarità dei diversi contesti regionali, secondo obiettivi volti a conseguire significativi risultati in termini di:

- adattabilità di lavoratori, imprese e imprenditori;
- occupabilità e inserimento sostenibile nel mercato del lavoro;
- inclusione sociale e lotta alle discriminazioni ai fini dell'integrazione nel mercato del lavoro;
- valorizzazione del capitale umano;
- sviluppo e rafforzamento della transnazionalità e dell'interregionalità;
- rafforzamento della *capacity building*;

1. Adattabilità di lavoratori, imprese e imprenditori

In un contesto di costante evoluzione tecnologica e di globalizzazione dei mercati, la strategia per l'adattabilità dei lavoratori pubblici e privati, delle imprese e degli imprenditori implica, da un lato, il perseguimento di obiettivi volti a promuovere il miglioramento della competitività dei sistemi produttivi, anche attraverso politiche di anticipazione dei cambiamenti, la promozione dell'imprenditorialità e lo sviluppo di servizi e il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI; dall'altro, lo sviluppo di sistemi di formazione continua a sostegno della capacità di adattamento dei lavoratori (anche in raccordo con i Fondi Interprofessionali), il miglioramento della qualità e dell'organizzazione del lavoro in modo tale da consentire politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, di salvaguardia dei livelli e della stabilità dell'occupazione e di promozione della mobilità geografica e professionale.

2. Occupabilità e inserimento sostenibile nel mercato del lavoro

La strategia per l'occupabilità e per un inserimento nel mercato del lavoro che sia sostenibile nel tempo, implica il perseguimento di politiche per il lavoro attive e preventive, nel quadro di nuovi sistemi *welfare to work*, volti a coniugare flessibilità e sicurezza. Particolare attenzione va prestata alle prospettive di sviluppo del territorio e a interventi di qualità rivolti a determinati gruppi *target*, capaci di fornire risposte, anche personalizzate, ad esigenze specifiche, con particolare riferimento ai migranti e alla promozione della partecipazione sostenibile delle donne al mercato del lavoro. Al tempo stesso verranno perseguiti obiettivi volti ad aumentare l'inclusività, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e la regolarità dei mercati del lavoro. Ciò implica il miglioramento dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, in particolare attraverso il rafforzamento dei servizi per il lavoro e la valorizzazione e integrazione delle reti nazionali e locali, di raccordi e partenariati tra soggetti pubblici e privati; verranno, inoltre, sostenuti interventi integrati e raccordi

tra diversi attori per l'emersione del lavoro irregolare.

3. Inclusione sociale e lotta alle discriminazioni ai fini dell'integrazione nel mercato del lavoro

La strategia per l'integrazione, l'inclusione sociale e la lotta alle discriminazioni ai fini dell'integrazione nel mercato del lavoro implica il perseguimento di obiettivi di inserimento e reinserimento lavorativo sostenibile per soggetti svantaggiati, incluso il fenomeno di nuove povertà, e di lotta contro ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro (anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale e del potenziale offerto dalla società civile, migliorando nel contempo i collegamenti con i sistemi territoriali di *welfare*).

Vengono in questo ambito valorizzate in particolar modo le lezioni dell'Iniziativa Comunitaria Equal, a partire da un approccio multidimensionale, e quindi da una programmazione integrata, basata su partenariati pubblico-privati multilivello e caratterizzata in particolare dalla messa in campo di interventi volti a evitare quelle condizioni che costituiscono ostacolo all'integrazione lavorativa e quindi sociale, attraverso l'individuazione di percorsi articolati e personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e di accesso all'istruzione e formazione professionale.

4. Valorizzazione del capitale umano

La strategia per la valorizzazione del capitale umano mira a raggiungere obiettivi che consentano all'Italia di accelerare il processo di avvicinamento agli obiettivi europei di qualità e adeguatezza dei sistemi di istruzione e formazione e alle esigenze di sviluppo e competitività poste da un'economia basata sulla conoscenza. In tale ambito occorre migliorare la qualità, la *governance* e l'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio, anche attraverso la costruzione di strumenti condivisi e basati su standard nazionali (quali accreditamento, certificazione delle competenze, valutazione).

La strategia si prefigge anche obiettivi di aumento della partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e al tempo stesso di innalzamento dei livelli di apprendimento, accentuando l'orientamento *life-long learning* dei sistemi di istruzione e formazione.

La valorizzazione del capitale umano implica anche una strategia mirata a dotare il Paese di risorse umane dotate di competenze altamente qualificate, a supporto delle politiche per la competitività e l'innovazione, anche attraverso la creazione di sistemi e percorsi di formazione superiore e la creazione di reti tra università, centri di ricerca e mondo produttivo.

Il persistere di problemi di insufficiente livello di competenze richiederà, inoltre, politiche di promozione e garanzia dell'acquisizione dei livelli minimi di competenze; in Obiettivo "Convergenza", la strategia includerà interventi di contrasto all'abbandono scolastico e formativo, in misura particolarmente rilevante.

5. Sviluppo e rafforzamento della transnazionalità e dell'interregionalità

L'efficacia delle strategie di adeguamento e innovazione dei sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro passa, proprio in considerazione del loro carattere multidimensionale e multiterritoriale, anche attraverso la capacità di investire sulla dimensione del confronto, dello scambio di esperienze e buone pratiche, della costruzione di progetti comuni e di azioni coordinate o collettive. Tutto ciò può essere perseguito tramite progetti caratterizzati dalla dimensione transnazionale e da quella interregionale.

6. Rafforzamento della *capacity building*

Nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza", il Fondo Sociale Europeo sostiene inoltre una strategia volta ad aumentare la capacità delle istituzioni locali di elaborare, attuare, monitorare e valutare strategie e programmi per offrire servizi migliori alla cittadinanza. Il sostegno fornito

nell'ambito della *capacity building* rimane distinto da quello fornito nell'ambito dell'assistenza tecnica, quest'ultima essendo volta ad incrementare l'efficacia della programmazione FSE e la qualità degli interventi cofinanziati.

III.7.1 Evidenziazione della coerenza tra priorità finalizzate allo sviluppo delle risorse umane e all'occupazione e strategia di Lisbona

Priorità 1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

La priorità per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane identifica obiettivi riconducibili alle linee guida integrate per la crescita e l'occupazione, con riferimento in particolare agli orientamenti per l'occupazione 2005-2008. Nel suo ambito si possono individuare i principali temi della strategia di Lisbona: l'adattabilità al mondo del lavoro, l'occupabilità delle persone, il miglioramento del capitale umano. In particolare:

- il tema dell'adattabilità si riconduce all'obiettivo 1.4 di "*Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività delle persone e degli attori economici del sistema*". Esso si sostanzia: nello sviluppo ulteriore del sistema di formazione continua, indirizzandolo a sostegno dell'adattabilità dei lavoratori; nella promozione dell'innovazione e della crescita di produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro; nello sviluppo di politiche e servizi per l'anticipazione e gestione del cambiamento; nella promozione di capacità competitive e dell'imprenditorialità.
- la strategia si riconduce in particolare all'orientamento integrato per l'occupazione n.21 "Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali", in particolare laddove esso fa riferimento alla promozione di una migliore capacità di anticipazione e gestione positiva del cambiamento, alla promozione e diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili in vista di potenziare la qualità e la produttività del lavoro, comprese le condizioni di salute e sicurezza, al sostegno alle trasformazioni dello status professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione di imprese e la mobilità geografica.
- il tema dell'occupabilità si riconduce parzialmente all'obiettivo 1.3, in particolare al sotto-obiettivo 1.3.2, "Accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo", per quanto riguarda il ruolo chiave dei servizi per l'impiego, i percorsi integrati e la particolare attenzione all'utenza femminile e giovanile.
- la strategia si riconduce in particolare agli orientamenti integrati n.18 "Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita", per temi come la creazione di percorsi occupazionali rivolti ai giovani e la lotta alla disoccupazione giovanile, come richiesto dal Patto Europeo per la Gioventù, e l'aumento della partecipazione femminile, e n.20 "Migliorare le risposte alle esigenze del mercato del lavoro" nell'aspetto relativo alle istituzioni del mercato del lavoro.
- il tema del potenziamento del capitale umano si riconduce agli obiettivi che verranno perseguiti dall'intero Paese ed ad alcune specificità che caratterizzeranno la strategia dei programmi delle Regioni "Convergenza". In particolare, riguardano tutto il Paese gli obiettivi di *rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento col territorio (1.1)*, che si sostanziano nell'elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi d'istruzione formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento, gli obiettivi di *aumentare la partecipazione alle opportunità*

formative lungo tutto l'arco della vita (1.3), di innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza (1.2), di creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione, di sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore per aumentare la competitività (1.4.1). Riguarda le Regioni “Convergenza”, la strategia che mira da un lato ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente anche attraverso provvedimenti volti a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere, dall'altro ad aumentare l'accesso all'istruzione e formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità. La strategia si riconduce in particolare all'orientamento integrato per l'occupazione n.23 “Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano” in tutte le sue declinazioni e all'orientamento n. 24 “Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze”, in particolare laddove fa riferimento all'aumento dell'attrattività, dell'apertura e della qualità elevata dei sistemi di istruzione e formazione, dell'offerta di opportunità formative e di percorsi flessibili, e alla risposta a nuove necessità occupazionali, a competenze principali ed esigenze future in termini di qualifica, migliorandone la definizione e la trasparenza, il loro reale riconoscimento e la convalida della formazione informale o al di fuori degli schemi formali.

Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

La priorità per la *Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività* identifica obiettivi riconducibili alle linee guida integrate per la crescita e l'occupazione, con riferimento in particolare agli orientamenti per l'occupazione 2005-2008. Essa è leggibile, in particolare, in termini di valorizzazione del capitale umano, nell'obiettivo 2.1.4 del QSN (*valorizzare il capitale umano per favorire processi di ricerca e innovazione, promuovendo l'attrazione di investimenti e talenti e l'assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese e favorendo una migliore e più intensa interazione tra queste ultime e le università e i centri di ricerca e tecnologia*) con riferimento al sostegno della creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, e in particolare riferimento al binomio ricerca e innovazione. Nelle Regioni “Convergenza” si mira anche ad accrescere l'accesso all'istruzione superiore, migliorandone la qualità.

La strategia si riconduce in particolare all'orientamento integrato per l'occupazione n.23 e all'orientamento integrato n.7, ad esso collegato, “Per aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S”, laddove si punta a sviluppare e rafforzare i centri di eccellenza degli istituti di istruzione e di ricerca, a migliorare la cooperazione tra istituti di ricerca pubblici e imprese, a garantire un'offerta sufficiente di ricercatori qualificati, promuovere lo studio delle discipline scientifiche, tecniche e ingegneristiche, offrendo migliori prospettive di carriera ai ricercatori, incentivandone la mobilità.

Priorità 4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale

La Priorità per l'inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale comprende obiettivi legati all'inserimento lavorativo. Infatti l'obiettivo 4.1.1 “*Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione*” è leggibile anche nell'ottica di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in quella di combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.

La strategia si riconduce in particolare all'orientamento integrato per l'occupazione n.19 "creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per quanti sono alla ricerca di un impiego e per le persone meno favorite e inattive" in particolare laddove si fa riferimento a provvedimenti attivi e preventivi quali la definizione di piani d'azione personalizzati, e la fornitura di servizi sociali necessari a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con maggiori difficoltà.

Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

La priorità relativa alla competitività dei sistemi produttivi e occupazione è leggibile, dal punto di vista delle politiche per il lavoro e l'occupazione, secondo, i temi dell'occupabilità ed adattabilità.

L'obiettivo generale "*qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle prospettive di sviluppo del territorio*" fa riferimento all'attuazione di politiche attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese, al miglioramento dell'accesso delle donne all'occupazione e alla riduzione delle disparità di genere. Il tema specifico dei servizi per l'impiego e delle politiche per l'emersione dal lavoro irregolare è affrontato nell'ambito dell'obiettivo *Aumentare l'inclusività, l'efficienza e la regolarità dei mercati locali del lavoro*, mentre l'obiettivo specifico teso al *miglioramento della qualità del lavoro e al sostegno della mobilità geografica e professionale* sottolinea l'importanza delle politiche per l'adattabilità.

La strategia si riconduce in particolare agli orientamenti integrati per l'occupazione n.18 "promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita", n.20 "migliorare le risposte alle esigenze del mercato del lavoro" e n.21 "Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali".

Priorità 10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci

La priorità relativa a *Governance*, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci, con riferimento all'obiettivo 10.1.1 ("*rafforzare le competenze tecniche e di governo delle Amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza*"), presenta la strategia in tema da un lato di assistenza tecnica per la gestione della programmazione e, dall'altro, nelle regioni "Convergenza", di sviluppo della capacità istituzionale e di *governance* del territorio. La priorità è strettamente connessa con i temi, previsti all'interno della Priorità 7, della capacità delle istituzioni locali e del ruolo chiave della creazione e sviluppo di patti e del partenariato socio-economico per i sistemi locali dal punto di vista sia occupazionale che imprenditoriale.

La strategia si riconduce trasversalmente agli orientamenti per l'occupazione, laddove in premessa vi si afferma che "esigenze di buon governo richiedono che le risorse amministrative e finanziarie vengano stanziati con maggiore efficacia" e che "si dovrà prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa negli Stati membri".

III.8 COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ DELLA POLITICA REGIONALE CON LE POLITICHE NAZIONALI E COMUNITARIE

III.8.1 La Coerenza con gli Orientamenti Strategici

Gli Orientamenti Strategici Comunitari, previsti per la prima volta dai nuovi Regolamenti sui Fondi strutturali, riflettono la volontà di attribuire un approccio strategico alla Politica di Coesione per il 2007-2013 e di renderla funzionale alle priorità dell'intera Unione. Questa scelta, che mira ad accrescere l'efficacia e la visibilità della politica di coesione, riflette anche la richiesta, fatta

dall'Italia sin dal I Memorandum²³⁰ sul futuro della politica di coesione, di rendere più forte ed esplicito l'indirizzo di tale politica come strumento per accrescere la competitività dell'Unione Europea.

L'unitarietà programmatica realizzata contribuisce, inoltre, a rafforzare gli obiettivi e le priorità strategiche fissate a livello europeo dagli Orientamenti stessi e dalle Agende di Lisbona e Goteborg. Gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di competitività territoriale, nonché le azioni per perseguirli, diventano, infatti, comuni alle due politiche.

Gli elementi fondanti della strategia, realizzata con risorse comunitarie e nazionali, e diretta a coniugare gli obiettivi di riduzione dei divari territoriali con gli obiettivi di crescita dell'Unione nel suo complesso, da un lato, riconoscono quindi, il ruolo indispensabile, per quanto complementare, della politica di coesione per la competitività ed equità del sistema europeo nel suo complesso e, dall'altro, assumono quelle sinergie con l'Agenda di Lisbona che sono anche condizioni di successo per la stessa politica di coesione.

È questa impostazione, basata sul riconoscimento di una correlazione biunivoca tra coesione e crescita, della quale la tensione verso il rafforzamento della competitività costituisce l'elemento unificante, che ha guidato l'impegno dell'Italia, in primo luogo già nella revisione di metà periodo della programmazione 2000-2006 e, successivamente, nell'azione svolta per la riforma della politica di coesione.

Con l'interpretazione effettuata dal presente Quadro, la politica di coesione unitaria è quindi diretta a ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse nel Mezzogiorno e a contribuire alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese, anche facendo leva su punti di forza delle aree più sviluppate, oggi minacciate dall'intensificazione della competizione globale. Già quindi dalla stessa impostazione del Quadro è possibile individuare gli elementi fondanti della coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari che di seguito viene declinata con riferimento all'articolazione delle tre grandi priorità strategiche da questi individuati.

Come illustrato nel capitolo precedente, la strategia è costruita attorno a quattro macroobiettivi cui si legano le 10 priorità del Quadro. Tali priorità sono riferite a entrambe le macroaree del Paese, seppure presentano le dovute differenziazioni riguardanti le intensità e opportunità di intervento, in conformità ai Regolamenti comunitari e in coerenza con le indicazioni specifiche degli Orientamenti strategici.

È qui che si declina il riconoscimento dei differenziali territoriali di sviluppo, richiesto dagli stessi Orientamenti che, nell'innalzare la valenza strategica della politica di coesione, hanno anche richiesto una accentuazione delle responsabilità nazionali, regionali e locali per le necessarie specificazioni, atte a ritrovare percorsi per soggetti e luoghi "concreti".

Qui, come emerge dall'illustrazione delle singole priorità, le dimensioni territoriali di intervento individuate dagli Orientamenti assumono un rilievo strategico tale da assurgere a priorità di intervento (è il caso dei sistemi urbani) oppure a parte rilevante delle diverse priorità tematiche (aree rurali, aree marginali, insulari) secondo l'impostazione che vede le tre dimensioni della politica di coesione (economica, sociale e territoriale) strettamente interconnesse in un percorso necessariamente unificato, del quale va contrastata ogni possibile segmentazione. È ancora in questa logica che è stato pienamente integrato l'Obiettivo Cooperazione nelle singole priorità del Quadro, dove questa integrazione valorizza il disegno complessivo.

Di seguito, per ogni macro obiettivo del Quadro, si illustra sinteticamente come sono state interpretati gli Orientamenti nell'ambito delle singole priorità tematiche.

²³⁰ Il I Memorandum sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria fu trasmesso alla Commissione europea nel giugno del 2001. A ciò ha fatto seguito il II Memorandum, elaborato con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le parti economiche e sociali, trasmesso alla Commissione europea nel dicembre 2002.

1. Sviluppare i circuiti della conoscenza

Le azioni previste nell'ambito delle Priorità 1 *“Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane”* e Priorità 2 *“Ricerca e innovazione per la competitività”* concorrono all'accrescimento delle conoscenze.

Si tratta di interventi per la qualificazione delle risorse umane e delle competenze in un contesto in cui, soprattutto al Sud, del tutto inadeguate appaiono le conoscenze diffuse dei giovani. Qui si intende proseguire, orientandolo con maggior forza verso l'obiettivo dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita e migliorandolo nella qualità, l'intervento di formazione, per il contributo che esso può dare alla capacità di inserimento nel mercato del lavoro degli individui e, in particolare, delle donne. Alla promozione del lavoro femminile e all'innalzamento delle competenze sono in particolare indirizzati due degli obiettivi di servizio individuati dal Quadro, con ciò realizzandosi, tra l'altro, una peculiare forma di rafforzamento dell'impegno complessivo del Paese verso il conseguimento dei *target* fissati dall'Agenda di Lisbona.

Le linee di indirizzo della Priorità 2 sono tutte finalizzate a promuovere le azioni maggiormente in grado di contribuire allo sviluppo economico delle singole regioni, anche valorizzando e perseguendo quella dimensione sovragionale richiesta dalla scala internazionale dell'attività di ricerca e dallo scenario di competizione globale che il Paese nel suo complesso è chiamato fronteggiare. Con questa priorità, e con gli strumenti di programmazione operativa cui è rimessa la sua concreta attuazione, si è quindi inteso coniugare il valore della prossimità territoriale con quello della conoscenza globale necessaria per sostenere le sfide competitive.

Essa, quindi, muove dal presupposto che accanto all'intensificazione dell'azione volta a saldare l'offerta di RST sulle esigenze delle imprese, anche attraverso una qualificazione “soggettiva” (i mediatori della conoscenza) dei progetti di sviluppo delle reti, sia necessario sostenere la qualità dell'offerta di ricerca, sulla base di rigorosi criteri in grado di garantire una effettiva concentrazione sui punti di eccellenza, innalzando pertanto i profili competitivi che regolano l'accesso alle risorse.

Questa priorità assume anche il necessario riconoscimento dei fallimenti del mercato che frenano l'innovazione e la competitività, con linee di intervento dedicate a fronteggiare il costo e la rischiosità degli investimenti in ricerca e innovazione da parte delle imprese, e a sostenerne le attività di adeguamento organizzativo.

La priorità riconosce, infine, la necessità di contribuire in modo significativo allo sviluppo della capacità di innovazione, creazione e applicazione della conoscenza attraverso un migliore utilizzo del potenziale applicativo delle tecnologie di informazione e comunicazione, sostenendone le condizioni di migliore e più robusto impiego nel sistema produttivo, nella PA e da parte dei cittadini.

Tavola 12 - Sviluppare i circuiti della conoscenza: raccordo tra priorità degli Orientamenti Strategici Comunitari e priorità del Quadro

Orientamenti strategici	Quadro	1. Sviluppare i circuiti della conoscenza	
		Priorità 1 <i>Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane</i>	Priorità 2 <i>Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività</i>
Priorità 2 Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita		4.2.3 Rendere accessibile a tutti la Società dell'Informazione	4.2.1 Migliorare ed aumentare gli investimenti in RST 4.2.2 Promuovere l'innovazione e l'imprenditoria 4.2.3 Rendere accessibile a tutti la Società dell'Informazione 4.2.4 Migliorare l'accesso ai finanziamenti
Priorità 3 Nuovi e migliori posti di lavoro		4.3.1 Far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga nel mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale 4.3.2 Migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro 4.3.3 Aumentare gli investimenti nel capitale umano migliorando istruzione e competenze	

2. Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione nei territori

La qualità della vita e l'inclusione sociale sempre più chiaramente sono precondizioni dello sviluppo, soprattutto nelle aree dove all'arretratezza economica si accompagna il degrado sul piano sociale.

A questi temi sono in particolare rivolte le Priorità 3 "*Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo*" e Priorità 4 "*Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale*".

Nel proseguire, rafforzandola, l'esperienza del ciclo 2000-2006, a conferma, quindi, della centralità dell'offerta di servizi collettivi nella proposta strategica complessiva (e prevedendo per alcuni di essi, acqua e rifiuti, obiettivi di servizio atti a conseguire la necessaria accelerazione dell'azione), la Priorità 3 "*Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo*" conferisce un rilievo peculiare agli interventi nel settore dell'energia.

In coerenza con le indicazioni degli Orientamenti, e anche attraverso modalità di programmazione e gestione funzionali a valorizzare un approccio sistemico di natura interregionale, vengono fortemente sostenuti obiettivi e azioni diretti ad aumentare il risparmio e l'efficienza energetica e a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ciò in forte connessione con l'attivazione delle filiere produttive che, basate sulla produzione di impianti e tecnologie avanzate, possono concretamente sostenere lo sviluppo locale.

Agli interventi infrastrutturali sulle reti è riservato lo spazio richiesto dagli stessi Orientamenti, dato dalla necessità di affrontare specifici fallimenti di mercato, che meritano di essere considerati

nell'ambito della funzione sussidiaria della politica aggiuntiva.

Se con la Priorità 3 si realizzano quindi quelle sinergie tra ambiente e crescita richieste dagli Orientamenti, con la Priorità 4 “*Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale*”, le tematiche relative all’inclusione sociale e alla sicurezza assumono l’esplicitazione e il rango peculiare, dettati dalla particolare intensità e cristallizzazione dei fattori di esclusione nelle aree più arretrate del Paese.

È in questa priorità che trova anche riconoscimento la sollecitazione degli Orientamenti di considerare il contributo della politica di coesione al miglioramento delle strutture sanitarie, nei casi in cui la loro inadeguatezza ostacoli significativamente lo sviluppo economico.

Tavola 13 - Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione dei territori: raccordo tra priorità degli Orientamenti Strategici Comunitari e priorità del Quadro

Orientamenti strategici \ Quadro	2. Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione nei territori	
	Priorità 3 <i>Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo</i>	Priorità 5 <i>Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale</i>
Priorità 1 Rendere l’Europa e le Regioni più attraenti per gli investimenti e le attività delle imprese	4.1.2 Rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita 4.1.3 Ridurre l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in Europa	
Priorità 2 Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita		4.2.3 Rendere accessibile a tutti la Società dell’Informazione
Priorità 3 Nuovi e migliori posti di lavoro		4.3.1 Far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga nel mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale 4.3.5 Contribuire a mantenere in buona salute la popolazione attiva

3. Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza

Le azioni previste in questo ambito si rivolgono alla promozione della competitività delle filiere produttive, intervenendo per superare la segmentazione dei sistemi produttivi locali e favorire il completamento delle filiere “corte”, ma altresì incidendo sulle posizioni di rendita che pongono un netto limite alle potenzialità di crescita dei territori. Esse sono integrate con azioni specifiche e modalità volte a incrementare la concorrenza nell’accesso alle opportunità offerte dai programmi, nei mercati dei servizi di pubblica utilità, e alla creazione di esternalità positive per il sistema delle imprese.

Sono queste, in particolare, le caratteristiche delle diverse opzioni di intervento considerate dalla Priorità 7 “*Competitività dei sistemi produttivi e occupazione*”, dove la dimensione territoriale della politica di coesione trova una peculiare esplicitazione, ricomponendo, nell’ambito di progetti

territoriali specifici, le azioni di sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali con gli interventi a favore dell'occupazione e del miglioramento del capitale sociale.

A questo macroobiettivo concorre anche la Priorità 5 “ *Valorizzazione delle risorse culturali e ulteriori per l'attrattività e lo sviluppo*”. Con questa priorità, nel raccogliere una specifica indicazione degli Orientamenti, volta a raccordare fortemente lo sviluppo turistico alla valorizzazione degli *asset* culturali e naturali, il Quadro promuove anche azioni specifiche, di valenza sistemica e interregionale, dalle quali dipende il necessario salto di qualità delle politiche dedicate.

Rientra in questo macroobiettivo anche la Priorità 6 “*Reti e collegamenti per la mobilità*”, che sostiene interventi orientati, oltre che alla promozione di modalità di trasporto sostenibili, ad accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro per fornire servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo.

In questo ambito, gli Orientamenti comunitari insistono perché si operi in collegamento con le infrastrutture europee. Per tale ragione, la Priorità 6 è finalizzata anche a promuovere lo sviluppo di piattaforme territoriali e strategiche che valorizzino il potenziale competitivo locale.

Concorre, infine, a questo macroobiettivo anche la Priorità 8 “ *Competitività e attrattività dei sistemi urbani*” che declina l'indicazione degli Orientamenti a promuovere le città come motori dello sviluppo regionale, rafforzandone la competitività, e a considerare anche la necessità di irrobustire la coesione interna delle aree urbane, con azioni volte al miglioramento della qualità dell'ambiente fisico e sociale.

Gli indirizzi del Quadro per questa priorità colgono anche l'indicazione degli Orientamenti a favore di uno sviluppo più equilibrato e policentrico, attraverso un approccio basato sulla valorizzazione delle peculiari caratteristiche del territorio italiano e sul significativo radicamento di istituzioni locali ed esperienze di qualità.

Tavola 14 - Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza: raccordo tra priorità degli Orientamenti Strategici Comunitari e priorità del Quadro

Orientamenti strategici	3. Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza			
	Priorità 5 <i>Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo</i>	Priorità 6 <i>Reti e collegamenti per la mobilità</i>	Priorità 7 <i>Competitività dei sistemi produttivi e occupazione</i>	Priorità 8 <i>Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani</i>
Priorità 1 Rendere l'Europa e le Regioni più attraenti per gli investimenti e le attività delle imprese	4.1.2 Rafforzare le sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita	4.1.1 Potenziare le infrastrutture di trasporto		5.1 Contributo delle città alla crescita e all'occupazione
Priorità 2 Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita	4.2.3 Rendere accessibile a tutti la Società dell'Informazione		4.2.2 Promuovere l'innovazione e l'imprenditoria	
Priorità 3 Nuovi e migliori posti di lavoro			4.3.1 Far sì che un maggior numero di persone arrivi e rimanga nel mercato del lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale 4.3.2 Migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del lavoro	

4. Internazionalizzare e modernizzare

All'apertura del Mezzogiorno ai flussi di merci e persone, al suo potenziamento quale area di destinazione di investimenti diretti esteri, nonché al recupero di competitività del Centro-Nord per migliorare il posizionamento del suo sistema produttivo nel contesto mondiale, è dedicata la Priorità 9 "Apertura internazionale e attuazione di investimenti consumi e risorse".

L'impegno a favore di una maggiore apertura internazionale delle Regioni si affianca, quindi, al rafforzamento dell'azione di *capacity building* per accelerare la modernizzazione complessiva, ma anche soprattutto l'innovazione della Pubblica Amministrazione.

In linea con gli Orientamenti comunitari, il Quadro evidenzia - attraverso la Priorità 10 - l'esigenza di intervenire per sostenere la definizione di politiche e programmi validi, migliorare la capacità di loro attuazione e promuovere una maggiore qualità nell'erogazione di servizi pubblici.

Capitalizzando l'esperienza fin qui maturata, le indicazioni del Quadro sono volte a favorire la concentrazione e qualificazione delle azioni richieste dagli Orientamenti, attraverso una più matura individuazione delle condizioni atte a sostenerle.

Tavola 15 - Internazionalizzare e modernizzare: raccordo tra priorità degli Orientamenti Strategici Comunitari e priorità del Quadro

Orientamenti strategici \ Quadro	4. Internazionalizzare e modernizzare	
	Priorità 9 <i>Apertura internazionale e attrazione di investimenti e risorse</i>	Priorità 10 <i>Governance, capacità istituzionali e dei mercati</i>
Priorità 1 Rendere l'Europa e le Regioni più attraenti per gli investimenti e le attività delle imprese		
Priorità 2 Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita		4.2.3 Rendere accessibile a tutti la Società dell'Informazione
Priorità 3 Nuovi e migliori posti di lavoro		4.3.4 Capacità amministrativa

Con una esplicita indicazione delle modalità di coordinamento e complementarità con le altre politiche e programmi comunitari (cfr. par. III.8.3) e delle integrazioni con la politica di sviluppo rurale e della pesca, (cfr. par. III.8.4) il Quadro assolve, infine, alla prescrizione del Regolamento Generale e interpreta le indicazioni degli Orientamenti per favorire le specifiche sinergie.

III.8.2 La coerenza e il raccordo con la politica economica e le priorità del Piano Nazionale di Riforma in attuazione della strategia di Lisbona e del Piano Nazionale per l'inclusione sociale

L'efficacia della politica regionale unitaria, secondo le priorità e le condizioni specificate in questo Quadro, dipende dalla sua coerenza e integrazione con il contesto della politica ordinaria così come indirizzata dagli atti nazionali di programmazione economica e finanziaria. L'effettiva aggiuntività finanziaria dipende dalla fissazione e dal conseguimento di obiettivi di spesa in conto capitale per l'azione ordinaria. La stessa cosa vale per singole aree di intervento – ricerca, accessibilità, sicurezza, ecc. – dove è determinante la pianificazione nazionale. Ancora, la stessa coerenza deve aversi in ogni Regione con gli atti programmatici e finanziari ordinari di questo livello di governo.

A presidio di questa coerenza vi è, sia a livello nazionale che regionale, l'assunzione degli obiettivi settennali di questo Quadro come obiettivi vincolanti degli atti di programmazione annuali. Il sistema di *governance* descritto nel par. VI.1 consente il coordinamento e il monitoraggio di questa coerenza da parte dei due livelli di governo.

Rilevanti sono poi la coerenza e il raccordo con i piani di medio-lungo termine del paese volti ad attuare la strategia di Lisbona.

Già a partire dalla revisione di metà periodo della programmazione 2000-2006, sono state

rafforzate le complementarità della politica regionale aggiuntiva con la strategia di Lisbona. Al Piano Nazionale di Riforma (Piano), in attuazione della strategia di Lisbona, è affidata la finalizzazione delle azioni per la crescita, coerenti con il Patto di stabilità e il Documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF)²³¹. In questo ambito²³² si realizza la complementarità fra politica economica e politica regionale che indirizzano e governano rispettivamente gli interventi ordinari e aggiuntivi (cfr. il paragrafo introduttivo “Il processo di costruzione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013) e, in particolare, i raccordi con il Piano presentato dall’Italia²³³ trovano ulteriore e più forte esplicitazione attraverso reciproche sinergie.

I provvedimenti normativi e regolamentari cui fa riferimento il Piano, volti al sistema economico nel suo complesso, nel richiamare responsabilità e interventi della politica ordinaria, agiscono anche a sostegno degli obiettivi di sviluppo, laddove concorrono a realizzare alcune fondamentali precondizioni per la politica regionale aggiuntiva. Il Piano include anche linee progettuali strettamente collegate a quest’ultima e, in taluni ambiti, è parte integrante della stessa. La tavola evidenzia come le priorità di questo Quadro si legano al Piano (e alle Linee Guida integrate per la crescita e l’occupazione a cui il Piano fa riferimento). Particolarmente stringente è il raccordo con il Piano da parte delle politiche del Fondo Sociale Europeo, in ragione della comune esplicita convergenza sugli obiettivi della Strategia Europea per l’Occupazione.

Con l’approvazione della Legge Finanziaria 2007, e con il Primo Rapporto sullo Stato di attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2006-2008²³⁴, le sinergie tra quest’ultimo e la politica regionale unitaria hanno assunto maggiore concretezza e visibilità.

Non solo quindi sono puntualmente identificabili quelle specifiche modalità di integrazione che consentono già, guardando all’attuazione del ciclo 2000-2006, di apprezzare il contributo dei Fondi strutturali all’attuazione dell’Agenda di Lisbona, ma si delineano anche più esplicitamente le ulteriori sinergie che il Quadro consente di mettere a fuoco per il nuovo orizzonte programmatico.

Più in particolare, alla priorità del Piano Nazionale di Riforma destinata all’*“Allargamento dell’area di libera scelta per i cittadini e le imprese”* il Quadro offre un contributo rilevante, attraverso le azioni che in attuazione della Priorità 10, nell’ambito della programmazione operativa nazionale dedicata, potranno rafforzare e accelerare l’azione volta al migliore recepimento delle direttive comunitarie e alla semplificazione normativa e amministrativa. D’altra parte un più deciso perseguimento di questi obiettivi da parte delle politiche ordinarie, anche nel quadro della più intensa promozione della concorrenza, esplicitamente richiamata dal DPEF 2007-2011, risulta indispensabile anche ai fini del conseguimento degli obiettivi del Quadro.

Inoltre gli indirizzi del Piano Nazionale di Riforma, in materia di politica energetica a favore della diversificazione delle fonti e della promozione efficiente delle fonti rinnovabili secondo logiche di filiera industriale, trovano puntuale attuazione nell’ambito della Priorità 3 del Quadro e nella specifica previsione di un programma interregionale dedicato. La piena efficacia di quest’ultimo, a sua volta, come pure delle altre azioni previste in attuazione della stessa priorità, richiedono peraltro una celere implementazione del disegno di riforma definito dal Piano, assieme all’attuazione degli interventi infrastrutturali in esso previsti.

Quanto alle indicazioni inerenti il mercato delle telecomunicazioni, il Quadro contribuisce con gli interventi di riduzione del *digital divide* e, più in generale, con la significativa valenza trasversale attribuita allo sviluppo della Società dell’Informazione, che richiede tuttavia un adeguato supporto dall’azione complessiva individuata dal Piano Nazionale.

²³¹ Cfr. Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011.

²³² Il quadro di compatibilità economiche e finanziarie complessive del paese tracciato nel DPEF è alla base della costruzione del quadro finanziario unico con cui si programma e monitora l’intera politica regionale aggiuntiva (cfr. par. V.1).

²³³ Il Piano ha raggruppato le ventiquattro linee guida degli Orientamenti di Lisbona in cinque categorie operative, sulle quali si innestano i singoli nuovi provvedimenti e progetti.

²³⁴ “Programma Nazionale di Riforma 2006-2008”, Primo rapporto sullo stato di attuazione; Roma 18 ottobre 2006

Infine, per quanto riguarda gli interventi per le PMI, i sistemi turistici e la sicurezza, le complementarità per essi, soprattutto in alcuni casi, si spingono sino a vedere il Quadro come il principale motore dell'attuazione del Piano Nazionale di Riforma.

Particolarmente significativa è anche l'integrazione tra il Piano e il Quadro per quanto attiene alle politiche per la *“Ricerca e Innovazione”* (Priorità 2 del Piano), per le quali è rintracciabile un chiaro percorso unificante negli obiettivi perseguiti, nel merito delle scelte promosse, nel metodo con cui queste vengono attuate, ancor più evidente alla luce delle ultime scelte compiute in sede di approvazione della Legge Finanziaria 2007. Qui è dove la dimensione territoriale della politica di coesione, che consente di cogliere al meglio le potenzialità specifiche dei singoli territori, assieme all'esperienza di metodi e pratiche innovative, può supportare visibilmente e in modo concreto il necessario rilancio della ricerca privata accanto all'indispensabile rafforzamento del clima concorrenziale, basato sulla promozione delle eccellenze e del merito, tanto nel sostegno alla capacità di ricerca, quanto nell'azione a favore della mobilità dei ricercatori.

Le integrazioni apportate al Piano Nazionale di Riforma nella parte dedicata alle *“politiche dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale”* trovano, ora, una coerenza con quanto affermato nel Quadro.

Per quanto attiene alle politiche del lavoro l'obiettivo è quello di puntare alla qualità del lavoro per accrescere i tassi di attività e rendere l'impiego attraente e remunerativo, combattendo la crescente precarietà del mercato del lavoro. In particolare, per rafforzare le politiche dell'occupazione si prevede di sviluppare l'integrazione dei diversi sistemi informativi centrali e locali (borsa lavoro) per agevolare l'incontro domanda-offerta. Contestualmente, il sistema di monitoraggio dei principali indicatori del mercato del lavoro viene implementato.

Una particolare attenzione è dedicata all'investimento nelle risorse umane come fattore di sviluppo e fondamento della competitività di sistemi produttivi, nonché come strumento di inclusione sociale. L'approccio è quello dell'apprendimento permanente: dall'istruzione e formazione di base, alla formazione continua e permanente. Le direttrici fondamentali degli interventi sono: miglioramento della qualità della formazione; aumento dei tassi di copertura per le varie tipologie di soggetti; maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e formazione; sviluppo del sistema di istruzione superiore non universitaria; rafforzamento della formazione continua in un'ottica di integrazione tra le attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali e gli altri interventi; flessibilizzazione e ampliamento dell'offerta formativa. Centrali gli interventi previsti a sostegno dei sistemi di istruzione e formazione: certificazione delle competenze e standard; orientamento, diffusione delle nuove tecnologie. Tali azioni rispondono ad un duplice obiettivo: migliorare l'inclusività e consentire un effettivo raccordo con gli altri Paesi, garantendo anche l'esercizio della cittadinanza attiva.

Analogamente, nel campo sia delle *“Infrastrutture materiali e immateriali”* (Priorità 4 del Piano) sia della *“Tutela dell'Ambiente”* (Priorità 5) alcune delle priorità del Quadro insistono con obiettivi e interventi che sostengono significativamente l'adeguamento delle reti e dei servizi di trasporto e il rafforzamento della qualità dei servizi logistici, la diffusione di nuove tecnologie nonché le misure di valorizzazione delle tecnologie ambientali. Anche in questo caso le indicazioni e previsioni specifiche del Piano Nazionale sono chiamate a sorreggere l'impianto delle scelte operate dalla politica regionale unitaria.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 27 del Regolamento Generale, il Quadro sostiene l'impegno complessivo dell'Unione per il conseguimento dei *target* fissati in attuazione della regola dell'*earmarking*. Ciò attraverso un rafforzamento della dotazione finanziaria destinata a priorità e interventi coerenti con gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona, secondo le modalità indicate dallo stesso Regolamento, al fine di conseguire un ulteriore progresso rispetto al già significativo impegno sostenuto nella fase attuale. A queste indicazioni di rafforzamento risponde in primo luogo il particolare rilievo attribuito alle priorità che convergono sul primo macroobiettivo; rispondono

anche le indicazioni specifiche per le Priorità 3, 6 e 7, che assumono più esplicitamente, anche attraverso uno sforzo di parziale riorientamento, rispetto all'attuale ciclo, di impegni coerenti con le Linee integrate per la crescita competitività e occupazione.

I dati relativi alla programmazione 2000-2006, ricostruiti assumendo i complementi di programmazione vigenti sulla base delle categorie di spesa indicate nel documento della Commissione Europea COCOF/2007/0012/00-EN, segnalano che le risorse comunitarie finalizzate agli obiettivi di Lisbona rappresentano un importo pari al 65 per cento della corrispondente dotazione finanziaria dell'Obiettivo "Convergenza" e pari al 73 per cento di quella dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

Con la programmazione 2007-2013, sarà sostenuto dall'Italia uno sforzo aggiuntivo particolarmente significativo per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

In via meramente preliminare e orientativa, l'impegno che ne consegue potrebbe approssimarsi all'80 per cento delle risorse comunitarie destinate a tale area.

Per l'Obiettivo "Convergenza", lo sforzo ulteriore rispetto alla conferma dell'impegno sostenuto in passato, già largamente eccedente il target fissato per tale Obiettivo a livello comunitario, potrebbe portare tale impegno al 68 per cento delle risorse comunitarie ad esso destinate.

Ciò, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9,3 del Regolamento, attraverso una più adeguata considerazione delle specificità nazionali, in modo da integrare le categorie di spesa di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n.1083/2006, con l'inclusione di interventi destinati alla promozione della Società della conoscenza e alla inclusione sociale, attualmente non considerati, in linea con la peculiare configurazione della programmazione operativa.

Sulla base dei dati delle categorie di spesa della versione definitiva dei Programmi Operativi sarà ricostruito l'impegno effettivo del Quadro. Tale impegno sarà quindi esplicitato e formalizzato con una Informativa alla Commissione Europea successivamente all'adozione definitiva dei Programmi Operativi.

Al fine di rendere visibile e monitorabile il concreto sviluppo delle complementarità tra il Piano Nazionale e il Quadro, accanto al monitoraggio dell'*earmarking*, in sede di definizione della programmazione operativa dell'Assistenza Tecnica Nazionale e delle Azioni di Sistema, sarà opportuno prevedere, nell'ambito del *follow-up* del processo di Lisbona, un *focus* specifico sull'attuazione delle azioni e misure maggiormente serventi e/o condizionanti gli obiettivi del Quadro.

Per l'inclusione sociale, che in questo Quadro assume il rango di una priorità ma ha anche valenza trasversale, è rintracciabile una forte sinergia e complementarità con il Piano Nazionale d'Azione per l'inclusione sociale 2003-2005²³⁵. Gli interventi previsti sono inoltre coerenti con gli obiettivi globali, nonché con gli obiettivi relativi alla povertà e inclusione sociale ed alla salute, proposti dalla Commissione per il periodo 2006-2008. La nuova struttura del Piano Nazionale per l'inclusione valorizzerà ulteriormente le reciproche connessioni, incentrando gli obiettivi di promozione della coesione sociale e delle pari opportunità per tutti su una stretta interazione con gli obiettivi di Lisbona e sul rafforzamento della *governance*, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati all'elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche.

²³⁵ Le Priorità 1 e 7 del Quadro contribuiscono agli obiettivi del Piano Nazionale per l'Inclusione volti a: innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l'effettiva equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale; aumentare la partecipazione a opportunità formative lungo tutto l'arco della vita. La Priorità 1 del Quadro contribuisce anche all'obiettivo volto a migliorare la capacità di adattamento e innovazione dei lavoratori e degli attori economici del sistema, accrescendone la competitività.

Tavola 16 - Raccordo tra priorità del QSN e priorità del Piano Nazionale di Riforma

Priorità Piano Nazionale di Riforma	I Ampliare l'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese	II Incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica	III Rafforzare l'istruzione e la formazione del capitale umano, nonché accrescere l'estensione dei relativi benefici alla popolazione con particolare riferimento ai giovani	IV Adeguate le infrastrutture materiali e immateriali	V Tutelare l'ambiente
Priorità Quadro					
1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	Linee Guida integrate: 21		Linee Guida integrate: 17, 18, 19, 20, 23, 24 A sostegno delle riforme si è articolato un piano di interventi. <u>In particolare, gli Obiettivi PICO</u> Occupazione sono: - Investire di più e in maniera più efficace sul capitale umano e sulla formazione lungo tutto l'arco della vita - Altrarre più persone al lavoro e fare del lavoro una possibilità effettiva per tutti	Linee Guida integrate: 9 - infrastrutture materiali e immateriali con impatto di sistema (potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni informatiche nelle scuole e famiglie)	
2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	Linee Guida integrate: 10, 12, 13, 14, 15 - favorire un allargamento dell'area di mercato competitivo e migliorare la legislazione - rafforzare la base produttiva	Linee Guida integrate: 7, 8, - riordinare il sistema di ricerca nazionale - concedere incentivi alla spesa in ricerca - favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico	Linee Guida integrate: 23	Linee Guida integrate: 9 - infrastrutture materiali e immateriali con impatto di sistema: infrastrutture per ridurre il digital divide, progetti specifici a impatto microeconomico e settoriale	
3 Energia e Ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	Linee Guida integrate: 10, 13			- infrastrutture materiali e immateriali con impatto di sistema (interventi nel settore energia)	Linee Guida integrate: 11 - adozione di strumenti di pianificazione e legislazione
4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale			Linee Guida integrate: 19, 23	Linee Guida integrate: 9	
5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo					Linee Guida integrate: 11
6 Reti e collegamenti per la mobilità				Linee Guida integrate: 16 - infrastrutture materiali e immateriali con impatto di sistema: reti TEN-T in Italia; Patto Nazionale per la Logistica	
7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	Linee Guida integrate: 10, 15, 21 - rafforzare la base produttiva		Linee Guida integrate: 17, 19, 20, 21, <u>Obiettivi PICO Occupazione</u> : - Altrarre più persone al lavoro e fare del lavoro una possibilità effettiva per tutti - Accrescere l'adattabilità di lavoratori e imprese		
8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani					
9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti e risorse	Linee Guida integrate: 13		Linee Guida integrate: 20, 24	- infrastrutture materiali e immateriali con impatto di sistema (infrastruttura di supporto all'internazionalizzazione delle imprese ex lege 56/05)	
10 Governance, capacità istituzionali e dei mercati	Linee Guida integrate: 3, 12, 13, 14 - favorire un allargamento dell'area di mercato competitivo e migliorare la legislazione				

III.8.3 Coordinamento e complementarità con le altre politiche e programmi comunitari

Il Quadro definisce priorità tematiche che interessano settori di intervento ai quali fanno riferimento anche gli strumenti programmatici di altre politiche comunitarie, in primo luogo quelle per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7° Programma Quadro) e per l'innovazione (PIC), ma anche quelle per l'ambiente (LIFE+), l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la società dell'informazione, la sicurezza, l'occupazione e la solidarietà sociale.

È, dunque, necessario promuovere un collegamento più sistematico tra l'attuazione del Quadro e l'attuazione di tali politiche, a livello nazionale e regionale e locale, al fine di identificare e sfruttare tutte le opportunità che esse offrono per il rafforzamento e completamento della politica regionale e viceversa. In particolare occorre che:

- sia assicurato il coordinamento tra Fondi strutturali e altri strumenti finanziari comunitari;
- vengano promosse, nella *governance* dell'attuazione delle diverse politiche coinvolte, le possibili sinergie tra l'azione di indirizzo e coordinamento dell'attuazione del QSN e l'azione di indirizzo e coordinamento dell'attuazione nazionale degli strumenti di programmazione delle altre politiche comunitarie (programmi quadro, programmi pluriennali), al fine di definire profili di concreta integrazione e complementarità degli interventi;
- sia assicurata ai potenziali beneficiari della politica regionale una adeguata diffusione dell'informazione e della conoscenza delle opportunità offerte dai diversi programmi e strumenti d'intervento delle politiche comunitarie settoriali, e viceversa;
- sia assicurata una migliore conoscenza degli interventi realizzati dalla politica regionale e dalle politiche settoriali comunitarie, in termini di contenuti, risorse mobilitate e collocazione territoriale, al fine di evitare duplicazione di interventi e di promuovere possibili integrazioni e sinergie concrete tra gli interventi sostenuti dai diversi programmi e dalla politica regionale;
- sia promossa la capitalizzazione delle buone prassi e dei risultati conseguiti dai diversi programmi e progetti, soprattutto al fine di aumentare la diffusione di pratiche innovative nella politica di sviluppo regionale e locale e le ricadute degli investimenti effettuati, in particolare sulla ricerca e l'innovazione;
- sia promosso e valorizzato il ruolo che possono svolgere le reti di cooperazione interregionale, per l'accesso alle opportunità offerte dai diversi programmi, per dare vita a uno scambio sistematico di buone pratiche e per consentire un effettivo trasferimento della conoscenza;
- sia promosso lo sviluppo di partenariati tra settore pubblico e privato, allo scopo di rendere più dinamici gli strumenti di implementazione dei risultati raggiunti nell'ambito dei progetti.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti mediante l'attivazione di modalità specifiche di *governance* dell'attuazione del Quadro, ma soprattutto richiedono che l'integrazione e il coordinamento siano perseguiti concretamente a livello regionale, nell'ambito dei Documenti strategici regionali e dei connessi strumenti di attuazione e, più in generale, nella *governance* dell'attuazione della strategia regionale di sviluppo economico, sociale e territoriale. All'interno di questi strumenti ciascuna regione dovrebbe perciò sviluppare, in armonia con il proprio modello organizzativo e gestionale, momenti, modi e strumenti di raccordo tra l'attuazione della politica regionale e l'utilizzo delle opportunità offerte dagli altri programmi comunitari. Il coordinamento a livello regionale dovrebbe servire a migliorare la consapevolezza circa le possibilità di far convergere su specifici filoni tematici e su progetti integrati territoriali l'azione di diversi strumenti

e fonti di finanziamento. In questo modo si dovrebbe perseguire trasparenza ed efficienza nell'azione programmatica, sia promuovendo il radicamento nel *mainstream* di iniziative pilota di successo, sia evitando sovrapposizioni, sia delineando *benchmark* di buone prassi per l'attuazione della politica regionale e la partecipazione degli attori regionali e locali ai programmi comunitari di attuazione delle politiche di settore.

Nell'attuazione complessiva del Quadro e nell'ambito della cooperazione tra Amministrazioni centrali e Regioni per l'attuazione dei programmi comunitari interessati, invece, potrebbero essere attivate concretamente le seguenti azioni di raccordo tra politica regionale unitaria e altri programmi comunitari:

1. il Comitato nazionale che avrà il compito di coordinare e accompagnare l'attuazione del Quadro, potrà provvedere, mediante una opportuna organizzazione e articolazione delle sue attività, ad assicurare il raccordo tra attuazione del Quadro stesso e attuazione degli altri programmi comunitari interessati, sia in relazione alle diverse priorità tematiche settoriali, sia in relazione alle specifiche dimensioni territoriali prese in considerazione dalla politica regionale unitaria (città e sistemi urbani, sistemi produttivi, ecc), individuando, laddove necessari, gli specifici criteri di demarcazione/integrazione da seguire;
2. nell'ambito dell'azione di accompagnamento, valutazione, monitoraggio e controllo dell'attuazione del Quadro e degli altri programmi comunitari si metteranno a punto indirizzi e criteri di riferimento affinché:
 - a. nella selezione delle operazioni da finanziare siano individuati criteri specifici di promozione (come ad esempio la maggiorazione dei punteggi nelle istruttorie di valutazione delle proposte progettuali) per quelle iniziative che dimostrino effettivamente integrazione e complementarietà tra politiche regionali e programmi settoriali comunitari connessi, anche applicando concretamente nel *mainstream* buone pratiche e risultati conseguiti a livello regionale e locale con altri programmi comunitari, sia nel periodo 2000-2006 che, *in progress*, nel periodo 2007-2013;
 - b. il processo di sviluppo e selezione delle proposte progettuali promuova un comportamento proattivo dei potenziali beneficiari, ad esempio prevedendo che nell'ambito della presentazione delle proposte progettuali sia espressamente evidenziato attraverso quali attività di progetto e quali strumenti finanziari la proposta progettuale realizza integrazione e raccordo tra politica regionale e altre politiche settoriali comunitarie interessate;
 - c. le azioni di sistema di supporto all'attuazione del Quadro e l'attività di accompagnamento e coordinamento condotta dalle Amministrazioni capofila della gestione della partecipazione italiana ai diversi programmi comunitari valorizzino le esperienze maturate dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali nell'ambito delle azioni innovative promosse dai Fondi strutturali nel periodo 2000-2006 e dagli altri programmi comunitari, prevedano forme concrete di assistenza tecnica dedicata ai progetti che sviluppino in maniera integrata, contestualmente nell'ambito della politica regionale e degli altri programmi comunitari, le priorità tematiche del Quadro e prevedano lo sviluppo di strumenti di sostegno alla scelta del programma comunitario più idoneo e alla predisposizione di proposte progettuali di qualità, indirizzati a particolari categorie di utenti, come, ad esempio, le PMI e i giovani ricercatori;
3. al fine di rispondere adeguatamente all'esigenza di assicurare la complementarietà tra strumenti comunitari, nell'ambito delle azioni di informazione, comunicazione e divulgazione, relative tanto all'attuazione del Quadro che all'attuazione degli altri programmi comunitari, si promuoveranno tutte le azioni utili a migliorare l'informazione

relativa alle attività finanziate dai diversi programmi comunitari. Sarà quindi svolta un'azione di capitalizzazione delle iniziative realizzate in attuazione dei diversi programmi, mediante un'azione di sistematizzazione delle attività di informazione e divulgazione, volta a valorizzare i risultati, condividere le buone prassi, veicolare ai potenziali beneficiari attività a carattere informativo e divulgativo, evitare le duplicazioni, creare opportunità di sinergia e raccordo tra singoli progetti, creare reti stabili di partenariato. Saranno, anche, intrapresi passi concreti per l'interoperabilità delle basi dati e delle piattaforme e siti web dedicati e per lo sviluppo di fonti di documentazioni ordinate e attendibili, anche utilizzando come vettore l'attività che riguarda l'innovazione tecnologica per la Pubblica Amministrazione e lo sviluppo dell'*e-government*.

Infine, un contributo positivo all'integrazione tra l'attuazione della politica regionale unitaria e l'attuazione degli altri programmi comunitari non finanziati dai Fondi strutturali potrà derivare dalla realizzazione di quelle attività di supporto alla cooperazione interregionale che la Commissione europea intende adottare, nel periodo 2007-2013, per favorire la partecipazione delle Regioni al perseguimento degli obiettivi di Lisbona. Lo sviluppo di reti tematiche europee e di progetti di cooperazione interregionale (sia nell'ambito dell'Obiettivo di "Cooperazione territoriale europea" dei Fondi strutturali e dei Programmi dell'Obiettivo "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", sia nell'ambito degli altri programmi comunitari), dedicati al trasferimento delle buone prassi nel *mainstream* dei Programmi Operativi co-finanziati dai Fondi strutturali, potrà effettivamente sostenere in modo omogeneo in tutta l'UE la sperimentazione di percorsi di integrazione che potrebbero servire anche da riferimento per lo sviluppo di ulteriori iniziative analoghe, a livello nazionale e regionale/locale. Il riferimento specifico è all'Azione *Fast tracking for regions in economics* che la Commissione ha in corso di definizione, alla quale l'attuazione del Quadro farà eventuale riferimento, adottando le opportune iniziative, una volta che tale Azione sarà stata formalmente definita e adottata.

III.8.4 Il collegamento e l'integrazione finanziaria fra la politica regionale unitaria, la politica di sviluppo rurale, della pesca e altri strumenti finanziari

La coerenza e complementarietà tra politica di coesione e politica di sviluppo rurale

L'integrazione tra politica regionale unitaria e politica di sviluppo rurale è una priorità per il più efficace perseguimento dello sviluppo delle aree rurali. I Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1083/2006 pongono inoltre un forte accento sulla necessità di procedere a una programmazione delle singole politiche coerente e complementare oltre che fortemente integrata in termini di obiettivi e strategia di azione. Nello stesso tempo è necessario definire i campi di azione delle politiche definendo una chiara demarcazione fra gli interventi del FEASR e quelli dei Fondi Strutturali (FESR e FSE). Il Quadro Strategico Nazionale e il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) rappresentano i documenti programmatici entro cui delineare i percorsi di integrazione, in accordo con il partenariato istituzionale ed economico-sociale. Tali percorsi devono basarsi sulla condivisione delle priorità strategiche delle due politiche e sull'individuazione di un insieme di modalità operative necessarie a realizzare concretamente l'integrazione ai vari livelli di governo.

Tale processo coinvolge in maniera differente i diversi livelli istituzionali del Paese. Le Regioni, che sono responsabili sia della programmazione operativa regionale sia dei Programmi di sviluppo rurale, rappresentano il livello al quale l'integrazione va concretamente perseguita. Essa sarà ulteriormente attuata a livello territoriale più fine e quindi anche con il coinvolgimento degli enti locali, attraverso la progettazione integrata che permette l'individuazione di strategie specifiche in favore di determinati ambiti territoriali e filiere produttive. Le Amministrazioni centrali devono supportare e facilitare tale processo di integrazione, operando su due principali livelli: il piano delle strategie e degli obiettivi delle politiche; il piano operativo e della ricerca degli strumenti.

Nei paragrafi seguenti vengono definiti in primo luogo gli ambiti di complementarità tra la politica di sviluppo rurale cofinanziata dal FEASR e la politica regionale unitaria. In tali ambiti si ritiene opportuno che le Regioni individuino strategie di intervento comuni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, nei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e in quelli relativi alla politica nazionale aggiuntiva, tenuto conto che la politica regionale unitaria può contribuire al raggiungimento degli obiettivi prioritari previsti nel PSN. A sua volta la politica di sviluppo rurale può contribuire al raggiungimento di diversi degli obiettivi della politica regionale unitaria, in particolare agli “obiettivi di servizio” previsti nel QSN “in ambiti essenziali per la qualità della vita e l’uguaglianza delle opportunità dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese”.

Negli ambiti di complementarità che saranno evidenziati è, altresì, necessario individuare alcuni criteri generali di demarcazione tra FEASR, FESR e FSE, organizzati sulla base delle priorità di intervento stabilite dalla politica di sviluppo rurale, al fine di agevolarne la lettura rispetto alle zone rurali. A livello della programmazione operativa, regionale e nazionale, verranno definiti puntuali criteri di demarcazione. La responsabilità della verifica della corretta applicazione dei criteri di demarcazione nel corso dell’attuazione spetta alle Autorità di Gestione dei singoli programmi.

A partire dall’articolazione territoriale per aree omogenee adottata nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, la dimensione territoriale può divenire punto di riferimento e di partenza per la costruzione di strategie che assumono come leva per lo sviluppo l’integrazione tra le politiche²³⁶.

In questo testo vengono focalizzate le sinergie e le complementarità strategiche tra la politica di sviluppo rurale e la politica regionale, nonché definite le demarcazioni tra i fondi di maggior dettaglio in esito al percorso partenariale che ha coinvolto tutti i soggetti interessati.

Competitività, innovazione, ricerca

A livello di campi di attività, gli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale individuano tra le azioni chiave per il raggiungimento dell’obiettivo della competitività, l’agevolazione dell’innovazione e l’accesso alla ricerca e sviluppo²³⁷.

La politica regionale prevede quindi una strategia d’intervento che tocchi temi e settori cruciali per lo sviluppo rurale, agro-industriale e forestale e contribuisca, tra l’altro, al completamento della filiera.

Nell’ambito dell’obiettivo volto al miglioramento della competitività del settore agro-industriale e forestale si individuano i seguenti ambiti di complementarità e demarcazione:

- la ricerca;
- le infrastrutture territoriali;
- la logistica;
- la formazione .

Per quanto riguarda la ricerca la politica regionale unitaria può facilitare il recepimento di temi di ricerca cruciali per le aree rurali, per l’agro-industria e per le foreste e (ad esempio tecnologie biologiche, di processo e organizzative; la ricerca per le energie rinnovabili, altre); migliorare il raccordo, sul territorio, tra operatori economici che devono utilizzare i risultati della ricerca (aziende agro-industriali) e attori che producono la ricerca stessa, anche attraverso soluzioni

²³⁶ Poli urbani (rintracciabili negli interventi in favore della città metropolitana); aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (rintracciabili nei sistemi produttivi locali); aree rurali intermedie e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (rintracciabili negli interventi in favore dell’ambiente e delle risorse naturali; in quelle in favore dei sistemi e reti territoriali di comuni minori; nei sistemi produttivi locali).

²³⁷ Inclusa la diffusione delle Tecnologie di Informazione e della Comunicazione e l’attenzione alla riduzione dei divari digitali. Inoltre, l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il sostegno per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l’industria di trasformazione e/o terze parti. Tale sostegno potrà riguardare, secondo l’art. 20 della proposta del regolamento FEASR di attuazione, le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e le sperimentazioni di progetti, prodotti, processi e tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell’utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

innovative di mediazione e promuovere la mobilitazione di attori chiave per la creazione e la diffusione dell'innovazione verso le aree rurali (attori esterni portatori di interesse extra-locale quali settore privato, banche, università, poli di ricerca). L'azione del FESR, in particolare, sarà limitata al finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale²³⁸ (quest'ultimo ove non finanziato dalla politica di sviluppo rurale) nei settori agro-industriali e forestali, mentre per l'innovazione, la sperimentazione [ai sensi del reg. (CE) n. 1698/2005] e il trasferimento tecnologico alle imprese che operano sui prodotti prevalentemente²³⁹ di cui all'Allegato I del Trattato e sui prodotti forestali interverrà il FEASR.

Per quanto riguarda le infrastrutture territoriali (es. strade rurali, acquedotti rurali, adduzione irrigua collettiva, ICT) la politica di sviluppo rurale interverrà esclusivamente nel caso di interventi che interessano le reti minori a servizio delle aziende agricole e forestali e prioritariamente a favore di quegli interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con una rete principale. Al tempo stesso - sulla base delle priorità stabilite a livello comunitario, nazionale e regionale in termini di strategia di competitività per l'agroalimentare - e una volta individuate le filiere chiave, la politica regionale, nella sua natura di politica aggiuntiva e per la parte che le compete rispetto alla politica ordinaria, può assicurare l'intervento più coerente possibile in termini di infrastrutture e logistica.

Per quanto riguarda la logistica la politica regionale interverrà su tre piani: il primo riguarda la realizzazione di poli logistici agro-alimentari in aree a forte vocazione redistributiva e di concentrazione dell'offerta, oltre che a vocazione produttiva, favorendone la concentrazione territoriale e la specializzazione. Il secondo riguarda l'integrazione di tali poli logistici con i nodi intermodali. Il terzo riguarda il cosiddetto "ultimo miglio", cioè quegli interventi "minori o complementari" (nodi ferroviari e stradali, infrastrutture soft di contesto o di prossimità) che possono costituire la chiave attraverso la quale incrementare il miglioramento delle connessioni della rete secondaria verso i poli logistici, i centri plurimodali, ferroviari le vie navigabili, le reti principali (TEN), al fine di incanalare in flussi di traffico locali, nazionali ed internazionali le produzioni agro-alimentari. Nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza" (e complementariamente, per il FAS, nelle regioni del Mezzogiorno) tali azioni potranno includere lo sviluppo di direttrici (e primariamente la rimozione di colli di bottiglia).

In particolare considerazione va posto lo sviluppo della logistica a livello locale a servizio non solo dei flussi di lunga distanza ma anche di quelli di breve distanza fra i sistemi agroalimentare periurbani e/o intermedi, e le città. Ciò può facilitare la costruzione di filiere corte, in grado di consentire lo sfruttamento delle materie prime locali, la diminuzione dei costi di logistica e di trasporto, e un minor impatto ambientale. Occorre infine tenere presente che una più rapida movimentazione delle merci, essenziale per la gran parte dei prodotti agroalimentari richiede spesso interventi attinenti essenzialmente all'organizzazione (razionalizzazione dei flussi, migliore organizzazione della supply chain) e la diffusione delle TIC (gestione degli ordini, codifiche ecc). Per il successo di tali interventi, è fondamentale la previa azione della politica agricola e della politica di sviluppo rurale per migliorare la concentrazione delle produzioni agricole, i processi di commercializzazione, l'adattamento delle produzioni agli standard "minimi" richiesti per la qualità e la tracciabilità.

Più in dettaglio, la complementarità tra interventi sostenuti da FESR e FEASR potrà orientarsi secondo le linee di demarcazione seguenti:

- realizzazione e/o razionalizzazione di piattaforme e poli logistici riferite alle aziende agricole e agroindustriale, di dimensione definite a livello regionale, in aree a forte

²³⁸ Così come definite dalla Comunicazione quadro sugli aiuti a RSI (2006/C 323/01).

²³⁹ Qualora il FEASR intervenga su prodotti che esulano dall'Allegato I del Trattato, diviene necessario introdurre una demarcazione specifica all'interno del PSR, del POR e degli eventuali PON pertinenti che consenta di evitare la sovrapposizione con il FEASR.

vocazione “redistributiva e di concentrazione dell’offerta”, oltre che a vocazione produttiva: misure di sostegno al marketing territoriale, politica di assetto del territorio per l’integrazione dei poli logistici agroalimentari con i nodi intermodali (*politica di sviluppo rurale relativamente all’investimento aziendale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e politica regionale per i restanti ambiti*). In particolare il FESR limiterà il proprio intervento alle infrastrutture di accesso ai poli e alle piattaforme logistiche;

- razionalizzazione del trasporto e ricorso all’intermodalità per veicolare le merci in modo sostenibile, nel più ampio quadro dell’intervento in favore dei trasporti (*politica di coesione, FESR*). Il ricorso all’intermodalità da parte delle imprese sarà finanziato dalla politica di sviluppo rurale per gli investimenti nell’azienda agricola e per investimenti nell’impresa agroindustriale relativamente ai prodotti prevalentemente dell’Allegato I del Trattato e ai prodotti della silvicoltura;
- razionalizzazione della catena del freddo, con interventi innovativi a livello di stoccaggio, lavorazione, trasporto delle merci, a partire ove possibile dall’azienda agricola (*politica di sviluppo rurale per investimenti nell’azienda agricola e per investimenti nell’impresa agroindustriale relativamente ai prodotti prevalentemente dell’Allegato I del Trattato e ai prodotti della silvicoltura; politica regionale per i restanti ambiti di sua competenza*);
- promozione di servizi integrati e innovativi per la logistica, anche partecipati dalla parte agricola, in grado di trattare volumi significativi di prodotto (*politica regionale*);
- formazione dei produttori agricoli sui temi della logistica (*politica di sviluppo rurale*²⁴⁰);
- formazione di nuove professionalità lungo la “supply chain” (*politica di coesione*);
- gli investimenti infrastrutturali nel campo delle ICT (*politica di coesione – articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1080/2006*). Anche in questo caso il FEASR interverrà esclusivamente con riferimento ad interventi che interessano le reti di livello minore a servizio delle aziende agricole e forestali e prioritariamente a favore di quegli interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con una rete principale;
- investimenti aziendali nel campo delle ICT, nel cui ambito è opportuno sostenere gli investimenti per l’implementazione di nuovi sistemi di comunicazione e di gestione delle informazioni al fine di migliorare l’efficienza dei processi aziendali e commerciali, volti in particolare al controllo del prodotto lungo tutta la “supply chain” (*politica di sviluppo rurale per investimenti nell’azienda agricola e per investimenti nell’impresa agroindustriale relativamente ai prodotti prevalentemente dell’Allegato I del Trattato e ai prodotti della silvicoltura; politica di coesione per il resto*).

Inoltre, al fine di intervenire con efficacia su un altro fattore determinante per la competitività, è opportuno assicurare il raccordo tra gli interventi per la crescita del capitale umano e per lo sviluppo delle conoscenze previsti nell’ambito dello Sviluppo Rurale (formazione, divulgazione, consulenza) con gli interventi attuati in tale direzione dalla politica regionale aggiuntiva, la quale può rispondere alla domanda di nuove e più specifiche professionalità specie sui temi della logistica (per esempio, gestione dei flussi e della intermodalità, razionalizzazione della catena del freddo, gestione della tracciabilità dell’origine e della qualità) e dell’informazione in favore degli operatori rurali, soprattutto nella direzione della diversificazione delle fonti di reddito della popolazione rurale.

Con riguardo specifico alla demarcazione tra intervento del FEASR e intervento dei Fondi strutturali la politica regionale interviene con azioni specifiche, tese a garantire la formazione

²⁴⁰ Eventuali eccezioni verranno chiaramente individuate nei PSR e nei PO.

continua degli addetti al settore agroindustriale e alla creazione di figure professionali innovative nelle aree rurali, ma anche ad ampliare l'offerta di formazione a favore di figure professionali che possono supportare la diffusione dell'innovazione nel mondo agricolo (amministratori pubblici, divulgatori, consulenti, ecc.). Le azioni formative dirette agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale sono finanziate prioritariamente dal FEASR. Nel caso in cui una Regione preveda il finanziamento di tali azioni a carico del FSE, i rispettivi programmi operativi e di sviluppo rurale dovranno chiaramente indicare tale scelta o, eventualmente, individuare i "temi formativi" di competenza di ciascuno dei due Fondi, specificando il contributo delle varie azioni al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma di sviluppo rurale.

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

In relazione all'obiettivo di miglioramento della gestione del territorio e dell'ambiente della politica di sviluppo rurale, le priorità e gli interventi strategici della politica regionale 2007-2013, complementari a quelli dello sviluppo rurale, da perseguire in questi contesti territoriali sono²⁴¹: il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, assicurando anche un adeguato livello di dotazione di servizi collettivi, per arginare l'emigrazione, per attrarre imprese e risorse umane qualificate e favorire l'insediamento di nuove attività economiche; il rafforzamento della competitività delle produzioni locali e delle filiere produttive migliorandone la commercializzazione dei prodotti; la valorizzazione in modo integrato delle risorse umane, naturali e culturali, comprese quelle paesaggistiche e delle produzioni di qualità, presenti in queste aree. Ugualmente, un raccordo sarà necessario in relazione alle azioni di diversa pertinenza che concorrono alla tutela della biodiversità (incluse le foreste), alla conservazione del suolo e della risorsa idrica²⁴²; all'attivazione della filiera bioenergetica; alla salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi (nelle rispettive accezioni riportate nella Convenzione europea del paesaggio), delle identità culturali e degli habitat (nella loro natura di beni pubblici). Lo sviluppo rurale, concorrendo all'azione del primo pilastro (PAC) contribuisce attraverso la produzione di una serie di beni di mercato e pubblici: materia prima per la filiera bioenergetica; riduzione dell'apporto dei fattori inquinanti connesso all'esercizio delle attività agricole e rurali; conservazione dei paesaggi e degli habitat. A sua volta la politica regionale può intervenire valorizzando questi beni, in coerenza con le proprie finalità di sviluppo, concorrendo alla costruzione di filiere economiche (ad esempio creando filiere fondate sulla produzione di bioenergie o filiere economiche attorno ad un'area parco); e assicurando, quando necessario, interventi di scala più ampia²⁴³. La politica di sviluppo rurale, nel perseguire gli stessi obiettivi della politica regionale, interviene a supporto e completamento delle azioni già previste dal primo pilastro della PAC (pagamenti disaccoppiati e condizionalità), rafforzandone l'efficacia e la finalizzazione territoriale²⁴⁴.

I criteri più dettagliati che orientano l'integrazione tra interventi sostenuti dal FEASR e interventi sostenuti dai Fondi strutturali sono i seguenti:

- la *politica di sviluppo rurale* interviene con le misure agro-ambientali e forestali e attraverso la condizionalità, promuovendo una serie di azioni che possono contribuire a una gestione innovativa delle risorse naturali e ambientali;
- la politica regionale nazionale sostiene, nelle regioni della Convergenza, la stesura dei piani di gestione delle aree Natura 2000 e dei bacini idrografici, creando il contesto favorevole per un intervento efficace delle specifiche misure previste per lo sviluppo rurale. Nelle regioni della "Competitività regionale e occupazione", ove non finanziati

²⁴¹ L'integrazione tra politiche dovrà tenere conto dei fabbisogni differenziati per tipologia di area rurale come individuate dalla bozza di Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale in quanto a tipi di aree rurali diverse, corrispondono potenzialità di sviluppo e fabbisogni d'intervento diversi.

²⁴² In coerenza con l'applicazione della Direttiva 2000/60 sull'acqua.

²⁴³ Ovvero quando non di competenza Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR).

²⁴⁴ Anche attraverso la diffusione tra gli operatori del settore di tecniche di utilizzo sostenibile delle risorse ambientali in agricoltura ad un livello superiore a quello garantito dall'attuazione (obbligatoria) della buona pratica agricola.

con risorse nazionali, tali interventi saranno sostenuti dalla *politica di sviluppo rurale*.

Gli interventi a tutela del paesaggio e della biodiversità resteranno a carico della politica di sviluppo rurale. La politica regionale, nell'ambito di aree Natura 2000, dotate di strumenti di gestione e di altre aree ad alto valore naturale²⁴⁵, potrà sostenere investimenti e infrastrutture, anche collegate alla fruibilità della biodiversità. Tali interventi dovranno avere ricadute dirette sullo sviluppo socio-economico delle aree interessate.

Nella fase gestionale è necessario si affianchi una complementarietà in termini di interventi localizzati di adeguamento infrastrutturale tesi al rispetto della normativa ambientale. In questo ambito, la politica regionale interviene, come politica aggiuntiva, ad integrazione dell'intervento delle politiche ordinarie, nel finanziamento di:

- infrastrutture idriche collettive finalizzate al risparmio idrico;
- impianti di riutilizzo della risorsa idrica.

L'intervento del FESR nei suddetti ambiti di intervento è limitato alle regioni dell'Obiettivo "Convergenza".

Gli interventi volti a prevenire e contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano superfici aziendali agricole sono a carico della politica di sviluppo rurale. Il cofinanziamento del FESR è limitato agli interventi, di cui ai livelli massimi di rischio 3 e 4, previsti ed inseriti in PAI approvati. Inoltre, sempre nell'ambito della condizionalità sopra riportata, il FESR può intervenire per azioni che riguardano il demanio pubblico, con particolare riferimento ai bacini idrografici che interessano le aree produttive (distretti industriali).

I piani e le misure volti a prevenire gli incendi dovranno essere oggetto di una pianificazione strategica comune tra politica di sviluppo rurale e politica regionale. Il FEASR interverrà nel finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:

- creazione e mantenimento di fasce parafuoco e radure, nonché creazione di fasce verdi antincendio;
- l'incentivazione di pratiche forestali protettive dei soprassuoli boschivi (cure colturali, controllo della vegetazione, pulizia del sottobosco, diradamento, diversificazione della flora) e cura di scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- promozione di interventi selvicolturali e fitosanitari per la ricostituzione e il mantenimento dei popolamenti forestali con prevalente funzione protettiva;
- realizzazione, adeguamento e mantenimento di piccole infrastrutture protettive, connesse alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi (viabilità e sentieri forestali; serbatoi e punti di approvvigionamento idrico e attrezzature connesse; torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione). Nei programmi dovranno essere fissati puntuali criteri dimensionali, volti a individuare una chiara linea di demarcazione con l'intervento della politica regionale.

In ogni caso, nelle Regioni in cui gli interventi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento dei punti di approvvigionamento idrico e della rete di monitoraggio fissa degli incendi dovessero essere finanziati dalla politica regionale perché rientranti in una più ampia strategia di intervento, i rispettivi Programmi Operativi e di sviluppo rurale dovranno chiaramente indicare tale scelta.

Relativamente alle filiere bioenergetiche è necessario determinare una forte integrazione tra le due politiche. Il FEASR sostiene tutti gli interventi a monte della generazione di energia di natura agricola e forestale, oltre agli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali. Inoltre, nell'ambito degli interventi previsti dalle priorità "Promozione

²⁴⁵ Cfr. anche Legge quadro sulle Aree protette (L. n.394/1991).

dell'ammmodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere" e "*Qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione dell'economia rurale*", il FEASR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia degli impianti con una potenza fino a 1 MW²⁴⁶, garantendo un bilancio energetico e delle emissioni positivo. Gli impianti di potenza superiore sono realizzati con il sostegno della politica regionale.

Inoltre, è necessario evitare la conversione degli impianti realizzati in impianti volti alla combustione di risorse non rinnovabili, a causa di insufficienti approvvigionamenti. Pertanto, le due politiche promuovono lo sviluppo congiunto dell'intera filiera bioenergetica, nelle regioni di entrambi gli Obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione".

Qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione dell'economia rurale

Per quanto riguarda l'obiettivo di miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e di diversificazione dell'economia rurale, l'Unione europea individua come azioni prioritarie dello sviluppo rurale la creazione di impiego in attività non agricole e l'offerta di servizi essenziali per la popolazione rurale (incluso il miglioramento delle condizioni di accesso, agendo ad esempio sul trasporto pubblico locale), con particolare enfasi a quei servizi che facilitano l'accesso dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro di queste aree (ad esempio, asili nido). La politica regionale unitaria, a sua volta, potrà impegnarsi nelle seguenti direzioni: migliorare l'offerta e l'accesso dei servizi essenziali nelle aree rurali (con particolare attenzione a quelle marginali), anche attraverso la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali che siano strumento di facilitazione per l'accesso ai servizi stessi e dunque consentano di rallentare lo spopolamento e di favorire lo sviluppo di nuove attività; rafforzando la competitività delle produzioni locali e delle filiere produttive e migliorandone la commercializzazione dei prodotti; mettere in atto adeguate politiche, in coordinamento e con un ruolo aggiuntivo rispetto alla politica ordinaria per il lavoro regolare, l'occupazione, le pari opportunità e per l'istruzione, per il miglioramento dei livelli di istruzione nelle aree rurali.

In relazione al ruolo di metodo orizzontale che Leader avrà nell'ambito della programmazione per lo Sviluppo Rurale, la politica regionale unitaria dovrà agevolare il legame e la sinergia con la progettazione integrata territoriale. Questo con l'obiettivo di dare voce, attraverso azioni di sistema supportate anche dall'assistenza tecnica, alle coalizioni rurali lavorando anche sulla costruzione di partenariati rurali allargati.

Per quanto riguarda nello specifico l'integrazione tra politica di sviluppo rurale e politica di regionale comunitaria questa investe diversi profili:

- per gli interventi a favore delle economie locali, l'integrazione è di tipo orizzontale e interessa in primo luogo le infrastrutture materiali e immateriali, che devono garantire l'accessibilità e l'attrattività di tutti i territori rurali. Altri temi chiave sono la promozione dell'innovazione e dell'imprenditoria, l'accesso al mercato del lavoro e ai capitali, i servizi alle imprese;
- in tema di qualità della vita, l'azione integrata si concentra sul tema dei servizi socio-economici (istruzione, servizi sanitari, ecc.), sulla promozione dell'animazione e dell'inclusione sociale e sulle infrastrutture essenziali per la popolazione rurale²⁴⁷;
- in tema di turismo e di risorse culturali, questa integrazione è volta a promuovere una strategia comune che porti alla definizione di metodi condivisi e tesi a rafforzare le potenzialità delle aree rurali.

²⁴⁶ Limiti inferiori potranno essere fissati a livello delle singole regioni (POR—PSR).

²⁴⁷ Inclusi gli acquedotti rurali.

In questi ambiti la definizione dei criteri di demarcazione deve essere formulata in modo coordinato e congiunto dai Piani di sviluppo rurali (PSR) e dai Programmi Operativi FESR e FSE, in quanto non è individuabile un criterio da adottare in modo unilaterale.

Di seguito, quindi, si individuano i possibili criteri di demarcazione adottabili, anche in combinazione, nei singoli programmi regionali, con riferimento alle diverse tipologie di intervento attivabili nell'Asse III della Politica di sviluppo rurale.

In questo contesto, gli interventi finalizzati a incentivare la diversificazione verso attività non agricole, sono di competenza esclusiva del FEASR nella misura in cui siano realizzati da soggetti appartenenti alla famiglia agricola e legati necessariamente all'azienda agricola.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e quelli a favore di attività turistiche nei PSR e nei programmi della coesione dovranno essere fissati uno o più criteri di demarcazione individuati sulla base:

- del territorio di intervento, facendo riferimento alla territorializzazione prevista nel PSN o alle aree ammissibili al LEADER;
- della tipicità della produzione, del legame con il territorio, del legame con la produzione agricola o forestale, ecc.;
- della tipologia di investimento e della relativa dimensione (in particolare, nelle regioni in "Competitività regionale e occupazione", la politica regionale interverrà a favore di interventi per la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e il turismo sostenibile [art. 10 del Regolamento (CE) n. 1080/2006]).

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla creazione e al miglioramento di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, quelli volti allo sviluppo e miglioramento dei villaggi e quelli volti alla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, nei PSR e nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dovranno essere fissati uno o più criteri di demarcazione individuati sulla base:

- del territorio di intervento, facendo riferimento alla territorializzazione prevista nel PSN o alle aree ammissibili al LEADER;
- della dimensione dell'intervento in termini sia finanziari, sia del bacino di utenza;
- della tipologia di interventi finanziabili.

Per quanto riguarda gli interventi immateriali come la formazione e l'informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 e l'acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale, nei PSR e nei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dovranno essere fissati uno o più criteri di demarcazione individuati sulla base:

- del territorio di intervento, facendo riferimento alla territorializzazione prevista nel PSN o alle aree ammissibili al LEADER;
- delle tematiche dell'intervento.

Nel caso di infrastrutture rurali, il finanziamento del FEASR sarà limitato alle reti minori a servizio delle aree rurali e prioritariamente a favore di quegli interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con una rete principale. Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere presi in carico, tra le tipologie di intervento pertinenti, dal FEASR o dalla politica aggiuntiva nazionale, non essendo ammissibili al finanziamento del FESR.

Cooperazione

Inoltre, nel quadro delle azioni da realizzare con il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) nel campo della cooperazione interterritoriale e transnazionale, andranno ricercati momenti di raccordo con le corrispondenti azioni realizzate nell'ambito dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

La coerenza e complementarità tra la politica di Coesione e la politica della Pesca

Per quanto riguarda l'integrazione con la strategia nazionale per la Pesca e l'Acquacoltura, la contestualità e l'integrazione degli interventi che ricadono in un determinato territorio marino-costiero rappresentano il presupposto essenziale per organizzare una offerta turistica innovativa orientata allo sviluppo locale. In particolare, nelle zone costiere dipendenti dalla pesca dove maggiore è l'impatto delle misure cofinanziate dal Fondo Europeo per la Pesca, l'azione complementare tra tale Fondo e tutti gli altri strumenti finanziari comunitari deve essere finalizzata principalmente alla valorizzazione dei fattori di attrazione, e quindi alla diversificazione delle attività, agli interventi sul capitale umano, alla riconversione dell'attività di pesca (ospitalità nei borghi marini, ristorazione di mare ecc), per temperare i possibili impatti negativi sull'occupazione del settore e sui redditi degli addetti.

Da qui l'esigenza di fissare criteri e modalità di demarcazione che consentano sia di evitare che Fondi strutturali, FEASR e FEP possano finanziare sullo stesso territorio lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario, sia di realizzare azioni sinergiche e complementari:

- ▶ Il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane, è un obiettivo inerente sia al FSE che al FEP. Il FEP può realizzare azioni di supporto alla formazione lungo tutto l'arco della vita dei pescatori, degli acquacoltori e degli addetti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Nelle zone dipendenti dall'attività di pesca, inoltre, le misure del FEP orientate a contenere lo sforzo di pesca per stabilire un migliore equilibrio con le risorse ittiche possono determinare un effetto negativo sui livelli di occupazione. Di conseguenza l'esigenza di diversificare l'attività di pesca potrà essere soddisfatta anche attraverso le opportune azioni formative. In questo contesto emerge la necessità di provvedere perché i vari strumenti finanziari, nazionali e comunitari, realizzino azioni complementari, fermo restando le possibilità di finanziamento offerte dal FEP nella formazione delle risorse umane in base al Regolamento FEP (CE) n° 1198/2006:
 - il miglioramento delle competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza per la piccola pesca costiera – Asse 1, Art. 26;
 - l'aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori e la riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima - Asse 1-Art. 27;
 - l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca –Asse 2, Art. 34;
 - l'accrescimento delle competenze professionali e lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di formazione nell'ambito delle azioni collettive -Asse 3 – Art. 37;
 - la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, nell'ambito di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca – Asse 4, Art.44.

Occorre inoltre assicurare che nel perseguire gli obiettivi del FSE, venga prestata attenzione anche ad attori/beneficiari provenienti dal settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo le esigenze del territorio, in particolare per quanto riguarda quei soggetti che desiderano ottenere il riconoscimento

delle loro competenze, che vogliono ottenere delle qualifiche al di fuori del mondo della pesca o che necessitano di competenze generali (es. contabilità, formazione linguistica, etc.), ovvero non specifiche al settore della pesca;

- ▶ Un ambito di possibile sovrapposizione riguarda la possibilità di finanziare progetti pilota sia da parte del FESR che del FEP. In generale il FEP si farà carico di finanziare i progetti pilota previsti all'articolo 41 del Regolamento FEP, che risultano essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi elencati al comma 2 dello stesso articolo, tra cui la sperimentazione circa l'affidabilità tecnica o la validità economica di una tecnologia innovativa. In questo ambito, d'altronde, il rispetto della politica comune della pesca rappresenta un requisito indispensabile per evitare effetti negativi sulle risorse alieutiche o sul loro mercato, anche in forza delle specifiche misure FEP volte a promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore, le nuove tecnologie o metodi di produzione innovativi. Il FESR, d'altra parte, può intervenire per finanziare progetti pilota analoghi a quelli ammissibili a titolo dell'articolo 41 del Regolamento FEP a condizione di garantire che non determineranno effetti negativi sulle risorse alieutiche o sul loro mercato. Una coerenza dovrà, pertanto, essere assicurata a livello di programmazione operativa allo scopo di evitare sovrapposizioni fra gli interventi FESR e FEP. Inoltre, dovrà essere assicurata una sinergia con gli interventi del 7° Programma quadro per la ricerca;
- ▶ Sia il FESR che il FEP possono intervenire per promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, ma gli investimenti produttivi in favore dell'acquacoltura sono di esclusiva pertinenza del FEP, secondo l'articolo 29 del Regolamento FEP. Quanto agli investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del FEP è circoscritta alle micro, piccole e medio imprese, come dall'articolo 35 del Regolamento FEP;
- ▶ La valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente e della biodiversità è un altro obiettivo degli interventi previsti dal Regolamento FEP (articolo 38). Le azioni sulla tutela, studio e monitoraggio della biodiversità, così come la tutela del paesaggio, rientrano pure nel campo di azione del FEASR nelle regioni dell'obiettivo Convergenza. D'altra parte, sono di esclusiva pertinenza del FEP gli interventi volti a preservare e migliorare la flora e la fauna acquatica nel quadro di Natura 2000, se inerenti all'attività di pesca o allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca selezionate (art. 43 del regolamento FEP). Fuori da questi ambiti, gli interventi volti alla tutela della biodiversità sono sostenuti dalle risorse nazionali;
- ▶ Circa gli investimenti portuali, il FEP può finanziare l'equipaggiamento/ ristrutturazione di porti e punti di sbarco già esistenti e che rappresentano un interesse per i pescatori e gli acquacoltori che li utilizzano (art. 39 del Regolamento FEP). Nella programmazione operativa sarà necessario indicare come si intende operare per ottenere effetti sinergici e complementari rispetto all'azione dei Fondi strutturali: in particolare, nelle zone di pesca designate dalla programmazione del FEP, la sinergia dei FS con gli interventi previsti dall'art. 39 citato in favore dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca verrà realizzata superando le carenze infrastrutturali (reti materiali e immateriali) e dei servizi essenziali nell'ambito di una strategia integrata di sviluppo locale capace di valorizzare il partenariato pubblico e privato dei settori economici interessati;
- ▶ Per quanto riguarda i possibili finanziamenti nell'ambito dell'Asse 4 del FEP che prevede investimenti locali nelle zone di pesca (ai sensi dell'art. 43 del Regolamento FEP) nel quadro di strategie locali elaborate da gruppi di attori (pubblici e privati) presenti nelle zone, il regolamento FEP prevede che tali azioni possono essere accompagnate da investimenti finanziati tramite altri strumenti comunitari, ad esempio dal FESR. Le misure FEP per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca discendono da una strategia di sviluppo locale elaborata da partner pubblici e privati, come definiti dall'articolo 45 del regolamento FEP,

con approccio bottom-up. A complemento delle misure FEP, tale strategia dovrebbe valorizzare, integrandoli, gli apporti dei Fondi strutturali, con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca, alla infrastrutturazione e agli obiettivi di servizio da assicurare. Di conseguenza, le sinergie fra i potenziali apporti dei Fondi strutturali in dette zone e i potenziali interventi FEP saranno delineate nella programmazione operativa.

Oltre a conformare le demarcazioni alle specifiche pertinenze del FEP, un meccanismo che concorre alla complementarietà tra gli strumenti finanziari è il ricorso a bandi congiunti tra le diverse misure FEP e FSE dedicati alle zone dipendenti dalla pesca, ove maggiore risulta essere l'esigenza di diversificazione dell'attività di pesca e l'opportunità di avviare autonomi processi di sviluppo. Il ricorso allo strumento dell'accordo multiregionale per le misure a diversa gestione, centrale e regionale, già sperimentato nella fase 2000-2006, potrà concorrere a rendere più efficace ogni meccanismo di coordinamento. L'operatività e la ricerca degli strumenti.

Organizzazione e strumenti per favorire l'integrazione nel corso dell'attuazione dei programmi

Per realizzare concretamente l'integrazione tra le due politiche, a livello nazionale andranno definite, in accordo anche col partenariato istituzionale ed economico-sociale, soluzioni di *governance* che possano agevolare l'integrazione nella fase di implementazione dei programmi²⁴⁸. A livello regionale è necessario promuovere soluzioni di *governance* capaci di garantire il coordinamento delle strutture di gestione dello sviluppo rurale con quelle della politica regionale unitaria, e delle altre politiche. A livello locale, l'integrazione potrà essere promossa proseguendo l'esperienza della progettazione integrata e del Leader, in quanto buone prassi, consolidando i partenariati migliori, assicurando la partecipazione a tali partenariati dei diversi operatori rurali e dando spazio alle istanze della popolazione rurale. L'importanza attribuita alla programmazione integrata implica un grosso sforzo in termini di miglioramento dei processi partecipativi e delle capacità progettuali a livello locale.

L'integrazione finanziaria e programmatica va perseguita incentivando modalità di programmazione e attuazione adeguati. Sarà dunque opportuno:

- favorire la possibilità di combinare i diversi fondi all'interno della progettazione integrata;
- individuare modalità specifiche di incentivazione finanziaria, all'interno dei limiti stabiliti dai regolamenti, per progetti che prevedano uno stretto collegamento funzionale tra interventi finanziati dai diversi programmi all'interno di una stessa area²⁴⁹;
- prevedere forme di programmazione che permettano, su determinate questioni, l'integrazione a livello multi-regionale²⁵⁰;
- prevedere strumenti che consentano di mettere a sistema risorse nazionali, Fondi strutturali e Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR)²⁵¹;
- evitare, a livello regionale, sfasature temporali nella gestione dei rispettivi programmi monofondo e nella gestione della progettazione integrata²⁵²;

²⁴⁸ Ad esempio, prevedendo forme di coordinamento tra i Comitati di Gestione dei rispettivi fondi; la partecipazione incrociata dei membri di diritto ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi e dei Piani di Sviluppo Rurale; la definizione di gruppi di lavoro ad hoc all'interno degli stessi Comitati di Sorveglianza, con finalità di verificare il grado di integrazione delle politiche.

²⁴⁹ Si potrebbe anche riflettere sull'inserimento di criteri di premialità a favore di quei programmi che, più di altri, si organizzano per il perseguimento e la realizzazione dell'Integrazione oppure degli specifici criteri di selezione comuni ai vari programmi.

²⁵⁰ Ad esempio quelle attinenti alla logistica delle merci, per le quali sono necessarie soluzioni sovra-regionali.

²⁵¹ Ad esempio, grandi infrastrutture irrigue; infrastrutture di tipo logistico e reti di trasporto

²⁵² Anche assicurando la presenza delle condizioni di base o delle precondizioni per l'attivazione delle singole misure.

- estendere l'impianto del sistema di monitoraggio dei Fondi strutturali, con le dovute flessibilità, a quello dei futuri Programmi di sviluppo rurale.

La necessità di valutare gli effetti congiunti di diverse azioni, anche afferenti a diversi programmi, sullo stesso territorio, rende la stessa valutazione strumentale al perseguimento dell'integrazione delle politiche. Occorre quindi prevedere meccanismi di collegamento tra le attività di valutazione previste per i Piani di Sviluppo Rurale e quelle previste per la programmazione operativa regionale²⁵³. Il coordinamento della committenza delle valutazioni a livello regionale o centrale dovrebbe assicurare la sinergia e l'ottimizzazione delle diverse attività valutative. Sarebbe utile che le Autorità di Gestione dell'uno o dell'altro programma (Piani di Sviluppo Rurale o Programmi Operativi Regionali) prevedessero attività valutative comuni, l'espressione di domande integrate di valutazione e che i rapporti di valutazione vadano a verificare l'effettiva integrazione dei programmi, almeno per quelle parti di programma che la strategia prevedeva particolarmente importanti nell'ottica dell'integrazione.

Inoltre, in fase di programmazione, a livello nazionale, le già previste forme di collaborazione inter-istituzionale hanno portato alla condivisione di strategie coerenti e complementari. E' necessario continuare su questa linea, definendo, in accordo anche con il partenariato economico e sociale, soluzioni di "governance" che possano agevolare l'integrazione in fase di attuazione dei programmi. In questo senso saranno previste:

- l'istituzione di un Tavolo nazionale di coordinamento delle strategie nazionali, al cui interno saranno rappresentati i Ministeri capofila della politica di sviluppo rurale, della politica di coesione, della politica europea della pesca e le Regioni. I Ministeri capofila della politica di sviluppo rurale e della politica europea della pesca parteciperanno inoltre al Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria;
- la creazione di forme di coordinamento tra i Comitati di sorveglianza per l'integrazione tra programmi e la partecipazione incrociata, come membri di diritto, ai rispettivi Comitati di sorveglianza, tale partecipazione va estesa anche a un rappresentante del Programma nazionale FEP. A ciò dovrebbe accompagnarsi la definizione di modalità operative e organizzative che promuovano la partecipazione attiva e la possibilità di approfondire i contenuti del coordinamento, mediante, ad esempio, la realizzazione di audizioni su tematiche specifiche relative all'integrazione tra i due programmi, gruppi di lavoro, ecc.;
- la definizione di gruppi di lavoro inter-istituzionali su tematiche specifiche (progettazione integrata, informazione e comunicazione, valutazione, ecc.) su cui l'integrazione tra politiche può tradursi in una maggiore efficacia degli interventi;

²⁵³ Una delle sedi di tale coordinamento potrebbe essere rappresentata dal processo di Valutazione Ambientale Strategica che riguarda sia i PO che i PSR.

IV PROGRAMMI OPERATIVI PER MACROAREA GEOGRAFICA (PER GLI OBIETTIVI CONVERGENZA, COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA)

IV.1 I PROGRAMMI OPERATIVI IN ATTUAZIONE DEL QUADRO

In accordo con quanto previsto all'art. 27, par. 4, lett. c), del Regolamento Generale dei Fondi (*“Il quadro di riferimento strategico contiene...l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione”*) in questo capitolo vengono indicati l'insieme dei Programmi Operativi attraverso i quali si attua la strategia del Quadro.

Il Quadro si attuerà attraverso Programmi Operativi Regionali e, per le Regioni dell'Obiettivo “Convergenza” e per l'area del Mezzogiorno, attraverso cinque Programmi Operativi Nazionali con contributo comunitario del FESR, tre Programmi Operativi Nazionali con contributo comunitario del FSE (per le medesime priorità cui sono indirizzati tre dei cinque PON FESR) e due Programmi Operativi Interregionali (con contributo comunitario FESR).

Il Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema” con contributo comunitario del FSE è inoltre previsto per le regioni dell'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”.

Ai Programmi Operativi Nazionali è affidato il compito di promuovere, in attuazione delle singole priorità di riferimento, quelle politiche e azioni nel campo dell'Istruzione, della Ricerca, dei Trasporti e della Sicurezza di natura sistemica e/o di rete, basate su una visione e prospettiva di area, che soddisfano la necessaria proiezione sovregionale della strategia, ovvero assicurano omogeneità di standard e opportunità al territorio, mobilitando attori, conoscenze e strumenti, in grado di soddisfare questi requisiti.

La scelta dei due Programmi Interregionali “Energie rinnovabili e risparmio energetico” e “Attrattori culturali, naturali e turismo” risponde all'esigenza, segnalata dalle stesse regioni, di promuovere un'azione collettiva in quegli ambiti di *policy* che offrono l'opportunità, per l'uno, di cogliere la natura sistemica dell'energia e, per l'altro, di valorizzare *asset* contigui non sufficientemente riconoscibili in modo disgiunto. Entrambi i Programmi permettono un'azione fortemente coordinata e in grado di cogliere economie di scala e di scopo nell'attuazione degli interventi.

L'elenco dei Programmi Operativi è in questo capitolo volto a delineare l'ambito programmatico-attuativo del Quadro. Nel successivo capitolo V relativo al “Quadro finanziario” vengono presentati, per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari, i piani finanziari indicativi per annualità. Per i Programmi Operativi Regionali si fornisce la distinzione per le due macroaree delle Regioni “Convergenza” e delle Regioni “Competitività regionale e occupazione” (distinte fra Regioni Centro-Nord e Regioni Mezzogiorno), per i Programmi Operativi Nazionali (e per i due Programmi Operativi Interregionali) l'indicazione della programmazione di risorse FAS, in programmi nazionali che concorrono alla stessa priorità del Quadro, consente di rendere apprezzabile, programmaticamente e quindi come contributo all'attuazione della strategia, anche il riferimento alla macroarea Mezzogiorno in coerenza con la strategia delineata nei capitoli precedenti.

IV.2 I PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

La parte prevalente della strategia del Quadro attuata con le risorse comunitarie avverrà attraverso Programmi Operativi Regionali monofondo, quindi con programmi finanziati con contributo FESR

e programmi finanziati con contributo FSE. L'elenco dei Programmi Operativi Regionali, articolati per macroarea "Competitività e occupazione" (a sua volta articolata in programmi delle Regioni Centro-Nord e programmi delle Regioni Mezzogiorno) e "Convergenza" è riportato nelle tavole che seguono.

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia
ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI
Competitività regionale e occupazione / CENTRO-NORD

Regione	POR FESR	POR FSE
Por Emilia Romagna	X	X
Por Friuli Venezia Giulia	X	X
Por Lazio	X	X
Por Liguria	X	X
Por Lombardia	X	X
Por Marche	X	X
Por P.A. Bolzano	X	X
Por P.A. Trento	X	X
Por Piemonte	X	X
Por Toscana	X	X
Por Umbria	X	X
Por Valle d'Aosta	X	X
Por Veneto	X	X

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia
ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI
Competitività regionale e occupazione / MEZZOGIORNO

POR	POR FESR	POR FSE
Por Abruzzo	X	X
Por Molise	X	X
Por Sardegna ST	X	X

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI
Convergenza / MEZZOGIORNO

POR	POR FESR	POR FSE
Por Basilicata ST	X	X
Por Calabria	X	X
Por Campania	X	X
Por Puglia	X	X
Por Sicilia	X	X

IV.3 I PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI

Una parte della programmazione operativa 2007-2013 del Quadro si realizzerà nelle Regioni "Convergenza" attraverso Programmi Operativi Nazionali che, per ragioni attinenti al sistema di competenze istituzionali e alla funzionalità e all'efficacia attese, saranno affidati alla titolarità di una Amministrazione centrale. Programmi Nazionali, finanziati con risorse FAS, consentiranno di attuare interventi diretti alle stesse priorità con riferimento all'intera area del Mezzogiorno.

Un Programma Operativo Nazionale "Azioni di sistema", finanziato con il contributo del FSE, sarà attuato nell'area delle regioni "Competitività regionale e occupazione".

Le priorità e gli ambiti tematici in esse inclusi che si attueranno anche attraverso la programmazione operativa nazionale – istruzione, ricerca e competitività, sicurezza, reti per la mobilità, *governance* e azioni di sistema – così come rilevabile nel merito dal capitolo di

descrizione della strategia e delle priorità - si riferiscono a sfere d'intervento caratterizzate da un accentuato contenuto strategico di rilievo nazionale. In questi ambiti è più forte sia l'impegno del Governo nazionale per una modernizzazione e cambiamento dell'intero Paese ed in particolare delle regioni del Mezzogiorno, sia l'esigenza di un effettivo coordinamento delle politiche regionali con il complesso delle azioni e degli interventi oggetto delle politiche ordinarie.

La scelta di un'architettura di programmazione e gestione, incentrata, per questi temi, sulla titolarità delle Amministrazioni centrali si attua nell'ambito di procedure volte a garantire una forte cooperazione Stato-Regioni attraverso un sistema di *governance* descritto nello specifico nel successivo par. VI.2.4, caratterizzato da una serie di requisiti e criteri atti a rendere tali Programmi più efficaci, coerenti, integrati nella programmazione complessiva e più aperti alla partecipazione effettiva di più interlocutori istituzionali e in particolare delle Regioni.

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
ELENCO DEI PROGRAMMI NAZIONALI

PON CONVERGENZA	PON FESR	PON FSE	PROGRAMMI NAZIONALI	FAS
Pon Sicurezza per lo Sviluppo*	X			
Pon Ambienti per l'apprendimento	X		Pnm Istruzione	X
Pon Competenze per lo Sviluppo		X		
Pon Ricerca e competitività*	X		Pnm Ricerca e competitività	X
Pon Reti e mobilità	X		Pnm Reti e mobilità	X
Pon Governance e Assistenza Tecnica	X		Pnm Governance AT e AS	X
Pon Governance e Azioni di Sistema		X		
PON COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE		PON FSE		
Pon Azioni di sistema		X		

* Le azioni che rientrano nel campo di intervento del FSE saranno programmate, finanziate e attuate in conformità alla clausola di flessibilità di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n.1083/06.

IV.3.1 Programmi Operativi Nazionali per l'Istruzione

Per il raggiungimento degli obiettivi nel settore dell'istruzione, la cui strategia è declinata nella Priorità 1, il QSN prevede, oltre agli interventi dei Programmi Regionali, due Programmi Nazionali a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione²⁵⁴. Tali Programmi sono l'espressione di una strategia unitaria volta, innanzitutto - nel suo periodo di attuazione - a innalzare i livelli di apprendimento e di competenze, l'effettiva equità di accesso ai percorsi migliori e la copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale, e - nel medio periodo - a rafforzare e migliorare la qualità dei sistemi d'istruzione e formazione e il loro collegamento con il territorio.

I Programmi trovano la loro principale motivazione nell'assicurare ai territori *target* un intervento omogeneo negli intenti e negli strumenti nell'attuale contesto normativo e istituzionale in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e le norme generali sull'istruzione sono di competenza statale. Pur se l'efficacia dell'intervento non può prescindere da una forte compartecipazione negli indirizzi e nell'attuazione da parte delle Regioni, il ricorso a Programmi a titolarità dell'Amministrazione centrale di settore è opportuno per assicurare un intervento unitario e sistematico in grado di condurre a livelli di *performance* più elevati le molteplici situazioni di difficoltà e di perseguire il conseguimento di livelli uniformi del servizio su tutto il territorio. Tale scelta risponde inoltre alla necessità di ottenere un chiaro coordinamento con la politica ordinaria, anche in considerazione della fase di re-impostazione dell'organizzazione del sistema di istruzione,

²⁵⁴ Programmi "Ambienti per l'apprendimento" e "Competenze per lo Sviluppo". A questi si aggiunge un Programma Mezzogiorno a valere sul FAS indirizzato sia alle stesse regioni CONV, sia anche alla Basilicata in phasing out CONV e alle regioni Abruzzo e Molise (regioni CRO) e Sardegna in phasing in CRO.

e di adeguato coinvolgimento del corpo docente inserito nel ruolo unico nazionale. I Programmi offrono anche un punto di coordinamento che garantisce la coerenza e la non sovrapposizione con le altre politiche comunitarie per l'istruzione.

Tenuto conto del ritardo strutturale che accomuna tutte le regioni del Mezzogiorno in relazione sia alla dispersione scolastica, sia alla diffusione di competenze nella popolazione (cfr. paragrafo I.2), i Programmi Operativi delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" cofinanziati dai Fondi strutturali sono estesi, nel quadro della politica regionale unitaria, con medesimi obiettivi e a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale del FAS, a tutto il Mezzogiorno.

All'azione svolta dai Programmi Nazionali si affiancano i Programmi Regionali, in maniera complementare, secondo le modalità definite nelle apposite sedi di confronto partenariale. Il contributo attivo da parte delle Regioni si concentrerà sull'offerta di servizi per migliorare l'accesso alle scuole e la loro apertura pomeridiana²⁵⁵ - nel quadro degli interventi per lo sviluppo urbano (Priorità 8) e per l'inclusione sociale (Priorità 4) - e per un migliore raccordo tra istruzione, formazione professionale e centri per l'impiego. Si prevederanno casi di cooperazione diretta tra l'azione dei Programmi Nazionali e Regionali per condurre a soluzione le situazioni più critiche nelle aree con maggiori difficoltà di contesto. Tali casi saranno esplicitamente indicati nei Programmi interessati. In generale, il raccordo con il territorio è fondamentale per il raggiungimento di risultati duraturi e favorisce la sperimentazione di pratiche innovative e ripetibili. La previsione di una forte partecipazione delle Regioni nella *governance* dei Programmi Nazionali (come delineato nel paragrafo VI.2.4) offre quindi, insieme a una più partecipata direzione del programma stesso, occasione di migliore individuazione e impostazione degli interventi diretti a collegare il sistema dell'istruzione con i territori.

IV.3.2 Programma Operativo Nazionale "Ricerca e competitività"

Il rilievo attribuito dal Quadro alle politiche della ricerca e dell'innovazione, la necessità di proiettare tali politiche su scala nazionale e internazionale e di perseguire opzioni di particolare rilevanza strategica, intenzionalmente connesse alle indicazioni programmatiche definite a livello nazionale, sono alla base della definizione del Programma nazionale "Ricerca e Competitività". Esso si colloca all'interno delle politiche definite dai principali documenti di impostazione strategica per l'innovazione e la competitività (Piano nazionale di Ricerca e Industria 2015), integrando la manovra di sviluppo delle regioni Convergenza con quella prevista per la crescita competitiva dell'intero Paese e raccordandola con le scelte regionali. Solo in questo modo è possibile sostenere quei progetti di ricerca di eccellenza, valutati sulla base di standard internazionali, che richiedono la capacità di cogliere lo scenario complessivo in cui si collocano le esperienze di punta dell'area Convergenza e le loro potenzialità di integrazione in ambito europeo e internazionale, anche per fare in modo che le eccellenze del territorio possano esprimere un forte potenziale diffusivo extra regionale.

E' sempre sulla base di una impostazione sistemica, di area, che potranno essere realizzate quelle azioni finalizzate a specifici obiettivi scientifico-tecnologici e produttivi, individuate sulla base di appositi approfondimenti conoscitivi e di aree prioritarie di localizzazione, volti all'innalzamento della competitività del sistema paese sui mercati internazionali, prestando al contempo attenzione ad evitare spiazziamenti e/o sovrapposizioni con azioni analoghe.

In questi ambiti con il Programma nazionale si intende quindi:

- promuovere interventi di elevata qualità scientifica e tecnologica e/o a carattere sperimentale che per massa critica, effetti industriali indotti sui processi produttivi e sulle tecnologie dei principali settori trainanti, livello di rischio, standard e livelli di

²⁵⁵ Ad esempio, trasporti pubblici, servizi di mensa, certificazione della mensa a norma per la sicurezza degli edifici, connessione alle reti TIC, etc.

selezione, richiedono una proiezione sovraregionale;

- favorire la messa in rete di esperienze di eccellenza e di progetti di ricerca e di innovazione tra imprese e centri aventi rilevante caratura tecnologico-competitiva;
- assicurare un sostegno finanziario adeguato alla complessità dei progetti di innovazione a maggior livello di rischio.

Il perseguimento di tali finalità richiede la focalizzazione su obiettivi strategici di ricerca, di innovazione e di sviluppo tecnologico, e il conseguente il riordino e il completamento della riforma degli strumenti normativi e di attuazione degli interventi a livello regionale e nazionale nonché la razionalizzazione degli stessi verso il sostegno di attività maggiormente innovative. Richiede, altresì, una forte compenetrazione tra scienza e tecnologia, per cui l'innovazione rivisita ed applica principi scientifici e metodi di lavoro che implicano connessione e sviluppo di diversificate competenze, accumulate in punti diversi del territorio, sia in Italia che all'estero. Determinante è anche lo sviluppo di convergenze tecnologiche, ossia di complementarità tra conoscenze, esperienze e competenze che fanno parte di domini scientifici diversi per ottenere dei risultati attraverso una gestione integrata e a rete.

A questo si accompagna la capacità di sostenere un notevole impegno in ricerca e sviluppo, in termini sia di utilizzo di mezzi tecnici, sia di dotazione e qualità del capitale umano, che deve interagire sulla base di standard e linguaggi comuni, nonché di assicurare l'influsso di tecnologie chiave abilitanti (anche in settori maturi), relative a differenti paradigmi tecnologici, che nascono in ambiti produttivo-tecnologici spesso molto distanti dai settori di nuovo utilizzo.

All'azione svolta dal Programma Nazionale si affiancano i Programmi Operativi Regionali: le complementarità tra i due livelli di programmazione sono definite in primo luogo dai livelli strategici cui fanno riferimento:

- il PON rappresenta uno strumento di attuazione delle strategie nazionali per la ricerca (PNR) e per la competitività (Industria 2015);
- i POR rappresentano uno strumento di attuazione delle strategie regionali per l'innovazione.

Le azioni finanziate dai due livelli di programmazione devono pertanto trovare legittimazione e motivazione nelle strategie definite dai documenti programmatici di riferimento a livello nazionale e regionale. Laddove ci fosse ancora la necessità di demarcare in modo più puntuale le attività di PON e POR, ciò potrà essere specificato nei POR interessati, previo confronto partenariale nelle apposite sedi, sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione del progetto, anche in termini di ottimizzazione del profilo di rischio da sostenere;
- estensione territoriale dei progetti di rete;
- strumenti di intervento, con particolare riferimento alle dimensioni degli investimenti, alle specializzazioni produttive territoriali e/o settoriali;
- effetti industriali indotti sui processi produttivi, sui prodotti o servizi e sullo sviluppo economico locale, regionale o sovra-regionale;
- accordi di programma siglati tra le parti che definiscono il livello di responsabilità;
- individuazione di specifiche filiere produttive sovra-regionali da valorizzare;
- capacità endogene dei territori di attrarre investimenti esteri.

Per quanto riguarda le iniziative che rientrano nell'ambito della finanza innovativa connessa al capitale di rischio, la necessità di fare riferimento a un mercato sufficientemente esteso, per diversificazione del rischio, scelte di portafoglio degli operatori e opportunità di rendimento, comporta la prioritaria attribuzione dei relativi interventi a livello nazionale. Sul versante delle garanzie, alla luce delle possibili ripercussioni in termini di razionamento del credito derivanti

dall'entrata in vigore di Basilea 2, e della necessità di concentrazione, riqualificazione e rafforzamento patrimoniale delle strutture che concedono garanzie sul territorio, l'intervento nazionale si caratterizzerà principalmente attraverso misure di contro-garanzia e co-garanzia per potenziare gli interventi a livello regionale con i quali si condivide il rischio, dando luogo sia a un maggiore effetto leva correlato a una più ampia disponibilità finanziaria, sia a un portafoglio rischi più diversificato su base territoriale e settoriale.

A valle dei meccanismi nazionali di riassicurazione, i POR opereranno tramite azioni di sistema volte, in particolare, a favorire il processo di riorganizzazione degli enti privati di garanzia. A tal fine i POR potranno prevedere requisiti di accesso, via via più stringenti, ai propri strumenti di garanzia diretta, contro-garanzia e co-garanzia.

IV.3.3 Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo”

La specifica previsione – in continuità con il precedente periodo di programmazione – di un Programma Nazionale dedicato alla Sicurezza, per le Regioni dell'Obiettivo “Convergenza” trova motivazione oltre che nell'ordinamento costituzionale, anche nella complessità, diffusione e pervasività dei fenomeni criminali in quest'area e della conseguente necessità di un'azione sistemica, in grado di integrarsi efficacemente con la politica ordinaria e i suoi strumenti di intervento.

L'area di intervento specifica del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo” va quindi riferita alla competenza istituzionalmente rimessa al Ministero dell'Interno in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; essa trova declinazione nelle specifiche azioni che, anche capitalizzando l'esperienza già maturata, meglio rispondono agli obiettivi di sviluppo e rafforzamento dell'attrattività delle Regioni “Convergenza”.

In tale contesto, il PON promuove iniziative di carattere sistemico, a scala sovra-regionale, in grado di raggiungere la massa critica e l'incisività necessaria ad un'azione di contrasto, che nel riconoscere le specificità dei fenomeni criminali nei diversi territori, deve mobilitare peculiari competenze e capacità tecniche, in un quadro di unitarietà di intervento.

Allo stesso tempo con il PON sono promosse azioni a carattere “pilota” o “prototipale” concentrate su contesti territoriali e/o su fenomenologie criminali emblematici per impatto negativo sullo sviluppo, sulla attrattività delle aree e sull'esercizio dei diritti fondamentali il cui contenuto di innovazione/sperimentazione richiede conoscenze specifiche e una scala dimensionale adeguata.

Le iniziative regionali in tema di sicurezza e legalità finalizzate nell'ambito dei singoli PO “Convergenza” si inquadrano nel più ampio e diverso contesto della coesione e dell'inclusione sociale, della promozione della cittadinanza attiva e della crescita del capitale sociale, a complemento e integrazione delle politiche promosse dal Programma Nazionale.

Inoltre, interventi su ambiti territoriali e fenomenologie criminali particolarmente problematici e che richiedano un'approfondita conoscenza del territorio, potranno essere realizzati nell'ambito dei POR “Convergenza”, in base e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

Infine, nell'ambito dei POR “Convergenza” potranno essere finanziate anche azioni di promozione della trasparenza in favore dei sistemi regionali (tra cui azioni di sensibilizzazione, animazione sul territorio, assistenza tecnica agli enti locali per il miglioramento dell'azione amministrativa).

IV.3.4 Programma Operativo Nazionale “Reti e mobilità”

Il forte impegno richiesto alla politica regionale dalla strategia adottata per la priorità “Reti e Mobilità” necessita di un'azione congiunta dei diversi programmi di intervento, secondo il principio di sussidiarietà. Per questo motivo il QSN ha declinato l'obiettivo generale della priorità in tre obiettivi specifici, definiti anche in relazione ai livelli più idonei per la loro attuazione: nazionale

per l'obiettivo specifico 6.1.1 *“Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea”*, in considerazione della sua natura “sistemica”, regionale per gli obiettivi specifici 6.1.2 *“Promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana”* e 6.1.3. *“Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale promuovere modalità sostenibili”*.

L'opportunità di un obiettivo specifico sistemico e di “area vasta” si è manifestata già nella fase di partenariato strategico preparatoria del QSN, dove le Amministrazioni nazionali e le parti sociali ed economiche hanno convenuto circa la preminenza da attribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale che fornisca, soprattutto al Mezzogiorno, servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo. Il tavolo partenariale ha convenuto che, all'interno di questo tema, la priorità principale è una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea (per caratteristiche operative e servizi offerti), dove sistemi portuali (e i loro retroporti), capaci di competere a livello internazionale, costituiscano l'ossatura portante su cui costruire il sistema, reti di trasporto omogenee ed efficienti ne garantiscano la connettività, reti immateriali la funzionalità, e condizioni di contesto ne assicurino l'efficienza.

L'obiettivo specifico 6.1.1 del QSN, relativo alla costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, ha recepito tali indicazioni, confermate dalle analisi di contesto, e si è caratterizzato, di conseguenza, per l'impatto di “area vasta” e per la valenza sovragionale delle scelte.

A questo obiettivo è finalizzato il Programma Nazionale “Reti e Mobilità” a titolarità del Ministero delle Infrastrutture, la cui programmazione e attuazione è compartecipata dalle Regioni, in modo da garantire coordinamento e integrazione tra i diversi livelli e strumenti di intervento e con le stesse politiche ordinarie.

Di conseguenza, i POR saranno dedicati all'attuazione degli obiettivi specifici 6.1.2 e 6.1.3.

IV.3.5 Programmi Operativi Nazionali di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema

Il rafforzamento delle competenze, e della capacità istituzionale complessiva dei soggetti cui sono affidate responsabilità di programmazione e gestione della politica regionale unitaria, resta un obiettivo imprescindibile da perseguire a più livelli e con più strumenti nella logica della sussidiarietà, nel rispetto delle specifiche disposizioni dei regolamenti comunitari e in coerenza con la necessità di promuovere un'azione sistemica e unitaria, soprattutto per le tematiche di valenza trasversale.

A questi obiettivi è quindi finalizzata l'azione congiunta dei Programmi nazionali “Governance e Assistenza Tecnica” e Governance e Azioni di Sistema” per le regioni “Convergenza”²⁵⁶, cui si affiancherà, l'omologo Programma FAS, diretto alle Regioni del Mezzogiorno.

In particolare il PON “Governance e Assistenza Tecnica” FESR rappresenta la logica prosecuzione delle attività di assistenza tecnica già previste dall'Asse I del PON ATAS 2000-2006, rivisitate alla luce della nuova impostazione del Quadro, sulla base degli elementi di continuità e discontinuità con la precedente programmazione che hanno orientato l'impostazione strategica della Priorità 10. Il Programma promuove le attività di supporto al complessivo processo di programmazione e attuazione degli interventi del Quadro (assistenza tecnica al Quadro; rafforzamento della capacità di valutazione; promozione delle attività di informazione e pubblicità; miglioramento dell'informazione statistica).

A queste azioni di natura trasversale, ancorché orientate dalle specifiche condizioni di

²⁵⁶ Un programma “Governance e Azioni di Sistema” è previsto anche per le Regioni CRO.

ammissibilità dei Fondi strutturali, si affiancano le attività di assistenza tecnica e di supporto specialistico a favore delle Regioni e degli Enti locali dell'Obiettivo "Convergenza" volte ad assicurare un effettivo trasferimento di competenze tra Amministrazioni dei diversi livelli di governo, ad accompagnare i processi di devoluzione in atto, a sostenere la *governance* multilivello. Tale attività sono inquadrata in una prospettiva più ampia di rafforzamento strutturale della amministrazione pubblica, a garanzia dell'efficacia complessiva dell'azione della politica regionale.

Specifiche linee d'azione sono inoltre dedicate al rafforzamento della capacità progettuale in ambiti nodali per le politiche di sviluppo (sviluppo locale, progetti urbani), ad iniziative per la trasparenza amministrativa, alla realizzazione di azioni di gemellaggio per il trasferimento di buone pratiche.

L'attuazione del Programma si ispira a criteri di sussidiarietà rispetto alle attività di Assistenza tecnica condotte dagli altri Programmi Operativi (ricercando un efficace integrazione tra i diversi strumenti), di flessibilità (adattando gli interventi allo stato della programmazione ed alla fase di attuazione, così come alle diverse esigenze dei singoli territori) di partenariato (laddove azioni e modalità attuative saranno il frutto di un processo costante di condivisione tra Amministrazioni centrali e regionali nelle apposite sedi partenariali) di integrazione con il corrispondente Programma Operativo Nazionale cofinanziato dal FSE.

Il PON "Governance e Azioni di Sistema" FSE risponde alla condivisa necessità di garantire un "sistema Paese" per le politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione, non riconducibile alla mera sommatoria o media delle politiche delle Regioni. Il PON assicura infatti le azioni necessarie in termini di sviluppo di capacità di indirizzo, di monitoraggio e valutazione dei processi complessivi, di creazione di standard e dispositivi comuni, di legami con i processi europei, in particolare con la Strategia europea per l'occupazione (ora nel quadro di Lisbona) e con il processo "Istruzione e formazione 2010". E' in questi ambiti che si inquadrano attività quali la definizione di standard, l'elaborazione di dispositivi a valenza nazionale, monitoraggi, valutazioni, analisi conoscitive di portata nazionale, finalizzati ad indirizzare le scelte relative a temi specifici, e, più in generale, le politiche.

Nel caso specifico del PON Governance e Azioni di Sistema CONV vi è inoltre un'esigenza, espressa dalle Regioni CONV, i cui sistemi richiedono una specifica attenzione e modalità efficaci ed appropriate di accompagnamento e supporto.

La *governance* dei PON "Governance e Azioni di Sistema" è caratterizzata da una stretta sinergia con i POR. Il metodo seguito nella fase di programmazione, frutto della individuazione condivisa della strategia, degli obiettivi e delle linee di azione, proseguirà utilizzando il Comitato di Sorveglianza e il Comitato di Indirizzo e Attuazione (CIA) come sedi per il confronto e il raccordo tra le Autorità di Gestione dei programmi nazionali e regionali.

I temi più rilevanti per il miglioramento e rafforzamento dei sistemi e delle politiche di istruzione, formazione e lavoro sono già oggetto di lavoro congiunto su più piani:

- tavoli nazionali tematici appositamente e formalmente costituiti in relazione a specifiche tematiche (ai quali partecipa in genere il partenariato sociale), che operano scelte ed assumono decisioni condivise,
- tavoli tecnici che effettuano un lavoro istruttorio e propongono soluzioni tecniche.

Altri tavoli potranno essere successivamente attivati nel corso della programmazione.

Oltre alla piena complementarità con il PON "Governance e Assistenza tecnica" FESR, in particolare per gli interventi sulla Capacità istituzionale in campi diversi dall'accompagnamento, l'attuazione, la valutazione della politica regionale dell'UE, il PON "Governance e Azioni di Sistema" FSE opera in sinergia con il PON per l'Istruzione FSE per gli interventi di sistema nel settore dell'istruzione.

IV.4 I PROGRAMMI OPERATIVI INTERREGIONALI

Sulla scorta delle indicazioni del Documento Strategico del Mezzogiorno²⁵⁷ la strategia del Quadro si attua anche attraverso due Programmi Operativi Interregionali, ovvero una forma di intervento volta a realizzare una strategia e conseguire obiettivi che si riferiscono (non solo sotto il profilo strettamente territoriale ma anche per ragioni che riguardano l'efficacia e la funzionalità dell'intervento a scala sovraregionale) ad aree più ampie di quelle di una singola regione.

I Programmi Operativi Interregionali (secondo una forma di intervento sperimentale atta a coniugare il carattere e la valenza interregionale degli interventi con l'iniziativa e la presenza più diretta delle Regioni nelle fasi di impostazione, programmazione e attuazione) sono promossi, programmati e attuati da coalizioni di Amministrazioni regionali, con il contributo, l'accompagnamento e/o la partecipazione di uno o più centri di competenza nazionali, ovvero di Amministrazioni centrali.

Il Quadro prevede che tali Programmi Operativi Interregionali siano riferiti al tema delle energie rinnovabili e risparmio energetico ed a quello dei grandi attrattori culturali, naturali e turismo. Quest'ultimo si configura come strumento addizionale, anche dal punto di vista finanziario, per il perseguimento di obiettivi strategici cui sono indirizzati i Programmi Operativi Regionali (POR), nell'ottica dello sviluppo della competitività complessiva del sistema.

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
ELENCO PROGRAMMI INTERREGIONALI

PO INTERREGIONALI CONVERGENZA	POIN FESR		PROGRAMMI NAZIONALI INTERREGIONALI MEZZOGIORNO	FAS
Poin Energie rinnovabili e risparmio energetico	X		Pnim Energia rinnovabile	X
Poin Attrattori culturali, naturali e turismo	X		Pnim Cultura e turismo	X

IV.4.1 Programma Operativo Interregionale “Energia rinnovabile e risparmio energetico”

In un contesto normativo che assegna alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di energia, nonché competenze amministrative, da condividere in parte con gli Enti Locali²⁵⁸, le motivazioni a sostegno di un Programma Operativo Interregionale (POIN) “Energia rinnovabile e risparmio energetico”, rispetto alla possibilità di attuare le politiche sull'energia esclusivamente nei singoli Programmi Operativi Regionali, attengono all'apprezzamento della valenza sovraregionale di alcune opzioni strategiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi identificati nel Quadro.

Il Programma Interregionale rappresenta una cornice di sistema in cui, alla luce di una comune situazione di debolezza relativa alle condizioni di contesto, trovano composizione e valorizzazione le diverse vocazioni territoriali.

In primo luogo, le politiche energetiche e la loro declinazione in ambito di politica regionale richiedono una forte armonizzazione per fare in modo che gli sforzi dei singoli territori possano effettivamente concorrere al perseguimento di obiettivi fissati a livello nazionale e internazionale. Il Programma rappresenta, dunque, la trama in cui le singole Regioni, in coordinamento tra loro, con le Amministrazioni centrali interessate e con il supporto di centri di competenza nazionali, inseriscono la propria strategia territoriale, ritrovandovi non solo una cornice di riferimento – anche operativo – ma la possibilità di costruire interconnessioni e legami tra le iniziative realizzate o in progetto nei diversi territori.

In considerazione degli ambiziosi traguardi fissati in sede nazionale ed internazionale in materia

²⁵⁷ Predisposto a cura delle otto Regioni del Mezzogiorno nel 2005 nel percorso preparatorio del Quadro.

²⁵⁸ Cfr. D.Lgs. 112/98 e successiva riforma del Titolo V della Costituzione.

di politica energetica, il Programma Interregionale prevede iniziative ed azioni ad incremento della strumentazione e delle risorse disponibili in via ordinaria, con la finalità di liberare nelle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" un potenziale inespresso, anche attraverso il miglioramento dei meccanismi di consenso e di consapevole accettazione dei percorsi che conducono alla realizzazione degli obiettivi.

Nel quadro della politica regionale unitaria, e per l'importanza assegnata agli obiettivi di politica energetica da raggiungere, il Programma Interregionale delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" cofinanziato dai Fondi strutturali è esteso, con medesimi criteri e regole e a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno.

La strategia cui si ispira il Programma fonda la propria valenza sovra regionale sul contributo alla rimozione di alcuni ostacoli riconducibili non già alle singole realtà regionali, e quindi includerà interventi volti a rimuovere la generale condizione di arretratezza strutturale quali:

- l'assenza di filiere interregionali e di modelli integrati di ricerca, produzione e consumo in grado di valorizzare l'indotto economico ed occupazionale derivante dalle politiche energetiche (azioni di stimolo della filiera settoriale);
- l'inadeguatezza della rete di trasmissione e distribuzione in funzione delle esigenze della generazione diffusa e cogenerazione (azioni di adeguamento della rete energetica ed incremento dell'efficienza distributiva, anche con riferimento a reti per la cogenerazione/trigenerazione distrettuale);
- la mancanza di conoscenza e *know how* sul potenziale tecnicamente ed economicamente sfruttabile nei territori; nonché sulle migliori pratiche per l'efficienza energetica degli edifici, le problematiche legate alla accettazione consapevole degli interventi da parte del territorio (interventi di sensibilizzazione, trasferimento tecnologico e diffusione delle conoscenze).

Tali ambiti di attività non riguardano, pertanto, l'intervento dei programmi operativi regionali.

Le opzioni strategiche del Programma Interregionale, in ogni caso, dovranno essere coerenti con l'esigenza di una scala territoriale efficace in relazione alla necessità di raggiungere volumi adeguati e stabili di domanda, di realizzare economie di scale e di scopo, di operare uno stretto collegamento con orientamenti e politiche perseguite a livello nazionale in relazione ad obiettivi innovazione tecnologica ed efficienza energetica riguardanti anche la politica industriale. In tutti questi casi la scala efficace di intervento travalica il livello regionale.

Il Programma Interregionale promuove, inoltre, la realizzazione in via sperimentale di interventi che favoriscono collegamento dei territori con i più alti livelli di *know how*, con le esperienze nazionali ed internazionali, operando altresì come catalizzatore delle attività realizzate – spesso in maniera separata dagli attori a diverso titolo interessati – in relazione a progetti di complessa costruzione. In tal modo in fase di attuazione degli interventi, è possibile cogliere vantaggi ed economie, anche in termini di replicabilità e standardizzazione delle procedure.

Ai Programmi Operativi Regionali, in maniera sinergica, è affidata la valorizzazione delle opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico (incremento dell'efficienza energetica) per le quali le risorse, le relazioni, le tecnologie e le conoscenze disponibili sul territorio, congiuntamente considerate, sono sufficienti e funzionali all'elaborazione ed all'attuazione delle strategie regionali, ivi inclusa l'implementazione e la diffusione sul territorio dei modelli di intervento che nel Programma Interregionale trovano un'adeguata codificazione/standardizzazione e/o una prima applicazione.

La *governance* del Programma Interregionale, che vede il coinvolgimento diretto di una pluralità di istituzioni regionali e centrali, richiede un modello organizzativo di programmazione e attuazione fondato sui principi di leale cooperazione e di mutuo vantaggio e che garantisca livelli adeguati di

partecipazione effettiva di tutte le Amministrazioni impegnate nell'attuazione (cfr paragrafo VI.2.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, esecuzione finanziaria, controllo).

IV.4.2 Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo”

La strategia del Programma Interregionale punta a determinare le condizioni per aumentare l'attrattività territoriale e creare opportunità di crescita e occupazione nelle regioni dell'Obiettivo “Convergenza”, fondate sulla valorizzazione delle loro risorse culturali, naturali e sul pieno sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio.

Tale obiettivo, su scala interregionale e secondo un'ottica di sistema complessivo di risorse di qualità da valorizzare, si può conseguire solo attraverso un'azione unitaria e di sistema condotta insieme dalle Regioni e da centri di competenza nazionali, contribuendo a creare una forte immagine a livello internazionale.

Le lezioni dell'esperienza 2000-2006 mostrano che l'azione delle Regioni (nei rispettivi Programmi Operativi Regionali) non è sufficiente, da sola e in assenza di un'azione collettiva e a scala interregionale, a determinare condizioni di effettiva eccellenza del sistema di offerta delle risorse e quindi a rendere il sistema di tali risorse fattore di competitività e di attrattività decisivo sul mercato turistico mondiale.

Nel quadro della politica regionale unitaria, e per le rilevanti potenzialità inespresse, il Programma Interregionale delle Regioni dell'Obiettivo “Convergenza” cofinanziato dai Fondi strutturali è esteso, con medesimi criteri e regole e a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno.

Un'azione di sistema che valorizzi le risorse culturali e naturali di eccellenza, e ne consenta una promozione unitaria sui mercati turistici internazionali richiede una piena integrazione di competenze tecniche di diverse Amministrazioni (regionali e centrali), ma anche di competenze amministrative, anche derivanti dalla diversa dislocazione delle potestà legislative previste nell'ordinamento italiano (turismo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale). In tutti i casi, deve essere preservato il principio dell'unitarietà e inscindibilità delle azioni di tutela - gestione - valorizzazione²⁵⁹.

Il Programma Interregionale, pur preservando il carattere regionale della promozione, programmazione e attuazione dell'azione di sistema affidata alla coalizione di Amministrazioni regionali, consente la piena integrazione delle competenze attraverso il coinvolgimento cooperativo dei centri di competenza di riconosciuta e certificata eccellenza nazionale e/o internazionale. Una politica per lo sviluppo dell'attrattività turistica sui mercati internazionali deve valorizzare il complesso del sistema delle risorse (clima, natura, cultura, storia, tradizioni) presenti nei singoli territori facendo leva sull'offerta (i grandi attrattori naturali e culturali) per promuovere livelli aggiuntivi di domanda di qualità. Il Programma Interregionale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, deve concentrarsi sugli attrattori, non sufficientemente valorizzati, che presentino valenza interregionale (es. rete di itinerari archeologici, reti di itinerari naturali, che includano monumenti naturali, siti, musei e relativi percorsi; altre reti e risorse storico-tematiche). Tali attrattori devono essere identificati nel Programma Interregionale, in modo che si possa escludere che analoghe azioni sui medesimi siti vengano proposte e finanziate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali.

Un'azione interregionale per le regioni dell'Obiettivo “Convergenza”, estesa a tutto il Mezzogiorno con risorse della politica regionale nazionale, è in grado così di migliorare e orientare anche le *policy* più specifiche a livello territoriale, dei singoli Programmi Operativi Regionali,

²⁵⁹ Nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali, della Convenzione europea sul paesaggio (ratificata con L. n. 14/2006).

collegandole a flussi di domanda turistica di qualità che esse, da sole, non sono in grado di determinare. A questo riguardo, le modalità di attuazione (*governance*) dovranno stabilire con certezza le relative competenze, demarcazioni e complementarità tra Programma Interregionale e Programmi Operativi Regionali.

L'assunzione di un'azione specifica e di sistema di sviluppo dell'attrattività turistica basata sulla valorizzazione delle risorse culturali e naturali (i grandi attrattori) è coerente con le indicazioni degli Orientamenti comunitari sulla politica a finalità strutturale dell'Unione Europea (che precisano l'esigenza di politiche integrate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e di un loro collegamento ad obiettivi di sviluppo del turismo sostenibile) e con le specifiche indicazioni del Regolamento (CE) n. 1080/2006.

L'attuazione del Programma Interregionale potrà consentire l'effettiva integrazione degli interventi territoriali connessi alla valorizzazione dei grandi attrattori e alle relative azioni di promozione dell'attrattività turistica (superamento dell'approccio settoriale) attraverso la concentrazione delle risorse sui poli di eccellenza e attuando le seguenti linee di attività:

- la costituzione di reti di attrattori di eccellenza interregionale, e quindi di un sistema di offerta integrata sulla quale costruire politiche di attrazione turistica di qualità sui mercati mondiali del prodotto culturale, ambientale, turistico;
- l'attivazione di filiere produttive interregionali collegate alle politiche di valorizzazione del patrimonio e al turismo di qualità, il cui sviluppo può essere innescato solo grazie al contributo di interventi caratterizzati da una sufficiente massa critica;
- la realizzazione di una politica unitaria di marketing e di commercializzazione turistica del sistema delle risorse di eccellenza in grado di mettere a sistema e integrare – orientandole – anche le iniziative e le politiche di promozione attuate a livello di singole regioni e a livello sub regionale.

Le linee di attività sopra riportate sono pertanto escluse dagli ambiti di intervento dei Programmi Operativi Regionali.

Il Programma è pertanto aggiuntivo – e non sostitutivo - rispetto alle politiche per la valorizzazione degli *asset* naturali, culturali e turistici realizzate dalle singole Regioni attraverso i propri Programmi Operativi Regionali. L'integrazione e la distinzione fra i due livelli di intervento è assicurata dal fatto che le Regioni sono pienamente responsabili della programmazione e attuazione del Programma Interregionale e possono quindi modulare la programmazione tenendo conto dei criteri e delle priorità di intervento proprie dei due livelli di programmazione. La differenziazione degli interventi tra il Programma Operativo Interregionale e i Programmi Operativi Regionali dovrà essere oggetto di specifiche disposizioni di attuazione nei Programmi, nonché tema delle deliberazioni del primo Comitato di Sorveglianza dei rispettivi Programmi.

Il Programma dovrà essere attuato dalle Regioni in collaborazione con le Amministrazioni centrali titolari di competenze scientifiche e tecniche negli specifici settori di intervento.

Il sistema di *governance* è teso quindi a garantire i processi codecisionali atti a coinvolgere e rendere effettiva la partecipazione delle diverse Amministrazioni nelle fasi di programmazione operativa e di attuazione in coerenza e attuazione dei principi di leale collaborazione e mutuo vantaggio. Il modello di *governance* è quello specifico dei Programmi Interregionali previsto nel paragrafo IV.2.4 del QSN per la parte relativa agli "Orientamenti specifici per i Programmi Interregionali".

IV.5 I PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA"

La cooperazione territoriale si esplicita nel periodo di programmazione 2007-2013 secondo due

modalità diverse: la definizione di Programmi Operativi in attuazione dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e l'inserimento di azioni di cooperazione interregionale nel *mainstream* dei Programmi Operativi CONV e CRO.

In quest'ultimo caso le azioni di cooperazione dovranno riferirsi alle priorità scelte dal singolo Programma Operativo ed essere a queste serventi, fornendo possibilità di effettuare interventi congiunti con altre regioni europee il cui apporto può contribuire a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti dal Programma CONV o CRO in cui tali azioni sono inserite, sia perché tali azioni di cooperazione forniscono opportunità di accedere a competenze, conoscenze, innovazioni di cui la regione italiana interessata non dispone o dispone in modo insufficiente, sia perché forniscono la possibilità di proiettare su un mercato extradomestico le risorse territoriali della regione italiana, valorizzandone le potenzialità di crescita e competitività. I Programmi Operativi CONV e CRO che prevedono di avviare azioni di cooperazione interregionale definiscano le modalità attuative con le quali concretizzeranno lo sviluppo, la definizione dei contenuti e dei partenariati e l'attuazione delle azioni di cooperazione.

Inoltre i Programmi CONV e CRO dovranno definire le modalità attuative mediante le quali promuoveranno l'acquisizione e la disseminazione a livello regionale di esperienze e buone prassi sviluppate in ambito europeo, specialmente in relazione all'attuazione dell'iniziativa "le Regioni soggetto attivo del cambiamento economico" (*Regions for economic change*).

Nel caso dei Programmi Operativi in attuazione dell'Obiettivo di cooperazione territoriale europea, la partecipazione italiana ai programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale ai quali sono eleggibili i territori italiani verrà attuata secondo un profilo di forte coerenza e integrazione con la programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale. Nella nuova programmazione dei Fondi strutturali alla cooperazione territoriale europea è richiesto, infatti, di concorrere esplicitamente alle grandi priorità strategiche della politica di coesione²⁶⁰, valorizzando il potenziale competitivo regionale e locale frenato dall'esistenza di confini amministrativi. Per l'Italia, per le caratteristiche salienti del proprio sviluppo regionale, la cooperazione territoriale europea può costituire fattore di apertura e di accelerazione dello sviluppo locale, in termini di migliore organizzazione delle infrastrutture e dei servizi, di posizionamento competitivo sui mercati internazionali, di opportunità di raggiungere massa critica nell'offerta di beni pubblici. Possono così essere valorizzate e sviluppate, in un contesto di cooperazione territoriale, le risorse specifiche di cui l'Italia dispone, in particolare in termini di:

1. ricerca di alta qualità internazionale, presente in diverse aree, ma spesso non interfacciata in modo stabile con i centri di competenza presenti nelle macroaree di riferimento;
2. competenze ed esperienze nel campo dello sviluppo sostenibile, applicabili alla crescita della capacità amministrativa in materia, alla promozione del turismo sostenibile come brand internazionale distintivo dell'Europa e del Mediterraneo, alla promozione di azioni di mitigazione ambientale e prevenzione dei rischi;
3. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, in cui l'Italia porta un valore aggiunto di specifiche competenze, abilità e saperi, metodologie, strumenti ed esperienze spesso riconosciuto a livello internazionale, ma poco sfruttato a servizio dello sviluppo regionale europeo;
4. dotazioni infrastrutturali strategiche per lo sviluppo di piattaforme territoriali transnazionali attestare sui corridoi transeuropei e sulle Autostrade del mare, per rispondere ad esempio in modo adeguato all'incremento dei traffici nel bacino del Mediterraneo;
5. policentrismo urbano e produttivo, che favorisce la valorizzazione delle risorse locali, sia per lo sviluppo di regioni integrate frontaliere, sia per la formazione di reti di rilevanza internazionale nell'ambito di grandi spazi e bacini marittimi transnazionali.

²⁶⁰ Le tre grandi priorità fissate dagli orientamenti strategici comunitari: rendere l'Europa e le sue regioni un luogo più attrattivo per vivere e lavorare; migliorare la conoscenza e l'innovazione per la crescita; più e migliori posti di lavoro.

Senza, perciò, vincolare le scelte che verranno effettuate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione dei singoli Programmi Operativi di "Cooperazione territoriale europea", l'inserimento dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nell'ambito del Quadro consente di:

- evidenziare i campi in cui i territori nazionali possono offrire punte di competenza e di conoscenza (rappresentate tanto da operatori pubblici che privati), rendendo in questo modo più chiaro e leggibile quale sia l'apporto che il paese può fornire per concorrere a obiettivi comuni di sviluppo di macroregioni europee;
- indicare campi in cui l'azione di cooperazione comporta più evidenti ricadute per lo sviluppo dei territori regionali italiani, segnalando, perciò, piste di integrazione e completamento che la politica regionale interna (sia quella comunitaria che quella nazionale) dovranno cogliere e valorizzare.

L'Italia, in particolare, può fare perno su competenze e *asset* territoriali che rilevano per quattro macroaree, di apertura e integrazione al sistema europeo ed extraeuropeo: l'Europa meridionale, dalle Alpi in giù, che racchiude potenziali non adeguatamente sfruttati a sostegno della competitività di tutta l'UE; il bacino del Mediterraneo, area strategica in cui si gioca la sfida cruciale della costruzione di rapporti stabili di prossimità tra tutta l'UE, l'Africa e il Medio Oriente; l'Europa centro-settentrionale, dove si deve rafforzare la coesione e completare la fase del processo di integrazione europea culminata nel recente allargamento; l'Europa orientale e balcanica, dove si debbono creare le condizioni di contesto necessarie a completare il grande disegno dell'integrazione europea. Su queste macroaree insistono sia programmi di cooperazione transfrontaliera, interna all'UE e relativa alle frontiere esterne, che programmi di cooperazione transnazionale. Alcuni programmi, in particolare quelli relativi alle frontiere alpine, riguardano più macroaree. La tavola seguente riporta l'elenco dei programmi ai quali partecipa l'Italia. Questi in sintesi riguardano: programmi di cooperazione transfrontaliera situati lungo le frontiere alpine terrestri (Italia - Francia Alpi, Italia - Svizzera, Italia - Austria), le frontiere marittime (Italia - Francia marittimo, Italia - Grecia, Italia - Malta) e la frontiera terrestre e marittima tra Italia e Slovenia; programmi di cooperazione transnazionale che coprono l'intero arco alpino (programma Spazio Alpino), l'Europa centrale (programma Europa centrale), l'Europa sud-orientale (programma Europa sud-orientale) e tutto l'arco mediterraneo (programma Mediterraneo); programmi di cooperazione frontaliera alle frontiere esterne, lungo l'Adriatico (IPA - CBC Adriatico), con la Tunisia (ENPI - CBC Italia - Tunisia) e con tutto il bacino del Mediterraneo (ENPI - CBC Bacino del Mediterraneo). A questi vanno aggiunti i programmi di cooperazione interregionale per lo scambio di buone pratiche in materia di innovazione e ambiente (IV C), sviluppo urbano (URBACT), analisi e studi (ESPON) e gestione dei programmi di cooperazione (INTERACT) ai quali l'Italia è eleggibile insieme a tutti gli altri Paesi dell'UE.

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

PO di Cooperazione territoriale europea	PO FESR
TRANSFRONTALIERA	
Po Italia-Francia Alpi (ALCOTRA)	X
Po Italia-Francia frontiera marittima	X
Po Italia-Svizzera	X
Po Italia-Austria	X
Po Italia-Grecia	X
Po Italia-Malta	X
Po Italia-Slovenia (*)	X
ENPI-CBC	
Po ENPI-CBC Italia-Tunisia	X (*)
Po ENPI-CBC Bacino Mediterraneo	X (*)
IPA-CBC	
Po IPA-CBC-Adriatico	X (**)
TRANSNAZIONALE	
Po Spazio Alpino	X
Po Europa Centrale	X
Po Europa Sud-orientale	X
Po Mediterraneo	X

* Cofinanziato da FESR e ENPI e attuato nell'ambito delle politiche di prossimità

** Cofinanziato da FESR e IPA e attuato nell'ambito delle politiche di preadesione

Nell'ambito di una ampia discussione, svolta in seno al Gruppo tecnico QSN "Cooperazione-Obiettivo 3" che ha coinvolto tutto il partenariato (Amministrazioni centrali e regionali, partenariato istituzionale ed economico-sociale) sono stati definiti gli obiettivi specifici che l'Italia è interessata a perseguire e i requisiti metodologici che tutte le azioni di cooperazione dovranno avere per conseguire gli obiettivi prefissati²⁶¹. Tali obiettivi sono stati inseriti e armonizzati all'interno delle priorità del Quadro, rappresentando il contributo specifico e il valore aggiunto che le azioni di cooperazione territoriale europea promosse dall'Italia nell'ambito dell'attuazione dell'Obiettivo di "Cooperazione territoriale europea" apportano alla politica regionale di sviluppo 2007-2013 adottata dall'Italia.

La tavola di seguito riportata sintetizza gli obiettivi specifici ai quali la partecipazione italiana ai programmi di cooperazione territoriale transfrontaliera, transnazionale e interregionale farà riferimento, al fine di partecipare attivamente al raggiungimento delle priorità tematiche adottate dal Quadro; la tavola indica inoltre gli ambiti d'intervento previsti per ciascuna tipologia di cooperazione dai Regolamenti dei Fondi strutturali, in attuazione dei quali gli obiettivi specifici suddetti potranno essere perseguiti, declinandoli nel modo più opportuno in coerenza con i contesti specifici che caratterizzano ciascuno dei Programmi Operativi di cooperazione territoriale ai quali partecipa l'Italia e le scelte condivise che gli attori regionali effettueranno partecipando alla definizione e attuazione di tali programmi.

²⁶¹ Documento "Obiettivi specifici e metodi della cooperazione territoriale", predisposto dal Gruppo tecnico QSN "Cooperazione-Obiettivo 3", Roma-10 aprile 2006

Per rendere efficace l'attuazione dell'approccio strategico adottato per l'inserimento della cooperazione territoriale nel Quadro, è stato definito un modello specifico di *governance* dell'attuazione delle azioni di cooperazione territoriale europea, descritto al punto VI.2.8 del testo del Quadro.

Tavola sinottica della corrispondenza tra priorità QSN, obiettivi specifici per la cooperazione territoriale nel QSN e interventi per tipologia di programma di cooperazione territoriale europea

Priorità	Tipologia di cooperazione territoriale europea			
	Obiettivi specifici per la cooperazione territoriale nel QSN	Transfrontaliera	Transnazionale	Interregionale
1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	Favorire la capacità dei sistemi di formazione-istruzione di collocarsi nella dimensione europea, nell'ambito della costruzione di un sistema di riferimento comune europeo (<i>European Qualification Framework</i>) per migliorare la qualità dell'offerta di istruzione-formazione, i risultati dell'apprendimento e agevolare la riconoscibilità delle competenze acquisite.	Nel quadro dello sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture nel settore dell'istruzione e del contributo alla promozione della formazione.	Nel quadro della creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST che contribuiscono direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali.	Nel quadro dello sviluppo di buone pratiche su innovazione e economia della conoscenza.
2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività	Creazione di reti scientifiche e tecnologiche e la valorizzazione delle capacità di ricerca e sviluppo regionali. In particolare saranno promosse azioni volte a rafforzare le capacità di ricerca cognitive, promuovendo lo sviluppo di collaborazioni tra produttori di conoscenza; aumentare il grado di internazionalizzazione dei centri di competenza; sviluppare nuove capacità nel settore della ricerca applicata; valorizzare le capacità di eccellenza già esistenti per metterli a disposizione dei sistemi produttivi locali.	Nel quadro della promozione delle PMI, dell'utilizzo congiunto delle infrastrutture per l'istruzione, dell'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST.	Nel quadro della creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST che contribuiscono direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali.	Nel quadro dello sviluppo di buone pratiche su innovazione e economia della conoscenza.
3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo	Promuovere azioni di mitigazione ambientale in contesti interessati dallo sviluppo di infrastrutture di rilievo europeo e globale. Definire strategie integrate per il miglioramento della qualità dell'aria e per la gestione dei rischi naturali e tecnologici. Definire strategie di lungo periodo per la mitigazione e la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici, coordinando e rafforzando azioni congiunte di monitoraggio, sorveglianza, prevenzione nei contesti più esposti a rischio (contesti montani, ecc). Promuovere un'efficace gestione delle risorse idriche, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e	Nel quadro della promozione e miglioramento della protezione e gestione congiunte delle risorse naturali e della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, del migliore accesso ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico e energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti.	Nel quadro delle attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, protezione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale.	Nel quadro dello sviluppo di buone pratiche su prevenzione dei rischi.

	<p>alternativa e l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, mediante la partecipazione allo sviluppo di meccanismi finanziari per il supporto del mercato delle tecnologie di settore e la realizzazione di progetti innovativi sull'utilizzo di fonti rinnovabili e alternative di energia, con particolare attenzione alla promozione e al rafforzamento delle filiere produttive di nuove tecnologie energetico ambientali.</p>			
<p>4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale</p>	<p>Concorrere a aumentare le possibilità di accesso alla conoscenza al lavoro e a tutte le opportunità contribuendo a ridurre gli svantaggi territoriali e di servizio esistenti, favorendo l'integrazione delle reti e dei sistemi informativi e migliorando l'accessibilità ai servizi e la loro qualità.</p>	<p>Nel quadro della riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso ai servizi di informazione e comunicazione e dello sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto delle infrastrutture per la salute, la cultura e l'istruzione, nonché e a supporto della promozione dell'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, delle iniziative locali a favore dell'occupazione, della parità di genere e delle pari opportunità, della formazione e inclusione sociale.</p>		
<p>5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo</p>	<p>Promozione dello sviluppo di competenze, abilità e saperi qualificati in materia di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale</p> <p>Ampliamento e integrazione nell'utilizzo di metodologie, strumenti, esperienze di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e del paesaggio.</p> <p>Utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio per il controllo e la gestione del rischio di degrado.</p> <p>Sviluppo di strumenti di gestione di poli di eccellenza e di sistemi e reti di risorse culturali, sia materiali che immateriali.</p> <p>Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica in materia di sviluppo sostenibile, in particolare nelle aree di cooperazione dei paesi di nuova adesione e paesi non membri dell'UE.</p>	<p>Nel quadro della promozione del turismo e della cultura e della promozione e miglioramento della protezione e gestione congiunte delle risorse naturali e culturali, nonché dello sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto delle infrastrutture per la cultura e il turismo.</p>	<p>Nel quadro della protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socio-economico e del turismo sostenibile e della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo urbano sostenibile.</p>	<p>Nel quadro dello sviluppo di buone pratiche su ambiente e prevenzione dei rischi.</p>

	<p>Rafforzamento della crescita di turismo sostenibile, per valorizzare ed estendere il turismo sostenibile come brand internazionale distintivo dell'Europa e del Mediterraneo.</p> <p>Promuovere lo sviluppo di piattaforme territoriali e strategiche che valorizzino il potenziale competitivo locale, rafforzando i corridoi transeuropei e i nodi infrastrutturali, concorrendo a garantire reti e nodi funzionali allo sviluppo, a promuovere il ricollocamento strategico di porti e aeroporti e dei servizi connessi, a sviluppare nuovi segmenti di mercato per quei settori in cui il vantaggio competitivo italiano è condizionato da carenze logistiche, a migliorare sicurezza e intermodalità, integrazione e sinergia tra le reti, sviluppo dei servizi e piattaforme ICT per il sistema economico e sociale.</p>	<p>Nel quadro della riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto.</p>	<p>Nel quadro del miglioramento all'accesso e alla qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale.</p>	
<p>6. Reti e collegamenti per la mobilità</p>				
<p>7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione</p>	<p>Concorrere a promuovere l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi locali nelle reti lunghe sulle quali ha luogo lo scambio di capitali, saperi e tecnologie, in particolare: favorendo l'integrazione delle risorse umane; valorizzando le competenze scientifiche esistenti; consolidando lo sviluppo di distretti e piattaforme tecnologiche internazionali; rafforzando le reti di cooperazione tra il sistema di ricerca e le imprese.</p>	<p>Nel quadro della promozione dell'imprenditorialità e a supporto della promozione dell'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri e delle iniziative locali per l'occupazione.</p>	<p>Nel quadro della realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria, istituti di ricerca e PMI, di collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST, di sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI.</p>	
<p>8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani</p>	<p>Favorire la crescita di attrattività, il rilancio e il riposizionamento delle città italiane su specifici mercati obiettivo.</p> <p>Favorire la crescita economica equilibrata delle città situate nelle aree transfrontaliere, attraverso la messa in rete di strutture e servizi (per la conoscenza, l'innovazione, la cultura, l'accoglienza) che</p>	<p>Nel quadro del rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali e dello sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto delle infrastrutture per la salute, la cultura, il turismo, l'istruzione,</p>	<p>Nel quadro della promozione dello sviluppo urbano sostenibile.</p>	<p>Nel quadro dello sviluppo di buone pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile.</p>

		consentano di raggiungere rating più elevati a livello europeo e internazionale e di contrastare esclusione e disagio (presidi ospedalieri, trasporto integrato, centri per servizi comuni, ecc).	nonché per la promozione dell'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST.	
9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse	<p>Concorrere a sviluppare le capacità delle istituzioni pubbliche e dei sistemi produttivi locali di dialogare e competere sul piano internazionale.</p> <p>Concorrere a migliorare l'afflusso e la localizzazione sui territori regionali e locali di risorse di elevata qualità (capitali, investimenti diretti, competenze e risorse umane, consumi turistici).</p>	Nel quadro del supporto alla promozione della cooperazione giuridica e amministrativa.		
10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	<p>Concorrere a elevare le capacità delle Amministrazioni per la programmazione e gestione della politica regionale, mediante lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche.</p>	Nel quadro del supporto alla promozione della cooperazione giuridica e amministrativa.		Nel quadro dello sviluppo di buone pratiche su innovazione e economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi e sullo sviluppo urbano sostenibile.

IV.6 ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ CON FORME DI INTERVENTO FINANZIATE DALLE RISORSE DELLA POLITICA REGIONALE NAZIONALE

Oltre a quanto già indicato nei punti precedenti in ordine a programmi di livello nazionale o interregionale già definiti e che agiscono – sulla base delle risorse della politica regionale nazionale del FAS - a complemento o rafforzamento di programmi cofinanziati da risorse comunitarie per le Regioni del Mezzogiorno, le priorità vedranno attuazione su tutto il territorio nazionale anche attraverso ulteriori risorse del FAS, sia con programmi definiti a livello regionale, sia con programmi definiti a livello nazionale. In particolare, per le Regioni del Mezzogiorno, ulteriori programmi e azioni nazionali FAS saranno definiti, in attuazione della strategia delineata nel Quadro, secondo le indicazioni di metodo programmatico delineate nel capitolo VI.

V IL QUADRO FINANZIARIO

In questo capitolo si analizzano i profili finanziari connessi all'impostazione e attuazione della programmazione della politica regionale. Nel ciclo 2007-2013 la politica regionale unitaria potrà disporre nel complesso di nuove risorse pari a circa 124,7 miliardi di euro, considerando congiuntamente le risorse dei Fondi strutturali comunitari, del relativo cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e le risorse aggiuntive nazionali specificamente dirette allo sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda la destinazione territoriale dei fondi, questa è definita, per i Fondi strutturali comunitari, dall'allocazione stabilita per l'Italia in sede europea per i diversi obiettivi comunitari di riferimento e, all'interno di questi, ove necessario, dai criteri di riparto del contributo comunitario convenuti in sede nazionale (vedi oltre par. V.2.2). Per le risorse aggiuntive nazionali per lo sviluppo territoriale, viene confermata l'allocazione dei fondi per l'85 per cento ai territori delle otto Regioni del Mezzogiorno e per il 15 per cento ai territori delle 11 Regioni e delle 2 Province Autonome del Centro-Nord. Per la quota di tali risorse che sono direttamente assegnate alle Regioni e Province Autonome, il riparto delle risorse avviene sulla base dei criteri convenuti in sede nazionale.

L'adeguata programmazione di tali risorse dovrà assicurare la realizzazione di interventi idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati entro l'arco di attuazione del programma.

Tavola 17 - Allocazione delle risorse globali del QSN (miliardi di euro)

	FONDI STRUTTURALI (contributo comunitario)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE INDICATIVO (*)	FAS (**)	TOTALE
Totale QSN 2007-2013	28,7	31,6	64,4	124,7
CONV + ST	21,6	21,8		
CRO + ST	6,3	9,6		
COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,8	0,2		
Di cui:				
Centro Nord (***)	4,9	7,5	9,7	23,0
Mezzogiorno (***)	23,0	23,9	54,7	101,6

(*) Importi indicativi - Gli importi effettivi saranno definiti sulla base della delibera Cipe di Cofinanziamento e dei tassi di partecipazione per asse indicati nelle Decisione CE di adozione dei programmi operativi.

(**) Nuove risorse FAS assegnate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007).

(***) Non comprende le risorse dell'Obiettivo Cooperazione

V.1 LA SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE

Il complesso della spesa pubblica in conto capitale della Pubblica Amministrazione, che comprende sia le risorse ordinarie, sia le risorse aggiuntive (comunitarie e nazionali destinate al finanziamento della politica regionale in forza del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 119, comma 5, della Costituzione), è programmato e monitorato con il Quadro Finanziario Unico Pluriennale di cassa (QFU), che evidenzia la ripartizione delle risorse per le macroaree Centro-Nord e Mezzogiorno. Il QFU è stato introdotto nel 1999 nei documenti programmatici nazionali quale strumento per programmare e verificare il complesso della spesa in conto capitale finalizzato a sostenere gli impegni quantitativi e di riparto territoriale della spesa in conto capitale. Il QFU è presentato annualmente nel Rapporto del Dipartimento per le Politiche di sviluppo al Parlamento.

Per meglio sostenere attraverso il QFU gli obiettivi complessivi di investimento pubblico destinati allo sviluppo e la piena aggiuntività dell'intervento della politica regionale, verranno armonizzate

gradualmente le regole di programmazione e di verifica dell'impiego delle diverse fonti finanziarie (fondi comunitari, inclusivi del cofinanziamento nazionale e fondi aggiuntivi nazionali del Fondo Aree Sottoutilizzate) .

La programmazione delle risorse comunitarie e del relativo cofinanziamento nazionale segue le regole dei Fondi strutturali. Essa è modulata - in accordo con le prospettive finanziarie dell'Unione, concordate in sede di Consiglio Europeo, che fissano gli importi complessivi destinati alla politica di coesione e la loro quantificazione per Stato membro e Obiettivo - con riferimento a due orizzonti pluriennali che si sovrappongono: 2000–2006 per il ciclo ancora in corso, i cui effetti di cassa si prolungano fino al 2008; 2007–2013, per il ciclo di interesse di questo Quadro, con analogo prolungamento sino al 2015. Le previsioni programmatiche prefigurate nel QFU tengono conto della capacità di attuazione dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione, della necessità, per i Fondi strutturali, di conseguire gli obiettivi finanziari connessi all'esecuzione del bilancio comunitario e degli impegni in tema di addizionalità, nonché delle previsioni di spesa formulate dai soggetti responsabili degli interventi. Il consuntivo registrato dal QFU è basato sui dati del sistema di monitoraggio che ne quantificherà progressivamente le spese sostenute “sul terreno” dai soggetti attuatori degli interventi.

La programmazione della spesa relativa alle risorse aggiuntive nazionali (relative al Fondo ora denominato per le “aree sottoutilizzate” - FAS) segue gli stanziamenti fissati e riflette quindi, oltre che la chiave di riparto tra le due macroaree (85 per cento al Mezzogiorno e 15 per cento al Centro-Nord, ribadita dalla stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni), la settennalizzazione dell'impegno programmatico per le risorse nazionali, concordata con le Linee Guida oggetto dell'Intesa del 3 febbraio 2005 tra Stato e Regioni e fissata dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 863). Su tale base, il profilo programmatico pluriennale di spesa di tali risorse si basa sulle stime delle erogazioni del FAS in base alle disposizioni già adottate e ipotizza il mantenimento di adeguati flussi annuali di finanziamento del Fondo. Il profilo tiene inoltre conto di una valutazione dell'effettiva capacità di spesa delle Amministrazioni, risultante anche da strumenti di stima sulla tempistica di definizione delle procedure e di realizzazione degli interventi, e esplicitando eventuali effetti derivanti da misure correttive degli andamenti di finanza pubblica. Il consuntivo deriva da una stima aggregata basata su fonti diverse a seconda degli strumenti attuativi considerati, ma potrà avvantaggiarsi dei miglioramenti e della graduale unificazione degli strumenti di monitoraggio (par. VI.2.4).

La previsione relativa alle risorse ordinarie, che completa la costruzione del Quadro Finanziario Unico (QFU), è definita in modo in parte derivato per quanto attiene il totale complessivo della spesa sul territorio nazionale, in considerazione degli impegni programmatici relativi all'incidenza della spesa in conto capitale complessiva sul PIL definiti dai documenti di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF). La sua ripartizione territoriale è fissata programmaticamente tenendo conto degli obiettivi definiti (costantemente riaffermati negli ultimi anni nella misura di destinare al Mezzogiorno in media almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in c/capitale del Paese) per contribuire, anche per questa via, a superare il rischio della possibile sostituibilità del finanziamento della programmazione ordinaria con quella a valere sui fondi della politica regionale unitaria. L'effettivo conseguimento dei valori programmatici dipenderà (cfr. par. V.3) - oltre che, dalla capacità di spesa delle Amministrazioni centrali e decentrate e degli enti di proprietà pubblica - anche dai vincoli di finanza pubblica posti sul livello complessivo della spesa in conto capitale e dal modo in cui essi verranno perseguiti. A consuntivo, tale componente sarà comunque definita in modo derivato sulla base dei dati ufficiali della spesa in conto capitale complessiva elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), della ripartizione territoriale della stessa derivante dalle indicazioni del sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e delle informazioni di consuntivo relative alle componenti di spesa in conto capitale aggiuntiva prima richiamate.

In prospettiva, l'aggiornamento periodico del QFU si avvarrà dell'adozione più generalizzata di strumenti affidabili di previsione di spesa da parte dei soggetti responsabili degli interventi (sia per i

fondi comunitari, sia per il FAS) e di dati di consuntivo per le spese relative ad entrambe le fonti finanziarie resi più precisi dal confluire in una base informativa unitaria di informazione proveniente dai diversi sistemi contabili e di monitoraggio. Tale miglioramento dell'omogeneità e della qualità delle informazioni, secondo modalità che saranno definite nelle delibere CIPE di attuazione del Quadro, consentirà di rafforzare la funzione di guida del QFU, rendendo più trasparenti le motivazioni di eventuali scostamenti dai percorsi programmatici.

V.2 LE RISORSE DELLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA

V.2.1 Risorse dei Fondi strutturali per Obiettivo

Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi a Bruxelles il 15 e 16 dicembre 2005, ha deciso le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. Con questa decisione e con l'Accordo Interistituzionale tra le Autorità di Bilancio del 17 maggio 2006²⁶² sono stati assegnati alla "Rubrica 1b) – Coesione per la crescita e l'occupazione", poco più di 308 miliardi di euro (a prezzi 2004) ripartiti per anno come riportato nella seguente tavola:

Rubrica 1b) Coesione per la crescita e l'occupazione

Importi in milioni di euro a prezzi 2004

Annualità	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Risorse	42.863	43.318	43.862	43.860	44.073	44.723	45.342	308.041

Con le decisioni del 4 agosto 2006 C(2006)3472 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", C(2006)3473 per l'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea", C(2006)3474 per l'Obiettivo "Convergenza" e per le regioni in sostegno transitorio, C(2006)3480 per le regioni dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" in sostegno transitorio, la Commissione europea ha ripartito le risorse tra gli obiettivi e gli Stati membri secondo quanto disposto dal Capo V - articoli da 18 a 24 - del Regolamento del Consiglio n.1083/2006 dell'11 luglio 2006 e secondo i criteri di cui all'allegato II dello stesso Regolamento. Le risorse assegnate all'Italia ammontano, al netto delle risorse da destinare all'assistenza tecnica della Commissione pari allo 0,25 per cento dell'intera dotazione (art. 24 del Regolamento (CE) n.1083/06), a € 25.582.830.238 a prezzi 2004 così ripartiti:

NUOVO OBIETTIVO 1 - Convergenza	
Obiettivo 1 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)	18.819.646.405
Phasing out statistico (Basilicata)	386.912.153
Totale	19.206.558.558
NUOVO OBIETTIVO 2 - Competitività regionale e occupazione	
Phasing in (Sardegna)	876.697.708
Competitività regionale e occupazione (Le rimanenti Regioni e Provincie Autonome)	4.749.142.937
Totale	5.625.840.645
NUOVO OBIETTIVO 3 - Cooperazione territoriale europea	
Totale (Tutte le Regioni)	750.431.035
TOTALE GENERALE ITALIA	25.582.830.238

Con la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 la Commissione europea ha comunicato la ripartizione annuale delle risorse assegnate all'Italia, comprensive dell'indicizzazione - calcolata

²⁶² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione n. C139/9 del 14 giugno del 2006.

secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento del Consiglio n.1083/06 – pari a € 28.811.768.920, di cui € 3.228.938.682 di indicizzazione. L'ammontare indicizzato così definito è stato ripartito secondo il profilo annuale riportato nella tavola che segue.

Ripartizione delle Risorse per anno e per obiettivo
Importi in Euro comprensivi di indicizzazione

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Convergenza	2.853.079.903	2.910.141.501	2.968.344.331	3.027.711.218	3.088.265.442	3.150.030.751	3.213.031.366	21.210.604.512
Sostegno transitorio Convergenza (Basilicata)	90.491.668	81.477.485	72.066.537	62.246.561	52.004.959	41.328.794	30.204.780	429.820.784
Sostegno transitorio Coesistenza e occupazione (Sardegna)	229.339.421	195.675.228	160.572.731	123.987.864	85.875.373	87.592.880	89.344.738	972.388.235
Competitività	719.975.497	734.375.007	749.062.507	764.043.757	779.324.632	794.911.125	810.809.347	5.352.501.872
Cooperazione territoriale	110.696.890	113.420.477	116.728.570	120.653.856	124.689.463	128.286.572	131.977.689	846.453.517
Totale	4.003.583.379	4.035.089.698	4.066.774.676	4.098.643.256	4.130.159.869	4.202.150.122	4.275.367.920	28.811.768.920

I piani finanziari annuali dei Programmi Operativi saranno definiti in coerenza con il profilo annuale dell'Obiettivo nell'ambito del quale sono adottati.

V.2.2 Criteri di riparto delle risorse e allocazione annuale indicativa per Programma Operativo e per Fondo

A) Criteri di riparto

Obiettivo “Convergenza”

Le risorse dell'Obiettivo “Convergenza”, comprensive della “*Special Allocation*” risultante dall'accordo del Consiglio Europeo di dicembre 2005 concorrono al cofinanziamento di Programmi Operativi Regionali, Programmi Operativi Nazionali e Programmi Operativi Interregionali. Le quote per il riparto tra le Regioni della “Convergenza” delle risorse destinate ai rispettivi Programmi Operativi Regionali sono state definite sulla base del documento, condiviso con le Amministrazioni regionali direttamente interessate, “Istruttoria tecnica per il riparto delle risorse fra Regioni – Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Mezzogiorno e Centro-Nord) e Fondi comunitari Obiettivo 1 (2007-2013, pubblicato sul sito del MISE al seguente indirizzo:

http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_istruttoria_tecnica_riparto.asp.

Tali quote derivano dall'applicazione di un metodo basato su chiari indicatori statistici che riflettono gli obiettivi di riequilibrio e di riduzione dei divari, tenendo conto delle criticità individuate nei documenti strategici propri del nuovo ciclo di programmazione. In continuità con il ciclo di programmazione 2000-2006, tali indicatori prendono in considerazione la dimensione regionale e la gravità delle condizioni di svantaggio relativo.

L'indice di dimensione regionale è una media ponderata delle quote regionali di popolazione (al 2004) a cui è dato peso pari al 70 per cento e di superficie (al 2003) a cui è dato peso 30 per cento. L'indice di svantaggio, che misura il ritardo competitivo relativo, è costruito su tre indicatori:

- prosperità regionale misurata dal PIL pro-capite;
- potenziale del mercato del lavoro misurato con il tasso di occupazione e di occupazione femminile;
- disponibilità di servizi collettivi essenziali misurata con l'indice di accessibilità media

dei Sistemi Locali del Lavoro della regione e la percentuale dei giovani in età 20-24 con almeno una qualifica di istruzione secondaria superiore (peso 15 per cento).

E' stato, infine, utilizzata una quota correttiva a favore della Sicilia per tener conto dello svantaggio specifico dovuto all'insularità

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

Il riparto per le regioni dell'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” è frutto di una concertazione operata in seno alla Conferenza delle Regioni sulla base dei criteri di metodo e di processo illustrati di seguito.

Dal punto di vista metodologico l'azione di riparto tra le Regioni è stata operata in conformità con il principio dell'integrazione programmatica e finanziaria delle tre fonti che concorrono a sostanziare la politica di sviluppo regionale in Italia nel settennio 2007-2013 ovvero i Fondi strutturali comunitari (FS), il cofinanziamento statale (COFIN) ed il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), in linea con quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale (QSN).

Il riparto di ciascuna delle tre fonti (FS, COFIN, FAS) ha pertanto tenuto in considerazione (e, laddove necessario, compensato) le attribuzioni delle altre due.

Nella definizione dei criteri divisorii sono state prese in considerazione sia le metodologie di riparto proposte dalla Commissione Europea per i Fondi strutturali e dal MISE-DPS per il FAS, sia la determinazione dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome quanto all'integrazione tra fondi e alla garanzia di un equilibrio fra le Amministrazioni in relazione alle diverse situazioni socio economiche, alle dinamiche in atto e alla storicità delle dotazioni.

Tuttavia, in ragione del fatto che tali indicazioni di metodo rendono conto solo parzialmente delle realtà socio economiche, di alcuni parametri territoriali, segnatamente quelli relativi alle dinamiche del mondo del lavoro, ed infine, del mutamento introdotto dalla scomparsa della zonizzazione delle aree ammissibili all'Obiettivo 2, generando conseguentemente criticità per alcune Amministrazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha deciso di intervenire compensando tali criticità nell'ottica di riequilibrare le assegnazioni tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

Il riparto delle risorse FS per l'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” è stato quindi realizzato in due passaggi:

- conformemente al principio enunciato al punto a), per quanto riguarda la dotazione "primaria" per l'Italia (5.116.413.942 euro), come da accordo del Consiglio Europeo di dicembre 2005 e dalla successiva corrispondenza della Commissione;
- a compensazione di alcune criticità territoriali e della necessità di un equilibrato approccio tra FESR e FSE si è proceduto ad un'ulteriore suddivisione tra Regioni e PA della “*Special Allocation*” (236.087.930 euro) risultante dall'accordo del Consiglio Europeo di dicembre 2005 e delle ulteriori risorse a disposizione in seguito al riequilibrio tra Fondi strutturali e FAS delle allocazioni regionali.

Tale ulteriore passaggio ha seguito i seguenti principi:

- Abruzzo e Molise rientrano, ai sensi del Regolamento Generale dei Fondi strutturali 1083/2006, nell'Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” e fanno altresì parte delle Regioni del Mezzogiorno ai sensi del riparto delle risorse FAS. In considerazione pertanto della loro situazione specifica in termini di dotazione di risorse FAS, una parte di dotazione "primaria" spettante a tali Regioni (pari a 154.634.499 euro) è stata trasferita a rafforzamento della “*Special Allocation*”. L'allocazione finale di queste due Regioni tiene quindi conto della loro forte dotazione di fondi FAS nella garanzia di un equilibrio tra le Amministrazioni anche alla luce della storicità del livello di risorse.

- In maniera analoga, anche il Lazio, il Piemonte e le Marche hanno raggiunto una posizione di equilibrio tra le tre fonti per le loro specifiche allocazioni. In tal modo una parte minima della dotazione "primaria" spettante a tali Regioni (pari a 45.392.315 euro) è stata anche trasferita a rafforzamento della "*Special Allocation*".
- Si è quindi determinata la possibilità di gestire tali ulteriori risorse (pari al 3,9 per cento dell'allocazione "primaria") ridistribuendole tra le Regioni rimanenti, contestualmente alla "*Special Allocation*" originaria, al fine di definire le dotazioni finali dei Fondi strutturali, tenuto anche conto del loro rapporto in valore assoluto e proporzionale, con il cofinanziamento nazionale e con le risorse FAS.

B) Allocazione annuale indicativa per Programma Operativo e per Fondo

Di seguito sono riportate le allocazioni annuali indicative in relazione al solo contributo comunitario per ciascun Programma Operativo (PO) e in relazione agli Obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".

Per i Programmi Nazionali, laddove non specificata la suddivisione fra FESR e FSE può intendersi operante la clausola di flessibilità di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1083/06.

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia
Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma
 (Importi in Euro a prezzi correnti)

Convergenza		Partecipazione comunitaria										
		Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	PO	Fondo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
		FESR	300.874.549	57.034.240	50.446.576	43.572.593	36.403.471	28.930.156	21.143.345			
		FESR	1.499.120.026	205.682.557	209.796.210	213.992.133	218.271.977	222.637.417	227.090.165			
		FESR	3.432.397.599	510.000.000	478.581.083	489.752.705	470.000.000	482.770.713	501.293.098			
		FESR	2.619.021.978	359.335.565	366.522.276	373.852.722	381.329.776	388.956.371	396.735.499			
		FESR	3.269.802.550	466.679.848	478.532.531	459.133.682	481.961.410	494.539.576	465.384.520			
		FESR	247.654.915	33.978.798	34.658.374	35.351.541	36.058.572	36.779.744	37.515.339			
		FESR	3.102.696.821	417.349.818	425.696.815	442.894.967	451.752.866	460.787.923	470.003.681			
		FESR	579.040.437	77.887.862	81.034.531	82.655.222	84.308.327	85.994.493	87.714.383			
		FESR	1.374.728.891	184.917.472	192.388.138	196.235.901	200.160.619	204.163.831	208.247.108			
		FESR	138.095.405	18.575.483	19.325.933	19.712.451	20.106.700	20.508.834	20.919.011			
		FESR	803.893.176	110.295.908	112.501.826	114.751.863	117.046.900	119.387.839	121.775.596			
		FESR	515.575.907	69.351.124	72.152.909	73.595.967	75.067.887	76.569.244	78.100.630			
		FSE	128.946.235	27.147.500	21.619.961	18.673.968	15.601.488	12.398.638	9.061.435			
		FSE	430.249.377	57.873.685	60.211.782	61.416.018	62.644.338	63.897.225	65.175.169			
		FSE	559.000.000	36.890.700	80.000.000	80.000.000	111.147.758	110.000.000	103.333.029			
		FSE	639.600.000	86.033.847	89.509.615	91.299.807	93.125.803	94.988.319	96.888.085			
		FSE	1.049.619.576	157.442.936	125.954.350	157.442.938	146.946.742	146.946.738	188.931.521			
		FSE	742.964.746	99.937.641	101.936.394	106.054.624	108.175.717	110.339.232	112.546.016			
		FSE	207.143.108	27.863.225	28.988.899	29.568.677	30.160.050	30.763.252	31.378.516			
		Totale	21.640.425.296	2.943.571.571	3.040.410.868	3.089.957.779	3.140.270.401	3.191.359.545	3.243.236.146			
		Totale FESR	17.882.902.254	2.450.382.037	2.526.450.311	2.545.501.747	2.572.468.505	2.622.026.141	2.635.922.375			
		Di cui sostegno transitorio	300.874.549	63.344.168	50.446.576	43.572.593	36.403.471	28.930.156	21.143.345			
		Totale FSE	3.757.523.042	493.189.534	510.259.730	544.456.032	567.801.896	569.333.404	607.313.771			
		Di cui sostegno transitorio	128.946.235	27.147.500	21.619.961	18.673.968	15.601.488	12.398.638	9.061.435			
		FESR (*)	4.161.638.107	573.225.046	552.771.945	560.418.325	638.227.290	635.689.152	631.451.544			
		FEP (*)	318.281.864	43.317.946	44.726.576	45.446.984	46.178.319	46.920.730	47.674.364			

(*) Inclusa la Basilicata in regime transitorio

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia
Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma
 (Importi in Euro a prezzi correnti)

Competitività regionale e occupazione	Partecipazione comunitaria											
	Fondo	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
PO												
Por Abruzzo	FESR	139.760.495	18.799.458	19.175.446	19.558.956	19.950.135	20.349.137	20.756.120	21.171.243			
Por Emilia Romagna	FESR	128.107.883	17.232.042	17.576.683	17.928.216	18.286.781	18.652.516	19.025.567	19.406.078			
Por Friuli Venezia Giulia	FESR	74.069.674	7.963.255	10.162.522	10.365.773	11.073.088	11.284.550	11.500.241	11.720.245			
Por Lazio	FESR	371.756.338	50.005.673	51.005.785	52.025.901	53.066.419	54.127.748	55.210.303	56.314.509			
Por Liguria	FESR	168.145.488	22.617.579	23.069.931	23.531.328	24.001.955	24.481.994	24.971.634	25.471.067			
Por Lombardia	FESR	210.887.281	28.283.409	28.877.649	29.483.773	30.102.020	30.732.631	31.375.855	32.031.944			
Por Marche	FESR	112.906.728	15.187.305	15.491.051	15.800.872	16.116.889	16.439.227	16.768.012	17.103.372			
Por Molise	FESR	70.765.241	9.518.771	9.709.146	9.903.329	10.101.396	10.303.424	10.509.492	10.719.683			
Por P.A. Bolzano	FESR	26.021.981	3.500.268	3.570.273	3.641.678	3.714.511	3.788.802	3.864.578	3.941.871			
Por P.A. Trento	FESR	19.286.428	2.594.255	2.646.140	2.699.062	2.753.044	2.808.105	2.864.269	2.921.553			
Por Piemonte	FESR	426.119.322	57.318.144	58.464.506	59.633.796	60.826.472	62.043.003	63.283.862	64.549.539			
Por Toscana	FESR	338.466.574	45.527.801	46.438.357	47.367.124	48.314.467	49.280.756	50.266.371	51.271.698			
Por Umbria	FESR	149.975.890	20.173.550	20.577.021	20.988.562	21.408.333	21.836.500	22.273.230	22.718.694			
Por Valle d'Aosta	FESR	19.524.245	2.626.244	2.678.769	2.732.345	2.786.992	2.842.731	2.899.586	2.957.578			
Por Veneto	FESR	207.939.920	27.970.405	28.529.814	29.100.410	29.682.418	30.276.066	30.881.588	31.499.219			
Por Sardegna ST	FESR	680.671.765	160.537.595	136.972.659	112.400.912	86.791.505	60.112.761	61.315.016	62.541.317			
Por Abruzzo	FSE	127.719.591	17.179.812	17.523.408	17.873.876	18.231.353	18.595.981	18.967.901	19.347.260			
Por Emilia Romagna	FSE	295.929.210	39.806.017	40.602.137	41.414.180	42.242.464	43.087.314	43.949.059	44.828.039			
Por Friuli Venezia Giulia	FSE	120.355.589	18.189.266	16.513.051	16.843.313	16.680.178	17.023.782	17.374.257	17.731.742			
Por Lazio	FSE	368.038.775	49.305.616	50.495.728	51.505.642	52.535.755	53.586.470	54.658.200	55.751.364			
Por Liguria	FSE	147.619.048	19.856.527	20.253.657	20.658.731	21.071.905	21.493.344	21.923.210	22.361.674			
Por Lombardia	FSE	338.017.613	45.550.862	46.433.308	47.333.402	48.251.500	49.187.958	50.143.145	51.117.438			
Por Marche	FSE	111.554.330	15.005.391	15.305.499	15.611.609	15.923.842	16.242.318	16.567.163	16.898.508			
Por Molise	FSE	37.665.371	5.066.443	5.167.772	5.271.128	5.376.550	5.484.080	5.593.762	5.705.636			
Por P.A. Bolzano	FSE	60.745.159	8.170.950	8.334.369	8.501.057	8.671.078	8.844.499	9.021.389	9.201.817			
Por P.A. Trento	FSE	61.198.969	8.231.993	8.396.633	8.564.566	8.735.857	8.910.574	9.088.785	9.270.561			
Por Piemonte	FSE	397.283.869	53.439.430	54.508.219	55.598.383	56.710.351	57.844.558	59.001.449	60.181.479			
Por Toscana	FSE	313.045.574	42.108.373	42.950.540	43.809.551	44.685.742	45.579.457	46.491.046	47.420.865			
Por Umbria	FSE	98.984.087	13.314.543	13.580.834	13.852.451	14.129.500	14.412.090	14.700.332	14.994.337			
Por Valle d'Aosta	FSE	32.911.544	4.426.996	4.515.536	4.605.847	4.697.964	4.791.922	4.887.762	4.985.517			
Por Veneto	FSE	349.019.589	46.947.308	47.886.254	48.843.979	49.820.858	50.817.276	51.833.621	52.870.293			
Por Sardegna ST	FSE	291.716.470	68.801.826	58.702.569	48.171.819	37.196.359	25.762.612	26.277.864	26.803.421			
Pon Azioni di sistema	FSE	28.680.066	3.857.811	3.934.969	4.013.667	4.093.940	4.175.819	4.259.336	4.344.524			
Totale		6.324.890.107	949.314.918	930.050.235	909.635.238	888.031.621	865.200.005	882.504.005	900.154.085			
Totale FESR		3.144.405.253	489.855.754	474.945.752	457.162.032	438.976.425	419.359.951	427.765.724	436.339.610			
Di cui sostegno transitorio		680.671.765	160.537.595	136.972.659	112.400.912	86.791.505	60.112.761	61.315.016	62.541.317			
Totale FSE		3.180.484.854	459.459.164	455.104.483	452.473.201	449.055.196	445.840.054	454.738.281	463.814.475			
Di cui sostegno transitorio		291.716.470	68.801.826	58.702.569	48.171.819	37.196.359	25.762.612	26.277.864	26.803.421			

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma (Importi in Euro a prezzi correnti)											
Cooperazione territoriale europea		Partecipazione comunitaria									
		Fondo	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
TRANSFRONTALIERA			457.919.072	66.051.721	60.931.501	61.631.738	63.955.272	66.347.090	68.430.679	70.571.071	
PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA)	FESR	87.419.616	12.609.687	11.632.205	11.765.884	12.209.461	12.666.075	13.063.845	13.472.459		
PO Italia-Francia frontiera marittima	FESR	94.928.391	13.692.777	12.631.335	12.776.497	13.258.174	13.754.008	14.185.943	14.629.657		
PO Italia-Svizzera	FESR	68.811.858	9.925.644	9.156.224	9.261.450	9.610.609	9.970.029	10.283.132	10.604.770		
PO Italia-Austria	FESR	37.684.265	5.435.700	5.014.333	5.071.959	5.263.173	5.460.007	5.631.475	5.807.618		
PO Italia-Grecia	FESR	57.538.575	8.299.549	7.656.182	7.744.168	8.036.128	8.336.663	8.598.471	8.867.414		
PO Italia-Malta	FESR	19.106.204	2.755.940	2.542.304	2.571.522	2.668.468	2.768.264	2.855.200	2.944.506		
PO Italia-Slovenia (*)	FESR	92.430.163	13.332.424	12.298.918	12.440.258	12.909.259	13.392.044	13.812.613	14.244.647		
ENPI-CBC			61.582.966	4.955.523	8.466.508	9.254.528	9.439.618	9.628.411	9.820.979	10.017.399	
PO ENPI-CBC Italia-Tunisia	FESR	12.595.744	1.013.568	1.731.680	1.892.856	1.930.713	1.969.327	2.008.714	2.048.886		
PO ENPI-CBC Bacino Mediterraneo	FESR	48.987.222	3.941.955	6.734.828	7.361.672	7.508.905	7.659.084	7.812.265	7.968.513		
IPA-CBC			117.145.966	9.426.624	16.105.386	17.604.391	17.956.478	18.315.608	18.681.920	19.055.559	
PO IPA-CBC-Adriatico	FESR	117.145.966	9.426.624	16.105.386	17.604.391	17.956.478	18.315.608	18.681.920	19.055.559		
TRANSNAZIONALE			209.805.513	30.263.022	27.917.082	28.237.913	29.302.488	30.398.354	31.352.994	32.333.660	
PO Spazio Alpino	FESR	36.148.288	5.214.146	4.809.953	4.865.231	5.048.651	5.237.462	5.401.941	5.570.904		
PO Europa Centrale	FESR	32.946.071	4.752.247	4.383.861	4.434.241	4.601.413	4.773.499	4.923.407	5.077.403		
PO Europa Sudorientale	FESR	43.050.642	6.209.763	5.728.392	5.794.225	6.012.668	6.237.532	6.433.418	6.634.644		
PO Mediterraneo	FESR	97.660.512	14.086.866	12.994.876	13.144.216	13.639.756	14.149.861	14.594.228	15.050.709		
Totale		846.453.517	110.696.890	113.420.477	116.728.570	120.653.856	124.689.463	128.286.572	131.977.689		

(*) Comprende anche il finanziamento complementare - Par.21-Allegato II Regolamento generale

V.2.3 Risorse di cofinanziamento nazionale (indicative) e tassi di cofinanziamento.

L'ammontare del cofinanziamento nazionale attribuito ai programmi comunitari è determinato secondo quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Regolamento Generale sui Fondi strutturali e puntualmente specificato dall'Allegato III del suddetto Regolamento, che fissa i livelli del tasso di partecipazione dei Fondi comunitari per Obiettivo.

In particolare per l'Obiettivo "Convergenza" il tasso di partecipazione del FESR e del FSE non può superare il tetto del 75 per cento della spesa pubblica ammissibile. Per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" questo tetto è pari al 50 per cento della spesa pubblica ammissibile. Per l'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il limite massimo varia dall'85 per cento del totale della spesa ammissibile al 75 per cento della sola spesa pubblica ammissibile, in funzione di quanto specificato all'art. 53, paragrafo 3, del Regolamento Generale.

Il rispetto delle suddette soglie deve essere assicurato a livello di Programma Operativo, modulando a tal fine i tassi di partecipazione dei fondi comunitari a livello di Asse che, in ogni caso e per tutti gli obiettivi, non possono essere inferiori al 20 per cento della spesa ammissibile.

Fermo restando quanto sopra, il tasso di partecipazione dei Fondi comunitari può essere modulato in accordo con quanto previsto all'art. 52 del Regolamento Generale, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio nel riparto delle risorse, sulla base di quanto sarà stabilito nelle delibere CIPE di attuazione del Quadro e di cofinanziamento.

Al cofinanziamento nazionale concorrono la quota statale e quella regionale/locale, secondo i criteri definiti nella delibera CIPE di cofinanziamento. L'attivazione delle quote di cofinanziamento nazionale avverrà con modalità uniformi a quelle previste per le quote comunitarie, secondo le modalità che saranno definite nelle delibere CIPE di attuazione del Quadro e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi politici generali relativi alla coerenza tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza pubblica e di quanto concordato in materia nelle diverse sedi istituzionali.

La copertura della quota statale è assicurata - a meno di diverse decisioni e comunque in coerenza con la valutazione politica in merito al livello effettivo di addizionalità del programma - per il tramite del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, sulla base di una programmazione pluriennale stabilita dalla delibera CIPE di cofinanziamento - in via indicativa - nelle more dell'approvazione dei singoli Programmi Operativi.

Nel caso di progetti che generano entrate, come definiti all'art. 55 del Regolamento Generale, queste ultime devono essere propriamente valutate in maniera da determinare il contributo pubblico in relazione al margine lordo di autofinanziamento del progetto, al fine di evitarne il sovrafinanziamento. La metodologia per la determinazione del tasso di cofinanziamento è basata sul "*funding gap method*", suggerito dalla Commissione, consistente nel calcolare la quota del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperto dalle entrate nette attualizzate del progetto. Gli investimenti da prendere in considerazione sono quelli in infrastrutture e quelli per i quali è possibile quantificare in anticipo l'entità delle entrate.

V.3 LE RISORSE DELLA POLITICA REGIONALE NAZIONALE (INCLUSE RISORSE E FLUSSI FINANZIARI DEL PERIODO PRECEDENTE)

Fino ad oggi la politica regionale nazionale, a differenza di quanto avviene per la programmazione comunitaria, ha poggiato su una programmazione finanziaria basata su dotazioni di competenza con orizzonte triennale (a partire dal 2004 quadriennale). Sul piano della quantità, essa è stata regolata da obiettivi programmatici di dotazione annua del Fondo Aree Sottoutilizzate commisurati negli ultimi anni a circa lo 0,6 per cento del PIL nazionale da definirsi con la Legge Finanziaria e, per assicurare l'effettivo impiego delle risorse, assistita da regole di rafforzamento dell'efficienza

finanziaria²⁶³. Tale quadro ha tuttavia scontato le incertezze derivanti dalla necessità di riaffermazione annuale degli obiettivi attraverso la Legge Finanziaria in un contesto di delicati equilibri di finanza pubblica e di necessità di misure generali di contenimento del fabbisogno che hanno non favorevolmente condizionato l'attuazione dei Programmi.

L'esigenza di modificare il quadro di riferimento dando seguito agli impegni - previsti dalle citate Linee Guida approvate in Conferenza Unificata - di pervenire a una piena previsione di coerenza dell'apporto delle risorse aggiuntive nazionali rispetto ai fondi comunitari (e al relativo cofinanziamento) è stata accolta in via programmatica dal DPEF 2007-2011 e successivamente formalizzata dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 863-866) che ha previsto la settennalizzazione dell'impegno di bilancio sul FAS e stabilito la sua entità (circa 64 miliardi di euro). Ciò consente di definire nella programmazione unitaria, pur con le necessarie e opportune flessibilità²⁶⁴, non solo le risorse comunitarie, ma anche l'intero importo settennale della politica regionale nazionale. In conseguenza di ciò è possibile elaborare più complete previsioni di spesa che possano contemplare anche una stima della spesa derivante dall'attuazione degli interventi relativi alle risorse del FAS già assegnate e che saranno realizzati durante il ciclo di programmazione 2007-2013.

Le risorse aggiuntive nazionali già attribuite per competenza dall'annualità 2000²⁶⁵ ammontano complessivamente a circa 72 miliardi di euro (comprensive delle risorse relative all'ultimo riparto del marzo 2006 pari a 6,2 miliardi). Di queste 59,5 miliardi di euro sono imputabili al FAS che, a partire da 2003, raccoglie tutte le risorse della politica regionale nazionale, comprese le assegnazioni della legge 208 del 1998²⁶⁶. Il FAS ha finanziato sia interventi a gestione centrale, sia interventi a gestione regionale; questi ultimi sono prevalentemente investimenti pubblici identificati mediante la sottoscrizione di accordi tra Stato e Regione (Accordi di Programma Quadro - APQ). Una rilevante quota di risorse attribuite alle Amministrazioni centrali è invece utilizzata per regimi di aiuto di tipo generale²⁶⁷. Le risorse del FAS già assegnate risultano comunque solo parzialmente programmate²⁶⁸ soprattutto perché è ancora in corso l'iter di programmazione di parte delle risorse precedentemente assegnate, in particolare di quelle del 2006 ripartite dal CIPE nel mese di marzo dello stesso anno. Va inoltre richiamato che in virtù dei profili temporali di assegnazione previsti dal CIPE, circa 16 miliardi di euro di risorse del FAS già assegnate dal 2004 riguardano comunque le annualità di competenza dal 2007 al 2009²⁶⁹.

Accanto dunque alle nuove risorse del FAS esplicitamente indirizzate a sostenere la programmazione della politica regionale unitaria per il ciclo 2007-2013, gli interventi della politica regionale potranno essere nel prossimo futuro rafforzati da tali ulteriori flussi di spesa che fanno riferimento a precedenti assegnazioni, ma che per la parte in corso di programmazione sono orientati anche dalle linee programmatiche presentate nel Quadro. Tali risorse FAS se esplicitamente indirizzate all'attuazione della strategia contenuta nel Quadro e coerenti con le indicazioni contenute nelle singole priorità, costituiranno parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013. Alle risorse così programmate saranno estesi i requisiti di sorveglianza,

²⁶³ Tali regole valgono solo per le risorse assegnate dal 2002 in avanti e peraltro non sono del tutto armonizzate con quelle della programmazione comunitaria: sono infatti gli impegni (ovvero le obbligazioni giuridicamente assunte dai soggetti di spesa) ad essere assoggettati a *target* vincolanti, e, quindi, a regole sanzionatorie, mentre gli obiettivi di spesa hanno valore meramente previsivo, anche se supportati da premialità.

²⁶⁴ In particolare, anche per rispondere a tali esigenze di flessibilità, in sede di definizione programmatica dell'allocazione delle risorse alle diverse Priorità del Quadro, si è stabilito di prevedere una riserva di programmazione a valere sulle nuove risorse del FAS destinate ai territori del Mezzogiorno (vedi par. III.5).

²⁶⁵ Si tratta quindi dell'ammontare di risorse nazionali aggiuntive che si affiancano a quelle comunitarie relative al ciclo 2000-2006 e che corrispondono agli stanziamenti a partire dal 1998 (in tal caso solo per la quota di competenza dal 2000) sino al 2006.

²⁶⁶ La Legge 208 del 1998 istituisce e disciplina l'utilizzo del fondo per le aree depresse. I restanti 12,5 miliardi riguardano il completamento dell'intervento straordinario e altre risorse assegnate direttamente dalle finanziarie fino al 2002 in virtù di leggi per le aree depresse antecedenti la legge 208/98.

²⁶⁷ Anche se, negli ultimi anni, tale destinazione diminuisce in relazione a quella per investimenti o regimi di aiuto di carattere orizzontale.

²⁶⁸ Ovvero attribuite a specifici progetti, e impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti delle stazioni appaltanti

²⁶⁹ Di questi oltre 11 miliardi sono relativi ad assegnazioni per i territori del Mezzogiorno.

informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria.

Con l'istituzione del Fondo Aree Sottoutilizzate nel 2003, per tutte le risorse della politica regionale nazionale sono stati comunque previsti principi e forme di monitoraggio o nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro²⁷⁰ o attraverso comunicazioni inoltrate direttamente al CIPE, mentre lo sono solo in parte quelle precedentemente assegnate, anche se successivamente formalmente confluite nel FAS. Le delibere CIPE di attuazione del Quadro specificheranno le modalità di previsione, monitoraggio e verifica di spesa per le risorse del FAS idonee a garantire l'ordinata, trasparente e efficace attuazione della politica regionale unitaria.

V.4 LA DIMENSIONE DELLE RISORSE ORDINARIE IN CONTO CAPITALE

Come già precisato nel paragrafo introduttivo, la politica regionale trae la sua ragion d'essere e la sua prima condizione di efficacia dalla natura aggiuntiva delle risorse a essa destinate: è quanto previsto, per la parte nazionale della politica, dalla Costituzione e, per la parte comunitaria, stabilito dai Regolamenti UE che, nei diversi cicli ad oggi susseguitisi, hanno sempre confermato la natura fondante di questo principio²⁷¹.

A garanzia del rispetto dell'addizionalità, soprattutto per il Mezzogiorno, sin dal DPEF 2000 – 2003, fu quindi stabilito come un impegno congiunto di Governo e Regioni, un valore obiettivo per la spesa ordinaria in conto capitale nel Mezzogiorno (il 30 per cento del totale nazionale)²⁷². Tale impegno dovrà essere mantenuto nel ciclo 2007-2013 con la finalità di garantire la disponibilità di risorse complessivamente congrue all'ottenimento dei tassi di crescita obiettivo (che nell'area della "Convergenza" dovranno collocarsi progressivamente al di sopra della media UE al fine di ridurre gli attuali divari) e rispettare così gli impegni che in sede nazionale sono stati presi nel DPEF 2007-2011 sia in relazione all'incidenza della spesa in conto capitale complessiva della Pubblica Amministrazione su PIL, sia in relazione alla quota da destinare al Mezzogiorno²⁷³ e alle modalità per proseguire nell'azione di risanamento finanziario considerando il necessario sforzo di accumulazione di capitale pubblico. In tale contesto, andrà compiuto ogni sforzo per evitare che il rispetto degli equilibri finanziari complessivi del Paese (incidendo sulla capacità di spesa e indebitamento) condizioni l'efficacia delle politiche regionali, anche per le risorse umane e in particolare quelle sostenute dal Fondo Sociale Europeo.

Stante gli impegni relativi a dimensione e destinazione territoriale per macroaree del complesso delle risorse ordinarie e aggiuntive (nazionali e comunitarie) dedicate alle politiche regionali, l'effettivo apporto delle risorse ordinarie nel Mezzogiorno dipenderà comunque da diversi fattori e responsabilità che implicano, affinché gli impegni siano mantenuti, la definizione di un quadro

²⁷⁰ Nei soli Accordi di programma Quadro, strumento con cui si attuano soprattutto gli interventi di competenza delle Regioni, a inizio 2006 risultavano già programmati circa 14,5 miliardi di euro del FAS. Di questi circa il 45 per cento risultano già impegnati attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti. Entro il 2008, secondo un modello di previsione della spesa del DPS che rivede i cronoprogrammi formulati dai soggetti attuatori, la spesa dovrebbe raggiungere un livello cumulato pari a 9,5 miliardi di euro. I rimanenti 5 miliardi, unitamente alla maggior parte delle quote di risorse FAS ancora da programmare in APQ (principalmente di competenza regionale e relativa alle annualità di assegnazione 2005 e 2006) produrranno spesa dopo il 2008.

²⁷¹ Anche se, rispetto alla formulazione del Regolamento Generale (articolo 13) persistono significativi spazi di miglioramento in termini di trasparenza del processo di verifica dell'addizionalità ed effettività del principio. È a questi obiettivi di miglioramento che si è ispirata la posizione dell'Italia in sede negoziale.

²⁷² Nel presupposto che la spesa in conto capitale destinata in via ordinaria a sostenere l'attività economica e le opportunità di un'area dovesse essere commisurata in parte alla sua dimensione demografica, in parte al suo livello di attività, questo valore obiettivo del 30 per cento veniva determinato all'inizio del ciclo di programmazione 2000-2006 come media fra la quota del PIL e la quota della popolazione nel Mezzogiorno (rispettivamente pari al 25 e 36 per cento del totale nazionale). Il conseguimento del valore obiettivo del 30 per cento della spesa ordinaria, assieme alla destinazione al Mezzogiorno di una quota pari a circa l'80 – 90 per cento della spesa aggiuntiva proveniente dalla politica regionale complessivamente intesa (comunitaria e nazionale, così come stabilito dalla programmazione di entrambe le componenti) avrebbe assicurato la concentrazione nel Mezzogiorno di una quota pari al 45 per cento del totale della spesa in conto capitale per un certo numero di anni in modo da conseguire una significativa accelerazione nell'accumulazione di capitale pubblico e di, conseguenza, nei tassi di crescita.

²⁷³ In particolare il DPEF 2007-2011 al capitolo V, prendendo atto delle difficoltà che hanno negli scorsi anni impedito una più significativa crescita della spesa in conto capitale nel Mezzogiorno, ribadisce il rilievo della politica regionale e conferma "la previsione di un volume di risorse in conto capitale dedicate allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord coerente sia con il mantenimento dell'incidenza sul PIL della spesa in conto capitale del Paese intorno al 4 per cento, sia con una riallocazione territoriale della spesa tesa ad aumentarne la quota del Mezzogiorno sul totale Italia".

regolatorio congruente. L'effettiva spesa ordinaria in conto capitale dipenderà, infatti - oltre che da eventuali vincoli alla dimensione della spesa complessiva che dovessero essere previsti quali misure di contenimento del disavanzo e dei cui effetti si darà conto - sia dall'effettiva capacità di impiegare le risorse aggiuntive nei tempi previsti, evitando così di erodere l'apporto della spesa ordinaria attraverso pratiche di sostituzione di fonti finanziarie, sia dalle modalità e dalle regole con cui si assicurerà l'effettiva destinazione all'area della quota di interventi a valere sulle fonti di finanziamento ordinario degli investimenti pubblici. In particolare, per i soggetti investitori che operano a livello nazionale²⁷⁴, sarà quindi necessario sia consolidare gli strumenti di indirizzo e di verifica sulla effettiva destinazione territoriale della spesa ordinaria anche attraverso le nuove modalità di programmazione e verifica congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni previste per i programmi nazionali della politica regionale unitaria (vedi oltre il cap. VI), sia subordinare l'assegnazione di ulteriori risorse aggiuntive alla previa verifica delle condizioni del loro effettivo impiego entro i tempi di attuazione del ciclo 2007-2013, anche considerando gli ulteriori interventi ancora da realizzare a valere su risorse aggiuntive che risultino loro già assegnate.

V.5 AGGIUNTIVITÀ DELLA POLITICA REGIONALE E VERIFICA DELL'ADDIZIONALITÀ

L'esperienza realizzata nel ciclo 2000-2006 ha segnalato forti difficoltà nel garantire l'aggiuntività della politica regionale comunitaria e nazionale nel Mezzogiorno e, di conseguenza, nel realizzare gli obiettivi complessivi per la spesa in conto capitale lungo il profilo temporale di riferimento. La verifica degli andamenti complessivi, realizzata attraverso il Quadro Finanziario Unico, ha infatti evidenziato sia una dimensione complessiva della spesa per il Mezzogiorno inferiore ai valori programmatici, sia, nella sua articolazione, un contributo più ridotto della spesa ordinaria rispetto agli obiettivi²⁷⁵. Per quanto riguarda le risorse comunitarie, ciò si è riflesso in una revisione al ribasso (per il 7,1 per cento, definita in sede di revisione di medio termine del QCS Ob.1) dell'obiettivo di addizionalità comunitaria, rispetto a quello originariamente stabilito, revisione poi rispettata.

In base alle valutazioni condotte²⁷⁶, a determinare queste difficoltà hanno concorso più fattori:

- la politica ordinaria, in particolare quella promossa dai grandi investitori nazionali, non si è compiutamente mobilitata al raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento, nonostante quest'ultimo venisse più di recente codificato con norma²⁷⁷ a causa: di una non adeguata coerenza dell'obiettivo; assenza di meccanismi incentivanti i comportamenti virtuosi; scarsa capacità delle Amministrazioni di programmare e monitorare la spesa in presenza di serie lacune informative; scarsa mobilitazione culturale e politica sull'obiettivo da conseguire;
- l'accentuarsi della tensione fra gli obiettivi finanziari della politica regionale e gli obiettivi di finanza pubblica, sostenuta dal peggioramento delle condizioni economiche generali ma anche alimentata dalla modesta capacità delle Amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, di elaborare previsioni di spesa affidabili e credibili e che di conseguenza ha ostacolato una programmazione finanziaria più mirata in direzione di allocazioni ai centri di spesa più efficienti nelle diverse annualità;

²⁷⁴ Per i quali, in considerazione anche della specifica natura degli investimenti ordinariamente loro demandati (tipicamente negli ambiti di trasporto, sicurezza e ricerca), gli effetti di sostituzione possono addirittura compromettere l'apporto alla crescita del complesso del programma laddove altri interventi siano definiti in collegamento con essi sulla base di ipotesi diverse in relazione a dimensione, articolazione e tempistica di realizzazione.

²⁷⁵ In particolare con riferimento al periodo dal 2000 fino al 2005 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati di consuntivo) i valori obiettivo originariamente definiti non risultano conseguiti. Pur scontando una revisione della serie, dovuta alla riclassificazione di alcune poste contabili in linea con l'orientamento dell'Eurostat, che non rende strettamente comparabili i dati di consuntivo con i valori obiettivo originariamente identificati, i valori di spesa realizzati nel Mezzogiorno, pur accresciutisi, si mantengono più contenuti delle previsioni programmatiche. La quota di spesa complessiva in conto capitale destinata al Mezzogiorno risulta, nella media del periodo, intorno al 37,8 per cento, ma su valori inferiori nell'ultimo biennio (quindi nel complesso lontana dal target originario del 45 per cento). Anche la quota della spesa ordinaria (stimabile attorno al 25 per cento) non ha raggiunto l'obiettivo del 30 per cento.

²⁷⁶ Cfr. Documento Strategico Preliminare Nazionale, capitolo II.

²⁷⁷ Cfr. Legge 311/2004, art. 1, co 17 – Legge Finanziaria per il 2005

- una capacità attuativa delle politiche regionali aggiuntive inferiore a quanto preventivato ex ante, a causa sia della iniziale sottovalutazione dei tempi di realizzazione degli interventi, sia ad una sottostima della intensità e pervasività dell'arretratezza delle Amministrazioni pubbliche nel Sud.

In considerazione dell'esperienza e di quanto già delineato nei paragrafi V.1-V.4, il conseguimento di una piena aggiuntività finanziaria della politica regionale unitaria richiede - oltre alla già prevista sanzione, a livello normativo, della certezza settennale delle risorse della politica regionale nazionale – che siano realizzati:

- il conferimento di una maggiore cogenza al vincolo di destinazione territoriale della spesa in conto capitale ordinaria (30 per cento al Mezzogiorno) nei confronti di importanti soggetti investitori attraverso meccanismi appropriati;
- l'effettiva integrazione degli specifici obiettivi della politica regionale, da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni, nella programmazione della politica ordinaria, a garanzia anche della addizionalità "strategica" e quindi dell'efficacia della politica regionale;
- appropriati meccanismi di coordinamento da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali responsabili degli interventi - anche a livello organizzativo - nella gestione delle due componenti, comunitaria e nazionale, della politica regionale, per assicurarne effettiva complementarietà e un virtuoso sostegno reciproco;
- un forte miglioramento nella capacità di previsione della spesa (e armonizzazione degli strumenti a ciò dedicati) da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni, che ne assicurino affidabilità e credibilità;
- una maggiore armonizzazione del ciclo finanziario con il ciclo progettuale in modo da supportare concretamente la riconciliazione fra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza pubblica.

Oltre quanto già delineato nel Quadro in ordine alle modalità di programmazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione (capitolo VI), ulteriori disposizioni e meccanismi per addivenire al rispetto degli obiettivi, secondo i principi sopra richiamati, saranno identificati nelle delibere CIPE di attuazione del Quadro.

L'effettiva realizzazione delle condizioni prima richiamate è, infatti, condizione necessaria per garantire il raggiungimento del livello di spesa pubblica nazionale che l'Italia si impegna a mantenere nel corso del periodo 2007-2013 in base agli obblighi previsti dai Regolamenti comunitari.

Il livello di spesa prevista nell'ambito della verifica ex ante della addizionalità comunitaria per l'Obiettivo "Convergenza"²⁷⁸, infatti (cfr. par. V.6), pur inferiore nell'incremento a quello stabilito ex ante nel ciclo 2000-06 - per tener conto delle forti difficoltà incontrate nel garantire l'aggiuntività della politica regionale comunitaria e nazionale e il pieno coinvolgimento dei grandi investitori nazionali nel raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento - è tuttavia fondato su ipotesi programmatiche ambiziose. In particolare si ipotizza un profilo di spesa in conto capitale crescente, un incremento medio annuo della spesa ammissibile ai fini della addizionalità pari al 15,3 per cento e un rapporto tra tale spesa e PIL stabile nel tempo. Si tratta di un obiettivo che consente il raggiungimento dell'impegno a garantire nel ciclo 2007-2013 la disponibilità di risorse congrue all'ottenimento di tassi di crescita nelle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" progressivamente superiori a quelli medi europei e a rispettare gli impegni assunti nel DPFE 2007-2011, sia in relazione all'incidenza della spesa in conto capitale sul PIL sia in relazione alla quota da destinare

²⁷⁸ Per la verifica ex-ante dell'addizionalità sono considerate le regioni dell'Obiettivo "Convergenza" (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e la regione Basilicata in regime di sostegno transitorio.

al Mezzogiorno. E' al tempo stesso un obiettivo condizionato al realizzarsi delle condizioni precedentemente indicate.

V.6 VERIFICA EX ANTE DEL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITÀ NEL PERIODO 2007-2013.

Il principio di addizionalità, sancito dall'art. 15 del Regolamento (CE) n.1083/2006²⁷⁹, stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, i contributi dei Fondi non sostituiscono le spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro. Di norma, il livello di tali spese è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

L'Italia ha attribuito grande importanza al principio di addizionalità, trasformandolo da obbligo regolamentare a strumento di politica economica. A tal fine, ha fissato a sua tutela sia l'obiettivo "normativo" di portare progressivamente al 30 per cento la quota delle "risorse ordinarie" - ossia degli stanziamenti diversi da quelli relativi alle risorse comunitarie, incluse quelle del cofinanziamento nazionale, e di quelle aggiuntive nazionali che fanno capo al Fondo per le aree sottoutilizzate - sia l'accelerazione nell'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate. L'attuazione di tali obiettivi è sottoposta a monitoraggio periodico - reso nel corso del periodo sempre più stringente - di cui il Rapporto annuale del Dipartimento per le politiche di sviluppo al Parlamento dà conto annualmente.

L'obiettivo di spesa da perseguire è stabilito ex ante su basi sufficientemente solide. Fondamentale a tal fine è risultata la possibilità di avvalersi di un sistema informativo estremamente efficace che ha consentito una migliore capacità di ricostruzione dei flussi di spesa, soprattutto attraverso la banca dati CPT²⁸⁰, e una migliore capacità di previsione delle spese, derivante anche dall'utilizzo di migliorati sistemi di monitoraggio. Inoltre la costruzione di un Quadro Finanziario Unico (QFU) delle risorse disponibili per investimenti pubblici ha dato chiarezza e certezza alla programmazione delle risorse, identificando sia le risorse finanziarie pubbliche ordinarie che eccedono quelle dei Fondi strutturali comunitari, sia quelle effettivamente aggiuntive e da esse separate in quanto espressamente destinate ad un obiettivo temporaneo di riduzione dei divari, fondando così su basi certe gli impegni assunti dal Governo italiano nei confronti dell'Unione europea. La crescita della spesa pubblica nazionale prevista per il periodo 2007-2013, al netto dei Fondi strutturali, deriva infatti dal contesto programmatico e dagli obiettivi della strategia per lo sviluppo del Mezzogiorno, indicati nel DPEF 2007-11 e fondati sulle risorse finanziarie programmate attraverso il QFU. Per la componente più consistente del settore pubblico allargato oggetto della verifica, cioè per la Pubblica Amministrazione, le modalità adottate riflettono, tenendo opportunamente conto delle diversità dell'aggregato di riferimento²⁸¹, le ipotesi di crescita e le chiavi di riparto adottate nel QFU più aggiornato. (cfr. cap.V.1).

La verifica dell' addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante, in itinere e alla fine del periodo.

²⁷⁹ Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999.

²⁸⁰ La banca dati dei CPT è oggi parte del Sistema Statistico Nazionale ed ha una disponibilità di dati a partire dal 1996. Presenta caratteristiche di completezza, flessibilità e dettaglio territoriale. Oltre a riferirsi a un universo particolarmente ampio di enti di spesa e alla totalità dei flussi finanziari pubblici (spese, sia correnti che in conto capitale, e entrate), i dati consentono una articolazione flessibile per svariati sub-aggregati relativi, ad esempio, a macro-aree e regioni amministrative, a diverse classificazioni settoriali, a diverse definizioni di spesa, a diversi erogatori finali. Il progetto CPT è stato avviato nel 1994 con lo scopo di disporre di uno strumento in grado di garantire la misurazione dei flussi finanziari sul territorio e la verifica del principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto alle risorse nazionali. Per approfondimenti sul progetto CPT e sulle caratteristiche della banca dati cfr. <http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp>.

²⁸¹ Tutti i passaggi da QFU ad addizionalità sono individuabili e ricostruibili. E' evidente, tuttavia, che le modalità di verifica della addizionalità, pur riflettendo le ipotesi del QFU, debbono tener conto delle diversità degli aggregati di riferimento. L'addizionalità si riferisce all' Obiettivo "Convergenza", il QFU è relativo al Mezzogiorno geografico, l'addizionalità riguarda le spese connesse allo sviluppo (inclusive delle spese correnti in formazione considerate spese in capitale umano), il QFU è relativo alle spese in conto capitale della P.A..

Verifica ex-ante

Per le regioni che rientrano nell'Obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

L'addizionalità ex ante funge da quadro di riferimento per l'intero periodo e il livello di spesa che ne garantisce il rispetto è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale (art. 28, par 3).

Con riferimento ad essa, le autorità italiane fissano la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile che deve essere mantenuta durante il periodo 2007-2013 a 20.612,6 milioni di euro (prezzi 2006). Tale cifra rappresenta un aumento del 15,3 per cento rispetto alla spesa media per il periodo 2000-2006 (17.871,3). La spesa pubblica nazionale complessivamente prevista per il periodo 2007-2013, al netto dei Fondi strutturali, cresce pertanto significativamente, in termini medi annui ed in valori costanti, rispetto al periodo precedente, verificando ex ante il principio di addizionalità (si veda la tavola "Verifica ex ante del principio di addizionalità per il periodo 2007-2013"²⁸²)

Il livello della spesa media annua per il periodo 2007-2013 è basato sull'ipotesi di un aumento annuo del totale delle entrate correnti della Pubblica Amministrazione dell'1,77 per cento²⁸³ in termini reali per il periodo 2007-2011 e garantisce un rapporto spesa/PIL stabile nel tempo (6,4 per cento nel periodo 1994-99, 6,5 per cento nella previsione ex ante 2000-2006, 6,4 per cento nella revisione di metà percorso, 6,4 per cento nell'attuale previsione ex ante)²⁸⁴.

²⁸² La tavola differisce da quelle presentate nel corso degli esercizi di addizionalità relativi al precedente ciclo di programmazione poichè riferita ad un universo, ad un arco temporale e ad un aggregato territoriale diversi. Non comprende inoltre la spesa relativa al settore *Agricoltura e Pesca*, in quanto definita non direttamente eleggibile ai Fondi strutturali nel periodo 2007-2013. Se tale spesa venisse inclusa, come comunque una diversa interpretazione dei Regolamenti suggerirebbe, la tavola finale di addizionalità risulterebbe così modificata:

	Media annuale 2000-2006						Media annuale 2007-13 (ex ante)					
	Totale	di cui imprese pubbliche	QCS		senza cofinanziamento UE	Totale	Totale	di cui imprese pubbliche	QSN		senza cofinanziamento UE	Totale
	Nat. + EU	Nat. + EU	EU	Nat	Nat.	Nat.	Nat. + EU	Nat. + EU	EU	Nat.	Nat.	Nat.
1	2	3	4	5	6	7= 5+6 =24	8	9	10	11	12	13=11+12 =8-10
Agricoltura e pesca	823,08	118,33	342,33	213,49	267,27	480,75	1.043,22	119,04	469,48	349,85	223,89	573,75
Totale comprensivo di Agricoltura e pesca	21.179,00	4.558,47	2.826,93	2.396,92	15.955,15	18.352,07	24.369,78	5.003,05	3.183,48	2.995,95	18.190,35	21.186,30

Al fine di ordinare i dati nelle modalità omogenee suggerite dai documenti tecnici della Commissione, la voce residuale *Altro* include, oltre a piccole voci non altrimenti attribuibili, i settori *Edilizia e Urbanistica* e *Infrastrutture Varie*, la cui spesa contribuisce a finalità connesse allo sviluppo. Al fine di rendere chiaro il loro contributo al calcolo complessivo della addizionalità viene fornito di seguito il dettaglio settoriale.

	Media annuale 2000-2006						Media annuale 2007-13 (ex ante)					
	Totale	di cui imprese pubbliche	QCS		senza cofinanziamento UE	Totale	Totale	di cui imprese pubbliche	QSN		senza cofinanziamento UE	Totale
	Nat. + EU	Nat. + EU	EU	Nat	Nat.	Nat.	Nat. + EU	Nat. + EU	EU	Nat.	Nat.	Nat.
1	2	3	4	5	6	7= 5+6 =24	8	9	10	11	12	13=11+12 =8-10
Edilizia e urbanistica	1.501,6	321,3	57,2	59,8	1.384,6	1.444,4	1.597,6	201,8	115,6	129,9	1.352,1	1.482,0
Infrastrutture varie	2.423,0	0,1	70,1	64,1	2.288,8	2.352,9	2.571,7	0,5	182,7	140,7	2.248,3	2.389,0

²⁸³ L'indicatore è stato calcolato, sia per le entrate correnti che per la serie di PIL, sulla base delle previsioni riportate sul Programma di stabilità dell'Italia di dicembre 2006.

²⁸⁴ Le implicazioni che il livello di spesa stabilito in sede di verifica ex ante della addizionalità avrà in termini di tasso di crescita, variazione

È al tempo stesso un obiettivo programmatico ambizioso che richiede la realizzazione delle condizioni precedentemente indicate e, in particolare, che la spesa aggiuntiva nazionale trovi piena e completa attuazione e che i grandi enti di spesa riescano a destinare effettivamente al Mezzogiorno il 30 per cento delle proprie risorse ordinarie.

Verifica in itinere

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'Obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità entro il 31.12.2011. Essa consiste in una valutazione di conformità con i requisiti dell'addizionalità *ex ante*. In particolare, il rispetto del principio dell'addizionalità è considerato come verificato se la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile degli anni dal 2007 al 2010 è tale da essere coerente, ossia da non pregiudicare, il risultato finale relativo all'intero periodo 2007-2013. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

Verifica alla fine del periodo

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'Obiettivo «Convergenza» a una verifica *ex post* dell'addizionalità entro 30.6.2016.

dell'occupazione, tasso di occupazione, tasso di occupazione femminile, tasso di disoccupazione, saranno dettagliati e quantificati nel Rapporto di addizionalità, previsto dal Working Document No. 3 "Commission methodological paper giving guidelines on the calculation of public or equivalent structural spending for the purposes of additivity".

Table 1: VERIFICA EX ANTE DEL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITA' PER IL PERIODO 2007-2013
Tabella riassuntiva finanziaria della spesa strutturale pubblica o equivalente nelle regioni dell'obiettivo Convergenza
(milioni di euro, prezzi 2006)

	Media annuale 2000-2006						Media annuale 2007-13 (ex ante)											
	Totale		di cui imprese pubbliche		QCS		senza cofinanziamento UE		Totale		di cui imprese pubbliche		QSN		senza cofinanziamento UE		Totale	
	Nat. + EU	EU	Nat.	EU	Nat.	EU	Nat.	EU	Nat. + EU	Nat.	EU	Nat.	EU	Nat.	EU	Nat.	EU	Nat.
1	2	3	4	5	6	7=5+6=2-4	8	9	10	11	12	13=11+12=8-10						
Infrastrutture di base	8.574,70	3.701,69	935,96	971,85	6.666,89	7.638,74	10.194,64	4.170,85	995,54	1.184,21	8.014,89	9.199,10						
Trasporti	4.227,42	1.488,30	432,86	498,99	3.295,57	3.794,56	5.104,93	1.996,56	375,78	537,73	4.191,42	4.729,16						
Telecomunicazioni	307,16	305,23	36,67	32,11	238,38	270,49	420,63	166,45	67,87	63,92	288,84	352,76						
Energia	1.699,00	1.566,23	41,18	44,21	1.613,62	1.657,83	1.825,33	1.662,07	84,03	98,40	1.642,89	1.741,30						
Ambiente e acqua	1.677,25	340,11	417,98	389,52	869,74	1.259,27	1.799,24	342,31	451,74	467,29	880,21	1.347,50						
Sanità	663,87	1,83	7,28	7,02	649,58	656,59	1.044,51	3,47	16,13	16,87	1.011,52	1.028,38						
Risorse umane	1.934,81	20,91	583,83	299,92	1.051,06	1.350,98	2.373,00	30,79	716,27	450,73	1.206,00	1.656,73						
Istruzione	883,86	0,47	83,31	43,79	756,75	800,55	956,75	0,42	117,88	104,08	734,79	838,87						
Formazione	670,92	18,56	273,03	128,24	269,65	397,88	836,36	25,25	307,55	159,62	369,19	528,81						
Ricerca e sviluppo	380,03	1,88	227,49	127,89	24,66	152,55	579,88	5,11	290,83	187,03	102,02	289,05						
Ambiente produttivo	5.299,40	395,83	784,98	759,71	3.754,71	4.514,42	5.873,51	480,05	628,23	691,77	4.553,51	5.245,28						
Industria	3.804,01	219,19	525,64	516,01	2.762,37	3.278,38	3.982,34	212,97	316,54	358,96	3.306,85	3.665,80						
Servizi	530,11	176,51	41,79	23,26	465,06	488,33	750,77	266,66	41,29	28,10	681,38	709,48						
Turismo	965,27	0,12	217,55	220,44	527,28	747,72	1.140,39	0,43	270,40	304,72	565,28	870,00						
Altro	4.547,01	321,71	179,83	151,95	4.215,23	4.367,18	4.885,41	202,31	373,97	319,38	4.192,06	4.511,44						
Totale	20.355,93	4.440,14	2.484,61	2.183,43	15.687,89	17.871,32	23.326,56	4.884,01	2.714,00	2.646,09	17.966,46	20.612,55						

VI L'ATTUAZIONE

VI.1 PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

VI.1.1 La programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale: le innovazioni necessarie e gli impegni conseguenti

L'unificazione della strategia che guida la politica regionale, comunitaria e nazionale, consentirà di dare la scala e la certezza necessarie al conseguimento degli obiettivi delineati nel capitolo III.

Dall'unificazione discende un adeguamento conseguente delle modalità di attuazione della programmazione, anche attraverso la convergenza e la semplificazione della *governance* delle due politiche e il rafforzamento del loro coordinamento operativo.

In primo luogo questa unificazione e le innovazioni previste nel Quadro – la certezza pluriennale delle risorse programmabili estesa anche al FAS e la maggiore flessibilità nel loro utilizzo – consentono di programmare le risorse della politica regionale (nazionale del FAS, comunitarie e di cofinanziamento) assumendo, quale comune riferimento, le priorità strategiche del Quadro e funzionali modalità di attuazione.

Questo rende concreta e pienamente operativa la programmazione unitaria della politica regionale unitaria e comporta per le Amministrazioni impegnate nell'attuazione benefici e opportunità legati alle maggiori possibilità di orientare la propria strategia di sviluppo anche nel medio-lungo periodo, fruendo di un quadro finanziario più stabile, di regole più omogenee, della possibilità, nell'ambito della programmazione unitaria, di rafforzare, integrare e specializzare lo sforzo prodotto con l'insieme delle risorse, comunitarie e nazionali, programmabili.

A fronte di queste opportunità e come condizione necessaria per rendere efficace e pienamente trasparente la programmazione unitaria della politica regionale, ogni Amministrazione che vi partecipa è chiamata ad assumersi, secondo criteri di condivisione e proporzionalità, responsabilità e impegni conseguenti. In particolare, in attuazione esplicita della strategia delineata nel Quadro, occorre:

- definire un disegno e procedure di programmazione della politica regionale unitaria ai diversi livelli della sua attuazione in cui sia trasparente e verificabile il contributo dei diversi strumenti e delle diverse fonti di finanziamento (comunitarie e nazionali) al conseguimento delle sue priorità e dei suoi obiettivi;
- definire le modalità specifiche attraverso le quali tale contributo, con particolare riferimento al FAS quale fondo nazionale per lo sviluppo trasferito alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione della politica regionale, soddisfi i requisiti di programmazione pluriennale, trasparenza e verificabilità di efficacia resi possibili dalla innovazioni introdotte sugli impegni pluriennali, ma resi anche necessari come condizione di piena operatività dell'indirizzo condiviso verso una maggiore flessibilità nella loro utilizzazione.

Il paragrafo seguente è diretto a delineare linee generali ma anche impegni specifici, ai diversi livelli, della riforma e dell'adattamento del processo di programmazione necessari per dare piena operatività alla unitarietà della politica regionale unitaria. Coerentemente con la natura strategica del Quadro tali obiettivi di riforma, per divenire pienamente operativi, implicano l'adozione di provvedimenti attuativi, di cui tuttavia gli indirizzi del Quadro costituiscono, insieme che premessa necessaria, anche riferimento condiviso e definito. Ciò sia nel merito strategico, sia ai fini dell'impegno che, sempre ai diversi livelli di responsabilità, i soggetti istituzionali devono assolvere

per dare loro operatività ed esecutività in tempi coerenti con le esigenze di corretta attuazione della strategia del Quadro. Nei casi in cui nel paragrafo si indicano indirizzi di riforma da attuare devono quindi intendersi come impegni che saranno assolti nei provvedimenti attuativi a livello nazionale e, ove necessario, negli analoghi provvedimenti che dovranno essere assunti, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, a livello regionale.

In coerenza con il processo di cooperazione istituzionale multilivello adottato per la definizione della strategia, tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del Quadro saranno adottati secondo le medesime procedure di approvazione del Quadro stesso.

VI.1.2 Processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale

La strategia della politica regionale unitaria, le priorità e gli obiettivi generali e specifici in cui si articola a livello territoriale e/o settoriale, sono attuati e conseguiti sulla base di un processo di programmazione articolato in tre livelli di attuazione, da adottare e attivare progressivamente nel corso del primo anno di programmazione.

I tre livelli definiscono ed esplicitano un processo di programmazione e attuazione della strategia unitario e iterativo, attuato secondo modalità che implicano livelli progressivi di individuazione di obiettivi e di scelte operative. Ad ogni livello sono attribuite funzioni proprie di definizione, decisione e attuazione della strategia di politica regionale in un ambito di gerarchia programmatica, di propedeuticità temporale e di specifico modello istituzionale e organizzativo che ogni Amministrazione definirà e adotterà entro il 2007.

Per attuare la strategia generale della politica regionale di coesione unitaria definita nel Quadro il processo di programmazione adottato esplicita progressivamente le decisioni di merito e di responsabilità attuative a tre livelli:

- a. il livello di *programmazione della strategia specifica (territoriale e/o settoriale) della politica regionale unitaria*, cui è associata, per ogni Amministrazione centrale e regionale che partecipa al processo, la definizione delle modalità con cui si concorre agli obiettivi generali di tale politica e l'individuazione e indicazione delle priorità del Quadro al cui conseguimento concorrono: i fondi comunitari (in modo che i singoli Programmi Operativi siano distinguibili e al livello di dettaglio richiesto dai relativi Regolamenti) e le altre risorse della politica regionale di coesione unitaria (parimenti esplicitando la destinazione programmatica delle risorse FAS);
- b. il livello della condivisione istituzionale delle priorità, degli obiettivi, degli strumenti e delle responsabilità nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma che definisce, anche considerando la programmazione comunitaria, le priorità da conseguire in ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più Regioni; le modalità e le regole di cooperazione istituzionale; le specifiche responsabilità attuative; i conseguenti strumenti di attuazione della politica regionale unitaria;
- c. il livello dell'attuazione e quindi degli specifici strumenti con cui la strategia di politica regionale unitaria si realizza.

VI.1.3 Il livello di programmazione della strategia specifica (territoriale e/o settoriale) della politica regionale unitaria

Al massimo entro un anno dall'approvazione del Quadro (e in ogni caso entro il 2007), ogni Amministrazione che concorre agli obiettivi della politica regionale unitaria si dota, secondo modalità formali specifiche per ogni Amministrazione e nel rispetto degli ordinamenti (nazionali e regionali) vigenti, di un proprio documento di programmazione strategica (territoriale per le Amministrazioni regionali, settoriale per le Amministrazioni centrali) e di coordinamento tecnico delle diverse componenti della politica regionale unitaria.

Nella fase di avvio della programmazione, le Regioni del Mezzogiorno, nel quadro dell'approccio comune che caratterizza la loro strategia e per accelerare la programmazione unitaria e integrata delle risorse della politica regionale, adotteranno un quadro di riferimento complessivo, in forma di matrice, in cui per ogni priorità del Quadro sarà indicato il concorso programmatico delle diverse fonti di finanziamento (comunitarie per singolo POR, nazionali aggiuntive e ordinarie convergenti, se rilevanti) al conseguimento dei relativi obiettivi.

In ogni Amministrazione tale documento declinerà, anche tenendo conto della programmazione operativa intanto avviata e in corso, la strategia specifica di politica regionale nel quadro dei propri documenti programmatici generali assicurando la coerenza delle strategie e di queste con la normativa comunitaria e nazionale.

Documento unitario di programmazione della politica regionale delle Regioni

Per ogni Regione la strategia della politica regionale unitaria è definita in un documento di programmazione strategico-operativa che esplicita:

- gli obiettivi generali della politica regionale di coesione unitaria per la Regione con particolare riferimento alle priorità del Quadro;
- gli obiettivi specifici attraverso i quali ogni Regione declina, con riferimento agli obiettivi e alle priorità del Quadro rappresentative dei propri obiettivi generali, la propria programmazione della strategia di politica regionale di coesione;
- il quadro di programmazione finanziaria unitario delle risorse che concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica regionale di coesione secondo modalità che rendano distinguibile, con riferimento alle priorità del Quadro, il contributo e la conseguente programmazione finanziaria dei singoli Programmi Operativi in cui si articola la programmazione e attuazione della politica regionale co-finanziata con risorse dei Fondi strutturali e il programma di destinazione delle risorse nazionali del FAS ed eventualmente di altre risorse convergenti verso le priorità e gli obiettivi della politica regionale unitaria;
- le modalità previste per il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico;
- l'indicazione delle priorità, e ove possibile, di obiettivi specifici per il cui conseguimento si individuano come necessari e/o opportuni livelli di cooperazione istituzionale verticali e/o orizzontali;
- l'individuazione delle modalità di attuazione ovvero delle regole e delle procedure nonché delle eventuali misure organizzative e di *governance* che la Regione ritiene necessarie e che intende adottare per l'attuazione dell'insieme della politica regionale di coesione;
- le modalità per assicurare, tenendo conto di quanto esposto ai paragrafi III.8.3 e III.8.4 del Quadro, il coordinamento dell'azione complessiva della politica regionale (nazionale e comunitaria) e: i) le politiche di intervento più rilevanti (comunitarie, nazionali e regionali, settoriali e territoriali, anche urbane) per il territorio di riferimento; ii) gli altri fondi della politica comunitaria e in particolare FEASR e FEP; iii) gli interventi della BEI; iv) i regimi di aiuto alle imprese e al sistema produttivo;
- l'indicazione delle modalità e dei criteri di individuazione degli specifici strumenti di attuazione.

Nelle Regioni in cui gli atti di programmazione regionale e settoriale adottati secondo la normativa vigente già forniscono tali indicazioni, essi possono costituire, eventualmente completati al fine di fornire in modo chiaro gli elementi di esplicitazione della strategia sopra descritti, il

documento idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007-2013. Nelle altre Regioni il Documento che declina la strategia di politica regionale unitaria è definito quale sviluppo del Documento Strategico Regionale che, da documento di esplicitazione preliminare, assume, per ogni Regione, caratteristiche e funzioni di coordinamento tecnico unitario della programmazione strategico-operativa della politica regionale 2007-2013.

Esso assumerà caratteristiche di documento formale - secondo procedure di assunzione e formalizzazione proprie di ogni Amministrazione con periodo di vigenza che copre l'intero periodo di programmazione quale riferimento di orientamento e indirizzo per l'attuazione e di definizione delle modalità attuative. Esso presenterà caratteri di flessibilità (per adattarsi tempestivamente al mutare delle condizioni che determinano la strategia) e attualità funzionali, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, a orientare e migliorare le scelte di programmazione e attuazione nel breve e nel medio periodo. Per far ciò, il documento unitario di programmazione prevede meccanismi che lo rendano sempre attuale assicurando modalità atte a consentire aggiornamenti tempestivi e verifiche continue della sua coerenza complessiva, interna ed esterna.

La strategia di politica regionale delineata nel documento unitario di programmazione orienta l'utilizzo delle risorse della politica regionale comunitaria incluse le risorse destinate allo sviluppo rurale, della politica regionale nazionale (a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate) e, anche ai fini dell'addizionalità, delle risorse nazionali ordinarie convergenti verso obiettivi della politica regionale unitaria.

I Programmi Operativi previsti costituiranno la componente di strategia regionale unitaria attuata attraverso il cofinanziamento delle risorse dei Fondi strutturali. Come tali dovranno essere puntualmente richiamati all'interno del documento unitario di programmazione in quanto rispondenti specificamente agli obiettivi, alle regole e alle procedure dettate dai Regolamenti dei Fondi.

La parte della strategia di politica regionale unitaria da attuare, esclusivamente o in parte, con risorse nazionali adotterà tendenzialmente le stesse regole e le stesse procedure ma in un ambito di appropriatezza, flessibilità e proporzionalità rispetto alle esigenze di attuazione della strategia complessiva e in modo da consentire che le due componenti (nazionale e comunitaria) siano fra loro unitarie ma anche complementari e mirino a una integrazione che preservi le esigenze di differenziazione proprie di ogni strategia regionale.

Il documento unitario di strategia specifica delle Amministrazioni centrali

Secondo tempi e modalità analoghi a quelli indicati per le Regioni – quindi già nella fase di avvio della programmazione per il Mezzogiorno e comunque entro il 2007 con approvazione formale - le Amministrazioni centrali che concorrono sulla base delle proprie competenze al conseguimento degli obiettivi della politica regionale unitaria, indipendentemente dal fatto che risultino titolari di Programmi Operativi, devono redigere, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni operative del Quadro, un proprio documento strategico in cui definiscono il percorso e le priorità con cui concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica regionale unitaria.

I documenti strategici delle Amministrazioni centrali saranno differenziati tenendo conto della specificità del settore di riferimento, ma dovranno assumere, al fine di consentire il confronto informato, trasparente e efficace con le opzioni strategiche di tutte le altre Amministrazioni, caratteristiche comuni minime ma essenziali. In particolare essi dovranno:

- a. essere sincronizzati temporalmente con i documenti strategici operativi delle Regioni;
- b. definire una strategia di partecipazione alla politica regionale di coesione unitaria articolata territorialmente (con specifici quadri regionali);

- c. definire le modalità attraverso le quali le eventuali regole e procedure proprie del settore (o dei settori) di intervento si raccordano con quelle previste nel Quadro e siano con esse, ovviamente, coerenti;
- d. esplicitare i propri indirizzi e impegni in merito agli interventi ordinari di pertinenza centrale e, nel caso del Mezzogiorno, definire le modalità attraverso le quali si intende adempiere al vincolo della spesa in c/c delle proprie risorse ordinarie;
- e. indicare le modalità previste per il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico.

Analogamente a quanto previsto per i documenti regionali, anche i documenti delle Amministrazioni centrali dovranno definire, utilizzando una struttura dei contenuti analoga a quella dei documenti unitari di programmazione delle Regioni, le priorità di intervento per la politica regionale secondo un'articolazione di tipologie di intervento per le quali si individui il livello di attuazione più efficace.

In linea generale, le Amministrazioni centrali titolari di programmi e piani settoriali previsti dalla normativa vigente adatteranno i loro piani e programmi prevedendo, al loro interno, una sezione specifica dedicata agli obiettivi della politica regionale unitaria rispondente ai requisiti minimi sopra descritti. Ove le Amministrazioni centrali non siano titolari di documenti di settore definiscono un loro documento strategico di programmazione. In entrambi i casi i documenti strategici costituiscono ambito di riferimento per le Intese Istituzionali di Programma e per i conseguenti Accordi di Programma Quadro.

VI.1.4 Il livello della condivisione istituzionale delle priorità, degli obiettivi, degli strumenti e delle responsabilità

L'Intesa Istituzionale di Programma costituisce il luogo della condivisione delle modalità di conseguimento degli obiettivi della programmazione della strategia di politica regionale nell'ambito della cooperazione istituzionale.

In ogni Regione e Amministrazione centrale destinatari delle risorse per la politica regionale unitaria in coerenza con gli obiettivi del Quadro, l'Intesa perviene, anche sulla base del confronto della strategia regionale e delle strategie settoriali delle Amministrazioni centrali delineate nei rispettivi documenti strategici, alla individuazione delle priorità da conseguire in ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più Regioni nonché delle modalità e delle regole con cui si attua tale cooperazione compresa l'individuazione delle specifiche responsabilità attuative.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi del Quadro, le Intese Istituzionali di Programma (in tutti i casi in cui prevedano fra le fonti di finanziamento risorse della politica regionale unitaria e in particolare del Fondo per le Aree Sottoutilizzate) saranno sottoscritte anche dal Ministro per lo Sviluppo Economico al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza complessiva della strategia di politica regionale.

L'Intesa Istituzionale di Programma adotta come quadro di riferimento per la definizione delle modalità di attuazione della strategia, una matrice nella quale in corrispondenza ad ogni priorità tematica del Quadro sono indicati i livelli di cooperazione istituzionale individuati come necessari e/o opportuni per il conseguimento dei relativi obiettivi e l'indicazione programmatica delle risorse (e delle relative fonti di finanziamento).

In particolare, secondo un processo di condivisione istituzionale volto a definire le modalità attraverso le quali, in ogni Regione, si possono conseguire gli obiettivi della politica regionale unitaria e quindi anche sulla base del confronto delle opzioni strategiche e delle priorità delineate nei propri documenti di programmazione e nei documenti strategici delle Amministrazioni centrali,

l'Intesa individua:

- le priorità della politica regionale unitaria per le quali si individua come necessario e/o opportuno e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato-Regione;
- le priorità della politica regionale unitaria per le quali si individua come necessario e/o opportuno e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione fra più Regioni e/o lo Stato.

L'Intesa considererà anche gli obiettivi di politica regionale unitaria perseguibili attraverso modalità di intervento che non implicano forme di cooperazione istituzionale nella fase di attuazione. In questo caso l'Intesa prenderà atto di tali modalità al fine di poter considerare, complessivamente e in relazione alla priorità del Quadro, l'insieme della strategia di politica regionale unitaria attuata sul territorio.

Nel caso di interventi delle Regioni finanziati con risorse della politica regionale unitaria e attuati al di fuori di Programmi Operativi e di APQ l'Intesa prenderà atto di documenti programmatici che indicheranno l'insieme degli interventi attuati con strumenti diversi e la loro articolazione per priorità e obiettivi del Quadro .

Nei provvedimenti attuativi del Quadro si procederà a integrare la strumentazione al fine di tener conto delle necessità di adattamento dell'Intesa secondo gli indirizzi indicati nel Quadro stesso prevedendo anche modalità specifiche di gestione e sorveglianza flessibili per l'aggiornamento e l'attualizzazione, con previsione di procedure di modifica e integrazione attivate a richiesta di una delle parti.

VI.1.5 Il livello dell'attuazione

La strategia di politica regionale unitaria si attua attraverso strumenti e modalità in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di finanziamento specifica (risorse della politica regionale comunitaria, nazionale o ordinaria), la migliore realizzazione dei livelli di cooperazione istituzionale necessari, la più ampia e funzionale partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti, tra le quali il sistema delle autonomie locali, condizioni adeguate di efficienza ed efficacia nelle procedure e nelle modalità attraverso le quali pervenire al conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

In questo ambito, la cooperazione istituzionale (verticale e orizzontale) nella fase di attuazione costituirà il modello preferenziale attraverso il quale la realizzazione degli interventi sul territorio promuoverà la partecipazione, in forme e con intensità diversa, di più soggetti istituzionali al conseguimento degli obiettivi della politica regionale. Ciò secondo criteri di proporzionalità, utilità ed efficacia dei livelli di cooperazione necessari o più adeguati in relazione agli obiettivi da conseguire e al settore e alla tipologia di intervento e non più riferibili, quindi, alla specifica fonte di finanziamento.

Tenendo conto delle specifiche declinazioni che la strategia di politica regionale assume, in linea generale, gli strumenti di attuazione, in coerenza e in attuazione di quanto previsto nell'Intesa e nei Programmi Operativi, potranno essere individuati sulla base dei seguenti elementi:

1. l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione sarà lo strumento di attuazione per i settori, programmi e/o progetti per i quali sarà stata individuata come necessaria e/o opportuna e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato-Regione;
2. l'Accordo di Programma Quadro Interregionale, quale variante dell'APQ Stato Regione, sarà lo strumento con cui si attueranno interventi a carattere sovraregionale e interregionale, sia di iniziativa di un'Amministrazione centrale (quando diretta o

comunque interessante il territorio di diverse Regioni) sia di iniziativa comune di più Regioni (che potranno coinvolgere, se ritenuto efficace rispetto agli obiettivi, anche Amministrazioni centrali);

3. gli interventi affidati alle Amministrazioni centrali saranno attuati attraverso l'Accordo di Programma Quadro (Stato/Regione o Interregionale), ovvero con modalità ulteriori – motivate da caratteristiche specifiche e funzionali di particolari linee di intervento o progetti – definite in Programmi Operativi che adotteranno le medesime modalità di *governance* dei Programmi Operativi Nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali e adeguate a garantire piena partecipazione e cooperazione tra i differenti livelli di governo e coordinamento con la politica ordinaria;
4. quando gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi della strategia di politica regionale unitaria non rendono necessari – per ragioni attinenti ad efficacia, efficienza, proporzionalità o comunque rilevanza solo locale degli interventi - livelli di cooperazione fra Regioni e Centro, le Regioni definiranno uno specifico documento programmatico, articolato per priorità e obiettivi del Quadro e per ambiti di intervento omogenei. Il documento sarà presentato al DPS quale modalità formale di condivisione atta a dar luogo al trasferimento delle risorse (ferme restando le opportune modalità di monitoraggio) e al fine dell'informazione all'Intesa, quale sede di partenariato istituzionale.

In tale prospettiva complessiva, il modello dell'Accordo di Programma Quadro (su proposta nazionale o regionale), sarà adeguato prevedendo fra l'altro: 1) procedure di programmazione e gestione dell'Accordo improntate a migliori funzionalità, efficienza e flessibilità; 2) un'architettura programmatica che distingua fra interventi cardine e interventi complementari, prevedendo per i primi, che saranno individuati ex ante, maggiore concentrazione di monitoraggio e supporto tecnico²⁸⁵; 3) appropriate tipologie e articolazioni al fine di favorire la concentrazione delle risorse su obiettivi rilevanti e consentirne un esplicito collegamento con le priorità del Quadro²⁸⁶; 4) le modalità che disciplineranno la transizione fra gli APQ attualmente in vigore e gli APQ “riformati”.

VI.2 LE CONDIZIONI E LE CAPACITÀ ISTITUZIONALI PER L'ATTUAZIONE

VI.2.1 Coordinamento dei Programmi e degli interventi a livello centrale, regionale e locale

I principi della *governance* multilivello cui è ispirata la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, richiedono una robusta attività di coordinamento, che deve dispiegarsi a tutti i livelli coinvolti nella programmazione e gestione degli interventi.

Per quanto riguarda la programmazione dei Fondi strutturali, l'adozione di programmi monofondo per tutti gli obiettivi, rende ancor più stringente la necessità di adottare soluzioni efficaci.

²⁸⁵ L'architettura programmatica dell'APQ – pur tenendo conto della peculiarità dei diversi settori di intervento – distinguerà così fra interventi “cardine” (ovvero gli interventi che costituiscono il fondamento dell'APQ e la cui mancata realizzazione, nei tempi previsti, pregiudica di per sé la possibilità di conseguire gli obiettivi per i quali l'APQ è stato avviato, caratterizzati pertanto da particolari elementi di cogenza) e altri interventi, ovvero le linee progettuali che completano e integrano la programmazione di settore e che massimizzano valorizzazione e impatto degli interventi “cardine”. Questa architettura più ordinata consentirà una serie di vantaggi: a) l'individuazione ex ante degli interventi “cardine” così da esplicitare il percorso attraverso il quale l'APQ intende conseguire gli obiettivi che dichiara; b) più attenta selezione degli interventi “cardine”, sulla cui realizzazione si giocano le possibilità di successo dell'APQ e conseguente maggiore concentrazione su di essi del monitoraggio e del supporto tecnico; c) maggiore flessibilità nella programmazione degli interventi complementari (importanti ma non decisivi per il successo dell'APQ), che consentirebbe sia di operare con liste più ampie (*overbooking*) rispetto alla capienza finanziaria iniziale dell'APQ sia di conseguire un alleggerimento sostanziale e la conseguente semplificazione degli adempimenti tecnici connessi a tali interventi complementari fermi restando gli obblighi di informazione e di monitoraggio comunque connessi all'utilizzo delle risorse della politica regionale, sia comunitarie, sia nazionali trasferite.

²⁸⁶ Questo, pur naturalmente salvaguardando casi più specifici che possano discendere da peculiarità di settore o di amministrazione, per limitare il numero e le diverse tipologie di APQ; per dare maggiore omogeneità agli APQ sottoscritti dalle diverse Regioni, soprattutto al fine di agevolare, là dove necessario, anche interventi sovra-regionali in APQ che riguardino la stessa materia; verificare più puntualmente i settori e i temi in cui l'APQ Stato Regione dunque la cooperazione programmatico-attuativa Centro-Regione ha una sua effettiva ragione di funzionalità ed efficacia rispetto agli obiettivi di sviluppo e quindi assicura un valore aggiunto individuabile.

Accanto alla individuazione delle Amministrazioni capofila per Fondo (rispettivamente Ministero dello Sviluppo Economico – DPS per il FESR e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il FSE) e alla identificazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione dei singoli Programmi Operativi, la delibera CIPE di attuazione del Quadro indicherà le modalità di coordinamento in grado di adottare soluzioni efficaci per sostenere l'integrazione tra soggetti, risorse e strumenti, richiesta dalla politica regionale unitaria.

Anche in relazione alla necessità di individuare modalità atte a sostenere il processo di attuazione strategico del Quadro, di cui all'art. 29 del Regolamento Generale, sono attribuite a un "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria", composto dalle Amministrazioni centrali di settore, dal MEF, dalle Regioni, dai rappresentanti del partenariato istituzionale ed economico sociale, le funzioni di accompagnamento dell'attuazione del Quadro.

Tale Comitato, coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico – DPS, si riunirà almeno una volta l'anno, seguirà l'attuazione complessiva della politica regionale unitaria 2007-2013, valuterà i progressi e il percorso di avvicinamento agli obiettivi della strategia di politica regionale del Quadro, affronterà problemi comuni e generali rilevanti per garantire le migliori condizioni per l'attuazione della strategia. Seguirà anche il processo che sarà attivato in sede comunitaria per dare attuazione alla clausola di revisione delle Prospettive Finanziarie dell'UE tra il 2008 e il 2009. Una specifica articolazione del Comitato seguirà l'attuazione di programmi e interventi diretti alle Regioni del Mezzogiorno con un *focus* specifico per i Programmi comunitari dell'Obiettivo "Convergenza", sotto forma di sottogruppo del Comitato, con la partecipazione della Commissione europea in qualità di osservatore. Il Comitato potrà articolarsi in ulteriori ambiti di attività. Una ulteriore specifica articolazione del Comitato, coordinata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, seguirà l'attuazione dei Programmi e degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo. Su iniziativa del Presidente del Comitato ed in relazione ai temi trattati alle riunioni del Comitato può partecipare la Commissione europea.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – DPS, nella sua veste di coordinamento del suddetto Comitato, è anche responsabile dell'integrazione della valutazione nei processi decisionali. L'interfaccia operativa per lo svolgimento di questa funzione è assicurata dall'Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici del DPS (UVAL)²⁸⁷.

VI.2.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici

Il partenariato economico-sociale rappresenta un principio e un valore che in un sistema aperto e in un ordinamento pluralista consente di prendere decisioni pubbliche sulla base di conoscenze adeguate e di verificarne l'attuazione e gli effetti. Implica il riconoscimento, da parte delle istituzioni pubbliche, della capacità del tessuto sociale intermedio a convogliare e mediare le istanze di una società complessa e un patrimonio di conoscenze disperse fra una moltitudine di soggetti, la cui acquisizione è necessaria per migliorare l'efficacia delle politiche. È principio fondante della programmazione comunitaria ed è rafforzato da ultimo negli Orientamenti Strategici per la Coesione. Questo principio si traduce in metodo e prassi amministrativa attraverso il coinvolgimento dei partner economici e sociali lungo tutto il processo decisionale: nella fase di identificazione delle scelte e priorità, nella traduzione in obiettivi e strumenti, nella sorveglianza e nella valutazione. Esso sarà esteso, in accordo con la impostazione unitaria di questo Quadro, anche alla componente nazionale della politica regionale aggiuntiva.

La programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali in Italia, nei differenti obiettivi in cui è stata

²⁸⁷ L'organizzazione dei processi valutativi a sostegno della programmazione unitaria e del supporto metodologico sono illustrati nel paragrafo VI.2.3.

articolata, ha costituito una svolta nell'attuazione di un efficace partenariato economico e sociale. Favorendo l'affermazione di una nuova modalità di definizione e realizzazione della politica regionale basata sull'azione coordinata, il partenariato, soprattutto nelle realtà più avanzate, è diventato componente effettiva e in molti casi sostanziale del processo decisionale, valorizzando un consolidato tessuto di rapporti ovvero promuovendo nuove forme di inclusione delle istanze sociali ed economiche nei processi di programmazione ed attuazione.

Nonostante questo riconoscimento e i progressivi miglioramenti nelle prassi adottate, nella fase di attuazione dei Programmi il principio di partenariato è stato spesso interpretato dalle Amministrazioni in chiave di "mero adempimento" ai requisiti richiesti, generando, in molti casi, una caduta di tensione. Dal canto loro, le parti economiche e sociali hanno spesso trovato inconcludente il loro coinvolgimento, subendo, ma anche concorrendo a creare, la medesima caduta di tensione.

È necessario pertanto rafforzare nel periodo 2007-2013 l'attuazione del principio di partenariato, rendendolo un metodo condiviso, efficace e pienamente integrato in tutto il ciclo della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione degli interventi contribuendo anche a rafforzare le capacità di selezione degli stessi da parte delle Amministrazioni.

A tal fine, occorre in primo luogo diffondere la cultura del partenariato, attraverso un'adesione più consapevole e convinta al principio e al metodo. Da parte delle Amministrazioni, infatti, ancora non si coglie la portata dell'ampio ventaglio di contributi che possono venire dal panorama (estremamente diversificato) degli interessi organizzati, i quali possono costituire dei veri e propri "mediatori di conoscenza", capaci di rafforzare l'efficacia della programmazione; allo stesso tempo, non sempre il partenariato riesce a percepire l'utilità che può derivare da un proprio coinvolgimento attivo nella programmazione, ai fini di una migliore rappresentanza degli interessi associativi.

Le finalità del coinvolgimento delle parti economiche e sociali sono infatti diverse e di primario rilievo:

- promuovere la cultura dello sviluppo partecipato, tramite la definizione di atti di programmazione condivisi, anche al fine di rafforzarne la legittimità sociale, estendere il consenso, promuovere una più efficace mobilitazione sugli obiettivi perseguiti sulla base di una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e di conseguenza una più forte "accountability" delle politiche, come condizione del loro successo;
- migliorare la qualità e l'efficacia delle scelte (indirizzi, obiettivi, strumenti, criteri, risorse, impatti) rendendo il partenariato parte integrante del processo valutativo che deve reggere le decisioni;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'attuazione mediante più incisivi e partecipati processi di sorveglianza e valutazione (cfr. anche par. VI.2.3), anche al fine di rafforzarne l'orientamento ai risultati finali. Ciò anche attraverso l'adeguamento degli strumenti di informazione ed interscambio, nel quadro di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Il nuovo ciclo di programmazione, prevederà, già a livello politico, il riconoscimento pieno, attivo e permanente del ruolo del partenariato socio economico nell'attuazione della politica regionale attraverso un Protocollo di intesa (da replicare ai diversi livelli) tra tutte le organizzazioni che si candidano a rappresentare interessi nell'attuazione degli interventi di politica regionale e i rappresentanti politici delle Amministrazioni interessate, eventualmente accompagnato da un codice di comportamento capace di supportare su base volontaria una migliore partecipazione.

È opportuno ampliare la base partenariale ad un numero più ampio possibile di soggetti, anche in relazione allo specifico ambito di intervento, al fine di rafforzare il processo di inclusione e rendere appieno il valore della mediazione di un tessuto sociale sempre più eterogeneo ed in continuo

cambiamento. Fanno complessivamente parte del partenariato socio-economico le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito, le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, le organizzazioni di rappresentanza del “terzo settore”, del volontariato e del *no-profit*, le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle pari opportunità. Per quanto riguarda il livello nazionale del partenariato, il criterio di massima cui ispirare la partecipazione è la rappresentatività presso il CNEL.

A livello regionale e locale, possono essere inoltre invitati a partecipare i soggetti espressione di specifici interessi presenti sul territorio; la loro individuazione e valorizzazione è competenza dei soggetti istituzionali regionali e locali incaricati della programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi, in particolar modo di quelli realizzati in forma integrata. Di grande rilevanza risulterà essere la partecipazione diretta delle città e di altre Amministrazioni locali nei processi di programmazione e di attuazione dei Programmi Operativi, in particolare nelle priorità a carattere parzialmente o integralmente territoriale²⁸⁸.

In relazione alle necessità attuative del programma, alla discussione tra le parti e soprattutto a livello locale, ci sarà la facoltà di estendere il partenariato anche ad altri soggetti collettivi o parastituzionali portatori di interessi specialistici (Agenzie di Sviluppo, università e centri di ricerca, Fondazioni Bancarie, Camere di Commercio, altri Enti territoriali, ecc.).

Le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle diverse fasi di programmazione ed attuazione del programma di cui hanno la responsabilità, hanno facoltà di promuovere ampie consultazioni con soggetti associativi e singoli (anche esperti operanti professionalmente nel settore) ritenuti in grado di apportare valore aggiunto alla costruzione ed alla messa in opera delle azioni cofinanziate.

Le consultazioni, in coerenza con le indicazioni comunitarie²⁸⁹, dovranno essere ispirate a tre criteri guida:

- l’esigenza di *sistematizzare e razionalizzare* le molteplici prassi e procedure di consultazione, garantendo la fattibilità e l’efficienza, anche predisponendo un elenco degli organi consultivi settoriali e territoriali presenti a livello regionale;
- la necessità di garantire la *trasparenza* della consultazione, dal punto di vista sia degli organi o soggetti consultati, sia dell’Amministrazione;
- l’esigenza di dar prova di *responsabilità* nei confronti dei soggetti o organi consultati, rendendo pubblici per quanto possibile i risultati della consultazione e le lezioni che ne sono state tratte.

I partner coinvolti qualificano la propria rappresentatività ed il proprio contributo in modo da renderlo la migliore espressione dell’interesse rappresentato; assicurano altresì un’adeguata circolazione delle informazioni all’interno delle rispettive associazioni.

Il principio generale è la piena integrazione del partenariato in tutte le fasi del processo di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Si possono individuare sei principali momenti di esplicazione del partenariato: atti di programmazione generale delle politiche regionali; atti di programmazione comunitaria; definizione degli indirizzi operativi della programmazione; modalità di selezione degli strumenti e degli interventi; verifica dell’avanzamento; valutazione degli interventi realizzati e delle strategie adottate.

Le migliori esperienze su base nazionale costituiscono il *benchmark* di riferimento; esse consentono anche di individuare le soluzioni più appropriate per contemperare le esigenze di integrazione con le necessità imposte dai vincoli temporali della programmazione.

²⁸⁸ Oltre che rappresentati dall’ANCI, le Amministrazioni comunali hanno già esercitato un ruolo diretto e attivo nella fase di costruzione del Quadro, attraverso la partecipazione diretta di rappresentanti di medie e grandi città ai lavori del Tavolo di partenariato sulle “Città” (Tavolo 7).

²⁸⁹ Comunicazione della Commissione europea COM (2002) 275 def, del 5.6.2002: “Governance Europea: legiferare meglio”.

Con riguardo in particolare alla fase attuativa, vanno attentamente considerate le soluzioni atte a massimizzare i benefici del coinvolgimento del partenariato in questa delicata fase (maggiore conoscenza dei fabbisogni, più appropriata definizione delle priorità e delle modalità attuative), minimizzandone i possibili rischi (rappresentatività e capacità tecnica dei *partners* non adeguate, esigenza di riservatezza, possibilità di conflitti di interesse). Si tratta di intensificare il coinvolgimento del partenariato nella fase a valle delle scelte e dei criteri definiti - con il concorso pieno delle parti - nei documenti di programmazione, rendendolo partecipe, con procedure codificate, dell'individuazione di ulteriori elementi di merito, dei metodi e dei criteri preposti a garantire il miglior conseguimento degli obiettivi prefissati nei bandi e negli altri strumenti preposti alla selezione dei progetti, e ferma restando la responsabilità in capo all'Amministrazione Pubblica. Tenendo conto delle prassi in uso, l'individuazione delle modalità codificate di coinvolgimento del partenariato in tali fasi è rimessa alle Amministrazioni titolari degli interventi.

Assicurare l'attuazione del principio di partenariato in senso non meramente "adempimentale" comporta maggiori costi amministrativi e richiede, quindi, da parte della PA, un corrispondente adeguato investimento organizzativo. Ferma restando la necessità di evitare modelli di relazioni troppo complessi e di valorizzare le soluzioni esistenti, rendendole se necessario più efficaci, ogni Amministrazione esplicherà in sede di programmazione operativa, le specifiche modalità organizzative con le quali assicurare una funzione stabile di supporto tecnico - organizzativo al confronto fra le Amministrazioni e le parti, inclusa la restituzione dei relativi esiti. Tale funzione dovrà essere chiaramente individuata nell'ambito dell'assetto istituzionale-organizzativo che presiede alla programmazione ed attuazione della politica regionale unitaria. I principali strumenti operativi della suddetta funzione potranno ad esempio ricomprendere: agenda del partenariato, focus *group* preventivi su opportunità e modalità di realizzazione di interventi, utilizzo del metodo dei questionari e di format con richiesta di informazioni, audizioni di testimoni privilegiati.

Il coinvolgimento effettivo del partenariato richiede, infine, di rafforzare l'efficienza e l'efficacia delle sedi di confronto, riconoscendo a ciascun livello un oggetto definito di confronto e un idoneo grado di rappresentatività, a partire da quello locale (Forum del partenariato, Comitato di Sorveglianza, tavoli di confronto tematico e/o settoriale, tavoli di concertazione locale, ulteriori forme di coinvolgimento partenariale). La previsione di ulteriori sedi oltre a quelle già previste dalle regole e/o dalle prassi in uso dovrà comunque sostenere l'unitarietà di questo ciclo di programmazione e l'integrazione degli strumenti attivati.

Per assicurare un momento politico "alto" al confronto partenariale, è comunque da prevedere almeno una sessione annuale sulla politica di coesione, convocata a livello nazionale e regionale dai responsabili politici con i vertici politici di tutte le organizzazioni di rappresentanza degli interessi coinvolte nella programmazione. È in tale sessione che ha luogo il confronto "alto" sull'impostazione e sull'avanzamento strategico dei programmi, sui principali risultati in termini di impatto, sull'avanzamento finanziario, sullo stato dell'integrazione finanziaria tra risorse comunitarie e risorse nazionali.

Il necessario raccordo tra la sede "politica" di confronto e le sedi di natura tecnica sarà assicurato affidando l'istruttoria delle sessioni annuali alle funzioni e alle strutture responsabili della programmazione, coordinamento e sorveglianza degli interventi.

Mettere a disposizione del partenariato una migliore informazione sulla programmazione e attuazione della politica regionale aggiuntiva, da fornire in modo chiaro e sintetico, contribuisce a rafforzare la reciproca comprensione e agevola la capacità del partenariato di far emergere contributi pertinenti e pratici per il disegno e l'attuazione delle politiche. Ciò richiede un investimento da parte della Pubblica Amministrazione nel rendere la documentazione chiara e accessibile anche per i destinatari non tecnici (fornendo *abstract* semplificati dei documenti, migliorando la reportistica già in uso e approntando pagine *web* di facile utilizzo). Inoltre la diffusione dei documenti e dell'informazione sulle decisioni prese in partenariato agevola la

trasparenza e l'assunzione di responsabilità.

L'intero processo può essere migliorato dalla messa in campo di attività di accompagnamento dei partner economici e sociali che continuano a rivelarsi necessarie. In presenza di un più efficace e adeguato sistema di informazione e di migliori modalità organizzative, peraltro, queste attività potranno essere affinate e più direttamente indirizzate alla valorizzazione delle conoscenze e competenze espresse dalle parti.

In linea generale, tenendo conto dei progressi conseguiti nell'esperienza 2000-2006, queste attività potranno essere più efficacemente realizzate se inserite "ordinariamente" nel ciclo di programmazione e attuazione a livello regionale. Nell'ambito di un inquadramento unitario dei principi e criteri generali di governo delle stesse, ciò richiederà la specificazione, a livello regionale, delle modalità concrete di realizzazione di tali attività con riferimento alle diverse fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione, della politica regionale unitaria, ove ritenuto opportuno, attraverso la definizione di progetti regionali di assistenza tecnica ai partner economici e sociali.

La definizione dei livelli di responsabilità e dei rispettivi compiti, finalizzati, tra l'altro ad un coinvolgimento più attivo delle parti nelle attività di assistenza tecnica, nonché i dettagli operativi in base ai quali troveranno attuazione queste indicazioni saranno specificate nella delibera CIPE di attuazione del Quadro. In tale ambito sarà valutata la possibilità di utilizzare lo strumento di "gemellaggi" a supporto dell'implementazione concreta di questi indirizzi.

Le singole Amministrazioni definiranno le specifiche modalità attuative.

VI.2.3 La valutazione

La valutazione produce analisi e giudizi sugli effetti della politica regionale nazionale e comunitaria unitariamente considerata. La valutazione è necessaria per migliorare e correggere l'azione pubblica nell'impostazione strategica, negli strumenti di intervento e nelle modalità attuative; per rafforzare l'impegno dell'azione pubblica nel raggiungere gli obiettivi prefissati; per alimentare il dibattito pubblico e la discussione partenariale; per aumentare la consapevolezza degli attori e per restituire informazioni ai destinatari sull'azione pubblica. Affinché la valutazione possa soddisfare le sue molteplici funzioni essa dovrà essere condotta da parte di diversi committenti, costruendo le domande di valutazione con un approccio partecipativo, mobilitando al meglio diverse capacità di ricerca a seconda delle necessità, utilizzando modalità organizzative appropriate per la gestione delle ricerche e per la disseminazione dei risultati. La valutazione sarà tanto più utile se essa potrà avvenire in un contesto in cui molti strumenti (sistema di monitoraggio, reportistica sull'andamento dei programmi, analisi sull'evoluzione dei contesti, banche dati territoriali e autovalutazioni) soddisfano esigenze conoscitive. Particolare attenzione va prestata ai temi trasversali rilevanti a livello nazionale e comunitario, in particolare alle pari opportunità e non discriminazione e ai principi di sviluppo sostenibile.

La valutazione ex-ante

I processi di valutazione ex-ante, fermo restando i requisiti previsti dal Regolamento Generale dei Fondi strutturali e da altre disposizioni vigenti, accompagnano la fase di definizione della programmazione per fondarne le scelte, attraverso l'analisi e la considerazione degli apprendimenti delle esperienze fatte, sostenerne il rigore e la coerenza complessiva nella chiara esplicitazione degli obiettivi e delle loro motivazioni anche in vista dei successivi momenti di valutazione e di dibattito. I processi di valutazione ex-ante si estendono al complesso della politica regionale secondo modalità che contribuiscono a rafforzare la pratica di programmazione unitaria.

La valutazione in itinere ed ex-post

Le valutazioni verteranno principalmente su gli effetti prodotti dalle politiche pubbliche attuate

attraverso programmi e progetti - realizzati e in realizzazione – finanziati da fonti diverse (comunitarie, nazionali, regionali), inclusi i Programmi di sviluppo rurale. La valutazione deve consentire di valutare gli effetti congiunti di diverse azioni, anche afferenti a diversi programmi, sullo stesso territorio e sugli effettivi servizi resi dall'azione pubblica complessivamente considerata. Le valutazioni verteranno principalmente su domande circoscritte riguardo argomenti controversi e rilevanti per l'efficace attuazione, la modifica o l'impostazione strategica degli interventi. Le domande valutative saranno definite attraverso un approccio partecipativo che assicuri la considerazione delle esigenze conoscitive del partenariato istituzionale ed economico-sociale e dei portatori di interesse.

Le attività valutative vanno svolte nelle fasi iniziali (in particolare per apprendere da altre esperienze già concluse, per migliorare l'impostazione dell'attuazione), durante l'attuazione (in particolare per affrontare problemi, nuove opportunità, migliorare i processi attuativi e, eventualmente, modificare il programma), nella fase finale (in particolare per accumulare conoscenza per il periodo successivo di programmazione, per evitare errori futuri e rimediare a quelli passati) e una volta che il programma è concluso (in particolare per accumulare conoscenza, per rendere conto alla collettività di quanto fatto in precedenza).

Per le attività di valutazione, dovranno essere previste adeguate risorse umane, finanziarie e organizzative. Dovranno essere quindi definite, anche tenendo conto delle esigenze del partenariato istituzionale ed economico-sociale, la programmazione e la tempistica delle attività, riferite anche a valutazioni degli interventi della politica regionale nazionale e comunitaria rientranti nel ciclo di programmazione 2000-2006, nonché le risorse umane, finanziarie e organizzative necessarie a sostenere i processi valutativi.

L'esplicitazione di risorse, attività e tempistica sarà preferibilmente espressa in piani di valutazione da definirsi in tempo utile all'avvio tempestivo delle attività – quindi da predisporre, in una prima versione, entro il 2007 - e da integrare progressivamente a seconda delle esigenze, fermo restando il rispetto delle indicazioni e degli specifici obblighi del Regolamento Generale dei Fondi strutturali. In particolare, come anche previsto dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1083/2006²⁹⁰, le Amministrazioni chiariscono, nei piani (e nelle loro integrazioni) o nei documenti di programmazione e loro atti integrativi, la dimensione e articolazione delle risorse dedicate alle attività di valutazione con attenzione alla loro congruità in relazione agli specifici obiettivi conoscitivi. Inoltre, si impegnano a mettere a disposizione dei valutatori tutte le evidenze derivanti sia da precedenti attività di indagine e valutazione (in relazione agli specifici temi di interesse), sia dall'attività di sorveglianza dei programmi ivi incluse le evidenze del monitoraggio. A tal fine, va in particolare assicurata tempestività e completezza dei dati di monitoraggio, la cui struttura di dettaglio dovrà tenere conto della loro funzione conoscitiva anche ai fini della valutazione.

L'organizzazione della valutazione va impostata in modo da assicurare l'utilizzazione delle valutazioni nell'azione pubblica e nel dibattito, la qualità dei processi valutativi, l'indipendenza e la creatività della ricerca valutativa e la considerazione della pluralità dei punti di vista.

Per soddisfare esigenze conoscitive e di utilizzazione differenziate e diffuse, le valutazioni saranno commissionate dai soggetti che hanno responsabilità di coordinamento, di programmazione o di attuazione degli interventi, sia a livello centrale, sia a livello regionale. Per favorire l'integrazione fra le domande valutative e la piena utilizzazione dei risultati delle valutazioni, si potranno istituire sedi di coordinamento per la committenza delle valutazioni a livello regionale, centrale o multilivello, che possono includere i Nuclei di valutazione (di cui all'art. 1 della legge 144/1999).

Per diffondere la pratica della valutazione e responsabilizzare i soggetti attuatori, si potrà

²⁹⁰ L'introduzione dell'articolo 48 precisa infatti che "Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza."

prevedere che alcune attività di valutazione siano commissionate e gestite a livello locale, predisponendo nei piani di valutazione le risorse necessarie.

Le valutazioni potranno essere condotte sia internamente, sia da soggetti esterni alla Amministrazione, rispettando i requisiti di indipendenza richiesti dal Regolamento Generale sui Fondi strutturali. Nel caso di conduzione interna di valutazioni, l'attività potrà essere attribuita ai Nuclei di valutazione ove ne sussistano le condizioni di competenza e autonomia funzionale. Ciascun piano di valutazione includerà almeno alcune valutazioni da affidare a soggetti od organismi esterni. Si potranno raccogliere i giudizi del partenariato economico-sociale sull'azione pubblica in un'ottica partecipativa e prevedere momenti di auto-valutazione, da organizzare con modalità e risorse adeguate che includano la facilitazione.

La guida delle valutazioni e l'interlocuzione metodologica con i valutatori, interni o esterni, sarà affidata a Gruppi di Pilotaggio (*Steering Group*) che includeranno, insieme ad esperti e/o componenti dei Nuclei di valutazione non impegnati nella specifica valutazione di riferimento, rappresentanti del partenariato e dei portatori di interesse (*stakeholder*).

I risultati della valutazione dovranno essere portati all'attenzione degli organismi responsabili del coordinamento e dell'accompagnamento dei programmi e delle politiche e saranno oggetto di adeguata disseminazione, in particolare presso le sedi istituzionali, i destinatari degli interventi e il pubblico in generale.

Le questioni ambientali nella valutazione

I temi ambientali devono trovare adeguata considerazione nelle attività di valutazione svolte ai diversi stadi della programmazione, al fine di verificare l'effettiva integrazione della dimensione ambientale nelle politiche di sviluppo e di creare consapevolezza degli effetti ambientali degli interventi.

Per quanto riguarda le attività di valutazione a sostegno della programmazione, la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS), prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, e gli associati processi partecipativi rappresentano uno strumento per migliorare la qualità e la trasparenza delle decisioni. Le attività della VAS (redazione del rapporto ambientale del programma, consultazione, integrazione delle risultanze del rapporto ambientale e delle consultazioni nel programma e informazione su tale processo) sono integrate nel processo di valutazione ex ante dei programmi, qualora questi ultimi siano assoggettabili alle disposizioni della direttiva citata. È in ogni caso necessario che la valutazione ex ante includa elementi di giudizio sulla sostenibilità ambientale degli interventi programmati.

La Direttiva 2001/42/CE richiede inoltre che nella fase di attuazione siano sviluppate attività valutative ulteriori al caso in cui si renda necessario assoggettare a VAS le modifiche degli atti di programmazione. Tali attività sono collegate agli obblighi di monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei programmi, con la finalità di accompagnare l'attuazione degli interventi programmati, fornendo indicazioni sul loro andamento e supporto informativo per l'eventuale adozione di misure correttive. Tali attività rappresentano una opportunità e una base di partenza per la considerazione nelle valutazioni degli aspetti di impatto ambientale, in linea con i requisiti previsti dal Regolamento Generale sui Fondi strutturali. Le esigenze conoscitive su aspetti ed effetti ambientali della programmazione devono trovare adeguato riscontro nei piani di valutazione e nella definizione, nell'ambito di processi partecipativi, della domande e delle ricerche valutative.

Le Amministrazioni assicurano che l'organizzazione della valutazione, del monitoraggio e del supporto metodologico siano adeguati all'integrazione della dimensione ambientale nelle valutazioni, anche in collaborazione con i soggetti che svolgono la funzione di sostegno dell'integrazione della componente ambientale nei processi di programmazione e attuazione. Questi, anche nell'ambito delle attività della "Rete delle Autorità Ambientali e della

Programmazione”, possono condurre ricerche valutative, anche su richiesta delle Amministrazioni e del partenariato istituzionale ed economico-sociale.

Organizzazione del supporto metodologico alla qualità dei processi di valutazione

Il Sistema Nazionale di Valutazione per la politica regionale unitaria (Sistema Nazionale di Valutazione) sostiene la qualità dei processi di valutazione al fine di costruire capacità di valutazione e contribuire alla diffusione della cultura della valutazione.

Il Sistema Nazionale di Valutazione offre orientamento sull’organizzazione e sui processi di valutazione e auto-valutazione, sui piani di valutazione e sulla disseminazione dei risultati attraverso incontri, dibattiti, produzione di documenti. Fornisce supporto alla definizione, revisione ed attuazione dei piani di valutazione, e sostiene i processi valutativi e auto-valutativi su richiesta delle Amministrazioni e dei loro partner istituzionali e sociali. Conduce attività di osservazione sui processi valutativi e relaziona periodicamente sui risultati di tale attività. Promuove, commissiona, realizza e segue studi sui temi della valutazione. Anima un dibattito informato tra i soggetti che hanno responsabilità per le politiche regionali e per la loro valutazione, ricercando sinergie con altri soggetti (pubblici, privati e non governativi) che operano nell’ambito del dibattito nazionale e internazionale su valutazione e/o sviluppo. Per quanto riguarda il supporto metodologico necessario ad accompagnare i processi di valutazione ambientale, le Autorità Ambientali operano in coordinamento con il Sistema Nazionale di Valutazione. Uguale cooperazione e coordinamento per il sostegno ai processi di valutazione si realizza con l’Amministrazione che opera a tutela del principio di pari opportunità e non discriminazione.

Il Sistema Nazionale di Valutazione è basato su attività collettive, condotte dalle strutture pubbliche attive nel campo della valutazione della politica regionale nazionale e comunitaria (Nuclei di valutazione; ISFOL/Struttura Nazionale di valutazione del FSE; INEA) ed è coordinato dall’Unità di valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Sistema Nazionale di Valutazione dispone per lo svolgimento dei propri compiti di risorse finanziarie e umane adeguate. Tali risorse sono individuate anche all’interno dei Programmi Nazionali relativi all’attuazione della Priorità 10 “*Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci*”. Il Sistema Nazionale di Valutazione definisce il proprio funzionamento e si dota di un programma di lavoro che viene periodicamente aggiornato e rivisto. La programmazione delle attività tiene conto dei risultati dell’osservazione dell’andamento dei processi di valutazione. I soggetti che partecipano alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione assicurano risorse dedicate per le attività previste. La Rete dei Nuclei di valutazione collabora alla condivisione e diffusione di metodi e risultati.

VI.2.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, esecuzione finanziaria, controllo

Orientamenti comuni per la gestione dei Programmi Operativi

La programmazione della politica regionale per il 2007-2013 assume indirizzi strategici unitari per le fonti finanziarie che la alimentano (Fondi strutturali e cofinanziamento; Fondo Aree Sottoutilizzate).

In questo ambito la cooperazione istituzionale (verticale e orizzontale) nella fase di attuazione costituirà il modello preferenziale attraverso il quale la realizzazione degli interventi sul territorio promuoverà la partecipazione, in forme e con intensità diversa, di più soggetti istituzionali al conseguimento degli obiettivi della politica regionale unitaria, comunque secondo criteri di proporzionalità, utilità ed efficacia dei livelli di cooperazione necessari o più adeguati in relazione agli obiettivi da conseguire e al settore e alla tipologia di intervento.

Le Amministrazioni responsabili dell’attuazione di programmi e interventi per il conseguimento

degli obiettivi del Quadro assicureranno le condizioni atte a consentire i più adeguati e funzionali modelli di cooperazione istituzionale, sia nella fase di programmazione che di realizzazione.

Per i Programmi Operativi previsti in attuazione del Quadro dovrà a tale fine essere previsto un modello di programmazione e attuazione fondato sulla reciprocità dei principi di leale cooperazione e di mutuo vantaggio e su requisiti e criteri atti a rendere tali programmi più efficaci, coerenti, integrati nella programmazione complessiva e aperti alla partecipazione effettiva di più interlocutori istituzionali.

Orientamenti specifici per i Programmi Nazionali

Tale modello di attuazione dovrà prevedere in particolare per i Programmi Operativi Nazionali (sia quando finanziati con risorse dei Fondi strutturali, sia, in coerenza a quanto previsto nel par. VI.1.1 se finanziati a valere su risorse nazionali della politica regionale) regole condivise atte a garantire livelli più effettivi di cooperazione istituzionale nelle fasi di programmazione e attuazione che, pur nel rispetto delle responsabilità pertinenti alla titolarità del Programma, consentano di allargare e rendere effettiva la partecipazione istituzionale (quindi principalmente delle Regioni) nelle fasi: a) di definizione della strategia e degli obiettivi; b) di individuazione e attuazione degli interventi e quindi di verifica della loro ricaduta territoriale; c) di gestione del Programma e di co-decisione delle eventuali scelte di riprogrammazione.

Nell'esercizio delle funzioni e delle responsabilità connesse alla titolarità del Programma l'Amministrazione responsabile dell'attuazione sarà quindi affiancata da un Comitato di Indirizzo e di Attuazione di cui faranno parte, insieme all'Amministrazione centrale stessa, tutte le Amministrazioni regionali il cui territorio sia interessato dalla programmazione e attuazione del Programma Operativo Nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico - DPS e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione e valorizzazione delle risorse umane, con la specifica finalità di contribuire ad assicurare la massima coerenza interna ed esterna della politica regionale unitaria attuata con il Quadro.

Nella fase di programmazione il Comitato di Indirizzo e di Attuazione affianca l'attività dell'Autorità di Gestione e in particolare:

- contribuisce alla definizione della strategia del PON;
- assicura livelli adeguati di reciproca coerenza della strategia e dei relativi obiettivi con il Quadro e con gli altri Programmi Operativi con cui la strategia del Quadro si attua;
- partecipa alla definizione degli obiettivi generali e specifici del programma, all'individuazione delle tipologie e delle linee di intervento più efficaci e coerenti per il loro conseguimento;
- individua e approva le regole di attuazione del programma comprese quelle relative alla predisposizione della proposta di criteri di selezione dei progetti da sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
- valuta la coerenza complessiva dei progetti e della loro articolazione territoriale rispetto agli obiettivi complessivi del programma;
- costituisce punto di riferimento e utilizzo delle risultanze del processo di valutazione ex-ante del programma.

Il Comitato Indirizzo e di Attuazione, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo previste nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, opererà come organismo di espressione della cooperazione istituzionale anche nella fase di attuazione affiancando l'Autorità di Gestione nell'attività volta a determinare la corretta ed efficace attuazione del programma, anche tenuto conto dell'andamento dell'insieme degli altri

Programmi Operativi con cui la strategia del Quadro si attua. In particolare:

- contribuisce alle attività di gestione operativa del programma, con riferimento specifico alle modalità di attuazione degli assi e degli interventi in cui si articola;
- contribuisce all'analisi dell'andamento del programma (anche sulla base dei dati di monitoraggio e delle indicazioni della valutazione);
- formula proposte per le eventuali decisioni e scelte di rimodulazione e riprogrammazione del programma;
- assicura le condizioni di coerenza e coordinamento dell'attuazione del programma con l'attuazione degli altri Programmi Operativi del Quadro e più in generale con gli interventi della politica regionale unitaria;
- è informato e discute delle scelte dell'Autorità di Gestione in ordine ai compiti che essa svolge secondo quanto stabilito all'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Orientamenti specifici per i Programmi Interregionali

La natura e le caratteristiche di questi Programmi (coinvolgimento di una pluralità di istituzioni centrali e regionali ciascuna competente su tematiche o su territori specifici per l'attuazione di progetti integrati con carattere di interregionalità) richiedono l' Autorità di Gestione sia in grado di garantire: a) un livello adeguato di indirizzo e orientamento dei processi di programmazione e individuazione delle iniziative da finanziare; b) modalità adeguate di coinvolgimento nelle decisioni delle Amministrazioni e dei soggetti competenti per l'attuazione del Programma; c) capacità di affrontare problemi di natura settoriale diversa secondo "un modello di programmazione e attuazione fondato sulla reciprocità dei principi di leale cooperazione e di mutuo vantaggio e su requisiti e criteri atti a rendere tali Programmi più efficaci, coerenti e integrati nella programmazione unitaria e aperti alla partecipazione effettiva dei vari interlocutori istituzionali coinvolti". A tal fine per l'attuazione dei Programmi Interregionali si adotteranno modelli organizzativi già sperimentati nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali nei programmi di cooperazione. In particolare l'Autorità di Gestione sarà affiancata da un Comitato tecnico congiunto per l'attuazione, quale organismo partenariale, avente il compito di assisterla e supportarla nello svolgimento dei propri compiti, sia nella fase di programmazione, sia nella fase di attuazione garantendo livelli adeguati di partecipazione effettiva alle altre Amministrazioni impegnate nell'attuazione.

Il Comitato è composto dall'Autorità di Gestione , da un rappresentante per ognuna delle altre Amministrazioni centrali di settore e Amministrazioni regionali che partecipano al Programma Operativo. Il Comitato di norma è presieduto dall'Autorità di Gestione, tuttavia, le parti in accordo tra di loro possono decidere di affidare la presidenza ad uno degli altri componenti .

Il Comitato costituisce il punto di riferimento delle Amministrazioni partner al fine di garantire l'omogeneità e partecipazione nella programmazione e nella gestione delle attività e il necessario raccordo con la programmazione regionale e con la politica ordinaria.

Nella fase di attuazione il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

- contribuisce alle attività di gestione operativa del programma, con riferimento specifico alle modalità di attuazione degli assi e degli interventi in cui si articola;
- contribuisce all'analisi dell'andamento del programma (anche sulla base dei dati di monitoraggio e delle indicazioni della valutazione);
- formula proposte per le eventuali decisioni e scelte di rimodulazione e riprogrammazione del programma;
- assicura le condizioni di coerenza e coordinamento dell'attuazione del programma con

l'attuazione degli altri Programmi Operativi del Quadro e più in generale con gli interventi della politica regionale unitaria;

- è informato e discute delle scelte dell'Autorità di Gestione in ordine ai compiti che essa svolge secondo quanto stabilito all'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- esamina ed approva le proposte di decisione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo.

Sorveglianza

Il sistema di sorveglianza riguarda l'insieme della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria e sarà quindi organizzato, nel rispetto di criteri di proporzionalità e di specificità dei singoli programmi in cui tale politica si articola, al fine di assicurare coerenza, trasparenza e efficacia attuativa nelle varie fasi della "filiera" del processo di programmazione unitario.

La delibera CIPE di attuazione del Quadro darà indicazioni affinché il sistema di sorveglianza sia organizzato, tenendo conto dei criteri di proporzionalità, semplificazione ed efficacia propri di ogni fase e strumento della programmazione, secondo modalità che assicurino trasparenza e la più ampia partecipazione alla fase di attuazione della politica regionale, sulla base di una chiara individuazione delle responsabilità ad ogni livello del processo di programmazione e attuazione.

In coerenza con la suddetta delibera CIPE, le Amministrazioni titolari dei programmi definiranno le modalità specifiche di organizzazione del sistema di sorveglianza unificato, estendendo al complesso della politica regionale unitaria l'esperienza della sorveglianza dei Fondi strutturali, migliorandone la capacità di assicurare sia la chiarezza nella ripartizione delle responsabilità, sia l'esplicitazione delle ragioni e degli impegni dei diversi soggetti coinvolti e quindi del contributo e dei compiti che ad ognuno di esse si affida.

Il sistema di sorveglianza della programmazione operativa riguarderà quindi l'insieme della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, e potrà essere attuato attraverso un "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" (di cui al par. VI.2.1), quale riferimento unificato e di coordinamento dell'accompagnamento e della sorveglianza di tutti i Programmi Operativi (ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza previste nel Regolamento (CE) n. 1083/2006), e degli altri strumenti programmatici di attuazione della strategia di politica regionale.

Il "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" potrà assumere, nelle singole Regioni, gli stessi compiti affidati al "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" a livello di Quadro. Potrà essere coordinato da un'autorità individuata come responsabile per la strategia di politica regionale unitaria e potrà prevedere la partecipazione, in sessione unitaria, di un'adeguata rappresentanza dei Comitati di Sorveglianza dei singoli Programmi Operativi e quindi dell'insieme delle Amministrazioni (ai diversi livelli istituzionali) e del partenariato istituzionale e socio economico rilevanti per l'attuazione della strategia.

I Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi svolgeranno i compiti specifici di sorveglianza e monitoraggio di ogni Programma Operativo (in coerenza con quanto previsto agli artt. 63-66 del Regolamento Generale dei Fondi).

Le funzioni di orientamento e sorveglianza per l'integrazione della componente ambientale e lo sviluppo sostenibile

Gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione prevedono esplicitamente che gli Stati membri e le Regioni debbano perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra le dimensioni economica, sociale e ambientale.

Al fine di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile della programmazione 2007-2013, di assicurare l'integrazione della componente ambientale nelle politiche e migliorare il grado di coerenza delle politiche, le Amministrazioni centrali, regionali e locali dovranno assicurare le risorse, definire gli assetti organizzativi e garantire le condizioni per lo svolgimento di specifiche funzioni finalizzate a:

- a. creare, nell'ottica della Strategia di sviluppo sostenibile, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo;
- b. assicurare la conformità delle strategie e delle azioni programmate con la politica e la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente;
- c. assicurare la valutazione degli aspetti legati allo sviluppo sostenibile, alla tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
- d. garantire un corretto processo di valutazione e controllo degli effetti ambientali significativi, trasparente e partecipato.

Le esigenze dell'integrazione ambientale rendono opportuno definire, pertanto, anche nel ciclo di programmazione 2007-2013 un ruolo e delle funzioni specifiche per lo sviluppo sostenibile ed utilizzare e valorizzare l'esperienza delle Autorità Ambientali sviluppata nel periodo 2000-2006.

Criteri di selezione

Il successo della strategia della politica regionale unitaria dipende in misura significativa dalle modalità con cui all'interno di ogni Programma Operativo saranno individuati e finanziati progetti caratterizzati da un grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi generali e specifici in cui la strategia si articola.

Ogni Programma Operativo (e più in generale ogni programma di attuazione della strategia di politica regionale di coesione unitaria) adotterà quindi procedure efficaci di selezione dei progetti basate sull'identificazione e applicazione di criteri di selezione trasparenti, operativi, facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare l'attuazione dei programmi al finanziamento degli interventi migliori, per qualità e capacità di conseguire risultati.

Nell'individuare i criteri di selezione, è necessario indicare: a) modalità specifiche per l'identificazione corretta di criteri di selezione dei progetti (sia criteri di ammissibilità che di priorità) strettamente coerenti con la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi dei singoli Programmi Operativi; b) le modalità specifiche di applicazione di tali criteri anche con riferimento alle concrete condizioni di capacità amministrativa e gestionale proprie di ogni Amministrazione; c) le misure previste per consentire che le procedure di selezione dei progetti avvengano in tempi compatibili con le regole di attuazione dei programmi; d) le procedure di verifica intese ad assicurare l'effettiva applicazione dei criteri di selezione.

In coerenza con le indicazioni del Regolamento Generale dei Fondi strutturali (art. 65) sarà il Comitato di Sorveglianza di ogni Programma Operativo a esaminare e approvare i criteri per la selezione dei progetti finanziati dal programma entro i sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo stesso nonché ad approvare qualsiasi eventuale revisione dei criteri medesimi.

Per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2007-2013, nel periodo intercorrente fra la data di ammissibilità delle spese, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 56 del Regolamento Generale dei Fondi, e la data in cui potranno essere approvati i pertinenti criteri di selezione dei progetti da parte dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi

Operativi 2007-2013,

Le Autorità di Gestione potranno valutare l'opportunità di avviare operazioni a valere sul Programma Operativo.

Ai fini dell'inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, l'Autorità di Gestione (AdG) dovrà effettuare una verifica tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione successivamente approvati dal Comitato di Sorveglianza; nello stesso tempo l'AdG dovrà assicurarsi che sia stata rispettata la normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione.

Non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non sono state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e per le quali non sia possibile rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità.

In ogni caso quindi, tutte le operazioni selezionate dovranno:

- essere conformi ai criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza,
- rispettare le regole di ammissibilità,
- rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi.

Non sarà in ogni caso possibile rendicontare spese relative a progetti che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria. Non sarà altresì possibile rendicontare spese relative a progetti finanziati con risorse "liberate" del periodo di programmazione 2000-2006, frutto dei rimborsi ottenuti, in tale periodo, inserendo nei programmi progetti originariamente finanziati con altre fonti.

Monitoraggio

I progressi realizzati in questi anni sul fronte del monitoraggio degli interventi finanziati dalle politiche regionali, sia di quella comunitaria, sia più di recente (grazie a un progetto condiviso da Stato e Regioni) di quella nazionale, evidenziano netti miglioramenti in termini sia di efficienza, sia di efficacia. Questi miglioramenti sono stati fortemente sostenuti dall'interagire delle regole di condizionalità e dei meccanismi premiali, operanti in entrambi gli ambiti di programmazione (comunitaria e nazionale). Le nuove prospettive aperte dalla unificazione di queste due componenti della politica regionale aggiuntiva hanno peraltro richiesto la revisione dei sistemi ad oggi esistenti, per adattarli alle nuove esigenze.

In questo contesto, per la programmazione 2007-2013 si provvederà ad una forte integrazione (interoperabilità) tra i sistemi di monitoraggio relativi, rispettivamente alla politica regionale comunitaria (Monitweb) e nazionale (Applicativo Intese) - tenendo peraltro sempre conto per la componente comunitaria delle esigenze imposte dai Regolamenti comunitari - con l'obiettivo di:

- a. permettere la visione integrata dell'andamento complessivo della politica regionale italiana, attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi presenti nei due sistemi;
- b. accrescere l'efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali ai sistemi centrali, razionalizzando e omogeneizzando le stesse.

Presupposto essenziale perché si realizzi un efficace sistema di monitoraggio integrato è dato dall'attivazione, presso le Amministrazioni titolari degli interventi di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, di procedure di raccolta e rilascio, verso i sistemi centrali, delle informazioni necessarie sulla programmazione ed attuazione dei singoli progetti.

Questa integrazione è possibile dal momento in cui da una parte sono state approfondite le domande da soddisfare nel monitoraggio di programmi e progetti di investimento e quindi individuate le analisi che i sistemi di monitoraggio devono consentire, dall'altra parte sono state

definite le condizioni che dovranno caratterizzare questa interoperabilità.

Con riferimento al primo aspetto, ogni Amministrazione direttamente responsabile degli interventi o avente responsabilità di indirizzo e coordinamento generale della programmazione ed attuazione di politiche pubbliche ha la necessità di disporre di una serie di informazioni affidabili sulla programmazione degli interventi e stato di avanzamento degli stessi che, anche al fine di assumere le pertinenti decisioni, in linea generale permettano di conoscere:

- la quantità delle risorse disponibili, anche rispetto ai vincoli temporali e programmatici che ne regolamentano l'utilizzo;
- quali progetti sono finanziati e la tempistica di realizzazione;
- i dati finanziari, procedurali e fisici necessari alle attività di sorveglianza, controllo e valutazione. Ai fini di disporre di dati utili alle attività di valutazione, il monitoraggio conterrà indicatori di realizzazione fisica univocamente collegati alle tipologie di progetto. In questo ambito verranno definiti anche indicatori utili a misurare l'impiego di lavoro o l'attivazione di occupazione nella realizzazione dei progetti secondo pertinenti definizioni standardizzate che consentano l'opportuna aggregazione dei dati rilevati a livello di progetto;
- se esistano e quali siano le criticità che rallentano o ostacolano la realizzazione dei programmi e dei relativi progetti.

Tali informazioni saranno rese disponibili ad ogni Amministrazione nazionale o regionale ed al partenariato istituzionale, economico e sociale, secondo profili personalizzati e anche tramite elaborati predefiniti e concordati da immettere nel circuito informativo.

Rispetto al secondo aspetto, sono stati identificati i principali requisiti che i sistemi nel loro complesso dovranno soddisfare per assicurare l'interoperabilità, tra i quali:

- univocità dei dati;
- omogeneità dei dati e delle procedure di trasmissione e controllo;
- procedure efficienti e razionali per l'alimentazione dei sistemi.

A tale proposito per entrambi i sistemi si provvederà al caricamento dei dati attraverso l'utilizzo di un protocollo unico di colloquio per tutte le tipologie di progetti, da realizzarsi in accordo con i soggetti titolari degli interventi.

Per la programmazione unitaria, il monitoraggio prevede inoltre una categorizzazione dei settori di intervento che permette, ai vari livelli di dettaglio in fase di programmazione e di avanzamento, classificazioni dettate da esigenze nazionali (raccordo con i settori Conti Pubblici Territoriali, Codice unico di progetto (CUP), distinzione fra spesa corrente e in conto capitale, tra trasferimenti – aiuti e investimenti) e/o comunitarie (categorie UE, obiettivi di Lisbona, “*earmarking*”), anche valorizzando i risultati raggiunti in termini di qualità e di dettaglio delle informazioni raccolte e divulgate attraverso gli attuali sistemi.

Resta inteso che per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali Monitweb dovrà assicurare anche il trasferimento elettronico dei dati tenendo conto di quanto è stato definito in sede comunitaria per quanto attiene lo scambio di informazioni.

La Commissione europea ha realizzato il nuovo sistema informativo per la gestione dei fondi per il periodo di programmazione 2007-2013. Il sistema, denominato SFC2007, sarà l'unico mezzo per lo scambio di informazioni con la Commissione relativamente al Quadro Strategico Nazionale, ai Programmi Operativi, ai dati di monitoraggio, alle certificazioni di spesa e alle domande di pagamento. Il coordinamento dei flussi informativi verso il sistema SFC2007 è attribuito all'Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), operante nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tenuto conto che l'unica modalità di trasmissione dei dati sarà quella elettronica, con utilizzo di supporti cartacei solo per i casi di emergenza, i Programmi Operativi dovranno:

- individuare i soggetti responsabili per la raccolta e l'organizzazione dei dati;
- contenere una dettagliata descrizione dei sistemi adottati;
- definire le procedure in essere per la raccolta dei dati;
- esplicitare le modalità di integrazione nel sistema delle domande di pagamento e delle previsioni di spesa.

In questo quadro complessivo, a garanzia della conoscibilità di come procede l'attuazione del Quadro tutti i soggetti responsabili dell'attuazione, indipendentemente dallo strumento di cui hanno titolarità, sottostanno comunque ad alcune regole comuni di monitoraggio dirette a consentire l'osservazione delle decisioni e delle azioni dirette al raggiungimento degli "obiettivi specifici" del Quadro.

Esecuzione finanziaria

I flussi finanziari dal bilancio comunitario sono regolati sostanzialmente come nel precedente periodo di programmazione. Gli impegni sono assunti annualmente sulla base del piano finanziario del programma, i pagamenti sono effettuati a titolo di prefinanziamento, di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale.

Secondo l'attuale formulazione normativa, il prefinanziamento sarà pari al 5 per cento della partecipazione complessiva dei Fondi prevista nella decisione di approvazione del Programma Operativo e sarà versato, in due rate distinte: il 2 per cento nel 2007 e il 3 per cento nel 2008²⁹¹. I pagamenti intermedi ed il pagamento del saldo finale saranno attivati dalle domande di pagamento intermedio e dalla domanda di pagamento del saldo finale che le Autorità di Certificazione faranno pervenire alla Commissione europea.

I crediti relativi ad impegni assunti sul bilancio comunitario che non saranno oggetto di un pagamento sotto forma di prefinanziamento o intermedio, o non saranno stati almeno richiesti con una domanda di pagamento entro il secondo anno successivo a quello dell'impegno o, per l'ultima annualità del piano finanziario, nei termini previsti per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, saranno disimpegnati d'ufficio dalla Commissione. Le risorse nazionali per il cofinanziamento (determinate secondo le modalità di cui al par. V.2.3 saranno erogate con modalità uniformi a quelle previste per la quota comunitaria e saranno anche loro regolate da un meccanismo di disimpegno automatico identico a quello comunitario.

Sarà opportuno mantenere anche per la programmazione 2007-2013 le azioni intraprese, nel periodo in corso, per regolarizzare il flusso delle domande di pagamento e per migliorare la qualità delle previsioni che annualmente dovranno essere inviate alla Commissione. La normativa comunitaria prevede l'obbligo della trasmissione elettronica delle domande di pagamento.

²⁹¹ Per i programmi operativi dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea", qualora almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro entrato nell'UE dopo il 30 aprile 2004, l'acconto è pari al 7 per cento del totale della partecipazione comunitaria e viene così erogato: il 2 per cento nel 2007, il 3 per cento nel 2008 e il 2 per cento nel 2009.

Nel periodo di programmazione 2000-2006, è già utilizzato dalle Autorità di pagamento un sistema di elaborazione e trasmissione delle domande predisposto dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato. Tale sistema è operativo al livello nazionale e prevede la partecipazione al processo di tutti soggetti interessati. La domanda viene immessa nel sistema dall'Autorità di pagamento, ottiene per via informatica la validazione dell'Autorità nazionale capofila del fondo strutturale pertinente e avvia la procedura per il pagamento della quota nazionale da parte dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato.

Il sistema, integrato con il sistema di monitoraggio, è ormai entrato a regime e, opportunamente adeguato per tener conto delle novità introdotte dalla normativa comunitaria, continuerà ad essere utilizzato anche per il periodo di programmazione 2007/2013, nel corso del quale è prevista l'introduzione della firma digitale. L'inoltro della domanda di pagamento alla Commissione europea sarà effettuato, attraverso il descritto sistema informatizzato, dall' Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento, individuato nell'Autorità nazionale capofila del fondo strutturale pertinente.

Controllo

Con i Regolamenti sui Fondi strutturali 2007/2013, prosegue il processo di rafforzamento delle procedure di gestione e di controllo degli interventi che le Amministrazioni sono chiamate ad attivare al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza al processo di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul bilancio comunitario.

L'architettura complessiva del nuovo dispositivo regolamentare risponde ad una logica di salvaguardia del fondamentale principio della sana gestione finanziaria, cui funge da corollario la predisposizione, a cura degli Stati membri, di strumenti di controllo e percorsi gestionali idonei per un'adeguata realizzazione degli interventi, in coerenza con le finalità definite in sede programmatica.

In particolare, sotto l'aspetto organizzativo, vengono introdotte alcune modifiche all'assetto previsto per la corrente programmazione 2000-2006, con una più puntuale individuazione delle autorità e degli organismi coinvolti ed una maggiore definizione dei loro compiti e delle loro responsabilità.

Le autorità e gli organismi sono i seguenti:

- Autorità di Gestione;
- Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit;
- Organismo nazionale di coordinamento in materia di controllo;
- Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento;
- Organismo responsabile per la ricezione dei pagamenti (se tali funzioni non sono attribuite all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione);
- Organismo responsabile per l'esecuzione dei pagamenti (se tali funzioni non sono attribuite all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione);
- Organismi intermedi (se presenti).

Tali autorità ed organismi dovranno essere individuati nel capitolo sulle disposizioni di attuazione di ogni Programma Operativo, che dovrà contenere anche una breve descrizione delle loro attività, precisando per ognuno compiti e funzioni, tenendo conto dell'eventuale applicazione del principio

di separazione delle funzioni, previsto dal Regolamento Generale.

Nei termini previsti dalla normativa comunitaria, le Autorità di Gestione e di audit di ciascun programma dovranno fornire la descrizione del sistema di gestione e di controllo, corredato del parere ai sensi dell'art. 71, paragrafo 2 del Regolamento Generale, dell'Organismo nazionale di coordinamento sulla conformità di detti sistemi alla normativa comunitaria. Tale documentazione dovrà essere fornita nel formato standard previsto dagli allegati al Regolamento della Commissione di attuazione del Regolamento Generale del Consiglio. L'Organismo nazionale di coordinamento ha accesso alle informazioni e ai dati che ritiene necessari per esprimere il suo indicato parere di conformità.

La normativa prevede, inoltre, che sui risultati delle singole verifiche e, in particolare, sulle irregolarità riscontrate sia data adeguata informativa, a cura degli organismi che procedono ai controlli. Tali elementi di informazione dovranno essere tempestivamente comunicati alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi ed alle autorità nazionali preposte alla funzione di controllo, ai fini dell'adozione delle iniziative di rispettiva competenza.

Tale comunicazione è propedeutica all'espletamento - a cura delle autorità competenti - di indagini ed approfondimenti diretti ad accertare:

- la reale sussistenza di irregolarità nella gestione degli interventi e nel conseguente utilizzo dei contributi finanziari assegnati;
- l'insussistenza delle presunte fattispecie di illecito, attraverso l'acquisizione di sufficienti elementi di prova presso gli organismi responsabili;
- l'avvenuta predisposizione delle misure idonee a sanare le irregolarità rilevate;
- l'avvenuta segnalazione delle fattispecie di irregolarità alle autorità competenti (autorità giudiziaria, Corte dei conti ecc.).

Pertanto, particolare rilievo dovrà essere assicurato all'interno dei Programmi Operativi alle procedure per la verifica delle irregolarità, per la trasmissione delle pertinenti informazioni ai vari organismi nazionali e comunitari, per il trattamento degli importi recuperati.

Tra le Autorità competenti nel settore dei controlli, particolare rilievo assume l'Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit previsto dal Regolamento Generale, all'articolo 73, nel caso di costituzione di una molteplicità di Autorità di Audit. Tale funzione, prevista dal Regolamento Generale, verrà svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

Il ruolo di coordinamento dell'Ispettorato, in tale ambito, si esplicherà attraverso un'azione di orientamento e di impulso finalizzata ad assicurare la corretta attivazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie da seguire per assicurare una sana gestione finanziaria.

In relazione, inoltre, al processo di informatizzazione in atto nei rapporti con la Commissione europea, anche il settore dei controlli dovrà dotarsi di un sistema di monitoraggio che, basandosi sulla struttura portante di Monitweb, assicuri la raccolta e la disponibilità di dati analitici, funzionali all'efficace espletamento delle funzioni di audit ed alla sorveglianza sul trattamento delle irregolarità ed altre misure da adottarsi in conseguenza dei controlli.

VI.2.5 Informazione e comunicazione

L'attuazione del Quadro dovrà essere accompagnata in ogni sua fase da una forte azione di comunicazione rivolta all'opinione pubblica, al partenariato socio-economico, ai potenziali

beneficiari, agli attuatori degli interventi cofinanziati.

L'esperienza della programmazione 2000-2006, in cui un grosso sforzo è stato compiuto da parte di tutte le Autorità di Gestione per la realizzazione di azioni informative e pubblicitarie, ha fatto registrare segnali positivi in merito all'accrescimento della consapevolezza dell'utilità della comunicazione quale strumento strategico per un buon funzionamento della politica regionale. Resta tuttavia l'impressione che non di rado le Amministrazioni abbiano attuato il Regolamento n. 1159/2000, di disciplina delle azioni informative e pubblicitarie, quale obbligo meramente burocratico e che ancora molto accorra fare affinché si radichi un profondo convincimento dell'utilità della comunicazione ai fini della mobilitazione delle diverse responsabilità coinvolte dalla politica regionale.

Nel periodo 2007-2013 le azioni si concentreranno in particolare:

- sulla trasparenza, tramite le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Unione e dallo Stato italiano, e la pubblicazione dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e del relativo finanziamento pubblico,
- sulla diffusione dei risultati e la valorizzazione dei progetti particolarmente significativi,
- sul ruolo svolto dall'Unione europea nel finanziamento del programma destinato a potenziare la competitività economica, a creare nuovi posti di lavoro, a rafforzare la coesione economica.

Nella programmazione 2007-2013 deve crescere l'intensità dello sforzo in comunicazione. Gli stessi articoli del Regolamento n. 1828/2006 della Commissione, Capo II, Sezione 1, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio sono dedicati alle azioni informative e pubblicitarie, delineandone in dettaglio le misure da intraprendere, a sottolineare l'attenzione che la Commissione per prima ha inteso dedicare a tali azioni nell'attuazione della politica regionale. Rispetto alla programmazione 2000-2006 le disposizioni si sono fatte nel complesso più stringenti. Maggior enfasi è stata posta sui piani di comunicazione, sul monitoraggio periodico e sulla valutazione dell'impatto delle azioni di comunicazione; sulla visibilità pubblica da dare alle condizioni di eleggibilità, alle procedure di esame e ai criteri di selezione dei progetti; sulla divulgazione delle liste dei beneficiari e dei progetti cofinanziati; sulla costruzione di partenariati e network per la diffusione delle informazioni; su strumenti importanti di pubblicità dei cofinanziamenti quali la cartellonistica di cantiere e le targhe commemorative permanenti; su eventi annuali di informazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei diversi programmi. Gli obblighi di comunicazione sono stati posti in capo non solo alle Autorità di Gestione ma anche ai beneficiari, quali primi testimoni del ruolo svolto dall'Unione europea nel finanziamento di opere e servizi di pubblica utilità.

Appare, pertanto, necessario un impegno maggiore da parte delle Amministrazioni nel potenziamento degli uffici preposti alle azioni di comunicazione, nel rafforzamento della pianificazione strategica delle attività, nell'aggiornamento professionale delle risorse umane preposte allo svolgimento delle funzioni di comunicazione, nell'acquisizioni di strumenti e tecnologie avanzate e nello stanziamento di adeguate risorse finanziarie. Di grande utilità appare anche una più stretta collaborazione fra le Autorità di Gestione per la condivisione degli obiettivi di comunicazione e la pianificazione di iniziative informative e pubblicitarie comuni, che assicurino l'omogeneità dei messaggi diffusi sul territorio nazionale ed evitino la duplicazione degli sforzi. Il successo della comunicazione sulla politica regionale unitaria dipenderà in gran parte dal coinvolgimento di tutte le principali parti in causa, dalle Amministrazioni pubbliche di tutti i livelli territoriali alle forze socio-economiche espresse dalla società civile, dai media alla politica. Grande cura dovrà essere riposta da parte dei responsabili delle politiche nel rapporto con i mezzi di comunicazione di massa, rapporto che nella programmazione 2000-2006 ha fatto registrare discontinuità e difficoltà risultate non di rado in una distorta comunicazione nei confronti

dell'opinione pubblica in particolare sui risultati raggiunti dai Programmi.

Obiettivo prioritario delle azioni di comunicazione dovrà quindi essere la crescita della consapevolezza e del consenso sulle finalità, i metodi e i risultati della politica regionale unitaria. Obiettivi specifici saranno: rendere noti l'approvazione e i contenuti del Quadro, le sue finalità, le modalità con cui esse vengono perseguite; assicurare la trasparenza dei meccanismi di gestione; di definizione delle scelte, di selezione dei progetti, di erogazione dei fondi; incoraggiare un'attiva partecipazione del partenariato in ogni fase del processo di implementazione; garantire l'accesso da parte dei cittadini a informazioni esaustive e facilmente comprensibili in ogni fase del processo di attuazione del Quadro e della programmazione operativa; dare la più ampia diffusione possibile ai risultati conseguiti dalla politica regionale unitaria. E' necessario assicurare a livello di Programma Operativo che i dati di base-line sul grado di conoscenza e sull'opinione che il pubblico ha dei Fondi strutturali siano disponibili fin dall'inizio del periodo 2007-2013. I piani di comunicazione dovrebbero definire gli obiettivi, le misure, gli strumenti e il relativo calendario di esecuzione. Tali piani e gli uffici preposti ad attuarli devono essere pronti sin dalle fasi iniziali di avvio dei Programmi Operativi.

Recepire appieno tali indirizzi nei piani di comunicazione dei Programmi sarà fondamentale sia per stabilire un solido collegamento fra comunicazione e partecipazione democratica delle forze sociali ed economiche espresse dalla società civile alla fase di implementazione delle politiche e al raggiungimento degli obiettivi sia per promuovere quel consenso culturale e politico intorno alla politica regionale ad oggi ancora carente.

VI.2.6 Rafforzamento dell'efficienza e della capacità amministrativa

Al fine di conseguire gli obiettivi della strategia delineata nel Quadro, come previsto nella Priorità 10, dovrà essere rafforzata la capacità delle Amministrazioni di programmare, attuare e valutare gli interventi nonché di produrre beni pubblici (legalità, sicurezza, correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, certezza e prevedibilità dell'agire pubblico) e di promuovere e realizzare servizi collettivi di qualità.

L'obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa, pertanto, verrà perseguito dando piena attuazione, secondo le specificità dei singoli ordinamenti regionali, al principio di sussidiarietà in modo da promuovere la *governance multilivello e di settore* nonché le forme più avanzate di *partenariato pubblico-privato* già sperimentate nel corso del ciclo di programmazione 2000-2006.

Tale miglioramento dovrà riguardare sia obiettivi di rafforzamento di breve e medio termine delle attività di carattere programmatico, tecnico e amministrativo con cui le Amministrazioni attuano e gestiscono i programmi di sviluppo (supporto e accompagnamento tecnico temporaneo per la durata dei programmi), sia obiettivi di rafforzamento stabile e strutturale delle capacità e delle competenze tecniche nel medio e nel più lungo periodo (promozione dell'innovazione amministrativa organizzativa e procedimentale e qualificazione delle risorse umane interne e da internalizzare).

Le azioni di supporto e accompagnamento tecnico che mirano a risolvere esigenze puntuali e di breve periodo dovranno rientrare nella responsabilità totale dell'Amministrazione titolare di Programma Operativo, sia sotto il profilo delle scelte, sia sotto il profilo finanziario. Tali azioni saranno programmate e attuate dalle Amministrazioni responsabili dei Programmi sulla base della valutazione della qualità e dei fabbisogni da coprire, anche con riferimento ai diversi ambiti istituzionali coinvolti, per garantire condizioni di efficienza di attuazione e di efficacia nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo. Nel programmare e nell'attuare tali azioni le Amministrazioni si conformeranno inoltre a criteri di proporzionalità, trasparenza e pubblicità, nonché al rispetto dei principi di concorrenza.

Anche tali azioni dovranno essere comunque programmate e attuate assumendo l'obiettivo di

promuovere le condizioni per un rafforzamento strutturale, nel medio periodo, delle competenze tecniche interne delle Amministrazioni beneficiarie anche con riferimento al contributo che a tale rafforzamento viene dato o potrà essere dato in futuro dai rispettivi Nuclei di Valutazione (finanziati annualmente con risorse della legge 145/2001).

Le azioni di sistema, quando hanno natura di intervento strutturale a valenza multiregionale di rafforzamento coordinato di specifiche aree e/o di tutela di profili di omogeneità dell'intervento complessivo, saranno programmate a livello nazionale e vedranno impegnati, come Autorità di Gestione a livello nazionale, le due Amministrazioni capofila di fondo (Ministero dello Sviluppo Economico - DPS e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), con l'interlocuzione del coordinamento unitario a livello territoriale in tutte le Regioni e l'eventuale supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica, in virtù delle sue competenze istituzionali.

Le azioni di sistema saranno programmate sulla base di un approccio "per *policy*", concentrando l'intervento su priorità rigorosamente selezionate in funzione della strategia complessiva. La loro programmazione, organizzazione e attuazione risponderà a criteri di verifica e valutazione dei fabbisogni prioritari e mirati in termini di deficit strutturali di capacità da colmare, nel quadro di un processo di programmazione e di condivisione improntato a una cooperazione istituzionale multilivello e con il coinvolgimento di centri di competenza istituzionali in grado, per riconosciuta affidabilità, competenza e autorevolezza tecnica, di elevare il livello e la qualità dei risultati attesi.

Per garantire l'efficacia delle azioni di sistema e l'integrazione dei diversi interventi sarà necessaria un'azione di coordinamento a diversi livelli. A *livello centrale* è necessaria una struttura di coordinamento che assicuri la coerenza degli interventi portati avanti nei diversi ambiti oggetto di azioni di sistema, ma anche tra queste e le politiche di sviluppo più in generale. Questa struttura deve racchiudere anche le funzioni di indirizzo e dal punto di vista della composizione deve comprendere sia le Amministrazioni responsabili della programmazione e dell'attuazione degli interventi, sia le Regioni. A *livello regionale*, la funzione di coordinamento deve garantire la coerenza nella programmazione e nell'attuazione degli interventi sul territorio con un sistema di gestione operativa nel quale si attui la necessaria attività di cooperazione istituzionale, una programmazione unificata delle azioni di sistema per la *capacity building* (comprensiva dei rilevanti profili di Assistenza tecnica) che, di fatto e sul piano sostanziale, realizzi le condizioni per un pieno coordinamento della molteplicità di azioni che si potranno in essere.

Sotto il profilo dell'attuazione e al fine di assicurare condizioni di efficienza e rendicontabilità (*accountability*) in termini di risultati da conseguire, tali azioni saranno preferibilmente attuate, ai diversi livelli, attraverso strumenti e modalità che realizzino condizioni adeguate di cooperazione istituzionale e operativa (anche attraverso forme di gemellaggio per il trasferimento di modelli, procedure e sistemi organizzativi di eccellenza su tematiche specifiche relative alle politiche di sviluppo regionale) il più ampio coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico rilevante per il loro successo, una programmazione unificata e integrata delle attività da realizzare e il loro pieno coordinamento rispetto ad obiettivi mirati di rafforzamento di capacità.

I progetti e le azioni integrate (e/o di sistema) per il miglioramento strutturale delle capacità delle Amministrazioni saranno in particolare concentrate nelle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" ma dovranno riguardare, in relazione a obiettivi e temi specifici e rilevanti per l'insieme della politica regionale di coesione, le altre Regioni del Mezzogiorno con deficit strutturali di capacità organizzativa e funzionale da colmare e, se opportuno, anche le altre Amministrazioni impegnate nell'attuazione del Quadro.

Alla realizzazione dei progetti e delle azioni di sistema potranno concorrere, nel rispetto di quanto stabilito in particolare dai Regolamenti dei Fondi strutturali, sia la componente nazionale del Fondo Aree Sottoutilizzate, che le politiche ordinarie legate ai temi oggetto delle singole priorità indicate nel QSN. La *governance* del sistema dovrà essere opportunamente adattata in relazione alle modalità di integrazione di queste politiche.

Sia le azioni di supporto tecnico sia quelle di sistema dovranno rafforzare e rendere più concreto ed efficace le modalità attraverso le quali le politiche ordinarie delle Amministrazioni beneficiarie contribuiscono, anche con riferimento alla strategia di Lisbona, al miglioramento dell'efficacia delle politiche aggiuntive e al raggiungimento degli obiettivi di servizio.

VI.2.7 Riserva di premialità

Il sistema di premialità del QSN 2007-2013 si concentra sull'obiettivo di promuovere e valorizzare l'efficacia di modelli progettuali innovativi e/o tecniche attuative che influenzino positivamente l'impatto della politica regionale.

A tale fine è destinata una riserva di premialità nazionale per le Regioni del Mezzogiorno accantonata su risorse FAS senza una pre-allocazione regionale. Tale riserva sarà destinata al cofinanziamento di un numero limitato di progetti con caratteristiche innovative e di particolare qualità, in aree tematiche o settoriali strettamente legate alle priorità del Quadro o che valorizzino la cooperazione interistituzionale, quali ad esempio progetti integrati interregionali e multilivello o l'utilizzo di forme di finanza innovativa.

La selezione dei progetti avverrà a livello nazionale, con un accompagnamento nella fase di realizzazione dei progetti. Il sistema di selezione e accompagnamento sarà disegnato in modo da garantire la massima qualità della progettazione e della realizzazione.

Le modalità di funzionamento del sistema, incluse le modalità di selezione e accompagnamento dei progetti, saranno contenute in un documento tecnico approvato dal Comitato Nazionale del Quadro.

Al fine di sostenere la qualità dell'azione amministrativa e l'efficienza dell'attuazione della programmazione operativa si incoraggiano le Regioni ad istituire riserve di premialità sulle proprie allocazioni per la politica regionale da utilizzare per premiare gli Enti Locali o gli altri soggetti da cui dipende il conseguimento degli obiettivi di avanzamento istituzionale e di servizio propri del QSN.

VI.2.8 Orientamenti specifici per la *governance* della cooperazione territoriale

Le nuove e più alte finalità dell'Obiettivo di "Cooperazione territoriale europea" e la scelta effettuata nel Quadro di attuare questo Obiettivo, con un forte taglio strategico e affidandogli un ruolo di volano di alcune azioni più tradizionali, richiede che la *governance* dell'Obiettivo sia accompagnata da un'efficace azione di coordinamento strategico tra Regioni e Stato centrale. Se ciò si accompagnerà a un simile impegno negli altri Paesi si potrà assicurare efficienza di attuazione e si potrà massimizzare il valore aggiunto dei programmi in termini di sviluppo regionale. Sarà così anche possibile dare all'Obiettivo di cooperazione territoriale visibilità a livello europeo, nell'ambito del processo complessivo di monitoraggio, valutazione e *reporting* strategico che accompagnerà la politica di coesione comunitaria, in particolare in vista del processo di revisione delle prospettive finanziarie che verrà avviato a partire dal 2008.

Il modello di *governance* nazionale deve in particolare assicurare che vi sia coerenza e integrazione tra i programmi di cooperazione territoriale europea sostenuti dai Fondi strutturali e la programmazione complessiva della politica regionale nazionale e gli interventi previsti nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, con riferimento alla cooperazione che avviene entro le frontiere dell'UE, nonché a quella che riguarda le frontiere esterne, coinvolgendo politica di coesione e politiche di prossimità e allargamento.

La cooperazione territoriale vede protagoniste le Regioni e gli attori locali, mentre alle Amministrazioni centrali è affidato un ruolo di coordinamento strategico e di accompagnamento, all'interno di un modello di *governance* multilivello rispettoso dei principi di sussidiarietà e partenariato che governano la politica comunitaria di coesione.

Il modello di *governance* nazionale della cooperazione territoriale, inclusi quelli attuati nell'ambito delle politiche di prossimità e preadesione, dovrà pertanto mantenere un forte ancoraggio alla *governance* complessiva del Quadro, in funzione degli obiettivi strategici dello stesso. Nell'ambito di tale *governance* verrà perciò istituito un **Gruppo di coordinamento strategico**, che continua e sviluppa l'attività del Gruppo tecnico QSN "Cooperazione territoriale-Obiettivo 3" creato già nella fase di predisposizione del Quadro. Tale Gruppo vedrà operare in modo collegiale Amministrazioni centrali e regionali e partenariato istituzionale ed economico-sociale, in modo da imprimere all'attività di cooperazione un indirizzo coerente con le priorità di politica proprie dell'intera nazione, per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale, le infrastrutture e i trasporti, l'ambiente, ricerca e l'innovazione, la valorizzazione delle risorse culturali, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nonché la politica estera, nel caso della cooperazione territoriale che riguarda le frontiere esterne.

Il Gruppo di coordinamento strategico consentirà di avere una visione d'insieme di tutte le attività inerenti l'Obiettivo di Cooperazione territoriale, permettendo di cogliere meglio, ad esempio, le interazioni tra cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, sia in relazione a specifiche priorità tematiche, sia in relazione a specifici territori. Il gruppo, inoltre, nel contesto del Quadro, avrà una funzione mirata a integrare la cooperazione territoriale nel disegno unitario di programmazione della politica regionale di coesione.

Il gruppo potrà stabilire modalità e organizzazioni operative che, pur nell'ambito di questa coerenza complessiva, consentano di focalizzarsi su diversi aspetti e temi (strategici/attuativi/valutativi, geografici/tematici, di comunicazione/disseminazione), assicurando sistematicità di gestione e flessibilità e tempestività nelle decisioni. Il Gruppo fornirà orientamenti e indirizzi relativi all'insieme dei Programmi Operativi, per imprimere unicità e coerenza alla partecipazione italiana ai programmi realizzati in attuazione dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Per assicurare un efficace raccordo con l'attuazione complessiva del Quadro il Gruppo riferirà sistematicamente al Comitato nazionale per l'attuazione del Quadro. Per assicurare coordinamento e coerenza tra l'attività del Gruppo e l'attuazione dei Programmi Operativi che coinvolgono un numero elevato di regioni italiane, anche al fine di garantire rapidità e velocità nelle decisioni che interessano i singoli Programmi Operativi, verranno istituiti, per ciascuno dei Programmi Operativi transnazionali, interregionali e di cooperazione frontiera di bacino marittimo co-finanziati da FESR e ENPI o da FESR e IPA, un sottogruppo/comitato dedicato al coordinamento della partecipazione italiana a tali Programmi, ferme restando, tuttavia, le prerogative regolamentari dei Comitati di Sorveglianza e delle Autorità di Gestione per quanto riguarda l'autonomia della gestione dei singoli Programmi Operativi.

In sostanza il gruppo svolgerà compiti di indirizzo, in relazione alle diverse fasi di sviluppo della cooperazione territoriale:

- *in fase di programmazione, il Gruppo sta già operando come Gruppo tecnico QSN, al fine di:* definire i contenuti della strategia nazionale per la cooperazione territoriale, da utilizzare come supporto al processo di confronto, composizione e mediazione che avviene in seno agli organismi di governo sovranazionale delle attività di programmazione dell'Obiettivo di cooperazione territoriale. Si tratterà, in particolare di precisare gli ambiti specifici di intervento di interesse italiano, in relazione alle grandi priorità tematiche adottate dai Regolamenti e dagli Orientamenti Strategici Comunitari e all'articolazione che di esse il Quadro propone; identificando, fra l'altro, temi, strumenti e criteri di integrazione e complementarietà con gli altri strumenti finanziari comunitari e nazionali, con particolare riferimento all'integrazione tra Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e altri fondi a finalità strutturale (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Agricoltura Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per la Pesca) e tra Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e lo Strumento Europeo di vicinato e partenariato e lo Strumento di assistenza pre-adesione, nonché all'integrazione tra Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Aree Sottoutilizzate;
- *in fase di attuazione e gestione dei programmi:* promuovere e svolgere azioni di indirizzo e coordinamento per lo sviluppo di progetti interregionali o multiregionali e di filiere progettuali coerenti, al fine di conseguire massa critica e integrazione territoriale e settoriale delle iniziative di cooperazione territoriale, anche al fine di promuovere integrazione e complementarietà tra i diversi programmi comunitari e nazionali; valorizzare i partenariati già avviati e favorire la ricerca di partenariati adeguati e affidabili; attivare e promuovere tutte le attività di sistema necessarie al successo degli interventi (ricerca di investitori, interazione e raccordo con gli organismi internazionali, iniziative per il miglioramento della trasparenza e la qualità dei processi di selezione delle operazioni e per il rafforzamento della capacità istituzionale della Pubblica Amministrazione);
- *in fase di valutazione e reporting strategico:* individuare metodi e strumenti adatti a migliorare la qualità dei processi di monitoraggio e valutazione dei programmi, anche innescando processi di autovalutazione capaci di rafforzare la capacità amministrativa e progettuale degli attori coinvolti dai programmi di cooperazione territoriale e valorizzando i risultati e le migliori pratiche.

Nel quadro dell'iniziativa “*Regions for Economic Change*” (RfEC) il Gruppo opererà promuovendo razionalizzazione e sistematicità nella partecipazione italiana a tale iniziativa. Da un lato il Gruppo valuterà i progetti di cooperazione interregionale approvati nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale e sviluppo urbano nel cui ambito si realizza l'iniziativa suddetta e li incanalerà verso l'attivazione di progetti di gemellaggio e scambio di buone pratiche a livello nazionale, tra regioni “Convergenza” e Competitività, al fine di amplificarne la diffusione e l'impatto sullo sviluppo regionale e di facilitare l'utilizzo di tali buone pratiche nei Programmi Operativi Regionali; dall'altra il Gruppo vaglierà le segnalazioni di buone pratiche che provengono dai Programmi Operativi Regionali e ne promuoverà lo sviluppo verso progetti di cooperazione da realizzarsi nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale e per lo sviluppo urbano in attuazione dell'Obiettivo di cooperazione territoriale europea.

Nei Programmi Operativi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, inoltre, ogni Programma Operativo dovrà esplicitare i) i necessari dispositivi per integrare nel processo di programmazione i progetti innovativi derivanti dai risultati

delle reti (RfEC) nelle quali la Regione è coinvolta; ii) consentire la presenza, nel Comitato di Sorveglianza, di un rappresentante (in qualità di osservatore) di tali reti per riferire sullo stato delle attività della rete; iii) prevedere almeno una volta l'anno un punto all'Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza nel quale si illustrano le attività della rete e si discutono i suggerimenti pertinenti per il Programma; iv) fornire informazioni nella Relazione annuale sull'attuazione delle azioni regionali incluse nell'iniziativa "*Regions for economic change*".

APPENDICE: INDICATORI E TARGET PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL 2007-2013

1. Premessa

Indicatori per la misurazione e l'osservazione nel tempo di fenomeni di interesse per le politiche (condizioni di contesto economico e sociale; livello e articolazione di servizi pubblici e privati; dotazione e utilizzo di capitale pubblico; etc.) sono ormai un corredo indispensabile per la programmazione a tutti i livelli con la finalità di meglio descrivere e precisare le trasformazioni e i cambiamenti che le politiche intendono produrre. Sulla base dell'esperienza del 2000-2006, si è confermata per il ciclo di programmazione 2007-2013 l'utilità di costruire, e alimentare nel tempo, una base dati organizzata contenente una batteria ampia di indicatori definiti a livello regionale come strumento di supporto sia all'orientamento delle azioni di *policy*, sia alla valutazione complessiva dell'efficacia dell'azione pubblica. Gli indicatori si riferiscono, pertanto, alle criticità e potenzialità individuate nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (Quadro) e alle connesse aree di intervento delle politiche regionali; descrivono il contesto in cui queste operano; individuano punti di forza e di debolezza dei territori coinvolti e aiutano a misurare in maniera multi-dimensionale lo stato e l'evoluzione dei territori e contribuiscono all'apprezzamento degli effetti degli interventi.

Inserire, per alcuni di questi indicatori, traguardi quantificati (*target*) cui mirare nell'arco del ciclo di programmazione è un passo importante per ridurre il grado di indeterminatezza delle politiche stesse, per aumentare il grado di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale e per definire una tensione verso il risultato che, se adeguatamente perseguita, può peraltro consentire di per sé di realizzare a valle "risultati" concreti. Per questi motivi, nel percorso di definizione del Quadro, si è ritenuto utile definire una strategia di incentivazione al miglioramento della qualità territoriale basata su espliciti obiettivi di servizio ai cittadini misurati attraverso indicatori predefiniti (cfr. par III.4) e avviare in particolare per il Mezzogiorno - dove si concentra oltre l'80 per cento delle risorse finanziarie - un percorso condiviso con gli attori responsabili per l'esame di indicatori pertinenti e fissazione di target a sostegno della focalizzazione della programmazione.

In quest'appendice si presentano gli indicatori per il QSN allo stato individuati come rilevanti e si segnalano anche i sottoinsiemi di indicatori per i quali è stata individuata l'opportunità di identificare traguardi misurabili: gli indicatori per gli "obiettivi di servizio" e gli indicatori per alcune aree di *policy* rilevanti per cui si è avviato il percorso per la definizione di target (per l'intero Mezzogiorno; per l'area Obiettivo "Convergenza" e, per un sottoinsieme più ridotto, per l'area Obiettivo "Competitività regionale e occupazione").

2. Indicatori per priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

Due principi generali hanno orientato la scelta di accompagnare le politiche del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 con un'informazione statistica a livello regionale: che gli indicatori riflettano temi rilevanti per la policy e siano di chiara interpretazione e che le fonti statistiche di riferimento siano stabili e affidabili.

Gli indicatori individuati assolvono a diverse funzioni e costituiscono uno strumento di osservazione di dimensioni rilevanti per la strategia. Essi, infatti, descrivono il contesto complessivo entro cui si muovono le politiche di coesione, ma offrono anche un collegamento, di diversa intensità, con le scelte strategiche del Quadro, e pertanto vengono qui presentati in una articolazione per Priorità strategica. Deve comunque essere considerato che, anche riflettendo aspetti di integrazione nella strategia, sussistono alcune naturali sovrapposizioni e possibilità

multiple di interpretare gli indicatori trasversalmente tra alcune Priorità²⁹².

La base per gli indicatori ha origine nell'evoluzione della banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo avviata nel precedente ciclo di programmazione comunitaria e perfezionatasi nel tempo anche attraverso il supporto di una convenzione tra l'Istat e il DPS finanziata dal PON ATAS collegato al QCS OB.1 2000-2006. Questa banca dati – che viene periodicamente aggiornata – è consultabile al pubblico sul sito web dell'Istat²⁹³. Gli indicatori al momento selezionati per il 2007-2013 derivano in parte da una rifocalizzazione e riorganizzazione di quanto già contenuto nella corrente banca dati di indicatori regionali, sulla base dei contenuti del Quadro. In aggiunta a tale criterio, gli indicatori selezionati²⁹⁴ tengono conto dell'opportunità: a) di considerare – anche per il livello regionale – indicatori omogenei a quelli utilizzati negli esercizi di coordinamento aperto delle politiche strutturali europee (largamente collegate alla cd. strategia di Lisbona) e b) di incrementare il numero di indicatori che misurino l'esistenza, erogazione e qualità di servizi, soprattutto in considerazione dell'accento che il Quadro pone sulla necessità di perseguire chiari obiettivi di servizio al territorio per promuovere percorsi di sviluppo.

Poiché l'insieme degli indicatori ha la duplice funzione di fornire informazione utile ad apprezzare l'evoluzione del contesto territoriale in cui il Programma opera ma anche a giudicare gli effetti del Programma congiuntamente ad altre analisi, essi costituiscono uno strumento utile sia per la programmazione, sia per la valutazione ex-ante e in itinere. E' opportuno sottolineare la necessaria cautela nell'utilizzo diretto di tali indicatori per valutazioni dei risultati degli interventi, considerando l'evidente legame indiretto tra interventi e dinamica degli indicatori regionali (in relazione sia alle aree interessate, sia all'influenza di fenomeni concomitanti).

La base dati presentata nelle “Tavole di osservazione” comprende al momento:

- 74 indicatori con valori per tutte le regioni e in serie storica che sono già disponibili nella banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo e quindi pubblicamente consultabili (sul sito dell'Istat, accessibile anche dal sito del DPS) e periodicamente aggiornati²⁹⁵;
- altri indicatori già individuati come rilevanti e per cui sono state già individuate fonti di produzione dell'informazione necessaria, ma che non sono ancora presenti nella banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo.

Alcuni temi rilevanti appaiono ancora troppo poco rappresentati nella batteria di indicatori regionali delle tavole di osservazione a causa, soprattutto, dell'indisponibilità di fonti statistiche adeguate per la costruzione di indicatori soddisfacenti e sufficientemente univoci nel messaggio (assenza di idonee rilevazioni o mancata utilizzazione sistematica di dati amministrativi potenzialmente disponibili). In alcuni casi, tuttavia, a ciò si associa una ancora non completa riflessione sulla natura degli indicatori più utili, soprattutto per fenomeni nuovi e/o di recente interesse per la policy. Le lacune principali riguardano i temi: dei trasporti e della mobilità (in particolare quella urbana), del cambiamento climatico (in particolare sulle emissioni regionali complessive di gas ad effetto serra), dei servizi alle imprese, della competitività, della capacità della

²⁹² Ad esempio, un indicatore sulla dotazione di ICT nelle Amministrazioni locali si può riferire sia agli interventi sulla società dell'informazione della Priorità 2, sia alla capacità delle stesse Amministrazioni di interesse per la Priorità 10. Analogamente un indicatore sull'inquinamento delle coste può riguardare interventi propri della Priorità 3 per il settore ambiente e fornire indicazioni sulla valorizzazione e l'attrattività turistica di alcuni territori in collegamento con la Priorità 5.

²⁹³ <http://www.istat.it/ambiente/contexto/infoterr/azioneB.html>

²⁹⁴ Si vedano nel successivo paragrafo 5 le “Tavole di Osservazione per Priorità del QSN di ambiti tematici rilevanti per la politica regionale 2007-2013”

²⁹⁵ La banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo al momento disponibile sul sito dell'ISTAT è strutturata secondo gli Assi tematici del QCS Ob. 1 2000-2006, ma al suo interno è organizzata per ambiti settoriali, contiene informazioni per tutte le regioni italiane e la disaggregazione di genere (ove pertinente) degli indicatori.

Pubblica Amministrazione.²⁹⁶

Pertanto, in questi ambiti saranno avviate istruttorie per l'individuazione di adeguati indicatori statistici a livello regionale. In ragione degli esiti delle istruttorie, potranno prevedersi anche rilevazioni ad hoc e progetti di sfruttamento di dati esistenti (ma dispersi) da finanziare anche tramite il PON GAT che contribuirà comunque a sostenere l'evoluzione e il progressivo miglioramento dell'intera base dati.

Nell'immediato futuro la diffusione al pubblico dei valori degli indicatori (e l'inserimento di nuovi indicatori) avverrà comunque tramite la banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo con cui, essendo da tempo pubblicamente accessibile, numerosi utenti hanno ormai acquisito familiarità. Si noti che la banca dati contiene anche altri indicatori interessanti, nonché una maggiore articolazione degli stessi indicatori qui proposti per Priorità del Quadro (ad esempio la declinazione per genere, ove rilevante e disponibile nei dati). La medesima banca dati sarà poi progressivamente oggetto di aggiornamento e rivisitazione nella presentazione grafica e di consultazione per facilitarne la fruizione da parte degli utenti. Sul sito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013²⁹⁷ saranno resi disponibili link utili per la consultazione e l'interpretazione degli indicatori.

3. Indicatori e target per gli obiettivi di servizio

Il Quadro contiene l'indicazione di quattro obiettivi finali della politica regionale, esplicitamente espressi in termini di servizio reso, in ambiti essenziali per la qualità della vita e l'uguaglianza delle opportunità dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese, nei quali si registra un grave svantaggio del Mezzogiorno. Per i quattro obiettivi strategici²⁹⁸ sono selezionati undici indicatori statistici adeguati a misurare tali obiettivi in termini di disponibilità e qualità dei servizi offerti. Gli indicatori sono stati selezionati in modo da rappresentare un miglioramento percepibile e condiviso delle condizioni di vita dei cittadini, essere misurabili e poter identificare le responsabilità in capo ai diversi livelli di governo per l'ottenimento di risultati e la conseguente modifica desiderata nei valori degli indicatori.

La strategia unitaria per le politiche di sviluppo riconosce che il miglioramento dei servizi collettivi è un obiettivo di medio periodo che dipenderà fortemente anche dalle scelte della politica ordinaria di settore e regionale e da un definito quadro di compatibilità tra azione della politica ordinaria e politica aggiuntiva. Pertanto, per dare centralità a tali obiettivi, si è scelto di fissare target quantitativi da conseguire alla fine del prossimo periodo di programmazione (anno 2013), e di associare al raggiungimento di questi target un meccanismo di incentivazione che comprende un premio finanziario.

Nel caso degli indicatori relativi agli obiettivi di servizio, quindi, i valori target saranno esplicitati per ciascuna regione del Mezzogiorno e il raggiungimento di ciascun target garantirà un premio finanziario.

I valori target fissati saranno resi disponibili e diffusi sul sito del Quadro Strategico Nazionale (<http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>) unitamente ad altra correlata documentazione, prima dell'avvio del meccanismo premiale. I *target* preliminari, aggregati per il Mezzogiorno e l'area "Convergenza" sono presentati – assieme alle corrispondenti *baseline* – nelle Tavole di

²⁹⁶ In questi ambiti la riflessione teorica sui dati utili alla costruzione di indicatori pertinenti è avanzata in alcuni casi ad esempio, in tema di mobilità e trasporti e, in parte, anche di capacità delle Amministrazioni (sovente misurata in termini di tempistica per la realizzazione di opere pubbliche, di capacità di pianificazione, etc.). In altri, invece, è necessario approfondire anche concettualmente quali siano le variabili più idonee da considerare.

²⁹⁷ <http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>

²⁹⁸ Cfr. paragrafo III.4 "Servizi essenziali e obiettivi misurabili". Gli obiettivi strategici per i quali sono identificati indicatori misurabili di servizi resi ai cittadini sono quattro: (1) elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione; (2) aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; (3) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato; (4) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

osservazione (vedi par. 5).

4. Indicatori e target per aree di policy comuni

In aggiunta all'uso stringente dei target per gli indicatori collegati agli obiettivi di servizio è risultato opportuno definire un numero limitato di altri indicatori su cui definire target condivisi su altre aree unificanti dell'impegno strategico. Tali indicatori sono stati innanzitutto individuati per l'area del Mezzogiorno e della "Convergenza" (su cui è concentrato in modo significativo l'intervento della politica regionale).

Per l'area Mezzogiorno sono state identificate un numero limitato di "aree di *policy*" in cui gli orientamenti delle Regioni, in attuazione della strategia delineata nel Quadro, sono focalizzati in modo sufficientemente comune da poter dare a queste tematiche visibilità ulteriore definendo un target a fine periodo. Considerazioni analoghe valgono per l'attuazione della strategia che vede il coinvolgimento di Amministrazioni centrali.

La scelta degli obiettivi espliciti e la definizione dei target sono in corso e sono il risultato del lavoro di partenariato che ha coinvolto il DPS con gli uffici di Programmazione e i Nuclei di valutazione delle regioni del Mezzogiorno, e che ha contribuito a chiarire le conseguenze operative e il significato della scelta dei target, in simultaneità con le assegnazioni finanziarie alle tipologie di politiche. La definizione dei target avviene in concomitanza con una migliore specificazione della programmazione operativa (relativa al complesso delle risorse disponibili) in modo da consentire di identificare il più possibile le azioni e i luoghi su cui indirizzare gli interventi per una certa area di *policy* e conseguentemente definire gli indicatori più appropriati a cogliere tali aspetti. La definizione dei target avviene con tempistiche utili a consentire la loro funzione di supporto e orientamento dell'attuazione. Affinché gli indicatori di *policy* siano uno strumento di orientamento e di monitoraggio a supporto degli amministratori dei programmi e di responsabilità dei decisori, i relativi target devono essere definiti in modo tale da a) poter indirizzare i nuovi interventi con cui si concretizza la strategia (azioni e luoghi) e b) tenere conto di altre politiche in corso di attuazione che incidono sui medesimi fenomeni colti dagli indicatori. E' su questa base che lo sforzo di *policy* può essere rappresentato e quindi verificato *in itinere* attraverso la simulazione dei percorsi di evoluzione degli indicatori.

Nella maggior parte dei casi, i target per l'area Mezzogiorno e per l'area dell'Obiettivo "Convergenza" sono rappresentati come un intervallo con estremo inferiore (*ipotesi diretta*) dato dalla combinazione dei target espressi direttamente da ciascuna Regione coinvolta ed estremo superiore più ambizioso ma realistico (*ipotesi stimata*) dato da una stima operata dal coordinamento del gruppo di lavoro con la funzione di indirizzare la programmazione *in itinere*, in considerazione degli effetti positivi che possono derivare sia dagli interventi dei Programmi Nazionali per il Mezzogiorno, sia da una maggiore focalizzazione della *policy* in corso di attuazione e dal perfezionamento della programmazione unitaria. Per l'area obiettivo "Competitività regionale e occupazione", la minore dotazione finanziaria e la maggiore articolazione delle specifiche situazioni regionali ha suggerito di limitare l'esercizio di individuazione di target a pochi (due o tre) indicatori di rilevanza per la strategia di Lisbona che costituiscono un sottoinsieme degli indicatori individuati per l'area Obiettivo "Convergenza".

Entro il primo trimestre 2008, una volta che sarà perfezionata la programmazione complessiva anche in relazione alle risorse nazionali del FAS, si condurrà una verifica ed eventuale revisione dei *target* definiti nella prima fase per tutti gli indicatori già selezionati (si veda la colonna "Note" delle Tavole di osservazione, cfr. par.5), la definizione di ulteriori *target* per altri indicatori su cui si riterrà necessario focalizzare l'attenzione, inclusa la definizione dei *target* anche per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e la definizione degli indicatori e *target* relativi alla Priorità 10. Inoltre, verrà quantificato, entro giugno 2008, il contributo del QSN 2007-2013 alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello nazionale.

I valori *target* definiti sono resi disponibili e diffusi sul sito del Quadro Strategico Nazionale (<http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>) unitamente ad altra correlata documentazione. I *target* preliminari per il Mezzogiorno e l'area "Convergenza", sono presentati – assieme alle corrispondenti *baseline* – nelle Tavole di osservazione (vedi par. 5).

5. Tavole di osservazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013

Le seguenti "*Tavole di Osservazione per Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 di ambiti tematici rilevanti per la politica regionale 2007-2013*" contengono indicatori riconducibili alle dieci Priorità del Quadro con lo scopo di fornire elementi per un monitoraggio continuo delle disparità territoriali esistenti, dei fabbisogni e potenziali delle diverse aree.

Si riporta per ogni indicatore, con riferimento all'ultimo anno disponibile, il valore medio Italia, il valore degli aggregati territoriali Centro-Nord²⁹⁹, Mezzogiorno³⁰⁰, Obiettivo "Convergenza"³⁰¹ e Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"³⁰², assieme a quello delle singole regioni e, laddove possibile, il valore medio UE (25) o UE (15) di fonte Eurostat.

Per facilitare l'interpretazione, viene inoltre indicata la direzione (riduzione o incremento) che rappresenta un miglioramento nell'evoluzione del fenomeno e a cui è diretto lo sforzo di *policy*.

Per ciascun indicatore viene riportata la definizione sintetica e la fonte, nonché l'indicazione della tavola con i valori in serie storica consultabili dalla *banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo* già in linea sul sito dell'ISTAT. Per gli indicatori non già presenti nella banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo (che per comodità di lettura sono presentati con uno sfondo evidenziato) viene comunque riportata la fonte (già individuata) e i valori all'ultimo anno di riferimento (ove disponibili).

Tra gli indicatori presentati nelle tavole sono ricompresi anche quelli relativi agli obiettivi di servizio che sono oggetto di meccanismo di incentivazione (vedi par. 3) e quelli per le aree di *policy* di interesse comune per cui è in corso la definizione di un *target* (vedi par. 4). In questi casi – in cui all'indicatore sarà associato un valore *target* esposto sul sito del QSN - il campo note presenta un apposito segnalatore. Nei casi in cui sono disponibili *target* aggregati preliminari per l'area Mezzogiorno e l'area "Convergenza", essi sono presentati nelle ultime due colonne delle tavole. Gli aggiornamenti delle Tavole di Osservazione sono resi disponibili e diffusi sul sito del Quadro Strategico Nazionale (<http://www.dps.tesoro.it/qsn/qsn.asp>).

²⁹⁹ L'aggregato Centro-Nord si riferisce a 10 regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e alle due province autonome di Trento e di Bolzano.

³⁰⁰ L'aggregato Mezzogiorno si riferisce alle seguenti 8 regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

³⁰¹ L'aggregato dell'Obiettivo "Convergenza" si riferisce alle quattro regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e alla Basilicata in regime di sostegno transitorio (phasing-out).

³⁰² L'aggregato dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" si riferisce alle due province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e alla Sardegna in regime di sostegno transitorio (phasing-in).

TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013

Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	Italia	REGIONI																	Mezzogiorno	Mezzogiorno	NOTE	valori obiettivo al 2013											
				Piemonte	Vale D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Biadeno	Trento	Verona	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania				Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Mezzogiorno	Convergenza					
Giovani che lasciano prematuramente la scuola - Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più un anno di partecipazione ad ulteriore istruzione o formazione (Ist. Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.119))	riduzione	2006	15,1	20,0	21,9	18,5	17,3	23,6	10,5	15,0	19,8	16,1	17,7	16,3	14,8	18,0	12,3	14,7	16,2	27,1	27,0	15,2	19,6	28,1	28,3	16,8	25,5	26,1	17,3	OB. SERVIZIO	10,0	10,0			
Scarse competenze in lettura - Percentuale di studenti 15-enni con al più il primo livello di competenza nell'area della lettura (OCSE-PISA, in DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.121))	riduzione	2003	19,1 (media OCSE)	23,9	14,9	35,0	-	-	OB. SERVIZIO				
Basse competenze in matematica - Percentuale di studenti 15enni al più il primo livello di competenza nell'area della matematica (OCSE-PISA, in DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.122))	riduzione	2003	21,4 (media OCSE)	31,9	19,3	47,5	-	-	OB. SERVIZIO				
Elevate competenze in lettura - Percentuale di studenti 15enni con il quarto livello di competenza nell'area della lettura (OCSE-PISA, in DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.123))	incremento	2003	29,6 (media OCSE)	23,0	32,3	11,5	-	-					
Elevate competenze in matematica - Percentuale di studenti 15enni almeno il quarto livello di competenza nell'area della matematica (OCSE-PISA, in DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.124))	incremento	2003	33,7 (media OCSE)	20,5	30,1	8,6	-	-					
Tasso di scolarizzazione superiore - Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di laurea (Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.118))	incremento	2006	77,5	74,8	74,6	73,5	77,4	75,5	66,1	85,8	81,6	76,0	78,2	78,8	81,8	78,4	82,2	79,2	79,1	67,2	68,7	82,2	76,8	67,9	62,2	78,8	69,5	69,3	78,0						
Laureati in matematica, scienze e tecnologia - Numero di laureati in matematica, scienze e tecnologia per 1000 abitanti in età 20-29 anni (Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. II.14))	incremento	2008	12,6 (dati 2004)	10,7	12,7	1,2	13,0	6,2	1,0	11,4	11,0	13,5	12,3	16,5	14,2	11,8	12,3	14,6	8,6	0,7	8,6	6,0	4,5	8,4	6,8	6,7	13,1	7,3	7,3	12,5					
Attività di apprendimento permanente - Percentuale di popolazione che partecipa all'apprendimento permanente (Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.III.117))	incremento	2006	10,2	6,9	5,8	5,1	6,6	8,4	7,0	9,8	7,3	8,2	7,8	7,2	7,9	8,1	6,7	8,4	7,5	7,0	6,1	5,4	7,0	6,5	6,1	6,0	7,2	6,2	6,0	7,2	CON TARGET MZ E CONV	7,6	7,3		
Tasso di abbandono nei primi due anni delle scuole secondarie superiori - Abbandono su scorte ai primi due anni del ciclo delle scuole secondarie superiori (Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto)	riduzione	2004-05	-	7,1	6,6	8,6	6,8	6,0	8,9	3,3	3,5	3,6	6,5	5,2	5,9	5,0	3,6	6,5	5,7	5,9	10,6	7,9	4,7	6,7	10,4	6,2	5,8	8,9	9,3	5,8					

Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività																																					
Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	UE (25)	Italia	REGIONI																			valori obiettivo al 2013													
					Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozzeno	Trento	Verlino	F.lli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	obiettivo Competitività e Occupazione	NOTE	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza					
Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)	Incremento	2004	1,65 (dati)	1,13	1,67	0,36	1,19	0,72	...	0,69	1,15	1,20	1,17	1,15	0,80	0,55	1,87	1,06	0,41	1,13	0,64	0,58	0,39	0,86	0,67	1,23	0,83	0,84	1,20								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.16)																																					
Percentuale della spesa privata in R&S sul PIL (%)	Incremento	2004	0,53	1,30	0,21	0,79	0,21	0,28	0,53	0,64	0,68	0,35	0,15	0,27	0,43	0,47	0,06	0,41	0,15	0,20	0,02	0,22	0,03	0,62	0,24	0,24	0,59	CON TARGET MZ E CONV	0,4	0,4					
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.16)																																					
Addebiiti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti	Incremento	2004	2,8	4,3	1,6	3,2	2,6	1,5	3,6	2,0	3,5	3,1	3,7	3,0	2,8	1,8	5,7	2,6	1,1	2,0	1,3	1,2	0,8	1,6	1,6	3,5	1,6	1,6	3,4								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.16)																																					
Grado di brevetto all'EPQ per milione di abitanti	Incremento	2002	132,5	83,1	134,1	104,5	177,7	80,2	80,1	80,3	129,3	105,4	196,2	77,9	35,2	74,6	44,0	42,5	3,3	10,7	9,6	9,3	7,2	11,8	9,5	122,8	12,1	10,3	114,7								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.16)																																					
Grado di utilizzo di internet nelle imprese (con più di dieci addetti) dai settori industriale e servizi che utilizzano computer	Incremento	2006	28,2	28,1	38,5	32,7	26,6	27,8	25,4	24,1	21,5	26,7	28,1	26,0	20,8	22,9	37,6	17,4	17,1	18,5	15,9	16,6	17,6	27,2	17,0	29,8	19,1	19,6	29,3								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.18)																																					
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) del settore industriale e servizi che dispongono di collegamento a banda larga	Incremento	2006	69,6	72,8	61,9	74,9	75,0	71,3	79,4	67,9	68,5	72,0	73,0	70,3	62,8	70,9	65,2	59,9	39,9	62,4	61,3	52,6	55,1	69,6	61,3	71,4	62,0	62,7	70,8								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.17)																																					
Percentuale di famiglie con accesso ad Internet	Incremento	2006	35,6	33,5	34,5	42,0	39,5	39,9	39,1	38,3	36,7	31,7	38,1	39,7	37,6	38,7	40,0	33,5	34,4	29,0	28,7	36,3	27,2	26,6	36,7	38,7	29,4	28,3	38,4								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.15)																																					
Percentuale di popolazione residente in comuni con anagrafe collegata al sistema intercambio anagrafico sul totale della popolazione regionale	Incremento	2006	76,3	86,6	92,7	82,1	53,1	53,1	23,7	81,3	85,4	73,2	91,0	81,0	79,9	94,6	83,8	81,4	70,8	76,7	61,5	70,8	91,9	52,6	62,8	82,3	65,3	64,1	81,5								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.12)																																					
ICT nelle amministrazioni locali: Percentuale di amministrazioni comunali che dispongono di accesso a banda larga sul totale delle amministrazioni comunali	Incremento	2006	32,1	25,3	17,9	34,7	6,1	2,6	7,9	26,1	25,2	29,2	57,8	41,2	25,9	29,0	39,3	23,6	10,1	46,2	31,4	25,4	47,6	36,9	26,1	30,9	34,9	40,7	29,8								
Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI.19)																																					

Priorità 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo

Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	UE (25)	Titolo	REGIONI																	Mezzogiorno	Mezzogiorno	Mezzogiorno	NOTE	valori obiettivo al 2013												
					Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozzeno	Trento	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania					Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna								
Intensità del consumo energetico di TEP per milione di euro di valore aggiunto (prodotto industriale) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.11)	riduzione	2003	139,8	159,7	125,7	105,1	99,6	116,9	269,2	154,7	143,9	144,7	228,4	92,6	58,7	153,6	200,6	103,5	365,3	151,9	66,7	186,1	314,9	125,7	203,5	197,8	130,4										
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: GWh di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili su GWh (UE27) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.10)	incremento	2005	16,9	26,6	100,0	16,0	92,1	99,1	83,4	16,2	19,0	1,6	6,7	35,5	27,9	15,1	6,1	41,0	24,8	22,7	3,3	30,7	29,7	2,5	6,9	20,0	9,8	7,7	19,7									
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idroelettrico): Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - escluso idroelettrico - sui consumi interni (lordi di energia elettrica in %) (UE27) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.15)	incremento	2005	14,0	19,2	229,2	12,7	97,2	10,4	13,3	2,3	5,7	26,5	26,8	7,7	6,1	28,4	22,0	6,0	4,8	15,9	31,6	2,6	6,7	16,1	9,1	7,3	16,0									
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idroelettrico): Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili - escluso idroelettrico - sui consumi interni (lordi di energia elettrica in %) (UE27) Fonte: Elaborazione su dati Tema	incremento	2005	3,9	0,9	0,2	2,7	1,2	1,1	1,1	0,4	3,0	24,6	2,1	0,6	1,5	2,4	11,4	3,3	4,8	5,3	11,0	1,9	3,4	3,9	4,0	4,1	3,9	CON TARGET MZ E CONV								
Interruzioni del servizio elettrico Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico (UE27) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.8)	riduzione	2005	2,4	1,8	0,8	1,3	1,8	1,5	0,9	1,6	1,4	2,0	2,0	1,8	3,0	3,2	2,1	4,3	2,7	4,2	3,6	4,2	3,9	1,8	3,7	3,8	1,9									
Popolazione raggiunta servizio ad alta tensione Popolazione regionale che riceve in comuni serviti da gas metano (%) (UE27) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.12)	incremento	2005	92,3	98,9	71,1	99,0	74,1	65,9	82,0	99,1	98,1	96,9	100,2	96,9	99,9	99,0	98,9	98,0	96,7	86,0	93,7	94,2	75,9	89,5	0,0	98,1	81,7	88,0	94,1									
Rifiuti solidi urbani raccolti (kg pro capite) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.13)	riduzione	2005	526,0	540,5	514,0	596,7	504,8	487,7	432,6	540,5	481,7	499,9	623,2	668,8	693,1	571,6	619,4	533,0	414,8	484,7	485,9	450,3	466,2	521,2	529,5	564,6	496,5	492,2	561,0									
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: Rifiuti urbani, oggetto di raccolta differenziata (in %) (UE27) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.6)	incremento	2005	24,3	37,2	28,4	42,5	44,2	43,7	44,6	47,7	30,4	18,3	31,4	30,7	24,2	17,6	10,4	15,6	5,2	10,6	8,2	5,5	6,6	5,5	9,9	31,8	8,7	8,1	30,3	OB. SERVIZIO	40,0	40,0						
Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (kg pro capite) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.14)	riduzione	2005	227,0	310,3	286,9	405,1	77,6	197,6	88,5	302,4	176,1	193,9	474,0	286,6	322,5	367,1	374,7	509,5	398,5	395,1	304,8	453,1	235,2	394,7	473,2	389,6	263,8	395,3	395,6	274,1	OB. SERVIZIO	230,0	230,0					
Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per rifiuti organici Percentuale di frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di rifiuti organici (UE27) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.6 bis)	incremento	2005	20,5	38,3	15,0	36,2	18,4	30,2	9,3	71,4	19,4	4,2	26,5	23,4	22,7	22,1	3,8	12,1	1,1	2,3	1,8	0,1	0,8	1,3	4,5	29,1	2,6	1,7	19,6	OB. SERVIZIO	20,0	20,0						
Con di costi non recuperabili per inquinamento su km di coste totali (in %) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.2)	riduzione	2005	5,6	3,4	0,0	2,5	0,0	0,5	5,8	13,4	7,3	5,6	17,8	5,9	2,6	7,9	4,8	3,6	4,0	6,2	7,3	4,0	CON TARGET MZ E CONV	4,7	5,4						

Indicatore		Anno di riferimento	Priorità 3 (segue) - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo																			valori obiettivo al 2013								
			Italia	REGIONI																			Mezzogiorno	Obiettivo Convergenza						
Direzione del miglioramento				Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozano -	Trento	Veneto	FdI - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	obiettivo Competitività e Occupazione	NOTE	
Disponibilità di risorse idropotabili Percentuale di acqua potabilizzata sul totale di acqua rilevata al scopo idropotabile. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.3)		incremento 2005	31,1	45,6	15,0	45,3	20,3	21,5	19,5	23,1	37,0	41,5	50,9	49,0	17,4	15,1	5,3	5,1	15,3	4,2	57,5	83,3	14,9	29,2	58,5	33,8	28,1	26,0	33,0	
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano Acqua adibita al consumo umano distribuita sul totale dell'acqua adibita al consumo umano. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.3)		incremento 2005	69,9	71,7	68,9	78,0	79,8	86,1	75,6	74,4	66,5	80,9	72,4	70,2	68,1	75,7	66,8	59,1	61,4	63,2	53,7	66,1	70,7	68,7	56,8	73,4	62,6	63,6	72,2	OB. SERVIZIO
Popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue con trattamento secondario Popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue con trattamento secondario sul totale della popolazione residente. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.3) (ser)		incremento 2005	55,4	74,1	84,0	69,0	69,7	49,1	89,5	53,3	75,3	49,1	32,3	29,3	42,1	35,6	29,9	51,9	76,0	62,1	95,6	51,6	41,9	37,8	84,6	51,8	61,9	60,2	53,3	OB. SERVIZIO
Famiglie che denunciano irregolarità di inquinamento ambientale Famiglie che denunciano irregolarità di inquinamento ambientale sul totale delle famiglie. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. I.1)		riduzione 2005	13,8	9,7	5,5	7,2	2,3	1,6	3,0	8,2	4,3	6,0	6,6	14,5	12,6	5,9	14,2	15,5	15,1	19,7	15,2	18,3	35,5	31,9	29,1	9,0	23,8	24,2	9,9	
Emissioni di CO2 da trasporto stradale Emissioni di CO2 da trasporto stradale sul totale delle emissioni di CO2. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.11)		riduzione 2003	2,0	2,4	6,5	1,7	2,5	2,0	2,4	2,7	2,2	2,1	1,8	2,0	1,9	2,9	2,0	1,8	1,8	1,6	2,2	2,0	1,4	2,1	1,9	1,9	2,1	

Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale																														
Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	UE (25)	REGIONI																	valori obiettivo al 2013									
				Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozzeno - Bozen	Trento	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno		
Indice di criminalità organizzata (Indice di criminalità organizzata: luttici, criminalità o incendiari, incendi dolosi, furti di auto, furti su veicoli commerciali) (N.I.) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.I.2))	riduzione	2003	110,2	146,9	155,4	104,0	102,5	...	132,0	94,0	130,4	124,1	115,0	217,8	176,9	104,7	187,1	110,3	105,1	117,5	72,2	97,0	96,5	110,8	119,0	103,7	101,6	119,0		
Percezione del rischio di criminalità (Famiglie che avvertono timore o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.I.4.Ibr))	riduzione	2006	31,3	33,1	16,4	32,4	9,5	8,0	10,9	33,4	17,5	24,6	28,6	28,5	31,4	22,4	40,7	17,1	6,6	51,3	34,2	11,2	26,6	24,9	15,5	31,1	31,9	35,1	29,9	
Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (%) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. II.9.2))	riduzione	2005	13,0	8,1	6,6	4,0	6,2	4,0	8,2	4,9	8,8	6,5	2,9	5,1	8,2	5,3	8,0	11,8	20,4	30,4	20,2	25,5	26,1	34,5	17,9	5,6	26,5	28,6	6,4	
Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà (%) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. II.9.1br))	riduzione	2005	11,1	7,1	6,8	3,7	5,1	4,0	6,1	4,5	7,2	5,2	2,5	4,6	7,3	5,4	6,8	11,8	21,5	27,0	19,4	24,5	23,3	30,8	15,9	4,9	24,0	25,9	5,7	
Diffusione dei servizi per l'infanzia (Percentuale di bambini in età scolare (3-6 anni) che usufruiscono di servizi per l'infanzia (asili nido o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale dei comuni della regione) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.I.2))	incremento	2004	39,2	29,6	100,0	55,3	40,7	100,0	9,9	41,1	47,5	67,7	77,7	63,8	38,1	50,4	28,0	23,6	2,2	30,5	24,0	16,8	6,6	33,1	14,9	47,6	21,1	23,5	43,6	OB. SERVIZIO
Quota in carico dell'assistenza per l'infanzia (Percentuale di bambini in età tra zero e tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione in età tra zero e tre anni) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.I.5))	incremento	2004	11,4	13,3	56,5	15,2	12,3	11,6	13,0	10,7	9,4	15,7	27,1	23,6	13,3	22,9	9,1	6,7	3,2	1,7	5,0	5,1	2,1	6,0	10,0	15,7	4,4	3,8	15,1	OB. SERVIZIO
Pressa in carico degli anziani per il territorio (Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) (%)) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.I.4))	incremento	2005	2,9	1,8	0,1	3,2	0,6	0,3	0,8	5,0	7,9	3,1	5,4	2,1	4,1	3,3	3,3	1,8	6,1	1,4	2,0	3,9	1,6	0,8	1,1	3,5	1,6	1,5	3,4	OB. SERVIZIO
Incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria (Indice di incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria regionale) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V.I.5))	incremento	2005	1,1	1,2	0,4	0,8	0,7	1,4	0,1	1,0	2,7	0,9	1,8	1,4	2,4	1,5	...	1,1	0,7	0,4	0,5	1,5	0,5	1,4	0,5	1,2	0,8	0,8	1,2	
Tasso di disoccupazione di lunga durata (Quota di persone in cerca di prima occupazione a lungo termine tra le persone in cerca di occupazione (%)) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. II.2))	riduzione	2006	49,7	45,2	28,7	35,7	19,0	15,6	21,9	34,8	38,2	42,0	28,7	40,1	40,5	34,2	52,4	46,3	55,5	59,1	57,4	57,4	56,6	60,0	52,4	40,3	57,6	58,6	41,7	

Priorità 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo														valori obiettivo al 2013																
Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	Italia (25)	REGIONI																		Mezzogiorno	obiettivo Convezione	NOTE						
				Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozzeno	Trento	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia				Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna		
Quota di superficie interessata da regimi di protezione ambientale sul totale (in %) Fonte: ENEC e Natura 2000		2002	18,7	11,1	23,3	12,1	24,7	-	21,0	17,6	26,4	10,9	16,6	16,4	18,6	20,1	36,6	22,7	34,5	22,8	16,2	19,1	17,9	16,2	16,5	22,0				
Numero di visitatori degli istituti statali di archeologia e d'arte per tributo valorimetrico (in migliaia) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto, (Tab. 4.1)		Incremento 2005	83,2	41,4	...	72,2	...	0,0	82,0	380,2	11,7	25,8	99,1	23,6	30,9	124,4	10,1	5,2	115,4	26,7	20,4	19,1	91,5	24,5	95,0	66,7	79,4	85,2		
Grado di promozione dell'offerta culturale: Visitatori paganti su visitatori totali (in %) e di visitatori paganti con pagamento (in %) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. 11.3)		Incremento 2005	177,7	93,2	...	179,7	249,4	100,7	66,6	69,2	286,3	93,8	85,4	218,4	71,4	62,3	160,1	85,8	50,5	95,4	151,4	120,2	202,2	146,2	148,4	199,0		
Indice di domanda culturale nei circuiti museali: Numero di visitatori decise sui appuntamenti ai circuiti museali e di visitatori decise sui circuiti museali (in migliaia) Fonte: DPS-Istat, Rielaborazioni su dati Istat (visitatori circuiti museali)		Incremento 2005	16,1	27,7	0,0	51,4	53,5	532,2	15,1	36,1	237,1	28,0	47,8	635,2	15,9	9,3	475,6	23,5	26,5	20,2	178,0	11,2	20,7	7,0	7,2	20,3		
Incidenza dei biglietti venduti nei circuiti museali su totale dei biglietti degli istituti di archeologia e d'arte (in %) Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. 11.9)		Incremento 2005	16,6	3,5	0,4	1,6	0,3	14,4	0,2	...	40,0	13,5	0,3	4,2	1,8	20,7	8,5	8,8	20,3		
Biglietti venduti per attività teatrali e musicali per 100 abitanti Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. 11.5)		Incremento 2005	52,7	51,4	45,4	58,5	63,5	...	58,8	64,7	62,7	75,5	61,2	50,9	59,7	90,6	31,5	9,1	33,3	23,7	24,0	19,4	37,8	38,9	64,7	30,9	30,5	62,2		
Attrazione turistica: Giornate di presenza per 100 abitanti e di esecuzioni di esecuzioni ricettive per abitanti Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R5)		Incremento 2005	6,1	2,4	25,8	2,8	41,5	7,5	3,4	3,1	7,3	
Turismo nei mesi non estivi: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso e di turisti stranieri nei mesi non estivi per abitanti Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (IV.28)		Incremento 2005	2,4	1,3	13,8	1,5	20,9	28,1	14,0	3,9	1,9	3,5	2,5	4,0	3,3	2,2	3,6	1,6	0,9	1,3	0,6	0,8	0,7	1,1	1,1	3,1	1,0	1,0	3,0	CON TARGET MZ E CONV
Produttività del lavoro nel settore del turismo per 100 abitanti Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. IV.15)		Incremento 2004	27,0	27,7	27,7	31,4	31,5	31,3	30,0	25,5	29,9	26,9	26,5	24,2	27,1	27,4	23,3	21,2	24,1	24,5	23,2	22,2	24,9	24,7	27,9	24,1	24,1	27,6		

Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità													valori obiettivo al 2013																		
Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	UE (25)	REGIONI																	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza									
				Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozzeno - Bozen	Trento	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania			Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna				
Accessibilità modale: mezzi di trasporto Indice di accessibilità infrastrutturale del SLL dell'area (indice che varia da 0 a 100 massimo) (Tab.VI.6)	incremento	2001	59,5	67,2	60,3	65,8	59,2	-	65,4	67,8	65,1	64,4	60,8	60,1	59,7	63,2	57,1	57,2	57,6	59,6	56,8	56,2	58,2	39,7	63,3	55,2	57,7	60,5			
Scarsa accessibilità % di SLL, mezzi di trasporto accessibili rispetto all'indice di accessibilità medio italiano (Tab.VI.6)	riduzione	2001	45,9	-	33,3	6,9	63,6	-	8,8	-	6,3	2,4	24,5	47,1	48,5	-	78,9	88,9	64,8	54,5	73,7	91,4	68,8	100,0	18,8	76,0	71,0	31,3			
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto Indice di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per motivi di lavoro e di studio (indice che varia da 0 a 100 massimo) (Tab.VI.7)	incremento	2006	18,7	17,9	11,9	21,6	20,7	21,8	19,7	15,2	15,5	13,3	16,2	12,4	17,1	22,0	18,3	17,4	23,9	17,3	21,7	16,7	17,5	15,7	18,5	19,1	19,6	18,4			
Indicatore di mobilità Indice di mobilità (indice che varia da 0 a 100 massimo) (Tab.VI.8)	incremento	2004	4,6	1,9	1,5	16,8	1,7	4,9	1,8	4,2	1,8	1,1	11,3	14,4	15,6	31,1	29,4	2,0	17,2	18,1	2,7		
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità (aerea, ferro, nave) (%) (Tab.VI.9)	incremento	2004	1,9	1,8	0,0	1,4	0,7	1,1	1,0	8,8	2,2	1,6	3,9	1,4	1,5	0,5	0,9	1,5	3,7	1,8	2,3	2,0	0,8	1,9	1,8	2,3	1,8		

Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	UE (25)	REGIONI																			Mezzogiorno	Mezzogiorno	NOTE	valori obiettivo al 2013										
				Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Brescia	Trento	Veneto	Friuli - Venezia Giulia	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria				Sicilia	Sardegna	Centro-Nord	Mezzogiorno	Mezzogiorno	Mezzogiorno	Mezzogiorno				
																																	Obiettivo Convergenza	Obiettivo Competitività e Occupazione		
Tasso di nascita delle imprese: Rapporto tra imprese nate all'anno t e le imprese attive dello stesso anno per cento (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab III.3))	Incremento	2006	7,7	8,2	7,1	7,5	7,0	6,6	7,4	7,8	7,1	7,5	8,1	8,0	7,5	7,9	8,2	8,0	7,5	7,9	7,3	6,6	7,5	6,7	7,2	7,8	7,4	7,3	7,8							
Tasso di natalità delle imprese: Rapporto tra imprese nate all'anno t e le imprese attive dello stesso anno per cento (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab III.3))	Incremento	2004	7,7	7,3	6,4	7,5	6,0	5,5	6,5	6,8	6,6	7,3	7,0	7,2	7,1	6,8	9,8	7,9	7,6	9,1	7,9	6,9	8,6	8,3	8,4	7,5	8,4	8,5	7,5							
Tasso di riciclatura netto nel registro delle imprese: Imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab IV.20))	Incremento	2006	1,4	1,3	0,0	1,4	0,7	2,1	1,3	0,7	0,9	1,4	1,0	1,1	1,6	2,8	1,4	1,1	0,9	0,5	0,8	0,8	0,8	2,0	1,5	1,5	1,2	1,1	1,5							
Tasso netto di turnover delle imprese: Differenza tra il tasso di natalità e di riciclatura (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab IV.20 bis))	Riduzione	2003	-0,2	-0,5	-0,9	0,2	0,1	-0,1	0,4	0,2	-0,4	-1,0	0,0	-0,2	0,2	-0,3	0,0	0,0	-0,6	-0,2	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	0,2	-0,1	-0,5	-0,7	-0,1							
Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo: Numero di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sul totale delle imprese (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab IV.19))	Incremento	2002	32,9	
Indice di intensità creditizia: Impieghi bancari in lire e in euro in percentuale del Pil (a prezzi correnti) (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab IV.24))	Incremento	2005	50,0	44,7	41,0	68,3	68,8	58,5	46,3	33,4	64,0	51,7	48,0	55,4	47,5	41,9	34,1	27,8	29,1	32,7	21,6	26,2	30,8	56,8	28,7	27,1	55,6						
Investimenti in capitale di rischio - early stage (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab IV.26))	Incremento	2005	0,022	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		
Investimenti in capitale di rischio - early stage (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab IV.27))	Incremento	2005	0,116	0,045	0,000	0,059	0,023	0,038	0,047	0,000	0,183	0,029	0,000	0,001	0,047	0,029	0,000	0,011	0,003	0,006	0,006	0,000	0,000	0,007	0,055	0,007	0,005	0,052						
Capacità di offrire lavoro regolare: Unità di lavoro (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab II.1))	Riduzione	2004	13,4	8,9	13,8	7,7	10,7	9,1	12,1	10,8	8,5	9,6	11,8	10,3	15,0	11,6	18,5	23,4	21,2	20,8	32,8	25,5	17,2	9,8	22,8	24,5	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Tasso di disoccupazione giovanile: Tasso di disoccupazione nella corrispondente classe di età (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab II.1))	Riduzione	2006	8,8	6,8	4,0	3,0	2,8	2,6	3,1	4,0	3,5	4,8	3,4	4,8	5,1	4,5	7,5	6,5	10,0	12,9	12,8	10,5	12,9	13,5	10,8	4,4	12,2	12,9	4,8							
Tasso di disoccupazione giovanile: Tasso di disoccupazione nella corrispondente classe di età (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab II.1))	Riduzione	2006	21,6	15,5	9,4	12,3	8,1	7,2	9,4	11,8	11,5	16,7	10,7	15,4	14,6	11,6	25,7	21,0	28,0	35,4	32,2	32,0	35,5	39,0	31,0	14,4	34,3	35,5	15,4							
Tasso di occupazione: Occupati in età 15-64 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab II.1))	Incremento	2006	63,8	58,4	64,8	67,0	66,6	67,5	69,6	65,4	65,5	64,8	62,4	69,4	64,8	62,9	64,4	59,3	57,6	52,3	44,1	45,7	50,3	45,6	45,0	52,3	65,0	46,6	45,1	64,1						
Tasso di occupazione: Investimenti netti occupati in età 15-64 anni sulla popolazione occupata (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab II.1))	Incremento	2006	56,3	46,3	55,9	56,5	56,9	59,1	54,7	53,6	54,8	52,6	61,5	55,0	53,4	53,8	47,9	44,7	38,1	28,4	28,5	34,3	31,7	29,5	38,2	54,9	31,1	29,3	53,7							
Tasso di occupazione: Investimenti netti occupati in età 15-64 anni sulla popolazione occupata (Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab II.1))	Incremento	2006	42,5	32,0	29,5	33,1	31,9	33,4	36,9	30,0	28,2	27,7	28,4	38,0	35,3	34,6	34,7	35,4	33,5	34,3	26,4	26,4	40,5	37,8	34,4	18,1	32,6	30,9	33,0	31,7						

Priorità 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani																										
Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	UE (25)	Italia	REGIONI																					
					Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino - Alto Adige	Bozzeno	Trento	Verona	Friuli - Venezia Giulia	Liguria	Emilia - Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
					Mezzogiorno	Centro-Nord	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	obiettivo Competitività e Occupazione	NOTE	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza
Indice di attrattività delle università Rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale degli studenti. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.V.10)	Incremento	2004/05	0,0	-8,7	-207,2	7,3	-12,7	-140,0	11,3	-6,3	5,7	-7,6	35,2	18,2	22,4	1,3	14,2	32,1	-30,0	-13,7	-33,5	-163,0	-56,9	-7,7	-21,5	
Trasporto pubblico locale nelle città Indice di attrattività delle città: rapporto tra il numero di passeggeri trasportati e la superficie comunale. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.V.8)	Incremento	2005	163,4	278,2	827,4	227,7	223,4	281,1	210,9	192,8	277,3	354,7	108,6	149,6	194,8	179,2	131,3	108,2	297,7	353,6	134,5	132,1	353,0	100,1	95,9	
Montaggio della qualità dell'aria Indice di attrattività delle città: rapporto tra la qualità dell'aria (indice per 100.000 abitanti) e la superficie comunale. Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.V.4)	Incremento	2004	1,6	1,7	10,6	1,8	2,2	1,4	3,2	4,4	2,6	2,0	1,9	2,0	1,1	0,7	0,0	0,4	1,1	1,2	0,3	1,3	3,1	
Indice di attrattività dei servizi ospedalieri Emigrazione ospedaliera in Italia delle persone ospedalizzate residenti nella regione (%). Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab.V.11)	Incremento	2004	6,8	5,9	15,0	4,0	9,5	4,2	15,2	3,3	5,5	8,5	5,0	4,6	11,1	8,5	4,9	10,3	19,7	9,9	8,0	23,4	16,5	7,6	4,4	

Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	Priorità 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse																	valori obiettivo al 2013								
			Italia	REGIONI																	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza						
Valore delle esportazioni di merci in % del PIL, DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R1)	Incremento	2005	21,1	28,0	12,5	28,8	17,6	30,9	29,8	10,6	30,6	23,0	14,3	25,9	7,1	24,7	10,8	8,4	10,5	10,9	1,0	9,0	24,2	9,9	8,3	23,8
		2006	30,2	38,0	11,8	36,2	23,6	21,0	19,7	34,3	25,9	21,7	14,4	15,0	61,9	51,1	15,0	45,9	19,1	63,9	29,0	25,0	30,5	33,2	32,0	30,7
Incremento		2005	1,30	6,58	0,10	-0,34	0,67	1,28	0,02	0,44	0,39	1,55	0,38	-0,38	0,85	0,16	0,77	0,18	-3,31	0,34	0,19	-1,36	0,00	0,04	0,89	1,00	0,12	0,83
Esportazioni di prodotti a elevata crescita produttiva: percentuale del PIL, DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R1)			Incremento			Incremento																	Incremento					
Esportazioni di prodotti a elevata crescita produttiva: percentuale del PIL, DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R1)			Incremento			Incremento																	Incremento					

Indicatore	Direzione del miglioramento	Anno di riferimento	Priorità 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci																	valori obiettivo al 2013								
			Italia	REGIONI																	Mezzogiorno	obiettivo Convergenza						
Valore delle esportazioni di merci in % del PIL, DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R1)	Incremento	2005	21,1	28,0	12,5	28,8	17,6	30,9	29,8	10,6	30,6	23,0	14,3	25,9	7,1	24,7	10,8	8,4	10,5	10,9	1,0	9,0	24,2	9,9	8,3	23,8
		2006	30,2	38,0	11,8	36,2	23,6	21,0	19,7	34,3	25,9	21,7	14,4	15,0	61,9	51,1	15,0	45,9	19,1	63,9	29,0	25,0	30,5	33,2	32,0	30,7
Incremento		2005	1,30	6,58	0,10	-0,34	0,67	1,28	0,02	0,44	0,39	1,55	0,38	-0,38	0,85	0,16	0,77	0,18	-3,31	0,34	0,19	-1,36	0,00	0,04	0,89	1,00	0,12	0,83
Esportazioni di prodotti a elevata crescita produttiva: percentuale del PIL, DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R1)			Incremento			Incremento																	Incremento					
Esportazioni di prodotti a elevata crescita produttiva: percentuale del PIL, DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (R1)			Incremento			Incremento																	Incremento					

DA DEFINIRE

ALLEGATO 1

IL PROCESSO PARTENARIALE DI DEFINIZIONE DEL QSN 2007 - 2013

TAVOLI TEMATICI: COMPOSIZIONE E CALENDARIO DEI LAVORI

Tavoli	Amministrazioni Centrali*	Regioni,PA Trento e PA Bolzano	Parti economico Sociali**	Riunioni e date
I (Istruzione, formazione, territorio)	MEF- DPS – Min. del Lavoro: coordinamento, PCM-(DPO-UNAR-DPO ass.tecnica-DPC, DIT,FP) MEF-IGRUE, Min. Welfare, MIPAF*, Min. Interno, MAE*, MAP*-Turismo, MAP-ass.tecnica, Min.ambiente, MIUR, CNIPA, ISTAT	Tutte	ABI, ANCI, Ass. gen. cooperative, casartigiani,CGIL, CIDA, CISL, Coldiretti, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, Confedir, Confesercenti, Confindustria, Confsal, Legambiente, UGL, UIL, UNCI, Unioncamere, UPI,	3 riunioni : 17 gennaio 2006, 9 febbraio 2006, 6 marzo 2006
II (Ricerca e Innovazione, Banche e Aiuti di Stato, territorio)	MEF-DPS:coordinamento, PCM-(DPO-DPO ass.tecnica- DPC, DIT,), MEF-IGRUE, Min. Welfare,MIPAF, Min. Sanità, Min.Interno, MAE, MAP(Turismo-assistenza tecnica), Min Ambiente, Min.Ambiente-Vigilanza risorse idriche,MIUR (Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)- , Ministero delle Comunicazioni,CNIPA,ISTAT	Tutte	ABI, ANCI, Ass.gen.cooperative, casartigiani,CGIL, CIDA, CISL, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative,Confederazione nazionale artigianato, Confedir, CIA, Confesercenti, Confindustria, Confsal, Legambiente, UGL, UIL, UNCI, Unioncamere, UPI, LEGACOOOP, Sviluppo Italia (ass. tecnica) FILAS,	3 riunioni: 25,26 gennaio, 27 febbraio
III (Ambiente, risorse naturali, e culturali, mercato dei servizi, territorio)	MEF-DPS:coordinamento, PCM-(DPO-DPO ass.tecnica-DPC, DIT, FP), MEF-IGRUE, Min. Welfare, Min. Politiche agricole, Min. Sanità, Min.Interno, MAE, Min. attività produttive(Turismo-assistenza tecnica), Min Ambiente, Min.Ambiente-Vigilanza risorse idriche, Min. Istruzione niversità e Rixcerche (Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)- , Ministero Infrastrutture e Trasporti, Min Beni Culturali, Ministero Comunicazioni,CNIPA,ISTAT	Tutte	ANCI, Ass.gen.cooperative, casartigiani,CGIL, CISL, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, confedir,CIA, confesercenti, Confindustria, Confsal, Confservizi, FEDERAMBIENTE, Legambiente, UGL, UIL, UNCI,UPI, Sviluppo Italia	4 riunioni: 20 gen, 13 febb, 27 feb,10 mar

IV (Servizi sociali, inclusione sociale, sicurezza e legalità)	MEF-DPS:coordinamento, PCM-(DPO-DPO ass.tecnica-DPC, DIT, UNAR, FP), MEF-IGRUE, Min. Welfare, Min. Politiche agricole, Min. Sanità, Min.Interno, Min. attività produttive(Turismo-assistenza tecnica), Min Ambiente, Min. Istruzione niversità e Rixcerche (Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)- ,CNIPA	tutte	ANCI, Ass.gen.cooperative, casartigiani,CGIL, CISL, Coldiretti,Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, confedir, confesercenti, Confindustria, Confsal,Legambiente, UGL, UIL, UNCI, UPI, Sviluppo Italia	3 riunioni: 19 gen, 15 feb, 20 mar
V (Reti/collegamenti, territorio)	MEF-DPS:coordinamento, PCM-(DPO-DPO ass.tecnica-DPC, DIT), MEF-IGRUE, Min. Welfare, MIPAF, Min. Sanità, Min.Interno, MAE, MAP(Turismo-assistenza tecnica), Min Ambiente, MIUR (Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)-,CNIPA,	Tutte	ABI; ANCI, casartigiani,CGIL, CIDA;CISL, Coldiretti,Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, confedir, confesercenti, Confindustria, Confsal, UGL, UIL, UNCI, UPI, Sviluppo Italia	3 riunioni: 18 gen, 9 feb, 23 feb
VI (mercato del Lavoro, sistemi produttivi, sviluppo locale)	MEF-DPS eMin. Welfare:coordinamento, PCM-(DPO-DPO ass.tecnica-DPC, UNAR,FP, DIT), MEF-IGRUE, Min. Welfare, MIPAF, Min.Interno, MAP(Turismo-assistenza tecnica), MIn Ambiente-Vigilanza risorse idriche, MIUR(Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)- ,CNIPA		ABI; ANCI,Ass.gen.cooperative,CISAL,Ca sartigiani,CGIL, CIDA;CISL, Coldiretti,Confagricoltura,Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, CIA;confedir, confesercenti, Confindustria, Confsal, Confservizi,Legambiente, UGL, UIL, UNCI,Unioncamere, UPI, Sviluppo Italia	3 riunioni: 16 gen, 16 feb, 9 mar e 1 seminario sullo Sviluppo locale il 7 feb

VII (Città, sistemi produttivi)	MEF-DPS: coordinamento, PCM-(DPO-DPO ass.tecnica-DPC,FP, DIT), MEF-IGRUE, Min. Welfare, MIBAC, Min. Ambiente, MIPAF, Min.Interno, MAP(Turismo-assistenza tecnica), MIT, MIUR (Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)-,CNIPA,ISTAT	Tutte	ABI; ANCI,Casartigiani,CGIL, CIDA;CISL, Coldiretti,Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, confedir, confesercenti, Confindustria, Confsal, Confservizi,Legamiente,UGL, UIL, UNCI, UPI, Sviluppo Italia	4 riunioni: 9 gen, 3 feb, 24 feb, 10 mar
VIII (Internazionalizzazione, attrazione e investimenti)	MEF-DPS: coordinamento, PCM-(,FP, DIT), MEF-IGRUE, Min. Welfare, Min. Ambiente, Min.Ambiente-Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, MIPAF, Min.Interno, MAP(Turismo-assistenza tecnica), MIUR (Dip. per la Ricerca-assistenza tecnica)-,	Tutte	ABI; ANCI,Casartigiani,CGIL;CISL, Coldiretti,Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, confedir,CIA, confesercenti, Confindustria, Confsal,UGL, UIL, UNCI, Unioncamere,UPI, Legacoop,Sviluppo Italia	3 riunioni: 26 gen, 13 feb, 29 mar
<p>*Legenda sigle MEF:Ministero Economia e Finanze,DPS: Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione; IGRUE: Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea; PCM: Presidenza Consiglio dei Ministri, PO: Pari Opportunità, DPC: Dipartimento Politiche Comunitarie, UNIAR: Unità Affari regionali, MIPAF: Ministero Politiche agricole e forestali, MAP: Ministero attività produttive, MIBAC: Ministero per i Beni e le attività culturali, MIUR:Ministero Istruzione, Università e Ricerca, MIT: Ministero Infrastrutture e Trasporti</p>				
<p>**vedi elenco partenariato</p>				

GRUPPI TECNICI: COMPONENTI E CALENDARIO DEI LAVORI

Gruppi tecnici	Amministrazioni Centrali	Regioni, PA Trento e Bolzano	Partenariato Istituzionale	Riunioni e date
I (Processo unitario di programmazione FAS-FS)	MEF-DPS: coordinamento,PCM (DPO), MEF: IGRUE, Ministero del Welfare, MIBAC, MIPAF, Ministero Interno, MAP, MIT, MIUR,	Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma Trento, Provincia Autonoma Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Marche, Abruzzo, Umbria, Valle D'Aosta, Campania,Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	ANCI	4 riunioni: 20 febb, 7 mar, 15 mar, 29 mar
II (II Partenariato economico sociale)	MEF_DPS: coordinamento, Ministero del Welfare, MIBAC, Ministero Interno, MAP, MIT, MIUR,	Lombardia, Molise, Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria,	UPI	4 riunioni:28 feb, 17 mar, 27 mar, 4 apr
III (Cooperazione Obiettivo 3)	MEF_DPS: coordinamento, PCM(DPO, FP), MEF-IGRUE,MIBAC, MIPAF, Ministero Interno, MAE, MAP, MIT, Ministero Ambiente, MIUR	Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma Trento, Provincia Autonoma Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Valle D'Aosta, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna	ANCI, UNIONCAMERE, UPI	7 riunioni (2006): 14 feb,2 mar, 14 mar, 15 mar, 4 apr, 12 apr, 19 sett (2007):20 feb
IV(Obiettivi di Servizi: ipotesi di fissarli per alcuni servizi essenziali)	MEF-DPS: coordinamento, PCM (DPO,FP),MIBAC, Ministero Interno, MAP, MIT, Ministero Ambiente, MIUR, CNIPA, ISTAT	Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	ANCI	5 riunioni (anno 2006): 14 feb, 27 feb, 22 mar, 10 leg, 18 lug- 5 riunioni (anno 2007): 25 gen, 6 feb, 7feb, 9feb, 13 mar
V (Valutazione)	MEF-DPS: coordinamento, MEF-IGRUE, Ministero Welfare, MIBAC, MAE, Ministero Ambiente, MIUR,	Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sardegna	Richiesta la Partecipazione ma non ci sono state espressioni di interesse	4 riunioni: 20 feb, 10 mar, 24 mar, 28 mar

VI (Capacity Building, premialità, assistenza tecnica e azioni di sistema)	MEF-DPS: coordinamento, PCM-FP, Ministero Welfare, MIBAC, MIPAF, MAE, CNIPA	Lombardia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia	ANCI, UPI	3 riunioni(?): 31 mar, 14 lug, 24 lug
VII(Monitoraggio e Controllo)	MEF-DPS: coordinamento, MEF-IGRUE, Ministero Welfare, MIBAC, MIPAF, CNIPA	Friuli Venezia Giulia, PA Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia,	ANCI	3 riunioni(?):29 mar, 20 apr, 3 mag
VIII (Il circuito finanziario e di progettazione)	MEF-DPS: coordinamento, MEF-IGRUE, MIBAC, CNIPA	Piemonte, Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia	ANCI	3 apr, 10 apr
IX (Il collegamento con gli altri Programmi comunitari)	MEF-DPS: coordinamento, MEF-IGRUE, MIBAC, MAE, Min. Ambiente,	Piemonte, Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia	ANCI, UPI	5 riunioni: 24 feb, 20 mar, 30 mar, 3 apr, 27 lug
X (Mercato interno e concorrenza)	MEF-DPS: coordinamento, PCM (DPC), MAE, MIUR	Piemonte, Lombardia, Friuli e Venezia Giulia, PA Trento, PA Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Marche, Abruzzo, Umbria, Valle D'Aosta, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	ANCI	3 riunioni: 24 feb, 31 mar, 5 lug
XI (Ammissibilità della spesa)	MISE -DPS : coordinamento,PCM; Ministero Lavoro e Previdenza,Ministero inetrno, Minisero ambiente, Ministero Infrastrutture, inistero uNiversità e Ricerca, Ministero Istruzione; MEF-IGRUE (Ministero come denominati successivamente al decreto legge 181 del 18/05/2006 e convertito in legge 233/2006)	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto, PA Trento, Bolzano,		Anno 2007: 16 feb, 17 maggio

XII (Programma Mediterraneo)	MISE-DPS: coordinamento (denominazione successiva al decreto legge 18 mag 181-convertito in legge 233/2006), MIBAC; PCM; MIT, MIUR; MEF-IGRUE, Ministero Ambiente,	Abruzzo, ,Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Liguria, Campania, Sardegna, Basilicata, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, PA Trento, PA Bolzano	ANCI	Anno 2006: 16 ott; anno 2007: 30 gen
*Legenda sigle: MEF:Ministero Economia e Finanze,DPS: Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione; IGRUE: Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea; PCM: Presidenza Consiglio dei Ministri, PO: Pari Opportunità, DPC: Dipartimento Politiche Comunitarie, UNIAR: Unità Affari regionali, MIPAF: Ministero Politiche agricole e forestali, MAP: Ministero attività produttive, MIBAC: Ministero per i Beni e le attività culturali,MIUR:Ministero Istruzione, Università e Ricerca, MIT: Ministero Infrastrutture e Trasporti				
**vedi elenco partenariato				

COMPONENTI DEL PARTENARIATO ECONOMICO – SOCIALE

ABI – Associazione Bancaria Italiana
ACRI - Associazione delle Casse di Risparmio Italiane
ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
C.G.I.L.
C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
C.I.S.L.
CASARTIGIANI
CIDA - Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità
CLAAI LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFAIL - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro
CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO (C.N.A.)
CONFEDIR - Confederazione dei sindacati dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.)
CONFESERCENTI
CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
CONFINDUSTRIA
CONFINTERIM - Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese fornitrici di lavoro temporaneo
CONFSAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
CONFSERVIZI
CUQ - Confquadri – Confederazione Unitaria dei Quadri
LEGA DELLE COOPERATIVE
U.G.L. – Unione Generale del Lavoro
U.I.L.
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane
UNIONQUADRI
TERZO SETTORE*

LEGAMBIENTE

FEDERSOLIDARIETA'

* il Forum permanente del Terzo Settore è composto a sua volta delle organizzazioni riportate dall'allegato. Il Forum del Terzo Settore ha designato in seguito alla richiesta dell'ADG del QCS a partecipare al Comitato di Sorveglianza in rappresentanza dei suoi membri Legambiente e Federsolidarietà quali membri effettivi (supplenti Legambiente e lo stesso Forum del Terzo Settore).

COMPONENTI DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
BEI – Banca Europea degli Investimenti
CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
UNIONCAMERE
UPI – Unione delle Province d'Italia

RIUNIONI PLENARIE

Oggetto	Partecipanti	Data
Presentazione processo QSN e condivisione dell'organizzazione dei Tavoli	AC; Regioni	05-dic-05
Presentazione processo QSN e condivisione dell'organizzazione dei Tavoli	AC; Regioni, Partenariato Economico Sociale	21-dic-05
Prima Riunione QSN	AC; Regioni, Partenariato Economico Sociale	08-mar-06
Stato dei lavori QSN	AC; Regioni, Partenariato Economico Sociale	23-mar-06
Forum Parti economico-sociali	Partenariato Economico Sociale	04-apr-06
Presentazione Bozza amministrativa QSN	AC; Regioni, Partenariato Economico Sociale	14-apr-06
Forum Parti economico-sociali	Partenariato Economico Sociale	31-mag-06
Programmi operativi 2007/2013	AC, Regioni	19-lug-06
QSN definitivo	AC, Regioni; Partenariato Economico Sociale	09-nov-06
Programmi operativi 2007/2013	AC, Regioni	18-gen-07
QSN (incontro con la Commissione)	AC, Regioni	24-gen-07
QSN	AC, Regioni	30-gen-07
QSN (Riunione informativa Negoziato)	AC, Regioni, Partenariato economico sociale	02-mar-07



REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 2006****recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
- (2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.
- (4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.
- (5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.
- (6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁾ e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.
- (7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.
- (8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.
- (9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.
- (10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.
- (11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

⁽¹⁾ Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.

⁽³⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

- (12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.
- (13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.
- (14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.
- (15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.
- (16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾.
- (17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.
- (18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.
- (19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.
- (20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
- (22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
- (23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.
- (24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.
- (25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.

- (26) È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.
- (27) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (28) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.
- (29) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.
- (30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
- (31) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽¹⁾, al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.
- (32) La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.
- (33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.
- (34) Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.
- (35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.
- (36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.
- (37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.
- (38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.
- (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.
- (40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (41) È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.
- (42) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.
- (43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.
- (45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.
- (46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.
- (47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.
- (48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.
- (49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.
- (50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.
- (51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.
- (52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.
- (53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.
- (54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.
- (55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.
- (56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

- (57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.
- (58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate *ex ante* ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.
- (59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.
- (60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione ⁽³⁾, dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.
- (62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.
- (63) È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.
- (64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sintonia alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.
- (65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.
- (66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.
- (67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.
- (68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

- (69) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.
- (71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.
- (72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.
- (73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

SOMMARIO

TITOLO I	Obiettivi e norme generali di intervento	36
CAPO I	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	36
Articolo 1	Oggetto	36
Articolo 2	Definizioni	36
CAPO II	OBIETTIVI E MISSIONI	36
Articolo 3	Obiettivi	36
Articolo 4	Strumenti e missioni	37
CAPO III	AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA	37
Articolo 5	Convergenza	37
Articolo 6	Competitività regionale e occupazione	38
Articolo 7	Cooperazione territoriale europea	38
Articolo 8	Sostegno transitorio	38
CAPO IV	PRINCIPI DI INTERVENTO	38
Articolo 9	Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità	38
Articolo 10	Programmazione	39
Articolo 11	Partenariato	39
Articolo 12	Livello territoriale dell'attuazione	39
Articolo 13	Intervento proporzionale	39
Articolo 14	Gestione concorrente	39
Articolo 15	Addizionalità	40
Articolo 16	Parità tra uomini e donne e non discriminazione	40
Articolo 17	Sviluppo sostenibile	40
CAPO V	QUADRO FINANZIARIO	40
Articolo 18	Risorse globali	40
Articolo 19	Risorse per l'obiettivo «Convergenza»	41
Articolo 20	Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	41
Articolo 21	Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	41
Articolo 22	Non trasferibilità delle risorse	42
Articolo 23	Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza	42
Articolo 24	Risorse per l'assistenza tecnica	42
TITOLO II	Approccio strategico alla coesione	42
CAPO I	ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE	42
Articolo 25	Contenuto	42
Articolo 26	Adozione e revisione	42
CAPO II	QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE	43
Articolo 27	Contenuto	43
Articolo 28	Preparazione e adozione	43

CAPO III	SEGUITO STRATEGICO	44
Articolo 29	Rapporto strategico degli Stati membri	44
Articolo 30	Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione	44
Articolo 31	Relazione sulla coesione	44
TITOLO III	Programmazione	45
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE	45
Articolo 32	Preparazione e approvazione dei programmi operativi	45
Articolo 33	Revisione dei programmi operativi	45
Articolo 34	Specificità dei Fondi	45
Articolo 35	Ambito geografico	45
Articolo 36	Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti	46
CAPO II	CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE	46
SEZIONE 1	PROGRAMMI OPERATIVI	46
Articolo 37	Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	46
Articolo 38	Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	47
SEZIONE 2	GRANDI PROGETTI	47
Articolo 39	Contenuto	47
Articolo 40	Informazioni trasmesse alla Commissione	47
Articolo 41	Decisione della Commissione	48
SEZIONE 3	SOVVENZIONI GLOBALI	48
Articolo 42	Disposizioni generali	48
Articolo 43	Norme di attuazione	48
SEZIONE 4	INGEGNERIA FINANZIARIA	48
Articolo 44	Strumenti di ingegneria finanziaria	48
SEZIONE 5	ASSISTENZA TECNICA	49
Articolo 45	Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione	49
Articolo 46	Assistenza tecnica degli Stati membri	49
TITOLO IV	Efficacia	50
CAPO I	VALUTAZIONE	50
Articolo 47	Disposizioni generali	50
Articolo 48	Responsabilità degli Stati membri	50
Articolo 49	Responsabilità della Commissione	50
CAPO II	RISERVE	51
Articolo 50	Riserva nazionale di efficacia ed efficienza	51
Articolo 51	Riserva nazionale per imprevisti	51

TITOLO V	Partecipazione finanziaria dei Fondi	51
CAPO I	PARTECIPAZIONE DEI FONDI	51
Articolo 52	Modulazione dei tassi di partecipazione	51
Articolo 53	Partecipazione dei Fondi	51
Articolo 54	Altre disposizioni	52
CAPO II	PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE	52
Articolo 55	Progetti generatori di entrate	52
CAPO III	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	53
Articolo 56	Ammissibilità delle spese	53
CAPO IV	STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	53
Articolo 57	Stabilità delle operazioni	53
TITOLO VI	Gestione, sorveglianza e controlli	53
CAPO I	SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO	53
Articolo 58	Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo	53
Articolo 59	Designazione delle autorità	54
Articolo 60	Funzioni dell'autorità di gestione	54
Articolo 61	Funzioni dell'autorità di certificazione	55
Articolo 62	Funzioni dell'autorità di audit	55
CAPO II	SORVEGLIANZA	56
Articolo 63	Comitato di sorveglianza	56
Articolo 64	Composizione	56
Articolo 65	Compiti	56
Articolo 66	Modalità di sorveglianza	56
Articolo 67	Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione	56
Articolo 68	Esame annuale dei programmi	57
CAPO III	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	58
Articolo 69	Informazione e pubblicità	58
CAPO IV	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE	58
SEZIONE 1	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI	58
Articolo 70	Gestione e controllo	58
Articolo 71	Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo	58
SEZIONE 2	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	59
Articolo 72	Competenze della Commissione	59
Articolo 73	Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri	59
SEZIONE 3	PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI	59
Articolo 74	Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo	59
TITOLO VII	Gestione finanziaria	60
CAPO I	GESTIONE FINANZIARIA	60
SEZIONE 1	IMPEGNI DI BILANCIO	60
Articolo 75	Impegni di bilancio	60

SEZIONE 2	NORME COMUNI PER I PAGAMENTI	60
Articolo 76	Norme comuni per i pagamenti	60
Articolo 77	Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale	60
Articolo 78	Dichiarazione di spesa	61
Articolo 79	Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi	61
Articolo 80	Integrità dei pagamenti ai beneficiari	62
Articolo 81	Uso dell'euro	62
SEZIONE 3	PREFINANZIAMENTO	62
Articolo 82	Pagamento	62
Articolo 83	Interessi	62
Articolo 84	Liquidazione	62
SEZIONE 4	PAGAMENTI INTERMEDI	63
Articolo 85	Pagamenti intermedi	63
Articolo 86	Ricevibilità delle domande di pagamento	63
Articolo 87	Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento	63
SEZIONE 5	CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	63
Articolo 88	Chiusura parziale	63
Articolo 89	Condizioni per il pagamento del saldo finale	63
Articolo 90	Disponibilità dei documenti	64
SEZIONE 6	INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	64
Articolo 91	Interruzione dei termini di pagamento	64
Articolo 92	Sospensione dei pagamenti	64
SEZIONE 7	DISIMPEGNO AUTOMATICO	65
Articolo 93	Principi	65
Articolo 94	Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto	65
Articolo 95	Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi	65
Articolo 96	Eccezioni al disimpegno automatico	65
Articolo 97	Procedura	65
CAPO II	RETTIFICHE FINANZIARIE	66
SEZIONE 1	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI	66
Articolo 98	Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri	66
SEZIONE 2	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE	66
Articolo 99	Criteri per le rettifiche	66
Articolo 100	Procedura	66
Articolo 101	Obblighi degli Stati membri	67
Articolo 102	Rimborso	67
TITOLO VIII	Comitati	67
CAPO I	COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI	67
Articolo 103	Procedura di Comitato	67
CAPO II	COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO	67
Articolo 104	Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato	67

TITOLO IX	Disposizioni Finali	68
Articolo 105	Disposizioni transitorie	68
Articolo 106	Clausola di riesame	68
Articolo 107	Abrogazione	68
Articolo 108	Entrata in vigore	68
ALLEGATO I	Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013	70
ALLEGATO II	Quadro finanziario	71
ALLEGATO III	Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento	75
ALLEGATO IV	Categorie di spesa	76

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;
2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹⁾;

6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 3

Obiettivi

1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

- a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;
- b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
- c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

Articolo 4

Strumenti e missioni

1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento

dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

- a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;
- b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;
- c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

- a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e
- b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

CAPO III

Ammissibilità geografica

Articolo 5

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

Articolo 8

Sostegno transitorio

1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo

transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE⁽¹⁾. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1° maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

Articolo 11

Partenariato

1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

Intervento proporzionale

1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

- a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),
- b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,
- c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),
- d) ai rapporti di cui all'articolo 67,

sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

Articolo 14

Gestione concorrente

1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹), fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

- a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;
- b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;
- c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

Articolo 15

Addizionalità

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La

decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica *ex post* dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite *ex ante*. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

CAPO V

Quadro finanziario

Articolo 18

Risorse globali

1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;
- d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale,

il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

- b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a redistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

- a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure
- b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Articolo 25

Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

Articolo 26

Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1° febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

Articolo 27

Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

- a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;
- b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;
- c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;
- f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:
 - i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

iii) le informazioni necessarie per la verifica *ex ante* del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

Articolo 28

Preparazione e adozione

1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

- a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
- b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e
- c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

CAPO III

Seguito strategico

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

- a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;
- b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;
- c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e
- d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

- a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;
- b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e
- c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Articolo 31

Relazione sulla coesione

1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

- a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

- a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;
- b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 34

Specificità dei Fondi

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.

3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

Articolo 35

Ambito geografico

1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

CAPO II

Contenuto della programmazione

Sezione 1

Programmi operativi

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

- a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;
- b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48;
- c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;
- d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:
 - i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;
 - ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
- f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

- i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;
 - ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;
 - iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;
 - vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;
- h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

- a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;
- b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure

previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

- a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;
- b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

Sezione 2

Grandi progetti

Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;
- c) risultati degli studi di fattibilità;

- d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;
- e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;
- f) analisi dell'impatto ambientale;
- g) giustificazione del contributo pubblico;
- h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 41

Decisione della Commissione

- La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.
- La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.
- Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Sovvenzioni globali

Articolo 42

Disposizioni generali

- Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo

a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

- L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

Articolo 43

Norme di attuazione

L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

- tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;
- i criteri per la scelta dei beneficiari;
- i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;
- le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;
- ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamenti di ciascuno Stato membro.

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

- a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;
- b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:
 - i) alla BEI o al FEI; oppure
 - ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette azioni comprendono, in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;
- b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;
- c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;
- d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
- e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

Articolo 46

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

- a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

EFFICACIA

CAPO I

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione *ex ante* per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione *ex ante* concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione *ex ante* relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione *ex ante* relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni *ex ante* sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni *ex ante* sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione *ex post* in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

La valutazione *ex post* copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

La valutazione *ex post* è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II

Riserve

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva.

2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

Partecipazione dei fondi

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

- a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;
- b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;
- c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;
- d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;
- e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:
 - i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

5. Per i programmi operativi finanziati congiuntamente

- a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o
- b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione,

la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

Articolo 54

Altre disposizioni

1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:
 - a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;
 - b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;
 - c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.
4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'am-

bito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

CAPO II

Progetti generatori di entrate

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

- a) gli investimenti in infrastrutture; o
- b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

- a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
- d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;
- e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 59

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
- a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;
 - b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
 - c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.

5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;
- f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

- g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
 - h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
 - i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;
 - k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
- a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
 - b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
 - c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- b) certificare che:
 - i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
- d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;
- d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
 - i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);
 - ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni sottiacenti;
 - iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

- e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento.

Articolo 64

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
- d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;
- e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
- f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

- a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniquale volta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;
- b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:
 - i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
 - ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e
 - iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;
- c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
 - i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
 - ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;
 - iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
- e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;
- f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;
- g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;
- h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma

operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

- i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni *ex post* dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

CAPO III

Articolo 71

Informazione e pubblicità

Articolo 69

Informazione e pubblicità

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

- a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
- b) prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

- a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
- b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

- a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;
- b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Competenze della commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale:

- a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

- a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);
- b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e
- c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 75

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;
- b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;
- c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1,

qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o
- b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o
- c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e
- d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1.

*Articolo 80***Integrità dei pagamenti ai beneficiari**

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

*Articolo 81***Uso dell'euro**

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Sezione 3

Prefinanziamento*Articolo 82***Pagamento**

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;

d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

*Articolo 83***Interessi**

Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

*Articolo 84***Liquidazione**

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

Sezione 4

Pagamenti intermedi*Articolo 85***Pagamenti intermedi**

Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

*Articolo 86***Ricevibilità delle domande di pagamento**

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;
- b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;
- c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;
- d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

*Articolo 87***Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento**

1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale*Articolo 88***Chiusura parziale**

1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

- a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
- b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

*Articolo 89***Condizioni per il pagamento del saldo finale**

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

- a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:
 - i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
 - ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
 - iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e
- b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

- a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e
- b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

- a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
- b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;
- c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

- a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
- b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
- c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

Sezione 7

Disimpegno automatico*Articolo 93***Principi**

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma.

3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

*Articolo 94***Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto**

Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

*Articolo 95***Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi**

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha

potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

*Articolo 96***Eccezioni al disimpegno automatico**

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;
- b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

*Articolo 97***Procedura**

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
- le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 100

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁾.

Articolo 102

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO VIII

COMITATI

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

Articolo 103

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

4. Il comitato:

- a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
- b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;
- c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾, (CEE) n. 4253/88 ⁽²⁾, (CE) n. 1164/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

anteriores all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 106

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 107

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA

ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)*(EUR, prezzi 2004)*

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42 863 000 000	43 318 000 000	43 862 000 000	43 860 000 000	44 073 000 000	44 723 000 000	45 342 000 000

ALLEGATO II

Quadro finanziario

Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media comunitaria: 4,25 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % ed il 99 % della media comunitaria: 3,36 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media comunitaria: 2,67 %.
 - c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

2. La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:
 - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
3. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70 % (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5 %/– 5 % a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

5. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:
- per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;
 - per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

6. Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:
- per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

7. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore a 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore a 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore a 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore a 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore a 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore a 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,
 - oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

8. I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEAOG e quello del FEP.
9. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
10. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il $\pm 5\%$ dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.
11. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

Disposizioni supplementari

12. Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80 % del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75 % nel 2008, al 70 % nel 2009, al 65 % nel 2010, al 60 % nel 2011, al 55 % nel 2012 e al 50 % nel 2013.
13. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90 % del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75 % della media dell'UE a 15.
14. Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.
15. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
16. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
17. Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.
18. Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).
19. La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
20. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.
21. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50 % rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

22. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.
23. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.
24. Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.
25. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
26. La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
27. Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
28. All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.
30. La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).
31. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
31. Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

ALLEGATO III

**Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)**

Criteria	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile
(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo	Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia	85 % per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	85 %
(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80 % per le regioni dell'obiettivo «Convergenza» e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 50 % per gli obiettivi «Competitività regionale e occupazione» al di fuori delle regioni di integrazione graduale	85 %
(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75 % per l'obiettivo «Convergenza»	–
(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	–
(5) Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20	Spagna, Francia e Portogallo	50 %	–
(6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85 % nel quadro degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	–


ALLEGATO IV

Categorie di spesa
(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

	Obiettivi: «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»
	Obiettivo: «Convergenza» e regioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1080/2006
Codice	Temi prioritari
	Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)
04	Supporto alla , in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)
05	Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese
06	Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
	Società dell'informazione
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking ecc.)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

	Trasporti
16	Ferrovie
17	Ferrovie (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
32	Vie navigabili interne (RTE-T)
	Energia
34	Elettricità (RTE-E)
36	Gas naturale (RTE-E)
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare
41	Energie rinnovabili: da biomassa
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica
	Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi
52	Promozione di trasporti urbani puliti
	Aumento dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
	Migliorare l'accesso all'occupazione ed alla sostenibilità
65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

	Migliorare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati
71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
	Migliorare il capitale umano
72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.

(2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾. Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.

(3) L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie.

(4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche.

(5) Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente.

(6) È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati.

(7) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

(8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

⁽¹⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 91.

⁽²⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 19.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.
- (10) Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo⁽²⁾, e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione⁽³⁾, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁽⁴⁾, e da un Fondo europeo per la pesca (FEP), dall'altra.
- (11) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione.
- (12) Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica.
- (13) Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna,

regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.

- (14) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
- (15) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità, nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi, qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.
- (16) Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽⁵⁾, dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.

2. Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Finalità

A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:

- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);
- b) investimenti in infrastrutture;
- c) sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;
- d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere da a) a d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Convergenza

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno Stato membro:

- 1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partena-

riato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

- 2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee;
- 3) iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zionali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006;
- 4) ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;
- 5) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;
- 6) turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo;
- 7) investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;
- 8) investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete TEN-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;

- 9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- 10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita;
- 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

Articolo 5

Competitività regionale e occupazione

Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità:

- 1) innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare:
- a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali od operanti su specifiche tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;
- b) stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;
- c) promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca interessati e delle imprese esistenti;
- d) creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza;
- 2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:
- a) stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono;
- b) promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali;
- c) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia;
- d) promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane;
- e) sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici;
- f) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile;
- 3) accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:
- a) potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio;
- b) promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali.

Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità:

- 1) realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:
 - a) promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;
 - b) promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;
 - c) rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;
 - d) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;
 - e) sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST.

Per quanto riguarda il programma Peace tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità;

- 2) creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1), tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, concentrate principalmente sulle seguenti priorità:
 - a) innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca inte-

ressati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia; sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;

- b) ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici; protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;
- c) accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione;
- d) sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale; integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale.

L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1);

- 3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:
 - a) della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);
 - b) di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori prassi, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8; e
 - c) di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

Articolo 7

Ammissibilità delle spese

1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) la disattivazione di centrali nucleari;
- d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:

- a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
- b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR;
- c) le spese sono limitate a:
 - l'edilizia plurifamiliare, o
 - gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI

Articolo 8

Sviluppo urbano sostenibile

Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano

sostenibile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane.

Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15 % del programma o dell'asse prioritario interessato.

Articolo 9

Coordinamento con il FEASR ed il FEP

Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del FEASR e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del FEP, gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi geografici e naturali

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 52, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:

- a) per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi;
- b) per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;
- c) per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzino, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.

2. Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50 % per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:

- a) operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- b) aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato;
- c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'OBIETTIVO «COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA»

SEZIONE 1

Programmi operativi

Articolo 12

Contenuto

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» contengono le seguenti informazioni:

- 1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza;

2) un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

3) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nonché i risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

4) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento degli obiettivi per l'attuazione delle priorità;

5) a fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

6) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:

a) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR. Il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile;

b) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità di tale articolo, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale;

7) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

8) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:

a) la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14;

b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

- c) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - d) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - e) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - f) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 9) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1083/2006 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione.

SEZIONE 2

Ammissibilità

Articolo 13

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.

La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma.

SEZIONE 3

Gestione, sorveglianza e controllo

Articolo 14

Designazione delle autorità

1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione

e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Prima consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.

2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.

I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 15

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 16

Sistema di controllo

1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi.

Articolo 17

Gestione finanziaria

1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.

2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.

3. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.

Articolo 18

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ⁽¹⁾, per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4

Operazioni

Articolo 19

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo

⁽¹⁾ Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

quanto indicato all'articolo 6, punto 1), nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 2), includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.

Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1), terzo comma.

2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 3), lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno

a) tre Stati membri; o

b) tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo.

Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, punto 3), lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.

Articolo 20

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

1. Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità:

a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;

- b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;
- c) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;
- d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione;
- e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.

2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione:

- a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate;
- b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.

Articolo 21

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.

2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione».

3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute

per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.

4. Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1783/1999 restano valide.

Articolo 23

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/1999 è abrogato dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI



REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.
- (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

- (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.
- (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.
- (7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.
- (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.

⁽¹⁾ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 27.

⁽²⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
- (11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.
- (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.
- (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.
- (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socio-economici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.
- (15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socio-economici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.
- (16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.
- (17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.
- (19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.
2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

- a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
 - i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;
 - ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
 - ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
 - iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;
 - iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
 - ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;

d) potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:

i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;

ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;

b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.

3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.

4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.

7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR ⁽¹⁾, può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione del sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.

3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzia operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporti

I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

- a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
- b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;
- c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;
- d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;
- e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;
- f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e

servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Article 15

Articolo 14

Clausola di revisione

Entrata in vigore

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo


Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI



REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 2006****che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾, crea un nuovo contesto per l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Esso stabilisce in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. Occorre pertanto precisare la missione del Fondo di coesione nell'ambito del nuovo contesto per tale azione e rispetto alla missione ad esso affidata dal trattato nonché, per motivi di chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽⁵⁾.

(2) I progetti finanziati dal Fondo di coesione nel settore delle reti transeuropee devono essere conformi agli orientamenti relativi a tali reti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Al fine di concentrare gli sforzi, occorre dare priorità ai progetti di interesse comune quali definiti nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽⁶⁾.

(3) Tramite il Fondo di coesione la Comunità può contribuire alle azioni destinate a realizzare gli obiettivi della Comunità nel settore dell'ambiente previsti all'articolo 6 e all'articolo 174 del trattato CE.

(4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che la disciplina sull'ammissibilità delle spese sia stabilita a livello nazionale, fatte salve alcune eccezioni per le quali occorre determinare regole specifiche. Occorre pertanto stabilire tali regole specifiche per le eccezioni relative al Fondo di coesione.

(5) Le norme di condizionalità che regolano la concessione del sostegno finanziario dovrebbero continuare ad applicarsi unitamente al rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti all'articolo 99 del trattato e tenuto conto della necessità di disporre di finanze pubbliche sane. A tal riguardo, gli Stati membri che hanno adottato l'euro devono attuare programmi di stabilità e gli Stati membri che non lo hanno adottato devono attuare programmi di convergenza, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽⁷⁾, che consentano di evitare i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato. Le norme di condizionalità non dovrebbero tuttavia applicarsi agli stanziamenti d'impegno già assegnati al momento della sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Creazione e missione del Fondo di coesione**

1. È istituito un Fondo di coesione (di seguito «il Fondo») destinato al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.

2. Il Fondo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il Fondo interviene a sostegno di azioni nei seguenti settori, assicurando un adeguato equilibrio e tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:

⁽¹⁾ Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 88.

⁽³⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁶⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

- a) le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse comune individuati dalla decisione n. 1692/96/CE;
- b) aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di azione in materia di ambiente. In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.
2. L'adeguato equilibrio dell'intervento è stabilito in partenariato tra Stati membri e Commissione.

Articolo 3

Ammissibilità delle spese

Le spese seguenti non sono ammissibili ad un contributo del Fondo:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;
- c) l'edilizia abitativa;
- d) la disattivazione di centrali nucleari; e
- e) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Articolo 4

Condizioni di accesso al sostegno del Fondo

1. L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni seguenti:
- a) qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario, e
- b) abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato,

può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

2. Qualora il Consiglio constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure correttive, decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione. Al contempo, il Consiglio decide, su proposta della

Commissione, la reinscrizione in bilancio degli stanziamenti sospesi in conformità con la procedura menzionata nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (¹).

3. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di intervento approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.

2. Le domande relative ai grandi progetti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006, presentate alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94, restano valide a condizione che tali domande siano completate, se necessario, entro due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli summenzionati del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 6

Abrogazione

1. Fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e l'articolo 5 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1164/94 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013, conformemente all'articolo 161 del trattato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA



Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Dossier di documentazione
n. 2/2008

XV Legislatura
Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: Dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: Dott.ssa Maria Ingraio

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto, dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dossier di documentazione
n. 2/2008

XV Legislatura
Luglio 2008

INDICE

PREMESSA	5
NOTA INTRODUTTIVA	6
SCHEDA DI SINTESI	8
1.CONFERENZA DEI SERVIZI	12
1.1.QUADRO NORMATIVO REGIONALE	14
2.ACCORDI TRAPUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	17
2.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE	19
3.PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE	20
3.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE	22
4.DENUNCIA DI INIZIOATTIVITA'	24
4.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE	27
5.SILENZIO-ASSENSO	32
5.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE	33
6.SPORTELLO UNICO PER LEATTIVITA'PRODUTTIVE	36
6.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE	36

7. PROFILI COMPARATIVI CON ALTRE REGIONI:ILCASO LOMBARDIA 37

APPENDICE NORMATIVA

38

PREMESSA

La semplificazione è oggi un tema trasversale, che interessa svariati campi di applicazione del diritto, rappresentando più un metodo di operare, un obiettivo del legislatore, una linea di condotta che un preciso ambito normativo.

Il presente dossier, che naturalmente non ha la pretesa di esaurire l'ampia documentazione esistente, intende fornire un quadro di sintesi sui principali strumenti di semplificazione amministrativa della Regione, descrivendo sommariamente e comparando la legislazione vigente nel territorio siciliano con quella dettata dalla normativa nazionale.

Abbiamo ritenuto di iniziare con una breve premessa sulla nascita e sull'evoluzione degli istituti di semplificazione in modo da darne una chiara definizione e nello stesso tempo abbiamo ritenuto opportuno citare le fonti normative statali e regionali in materia. Laddove è stato possibile abbiamo riportato anche gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e amministrativa a riguardo.

La predisposizione di uno schema di sintesi ha lo scopo di rendere di facile lettura e di assicurare maggiore fruibilità al dossier, rinviando alla successiva trattazione gli approfondimenti specifici su ogni singolo istituto e strumento.

Un'appendice documentaria, limitata alle fonti di maggiore interesse della legislazione nazionale e regionale, conclude questo lavoro che speriamo possa costituire un utile compendio per i deputati.

NOTA INTRODUTTIVA

La semplificazione amministrativa indica il processo di cambiamento delle procedure in vigore nella Pubblica Amministrazione, in modo da renderla più efficiente, trasparente, e vicina ai cittadini e alle imprese. La semplificazione può definirsi come la razionalizzazione dell'agire amministrativo, incidente sulla struttura organizzativa ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante meccanismi di modificazione, riduzione o eliminazione di apparati, organi, funzioni e fasi procedurali. Il principio di semplificazione, quale condizione di funzionamento e insieme di modernizzazione e miglioramento del sistema, persegue l'obiettivo di rendere più snella la struttura e l'azione amministrativa, contribuendo ad aumentarne l'efficienza e elevando il livello di soddisfazione del cittadino.

Essa rappresenta un obiettivo comune a tutti i paesi dell'Unione europea ed alle Istituzioni comunitarie. È, del resto, una delle priorità poste dalla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, che ha fra i suoi obiettivi qualificanti la creazione di un contesto normativo favorevole all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità.

La rinnovata attenzione verso la semplificazione è strettamente connessa agli interventi di liberalizzazione delle attività economiche ed a quelle di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. La fonte normativa che, per la prima volta, ha disciplinato i moduli di semplificazione amministrativa è la **legge n. 241 del 1990**, che costituisce una regolamentazione omogenea ed unitaria degli aspetti particolarmente rilevanti e significativi del procedimento amministrativo.

Una poderosa spinta semplificatrice promana dalla **legge 59/1997 (legge Bassanini)** in merito alla contrazione di tempi e fasi del procedimento; e dalla **legge Bassanini bis, n. 127 del 1997**, in tema di potenziamento di istituti quali la conferenza di servizi e gli accordi tra pubbliche amministrazioni. Modifiche alla conferenza di servizi sono state, inoltre, introdotte dalla **legge n. 191 del 1998 (legge Bassanini ter)** e in ultimo dalla **legge n. 340 del 2000 (legge di semplificazione 2000)**.

Alla semplificazione amministrativa si è accompagnata la semplificazione normativa, al fine di riordinare la disciplina di determinate materie mediante la compilazione di testi unici e la delegificazione di interi settori.

Le stesse leggi Bassanini hanno previsto la presentazione, da parte del Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un disegno di legge relativo ai procedimenti da delegificare e

semplificare, con l'emanazione di regolamenti di delegificazione che sostituiscano nel tempo, semplificandole, le norme di legge che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.

La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/1990, ha approvato la **legge regionale n. 10 del 1991**, recante nuove disposizioni per i procedimenti amministrativi.

Analogamente a quanto previsto a livello nazionale, la **legge regionale n. 8 del 2002** ha disposto che la Giunta, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti all'Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi.

In ordine alla competenza legislativa della Regione in materia di semplificazione occorre considerare che, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il procedimento amministrativo non costituisce una materia unitaria e specifica, ma può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale (Corte Cost. 401/2007) in relazione agli istituti disciplinati. Invece, la definizione dei principi, essendo attinente alla regolazione dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, può ritenersi di competenza statale con riferimento ai livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.), salva restando la facoltà delle regioni di prevedere livelli ulteriori di prestazioni.

SCHEDA DI SINTESI

I più importanti istituti generali di semplificazione dei procedimenti amministrativi sono: la conferenza dei servizi; gli accordi tra pubbliche amministrazioni; i pareri e le valutazioni tecniche; la denuncia di inizio attività ed il silenzio-assenso; lo sportello unico per le attività produttive.

Si fornisce qui di seguito una scheda riassuntiva e sintetica per dare un quadro sommario delle finalità e della normativa statale e regionale vigente.

ISTITUTI	QUADRO NAZIONALE NORMATIVO	QUADRO REGIONALE NORMATIVO
<p>CONFERENZA DEI SERVIZI</p> <p>E' la sede in cui vengono coordinati gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. Sostituisce l'intervento in sequenza dei vari uffici che procedono all'esame contestuale della pratica.</p> <p>Si distinguono tre tipi di conferenza di servizi: quella preliminare, quella istruttoria e quella decisoria. La prima è convocata per progetti di particolare complessità al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento della presentazione del progetto, i necessari atti di consenso.</p> <p>La seconda è indetta nel caso sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici, attraverso la partecipazione delle amministrazioni cui è affidata la cura di questi ultimi. L'adozione del provvedimento finale rimane di competenza dell'amministrazione che indice la conferenza. La conferenza decisoria è indetta quando l'amministrazione procedente deve</p>	<p>Artt. 14-14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Le predette norme sono state da ultimo modificate con la legge 24 novembre 2000, n. 340 e con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 che ha introdotto l'art. 14 quinquies sulla conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.</p>	<p>Art. 2, comma 1, della l.r. 23/98 che recepisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 14 della legge 241 del 1990, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.; -gli artt. 14 bis, 14 ter, 14 quater introdotti dall'art. 17, commi 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

<p>acquisire intese, concerti, nullaosta comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso, le determinazioni assunte in seno alla conferenza sostituiscono i singoli atti di consenso.</p>		
<p>ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p> <p>L'accordo tra pubbliche amministrazioni è strumento di preventiva cooperazione e composizione dei conflitti, nonché di azione coordinata di più Amministrazioni per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.</p> <p>L'altra fondamentale funzione è quella di semplificazione e snellimento dell'iter procedimentale.</p>	<p>Art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>Art. 16, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.</p>
<p>PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE</p> <p>L'effetto di semplificazione è connesso al meccanismo, previsto dalla legge in modo generalizzato, in relazione alla scadenza dei termini per l'espressione di pareri e valutazioni tecniche, in conformità all'esigenza di accelerare il processo decisionale.</p> <p>A seguito della mancata pronuncia nei termini dell'organo consultivo, l'amministrazione procedente ha la facoltà di decidere se attendere o meno l'emanazione del parere (c.d.</p>	<p>Artt. 16 e 17, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Artt. 17, 19 e 20, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>L'art. 2 co. 3 della legge regionale n. 23 del 1998 ha stabilito la diretta applicazione nell'ordinamento della Regione, dei comuni, delle province e degli enti locali, dell'art. 17 co. 24 della legge 127 del 1997 (c.d. Bassanini-bis) e successive modifiche ed integrazioni, che ha riformato l'art. 16 della legge 241 del 1990.</p>

<p>silenzio facoltativo).</p> <p>L'inerzia dell'amministrazione in sede di espressione della valutazione tecnica, invece, produce la devoluzione della questione ad altri soggetti parimenti competenti (c.d. silenzio-devolutivo).</p>		
<p>DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'</p> <p>La DIA costituisce uno strumento di liberalizzazione di determinate attività, che vengono sottratte al regime amministrativo basato sul previo rilascio di un titolo abilitativo e sono rimesse alla libera estrinsecazione dell'iniziativa privata. L'istituto soppianta l'atto di consenso di tipo autorizzatorio, e lascia all'amministrazione competente il solo potere di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e di inibire, eventualmente, la prosecuzione dell'attività, ordinando la rimozione degli effetti prodotti. E' fatta salva, comunque, la possibilità per l'interessato di regolarizzare la sua posizione.</p>	<p>Art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Art. 22, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Art. 14, legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, integrato dall'art. 24, legge regionale n. 17 del 2004</p>
<p>SILENZIO-ASSENSO</p> <p>Al pari della dichiarazione di inizio attività, il silenzio-assenso è ispirato ad una logica di liberalizzazione dell'attività dei privati e di miglioramento del rapporto tra cittadini e P.A.</p> <p>Il silenzio-assenso consiste in una qualificazione giuridica formale del silenzio, nel senso che, decorso il termine di provvedere senza che la</p>	<p>Art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Art. 23, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p>

<p>PA si sia pronunciata, l'istanza presentata dal privato si considera accolta.</p>		
<p>SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>Lo Sportello unico per le attività produttive è un istituto creato al fine di ridurre i tempi ed i costi amministrativi per le imprese.</p>	<p>Artt. 24 e 25, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal d.P.R. 440/2000.</p>	<p>Artt. 36 e 37, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.</p>

1. CONFERENZA DEI SERVIZI

La conferenza dei servizi è un modello partecipativo, che, introdotto alla fine degli anni ottanta con alcune normative di settore, è stato poi generalizzato dalla legge generale sul procedimento amministrativo (legge 241/1990, da ultimo modificata dalla legge n. 15 del 2005), nel capo relativo alla semplificazione dell'azione amministrativa. La conferenza può essere definita come il luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli interessi pubblici, considerata alla stregua di strumento di attuazione del principio di buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Con l'istituto in esame si sostituisce l'intervento in sequenza dei vari uffici nel procedimento amministrativo con un esame contestuale della pratica da parte degli stessi.

La relativa disciplina, contenuta negli articoli 14-14-*quinquies* della legge 241 del 1990, è stata più volte modificata nel corso degli anni. Nel vigente testo, l'articolo 14 prevede due tipi di conferenze di servizi: quella istruttoria (comma 1), e quella decisoria (comma 2).

La prima è un istituto al quale si ricorre nel caso sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici attraverso la partecipazione delle pubbliche amministrazioni cui è affidata la cura di questi ultimi. L'amministrazione procedente rimane libera di determinare il contenuto del provvedimento, in quanto esso rimane un suo atto proprio.

La conferenza decisoria, invece, è indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e ricorrano altre due circostanze:

- l'amministrazione procedente li abbia formalmente richiesti e non li abbia ottenuti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dall'amministrazione competente: in questo caso l'indizione della conferenza è obbligatoria;
- se nello stesso termine sia sopraggiunto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate: l'indizione è facoltativa.

L'istituto si prefigge di velocizzare e semplificare l'attività amministrativa, mediante la concentrazione in un unico contesto dei procedimenti e delle competenze decisionali di una pluralità di amministrazioni il cui assenso è necessario ai fini dell'adozione di un determinato provvedimento.

L'articolo 14-*bis* comma 1 prevede un'ipotesi di conferenza di servizi "speciale", che ha ad oggetto istanze o progetti preliminari di particolare complessità progettuale, o concernente "insediamenti produttivi di beni e servizi", privi dei requisiti della pubblica utilità. Si tratta di una conferenza pre-decisoria, che consente di conoscere in anticipo a quali condizioni le amministrazioni interessate rilasceranno gli atti di assenso all'esecuzione delle stesse.

L'articolo 14-*ter* fissa le regole relative all'organizzazione ed al funzionamento della conferenza.

L'articolo 14-*quater*, infine, prevede gli effetti del dissenso espresso in sede di conferenza, dettando un'analitica disciplina in materia di interessi sensibili, tra cui gli interessi ambientali, paesaggistico-territoriali, storico-artistici, afferenti la tutela della salute, e di recente introduzione l'interesse della pubblica incolumità.

1.1. QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Il legislatore regionale, con l'art. 2 della l.r. n. 23 del 1998, ha disposto che la conferenza dei servizi, in ambito siciliano, sia disciplinata dall'art. 14 della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 2 della legge 537/1993, e dall'art. 17 della legge

127/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Quest'ultimo riferimento assume le caratteristiche tipiche del rinvio dinamico, soggiacendo, dunque, la normativa regionale alle modifiche apportate dalle leggi di riforma sopravvenute. Tra queste assume rilievo la legge n. 340/2000.

E' stata, inoltre, prevista la conferenza dei servizi in materia di lavori pubblici mediante le leggi regionali n. 7 del 2002 e n. 7 del 2003.

Si tratta di interventi che, sul piano del funzionamento, apportano marginali modifiche, condividendo il legislatore regionale lo spirito di fondo e l'impianto normativo nazionale della conferenza dei servizi.

In particolare, in materia di lavori pubblici, per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, sono stati introdotti due sistemi particolari che si diversificano a seconda del valore del progetto.

In merito al funzionamento, la l.r. 7/2002 rinvia sia per la conferenza dei servizi ordinaria, ex art. 7 della legge 109/1994 nel testo coordinato con la normativa regionale, sia per quella speciale, ex art. 7-bis, alla disciplina della legge n. 241 del 1990.

Qualora una o più amministrazioni abbiano espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima entro il termine perentorio di novanta giorni, salvo che non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi VIA), assume la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. Sulla richiesta della VIA, la conferenza o la commissione (organo preposto ad esprimere pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria) si esprimeranno solo dopo avere acquisito la valutazione medesima.

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è disciplinato dall'art. 91¹ della l.r. n. 6 del 2001, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal d.P.R. 12

¹ Art. 91 - Norme sulla valutazione di impatto ambientale (1) (2) (3) (4)

1. Nell'ambito della Regione Siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,

aprile 1996 e da d.P.C.M. 3 settembre 1999, salvo le deroghe previste dall'art. 2, commi 1-3, della l.r. 5 luglio 2004, n. 10².

concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal d.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.

9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.

10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2 Art. 2 - Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava

1. Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, all'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Il distretto minerario provvede nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di disponibilità dell'area e di non mutato regime vincolistico sull'area;

b) nulla osta, rilasciato dall'amministrazione competente, qualora il regime vincolistico sull'area abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo;

c) relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completamento del programma precedentemente autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;

Il giudizio di compatibilità sostituisce ogni ulteriore parere, nullaosta o assenso di natura ambientale di competenza dell'assessorato regionale territorio ed ambiente, in forza di leggi o regolamenti regionali³.

Dalla disamina del quadro normativo risulta che in ambito siciliano oltre alle diverse tipologie di conferenza di servizi previste in sede di disciplina nazionale, si aggiungono: la conferenza speciale di servizi per progetti di opere e di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria, ovvero per progetti richiedenti la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale; la conferenza speciale di servizi in materia di lavori pubblici in genere, prevista dall'art. 7-*bis* della legge 109/1994, come inserito in sede di recepimento con la l.r. 7/2002, la cui obbligatoria attivazione è diretta esclusivamente all'acquisizione dei pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo.

2. ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il contesto normativo degli accordi tra pubbliche amministrazioni è costituito dagli art. 27 ss. della legge n. 142/90 (ora confluito nell'art. 34 d.Lgs. n. 267/00) e dall'art. 15 legge n. 241/90.

d) planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e relative sezioni a scala adeguata.

2. Con la procedura di cui al comma 1 possono essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una modifica plano-altimetrica del programma di utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.

3. Per i materiali da cava, disciplinati dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'approvazione dei relativi piani regionali di cui all'articolo 4 ed all'articolo 40 della medesima legge, le istanze di rinnovo, che prevedano un ampliamento dell'area di cava non superiore al 30 per cento rispetto alla precedente autorizzazione, finalizzato esclusivamente a garantire una coltivazione più razionale del giacimento nonché una migliore sicurezza delle lavorazioni e difesa dell'ambiente, sono autorizzate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio nel termine di novanta giorni, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, in deroga alle procedure di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

3 Circolare ass., 15 maggio 2004, e circolare 10 febbraio 2005.

L'istituto in esame era già previsto in altre normative di settore, ma con l'entrata in vigore delle citate disposizioni si assiste alla generalizzazione degli accordi tra le pubbliche amministrazioni, tanto da far ritenere che essi costituiscano ormai uno strumento atipico di azione dei soggetti pubblici cui ricorrere, anche in assenza di una specifica previsione normativa, per l'esercizio di poteri amministrativi riconosciuti dalla legge.

Ed infatti, gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono una categoria che comprende tutti gli strumenti di composizione negoziata degli interessi pubblici coinvolti.

Essi sono definiti da autorevole dottrina "procedimenti di coordinamento infrastrutturale", attraverso i quali si tende a superare l'organizzazione gerarchica dei soggetti e degli interessi, senza dar vita ad un nuovo soggetto giuridico distinto dalle amministrazioni partecipanti.

Le finalità dell'accordo possono essere programmatiche, ma anche pianificatorie.

L'accordo tra pubbliche amministrazioni è strumento di preventiva cooperazione e composizione dei conflitti e di azione coordinata di più Amministrazioni per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario.

L'altra fondamentale funzione è quella di semplificazione e snellimento dell'iter procedimentale: come è stato in più occasioni sottolineato dalla giurisprudenza, l'accordo di programma costituisce "uno strumento duttile di azione amministrativa preordinato, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di molteplici procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di più sub-procedimenti, indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti".

Un nuovo ed imponente impulso per l'introduzione e l'utilizzazione di strumenti consensuali per l'esercizio dell'azione amministrativa viene dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il novellato art. 120 comma 2 Cost. rappresenta un'espressione del rilievo assunto dal principio di leale collaborazione. La norma citata, infatti, nel disciplinare le modalità

dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo, individua nel principio di sussidiarietà e in quello di leale collaborazione, i criteri ai quali la legge deve ispirarsi per disciplinare i rapporti tra amministrazione sostituita e sostituyente.

Questo paradigma, però, risulta funzionale non solo rispetto alla regolamentazione di questa particolare relazione, ma con più ampio respiro abbraccia l'insieme di tutti i rapporti esistenti tra pubbliche amministrazioni.

Questo spunto è espresso dalla sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale sez. VI, che per ovviare alla rigidità del sistema di separazione rigida delle materie fatto proprio dall'art. 117 Cost. afferma la vigenza a livello costituzionale del principio di sussidiarietà dinamica desumibile dall'art. 118 Cost. ed utile per individuare la titolarità e le corrette modalità di esercizio non solo delle potestà amministrative, ma anche delle potestà legislative ripartite tra gli enti pubblici di rilievo costituzionale.

La concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà si traduce nella necessità che il metodo del consenso trovi sbocco nella distribuzione delle competenze e delle risorse come nell'esercizio delle funzioni distribuite tra i diversi livelli di governo. Non tanto il principio di adeguatezza, quanto il principio di leale collaborazione segnano il solco rispetto al ritorno ad una concezione ispirata al criterio della prevalenza dell'interesse nazionale, oramai non più predicabile nel nuovo assetto costituzionale.

2.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE

La legge regionale di recepimento della legge nazionale sul procedimento (la già citata legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni) prevede all'art. 16 la possibilità per le amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, ripetendo sostanzialmente la formula adottata nella legge statale. Anche altri aspetti, sul piano del regime giuridico cui sono assoggettati tali accordi, risultano regolati secondo il modello nazionale attraverso il rinvio alla disciplina sugli accordi procedimentali sostitutivi ed integrativi, conclusi tra l'amministrazione e gli interessati ai sensi dell'art 12.

In particolare, gli accordi di cui all'art. 16, conclusi tra organi pubblici diversamente da quanto avviene per gli accordi procedurali sopra citati, devono essere stipulati come quelli in forma scritta a pena di nullità e sono disciplinati dai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, salva diversa previsione e nel rispetto della clausola di compatibilità (art. 16 co. 2).

Inoltre, qualora gli accordi pubblici siano sostitutivi di provvedimenti, sono soggetti ai controlli previsti per l'atto che sostituiscono.

Infine, risultano applicabili le disposizioni nazionali in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, a seguito del rinvio previsto dall'ultimo comma dell'art. 12, al quale l'art. 16 fa riferimento.

3. PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE

La terza misura di semplificazione è costituita dalla fissazione di termini per rendere pareri e valutazioni tecniche, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 241/1990.

La legge sul procedimento prevedeva nel testo originario una disciplina unica per l'acquisizione di pareri (art. 16), incentrata sul termine generale di 90 giorni e la possibilità, per gli organi di amministrazione attiva, di prescindere dal parere nell'ipotesi di infruttuosa decorrenza del termine. In seguito all'intervento modificativo della legge 127/1997, la disciplina risulta differenziata a seconda che si tratti di parere obbligatorio o facoltativo.

Nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, questo deve rendere il parere nei termini specificamente previsti o altrimenti nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di parere facoltativo, invece, le stesse

amministrazioni consultate sono tenute a comunicare entro quale termine il parere sarà emanato. In entrambe le ipotesi il termine può essere interrotto una sola volta per esigenze istruttorie rappresentate dall'organo consultivo. Il parere, in tal caso, va reso entro quindici giorni.

L'amministrazione richiedente, ai sensi dell'art. 16 co. 2, può comunque prescindere dall'acquisizione del parere in caso di scadenza del termine o in mancanza della comunicazione di esigenze istruttorie.

Si parla, a tal proposito, di silenzio facoltativo, poiché a seguito della mancata pronuncia dell'organo consultivo l'amministrazione procedente ha la facoltà di decidere se attendere o meno l'emanazione del parere. In questa prospettiva si coglie l'effetto di semplificazione connesso al meccanismo previsto dalla legge, ormai generalizzato, in conformità all'esigenza di accelerare il processo decisionale.

La predetta disciplina subisce tuttavia un temperamento in relazione a talune ipotesi nelle quali il parere deve essere reso su materie che coinvolgono interessi particolarmente delicati, la cui valutazione non può essere sacrificata al servizio della rapidità della decisione.

Il comma 4 del medesimo art. 16 esclude, infatti, l'applicazione del meccanismo acceleratorio nei casi in cui l'amministrazione consultiva sia preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. La *ratio* di tale eccezione è evidentemente quella di permettere all'amministrazione consultiva di esprimersi effettivamente e, conseguentemente, evitare che l'amministrazione procedente possa decidere di adottare il provvedimento finale senza l'apporto del parere, stante la particolare natura degli interessi coinvolti.

La normativa in materia di valutazioni tecniche (art. 17) differisce parzialmente da quella appena esaminata, in ragione della diversa tipologia degli atti in considerazione: da una parte i pareri, espressione di attività amministrativa consultiva che si fonda su giudizi di carattere discrezionale; dall'altra le valutazioni tecniche, che si fondano su giudizi di carattere tecnico e quindi ancorati a parametri scientifici o comunque rigidi. Si giustifica,

quindi, la previsione in base alla quale, in caso di mancata acquisizione della valutazione nei termini, l'amministrazione procedente deve rivolgersi ad altri organi o enti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente o ad istituti universitari.

Non si applica, dunque, la regola del silenzio facoltativo poiché lo svolgimento dell'azione procedimentale non può prescindere dall'apporto tecnico, mentre l'inerzia dell'amministrazione in sede di espressione della valutazione tecnica produce la devoluzione della questione ad altri soggetti parimenti competenti (c.d. silenzio-devolutivo).

Al pari di quanto previsto dalla disciplina dei pareri, invece, il meccanismo non trova applicazione per le valutazioni da adottare da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (art. 17 co. 2); il termine generale è indicato in 90 giorni e la richiesta di integrazioni istruttorie, come avviene per i pareri, ne produce l'interruzione.

3.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Nella legislazione regionale la normativa di riferimento è costituita, come in generale per gli altri istituti sopra esaminati, dalla legge regionale 10 del 1991 che ha recepito la legge 241/1990. In particolare, gli articoli 17, 19 e 20 pongono la disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche che possono o devono intervenire nel corso del procedimento.

In relazione ai pareri è altresì necessario effettuare un coordinamento con le disposizioni di fonte statale, atteso che l'art. 2 co. 3 della l.r. 23/1998 ha stabilito l'applicazione diretta nell'ordinamento della Regione Siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, dell'art. 17 co. 24 della legge 127 del 1997 (c.d. *Bassanini-bis*) e successive modifiche ed integrazioni. Tale legge ha riformulato l'art. 16 della legge sul procedimento, secondo quanto descritto in precedenza.

L'art. 17 ha ad oggetto l'emissione dei pareri obbligatori, mentre il successivo art. 19 disciplina i pareri facoltativi. Per questi ultimi l'inutile decorso del termine di 60 giorni, dalla ricezione della richiesta, produce un meccanismo di semplificazione che

impone all'amministrazione procedente di prescindere dall'acquisizione del parere; il risultato è l'accelerazione dell'azione amministrativa, garantita dalla mancanza di discrezionalità nella scelta di attendere l'eventuale parere tardivo, una volta scaduto il termine posto dalla legge. Per tale ragione non può parlarsi di silenzio-facoltativo.

La normativa regionale in materia di pareri obbligatori risulta più articolata rispetto a quella nazionale. Anzitutto è fatta salva la possibilità, nell'ambito di procedimenti amministrativi regionali, di avvalersi degli organi consultivi dello Stato; ciò comporterà evidentemente l'applicazione *in toto* della disciplina contenuta nella legge 241/1990.

In ambito regionale, invece, è previsto il termine ordinario di 90 giorni, eventualmente interrotto per una sola volta dalle richieste istruttorie avanzate dall'amministrazione consultiva. Rispetto all'analoga previsione per i procedimenti statali, si nota come l'interruzione del termine è intesa in senso tecnico, cioè comporta la decorrenza *ex novo*, e può derivare, oltre che da esigenze di integrazione istruttoria, anche dall'impossibilità per l'organo adito di emettere il parere a causa della natura dell'affare.

Un'ulteriore differenza disciplinare consiste nella previsione in base alla quale l'organo di amministrazione attiva, nel caso in cui ritenga di non poter prescindere dal parere anche dopo la scadenza del termine, deve comunicare all'organo consultivo ed agli interessati le proprie determinazioni con l'indicazione sintetica delle ragioni. Si tratta di una possibilità, accordata all'amministrazione procedente, che si affianca al meccanismo del silenzio-facoltativo (art. 17 co. 3).

La regola del silenzio-facoltativo, ossia la possibilità di procedere neutralizzando l'inerzia o il ritardo dell'emissione del parere, subisce una deroga nel caso di pareri obbligatori da richiedersi ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, al pari di quanto avviene in ambito statale. Infine, il comma 6 impone all'organo consultivo di esporre all'amministrazione richiedente le ragioni del mancato rispetto dei termini, mediate una relazione.

Le valutazioni tecniche sono disciplinate dall'art. 20 della legge regionale, in quasi totale conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990.

In particolare, è analogo il meccanismo devolutivo che impone all'amministrazione procedente, qualora le valutazioni degli organi aditi non pervengano entro il termine di 90 giorni, l'obbligo di rivolgersi ad altri organi o enti pubblici qualificati e dotati di competenza tecnica equipollente, escluse però le università. Allo stesso modo, tale regola non opera quando le valutazioni tecniche devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (art. 20 co. 3).

4. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 contenente "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", convertito dalla legge n. 80/2005, prevede significative innovazioni in materia di azione amministrativa ed, in particolare, specifiche norme in materia di semplificazione.

Rilevanti modifiche sono state apportate dal decreto legge alla disciplina della denuncia di inizio attività, nonché, a seguito delle previsioni contenute nella legge di conversione, all'ambito applicativo e alla disciplina del silenzio assenso, rispettivamente disciplinati negli artt. 19 e 20 della legge 241/1990.

La DIA (denuncia o dichiarazione, dopo la riforma del 2005, di inizio attività) costituisce notoriamente uno strumento di liberalizzazione di determinate attività, sottratte al regime amministrativo costruito sulla necessità del previo rilascio di titolo abilitativo, e rimesse alla libera estrinsecazione dell'iniziativa economica privata. Si tratta di un istituto che soppianta l'atto di consenso di cui viene solitamente richiesta l'emanazione in esito ad un procedimento amministrativo di tipo autorizzatorio, e lascia alla pubblica amministrazione competente il solo potere di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti *ex lege* richiesti, e di inibire se del caso la prosecuzione dell'attività ordinando la rimozione dei suoi effetti che eventualmente si sono prodotti,

salvo che l'interessato riesca a regolarizzarla nel termine assegnatogli dalla stessa amministrazione.

Il comma 1 del novellato testo dell'art. 19 muove dall'individuazione dell'ambito applicativo della norma, riferendosi con una previsione a carattere generale ad "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato..." il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale. A fronte di tale ampliamento vengono previste numerose esclusioni connesse agli atti imposti dalla normativa comunitaria oltre che agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi c.d. sensibili, quali la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'amministrazione della giustizia, la tutela della salute e della pubblica incolumità, l'immigrazione, l'ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico e l'amministrazione delle finanze.

Sotto il profilo temporale, l'interessato, privato cittadino o impresa, può intraprendere l'attività indicata in sede di dichiarazione decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia, dandone al contempo informazione all'amministrazione competente.

Quest'ultima dispone di ulteriori sessanta giorni per l'istruttoria, che consiste nella verifica della sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti l'attività, onde adottare, se del caso, eventuali provvedimenti inibitori degli effetti, restando salvo il potere dell'amministrazione di agire in sede di autotutela, in un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi implicati nella fattispecie.

La *ratio* originaria ispiratrice della disciplina previgente della DIA risultava improntata ad una tendenza semplificatoria dell'attività pubblica, laddove si proponeva di alleggerire il privato da ultronei meccanismi procedurali relativi ad un procedimento amministrativo di natura autorizzatoria.

Il recente intervento attuato con la legge n. 80 sembra avere un obiettivo diverso, dilatando al massimo la disciplina generale si cerca di fare raggiungere un risultato

immediato e contingente, seppure si dilatano al contempo le ipotesi di intervento in sede di autotutela.

L'*iter* procedimentale del nuovo art. 19 a differenza del precedente ordinamento prevede due comunicazioni, che l'interessato deve indirizzare alla pubblica amministrazione. In particolare, l'interessato o l'impresa deve dichiarare l'intenzione di volere iniziare un'attività, attendere trenta giorni e, se l'amministrazione resta inerte, informarla che inizia effettivamente a svolgere l'attività. In tal modo, è bene sottolineare che si creano significativi margini di incertezza. Infatti, nella precedente formulazione, scaduto il termine a disposizione per l'istruttoria, l'interessato aveva un'elevata probabilità che l'amministrazione avesse già effettuato i controlli necessari e non esercitasse più il suo potere di verifica. Nel vigente ordinamento, invece, il privato può avviare l'attività, trascorsi trenta giorni dalla dichiarazione, soggiacendo al rischio di vedersi inibita l'attività intrapresa nell'ipotesi che l'amministrazione ravvisi la mancanza dei requisiti o dei presupposti in sede di esercizio del suo potere di verifica e controllo entro trenta giorni, successivi allo stesso inizio dell'attività.

Al termine dell'istruttoria l'amministrazione destinataria della DIA potrà:

- non emettere alcun provvedimento, se sussistono i requisiti, i presupposti ed i fatti legittimanti l'esercizio dell'attività dichiarata;
- emettere un provvedimento negativo, al fine di vietare la prosecuzione dell'attività ed eliminare gli eventuali effetti prodotti, se manca qualcuno degli elementi che legittimano lo svolgimento dell'attività;
- disporre l'adeguamento dell'attività a certe prescrizioni, se mancano elementi cui è possibile intervenire tempestivamente.

Qualora, invece, l'amministrazione competente, al termine dell'istruttoria non faccia seguire alcun provvedimento di rilievo entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'effettivo inizio, il potere di emettere atti inibitori previsto dal comma 3 dell'art. 19 della legge 241/1990 si estingue, salvo il potere di intervento in sede di autotutela.

Anche la DIA, come istituto di semplificazione, impone una nuova esegesi alla luce delle riforme costituzionali, inquadrando l'art. 19 tra le garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, vincolando, ai sensi del citato art. 29, anche le regioni e gli enti locali.

4.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE

In rapporto al nuovo assetto costituzionale, la Corte Costituzionale ha escluso che i principi di legislazione statale in materia sia di silenzio-assenso (istituto che sarà a breve trattato) che di DIA facciano parte dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali con la conseguenza che si rivelano non suscettibili di vincolare le regioni a statuto speciale.

A tal proposito la Corte Costituzionale intervenuta al fine di comporre il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ha statuito che la competenza a disciplinare il procedimento amministrativo sia accessoria alla competenza nelle materie assegnate alla potestà regionale con conseguenziale subordinazione della materia della disciplina del procedimento amministrativo alle specifiche materie alle quali il procedimento stesso è inerente, negando che la disciplina procedimentale possa assurgere ad autonoma materia.

In materia di DIA sono stati elaborati diversi orientamenti. Secondo alcuni l'art. 19 non concernerebbe il procedimento amministrativo, onde la presenza di dette norme nella legge generale del procedimento amministrativo è del tutto casuale, non costituendo immediata e necessaria derivazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dei diritti di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Secondo altri la norma di cui all'art. 19 è inquadrabile tra le garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, vincolando ai sensi dell'art. 29 legge 241/1990 anche le regioni e gli enti locali.

In definitiva, a prescindere da quale orientamento si intenda avallare, le regioni e gli enti locali possono regolare diversamente la procedura della DIA, ma non possono escludere dalla loro normativa l'istituto, in quanto costituisce un principio di semplificazione dell'attività amministrativa e, quindi, attiene alle garanzie dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

In Sicilia, l'art. 19 della legge 241/1990, nella sua originaria versione, è stato recepito dalla legge n. 537/1993, che ha previsto, in via tendenziale, il principio della denuncia di inizio attività in luogo dell'autorizzazione come regola, circoscrivendo a casi determinati l'eccezione della necessità del preventivo consenso. Il legislatore regionale ha inteso con gli articoli 22 (denuncia di inizio attività) e 23 (silenzio-assenso) della l.r. 10/1991 richiamare gli articoli 19 e 20 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, condividendo pedissequamente gli interventi in materia del legislatore nazionale. Il comma 2 dell'art. 22 della legge 10/1991 evidenzia come, in linea con l'orientamento della Corte Costituzionale, l'istituto in esame sia applicabile alle ipotesi di attività vincolata il cui controllo implica un mero accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge.

Il comma 3 della norma in esame esclude dalla disciplina della DIA quelle attività che in astratto possano recare pregiudizio a taluni interessi sensibili come quelli attinenti alla tutela dei beni di valore storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

Il comma 4 demanda la superiore individuazione ad apposito decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Analogia norma è prevista con riguardo al silenzio assenso, secondo quanto previsto dall'art. 23 della l.r. 10/1991 nel senso che il legislatore regionale, salve le

disposizioni già vigenti in materia e salva la disciplina regolamentare di cui all'art. 20 della legge 241 e successive modifiche ed integrazioni, finisce come l'art. 19 col rinviare dinamicamente alla disciplina regolamentare di cui all'art. 20 legge n. 241.

Ad ulteriore chiarimento è intervenuta la circolare assessoriale n. 12350 del 1995⁴, che evidenzia come gli articoli 22 e 23 della l.r. 10/1991, rispettivamente sulla DIA e sul silenzio-assenso, confermando le disposizioni di cui ai predetti artt. 19 e 20 della legge 241/1990, inducono a ritenere che, anche in forza della disciplina regolamentare richiamata, venga data piena esecutività alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 della legge 241 e, conseguentemente, agli artt. 22 e 23 della l.r. 10/1991.

4 Ai comuni della Regione Siciliana

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, gli articoli 19 (così come modificato dall'art. 2 - comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) e 20 disciplinano i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso, comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente (art. 19) e i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso, comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categoria di atti (art. 20, cosiddetto silenzio-assenso).

La pratica esecuzione di dette norme veniva però subordinata alla emanazione di appositi regolamenti ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono state emanate disposizioni per i procedimenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

In particolare, gli articoli 22 e 23 di detta legge, nel confermare le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/90, fanno salva la emananda disciplina regolamentare ivi prevista.

Da ciò si desume che il legislatore regionale ha voluto far dipendere l'esecutività delle norme di cui agli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 10/91 dall'emanazione dei regolamenti attuativi degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/90.

Con D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 è stato emanato, appunto, il regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con successivo D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 è stato approvato il regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.

Con il D.P.R. n. 407/94, entrato in vigore il 25 maggio 1994, si è data piena esecutività alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241/90, e, quindi, anche a quelle di cui agli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 10/91.

Per quanto detto in narrativa questa Amministrazione ritiene, quindi, pienamente applicabili nel territorio della Regione Siciliana le norme citate, cui debbono attenersi i comuni in indirizzo.

L'Assessore: ABBATE

Appare degno di nota, ai fini del presente lavoro, ripercorrere gli interventi che hanno interessato l'art. 19 della legge 241 e *de relato* anche la l.r. 10/1991.

Nella sua prima versione l'art. 19 demandava ad apposito regolamento di attuazione il compito di distinguere i casi in cui il privato poteva dare immediatamente avvio all'attività da quelli in cui l'inizio di attività era subordinato al decorso di un termine, stabilito per categorie di atti, in relazione alla maggiore o minore complessità degli accertamenti richiesti. Tale regolamento, emanato con il d.P.R. 300/1992 individuava altresì le ipotesi in cui la DIA consentiva al privato l'immediato avvio dell'attività a fronte della regola per cui era necessario il decorso di un certo termine dalla data della presentazione della denuncia stessa.

Successivamente la legge 537/1993 ha demandato ad apposito regolamento i casi di esclusione in rapporto all'applicazione dell'art. 19, invertendo l'impostazione originaria dell'individuazione in positivo in individuazione in negativo, prevedendo la regola della legittimazione immediata generale all'esercizio dell'attività, in materie soggette ad attività vincolata, a seguito della mera presentazione della DIA.

Tale impostazione rivolta ad un'individuazione in negativo delle ipotesi escluse dalla disciplina secondo il principio dell'eccezione alla regola risulta condiviso dalla recente riforma attuata con la legge n. 80 del 2005.

L'art. 22 della l.r. 10/1991, in verità, era già stato modificato in tal senso dall'art. 24 della l.r. n. 17/2004⁵.

5 Art. 24 Comunicazione di inizio attività

1. All'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: (1)

"2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso."

Siffatta norma aggiunge il comma 2 all'art. 14 della l.r. n. 2/2002 il cui comma 1 dispone l'applicazione nel territorio della regione siciliana dell'art. 1 della legge n. 443/2001 in rapporto alla DIA edilizia.

Le novità introdotte in materia sono:

- la comunicazione di inizio attività in luogo della denuncia;
- prima l'attività aveva inizio dopo la denuncia mentre adesso l'attività inizia con la semplice comunicazione.

La novella regionale finisce per anticipare le novità introdotte dalla legge 80/2005.

La norma fa salve le diverse normative di settore recitando che restano esecutive le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Si rimanda, inoltre, ad apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente ai fini dell'individuazione delle categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione di inizio attività. Con riguardo alla nuova comunicazione di inizio attività regionale, il legislatore regionale pur propendendo per la regola della liberalizzazione opta per l'individuazione in positivo rapportata alle categorie delle attività economiche investite dalla nuova disciplina.

In ossequio alla disposizione normativa, il Presidente della Regione ha emanato il decreto del 29 giugno 2005, composto da 4 articoli, in cui si individuano le categorie economiche interessate alla nuova disciplina.

L'art. 2 del decreto de quo indica gli elementi essenziali che la comunicazione deve contenere demandando un rinvio alla disciplina di cui al d.P.R. 445/2000.

L'art. 3 prevede che l'Amministrazione verifichi se sussista l'esigenza di ulteriore documentazione, che viene richiesta all'interessato una sola volta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'art. 4, infine, riconosce la competenza di ciascuna amministrazione ad individuare alternative a quelle finora eseguite in via ordinaria, informandone gli organi di vigilanza, ai fini della omogeneizzazione delle procedure stesse.

Dal quadro normativo regionale emerge che si tratta di una disciplina in continua evoluzione e destinata a subire ulteriori estensioni dell'ambito di applicazione dal momento che l'art. 1 del citato decreto prevede che l'elenco di cui all'allegato A) potrà essere modificato sulla base di successive rilevazioni di categorie economiche.

5. SILENZIO-ASSENSO

Il silenzio-assenso consiste in una qualificazione giuridica formale del silenzio, nel senso che, decorso il termine di provvedere senza che la PA si sia pronunciata, l'istanza presentata dal privato si considera accolta.

L'istituto in esame ha in comune con il mero silenzio solo il fatto dell'inerzia della PA, ma se ne differenzia per gli effetti sostanziali che la legge collega all'inerzia.

Al pari della dichiarazione di inizio attività, il silenzio-assenso è ispirato ad una logica di liberalizzazione dell'attività dei privati e di miglioramento del rapporto tra cittadini e P.A.

In merito agli elementi di differenziazione si rileva che: mentre l'art. 19 della legge 241/1990 (relativo alla DIA) prevede casi in cui ai privati è riconosciuta la facoltà di intraprendere determinate attività economiche sulla base di una mera denuncia; l'art. 20 della medesima legge, invece, concerne ipotesi nelle quali la richiesta del privato si considera accolta qualora entro un dato termine la PA non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego. L'art. 20, a differenza dell'art. 19, non incide in senso abrogativo sull'esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, ma introduce una modalità semplificata di conseguimento dell'autorizzazione.

Inoltre, mentre l'art. 19 riguarda materie soggette a provvedimenti autorizzatori a carattere essenzialmente vincolato, l'art. 20 concerne settori caratterizzati dall'intervento di autorizzazioni a contenuto discrezionale.

L'articolo 20 è stato anche interessato dalla riforma introdotta con la legge n. 80 del 2005, e nell'attuale versione prevede che *“fatta salva l'applicazione dell'art. 19, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato... il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo”* (indizione di una conferenza di servizi entro trenta giorni dall'istanza).

La norma prosegue escludendo il silenzio assenso con riferimento *“agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”*.

Dalla riforma si deduce che il silenzio assenso, finora previsto soltanto in casi determinati, è destinato a diventare la regola in caso di inerzia della PA protratta oltre il termine per la conclusione del procedimento.

5.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE

La legge regionale n. 10 del 1991, che ha recepito la legge nazionale sul procedimento, pone la disciplina del silenzio-assenso all'art. 23. Tale articolo prevede la regolazione del modulo procedimentale basato sulla formazione tacita del provvedimento in senso parzialmente conforme a quanto disposto dalla normativa statale.

L'impianto della legge regionale risulta modellato sulla formulazione della legge 241/1990 antecedente ai recenti interventi riformatori più volte menzionati. Infatti l'art. 23 richiama, per salvarne gli effetti, la disciplina regolamentare che era prevista dalla legge statale al fine di individuare i casi di operatività del silenzio-assenso. Attualmente, invece, la disposizione statale (art. 20, l. 241/90) prevede l'applicazione generalizzata dell'istituto, con le eccezioni di atti e procedimenti riguardanti particolari settori puntualmente nominati, delle ipotesi di silenzio-rigetto, nonché degli atti e procedimenti da individuare con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la legge nazionale prevede la possibilità che l'amministrazione, ricevuta l'istanza del privato, impedisca la formazione del silenzio-assenso mediante l'indizione di una conferenza di servizi. In sostanza, oggi il silenzio-assenso costituisce la regola per la definizione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, mentre le eccezioni sono specificamente previste.

In linea con questa tendenza, la normativa regionale prevede che le domande dirette al rilascio di atti di consenso comunque denominati, cui è subordinato l'esercizio di un'attività privata, devono considerarsi accolte qualora l'amministrazione alla quale è rivolta l'istanza non comunichi all'interessato il diniego con provvedimento motivato entro il termine stabilito dalle disposizioni di settore (art. 23, co. 1). In tal modo il silenzio o l'inerzia produce l'effetto di un provvedimento di accoglimento dell'istanza di atti ampliativi, eliminando la necessità di una pronuncia espressa, con il risultato di semplificare l'azione amministrativa e liberalizzare l'attività privata, migliorando così il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini.

La valutazione da parte dell'amministrazione non è del tutto esclusa ma si esplica in un momento successivo alla formazione dell'assenso tacito, in sede di verifica della legittimità dell'esercizio dell'attività privata con la possibilità di annullare l'assenso formatosi (art. 23, co. 2). Tale attività di accertamento, cui può seguire l'attività sanzionatoria, deve ritenersi espressione di autotutela e quindi attività di secondo grado, in relazione al provvedimento tacito di assenso. La formazione del silenzio comporta infatti la consumazione del potere da parte dell'amministrazione, che può annullare

l'assenso solo a seguito di una ponderazione degli interessi coinvolti, secondo le regole che presiedono alle determinazioni assunte in via di autotutela. Tale impostazione, resa esplicita nel testo della corrispondente disposizione statale con riferimento al potere di annullamento e revoca, risulta dall'analisi dell'istituto considerato, condotta alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza in materia 6.

Rispetto alla legge nazionale, infine, la norma regionale prevede, in alternativa all'esercizio dei poteri di autotutela, la fissazione da parte dell'amministrazione di un termine non inferiore a 15 giorni né superiore a 30 giorni affinché l'interessato, ove possibile, elimini i vizi che rendono illegittima l'attività intrapresa sanando la sua posizione.

6 Vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I - 969 - 23 marzo 2007, dalla cui massima risulta che "l'esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio risulta oggi disciplinato dall'art. 20 della L. n. 241/1990, nel testo modificato dalla L. n. 15/2005, secondo il quale successivamente alla formazione del silenzio-assenso, l'amministrazione può intervenire solo attraverso l'esercizio di un potere di annullamento (o di revoca) e dunque, attraverso un potere avente carattere diverso rispetto al potere che avrebbe potuto esercitare entro il termine previsto per l'adozione del provvedimento espresso"; ed in seguito: "Da ciò consegue che in caso di insussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività da parte del privato, l'amministrazione può esercitare solo i propri poteri di autotutela, non già emanare un provvedimento tardivo." Ed ancora, nello specifico: "L'art. 46 della L.R. n. 17/2004, secondo cui le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze, entro il termine perentorio di centoventi giorni, attribuisce un immediato valore qualificato di assenso al decorso infruttuoso del predetto termine dalla richiesta alla Soprintendenza, facendone conseguire gli stessi effetti dell'esercizio positivo dell'attività amministrativa. Da ciò discende che il successivo nulla osta, (omissis), deve essere considerato adottato quando oramai il relativo potere risultava essere stato consumato dal provvedimento formatosi *per silentium*. L'amministrazione, infatti, non può provvedere due volte sul medesimo oggetto, se non attraverso la potestà di riesame o di autotutela. (omissis). In entrambi i casi, il provvedimento successivo alla formazione del silenzio assenso realizza una rinnovata espressione del potere di regolazione della materia di cui l'amministrazione è e resta titolare, ma di cui, comunque, va verificata la legittimità alla stregua dei principi e delle regole dell'attività amministrativa di secondo grado".

6. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Lo Sportello unico per le attività produttive è un istituto creato al fine di ridurre i tempi ed i costi amministrativi per le imprese. Le fonti normative che l'hanno previsto sono: d.lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali) e il d.P.R. 447/1998, come modificato dal d.P.R. 440/2000.

Di recente, il codice dell'amministrazione digitale, al fine di accelerare ancor di più l'*iter* procedimentale, ha innovato la disciplina relativa all'istituto in esame, prevedendo che esso venga realizzato in modalità informatica, integrandosi in rete con i servizi online della pubblica amministrazione ed eroghi i propri servizi verso l'utenza anche telematicamente.

Lo Sportello è costituito presso ciascun comune, ma la disciplina prevede la possibilità di svolgere l'esercizio delle relative funzioni in forma associata.

Il principio di concentrazione che ispira il procedimento in questione si evidenzia nella unicità della domanda che il privato deve presentare e nella unicità della struttura con cui deve interagire, la quale, ricevuta la domanda del privato, deve attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni di esprimere il proprio assenso entro il termine fissato.

Da ultimo, la legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) prevede misure di rafforzamento dello sportello unico attraverso il metodo delle intese e degli accordi fra governo e regioni, l'adozione di modelli organizzativi differenziati, l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali, l'introduzione di modelli formativi specifici per il personale addetto agli stessi nonché l'adozione di strumenti di informatizzazione dei processi.

6.1 QUADRO NORMATIVO REGIONALE

La normativa regionale che ha introdotto lo Sportello unico per le attività produttive è la legge n. 10 del 2000.

La disciplina dettata in sede regionale non si differenzia da quella nazionale, prevedendo che l'istituto venga istituito al fine da garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo *iter* procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.

7. PROFILI COMPARATIVI CON ALTRE REGIONI: IL CASO LOMBARDIA

Appare degno di nota il riferimento all'attività legislativa che di recente ha interessato la Regione Lombardia, laddove il Consiglio è intervenuto con la legge n. 1 del 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio", e la Giunta regionale con la delibera n. 8/4502. In particolare, in un'ottica di semplificazione il legislatore regionale ha previsto che i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.

Inoltre, viene individuato lo Sportello unico per le attività produttive come unico responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche produttive di beni e servizi.

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 10

G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22

Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 17/2004 e annotato al 3/2/2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 12

(modificato e integrato dall'art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 17/2004)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.ù

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 15

(modificato dall'art. 34 della L.R. 10/93)

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola una conferenza di servizi (28), alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

2. *L'avviso di convocazione per la partecipazione alla conferenza, corredato da tutti gli elaborati progettuali e da ogni altra documentazione occorrente, deve essere recapitato al destinatario almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. (29)*

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

Art. 16

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

Art. 17 (30)

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all'adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

Art. 19 (1)

1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.

Art. 20

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

Art. 21

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 22 (32)

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato, previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici nè superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Art. 23 (33)

1. Ferme restando le speciali norme vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

Art. 24

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

[LEGGE REGIONALE 7 settembre 1998, n. 23](#)

[G.U.R.S. 10 settembre 1998, n. 45](#)

[Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.](#)

Art. 2 Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127

1. Nell'ordinamento della Regione Siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, la conferenza dei servizi è disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e

dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, [n. 127](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le competenze che le norme di cui al comma 1 attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri ed al Consiglio dei Ministri, nell'ordinamento della Regione Siciliana, sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dalla Giunta regionale.

3. Nell'ordinamento della Regione Siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli articoli 2; 3; 4; 5, comma 4; 6; 10; 12 e 17, commi 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 e 64 della legge 15 maggio 1997, [n. 127](#), e successive modifiche ed integrazioni. (1)

[LEGGE REGIONALE 26 marzo 2002, n. 2](#)

[G.U.R.S. 27 marzo 2002, n. 14](#)

[RIPUBBLICATA G.U.R.S. 12 aprile 2002, n. 17](#)

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

[TESTO COORDINATO \(con modifiche fino alla L.R. 1/2008 e annotato al 10/3/2008](#)

Art. 14 *Semplificazione procedure (1)*

[\(integrato dall'art. 24 della L.R. 17/2004\)](#)

1. Trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, [n. 443](#).

2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, [n. 10](#). Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, [n. 28](#) e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che

disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10

G.U.R.S. 17 maggio 2000, n. 23

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/2006 e annotato al 23/3/2007)

Art. 36 Sportello unico (1)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, [n. 112](#).

Art. 37 Procedimento amministrativo (1)

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, [n. 447](#), ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, [n. 15](#).

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, [n. 447](#), partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

Norme per la semplificazione amministrativa.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con regolamenti, emanati, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali, previo parere della Commissione o delle Commissioni dell'Assemblea regionale competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;
- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;
- f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

- h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;
- l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;
- m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
- n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;
- o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale;
- p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 2005

G.U.R.S. 29 luglio 2005, n. 32

Approvazione dell'elenco delle categorie economiche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 24, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2004, n. 17, e, in particolare l'art. 24, comma 1 - di modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - che detta nuove norme in tema di semplificazione delle procedure, demandando al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, l'emanazione di un decreto che individui le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione delle nuove procedure introdotte dallo stesso art. 24, comma 1;

Considerato che la semplificazione delle procedure amministrative per l'avvio dell'esercizio di attività economiche costituisce notevole stimolo allo sviluppo economico della Sicilia, con conseguente incremento del reddito prodotto e, quindi, anche delle entrate della Regione;

Rilevato che nella seduta del 30 marzo 2005 della Giunta regionale, il Presidente ha richiesto all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la definizione della proposta per l'emanazione del decreto presidenziale sopra richiamato;

Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, riguardante "semplificazione amministrativa" che, sostituendo l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introduce principi fondamentali nella materia;

Considerato che tali principi hanno ispirato l'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (integrativo dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2) e che, pertanto, nel rispetto dei suddetti principi fondamentali, deve procedersi all'attuazione della legge regionale con l'emanazione del decreto presidenziale che indichi le materie alle quali va applicato il nuovo sistema di procedure amministrative;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, formulata con nota prot. n. 1012/Gab. del 31 maggio 2005, con la quale, sulla base della catalogazione delle attività economiche redatte dall'ISTAT, è possibile formulare un primo elenco di categorie economiche, rientranti nella previsione dell'art. 24, comma 1, della legge 28

dicembre 2004, n. 17, con enunciazione di alcune linee di indirizzo, rivolte alle amministrazioni, per assicurare l'attuazione della norma sopra richiamata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 10 giugno 2005 "Art. 24, legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - Semplificazione delle procedure amministrative - Presa d'atto";

Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 2002, [n. 2](#), giusta quanto disposto dal comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, [n. 17](#), è approvato l'elenco delle categorie economiche rientranti nella previsione della legge, allegato sotto la lettera A del presente decreto. Il predetto elenco potrà essere modificato sulla base di successive rilevazioni di categorie economiche.

Art. 2

Le amministrazioni competenti procederanno all'acquisizione delle comunicazioni - presentate dai legali rappresentanti dell'impresa richiedente - che consentano di conoscere:

1) Nome, cognome, data di nascita, residenza del comunicante.

Qualora il sottoscrittore della comunicazione operi quale legale rappresentante di una società, associazione, ente di qualsiasi genere, dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede, la data di costituzione e l'oggetto sociale risultante dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

2) Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto (persona fisica o giuridica) che avvia l'attività economica.

3) Settore di attività economica, nel quale l'interessato intende operare, riferito alle categorie indicate nell'allegato A al presente decreto.

4) L'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo in base al quale si dispone della sede.

Il comunicante dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche in ordine alla inesistenza di circostanze ostative all'avvio dell'attività. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. [n. 445/2000](#).

Alla comunicazione possono essere allegati certificazioni, perizie giurate sostitutive di accertamenti tecnici ed ogni altro documento che l'interessato riterrà utile.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, [n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della comunicazione acquisita, l'Amministrazione

verifica se sussiste l'esigenza di ulteriore documentazione, che viene richiesta all'interessato una sola volta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

La richiesta di cui al presente articolo non sospende l'attività avviata o l'avvio dell'attività.

Art. 4

Resta ferma la competenza di ciascuna amministrazione ad individuare, ove occorra, nuove procedure alternative a quelle finora seguite in via ordinaria, informandone gli organi di vigilanza, ai fini della omogeneizzazione delle procedure stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 2005.

CUFFARO



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Misure di solidarietà ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

(DDL nn. 104, 11 e 87)

Dossier sui disegni di legge n. 3/2008

XV Legislatura

Luglio 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Misure di solidarietà ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

(DDL nn. 104, 11 e 87)

Dossier sui disegni di legge n. 3/2008

XV legislatura

Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Maria Ingraio.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

■ SCHEDA DI SINTESI	8
Dati identificativi	9
Struttura e oggetto	12
Elementi per l'istruttoria legislativa	15
■ SCHEDE DI LETTURA	21
Disegno di legge n. 104 'Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo'	22
Disegno di legge n. 11 'Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro'	25
Disegno di legge n. 87 'Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro'	32
TABELLA COMPARATIVA DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI	36
■ DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	44
RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 11, 87 E 104	
Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 'Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari'	45
Legge 23 novembre 1998, n. 407 'Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata'	63

ALTRA NORMATIVA DI INTERESSE

DISPOSIZIONI STATALI

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 Art. 85 'Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali' 67**
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' (legge finanziaria 2007) 69**
- Decreto ministeriale 2 luglio 2007 'Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296' 70**

LEGISLAZIONE DI ALTRE REGIONI

Sardegna

- Legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 'Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro' 73**

Piemonte

- Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 'Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro' 77**

Umbria

- Legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 'Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro' 79**

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dai disegni di legge presentati in materia di solidarietà ai familiari delle vittime del lavoro.

Consta di una scheda di sintesi che illustra i contenuti dei provvedimenti con una panoramica delle questioni da affrontare, e di schede di lettura che commentano brevemente ciascun disegno di legge articolo per articolo ponendo l'accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo delle tecniche di formulazione dei testi.

Un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	104
<i>Titolo</i>	Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Solidarietà civile
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	11
<i>Titolo</i>	Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Solidarietà civile
<i>Numero di articoli</i>	7
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	87
<i>Titolo</i>	Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del lavoro
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Solidarietà civile
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Sono stati assegnati alla I Commissione legislativa “Affari istituzionali” tre disegni di legge che introducono misure a sostegno dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro.

Con il disegno di legge n. 104 (“Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo”), di iniziativa governativa, (a firma del Presidente della Regione e dell’Assessore per la famiglia e gli enti locali) la Regione siciliana, considerando il profondo turbamento suscitato nell’opinione pubblica dai recenti tragici avvenimenti verificatisi a Mineo, intende assumere delle iniziative concrete a sostegno dei più stretti congiunti dei lavoratori deceduti, prevedendo a loro favore l’estensione di alcuni dei benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 (“Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari”) e successive modifiche ed integrazioni.

Più in particolare, il disegno di legge prevede (art. 1, co.1) l’applicazione, nei confronti dei figli dei defunti signori Palermo, Pulici, Smecca, Sofia, Tumino e Zaccaria, deceduti per il tragico incidente sul lavoro avvenuto l’11 giugno scorso nel comune di Mineo, dei benefici di cui all’articolo 3 della stessa legge n. 20 del 1999, ossia di misure di “sostegno agli orfani” per l’intera durata degli studi di questi ultimi. Tale contributo finanziario, che sarebbe erogato dal Presidente della Regione, viene espressamente dichiarato cumulabile con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

Nel disegno di legge si prevede altresì, nei confronti di uno solo dei familiari delle vittime (art.1, co.2), l’estensione dei benefici di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 20/1999, ossia l’assunzione, su richiesta, nei ruoli dell’ Amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e degli enti o istituti dagli stessi vigilati. Il diritto all’assunzione sarebbe attribuito secondo le seguenti priorità: a) coniuge o convivente more uxorio; b) uno dei figli se a

carico della vittima al momento della morte; c) uno dei genitori; d) uno dei fratelli o sorelle conviventi se a carico e qualora siano gli unici superstiti della vittima.

In realtà, l'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 20 del 1999 prevede l'assunzione a favore di più soggetti, stretti congiunti del lavoratore deceduto. Solo per i fratelli della vittima (per un massimo di due), il trasferimento del beneficio, ai sensi dell'articolo 4, co. 2 della legge n. 20 del 1999, sarebbe subordinato alla morte o alla rinuncia dei soggetti rientranti nelle categorie precedenti. Il disegno di legge in esame, discostandosi da tale estesa previsione del diritto all'assunzione, precisa invece che esso sarebbe riconosciuto, come si ricordava "ad uno solo dei familiari delle vittime".

L'assunzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge regionale n. 20 del 1999, avrebbe luogo da parte dell'Amministrazione interessata, eventualmente anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale, con immissione nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente. In presenza di un precedente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù della legge regionale 12 marzo 1986, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti ed istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le necessarie procedure di mobilità ai fini di consentire l'accesso nei propri ruoli dei soggetti beneficiari, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta. (articolo 4, comma 1-bis della legge n. 20 del 1999). Nell'ipotesi in cui l'assunzione avvenisse presso una Pubblica amministrazione in soprannumero, i relativi oneri sarebbero posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al primo comma (articolo 4, comma 3, legge n. 20 del 1999).

Il disegno di legge n. 11, sottoscritto dai deputati onorevoli Gucciardi e Lupo ha una portata più generale: si prevedono infatti forme di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro (non solo, dunque, di quelli deceduti a Mineo).

Le provvidenze assumerebbero essenzialmente tre forme: a) quella di un "sostegno economico speciale in favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro"(articolo 2), consistente in un contributo finanziario "una tantum" di 50.000 euro, che il Presidente della Regione sarebbe autorizzato ad elargire ai più stretti congiunti dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro; b) quella di un "sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro"(articolo 3), consistente in un contributo finanziario che il Presidente della Regione potrebbe erogare a sostegno alle spese di formazione degli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro, c) l'assunzione di familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali o locali (articolo 4).

Nel disegno di legge si sancisce espressamente (articolo 5, co.1) la cumulabilità dei benefici suddetti con altri eventuali e diversi benefici previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.

Si prevede inoltre l'individuazione, da parte dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'ufficio competente all'accertamento del diritto ai benefici dalla stessa previsti, nonché la contestuale indicazione delle direttive necessarie allo svolgimento del relativo procedimento (art.5, co. 3).

Tale disegno di legge si ispira anch'esso, pur non riproducendola pedissequamente, alla normativa regionale dettata a favore dei familiari delle vittime della mafia.

Il disegno di legge n. 87, firmato dal gruppo parlamentare del Partito Democratico, riconosce ai più stretti congiunti delle vittime di incidenti mortali sul lavoro verificatisi nel territorio della Regione il diritto al collocamento obbligatorio nei ruoli dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, degli enti o istituti dagli stessi vigilati, o delle aziende unità sanitarie locali. Si fa rinvio in proposito alle disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407, che attribuisce un analogo diritto (art.1, comma 2) ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il diritto al collocamento obbligatorio viene previsto, nel disegno di legge, a favore degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite di coloro che siano morti a seguito di incidenti sul lavoro (art.1, co.1), ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortuni sul lavoro (art.1, co.2).

Gli eventi che consentono l'acquisizione del diritto devono, però, essersi verificati nel territorio della Regione.

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

I disegni di legge in esame, dei quali due di iniziativa parlamentare (ddl n. 11 e ddl n. 87) ed uno di iniziativa governativa (ddl n. 104), hanno ad oggetto **interventi a sostegno dei familiari di vittime del lavoro**. Il disegno di legge governativo riguarda specificamente l'incidente verificatosi l'11 giugno 2008 nel comune di Mineo, in provincia di Catania, nel quale hanno perso la vita sei lavoratori.

I benefici previsti sono differenziati nei tre disegni di legge: in particolare in tutti gli atti di iniziativa è **garantito il diritto all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni** a soggetti individuati in modo pressoché omogeneo, mentre in due di essi è **altresì previsto un sostegno economico** (ddl n. 11 e ddl n. 104) a favore dei familiari dei caduti.

In ordine al rispetto dei limiti costituzionali e delle competenze statutarie, può farsi riferimento alle **materie di competenza esclusiva di cui agli artt. 14 lett. o) e p) (regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; ordinamento degli uffici e degli enti regionali) e 15 (ordinamento degli enti locali) dello Statuto** per quanto riguarda le disposizioni che prevedono l'assunzione presso l'amministrazione regionale o enti locali o enti altrimenti soggetti a vigilanza della Regione.

Con riferimento al **ddl n. 104**, sebbene possano profilarsi elementi di criticità rispetto al principio costituzionale di uguaglianza e ai caratteri di generalità ed astrattezza delle disposizioni normative, tuttavia si riscontrano nella legislazione regionale precedenti disposizioni di analogo tenore.

Il ddl n. 87 avrebbe potuto presentare profili problematici legati alla delimitazione della potestà normativa regionale, come definita nel Titolo V, Parte II della Costituzione, qualora vi fossero previste forme di assunzione presso le amministrazioni statali. L'art 1 del predetto disegno di legge infatti, estendendo ai familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro il diritto al collocamento obbligatorio, rinvia alla legge 23 novembre 1998, n. 407 recante norme in favore delle vittime del terrorismo, la quale non può che applicarsi alle amministrazioni dello Stato. In questa prospettiva si deve sottolineare come la competenza della Regione non avrebbe evidentemente potuto esercitarsi sulla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa

dello Stato e degli enti pubblici nazionali, devoluta per dettato costituzionale allo Stato stesso, ai sensi dell'art. 117 lett. g) della Costituzione.

Opportunamente, quindi, l'ambito di operatività della norma è stato limitato agli enti locali e regionali. Sotto il profilo applicativo si è voluto demandare ad un decreto dell'Assessore alla Presidenza la regolamentazione degli aspetti relativi alla trasposizione ed all'adeguamento della disciplina statale rispetto a quella della Regione.

Per quanto riguarda le disposizioni che prevedono misure di sostegno economico a favore dei familiari delle vittime del lavoro, non essendo prevista una materia specifica cui collegare la competenza legislativa, può farsi riferimento alla **materia di competenza concorrente della legislazione sociale di cui all'art. 17 lett. f) dello Statuto**, valorizzando la finalità sociale delle misure che con i provvedimenti in esame si intendono adottare.

Compatibilità comunitaria

I disegni di legge in esame non presentano profili di interesse di dimensione sovranazionale e pertanto non pongono problemi in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

I disegni di legge in esame, contenendo disposizioni che prevedono a favore dei familiari delle vittime del lavoro l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati e le aziende unità sanitarie locali, intervengono in materia già disciplinata in casi analoghi da leggi regionali. Né d'altronde avrebbe potuto prevedersi l'assunzione di soggetti presso le pubbliche amministrazioni con semplice chiamata diretta fuori da un'espressa deroga legislativa. Inoltre, i due disegni di legge che prevedono altresì benefici di tipo economico, dispongono l'autorizzazione al Presidente della Regione all'erogazione di somme in via diretta (ddl n. 11) o indiretta, mediante il rinvio a disposizioni che contengono la medesima autorizzazione (ddl n. 104).

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

La legislazione regionale vigente non contiene provvedimenti che hanno la finalità specifica di sostenere mediante benefici economici o di altro tipo i familiari di vittime del lavoro. I disegni di legge proposti si presentano in tal senso come un elemento di novità, sul piano normativo, ed un segnale di attenzione e solidarietà da parte della Regione verso soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà a seguito di eventi che colpiscono in modo tragico i familiari più stretti provocandone il decesso, nel caso di specie a causa di incidenti sul lavoro. Si tratta, tuttavia, di una novità in senso relativo, poiché in diverse occasioni la Regione è intervenuta con provvedimenti normativi che prevedevano misure di sostegno analoghe a quelle contenute nei disegni di legge in esame, sia a favore di soggetti individuati in modo specifico sia a favore di determinate categorie. In particolare, si fa riferimento alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 che prevede benefici a favore dei familiari delle vittime della mafia, quali uno speciale sostegno economico (art. 2), un sostegno agli orfani (art. 3) e l'assunzione presso pubbliche amministrazioni (art. 4).

A carattere generale, ricordiamo la recente legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare". Essa prevede che l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sia autorizzato ad erogare un sussidio straordinario in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in un naufragio avvenuto nell'esercizio dell'attività di pesca.

Formulazione del testo

I disegni di legge n. 87 e n. 11, prevedendo che le provvidenze disposte si applichino ai familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, qualora privi di ulteriori elementi di specificazione con riferimento alle circostanze dell'evento causativo della morte del lavoratore, potrebbero produrre la conseguenza indesiderata di allargare oltre misura i confini che delimitano il presupposto per la concessione del beneficio, nel caso di specie l'assunzione presso pubbliche amministrazioni. Inoltre nel testo dei disegni di legge citati non risultano elementi utili a circoscrivere l'applicazione delle disposizioni di favore sotto il profilo temporale, non essendo precisato se il diritto ai benefici sorga in relazione ad incidenti sul lavoro verificatisi in un dato periodo o a partire da una certa data..

In particolare il ddl n. 11 utilizza in varie disposizioni, per descrivere le finalità dei benefici previsti (art. 1) e successivamente nel testo, **l'espressione "cittadini deceduti in incidenti sul lavoro"** senz'altra specificazione. In sede di applicazione, ciò comporterebbe l'estensione degli

effetti delle norme previste e dunque l'erogazione delle somme (artt. 2 e 3) e il diritto all'assunzione (art. 4) in modo indifferenziato e generico ai familiari di qualunque cittadino deceduto sul lavoro. Al fine di evitare l'estensione degli effetti delle disposizioni ad una platea di destinatari difficilmente individuabili a priori sarebbe opportuno introdurre ulteriori elementi di specificazione con riferimento, ad esempio, alla residenza in Sicilia delle vittime o altrimenti dei familiari.

Nella medesima prospettiva di evitare un ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni, comunque contenute in un provvedimento destinato ad esplicare effetti territorialmente e giuridicamente limitati, appare opportuno circoscrivere la concessione del beneficio introducendo un parametro territoriale da applicarsi agli incidenti che causano la morte del lavoratore e, conseguentemente, fanno sorgere il diritto all'assunzione a vantaggio dei familiari.

Il ddl n. 87 si muove nell'ottica appena prospettata, mentre nessun problema riguardo a tale profilo presenta il ddl n. 104, per il quale i beneficiari sono una categoria ben definita, cioè i familiari delle vittime dell'incidente di Mineo.

Normativa nazionale e regionale di interesse

I disegni di legge in esame, come accennato in precedenza, introducono disposizioni in favore dei familiari delle vittime del lavoro prevedendo benefici economici o di altro genere già previsti dalla vigente legislazione regionale a favore di altre categorie di soggetti. I tre disegni di legge richiamano nel testo, in modo esplicito o implicito, i provvedimenti normativi che contengono tali misure di sostegno. In particolare il ddl n. 87 fa riferimento (art. 1 commi 1 e 3) alla disciplina

prevista dall'art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 in favore dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di estenderne l'applicazione ai familiari delle vittime del lavoro, mentre il ddl n. 104 richiama testualmente (art. 1 commi 1 e 2) i benefici previsti rispettivamente dall'art. 3 e dall'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 a sostegno dei familiari delle vittime della mafia. Infine il ddl n. 11, pur non citando nel testo altri provvedimenti normativi precedenti, riproduce sostanzialmente (artt. 2, 3 e 4) il contenuto di disposizioni recanti analoghe misure già previste dalla sopra menzionata legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Nel panorama legislativo nazionale, nella materia che occupa i disegni di legge in esame, è opportuno un riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che al comma 1187 dell'art. 1 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria. In applicazione di tale norma, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 ha definito le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

In altre Regioni sono state varate misure a sostegno dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro.

Così, la legge della Regione Sardegna 30 maggio 2008, n.8, prevede, all'art.3, l'erogazione di un contributo straordinario una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Il comma 2 dell'art.3 precisa che "il contributo è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124".

Con legge regionale n. 25 del 2007 la Regione Piemonte ha istituito il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro. Nella legge si rinvia ad un regolamento della giunta regionale, da adottare previo parere della competente Commissione consiliare, per l'individuazione di destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1. L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Analogo provvedimento è stato approvato dalla regione Umbria (legge regionale n. 1 del 2008) che ha apprestato un fondo di emergenza per le famiglie delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, demandandone la gestione ad un comitato istituito e previsto dalla legge stessa, sulla base dei criteri di cui ad un regolamento da approvare da parte della Giunta regionale.

Tale normativa è riportata in allegato al presente dossier nella parte concernente la documentazione normativa.

Schede di lettura

a cura del Servizio Commissioni e del Servizio Studi.

*Consigliere parlamentare Capo Ufficio Reggente preposto alla I Commissione
legislativa: dott. Filippo Palmeri in raccordo con i consiglieri parlamentari del
Servizio studi dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.*

SCHEDE DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 104

Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo

Art. 1.

Interventi di solidarietà per i familiari dei caduti sul lavoro l'11 giugno 2008 nel comune di Mineo, provincia di Catania

1. Ai figli dei signori Giuseppe Palermo, Salvatore Pulici, Salvatore Smecca, Giovanni Natale Sofia, Salvatore Tumino e Giuseppe Zaccaria vittime del tragico incidente sul lavoro verificatosi l'11 giugno 2008 nel comune di Mineo, provincia di Catania, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. I predetti benefici sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

2. Ad uno solo dei familiari delle vittime indicate al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge o convivente more uxorio;*
- b) uno dei figli se a carico della vittima al momento della morte;*
- c) uno dei genitori;*
- d) uno dei fratelli o sorelle conviventi se a carico e qualora siano unici superstiti della vittima*

La norma prevede l'estensione di una duplice tipologia di benefici previsti dalla normativa antimafia a favore dei familiari delle vittime del grave incidente sul lavoro verificatosi a Mineo l'11 giugno scorso al fine di dare loro una 'prova tangibile della solidarietà della Regione siciliana'.

In particolare, oltre al sostegno per gli studi agli orfani di cui al comma 1 (che richiama l'art.3 della legge n. 20 del 1999), si prevede, nel secondo comma, l'assunzione per alcune categorie di soggetti rinviando per le modalità e la procedura da seguire all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Rispetto alla citata normativa, tuttavia, viene operata una restrizione che limita ad un familiare il destinatario del beneficio.

Si stabilisce, inoltre, un ordine di priorità riguardo all'assunzione.

In particolare, nel caso di presenza di più figli, sarebbe opportuno rispetto all'attuale formulazione specificare i criteri per la scelta del beneficiario. Si intende che il trasferimento del diritto alla categoria successiva si verifica in caso di morte o rinuncia dei soggetti appartenenti alla categoria precedente.

In merito poi alla cumulabilità dei benefici previsti da questa norma rispetto ad identiche provvidenze disposte da altre pubbliche amministrazioni si ricorda che l'articolo 8 della citata legge regionale al comma 1 vieta espressamente il cumulo a meno che non sia diversamente stabilito. In tale ultima ipotesi viene precisato che l'interessato debba presentare previamente istanza presso l'altra pubblica amministrazione.

Si rammenta inoltre che la cumulabilità dei benefici è stata prevista anche da altre norme regionali quali quella a favore dei familiari dei soldati italiani caduti in territorio iracheno nell'attentato di Nassiriya e quella per i familiari dell'agente di polizia di Stato Antonino Agostino.

DISEGNO DI LEGGE N. 104

Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di complessiva di 420 migliaia di euro, di cui :

a) 60 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, cap. 183721);

b) 360 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5., cap. 183722).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2., capitolo 215704, accantonamento 1002 del bilancio della Regione.

3. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa valutata, rispettivamente, in 60 migliaia di euro e di 60 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2., codice 120201, accantonamento 1002.

4. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa valutata, per ciascun anno in 360 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2., codice 120201, accantonamento 1002.

L'articolo 2 quantifica la spesa predisponendo la relativa copertura finanziaria (420 migliaia di euro l'anno) per il triennio 2008-2010.

Al disegno di legge è allegata la relativa scheda tecnica da parte del Governo.

DISEGNO DI LEGGE N. 104

Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo

Art. 3.

Norma finale

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.*
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 1.

Finalità

1. La Regione persegue l'obiettivo di assicurare solidarietà e sostegno alle famiglie di cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede benefici ai familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro per consentire agli stessi una prosecuzione equilibrata della propria vita assicurando le dovute opportunità formative e di lavoro.

La norma, di carattere programmatico, enuncia le finalità del provvedimento sostenendo l'opportunità di un'azione regionale a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro.

La disposizione limita alle famiglie dei cittadini deceduti l'ambito di applicazione dei benefici concessi. La norma trova analogia nella disciplina dettata a favore dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 2.

*Sostegno economico speciale in favore dei familiari
delle vittime di incidenti sul lavoro*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un sostegno economico speciale di euro 50.000,00 in favore dei familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.

2. La concessione del sostegno economico speciale previsto al comma 1 è subordinata all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.

3. Il sostegno economico speciale previsto al comma 1 è corrisposto, nell'ordine:

a) al coniuge, o convivente, superstite e ai figli, se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) ai genitori, in mancanza del coniuge superstite e dei figli;

d) ai fratelli e sorelle, se a carico delle vittime ed in mancanza del coniuge superstite, dei figli e dei genitori.

4. Nel rispetto della previsione del comma 2, nell'ambito di ciascuna delle categorie descritte si applicano le disposizioni sulle successioni legittime disciplinate dal codice civile.

La norma, nel prevedere un sostegno economico speciale *una tantum* a favore dei familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro, enuncia le categorie dei destinatari stabilendo un ordine di priorità e rinvia alla fase dell'accertamento del diritto per l'effettiva concessione del beneficio.

Riguardo al comma 4, occorrerebbe chiarire il significato del riferimento al comma 2. Tale riferimento, relativo all'accertamento del diritto, lascerebbe supporre che l'ordine di priorità stabilito al comma 3 si applichi per l'individuazione del destinatario del beneficio.

Probabilmente il comma 4 dell'articolo in commento intende richiamare la norma di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, essendo il testo dell'intero articolo formulato sul modello dell'analoga disposizione prevista dalla predetta legge regionale. In tal senso le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal Codice civile si applicherebbero, una volta individuata la categoria dei soggetti beneficiari, nell'ambito di ciascuna categoria.

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 3.

*Sostegno alla formazione in favore degli orfani
delle vittime di incidenti sul lavoro*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure per ciascun avente diritto:

a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, euro 2.500,00 annui;

b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 4.000,00 annui;

c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 6.000,00 annui.

2. La concessione del sostegno alla formazione previsto al comma 1 è subordinata all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura corrispondente al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L'erogazione dei contributi cessa quando il beneficiario avvii un'attività lavorativa autonoma o instauri un rapporto di lavoro dipendente.

La norma prevede il sostegno alla formazione scolastica in favore degli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro, fino alla frequenza di un corso universitario, attraverso la concessione di contributi annuali differenziati.

Si tratta di disposizioni mutate dalla legge regionale n. 20 del 1999 a favore dei familiari delle vittime di mafia.

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 4.

*Assunzione di familiari delle vittime di incidente sul lavoro
presso pubbliche amministrazioni*

1. L'Amministrazione regionale, le autonomie locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite o il convivente more uxorio e gli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.

2. Le assunzioni previste al comma 1 sono subordinate all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.

3. Gli oneri che derivano dalle assunzioni in soprannumero previste al presente articolo sono a carico della Regione, fino all'inquadramento dei beneficiari nei ruoli degli enti indicati al comma 1.

La norma è mutuata dalla citata legislazione antimafia. Vi si precisa che il diritto all'assunzione spetta al coniuge superstite o al convivente more uxorio e agli orfani, escludendo altre categorie di soggetti (genitori e fratelli) viceversa previsti dalla citata legge regionale n. 20 del 1999. Sarebbe opportuno precisare che debba trattarsi di infortuni verificatisi nel territorio della Regione o presso aziende aventi sede in Sicilia.

Nella norma manca il riferimento, contenuto nella legge n. 20 del 1999, alla possibilità di attivazione della procedura di mobilità in caso di preesistente rapporto di lavoro dipendente.

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 5.

Cumulabilità dei benefici e riconoscimento del diritto ai benefici

1. I benefici concessi dalla presente legge si aggiungono ad altri eventuali e diversi benefici previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il diritto ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 è accertato dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, l'ufficio competente all'accertamento del diritto indicato al comma 1, dettando contestualmente le direttive per lo svolgimento del relativo procedimento.

La previsione contenuta nella disposizione riguarda la cumulabilità dei benefici previsti con altri analoghi. Tuttavia la dizione 'altri eventuali e diversi' benefici appare generica e richiederebbe una maggiore specificità specie in relazione alle circostanze o alla fattispecie fondativa del diritto alla provvidenza. A questo proposito si ricorda, come già osservato in commento all'articolo 1 del ddl n. 104, che la legge regionale n. 20 del 1999, all'articolo 8, comma 1, vieta espressamente il cumulo a meno che non sia diversamente stabilito. In tale ultima ipotesi viene precisato che l'interessato deve presentare previamente istanza presso l'altra pubblica amministrazione.

Si rammenta inoltre che la cumulabilità dei benefici è stata prevista anche da altre norme regionali, quali quella a favore dei familiari dell'attentato a Nassiriya e quella per i familiari dell'agente di polizia di Stato Antonino Agostino, che, come il ddl n. 104, hanno utilizzato la seguente formulazione "identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze".

Nella fattispecie di cui trattasi, ci si è voluti presumibilmente riferire anzitutto al trattamento economico erogato dall'Inail, ossia alla rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché ai contributi eventualmente erogati dal Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Opportuna la previsione volta al coinvolgimento dell'Assessorato per il lavoro per le modalità, la disciplina ed l'individuazione del soggetto cui demandare l'accertamento del diritto.

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che sono individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.

Si propone una riscrittura della norma, che non quantifica gli oneri finanziari e non predispone la relativa copertura degli stessi

Tale adempimento viene usualmente demandato alla II Commissione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE N. 11

Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

Art. 7.

Norma finale

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

DISEGNO DI LEGGE N. 87

Interventi a sostegno dei familiari di vittime del lavoro

Art. 1.

Finalità

1. I figli o, in alternativa, il coniuge di coloro che siano deceduti a causa di incidenti sul lavoro verificatisi nel territorio della Regione godono del diritto al collocamento obbligatorio nell'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti o istituti dagli stessi vigilati e le aziende unità sanitarie locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai figli o, in alternativa, al coniuge di coloro che siano deceduti a causa dell'aggravarsi di infermità che abbiano dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro verificatosi nel territorio della Regione.

3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, compresi coloro che svolgono un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali corrispondenti a quelli di cui all'art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche ed integrazioni, come individuati con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il primo comma dell'art.1 del disegno di legge prevede, a favore dei più stretti congiunti delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, l'applicazione dell'istituto del collocamento obbligatorio presso la Pubblica amministrazione, già previsto dalla normativa vigente a favore di talune categorie, tra le quali le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", alle cui disposizioni si fa espresso rinvio. In ossequio all'ambito delle competenze regionali, l'assunzione viene però qui prevista esclusivamente nei ruoli dell'Amministrazione regionale o locale.

In relazione all'individuazione dei soggetti cui spetta il diritto all'assunzione, quando si parla di destinazione agli orfani o, in alternativa, al coniuge sarebbe utile precisare i criteri di scelta tra gli uni e gli altri

L'art.1, co.2 della legge 407/1998, richiamato nella norma, prevede che i soggetti in esso indicati "godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli".

La norma richiamata della legge 407/98 prevede, altresì, riferendosi all'accesso nei ruoli dell'amministrazione ministeriale, che l'assunzione per chiamata diretta sia possibile per l'accesso a profili professionali sino all'ottavo livello retributivo, e che per l'accesso ai livelli retributivi più elevati (individuati dalla legge in quelli compresi tra il sesto e l'ottavo relativamente ai profili professionali del comparto Ministeri) le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze nell'organico". L'art.1, co.3 del disegno di legge demanda dunque all'Assessore regionale alla Presidenza il compito di procedere all'individuazione delle qualifiche che, all'interno dell'Amministrazione regionale o locale, corrispondono a quelle considerate nella legge statale.

Quanto all'individuazione dell'autorità o istituzione competente a gestire le assunzioni, stilando eventuali graduatorie e avviando i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, può ricordarsi che l'art.32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 deferisce questi compiti alle direzioni provinciali del lavoro – servizio politiche del lavoro competenti nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.

DISEGNO DI LEGGE N. 87
Interventi a sostegno dei familiari di vittime del lavoro

Art. 2.

Norma finanziaria

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 215704 (fondo per provvedimenti legislativi in corso).*
- 2. Per gli esercizi successivi la Regione provvede con legge di bilancio.*

Il riferimento al Fondo per le nuove iniziative legislative appare generico poiché non risultano quantificati gli oneri delle disposizioni. La norma è pertanto da riformulare in sede di esame per il parere da parte della II Commissione legislativa..

DISEGNO DI LEGGE N. 87
Interventi a sostegno dei familiari di vittime del lavoro

Art. 3.

Norma finale

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

*Tabella Comparativa dei disegni di legge presentati
a cura del Servizio Studi*

**TABELLA COMPARATIVA
DEI DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI**

	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>Finalità</i></p> <p>1. La Regione persegue l'obiettivo di assicurare solidarietà e sostegno alle famiglie di cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede benefici ai familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro per consentire agli stessi una prosecuzione equilibrata della propria vita assicurando le dovute opportunità formative e di lavoro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Sostegno economico speciale in favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un sostegno economico speciale di euro 50.000,00 in favore dei familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.</p> <p>2. La concessione del sostegno economico speciale previsto al comma 1 è subordinata all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.</p> <p>3. Il sostegno economico speciale previsto al comma 1 è corrisposto, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al coniuge, o convivente, superstite e ai figli, se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite; c) ai genitori, in mancanza del coniuge superstite e dei figli; d) ai fratelli e sorelle, se a carico delle vittime ed in mancanza del coniuge superstite, dei figli e dei genitori. <p>4. Nel rispetto della previsione del comma 2, nell'ambito di ciascuna delle categorie descritte si applicano le disposizioni sulle successioni legittime disciplinate dal codice civile.</p>	
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 1, comma 1 <i>Interventi di solidarietà per i familiari dei caduti sul lavoro l'11 giugno 2008 nel comune di Mineo, provincia di Catania</i></p> <p>1. Ai figli dei signori Giuseppe Palermo, Salvatore Pulici, Salvatore Smecca, Giovanni Natale Sofia, Salvatore Tumino e Giuseppe Zaccaria vittime del tragico incidente sul lavoro verificatosi l'11 giugno 2008 nel comune di Mineo, provincia di Catania, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. I predetti benefici sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure per ciascun avente diritto:</p> <p>a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, euro 2.500,00 annui;</p> <p>b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 4.000,00 annui;</p> <p>c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 6.000,00 annui.</p> <p>2. La concessione del sostegno alla formazione previsto al comma 1 è subordinata all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.</p> <p>3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura corrispondente al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT.</p> <p>4. L'erogazione dei contributi cessa quando il beneficiario avvii un'attività lavorativa autonoma o instauri un rapporto di lavoro dipendente.</p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 1, comma 2</p> <p>2. Ad uno solo dei familiari delle vittime indicate al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p>a) coniuge o convivente more uxorio;</p> <p>b) uno dei figli se a carico della vittima al momento della morte;</p> <p>c) uno dei genitori;</p> <p>d) uno dei fratelli o sorelle conviventi se a carico e qualora siano unici superstiti della vittima.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p><i>Assunzione di familiari delle vittime di incidente sul lavoro presso pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. L'Amministrazione regionale, le autonomie locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite o il convivente more uxorio e gli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.</p> <p>2. Le assunzioni previste al comma 1 sono subordinate all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.</p> <p>3. Gli oneri che derivano dalle assunzioni in soprannumero previste al presente articolo sono a carico della Regione, fino all'inquadramento dei beneficiari nei ruoli degli enti indicati al comma 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p><i>Finalità</i></p> <p>1. I figli o, in alternativa, il coniuge di coloro che siano deceduti a causa di incidenti sul lavoro verificatisi nel territorio della Regione godono del diritto al collocamento obbligatorio nell'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti o istituti dagli stessi vigilati e le aziende unità sanitarie locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai figli o, in alternativa, al coniuge di coloro che siano deceduti a causa dell'aggravarsi di infermità che abbiano dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro verificatosi nel territorio della Regione.</p> <p>3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, compresi coloro che svolgono un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali corrispondenti a quelli di cui all'art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche ed integrazioni, come individuati con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
--	---	---

Art. 5.
Cumulabilità dei benefici e riconoscimento del diritto ai benefici

1. I benefici concessi dalla presente legge si aggiungono ad altri eventuali e diversi benefici previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il diritto ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 è accertato dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, l'ufficio competente all'accertamento del diritto indicato al comma 1, dettando contestualmente le direttive per lo svolgimento del relativo procedimento.

<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di complessiva di 420 migliaia di euro, di cui :</p> <p>a) 60 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, cap. 183721);</p> <p>b) 360 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5., cap. 183722).</p> <p>2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2., capitolo 215704, accantonamento 1002 del bilancio della Regione-</p> <p>3. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa valutata, rispettivamente, in 60 migliaia di euro e di 60 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2., codice 120201, accantonamento 1002.</p> <p>4. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa valutata, per ciascun anno in 360 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2., codice 120201, accantonamento 1002.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che sono individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 215704 (fondo per provvedimenti legislativi in corso).</p> <p>2. Per gli esercizi successivi la Regione provvederà con legge di bilancio.</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>
--	--	---

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e Biblioteca

Unità operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali. Segretario parlamentare responsabile Maria Rosa Del Bosco Rizzone

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 20

G.U.R.S. 17 settembre 1999, n. 44

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

N.d.R. I benefici previsti dalla presente legge vengono estesi anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano in forza dell'art. 19, comma 47, della L.R. 19/2005.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 8/2006 e annotato al 12/3/2008)

Art. 1 Norma programmatica

1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.

Titolo I

MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI CRIMINOSI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 2 Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa (1) (2) (3)

1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.

2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine;

- a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.

3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Note:

(1) Vedi l'art. 68 della L.R. 6/2001: "*Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola*".

(2) Vedi l'art. 107 della L.R. 4/2003: "*Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere*".

(3) In ordine ai benefici previsti nell'articolo annotato, vedi l'art. 24 della L.R. 20/2003: "*Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello*".

Art. 3 Sostegno agli orfani (4) (5) (6) (7)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:

a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;

b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;

c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.

2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Note:

(4) Vedi l'art. 68 della L.R. 6/2001: "*Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola*".

(5) Vedi l'art. 50 della L.R. 6/2001: "*Vittime della mafia*".

(6) Vedi l'art. 107 della L.R. 4/2003: "*Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere*".

(7) In ordine ai benefici previsti nell'articolo annotato, vedi l'art. 24 della L.R. 20/2003: "*Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello*".

Art. 4 Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni (8) (9) (10) (11)

(integrato dall'art. 139, comma 67, della L.R. 4/2003, dall'art. 18, comma 13, e dall'art. 19, comma 46, della L.R. 19/2005 e integrato e modificato dall'art. 12, comma 19, della L.R. 1/2006)

1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

1-bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto *a quella in atto posseduta*, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Note:

(8) *Vedi l'art. 107 della L.R. 4/2003: "Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere".*

(9) *Vedi l'art. 108 della L.R. 4/2003: "Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica".*

(10) *Vedi l'art. 68 della L.R. 6/2001: "Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola".*

(11) *In ordine ai benefici previsti nell'articolo annotato, vedi l'art. 24 della L.R. 20/2003: "Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello".*

Art. 5 Benefici in favore dei familiari di Michele Abbate

1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 5 bis

(introdotto dall'art. 2 della L.R. 8/2006)

1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa strage, Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 6 Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari (12) (13)

1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

2. L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.
3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispose un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
4. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.
5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Note:

(12) Vedi *Decr. Pres. 17 aprile 2000: "Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20"*.

(13) *La L.R. n. 7/2004 ha esteso i benefici previsti dalla presente disposizione anche ai superstiti della strage di Portella della Ginestra.*

Art. 7 Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa

1. E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale"), incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.
2. Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la Presidenza della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla corresponsione dei benefici previsti dalla medesima, effettuando un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

3. Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali. A tal fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il Presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali, che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari assegnati dalla Regione.

4. All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dipendente dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del Presidente della Regione.

5. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.

Art. 8 *Divieto di cumulo dei benefici*

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

2. In caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.

3. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

Art. 9

***Fondo per le costituzioni di parte civile* (14)**

1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.

6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.

7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.

8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.

9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.

12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Note:

(14) Vedi l'art. 107 della L.R. 4/2003: "*Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere*".

Art. 10 Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto

1. La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.

2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

3. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.

4. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.

5. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.

6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

7. Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.

8. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.

9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.

10. All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

11. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

12. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo II

MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI ESTORSIVI E DI VITTIME DELL'USURA

Art. 11 *Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive*

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi.

2. Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento:

a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;

b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;

c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subito:

a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;

b) un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività economica.

5. I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.

6. Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale.

7. Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

8. L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.

9. Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.

10. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.

11. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

13. All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

14. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

15. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 12 *Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi*

1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di

ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13 *Interventi in favore delle vittime dell'usura*

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitano un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

2. Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.

3. I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.

4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.

5. All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707). L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE E DI ISTITUZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA ALLA MAFIA, AI FENOMENI DELLE ESTORSIONI E DELL'USURA, NONCHE' NELLA AFFERMAZIONE DELLA LEGALITA'

Art. 14 Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.

2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.

3. Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.

4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo. (15) (16)

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.

8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Note:

(15) Vedi l'art. 81 della L.R. 6/2001: "*Contributi per la formazione civile degli alunni*".

(16) Cfr. le seguenti Circ. Ass. BB.CC.: 5 marzo 2004, n. 6, per l'esercizio finanziario 2004, 28 febbraio 2005, n. 4, per l'esercizio finanziario 2005, 15 febbraio 2006, n. 5, per l'esercizio finanziario 2006, 5 febbraio 2007, n. 4, per l'esercizio finanziario 2007 e 12 marzo 2008, n. 5, per l'esercizio finanziario 2008.

Art. 15 Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti

1. Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'articolo 14.

2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.

3. Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.

Art. 16 Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività. Abrogazione di norme

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 4/2003) (17)

Note:

(17) In ordine all'articolo abrogato vedi l'art. 42, commi 2 e 3, della L.R. 4/2003.

Art. 17 Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antirackett riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 18 Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro"

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.

Art. 19 Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.

2. All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

3. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 20 Estensione dei benefici nel tempo

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.

4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.

5. I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.

Art. 21 Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture

(integrato dall'art. 37 della L.R. 7/2002 e dall'art. 25 della L.R. 7/2003)

01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia.

4. La lettera b), del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. E' rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

Art. 22 Comitato regionale per la sicurezza (18)

1. E' istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione.

2. Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto regionale.

3. Il Comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione. Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture. Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica.

Note:

(18) *La Corte Costituzionale con sentenza n. 55 del 5-13 marzo 2001 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.*

Art. 23 Abrogazione di norme

1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

- legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;

- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;

- articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;

- articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;

- articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;

- articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;

- articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;

- legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;

- articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;

- articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;

- articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;

- legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;

- legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;
- l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
- l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.

Art. 24

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 settembre 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per i beni culturali

ed ambientali e per la pubblica istruzione

MORINELLO

Assessore regionale per i lavori pubblici

LO MONTE

Allegato

Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960.

Nominativo	Luogo e data dell'uccisione
Andrea Raja	Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944
Nunzio Passafiume	Trabia (PA), 7 giugno 1945
Agostino D'Alessandro	Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945
Giuseppe Lo Cicero	Mazzarino (CL), 25 novembre 1945
Giuseppe Puntarello	Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945
Antonino Guarisco	Burgio (AG), 7 marzo 1946
Gaetano Guarino	Favara (AG), 16 maggio 1946
Marina Spinelli	Favara (AG), 16 maggio 1946
Pino Cammilleri	Naro (AG), 28 giugno 1946
Giovanni Castiglione	Alia (PA), 22 settembre 1946
Girolamo Scaccia	Alia (PA), 22 settembre 1946
Giuseppe Biondo	Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946
Giovanni Santangelo	Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Vincenzo Santangelo	Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Giuseppe Santangelo	Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Giovanni Severino	Joppolo (AG), 25 novembre 1946
Paolo Farina	Comitini (AG), 28 novembre 1946
Nicolò Azoti	Baucina (PA), 21 dicembre 1946
Accursio Miraglia	Sciacca (AG), 4 gennaio 1947
Pietro Macchiarella	Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947
Margherita Clesceri	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giorgio Cusenza	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947

Giovanni Megna	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giovanni Grifò	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenza La Fata	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giuseppe Di Maggio	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Filippo Di Salvo	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Francesco Vicari	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Castrenze Intravaia	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Serafino Lascari	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vito Allotta	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenza Spina	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Eleonora Moschetto	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giuseppa Parrino	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Provvidenza Greco	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenzo La Rocca	Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Michelangelo Salvia	Partinico (PA), 8 maggio 1947
Giuseppe Intorrella	Comiso (RG), 11 giugno 1947
Giuseppe Casarrubea	Partinico (PA), 22 giugno 1947
Vincenzo Lo Iacono	Partinico (PA), 22 giugno 1947
Giuseppe Maniaci	Terrasini (PA), 23 ottobre 1947
Calogero Caiola	S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947
Vito Pipitone	Marsala (TP), 8 novembre 1947
Vincenzo Campo	22 febbraio 1948
Epifanio Li Puma	Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948
Placido Rizzotto	Corleone, (PA), 10 marzo 1948
Calogero Cangelosi	Camporeale (PA), 2 aprile 1948
Giuseppe Intile	Caccamo (PA), 7 agosto 1952
Salvatore Carnevale	Sciara (PA), 16 maggio 1955
Giuseppe Spagnuolo	Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955
Pasquale Almerico	Camporeale (PA), 25 aprile 1957
Paolo Bongiorno	Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960

Visto: CAPODICASA

LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

G.U.R.I. 26 novembre 1998, n. 277

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 2 aprile 2003, n. 56 e annotato al 16 gennaio 2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288)

1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. *Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. (1)*

3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda".

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.

Note:

(1) Vedi art. 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: "Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale".

Art. 2

(integrato dall'art. 82, comma 9, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e dall'art. 2 del D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, convertito dalla legge 2 aprile 2003, n. 56)

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche *e della criminalità organizzata* è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 3

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite seguenti: "e dei caduti";

b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate".

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

Art. 4

(integrato dall'art. 82, comma 9, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e modificato dall'art. 3 del D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, convertito dalla legge 2 aprile 2003, n. 56)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di *scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario* fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa. (2)

Note:

(2) Vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510: "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata". Vedi altresì, il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 318: "Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo".

Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonché in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1998

SCALFARO

D'ALEMA, *Presidente del*

Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O

Art. 85. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti

regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ^{(1) (2) (3)}.

(1) Così sostituito dall'*art. 7, L. 10 maggio 1982, n. 251*. Vedi, anche, il *D.M. 2 luglio 2007*. In relazione alla rendita spettante ai superstiti, l'*art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765* così disponeva:

« *Art. 28*. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte».

Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2-5 luglio 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1985, n. 360 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1985, n. 306-*bis*), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

(3) Per la rivalutazione dell'assegno da corrispondere in caso di morte o per infortunio o malattia professionale vedi:

- per il settore industria l'*art. 3, D.M. 9 ottobre 2001*;

- per il settore agricoltura l'*art. 3, D.M. 9 ottobre 2001*.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Art. 1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'*articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

Art. 1, comma 1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ⁽¹⁾.

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 luglio 2007*. Per l'incremento della dotazione del Fondo previsto dal presente comma vedi il *comma 534 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Decreto Ministeriale 2 luglio 2007.

Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'*articolo 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

Publicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2007, n. 235.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'*art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano definite le tipologie dei benefici concessi nonchè i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il *decreto ministeriale 29 dicembre 2006* recante «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007» con il quale è stata disposta sul capitolo 5063 (U.P.B. 14.1.2.2 Infortuni sul lavoro - CDR 14 Tutela delle condizioni di lavoro) l'assegnazione di 2,5 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

Ritenuto che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro;

Ritenuto altresì che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano consistere in un beneficio una tantum in favore dei predetti familiari;

Decreta:

Art. 1. Benefici erogati dal Fondo.

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'*art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, di seguito denominato Fondo, eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.

2. L'importo del beneficio di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui all'art. 2, secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	Numero dei superstiti	Importo (EURO)
A	1	1.500
B	2	1.900
C	3	2.200
D	Più di 3	2.500

3. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro.

4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte del Fondo, l'INAIL liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'*art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, di seguito Testo unico.

5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 è pari ai tre dodicesimi della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo unico.

Art. 2. Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo.

1. Il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;

b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Art. 3. Requisiti di accesso ai benefici.

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato, con apposita ispezione congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e

delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano al Fondo e all'INAIL.

Art. 4. *Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni.*

1. L'istanza di cui all'art. 3 è presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio. L'istanza deve contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

Art. 5 *Ripetizione dell'indebito.*

1. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'INAIL provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste dall'*art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, con riferimento all'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sardegna

Legge Regionale 30 maggio 2008, n. 8

Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Publicata nel B.U. Sardegna 9 giugno 2008, n. 19.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui all'*articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3* (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.
2. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'*articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20* (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 9*, in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.
4. Il programma di cui al comma 3 è approvato nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell'*articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008*.

Art. 2

Programma di formazione.

1. Il programma di formazione previsto dall'articolo 1 è realizzato a valere sulle disponibilità finanziarie stanziato nel Fondo regionale per l'occupazione, impiegando anche, compatibilmente con le disposizioni per l'utilizzo di fondi comunitari, risorse del Fondo sociale europeo (FSE). A tal fine l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella sua qualità di autorità di gestione del FSE, provvede a sottoporre agli organismi competenti la proposta di programma.

Art. 3

Contributi a favore delle famiglie.

1. Le prestazioni a sostegno delle condizioni economiche familiari di cui alla presente legge, consistono in un contributo una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. L'importo è stabilito, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura massima di euro 30.000, tenendo debito conto delle condizioni sociali ed economiche degli aventi diritto di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#) (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo è assegnato, dietro richiesta, ai sensi del comma 4, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro. I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari che lavorano presso aziende operanti nell'Isola.

4. Il beneficio è erogato con carattere di massima urgenza e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 3 o, in alternativa, su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previa gli accertamenti di legge.

Art. 4

Adeguamento del contributo.

1. La Regione provvede all'erogazione del contributo entro le misure, da aggiornarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT, stabilite dalla presente legge. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'[articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008](#) è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, secondo quanto stabilito all'articolo 6.

Art. 5

Norma transitoria.

1. Nel primo anno di attuazione della presente legge la dotazione finanziaria è destinata a interventi relativi agli infortuni accaduti negli anni 2007 e 2008.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l'anno 2008 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB S02.03.001

Politiche attive del lavoro - spese correnti

2008 euro 2.500.000

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

2011 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - spese correnti

2008 euro 2.500.000

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

2011 euro 1.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla [legge regionale n. 3 del 2008](#).

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Piemonte

Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 25

Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 dicembre 2007, n. 52.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

Art. 2

Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro ⁽¹⁾.

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento ⁽²⁾, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(1) Per la dotazione finanziaria del fondo vedi l'*art. 14, L.R. 23 maggio 2008, n. 12.*

(1) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 26 maggio 2008, n. 9/R.*

Art. 3

Norma finanziaria.

1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall'esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Umbria

Legge Regionale 21 febbraio 2008, n. 1.

Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro.

Pubblicata nel B.U. Umbria 27 febbraio 2008, n. 9.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2

Beneficiari del contributo.

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.

Art. 3

Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro.

1. È istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);

c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione generale del lavoro (UGL);

d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;

e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);

f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (CNA);

g) un componente designato dalla Associazione provinciale artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni;

h) un componente designato dalla Confartigiano imprese Umbria;

i) un componente designato dalla Unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI);

j) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (CIA);

k) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;

l) un componente designato dalla Coldiretti Umbria;

m) un componente designato dalla Confcommercio regionale;

n) un componente designato dalla Confesercenti regionale;

o) un componente designato dalla Confcooperative regionale;

p) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;

q) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.

2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.

3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la Direzione regionale competente in materia di servizi sociali.

4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di servizi sociali.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.

Art. 4

Funzioni del Comitato.

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento ⁽¹⁾, secondo i seguenti criteri:

1) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso;

b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.

(1) Vedi, al riguardo, il *Reg. 16 aprile 2008, n. 3*.

Art. 5

Finanziamento degli interventi.

1. Il Fondo di cui alla presente legge è alimentato:

a) da risorse regionali;

b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli amministratori nominati dagli Enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;

c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.

2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'articolo 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento.

3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2561 N.I.).

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del Fondo con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2562 N.I.).

3. I contributi volontari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti" (cap. 2955 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali " (cap. 2563 N.I.).

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recuperi e rimborsi" (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2564 N.I.).

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti".

6. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7

Norme transitorie e finali.

1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.

2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2-bis. I contributi previsti dall'articolo 2 sono erogati anche per gli incidenti mortali verificatesi nel periodo di pubblicazione della presente legge ⁽²⁾.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 12, L.R. 26 marzo 2008, n. 5*.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



*Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza
storica dei mercati sulle aree pubbliche*
(DDL n. 36)

Dossier sui disegni di legge
n. 4/2008

XV Legislatura
Luglio 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

*Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza
storica dei mercati sulle aree pubbliche*
(DDL n. 36)

Dossier sui disegni di legge
n. 4/2008

XV legislatura
Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	6
DATI IDENTIFICATIVI	7
STRUTTURA E OGGETTO.....	8
SCHEDA DI LETTURA.....	11
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	19
Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 – Emilia Romagna.....	20
Legge regionale 11-3-2008, n. 3, art. 17 - Liguria.....	23
Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Regione Siciliana	24

Scheda di sintesi e scheda di lettura a cura del Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari: dott. ssa Sabrina Gatto, dott.ssa Valeria Lo Verde.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	36
<i>Titolo</i>	<i>Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Commercio
<i>Numero di articoli</i>	5
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

CONTENUTO

La **finalità** del disegno di legge è quella di riconoscere a taluni mercati lo status di “mercato storico”.

I principali requisiti che i mercati devono possedere per ottenere il suddetto riconoscimento sono due: un requisito temporale, ossia lo svolgimento dell’attività da un certo numero di anni, e un requisito sostanziale, e cioè la rilevanza culturale e socio-economica del mercato per le comunità locali.

E’ previsto che l’Assessore per la cooperazione possa individuare ulteriori requisiti: altre Regioni, per esempio, stabiliscono che debbano essere mantenuta nei locali e negli arredi sia interni che esterni la presenza di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale.

Per quanto concerne l’**assetto** di **competenze**, si demanda, come accennato, all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca la disciplina degli ulteriori requisiti e delle procedure per il riconoscimento dei mercati e, soprattutto, il riconoscimento stesso e la redazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei mercati riconosciuti.

Poiché i mercati storici insistono sul territorio comunale è evidente la stretta connessione con gli interessi e le competenze del Comune.

Per tale ragione, in Emilia Romagna è stato previsto che siano i Comuni a provvedere alla individuazione e relativa iscrizione all’albo dei mercati storici e sono affidate ai Comuni medesimi una serie di funzioni relative per esempio all’integrazione degli elenchi o ai controlli sul mantenimento di certi standard nei mercati affinché essi rispondano sempre ai requisiti fissati per il riconoscimento.

Apparirebbe quindi più rispettoso del riparto costituzionale di competenze fra Regione ed enti locali un maggiore coinvolgimento dei Comuni, lasciando alla Regione l’individuazione, sia attraverso lo strumento legislativo che la normazione secondaria, dei criteri e della disciplina del riconoscimento e affidando ai Comuni l’individuazione e la gestione dei mercati.

Va, in particolare, tenuto conto della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, che disciplina il commercio sulle aree pubbliche, che attribuisce ai Consigli comunali la

competenza sull'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali (art. 13) e la determinazione dell'ampiezza delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 8).

Detta legge, all'articolo 22, menziona anche i mercati storici ma solo al fine di fare carico ai Comuni <<di dotare i mercati storici dei servizi necessari per l'adeguamento alla normativa nazionale>>. Appare quindi opportuno coordinare, con richiami o modifiche formali, il testo in esame con la citata legge.

Si ricorda inoltre che la pianificazione del territorio comunale spetta ai Comuni, attraverso lo strumento principale del piano regolatore generale che indica, fra le altre cose, le aree destinate a formare spazi di uso pubblico.

Circa i **benefici** che derivano dal riconoscimento del mercato quale storico, questi consistono innanzitutto nella garanzia del mantenimento della sede dei mercati. Infatti i mercati riconosciuti non possono essere trasferiti in luogo diverso dalla sede storica, anzi è previsto che debbano essere realizzati interventi di riqualificazione urbana del sito.

I mercati devono essere inoltre oggetto di programmi di promozione e valorizzazione, anche con incentivi finanziari, con il coinvolgimento, al riguardo, degli enti locali interessati, segnatamente Provincia e Comune, e delle associazioni e operatori di settore così come degli operatori turistici o delle istituzioni culturali che vi abbiano interesse.

Anche nelle **altre Regioni** italiane, si è recentemente registrato particolare interesse per la valorizzazione dei mercati e botteghe storiche.

L'unica Regione ad aver adottato una legge organica per la tutela e la valorizzazione dei mercati storici è l'**Emilia Romagna** (legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, riguardante le botteghe ed i mercati storici).

Tale legge prevede un forte coinvolgimento degli enti locali nella tutela, riconoscimento e valorizzazione dei mercati e delle botteghe storiche, con una distribuzione della competenza tra Giunta regionale, Comuni e Province.

Infatti, compete alla Giunta regionale stabilire, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni riguardanti le botteghe e i mercati storici.

Le Province possono integrare tali criteri e modalità al fine di tenere conto di elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.

Infine spetta ai Comuni l'individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e l'iscrizione nel relativo albo.

E' stabilito che lo status di mercato storico sia subordinato al mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento e che qualora esse vengano meno il Comune proceda alla cancellazione dall'albo.

Il Comune inoltre vigila sull'uso abusivo del marchio di bottega storica e irroga le eventuali sanzioni.

Si segnala che il disegno di legge all'esame della competente commissione dell'Ars, invece, non prevede sanzioni o controlli sul mantenimento dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento del mercato storico.

In **Liguria**, la legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) contiene un articolo rubricato "Qualifica di bottega storica" che affida ai Comuni il compito di predisporre l'elenco delle botteghe storiche sulla base di criteri stabiliti dalla Regione; è altresì previsto che il Comune vigili sull'uso abusivo del marchio di bottega storica e irroghi le eventuali sanzioni.

SCHEDA DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 36
Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica
dei mercati sulle aree pubbliche

Art. 1.
Finalità

1. La Regione persegue la finalità della promozione, valorizzazione e conservazione, anche della memoria, dei mercati storici su aree pubbliche dei centri storici, e del commercio ad essi collegato, attraverso il riconoscimento del loro valore storico, socio-economico e culturale.

Indica le finalità del disegno di legge: riconoscere a taluni mercati lo status di “mercato storico” al fine della loro promozione e valorizzazione.

Art. 2.

Riconoscimento del mercato storico

1. *Possono essere riconosciuti mercati storici quelli che si svolgono da almeno cento anni sullo stesso sito e di cui sia documentalmente attestata la speciale rilevanza culturale e socio-economica per le comunità locali.*

2. *La disciplina dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento è adottata dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.*

3. *Spettano inoltre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il riconoscimento dei mercati storici e la redazione, la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco.*

4. *L'iniziativa per il riconoscimento è attribuita anche ai seguenti soggetti:*

a) comuni, province, comunità montane e camere di commercio;

b) istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;

c) agenzie di promozione turistica;

d) operatori commerciali in aree pubbliche e loro associazioni di categoria.

Il comma 1 indica i requisiti principali dei mercati che devono essere posseduti al fine del riconoscimento come "mercato storico". Essi sono:

- svolgimento dell'attività da almeno cento anni nello stesso sito;
- attestazione documentale della speciale rilevanza culturale e socio-economica per le comunità locali.

Circa il requisito temporale, va verificato se esso tenga conto della storia e delle tradizioni siciliane allo scopo di non escludere dal riconoscimento mercati che, seppur relativamente "giovani", siano già considerati patrimonio culturale della Regione.

Altre Regioni prevedono in taluni casi e in presenza di determinati presupposti una deroga al requisito temporale stabilito dalla legge, consentendo il riconoscimento anche a mercati in cui l'attività sia stata svolta per un periodo inferiore.

Per esempio, nella legge regionale dell'Emilia Romagna, 10 marzo 2008, n. 5, riguardante le botteghe ed i mercati storici, il requisito temporale è stato fissato in cinquant'anni, ovvero in venticinque nel caso di botteghe riconosciute come osterie storiche dai Comuni.

Non è indicato chi debba certificare la rilevanza culturale e socio-economica del mercato storico.

Sarebbe pertanto opportuno prevedere nella formulazione del testo quale sia il soggetto competente a produrre l'attestazione documentale ovvero esplicitare meglio il collegamento con il comma successivo, che statuisce che la disciplina relativa ai requisiti e alle procedure per il riconoscimento sia adottata successivamente dall'Assessore per la cooperazione.

Il comma 2 demanda all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca la disciplina degli ulteriori requisiti e delle procedure per il riconoscimento del mercato quale "mercato storico".

Tale disposizione non prevede con quale atto dell'Assessore sia adottata la disciplina per il riconoscimento dei mercati: più corretta appare una formulazione che indichi almeno che tale disciplina è adottata con atto o provvedimento (es. decreto) dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Il comma 3 attribuisce all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il riconoscimento dei mercati e la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei mercati stessi.

Poiché i mercati storici insistono sul territorio comunale è evidente la stretta connessione con gli interessi e le competenze del Comune.

Per tale ragione, in Emilia Romagna è stato previsto che siano i Comuni a provvedere alla individuazione e relativa iscrizione all'albo dei mercati storici e sono affidate ai Comuni medesimi una serie di funzioni relative per esempio all'integrazione degli elenchi o ai controlli sul mantenimento di certi standard nei mercati affinché essi rispondano sempre ai requisiti fissati per il riconoscimento.

Apparirebbe quindi più rispettoso del riparto costituzionale di competenze fra Regione ed enti locali un maggiore coinvolgimento dei Comuni, lasciando alla Regione l'individuazione, sia attraverso lo strumento legislativo che la normazione secondaria, dei criteri e della disciplina del riconoscimento e affidando ai Comuni l'individuazione e la gestione dei mercati. Si veda al riguardo la nota all'articolo 4 del presente testo.

Il comma 4 individua i soggetti che hanno la facoltà di attivare la procedura per il riconoscimento del mercato quale "mercato storico". Si tratta di:

- Comuni, Province, Comunità montane e Camere di commercio;
- istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;
- agenzie di promozione turistica;
- operatori commerciali in aree pubbliche e loro associazioni di categoria.

Va innanzitutto rilevato che la disposizione prevede che l'iniziativa per il riconoscimento spetti "anche" ai soggetti elencati. Sarebbe opportuno indicare chi siano gli ulteriori soggetti legittimati o in alternativa stabilire che possono essere individuati dalla normativa secondaria di competenza dell'Assessorato.

Il riferimento alle Comunità montane va espunto in quanto esse sono state soppresse dalla legge istitutiva delle Province regionali (legge regionale 6 marzo 1986, n. 9).

L'espressione "operatori commerciali in aree pubbliche" sembra fare riferimento a chiunque svolga un'attività commerciale su un'area pubblica. Si ritiene opportuno individuare con più precisione i soggetti che si intendono legittimati a chiedere il riconoscimento del mercato quale storico; es. chi opera nel mercato in questione o comunque chi vi abbia interesse.

Art. 3.

Promozione e valorizzazione dei mercati storici

1. La Regione favorisce, eventualmente anche con incentivi finanziari, iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici riconosciuti, con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti indicati al comma 4 dell'articolo 2.

Prevede che la Regione favorisca, anche finanziariamente, iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici riconosciuti: in tale ipotesi è indicato espressamente un coinvolgimento degli enti locali interessati, segnatamente Provincia e Comune, e delle associazioni e operatori di settore così come degli operatori turistici o delle istituzioni culturali che vi abbiano interesse.

Art. 4.

Mantenimento della sede storica del mercato

1. I mercati storici riconosciuti non possono essere trasferiti in luogo diverso dalla sede storica e devono essere valorizzati, eventualmente anche mediante opportuni programmi o interventi di riqualificazione urbana, che prevedano, in ogni caso, il mantenimento del mercato nella sua sede storica.

Stabilisce, a garanzia sia dei mercati stessi che dell'interesse regionale al mantenimento dei mercati storici, che i mercati riconosciuti non possano essere trasferiti ad altra sede: è anzi previsto che siano realizzati interventi per la riqualificazione urbana delle aree su cui insistono i mercati.

Si ricorda che la pianificazione del territorio comunale spetta ai Comuni, attraverso lo strumento principale del piano regolatore generale che indica, fra le altre cose, le aree destinate a formare spazi di uso pubblico.

Apparirebbe quindi più rispettoso del riparto di competenze fra Regione e Comune un coinvolgimento dell'ente locale nella disciplina, in particolare nell'individuazione e riconoscimento dei mercati, prevedendo per esempio forme di raccordo quali l'intesa o la proposta del Comune medesimo al riguardo.

Art. 5.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 – Emilia Romagna

Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 10 marzo 2008

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

Art. 1*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Bottega storica" o "Mercato storico".

Art. 2*Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici*

1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti "Bottega storica" e "Mercato storico", devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.


2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a), può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.

3. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status di "Bottega storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "Osteria".

Art. 3*Individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici.
2. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.
3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della Provincia, dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla Giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalle Province, alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale.
4. L'Albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.
5. Le modalità di tenuta dell'Albo comunale sono definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. La Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad approvare i marchi di "Bottega storica" e di "Mercato storico" che sono conferiti alle attività commerciali ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'Albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso.

Art. 4*Status di "Bottega storica" o "Mercato storico"*

1. Lo status di "Bottega storica" o di "Mercato storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il Comune procede alla cancellazione dall'Albo.
3. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega storica" o di "Mercato storico" e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo le attività commerciali ed artigiane che:
 - a) non siano iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) siano state cancellate dall'Albo sopraindicato.
4. Il Comune può disporre per le botteghe storiche ed i mercati storici iscritti all' Albo le misure di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 )
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici.

Art. 5*Interventi di restauro conservativo e valorizzazione*

1. I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.
2. L'amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al comma 1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3, l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

Art. 6*Controlli e sanzioni*

1. L'amministrazione comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come "Bottega storica" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000.
3. Il procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni amministrative.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Legge regionale 11-3-2008, n. 3, art. 17 - Liguria

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali.

Pubblicata nel B.U. Liguria 12 marzo 2008, n. 2, parte prima.

Art. 17*Qualifica di Bottega Storica.*

1. Il Comune predispose l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul suo territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco è disposta dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'iscrizione nell'elenco comunale è costitutiva della qualifica di "*Bottega Storica*".
2. L'elenco di cui al comma 1 è affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato e viene pubblicato, su iniziativa del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. La Regione definisce il contenuto necessario del modello di targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi commerciali contenuti nell'elenco di cui al comma 1. La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Regione Siciliana

G.U.R.S. 4 marzo 1995, n. 12

Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 28/1999 e annotato al 6/2/2006)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Definizioni

(modificato all'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99)

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente legge:

a) ----- (*lettera abrogata*) (1)

b) per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- c) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- d) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- e) per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- f) per "fiere - mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- g) per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h) per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
- i) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
- l) per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;
- m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale della industria, del commercio, dell'artigianato;
- n) per "camera" si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

Note:

(1) *Lettera abrogata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.*

Art. 2 Rilascio dell'autorizzazione

(modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 2/96 e modificato dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99)

1. Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite. (2)

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.

9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

Note:

(2) Vedi art. 24, comma 3, della L.R. 28/99, nonchè l'allegato alla legge medesima.

Art. 3 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;

b) nel caso di cancellazione dal registro.

Art. 4 Condizioni per il rilascio e il diniego dell'autorizzazione

(modificato dall'art. 2 della L.R. 2/96)

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.

2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato.

4. Il sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della commissione di cui all'articolo 7.

5. In occasione di fiere - mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 5 Procedura di rilascio e di revoca

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

3. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) o alla situazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

4. Il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti.

Art. 6 Integrazione del Comitato consultivo per il commercio

(articolo superato per effetto dell'abrogazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 37/50, e degli artt. 23 e 24 della L.R. 26/78, operata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99)

Art. 7 Commissione comunale

(modificato e integrato dall'art. 3 della L.R. 2/96)

1. Presso ogni comune è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

a) dal sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente.

b) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del Corpo di polizia municipale;

c) dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, *designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse*;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi.

2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, della commissione comunale fa parte il direttore dell'UPICA, o, in caso di sua assenza o impedimento, altro funzionario da lui delegato.

3. Il funzionamento della commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo.

Art. 8 Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

(modificato e integrato dall'art. 4 della L.R. 2/96)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco.

2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determina l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio. L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti *dal consiglio comunale* sentita la commissione di cui all'articolo 7, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono pubblicati, ai fini della loro pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6. Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato.

8. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere - mercato o sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

9. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.
10. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.
11. Il sindaco può revocare, *sentita la Commissione di mercato*, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
12. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.
13. *Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione di cui all'articolo 7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la commissione di cui all'articolo 8 ter, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi.* Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva.
14. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale su cui, sentite le organizzazioni regionali di categoria, possono essere stabilite limitazioni al commercio ambulante. In tali aree la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e *le vendite di souvenir possono essere svolte* solo attraverso installazioni mobili.
15. L'esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposte.
16. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale *distinguendo tra la concessione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma 2* ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.
17. ----- (comma abrogato) (3)

Note:

(3) *Comma abrogato dall'art. 8 bis, comma 2, della presente L.R., come introdotto dall'art. 5, della L.R. 2/96.*

Art. 8 bis Regolarizzazione di mercati

(introdotto dall'art. 5 della L.R. 2/96)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7, provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già costituiti. I comuni procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in

possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è abrogato.

Art. 8 ter Commissione di mercato

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 2/96)

1. Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

2. Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

Art. 9 Limitazioni e divieti

(sostituito dall'art. 7 della L.R. 2/96)

1. Non possono essere stabiliti limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche. Sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico, per suolo antistante ai negozi, già rilasciate nei mercati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nonchè la distanza compresa tra due soste susseguenti.

Art. 10 Orari

(integrato dall'art. 8 della L.R. 2/96)

1. Il sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche.

2. Nelle fiere o mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

3. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base delle specializzazioni merceologiche prevalenti, fatte salve le consuetudini esistenti.

4. In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche. Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra svolgimento di mercato, il sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario di mercato, sentita la commissione di cui all'articolo 7 nonchè i rappresentanti di categoria.

Art. 11 *Determinazione delle aree pubbliche*

(integrato dall'art. 9 della L.R. 2/96)

1. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi, *fatti salvi i mercati esistenti*, sono dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.
2. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), con la medesima procedura stabilita dall'articolo 8, comma 4.
3. Le aree per mercati e fiere locali, fiere - mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.
4. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse.
5. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), essa è inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività. Tali soggetti hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 8, i posteggi.

Art. 12 *Aree destinate a fiere o mercati*

1. Per le aree di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. Il sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.
2. La concessione del posteggio nelle aree di cui al presente articolo ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato.
3. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
4. Nelle fiere o mercati di cui all'articolo 2, comma 7, il titolo di priorità può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398. (4)
5. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
6. La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

Note:

(4) *La legge 19 maggio 1976, n. 398 è stata abrogata dall'art. 7, comma 8, della legge 28 marzo 1991, n. 112.*

Art. 13 Posteggi

1. I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
2. Il comune mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.
3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
4. Il possesso del titolo di priorità è attestato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12.
5. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Art. 14 Decadenza dalla concessione del posteggio

(modificato dall'art. 10 della L.R. 2/96 e modificato e integrato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 28/99)

1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, *e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b).* Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.
2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività *limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione*.

Art. 15 Sostituzione del posteggio

1. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Art. 16 Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

Art. 17 Conversione della precedente autorizzazione (5)

(modificato e integrato dall'art. 11 della L.R. 2/96)

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, (6) e ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, a coloro che operano sulle aree di cui alla presente legge è convertita di diritto nelle autorizzazioni previste dalla presente legge.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla settimana, nella stessa area, è convertita nell'autorizzazione comunale prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a).

3. *L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per sei giorni la settimana, in più comuni, viene convertita in singole autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), corrispondenti ai singoli posteggi, da parte di ciascun comune in cui è da esercitarsi l'attività.*

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è privo di concessione di posteggio è convertita dal sindaco del comune di residenza in quella prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c). *Alla conversione dell'autorizzazione per gli esercenti residenti fuori della Sicilia provvede l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.*

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge è titolare di concessione di posteggio per un numero di giorni della settimana inferiore a sei è convertita dal sindaco del comune di residenza, nell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c) per i giorni in cui non è concessionario di posteggio. Per i giorni in cui è titolare di concessione di posteggio vengono rilasciate singole autorizzazioni con le procedure previste al comma 3.

6. Qualora si tratti di un subentrante al quale non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione questi ha l'onere di inviare al comune di residenza copia della domanda di autorizzazione presentata con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte.

7. In attesa dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, l'operatore può continuare a esercitare secondo le modalità previste dalle autorizzazioni possedute.

8. Trascorsi *diciotto mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'operatore non abbia provveduto a inoltrare richiesta di conversione della autorizzazione, cessa la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398 del 1976. (7)

Note:

(5) Vedi l'art. 12 della L.R. 2/96: "*Richieste di conversione delle autorizzazioni*".

(6) *La legge 19 maggio 1976, n. 398 è stata abrogata dall'art. 7, comma 8, della legge 28 marzo 1991, n. 112.*

(7) *La legge 19 maggio 1976, n. 398 è stata abrogata dall'art. 7, comma 8, della legge 28 marzo 1991, n. 112.*

Art. 18 Sfera di applicazione della legge

(integrato dall'art. 13 della L.R. 2/96)

1. La presente legge si applica anche:

a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

2. La presente legge non si applica:

a) ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

b) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) ai pescatori, singoli o associati, *esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge*, che vendono, sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla camera.

Art. 19 Consistenza degli esercizi

(modificato dall'art. 14 della L.R. 2/96)

1. I provvedimenti di rilascio, di revoca e di variazione dell'autorizzazione vanno redatti sui moduli stabiliti dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed inviati in copia alla camera. (8)

2. Ai fini dell'acquisizione, dell'utilizzazione e della messa a disposizione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le norme di cui *all'articolo 36* del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Note:

(8) Il Decr. Ass. Cooperazione 29/05/1995 è stato revocato con il successivo D.A. 12/06/95, riapprovando con l'art. 2 lo schema di modello per il rilascio o la revoca di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 20 Sanzioni (9)

(modificato e integrato dall'art. 15 della L.R. 2/96)

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire *300.000* a lire *3.000.000* e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire *200.000* a lire *1.000.000* chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire *300.000* a lire *3.000.000* e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.

4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire *100.000* a lire *500.000*.

5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è l'UPICA. *L'UPICA comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni.*

6 Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione amministrativa da lire *500.000* a lire *5.000.000*.

6 bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

7. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

8. Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, all'UPICA.

9. Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è previsto che si proceda *alla vendita o alla distruzione delle merci* sequestrate o confiscate, esse sono distrutte qualora siano valutate dall'UPICA di valore non superiore a lire 5.000.000. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

10. Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dall'UPICA. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

Note:

(9) *A seguito del Decr. Ass. Cooperazione 9 maggio 2000 sono cessate le funzioni degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione Siciliana (già soppressi con l'art. 50 del D.L.vo n. 112/98). Per quanto stabilito dall'art. 1 del Decr. Ass. Cooperazione 6 febbraio 2006, a seguito della soppressione di tali uffici, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi per le violazioni alla L.R. 18/95, è il sindaco del comune.*

Art. 21 Norma transitoria

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sino all'emanazione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delle nuove tabelle merceologiche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 bis Regolamento comunale

(introdotto dall'art. 16 della L.R. 2/96)

1. *I comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7 possono disciplinare con regolamento l'applicazione della presente legge, anche sulla base di direttive dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I regolamenti comunali dovranno comunque adeguarsi alle predette direttive anche se emanate successivamente.*

2. *Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto all'esame preventivo di legittimità della sezione centrale del comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.*

Art. 22 Applicazione di norme statali

(integrato dall'art. 17 della L.R. 2/96)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale.

2. E' fatto carico ai comuni di dotare i mercati storici dei servizi necessari per l'adeguamento alla vigente normativa nazionale.

Art. 23

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani

(DDL n. 131)

Dossier sui disegni di legge n. 5/2008

XV Legislatura
Luglio 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani

(DDL n. 131)

Dossier sui disegni di legge n. 5/2008

XV legislatura
Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

■ SCHEDE DI SINTESI	7
Dati identificativi	8
Struttura e oggetto	9
Elementi per l'istruttoria legislativa	10
■ SCHEDE DI LETTURA	14
Disegno di legge n. 131 'Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani	
■ DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	19
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1976, n. 78, Artt. 15 e 16	
Provvedimenti per lo sviluppo de turismo in Sicilia	20
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71, art. 57	
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica.	21
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 65, art. 7	
Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, <u>n. 71</u>, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli.	22

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge presentato in materia di sicurezza del trasporto aereo.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento con una panoramica delle questioni da affrontare e di una scheda di lettura che commenta brevemente l'articolato del disegno di legge ponendo l'accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo della tecnica di formulazione del testo.

Un'appendice con i principali riferimenti normativi in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	131
<i>Titolo</i>	Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 131 (*Disposizioni in materia di operatività degli aeroporti siciliani*), presentato dagli onorevoli Leontini e Musotto detta, in due articoli, una deroga alla procedura di pianificazione urbanistica di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78 del 1976.

Sebbene i riferimenti normativi espressamente indicati dal disegno di legge siano solo gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78 del 1976, occorre rilevare che dalla norma risultano interessate altre due disposizioni, ovvero l'art. 57 legge regionale n. 71 del 1978 e l'art. 7 della legge regionale n. 65 del 1981.

Si tratta di una proposta di legge diretta a consentire opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali all'operatività e alla sicurezza dei voli negli aeroporti siciliani. Il provvedimento trae origine dall'esigenza di poter procedere all'installazione di impianti o dispositivi volti a rilevare la presenza ed il grado di pericolosità dei venti per le manovre di atterraggio e di decollo degli aeromobili, a beneficio di una maggiore sicurezza del trasporto aereo nel territorio dell'isola.

L'articolo 1 si prefigge l'obiettivo di semplificare le procedure di programmazione, progettazione e realizzazione di opere idonee ad assicurare maggiori garanzie di tutela negli aeroporti, che sono allocati in prossimità del mare.

In particolare, la normativa regionale dispone il divieto di costruire ad una distanza inferiore ai metri 150 dalla battigia, salvo alcune deroghe espressamente previste dal legislatore.

Il disegno di legge in esame dispone una deroga sostanziale ed una procedurale, proponendo rispettivamente una deroga all'art. 15 della legge n. 78 del 1976 ed all'art. 16 della legge n. 78 del 1976.

In relazione all'art. 15 della legge n. 78 del 1976 si consente la realizzazione di opere funzionali alla operatività degli aeroporti ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia. In merito, invece, alla previsione procedurale, la disposizione intende prescindere dal coinvolgimento del Comune interessato nel procedimento amministrativo.

L'art. 2 riguarda l'entrata in vigore.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il provvedimento investe una pluralità di profili: tutela del paesaggio, sicurezza pubblica, tutela della salute ed urbanistica.

In materia di assetto del territorio ed urbanistica la Regione ha competenza legislativa esclusiva ai sensi della lettera f) dell'art. 14 dello Statuto.

La pianificazione urbanistica del territorio regionale si articola e si attua attraverso una serie variegata di Piani che regolano l'assetto del territorio. Gli strumenti urbanistici vengono adottati dall'ente locale che sia territorialmente interessato dall'opera pianificatoria.

Nel redigere i Piani, è compito dell'ente locale operare un bilanciamento degli interessi coinvolti, prestando attenzione all'impatto ambientale che deriva da una modifica dell'assetto territoriale.

In particolare, la giurisprudenza, in tema di impianti eolici, si è occupata in tempi recenti di effettuare una comparazione di interessi meritevoli di tutela, considerando affievolito l'interesse alla tutela del paesaggio rispetto a quello della salubrità dell'ambiente.

Nel caso in esame le opere previste dal disegno di legge inciderebbero sia sul valore paesaggio che sul valore sicurezza pubblica.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di rilievo rispetto alla compatibilità con la normativa comunitaria.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento propone modifiche a norme in materia di urbanistica attualmente previste da disposizioni di rango legislativo ed incide sul regime derogatorio rispetto alla previsione di vincoli paesaggistici .

Si giustifica, pertanto, l'utilizzazione dello strumento legislativo.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

L'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, sul quale il disegno di legge intende incidere deve essere letto in combinato disposto con altre disposizioni regionali ed in particolare l'art. 57 della legge regionale n. 71 del 1978 che ha previsto la concessione di deroghe limitatamente a opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico. e l'art. 7 della legge regionale n. 65 del 1981.

Il legislatore regionale, infatti, ha disposto, da un lato, (art. 15 l. r. n. 78/76) che ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, le costruzioni devono arretrarsi di metri 150 dalla battigia, dall'altro lato (art. 57 l. r. 71/78) ha previsto la concessione di deroghe limitatamente a opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico.

Con l'articolo 7 della l.r. 65/81 si è poi stabilito che in queste ultime ipotesi l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni di strumenti urbanistici, possa essere autorizzata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Qualora non vi sia il consenso del comune interessato, si prevede che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotti le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

E' riservato, dunque all'ente locale soltanto un potere consultivo, peraltro superabile qualora il parere non venga espresso nel termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto.

Formulazione del testo

Per i profili relativi alla formulazione del testo si rinvia alla successiva scheda di lettura dell'articolo 1.

Scheda di lettura

a cura del Servizio Commissioni e del Servizio Studi.

*Consigliere parlamentare Capo Ufficio Reggente preposto alla IV Commissione
legislativa: dott. Fabio Scalia in raccordo con i consiglieri parlamentari del Servizio
studi: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde*

SCHEDA DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 131
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ DEGLI AEROPORTI SICILIANI

Art. 1.

Opere funzionali alla operatività degli aeroporti

1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali all'operatività e alla sicurezza dei voli negli aeroporti, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalla deliberazione del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Con la norma in commento si introduce una deroga al vincolo di inedificabilità della fascia situata entro 150 metri dalla battigia, vincolo previsto dall'art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

L'iniziativa legislativa prevede, infatti, che entro la suddetta fascia di 150 metri siano consentite le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali all'operatività ed alla sicurezza dei voli negli aeroporti, sempre che siano munite delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti. Ciò al fine, anche, di sopperire ad una carente dotazione infrastrutturale degli aeroporti, che in molti casi risulterebbero penalizzati dalla normativa vigente per la loro prossimità con il mare, secondo quanto esplicitato nella relazione dei proponenti il disegno di legge.

Il quadro normativo di riferimento, oltre al già citato articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 78/1976, è completato dall'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, (come sostituito dall'articolo 89, comma 11, della legge regionale 6/2001) che così prevede:

“Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico...”

Quanto alle procedure da osservare, disciplinate dall'articolo 16 della legge regionale 78/1976, come richiamate dal succitato articolo 57 della legge regionale 71/1978, si rileva che con esse si prevede la delibera del Consiglio comunale adottata a maggioranza di 2/3. Detta delibera avvia, con la presentazione di un'istanza, un complesso iter procedimentale che vede, infine, l'adozione di un decreto da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro 120 giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

Il legislatore, con l'odierna iniziativa, al fine di semplificare le procedure di realizzazione delle opere funzionali all'operatività e alla sicurezza dei voli negli aeroporti, prevede che non sia più richiesta la deliberazione del Consiglio comunale. Previsione, questa, che, a ben vedere, potrebbe essere ritenuta non rispettosa dei principi di autonomia locale, che presiedono all'attività edilizia e di pianificazione urbanistica del territorio.

Per tale ragione si ritiene opportuna una riformulazione della norma che, nel tener conto del predetto rilievo, richiami piuttosto l'osservanza della procedura di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981 n. 65 e successive modifiche e integrazioni (

articolo rubricato “Procedura per l’ esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici”, il cui testo si riporta nell’appendice normativa).

Di seguito, pertanto, si propone il testo di un’eventuale riscrittura dell’ art. 1 del disegno di legge:

Dopo il primo comma dell’articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“2. Con l’osservanza delle procedure previste dall’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 78/1976, l’Assessore regionale per il territorio e l’ ambiente autorizza le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali all’operatività e alla sicurezza dei voli negli aeroporti, munite delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti.”

Si sottolinea, in particolare, che la suddetta proposta di riscrittura, nel richiamare l’osservanza delle procedure di cui all’ art. 7 della legge regionale n. 65/1981 e s.m.i., prevede la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei comuni interessati, con la possibilità in ogni caso per l’ Assessore per il territorio e l’ ambiente di autorizzare le opere anche in presenza dell’ avviso contrario manifestato dagli enti locali trascorso infruttuosamente il termine previsto dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 131
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ DEGLI AEROPORTI SICILIANI

Art. 2.

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.*
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1976, n. 78

G.U.R.S. 16 giugno 1976, n. 36

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

Art. 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,

Art. 16

(modificato dall'art. 89, comma 10, della L.R. 6/2001)

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71

G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica.

Art. 57 Disposizioni di tutela particolare

(sostituito dall'art. 89, comma 11, della L.R. 6/2001)

Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi.

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 65

G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19

Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli.

Art. 7 *Procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici*

(modificato dall'art. 6 della L.R. 15/91 e dall'art. 10 della L.R. 40/95)

Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.

In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere.

Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12.

Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.

Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118

(DDL n. 120)

Dossier sui disegni di legge n. 6/2008

XV Legislatura
Luglio 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118

(DDL n. 120)

Dossier sui disegni di legge n. 6/2008

XV legislatura
Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Maria Ingraio.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

■ SCHEDA DI SINTESI	7
Dati identificativi	8
Struttura e oggetto	9
Elementi per l'istruttoria legislativa	11
■ SCHEDA DI LETTURA	15
Disegno di legge n. 120 'Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118'	16
■ DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	20
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 39	21
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 105	22
Legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, art. 11	23
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 613, art. 1 "Riordinamento della Croce rossa italiana"	24
Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".	25

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa governativa volto alla proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa nonché l'iter storico della questione in esame e di una scheda di lettura che commenta brevemente il testo proposto ponendo l'accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo della tecnica di formulazione.

Un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	120
<i>Titolo</i>	Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Sanità
<i>Numero di articoli</i>	1
<i>Commissione competente</i>	VI
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 120 di iniziativa governativa (a firma del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per la Sanità) ha per oggetto la proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria (S.U.E.S.) 118.

In particolare il disegno di legge prevede (art. 1 comma 1) la proroga per un periodo di sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi della convenzione stipulata, per la gestione del S.U.E.S., tra l'Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia.

La predetta convenzione è stata prevista per la prima volta dall'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 con termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2000. Tale termine è stato prorogato nel tempo fino a tutto l'anno 2006 con diverse disposizioni di carattere legislativo (al 31 dicembre 2003 dall'art. 11 della l.r. 36/2000, al 31 dicembre 2004 dall'art. 109 della l.r. 4/2003, al 31 dicembre 2006 dall'art. 105 della l.r. 17/2004) ed in seguito in via amministrativa, una prima volta fino al 31 dicembre 2007 ed ancora fino al 30 giugno 2008.

La gestione del servizio è affidata dalla C.R.I. mediante apposita convenzione ad una società interamente controllata dalla stessa Croce Rossa: la S.I.S.E. s.p.a. Quest'ultima, nata inizialmente come società mista, è stata infatti trasformata nel 2004 in società per azioni unipersonale a socio unico. La convenzione che regola i rapporti tra la Croce Rossa e la S.I.S.E. si configura come accessiva rispetto alla convenzione vigente tra la Regione e la Croce Rossa, la cui validità è prorogata con il presente disegno di legge.

La proroga della convenzione, da disporre attraverso apposito atto di novazione, deve essere attuata nel rispetto di alcuni vincoli esplicitamente indicati nel testo. Tali vincoli, che dovranno essere contenuti nell'atto aggiuntivo sopra menzionato, si riferiscono in particolare al blocco assoluto delle assunzioni da parte della C.R.I. o della S.I.S.E. s.p.a., all'adozione di procedure di evidenza pubblica per le forniture di beni e servizi strumentali alla gestione del servizio, all'obbligo di comunicazione del piano dei costi della società S.I.S.E.

In tal modo il disegno di legge in esame intende probabilmente tener conto di alcuni dei rilievi espressi dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella recente relazione sul funzionamento del servizio 118 in Sicilia (delibera n. 2/2008), nella quale sono stati individuati

profili di criticità in relazione alla gestione del servizio di emergenza da parte della Croce Rossa e della società SI.SE.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge rientra nella competenza concorrente prevista dall'art. 17 St. sic. in materia di "igiene e sanità pubblica" e di "assistenza sanitaria", oltre che nella competenza concorrente prevista dall'art. 117 Cost. in tema di "tutela della salute". La Sicilia, come tutte le altre Regioni, si è adeguata, nella gestione del servizio di emergenza 118 al D.P.R. 27 marzo 1992 ("Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza") che detta, tra l'altro, le linee guida in materia di gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza.

Alcune disposizioni del disegno di legge in esame, come quella che prevede il blocco delle assunzioni o l'adozione delle procedure di evidenza pubblica per gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte della S.I.S.E., rientrano nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa sanitaria previste dal Piano di rientro.

Compatibilità comunitaria

La previsione relativa all'adozione di procedure di evidenza pubblica per gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte della S.I.S.E. risponde ad un'esigenza di conformità al diritto europeo. Possiamo ricordare in proposito come una convenzione stipulata dalla Regione Toscana per l'affidamento senza gara di servizi di trasporto sanitario sia stata impugnata innanzi alla Corte di giustizia CE (v. sentenza 29 novembre 2007 relativa al ricorso del 28.02.2006, causa C/119/2006). Anche la Corte dei conti- Sezione di controllo per la Regione siciliana, in una propria "indagine sul funzionamento del 118" depositata il 21 gennaio 2008, pone l'accento sulla necessità che la convenzione tra la Regione siciliana e la Croce Rossa preveda l'obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente fornitore delle ambulanze.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento per legge

Il disegno di legge incide su materia regolata da disposizioni di legge. L'intervento con legge si rende ancora più opportuno considerando che si profila una parziale difformità rispetto a quanto stabilito nella legge finanziaria regionale per il 2005, la quale prevedeva che la convenzione tra Regione siciliana e Croce rossa italiana per la gestione del 118 non potesse essere prorogata oltre la data del 31 dicembre 2006, e "fino al definitivo affidamento del servizio".

L'intervento con legge si rende necessario anche perché vengono stabiliti dei vincoli pregnanti relativamente al contenuto dell'atto di novazione della convenzione tra Regione siciliana e la Croce rossa italiana, come il blocco delle assunzioni a valere sui fondi regionali, l'adozione delle procedure di tipo pubblicistico per gli approvvigionamenti di beni e servizi.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

I vincoli che il disegno di legge intende stabilire sono coerenti con le linee direttive espresse nel Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, complessivamente tendenti ad un contenimento della spesa sanitaria. Tali criteri di rigore, già emersi nella legge finanziaria statale per il 2006, si ritrovano, a livello regionale, nella l. r. 21/2007 ("Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica"), nella legge finanziaria regionale per il 2007, all'art. 24 ("razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria"). Lo stesso Piano di contenimento, alla misura H.1.4, prevede peraltro che entro il 31 dicembre 2007 venga adottato un piano di riorganizzazione del servizio 118.

Si pone qualche problema relativamente alla circostanza che l'ultima proroga della convenzione operata con legge scadeva il 31 dicembre 2006 e che da allora le successive proroghe sono state disposte in via amministrativa. A tal proposito si rinvia alle osservazioni contenute nella scheda di lettura.

Formulazione del testo

In merito alla formulazione del testo si rinvia ai contenuti della scheda di lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

Normativa nazionale e regionale di interesse

Per la comprensione del disegno di legge in esame occorre partire dall'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 07.08.1997, ai sensi del quale: “fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'art. 36, co. 2, lett. b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'art.1 del DPR 31 luglio 1980, n.613, così come modificato dall'art. 7 della legge 20 novembre 1995, n.480”.

Successive proroghe della originaria convenzione si sono avute con la l.r. 30 dicembre 2000, n. 36, con la l.r.16 aprile 2003, n. 4, e con la legge regionale 28.12.2004, n.17 (finanziaria per il 2005).

Scheda di lettura

a cura del Servizio Commissioni e del Servizio Studi.

Consigliere parlamentare Capo Ufficio preposto alla VI Commissione legislativa: dott.

Giuseppe Zarzana in raccordo con i consiglieri parlamentari del Servizio studi dott.

Daniele Marino e dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

SCHEDA DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 120

Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118

Art. 1.

1. Nelle more della riorganizzazione del Servizio urgenza emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima proroga disposta in via amministrativa, la validità della Convenzione comitato regionale Sicilia per il Servizio urgenza emergenza sanitaria è prorogata per un periodo di sei mesi rinnovabili per altri sei mesi, attraverso la novazione con apposito atto aggiuntivo contenente i seguenti vincoli:

a) blocco assoluto delle assunzioni da parte della C.R.I. o della società S.I.S.E. S.p.A. a valere sui fondi regionali;

b) adozione delle ordinarie procedure di evidenza di tipo pubblicitario per gli approvvigionamenti di beni e servizi;

c) obbligo di comunicazione, ai fini di un'urgente razionalizzazione delle spese, del piano dei costi della società S.I.S.E., con particolare riferimento ai contratti di lavoro vigenti al 30 giugno 2008, nonché dell'ultimo bilancio approvato e del budget 2008.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, negli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 49.106 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle risorse del Fondo sanitario regionale a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 10.2.1.3.1, capitolo 412525, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si propone un'ulteriore proroga della convenzione tra l'Assessorato regionale della sanità e la Croce rossa italiana per la gestione (a mezzo della società *in house* SISE) del servizio di urgenza emergenza sanitaria 118. Si precisa tuttavia che la proroga viene disposta "nelle more della riorganizzazione del servizio urgenza emergenza sanitaria", con riferimento alla necessaria prossima adozione del piano di riorganizzazione del servizio 118, prevista dal Piano di riqualificazione della spesa sanitaria (misura H.1.4).

Come è noto, la convenzione originariamente stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è stata via via rinnovata nel tempo in virtù di successive leggi regionali, ossia la l.r. 30 dicembre 2000, n. 36, la l.r. 16 aprile 2003, n. 4 e, da ultimo, la legge finanziaria regionale per il 2005, (art. 105), la quale prevedeva che il regime di convenzione perdurasse non oltre il 31 dicembre 2006, "in attesa del definitivo affidamento del servizio". Ulteriori proroghe, tuttavia, sono state disposte con atto amministrativo, con scadenza 30 giugno 2008. Sarebbe opportuno indicare espressamente tale data nel comma 1, per non creare dubbi sull'efficacia temporale della nuova disposizione e in ossequio ad un'esigenza di chiarezza degli atti legislativi. Sembra invece preferibile evitare l'espressa menzione, come *dies a quo*, della data di scadenza dell'ultimo provvedimento di proroga adottato in via amministrativa, con un riferimento che potrebbe suscitare dubbi in relazione alla scelta allora operata. Semmai, si potrebbe introdurre, dopo le parole "emergenza sanitaria", e al fine di sanare il periodo non "coperto" dalla legge (31 dicembre 2006-30 giugno 2008), una formula del tipo: "*fatti salvi gli effetti delle ultime proroghe disposte in via amministrativa,...*".

Il disegno di legge in esame si propone, da una parte, di ovviare all'urgenza nascente dalla scadenza dell'ultima convenzione e, dall'altra di stabilire, in coerenza con la linea di rigore imposta

dal Piano di contenimento 2007-2009, dei vincoli all'atto di novazione della convenzione. Con particolare riferimento al vincolo relativo all'adozione delle procedure di evidenza pubblica per gli approvvigionamenti di beni e servizi, va segnalato come la necessità della sua previsione nella convenzione sia evidenziata anche dalla Corte dei conti-Sezione di controllo per la Regione siciliana, nella propria "Indagine sul funzionamento del 118" depositata il 21 gennaio 2008. In tale documento la Corte dei conti ha posto in risalto talune incongruenze nella gestione della SI.SE, tali da determinare squilibri finanziari.

Peraltro, i vincoli esplicitati nell'art.1 richiederebbero qualche ulteriore precisazione: sarebbe opportuno specificare entro quale data debba essere stipulato l'atto di novazione, da chi debba essere sottoscritto; si dovrebbe richiedere che esso venga adottato previo parere conforme della commissione sanità; come previsto dalla citata legge regionale n. 30/97 in riferimento alla convenzione originariamente stipulata, si dovrebbe specificare a chi debba essere comunicato il bilancio (presumibilmente all'Assessore della sanità); quando si fa riferimento al "budget" si dovrebbe esplicitare se si faccia riferimento a qualcosa di distinto dal bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 120

Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e Biblioteca

Unità operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali. Segretario parlamentare responsabile Maria Rosa Del Bosco Rizzone

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1997, n. 30, art. 39

G.U.R.S. 11 agosto 1997, n. 43

Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/2005 e annotato al 22/12/2005)

Art. 39 Rete per l'emergenza

1. Fino al 31 dicembre 2000 (1) la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del DPR 31 luglio 1980, n. 613, così come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.
2. La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, potrà prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per le finalità ivi previste.
3. Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, è fissato al 30 giugno 1998.

Note:

(1) Il termine fissato dal presente comma è stato più volte prorogato da varie leggi succedutesi, nell'ordine: - al 31 dicembre 2003 dall'art. 11, comma 1, della L.R. 36/2000; - al 31 dicembre 2004 dall'art. 109 della L.R. 4/2003; - al 31 dicembre 2006 dall'art. 105, comma 1, della L.R. 17/2004.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 17, art. 105

G.U.R.S. 31 dicembre 2004, n. 56

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 1/2008 e annotato al 3/4/2008)

Art. 105 *Gestione sistema di emergenza sanitaria*

1. Il termine per la gestione del sistema di emergenza in forma convenzionale di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per come successivamente differito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e dall'articolo 109 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
2. L'Assessorato regionale della sanità, entro il termine del 31 dicembre 2005, definisce le procedure e le modalità per il nuovo affidamento del servizio di trasporto mediante ambulanze afferenti il sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria (SUES 118) nella Regione Siciliana.
3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, dovendosi assicurare e garantire la continuità del S.U.E.S., la validità dell'atto convenzionale già stipulato con la Croce rossa italiana ed in atto vigente, è prorogata fino al definitivo affidamento del servizio e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2006.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2000, n. 36, art. 11

G.U.R.S. 30 dicembre 2000, n. 63

Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 13/2003 e annotato al 28/12/2004)

Art. 11 Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

(modificato dall'art. 56, comma 25, della L.R. 6/2001)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa Italiana per il servizio prorogato dal comma 1 su conforme parere favorevole espresso dalla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.
3. La validità della convenzione con la Croce Rossa Italiana, già stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla data della stipula della nuova convenzione prevista dal comma 2 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2001.
4. Qualora la nuova convenzione non sia *stipulata* alla data del 31 marzo 2001, non si procede ad ulteriore proroga e la gestione del Servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. Verificandosi tale ipotesi non si applica la proroga prevista dal comma 1.
5. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 613, art. 1

G.U.R.I. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.

Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).

Art. 1.

1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici ⁽³⁾.

Note:

(3) Così sostituito dall'art. 7, D.L. 20 settembre 1995, n. 390.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992

. G U.R.I. 31 marzo 1992, n. 76

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992;

Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare che in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);

Vista la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le priorità degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al rischio anestesiológico anche utilizzando con vincolo di destinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;

Visto il documento tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1992;

Ritenuto che, nelle more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data 7 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;

Ritenuto che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

Decreta:

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di emergenza sanitaria.

Art. 1 Il livello assistenziale di emergenza sanitaria

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2 Il sistema di emergenza sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:

- a) il sistema di allarme sanitario;
- b) il sistema di accettazione e di emergenza.

Art. 3 Il sistema di allarme sanitario

1. Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.

3. L'attivazione della centrale operativa comporta superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unità sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118".

4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere più centrali operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse.

5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con decreto di cui al comma 2.

6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.

Art. 4 Competenze e responsabilità nelle centrali operative

1 La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.

2. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.

Art. 5 Disciplina delle attività

1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati.

2. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

3. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso

dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità.

Art. 6 Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:

- a) il servizio di pronto soccorso;
- b) il dipartimento di emergenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.

Art. 7 Le funzioni di pronto soccorso

1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto.

2. La responsabilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore da aiuto, con documentata esperienza nel settore.

Art. 8 Le funzioni del dipartimento di emergenza

1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:

- a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
- b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.

2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere.

3. La responsabilità delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.

Art. 9 Le funzioni regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanità, in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unità operative.

Art. 10 Prestazioni del personale infermieristico

1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Art. 11 Onere del trasporto di emergenza

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.

Art. 12 Attuazione

1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.
2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanità e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri

DE LORENZO, Ministro
della sanità

MARTINAZZOLI, Ministro per
le riforme istituzionali e
gli affari regionali



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Norme sullo sviluppo economico

(DDL nn. 135 Titolo I Industria)

Dossier sui disegni di legge n. 7/2008

XV Legislatura
Luglio 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme sullo sviluppo economico

(DDL nn. 135 Titolo I Industria)

Dossier sui disegni di legge n. 7/2008

XV legislatura

Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto, dott.ssa Valeria Lo Verde.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	7
DATI IDENTIFICATIVI.....	8
STRUTTURA E OGGETTO	9
SCHEDA DI LETTURA	13
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	35
aRTICOLO 1	37
Legge 9 dicembre 1986, n. 896.....	37
D.Lgs. 31-3-1998 n. 112, art. 34.....	38
articolo 2.....	40
Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE.....	40
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ⁽¹⁾	40
Articolo 3	41
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 97, artt. 8 e 15	41
DECRETO 23 febbraio 2004.....	42
D.M. 12 settembre 2003 ⁽¹⁾	44
D.M. 19 marzo 1990	49
D.Lgs. 29-3-2004 n. 99, art. 14, commi 13-bis e 13-ter	52
Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 33.....	52
D.Lgs. 22-2-2006 n. 128, art. 5.....	53
Articoli 5 e 6.....	55
Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 33.....	55
articolo 7.....	57
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20 comma 21.....	57
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192, art. 9.....	58
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 30.....	60
articolo 8.....	61
articolo 9.....	63
Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22	63
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 37, Titolo I	66
Articolo 10	74
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 55, 83, 93.....	74
Articolo 1 37	
Legge 9 dicembre 1986, n. 896.....	37
D.Lgs. 31-3-1998 n. 112, art. 34.....	38
articolo 2.....	40
Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE.....	40
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ⁽¹⁾	40
Articolo 3	41
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 97, artt. 8 e 15	41
DECRETO 23 febbraio 2004.....	42
D.M. 12 settembre 2003 ⁽¹⁾	44
D.M. 19 marzo 1990	49
D.Lgs. 29-3-2004 n. 99, art. 14, commi 13-bis e 13-ter	52
Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 33.....	52
D.Lgs. 22-2-2006 n. 128, art. 5.....	53
Articoli 5 e 6.....	55
Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 33.....	55
articolo 7.....	57
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20 comma 21.....	57
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192, art. 9.....	58
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 30.....	60
articolo 8.....	61

articolo 9.....	63
Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22	63
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 37, Titolo I	66
Articolo 10.....	74
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 55, 83, 93.....	74

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge presentato in materia di sviluppo economico, relativamente al titolo I riguardante l'Industria.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento con una panoramica delle questioni da affrontare, che nel caso specifico riguardano diversi settori, e di schede di lettura che commentano brevemente il titolo I del disegno di legge articolo per articolo ponendo l'accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo delle tecniche di formulazione dei testi.

Un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia conclude il lavoro.

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	135
<i>Titolo</i>	Norme per lo sviluppo economico
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	24
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO**Contenuto**

E' stato assegnato alla III Commissione il disegno di legge n. 135 e n. 136, di iniziativa parlamentare, contenente norme volte a favorire lo sviluppo economico.

Il provvedimento riguarda una serie di settori di intervento contenendo disposizioni volte a favorire lo sviluppo economico della Sicilia, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle fonti di energia alternativa, la razionalizzazione della spesa, la crescita di alcuni settori nevralgici dell'economia, lo snellimento di specifiche procedure, ottimizzando, quindi, il livello di utilizzazione delle risorse, nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'intervento pubblico. Le norme in discussione non contengono autorizzazioni di spesa, ma prevedono meccanismi che si ritiene possano agevolare l'utilizzo dei fondi della prossima programmazione comunitaria.

In merito al disegno di legge n. 135 va subito precisato che esso è suddiviso in tre titoli rispettivamente concernenti l'industria, l'agricoltura e la cooperazione, il commercio e la pesca.

Il presente disegno di legge Uno degli aspetti rilevanti del presente disegno di legge è la promozione della ricerca e dell'innovazione che assume contenuti fondamentali per lo sviluppo e la competitività del tessuto produttivo regionale, attraverso il necessario coordinamento di varie iniziative in materia.

Con l'articolo 1, al fine di colmare alcune criticità che influiscono negativamente sulla valorizzazione delle risorse geotermiche anche per usi elettrici ed in attesa di una disciplina organica di settore, sono recepite alcune disposizioni contenute nella legge 9 dicembre 1986, n. 896. La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 dà attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE, promuovendo l'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal fine viene introdotto un procedimento unico di rilascio dell'autorizzazione che si ispira ai principi di trasparenza, concentrazione, celerità e trasparenza amministrativa, di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento, riattivazione e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la costruzione ed esercizio degli impianti medesimi, in conformità ai dettami della citata direttiva. Il provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Sempre nell'ottica dello snellimento delle procedure amministrative finalizzate ad agevolare l'avvio di attività produttive, con l'articolo 3 si prevede l'esclusione dal procedimento di autorizzazione unica, sostituito con la semplice comunicazione di inizio di attività in caso di installazione di impianti afferenti energia alternativa.

L'articolo 4 semplifica le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni riguardanti gli impianti della rete di distribuzione stradale ed autostradale, di distribuzione carburanti ad uso privato, per natanti ed aeromobili. Vengono, altresì, definiti i principali termini e locuzioni di settore, introdotta

la liberalizzazione degli impianti della rete stradale. Vengono fissate le condizioni di incompatibilità ed i criteri di localizzazione degli impianti all'interno dei territori comunali, i requisiti del richiedente, le condizioni per la sospensione dell'attività, per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, per il collaudo e l'esercizio provvisorio dell'impianto. Sono stabilite le cause di revoca e di decadenza dall'autorizzazione ed, altresì, il sistema delle sanzioni amministrative. Sono previsti i criteri per l'autorizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti all'interno delle infrastrutture logistiche interporti ed autoporti. Per quanto attiene ai depositi di oli minerali ed alla distribuzione del GPL, viene data attuazione alla liberalizzazione attraverso il recepimento della normativa nazionale di settore. Viene, altresì, recepita la normativa nazionale in materia di contenitori distributori mobili e rimovibili.

Con l'articolo 5 viene proposta un'interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, come integrato dall'articolo 24, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e prevede che 'Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente'. La suddetta norma, laddove fa riferimento alla titolarità in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, ha generato dei dubbi interpretativi, suscettibili di produrre un significativo contenzioso. Il riferimento alla titolarità contenuto nel suddetto comma 2, nel disegno del legislatore, doveva far riferimento non tanto al complesso delle concessioni di cui il soggetto richiedente fosse titolare – e cioè se questi fosse titolare o meno di altri impianti di distribuzione di solo G.P.L. o metano - bensì al singolo impianto di distribuzione di cui viene chiesto il potenziamento. In altri termini, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, si sarebbe dovuto tenere conto delle caratteristiche dell'impianto e, dunque, accertare se lo stesso fosse o meno un impianto erogante esclusivamente G.P.L. o metano. Sono tuttavia sorti dubbi interpretativi sulla base di una lettura della norma nel senso che la stessa escluderebbe dalla platea dei suoi destinatari i titolari di altri impianti che non erogano soltanto G.P.L. o metano. Tuttavia, questa seconda opzione interpretativa violerebbe gravemente non soltanto le fondamentali garanzie costituzionali circa la parità di trattamento e l'eguaglianza di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione, ma anche i generali principi in tema di concorrenza, non discriminazione e, da ultimo, a seguito delle recenti riforme, liberalizzazione del mercato. Infatti, si verificherebbero delle situazioni altamente irrazionali, assolutamente estranee alla ratio della norma e della disciplina di settore. Infatti, ad esempio, un soggetto titolare di diversi impianti di erogazione di solo G.P.L. o metano potrebbe ottenere contemporaneamente i potenziamenti, e trasformare, dunque, tutti gli impianti di cui è titolare in impianti eroganti benzina e gasolio, in deroga alle distanze previste dall'articolo 33. D'altro canto, un soggetto titolare di anche solo un impianto di erogazione di carburanti e gasolio, oltre che di G.P.L., non potrebbe ottenere il potenziamento degli impianti di G.P.L. di cui è titolare poiché la norma citata, ove interpretata nel senso di cui alla seconda opzione, non lo consentirebbe. Pertanto, a fronte della situazione di difficoltà interpretativa determinatasi, si rende necessario effettuare un'interpretazione autentica della norma citata.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 dettano le modalità dirette a consentire il coordinamento delle iniziative energetiche attraverso apposite intese a livello locale, regionale e nazionale. In particolare, attua gli indirizzi e le disposizioni già emanate a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, 'Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia' che individua nelle regioni i soggetti presso i quali conferire tutte le informazioni di natura energetica, facendo obbligo, analogamente a quanto previsto a livello nazionale, ai soggetti operanti sul territorio regionale di fornire i dati relativi alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e del gas, necessari per le elaborazioni e le programmazioni di livello regionale. Il provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 introduce sostanziali modifiche all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni 'Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile'. Infatti, a causa dei maggiori oneri previsti dal comma 5 ter della vigente legge suindicata, molte cooperative giovanili hanno sospeso la propria attività, non avviando, pertanto, al lavoro i soci giovani. Con l'articolo in argomento sono apportate modifiche al comma 5 quater, al fine di reperire maggiori disponibilità finanziarie, anche derivanti da revoche o rinunce, da destinare al fondo per la copertura delle maggiori spese sostenute dalle cooperative, previa acquisizione del parere del competente nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile sull'effettiva efficacia delle eventuali ulteriori agevolazioni, a condizione che l'attività di che trattasi non sia cessata e sia ancora attuale. Il comma 5 sexies prevede, infatti, la dilazione della durata dei mutui fino a 20 anni, riducendo, quindi, il carico finanziario delle cooperative giovanili che abbiano già avuto approvati gli atti di collaudo e che abbiano avviato l'attività. Con il comma 4 i regimi di aiuto previsti nell'ambito del POR 2000-2006 ed applicati fino al 31 dicembre 2006 vengono prorogati fino al 30 giugno 2008; questa misura si rende necessaria ed urgente affinché la Regione possa avvalersi della proroga introdotta dall'Unione europea ai regimi di aiuto in esenzione da notifica e possa indire, così, un nuovo bando per le PMI, impegnando, quindi, prontamente le risorse derivanti da rinunce o revoche. In assenza di tale modifica normativa, le risorse comunitarie verrebbero irrimediabilmente perse. Il comma 5 chiarisce che l'articolo 72, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, così come integrato dall'articolo 110, comma 12, della legge regionale n. 6 del 2001, ha consentito sino al 31 dicembre 2006, nell'ambito del regime 'de minimis', l'operatività (lettera b) dei finanziamenti alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 51 del 1957, come disciplinato dalla legge regionale n. 38 del 1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché (lettera d) ha consentito il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale n. 127 del 1980, come disciplinato dall'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1986. Rilevati i significativi risultati fino ad oggi conseguiti dalla norma in questione, considerato anche il recente aggiornamento del limite 'de minimis', elevato a 200.000 euro con provvedimento adottato dalla Commissione europea il 12 dicembre 2006, si ritiene che una congrua proroga dell'operatività della norma stessa possa essere di ulteriore valido aiuto alle PMI operanti nel territorio regionale. La copertura finanziaria della presente norma è assicurata dai due citati Fondi di rotazione e non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La Regione si pone l'obiettivo, con l'articolo 11, di incrementare le esportazioni agricole in Giappone, in modo da aprire ai nostri produttori un nuovo e ricco mercato. In particolare, per esportare le arance in Giappone occorre rispettare una serie di obblighi, alcuni dei quali comportano l'assunzione di oneri da parte della Regione, quali quelli relativi alle spese per ispezioni e accertamenti, prima della spedizione, da parte di funzionari giapponesi (così come previsto dagli accordi intervenuti tra i Ministeri dei due Paesi). Si prevede, quindi, la presenza di questi funzionari sul suolo della Regione a spese della medesima per circa 100 giornate lavorative oltre alle spese di viaggio e soggiorno. A queste spese devono aggiungersi le spese per missione dei funzionari regionali per le attività e i controlli da effettuarsi sul suolo giapponese. L'onere finanziario autorizzato dal presente articolo è di 100 migliaia di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2007-2009.

Allo scopo di migliorare la conoscenza delle risorse locali e di avvicinare la produzione al consumo, l'articolo 12 prevede che l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste promuova, mediante la realizzazione dei mercati contadini finalizzati all'esposizione, la degustazione e la vendita diretta delle produzioni agricole ed agroalimentari, le filiere corte dei medesimi prodotti. L'articolo in questione prevede un onere di 500 migliaia di euro nel 2007, di 2.500 migliaia di euro nel 2008 e di 3.000 migliaia di euro nel 2009.

Nei 55 anni intercorsi dall'emanazione della legge n. 104 del 1950 sulla riforma agraria in Sicilia, la realtà economica e sociale dell'agricoltura siciliana ha subito notevoli mutamenti. Dai dati forniti dall'ESA risulta che lo stato di attuazione delle leggi di riforma agraria appare ancora

abbastanza parziale, pertanto, con gli articoli 26 e 27 si intende intervenire con determinazione per una soddisfacente definizione della materia, colmando le lacune emerse nel corso degli anni. Infatti, in applicazione della normativa vigente gli assegnatari dei terreni o i loro eredi pagano un corrispettivo stabilito con la legge n. 104 del 1950 che oggi ovviamente risulta essere troppo basso rispetto al valore degli immobili in argomento, anche in presenza di superfici di una certa rilevanza. Quindi, è opportuno un intervento legislativo che ridefinisca i corrispettivi per l'assegnazione dei terreni ad importi più adeguati. Gli articoli in argomento contemplano anche il superamento delle lunghe e complesse procedure attualmente adottate, attraverso l'introduzione di un'unica procedura di assegnazione in proprietà. Inoltre, il legislatore intende estendere ad altri soggetti, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, il beneficio dell'assegnazione in proprietà quali enti locali, istituti professionali per l'agricoltura, enti di ricerca ed imprenditori agricoli. L'eventuale accesso all'assegnazione ad imprenditori agricoli, è, comunque, in subordine a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39 della legge regionale n. 104 del 1950 e successive modifiche ed integrazioni, ossia soggetti dediti abitualmente e manualmente alla coltivazione della terra. Gli articoli in argomento prevedono anche la legittimazione dello stato di fatto dei terreni di riforma agraria a favore di coloro che attualmente li detengono e che possano dimostrare la proprietà tramite atti riportati in pubblici registri, definendo una situazione indubbiamente molto complessa e, quindi, diminuendo nel contempo il contenzioso, in atto o futuro, a cui l'Amministrazione deve far fronte. L'intervento legislativo consente una stima di nuove entrate nelle casse regionali quantificabile in 10.000 migliaia di euro nel biennio 2008/2009.

L'articolo 17 modifica i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute.

Nell'ottica dello snellimento delle procedure amministrative al fine di agevolare l'avvio di attività economiche nell'Isola si propone l'articolo 20 che, in alternativa alla procedura ordinaria, introduce quella della "comunicazione di inizio attività corredata di dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La disposizione in esame disciplina i casi in cui è possibile ricorrere a questa procedura alternativa o se viene attivata presso le amministrazioni pubbliche incompetenti a ricevere l'atto, nonché stabilisce le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con l'articolo 21, si proroga di un anno il termine di decadenza automatica dell'autorizzazione all'apertura qualora il titolare di una struttura di vendita si trovi nella fattispecie contemplata dalla lett. a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

SCHEDA DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

TITOLO I
Norme in materia di industria

Art. 1
Valorizzazione delle risorse geotermiche

1. Fino all'adozione della disciplina organica regionale per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche, al fine di promuovere l'utilizzazione delle stesse risorse anche per usi elettrici, sono recepiti dalla Regione i principi e le norme della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché esercitate le funzioni attribuite alle regioni, alle province e ai comuni dall'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Regione siciliana dispone, ai sensi dell'art. 14 lett. h) e i) dello Statuto, di competenza esclusiva in materia di miniere, cave, torbiere, saline e acque pubbliche (quest'ultime in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale).

Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, nella lettera h) dello Statuto è da comprendere anche la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi trattandosi di sostanze minerali per definizione dello stesso R.D. 27 luglio 1927, n. 1443 il quale assoggetta all'ordinamento minerario tutte le sostanze minerali, qualunque sia la forma e condizione fisica, nonché le energie del sottosuolo suscettibili di utilizzazione industriale.

Sulla base dell'art. 117 comma 3 della Costituzione e dell'art.10 della legge cost. n.3/2001, invece, rientrano nella competenza concorrente Stato/Regione la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

Il fine dell'art. 1 è quello di applicare in Sicilia la normativa nazionale in tema di risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986, n. 896, "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche") in attesa che venga adottata la disciplina organica regionale del settore.

Attualmente la normativa regionale in materia di risorse geotermiche è costituita dalla legge 3 luglio 2000, n. 14 ("Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE"). Tale legge, al titolo VI ("Geotermia"), regola i seguenti aspetti della materia in questione : durata del permesso di ricerca e della concessione, canoni, ipotesi di rinvenimento di idrocarburi nello svolgimento dell'attività, salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico.

Occorre pertanto comprendere se l'applicazione della normativa nazionale comporti o meno un'abrogazione tacita di quanto previsto dal titolo VI della legge regionale 14/2000.

L'art. 1 rinvia anche all'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il quale conferisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti le miniere e le risorse geotermiche; tale previsione prima facie sembrerebbe superflua. Invero, sulla base dello Statuto della Regione siciliana (art. 20) e delle relative norme di attuazione (in particolare, si veda D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182), si potrebbe ritenere che le funzioni amministrative ed esecutive in tema di risorse geotermiche siano già di competenza della Regione siciliana.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 2

*Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*

1. *L'Assessorato regionale dell'industria, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.*

2. *Al fine di razionalizzare ed accelerare, nel rispetto del principio della trasparenza e della parità di trattamento, le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, così come individuate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la costruzione ed esercizio degli impianti medesimi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dall'Assessorato dell'Industria a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.*

3. *Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria, sono fissate le disposizioni che disciplinano i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.*

4. *Le università e gli istituti di ricerca legalmente riconosciuti che realizzano impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili operano in deroga alla normativa in vigore fatta eccezione ai vincoli archeologici e idrogeologici.*

L'articolo 2 dà attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE, promuovendo l'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal fine viene introdotto un procedimento unico di rilascio dell'autorizzazione che si ispira ai principi di trasparenza, concentrazione, celerità e trasparenza amministrativa, di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento, riattivazione e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la costruzione ed esercizio degli impianti medesimi, in conformità ai dettami della citata direttiva. Il provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

La disposizione in esame mutuando la normativa nazionale introduce un'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili¹.

¹ Il Titolo V della Costituzione prevede che l'energia sia materia concorrente tra Stato Regioni e Province Autonome, quali possono autonomamente legiferare in materia, come resta specificato anche nell'art. 17 "Clausola di cedevolezza" DLgs 192/2005 modificato dal DLgs 311/2006. Alcune Regioni e Province Autonome hanno provveduto a legiferare in tal senso

- Il primo comma attribuisce all'Assessorato regionale dell'industria la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva 2001/77/CE.

- Il secondo comma ha ad oggetto le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, rinviando al D.lgs n. 387 del 2003, che, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE, si occupa della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Il D. Lgs. 387 dà, inoltre, alle Regioni la facoltà di adottare misure, per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, ferma restando l'esigenza di perseguire un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche.

Spetta, dunque, alle Regioni l'individuazione di tali misure nell'ambito del Piano energetico regionale che, in Sicilia, è di competenza dell'Assessorato per l'Industria.

In merito al d. lgs. n. 387/2003 una recente pronuncia del CGA ha previsto la diretta applicazione delle norme ivi contenute nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 dell' art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede "una autorizzazione unica", a seguito di "un procedimento unico", al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici rilevanti per l'autorizzazione unica finale.

L'articolo in esame introduce proprio il contenuto dell'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, prevedendo, ai fini della semplificazione procedurale, il rilascio di un'autorizzazione unica a conclusione di un procedimento unificato.

Si rileva che, sebbene si tratti di un'autorizzazione unica, il provvedimento amministrativo è comunque oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione competente, ovvero l'assessorato dell'industria.

- Il terzo comma detta le norme di attuazione

- Il quarto comma si ritiene sia stato redatto in maniera poco puntuale, prevedendo che le università e gli istituti di ricerca, che realizzino impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, operino in deroga alla normativa in vigore. Dalla disposizione non si comprende quale sia la normativa a cui si debba derogare.

ricependo la stessa Direttiva 2002/91/CE e anticipando le **Linee Guida Nazionali**, provvedimento che ha come fine quello di normare la materia a livello nazionale per le Regioni non dotate di propri provvedimenti ed allo stesso tempo ha avuto, nella sua redazione, il ruolo di coordinamento delle attività delle singole regioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 3
Impianti esclusi

1. Sono esclusi dal procedimento di autorizzazione unica e sono soggetti meramente a comunicazione di inizio attività, nel rispetto della normativa regionale vigente:

a) i pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 200 mq;

b) i pannelli solari termici o fotovoltaici per applicazioni nei settori agricolo e florovivaistico;

c) i pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 20 chilowatt;

d) gli impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia e , quindi, gli impianti di potenza massima complessiva di 60 kw e altezza del palo di sostegno non superiore a 25 metri nelle zone industriali, artigianali ed agricole dei piani regolatori comunali;

e) gli impianti microeolici di potenza non superiore a 10 kw;

f) gli impianti di microcogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;

g) gli impianti di produzione da biomasse fino a 3 megawatt termici.

Sempre nell'ottica dello snellimento delle procedure amministrative finalizzate ad agevolare l'avvio di attività produttive, con l'articolo 3 si prevede l'esclusione dal procedimento di autorizzazione unica, sostituito con la semplice comunicazione di inizio di attività in caso di installazione di impianti afferenti energia alternativa.

La norma individua alcuni impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che sono esclusi dal procedimento di autorizzazione unica e soggetti alla mera comunicazione di inizio attività.

Si tratta di un'opera di liberalizzazione in senso stretto, che comporta la sostituzione dell'autorizzazione espressa con la semplice presentazione di dichiarazione da parte del soggetto che intende procedere all'installazione di impianti di tal natura.

Mediante la dichiarazione di inizio attività si sostituisce ogni atto di autorizzazione vincolata, riservando alla pubblica amministrazione interessata la possibilità di accertare, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, la carenza di presupposti di legittimità e di adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Tra il secondo ed il terzo articolo vige dunque un rapporto di esclusione, nel senso che in tutti i casi in cui si sia in presenza di un impianto non espressamente indicato dall'art. 3 , occorre procedere con il tradizionale modello di autorizzazione, basato sull'emanazione di un provvedimento espresso.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 4
Distribuzione carburanti

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è aggiunto il seguente:

'Art. 8 bis. - 1. Ai titolari di impianti di distribuzione carburante eroganti solo benzina può essere autorizzato il cambiamento della destinazione d'uso di serbatoi esistenti già destinati al contenimento della benzina con gasolio per il rifornimento di sole autovetture.

2. *Ai titolari di impianto di distribuzione carburanti che effettuano il cambiamento della destinazione d'uso prevista dal comma 1 non si applicano le previsioni di cui all'articolo 6.*

3. *L'impianto non deve risultare marginale in relazione agli erogati del biennio precedente l'istanza, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, e per gli impianti ubicati in comuni sprovvisti del servizio di gasolio.*

4. *L'autorizzazione può essere rilasciata previa acquisizione dei pareri dei vigili del fuoco e dell'ufficio delle finanze territorialmente competenti, anche a cura della società.'*

2. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 15 bis. - 1. Le istanze di rinnovo di concessioni o autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti della rete stradale, di impianti di distribuzione carburante ad uso privato, di impianti di distribuzione per natanti ed avio, di depositi di carburante ad uso commerciale, di depositi di carburante ad uso industriale nonché di depositi, di stabilimenti e la distribuzione di gas di petrolio liquefatto, complete della prescritta documentazione, devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza del relativo provvedimento.

2. *Le istanze di rinnovo presentate oltre il termine di scadenza della concessione o autorizzazione non sono accolte.*

3. *La durata dell'autorizzazione alla sospensione dell'attività degli impianti non può eccedere il termine di vigenza della concessione o autorizzazione. La richiesta di sospensiva per trasferimento d'impianto deve essere contestuale alla richiesta di trasferimento.*

4. *Al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali, del pubblico servizio e dell'attività imprenditoriale nonché per consentire la predisposizione dei necessari atti e documenti, ai soggetti proprietari degli impianti in esercizio di cui al comma 1 per i quali, entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta presentata istanza, può essere rilasciato, a sanatoria, il rinnovo del provvedimento di concessione o autorizzazione, ancorché scaduto. Il rinnovo è condizionato alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per il*

rilascio del provvedimento ai sensi della normativa vigente. La proprietà dell'impianto deve essere comprovata da idonea documentazione. Il rinnovo ha la durata prevista dalla normativa vigente aumentata del periodo decorrente tra la scadenza del precedente provvedimento concessorio o autorizzatorio ed il rilascio del rinnovo stesso. I soggetti destinatari dei provvedimenti ai sensi del presente comma sono tenuti, anche per gli anni pregressi, al pagamento delle previste tasse di concessione.

5. E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato per uso privato, di capacità non superiore a 9.000 litri, solo per carburanti di categoria 'C', esclusivamente per il rifornimento dei mezzi delle aziende e per le attività di cui ai decreti del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990 e del 12 settembre 2003 e successive circolari ministeriali, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e fiscali.

6. L'installazione e l'utilizzo dei contenitori-distributori di cui al comma 5 non necessita di autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, cui deve essere data tempestiva comunicazione dell'installazione.

7. All'interno delle infrastrutture logistiche - interporti ed autoporti - di cui al 'Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica', approvato con decreto 23 febbraio 2004 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, possono essere autorizzati impianti di distribuzione carburanti per categorie 'C', esclusivamente per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto. L'autorizzazione può essere rilasciata nell'ambito del procedimento di approvazione delle progettazioni delle infrastrutture logistiche, sentiti i competenti uffici dei vigili del fuoco, delle finanze e dell'Amministrazione regionale.

8. Per il deposito dei carburanti utilizzati a fini agricoli trova applicazione l'articolo 14, commi 13 bis e 13 ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Gli impianti promiscui terra-mare attualmente esistenti sono soggetti a concessione di impianto stradale sulla rete ordinaria e possono continuare l'esercizio di impianti per natanti senza necessità di separazione delle attrezzature, nel rispetto della normativa dei settori.

10. Il termine di 36 mesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge 3 dicembre 2003, n. 20, è da intendere riferito alla presentazione delle istanze di potenziamento.

11. Le verifiche ispettive di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.'

La distribuzione dei carburanti rientra nella materia del commercio sotto il profilo dell'organizzazione della rete distributiva e nell'ambito dell'industria per quanto concerne l'oggetto. In ambedue le materie la Regione siciliana ha, ai sensi dell'art. 14 lett. d), legislazione esclusiva salva la disciplina dei rapporti privati; pertanto, non si pongono problemi circa il riparto di competenze tra Stato e Regione.

La materia *de qua* è regolata dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 (“Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti”); l’art. 4 del disegno di legge in esame mira a introdurre nella suddetta legge gli articoli 8 bis e 15 bis.

Il **comma 1** dell’art. 4 introduce l’**art. 8 bis** con il quale si disciplina la possibilità di cambiare la destinazione d’uso di serbatoi esistenti già destinati al contenimento della benzina con gasolio per il rifornimento di sole autovetture.

Per poter effettuare il cambio di destinazione d’uso occorre che l’impianto non risulti marginale in relazione agli erogati il biennio precedente l’istanza fatta eccezione per le seguenti ipotesi: impianti che hanno avuto un basso erogato per causa di forza maggiore a carattere temporaneo; impianti ancora nella fase iniziale di avviamento commerciale; impianti ubicati in località montana, piccole isole e centri isolati ove costituiscono l’unico punto di riferimento di carburanti e distino almeno 10 Km., sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione; impianti ubicati in comuni sprovvisti del servizio di gasolio.

Il cambio di destinazione d’uso è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi previa acquisizione dei pareri dei vigili del fuoco e dell’ufficio delle finanze territorialmente competenti.

E’ previsto che il cambio di destinazione d’uso sia consentito anche nelle ipotesi indicate dall’art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 9 (impianti in centri storici, in prossimità di incroci ecc...); in tali fattispecie non possono essere rilasciate nuove concessioni o autorizzazioni al potenziamento e alle modifiche né l’autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali.

Il **comma 2** dell’art. 4 introduce l’**art. 15 bis** ed interviene nei seguenti ambiti:

- istanze di rinnovo di concessioni e autorizzazioni di impianti di distribuzione e di deposito di carburanti;
- rinnovo del provvedimento di concessione o autorizzazione ancorché scaduto;
- termine massimo della durata dell’autorizzazione alla sospensione dell’attività degli impianti (equivale a quello delle vigenza della concessione o dell’autorizzazione);
- installazione e utilizzo di contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato per uso privato previa comunicazione all’Assessorato regionale dell’industria;
- possibilità di autorizzare, all’interno di interporti ed autoporti, impianti di distribuzione di carburanti per categoria “C”, per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
- deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli (rinvio al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99).
- impianti promiscui terra-mare;
- verifiche ispettive ex art. 5 comma 2 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (si stabilisce che vengano svolte sulla base dei criteri che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente dovrà emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge).

In particolare, il comma 8 dell’art. 15 bis concerne il deposito dei carburanti utilizzati a fini agricoli. E’ stabilito che in materia trovi applicazione l’art. 14 commi 13 bis e 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”).

L’art. 14 del d. lgs. 99/2004 è rubricato “Semplificazione degli adempimenti amministrativi”; al comma 13 bis esso prevede che i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. e nell’esercizio delle attività agromeccaniche così come definite all’art. 5 dello stesso decreto

non siano soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ("Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti").

Il comma 13 ter del citato art. 14 stabilisce inoltre che ai depositi di cui al comma 13 bis, che abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuino ad applicarsi le disposizioni dei decreti del Ministro dell'interno 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 5

Norma di interpretazione autentica

1. L'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, come integrato dall'articolo 24, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, laddove fa riferimento alla titolarità in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, si interpreta nel senso che detta titolarità va individuata con riguardo al singolo impianto di distribuzione del quale si chiede il potenziamento e non relativamente ad altri impianti di cui il richiedente possa essere titolare.

Con l'articolo 5 viene data un'interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; il suddetto articolo 33 è rubricato "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti" e disciplina la possibilità per i titolari di impianti di potenziarli.

In particolare, il comma oggetto di interpretazione autentica prevede che "entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente".

Come precisato nella relazione al disegno di legge, la norma testè riportata ha generato una serie di dubbi. Con l'art. 5 si intende precisare che il requisito di distribuire solo G.P.L. o metano va riferito all'impianto del quale si intende chiedere il potenziamento e non rilevano pertanto le caratteristiche degli altri impianti eventualmente posseduti dallo stesso titolare.

In altri termini, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, si deve tenere conto soltanto delle caratteristiche dell'impianto da potenziare accertando se lo stesso sia o meno un impianto erogante esclusivamente G.P.L. o metano.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 6

Autorizzazione potenziamento impianti carburanti

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 le parole 'Entro trentasei' sono sostituite dalle seguenti 'Entro il termine perentorio di trentasei'.

La finalità dell'art. 6 è precisare che i termini di trentasei mesi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 sono perentori; il suddetto articolo 33 è rubricato "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti" e disciplina la possibilità per i titolari di impianti di potenziarli.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 7
Energia ed edilizia

1. Il comma 21 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituito:

'21. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva 2002/91/CE, si applicano in Sicilia. A tal fine, per le ispezioni e i controlli trovano applicazione le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del competente dipartimento, sono individuate le modalità di raccordo volte a consentire la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, conformemente all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è abrogato.'

Le disposizioni contenute nell'articolo 18 dettano le modalità dirette a consentire il coordinamento delle iniziative energetiche attraverso apposite intese a livello locale, regionale e nazionale. In particolare, attua gli indirizzi e le disposizioni già emanate a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia' che individua nelle regioni i soggetti presso i quali conferire tutte le informazioni di natura energetica, facendo obbligo, analogamente a quanto previsto a livello nazionale, ai soggetti operanti sul territorio regionale di fornire i dati relativi alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e del gas, necessari per le elaborazioni e le programmazioni di livello regionale.

Il provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art.8

Misura 3.14 asse 3 POR Sicilia 2000/2006

1. Le imprese beneficiarie della misura 3.14 asse 3 POR Sicilia 2000/2006 - promozione al sostegno regionale alla ricerca e l'innovazione - possono presentare comunicazione dell'avvenuto cambio di sede legale al gestore concessionario anche in fase di attuazione o rendicontazione delle attività svolte. E' altresì ammesso che l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili sia inferiore di oltre il 20 per cento a quanto previsto nel progetto, in deroga alle prescrizioni previste al punto 3.9 dell'avviso pubblico dell'Assessorato regionale dell'industria del 9 giugno 2003.

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 9

Disposizioni in materia di imprenditoria

1. Al comma 5 ter dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'Alle cooperative giovanili' le parole 'di cui al comma 5' sono sostituite con le parole 'finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche';

b) le parole a partire da 'a richiesta degli interessati' fino al punto sono sostituite con le parole: 'a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi, qualora le opere siano state collaudate, dimostrino lo svolgimento dell'attività agevolata, ovvero, qualora non lo siano state, dimostrino, tenuto conto delle maggiori agevolazioni, la capacità di completare le opere stesse. Ai fini di cui sopra, deve essere acquisito il parere del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile circa la sussistenza di tali ultime condizioni e la congruità delle maggiori spese.'

2. Al comma 5 quater dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'nel limite delle risorse' sono aggiunte le parole 'afferenti i progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 e';

b) dopo le parole 'tempo per tempo disponibili' sono aggiunte le parole 'sul fondo unificato a gestione unica, ivi comprese quelle';

c) le parole 'sul proprio fondo unificato a gestione unica' sono sostituite con le parole 'sul predetto fondo'.

L'articolo modifica, ulteriormente, la legge regionale n. 25/1993, all'articolo 22, riguardante l'imprenditoria giovanile.

In particolare, la norma interviene sui commi 5 e seguenti, relativi ai finanziamenti concessi alle cooperative giovanili di cui alla l.r. n. 37 del 1978. Si tratta di una fattispecie ad esaurimento, riguardante contributi concessi alle predette cooperative per programmi di investimento già avviati e da completarsi.

E' da segnalare infatti che i finanziamenti per l'imprenditoria giovanile sono stati disciplinati successivamente dalla legge regionale n. 32 del 2000, articolo 29, che ha adeguato il regime di aiuto alla normativa comunitaria vigente per il periodo 2000 – 2006.

Andrebbe oggi rivista la normativa regionale alla luce dei nuovi Orientamenti comunitari per i regimi di aiuto a finalità regionale, dei nuovi Regolamenti comunitari in materia di aiuti alle imprese e in relazione ai nuovi Programmi operativi, FESR ed FSE, per verificare le eventuali modifiche da apportare.

Sull'articolo 22 della l.r. n. 25 del 1993 il legislatore è intervenuto diverse volte, nel tempo.

Il commi 5 ter e 5 quater, oggetto di modifica da parte della norma in esame, sono stati aggiunti con la l.r. n. 17 del 2004 e hanno previsto la concessione di ulteriori contributi per le maggiori spese sostenute dalle cooperative giovanili che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà ovvero per modificare il progetto per adeguarlo alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il comma 5 quinquies è stato aggiunto, da ultimo, con la legge regionale n. 19 del 2005 che, all'articolo 23, comma 9, ha previsto una rideterminazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle cooperative giovanili, disponendo in particolare che fosse sufficiente avviare al lavoro il 50% del numero di soci giovani previsto nel provvedimento originario di concessione del contributo.

La norma in esame interviene nuovamente per ridefinire i criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dal comma 5 ter, semplificando i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione.

Il testo dell'articolo 22 vigente, con a fronte il testo coordinato con le modifiche proposte, in neretto, è riportato nella tabella seguente.

TESTO ORIGINARIO

Art. 22 *Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile*

(integrato dall'art. 1 della L.R. 11/94, dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18/96, dall'art. 3 della L.R. 27/98, dall'art. 29, comma 2, della L.R. 21/2003, dall'art. 65, comma 1, della L.R. 17/2004 e dall'art. 23, comma 9, della L.R. 19/2005)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana.

2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi,

TESTO COORDINATO

Art. 22 *Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile*

(integrato dall'art. 1 della L.R. 11/94, dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18/96, dall'art. 3 della L.R. 27/98, dall'art. 29, comma 2, della L.R. 21/2003, dall'art. 65, comma 1, della L.R. 17/2004 e dall'art. 23, comma 9, della L.R. 19/2005)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana.

2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla

contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni. (3)

3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curricolare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, [n. 125](#).

base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni. (3)

3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curricolare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, [n. 125](#). (4) (5)

4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi

(4) (5)

4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:

a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;

b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;

c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;

d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su

della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:

a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;

b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;

c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;

d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario. (6)

5-ter. Alle cooperative giovanili **finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche**, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, **a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi, qualora le opere**

richiesta del mutuatario. **(6)**

5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse. **(7)**

5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica. **(8)**

5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.

6. E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire

siano state collaudate, dimostrino lo svolgimento dell'attività agevolata, ovvero, qualora non lo siano state, dimostrino, tenuto conto delle maggiori agevolazioni, la capacità di completare le opere stesse. Ai fini di cui sopra, deve essere acquisito il parere del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile circa la sussistenza di tali ultime condizioni e la congruità delle maggiori spese. (7)

5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse **afferenti i progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 e tempo per tempo disponibili sul fondo unificato a gestione unica, ivi comprese quelle** rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul **predetto fondo (8)**

5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.

6. E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.

7-bis. Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, **n. 47.**

8. Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti

50.000 milioni.

7-bis. Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, [n. 47](#).

8. Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.

9. Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione Siciliana 8 marzo 1995, [n. 50](#).

meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.

9. Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione Siciliana 8 marzo 1995, [n. 50](#).

DISEGNO DI LEGGE N. 135
Norme sullo sviluppo economico

Art. 10

Affidamento gestione servizi energetici

1. Per l'affidamento con i sistemi di evidenza pubblica della gestione dei servizi energetici, parziali o totali, che prevedono la realizzazione di interventi con risorse a carico dei soggetti aggiudicatari e la presentazione di progettualità conformi ai livelli indicati all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006. Per l'individuazione degli operatori economici si applicano le procedure previste dall'articolo 55 dello stesso decreto legislativo 163/2006.

La norma prevede la procedura di affidamento della gestione dei servizi energetici, operando un rinvio alla normativa nazionale del codice degli appalti, d.lgs. n. 163 del 2006.

A tal proposito appare degno di nota il regime di applicabilità del codice degli appalti in Sicilia.

L'entrata in vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE – ha posto la questione dell'immediata efficacia del predetto decreto nell'ordinamento della Regione siciliana, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici.

Il Codice, avendo come punto di riferimento la scelta comunitaria di unificare le discipline in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, oggetto di recepimento delle relative direttive comunitarie, ha colto l'occasione per riorganizzare l'intera normativa italiana in materia di appalti, riunendo in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria, e contestualmente abrogando tutta la previgente legislazione interna.

Come anche l'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha avuto modo recentemente di precisare, occorre effettuare una distinzione tra la disciplina concernente le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, da una parte, e la disciplina relativa agli appalti di lavori, dall'altra.

Per le prime tre tipologie di appalti, il legislatore regionale ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale, richiamando, agli artt. 31, 32, e 33 della legge regionale n. 7/2002, rispettivamente i decreti legislativi nn. 358/92, 157/95 e 158/95, e successive modifiche ed integrazioni; ma poiché tali normative sono state abrogate dal decreto legislativo n. 163/2006, quest'ultima disciplina risulta immediatamente applicabile in virtù del predetto rinvio "dinamico" alle norme statali, secondo un meccanismo giuridico che, come è noto, consente l'automatico adeguamento della legge regionale alle modifiche eventualmente intervenute nell'ordinamento statale limitatamente alle norme richiamate.

Tale affermazione trova un correttivo nell'ipotesi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia ad opera di una disposizione regionale. Per esempio, nell'ipotesi di norme che regolano la pubblicità dei bandi di gara per gli appalti di forniture di beni e per gli appalti di servizi, sussistendo una specifica disciplina regionale, dettata dall'art. 35 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, non potrà farsi luogo all'applicazione dell'art. 66 del decreto legislativo n. 163/06.

Per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici, invece, l'art. 14, lett. g) dello Statuto della Regione Sicilia, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, prevede una

competenza esclusiva della Regione stessa, che ai sensi del nuovo art. 117 Cost. va comunque esercitata “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, e fatte salve le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato.

La L. 11 febbraio 1994 n. 109 (“legge quadro in materia di lavori pubblici”) è stata recepita in Sicilia con L.R. 2 agosto 2002 n. 7, il cui art. 1 ha disposto che tale legge dovesse trovare applicazione nel territorio della Regione siciliana nel testo vigente “alla data di approvazione” della stessa L.R. 7/2002. Si è quindi operato un rinvio c.d. “statico”, che non consente l’automatica applicazione anche delle modifiche successivamente intervenute alla normativa nazionale richiamata.

Secondo il comma 5 dell’art. 4 del decreto 163, “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”.

Quindi, in definitiva, nella materia dei lavori pubblici il codice dei contratti trova applicazione anche in Sicilia (solo) per quelle materie per le quali anche la Regione Sicilia non ha alcuna potestà legislativa, come ad esempio per l’arbitrato o per tutto ciò che concerne “giurisdizione e norme processuali” e “giustizia amministrativa” (art. 117, comma 1, lett. 1, Cost.), nonché nelle parti – da individuare nel confronto con le direttive comunitarie attuate con il codice stesso – in cui detto codice recepisca norme comunitarie immediatamente precettive, come ad esempio per l’istituto del dialogo competitivo (art. 58) o dell’avvalimento (art. 49).

Si segnala, infine, che il codice degli appalti ha subito una recente riformulazione ad opera del d.lgs n. 113 del 2007, la cui applicazione, in virtù del rinvio dinamico è immediatamente operabile.

Verificata, dunque, l’applicabilità del sistema del codice degli appalti in materia di servizi energetici, si propone per una migliore formulazione della norma di fare riferimento all’art. 15 del d.lgs n. 115 del 2008 (“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”), la cui formulazione è la seguente:

Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all’effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall’art. 93 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’art. 83 del d.lgs n. 163 del 2006, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell’amministrazione.

Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell’ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall’art. 55 del d.lgs n. 163 del 2006.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e Biblioteca

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

ARTICOLO 1

Legge 9 dicembre 1986, n. 896.

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 24 dicembre 1986, n. 298.

(2) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395.

Capo I - Disposizioni preliminari e programmatiche

1. Ambito di applicazione della legge e competenze.

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle Regioni autonome di Trento e Bolzano.

3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112, art. 34

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

34. Conferimento di funzioni alle regioni.

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo ⁽²⁷⁾.

(27) Vedi, anche, l'art. 6, *D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110* e il *D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139*.

ARTICOLO 2

Dir. 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. Entrata in vigore il 27 ottobre 2001.

(2) Termine di recepimento: 27 ottobre 2003. Direttiva recepita con *L. 1° marzo 2002, n. 39* (legge comunitaria 2001) e *D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387*.

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ⁽¹⁾.

Attuazione della *direttiva 2001/77/CE* relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

(2) Con *D.M. 20 aprile 2005* (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata ai soli fini del presente decreto, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'*articolo 5, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79*.

ARTICOLO 3

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 97, artt. 8 e 15

G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36

Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti.

N.d.R. Per le refluenze sulla normativa relativa alla disciplina dettata dal D.L.vo 22 febbraio 2006, [n. 128](#), si rimanda alla Circ. Ass. Industria 24 ottobre 2006, [n. 16](#).

Art. 8 [\(1\)](#)

Il numero delle apparecchiature automatiche per la erogazione di carburante con il sistema "self service" a prepagamento non può eccedere il 5 per cento degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.

Nuove autorizzazioni, necessarie per raggiungere tale percentuale, debbono essere prioritariamente rilasciate per impianti che svolgono il servizio notturno; in ogni caso il sistema "self service" può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento, tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità.

L'Assessore regionale per l'industria può consentire, al di fuori del limite di cui al primo comma del presente articolo, l'installazione di impianti "self service" in zone particolari o per particolari esigenze, su richiesta motivata dei concessionari che validamente operino nella zona con la salvaguardia degli interessi degli impianti vicini ubicati nella medesima direttrice di marcia.

1) A modifica dell'articolo annotato, per il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento, vedi l'art. 68 della [L.R. 2/2002](#).

Art. 15

Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

DECRETO 23 febbraio 2004**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI**

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 [G.U.R.S.](#) 12 marzo 2004, n. 11

Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica.**L'ASSESSORE****PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI****ED I TRASPORTI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante norme per la predisposizione del Piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori;

Visto l'art. 8, 2° comma, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, che prevede la sottoposizione del documento di indirizzi ed obiettivi per la redazione del Piano regionale dei trasporti all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, titolo IV;

Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001;

Visto il Piano regionale dei trasporti e della mobilità - Piano Direttore - adottato con decreto n. 237/Gab. del 16 dicembre 2002, che costituisce lo strumento programmatico regionale finalizzato ad orientare e coordinare le politiche di intervento nel settore trasportistico, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione Siciliana ed a perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale e sicurezza del sistema dei trasporti;

Considerato che il processo di pianificazione regionale dei trasporti, al fine di attuare ed integrare gli obiettivi generali e le strategie indicate nel Piano direttore, prevede la predisposizione di piani attuativi con l'individuazione delle scelte di dettaglio per ogni modalità di trasporto e per temi specifici, tra i quali quelli inerenti il trasporto pubblico locale ed il trasporto delle merci e della logistica;

Considerato che il dipartimento trasporti e comunicazioni ha predisposto il documento di pianificazione attuativo integrativo del Piano direttore denominato Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica, contenente le analisi di dettaglio e gli interventi integrativi di quelli già operanti nel territorio siciliano necessari per la riqualificazione del settore e per l'allineamento della Regione Siciliana alle strategie trasportistiche previste dalla pianificazione nazionale ed europea;

Considerato che la IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 135 del 20 gennaio 2004, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica reso al Presidente della Regione Siciliana con nota prot. n. 934/CP del 21

gennaio 2004, con la richiesta di integrare l'elenco delle strutture autoportuali con l'aggiunta di due autoporti: uno nell'area industriale del Dittaino e l'altro nell'area industriale e portuale di Pozzallo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 2 febbraio 2004, con la quale, nel prendere atto della richiesta di integrazione proposta dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ha approvato il suddetto Piano dando mandato all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti di verificare la fattibilità della suddetta integrazione previo accertamento tecnico;

Decreta:

Art. 1

E' adottato, quale strumento di dettaglio del Piano regionale dei trasporti e della mobilità, il Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica che è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

L'elenco delle strutture autoportuali del piano attuativo di cui all'art. 1 è integrato con l'aggiunta di due autoporti: uno nell'area industriale del Dittaino e l'altro nell'area industriale e portuale di Pozzallo, previo preventivo accertamento tecnico delle condizioni di fattibilità.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 4

Il presente decreto e il Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 febbraio 2004.

D.M. 12 settembre 2003 ^ω.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2003, n. 221.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 63 dell'R.D. 18 giugno 1931, n. 773 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998;

Rilevata la necessità di disciplinare, ai fini antincendio, in maniera organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per autotrazione, a mezzo contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.
 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
-
-

2. Obiettivi.

1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
 - b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
 - c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto;
 - d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
-
-

3. Disposizioni tecniche.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
 2. I contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del [D.M. 19 marzo 1990](#) e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia.
 3. L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.
-

4. Disposizioni complementari e finali.

1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37](#).
 2. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione.
-

Allegato

Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con [decreto ministeriale 30 novembre 1983](#) (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

capacità geometrica di un contenitore-distributore rimovibile: volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel seguito indicato con il termine contenitore-distributore;

linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. *Capacità del deposito.*

1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m³ e può essere ottenuta con uno o più contenitori-distributori.

3. *Modalità di installazione.*

1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:

- a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
- b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
- c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
 - il nome e l'indirizzo del costruttore;
 - l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
 - la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
 - la pressione di collaudo del contenitore;
 - gli estremi dell'atto di approvazione.

2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

3. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.

4. I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

6. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.

7. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

4. *Distanze di sicurezza.*

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del [decreto ministeriale 16 febbraio 1982](#) (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del [decreto ministeriale 16 febbraio 1982](#): 10 m;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m.

5. Distanze di protezione.

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m.

6. Recinzione.

1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto.

2. Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

7. Altre misure di sicurezza.

1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

2. In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.

3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493](#).

4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

8. Impianto elettrico e messa a terra.

1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla [L. 1° marzo 1968, n. 186](#) e dalla [L. 5 marzo 1990, n. 46](#).

2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.

3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

9. Estintori.

1. In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

10. Norme di esercizio.

1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal [decreto ministeriale 31 luglio 1934](#) e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:

assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;

verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l'assenza di perdite;

effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;

verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;

b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

D.M. 19 marzo 1990

Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri ⁽²⁾.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1990, n. 76.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di integrare l'art. 82 del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;

Decreta:

È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:

il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;

Il «contenitore-distributore» deve essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;

Il «contenitore-distributore» deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;

Devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;

Il «contenitore-distributore» deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

Devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;

In prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di «tipo approvato» dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;

Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla [legge 1° marzo 1968, n. 186](#);

Il «contenitore-distributore» deve essere trasportato scarico.

D.Lgs. 29-3-2004 n. 99, art. 14, commi 13-bis e 13-ter

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

Publicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32* ⁽²²⁾.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al *D.M. 27 marzo 1985* del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al *D.M. 19 marzo 1990*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990 ⁽²³⁾.

(22) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*.

(23) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*.

Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 33

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Art. 33 *Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti (1)*

(integrato dall'art. 24, comma 26, della L.R. 19/2005)

1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.

2. Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo *ed alla normativa vigente*.

3. E' consentito il potenziamento con G.P.L. e/o metano ai soggetti titolari di più concessioni, qualora rinuncino ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva, rispettivamente per G.P.L. o metano, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici e di sicurezza a condizione che:

a) l'impianto da realizzare su strade urbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 3, intesi come percorso più breve sulla pubblica via nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 2.000;

b) l'impianto da realizzare su strade extraurbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 10 sulla stessa direttrice di marcia, almeno Km. 5 sulla direttrice di marcia opposta ed almeno Km. 5 su altra strada intesa come percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 4.000. Le distanze di cui sopra vanno calcolate tra impianti eroganti lo stesso prodotto.

4. Il limite percentuale previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. (2)

Note:

(1) *Si rimanda al Decr. Ass. Industria 29 giugno 2005 che in conseguenza della nuova normativa introdotta con il presente articolo ha apportato modifiche al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, nonché al Decr. Ass. Industria 16 aprile 2007: "Elenco delle istanze per l'installazione di impianti di distribuzione di gpl e metano per autotrazione".*

(2) *Per i criteri da applicare per il potenziamento di impianti per la distribuzione di g.p.l. e/o metano per autotrazione, tenuto conto dell'abrogazione dei precedenti limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della L.R. 97/82, si rimanda al Decr. Ass. Industria 27 agosto 2004.*

D.Lgs. 22-2-2006 n. 128, art. 5

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 74.

5. Obblighi di sicurezza.

1. Fermo restando per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia già sottoposto agli obblighi previsti dal [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), come modificato dal [decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238](#), redige, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), come modificato dal [decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238](#), un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, come modificato dal *decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238*, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.

3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLI 5 E 6

Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 33

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Art. 33 *Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti (1)*

(integrato dall'art. 24, comma 26, della L.R. 19/2005)

1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.

2. Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo *ed alla normativa vigente*.

3. E' consentito il potenziamento con G.P.L. e/o metano ai soggetti titolari di più concessioni, qualora rinuncino ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva, rispettivamente per G.P.L. o metano, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici e di sicurezza a condizione che:

a) l'impianto da realizzare su strade urbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 3, intesi come percorso più breve sulla pubblica via nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 2.000;

b) l'impianto da realizzare su strade extraurbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 10 sulla stessa direttrice di marcia, almeno Km. 5 sulla direttrice di marcia opposta ed almeno Km. 5 su altra strada intesa come percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 4.000. Le distanze di cui sopra vanno calcolate tra impianti eroganti lo stesso prodotto.

4. Il limite percentuale previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. (2)

Note:

(1) *Si rimanda al Decr. Ass. Industria 29 giugno 2005 che in conseguenza della nuova normativa introdotta con il presente articolo ha apportato modifiche al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, nonché al Decr. Ass. Industria 16 aprile 2007: "Elenco delle istanze per l'installazione di impianti di distribuzione di gpl e metano per autotrazione".*

(2) Per i criteri da applicare per il potenziamento di impianti per la distribuzione di g.p.l. e/o metano per autotrazione, tenuto conto dell'abrogazione dei precedenti limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della L.R. 97/82, si rimanda al Decr. Ass. Industria 27 agosto 2004.

ARTICOLO 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20 comma 21

SUPPLEMENTO ORDINARIO [G.U.R.S.](#) 23 dicembre 2005, n. 56

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Art. 20 Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio

(modificato dall'art. 14 della [L.R. 16/2006](#))

21. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, [n. 192](#), in recepimento della direttiva 2002/91/CE si applicano in Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con le stesse scadenze di cui al presente comma, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, [n. 412](#), come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di ispezione. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente comma.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192, art. 9

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 158 G.U.R.I. 23 settembre 2005, n. 222

Attuazione della direttiva [2002/91/CE](#) relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

N.d.R. Per l'applicabilità del presente decreto legislativo alla Regione Siciliana si rimanda all'art. 20, comma 21, della [L.R. 19/2005](#).

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 311 e annotato al 30 maggio 2008)

Art. 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali

(integrato dall'art. 4 del D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 311)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
 - a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
 - b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
 - c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
 - d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di

sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei

decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;

b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;

d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;

e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;

f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.

3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.

3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine

all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 30

G.U.R.S. 5 dicembre 2003, n. 53

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Art. 30 *Manutenzione ed esercizio impianti termici*

(modificato e integrato dall'art. 62, commi 24 e 25, della L.R. 15/2004 e integrato dall'art. 40, comma 4-bis, della L.R. 5/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano in Sicilia secondo la disciplina recata dal decreto medesimo.
 2. Qualora gli enti ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione sino al 25 per cento degli impianti.
 3. Le operazioni di verifica degli impianti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ogni attività post contatore, possono essere effettuate anche da soggetti fornitori di energia per riscaldamento (*inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).
 4. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio ed alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale.
- 4-bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio.*

ARTICOLO 8

Misura 3.14. Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione

I. 2. Fondo strutturale interessato

FESR

I. 3. Asse di riferimento

Asse III: Risorse umane

I. 4. Settori d'intervento

1. Settore produttivo

1.8. Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI)

1.8.1. Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca, 1.8.2. Innovazione e trasferimento di tecnologia realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca

I. 5. Tipo di operazione

Risorse umane, Servizi alle imprese

I. 6. Descrizione dell'intervento

La misura ha lo scopo di migliorare e sostenere, in coerenza con la Strategia Regionale per l'Innovazione per la Sicilia, la capacità di ricerca e sviluppo delle PMI, di stimolare l'innovazione, anche in termini di prodotto o di processo finalizzata all'innalzamento della qualità dell'azienda, ed il trasferimento tecnologico in favore del settore produttivo in quanto punto d'arrivo del collegamento tra imprese e centri di ricerca.

La misura si articola in due azioni:

a) "sostegno alle PMI per la preparazione di progetti di ricerca nazionali ed europei", attraverso l'incentivazione di studi di fattibilità, costruzione del partenariato internazionale, consulenze per identificare le migliori soluzioni organizzative, gestionali, tecnologiche in ordine ai problemi che si vogliono risolvere, individuare le strategie di protezione e valorizzazione del know how, e definire il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati; a tale azione viene riservato fino al 10% delle risorse previste sulla misura.

b) "incentivazione di progetti di innovazione e sperimentazione, realizzati in un'ottica di rete", mediante l'incentivazione di tutte le attività finalizzate ad innalzare la qualità dell'azienda, rafforzarne la competitività e migliorarne il collegamento sia con centri di ricerca e trasferimento tecnologico sia con le altre imprese;

ad essa è destinato minimo il 90% delle risorse pubbliche disponibili

II. 1. Obiettivi specifici

II. 2. Soggetti destinatari

PMI industriali, artigiane e del settore dei servizi, sia singole che associate, con sede operativa in Sicilia.

II. 3. Copertura geografica

Intero territorio regionale e contesti territoriali da definire in relazione alla specificità delle iniziative che si prevede di avviare ed in relazione ai progetti integrati che verranno approvati.

ARTICOLO 9

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22

Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.

Art. 22 *Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile* (1) (2)

(integrato dall'art. 1 della L.R. 11/94, dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18/96, dall'art. 3 della L.R. 27/98, dall'art. 29, comma 2, della L.R. 21/2003, dall'art. 65, comma 1, della L.R. 17/2004 e dall'art. 23, comma 9, della L.R. 19/2005)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana.

2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo subsidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni. (3)

3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni

imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125. (4) (5)

4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:

- a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;
- b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
- c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
- d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario. (6)

5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse. (7)

5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica. (8)

5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è

rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.

6. E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.

7-bis. Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

8. Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.

9. Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione Siciliana 8 marzo 1995, n. 50.

Note:

(1) *Vedi Decr. Pres. 08/03/95, n. 50: "Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sulla imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni." Vedi Decr. Ass. Pres. 17/11/95: "Approvazione degli schemi previsti dall'art. 8 del decreto presidenziale 8 marzo 1995, n. 50, recante disposizioni sulla imprenditoria giovanile." Vedi Decr. Ass. Pres. 23/09/95: "Istituzione dell'albo degli enti specializzati nella formazione imprenditoriale."*

(2) *Per effetto dell'art. 43 della L.R. 2/2007, i benefici previsti dal presente articolo sono estesi alle cooperative con sede legale in Sicilia, costituite a maggioranza da soggetti portatori di handicap, qualunque sia la loro età.*

(3) *Cfr. art. 60 della L.R. 6/97: "Garanzie regionali".*

(4) *Vedi l'art. 41, commi 2 e 3, della L.R. 6/97: "Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile".*

(5) *Si rimanda all'art. 35 della L.R. 7/2003 che ha previsto l'integrazione del Nucleo di valutazione con altri componenti ed ha disciplinato in merito alla validità della sua composizione e al trattamento economico previsto per i componenti dello stesso nucleo di valutazione.*

(6) *Vedi l'art. 1 della L.R. 18/96: "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11".*

(7) *La Circ. Ass. Industria 20 febbraio 2008, n. 2 ha dato chiarimenti circa il riconoscimento delle maggiori spese alle cooperative giovanili.*

(8) *La Circ. Ass. Industria 20 febbraio 2008, n. 2 ha dato chiarimenti circa il riconoscimento delle maggiori spese alle cooperative giovanili.*

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 37, Titolo I

G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36

Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.

N.d.R. Al fine di giungere alla definizione dei programmi di intervento agevolativi previsti dalla presente legge sono stati adottati i DD.AA. Cooperazione del 13 febbraio 2003 e del 28 maggio 2004 che hanno prorogato i termini per l'ultimazione dei lavori a favore delle società cooperative beneficiarie di tali provvidenze.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 8/1981 e annotato al 28/5/2004)

Art. 1

Per l'attuazione nella Regione Siciliana degli interventi previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché di interventi regionali integrativi per l'occupazione giovanile, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Titolo I

Interventi in materia di agricoltura e foreste

Art. 2

(integrato dall'art. 12 della L.R. 8/81)

Rientrano tra le cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:

- terreni che comunque si trovino nelle disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione Siciliana, o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;
- terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352;
- terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.

La Regione Siciliana favorisce, altresì, nei modi di cui all'art. 18 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la

promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attività di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole, *nonchè di attività zootecniche e di allevamento delle specie animali minori.*

Art. 3

(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80)

Il Presidente della Regione, entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lett. b dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo o dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

Tale elenco dovrà comprendere, indicandole separatamente:

- 1) le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attività agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;
- 2) le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

Il supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ogni comune.

----- (*comma abrogato*) (1)

Note:

(1) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

Art. 4

(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80)

I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 3, dei terreni demaniali o patrimoniali o in corso di acquisizione ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lett. f, della legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e all'art. 2 della presente legge.

La delibera consiliare, immediatamente esecutiva, è trasmessa alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

----- (*comma abrogato*) (2)

Note:

(2) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

Art. 5

Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da titolo valido.

L'ente è, comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.

Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al Presidente della Regione, terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art. 2, che risultino incolti o malcoltivati ai sensi della vigente disciplina.

Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, semprechè ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

Il Presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformità delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, a favore dei proprietari privati concedenti è attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50 per cento del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio è aumentato all'80 per cento a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonchè a favore dei proprietari emigranti concedenti.

Art. 8

(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80, nel testo modificato dall'art. 13 della L.R. 8/81)

Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di età inferiore ai 29 anni, è concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio.

Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

Alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art. 2, è concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e

successive modifiche e integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l'adeguamento delle strutture organizzative. (3)

Note:

(3) *Il presente comma è stato abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80 e ripristinato per effetto dell'art. 13 della L.R. 8/81.*

(4) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

Art. 9

(abrogato dall'art. 18, u.c., della L.R. 47/80)

Art. 10

(modificato dall'art. 14 della L.R. 8/81)

Alle cooperative indicate al primo comma dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art. 2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformità ai criteri previsti dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono accordati:

1) la preferenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art. 2;

2) contributi in conto capitale nella misura prevista dalla legislazione vigente o, in mancanza, nella misura del 60 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino e di altre specie animali minori;

3) mutui quindicennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;

4) prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.

L'IRCAC, anche in deroga al proprio statuto, è autorizzato ad effettuare in favore delle cooperative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4.

Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fidejussioni prestate dalla Regione fino al 100 per cento.

Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.

Art. 11

(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80)

Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui al precedente art. 2, dovranno inoltrare, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, alla Presidenza della Regione, progetti di sviluppo dell'area agricola interessata di cui all'art. 19 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiari ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi, del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti.

----- (*comma abrogato*) (4)

----- (*comma abrogato*) (5)

Il progetto approvato costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo è effettuato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Note:

(5) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

(6) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

Titolo II

Interventi in materia di artigianato, industria, pesca, turismo e servizi

Art. 12

(integrato dall'art. 17, comma 4, e dall'art. 21, comma 3, della L.R. 125/80) (6)

La Regione Siciliana favorisce la costituzione e l'incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell'industria; della pesca; dell'acquicoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo con particolare riguardo alla realizzazione e/o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, ivi compresi quelli socialmente utili definiti dall'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni *che rientrino in materie di competenza regionale*; dell'artigianato, nonché nel settore sociosanitario.

Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attività, dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.

Per le esigenze operative ed organizzative delle cooperative tra giovani diplomati e laureati, possono essere concessi contributi per l'acquisto dell'attrezzatura occorrente per l'attività professionale esercitata sino alla concorrenza del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di 30 milioni.

Per il restante 50 per cento dette cooperative sono ammesse ad usufruire delle provvidenze creditizie erogate dall'IRCAC.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì alle cooperative che programmano la creazione di centri sportivi e ricreativi.

Note:

(7) L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 13

(integrato dall'art. 21, u.c., della L.R. 125/80 e modificato dall'art. 15 della L.R. 8/81) (7)

Alle cooperative di cui all'articolo precedente sono concessi:

1) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, occorrente per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, il rilevamento, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture esistenti comunque necessarie e l'eventuale acquisto di aree pertinenti. Resta ferma l'integrazione prevista dal successivo art. 24;

2) mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1;

3) la fidejussione di cui al precedente art. 10;

4) crediti di esercizio a tasso agevolato in conformità alla legislazione vigente;

5) il contributo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Il contributo in conto capitale di cui al precedente n. 1, se erogato in favore di cooperative di giovani operanti nei settori socio-sanitario, dei servizi di interesse generale e di rilevanza sociale, dei beni ed attività culturali e delle attività sportive e ricreative, può essere concesso sino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammessa.

Note:

(8) L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 14

(modificato dall'art. 29 della L.R. 125/80) (8)

Per l'accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 12, dovranno inoltrare, tramite le amministrazioni regionali competenti per materia, al Presidente della Regione, i progetti di cui al precedente art. 12, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici occorrenti.

----- (comma abrogato) (9)

----- (comma abrogato) (10)

----- (comma abrogato) (11)

Note:

(9) *L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.*

(10) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

(11) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

(12) *Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80.*

Art. 15 (12)

Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonchè l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:

- a) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;
- b) la precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere a e b dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all'art. 1, lett. b, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

(13) *L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.*

Art. 16

(abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80) (13)

Note:

(14) *L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.*

Art. 17

(abrogato dall'art. 29 della L.R. 125/80)

ARTICOLO 10

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 55, 83, 93.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽⁵⁹⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera *bb*) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.*

Art. 55.*Procedure aperte e ristrette.*

(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995; art. 76, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177 ⁽⁵⁹⁾.

(59) Comma così modificato dalla lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.*

Art. 83.*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto ⁽⁷³⁾;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l'assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117* e dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005*, in quanto compatibili con il presente codice.

(73) Lettera così sostituita dalla lettera *i*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

Art. 93. *Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.*

(art. 16, L. n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,

e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'[articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#).



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro.
Norme per il contrasto al lavoro irregolare

(DDL n. 138)

Dossier sui disegni di legge n. 8/2008

XV Legislatura
Luglio 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Maria Ingraio.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

■ SCHEDA DI SINTESI	6
Dati identificativi	8
Struttura e oggetto	9
Elementi per l'istruttoria legislativa	12
■ SCHEDE DI LETTURA	
Disegno di legge n. 138 'Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare'	17
■ DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	26
Riferimenti normativi nel testo	
Legislazione nazionale	
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520	28
Legge 22 luglio 1961, n. 628	34
Legge 12 marzo 1999, n. 68	47
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 119	49
Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124	50
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 , art. 1 comma 216	85
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 468	86

Legislazione regionale

Legge Regionale 8 febbraio 2007, n. 2 **87**

Altra normativa di interesse

Normativa nazionale

**Decreto-legge n. 510/96 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/96),
art. 9-bis comma 14** **88**

Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1997 **89**

Legge 266/2005 (art. 1, commi 213, 213 bis, 214, 215) **91**

Normativa regionale

Legge regionale 15/2004, art. 40 **93**

**Decreto Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione 21 maggio 1996
(G.U.R.S. 20 luglio 1996, n. 37)** **94**

**Circolare Assessorato del lavoro , della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione 18 giugno 1999, n. 349
(G.U.R.S. 10 settembre 1999, n. 43)** **96**

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato presso la V commissione legislativa volto all'istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro nella Regione siciliana.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e di una scheda di lettura che commenta brevemente il testo proposto ponendo l'accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo della tecnica di formulazione.

Un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia conclude il lavoro.

SCHEDA DI SINTESI

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott. Daniele Marino e dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	138
<i>Titolo</i>	Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	4
<i>Commissione competente</i>	V
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 138, di iniziativa parlamentare (a firma dell'onorevole Formica), ha per oggetto principale la disciplina della figura professionale dell'ispettore del lavoro (art. 1), secondo il modello della normativa statale vigente. Inoltre contiene disposizioni relative al contrasto al lavoro non regolare e all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2). Infine si allinea alla normativa statale in materia di indennità di trasferta per gli ispettori suddetti e modifica, in conformità a quanto previsto a livello statale, la disciplina vigente in materia di rimborso spese di viaggi in aereo per ragioni di servizio all'estero dei dipendenti della Regione e degli enti sottoposti alla sua vigilanza (art. 3).

Attualmente in ambito nazionale gli ispettori del lavoro dipendono dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che è articolato, a livello periferico, in Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL). La razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro è stata attuata con il decreto legislativo n. 124/2004 contenente la disciplina relativa all'organizzazione, funzioni e poteri degli ispettori del lavoro, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

In Sicilia le funzioni di ispettori del lavoro sono svolte da dipendenti della Regione in servizio presso l'ispettorato regionale e ispettorati provinciali del lavoro, facenti capo al dipartimento regionale del lavoro e quindi all'Assessorato regionale competente.

Il presente disegno di legge all'**art. 1 comma 1** istituisce presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione il **ruolo degli ispettori del lavoro**, determinandone la consistenza nel numero di 600 unità. Le disposizioni attuative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, sono emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore competente.

Gli ispettori del lavoro, come precisato nel **comma 2**, svolgono i **compiti previsti dalle leggi statali e regionali** in materia. In realtà il recepimento della normativa nazionale deve considerarsi già avvenuto poiché le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'art. 8 della legge 30/2003 (c.d. legge Biagi), qual è il predetto decreto legislativo n. 124/2004, trovano applicazione nella Regione per effetto dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2004.

Al **comma 3** dell'art. 1 è previsto che **nell'istituendo ruolo degli ispettori del lavoro transitano, a domanda, i dipendenti regionali che svolgono le relative mansioni** presso le strutture assessoriali ed inoltre coloro che abbiano terminato il periodo di addestramento qualora, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino in fase di affiancamento ad ispettori del lavoro o stiano frequentando un corso di formazione. Il medesimo comma prevede altresì l'inserimento nel ruolo, a domanda e previa autorizzazione dell'Arma, dei carabinieri che hanno prestato per almeno 7 anni servizio presso i Nuclei Ispettori del Lavoro. A tal proposito si precisa che con decreto dell'Assessorato del lavoro 21 maggio 1996 è stata prevista l'assegnazione agli ispettorati del lavoro in Sicilia di 41 militari dell'Arma dei carabinieri. Tali militari sono alla dipendenza gerarchica del Comando carabinieri tutela del lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro, e funzionale dei capi degli Ispettorati del lavoro. Le disciplina derivante dalle suddette disposizioni è stata fatta salva dal decreto del Ministero del lavoro 31 luglio 1997. Con successiva circolare dell'Assessorato del lavoro 18 giugno 1999 sono stati definiti compiti ed attribuzioni del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli ispettorati del lavoro della Regione.

I **commi 6 e 7** prevedono la **destinazione di una parte delle somme riscosse dagli ispettori di lavoro**, a titolo di sanzione, per specifiche finalità individuate nel testo. In particolare, ai sensi del comma 6, il 10 per cento dell'importo delle sanzioni comminate per violazioni delle leggi sul lavoro è destinato a corsi di formazione e aggiornamento del personale ispettivo e all'acquisto di attrezzature ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva. La norma è conforme all'analoga disposizione statale contenuta nell'art. 119 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), che tuttavia prevede la destinazione alle predette finalità solo di una quota pari alla metà del dieci per cento delle somme riscosse. Ai sensi del comma 7, infine, il 10 per cento dell'importo delle sanzioni comminate per violazioni di leggi relative alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 è destinato a corsi di formazione e aggiornamento del personale dell'Assessorato del lavoro e, parimenti, all'acquisto di attrezzature ed apparecchi necessari alle attività di competenza.

Allo scopo di favorire il contrasto al lavoro irregolare, l'**art. 2 comma 1** del disegno di legge dispone che, **nei provvedimenti di finanziamento** diretti a datori di lavoro ed imprenditori da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, sia previsto **in modo esplicito l'obbligo per i destinatari di applicare ai dipendenti il trattamento derivante dai contratti collettivi e la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro**. Analoga clausola deve essere contenuta nei capitolati di appalto di opere e servizi.

Il **comma 3 dell'art. 2** prevede, a titolo di **sanzione per la violazione dell'obbligo** sopra menzionato verificatasi nel periodo di godimento dei benefici concessi ed accertata in fase di controllo, la riduzione delle erogazioni o il recupero parziale o totale delle stesse. In caso di reiterata

violazione o nei casi più gravi è altresì prevista l'esclusione, per un periodo fino a cinque anni, da ulteriori concessioni di benefici o appalti da parte della Regione e degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

Il disegno di legge prevede infine **disposizioni**, da una parte, **in materia di indennità di trasferta** relativa agli ispettori del lavoro (mantenimento dell'indennità) e, dall'altra, **in materia di rimborso spese di viaggi in aereo per ragioni di servizio all'estero** dei dipendenti della Regione e degli enti sottoposti alla sua vigilanza (limite al rimborso per personale con qualifica inferiore a dirigente di prima fascia), intervenendo sulle disposizioni della legge regionale n. 2/2007 che hanno recepito alcune norme contenute nella legge nazionale n. 266/2005 (finanziaria 2006).

In particolare il **comma 1 dell'art. 3** del disegno di legge in esame prevede l'inserimento, nell'art. 10 della legge regionale 2/2007, del richiamo al comma 213-bis dell'art. 1 della legge finanziaria statale limitatamente agli ispettori del lavoro, in modo da **garantire agli ispettori del lavoro della Regione la non applicazione della norma soppressiva dell'indennità di trasferta**, conformemente a quanto già previsto in ambito nazionale.

Il **comma 2 dell'art. 3** precisa che, nell'applicazione del comma 216 dell'art. 1 della legge finanziaria statale disposta dal già menzionato art. 10 della legge regionale n. 2/2007, si debba far riferimento anche a quanto previsto dall'art. 1 comma 468 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), in modo da **garantire al personale dipendente dalla Regione e dagli enti sottoposti alla sua vigilanza, con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e categorie equiparate, la non applicazione della norma che prevede il rimborso per viaggi aerei di servizio all'estero nel limite di spesa della classe economica**, conformemente a quanto già previsto in ambito nazionale.

<p>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto principale l'istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro presso l'Assessorato regionale del lavoro. Contestualmente sono individuati attribuzioni e funzioni degli ispettori del lavoro, attraverso il richiamo della disciplina contenuta nella normativa statale.

In ordine al rispetto dei limiti costituzionali e delle competenze statutarie, può farsi riferimento, da una parte, alle materie previste dall'**art. 14 lett. p) e q) dello Statuto (ordinamento degli uffici e degli enti regionali; stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato)** e, dall'altra, alla materia di competenza concorrente prevista dall'**art. 17 lett. f) dello Statuto (legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, osservando i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato)**.

Infatti, in relazione al primo aspetto, è istituito il ruolo degli ispettori del lavoro all'interno dell'Assessorato del lavoro, incidendo così su una struttura regionale, e viene altresì previsto l'inserimento nel nuovo ruolo, in fase di prima applicazione, dei dipendenti della Regione che svolgono mansioni di ispettori del lavoro. Riguardo al secondo aspetto si deve invece considerare che i compiti svolti dagli ispettori del lavoro e, in generale, l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi in materia di lavoro rientra nella più ampia materia della previdenza sociale, nella misura in cui la suddetta attività ha ad oggetto il rispetto della normativa previdenziale. Tale prospettiva ha adottato la Corte Costituzionale (sentenza n. 384/2005) nell'occasione in cui si è pronunciata, in senso positivo, sulla legittimità delle norme contenute nel decreto legislativo n. 124/2004, che ha razionalizzato la disciplina in materia di funzioni di vigilanza degli ispettori del lavoro.

Alcuni aspetti problematici riguardano l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ispettori del lavoro nonché la mancata previsione delle modalità di accesso all'istituendo ruolo in via ordinaria. In particolare, poi, perplessità suscitano le disposizioni relative al transito a domanda nel ruolo suddetto di personale dell'Arma dei carabinieri. Per la trattazione di tali punti si rinvia alla successiva scheda di lettura.

Compatibilità comunitaria

Le disposizioni del disegno di legge non presentano particolari profili problematici con riferimento al rispetto di regole e principi imposti dal diritto europeo.

Le “disposizioni generali per il contrasto al lavoro non regolare e per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui all’art. 2, pur stabilendo delle condizioni per accedere a finanziamenti, benefici, appalti ed erogazione di fondi pubblici, e delle limitazioni alla loro fruizione, in apparente contrasto con i principi europei della pari opportunità e non discriminazione tra imprese operanti sul mercato, appaiono in realtà giustificate dall’ esigenza di assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e di sanzionare i soggetti economici che non vi si adeguano. D’altra parte, lo stesso art. 38 del Codice dei contratti pubblici, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva CE 2004/18 prevede che: “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti” che (lett. e) “hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”. E’ noto come la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, ai sensi dell’art. 140 Trattato U.E., rientri tra le finalità che l’Unione europea fa proprie, sostenendo l’azione degli Stati membri. Si tratta di obiettivi che l’Unione ha perseguito attraverso una serie di atti che, a partire dalla direttiva 89/391 CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, hanno riguardato via via settori più specifici. Si ricorda anche l’istituzione, ad opera del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge interviene a stabilire norme di carattere generale che incidono sullo *status* giuridico degli ispettori del lavoro, e in particolare sull’istituzione del relativo ruolo e sull’individuazione dei soggetti da immettervi, nonché sulle attribuzioni degli stessi ispettori, per le quali ultime invero si rimanda alla legislazione nazionale e regionale in materia. Esso inoltre prevede la destinazione di somme spettanti alla Regione, derivanti dalla riscossione delle sanzioni comminate dagli ispettori del lavoro. Soprattutto, stabilisce criteri e norme di carattere generale che pongono limiti alla

possibilità di accedere a fondi, benefici, appalti e finanziamenti vari erogati dalla Regione, nonché l'eventuale riduzione degli stessi benefici a titolo sanzionatorio . **Si tratta di disposizioni che, per il loro carattere generale, per la loro idoneità ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, oltre che per i rilevanti effetti di natura finanziaria, vanno opportunamente stabilite con legge.**

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge, nel disciplinare la figura professionale dell'ispettore del lavoro operante nel territorio della Regione si ispira alla finalità di definire un assetto coerente con il contesto normativo vigente sul piano nazionale.

In particolare tale intendimento si evince dall'espresso richiamo alla normativa statale vigente ed in particolare al contenuto del recente decreto legislativo n. 124 del 2004, in relazione ai compiti ed alle funzioni degli ispettori del lavoro, recepito nella nostra Regione con l'art. 40 della legge regionale n. 15/2004.

Il richiamo viene operato anche in ordine alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria riconosciuta agli ispettori del lavoro. A tal proposito, piuttosto che esplicitare specificamente tale attribuzione in una legge regionale, considerando gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, sembrerebbe opportuno limitarsi a richiamare i compiti e le attribuzioni già previsti nel citato decreto legislativo.

Si pone inoltre un problema di raccordo con le previsioni della legge 22 luglio 1961, n. 628, che stabilisce requisiti precisi per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo degli Ispettori del lavoro. Il disegno di legge invece contiene disposizioni per l'accesso al ruolo relative alla "fase di prima applicazione" della norma, senza individuare una disciplina "a regime" omogenea a quella prevista a livello nazionale. In particolare si ravvisa una lacuna in relazione alla previsione dei requisiti per l'ingresso nella qualifica e la relativa immissione nel ruolo.

In ogni caso appare opportuno prevedere il coordinamento con la normativa vigente in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale e in primo luogo con quanto disposto dalla legge regionale n. 10/2000.

Normativa nazionale e regionale

La **legge 22 luglio 1961, n. 628, “Modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”**, al capo II, definisce struttura e attribuzioni dell’Ispettorato del lavoro, definendolo come organo periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre al capo IV (Norme generali) stabilisce disposizioni riguardanti i requisiti per l’accesso alle diverse qualifiche. In un’apposita tabella allegata alla legge vengono definiti i ruoli dell’Ispettorato del lavoro.

Il **decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della l. 14 febbraio 2003, n. 30”**, ridefinisce in parte l’organizzazione delle funzioni ispettive del Ministero del lavoro, sancendo tra l’altro, all’art 6, comma 1, che “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro” e che (comma 2) “Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria”.

La **legge regionale n. 15 del 2004, “Misure finanziarie urgenti, assestamento del bilancio...”**, **all’art. 40 ha previsto l’applicabilità nella nostra regione** delle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, concernenti la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, tra cui il predetto **decreto legislativo 124/2004**. Occorre peraltro precisare che, in virtù dell’art. 1 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, modificato dal D.P.R. n.76/79, “le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale sono svolte, nel territorio della Regione siciliana, dall’Amministrazione regionale”.

Il **decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1997** ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il “Comando carabinieri ispettorato del lavoro” (in seguito denominato, dal D.M. 2 marzo 2006, “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”), composto da personale selezionato secondo i criteri fissati dal comando generale dell’Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il **decreto dell’Assessore lavoro, 21 maggio 1996** ha disposto (art. 2) l’assegnazione di un certo numero di militari dell’Arma dei carabinieri agli ispettorati del lavoro per lo svolgimento dell’attività di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale. Esso ha altresì precisato (art. 2) che “i militari assegnati saranno alle dipendenze funzionali dei capi degli ispettorati del lavoro e gerarchiche del Comando carabinieri tutela del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

La **legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 10**, recependo alcune norme contenute nella **legge n. 266/2005 (finanziaria 2006)**, ha soppresso l’indennità di trasferta per i soggetti previsti dall’articolo 1,

comma 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Tuttavia la stessa legge 266/2005 prevede la non applicazione di tali norme a determinate categorie, tra cui il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (**art. 1, comma 213-bis**).

Ai sensi dell'**art. 1, comma 216 della legge 266/2005** (finanziaria 2006), anch'esso recepito dall'art. 10 l. r. 8 febbraio 2007, n. 2, "ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836". Ma l'**art. 1 comma 468 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)** garantisce al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e categorie equiparate la non applicazione della norma che prevede il rimborso per viaggi aerei di servizio all'estero nel limite di spesa della classe economica.

SCHEDA DI LETTURA

Scheda di lettura

a cura del Servizio Commissioni e del Servizio Studi.

Consigliere parlamentare preposto alla V Commissione legislativa: dott. Salvatore Cantone in raccordo con i consiglieri parlamentari del Servizio studi: dott. Daniele Marino e dott.ssa Cristina Pensavecchio

DISEGNO DI LEGGE N. 138
Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto
al lavoro irregolare

Art. 1.

Ruolo degli ispettori del lavoro

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il ruolo degli ispettori del lavoro che consta di 600 unità.

2. Gli ispettori del lavoro svolgono tutti i compiti previsti dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché ogni altro compito attribuito dalla legislazione regionale. Gli stessi sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In fase di prima applicazione transitano, a domanda, nel ruolo degli ispettori del lavoro tutti i dipendenti della Regione che svolgono le mansioni di ispettore del lavoro presso gli ispettorati del lavoro ovvero i dipendenti che, in fase di affiancamento all'ispettore del lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in corso di formazione, completino la prescritta fase di addestramento. Transitano, altresì, a domanda e previa autorizzazione dell'Arma dei Carabinieri, i militari che hanno prestato servizio presso i N.I.L. per almeno 7 anni.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione vengono emanate le disposizioni per l'istituzione del ruolo di cui al comma 1.

5. L'istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.

6. Per le finalità di cui al presente articolo il 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dagli ispettorati del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni statali di cui all'articolo 119, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato a corsi di formazione e di aggiornamento del personale ispettivo assegnato ai predetti servizi attraverso una scuola di formazione permanente, nonché per l'acquisto delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.

7. Il 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni comminate dai servizi periferici del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale dell'Assessorato regionale del lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività connesse.

L'**articolo 1** del disegno di legge ha lo scopo di intervenire per la valorizzazione ed il sostegno all'attività di prevenzione, vigilanza e controllo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, attività condotte principalmente dagli ispettori di lavoro.

La norma intende adeguare tale figura professionale in Sicilia a quanto disposto ed alle caratteristiche che essa assume in campo nazionale.

Finalità primaria dell'articolo è l'istituzione presso l'Assessorato regionale del lavoro di un apposito ruolo degli ispettori del lavoro la cui consistenza numerica è fissata in 600 unità. (art. 1, comma 1).

Il **comma 2** attribuisce agli ispettori del lavoro dell'istituendo ruolo i compiti già previsti dalla legge n. 628/1961 e dal decreto legislativo n. 124 del 2004.

Sembrirebbe tuttavia più rispettoso del riparto di competenze tra Stato e Regione inserire dopo la citazione del decreto legislativo n. 124 le parole "secondo le modalità, le attribuzioni ed i poteri nello stesso contenuti."

Sarebbe quindi opportuno eliminare il riferimento alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria poiché la stessa non può essere attribuita con legge regionale. In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/2003, riguardante la Regione Lombardia.

In realtà le funzioni di U.P.G. spettano già agli ispettori del lavoro operanti nella regione in quanto l'art. 6 del Decreto legislativo n. 124 del 2004 (che attribuisce tale qualifica agli ispettori del lavoro senza ulteriori distinzioni) è stato recepito dal legislatore siciliano con l'art. 40 della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004.

Il **comma 3** prevede il transito a richiesta nel ruolo che si va ad istituire per tutti i dipendenti della Regione che adesso svolgono le mansioni di ispettore del lavoro presso gli ispettorati provinciali o presso quello regionale, ovvero per il personale in fase di formazione o di affiancamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

In merito a tale comma si formulano le seguenti osservazioni.

In relazione al primo periodo del comma in questione sarebbe opportuno riformulare il testo nel modo seguente:

"3. In fase di prima applicazione transitano, a domanda, nel ruolo degli ispettori del lavoro tutti i dipendenti della Regione che svolgono le mansioni di ispettore presso gli ispettorati del lavoro. Transitano altresì nello stesso ruolo i dipendenti della Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in affiancamento ad ispettori del lavoro o partecipino ad un apposito corso di formazione. Per tali soggetti l'inserimento nel ruolo avviene al completamento della fase di addestramento."

L'attuale formulazione, infatti, non risulta chiara in relazione ai tempi relativi al passaggio in ruolo del personale in fase di formazione o addestramento.

In relazione al secondo periodo si osserva che alcune unità dell'Arma dei Carabinieri prestano già servizio presso gli Ispettorati del lavoro secondo quanto disposto dal decreto dell'Assessore del lavoro 21 maggio 1996 e dalla circolare 18 giugno 1999.

Tuttavia la previsione del passaggio di personale dell'Arma dei carabinieri in un ruolo dell'Amministrazione regionale solleva perplessità in ordine alla competenza della regione ad intervenire in materia.

In ogni caso il transito di tale personale andrebbe meglio disciplinato nel dettaglio, rinviando all'adozione di provvedimenti che disciplinino le procedure di inquadramento negli specifici profili professionali.

Sarebbe, inoltre, opportuno esplicitare le modalità di accesso *a regime* nell'istituendo ruolo, individuando i criteri e i requisiti per ciascun profilo professionale. A tal proposito si rileva come in campo nazionale, per partecipare al concorso per "ispettore del lavoro" è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Al **comma 4** si rinvia ad un decreto del Presidente della Regione per l'individuazione delle modalità di istituzione del Ruolo, prescrivendone il relativo iter procedimentale. Occorrerebbe, tuttavia, precisare che nello stesso decreto debbano essere dettate le disposizioni attuative per l'inquadramento nelle diverse qualifiche, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla legge regionale n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, legge relativa all'ordinamento dell'Amministrazione regionale che detta una disciplina con la quale appare necessario effettuare un coordinamento in sede applicativa.

Il **comma 6** destina il 10% delle somme riscosse per le sanzioni applicate dagli ispettori del lavoro per violazioni di leggi antinfortunistiche a corsi di aggiornamento e formazione del personale ispettivo.

In merito a tale comma si formulano le seguenti osservazioni:

sostituire le parole "ai predetti Servizi" con le parole "al Servizio ispettorato regionale del lavoro e ai Servizi degli ispettorati provinciali". Specificare il riferimento alla scuola di formazione permanente citata nel testo, indicando se trattasi di istituto già esistente o in alternativa prevederne l'istituzione.

Il **comma 7** destina il 10% delle somme riscosse per le sanzioni applicate dagli ispettori del lavoro per violazioni di leggi antinfortunistiche a corsi di aggiornamento e formazione del personale dell'Assessorato del lavoro nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'espletamento di tali attività.

DISEGNO DI LEGGE N. 138

Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare

Art. 2.

Disposizioni generali per il contrasto al lavoro non regolare e per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro

1. I provvedimenti di concessione ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di benefici accordati a qualsiasi titolo dall'Amministrazione regionale e dagli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione nonché i capitolati di appalto di opere o servizi dell'Amministrazione regionale e degli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione, nonché i provvedimenti di erogazione a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione, devono contenere la previsione esplicita dell'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza e dalle disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2. Tale obbligo deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta dalla Regione e dagli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione, sino all'approvazione del rendiconto finale da effettuarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. L'infrazione all'obbligo di cui al comma 2, accertata in fase di controllo, comporta la sanzione, adottata dall'autorità che ha emesso il finanziamento, della riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale in relazione alla gravità dell'inadempimento; nei casi più gravi o di recidiva la sanzione consisterà nell'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto, ovvero da qualsiasi finanziamento della Regione e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma.

L'articolo 2 detta norma volte ad una duplice finalità: contrastare il lavoro non regolare e garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare esso prevede che i provvedimenti di concessione, di erogazione (di fondi comunitari, nazionali o regionali) e i capitolati di appalto emanati dall'amministrazione regionale o di enti soggetti a controllo e vigilanza di essa, contengano la previsione esplicita per il beneficiario o appaltatore di applicare o fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni minime previste dai contratti collettivi nazionali o regionali di settore e dalle leggi in materia di igiene e sicurezza nel lavoro.

La specificazione dell'inciso "imprenditore e non imprenditore", pur apparendo *prima facie* superflua, potrebbe assumere rilevanza al fine di non escludere alcuna categoria di soggetti dall'ambito dei beneficiari dei provvedimenti citati..

Si suggerisce per una migliore leggibilità del testo, di riscrivere il comma 1 nel modo che segue:

“I provvedimenti di concessione di benefici o di erogazione di risorse finanziarie (comunitarie, nazionali o regionali) accordati a qualunque titolo dall’amministrazione regionale e da enti soggetti al controllo o vigilanza di essa, devono contenere la previsione esplicita dell’obbligo, per il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, beneficiario, di applicare (per tutto il periodo in cui usufruisce delle agevolazioni e fino all’approvazione del rendiconto finale) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali o regionali del settore di appartenenza nonché da quelle previste dalle disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Analoga previsione deve essere contenuta nei capitolati d’appalto per opere e servizi stipulati dall’amministrazione regionale o da enti sottoposti alla vigilanza o al controllo di essa.”

Il comma 2 potrebbe apparire pleonastico in quanto prevede l’osservanza di disposizioni di legge già vigenti, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, considerato che la finalità dell’articolo risulta compiutamente definita dalla disposizione di cui al primo comma (previsione esplicita dell’obbligo nei provvedimenti di finanziamento) e da quella di cui al terzo comma (sanzioni in caso di infrazione dell’obbligo). Pertanto, al fine di evidenziare il collegamento tra le sanzioni previste e l’infrazione dell’obbligo di osservare le disposizioni di legge, si potrebbe inserire espressamente nel comma 1, come si fa nel testo suggerito poco sopra, il riferimento al tempo in cui viene commessa l’infrazione (periodo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni sino all’approvazione del rendiconto), attualmente contenuto nel comma 2.

Il comma 3 prevede le sanzioni a carico del beneficiario.

DISEGNO DI LEGGE N. 138
Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto
al lavoro irregolare

Art. 3.

Disposizioni in materia di indennità di trasferta

1. All'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, dopo la parola '213' sono aggiunte le parole '213 bis limitatamente agli ispettori del lavoro'.

2. L'applicazione dell'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilita con l'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, si intende riferita anche alle modifiche apportate con il comma 468 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 1** ha la funzione di rendere possibile il riconoscimento delle indennità di trasferta per gli ispettori del lavoro dell'istituendo ruolo. In particolare esso prevede l'inserimento, nell'art. 10 della legge regionale 2/2007, del richiamo al comma 213-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), in modo da garantire agli ispettori del lavoro della Regione la non applicazione della norma soppressiva dell'indennità di trasferta, conformemente a quanto già previsto in ambito nazionale.

Il **comma 2** ha lo scopo di garantire al personale dipendente dalla Regione e dagli enti sottoposti alla sua vigilanza, con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e categorie equiparate, la non applicazione della norma che prevede il rimborso per viaggi aerei di servizio all'estero nel limite di spesa della classe economica, conformemente a quanto già previsto in ambito nazionale dal comma 216 dell'art. 1 della legge finanziaria citata. Al tal fine è richiamato il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

Tuttavia la locuzione "si intende riferita" utilizzata nel testo potrebbe determinare problemi in sede interpretativa in relazione alla decorrenza della innovazione proposta.

DISEGNO DI LEGGE N. 138
Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto
al lavoro irregolare

Art. 4.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

*Unità operativa documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari
sociali Segretario parlamentare responsabile: Maria Rosa Del Bosco Rizzone*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1955, n. 149. Il presente decreto è stato emanato ai sensi della L. 2 marzo 1953, n. 429, recante, fra l'altro, la delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il termine previsto dall'art. 2 della predetta legge è stato prorogato con L. 24 agosto 1954, n. 1008.

(2) L'art. 23 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 della L. 16 maggio 1956, n. 562.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 gennaio 2000, n. 8;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 14 dicembre 2004, n. 47.

Capo I

Amministrazione centrale

1-5. ... ⁽⁴⁾.

(4) Non si riportano perché abrogati ai sensi dell'art. 29, L. 22 luglio 1961, n. 628. Vedi, ora, i Capi I e IV della predetta legge.

Capo II

Ispettorato del lavoro

6-7. ... ⁽⁵⁾.

(5) Non si riportano perché da ritenersi abrogati per effetto dell'art. 29, L. 22 luglio 1961, n. 628. Vedi, ora, il Capo II della predetta legge.

(giurisprudenza di legittimità)

8. Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

(giurisprudenza di legittimità)

9. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutare le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

(giurisprudenza di legittimità)

10. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.

11. 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro ⁽⁶⁾.

(6) Così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

12. [Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale e da tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del presente decreto, sarà provveduto:

a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;

b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario;

c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di assicurazione sociale, con le modalità di cui al comma seguente, dedotto l'importo versato a titolo di acconto;

d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ⁽⁷⁾ e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 ⁽⁸⁾ e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera c) le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *d*) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo-medio annuo di assicurazione riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato. Detti contributi saranno versati dagli istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *c*) quanto quelli di cui alla lettera *a*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera *b*), e successive è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà iscritto nei capitoli della rubrica «Ispettorato del lavoro» uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello Stato di cui alla lettera *a*), ed all'acconto del concorso di spesa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera *b*), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma versate in Tesoreria dagli istituti.

Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato] ⁽⁹⁾.

(7) Vedi, anche, il testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

(8) Vedi, anche, il testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

(9) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 13 luglio 1965, n. 846 (Gazz. Uff. 24 luglio 1965, n. 184). Successivamente, l'art. 23, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, ha abrogato l'art. 12 del presente D.P.R., a decorrere dal 1° gennaio 1975.

13-15. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Non si riportano perché da ritenersi abrogati per effetto dell'art. 29, L. 22 luglio 1961, n. 628. Vedi, ora, il Capo secondo della predetta legge.

16. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in

aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294 ⁽¹¹⁾:

Marescialli d'alloggio maggiori	n. 4
Marescialli d'alloggio capi	» 6
Marescialli d'alloggio	» 8
Brigadieri	» 11
Vice brigadieri	» 11
Appuntati	» 11
Carabinieri	» 179

(11) Per l'incremento della dotazione organica di cui al presente articolo vedi, anche, l'art. 9-bis, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

17-20. ... ⁽¹²⁾.

(12) Non si riportano perché concernenti l'assunzione e la promozione dei dipendenti degli ispettorati, disciplinate da leggi successive. Vedi i provvedimenti riportati alla voce Impiegati civili dello Stato e i Capi secondo e quarto della L. 22 luglio 1961, n. 628.

21. Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto.

Capo III
Uffici del lavoro e della massima occupazione

22-26. ... ⁽¹³⁾.

(13) Non si riportano perché da ritenersi abrogati per effetto dell'art. 29, L. 22 luglio 1961, n. 628. Vedi, ora, il Capo terzo della predetta legge.

Capo IV
Norme generali
a) Funzionamento degli Uffici centrali e periferici

27-28. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Non si riportano perché da ritenersi abrogati per effetto dell'art. 29, L. 22 luglio 1961, n. 628. Vedi, ora, la legge predetta e le tabelle ad essa allegate.

b) Collocamento fuori ruolo

29. Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 ⁽¹⁵⁾, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 ⁽¹⁶⁾, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.

(15) Recante disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo.

(16) Recante disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

c) Decentramento

30. Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, dell'art. 5, secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, e art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 28 giugno 1908, n. 432, sono demandate all'Ispettorato del lavoro.

31. Gli atti e provvedimenti emessi, in base al precedente articolo, dall'Ispettorato del lavoro, a termini dell'art. 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché quelli emessi a termini degli artt. 6, 15, 17, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, degli artt. 26, 30 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530⁽¹⁷⁾, dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200⁽¹⁸⁾, hanno carattere definitivo.

(17) Vedi, ora, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente nuove norme generali per l'igiene del lavoro, l'art. 70 del quale ha abrogato il R.D. 14 aprile 1927, n. 530.

(18) Vedi, ora, il testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Capo V

Norme transitorie e finali

a) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

32-33. ...⁽¹⁹⁾.

(19) Si omettono perché contenenti norme transitorie non aventi più efficacia.

34. Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del lavoro con le funzioni di gruppo *B*, secondo il disposto degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e che alla data predetta, abbia esercitato tali funzioni per almeno dieci anni, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, inquadrato nei posti di grado iniziale risultanti disponibili nel ruolo di gruppo *B* dell'Ispettorato medesimo.

Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio presso l'Ispettorato del lavoro secondo le disposizioni di cui al citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, ed in corrispondenza delle relative unità devono essere lasciati vacanti altrettanti posti di grado iniziale del ruolo di gruppo *B* della tabella *B* annessa al presente decreto⁽²⁰⁾.

(20) Articolo da ritenersi ormai privo di efficacia, che si riporta perché richiamato dall'art. 21, L. 22 luglio 1961, n. 628.

35. ...⁽²¹⁾.

(21) Si omette perché contenente norme transitorie non aventi più efficacia.

b) Uffici del lavoro e della massima occupazione

36-48. ... ⁽²²⁾.

(22) Si omettono perché contenenti norme transitorie non aventi più efficacia.

c) Disposizioni finali

49. Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

50. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le variazioni compensative eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Tabella A

Ruolo dell'Amministrazione centrale ⁽²³⁾

Tabella B

Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ⁽²⁴⁾

Tabella C

Tabella dei ruoli degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ⁽²⁵⁾

(23) Vedi, ora, la relativa tabella allegata alla L. 22 luglio 1961, n. 628 e il D.M. 8 gennaio 1971.

(24) Vedi, ora, la relativa tabella allegata alla L. 22 luglio 1961, n. 628 e il D.M. 8 gennaio 1971.

(25) Vedi, ora, la relativa tabella allegata alla L. 22 luglio 1961, n. 628 e il D.M. 8 gennaio 1971.

Legge 22 luglio 1961, n. 628

Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Publicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1961, n. 184.

(2) L'ultimo comma dell'art. 12 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1336. Vedi, ora, l'art. 7, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 giugno 2001, n. 126;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 marzo 1999, n. 22/99; Circ. 7 giugno 2001, n. 60/2001.

Capo I - Amministrazione centrale

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
- 3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori ⁽⁴⁾;
- 4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
- 5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 6) Direzione generale della cooperazione.

(4) L'ultimo comma dell'art. 12 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1336. Vedi, ora, l'art. 7, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617.

2. Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- a) l'Ispettorato del lavoro;
- b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Capo II - Ispettorato del lavoro

3. L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello ⁽⁵⁾;
- b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
- c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico sanitarie, di cui al successivo art. 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(5) Lettera così sostituita dal *comma 222 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.*

(giurisprudenza di legittimità)

4. L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di

lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

(giurisprudenza di legittimità)

5. Ferme le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze, dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

6. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'art. 12, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

7. Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

8. Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale

amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo. La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

... ⁽⁷⁾.

(7) I commi dal quarto all'ultimo sono stati abrogati dall'*art. 91, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077*.

9. [Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella *E*, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1° febbraio 1961] ⁽⁸⁾.

(8) Abrogato dall'*art. 39, L. 15 novembre 1973, numero 734*.

10. Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'*art. 9*, nonché al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente *art. 9*, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui al precedente *art. 6* ⁽⁹⁾.

(9) La Tabella 2 n. 22, *L. 27 ottobre 1973, n. 628*, ha soppresso il premio speciale per il personale militare in servizio presso gli ispettorati del lavoro di cui agli *artt. 10 e 15* della presente legge. Successivamente, l'*art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734*, ha abrogato gli *artt. 10 e 15* della presente legge.

Capo III - Uffici del lavoro e della massima occupazione

11. Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello ⁽¹⁰⁾;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ⁽¹¹⁾;

4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto

disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei «corrispondenti», a norma dell'*art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562*⁽¹²⁾.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'*art. 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264*⁽¹³⁾.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale di disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

(10) Numero così sostituito dal *comma 222 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(11) Recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

(12) Recante norme nella sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

(13) Recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

(giurisprudenza di legittimità)

12. Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione;

b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;

c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente art. 11.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

- c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;
- d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;
- e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;
- f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla *legge 29 aprile 1949, n. 264*⁽¹⁴⁾, e successive modificazioni;
- g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562⁽¹⁵⁾;
- h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A. Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340⁽¹⁶⁾ e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le sezioni zionali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562⁽¹⁷⁾.

(14) Recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

(15) Recante norme nella sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

(16) Vedi, ora, *D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265*, il quale regolando integralmente la materia già disciplinata dal *D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340*, sostituisce interamente quest'ultimo provvedimento.

(17) Recante norme nella sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

13. Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264⁽¹⁸⁾, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici di lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

(18) Recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

14. ...⁽¹⁹⁾.

(19) Sostituisce l'art. 4, L. 16 maggio 1956, n. 562.

15. Al personale di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente art. 9, un premio speciale, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'art. 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità né col premio speciale previsti dagli artt. 9 e 10.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'art. 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso ⁽²⁰⁾.

(20) Vedi la nota 4/b all'art. 10.

Capo IV - Norme generali

16. I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ⁽²¹⁾, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella A allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696 ⁽²²⁾, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563 ⁽²³⁾; nonché le tabelle D, E, F, G, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ⁽²⁴⁾, sono sostituiti dalle tabelle A, A-bis, B e C allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496* ⁽²⁵⁾, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato del lavoro - sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

(21) Recante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(22) Recante conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

(23) Recava adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro, predisposto ai sensi dell'*art. 5, L. 20 dicembre 1954, n. 1181*.

(24) Recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste.

(25) Recante norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

17. Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2^a classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà

assunto purché abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1^a classe, ai sensi dell'art. 153, ultimo comma, del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*⁽²⁶⁾.

Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'art. 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'art. 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3⁽²⁷⁾, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*⁽²⁸⁾.

(26) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(27) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(28) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ⁽²⁹⁾.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

(29) L'art. 3, L. 10 gennaio 1968, n. 8 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1968, n. 16), ha così disposto:
«Art. 3. I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al *primo comma dell'art. 18 della L. 22 luglio 1961, n. 628*, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori».

19. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ⁽³⁰⁾.

(30) Il predetto regolamento non è stato ancora emanato.

Capo V - Norme transitorie e finali

20. Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal *primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262* ⁽³¹⁾, è ridotto alla metà.

Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

(31) Recava la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

21. Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842 ⁽³²⁾, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1^a classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.

(32) Recante inquadramento nell'ispettorato corporativo dei dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento.

22. Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 15 del regio decreto legge 28 dicembre 1931, n. 1684 ⁽³³⁾, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni, di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli artt. 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842 ⁽³⁴⁾, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'art. 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .

(33) Recava l'ordinamento dell'ispettorato corporativo.

(34) Recante inquadramento nell'ispettorato corporativo dei dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Gli impiegati di cui all'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ⁽³⁵⁾, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

(35) Vedi nota all'art. 17.

24. I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 ⁽³⁶⁾ e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno

essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o a ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'*art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262*⁽³⁷⁾ e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

(36) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(37) Recava la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

25. Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che prestino servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonché al personale

adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'*art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264*, e successive modificazioni.

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*⁽³⁸⁾; il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi, è però elevato ad anni 45.

Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381⁽³⁹⁾, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'*art. 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3*⁽⁴⁰⁾.

Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado⁽⁴¹⁾.

(38) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(39) Recava il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(40) Recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(41) Vedi la *L. 11 febbraio 1970, n. 36*.

27. In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2^a e 3^a classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

28. Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto per le promozioni a scelta, nonché per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*⁽⁴²⁾, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.

(42) Recava il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

29. Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

30. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente art. 9.

31. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al *decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265*.

32. All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: «Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso», iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2)

Publicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2) Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

1. Collocamento dei disabili.

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 .

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante ⁽⁴⁾.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e la

verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(4) Con D.P.C.M. 13 gennaio 2000, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Art. 119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.

3. ...⁽³³³⁾.

4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale⁽³³⁴⁾.

(333) Sostituisce il *comma 2 dell'art. 79, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(334) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 ottobre 2002*.

Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 25 giugno 2004, n. 20291; Circ. 20 settembre 2004, n. 132;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 24 giugno 2004, n. 24/2004; Nota 23 settembre 2004, n. 1018; Circ. 14 dicembre 2004, n. 47; Circ. 23 dicembre 2004, n. 49/2004; Nota 12 aprile 2005, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Organizzazione

1. Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'*articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e di cui all'*articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78*, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

2. Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive.

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge*

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».

2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, ai sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento.

3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza ⁽³⁾.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'*art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'*art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed***

all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

3. Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza ⁽⁴⁾.

1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al *comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243* ⁽⁵⁾.

2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'*articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati ⁽⁶⁾.

3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ^{(7) (8)}.

4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento ⁽⁹⁾.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

(4) Comma così sostituito dal *comma 110 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(5) Comma aggiunto dal *comma 110 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali». Successivamente il presente comma è stato così modificato dal *comma 110 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così modificato dal *comma 110 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e

secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

4. Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza.

1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale

fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali ⁽¹⁰⁾.

2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza ⁽¹¹⁾.

3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati ⁽¹²⁾.

4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli *articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ^{(13) (14)}.

5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al *decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 266*, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio ⁽¹⁵⁾.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, *primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118,

primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7* in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7* sollevata in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'*art. 8, commi 1, 2, 4 e 5* sollevate in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'*art. 9* sollevata in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6* sollevate in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 11* sollevate in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli *artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; degli *artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'*art. 18* sollevate in riferimento agli *artt. 117, quarto comma, della Costituzione*; dell'*art. 18* sollevate in riferimento all'*art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione*; degli *artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'*art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione*; degli *artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione*; degli *artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7* in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7* sollevata in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'*art. 8, commi 1, 2, 4 e 5* sollevate in riferimento agli *artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'*art. 9* sollevata in riferimento agli *artt.*

117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali». Successivamente il presente comma è stato così modificato dal *comma 111 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Con *D.Dirig. 30 settembre 2004* (Gazz. Uff. 20 ottobre 2004, n. 247), modificato dal *D.Dirett. 28 dicembre 2005* (Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8), è stata nominata la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Lombardia, presso la direzione regionale del lavoro di Milano. Con *D.Dirett. 22 dicembre 2004* (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2005, n. 11) è stata costituita la Commissione regionale di coordinamento nell'attività di vigilanza per l'Umbria. Con *D.Dirett. 12 gennaio 2005* (Gazz. Uff. 5 febbraio 2005, n. 29), modificato dal *D.Dirett. 11 gennaio 2006* (Gazz. Uff. 31 gennaio 2006, n. 25), è stata costituita la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Piemonte, presso la sede della direzione regionale del lavoro per il Piemonte. Con *D.Dirett. 18 gennaio 2005* (Gazz. Uff. 5 febbraio 2005, n. 29) - rettificato dal *D.Dirett. 28 dicembre 2005* (Gazz. Uff. 21 gennaio 2006, n. 17) - è stata costituita la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Liguria, presso la sede della direzione regionale del lavoro di Genova. Con *D.Dirett. 2 febbraio 2005* (Gazz. Uff. 10 marzo 2005, n. 57) è stata costituita, nella regione Campania, la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, presso la direzione regionale del lavoro di Napoli. Con *D.Dirett. 17 marzo 2005* (Gazz. Uff. 6 aprile 2005, n. 79) e con *D.Dirett. 13 ottobre 2005* (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 255) è stata costituita, nella regione Veneto, la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, presso la direzione regionale del lavoro di Venezia.

(13) Comma così modificato dal *comma 111 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1,

3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 8, n. 29*), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli *artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo*

16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

5. Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza.

1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali ⁽¹⁶⁾.

2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'*articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore ^{(17) (18)}.

3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi ⁽¹⁹⁾.

4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,

all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

(17) Comma così modificato dal comma 112 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n.

197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della

Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

6. Personale ispettivo.

1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.

2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria ⁽²⁰⁾.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670*

del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Capo II

Competenza delle direzioni del lavoro

7. Vigilanza.

1. Il personale ispettivo ha compiti di:

- a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
- b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
- d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
- e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ⁽²¹⁾.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1,

2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

8. Prevenzione e promozione.

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2⁽²²⁾.

2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa⁽²³⁾.

3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto⁽²⁴⁾.

4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli *articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*⁽²⁵⁾.

5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale⁽²⁶⁾.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'*art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'*art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione*; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7* in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7* sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'*art. 8, commi 1, 2, 4 e 5* sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 8, n. 29*), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'*art. 9* sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'*art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6* sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'*art. 11* sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'*art. 18* sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'*art. 18* sollevate in riferimento all'*art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo

periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3*, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980, 3*, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che definisce lo schema di convenzione sia adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e

118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli *artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo

comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

9. Diritto di interpello.

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo così sostituito dal *comma 113 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

10. Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva.

1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, è istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della banca dati nazionale del lavoro di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'*articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003* ⁽²⁸⁾.

2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate

provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.

3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria⁽²⁹⁾.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento⁽³⁰⁾.

5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

(28) Comma così modificato dal *comma 10 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'*art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'*art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; ha inoltre dichiarato non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli *artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e

2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

11. Conciliazione monocratica.

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate ⁽³¹⁾.

2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione ⁽³²⁾.

5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi ⁽³³⁾.

6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'*articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, fino alla conclusione del procedimento conciliativo ⁽³⁴⁾.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli *artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001*

ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4,

sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

12. Diffida accertativa per crediti patrimoniali.

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il

verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida ⁽³⁵⁾.

(35) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e

2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

Capo III

Poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro

13. Diffida.

1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.

4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(36) Vedi, anche, il *comma 1178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 3 dell'art. 6, L. 3 agosto 2007, n. 123*.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, *primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980*, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo

comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'*art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29*), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'*art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; dell'*art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'*art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione*; dell'*art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

14. Disposizioni del personale ispettivo.

1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione ⁽³⁸⁾.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'*art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'*art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione*; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo*

comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'*art. 8, commi 1, 2, 4 e 5* sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 8, n. 29*), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'*art. 9* sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'*art. 10, commi 3 e 4*, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'*art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6* sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'*art. 11* sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'*art. 18* sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'*art. 18* sollevate in riferimento all'*art. 117, quarto comma, della Costituzione*, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

15. Prescrizione obbligatoria.

1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli *articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto ⁽³⁹⁾.

2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.

3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'*art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'*art. 6, comma 3*, sollevata in riferimento all'*art. 118, primo comma, della Costituzione*; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli artt. 2 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, 3, primo comma, del *D.P.R. n.*

197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

Capo IV

Ricorsi amministrativi

16. Ricorso alla direzione regionale del lavoro.

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17⁽⁴⁰⁾.

2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione⁽⁴¹⁾.

3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo

periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

(41) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e

29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

17. Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio ⁽⁴²⁾.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione ⁽⁴³⁾.

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.

(42) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,

all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del D.P.R. n. 670 del 1972 ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972, ed agli artt. 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980 e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975 ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ha inoltre dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

Capo V

Disposizioni finali

18. Risorse umane, finanziarie e strumentali.

1. L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente ⁽⁴⁴⁾.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nel suo complesso, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione e all'*art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 4) e n. 5), 10 e 16 del *D.P.R. n. 670 del 1972*, ed agli artt. 3, primo comma, del *D.P.R. n. 197 del 1980* e 3, primo comma, numeri 11 e 12, del *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*; dell'art. 6, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma della Costituzione; degli artt. 2; 3, commi 1, 3 e 4; 4, commi 1,

2, 4 e 5; 5, commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli art. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'*art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001* ed agli *artt. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 3, primo comma, del D.P.R. n. 197 del 1980, 3, primo comma, numeri 11 e 12, del D.P.R. n. 474 del 1975* ed 8, numeri 23 e 29, 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*; dell'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 8, n. 29), del *D.P.R. n. 670 del 1972* ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; dell'art. 9 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 10, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; dell'art. 11 sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992*; degli artt. 12; 14 comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; e 17, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione; degli artt. 12, 13 e 14, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*; dell'art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 18 sollevate in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed all'*art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992*.

19. Abrogazioni.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

20. Invarianza degli oneri e disposizione finale.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 216

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Art. 1 comma 216.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (95).

(95) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 468 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 468

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Art. 1 comma 468.

Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

Legge Regionale 8 febbraio 2007, n. 2

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 febbraio 2007, n. 7, suppl. ord. n. 3.

Art. 10 *Soppressione dell'indennità di trasferta.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono soppresse le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dal presente comma.

Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis c. 14

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale

Publicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231

9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro, La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , è aumentata di centoquarantatré unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1997

Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 1997, n. 189.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Comando carabinieri ispettorato del lavoro», composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (3).

(3) L'art. 1, D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 27 marzo 2006, n. 72) ha disposto che il Comando carabinieri ispettorato del lavoro, istituito con il presente decreto, assuma la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro».

2. Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro opera su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro. Per la regione Sicilia, resta fermo quanto previsto dal decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, citato in premessa (4).

(4) L'art. 1, D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 27 marzo 2006, n. 72) ha disposto che il Comando carabinieri ispettorato del lavoro, istituito con il presente decreto, assuma la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro».

3. Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1 sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro.

4. Sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale e per il funzionamento del Comando e delle sue articolazioni periferiche.

Le spese relative all'armamento ed equipaggiamento ordinario individuale del personale sono sostenute dall'Arma dei carabinieri.

La consistenza organica del Comando e dei nuclei periferici è fissata nell'annessa tabella (5).

(5) A parziale rettifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, D.M. 24 agosto 2000 e l'art. 2, D.M. 6 aprile 2001.

5. Il personale dell'Arma che presta servizio presso il comando è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto può essere consentito, su valutazione dai comandanti dei nuclei, l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere ed alle condizioni operative ambientali.

7. Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 , art. 1 commi 213, 213 bis, 214 e 215

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Art. 1 comma 213. L'indennità di trasferta di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica (92).

(92) Comma così modificato dall'art. 39-undetrices, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (93).

(93) Comma aggiunto dall'art. 39-undetrices, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 9 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dai commi 532 e 600 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 21-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa (94).

(94) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell'art. 1 promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, delle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna.

215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,

all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L.R. 5 novembre 2004, n. 15, art. 40.

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004⁽²⁾. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 40 *Funzioni ispettive in materia di lavoro.*

1. Le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, trovano applicazione nella Regione.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dai suddetti decreti legislativi, secondo le modalità e con le attribuzioni negli stessi contenuti, la titolarità delle relative funzioni rimane in capo al dipartimento regionale del lavoro che si avvale degli ispettori del lavoro in forza presso il servizio ispettorato regionale del lavoro ed i servizi degli ispettorati provinciali del lavoro.

3. Il dipartimento si avvale, altresì, di altro personale in forza presso i servizi degli uffici del lavoro la cui idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti è garantita dall'apposita attività di affiancamento al personale già inquadrato quale ispettore del lavoro, nonché attraverso idonei percorsi di formazione, da svolgersi anche mediante corsi telematici. Il personale così formato svolge l'attività ispettiva anche in appositi nuclei incardinati presso i servizi degli uffici del lavoro coordinati dai responsabili dei servizi provinciali degli ispettorati del lavoro.

DECRETO 21 maggio 1996

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

G.U.R.S. 20 luglio 1996, n. 37

Assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri negli Ispettorati del lavoro della Sicilia.

Art. 1

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale vengono assegnati agli Ispettorati del lavoro della Sicilia n. 41 militari dell'Arma dei carabinieri, così ripartiti:

Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia - Palermo

- n. 1 ispettore;

Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento

- n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta

- n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Catania

- n. 2 ispettori, n. 2 soprintendenti, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Enna

- n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Messina

- n. 2 ispettori, n. 2 sovrintendenti, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo

- n. 3 ispettori, n. 2 sovrintendenti, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Ragusa

- n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa

- n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere;

Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani

- n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere.

Art. 2

I militari assegnati saranno alle dipendenze funzionali dei capi degli Ispettorati del lavoro e gerarchiche del Comando carabinieri tutela del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3

Sono a carico dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi all'armamento nonché al vestiario ed equipaggiamento militare del personale dei reparti.

Sono a carico dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione i rimborsi semestrali degli oneri relativi agli assegni fissi, l'indennità di missione, la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio, nonché le altre spese connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi ove forniti dall'Arma, il materiale e gli apparati necessari al funzionamento dei nuclei.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e alla Ragioneria dell'Assessorato regionale del lavoro per il visto.

Palermo, 21 maggio 1996.

DRAGO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione con nota n. 216 del 3 giugno 1996.

CIRCOLARE 18 giugno 1999, n. 349

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

G.U.R.S. 10 settembre 1999, n. 43

RIPUBBLICATA in G.U.R.S. 15 ottobre 1999, n. 49

Criteria generali di organizzazione del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione Siciliana.

Al Direttore regionale - Direzione lavoro

Al Direttore regionale - Direzione F.P.

Al Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia

Ai Capi degli Ispettorati provinciali del lavoro

Al Comando carabinieri - Ispettorato del lavoro

Con riferimento al D.M. 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1997, istitutivo del comando carabinieri, Ispettorato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con riferimento al proprio decreto del 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 37 del 20 luglio 1996, recepito dall'art. 9 bis, comma 14° della legge n. 608/96, relativo all'assegnazione del personale dell'Arma dei carabinieri negli Ispettorati del lavoro della Sicilia, si rende necessario emanare le seguenti direttive integrative al decreto assessoriale del 21 maggio 1996.

Nel premettere che il predetto organismo è stato reso operativo dal Comando generale dell'arma dei carabinieri in data 1 ottobre 1997, si ritiene opportuno preliminarmente indicare l'articolazione che lo stesso assume al centro ed a livello periferico.

La struttura centrale denominata "Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro", dislocata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli uffici di via Pastrengo n. 22 - Roma, è composta da un "nucleo comando", con compiti di supporto al responsabile e da un "reparto operativo". A livello periferico il comando carabinieri, Ispettorato del lavoro, si articola in una sub-struttura "nucleo carabinieri" dislocata in ogni direzione provinciale del lavoro. I compiti e le attribuzioni del Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro sono riportati nella circolare ministeriale n. 130 del 20 ottobre 1997 che è integrazione della circolare ministeriale n. 42/97.

Nella Regione Siciliana, oltre alla sub-struttura "nucleo carabinieri" dislocata presso ogni Ispettorato provinciale del lavoro, con il decreto assessoriale 21 maggio 1996 è stato assegnato all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia n. 1 ispettore dei carabinieri.

Compiti e attribuzioni dell'ispettore dei carabinieri, assegnato all'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia

L'ispettore dei carabinieri assolve i seguenti compiti:

- dipende funzionalmente dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia e gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri, Ispettorato lavoro;

- al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro nella Regione Siciliana, cura il coordinamento dei nuclei carabinieri (N.I.L.) degli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia con la struttura centrale del Comando carabinieri, Ispettorato lavoro, programmando e svolgendo indagini, inchieste ed ispezioni, previa intese, ove necessario, con il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, riferendo direttamente all'Assessore per il lavoro i risultati conseguiti (coordinatore regionale N.I.L.);

- opererà sul tutto il territorio della Regione Siciliana e, se necessario, ai sensi dell'art. 2, D.M. 31 luglio 1997, anche nel territorio nazionale ed all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché in ragione della riservatezza e della peculiarità degli interventi richiesti, provvederà a tutte le operazioni necessarie per l'attività di vigilanza, dall'esame del problema che sarà oggetto dell'ispezione, alla pianificazione dell'azione, alla predisposizione della tecnica ispettiva, alla scelta, previo nulla osta del capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, degli ispettori del lavoro e, previo nulla osta del comandante del Comando carabinieri, Ispettorato lavoro, del personale dell'Arma dei carabinieri da utilizzare in forza ai N.I.L. in servizio presso gli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia, alla necessaria e preventiva informazione dei capi degli Ispettorati provinciali e realizzerà quant'altro possa essere utile affinché l'azione speciale di vigilanza e coordinamento siano svolte con il raggiungimento del massimo risultato.

L'esito dell'attività ispettiva, fermi restando gli obblighi di legge per gli operatori, è riferito al capo dell'Ispettorato regionale del lavoro e al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro ove ha sede l'attività di vigilanza;

- ha facoltà di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate, ed a quelli che riguardano il Comando carabinieri, Ispettorato lavoro ed i nuclei carabinieri (N.I.L.);

- partecipa alle riunioni indette dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia riguardante l'ispezione del lavoro, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva;

- collabora con gli organi centrali e periferici di questo Assessorato nell'attività di vigilanza;

- assolve ad ogni altra incombenza demandatagli da leggi e regolamenti.

Compiti e attribuzioni della struttura periferica (N.I.L.)

Il nucleo carabinieri (N.I.L.) costituisce parte integrante degli Ispettorati provinciali del lavoro, dipende gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro e funzionalmente dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o dal capo del servizio vigilanza, se delegato da quest'ultimo.

A capo del predetto nucleo (N.I.L.) è preposto il militare più elevato in grado ed, a parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.

Il comandante del nucleo carabinieri ha le seguenti attribuzioni:

- dispone la programmazione dei servizi ispettivi, sia quelli riferiti alle pratiche assegnate al nucleo, che quelli riferiti a vigilanza d'iniziativa, entrambi secondo le direttive del dirigente da

cui dipende funzionalmente e risponde personalmente della regolare e tempestiva esecuzione degli ordini e delle richieste ricevute;

- cura la puntuale esecuzione dei programmi settimanali di servizio predisposti per il proprio personale, acquisendo il lunedì successivo alla settimana di lavoro programmata le pratiche svolte, che saranno rimesse per le opportune verifiche al dirigente da cui funzionalmente dipende o dal funzionario da questi delegato;

- riferisce trimestralmente al dirigente da cui dipende sulla situazione del carico individuale di lavoro e sullo stato di trattazione delle pratiche assegnate e all'Ispettore dei carabinieri dislocato presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia (coordinatore regionale N.I.L.), affinché quest'ultimo possa meglio monitorare l'attività ispettiva dei N.I.L. e proporre eventuali idonei correttivi nelle sedi opportune;

- ha facoltà di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate;

- concorda, su richiesta del dirigente o del funzionario da questi delegato, l'utilizzazione di personale del nucleo nell'attività ispettiva da svolgersi congiuntamente.

Al riguardo si sottolinea che il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi e sezioni in cui è articolato l'Ispettorato provinciale del lavoro.

Norme di carattere generale

E' essenziale, per un migliore espletamento dei servizi ispettivi, lo stretto contatto del nucleo con l'Ispettorato provinciale del lavoro, ed a tale scopo si rende necessaria la partecipazione, così come avviene per i capi sezione, del comandante del nucleo carabinieri alle conferenze periodiche indette dal dirigente e ai gruppi di lavoro, ove istituiti, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva.

E' da escludere l'impiego del personale del nucleo carabinieri nell'ufficio relazioni con il pubblico.

La corrispondenza diretta al nucleo carabinieri dovrà sempre essere consegnata chiusa al comandante del nucleo, poiché la stessa potrebbe riguardare atti riservati di carattere militare o contenere esposti e/o denunce non riguardanti la materia della legislazione sociale, di competenza degli Ispettorati del lavoro. Giova ricordare che i carabinieri in servizio ai N.I.L. oltre ad avere acquisito i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 3, D.M. 31 luglio 1997, conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei carabinieri nei vari ruoli e gradi, nonché le relative qualifiche di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nelle 24 ore giornaliere e, anche fuori dall'orario di servizio, per tutte le altre violazioni di legge, con gli obblighi e i doveri che ne derivano; qualora la corrispondenza contenesse questioni di competenza dell'ufficio, il suddetto comandante dovrà consegnarla, senza ritardo, al dirigente da cui dipende funzionalmente per le determinazioni di competenza.

Per la corrispondenza in partenza, si ritiene opportuno che l'intestazione della nota rechi la timbratura "nucleo carabinieri" al pari di quanto avviene per le altre sub-strutture in cui è

articolato l'ufficio, è ciò anche al fine di agevolare l'individuazione della struttura che ha in trattazione la pratica.

Ai sensi dell'art. 5, D.M. 31 luglio 1997, il personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio presso il Comando carabinieri, Ispettorato del lavoro è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Regione Siciliana, dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana.

L'Assessore: PAPANIA



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva
connessa all'esercizio del gioco del golf

(DDL n. 122)

Dossier sui disegni di legge
n. 9/2008

XV Legislatura
Agosto 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva
connessa all'esercizio del gioco del golf

(DDL n. 122)

Dossier sui disegni di legge
n. 9/2008

XV legislatura
Agosto 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	7
DATI IDENTIFICATIVI	8
STRUTTURA E OGGETTO	9
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	10
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	11
L.R. 12 giugno 1976, n. 78, art. 15	12
L.R. 10 agosto 1985, n. 37, art. 5	13
L. 7 agosto 1990, n. 241	13
L.R. 2 agosto 2002, n. 7	14
L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 7 bis.....	14

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	122
<i>Titolo</i>	<i>Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf</i>
<i>Iniziativa</i>	parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO**Contenuto**

Il disegno di legge n. 122 (*Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf*), di iniziativa parlamentare, a firma dell'on. Adamo , si propone di rendere più agevole la costruzione di opere dirette allo svolgimento del gioco del golf.

La proposta in esame, composta da due articoli, interviene sia a derogare la lettera a) dell'art. 15 della l.r. n. 78 del 1976, sia a semplificare il procedimento amministrativo che autorizzi la realizzazione di campi da golf ed opere a questi connesse. In particolare, al fine di semplificare la realizzazione delle strutture, che prevedono un minimo impatto sul territorio, si stabilisce che l'autorizzazione del comune competente sostituisca la concessione per gli interventi per la realizzazione dei campi da golf, interventi elencati in dettaglio al comma 2 dell'articolo 1. Si tratta di interventi che non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, norma che stabilisce un vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia. Ciò nel presupposto che per costruzioni entro 150 metri dalla battigia si debbano intendere quelle alterazioni morfologiche di consistente rilevanza che possano costituire una lesione all'equilibrio del sistema costiero.

Il comma 10 prevede il caso che le opere e gli interventi siano ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria nonché il caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, con particolare riferimento all'uso delle acque freatiche per la irrigazione dei campi erbosi. In questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, commi 20 e 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche e integrazioni. E', quindi, fatta salva la necessità del rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta, laddove le opere siano eseguite in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici. Si prevede, in tali ipotesi, il ricorso ad una conferenza di servizi, indetta dall'organo competente del comune, per l'esame della domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Gli interventi previsti al comma 2 non possono essere eseguiti nei parchi e nelle riserve naturali.

<p style="text-align: center;">ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>
--

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il provvedimento in discussione trova fondamento giuridico nella potestà legislativa regionale in materia di urbanistica di cui all'articolo 14, lett. f) dello Statuto. Si tratta di una potestà legislativa di tipo esclusivo che tuttavia deve tener conto della competenza statale in materia di ambiente.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge presenta profili attinenti alla necessità di tener conto della normativa comunitaria e dei vincoli imposti dalla stessa in materia ambientale e paesaggistica.

Coordinamento con la normativa nazionale e regionale di interesse

Il disegno di legge si inserisce nel contesto delle previsioni dettate a livello nazionale ed a livello regionale sulla materia. Si ricorda in particolare che la Regione ha dettato una normativa organica in materia urbanistica con la legge regionale n. 71 del 1978, la quale richiederebbe oggi una revisione organica anche in considerazione dell'ampiezza e della varietà degli interventi dettati dal legislatore nazionale e dalla normativa comunitaria.

Sono state riportate in appendice le principali norme regionali di riferimento.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 giugno 1976, n. 36.

(2) Si veda il *Dec.Ass. 23 dicembre 1996* recante: "Fissazione del limite temporale di inizio lavori per l'ammissibilità al mutuo a favore di iniziative turistico-alberghiere, ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1972, n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78". Si veda anche il *Dec.Ass. 1 febbraio 1997* recante: "Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti da leggi regionali per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione". Si veda altresì la *Circ.Ass. 1 aprile 1998*, prot. n. 1271.

(3) Ai sensi dell'*art. 85, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 32*, la normativa di cui al titolo IX della predetta legge sostituisce, per quanto attiene al settore ricettivo, le disposizioni di cui alla presente legge che rimangono in vigore solo per quanto sono con essa compatibili e per gli interventi già ammessi a finanziamento.

(4) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 3 aprile 2002, n. 1/Gab.*

Art. 15 ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ⁽⁴⁰⁾;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'*art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

(38) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 15 «3. le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a), d), ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi».

(39) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 26 novembre 2009.

(40) Per deroghe alla presente lettera a) si vedano l'art. 57, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, l'art. 31, L.R. 8 gennaio 1996, n. 4 e l'art. 89, comma 12, L.R. 3 maggio 2001, n. 6. Vedi altresì l'art. 1, comma 3, L.R. 29 ottobre 2008, n. 11 secondo cui gli interventi per la realizzazione di campi da golf non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della presente lettera. In materia si veda anche la Circ.Ass. 20 ottobre 1997, n. 11.

(41) Si veda la Circ.Ass. 16 settembre 1995, n. 1/95 D.R.U.

(42) Ai sensi dell'art. 85, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, la normativa di cui al titolo IX della predetta legge sostituisce, per quanto attiene al settore ricettivo, le disposizioni di cui alla presente legge che rimangono in vigore solo per quanto sono con essa compatibili e per gli interventi già ammessi a finanziamento.

L.R. 10 agosto 1985, n. 37, art. 5

Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive

Art. 5 *Opere da eseguire previa autorizzazione (7).*

L'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad uso non abitativo (8), per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal sindaco sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e dello ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

L'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(7) Si veda, anche, la Circ.Ass. 20 luglio 1992, n. 2/92-D.R.U.

(8) Le parole "per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad uso non abitativo" sono state aggiunte dall'art. 4, L.R. 15 maggio 1986, n. 26.

L. 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo IV – Semplificazione dell'azione amministrativa

14. *Conferenza di servizi.*

14-bis. *Conferenza di servizi preliminare.*

14-ter. *Lavori della conferenza di servizi.*

14-quater. *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.*

14-quinquies. *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.*

L.R. 2 agosto 2002, n. 7

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, nell'appendice 1 alla presente legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109, vigente alla data di approvazione della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa apportate, nonché con le modifiche apportate da provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Sicilia. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente legge la suddetta L. n. 109/1994 si applica nella Regione Sicilia, con le modifiche di cui si è fatto cenno, ad eccezione del comma 16-bis dell'art. 4, dell'art. 5, dell'art. 6, del comma 15 dell'art. 7, dell'art. 15, dell'art. 23, del comma 2 dell'art. 27, del comma 3 dell'art. 34 e dell'art. 38.

Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera g), L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con esclusione del comma 1 dell'art. 42.

L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 7 bis

Legge-quadro in materia di lavori pubblici

Articolo 7-bis *Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici.*

1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza (208). Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa (209).
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
 - a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente (210);
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
 - d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi (211).

9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione (212). La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.

11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche (213). Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15 (214).

12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.

13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche (215).

14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità (216).

16. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7 (217).

17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal presidente della Commissione regionale (218).

18. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale (219).

19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704) (220).

(208) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, per effetto dell'art. 126, comma 4, lettera a), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge), la quale ha modificato a sua volta l'art. 5, L.R. n. 7/2002, che ha aggiunto il presente articolo.

(209) Periodo aggiunto, limitatamente alla Regione Sicilia, per effetto dell'art. 126, comma 4, lettera b), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge), la quale ha modificato a sua volta l'art. 5, L.R. n. 7/2002, che ha aggiunto il presente articolo.

(210) Lettera così modificata, limitatamente alla Regione Sicilia, per effetto dell'art. 126, comma 4, lettera c), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge), la quale ha modificato a sua volta l'art. 5, L.R. n. 7/2002, che ha aggiunto il presente articolo.

(211) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge.

(212) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, per effetto dell'art. 126, comma 4, lettera d), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge), la quale ha modificato a sua volta l'art. 5, L.R. n. 7/2002, che ha aggiunto il presente articolo.

(213) Periodo aggiunto, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge.

(214) *Periodo aggiunto, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge.*

(215) *Comma così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come modificato, a sua volta, dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 19 maggio 2003, n. 7.*

(216) *Il presente comma, già modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 19 maggio 2003, n. 7), poi sostituito, limitatamente alla suddetta Regione, dall'art. 55, L.R. 6 agosto 2009, n. 9, è stato nuovamente così sostituito, parimenti con riguardo unicamente alla medesima Regione, dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.».*

(217) *Il presente comma, già sostituito, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 55, L.R. 6 agosto 2009, n. 9, è stato poi nuovamente così sostituito, parimenti con riguardo unicamente alla medesima Regione, dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.».*

(218) *Il presente comma, già sostituito, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 55, L.R. 6 agosto 2009, n. 9, è stato poi nuovamente così sostituito, parimenti con riguardo unicamente alla medesima Regione, dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.».*

(219) *Comma così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 3 agosto 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8 della medesima legge.*

(220) *Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 5, L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come modificato come indicato nelle note che precedono.*



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Gestione del servizio idrico integrato ed E.A.S. in liquidazione

(DDL n. 192)

Dossier sui disegni di legge n. 10/2008

XV Legislatura
Settembre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Gestione del servizio idrico integrato ed E.A.S. in liquidazione

(DDL n. 192)

Dossier sui disegni di legge n. 10/2008

XV legislatura
Settembre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	7
DATI IDENTIFICATIVI.....	9
STRUTTURA E OGGETTO	10
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA.....	11
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	15
Articolo 1 commi 4 5 6.....	17
Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15, art. 23.....	17
Articolo 1 comma 7.....	18
Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, art. 1	18
Articolo 1 comma 9.....	20
Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9, art. 1	20
Articolo 1 comma 13.....	22
Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10, art. 23	22
Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9, art. 1	25

SCHEMA DI SINTESI

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	192
<i>Titolo</i>	<i>Gestione del servizio idrico integrato ed E.A.S. in liquidazione</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Acque, enti pubblici
<i>Numero di articoli</i>	1
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge in oggetto di iniziativa governativa prevede che, nelle more della regolamentazione di riordino del Servizio Idrico Integrato ed al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie, negli Ambiti Territoriali Ottimali in cui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si è proceduto alla stipula del contratto di affidamento del servizio in favore del soggetto unico gestore, il servizio medesimo sia gestito dalla Regione siciliana - Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, che potrà anche costituire strutture societarie a totale capitale pubblico, fino all'affidamento del servizio medesimo. Dopo l'affidamento al gestore unico del Servizio Idrico Integrato, le opere di pertinenza dell'Ambito Territoriale Ottimale saranno restituite allo stesso.

Si dispone inoltre che le attuali gestioni di servizio idrico, svolte dall'Ente acquedotti siciliani, siano trasferite, provvisoriamente, nelle more della regolamentazione di riordino cui si è fatto riferimento, alla Regione - Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, che potrà anche costituire apposite strutture societarie a totale partecipazione pubblica.

L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è autorizzata ad assicurare, in fase di avvio, alle predette società una dotazione finanziaria non superiore complessivamente a 10.000 migliaia di euro. Le competenze relative agli aspetti connessi finanziari e contabili della liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, sono spostate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Si rinvia ad apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale, per la rideterminazione degli importi e delle modalità di erogazione delle somme previste dall'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, concernente la liquidazione dell'Eas.

Il disegno di legge prevede (comma 7) che il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani confluisca in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta e che venga assegnato all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, per quanto strettamente necessario all'attività di liquidazione stessa, nonché alle strutture societarie prima nominate, in ragione delle esigenze organizzative e gestionali e delle specifiche competenze richieste, tramite l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, dalle strutture societarie medesime. Il restante personale viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, alle amministrazioni comunali, provinciali, agli enti di cui

all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed alle agenzie ed agli uffici dell'amministrazione regionale, costituiti.

La proposta di legge introduce il divieto all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ed alle strutture societarie di assumere nuovo personale (comma 8), in quanto dovrà avvalersi, per l'esercizio delle gestioni in questione, del personale EAS, ovvero di altro personale i cui requisiti sono espressamente indicati nella norma stessa.

Il comma 9 del disegno di legge prevede una serie di modifiche all'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, relative in particolare all'attribuzione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di alcune competenze in ordine alla vigilanza dell'Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione e ad altri adempimenti connessi.

Si statuisce inoltre (comma 11) che l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque sostituisca l'Ente Acquedotti Siciliani nelle convenzioni stipulate dalla Regione con Siciliacque, in quanto non in contrasto con altre norme specifiche.

<p style="text-align: center;">ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>
--

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge si fonda sulla competenza legislativa della regione in una serie di materie: l'urbanistica ed il governo del territorio, la competenza sull'ordinamento amministrativo della Regione e dei suoi enti strumentali, i servizi pubblici locali. Peraltro in merito alle relazioni tra servizi pubblici locali e riparto di competenze l'attenzione si è rivolta soprattutto al potere di disciplina legislativa delle forme giuridiche di gestione dei servizi.

L'orientamento della giurisprudenza costituzionale è nel senso di ricondurre la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla "**tutela della concorrenza**" (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.), senza che ciò escluda interventi normativi delle Regioni e senza che ciò legittimi lo Stato ad intervenire con norme di eccessivo dettaglio, che porrebbero in essere una illegittima compressione dell'autonomia regionale, ingiustificata e non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza.

Necessità dell'intervento per legge

La necessità dell'intervento per legge si riconduce alla sussistenza di precedenti disposizioni legislative regionali in materia che, pertanto, richiedono per la loro modifica una revisione legislativa. Si interviene inoltre in materia di ordinamento amministrativo di enti pubblici strumentali e di personale e pertanto esiste una riserva di legge.

Coordinamento con la normativa regionale e statale

L'Ente acquedotti siciliani, istituito con Regio decreto 19 gennaio 1942, n. 24, in forza del combinato disposto dell'articolo 23 della legge regionale n. 10 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2004, è stato posto in liquidazione con decorrenza 1 settembre 2004, a seguito della costituzione della società mista 'Siciliacque SPA' chiamata a gestire le attività di captazione, e/o accumulo, e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale (c.d. 'Sovrambito').

Con l'articolo 8 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (decreto Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70) era stata attribuita all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la vigilanza sull'EAS. Conseguentemente alla messa in stato di liquidazione dell'EAS, la Regione ha normato, con l'articolo 127 della legge regionale n. 17 del 2004, il sistema dei controlli delle deliberazioni del Commissario liquidatore dell'EAS. Il disegno di legge in esame prevede il trasferimento parziale di competenze, con riguardo alla gestione di tali risorse, dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, e ciò a causa della natura contabile e finanziaria degli aspetti connessi con la liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, nonché l'attribuzione della 'solidarietà' della Regione, di cui al comma 2 del citato articolo 23, nei confronti dell'ARRA, limitatamente all'approvvigionamento dell'acqua, che di fatto subentra all'EAS nelle gestioni residuali sopra indicate.

Con la legge finanziaria 10/1999 la Regione, nel recepire nell'ordinamento regionale siciliano la legge n. 36 del 1994 (c.d. legge Galli), aveva introdotto i presupposti del processo di trasformazione dell'EAS, nell'ambito del riordino del settore idrico. L'Ente ancorché posto in liquidazione dal 1 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 ter, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come

modificato dalla legge regionale n. 17 del 2004, ha continuato a mantenere le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui alle leggi e disposizioni sopra citate, nonché il personale dipendente, a causa del mancato avvio dell'affidamento del S.I.I. ad alcuni AA.TT.OO. idrici. Tale attività residuale ha di fatto rallentato il processo di liquidazione ed incrementato ulteriormente lo stato di indebitamento dell'Ente che attualmente manifesta gravi problemi gestionali anche a causa del mancato raggiungimento della parità di bilancio.

Pertanto al fine di accelerare tale processo, ottimizzare la predetta gestione residuale e soprattutto consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie agli AA.TT.OO., con i commi 1 e 2, nelle more della regolamentazione di riordino del Servizio idrico integrato, il medesimo servizio viene attribuito alla Regione - Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, la quale potrà anche avvalersi di strutture societarie a totale capitale pubblico.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

ARTICOLO 1 COMMI 4 5 6

Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15, art. 23

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 novembre 2004, n. 47.

Art. 23

Misure finanziarie - Liquidazione EAS.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro.

2. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.

3. Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001 ⁽¹³⁾.

(13) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 5, L.R. 19 maggio 2005, n. 5.*

ARTICOLO 1 COMMA 7

Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, art. 1

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

TITOLO I

Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione ⁽²⁾.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato ⁽³⁾.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'[articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212](#), all'[articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28](#) e all'[articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2](#). Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696](#), continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004 ⁽⁴⁾.

(2) Vedi anche l'[art. 10, commi 1, 2 e 3, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1](#).

(3) Vedi anche, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, quanto dispone l'*art. 10, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 5, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'*art. 32, comma 2, della stessa legge*). Le disposizioni del presente comma si applicano anche, ai sensi dell'*art. 127, comma 36, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, per l'esercizio finanziario 2005.

ARTICOLO 1 COMMA 9

Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9, art. 1

Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 giugno 2004, n. 24.

Art. 1

Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani.

1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'*articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.

5. Le società di cui al comma 2-quater dell'*articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.

5-bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 127, comma 71, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

ARTICOLO 1 COMMA 13

Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10, art. 23

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo.
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 aprile 1999, n. 20.

Art. 23

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali ⁽⁴³⁾.

1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici ⁽⁴⁴⁾. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'*articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5*, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma ⁽⁴⁵⁾. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale ⁽⁴⁶⁾. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale ⁽⁴⁷⁾.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'*articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36* e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158* di recepimento della *direttiva 93/38/CEE* del Consiglio ⁽⁴⁸⁾.

2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito ⁽⁴⁹⁾.

2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza ⁽⁵⁰⁾.

2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali ⁽⁵¹⁾.

2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'*articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'*articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si

applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate ^{(52) (53)}.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza ⁽⁵⁴⁾.

2-septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della [legge regionale 26 marzo 2002, n. 2](#), cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'[articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) ⁽⁵⁵⁾.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#), e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'[articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla [Direttiva 93/38/CEE](#) del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158](#) di recepimento della medesima [Direttiva 93/38/CEE](#) del Consiglio.

(43) Vedi, anche, l'art. 33, comma 1, l'art. 34, comma 1, e l'[art. 37, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#). Vedi, altresì, l'[art. 34, L.R. 19 maggio 2003, n. 7](#).

(44) Periodo così modificato dall'[art. 127, comma 33, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(45) Periodo aggiunto dall'[art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 11](#).

(46) Periodo aggiunto dall'[art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 11](#).

(47) Periodo aggiunto dall'[art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 11](#).

(48) Comma così modificato dall'[art. 37, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 21, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21*, corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 dicembre 2001, n. 61.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 3, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 3, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.

(52) Periodo aggiunto dall'*art. 76, comma 12, lettera a), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 3, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(54) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 3, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.

(55) Comma aggiunto dall'*art. 76, comma 12, lettera b), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9, art. 1

Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 giugno 2004, n. 24.

Art. 1

Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani.

1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'*articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004, le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su delega del Presidente della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.

5. Le società di cui al comma 2-quater dell'*articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.

5-bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 127, comma 71, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore

(DDL n. 194)

Dossier sui disegni di legge
n. 11/2008

XV Legislatura
Settembre 2008

885



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore

(DDL n. 194)

Dossier sui disegni di legge
n. 11/2008

XV legislatura
Settembre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEMA DI SINTESI	5
Dati identificativi	6
Struttura e oggetto	7
Elementi per l'istruttoria legislativa	9

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Riferimenti normativi al testo del disegno di legge	13
--	-----------

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge n. 194 “Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore”

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento con una panoramica in ordine alle questioni da affrontare ed alla normativa nazionale e comunitaria di maggiore interesse.

Un'appendice normativa conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	194
<i>Titolo</i>	<i>Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Pesca
<i>Numero di articoli</i>	7
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, si compone di sette articoli e mira ad effettuare una serie di interventi nel settore della pesca.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- promozione dell'attività di **monitoraggio della qualità delle acque e degli ambienti marini** da parte dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente (art.1).
- concessione del **fermo di emergenza temporaneo** e relative **compensazioni economiche ed indennità giornaliere**; si demanda ad un decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la definizione delle modalità di attuazione del fermo temporaneo, dei relativi periodi, dell'entità e dell'erogazione del premio (art.2).
- attuazione della normativa comunitaria relativa all'**informazione ai consumatori** nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art.3, primo comma); a tal fine, si prevede la trasmissione, con cadenza mensile, da parte delle Direzioni dei mercati ittici al Dipartimento pesca dell'Assessorato del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e della pesca, dei dati sulla quantità, qualità, luogo di cattura e prezzo applicato in funzione della provenienza del prodotto ittico locale (art. 3, secondo comma).
- **conferimento** della somma di **euro 500.000,00** al fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative-**IRCAC** (art.4).

- inserimento tra i componenti del **Consiglio regionale della pesca** del direttore generale pro-tempore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o di un suo delegato (art.5).

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

**Rispetto delle competenze legislative statutariamente
e costituzionalmente definite**

La pesca rientra tra le materie di competenza esclusiva della Regione siciliana ai sensi dell'art.14 lett. 1) dello Statuto. Va ricordato che sulla materia in questione incide in maniera considerevole il diritto comunitario.

Compatibilità comunitaria

I profili di compatibilità comunitaria da valutare nel ddl in esame riguardano i seguenti aspetti :

- rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato;
- attuazione della normativa comunitaria relativa all'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

AIUTI DI STATO

Gli aiuti che si vogliono concedere appartengono alla categoria degli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*) disciplinati, per il settore della pesca, dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e pubblicato nella G.U.U.E. del 25 luglio 2007, n. L 193.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000,00 euro nell'arco di tre anni: tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

Per quanto concerne l'aspetto procedurale, gli aiuti in questione non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato se soddisfano

le condizioni stabilite agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento testè citato. Tra le suddette condizioni vi è l'obbligo per lo Stato membro di informare per iscritto l'impresa interessata circa l'importo dell'aiuto e circa la natura *de minimis* dell'aiuto stesso, facendo esplicito riferimento al regolamento stesso, citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 4 regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007).

L'art. 2 del ddl in esame prevede aiuti in *de minimis* per le imprese del settore della pesca al fine di fronteggiare la crisi del settore, in particolare conseguente ai maggiori costi del gasolio.

Va sottolineato che il regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 stabilisce un tetto massimo, per Stato membro, agli aiuti che possono essere concessi alle imprese dello Stato in questione, globalmente, in un triennio. Per l'Italia tale tetto massimo è fissato in **euro 94.325.000,00** (Allegato al Regolamento cit.)

L'art. 4 del provvedimento in esame, al comma 2, fa rinvio genericamente ai regimi di aiuto previsti al comma 1; tuttavia il comma 1 si limita a prevedere il conferimento della somma di euro 500.000,00 al fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) senza specificare che genere di aiuti erogare; in particolare non si fa menzione né della loro entità né del loro scopo. Si rammenta però che i regolamenti comunitari prescrivono che i regimi di aiuto debbano essere indicati specificatamente.

Sarebbe pertanto utile riformulare l'art. 4 al fine di meglio coordinarne il primo ed il secondo comma.

L'art. 6 del ddl in esame è rubricato "rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis" al settore della pesca".

Va tuttavia rilevato che i regolamenti comunitari non consentono che gli Stati membri effettuino rinvii dinamici alle disposizioni in essi contenuti ma prescrivono che, di volta in volta, il singolo regime contenga la citazione del regolamento comunitario applicabile con gli estremi di pubblicazione.

Pertanto, l'art. 6 andrebbe riformulato.

INFORMAZIONE AI CONSUMATORI

Per quanto riguarda l'informazione ai consumatori, l'art. 3 del ddl in esame stabilisce che i prodotti ittici sono sottoposti alla normativa comunitaria in base alla quale possono essere posti in vendita soltanto se recano l'indicazione in etichetta o su cartelli da esporre sui banchi di vendita, della denominazione commerciale della specie, del metodo di produzione e della zona di cattura per i prodotti pescati o del Paese di origine per quelli allevati e/o importati.

Va ricordato che la suddetta normativa comunitaria è costituita da regolamenti i quali hanno portata generale, sono obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili. Apparirebbe, dunque, opportuna una riformulazione del comma 1 dell'art.3.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

- **Necessità dell'intervento con legge**

L'intervento con legge è reso necessario dagli oneri finanziari che derivano dalle misure che si intendono adottare e dalla volontà di mutare la composizione del Consiglio regionale della pesca prevista all'art. 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

- **Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso**

Non sussistono problemi di coordinamento con la normativa vigente.

Si segnala che all'art. 8 comma 3 del disegno di legge n. 205 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata) sono previsti degli aiuti in *de minimis* nel settore della pesca e dell'agricoltura; pertanto, nel caso in cui tale ddl venisse approvato occorrerebbe un coordinamento con quanto previsto da quello in esame.

Normativa nazionale di interesse

- **Decreto legge 3 luglio 2008 n.114 (“Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore”).**

L'art.1 del decreto legge prevede l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante per una durata di trenta giorni e le correlative compensazioni economiche ed indennità giornaliere. Va rilevato che si tratta delle imbarcazioni escluse dall'ambito di intervento dell'art.1 del ddl in esame.

Normativa comunitaria di interesse

- **Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e pubblicato nella G.U.U.E. del 25 luglio 2007, n. L 193.**
- **Articoli 1-4 del regolamento (CE) 17 dicembre 1999, n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.**
- **Articoli 8 e 9 del regolamento (CE) 22 ottobre 2001, n. 2065/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.**

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

a cura di: Paola Maria Canino
responsabile Unità Operativa: Documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del
territorio

Copia per uso interno
(testi vigenti tratti dal sito www.deaprofessionale.it)

ARTICOLO 2

D.L. 3-7-2008 n. 114, art. 1

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154.

Art. 1.*Fermo di emergenza temporaneo e definitivo*

1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'[articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.

4. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

5. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ⁽³⁾.

(3) Il presente D.L. non è stato convertito in legge (*Comunicato 2 settembre 2008*, pubblicato nella G.U. 2 settembre 2008, n. 205); il medesimo Comunicato ha reso noto che, a norma dell'*art. 1, comma 4, L. 2 agosto 2008, n. 129*, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto. Vedi, ora, l'*art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nel quale sono confluite le disposizioni del presente decreto.

Legge Regionale 3 maggio 2001 n. 6, art. 114

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 maggio 2001, n. 21.

Art. 114

Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca ⁽¹²⁶⁾.

1. Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'*articolo 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* è corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall'*articolo 170, comma 2*, ovvero delle misure di cui all'*articolo 175 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*. Il compenso è corrisposto nella misura di lire 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli *articoli 170, comma 2, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e non può in ogni caso superare l'importo annuale di lire 4.800.000.

(126) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'*art. 103, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*.

ARTICOLO 3

Reg. (CE) 22 ottobre 2001, n. 2065/2001

Regolamento della Commissione

che stabilisce le modalità d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾.

Publicato nella G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278. Entrata in vigore: 30 ottobre 2001.

[\(2\)](#) Testo rilevante ai fini del SEE.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, modificato dal [regolamento \(CE\) n. 939/2001](#) della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'*articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000* subordina la vendita al dettaglio di taluni prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori. Occorre tuttavia precisare il campo d'applicazione di tale obbligo.

(2) L'elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio degli Stati membri dev'essere adeguato in funzione delle esigenze del mercato.

(3) Occorre precisare le modalità dell'informazione dei consumatori, in particolare per quanto concerne la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura.

(4) I piccoli quantitativi di prodotto possono essere dispensati dall'obbligo dell'indicazione o dell'etichettatura soltanto se sono rispettate alcune esigenze ancora da definire.

(5) Occorre precisare la portata delle informazioni che vanno fornite nei vari stadi di commercializzazione.

(6) È necessario disporre che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo della tracciabilità dei prodotti di cui al presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

ha adottato il presente regolamento:

Capitolo I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni applicabili a norma della [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine, anche qualora tali prodotti siano preimballati.

Capitolo II

Modifica dell'elenco delle denominazioni commerciali e modalità dell'informazione dei consumatori

Articolo 2

1. Una specie che non figura nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall'autorità competente dello Stato membro. Entro i cinque mesi successivi all'attribuzione della denominazione commerciale provvisoria della specie in questione, lo Stato membro provvede a stabilire la denominazione commerciale definitiva, che è ripresa nell'elenco delle denominazioni autorizzate.

2. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 4, paragrafo 1, lettera a\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) la denominazione commerciale di una specie è quella stabilita in ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

Per la vendita al consumatore finale l'operatore può anche menzionare la denominazione scientifica della specie di cui trattasi.

Articolo 4

1. L'indicazione del metodo di produzione, conformemente all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera b\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) comporta una delle seguenti menzioni, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare, o in acque interne o di acquacoltura ⁽³⁾:

- in lingua italiana:

"...pescato ...", oppure "...pescato in acque dolci ...", oppure "... allevato ..." ⁽⁴⁾.

2. Per le specie pescate in mare lo Stato membro può autorizzare l'omissione del metodo di produzione nella vendita al consumatore finale, a condizione che risulti chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di una specie pescata in mare. Tale autorizzazione non è concessa in caso di dubbi sul metodo di produzione.

3. Ai fini dell'indicazione del metodo di produzione, i prodotti d'allevamento sono quelli derivanti dall'acquacoltura definita nell'allegato III, paragrafo 2, punto 2, lettera a), del [regolamento \(CE\) n. 2792/1999](#) del Consiglio.

⁽³⁾ Si riporta soltanto la menzione in lingua italiana. Il presente paragrafo è stato modificato, nella parte di testo non riguardante l'Italia, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al [trattato 16 aprile 2003](#) e dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1792/2006](#).

⁽⁴⁾ Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10.

Articolo 5

1. L'indicazione della zona di cattura, conformemente all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#), comporta le seguenti menzioni:

a) per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di cui all'allegato;

b) per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

c) per i prodotti di allevamento, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può autorizzare, al momento di tale vendita, l'indicazione dei diversi Stati membri o paesi terzi di allevamento.

2. Gli operatori possono menzionare una zona di cattura più precisa.

Articolo 6

1. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) devono essere fornite per ciascuna specie.

2. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche, il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche la cui zona di cattura o paese di allevamento è diverso, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) gli Stati membri stabiliscono i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore purché tali quantitativi non superino un valore pari a 20 EUR per un acquisto. Tali quantitativi possono provenire solamente dall'azienda del venditore.

Capitolo III

Tracciabilità e controllo

Articolo 8

Le informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la zona di cattura devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie interessata. Queste informazioni e la denominazione scientifica della specie di cui trattasi sono fornite mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura.

Articolo 9

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo dell'applicazione dell'articolo 8.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 al momento della loro adozione e comunque entro il 31 marzo 2002. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2002, le misure vigenti che rispondano ai criteri di cui all'articolo 8.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere tuttavia commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione



Zone di cattura	Definizione della zona [1]
Atlantico nord-occidentale	Zona FAO n. 21
Atlantico nord-orientale [2]	Zona FAO n. 27
Mar Baltico	Zona FAO n. 27.IIIId
Atlantico centro-occidentale	Zona FAO n. 31
Atlantico centro-orientale	Zona FAO n. 34
Atlantico sud-occidentale	Zona FAO n. 41
Atlantico sud-orientale	Zona FAO n. 47
Mar Mediterraneo	Zone FAO n. 37.1, 37.2 e 37.3
Mar Nero	Zona FAO n. 37.4
Oceano Indiano	Zone FAO n. 51 e 57
Oceano Pacifico	Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Antartico	Zone FAO n. 48, 58 e 88

[1] Annuario FAO. Statistiche di pesca. Catture, Vol. 86/1. 2000

[2] Mar Baltico escluso.

ARTICOLO 4

Legge Regionale 7 dicembre 1963 n. 12, art. 3

Istituto regionale per il credito alle cooperative.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 febbraio 1963, n. 7.

Art. 3

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati:

- 1) da un patrimonio di lire 100 milioni;
- 2) da un fondo di rotazione di lire 2.500 milioni ⁽⁹⁾;
- 3) da un fondo di garanzia di lire 200 milioni;
- 4) da un fondo per cauzioni e fidejussioni di lire 500 milioni per:
 - a) agevolare e consentire la partecipazione delle cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;
 - b) consentire alle cooperative agricole di produttori e loro consorzi di finanziare le operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Le cauzioni, le fidejussioni e le dichiarazioni di affidamento di credito sono concesse per conto delle cooperative e loro consorzi dall'Istituto direttamente alle Amministrazioni pubbliche, agli enti locali e morali, alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, alle società ed ai privati ⁽¹⁰⁾ "consentire ai soggetti singoli e associati, enti, consorzi e/o società destinatari di provvidenze disposte a valere sul Fondo sociale europeo per realizzazione di progetti leader approvati dalla Commissione CEE, il rilascio di fidejussioni in favore del sistema bancario che concede anticipazioni creditizie commisurate al valore dei progetti leader approvati. Le fidejussioni avranno durata fino al rientro delle anticipazioni concesse dalle banche" ⁽¹¹⁾.

Fino alla concorrenza del 75% tale fondo può essere utilizzato per le finalità di cui al numero due del presente articolo.

- 5) da un fondo costituito ⁽¹²⁾:
 - a) dagli utili netti di gestione detratta la quota di legge destinata a riserva;
 - b) ⁽¹³⁾.

Nei limiti consentiti dalle disponibilità del fondo di cui al precedente numero 5 ⁽¹⁴⁾, l'I.R.C.A.C., al fine di incrementare il volume delle operazioni di credito, può concorrere al pagamento degli interessi, a favore delle aziende di credito che operano il credito alle cooperative, purchè l'onere complessivo a carico delle stesse, non sia superiore alle condizioni di cui al seguente art. 7, e può altresì riscontare il proprio portafoglio ed i propri crediti presso aziende di credito ed istituti di finanziamento. La conversione di cui al precedente art. 2 stabilirà altresì le clausole che

regoleranno il servizio di riscontro, nonchè l'ammontare dei crediti da riscontare, per il quale l'istituto convenzionato si obbligherà a provvedere ⁽¹⁵⁾.

(9) Il fondo di rotazione è stato incrementato di ulteriore 490 milioni di lire con l'art. 12 della *legge regionale 27 aprile 1973, n. 19*. Successivamente ulteriori incrementi sono stati disposti con l'art. 46 della *legge regionale 18 luglio 1974, n. 22*, l'art. 11 della *legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100*, l'art. 21 della *legge regionale 10 agosto 1978, n. 34*, l'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 37, l'art. 87 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 171, l'art. 33 della *legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119*. Per altri specifici riferimenti al fondo di rotazione, si vedano gli artt. 70 e 71 della *legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57*, nonché l'art. 37 della *legge regionale 9 maggio 1986, n. 23* e l'art. 10 della *legge regionale 15 maggio 1986, n. 24*. Per l'esercizio finanziario 1987, il fondo è stato incrementato con l'art. 5 della *legge regionale 27 maggio 1987, n. 26*. Si veda anche l'art. 1 della *legge regionale 19 maggio 1988, n. 8*. Per il triennio 1993-1995 il fondo è stato incrementato dagli artt. 21 e 24 della *legge regionale 23 maggio 1991, n. 32*. Ulteriore incremento è stato apportato dal comma 4° dell'art. 105 e dal comma 1° dell'art. 114 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 25*.

(10) I primi due commi sono stati così sostituiti dall'art. 2 della *legge regionale 2 aprile 1971, n. 8*; Vedasi anche in argomento l'art. 9 della *legge regionale 2 aprile 1971, n. 8*.

(11) Il periodo tra virgolette, pur non perfettamente coordinato, è stato aggiunto dall'art. 7 della *legge regionale 29 settembre 1994, n. 34*.

(12) Così modificato dall'art. 3, ultimo comma, della *legge regionale 17 marzo 1979, n. 37*. Per l'incremento del fondo per il triennio 1990-1992, si veda l'art. 7 della *legge regionale 7 agosto 1990, n. 27*. Si veda anche l'art. 14 della *legge regionale 23 maggio 1991, n. 36*.

(13) Lettera abrogata dall'art. 52 della *legge regionale 11 maggio 1993, n. 15*.

(14) Vedasi in argomento l'art. 12 della *legge regionale 11 aprile 1972, n. 27*.

(15) Vedansi in proposito l'art. 3 della *legge regionale 17 marzo 1979, n. 37*, l'art. 1 della *legge regionale 28 maggio 1979, n. 116*, l'art. 96 della *legge regionale 6 maggio 1981, n. 96*.

Legge Regionale 9 maggio 1986 n. 23, titolo III

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1986, n. 23.

Titolo III

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

Art. 35

Programmi.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, alle cooperative regolarmente costituite in Sicilia sono concesse le agevolazioni, previste ai successivi articoli, finalizzate all'attuazione dei programmi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 1 della [legge 27 febbraio 1985, n. 49](#).

Art. 36

Finanziamenti e contributi.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo consistono in:

a) finanziamenti al tasso di interesse del 4 per cento, in misura idonea a sostenere gli oneri necessari per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo, tenendo conto anche della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente;

b) contributi a fondo perduto, in misura non superiore a tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa, a sostegno dell'avviamento, dopo la realizzazione dei programmi.

I finanziamenti di cui alla lett. a non possono, in ogni caso, superare l'importo massimo di lire 5.000 milioni ed hanno una durata massima di anni 20 di cui due di preammortamento. Alla spesa programmata per la realizzazione dei progetti può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

Le cooperative che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge devono sottoscrivere un capitale sociale non inferiore a lire 4 milioni per ciascun socio, di cui il 50 per cento deve essere versato all'atto della richiesta di finanziamento e la parte rimanente entro il termine massimo di anni due.

Trova applicazione quanto previsto all'art. 16, primo e secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 40.

I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono garantiti da privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta per i finanziamenti richiesti a norma della presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di gestione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

La Regione concede una fidejussione aggiuntiva al privilegio e/o ipoteca sugli immobili, sugli impianti, e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili, nonché sui beni immateriali sino al 20 per cento del valore stimato del complesso aziendale da rilevare, per un massimo di lire 1.000 milioni, a favore dell'IRCAC, per rendere possibile il finanziamento di cui alla lettera a, alle cooperative che intendono beneficiare della suddetta legge nel caso di differenza fra il valore stimato e la richiesta della cooperativa acquirente, anche nel caso di superamento del tetto di lire 5.000 milioni ⁽³⁷⁾.

[\(37\)](#) L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 55 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 25](#); le originarie parole «cooperativa venditrice» sono state sostituite dalle parole: «cooperativa acquirente» per effetto dell'art. 11 della [legge regionale 9 giugno 1994, n. 27](#).

Art. 37
Procedure.

Le agevolazioni di cui ai due precedenti articoli sono concesse dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), il quale è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui alla lett. a del precedente articolo, le disponibilità finanziarie residue di cui alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e 12 agosto 1980, n. 83; per le finalità di cui alla lett. b dello stesso articolo, il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della [legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12](#) e successive integrazioni è incrementato per il 1986 della somma di lire 2.000 milioni.

Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#).

Reg. (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2007, n. L 193.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2007.

(Vedi testo a pag. 3)

ARTICOLO 5

Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32, 147

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.

Art. 147

Consiglio regionale della pesca.

1. È istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:

a) il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

c) i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;

d) [un rappresentante del registro navale italiano] ⁽¹⁶⁸⁾;

e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;

f) due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia ⁽¹⁶⁹⁾;

g) [il direttore dell'Istituto talassografico (CNR) operante in Sicilia o un suo delegato] ⁽¹⁷⁰⁾;

h) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;

i) tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;

l) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

m) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi ⁽¹⁷¹⁾;

n) [un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria] ⁽¹⁷²⁾;

o) due rappresentanti delle imprese di pesca ⁽¹⁷³⁾;

p) un rappresentante della pesca artigianale;

q) [il presidente del consiglio regionale dei consumatori ed utenti o suo delegato] ⁽¹⁷⁴⁾;

r) sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e piscicoltura e/o di economia peschereccia;

s) un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;

t) [il presidente del CEOM S.C.p.A. o un suo delegato] ⁽¹⁷⁵⁾;

u) [un rappresentante dell'Associazione italiana di piscicoltura] ⁽¹⁷⁶⁾;

v) [un rappresentante dell'Associazione motoristi] ⁽¹⁷⁷⁾;

z) tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di Economia siciliane.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.

3. Il Consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.

4. Il Consiglio resta in carica tre anni.

5. In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al Consiglio in seconda convocazione.

7. I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

8. Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.

9. Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.

10. Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo.

-
- (168) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (169) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lettera b)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «f) il direttore dell'Istituto della tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in Sicilia o un suo delegato.».
- (170) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (171) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lettera c)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (172) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (173) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lettera d)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «o) un rappresentante della Federazione nazionale della pesca.».
- (174) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (175) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (176) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.
- (177) Lettera soppressa dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, *L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.

ARTICOLO 6

Reg. (CE) 6 ottobre 2004, n. 1860/2004

Regolamento della Commissione

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ^{(2) (3) (4)}.

Publicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325. Entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

(2) Vedi, per la scadenza del presente regolamento, il suo articolo 6.

(3) Titolo così modificato dall'*articolo 6 del regolamento (CE) n. 875/2007*.

(4) Il presente regolamento è stato abrogato dall'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1535/2007*.

Reg. (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2007, n. L 193.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2007.

(Vedi testo a pag. 3)

ARTICOLO 7

D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143

Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale ⁽²⁾.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129.

[\(2\)](#) Vedi, anche, il [D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la [legge 4 dicembre 1993, n. 491](#), recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta la necessità di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali.

1. La [legge 4 dicembre 1993, n. 491](#) , è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) , alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. Ministero per le politiche agricole.

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto ⁽⁵⁾.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) , e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) ; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla [legge 8 novembre 1986, n. 752](#) , e al [decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96](#) , e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁶⁾.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità

atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), introdotto dall'articolo 13, comma 1, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

(5) La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

3. Agenzie ed enti strumentali.

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al [decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1986, n. 898](#), è posta in liquidazione ⁽⁷⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁽⁸⁾.

(7) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 6, comma 7, [D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419](#).

(8) La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. Trasferimento di risorse alle regioni.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale ⁽⁹⁾.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#). Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, [L. 6 febbraio 2004, n. 36](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 11 maggio 2001](#)

⁽¹⁰⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. *Successione nei rapporti.*

1. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

6. *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale

(DDL nn. 197, 112, 80)

Dossier sui disegni di legge
n. 12/2008

XV Legislatura
Settembre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale

(DDL nn. 197, 112, 80)

Dossier sui disegni di legge
n. 12/2008

XV legislatura
Settembre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Maria Ingraio.*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria
Cristina Pensavecchio.*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	8
DATI IDENTIFICATIVI	10
STRUTTURA E OGGETTO.....	13
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	18
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	23
L.R. 15 maggio 2000, n. 10	25
L.R. 3-12-2003 n. 20, art. 11.....	28
D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70.....	49
L.R. 15 maggio 2000, n. 10, Titolo I	63
L.R. 26 novembre 2000, n. 24.	81
L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.....	82
L.R. 28-12-2004 n. 17, art. 127 comma 35.....	91
L.R. 6 febbraio 2006, n. 10	92
L.R. 14 aprile 2006, n. 15	97

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio Documentazione e Biblioteca intende costituire un approfondimento della tematica posta dai disegni di legge presentati in materia di riorganizzazione dei dipartimenti regionali e di riforma dell'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto dei provvedimenti e le motivazioni delle iniziative in questione, commentando brevemente i testi proposti e di un'appendice normativa con la documentazione richiamata dal testo e quella di maggiore interesse in materia.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi: Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina

Pensovecchio

*Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e
Marcella Sirchia*

*Collaborazione del consigliere parlamentare incaricato dell'attività legislativa: dott.
Fabrizio Scimè.*

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali. Segretario parlamentare responsabile: Maria Rosa Del Bosco Rizzone

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	197
<i>Titolo</i>	<i>Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Riordino Amministrazione regionale
<i>Numero di articoli</i>	4
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	112
<i>Titolo</i>	<i>Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Riordino Amministrazione regionale
<i>Numero di articoli</i>	9
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	80
<i>Titolo</i>	<i>Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Riordino Amministrazione regionale
<i>Numero di articoli</i>	9
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 197, di iniziativa governativa, e **i disegni di legge nn. 80 e 112, di iniziativa parlamentare** intervengono sulla materia dell'ordinamento dell'Amministrazione e del Governo regionale, al fine di promuoverne la modernizzazione e l'efficienza ed in un'ottica di riforma conseguente al nuovo assetto istituzionale ed organizzativo dell'Amministrazione stessa.

L'intervento proposto nel disegno di legge governativo si limita in realtà ad una rimodulazione delle strutture dipartimentali operanti all'interno dei diversi assessorati regionali, che lascia inalterata la complessiva configurazione di questi ultimi. Invece i due disegni di legge di iniziativa parlamentare, che presentano tra loro un' analogia di contenuto, oltre a rimodellare la sfera di competenza dei diversi assessorati, mutandone denominazione ed attribuzioni, intendono altresì procedere ad una determinazione più organica del ruolo e delle attribuzioni degli organi del governo regionale.

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 197, "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali", al fine di razionalizzare la struttura amministrativa regionale e contenere i costi del suo funzionamento, ridisegna la mappa dei Dipartimenti regionali definita dalla Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, apportandovi delle modifiche che condurrebbero ad una complessiva riduzione del numero dei dipartimenti stessi, i quali passerebbero dagli attuali 37 a 29. Tale risultato verrebbe ottenuto attraverso l'accorpamento di talune strutture di massima dimensione, con una parziale rimodulazione della articolazione interna della Presidenza della Regione siciliana e di diversi assessorati regionali.

Più precisamente, in base **all'art.1 del disegno di legge**, le modifiche previste sono le seguenti:

- Presidenza della Regione:

La più significativa modifica riguarda la creazione di un nuovo dipartimento che ricomprenderebbe le funzioni di alcuni uffici, con la loro conseguente soppressione. In particolare, verrebbe istituito il **Dipartimento degli Affari extraregionali** che assumerebbe le competenze dell'Ufficio di Bruxelles, di quello di Roma, dell'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali e dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, i quali verrebbero soppressi (ai sensi del successivo art. 2), mentre **l'Ufficio di Segreteria di Giunta, attualmente qualificato come ufficio equiparato a dipartimento, verrebbe posto alle dirette dipendenze del Presidente, perdendo la qualifica ad oggi posseduta.** .

- Assessorato dell'agricoltura e foreste:

Il **Dipartimento regionale delle foreste e dell'attività dell'Azienda regionale delle foreste demaniali** nascerebbe dall'accorpamento del Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale foreste demaniali. Resterebbe ferma la competenza e la sussistenza degli altri due dipartimenti in atto esistenti cioè rispettivamente quelli per gli interventi infrastrutturali e strutturali.

Nessuna variazione per gli Assessorati al bilancio e alle finanze ed Assessorato alla cooperazione commercio artigianato e pesca per i quali resta ferma l'articolazione in atto vigente.

- Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

- Il disegno di legge riduce a due i tre dipartimenti in atto esistenti.

- In particolare, il **Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'architettura e dell'arte contemporanea** acquisirebbe gran parte delle competenze dell'attuale Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, nonché le funzioni del Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea, che era stato istituito nel 2006.

Il Dipartimento regionale della pubblica istruzione, già esistente, assumerebbe la competenza anche in relazione all'**educazione permanente**.

- Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:

In controtendenza rispetto a ciò che avviene negli altri rami di amministrazione, in questo caso si passa da uno a due dipartimenti.

Infatti l'attuale Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, così denominato a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 6 del 28.04.2003 che, in buona sostanza, ha attribuito all'Assessorato per gli enti locali anche le competenze in materia di famiglia e politiche sociali modificandone profondamente le funzioni e le finalità, si sdoppierebbe in due dipartimenti, **l'uno relativo ai soli enti locali ed uno per la famiglia e le politiche sociali**. Ciò probabilmente in forza di una più corretta distribuzione delle funzioni e per distinguere problematiche del tutto dissimili fra di loro.

- Assessorato dell'industria

Il **Dipartimento regionale dell'industria e delle cave e delle miniere** accorperebbe il Dipartimento regionale industria e il Corpo regionale delle miniere

-

- Assessorato regionale del lavoro

Il Dipartimento regionale del lavoro e il Dipartimento regionale formazione professionale verrebbero accorpati nel **Dipartimento regionale del lavoro e della formazione professionale**. L'Agenda regionale per l'impiego e la formazione professionale diviene più semplicemente **"Agenzia regionale per l'impiego"**.

- Assessorato regionale dei lavori pubblici:

L'**Ispettorato tecnico dei lavori pubblici** prenderebbe il posto dei due precedenti ispettorati tecnico e tecnico regionale.

Nessuna innovazione in merito al dipartimento regionale dei lavori pubblici.

- Assessorato della sanità.

Un'importante novità riguarda gli ispettorati, poiché l'ispettorato veterinario, l'ispettorato sanitario e l'osservatorio epidemiologico dell'Assessorato sanità lascerebbero il posto ad un'unica struttura di massima dimensione denominata **Ispettorato regionale per le attività sanitarie, veterinarie ed epidemiologiche**.

Il **Dipartimento regionale del Fondo sanitario per la programmazione, la gestione e l'innovazione dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera** accorperebbe i due dipartimenti introdotti dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario e il Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario).

In sostanza dalle attuali cinque strutture di massima dimensione si passerebbe a due .

Nessuna variazione, infine, per gli Assessorati del territorio e dell'ambiente nonché del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per i quali resta ferma l'articolazione in atto vigente.

L'art. 2 del d.d.l. n. 197 provvede, nel comma 1, alla qualificazione di taluni uffici collocati nell'ambito della Presidenza della Regione, e precisamente dell'Ufficio della Segreteria di Giunta, dell'Ufficio di Rappresentanza e del cerimoniale e dell'Ufficio stampa e documentazione, come uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

Esso procede, nel secondo comma, alla soppressione dell'Ufficio di Bruxelles, dell'Ufficio di Roma, dell'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali e dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, disponendo che le loro competenze siano attribuite , unitamente al relativo personale, al dipartimento degli Affari extraregionali. Rinvia quindi, per la definizione della relativa articolazione organizzativa , all'art. 11, co. 2, della legge regionale 3

dicembre 2003, n. 20, il quale prevede che “l’individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell’Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici”.

Il terzo comma autorizza il Ragioniere generale della Regione ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

L’art. 3 del d.d.l. n. 197 procede ad una parziale modifica del secondo comma dell’art. 5 della legge 19 maggio 2005, n. 5, il quale prevede che sia all’ufficio di controllo che a quello di certificazione istituiti dalla giunta come uffici speciali intersettoriali venga preposto un dirigente generale(ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell’art.11, commi 4 e 5 della l.r.n. 20 del 2003). La norma in esame intende limitare l’applicazione della disposizione citata solo al primo di tali uffici, prevedendo che soltanto all’ufficio speciale di controllo sia preposto un dirigente generale con la conseguente applicazione della relativa procedura. Rispetto al precedente testo, le novità consistono nella sostituzione della parola “uffici” con la parola “ufficio” (per cui tutta la proposizione viene ora formulata al singolare anziché al plurale), nella sostituzione del riferimento alle “funzioni di controllo e certificazione” con il semplice riferimento a “funzioni di controllo”, nella sostituzione dell’espressione “dirigenza preposta” con l’espressione “dirigente preposto”.

I disegni di legge n. 80 e n. 112, di iniziativa parlamentare, hanno un contenuto analogo e mirano ad introdurre norme sull’ “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”. L’obiettivo dei due disegni di legge è quello di stabilire un’organica disciplina dell’assetto del Governo regionale, definendo il ruolo dei diversi organi che lo compongono- Presidente, Giunta e singoli assessori- ed i loro reciproci rapporti, ed individuando la struttura della Presidenza e le competenze dei diversi assessorati regionali.

Il titolo I di entrambi i disegni di legge determina la composizione del Governo e individua le attribuzioni, rispettivamente, del Presidente della Regione (art. 2), degli assessori (art. 3), della Giunta regionale (art. 4), nonché il funzionamento di quest’ultima (art. 5). Scopo di tali norme appare quello di raccordare l’azione individuale dei singoli assessori con il momento collegiale rappresentato dalle delibere giuntali, e con il ruolo istituzionale e politico del Presidente della Regione, la cui posizione è stata rafforzata in seguito alla legge costituzionale n. 2 del 2001.

Il titolo II delinea l’ “Ordinamento dell’Amministrazione della Regione” individuando gli assessorati regionali, la maggior parte dei quali vedrebbe cambiare la propria attuale denominazione (art. 6),

definisce l'ordinamento della Presidenza (art. 7), nonché le attribuzioni degli assessorati regionali (art. 8), le quali verrebbero anch'esse ridefinite.

In particolare, i disegni di legge prevedono che l'Amministrazione regionale sia ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti assetti territoriali:

a) Assessorato regionale delle attività produttive, che assorbirebbe le competenze dell'attuale Assessorato dell'industria in materia di industria, miniere, cave, torbiere, saline, trasformazione industriale dei prodotti agricoli, energia, e competenze su cooperazione e commercio, mostre, fiere, mercati, e sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura ;

b) Assessorato regionale delle autonomie locali (con competenza in tema di enti locali e decentramento);

c) Assessorato regionale del bilancio, delle finanze e del demanio;

d) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che assumerebbe le competenze dell'Assessorato dei lavori pubblici , nonché quelle dell'attuale Assessorato regionale del turismo, della comunicazioni e dei trasporti in tema di viabilità, comunicazione e trasporti, e ne acquisterebbe altre su edilizia e urbanistica.;

e) Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione e della ricerca;

f) Assessorato regionale delle politiche culturali e dei beni culturali e ambientali.

g) Assessorato regionale delle politiche sociali e dell'occupazione, che assumerebbe le competenze dell'attuale Assessorato del lavoro, nonché quelle in campo sociale oggi spettanti all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

h) Assessorato regionale delle risorse alimentari, che assumerebbe le competenze dell'attuale Assessorato dell'Agricoltura e foreste.;

i) Assessorato regionale delle risorse idriche;

l) Assessorato regionale della sanità;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

n) Assessorato regionale del turismo.

Data la delicatezza e la rilevanza della materia, ci si riserva di procedere ad eventuali ulteriori approfondimenti sui d.d.l. nn. 80 e 112 qualora questi si rendessero necessari.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

I disegni di legge considerati possono farsi rientrare nell'ambito della competenza esclusiva attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14, lett. p) dello Statuto regionale in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”.

Compatibilità comunitaria

I disegni di legge non investono ambiti di competenza dell'Unione europea né presentano profili di contrasto con norme del diritto europeo.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento per legge

La necessità che l'intervento di riforma sia operato attraverso legge deriva dalla sussistenza di una riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici stabilita direttamente dalla Costituzione, precisamente dall'art. 97, primo comma, secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione”. Occorre inoltre tener presente che si tratta di materie già regolate in via legislativa.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Le novità introdotte richiederanno un adeguamento della normativa di rango secondario relativa all'articolazione e alle funzioni dei diversi organi ed uffici operanti all'interno dei dipartimenti regionali

Formulazione del testo

In merito al **disegno di legge n. 197** si segnala che l'intervento in esso proposto verrebbe ad incidere in modo rilevante sulla strutturazione interna dei diversi assessorati, e in particolare sulle strutture di massima dimensione o dipartimenti. Sarebbe pertanto opportuno che **l'articolo 1** del disegno di legge, così come viene già fatto dal successivo articolo 2, rinviasse espressamente ad un intervento in via amministrativa volto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo interno, applicando le modalità e procedure previste nell'art. 11, co. 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Secondo tale disposizione "l'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale

Del resto, come appena ricordato, il richiamo alla stessa è contenuto nell'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in esame; tra l'altro analogamente si era proceduto, ad esempio, nell'art.1, co.3 della legge regionale n.15 del 2006, che ha istituito il Dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea.

I **disegni di legge n. 80 e n. 112**, di analogo contenuto, ridisegnano la distribuzione delle competenze tra i diversi assessorati, ma non prendono in considerazione i problemi relativi alla conseguente necessaria ristrutturazione e riorganizzazione interna degli stessi. Qualora il disegno di legge non venisse integrato con disposizioni di tal fatta, sarebbe quantomeno opportuno che esso introducesse un cenno alla necessità di un intervento legislativo diretto ad intervenire su questi aspetti.

D.d.l. n. 112: si segnala, inoltre, che per assicurare il rispetto del comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto nell'articolo 2, comma.3, lettera e) appare opportuno sostituire le parole "designa l'assessore che lo sostituisce" con "nomina tra gli assessori un vicepresidente che lo sostituisce".

La figura del vicepresidente è infatti in atto espressamente prevista da norma statutaria.

Normativa nazionale e regionale di interesse:

La Regione siciliana è intervenuta a più riprese a disciplinare con legge la materia relativa al Governo e alla Amministrazione regionale. Tra le principali leggi in materia ricordiamo la **legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28** sull' "Ordinamento del governo e dell'Amministrazione centrale della

Regione siciliana” , modificata dalla **legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”**.

Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale”, approvato con **D.P.reg. 28 febbraio 1979, n. 70** raccoglie, nel titolo I, le disposizioni delle predette leggi regionali relative alla “composizione ed attribuzioni degli organi del Governo regionale ”; il titolo II contiene le norme sull’ “ordinamento dell’Amministrazione della Regione”, in cui viene determinato l’assetto organizzativo della Presidenza della Regione e sono individuati i diversi Assessorati regionali nonché i relativi uffici con le rispettive sfere di competenza; il titolo III assembla disposizioni varie sullo svolgimento delle attribuzioni del Governo regionale.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10: “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” ha una significativa portata innovatrice perché, in linea con il trend nazionale, introduce il principio della separazione tra la funzione politica e quella amministrativa in un’ottica di privatizzazione del rapporto di impiego, con un conseguente accrescimento ed una valorizzazione del ruolo della dirigenza regionale.

La legge si apre con un titolo I dedicato a : “Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza”, nel quale vengono distinti i ruoli della politica e dell’ amministrazione. Vengono definite (art. 2) le funzioni del Presidente della Regione e degli Assessori (co. 1) , consistenti in poteri di indirizzo e definizione di piani, direttive, programmi ed obiettivi, distinguendole da quelle spettanti ai dirigenti (co. 2), le quali vengono potenziate attraverso il conferimento di poteri di gestione, di spesa, di organizzazione e di controllo, e attraverso il divieto che i loro atti vengano annullati, riformati, riservati o avvocati a sé da parte degli organi politici. Viene quindi delineata (art. 4) la “tipologia delle strutture operative” dell’Amministrazione regionale: strutture di massima dimensione, strutture di media dimensione denominate aree e servizi, unità operative di base, uffici semplici . **L’art. 4, co. 7** dispone inoltre che “la Giunta regionale può deliberare l’istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni”.

uffici speciali temporanei; l’elenco delle strutture di massima dimensione, o “Dipartimenti regionali ed uffici equiparati” è contenuto nella **Tabella A, allegata alla legge**.

La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 recante “Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione regionale” ha introdotto presso la Presidenza della Regione (art.1) l’Ufficio del Sovrintendente del palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali e l’Ufficio di Bruxelles (la **l.r. n. 10 del 6 febbraio 2006** ha successivamente proceduto alla equiparazione di tali uffici ai dipartimenti regionali) ed ha preposto agli uffici di diretta collaborazione del Presidente un dirigente dell’Amministrazione regionale; ha introdotto norme sul controllo interno; ha istituito un Osservatorio delle politiche pubbliche ed un Comitato di coordinamento dei dipartimenti.

Il quadro dell’organizzazione amministrativa regionale è alquanto mutato in seguito alla **legge regionale n. 6 del 28.04.2003**, che ha provveduto all’ **“Istituzione dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali”**.

La legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico” ha introdotto, nell’**art.11**, “misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione regionale”, nuove norme sulla dirigenza regionale, ha ridefinito il ruolo direttivo del Presidente della Regione e degli assessori integrando la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ha apportato talune modifiche alla legge regionale 20/2001 .

Di interesse, ai fini di una comprensione dell’art. 3 del d.d.l. n. 197, risultano i **commi 4 e 5** dell’art. 11:

“4. L’incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al *comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*.

5. L’incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell’amministrazione regionale (*inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto*) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all’aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione”.

La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (art. 127, co. 35) ha aggiunto alla denominazione del Dipartimento regionale bilancio e tesoro quella di “Ragioneria generale della Regione”).

La tabella A, allegata alla legge 10/2000 è stata parzialmente modificata dalla **legge regionale n. 5 del 19.05.2005 recante “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell’attività amministrativa”**, che ha introdotto alcune novità nell’assetto organizzativo della Presidenza della Regione (istituendo l’Ufficio della segreteria di Giunta), e dell’Assessorato sanità (attribuendo una nuova denominazione al dipartimento regionale fondo sanitario ed istituendo un nuovo Dipartimento per le infrastrutture, lo sviluppo e l’innovazione).

La **legge regionale n. 15 del 14 aprile 2006** ha proceduto all’ **“Istituzione del Dipartimento regionale per l’arte contemporanea”** nell’ambito dell’Assessorato dei beni culturali.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

*Documentazione normativa
a cura del Servizio Documentazione e Biblioteca
Unità operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari
sociali. Segretario parlamentare responsabile Maria Rosa Del Bosco Rizzone*

L.R. 15 maggio 2000, n. 10

Tabella A

Dipartimenti regionali uffici equiparati

Presidenza della Regione siciliana ⁽⁶²⁾

- Segreteria generale
- Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
- Dipartimento regionale della programmazione
- Dipartimento regionale della protezione civile
- Ufficio legislativo e legale

Uffici equiparati

- Ufficio della Segreteria di Giunta ⁽⁶³⁾

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

- Dipartimento regionale interventi strutturali
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
- Dipartimento regionale foreste
- Azienda regionale foreste demaniali

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

- Dipartimento regionale pubblica istruzione
- Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente
- Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea ⁽⁶⁴⁾

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

- Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione ⁽⁶⁵⁾
- Dipartimento regionale finanze e credito

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

- Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
- Dipartimento regionale della pesca

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ⁽⁶⁶⁾

- Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ⁽⁶⁷⁾

Assessorato regionale dell'industria

- Dipartimento regionale industria
- Corpo regionale delle miniere

Assessorato regionale del lavoro

- Dipartimento regionale lavoro
- Dipartimento regionale formazione professionale
- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ⁽⁶⁸⁾

Assessorato regionale dei lavori pubblici

- Dipartimento regionale lavori pubblici
- Ispettorato tecnico
- Ispettorato tecnico regionale

Assessorato regionale della sanità

- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario ⁽⁶⁹⁾
- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario ⁽⁷⁰⁾
- Ispettorato veterinario
- Ispettorato sanitario
- Osservatorio epidemiologico

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

- Dipartimento regionale territorio e ambiente
- Dipartimento regionale urbanistica

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

- Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo
 - Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni
-

(62) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10* la presente tabella è integrata, per quanto attiene all'elenco dei dipartimenti della Presidenza della Regione, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, il quale equipara a dipartimento regionale l'Ufficio del sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles in considerazione dei compiti loro attribuiti.

(63) Ufficio aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 19 maggio 2005, n. 5* (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(64) Dipartimento aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 15* (vedi anche il comma 1 e i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo).

(65) Alinea così modificato dall'*art. 127, comma 35, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(66) L'originaria denominazione «Assessorato regionale degli enti locali» è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6*, in considerazione della soppressione di detto Assessorato disposta dal medesimo comma 5.

(67) L'originaria denominazione «- Dipartimento regionale enti locali» è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6*, in considerazione della soppressione dell'Assessorato regionale degli enti locali, nel quale era incardinato il suddetto Dipartimento, disposta dal medesimo comma 5.

(68) L'originaria denominazione «Agenzia del lavoro» è stata così sostituita dall'*art. 14, comma 2, L.R. 26 novembre 2000, n. 24*.

(69) Il presente Dipartimento, unitamente a quello che segue, sono stati introdotti dall'*art. 5, comma 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*, in sostituzione del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(70) Il presente Dipartimento, unitamente a quello che precede, sono stati introdotti dall'*art. 5, comma 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*, in sostituzione del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

L.R. 3-12-2003 n. 20, art. 11

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 2003, n. 53.

TITOLO II**Presidenza****Art. 11**

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il [comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e il [comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6](#).
3. L'accesso di cui all'[articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al [comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#).
5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (*inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'[articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#). La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al *comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, è elevato al 20 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.

L.R. 19-5-2005 n. 5, art. 5

Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 maggio 2005, n. 22.

Art. 5

Modifiche alla tabella A allegata alla [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#).

1. Alla tabella A allegata alla [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, per la Presidenza della Regione sono apportate le seguenti modificazioni:

Presidenza della Regione siciliana

Uffici equiparati

- Ufficio della Segreteria di Giunta.

2. Per gli uffici ex [articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, i quali per propria destinazione funzionale debbano agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di controllo e certificazione, l'individuazione della dirigenza preposta è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'[articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20](#).

3. Alla tabella A allegata alla [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, per l'Assessorato regionale della sanità sono apportate le seguenti modificazioni:

Assessorato regionale della sanità

Le parole "- Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica" sono sostituite con le seguenti:

"- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario

- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario".

4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si provvede ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20](#).

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 240 migliaia di euro, da iscrivere all'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla [legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128](#), UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

7. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

L.R. 29 dicembre 1962, n. 28.

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 64.

(2) La disciplina della materia è stata raccolta e coordinata con *D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70* emanato in forza della delega legislativa di cui all'*art. 24 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*. In particolare il testo che si riporta risulta, negli artt. da 1 a 8 coordinato con le disposizioni di cui al predetto *D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70*.

(3) Si veda *Circ.Ass. 9 ottobre 1964, n. 4520*.

TITOLO I

Composizione ed attribuzioni degli organi del Governo regionale

Art. 1

Composizione del Governo.

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici Assessori.

Art. 2 ⁽⁴⁾

Attribuzioni del presidente.

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto ⁽⁵⁾, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.

Il Presidente della Regione:

a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;

b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il eredito ed il risparmio;

c) cura i rapporti tra il Governo regionale e l'Assemblea;

d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

e) prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria fino A quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore.

Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;

f) convoca e presiede la Giunta regionale;

g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori

h) presenta all'Assemblea D disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;

i) provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;

l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;

m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione:

n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art 134 della Costituzione;

o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;

p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;

q) svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

(4) Si vedano *D.P.Reg. 14 ottobre 1993* e il *D.P.Reg. 14 ottobre 1993*, recante: "Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, congressi ed altre manifestazioni" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 ottobre 1993, n. 50).

(5) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 dicembre 1962, n. 64.

(giurisprudenza)

Art. 3

Attribuzioni degli assessori.

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati

Gli Assessori:

a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lett. b) dell'art 2;

b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo Nel esso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;

c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approva i su loro iniziativa o con il loro concerto;

d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per l'esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;

e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;

J) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;

g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziare ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;

h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;

i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assessore destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli.

Art. 4*Attribuzioni della Giunta regionale.*

La Giunta regionale delibera:

- 1) sull'indirizzo politico amministrativo, economico e sociale del Governo;
- 2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti istituiti ed aziende regionali;
- 3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
- 4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende ⁽⁶⁾;
- 5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
- 6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
- 7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
- 8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
- 9) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
- 10) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla *legge regionale 20 aprile 1976, n. 35*. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.

La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale ⁽⁷⁾.

La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:

- a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatici da adottarsi o adottati dall'Unione europea;

b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dall'Unione europea;

c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari ⁽⁸⁾.

(6) Si vedano per riferimenti: l'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1991, n. 6; l'art. 12 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4; l'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6; l'art. 16 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5; l'art. 22 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14; l'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 e l'art. 59, comma 2, L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

(7) Per un riferimento, si veda l'art. 16 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5.

(8) Comma aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, cui si rinvia per ulteriori disposizioni in materia.

Art. 5

Funzionamento della Giunta regionale.

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l'ordine del giorno stabilito dal Presidente della Regione. L'ordine del giorno viene comunicato agli Assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente.

I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario della Giunta stessa ⁽⁹⁾.

Le funzioni di Segretario della Giunta regionale ⁽¹⁰⁾ sono affidate dal Presidente della Regione ad un dirigente o equiparato dell'Amministrazione regionale.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori Secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza dello stesso.

Le copie delle deliberazioni di cui ai nn. 4, 7 e 9 dell'art. 4 e quelle che comportano ripartizioni o assegnazioni di fondi sono comunicate entro cinque giorni all'Assemblea regionale.

Le deliberazioni di cui ai nn. 4 e 9 sono pubblicate entro quindici giorni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

(9) Ai sensi dell'*art. 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85*, "Per lo svolgimento delle funzioni previste al *quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28* e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'applicazione dell'*art. 1, terzo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38*".

(10) Vedasi la *legge regionale 6 maggio 1981, n. 85*.

TITOLO II

Ordinamento dell'Amministrazione della Regione

Art. 6

Amministrazione centrale.

L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; .

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Assessorato regionale degli enti locali;

Assessorato regionale dell'industria;

Assessorato regionale dei lavori pubblici;

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ⁽¹¹⁾;

Assessorato regionale della sanità;

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

(11) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38*.

Art. 7 ⁽¹²⁾*Ordinamento della Presidenza.*

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

Ufficio di gabinetto.

Collaborazione all'attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli organi dello Stato e con qualsiasi altra autorità.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Affari di carattere riservato.

Rappresentanza. Cerimoniale.

Segreteria della Giunta regionale.

Riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

Segreteria generale.

Organizzazione amministrativa generale.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti l'attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lett. o) e p) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'Autonomia.

Servizio ispettivo.

Coordinamento degli uffici della Presidenza della Regione e affari comuni della stessa.

Direzione del personale e dei servizi generali ⁽¹³⁾.

Assunzioni, concorsi, stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.

Qualificazione professionale del personale.

Attività inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione del personale in servizio. Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato.

Autoparco.

Direzione da servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ⁽¹⁴⁾.

Trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale.

Prestazioni assistenziali.

Direzione della programmazione ⁽¹⁵⁾.

Programmazione economica e coordinamento della spesa.

Piano regionale di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali; piani di sviluppo settoriali ed intersettoriali; rapporti relativi con gli organi ed enti della Regione e dello Stato anche al fine del coordinamento con gli altri interventi.

Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Attività inerenti alle funzioni del Comitato regionale per la programmazione.

Direzione per i rapporti extraregionale.

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli enti pubblici nazionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 2.

Ufficio legislativo e legale.

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari. Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di giustizia amministrativa.

Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del *D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142*, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

Persone giuridiche e relativi statuti.

Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.

Direzione della Gazzetta Ufficiale. Collezioni legislative e giurisprudenziali.

Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

Ufficio della Regione siciliana in Roma.

Servizio di documentazione legislativa.

Collegamenti degli organi ed enti regionali con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici.

Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla *legge regionale 30 novembre 1953, n. 59*.

(12) Si veda *Circ.Ass. 26 agosto 1964*.

(13) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*.

(14) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*.

(15) L'*art. 13 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16*, ha così disposto:

"La Direzione della programmazione di cui all'*art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28*, e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze ivi previste:

- a) svolge per il Comitato regionale per la programmazione funzioni tecniche, attività di segreteria e di assistenza, assicurando tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni del Comitato;
- b) cura e predispone la raccolta, la conservazione e l'aggiornamento dei dati necessari per la completa analisi della situazione socio-economica della Regione;
- c) elabora lo schema di relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione.

Il Direttore della programmazione assiste ai lavori del Comitato regionale per la programmazione".

Art. 8 ⁽¹⁶⁾

Attribuzioni degli assessorati regionali.

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio

delle attribuzioni, efondiarie. norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. E.S.A. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.

Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvopastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione o disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne.

Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento.

Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.

Accademie ed enti culturali e scientifici.

Scuole non governative.

Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.

Beni culturali ed ambientali: naturali e naturalistici; paesistici, architettonici ed urbanistici; archeologici; etno-antropologici; storici, artistici ed iconografici; archivistici.

Educazione permanente.

Valorizzazione dell'arte drammatica. Interventi per la diffusione della cultura musicale.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

Assessorato del bilancio e delle finanze.

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Analisi e andamento della finanza regionale.

Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi, rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato dalle Ragionerie centrali ⁽¹⁷⁾.

L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Cooperazione. Cooperative edilizie nell'ambito delle linee della politica della casa.

Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di intesa con l'assessorato dell'industria per gli affari di relativa competenza.

Artigianato.

Pesca, anche nelle acque interne.

L'Assessore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Assessorato degli enti locali.

Enti locali, consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo.

Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

Operazioni elettorali.

Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

Assessorato dell'industria.

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.

Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Attività relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.

Fonti di energia.

Partecipazioni regionali.

Assessorato dei lavori pubblici

Lavori pubblici di interesse regionale.

Esecuzione e manutenzione a mezzo degli uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.

Alta vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale,

Tutela tecnica dei piani urbanistici;

Edilizia popolare e sovvenzionata. Politica della casa.

Regime delle acque e degli impianti elettrici. Vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani.

Espropriazione per pubblica utilità.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e dell'Ispettorato tecnico regionale.

L'Ispettorato tecnico provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le opere pubbliche di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o ad esso delegati.

L'Ispettorato tecnico regionale svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ⁽¹⁸⁾.

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.

Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.

Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.

Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

Assessorato della sanità.

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.

Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.

Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti ed istituti relativi.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione

Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Urbanistica. Consiglio regionale dell'urbanistica ⁽¹⁹⁾.

Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia

Tutela dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi. Centri storici.

Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.

Demanio marittimo.

Piani quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle Comunità montane, Ripartizione e trasferimenti di somme ex *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*.

Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza ⁽²⁰⁾.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.

Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.

Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportivo.

Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.

Coordinamento, vigilanza e tutela sugli enti, anche consorziali, e sugli istituti, associazioni ed istituzionali, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, attività culturali od artistiche connesse al turismo.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

(16) Vedi, anche, la Circ.Ass. 30 novembre 1992, n. 14978/41.12.

(17) Capoverso così modificato dall'*art. 56, comma 11, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge e dall'art. 76, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*. Vedi, anche, l'*art. 62, L.R. 27 aprile 1999, n. 10*.

(18) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38*.

(19) Vedasi l'*art. 58, ultimo comma della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*.

(20) Le parole "Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza" sono state aggiunte dall'*art. 25 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48*.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 9

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.

Per il pagamento dei lavori si provvede con aperture di credito a favore dei funzionari dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, salva la facoltà di cui all'*art. 17 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32* e successive modificazioni, relativamente ai lavori eseguiti a mezzo di uffici non regionali.

Art. 10

Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali, nei casi previsti dalle vigenti leggi, sono i seguenti:

a) gli Ispettori centrali o superiori, dirigenti gli Ispettorati centrali tecnici, per le opere di importo fino a L. 100 milioni;

b) il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo seguente per le opere di importo superiore a L. 100 milioni.

Capitolo bilancio anno corrente legge 10151 10152 10156 10157 10164 ⁽²¹⁾.

(21) Articolo implicitamente sostituito per effetto dell'*art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35*.

Art. 11 ⁽²²⁾

[È istituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici il comitato tecnico amministrativo regionale, composto:

a) di un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, facente parte del Consiglio di giustizia amministrativa, che lo presiede;

b) dell'ispettore regionale tecnico dei lavori pubblici, vice presidente;

c) dell'ispettore regionale sanitario;

d) di sei dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e della urbanistica e di un geologo in servizio presso l'Amministrazione regionale;

e) di un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

f) di un consigliere del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, scelto dal Presidente della Regione;

g) del dirigente la ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

h) di quattro funzionari tecnici statali, aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, tra cui l'ingegnere capo dei Genio civile per le opere marittime della Sicilia;

i) di sei dirigenti del ruolo amministrativo dei quali due designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e gli altri rispettivamente dagli Assessori regionali per le finanze, per pubblica istruzione, per lo sviluppo economico, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

l) un esperto in ingegneria geotecnica designato dall'assessore regionale per i lavori pubblici su una terna di nomi segnalata dai Consigli delle facoltà di ingegneria delle Università siciliane;

m) dal direttore della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile per il servizio idrografico di Palermo ⁽²³⁾.] ⁽²⁴⁾

(22) La composizione del Comitato è stata così stabilita dall'*art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19*.

(23) Lettera aggiunta dall'*art. 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21*.

(24) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 7 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35*.

Art. 12

Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali della presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso ⁽²⁵⁾.

(25) Vedasi l'art. 21 della *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*.

Art. 13

Fino a quando non verrà provveduto al loro riordinamento interno, gli Assessorati continuano ad essere ordinati in direzioni regionali e nei dipendenti servizi ed uffici.

Le competenze, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione centrale della Regione rimangono disciplinate dalle norme vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14

Fino al riordinamento dei ruoli organici, il Presidente della Regione è autorizzato, per esigenze dell'Amministrazione, a disporre, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio di amministrazione e gli interessati, il comando di personale da un Assessorato all'altro ⁽²⁶⁾.

(26) Vedasi la *legge regionale 23 marzo 1971, n. 7*.

Art. 15

1. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, quando ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi trimestrali ⁽²⁷⁾.

(27) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 19, *L.R. 10 aprile 1978, n. 2*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 54, *L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi quindicinali, entro trenta giorni dalla registrazione del provvedimento alla Corte dei conti».

Art. 16

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti, le facoltà e gli obblighi attribuiti da disposizioni legislative e regolamentari all'Amministrazione regionale in genere, o a singoli rami della stessa si intendono riferiti alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza la materia, oggetto della norma, ricade in virtù del presente ordinamento.

Le norme previste dall'art. 8 che importano spostamento di competenza nell'esecuzione di opere pubbliche non si applicano alle opere per le quali è stato assunto e perfezionato l'impegno della relativa spesa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazioni e le altre variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge, per quanto concerne le somme disponibili sia in conto competenze che in conto residui.

Le norme relative alla composizione della Giunta regionale ed alla destinazione di due Assessori alla Presidenza della Regione, contenuti rispettivamente negli artt. 1, secondo comma e 2 lett. e), avranno effetto con la elezione del Presidente e degli Assessori regionali successiva all'insediamento dell'Assemblea regionale della V legislatura. Fino a quando dette norme non entreranno in vigore, il Presidente della Regione può avocare alla Presidenza la trattazione delle materie relative a non oltre due degli Assessori previsti dall'art. 8 alle quali può proporre Assessori supplenti; egli può altresì destinare a singoli Assessoriali gli Assessori supplenti, i quali esercitano in tal caso le attribuzioni ad essi delegate dagli Assessori.

Art. 17

Restano attribuite all'Assessore per le finanze, sino all'entrata in vigore dell'art. 1, le materie relative alle aziende demaniali idrotermominerali ed alle aziende speciali per le zone industriali. Fino allo stesso termine si applicano agli Assessori supplenti le disposizioni degli articolo da nove a tredici della *legge regionale 28 agosto 1949, n. 53* con le modifiche di cui all'*art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15*.

Art. 18

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70

Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 aprile 1979, n. 19.

(2) Il presente *D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70* è stato emanato in forza della delega legislativa di cui all'*art. 24 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2* e coordina norme tratte dalle seguenti leggi: *legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28*; *legge regionale 28 novembre 1970, n. 48*; *legge regionale 3 giugno 1975, n. 38*; *legge regionale 20 aprile 1976, n. 35*; *legge regionale 1 agosto 1977, n. 80*; *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*; *legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*; *legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*. Per modifiche successive alla data di emanazione del presente decreto, **vedasi il testo vigente della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28** e le successive leggi in materia ivi richiamate.

(3) Si veda il *D.P.Reg. 9 ottobre 1979*, recante: "Istituzione della conferenza dei direttori regionali e funzionari equiparati dell'Amministrazione regionale" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 ottobre 1979, n. 46).

Titolo I

Composizione ed attribuzioni degli organi del governo regionale.

Art. 1

Composizione del Governo.

(Art. 1 legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28)

Il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e da dodici Assessori.

Art. 2

Attribuzioni del Presidente.

(Art. 2 legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, art. 1 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.

Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tale fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione

presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE:

a) cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;

b) cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;

c) cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;

d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

e) propone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;

f) convoca e presiede la Giunta regionale;

g) propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;

h) presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;

i) provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;

l) indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;

m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;

n) impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;

o) scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle province regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;

p) può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;

q) svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3

Attribuzioni degli Assessori.

(Art. 3 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; art. 2, legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti. Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

Gli Assessori:

a) curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti, salvo quanto previsto nella lett. b) dell'art. 2;

b) assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;

c) propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente, schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro iniziativa o con il loro concerto;

d) propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle leggi riguardanti materie di loro competenza;

e) firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;

f) formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;

g) approvano i contratti; impegnano le somme stanziare ed ordinano i pagamenti di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei limiti delle disposizioni vigenti;

h) adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;

i) esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assessore destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli.

Art. 4*Attribuzioni della giunta regionale.*

(Art. 4 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 3 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

La Giunta regionale delibera:

1. - sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;
2. - sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali ⁽⁴⁾;
3. - sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
4. - sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;
5. - sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
6. - sui pareri che in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
7. - sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
8. - sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
9. - sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
10. - su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.

Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla *legge regionale 20 aprile 1976 n. 35*. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.

È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, allo apposito capitolo del bilancio.

La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.

(4) Si veda, per un riferimento, l'art. 12 della *legge regionale 16 marzo 1992, n. 4*.

Art. 5

Funzionamento della giunta regionale.

(Art. 5 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 4 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l'ordine del giorno stabilito dal Presidente della Regione. L'ordine del giorno viene comunicato agli Assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine.

Gli schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

Nei limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte relative alla materia di propria competenza.

Le deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente. I verbali delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa.

Le funzioni di segretario della Giunta regionale ⁽⁵⁾ sono affidate dal Presidente della Regione ad un dirigente o equiparato dell'Amministrazione regionale.

Le copie delle deliberazioni firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonché alla Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio Legislativo e Legale sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza dello stesso.

Le copie delle deliberazioni di cui ai nn. 4, 7 e 9 dell'art. 4 e quelle che comportano ripartizioni o assegnazione di fondi sono comunicate entro cinque giorni all'Assemblea regionale.

Le deliberazioni di cui ai nn. 4 e 9 sono pubblicate entro 15 giorni nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.

(5) Vedasi la *legge regionale 6 maggio 1981, n. 85*.

Titolo II

Ordinamento dell'Amministrazione della Regione.

Art. 6

Amministrazione centrale.

(Art. 6 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 5 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste;
- Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione;
- Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze;
- Assessorato regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca;
- Assessorato regionale degli Enti Locali;
- Assessorato regionale dell'Industria;
- Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
- Assessorato regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione ⁽⁶⁾;
- Assessorato regionale della Sanità;
- Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti.

(6) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38.*

Art. 7

Ordinamento alla Presidenza.

(Art. 7 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 6 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

Ufficio di Gabinetto

Collaborazione all'attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli organi dello Stato e con qualsiasi altra autorità.

- Interrogazioni, interpellanze, mozioni.
- Affari di carattere riservato.
- Rappresentanza. Cerimoniale.

Segreteria della Giunta Regionale.

- - - Riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

Segreteria Generale.

- - - Organizzazione amministrativa generale.

- - - Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

- - - Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti l'attività amministrativa.

- - Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2.

- - Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'Autonomia.

- - Servizio ispettivo.

- - Coordinamento degli Uffici della Presidenza della Regione e affari comuni della stessa.

Direzione del personale e dei servizi generali ⁽⁷⁾.

- - - Assunzione, concorsi, stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.

- - - Qualificazione professionale del personale.

- - - Attività inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione del personale in servizio.

- - - Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione di spesa per le opere di edilizia demaniale.

- - - Provveditorato.

- - - Autoparco.

Direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ⁽⁸⁾.

- Trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale.

- Prestazioni assistenziali.

Direzione della programmazione.

- - - Programmazione economica e coordinamento della spesa.

- - - Piano regionale di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali; piani di sviluppo settoriali ed intersettoriali; rapporti relativi con gli organi ed enti della Regione e dello Stato anche al fine del coordinamento con gli altri interventi.

- - - Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

- - - Attività inerenti alle funzioni del Comitato regionale per la programmazione.

Direzione per i rapporti extraregionali

- - - Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli enti pubblici nazionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

Ufficio Legislativo e Legale.

- - - Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari. Relazioni sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

- - - Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

- - - Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

- - - Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

- - - Persone giuridiche e relativi statuti.

- - - Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.

- - - Direzione della Gazzetta Ufficiale. Collezioni legislative e giurisprudenziali.

- - - Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

- - - L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

Ufficio della Regione siciliana in Roma.

- Servizio di documentazione legislativa.

- Collegamenti degli organi ed enti regionali con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici. Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59.

(7) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*.

(8) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*.

Art. 8

Attribuzioni degli assessorati regionali.

(Art. 8 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 25 legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, artt. 2 e 3 legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, artt. 7, 9 e 18 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, artt. 58 e 59 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71)

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Produzione agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. E.S.A.. Miglioramento fondiario e relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore. Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli singoli o associati.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo-pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

- Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne.

- Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento.

- Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali.

- - - Accademie ed enti culturali e scientifici.

- - - Scuole non governative.

- - - Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.

- - - Beni culturali ed ambientali: naturali e naturalistici; paesistici, architettonici ed urbanistici; archeologici; etno-antropologici; storici; artistici ed iconografici; bibliografici; archivistici.

- - - Educazione permanente.

- - - Valorizzazione dell'arte drammatica. Interventi per la diffusione della cultura musicale.
- - - Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

Assessorato del bilancio e delle finanze

- - - Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

- - - Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

- - - Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.

- - - Verifica delle scritture contabili.

- - - Ispezioni amministrative contabili.

- - - Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.

- - - Disciplina del credito e del risparmio.

- - - Analisi ed andamento della finanza regionale.

- - - Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

- - - Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole Amministrazioni, diretta da un dirigente del ruolo tecnico con almeno nove anni di anzianità nella qualifica, destinatovi con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze su proposta del Direttore regionale al bilancio e tesoro. L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

- - - Cooperazione. Cooperative edilizie nell'ambito delle linee della politica della casa.

- - - Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di intesa con l'Assessorato dell'industria e per gli affari di relativa competenza.

- - - Artigianato.

- - - Pesca, anche nelle acque interne.

L'Assessore della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Assessorato degli enti locali

- - - Enti locali, consorzi: ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo.

- - - Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

- - - Operazioni elettorali.

- - - Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

Assessorato dell'industria

- - - Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.

- - - Trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

- - - Attività relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.

- - - Fonti di energia.

- - - Partecipazioni regionali.

Assessorato dei lavori pubblici

- - - Lavori pubblici di interesse regionale.

- - - Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici dei lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri Assessorati.

- - - Alta vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale.

- - - Tutela tecnica dei piani urbanistici.

- - - Edilizia popolare e sovvenzionata. Politica della casa.

- - - Regime delle acque e degli impianti elettrici. Vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani.

- - - Espropriazione per pubblica utilità.

- - - L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo dell'Ispettorato tecnico e dell'Ispettorato tecnico regionale.

- - - L'Ispettorato tecnico provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le opere pubbliche di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o ad esso delegati.

- - - L'Ispettorato tecnico regionale svolge gli adempimenti tecnici e i connessi controlli concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione ⁽⁹⁾

- Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.

- Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.

- Programmazione ed assegnazione dei cantieri di lavoro.

- Attività inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

Assessorato della sanità

- Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria ed ospedaliera.

- Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.

- Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti ed istituti relativi.

- Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione.

- Servizio medico fiscale nei confronti del personale della Regione.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

- Urbanistica. Consiglio regionale dell'urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.

- Tutela dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi. Centri storici.

- Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.

- Demanio marittimo.

- Piani quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle Comunità montane. Ripartizione e trasferimenti di somme ex legge 3.12.971, n. 1102.

- Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate.

- Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

- - - Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazioni ed amministrazione del patrimonio turistico alberghiero regionale e delle aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.

- - - Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo.

- - - Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.

- - - Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.

- - - Coordinamento, vigilanza e tutela sugli enti anche consorziali, e sugli istituti, associazioni ed istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.

- - - Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

(9) Dizione così modificata per effetto dell'*art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38.*

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 9

(Art. 9, primo comma, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28)

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.

Art. 10

(Art. 12 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28)

Le attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali della presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.

Art. 11

(Art. 21 *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*)

Le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.

Art. 12

(Art. 15 *legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28*, art. 19 *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*)

Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi quindicinali, entro trenta giorni dalla registrazione del provvedimento alla Corte dei conti.

Art. 13

(Art. 20 *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*)

Gli istituti, le aziende e gli enti regionali sono tenuti a fornire al Governo della Regione, entro il termine da questo ultimo indicato, tutte le informazioni, i dati e i documenti relativi alla propria attività, alle proprie partecipazioni, ed alle relative gestioni.

Art. 14

(Art. 23 *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*)

Il Presidente della Regione può delegare lo svolgimento delle attribuzioni regionali di cui alla *legge 2 maggio 1976, n. 183*, a singoli Assessori, avuto riguardo all'affinità o all'omogeneità dei relativi affari con le materie attribuite alla competenza dei rispettivi Assessorati.

Art. 15

(Art. 31 *legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*)

Fino all'emanazione della legge regionale che provvederà, in sede di riordinamento degli organi collegiali e degli uffici tecnici competenti in materia di opere pubbliche, l'espletamento delle relative attribuzioni presso la Presidenza della Regione, l'Ispettorato tecnico regionale svolge le proprie attribuzioni presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

L.R. 15 maggio 2000, n. 10, Titolo I

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

TITOLO I**Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza****Art. 1**

Finalità ed ambito di applicazione ⁽²⁾.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato ⁽³⁾.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'*articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212*, all'*articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28* e all'*articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il *decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696*, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004 ⁽⁴⁾.

(2) Vedi anche l'*art. 10, commi 1, 2 e 3, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*.

(3) Vedi anche, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, quanto dispone l'*art. 10, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 5, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'*art. 32, comma 2, della stessa legge*). Le disposizioni del presente comma si applicano anche, ai sensi dell'*art. 127, comma 36, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 2

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi ⁽⁵⁾.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato ⁽⁶⁾.

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori ⁽⁷⁾.

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

Art. 2-bis

Direttive del Presidente e degli Assessori.

1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di

programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che costituiscono la base programmatica per ciascun ramo dell'amministrazione regionale. Gli Assessori regionali forniscono tempestivamente gli elementi per l'elaborazione della direttiva di indirizzo.

2. Con la medesima procedura il Presidente della Regione provvede a integrare o modificare gli obiettivi strategici già individuati, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque dopo l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio.

3. Le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali costituiscono i documenti base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali responsabili dei centri di responsabilità amministrativa. In coerenza agli indirizzi del Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, le direttive identificano i principali risultati da realizzare, in relazione alle risorse assegnate con la legge di bilancio ai centri di responsabilità ed alle funzioni-obiettivo e determinano gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Le direttive definiscono altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. Con le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione sono assegnati ai dirigenti responsabili di centri di responsabilità amministrativa i conseguenti obiettivi operativi, ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati.

4. Ai dirigenti di cui al comma 3 è affidata una attività propositiva che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, con le procedure stabilite nella direttiva annuale di indirizzo del Presidente della Regione.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio e, ove vi si faccia ricorso, della legge che autorizza l'esercizio provvisorio, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con le direttive di cui al comma 3.

6. Nelle more del provvedimento di assegnazione di cui al comma 5, i dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa possono provvedere alla gestione dei residui ed assumere impegni di spesa a carico degli stanziamenti dell'anno esclusivamente per spese fisse e obbligatorie, spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, spese relative a somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione ed i relativi cofinanziamenti regionali, spese per le quali esiste una specifica destinazione normativa e per la cui effettuazione non debba procedersi ad alcuna ulteriore specificazione o scelta programmatica e/o di obiettivi, né alla determinazione di priorità operative, nonché provvedere alla gestione dei residui ⁽⁸⁾.

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

Art. 3

Potere di organizzazione.

1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i

principi della *legge regionale 7 settembre 1998, n. 23*, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti principi:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.

2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. L'*articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, è abrogato ⁽⁹⁾.

4. Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli *articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «3. I servizi di controllo interno di gestione, stabiliti dall'*articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Essi verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 10 dicembre 2001, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «4. Nella Regione siciliana trovano attuazione gli *articoli 1, 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana i relativi regolamenti attuativi.».

Art. 4

Tipologia delle strutture operative ⁽¹¹⁾.

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4. [L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione⁽¹²⁾]⁽¹³⁾.
5. È istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio⁽¹⁴⁾.
7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia⁽¹⁵⁾.

(11) Vedi anche l'art. 9, *L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*.

(12) Vedi, anche, l'*art. 57, comma 3, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

(13) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 2, ultimo periodo, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 18, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*). Per il regolamento attuativo di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8*. Per la riduzione del numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali vedi l'*art. 11, comma 1, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*.

(15) Vedi, anche, l'*art. 95, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, riguardo alle spese per il personale degli uffici speciali costituiti ai sensi del presente comma, alle spese strumentali e a quelle per acquisti di beni e servizi, nonché l'*art. 5, comma 2, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*.

Art. 5

Organico regionale.

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla *legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41*, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi ⁽¹⁶⁾. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2 lettera c) della *legge regionale 19 giugno 1991, n. 38*, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i principi contenuti nell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è

assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente ⁽¹⁷⁾.

3. Fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'Amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi già banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 9. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16*, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.

(16) Con *D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9* è stata disposta la riclassificazione del personale regionale.

(17) Vedi anche, per la stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali, mediante copertura dei posti vacanti a seguito della definizione organica del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente comma, l'*art. 1, comma 1, L.R. 5 dicembre 2007, n. 24*.

Art. 6

Ordinamento della dirigenza.

1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture ⁽¹⁸⁾.

3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'*articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni.

4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al *comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il

possesto del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'[articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento ⁽¹⁹⁾.

6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalità di cui all'[articolo 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#).

7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.

(18) Per l'attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con [D.P.Reg. 20 marzo 2001, n. 11](#).

(19) Ai sensi dell'[art. 11, comma 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#), l'accesso di cui al presente comma è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

Art. 7

Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione.

1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;

f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;

h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103*;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;

m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.

4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o ragioniere generale ⁽²⁰⁾.

(20) Comma così modificato dall'*art. 127, comma 35, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

Art. 8

Funzioni dei dirigenti.

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai responsabili degli uffici dirigenziali di massima dimensione;

b) curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono i compiti delegati dai dirigenti di massima dimensione;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, e valutano l'apporto di ciascun dipendente;

e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 9

Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ⁽²¹⁾.

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.

3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.

5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.

7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è

preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza ⁽²²⁾.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti ⁽²³⁾.

8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al [comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni ⁽²⁴⁾.

9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.

(21) Ai sensi dell'[art. 11, comma 8, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#), i rinnovi contrattuali di cui al presente articolo, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.

(22) Comma aggiunto dall'[art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 104 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#) (con il quale è stato aggiunto il presente comma e quello successivo) nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

(23) Comma aggiunto dall'[art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 104 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#) (con il quale è stato aggiunto il presente comma e quello precedente) nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

(24) Vedi, anche, l'[art. 11, commi 4 e 7, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#).

Art. 10

Responsabilità dirigenziale.

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili:

- a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato;

d) dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti delle strutture di massima dimensione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati dal sistema complessivo dei controlli interni, in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione nei successivi sessanta giorni a diverso incarico ⁽²⁵⁾.

4. Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, la Giunta regionale può disporre:

a) l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;

b) il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

(25) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 10 dicembre 2001, n. 20*.

Art. 11

Datori di lavoro.

1. Al *comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «i direttori preposti alle direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzioni grammici dipendono i gruppi competenti in materia di personale» sono sostituite dalle seguenti: «i dirigenti generali».

2. ... ⁽²⁶⁾.

3. Al *comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, e successive modifiche ed integrazioni le parole: «per non oltre un triennio» sono sostituite dalle seguenti: «per non oltre sei anni» e le parole: «il Presidente della Regione e gli assessori regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i datori di lavoro».

(26) Aggiunge due periodi al *comma 3 dell'art. 35, L.R. 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 12

Rapporto di esclusività.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno non inerente alle specifiche funzioni assegnate o optare per altro incarico differente da quello a carattere gestionale.

Art. 13

Trattamento economico.

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestane, servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Art. 14

Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.

1. Nell'ambito delle attuali disposizioni di legge, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dall'Amministrazione regionale quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali agli sviluppi culturali, normativi, tecnologici ed organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati ed all'innovazione. Tale finalità è perseguita come essenziale obiettivo per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e della qualità del servizio.

2. Nei confronti dei dirigenti la formazione ha il duplice obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario in relazione alle responsabilità attribuite e di sviluppare il patrimonio cognitivo necessario per le responsabilità da attribuirsi anche in situazioni di mobilità, al fine di realizzare l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.
3. L'Amministrazione regionale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti. Le iniziative formative sono realizzate dall'Amministrazione avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e della collaborazione, a seguito di convenzioni, delle Università poste nel territorio regionale nonché di soggetti pubblici o istituti pubblici e/o privati specializzati nel settore e di enti di formazione, come individuati dalla *legge regionale 6 marzo 1976, n. 24*.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'Amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il dirigente può partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 2. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi in un anno.
6. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 15

Portavoce.

1. Nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli Assessori sono autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di cui già dispongono, un portavoce, scegliendolo tra i giornalisti iscritti all'ordine, al quale è applicato lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i consulenti.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.
4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.

Art. 16

Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali.

1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per

gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 ⁽²⁷⁾.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria della Giunta, del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative ⁽²⁸⁾.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria della Giunta, della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orléans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale ⁽²⁹⁾.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

6. A termini dell'*articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla *legge regionale 17 marzo 2000, n. 9*.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3 ⁽³⁰⁾.

(27) Comma così modificato dapprima dall'*art. 10, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21* e poi dall'*art. 12, comma 8, lettera a), L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge).

(28) Comma così modificato dapprima dall'*art. 9, comma 4, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21* e poi dall'*art. 12, comma 8, lettera b), L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge). A norma di quanto disposto dall'*art. 91, comma 3, L.R. 26 marzo*

2002, n. 2 al personale non dirigente dell'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali, istituito dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Vedi, anche, l'*art. 139, comma 33, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*.

(29) Il presente comma, già modificato dall'*art. 58, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6* (poi abrogato dall'*art. 15, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21*), a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*), dall'*art. 10, comma 2, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21* e dall'*art. 37, comma 2, lettera a), L.R. 31 maggio 2004, n. 9*, è stato poi così sostituito dall'*art. 62, comma 14, L.R. 5 novembre 2004, n. 15* e successivamente così modificato dall'*art. 12, comma 8, lettera c), L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'*art. 14, comma 2, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans e degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della presente legge, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orléans, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti al medesimo.».

Vedi, anche, l'*art. 1, L.R. 22 agosto 2000, n. 17*.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 56, comma 3, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge* poi così modificato dall'*art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20* e dall'*art. 37, comma 2, lettera b), L.R. 31 maggio 2004, n. 9*.

Art. 17

Durata del periodo del tirocinio.

1. La durata del periodo di tirocinio previsto dall'*articolo 50 della legge regionale n. 7 del 1971* coincide con il periodo di prova.

Art. 18

Applicazione di normativa statale.

1. In materia di sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione si applicano, ove più favorevoli, le norme dello Stato.

Art. 19

Trasferimenti per motivi di salute.

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che siano stati o siano affetti da patologie oncologiche conclamate, possono essere trasferiti, a richiesta, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, anche in soprannumero, previa presentazione dell'apposita documentazione medica di natura

specialistica da cui si evinca il riconoscimento della malattia oncologica, rilasciata da centri di cura pubblici, regionali o extra regionali.

Art. 20

Disposizioni finali.

1. Fermo restando quanto previsto dai *commi 1 e 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 9 sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e sono soppressi i ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico ed ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli uffici e delle funzioni.
2. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo ai dipendenti regionali e degli enti regionali non si applicano gli *articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* e le disposizioni collegate; l'articolo 22 della legge 29 marzo 1983, n. 83 e l'*articolo 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142*.
3. A far data dalla sottoscrizione del secondo contratto collettivo in relazione ai soggetti destinatari ed alle materie regolate sono inapplicabili e cessano di produrre effetti le disposizioni di legge che comunque regolamentano i relativi rapporti di impiego.

L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili ⁽²⁾.

Art. 14

Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.

1. ... ⁽²⁹⁾.

Il *comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36* è così modificato: «L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza».

2. La denominazione «Agenzia del lavoro» riportata nella tabella A allegata alla *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* viene modificata in «Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale».

3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

4. Al *comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36*, così come modificato dall'*articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30*, le parole «con qualifica di dirigente superiore» vengono sostituite con le parole «con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'*articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*».

⁽²⁹⁾ Sostituisce il *comma 3 dell'art. 11, L.R. 21 settembre 1990, n. 36*.

L.R. 10 dicembre 2001, n. 20

Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 dicembre 2001, n. 59.

Art. 1

Ordinamento della Presidenza.

1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni.

1-bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ⁽²⁾.

2. L'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui al *comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6* ⁽³⁾.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 127, comma 45, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(3) L'Ufficio di Bruxelles si compone, ai sensi dell'*art. 92, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo e il comma 1 dell'*art. 94*.

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione.

1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al *comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 76, comma 23, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

Art. 3*Personale addetto alla guida delle vetture di servizio.*

1. Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui all'*articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei capi di Gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici, ferma restando la retribuzione annua onnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale, vengono, altresì, individuate le unità di personale, addette alla guida delle vetture di servizio di ciascuno degli ex presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*, il quale ha così modificato il primo periodo e aggiunto il secondo.

Art. 4*Controlli interni.*

1. ... ⁽⁶⁾.

2. ... ⁽⁷⁾.

2-bis. [Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale] ⁽⁸⁾.

3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di "Servizio di pianificazione e controllo strategico" ⁽⁹⁾.

3-bis. I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono ⁽¹⁰⁾.

3-ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3-bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali ⁽¹¹⁾.

3-quater. Oltre ad espletare le attività previste dal *comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni all'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione ⁽¹²⁾.

3-quinquies. La direttiva di cui al *comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, è emanata dal Presidente della Regione ⁽¹³⁾.

3-sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative ⁽¹⁴⁾.

3-septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'*articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali ⁽¹⁵⁾.

4. Al *comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* le parole "con apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti "dal sistema complessivo dei controlli interni".

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.

(6) Sostituisce il *comma 3 dell'art. 3, L.R. 15 maggio 2000, n. 10*.

(7) Sostituisce il *comma 4 dell'art. 3, L.R. 15 maggio 2000, n. 10*.

(8) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 13, comma 2, lettera a), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20* è stato successivamente abrogato, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*.

(9) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006,*

n. 9, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

(10) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b)*, *L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

(11) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b)*, *L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

(12) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b)*, *L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

(13) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b)*, *L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

(14) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b)*, *L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

(15) Gli attuali commi da 3 a 3-septies così sostituiscono il comma 3 (come modificato dall'*art. 13, comma 2, lettera b)*, *L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*), per effetto dell'*art. 3, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Il testo del comma sostituito era il seguente: «3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da

collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.».

Art. 4-bis

Strumenti del controllo interno.

1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 13, comma 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

Art. 4-ter

Osservatorio delle politiche pubbliche.

[1. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisetoriali] ⁽¹⁷⁾.

(17) Il presente articolo aggiunto dall'*art. 13, comma 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*, è stato successivamente abrogato, a decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 febbraio 2006, n. 9*.

Art. 5

Comitato di coordinamento dei dipartimenti.

1. È istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato di coordinamento dei dipartimenti, (di seguito denominato CODIPA), con il compito di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'Amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione ⁽¹⁸⁾.

3. [Ai lavori del CODIPA partecipa il dirigente che coordina gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione di cui all'*articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*] ⁽¹⁹⁾.

4. Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda ⁽²⁰⁾:

a) la definizione di procedimenti intersettoriali che richiedano integrazione tra le strutture ed apporti interdisciplinari;

b) l'attribuzione di nuove competenze derivanti da normativa regionale o statale;

c) il fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento dei dipartimenti.

4-bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. L'esecutivo tecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento ⁽²¹⁾.

5. Il CODIPA è convocato con cadenza trimestrale dal segretario generale che ne coordina i lavori e ne forma l'ordine del giorno, sentite le indicazioni del Presidente della Regione ⁽²²⁾.

(18) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, primo alinea), *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale.».

(19) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, secondo alinea), *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(20) Alinea così sostituito dall'art. 15, comma 1, terzo alinea), *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il CODIPA esprime pareri ed articola proposte operative per quanto riguarda:».

(21) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, quarto alinea), *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(22) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, quinto alinea), *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

Art. 6*Contrattazione collettiva.*

1. Il *comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, si interpreta nel senso che sino al 1° gennaio 2002 continuano ad applicarsi per la contrattazione collettiva le disposizioni di cui alla *legge regionale 19 giugno 1991, n. 38*.

Art. 7*Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.*

1. Le disposizioni di cui al *comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che i servizi di prevenzione e protezione istituiti presso la Presidenza della Regione espletano i compiti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, per tutti i dipartimenti o uffici equiparati in cui si articola la Presidenza della Regione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1. Il servizio di prevenzione e protezione istituito presso ciascun assessorato espleta i propri compiti per tutte le strutture operative aggregate ed incardinate presso il singolo assessorato regionale.

Art. 8

1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito in *legge 30 luglio 2004, n. 191* ⁽²³⁾.

(23) Il presente articolo, dapprima modificato dall'art. 16, commi 1, 2 (che ha abrogato il secondo periodo del comma 1) e 3, *L.R. 26 marzo 2002, n. 2* e dall'art. 36, comma 3, *L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, è stato successivamente così sostituito dall'art. 13, comma 4, L.R. 3 dicembre 2003, n. 4, poi così modificato dall'art. 42, comma 1, *L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 42. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Adesione al circuito nazionale acquisti. 1. Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e successive modifiche ed integrazioni. [Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento].».

2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionato allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo.

3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'*articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347* convertito con modificazioni nella *legge 16 novembre 2001, n. 405* e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 28 aprile 2003, n. 6, art. 1

Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Art. 1

1. È istituito l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
2. L'Assessorato esercita tutte le competenze di indirizzo, programmazione ed attuative derivanti dalla presente legge.
3. L'Assessorato esercita tutte le competenze in materia socio-assistenziale, sociale a rilevanza sanitaria come individuate con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali previo parere della Commissione legislativa competente e previa delibera di Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei principi di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001* "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", nonché le competenze in materia di tutela, promozione e sostegno delle autonomie locali e sociali ed ogni altra competenza già attribuita dalla normativa vigente all'Assessorato regionale degli enti locali cui funzionalmente l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali subentra.
4. Col decreto di cui al comma 3 è, altresì, definita l'articolazione organizzativa delle strutture intermedie dell'Assessorato, in ragione del nuovo quadro di competenze istituzionali ed amministrative attribuite.
5. L'Assessorato regionale degli enti locali è soppresso; nella Tabella A della *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* l'espressione "Assessorato regionale degli enti locali" è sostituita dall'espressione "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali"; l'espressione "Dipartimento regionale enti locali" è sostituita dall'espressione "Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali".

L.R. 28-12-2004 n. 17, art. 127 comma 35

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2004, n. 56.

Art. 127

Abrogazioni e modifiche di norme.

35. Al *comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole "o Ragioniere generale". Alla tabella A allegata alla *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dipartimento regionale bilancio e tesoro" sono aggiunte le parole "- ragioneria generale della Regione".

L.R. 6 febbraio 2006, n. 10**Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.**

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 febbraio 2006, n. 7.

Art. 1*Interventi nel settore sanitario.*

1. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*
2. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'[articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19](#) (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15](#), l'Assessore regionale per la sanità, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'allegato A "Alta specialità" del Dec.Ass. 27 maggio 2003 "Piano di rimodulazione della rete ospedaliera", oltreché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 24.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'[articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19](#) (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nel finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 2

Disposizioni concernenti il personale delle sopresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

1. All'articolo 10 della *legge regionale 15 settembre 2005, n. 10*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il personale delle aziende sopresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della *legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al *comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10*, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende sopresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al *comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10*.

2-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono sopresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle sopresse casse integrazioni pensioni al personale delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.

2-quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle sopresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

Art. 3

Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

[1. È istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

3. L'Istituto ha i seguenti scopi:

a) promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;

b) svolge attività di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;

c) promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;

d) realizza ogni altra iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.

5. A decorrere dall'anno 2006 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, è autorizzato a concedere all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.2), la spesa di 1.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10* ⁽²⁾.

(2) Articolo abrogato dall'*art. 32, comma 2, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

Art. 4

Disposizioni relative al personale.

1. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*
2. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*
3. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*
4. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*
5. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 5

Modifiche alla tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

1. In considerazione dei compiti loro attribuiti, afferenti rispettivamente alla gestione complessiva delle risorse strumentali, al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di quest'ultima nei processi partecipativi in ambito comunitario, nei quali è coinvolta a seguito della riforma del titolo

V della Costituzione e delle successive leggi attuative, l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale.

2. La tabella A allegata alla *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni è integrata per la Presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1.

3. In fase di prima applicazione, ai dirigenti titolari degli uffici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge.

4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'*articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli oneri, valutati in 500 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 6

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella A ⁽³⁾

(3) Nella presente legge non è richiamata la tabella A, ma unicamente la successiva tabella B.

Tabella B ⁽⁴⁾

UPB	Capitoli	(migliaia di euro) Denominazione	Variazioni	Nomenclatore
		AGRICOLTURA		
		Dipartimento regionale interventi infrastrutturali		
2.3.1.3.2	147310 ⁽⁵⁾	Contributo all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio per+ il conseguimento dei suoi scopi statutari Nota: H	1,500	<i>L.R. n. 10/2006</i>
		BILANCIO E FINANZE		
		Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
4.2.1.5.2	215704	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da - provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (ex cap. 21257)	32.000	<i>L.R. n. 10/2006</i>
4.2.1.5.3	212019	Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del + personale con qualifica dirigenziale	500	<i>L.R. n. 10/2006</i>
		SANITÀ		
		Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica		
10.2.1.3.1	413340	Trasferimenti correnti in favore delle aziende sanitarie + ed ospedaliere a titolo di integrazione della spesa sanitaria	30.000	<i>L.R. n. 10/2006</i>

(4) La presente tabella apporta variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2006, approvato con *L.R. 30 gennaio 2006, n. 2.*

(5) Capitolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 giugno 2006, n. 29.

L.R. 14 aprile 2006, n. 15

Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 aprile 2006, n. 21, suppl. ord. n. 11.

Regione siciliana

L'assemblea regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea.

1. È istituito il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea che ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2. Alla tabella "A", allegata alla *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea".
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'*articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*.
4. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea provvede alla:
 - a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, d'intesa con le amministrazioni interessate e con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione di opere pubbliche o private di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali e culturali, ovvero che interagiscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
 - b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti dell'*articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633*;
 - c) salvaguardia delle opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico anche mediante l'ammissione ai contributi economici delle stesse opere e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

d) promozione della formazione, in collaborazione con le università e gli enti locali, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica contemporanea;

e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici agli effetti della [legge 29 luglio 1949, n. 717](#);

f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti operanti in Sicilia;

h) ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesistico e formazione post-lauream nei settori della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

5. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro da iscrivere nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 212019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'[articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1](#), U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377301. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04.

6. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 2

Promozione della qualità del progetto.

1. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rivelante interesse sociale e culturale e per il recupero di quelle esistenti.

2. Il Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti non risultanti vincitori.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa complessiva di 100 migliaia di euro, di cui 80 migliaia di euro per il comma 1 e 20 migliaia di euro per il comma 2, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'[articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1](#), U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 120 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e 30 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.2, codice 05.03.02.

4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3 gli enti pubblici operanti in Sicilia che ricorrono a concorsi di idee per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse sociale e culturale.

Art. 3*Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico.*

1. Su richiesta degli autori o dei committenti pubblici o privati, il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea dichiara l'importante interesse artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell'[articolo 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9](#), e dell'[articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633](#) e successive modificazioni.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può istituire una commissione composta da architetti, designer di fama o esperti dell'arte e dell'architettura contemporanea e dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali, per valutare i progetti di cui al comma 1, ai fini della dichiarazione di importante interesse artistico degli interventi di architettura contemporanea.
3. La realizzazione di opere dichiarate di rilevante interesse architettonico o artistico, ai sensi del comma 1, è soggetta ad autorizzazione del dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, previo eventuale parere della commissione di cui al comma 2.
4. Se le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ovvero di altra norma statale o regionale sulla protezione del patrimonio archeologico o culturale, l'autorizzazione di cui al comma 3 è espressa congiuntamente al parere, autorizzazione o nulla osta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente. Per l'approvazione congiunta dei progetti, il dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea può indire conferenze di servizi.
5. Le eventuali varianti urbanistiche relative alle tipologie di opere di cui al presente articolo si intendono approvate dalle conferenze di servizi indette ai sensi del comma 4, sempre che tutte le amministrazioni preposte alla espressione del relativo parere vi abbiano preso parte o siano state regolarmente convocate.
6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.1.2, capitolo 376504. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 9.3.1.1.2, codice 02.02.08.

Art. 4*Contributi per la realizzazione di opere di architettura contemporanea.*

1. Il dirigente generale del dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici, delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 3.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'[articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1](#), U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751. Per gli esercizi finanziari 2007 e

2008 la spesa valutata in 200 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 05.03.02.

Art. 5

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 6

Servizi aggiuntivi.

1. Al fine di elevare lo standard qualitativo dei livelli di valorizzazione economica dei siti culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle singole imprese delle associazioni temporanee già concessionarie dei servizi ai sensi del *Dec.Ass. 1° marzo 2001* e del *Dec.Ass. 3 aprile 2001*, la gestione di ulteriori servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'*articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* nonché dei servizi di pulizia di cui al comma 3 dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo, per i siti culturali regionali ubicati all'interno della provincia in cui sono affidatari, previa presentazione di idonea documentazione afferente la capacità tecnica ed economica dei medesimi soggetti.

Art. 7

Abrogazioni e modifiche di norme.

1. Gli *articoli 7, 15, 16 e 17 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80*, e l'*articolo 37 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116*, sono abrogati.
2. I *commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9*, sono abrogati.
3. Al *comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20*, dopo la parola "istruzione" è aggiunta la parola "sentito" e sono soppresse le parole "di concerto con".

Art. 8

Destinazione dei proventi dei biglietti di accesso a siti culturali.

1. Al *comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, è aggiunto il seguente periodo: "Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale".

Art. 9

Pubblicazione su quotidiani e periodici.

1. Le pubblicazioni previste dall'*articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7* possono essere effettuate anche su quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purché iscritti al registro degli operatori della comunicazione (ROC), presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10

Comitato regionale per le comunicazioni.

1. Al *comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2006".

Art. 11

Garante per la tutela dei diritti dei detenuti.

1. L'*articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19* e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alla nomina di cui al *comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5*.

Art. 12

Opere interne.

1. Al *comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*, dopo la parola "collegamento" sono aggiunte le seguenti "oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50".

Art. 13

Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva.

1. Per la promozione e la valorizzazione dell'attività cinematografica e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ivi compresa la partecipazione alla produzione di audiovisivi destinati alla distribuzione cinematografica e televisiva, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a costituire una società di capitali a socio unico ovvero con uno o più soci pubblici.

2. La società ha sede in Sicilia ed i diritti del socio sono esercitati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 14

Film Commission.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma-Quadro "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d'Italia - II atto integrativo lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno", il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia denominata "Film Commission Regione siciliana", provvede al rilascio delle autorizzazioni in ambito regionale anche in deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi della cultura siciliana, per l'uso strumentale, precario e per la riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli *articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

1-bis. La Film Commission Regione siciliana provvede altresì a:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Sicilia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella Regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Sicilia;

c) coordinare le iniziative inerenti il settore cinematografico e audiovisivo, quali festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;

d) gestire il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo;

e) valorizzare il patrimonio della filмотeca regionale, istituita al suo interno ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 16*.

Art. 15

Variazioni di spesa per l'anno 2006.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro:

UPB 9.3.1.3.3	capitolo 377338	+ 200
---------------	-----------------	-------

2. Alla tabella H di cui all'*articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1*, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 9.3.1.3.7	capitolo 377727	- 200
UPB 3.2.1.3.1	capitolo 183729	+ 150
UPB 9.2.1.3.3	capitolo 373711	- 115
UPB 9.3.1.3.7	capitolo 377702	- 35(SIOI)
UPB 9.2.1.3.3	capitolo 373703	- 140

e sono eliminate le parole "di cui 90 migliaia di euro all'Istituto Annibale di Francia di Palermo".

UPB 9.2.1.3.3 capitolo 373705 + 140

da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo.

Art. 16

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Misure di contrasto alla criminalità organizzata

(DDL n. 205)

Dossier sui disegni di legge
n. 13/2008

XV Legislatura
Settembre 2008
1023



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Misure di contrasto alla criminalità organizzata

(DDL n. 205)

Dossier sui disegni di legge
n. 13 /2008

XV legislatura
Settembre 2008

Servizio Studi

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott.ssa Maria Ingraio.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	9
DATI IDENTIFICATIVI.....	10
STRUTTURA E OGGETTO	11
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA.....	13
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	36
Legge 31 maggio 1965, n. 575	37
L.R. 13-9-1999 n. 20, art. 9	64
LEGGE 11 febbraio 1994, n. 109, art. 19.....	66
L.R. 21 settembre 2005, n. 11.	70
Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.	85
Reg. (CE) 24 luglio 2007, n. 875/200.....	94
Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007.	103

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa parlamentare, elaborato dalla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia istituita nella legislatura in corso, che reca misure di contrasto alla criminalità organizzata, interessando diversi settori quali la scuola, le finanze e il credito, le cooperative, gli appalti.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento con una descrizione ed un breve commento sulle norme in questione, in ordine ad alcuni aspetti come l'incidenza sull'ordinamento giuridico, il contesto ordinamentale, la compatibilità comunitaria nonché di un'appendice normativa con la documentazione richiamata dal testo.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consigliere parlamentare: dott. Daniele Marino

*Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e
Marcella Sirchia*

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	205
<i>Titolo</i>	<i>Misure di contrasto alla criminalità organizzata</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Lotta alla mafia
<i>Numero di articoli</i>	11
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	III, IV, V

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 205, di iniziativa parlamentare, elaborato dalla Commissione speciale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia e assegnato per l'esame alla I Commissione legislativa Affari Istituzionali e per il parere alla III Commissione Attività Produttive, alla IV Commissione Ambiente e Territorio e alla V Commissione Cultura Formazione e Lavoro, ha lo scopo di favorire e rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata. In tal modo la Regione intende assumere un ruolo attivo nella lotta alla mafia, intervenendo con diverse misure in settori importanti quali la scuola (art. 1), gli appalti (art. 2), la gestione dei patrimoni confiscati (artt. 4-8), le agevolazioni alle imprese (art. 9).

In particolare, l'**art. 1 comma 1** del disegno di legge prevede la **possibilità per gli istituti scolastici d'istruzione primaria e secondaria di primo grado di attivare laboratori della legalità**, con l'eventuale collaborazione di enti pubblici e privati, al fine di promuovere la cultura del rispetto della legge e l'etica civile degli alunni. Per rendere effettive tali iniziative al **comma 2** è prevista la **corresponsione da parte dell'Assessorato dei Beni Culturali della somma di 10.000 euro ogni anno agli istituti richiedenti**, i quali hanno l'obbligo di effettuare il **rendiconto delle somme** utilizzate, a **pena di esclusione dai finanziamenti** per i tre anni successivi (**comma 3**). Le modalità di attivazione e svolgimenti dei laboratori e di rendicontazione dei fondi da parte degli istituti scolastici sono definite dallo stesso Assessorato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo.

L'**art. 2** del disegno di legge, attraverso l'introduzione dei commi 17 e 18 all'art. 19 della legge 109/1994 già recepita nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 7/2002 e successive modifiche, prevede l'**obbligo per gli aggiudicatari di appalti pubblici di attivare e utilizzare un conto corrente unico per le operazioni relative all'appalto**. Tale obbligo deve essere specificato e reso pubblico mediante **un'apposita clausola contenuta nel bando di gara** con la precisazione che **la violazione dell'obbligo comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale** per inadempimento.

L'**art. 3** del disegno di legge modifica l'art. 9, comma 2, lett. a) della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Tale legge reca interventi contro la mafia e misure di solidarietà in favore delle

vittime della mafia e dei loro familiari. L'articolo 9 disciplina **l'accesso al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia**. La norma attualmente dispone che sugli onorari, diritti e spese per i quali è previsto il contributo (spese legali relative al giudizio penale e alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni confiscati) sia reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un parere di congruità; nel testo proposto viene eliminato il riferimento a tale parere ed adottato il criterio della statuizione in sentenza o altrimenti dei minimi tariffari.

Con l'**art. 4, comma 1** del disegno di legge viene istituito un **fondo di rotazione al fine di favorire la redazione di piani e progetti per l'utilizzazione dei beni confiscati** per motivi di mafia e assegnati ai Comuni. In proposito si rileva che la c.d. legge antimafia (legge n. 575 del 1965) prevede all'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) che i beni immobili per i quali è stata disposta la confisca sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito e possono essere amministrati direttamente o assegnati in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni non lucrative, cooperative sociali e centri di recupero per tossicodipendenti.

Il fondo, la cui dotazione è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è alimentato dalle somme rimborsate dai Comuni.

Il sostegno alle attività di gestione dei beni confiscati si esprime anche nei successivi **articoli 5 e 6**. In particolare l'art. 5 prevede il **concorso della Regione, nella misura del 50 per cento, al pagamento delle spese di progettazione e degli interessi dei prestiti contratti dal Comune** per la realizzazione degli interventi. L'art. 6, invece, prevede: la concessione in favore di cooperative, associazioni, comunità di recupero e Comuni di **anticipazioni in conto capitale per la progettazione e realizzazione delle iniziative** connesse alla fruizione dei beni; in favore delle sole cooperative la concessione di **fideiussioni, fino al 75 per cento, sui prestiti e sui mutui**.

L'**art. 7**, prevedendo la possibilità di utilizzare lo strumento della **conferenza di servizi nella fase istruttoria e decisoria dei procedimenti relativi ai benefici concessi** dalle precedenti disposizioni, intende introdurre un elemento di semplificazione e snellimento delle procedure.

Riguardo alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati il disegno di legge in esame dispone misure specifiche dirette a facilitarne l'accesso al credito, modificando alcune norme della legge regionale 11/2005 in materia di garanzie collettive dei fidi concessi alle piccole e medie imprese.

Infatti, l'**art. 8 comma 1** introduce i commi 4 e 5 all'art. 22 della legge regionale n. 11 del 2005, disponendo **apposite riserve nel bilancio della Regione da destinare alle cooperative che gestiscono beni confiscati** per motivi di mafia e aderiscono ai consorzi fidi disciplinati dalla legge regionale citata.

Inoltre il **comma 2** dell'art. 8 del presente disegno di legge, attraverso l'introduzione del comma 3 all'art. 11 della citata legge regionale, determina **l'innalzamento del contributo regionale, già**

concesso alle imprese aderenti ai confidi, in misura pari all'80 per cento, del tasso del finanziamento agevolato in favore delle cooperative che hanno la gestione di patrimoni confiscati.

Ancora, il **comma 3** dell'art. 8, che sostituisce l'art. 18 della più volte richiamata legge regionale, dispone **l'aggiornamento della normativa regionale in materia di agevolazioni per operazioni di crediti di gestione con riferimento ai regolamenti relativi agli aiuti *de minimis*** nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e nel settore della pesca.

L'**art. 9, comma 1** del disegno di legge si propone di istituire in ogni provincia con atto del Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, **zone franche per la legalità (ZFL)** con riferimento ai territori con popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

Nel successivo **comma 2** è prevista **l'esenzione per un periodo di 5 anni dagli oneri fiscali relativi alle imposte sul reddito, all'Irap, all'Ici ed ai contributi previdenziali in favore degli imprenditori che denunciano attività estorsive o interferenze delittuose** nella gestione dell'impresa. Il regime di favore è concesso qualora intervenga una richiesta di rinvio a giudizio per i soggetti denunciati.

Tali benefici, che rientrano nella prospettiva di attivare un sistema di sanzioni premiali per incentivare comportamenti diretti a far emergere e contrastare le ingerenze illecite della criminalità organizzata nell'imprenditoria, sono estesi dal **comma 3** dello stesso articolo agli **imprenditori che operano anche al di fuori della ZFL**, fermo restando i presupposti individuati nel comma precedente.

Infine l'**art. 10** del disegno di legge impone **l'obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi per mafia** relativi a fatti verificatisi nel territorio regionale. In tal modo la Regione intende dare un segnale di partecipazione e di presenza concreta, sul piano processuale, in occasione dei procedimenti giudiziari che hanno ad oggetto reati di mafia, in considerazione del fatto che ogni fenomeno di criminalità rappresenta un danno per tutta la comunità dell'isola.

<p style="text-align: center;">ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>
--

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame, intitolato 'Misure di contrasto alla criminalità organizzata', prevede molteplici misure in diversi settori d'intervento, per i quali deve essere valutata la competenza legislativa regionale.

In ordine al rispetto dei limiti costituzionali e delle competenze statutarie può farsi riferimento, in relazione alle disposizioni previste dall'art. 1 (laboratori della legalità) e dall'art. 2 (conto unico per gli appalti), a materie di sicura competenza regionale sia esclusiva sia concorrente, quali l'istruzione e gli appalti pubblici. Vengono dunque in rilievo, con riguardo all'istituzione dei laboratori presso gli istituti scolastici di livello primario e secondario, la competenza esclusiva di cui all'**art. 14 lett. r) dello Statuto (istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie)** e la competenza concorrente di cui all'**art. 17 lett. d) dello Statuto (istruzione media e universitaria)**.

Con riguardo all'introduzione del conto unico degli appalti, si può fare riferimento alla competenza esclusiva prevista dall'**art. 14 lett. g) dello Statuto (lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale)** che consente alla Regione di legiferare in modo autonomo dalla legislazione statale in materia di appalti pubblici.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 (fondo di rotazione), 5 (concorso della Regione al pagamento di interessi), 6 (finanziamenti) e 8 (misure in favore delle cooperative) del disegno di legge si risolvono in interventi di natura finanziaria volte a favorire una migliore gestione dei patrimoni confiscati. Nella misura in cui i benefici previsti sono diretti a favorire l'attività economica e l'accesso al credito degli enti che gestiscono i beni confiscati, l'intervento legislativo può ricondursi alle materie previste dall'**art. 14 lett. d) dello Statuto (industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati)** e in parte dall'**art. 17 lett. e) dello Statuto (disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio)**, di competenza rispettivamente esclusiva e concorrente.

Alcuni **profili problematici**, in relazione alla competenza legislativa della Regione, possono derivare dalla previsione, contenuta nell'attuale formulazione testuale dell'art. 9 (zone franche per la legalità), dell'**esenzione fiscale e contributiva relativa alle imposte sui redditi, all'imposta sull'attività produttiva, all'imposta comunale sugli immobili ed ai contributi previdenziali**, in favore degli imprenditori denunzianti attività estorsive. Occorre infatti considerare che si tratta di obblighi previsti e istituiti dalla legislazione statale, per cui la competenza a disciplinare aspetti fondamentali dalla prestazione imposta, qual è l'individuazione dei soggetti passivi, non potrebbe radicarsi in capo ad un'autorità diversa da quella che ne prevede l'esistenza.

In tal senso una disposizione regionale che stabilisce un'esenzione soggettiva dall'obbligo fiscale relativo a tributi statali potrebbe suscitare dubbi sul piano della legittimità costituzionale, sia con riferimento ai rapporti con le autonomie locali, sia con riferimento agli specifici vincoli di bilancio imposti, in tema di IRAP, alle regioni.

Considerato che la Regione può tuttavia prevedere meccanismi tali da sollevare i destinatari dal pagamento effettivo assumendone essa stessa l'onere, una diversa formulazione del testo manterrebbe la finalità della norma e sarebbe rispettosa dei criteri di riparto di competenza legislativa.

Ancora, sul piano della competenza **appare opportuno valutare la disposizione di cui all'art. 9 comma 1** del disegno legge, che prevede **l'istituzione di zone franche per la legalità ad opera del Presidente della Regione**, d'intesa con il Ministro dell'interno. Si segnala al riguardo che l'istituzione di zone franche in senso stretto, nel significato di territori entro i quali vige un regime impositivo derogatorio, rientra nella competenza statale, trattandosi di materia tributaria e doganale. Tuttavia la norma sembra avere finalità più ampie, sarebbe pertanto opportuno che il legislatore ne chiarisse l'ambito, la portata e il procedimento istitutivo.

Non pongono invece problemi di competenza le disposizioni previste dall'art. 3 (onorari di parte civile), che modifica una precedente disposizione contenuta nella legge regionale n. 20 del 1999, dall'art. 7 (semplificazione delle procedure), che prevede l'utilizzo di strumenti acceleratori nei procedimenti relativi ai benefici introdotti, e dall'art. 10 (costituzione di parte civile), che impone alla Regione di partecipare nei processi di mafia in qualità di parte civile.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge in esame contiene alcune disposizioni che prevedono benefici ad imprese da parte della Regione, per le quali è opportuno effettuare una valutazione in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria, in particolare in relazione al regime degli aiuti di Stato.

Infatti l'**art. 8** del disegno di legge, recante misure in favore delle cooperative che gestiscono beni confiscati per motivi di mafia, prevede, attraverso l'introduzione di modifiche alla legge regionale n. 11 del 2005, **l'istituzione di riserve, l'innalzamento del contributo regionale già concesso alle imprese aderenti ai confidi in misura pari all'80 per cento del tasso del finanziamento agevolato, l'aggiornamento della normativa regionale in materia di agevolazioni per operazioni di crediti di gestione con riferimento ai regolamenti relativi agli aiuti *de minimis*** nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e nel settore della pesca.

Tale ultima previsione appare in linea con la normativa sopranazionale relativa agli aiuti di Stato in virtù del puntuale richiamo ai regolamenti comunitari applicabili in materia di aiuti *de minimis* nei diversi settori nei quali operano le imprese destinatarie della norma. Si rammenta che gli aiuti di importanza minore (aiuti c.d. *de minimis*) non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 87, par. 1, del Trattato istitutivo della Comunità Europea e sono quindi sottratti dalla procedura di notifica preventiva alla Commissione di cui all'art. 88, par. 3, del Trattato.

Vengono in rilievo in particolare: il Regolamento (CE) n. 1998/2006, che ha modificato il precedente Regolamento (CE) n. 69/2001, relativo alla disciplina generale degli aiuti *de minimis* applicabile, in relazione alla normativa introdotta dal presente disegno di legge, alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; il Regolamento (CE) n.

1535/2007 relativo alla disciplina degli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli; il Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo alla disciplina degli aiuti *de minimis* nel settore della pesca.

L'innalzamento del contributo in conto interessi a favore delle cooperative che gestiscono patrimoni confiscati non pone problemi di compatibilità comunitaria sotto il profilo degli aiuti di Stato alle imprese, posto che, comunque, rimane soggetto ai massimali di intensità previsti dalla normativa comunitaria di settore, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della medesima legge regionale n. 11 del 2005, sui consorzi fidi, in cui l'intervento si innesta.

Va osservato, in relazione alla legge regionale n. 11 del 2005, citata, che le disposizioni relative agli aiuti di Stato in essa contenute andrebbero aggiornate con riferimento alla nuova disciplina comunitaria di settore: si segnala infatti che i regolamenti comunitari di esenzione, cui fa riferimento l'articolo 6 della medesima legge, sono stati sostituiti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Infine, l'istituzione di riserve da destinare alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati costituisce una misura di carattere finanziario che interviene sulla consistenza dei capitoli del bilancio regionale e, in quanto tale, non presenta immediata rilevanza sul piano della compatibilità comunitaria.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

Il disegno di legge in esame contiene in gran parte disposizioni di carattere finanziario che, intervenendo in diversi settori come illustrato nei precedenti paragrafi, istituiscono misure di sostegno alla lotta alla criminalità organizzata. Alcune disposizioni intervengono su leggi regionali preesistenti, prevedendo la sostituzione, integrazione o comunque la modifica di una normativa anteriore. In relazione ad entrambi i tipi di intervento risulta congruo l'utilizzo dello strumento legislativo.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Il presente disegno di legge contiene disposizioni che in parte si inseriscono in un contesto normativo già esistente e in parte fanno riferimento ad altra normativa, di carattere nazionale o sopranazionale.

In particolare, l'art. 2 relativo al conto unico degli appalti introduce un **comma 17 nell'art. 19 della legge n. 109/1994**, in materia di appalti pubblici, già recepita nell'ordinamento regionale con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche.

L'art. 3 relativo agli onorari degli avvocati di parte civile in processi di mafia apporta una **modifica alla lett. a) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20**, in materia di lotta alla mafia.

L'art. 4 relativo al fondo di rotazione per la gestione dei beni confiscati alla mafia e assegnati al Comune fa **riferimento alla legge 31 maggio 1995, n. 575**, c.d. legge antimafia. Tale legge, contenente misure contro la mafia, disciplina anche le misure di prevenzione da applicarsi agli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata, tra cui rileva agli effetti della norma prevista dal disegno di legge in esame la confisca dei beni, i quali possono essere assegnati per la gestione al Comune ove si trovano.

L'art. 8 relativo alle misure in favore delle cooperative che gestiscono patrimoni confiscati introduce **modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11**, in materia di garanzia collettiva dei fidi. In particolare sono inseriti il comma 3 all'art. 11 della predetta legge regionale e i commi 4 e 5 all'art. 22 della medesima legge, mentre è sostituito l'intero art. 18.

Inoltre nello stesso articolo 18 della legge regionale appena citata, come sostituito dal presente disegno di legge, sono richiamati alcuni atti comunitari, specificamente il **Regolamento (CE) n. 1998/2006**, in materia di aiuti di minore importanza (c.d. *de minimis*), il **Regolamento (CE) n. 1535/2007** in materia di aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli e il **Regolamento (CE) n. 875/2007** in materia di aiuti *de minimis* nel settore della pesca.

Formulazione del testo

Si rileva un **errore materiale** nel testo dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2005, come sostituito dal comma 3 dell'art. 8 del disegno di legge in esame, con riferimento ad un regolamento comunitario richiamato. Il riferimento corretto è il **Regolamento (CE) n. 875/2007**, in materia di aiuti *de minimis* nel settore della pesca, e non il Regolamento (CE) n. 857/2007, relativo alla fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.

Normativa nazionale e regionale di interesse:

Per quanto riguarda la normativa nazionale e quella regionale richiamate dal disegno di legge in esame si rinvia al paragrafo relativo al coordinamento con la normativa vigente nonché alla documentazione riportata alla fine del presente fascicolo.

SCHEMA DI LETTURA

Scheda di lettura

A cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari:

Daniele Marino.

Collaborazione del consigliere parlamentare assegnato alla Commissione antimafia: dott. Gianni Lupo.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 1.
Laboratori della legalità

1. La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado, attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità e dell'etica pubblica. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Essi inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalità che si sono distinte nella lotta al crimine e dei documenti ufficiali che rivestano particolare significatività nell'ambito della lotta alla mafia.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, corrisponde entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, 10.000 euro per l'istituzione dei laboratori di cui al comma 1.

3. Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l'istituto sarà escluso dai finanziamenti per i tre anni successivi.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, disciplina le modalità di rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.

G. Lupo

L'articolo istituisce finanziamento ai quali gli istituti scolastici regionali possono attingere per realizzare moduli scolastici incentrati sui valori di etica e legalità per le classi quarta e quinta degli istituti scolastici primari e per gli istituti secondari di primo grado. Si propone la possibilità di integrare i laboratori con degli incontri con rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private impegnate nella lotta alla criminalità organizzata

Il finanziamento dei laboratori scolastici avviene tramite la corresponsione da parte dell'Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione di un importo di 10.000 euro a ciascun istituto che abbia ne fatto richiesta. Pena l'esclusione dai finanziamenti nei successivi tre anni, gli istituti hanno l'obbligo di rendicontare le somme utilizzate. Infine, si stabilisce che le modalità della rendicontazione dei fondi erogati e dello svolgimento dei laboratori scolastici vengano disciplinate dall'Assessorato competente, con decreto, sentito il direttore dell'ufficio scolastico.

Art. 2.
Conto unico per gli appalti

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche, aggiungere i seguenti commi:

‘17. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario deve avvalersi del conto corrente di cui al presente comma per tutte le operazioni relative all’appalto. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la rescissione unilaterale per inadempimento contrattuale.

18. Gli enti appaltanti verificano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 17’.

S. Gatto

L’articolo in esame introduce uno strumento diretto a garantire una maggiore trasparenza e pubblicità nelle gare di appalto. Nelle gare ad evidenza pubblica, infatti, si impone, a coloro che si aggiudichino l’appalto di un’opera, di munirsi di un conto corrente unico ove risultino tutti i trasferimenti di denaro relativi all’appalto.

La norma annovera tale istituto tra gli elementi essenziali del bando di gara, senza il quale si considera nullo lo stesso.

In merito alla fase successiva all’aggiudicazione e relativa all’esecuzione del contratto, qualora l’aggiudicatario non utilizzi il conto unico si realizza un inadempimento contrattuale, in virtù del quale il contratto si risolve.

Si rileva che in termini tecnici, sarebbe opportuno sostituire il termine rescissione con il termine risoluzione, individuato dal codice civile come rimedio contro l’inadempimento contrattuale.

L’articolo intende disciplinare anche la fase del controllo, individuando i soggetti preposti negli enti appaltanti.

A tal proposito si suggerisce di operare la distinzione tra lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, affidando il controllo al responsabile del procedimento, e i progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria, il cui controllo verrebbe affidato alla Conferenza speciale dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art 3.
Onorari avvocati di parte civile

1. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole 'ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati' sono sostituite dalle parole 'liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari'.

G. Lupo

La legge 20/1999 stabilisce all'art. 9 limiti e modalità di pagamento, mediante accesso al fondo apposito istituito con legge regionale n. 14 del 1989, degli onorari degli avvocati di parte civile nei processi contro la mafia, prevedendo che debbano essere ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine.

L'articolo in commento, modificando sul punto la legge regionale 20/1999, istituisce un nuovo sistema di calcolo delle tariffe più vicino a quello in vigore in ambito nazionale, adottando il criterio della statuizione in sentenza o, in mancanza, dell'uniformità ai minimi tariffari.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 4.
Fondo di rotazione

1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, è istituito un fondo di rotazione con dotazione per l'anno 2008 di euro 5 milioni, per l'anno 2009 di euro 5 milioni e per l'anno 2010 di euro 5 milioni, per un totale di 15 milioni di euro, per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.

2. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione.

3. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

L'articolo istituisce al comma 1 un fondo di rotazione destinato alla redazione di piani e progetti per la realizzazione di interventi sui beni confiscati per motivi di mafia e assegnati ai Comuni, al fine di favorirne la gestione secondo le finalità di riutilizzazione e fruizione sociale, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 575 del 1965 (c.d. legge antimafia). La dotazione del fondo è determinata in 15 milioni di euro, ripartiti in tre quote di 5 milioni per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Nei commi 2 e 3 sono stabilite le modalità di alimentazione del fondo, facendo riferimento a rimborsi e versamenti da parte del Comune collegati, rispettivamente, all'erogazione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi programmati e alla consegna dei lavori indipendentemente dai finanziamenti

Si rileva che la norma non appare chiara in relazione alle modalità di utilizzo del fondo

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 5.

Concorso della Regione al pagamento degli interessi

1. La Regione concorre nella misura del 50 per cento al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'articolo 4, nonché delle spese per i piani di utilizzo, degli studi di fattibilità e dei progetti tecnici.

2. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno decennale di euro 2,5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2008.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 6.
Forme del finanziamento

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero e ai comuni sono accordati:

a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di piani di utilizzo e studi di fattibilità, non ché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi;

b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento, dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.

2. Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionale che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 7.
Semplificazione delle procedure

1. Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misura di cui agli articoli 4, 5 e 6, è assicurata una corsia preferenziale secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione delle decisioni necessarie.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 8.

Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati

1. All'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

‘4. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante ad euro 250.000 a valere sulle disponibilità delle risorse dell'U.P.B. 4.3.2.2. (capitolo 616804) del bilancio della Regione per l'anno 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva saranno impiegate per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 settembre 2005, n. 11.

5. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante ad euro 150.000 dell'U.P.B.4.3.2.2. (capitolo 616811) del bilancio della Regione per l'anno 2008 da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.’

2. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 é aggiunto il comma 3:

‘3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

3. L'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

‘Art. 18 – 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributi in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal regolamento (CE) N. 857/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.’

S.Gatto

L'art. 8 prevede modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 (Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).

Il comma 1 stabilisce che all'art. 22 (Norma finanziaria) della legge testè citata siano aggiunti due commi, il 4 e il 5.

Il comma 4 prevede che sia istituita un'apposita riserva nel bilancio della Regione di euro 250.000 al fine di agevolare l'accesso al credito per le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

- gestione di patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
- adesione ai confidi riconosciuti ai sensi della stessa legge regionale 11/2005.

E' stabilito che le disponibilità inutilizzate della suddetta riserva siano impiegate per le finalità di cui all'art. 3 comma 1 della legge regionale 11/2005 (integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla legge regionale 11/2005).

Il comma 5 prevede che sia istituita un'apposita riserva nel bilancio della Regione di euro 150.000 al fine di agevolare l'accesso al credito per le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

- gestione di patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
- adesione ai confidi riconosciuti ai sensi della legge regionale 11/2005.

E' stabilito che le disponibilità inutilizzate della suddetta riserva siano impiegate per le finalità di cui all'art. 11 comma 1 della legge regionale 11/2005 (agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate).

Sul piano della formulazione testuale appare opportuno sostituire i richiami per esteso alla 'legge regionale 11/2005' con la diversa locuzione 'presente legge', considerato che i commi introdotti dall'articolo in commento entrano nel corpo della stessa legge regionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 9.

Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)

1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più Zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

2. Agli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, è concessa, per un periodo di cinque anni dalla suddetta richiesta, l'esenzione dai seguenti oneri fiscali e contributivi:

a) imposte sui redditi;

b) Irap;

c) ICI;

d) contributi previdenziali.

3. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle Zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.

4. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti 'de minimis'.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano a carico del bilancio regionale.

S. Gatto

L'articolo in commento introduce al primo comma un istituto nuovo per il nostro ordinamento: le zone franche per la legalità. Si tratta di un modello la cui struttura viene mutuata dalle già esistenti zone franche urbane, che sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese.

Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresso. Allo stesso modo le zone franche per la legalità si inseriscono in un programma di aiuti economici diretti a sostenere quegli imprenditori che sono soggetti ad attività illecite da parte della criminalità organizzata. Il comma in esame, però, non offre una definizione compiuta delle zone franche per la legalità.

Una zona franca è un'area geograficamente o amministrativamente limitata al cui interno le attività produttive beneficiano di un regime particolare in materia doganale e fiscale. Secondo diversi studi condotti a livello internazionale (TNO Inro, 2002; UNESCAP, 2002, 2005), le zone franche esercitano una forte attrattività di investimenti in infrastrutture e servizi logistici, stimolando, a determinate

condizioni, la crescita dei territori che le ospitano in termini di valore aggiunto, occupazione, esportazioni e trasferimento tecnologico.

Viene individuata quale condizione pregiudiziale alla concessione di aiuti la richiesta di rinvio a giudizio delle persone nei cui confronti viene sporta denuncia.

G. Lupo

L'articolo 9 istituisce le zone franche per la legalità. La norma, la cui attuazione è subordinata all'intesa col Ministro dell'interno, definisce le caratteristiche delle ZFL sulla base del criterio della popolazione residente, che non deve essere inferiore a cinquantamila abitanti.

La norma risulta ad essere "aperta" e suscettibile di successive specificazioni da definire in collaborazione con il Governo. Vengono specificate alcune imposte (IRPEF, IRAP, ICI) e i contributi previdenziali di cui la Regione si fa carico in luogo degli imprenditori che abbiano denunciato richieste estorsive o tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, alle quali sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio.

I suddetti contributi finanziari sono concessi anche agli imprenditori al di fuori delle zone franche per la legalità ma nel territorio della Regione siciliana. Il pagamento degli oneri finanziari al di sopra degli importi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese è sottoposta all'autorizzazione delle competenti autorità dell'Unione europea.

Fino alla concessione della suddetta autorizzazione l'applicazione della norma è limitata secondo la richiamata normativa comunitaria, relativa agli aiuti c.d. *de minimis*.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 10.
Costituzione di parte civile della Regione

1. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.

DISEGNO DI LEGGE N. 205
Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Art. 11.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

*Documentazione normativa
a cura del Servizio Documentazione e Biblioteca
Unità operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari
sociali. Segretario parlamentare responsabile Maria Rosa Del Bosco Rizzone*

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Legge 31 maggio 1965, n. 575

Disposizioni contro la mafia ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Publicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138.

(2) Vedi, anche, gli artt. 18 e 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, la L. 13 settembre 1982, n. 646. Vedi, inoltre, l'art. 7-ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401, aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98*;

- Ministero del tesoro: *Circ. 6 agosto 1998, n. 70*;

- Ministero della pubblica istruzione: *Circ. 19 aprile 1996, n. 156*.

- Ministero delle finanze: *Circ. 3 maggio 1996, n. 109/T*; *Circ. 5 febbraio 1998, n. 41/T*; *Circ. 27 febbraio 1998, n. 72/T*; *Circ. 22 ottobre 1999, n. 206/T*; *Circ. 7 agosto 2000, n. 156/E*;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: *Circ. 29 ottobre 1996, n. 127*.

(giurisprudenza di legittimità)

1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ⁽⁴⁾.

(4) Articolo prima sostituito dall'art. 13, L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

2. 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di

pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'*articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1 ⁽⁵⁾.

(5) Articolo prima modificato dall'*art. 8, L. 3 agosto 1988, n. 327* e dall'*art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*, poi sostituito dall'*art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, nuovamente modificato dall'*art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256*, dall'*art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144* - come modificato dall'*art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - ed infine così sostituito dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

2-bis. 1. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia, o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito ⁽⁶⁾.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza ⁽⁷⁾.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta

giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-*ter*; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale ^{(8) (9) (10)}.

6-*bis*. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa ⁽¹¹⁾.

(6) Comma così modificato dal numero 1) della lettera c) del [comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146](#).

(7) Comma prima sostituito dall'[art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), e successivamente così modificato dall'[art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#). Vedi, anche, l'[art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146](#).

(8) Vedi, anche, l'[art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146](#).

(9) Articolo aggiunto dall'[art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646](#), e poi così sostituito dall'[art. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55](#).

(10) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-*bis* a 2-*octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(11) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del [comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

2-*ter*. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli [articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#), il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ⁽¹²⁾. A richiesta del procuratore della Repubblica, del

direttore della Direzione investigativa antimafia, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi ^{(13) (14)}.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili ^{(15) (16)}.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ^{(17) (18)}.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ^{(19) (20) (21)}.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ^{(22) (23)}.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata ⁽²⁴⁾.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale ^{(25) (26)}.

Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede ⁽²⁷⁾.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso ⁽²⁸⁾.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento ⁽²⁹⁾.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione ⁽³⁰⁾.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione ⁽³¹⁾.

(12) Periodo così sostituito dall'*art. 3, L. 24 luglio 1993, n. 256*.

(13) Comma così modificato prima dall'*art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306* e poi dal numero 1) della lettera d) del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(14) Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(15) Comma prima sostituito dall'*art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55* e poi così modificato dal numero 2) della lettera d) del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(16) La Corte costituzionale, con *ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 368* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2-ter*, terzo, quarto e sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(18) La Corte costituzionale, con *ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 368* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2-ter*, terzo, quarto e sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(19) Comma così modificato dal numero 3) della lettera d) del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(20) Articolo aggiunto dall'*art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646*.

(21) La Corte costituzionale, con *ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 368* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2-ter*, terzo, quarto e sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55* Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(23) La Corte costituzionale, con *sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996, n. 335* (Gazz. Uff. 16 ottobre 1996, n. 42, Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2-ter*, settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(26) La Corte costituzionale, con *ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414* (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da *2-bis* a *2-octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(27) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera *d)* del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(28) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera *d)* del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(29) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera *d)* del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(30) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera *d)* del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(31) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera *d)* del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

2-quater. Il sequestro, disposto ai sensi dell'*art. 2-ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

[Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi]
(32) (33) (34)

(32) Articolo aggiunto dall'*art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646*.

(33) Comma abrogato dall'*art. 7, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(34) La Corte costituzionale, con *ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414* (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli da *2-bis* a *2-octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-quinquies. [Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo *2-quater* sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con [regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701](#), senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione] ⁽³⁵⁾.

[I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo *2-ter* sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al [regio decreto 28 maggio 1931, n. 602](#)] ⁽³⁶⁾.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo *3-bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con [R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368](#); quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla [legge 7 febbraio 1979, n. 59](#) ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾.

(35) Comma abrogato dall'[art. 7, D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#).

(36) Comma abrogato dall'[art. 7, D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#).

(37) Articolo aggiunto dall'[art. 2-bis, D.L. 6 settembre 1982, n. 629](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(38) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da *2-bis* a *2-octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

2-sexies. 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'[art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), quando

ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del *decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 aprile 1979, n. 95*, e successive modificazioni ⁽³⁹⁾.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione ^{(40) (41)}.

(39) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 109* (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

(40) Aggiunto dall'*art. 1, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(41) La Corte costituzionale, con *ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414* (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da *2-bis* a *2-octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-septies. 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o di ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore ^{(42) (43)}.

(42) Aggiunto dall'*art. 2, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(43) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da *2-bis* a *2-octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

2-octies. 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo *2-septies* sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. *2-septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente ^{(44) (45) (46)}.

(44) Aggiunto dall'*art. 3, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(45) La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-29 maggio 1997, n. 158](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. *2-octies*, comma sette, introdotto dall'*art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230*, convertito, con modificazioni, nella [legge 4 agosto 1989, n. 282](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(46) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli da *2-bis* a *2-octies*, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

2-nonies. 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo *2-sexies* svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo *2-septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo *2-decies*.

3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'*articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559*, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo *2-octies* della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367* ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109* (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

(giurisprudenza di legittimità)

2-decies. 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo *2-sexies*.

2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo *2-nonies*. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.

3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile ⁽⁴⁸⁾.

(48) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109* (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.). Vedi, anche, l'*art. 145, comma 64, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

2-undecies. 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ⁽⁴⁹⁾;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore ⁽⁵⁰⁾;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ⁽⁵¹⁾;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ⁽⁵²⁾;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,

assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'*articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55*;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze ⁽⁵³⁾;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b) ⁽⁵⁴⁾.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*.

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo ⁽⁵⁵⁾.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta ⁽⁵⁶⁾.

(49) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512*.

(50) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512*.

(51) Lettera così modificata prima dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512* e poi dal *comma 201 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(52) Lettera così sostituita dal *comma 202 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(53) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512*.

(54) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512*.

(55) Comma così sostituito dal *comma 221 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(56) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109* (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

2-duodecies. 1. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432*, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'*articolo 2-undecies* affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

a) i comuni ove sono siti gli immobili;

b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo ⁽⁵⁷⁾.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o

confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti ⁽⁵⁸⁾.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli *2-nonies*, *2-decies*, *2-undecies* e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo *2-decies* ⁽⁵⁹⁾.

(57) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con *D.M. 9 giugno 1997, n. 248*.

(58) Il regolamento che disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati è stato approvato con *D.M. 24 febbraio 1997, n. 73*.

(59) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109* (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.). Il comma 3 dello stesso articolo ha disposto che i decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'*art. 2-duodecies* della presente legge siano emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della sopracitata *L. 7 marzo 1996, n. 109*. Vedi, anche, l'*art. 34-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. ... ⁽⁶⁰⁾.

(60) Abrogato dall'*art. 9, L. 3 agosto 1988, n. 327*.

(giurisprudenza di legittimità)

3-bis. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo *2-ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'*articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal *terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca

legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento ⁽⁶¹⁾.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria ⁽⁶²⁾.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ⁽⁶³⁾.

(61) Comma così modificato dall'*art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(62) Comma così modificato dalla lettera e) del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(63) Articolo aggiunto dall'*art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646*.

(giurisprudenza di legittimità)

3-ter. I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei *commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce ⁽⁶⁴⁾.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne

chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede ⁽⁶⁵⁾.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia ^{(66) (67)}.

(64) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'*art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(65) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'*art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(66) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'*art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230*.

(67) Articolo aggiunto dall'*art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646*.

(giurisprudenza di legittimità)

3-quater. 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza ⁽⁶⁸⁾.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività ⁽⁶⁹⁾.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservative, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinqües*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservative, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinqües*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 ⁽⁷⁰⁾ ₍₇₁₎.

(68) Comma così modificato prima dall'*art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108*.

(70) Comma così modificato dalla lettera *f*) del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(71) Aggiunto dall'*art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(*giurisprudenza di legittimità*)

3-*quinqües*. 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ⁽⁷²⁾.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione ⁽⁷³⁾ ₍₇₄₎.

(72) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-20 novembre 1995, n. 487](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 3-*quinqies*, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-*ter*, secondo comma, della stessa [L. 31 maggio 1965, n. 575](#).

(73) Aggiunto dall'*art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(74) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-20 novembre 1995, n. 487](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 49, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-*quinqies*, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

4. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'*art. 1 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423*, il fermo regolato dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

(giurisprudenza di legittimità)

5. 1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni ⁽⁷⁵⁾.

(75) Articolo così sostituito prima dall'*art. 17, L. 13 settembre 1982, n. 646*, modificato dal *D.L. 6 settembre 1982, n. 629*, poi dall'*art. 23, D.L. 8 giugno 1992, n. 306* ed infine dall'*art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*.

(giurisprudenza di legittimità)

6. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

(giurisprudenza di legittimità)

7. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ⁽⁷⁶⁾.

In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza ⁽⁷⁷⁾.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷⁶⁾ Comma prima sostituito dall'*art. 6, D.L. 13 maggio 1991, n. 152* e poi così modificato dall'*art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228* e dall'*art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

⁽⁷⁷⁾ Comma così sostituito dall'*art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*.

⁽⁷⁸⁾ Così sostituito dall'*art. 18, L. 13 settembre 1982, n. 646*.

8. Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

(giurisprudenza di legittimità)

9. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'*articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110*, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ⁽⁷⁹⁾.

(79) Così sostituito dall'*art. 6, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(giurisprudenza di legittimità)

10. 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni ⁽⁸⁰⁾.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia ^{(81) (82)}.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione ⁽⁸³⁾.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ^{(84) (85)}.

(80) La Corte costituzionale, con [sentenza 13-20 novembre 2000, n. 510](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, nel testo sostituito dall'[art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Cost.

(81) Articolo così sostituito prima dall'[art. 19, L. 13 settembre 1982, n. 646](#), e poi dall'[art. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55](#).

(82) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

(83) Comma aggiunto dall'[art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#).

(84) Comma aggiunto dall'[art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#).

(85) Vedi, anche, il comma 3-*bis* dell'[art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327](#) aggiunto dall'[art. 11-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

10-bis. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari ^{(86) (87)}.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai [commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-*ter* dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo ⁽⁸⁸⁾.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso ⁽⁸⁹⁾.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'*articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione ⁽⁹⁰⁾.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima ⁽⁹¹⁾.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma ⁽⁹²⁾.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni ⁽⁹³⁾.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente ^{(94) (95)}.

(86) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(87) Vedi il *D.P.C.M. 5 luglio 1983*.

(88) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936*. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(89) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936*. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(90) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936*. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(91) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936*. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(92) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936*. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(93) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(94) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(95) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646*, e poi così modificato dal *D.L. 6 settembre 1982, n. 629*.

10-ter. [Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*] ⁽⁹⁶⁾.

(96) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646* e poi così modificato dal *D.L. 6 settembre 1982, n. 629*. L'art. 10-*ter* è stato successivamente abrogato dall'*art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

10-quater. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ⁽⁹⁷⁾.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla

richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma ⁽⁹⁸⁾.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter ⁽⁹⁹⁾.

(97) Comma così modificato dall'*art. 5, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(98) Comma così modificato prima dall'*art. 5, L. 19 marzo 1990, n. 55* e poi dalla lettera g) del *comma 1 dell'art. 10, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(99) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646* e poi così modificato dal *D.L. 6 settembre 1982, n. 629*. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato dall'*art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

10-quinquies. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni ⁽¹⁰⁰⁾.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno ⁽¹⁰¹⁾.

(100) Comma così sostituito dall'*art. 6, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

(101) Articolo aggiunto dall'*art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646* e poi così modificato dal *D.L. 6 settembre 1982, n. 629*. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato dall'*art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

10-sexies. 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto ⁽¹⁰²⁾.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato ⁽¹⁰³⁾.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'*articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* ⁽¹⁰⁴⁾.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'*articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione ⁽¹⁰⁵⁾.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10 ⁽¹⁰⁶⁾.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15 ⁽¹⁰⁷⁾.

(102) Comma così sostituito dall'*art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*. Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(103) Comma così sostituito dall'*art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*. Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.

(104) Comma così sostituito dall'*art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(105) Comma così modificato dall'*art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(106) Periodo aggiunto dall'*art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(107) Aggiunto dall'*art. 7, L. 19 marzo 1990, n. 55*. Per l'abrogazione del presente art. 10-*sexies*, vedi l'*art. 3, L. 17 gennaio 1994, n. 47*.

11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L.R. 13-9-1999 n. 20, art. 9

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1999, n. 44.

Art. 9

Fondo per le costituzioni di parte civile ⁽¹⁵⁾.

1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'*articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14*, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.

6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale.

L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.

7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.

8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.

9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.

12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'*articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*.

(15) Per l'estensione dei benefici di cui al presente articolo a favore di taluni familiari di vittime del dovere vedi l'*art. 107, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*. Vedi, altresì, il comma 2 del medesimo articolo.

LEGGE 11 febbraio 1994, n. 109, art. 19

Legge-quadro in materia di lavori pubblici ⁽⁷⁷⁾

Publicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7* la presente legge, nel testo vigente alla data di approvazione della *L.R. n. 7/2002* medesima (salvo le successive modifiche apportate, da ultimo, dalla *L.R. 21 agosto 2007, n. 20*), si applica nel territorio della Regione Sicilia ad eccezione del comma 16-bis dell'*art. 4*; dell'*art. 5*; dell'*art. 6*; del comma 15 dell'*art. 7*; dell'*art. 15*; dell'*art. 23*; del comma 2 dell'*art. 27*; del comma 3 dell'*art. 34*; dell'*art. 38*, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla predetta legge. Vedi, altresì, i commi 2, 3, 4 e 5 del citato *art. 1*. Successivamente la presente legge è stata modificata dalla *L. 1° agosto 2002, n. 166*, alcune disposizioni della quale, per espressa previsione di taluni articoli della *L.R. 19 maggio 2003, n. 7*, si applicano anche alla Regione Sicilia, dall'*art. 4, commi 146 e 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, dall'*art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30*, dall'*art. 1, commi 240 e 550, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, dall'*art. 5, comma 16-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35* (convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*) e dall'*art. 24, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9, L. 18 aprile 2005, n. 62*. Le modifiche apportate dalla suddetta *L. n. 166/2002*, salvo quelle successivamente recepite dalla *L.R. n. 7/2003*, e le ulteriori modifiche soprarichiamate, non sono state inserite nel testo qui pubblicato perché ininfluenti relativamente alla Regione Sicilia, poiché, secondo quanto disposto dal citato *art. 1, comma 1, L.R. n. 7/2002* la presente legge si applica nella Regione Sicilia, come già accennato, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni da essa apportate, nel testo vigente alla data della sua approvazione, salvo talune eccezioni. Ininfluente è altresì, riguardo alla Regione Sicilia, l'abrogazione della presente legge disposta dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* con il quale è stato approvato il codice dei contratti pubblici.

(77) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il *D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554*. Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici sono state individuate con

Articolo 19*Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.*

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per oggetto:
 - a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
 - a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
 - b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
 - c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e

direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*septies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7-*bis* finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'impresa esecutrice dei lavori.

11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.

12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.

12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per tre mesi dal rilascio ^{(288) (289)}.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7-ter e dal comma 3-ter dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale ⁽²⁹⁰⁾.

14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.

15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.

16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione ⁽²⁹¹⁾.

(288) Periodo così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 1, comma 8, L.R. 21 agosto 2007, n. 20.

(289) Comma aggiunto, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 1, comma 12, L.R. 29 novembre 2005, n. 16 (vedi anche il comma 13 del medesimo articolo), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(290) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 15, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come modificato, a sua volta, dall'art. 13, L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

(291) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e dagli articoli 3 e 9, L. 18 novembre 1998, n. 415, è stato poi così sostituito, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 15, L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici. 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.

2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara,

che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economicofinanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'*art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248*, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'*art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865*, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.

5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del *terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248*, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.»

L.R. 21 settembre 2005, n. 11.**Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ⁽²⁾.**

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 settembre 2005, n. 40.

(2) Con *Dec.Ass. 2 agosto 2006* e con *Circ. 31 gennaio 2008* sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi della presente legge.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, la Regione favorisce l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia e il processo di concentrazione dei confidi aventi sede o operanti in Sicilia, in linea con gli obiettivi previsti dal nuovo accordo di Basilea 2 e con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di credito, in particolare dall'*articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, come convertito dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2*Beneficiari.*

1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 14, L.R. 22 dicembre 2005, n. 20*.

Art. 3*Integrazione regionale fondi rischi.*

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni impresa e di 3.000.000 di euro per ciascun confido. Quest'ultimo limite è elevato a 6.000.000 di euro in caso di fusioni tra confidi effettuate ai sensi del comma 2. I nuovi apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione, fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate.

2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:

a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;

b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:

1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;

2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.

4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.

5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Anni	2005	2006	2007
Attività finanziaria minima	5 milioni di10 euro	milioni di10 euro	milioni di euro
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	3 per cento	2,5 per cento	2,5 per cento

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	10 per cento	15 per cento	15 per cento
Ambito operativo	Provinciale	Interprovinciale	Interprovinciale
Composizione dei consorzi	Settoriale	Intersectoriale	Intersectoriale

(4)

5-bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'*articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, come convertito dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326* e successive modifiche ed integrazioni:

Anni	2008	2009	2010 e seguenti
1) Attività finanziaria minima	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
2) Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
3) Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5 per cento	2 per cento	1,5 per cento
4) Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	20 per cento	25 per cento	30 per cento (5)

5-ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	> 6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garantite	> 400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	> = 500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni di operatività	> 15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo controgaranzie/importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	> = 5%	1
Percentuale concessa su affidamenti medi/lungo termine	> = 50%	4	> = 45%	3	> 40%	2	> = 35%	1
Ammontare concessa meuro	> = 20	4	> = 15	3	> = 12,5	2	> = 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4	< = 1%	3	< = 1,2%	2	< = 1,4%	1

	Si	No
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.	10	0
Ambito operativo interprovinciale	2	0
Intersettorialità operativa	2	0" (6)

6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.

7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.

8. Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.

9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.

10. Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.

11. Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.

(4) Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'*art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario del comma sostituito era il seguente: «5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Attività finanziaria minima: anno 2005 5 milioni di euro; anno 2006 10 milioni di euro;

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili: anno 2005 250.000 euro; anno 2006 250.000 euro;

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e della finanze: anno 2005 3 per cento; anno 2006 2,5 per cento;

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale: anno 2005 10 per cento; anno 2006 15 per cento;

Ambito operativo: anno 2005 provinciale; anno 2006 interprovinciale;

Composizione dei consorzi: anno 2005 settoriale; anno 2006 intersettoriale.».

(5) Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'*art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario del comma sostituito era il seguente: «5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi

che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Attività finanziaria minima: anno 2005 5 milioni di euro; anno 2006 10 milioni di euro;

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili: anno 2005 250.000 euro; anno 2006 250.000 euro;

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e della finanze: anno 2005 3 per cento; anno 2006 2,5 per cento;

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale: anno 2005 10 per cento; anno 2006 15 per cento;

Ambito operativo: anno 2005 provinciale; anno 2006 interprovinciale;

Composizione dei consorzi: anno 2005 settoriale; anno 2006 intersettoriale.».

(6) Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'*art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario del comma sostituito era il seguente: «5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Attività finanziaria minima: anno 2005 5 milioni di euro; anno 2006 10 milioni di euro;

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili: anno 2005 250.000 euro; anno 2006 250.000 euro;

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e della finanze: anno 2005 3 per cento; anno 2006 2,5 per cento;

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale: anno 2005 10 per cento; anno 2006 15 per cento;

Ambito operativo: anno 2005 provinciale; anno 2006 interprovinciale;

Composizione dei consorzi: anno 2005 settoriale; anno 2006 intersettoriale.».

Art. 4
Fondo di garanzia.

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi. La controgaranzia è concessa ai confidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi.
2. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Alla gestione del fondo sovrintende un comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale e proposti dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a impartire le direttive necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all'eventuale ripartizione del fondo fra i diversi settori di attività economica. Il comitato è composto dal dirigente generale, o da un dirigente dallo stesso designato, dei dipartimenti regionali industria, cooperazione, pesca, interventi strutturali, bilancio e tesoro, finanze e credito e da un rappresentante della società affidataria che cura il servizio di segreteria del fondo. Il comitato è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria ed opera anche in assenza di tale designazione.
3. La controgaranzia è deliberata dal comitato ed è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi.
4. Le operazioni di garanzia effettuate dal comitato di gestione di cui al presente articolo operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.
5. Il comitato, su direttiva dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, può deliberare la partecipazione, mediante l'apporto di quote del fondo di garanzia regionale, alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale di cui al [comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), come convertito dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

Art. 5

Statuti consorzi fidi.

1. Gli statuti dei confidi ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:
 - a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo rischi;
 - b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
 - c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
 - d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
 - e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;
 - f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Aiuti all'investimento a favore delle piccole e medie imprese, escluse quelle operanti nel settore della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca

Art. 6

Regimi di aiuto esenti.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia e di contributi in conto interessi, per le categorie di aiuti previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al [Regolamento CE n. 364/2004](#) della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea dell'11 marzo 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi che aderiscano a confidi.

Art. 7

Esclusioni.

1. Gli aiuti di cui al presente titolo non possono essere concessi:

a) a favore di imprese in difficoltà, né a favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) per programmi di investimento con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro o che prevedano aiuti di importo superiore a 400.000 euro;

c) per investimenti di sostituzione.

Art. 8

Oggetto e forma degli aiuti.

1. Gli aiuti sono concessi per investimenti iniziali, per consulenze, altri servizi e attività previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e per gli aiuti alla ricerca e sviluppo previsti dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del [Regolamento CE n. 70/2001](#) per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004.

2. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

a) riduzione del costo a carico delle piccole e medie imprese delle garanzie prestate dai confidi, attraverso i fondi rischi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle stesse piccole e medie imprese;

b) riduzione del costo degli interessi gravante sulle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai confidi, ivi comprese le operazioni di leasing;

c) rilascio di controgaranzie a fronte delle garanzie di cui alla lettera a) da parte del fondo di garanzia regionale.

Art. 9

Condizioni di ammissibilità.

1. Per l'ammissibilità agli aiuti disposti dal presente regime, devono essere soddisfatte, in particolare, le seguenti condizioni:

a) partecipazione dell'impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del programma di investimento con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento;

b) mantenimento dell'investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del programma di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del programma stesso;

c) presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del programma di investimento;

d) classificazione delle spese da agevolare tra le immobilizzazioni di bilancio ed acquisto dei relativi beni presso terzi alle condizioni di mercato ed allo stato di nuovo di fabbrica.

Art. 10

Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese previste dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e, per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004, fatto salvo quanto stabilito con eventuale provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro i limiti stabiliti dai predetti regolamenti comunitari.

2. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento delle stesse, può riguardare investimenti immateriali, limitatamente all'acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

3. Per il settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nelle spese ammissibili.

Art. 11

Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi.

1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.*

Art. 12*Intensità e valore dell'aiuto.*

1. Gli aiuti di cui alla presente legge possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia", pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.

2. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessiva, è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, in misura pari alla differenza tra il premio pagato dall'impresa ai confidi per la garanzia e la media delle commissioni ordinariamente praticate, nell'anno precedente, dai cinque istituti di credito, maggiori per numero di sportelli, operanti nella Regione;

b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo concesso.

Art. 13*Cumulabilità.*

1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono cumulabili con altri regimi di aiuto a finalità regionale, da qualunque fonte, locale, regionale, nazionale o comunitaria, provengano, nel rispetto per ciascun investimento dei limiti stabiliti dal citato Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14*Controlli.*

1. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli precedenti la Regione demanda ai confidi convenzionati lo svolgimento di specifiche attività di controllo, con riserva di verifiche dirette, anche a campione, ai sensi dell'[articolo 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

2. Ai fini della presente legge l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uopo autorizzate.

TITOLO III**Agevolazioni de minimis**

Art. 15*Agevolazioni alle imprese.*

1. Le agevolazioni di cui al titolo II possono essere concesse, su richiesta dell'impresa beneficiaria, secondo la regola de minimis, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal [Regolamento CE n. 69/2001](#), della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. In caso di applicazione in regime de minimis:
 - a) non si applicano gli articoli 9 e 10;
 - b) le agevolazioni sono estese anche a finanziamenti riguardanti investimenti di sostituzione ed operazioni di consolidamento;
 - c) possono essere agevolate anche operazioni finanziarie diverse da quelle di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma tecnica, ivi comprese le operazioni di factoring, e a prescindere dalla durata dell'operazione. In tal caso le garanzie possono essere concesse fino all'importo massimo di 500.000,00 euro e la maggiorazione di cui all'articolo 11 per la concessione dei contributi in conto interessi è elevata da due a tre punti.
3. Alle imprese ammesse al mutuo previsto dall'[articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, possono essere concessi per il tramite dei confidi i contributi in conto interessi su prestiti bancari contratti nelle more dell'erogazione delle somme relative al mutuo medesimo.

TITOLO IV**Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca****Art. 16***Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal [Regolamento CE n. 1/2004](#) della Commissione del 23 dicembre 2003 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal [Regolamento CE n. 1/2004](#) alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.
3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'[articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999](#) è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base

dell'allegato I al POR Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato".

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all'[articolo 99, comma 2, lettera b\)](#), della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione C 2004 (3352 Fin dell'8 settembre 2004) della Commissione europea.

5. I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 17

Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia come previste al titolo I e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

Art. 18

Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis, per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal [Regolamento CE n. 1860/2004](#) della Commissione del 6 ottobre 2004. L'importo degli aiuti concessi a una medesima impresa non può superare i 3000 euro nel triennio, secondo quanto stabilito dal citato [Regolamento CE n. 1860/2004](#).

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

Disposizioni finali**Art. 19***Disposizioni attuative.*

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana direttive per l'attuazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni di cui alla presente legge, compresa la disciplina delle agevolazioni di cui all'articolo 11, anche avvalendosi del comitato che sovrintende alla gestione del fondo di garanzia regionale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione dei rappresentanti dei confidi e della società affidataria.

Art. 20*Convenzioni.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ai confidi in regime di convenzione lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione relative alle agevolazioni previste dalla presente legge. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

2. La convenzione deve altresì prevedere:

a) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;

b) la comunicazione annuale all'Amministrazione regionale del rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili;

c) la comunicazione, da darsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della consistenza al 31 dicembre dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale.

3. Nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma 1 rimangono operative le convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale con i confidi e le modalità attuative applicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21*Contributi per i confidi che procedono alle fusioni.*

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai confidi che procedano alle fusioni di cui all'articolo 3, comma 2, un contributo straordinario, nell'ambito del de minimis, fino ad un massimo del settantacinque per cento delle spese di consulenza e di servizi notarili sostenute entro il 2006.

Art. 22
Norma finanziaria.

1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.

Art.	Comma	Oggetto	Es. fin. 2006
3	1	Integrazione fondi rischi	5.500
3	2	Integrazione una tantum "bonus"	1.900
4	1	Fondo regionale per la concessione di controgaranzie	7.500
16	1	Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi	500
17	1	Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi	500
18	1	Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca in misura corrispondente al 50 per cento per settore ⁽⁸⁾	600
21	1	Contributo straordinario	500
		<i>Totale oneri</i>	<i>17.000</i>

2. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

3. Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'*articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289* e delle risorse provenienti dal P.O.R. della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.

(8) Rigo così modificato dall'*art. 21, comma 3, L.R. 14 aprile 2006, n. 16*.

Art. 23
Abrogazione di norme.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni regionali da erogarsi per il tramite o in favore dei confidi, ad eccezione dell'*articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17* e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle operazioni di cessione di crediti.

2. Sono in particolare abrogati:

a) gli *articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22* e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli *articoli 12, 13 e 14, 82, 83, 84, 85 e 86, 90, 91, 92 e 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96* e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23*;

d) gli *articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34*;

e) il titolo I, *articoli da 1 a 15, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23*;

f) il titolo X, articoli da 92 a 99, ad eccezione del comma 5 dell'articolo 95 e dei commi 2, lettera b), e 4 dell'*articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e successive modifiche ed integrazioni;

g) l'*articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16*;

h) l'*articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*;

i) l'*articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*;

l) l'*articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*;

m) l'*articolo 36 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5*.

Art. 24

Disposizioni transitorie.

1. I provvedimenti relativi alle istanze presentate dai confidi entro il 30 giugno 2006 relativamente alle attività poste in essere nell'anno 2005 per l'ottenimento delle agevolazioni regionali, continuano ad essere emanati dagli Assessorati regionali competenti ai sensi della normativa precedentemente in vigore e dall'Ircac in attuazione dell'*articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*.

Art. 25

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE****relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)** ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3) Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽⁴⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento del Consiglio \(CE\) n. 994/98](#) conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ⁽⁵⁾ e successivamente nel [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») , la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) e sostituire detto regolamento.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di

trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del [regolamento \(CE\) n. 1407/2002](#) del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera .

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca . Il [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁶⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200.000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100.000 EUR.

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti

concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

(11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽⁷⁾ non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200.000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo

dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750.000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#) della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) durante il relativo periodo d'applicazione.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza

senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

(5) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(7) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1407/2002](#);

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500.000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3 *Controllo*

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato

membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4 *Modifiche*

L'articolo 2 del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5 *Misure transitorie*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del *regolamento (CE) n. 69/2001*, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

Reg. (CE) 24 luglio 2007, n. 875/200.**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2007, n. L 193.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2007.

(3) Vedi, per la scadenza del presente regolamento, il suo articolo 7.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento ⁽⁴⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato il [regolamento \(CE\) n. 69/2001, del 12 gennaio 2001](#), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») , che stabilisce un massimale di 100.000 EUR per beneficiario nell'arco di un triennio. In origine il suddetto regolamento non si applicava ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e dei trasporti, in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

(3) Per quanto riguarda i settori dell'agricoltura e della pesca, il [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca ha fissato per tali settori un massimale specifico di 3.000 EUR per beneficiario e per triennio, in quanto, alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi in tali settori non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e l'importo complessivo degli aiuti concessi a questi settori non supera una percentuale esigua del valore della produzione.

(4) A causa delle mutate circostanze economiche e alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione delle attuali regole de minimis, si è ritenuto necessario modificare tali regole. Per tale motivo la Commissione ha adottato il [regolamento \(CE\) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006](#), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Detto regolamento ha sostituito il [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#), ha innalzato la soglia generale de minimis da 100.000 EUR a 200.000 EUR, ha esteso l'applicazione del regolamento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ha introdotto una nuova soglia de minimis di 100.000 EUR per gli aiuti di Stato al settore del trasporto su strada.

(5) L'esperienza recentemente acquisita nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore della pesca, e in particolare nell'applicazione del massimale de minimis stabilito nel [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) e degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁾, ha dimostrato che il rischio che gli aiuti de minimis falsino la concorrenza è meno elevato di quanto si stimasse nel 2004.

(6) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, gli aiuti concessi a imprese del settore della pesca non eccedenti nel triennio 30.000 EUR per beneficiario, sempre che l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese di tale settore nell'arco di tre anni sia inferiore a un massimale pari al 2,5% circa del valore della sua produzione annuale, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. È quindi appropriato affermare che tali aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere calcolato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

(7) Al momento della concessione di un aiuto de minimis occorre anche tener conto degli altri aiuti di Stato concessi da uno Stato membro.

(8) Le misure di aiuto di Stato superiori alla soglia de minimis non devono poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(9) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'aiuto stesso.

(10) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽⁶⁾. Questo principio si applica anche al settore della pesca. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

(11) Il regolamento non deve applicarsi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti de minimis che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Inoltre non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(12) Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁷⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(13) Visti gli obiettivi della politica comune della pesca, gli aiuti diretti ad aumentare la capacità di pesca e gli aiuti concessi per la costruzione o l'acquisto di pescherecci non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, con l'eccezione degli aiuti per l'ammodernamento del ponte principale, di cui all'*articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002* del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca .

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo e in conformità del *regolamento (CE) n. 1998/2006*, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro siano convertiti in equivalente sovvenzione lorda. Ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti, diversi dalle sovvenzioni erogabili in più quote, devono essere applicati i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti de minimis che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non vanno considerati come aiuti de minimis trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽⁸⁾ non devono essere considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti vanno trattati come aiuti de minimis trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(16) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(17) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi o falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto trasporre la soglia generale de minimis di 30.000 EUR per beneficiario in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia deve escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non deve pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica deve essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 225.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla

soglia de minimis stabilita nel presente regolamento. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso devono essere coperte da questa soglia specifica.

(18) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In conformità dell'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito istituendo meccanismi atti a garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda il massimale di 30.000 EUR per beneficiario o il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione del settore della pesca per Stato membro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto de minimis, informino l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura de minimis, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa percepiti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento dei massimali. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(19) A fini di chiarezza e dato che il massimale per gli aiuti de minimis per il settore della pesca differisce da quello previsto per il settore agricolo, è necessario adottare un regolamento specifico applicabile esclusivamente al settore della pesca e modificare di conseguenza il [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#).

(20) Alla luce dell'esperienza della Commissione, e in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, in particolare tenendo conto del periodo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) e del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#), è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2013. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 276 del 14.11.2006, pag. 7.

(5) GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(6) Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

(7) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(8) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca, ad eccezione:

-
- a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
 - b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'*articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002*, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
 - e) degli aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;
 - f) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;
- b) «prodotti della pesca»: i prodotti di cui all'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000* del Consiglio ;
- c) «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

Articolo 3

Aiuti di importanza minore (de minimis)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nel presente articolo e negli articoli 4 e 5 del presente regolamento devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

3. Se l'importo complessivo dell'aiuto supera il suddetto massimale, tale importo non può beneficiare del presente regolamento neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per tale misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

4. L'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato.

5. I massimali di cui ai paragrafi 2 e 4 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

6. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

7. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria;

d) gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili non sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile supera la soglia applicabile nell'ambito del presente regolamento;

e) gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 225.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso.

8. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 4 *Sorveglianza*

1. Quando concede un aiuto de minimis lo Stato membro informa per iscritto l'impresa interessata circa l'importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa la natura de minimis dell'aiuto stesso, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto de minimis è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo comunicando alle imprese una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se sono rispettate le soglie stabilite all'articolo 3, paragrafi 2 e 4. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non comporti un innalzamento dell'importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall'impresa in tale Stato membro nel periodo comprendente l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4.

3. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per il settore della pesca contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità di detto Stato membro, le disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi a tale Stato membro dal momento in cui il registro copre un periodo di tre esercizi finanziari.

4. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti de minimis sono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall'insieme del settore della pesca dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni previste agli articoli da 1 a 3 nonché, ove del caso, l'articolo 4. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

2. Si considera che per gli aiuti de minimis concessi tra il 1° gennaio 2005 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) applicabili al settore della pesca fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi non siano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Modifiche

Il *regolamento (CE) n. 1860/2004* è così modificato:

a) Nel titolo, le parole «nei settori dell'agricoltura e della pesca» sono sostituite da «nel settore dell'agricoltura».

b) All'articolo 1, le parole «nel settore agricolo e nel settore della pesca» sono sostituite da «nel settore agricolo».

c) All'articolo 2:

i) al punto 2, le parole «esclusi i prodotti della pesca di cui al punto 5 del presente regolamento» sono sostituite da «esclusi i prodotti della pesca di cui all'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000* del Consiglio»;

ii) i punti 4, 5 e 6 sono soppressi.

d) All'articolo 3, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

e) All'articolo 4, paragrafo 2, le parole «ovvero per la pesca» sono soppresse.

f) All'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, le parole «o del settore della pesca» sono soppresse.

g) L'allegato II è soppresso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

ALLEGATO**Importi cumulativi per la pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per Stato membro**

		(EUR)
BE	11.800.000	
BG	433.000	
CZ	1.008.000	
DK	57.650.000	
DE	48.950.000	
EE	3.718.000	
IE	8.508.000	
EL	18.015.000	
ES	127.880.000	
FR	138.550.000	
IT	94.325.000	
CY	1.562.000	
LV	3.923.000	
LT	5.233.000	
LU	0	
HU	740.000	
MT	255.000	
NL	35.875.000	
AT	620.000	
PL	21.125.000	
PT	15.688.000	
RO	524.000	
SL	338.000	
SK	1.133.000	
FI	7.075.000	
SE	11.153.000	
UK	102.725.000	

Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007.**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L 337.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 28 dicembre 2007.

(3) Vedi, per il periodo di applicazione del presente regolamento, il suo articolo 7.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽⁴⁾,

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) dà alla Commissione la facoltà di fissare, mediante regolamento, un limite al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre esposto la propria politica in relazione al massimale *de minimis*, al di sotto del quale l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può considerarsi inapplicabile, inizialmente nella comunicazione relativa agli aiuti *de minimis* ⁽⁵⁾ e successivamente nel [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) , sostituito dal 1° gennaio 2007 dal [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) . In considerazione delle norme specifiche applicabili al settore dell'agricoltura e del rischio che, in tale settore, le sovvenzioni di importo anche poco elevato possiedano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) aveva escluso il settore dell'agricoltura dal proprio campo d'applicazione. Il [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) ha escluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli dal proprio campo di applicazione.

(3) L'esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato tuttavia che anche le sovvenzioni di modesto ammontare concesse al settore dell'agricoltura possono non soddisfare, quando ricorrono

alcune condizioni, i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato: per questo motivo la Commissione ha dettato norme che consentono l'erogazione di aiuti di piccola entità al settore agricolo nel [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura. Il citato regolamento, in forza del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla stessa impresa non si considera integrare gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato se non supera i 3.000 EUR per beneficiario e per triennio, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3% della produzione agricola annua, contempla sia la produzione primaria che le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(4) In ragione delle analogie esistenti tra le attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e le attività industriali, dall'altro, le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state inserite nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#), che disciplina gli aiuti de minimis per le attività industriali. Tali attività sono state di conseguenza escluse dal campo d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile esclusivamente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

(5) L'esperienza acquisita dalla Commissione ha dimostrato che il massimale di aiuto di 3.000 EUR per beneficiario e per triennio può essere innalzato a 7.500 EUR e che il massimale dello 0,3% di produzione annua del settore agricolo può essere portato allo 0,75% senza che gli scambi commerciali tra gli Stati membri ne risentano, senza che la concorrenza sia falsata o rischi di essere falsata e senza che gli aiuti concessi entro questi limiti ricadano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, nel rispetto di determinate condizioni. L'innalzamento del massimale consentirà, tra l'altro, di alleggerire il lavoro delle amministrazioni. Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti. Le misure di aiuto che superano il massimale di 7.500 EUR non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

(6) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti all'esportazione né agli aiuti che favoriscono l'utilizzazione di prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati. In particolare, sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti all'istituzione e al finanziamento di una rete di distribuzione in altri paesi. Gli aiuti diretti a coprire le spese di partecipazione a fiere commerciali e le spese per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o per il lancio di un prodotto esistente su un nuovo mercato non costituiscono, di norma, aiuti all'esportazione.

(7) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore agricolo, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio ⁽⁶⁾. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati.

(8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare questo calcolo è opportuno convertire in equivalente sovvenzione lorda l'importo degli aiuti erogati in forme diverse dalle sovvenzioni in denaro. Per calcolare l'equivalente sovvenzione di determinati tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni in denaro o degli aiuti erogabili in più quote è necessario usare i tassi di interesse di mercato vigenti al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(9) Sempre nell'ottica della trasparenza, della parità di trattamento e della corretta applicazione del massimale *de minimis*, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti *de minimis* trasparenti. Per «aiuti trasparenti» si intendono gli aiuti per i quali è possibile calcolare *ex ante* con precisione l'equivalente sovvenzione lorda senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere effettuato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni in denaro, i contributi in conto interesse e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati sono da considerarsi aiuti *de minimis* trasparenti se l'equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono da considerarsi aiuti *de minimis* trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico per beneficiario non sia inferiore al massimale *de minimis*. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽⁷⁾ non sono da considerarsi aiuti *de minimis* trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui si tratta non preveda apporti di capitali di importo non superiore al massimale *de minimis* per beneficiario.

(10) È necessario garantire la certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutarne in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto prevedere un massimale specifico per le garanzie basato sull'importo garantito del prestito individuale sotteso a tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico in base ad una valutazione dell'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore di imprese economicamente sane. Tale massimale specifico non deve pertanto applicarsi né agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, né alle garanzie su operazioni sottese che non costituiscono un prestito, come ad esempio le garanzie sulle operazioni consistenti nel conferimento di capitale proprio. Il massimale specifico deve essere fissato in base alla considerazione che, tenendo conto di un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13%, corrispondente allo scenario peggiore per i regimi delle garanzie nella Comunità, l'equivalente sovvenzione lorda di una garanzia pari a 56.250 EUR corrisponde al massimale *de minimis* di 7.500 EUR. È necessario che questo massimale specifico si applichi solo alle garanzie fino all'80% del prestito sotteso. Per stabilire, nell'ambito del presente regolamento, l'equivalente sovvenzione lorda contenuta nella garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia approvata dalla Commissione, previa notifica, in virtù di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato, purché la metodologia approvata riguardi esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di transazioni sottese di cui si tratta.

(11) Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁸⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(12) Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto *de minimis* deve considerarsi concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire gli aiuti in virtù della normativa nazionale applicabile.

(13) Per evitare che siano eluse le norme sulle intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari, gli aiuti *de minimis* non devono essere cumulabili ad aiuti statali relativi alle stesse spese ammissibili ove le tale cumulo porti a superare l'intensità dell'aiuto fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla pertinente normativa comunitaria.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riferimento ad una base giuridica diversa dal presente regolamento, ad esempio nel caso dei conferimenti di capitale o di garanzie, in quanto la misura in questione risulta conforme al principio dell'investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato.

(15) La Commissione ha il dovere di vigilare sull'osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato verificando, in particolare, che gli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* siano conformi alle condizioni applicabili. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito della Commissione istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* non ecceda nel triennio il massimale di 7.500 EUR per beneficiario, né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente alla norma *de minimis*, gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto concesso e della sua natura *de minimis*, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve farsi rilasciare dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti *de minimis* che ha percepito nell'esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti e controllare accuratamente che il nuovo aiuto *de minimis* non comporti il superamento dei massimali applicabili. In alternativa, il rispetto dei massimali può essere garantito per mezzo di un registro centrale. Nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso redigere un elenco dei beneficiari ed esigere dagli Stati membri che informino i beneficiari degli aiuti *de minimis* che hanno percepito.

(16) Il [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2008. Poiché è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima di tale data, è opportuno chiarire le condizioni della sua applicabilità agli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli a norma del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#).

(17) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione e tenuto conto, in particolare, della frequenza con la quale è necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Qualora esso giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adattamento di sei mesi per i regimi di aiuti *de minimis* da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 151 del 5.7.2007, pag. 16.

(5) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6) Sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. 2002 p. I7601, punto 73.

(7) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(8) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) degli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

2) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio .

Articolo 3

Aiuti de minimis

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si considerano aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7.500 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Se per una misura di aiuto l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale di cui al primo comma, tale importo complessivo non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d'aiuto non può beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, né al momento della concessione dell'aiuto, né in un momento successivo.

3. L'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell'allegato.

4. I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo delle imposte o di qualsiasi altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto da prendere in considerazione è l'equivalente sovvenzione lorda.

5. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

6. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico di capitale non sia inferiore al massimale *de minimis*;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio non preveda un apporto di capitale ad ogni impresa beneficiaria non superiore al massimale *de minimis*;

d) gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti *de minimis* trasparenti se la parte «garanzia» del prestito sotteso non supera 56.250 EUR per impresa. Se la parte «garanzia» del prestito sotteso rappresenta solo una frazione di questo massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lorda della garanzia corrisponda alla stessa frazione del massimale di cui al paragrafo 2. La garanzia non può superare l'80% del prestito sotteso.

Anche i regimi di garanzia sono considerati regimi di aiuto trasparenti se ricorrono le seguenti condizioni:

i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lorda contenuto nella garanzia ai fini dell'applicazione del presente regolamento è stata approvata dalla Commissione nell'ambito di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato;

ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese a cui si applica il presente regolamento.

7. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

Articolo 4 *Controllo*

1. Se intende concedere un aiuto *de minimis* ad un'impresa, lo Stato membro informa l'impresa stessa per iscritto dell'importo potenziale dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che configura un aiuto *de minimis*, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se nell'ambito di un regime è concesso un aiuto *de minimis*

a più imprese che ricevono importi di aiuto diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere quest'obbligo comunicando alle imprese un importo fisso corrispondente all'importo massimo di aiuto erogabile nel quadro del regime. In tal caso, per determinare se è rispettato il

massimale stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, si usa l'importo fisso. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all'impresa interessata di dichiarare, per iscritto o in forma elettronica, ogni altro aiuto *de minimis* che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

Lo Stato membro richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l'importo dell'aiuto che ha percepito non supera il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'importo dell'aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

2. Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto *de minimis* soltanto dopo essersi accertato che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* percepiti dall'impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio in corso non supera i massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti *de minimis* che contiene informazioni complete su ogni aiuto *de minimis* contemplato dal presente regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale, la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica purché il registro copra un periodo di almeno tre anni.

4. Se uno Stato membro concede un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, il disposto del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo può non applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a fornirgli, un elenco dei beneficiari dell'aiuto e dell'equivalente sovvenzione lorda percepita da ognuno di loro; il Fondo europeo per gli investimenti trasmette tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali dell'aiuto entro tre mesi dal loro ricevimento;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario di dichiarare che gli aiuti *de minimis* che ha percepito non superano complessivamente il massimale *de minimis*. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'importo dell'aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate:

a) per gli aiuti *de minimis* individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto;

b) per i regimi di aiuti *de minimis*, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale in forza del regime.

6. Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri trasmettono entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti *de minimis* erogati a una determinata impresa nonché all'intero settore agricolo nazionale.

Articolo 5
Abrogazione

Il *regolamento (CE) n. 1860/2004* è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 6
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi applicabili.

2. Gli aiuti *de minimis* concessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del *regolamento (CE) n. 1860/2004* applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Al termine del periodo di validità del presente regolamento gli aiuti *de minimis* che soddisfano i requisiti da esso prescritti possono continuare ad essere attuati alle condizioni previste dal presente regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 7
Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione***ALLEGATO**

Importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

		(EUR)
BE	51.532.500	
BG	23.115.000	
CZ	26.257.500	
DK	59.445.000	
DE	297.840.000	
EE	3.502.500	
IE	40.282.500	
EL	75.382.500	
ES	274.672.500	
FR	438.337.500	
IT	320.505.000	
CY	4.327.500	
LV	5.550.000	
LT	11.572.500	
LU	1.777.500	
HU	44.497.500	
MT	870.000	
NL	165.322.500	
AT	40.350.000	
PL	119.542.500	
PT	47.782.500	
RO	98.685.000	
SL	8.167.500	
SK	11.962.500	
FI	26.752.500	
SE	30.217.500	
UK	152.842.500	



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)

(DDL n. 220)

Dossier sui disegni di legge
n. 14/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

*Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore
industriale in Sicilia in attuazione del Programma
Operativo Fondo Europeo di Sviluppo regionale (P.O.
FESR 2007/2013)*

(DDL n. 220)

Dossier sui disegni di legge
n. 14/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

OGGETTO	7
COMPATIBILITA' COMUNITARIA E COSTITUZIONALE	8
STRUTTURA E CONTENUTO	10
Orient. 4 marzo 2006	21
Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008.....	48
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013	96
L.R. 23-12-2000 n. 32, artt. 185 e 189.....	97
L.R. 22-12-2005 n. 20, art. 4.....	99
L.R. 28-12-2004 n. 17, art. 61.....	100
L. 27-12-2002 n. 289, art. 61	102
Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006	105
Disc. 1 aprile 2008	112
Disc. 30 dicembre 2006	157
L.R. 23-12-2000 n. 32, artt. 188 e 190.....	191
D.P.R. 27-10-1971 n. 1269, art. 24.....	192
D.P.R. 18-4-1994 n. 420, art. 11	192

Scheda di sintesi e scheda di lettura a cura del Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Reggente per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari: dott. ssa Sabrina Gatto, dott.ssa Valeria Lo Verde.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

OGGETTO

Il ddl in esame consta di otto articoli.

La struttura del disegno di legge è congegnata, per ogni articolo, in modo da individuare le finalità di politica regionale da perseguire tramite aiuti che potranno essere concessi dall'Assessore per l'industria - es. "investimenti di qualità" (articolo 1) ovvero "favorire la produzione di energia" (articolo 3) – demandando a successivi decreti del medesimo Assessore l'individuazione di tutti gli elementi identificativi dei regimi di aiuti, segnatamente:

- **soggetti beneficiari e settore di intervento:** i soggetti sono, alcune volte individuati con precisione, es. piccole e medie imprese, altre volte (es. articolo 1) invece la determinazione dei soggetti (se l'aiuto sia concesso alle piccole ovvero anche alle medie o grandi imprese) è demandata a successivi decreti dell'Assessore.
Analogha considerazione vale per i settori di intervento delle imprese beneficiarie.
- **oggetto dell'aiuto:** le norme non sempre individuano se si tratti di aiuti agli investimenti ovvero anche altri tipi di aiuti, per esempio al funzionamento o altro.
- **forma dell'aiuto:** le norme non individuano se gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, ovvero di contributi in conto interessi, o prestiti, ecc. Per tale aspetto le norme rinviano alle forme di aiuti previste dall'articolo 189 della legge regionale n. 32 del 2000: ciò soccorre sotto il profilo del rispetto di competenze e del principio di legalità nell'ordinamento interno, ai sensi dello

Statuto siciliano, ma non identifica, ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria, il tipo di aiuto che in concreto si intende concedere.

Si rassegnano le seguenti brevi considerazioni in ordine alla compatibilità comunitaria e costituzionale del disegno di legge in esame.

COMPATIBILITA' COMUNITARIA E COSTITUZIONALE

Non è possibile valutare la compatibilità comunitaria delle norme in quanto esse, come detto, non contengono tutti gli elementi identificativi dei regimi di aiuti.

Poiché viene demandata a decreti dell'Assessore per l'industria l'individuazione dei regimi di aiuti, saranno tali decreti a dovere contenere tutti gli elementi affinché i regimi possano essere attuati in esenzione ovvero sottoposti all'obbligo di notifica alla Commissione europea.

In tal senso, quindi, la previsione di cui all'articolo 8 appare superflua: infatti o si è in presenza di regimi di aiuti, ed allora le norme in esame non sono compatibili con i regolamenti comunitari di settore poiché mancano di una serie di elementi, ovvero, come sembra, si è in presenza di schemi di regimi di aiuti che necessitano, per la loro attuazione, di atti successivi ed allora non vi è ragione di inserire la clausola di salvaguardia (si veda l'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea, del 6 agosto 2008, sulla definizione di regime di aiuti).

COMPATIBILITA' COSTITUZIONALE

Sotto il profilo della compatibilità costituzionale il disegno di legge solleva qualche dubbio poiché sembra prevedere una sorta di meccanismo di delegificazione non consentito nell'ordinamento regionale, ai sensi dello Statuto della Regione siciliana.

L'articolo 14, lettera d), dello Statuto infatti riserva alla legge la disciplina della materia dell'industria: le norme in esame, invece, contengono solo alcuni elementi identificativi degli interventi di politica regionale, rinviando la determinazione degli

elementi essenziali dei predetti interventi – quali, come rilevato, i soggetti beneficiari, il tipo di aiuto, i settori, ecc. - a decreti assessoriali.

Anche sotto il profilo dell'emanazione della normativa secondaria di attuazione della legge va sollevata qualche perplessità: si rammenta che l'articolo 12, comma 4, dello Statuto prevede che alle leggi si dia esecuzione tramite << regolamenti emanati dal Governo regionale >>.

Va infine rilevato che, anche nell'ambito dell'ordinamento statale, quando siano disposte forme di delegificazione, sono sempre previsti dei meccanismi conoscitivi – consultivi che garantiscano la partecipazione e la conoscenza degli atti di normazione secondaria da parte del Parlamento, tramite per esempio la previsione di pareri da parte delle Commissioni legislative competenti.

STRUTTURA E CONTENUTO

Il ddl in esame consta di otto articoli.

- I primi cinque articoli prevedono aiuti alle imprese in distinti settori;
- l'art. 6 stabilisce la possibilità di concedere aiuti anche mediante contratti di programma regionali;
- l'art. 7 concerne i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati dell'attività di controllo nell'ambito delle procedure per l'erogazione degli aiuti;
- l'articolo 8 contiene la c.d. clausola di salvaguardia comunitaria.

ARTICOLO 1

Tipo di aiuto: aiuti agli investimenti di qualità promossi da soggetti in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria e disponibilità economica ed affidabilità economica

ARTICOLO 2

Tipo di aiuto:

- aiuti in favore di iniziative di investimento proposte da piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile;
- - aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sotto forma di contributi sui costi sostenuti nei primi 5 anni dalla costituzione.

ARTICOLO 3

Tipo di aiuto: aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, che operino in tutti i settori, fra cui i settori dell'industria, trasporti, edilizia socio-sanitaria, per tutte le categorie di investimenti e aiuti previsti

dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, anche per investimenti volti a introdurre tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento o, genericamente, per il risparmio energetico.

ARTICOLO 4

Tipo di aiuto: aiuti, in de minimis, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) volti alla promozione dell' e-commerce nelle PMI e per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole imprese e medie imprese di servizi nell'ambito delle applicazioni delle suddette tecnologie.

ARTICOLO 5

Tipo di aiuto: aiuti alle imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla Strategia regionale per l'innovazione.

ARTICOLO 6

Gli aiuti di Stato di competenza dell'Assessorato regionale per l'industria possono essere concessi anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, quelle di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.

ARTICOLO 7

E' attribuita all'Assessore regionale per l'industria la competenza a stabilire i compensi da corrispondersi ai soggetti inclusi

ARTICOLO 8

L'articolo 8 contiene la c.d. clausola di salvaguardia comunitaria in base alla quale gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed inoltre, per la parte non attuata in regime di esenzione, subordinatamente alla definizione della procedura prevista dall'art. 88, paragrafo 2 del Trattato CE.

COMPETENZA

La Regione Siciliana ha competenza esclusiva nelle materia dell'industria, salva la disciplina dei rapporti privati (art. 14 lett. d dello Statuto) nonché sull'incremento della produzione agricola industriale, la valorizzazione, la distribuzione la difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali (art. 14 lett. e dello Statuto). Va ricordato che sulla materia degli aiuti alle imprese incide in maniera considerevole il diritto comunitario.

COMPATIBILITA' COMUNITARIA

Il ddl n. 220 predispone una serie di aiuti alle imprese in diversi settori e con varie finalità; pertanto, il profilo di compatibilità comunitaria da analizzare concerne il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

CONTESTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO COMUNITARIO

Per quanto concerne le **fonti comunitarie in tema di aiuti alle imprese**, la relativa disciplina è così strutturata:

- il Trattato CE contiene i principi generali (articoli 87, 88 e 89) e fonda i poteri normativi del Consiglio.
- i regolamenti del Consiglio individuano gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune, conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare i regolamenti c.d. di esecuzione o secondari e , più in generale, contengono tutte le disposizioni utili ai fini dell'applicazione degli articolo 87 e 88 del Trattato CE.

- i regolamenti c.d. di esecuzione o secondari della Commissione europea stabiliscono nel dettaglio la disciplina dei vari regimi di aiuto (soglie, regole sul cumulo, destinatari ecc...).

Dal punto di vista delle **procedure comunitarie**, gli aiuti alle imprese possono essere suddivisi in due macro categorie:

- aiuti erogabili previa notifica alla Commissione europea ed, in generale, una volta definita la procedura prevista dall'art. 88, paragrafo 2 del Trattato CE.
- aiuti erogabili direttamente, a loro volta distinguibili in aiuti di importanza minore (c.d. de minimis) ed aiuti in esenzione.

AIUTI DI IMPORTANZA MINORE (C. D. DE MINIMIS)

Il regolamento (CE) del Consiglio n. 994/98 conferisce alla Commissione europea il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia di aiuto al di sotto della quale si presume che gli aiuti non presentino i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e pertanto non siano soggetti alla procedura di notifica prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

Per i regolamenti della Commissione concernenti gli aiuti di importanza minore, si rimanda alla voce "Normativa comunitaria di interesse".

AIUTI IN ESENZIONE

Il regolamento (CE) del Consiglio n. 994/98 autorizza la Commissione europea a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, le seguenti **categorie di aiuti**:

- aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI);
- aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo;
- aiuti a favore della tutela dell'ambiente;
- aiuti a favore dell'occupazione e della formazione;

AGRICOLTURA: regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 e riguardante le piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

AIUTI EROGABILI PREVIA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 88 TRATTATO CE

Tutti i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti che non rientrano nella categorie degli aiuti de minimis e degli aiuti in esenzione non possono essere eseguiti se non sono dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea.

Il ddl in esame prevede tutte e tre le tipologie di aiuti menzionate e richiama puntualmente la normativa comunitaria che via via rileva.

L'art. 8 correttamente contiene la c.d. clausola di salvaguardia comunitaria in base alla quale gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed inoltre, per la parte non attuata in regime di esenzione, subordinatamente alla definizione della procedura prevista dall'art. 88, paragrafo 2 del Trattato CE.

Nondimeno, per valutare il rispetto dei regolamenti comunitari sugli aiuti alle imprese, occorrerà fare riferimento alla disciplina secondaria emanata dall'Assessore regionale per l'industria. Invero, il ddl in esame individua soltanto alcuni elementi dell'aiuto (tra cui) destinatari e finalità degli investimenti.

INCIDENZA SULL'ORDINAMENTO GIURIDICO

NECESSITA' DELL'INTERVENTO CON LEGGE

L'intervento con legge è reso necessario dai seguenti fattori:

- aggiornamento dei riferimenti alla normativa comunitaria ed alla nuova programmazione 2007/2013.
- oneri finanziari che il provvedimento comporta.

- attribuzione di competenze agli Assessorati.

COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE ED EVENTUALI LAVORI LEGISLATIVI IN CORSO

Non sussistono problemi di coordinamento con la normativa vigente; di questa comunque si deve tenere conto principalmente in sede di applicazione delle singole misure di aiuto ai fini del rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti.

In atto, i disegni di legge presentati nel corso della XV legislatura che prevedono aiuti alle imprese sono i seguenti:

- “Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore” (ddl n. 194 esitato dalla III Commissione).
- “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” (ddl n. 205 esitato dalla I Commissione).

NORMATIVA REGIONALE DI INTERESSE

- **Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.** In particolare, gli articoli 185 e 189 che contengono norme procedurali per l’erogazione degli aiuti..
- **Legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17.** In particolare, all’art. 61 é previsto il Fondo a gestione separata per gli aiuti all’investimento, alla ricerca e all’innovazione tecnologica.
- **Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.** In particolare, l’art. 4 concerne la semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto.

NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE

- **Decreto legge n. 112/2008 convertito il legge con la legge 133/2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione**

tributaria”). L’art. 43, rubricato “semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa”, riguarda l’utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate)

- **Legge 27 dicembre 2002, n. 289.** L’art. 61 ha istituito il FAS (Fondo aree sottoutilizzate).

NORMATIVA COMUNITARIA DI INTERESSE

- **Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria).**
- **Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.**
- **Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.**
- **Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).**
- **Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.**
- **Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.**

- **Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08).**
- **Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007/2013 approvata dalla Commissione in 28 novembre 2007.**
- **Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01** (rientra nella categoria “informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea).

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

Orient. 4 marzo 2006

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [\(2\)](#) [\(3\)](#).

Pubblicati nella G.U.U.E. 4 marzo 2006, n. C 54. La data degli orientamenti qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

[\(2\)](#) Testo rilevante ai fini del SEE.

[\(3\)](#) Vedi, per la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013, l'informazione 28 novembre 2007.

1. Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Sono considerati del pari aiuti a finalità regionale livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone.

2. Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, anche se a volte con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tener conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare [1].

3. Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarsi nuovi stabilimenti.

4. I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 [2] relativi al periodo 2000-2006 [3]. Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002 [4]. Tuttavia, importanti sviluppi politici ed economici avvenuti dal 1998 in poi, tra cui l'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione anticipata di Bulgaria e Romania e l'accelerazione del processo di integrazione a seguito dell'introduzione della moneta unica, hanno creato la necessità di una revisione generale al fine di redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013.

5. Gli aiuti a finalità regionale possono svolgere un ruolo efficace solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea. In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori alle distorsioni della concorrenza che ne derivano [5]. Il peso attribuito ai vantaggi apportati dagli aiuti può variare in funzione della deroga applicata, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) rispetto a quelle di cui alla lettera c) [6].

[1] I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

[2] G.U.C.E. C 74 del 10.3.1998, modificati da G.U.C.E. C 288 del 9.10.1999 e da G.U.C.E. C 258 del 9.9.2000.

[3] Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è stato modificato dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. 288 del 9.10.1999).

[4] G.U.C.E. C 70 del 19.3.2002, modificata da G.U.U.E. C 263 dell'1.11.2003.

[5] Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79, *Philip Morris/Commissione*, Racc. 1980, pag. 2671, punto 17, e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95, *Regno di Spagna/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-135, punto 20.

[6] Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996 del Tribunale di primo grado nella causa T 380/94, *AIUFFASS e AKT/Commissione*, Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

6. In alcuni casi molto limitati e ben definiti gli svantaggi strutturali di una regione possono essere così gravi che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti combinati con un sistema esaustivo di aiuti orizzontali possono non essere sufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale. Unicamente in questi casi gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.

7. Un numero crescente di elementi rivela l'esistenza di barriere significative alla creazione di nuove imprese nella Comunità, più accentuate nelle regioni svantaggiate. La Commissione ha pertanto deciso di introdurre nei presenti orientamenti un nuovo strumento di aiuto per incoraggiare la creazione di nuove imprese di piccole dimensioni nelle regioni svantaggiate con massimali di aiuto differenziati a seconda delle regioni interessate.

2. Campo di applicazione

8. La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale concessi in tutti settori dell'economia ad eccezione del settore della pesca e dell'industria carbonifera [7], che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.

Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applicano di converso alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo [8] o da altri orientamenti che li sostituiscano.

Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della situazione particolare dei settori in questione, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti [9].

Per quanto riguarda l'industria siderurgica, secondo una prassi consolidata la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale concessi a tale industria, quali definiti all'allegato I, non siano compatibili con il mercato comune. Tale incompatibilità vale anche per gli aiuti individuali di importo elevato concessi in tale settore alle piccole e medie imprese ai sensi dell'[articolo 6 del regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) [10], o di qualsiasi normativa successiva, che non beneficino di un'esenzione a norma del regolamento stesso.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore, non possono essere concessi aiuti a finalità regionale agli investimenti nel settore delle fibre sintetiche quale definito all'allegato II.

9. Possono essere unicamente concessi aiuti ad imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [11], a norma di detti orientamenti [12].

10. Di regola, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire l'ordine prioritario dei progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Se un aiuto concesso nell'ambito di un regime risulta essere indebitamente concentrato su un particolare settore d'attività, la Commissione può esaminare il regime a norma dell'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [13] e può proporre l'abolizione, in linea con l'articolo 18, lettera c) del suddetto regolamento.

11. Gli Stati membri non sono tenuti a notificare i regimi di aiuti di Stato a finalità regionale che soddisfano le condizioni stabilite dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione a norma dell'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [14].

[7] Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per «carbon fossile o carbone»: il carbone delle classi «A» e «B» di alta, media e bassa qualità, ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

[8] G.U.C.E. C 28 dell'1.2.2000. rettifica G.U.C.E. C 232 del 12.8.2000.

[9] I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i trasporti e le costruzioni navali.

[10] G.U.C.E. L 10 del 13.1.2001. Regolamento modificato dal [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) (G.U.U.E. L 63 del 28.2.2004).

[11] G.U.U.E. C 244 dell'1.10.2004.

[12] In particolare, gli aiuti concessi alle grandi e medie imprese durante il periodo di ristrutturazione devono sempre essere notificati individualmente alla Commissione, anche se concessi come parte di un regime approvato.

[13] G.U.C.E. L 83 del 27.3.1999.

[14] G.U.C.E. L 142 del 14.5.1998.

3. Delimitazione delle regioni

3.1. Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale 2007-2013

12. Alla luce del principio del carattere derogatorio degli aiuti a finalità regionale, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite nella Comunità debba restare significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite.

13. In considerazione delle conclusioni dei vari Consigli europei che hanno auspicato una riduzione dei livelli complessivi degli aiuti di Stato e viste le preoccupazioni ampiamente condivise sugli effetti distorsivi degli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 dovrebbe essere limitata a quanto necessario per consentire la copertura delle regioni più svantaggiate, nonché di un numero limitato di regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale nello Stato membro interessato. La Commissione ha di conseguenza deciso di fissare il limite di copertura complessiva in

termini di popolazione ammissibile al 42% della popolazione dell'UE, attualmente composta da 25 Stati membri, che è simile a quello fissato per la Comunità di 15 membri nel 1998. Questo limite determinerà un livello adeguato di concentrazione degli aiuti a finalità regionale nell'UE-25, consentendo nel contempo un livello di flessibilità sufficiente per l'adesione della Bulgaria e della Romania, il cui intero territorio sarà di norma ammissibile agli aiuti a finalità regionale [15].

14. Per garantire tuttavia una sufficiente continuità per gli Stati membri attuali, la Commissione ha inoltre deciso di applicare un'ulteriore rete di sicurezza volta a garantire che per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scenda al di sotto del 50% rispetto al periodo 2000-2006 [16].

3.2. *La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)*

15. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, «l'uso dei termini» anormalmente «e» grave «nella deroga contenuta nella lettera a) [dell'articolo 87, paragrafo 3] dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso» [17].

[15] Secondo le stime, tale limite del 42% dovrebbe salire al 45,5% su base UE-27 dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania.

[16] L'applicazione della rete di sicurezza determinerà una copertura totale in termini di popolazione del 43,1% circa su base UE-25, oppure del 46,6% su base UE-27.

[17] Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1979, nella causa 248/84, *Germania/Commissione*, Racc. 1987, pag. 4013, punto 19.

16. La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS [18], ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75% della media comunitaria [19]. Il PIL pro capite [20] di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi sono stabiliti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee. Onde garantire la maggiore coerenza possibile tra la designazione delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) nel quadro dei presenti orientamenti e le regioni ammissibili all'obiettivo della convergenza nel quadro delle norme relative ai fondi strutturali, la Commissione ha utilizzato il medesimo PIL pro capite per designare le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni della convergenza ai sensi della normativa sui fondi strutturali [21].

17. In considerazione degli svantaggi particolari che devono affrontare a causa della loro posizione remota e delle limitazioni specifiche nell'integrazione nel mercato interno, la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato [22] rientrino parimenti nella deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), indipendentemente dal fatto che le regioni interessate abbiano o meno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria.

3.3. *Disposizioni per la soppressione graduale degli aiuti per le regioni «ad effetto statistico»*

18. Per talune regioni il PIL pro capite è superiore al 75% della media comunitaria soltanto per l'effetto statistico dell'allargamento. Si tratta di regioni a livello NUTS II che hanno un PIL pro capite superiore al 75% della media UE-25, ma inferiore al 75% della media UE-15 [23] [24].

19. Onde garantire che i progressi compiuti in passato da queste regioni non vengano compromessi da un cambiamento troppo rapido per quanto riguarda l'intensità degli aiuti e la disponibilità di aiuti al funzionamento, la Commissione ritiene che esse dovrebbero continuare a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base transitoria fino al 31 dicembre 2010.

20. Nel 2010 la Commissione riesaminerà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei dati sul PIL più recenti disponibili presso Eurostat. Se il PIL pro capite relativo di tali regioni sarà sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, le regioni in questione continueranno a poter beneficiare della deroga

ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Altrimenti, le regioni ad effetto statistico saranno ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a partire dal 1° gennaio 2011.

3.4. *La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)*

21. La Corte di giustizia, nella causa 248/84 [25], si è pronunciata nei seguenti termini sulla gamma dei problemi relativi a detta deroga e sul quadro di riferimento dell'analisi: «Invece, la deroga di cui [all'articolo 87, paragrafo 3,] lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

[18] [*Regolamento \(CE\) n. 1059/2003*](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), G.U.U.E. L 154 del 21.6.2003. La nomenclatura NUTS è utilizzata da EUROSTAT come riferimento per la raccolta, l'elaborazione e l'armonizzazione di statistiche regionali dell'UE e per analisi socio-economiche delle regioni.

[19] L'ipotesi è dunque che l'indicatore del prodotto interno lordo possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

[20] In questo e in tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in standard di potere d'acquisto.

[21] I dati si riferiscono al periodo 2000-2002.

[22] Isole Azzorre, Madeira, Isole Canarie, Guadalupa, Martinica, Isola della Riunione e Guiana francese.

[23] In pratica, il 75% del PIL pro capite medio UE-15 corrisponde all'82,2% del PIL pro capite medio UE-25.

[24] Queste regioni sono denominate in appresso «regioni ad effetto statistico».

[25] Cfr. nota 17.

22. Gli aiuti a finalità regionale che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale ben definita dello Stato membro e rispettare il principio di concentrazione geografica. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sia la portata geografica della deroga che l'intensità di aiuto devono essere rigorosamente limitati. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà di norma beneficiare degli aiuti in questione.

23. Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Commissione su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati membri, la selezione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga di cui alla lettera c) avverrà in due fasi: in primo luogo la determinazione, da parte della Commissione, di un massimale di copertura di popolazione di questi aiuti per Stato membro [26] e in secondo luogo la selezione delle regioni ammissibili.

3.4.1. Determinazione della copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione

24. Innanzi tutto, la copertura nazionale, in termini di popolazione, ammissibile agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), deve essere determinata mediante un metodo obiettivo, equo e trasparente. Il risultato finale deve inoltre rimanere entro i limiti generali di copertura degli aiuti a finalità regionale stabiliti dalla Commissione alla sezione 3.1, tenendo conto anche della rete di sicurezza. A questo scopo la Commissione stabilisce il massimale di popolazione per ciascuno Stato membro sulla base del metodo illustrato in appresso.

25. In primo luogo, agli Stati membri viene assegnata automaticamente una quota equivalente alla popolazione delle regioni che erano ammissibili agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato ma che non soddisfano più le condizioni di ammissibilità a norma di detto articolo e che non rientrano nelle disposizioni previste per le regioni ad effetto statistico di cui alla sezione 3.3. Si tratta delle regioni che avevano un PIL pro capite inferiore al 75% su base UE-15 quando sono stati adottati gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998 ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano più tale condizione su base UE-15. Poiché tali regioni [27] hanno beneficiato in precedenza di un livello relativamente elevato di aiuti, la Commissione ritiene necessario concedere agli Stati membri che lo desiderano la flessibilità necessaria per continuare a sostenere tali regioni durante il periodo di validità dei presenti orientamenti, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) [28].

26. In secondo luogo, onde consentire il sostegno continuo delle regioni a scarsa densità di popolazione, agli Stati membri interessati viene assegnata anche una quota in base alla popolazione delle regioni a scarsa densità di popolazione [29].

27. Dopo avere dedotto dal massimale del 42% della popolazione UE-25, come determinato alla sezione 3.1, la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione dei criteri oggettivi precisati alle sezioni 3.2 e 3.3, nonché le quote assegnate secondo i criteri dei due punti che precedono, la differenza così ottenuta può essere ripartita tra gli Stati membri utilizzando un criterio di distribuzione che tiene conto delle variazioni del PIL pro capite e della disoccupazione tra le regioni, in un contesto sia nazionale che comunitario. La formula è presentata in dettaglio all'allegato IV [30].

28. Infine, come specificato alla sezione 3.1, viene impiegata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50% della copertura in termini di popolazione prevista in base agli orientamenti del 1998.

[26] Ad eccezione degli Stati membri il cui intero territorio può beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

[27] Queste regioni sono denominate in appresso «regioni a sviluppo economico».

[28] Anche se non ammissibile agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'Irlanda del Nord ha di fatto beneficiato, nel periodo 2000-2006, delle stesse intensità di aiuto delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Di conseguenza, anche l'Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata una regione a sviluppo economico per gli scopi dei presenti orientamenti.

[29] Calcolata sulla base dell'opzione NUTS III di cui al punto 30 b) dei presenti orientamenti.

[30] Lo stesso metodo è stato utilizzato dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (allegato 3, punti 4-7).

29. La risultante assegnazione delle quote figura all'allegato V, con l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), delle regioni ad effetto statistico e delle regioni a sviluppo economico.

3.4.2. Selezione delle regioni ammissibili [31]

30. I criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri devono essere sufficientemente flessibili da permettere un'ampia varietà di situazioni nelle quali la concessione di aiuti a finalità regionale può potenzialmente essere giustificata, ma devono essere nel contempo trasparenti e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che le seguenti regioni possono essere ammissibili alla selezione da parte degli Stati membri interessati in vista della concessione di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti a norma della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) [32]:

(a) le «regioni a sviluppo economico»;

(b) le regioni a scarsa densità di popolazione: tali zone sono costituite essenzialmente da regioni geografiche del livello II della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti per km² o da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km² [33]. È consentita tuttavia una certa flessibilità nella selezione di tali zone, entro i seguenti limiti:

- la flessibilità nella selezione delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta;

- le aree di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km²;

- le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;

(c) le regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100.000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);

(d) le regioni NUTS-III con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);

(e) le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico [34] che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);

(f) le isole con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e altre comunità con meno di 5.000 abitanti caratterizzate da un analogo isolamento geografico;

(g) le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni NUTS-III o parti di esse aventi o un confine territoriale oppure un confine con le acque territoriali per meno di 30 chilometri con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA;

(h) in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50.000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario.

31. Inoltre, per consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati membri possono anche individuare altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purché abbiano una popolazione minima di 20.000 abitanti [35]. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali. La Commissione approverà in queste aree aiuti a finalità regionale a favore delle PMI e verrà inoltre applicata la maggiorazione per le PMI. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta (spill-over) nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR.

32. Il rispetto della copertura totale consentita per ciascuno Stato membro sarà stabilito in base alla popolazione effettiva delle regioni interessate, secondo le più recenti informazioni statistiche riconosciute disponibili.

[31] Le regioni ad effetto statistico che a partire dal 1° gennaio 2011 non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono automaticamente beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

[32] In considerazione delle loro dimensioni limitate, per Cipro e il Lussemburgo è sufficiente che le regioni indicate abbiano un PIL pro capite inferiore alla media UE o un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale, nonché una popolazione minima di 10.000 abitanti.

[33] Per evitare il doppio conteggio, questo criterio si applica su base residua, dopo aver tenuto conto della ricchezza relativa delle regioni interessate.

[34] Ad esempio le penisole e le regioni montagnose.

[35] Questo limite minimo può essere ridotto per le isole e le altre aree caratterizzate da un analogo isolamento geografico.

4. Aiuti a finalità regionale agli investimenti

4.1. Forma e massimali degli aiuti

4.1.1. Forma degli aiuti

33. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sono aiuti concessi per un progetto di investimento iniziale.

34. Per *investimento iniziale* si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra dunque in questa definizione [36].

35. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente [37].

36. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti vengono calcolati o facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali e immateriali risultanti dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali (stimati) dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento [38].

37. La forma degli aiuti è variabile. Possono ad esempio assumere forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.

38. È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto [39] che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto [40]. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto [41]. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti.

39. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di cui al punto 35, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico [42].

40. Inoltre, onde garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati, tramite le condizioni di concessione o le modalità di pagamento dell'aiuto, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento [43]. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle PMI, gli Stati membri possono ridurre questi periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati ad un minimo di tre anni.

[36] Un investimento di sostituzione può tuttavia essere considerato un aiuto al funzionamento in base alle condizioni di cui alla sezione 5.

[37] Di conseguenza, la mera acquisizione di azioni di un'impresa con personalità giuridica non viene considerata un investimento iniziale.

[38] Si ritiene che un posto di lavoro sia creato direttamente da un progetto di investimento quando riguarda l'attività alla quale si riferisce l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati a seguito dell'aumento nel tasso di utilizzo della capacità creata dall'investimento.

[39] Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

[40] Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

[41] L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

[42] Ciò non accade ad esempio nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, le garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma *de minimis*.

[43] Questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

41. Il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento. Tutte le intensità di aiuto devono essere calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) [44]. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili. Per gli aiuti notificati individualmente alla Commissione, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi i costi d'investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in diverse rate verranno attualizzati al valore al momento della notifica o concessione, a seconda del caso. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogni qualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale.

4.1.2. Massimali di aiuto (intensità massime di aiuto) per gli aiuti alle grandi imprese

42. L'intensità degli aiuti deve essere adeguata alla natura e alla gravità dei problemi regionali presi in considerazione. Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono fin dall'origine meno elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

43. La Commissione deve tener conto anche del fatto che, a seguito dei recenti allargamenti dell'UE, le disparità in termini di ricchezza relativa delle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono notevolmente aumentate. In effetti, un numero significativo di regioni o addirittura interi Stati membri hanno ora un PIL pro capite inferiore al 45% della media UE-25, mentre ciò non avveniva nel 1998. L'esistenza di queste maggiori disparità di ricchezza all'interno della Comunità fa sì che la Commissione debba introdurre una maggiore categorizzazione delle regioni interessate.

44. Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ritiene dunque che l'intensità dell'aiuto a finalità regionale non debba superare:

- il 30% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE-25, per le regioni ultraperiferiche con PIL pro capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per le regioni ad effetto statistico;

- il 40% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 60% della media UE-25;

- il 50% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 45% della media UE-25.

45. In considerazione dei loro svantaggi specifici, le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20% ESL se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75% della media UE-25 e del 10% ESL negli altri casi.

46. Le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20% a partire dal 1° gennaio 2011.

47. Nelle altre regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15% ESL. Questa percentuale viene ridotta al 10% ESL per le regioni che superano il 100% della media EU-25 del PIL pro capite e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media EU-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat) [45].

[44] La Commissione non applicherà più la prassi adottata in precedenza di convertire gli aiuti a finalità regionale notificati dagli Stati membri in equivalente sovvenzione netto onde tener conto della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta. In tale causa, il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue: «La Commissione non è autorizzata, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal trattato, a prendere in considerazione i carichi fiscali gravanti sull'importo degli aiuti finanziari erogati, al fine di valutarne la compatibilità con il trattato. Infatti, tali carichi non si

ricollegano specificatamente all'aiuto stesso, ma sono prelevati a valle e gravano sugli aiuti controversi così come su ogni introito. Essi non possono, quindi, rappresentare un elemento pertinente ai fini della valutazione dell'incidenza specifica dell'aiuto sugli scambi e sulla concorrenza e, in particolare, del calcolo del vantaggio ottenuto dai beneficiari di un aiuto siffatto nei confronti delle imprese concorrenti che non ne hanno beneficiato e le cui entrate sono anch'esse soggette all'imposizione.». La Commissione ritiene inoltre che l'uso di ESL, cui si ricorre anche per calcolare le intensità di altri tipi di aiuti di Stato, contribuirà ad aumentare la semplicità e la trasparenza del sistema di controllo degli aiuti di Stato, tenendo altresì conto dell'aumento della percentuale di aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzioni fiscali.

[45] Eccezionalmente, potrà essere approvata un'intensità più elevata nel caso di una regione NUTS-III o di una regione più piccola contigua ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), qualora ciò sia necessario per garantire che il differenziale tra le due regioni non superi 20 punti percentuali.

48. Tuttavia, le regioni a scarsa densità di popolazione e le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o più piccole) limitrofe ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), così come le regioni o parti di regioni NUTS-III confinanti con il territorio di un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA sono sempre ammissibili ad un'intensità di aiuto pari al 15% ESL.

4.1.3. Maggiorazioni per piccole e medie imprese

49. Nel caso di aiuti concessi alle piccole e medie imprese [46], i massimali di cui alla sezione 4.1.2 possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese [47].

4.2. *Spese ammissibili*

4.2.1. Aiuti calcolati in base ai costi di investimento

50. Le spese per terreni, fabbricati e impianti/macchinari [48] sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

51. Per quanto riguarda le PMI, possono essere presi in considerazione anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti.

52. In caso di acquisizione del tipo di cui al punto 35, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto [49] di attivi da terzi [50]. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.

53. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI.

54. Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi per l'acquisizione dei quali sono già stati concessi aiuti prima dell'acquisto.

55. Per le PMI, può sempre essere presa in considerazione la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

56. In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino associati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che non siano pertanto trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ad aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;

- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

[46] *Allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004* della Commissione del 25 Febbraio 2004, recante modifica del *regolamento (CE) n. 70/2001*, G.U.U.E. L 63 del 28.2.2004, o altra normativa successiva.

[47] Tali maggiorazioni non si applicano agli aiuti concessi al settore dei trasporti.

[48] Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

[49] Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le spese ad essi inerenti sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

[50] In casi eccezionali, gli aiuti possono alternativamente essere calcolati facendo riferimento ai costi salariali (stimati) per i posti di lavoro conservati o creati mediante l'acquisizione. Tali casi devono essere notificati individualmente alla Commissione.

4.2.2. Aiuti calcolati in base ai costi salariali

57. Come specificato alla sezione 4.1.1, gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali [51] previsti per i posti di lavoro creati mediante un progetto di investimento iniziale.

58. Per *creazione di posti di lavoro* s'intende l'incremento *netto* del numero di dipendenti [52] direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo di 12 mesi considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo [53].

59. L'importo di tale aiuto non deve superare una determinata percentuale del costo salariale della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita per gli aiuti agli investimenti nella zona in questione.

4.3. Aiuti ai grandi progetti di investimento

60. Ai fini dei presenti orientamenti, per «*grande progetto di investimento*» si intende un «investimento iniziale» come definito dai presenti orientamenti con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR [54]. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificialmente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile [55].

61. Per calcolare se la spesa ammissibile per grandi progetti di investimento raggiunge le varie soglie previste nei presenti orientamenti, la spesa ammissibile da prendere in considerazione è il valore maggiore fra i tradizionali costi di investimento e i costi salariali.

62. Nelle due successive discipline multisettoriali degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 1998 [56] e 2002 [57], la Commissione ha ridotto le intensità massime di aiuto dei grandi progetti di investimento per limitare le distorsioni della concorrenza. In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha deciso di integrare le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale relativi al periodo 2007-13.

[51] Per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori.

[52] Per «numero di dipendenti» si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

[53] Tale definizione si applica tanto ad uno stabilimento esistente quanto ad un nuovo stabilimento.

[54] I 50 milioni di EUR vanno calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno in cui gli aiuti vengono concessi o, nel caso di grandi progetti di investimento per i quali è richiesta la notifica individuale, ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno della notifica.

[55] Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

[56] G.U.C.E. C 107 del 7.4.1998.

[57] G.U.C.E. C 70 del 19.3.2002, modificata da G.U.U.E. C 263 dell'1.11.2003.

63. La disciplina multisetoriale del 2002 non sarà pertanto più di applicazione per gli aiuti concessi o notificati [58] dopo il 31 dicembre 2006 e verrà sostituita dai presenti orientamenti [59].

4.3.1. Maggiore trasparenza e controllo dei grandi progetti di investimento

64. Gli Stati membri devono notificare individualmente alla Commissione tutti gli aiuti concedibili a progetti di investimento in base ad un regime di aiuti esistente qualora gli aiuti proposti provenienti da tutte le varie fonti eccedano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alla tabella e alle norme di cui al punto 67 [60].

Le soglie di notifica per le diverse regioni con le intensità di aiuto più frequentemente riscontrate in base ai presenti orientamenti sono sintetizzate nella tabella seguente.

Intensità degli aiuti	10%	15%	20%	30%	40%	50%
Soglia di notifica	7,5 milioni di EUR	11,25 milioni di EUR	15,0 milioni di EUR	22,5 milioni di EUR	30,0 milioni di EUR	37,5 milioni di EUR

65. Ogniqualvolta vengano concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato III. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).

66. Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutti i grandi progetti di investimento. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dell'intensità di aiuto massima ammissibile, devono essere conservate per 10 anni dalla data di concessione degli aiuti.

4.3.2. Regole per la valutazione dei grandi progetti di investimento

67. Gli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale corretto di aiuti a finalità regionale [61], secondo la seguente tabella:

Spesa ammissibile	Massimale di aiuti corretto
Fino a 50 milioni di EUR	100% del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50% del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34% del massimale regionale

Pertanto, l'importo di aiuto ammissibile per un grande progetto di investimento viene calcolato in base alla seguente formula: importo massimo dell'aiuto = $R \times (50 + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$, dove R è il massimale regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data della concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data della notifica.

[58] I progetti di investimento da notificare individualmente verranno valutati in base alle norme in vigore al momento della notifica.

[59] Vista l'ampia portata generale dei presenti orientamenti, la Commissione ha deciso che non è tecnicamente fattibile procedere alla redazione di un elenco di settori caratterizzati da gravi difficoltà strutturali.

[60] Gli aiuti individuali ad hoc devono essere sempre notificati alla Commissione. Data la loro chiara incidenza sulle condizioni degli scambi e della concorrenza, gli aiuti individuali ad hoc a favore di grandi progetti individuali di investimento comportano, a fortiori, la necessità di una giustificazione specifica del nesso con lo sviluppo regionale.

[61] Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è sempre l'intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a favore di grandi imprese ai sensi del punto 4.1.2 *supra*. Le maggiorazioni per le PMI non possono essere concesse ai grandi progetti di investimento.

68. Qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso e se:

(a) le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25% delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25% dopo l'investimento oppure

(b) la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5% del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente [62] relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo, la Commissione approverà gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto al termine di una verifica dettagliata, a seguito dell'apertura di procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano [63].

69. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento [64]. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione).

70. L'onere della prova della non sussistenza delle situazioni di cui al punto 68, lettere a) e b) grava sullo Stato membro [65]. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), le vendite ed il consumo apparente verranno definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom [66], di norma nel SEE, oppure, se tale informazione non è disponibile o rilevante, sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata per la quale sono prontamente disponibili dati statistici.

4.4. Le regole di cumulo degli aiuti

71. I massimali di intensità degli aiuti, indicati alle sezioni 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti:

- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc;

- indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

72. Quando gli aiuti calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, deve essere rispettato il massimale di intensità stabilito per la regione in questione [67].

73. Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole in base alle norme applicabili.

[62] Il consumo apparente del prodotto corrisponde alla produzione più importazioni meno esportazioni.

[63] Prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, la Commissione elaborerà ulteriori indicazioni sui criteri di cui terrà conto durante tale valutazione.

[64] Qualora un progetto d'investimento comporti la produzione di vari prodotti diversi, è necessario considerare singolarmente ciascuno dei prodotti.

[65] Se lo Stato membro dimostra che il beneficiario dell'aiuto crea un nuovo mercato del prodotto, non è necessario verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b) e gli aiuti vengono autorizzati secondo la tabella di cui al punto 67.

[66] [Regolamento \(CEE\) n. 3924/91](#) del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (G.U.C.E. L 374 del 31.12.1991).

[67] Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma degli aiuti all'investimento iniziale, in percentuale del valore dell'investimento, e degli aiuti alla creazione di posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più favorevole risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.1 o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.3.

74. Quando uno Stato membro stabilisce che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare, per ogni regime, in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.

75. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti.

5. Aiuti al funzionamento [68]

76. Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare [69]. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza e l'importanza di tali svantaggi [70]. Inoltre, certe forme specifiche di aiuti al funzionamento possono essere accettate nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle zone meno popolate.

77. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero essere concessi, in linea di principio, solo relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili [71] ed essere limitati ad una determinata percentuale di detti costi.

78. A causa della natura specifica delle attività finanziarie e intragrupo, come definite alla sezione J (codici 65, 66 e 67) e delle attività intragrupo che rientrano nel campo di applicazione della sezione K (codice 74) del codice NACE, gli aiuti al funzionamento concessi per tali attività in detto settore hanno solo una probabilità molto limitata di promuovere lo sviluppo regionale ma presentano un rischio molto elevato di distorsione della concorrenza, come specificato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese [72]. La Commissione non approverà pertanto alcun aiuto al funzionamento a favore del settore dei servizi finanziari o per le attività intragrupo a norma dei presenti orientamenti a meno che tali aiuti non vengano concessi nell'ambito di regimi generali aperti a tutti i settori e destinati a compensare costi salariali o di trasporto supplementari. Sono esclusi parimenti gli aiuti al funzionamento volti a promuovere le esportazioni.

79. Essendo destinati a superare i ritardi e le strozzature dello sviluppo regionale, gli aiuti al funzionamento, salvo quanto previsto ai punti 80 e 81, dovrebbero essere sempre temporanei e ridotti nel tempo e venire progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell'UE [73].

80. In deroga a quanto previsto al punto precedente, gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto:

- nelle regioni ultraperiferiche, nella misura in cui sono destinati a compensare i costi aggiuntivi dello svolgimento dell'attività economica derivanti dai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, la cui permanenza e combinazione limita notevolmente lo sviluppo delle regioni (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti) [74];

- nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni [75]. Le regioni meno popolate rappresentano o appartengono a regioni a livello NUTS-II con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per km² e si estendono ad aree limitrofe e contigue più piccole che soddisfano lo stesso criterio di densità della popolazione.

[68] Come per altre forme di aiuti a finalità regionale, la concessione di aiuti al funzionamento è sempre soggetta a norme specifiche che possono applicarsi in settori particolari.

[69] In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali non connessi a costi di investimento ammissibili.

[70] La Commissione sta attualmente valutando la fattibilità dell'elaborazione di una metodologia per valutare i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche.

[71] Ad esempio investimenti di sostituzione, costi di trasporto o di personale.

[72] G.U.C.E. L 384 del 10.12.1998.

[73] Il principio della degressività deve essere rispettato anche quando vengono notificati nuovi regimi di aiuti al funzionamento in sostituzione di regimi esistenti. Tuttavia, può essere consentita una flessibilità

nell'applicazione di questo principio in caso di regimi di aiuti al funzionamento destinati a compensare gli svantaggi geografici di determinate zone situate in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

[74] In considerazione delle limitazioni affrontate dalle regioni ultraperiferiche, ad eccezione dei casi di cui al punto 78, la Commissione ritiene che gli aiuti al funzionamento fino al 10% del fatturato del beneficiario possano essere concessi senza necessità di una giustificazione specifica. Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti superiori a tale importo sono giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale e che il loro livello è proporzionale ai costi aggiuntivi connessi ai fattori identificati dall'articolo 299, paragrafo 2, che sono destinati a compensare.

[75] Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo.

81. Inoltre, nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, gli aiuti che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo e che siano destinati in parte a compensare costi di trasporto aggiuntivi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:

- gli aiuti potranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto, tenendo conto di altri regimi di aiuti ai trasporti. L'importo degli aiuti può essere calcolato su base rappresentativa ma deve essere evitata la sovracompensazione sistematica;

- gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili al trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. Gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione. Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.);

- solo nel caso di regioni ultraperiferiche, gli aiuti possono coprire anche i costi di trasporto di prodotti primari, materie prime o prodotti intermedi dal luogo di produzione a quello della trasformazione finale nella regione interessata;

- gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente «aiuto per passeggero» o di un coefficiente «aiuto per tonnellata/chilometro» e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti;

- la stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali che utilizzano tale forma di trasporto; dovrebbero essere presi in considerazione anche i costi esterni relativi all'ambiente.

82. In tutti i casi, la necessità e il livello degli aiuti al funzionamento dovrebbero essere regolarmente riesaminati in modo da garantirne la rilevanza a lungo termine per la regione interessata. La Commissione approverà pertanto regimi di aiuti al funzionamento soltanto per la durata dei presenti orientamenti.

83. Onde verificare gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuti al funzionamento, gli Stati membri presenteranno ogni anno una relazione unica per ciascuna regione NUTS-II nella quale vengono concessi aiuti al funzionamento, che comprenda una ripartizione della spesa totale o delle perdite di reddito stimate per ciascun regime di aiuti al funzionamento approvato nella regione interessata ed identifichi i dieci principali beneficiari di aiuti al funzionamento nella regione interessata [76], specificando il settore o i settori di attività dei beneficiari e l'importo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi.

[76] In base agli importi di aiuto ricevuti.

6. Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

84. Anche se le piccole imprese di nuova costituzione incontrano difficoltà in tutta l'UE, nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario introdurre una nuova forma di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, onde fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite.

85. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente.

86. La Commissione approverà pertanto i regimi che prevedono aiuti fino ad un totale di 2 milioni di EUR ad impresa [77] per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e fino a 1 milione di EUR ad impresa per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33% dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.

87. Le spese ammissibili sono spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa [78]:

- interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

- spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione,

- energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative,

- ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione e spese salariali, compresi gli oneri sociali obbligatori, possono essere inclusi a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto.

88. L'intensità dell'aiuto non può superare:

- nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il 35% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25% nei due anni successivi;

- nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il 25% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15% nei due anni successivi.

89. Tali intensità vengono aumentate del 5% nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro capite inferiore al 60% della media UE-25, nelle regioni con una densità della popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km² e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

90. Lo Stato membro istituirà il sistema necessario per garantire che non vengano superati i massimali di aiuto e le intensità di aiuto relative ai costi ammissibili. In particolare, gli aiuti previsti nella presente sezione non potranno essere cumulati con altri aiuti pubblici (comprese le misure *de minimis*) per eludere i previsti massimali relativi agli importi o alle intensità degli aiuti.

91. La concessione di aiuti destinati esclusivamente per le piccole imprese di recente costituzione può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere questo tipo d'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

[77] Le imprese ammissibili sono le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'*allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004* della Commissione o qualsiasi altro regolamento successivo, che sono autonome ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato al suddetto regolamento e che sono state costituite meno di cinque anni prima.

[78] L'IVA e le imposte dirette sui profitti/redditi delle imprese non sono comprese tra le spese ammissibili.

7. Disposizioni transitorie

7.1. Riduzioni delle intensità degli aiuti per le regioni che rimangono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), al 1° gennaio 2007

92. Qualora l'applicazione dei presenti orientamenti determini una riduzione delle intensità massime degli aiuti superiore a 15 punti percentuali, da netto a lordo [79], la riduzione può essere attuata in due fasi mediante una riduzione iniziale di un minimo di dieci punti percentuali il 1° gennaio 2007, con completamento il 1° gennaio 2011.

7.2. Riduzioni delle intensità degli aiuti nelle regioni a sviluppo economico

93. Se le aree in questione vengono proposte dallo Stato membro come ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per l'intero periodo 2007-2013, la riduzione delle intensità degli aiuti per le regioni a sviluppo economico può avere luogo in due fasi. Una riduzione di almeno 10 punti percentuali da netto a lordo si applicherà il 1° gennaio 2007. Al fine del rispetto delle nuove intensità degli aiuti previste dai presenti orientamenti, una riduzione finale si applicherà entro il 1° gennaio del 2011 [80].

7.3. Soppressione graduale degli aiuti al funzionamento

94. Per le regioni che non possono più concedere aiuti al funzionamento avendo perduto l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione può accettare una riduzione lineare graduale dei regimi di aiuti al funzionamento su un periodo di due anni a partire dalla data della perdita di ammissibilità alla concessione di tali aiuti.

7.4. Soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

95. A seguito dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, una serie di regioni perderà l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Onde facilitare la transizione di tali regioni al nuovo sistema di aiuti di Stato orizzontali che viene progressivamente istituito attraverso l'attuazione del piano d'azione per gli aiuti di Stato, gli Stati membri possono, in via eccezionale, individuare ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al 1° gennaio 2009, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- le regioni interessate erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006;

- la popolazione totale combinata delle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), risultante dalle quote di copertura di popolazione di cui ai punti 27 e 28 e da quelle indicate ai sensi del presente punto, non deve superare il 66% della popolazione nazionale ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006 [81];

- il massimale di intensità degli aiuti consentita nelle regioni aggiuntive individuate a norma del presente punto non deve superare il 10%.

[79] Ossia dal 50% equivalente sovvenzione netto al 30% equivalente sovvenzione lordo.

[80] Poiché l'Irlanda del Nord beneficia di una disposizione specifica negli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è giustificata l'applicazione delle medesime disposizioni transitorie.

[81] Dopo esclusione delle regioni che erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), al 31 dicembre 2006 e che sono ammissibili agli aiuti a norma dei presenti orientamenti in base ad altre disposizioni (regioni ad effetto statistico, regioni a sviluppo economico, regioni a scarsa densità di popolazione). La conseguente assegnazione delle quote è riportata all'allegato V.

8. Carte degli aiuti a finalità regionale e dichiarazione di compatibilità

96. L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale [82] approvati per ciascuna regione costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro. La carta degli aiuti a finalità regionale definisce anche le regioni ammissibili alla concessione di aiuti alle imprese. I regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

97. La Corte di giustizia ha stabilito che le «decisioni» mediante le quali la Commissione adotta le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro devono essere considerate come facenti parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e aventi forza vincolante solo a condizione di essere state accettate dagli Stati membri [83].

98. Va inoltre ricordato che le carte degli aiuti a finalità regionale definiscono anche l'ambito delle esenzioni per categoria relative ad aiuti a finalità regionale esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, sia che tali aiuti vengano concessi in base al [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) [84] sia in base ad eventuali regolamenti futuri di esenzione per altre forme di aiuti a finalità regionale. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 994/1998 [85] prevede l'esenzione soltanto per «gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale».

99. A norma dei presenti orientamenti, in funzione della situazione socioeconomica degli Stati membri, la carta degli aiuti a finalità regionale comprenderà:

(1) le regioni che possono essere identificate sulla base dei criteri stabiliti dai presenti orientamenti e riguardo alle quali le intensità massime di aiuto sono definite dai presenti orientamenti. Si tratta delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e delle regioni ad effetto statistico;

(2) le regioni che devono essere indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al limite della copertura in termini di popolazione stabilito ai sensi della sezione 3.4.1.

100. Ovviamente, spetta agli stessi Stati membri, purché rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti, decidere se intendono concedere aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti e fino a quale livello. Di conseguenza, dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato membro

deve notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale.

101. La Commissione esaminerà le notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Una volta terminata tale analisi, pubblicherà le carte degli aiuti a finalità regionale approvate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tali carte saranno valide a partire dal 1° gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, e saranno considerate parte integrante dei presenti orientamenti.

102. La notifica deve identificare chiaramente le regioni proposte per l'ammissibilità a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), e le intensità degli aiuti previsti per le grandi imprese, tenendo conto delle correzioni del massimale degli aiuti regionali a favore di grandi progetti d'investimento. Qualora per determinate regioni si applichino norme transitorie o qualora sia previsto un cambiamento dell'intensità degli aiuti, è necessario specificare dettagliatamente sia i periodi di riferimento che le intensità degli aiuti.

[82] Come corretta ai sensi del punto 67 in caso di aiuti a favore di grandi progetti di investimento.

[83] Sentenza del 18 giugno 2002 nella causa C-242/00, *Germania/Commissione*.

[84] [Regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (G.U.C.E. L 10 del 13.1.2001), come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (G.U.U.E. L 63 del 28.2.2004).

[85] [Regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, G.U.C.E. L 142 del 14.5.1998.

103. Poiché le regioni ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ad effetto statistico sono determinate in maniera esogena a livello NUTS-II, non sarà normalmente necessario fornire dettagliati dati socio-economici di appoggio. Dovrebbero per contro essere fornite dettagliate informazioni di appoggio per chiarire la designazione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) diverse dalle regioni a sviluppo economico, dalle regioni a bassa densità di popolazione e dalle regioni frontaliere, includendo l'indicazione particolareggiata delle regioni interessate, dati sulla popolazione, informazioni sul PIL e sui livelli di disoccupazione nelle regioni in questione e qualsiasi altra informazione pertinente.

104. Onde garantire la continuità, essenziale per lo sviluppo regionale a lungo termine, l'elenco delle regioni notificato dagli Stati membri dovrebbe applicarsi in linea di principio per tutto il periodo 2007-2013. Detto elenco può essere tuttavia soggetto ad una revisione intermedia nel 2010. Tutti gli Stati membri che intendono modificare l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o le intensità di aiuto applicabili devono presentare una notifica alla Commissione al più tardi entro il 1° aprile 2010. Qualsiasi modifica delle regioni in questo contesto non può superare il 50% della copertura totale consentita per lo Stato membro in questione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ad eccezione delle regioni ad effetto statistico, le regioni che perdono l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale a seguito di tale revisione intermedia non saranno ammissibili ad alcun sostegno transitorio. Gli Stati membri possono inoltre notificare in qualsiasi momento alla Commissione una richiesta per aggiungere ulteriori regioni all'elenco fino al raggiungimento della relativa copertura della popolazione.

9. Entrata in vigore, attuazione, trasparenza e revisione

105. La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998.

106. Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti a finalità regionale, le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o di aiuti ad hoc da concedere dopo il 31 dicembre 2006 non possono di regola essere considerate complete fino all'adozione per lo Stato membro interessato della carta degli aiuti a finalità regionale a norma delle disposizioni della sezione 8. Di conseguenza, la Commissione non valuterà di regola le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale, da attuarsi dopo il 31 dicembre 2006, o le notifiche di aiuti ad hoc da concedere dopo tale data, fino all'adozione della carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato [86]. Lo stesso si applica ai regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione di cui alla sezione 6 dei presenti orientamenti.

107. La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti determinerà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale in tutta la Comunità. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali prevalenti nell'UE, risulta necessario rivedere la giustificazione continua e l'efficacia di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento. Per questi motivi, la Commissione proporrà le seguenti misure opportune agli Stati membri conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato:

- fatti salvi l'[articolo 10, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) [87] relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) [88], e l'[articolo 11, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione [89], gli Stati membri limiteranno l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2006;

- qualora i regimi di aiuti a finalità ambientale consentano la concessione di aiuti a finalità regionale per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [90], gli Stati membri modificheranno i regimi in questione in modo da assicurare che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti possano essere concessi solo se conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

- se necessario, gli Stati membri modificheranno gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali, ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo o a favore dell'ambiente, possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale adottata dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto.

La Commissione inviterà gli Stati membri a confermare la loro accettazione delle presenti proposte entro un mese.

[86] La Commissione informa gli Stati membri che, onde rendere l'obbligo di notifica il meno oneroso possibile, intende avvalersi della facoltà concessa dal regolamento (CE) n. 994/1998 per esentare dalla notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato tutti i regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che soddisfano le condizioni della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione. Gli aiuti individuali ad hoc e i regimi di aiuti al funzionamento non saranno esentati dall'obbligo di notifica. Inoltre, i requisiti in materia di informazione e di notifica individuale previsti per i grandi progetti di investimento individuali di cui al punto 4.3 continueranno ad applicarsi, ivi compresi i casi di aiuti concessi in base a regimi esentati.

[87] G.U.C.E. L 10 del 13.1.2001.

[88] G.U.U.E. L 63 del 28.2.2004.

[89] G.U.C.E. L 337 del 13.12.2002.

[90] G.U.C.E. C 37 del 3.2.2001.

108. La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale in un'Unione allargata. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale applicabili nell'UE. La Commissione ritiene che questo sia facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione richiederà sistematicamente l'impegno, da parte dello Stato membro, a pubblicare su Internet l'intero testo del regime di aiuti definitivo e a comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet di detta pubblicazione. I progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione del regime non saranno ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

109. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.

Allegato I - Definizione dell'industria siderurgica

Ai fini dei presenti orientamenti, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata [1]
<i>Ghise gregge</i>	7201
<i>Ferro-leghe</i>	7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
<i>Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi</i>	7203
<i>Ferro ed acciai non legati</i>	7206
<i>Semiprodotto di ferro o di acciai non legati</i>	7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71
<i>Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati</i>	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91
<i>Vergella di ferro o di acciai non legati</i>	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99
<i>Barre di ferro o di acciai non legati</i>	7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10
<i>Profilati di ferro o di acciai non legati</i>	7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10
<i>Acciai inossidabili</i>	7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20
<i>Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili</i>	7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31
<i>Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili</i>	7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30
<i>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati</i>	7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20
<i>Vergella, barre e profilati di</i>	7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31,

<i>altri acciai legati</i>	7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80
<i>Palancole</i>	7301 10 00
<i>Rotaie e traverse</i>	7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20
<i>Tubi e profilati cavi, senza saldatura</i>	7303, 7304
<i>Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio</i>	7305

[1] G.U.C.E. L 279 del 23.10.2001.

Allegato II - Definizione dell'industria delle fibre sintetiche

Ai fini dei presenti orientamenti, per industria delle fibre sintetiche si intende:

- l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero

- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Allegato III - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche riguardo ad aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, richieste al punto 65

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:

6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello UAL-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
 7. Tipo di progetto (costruzione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
 9. Breve descrizione del progetto di investimento:
 10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
 11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
 12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
 13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso):
 14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
 15. Data di concessione degli aiuti:
-
-

Allegato IV - Metodo per la ripartizione delle quote in termini di popolazione nelle zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nei vari Stati membri

Il principio che guida la distribuzione delle quote in termini di popolazione ammissibile consiste nell'attribuire tali quote secondo il grado di disparità regionali osservato all'interno dei singoli Stati membri e tra i diversi Stati membri.

Tali disparità vengono rilevate mediante due indicatori: il prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (PIL pro capite in SPA) e il livello di disoccupazione. Il metodo calcola le disparità senza prendere in considerazione le regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e le cosiddette regioni ad effetto statistico, nonché le regioni a sviluppo economico e le regioni a scarsa densità di popolazione. I dati impiegati nel calcolo corrispondono alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche: 2000-2002 per il PIL pro capite e 2001-2003 per la disoccupazione a livello nazionale e a livello di UE-25.

Il metodo si applica in tre fasi successive:

Fase I

Per constatare le disparità summenzionate vengono utilizzate due soglie. Le regioni a livello NUTS-III devono avere un PIL pro capite inferiore all'85% o un livello di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (SM = 100). Per quanto riguarda il livello di disoccupazione, si ritiene che vi sia una disparità sufficiente se la regione in questione ha un tasso di disoccupazione superiore del 50% della media nazionale.

Fase II

Per tener conto della posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25, le soglie di 85 per il PIL pro capite e di 115 per la disoccupazione sono modificate in base alle seguenti formule:

$$\text{Soglia PIL adeguata PIL} = 85 \times \left(\frac{1 + \frac{100}{RSM}}{2} \right)$$

$$\text{Soglia disoccupazione adeguata Disoccupazione} = \text{MIN} \left[150; 115 \times \left(\frac{1 + \frac{100}{RSM}}{2} \right) \right]$$

dove *RSM* è la posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25 in %.

L'introduzione di tali correzioni implica che le regioni degli Stati membri più ricchi dovrebbero avere un PIL pro capite più basso rispetto alla media nazionale per soddisfare il criterio della sufficiente disparità. Le regioni degli Stati membri con una disoccupazione bassa dovrebbero avere un livello di disoccupazione superiore anche se limitato al livello del 150%. Al contrario, le regioni degli Stati membri più poveri possono avere un PIL pro capite superiore a 85 e le regioni negli Stati membri con una disoccupazione elevata possono dimostrare una disparità sufficiente con un livello di disoccupazione inferiore a 115.

Esempi di applicazione di formule correttive

Posizione relativa dei Paesi Bassi (UE-25 =100): PIL pro capite 122,5, disoccupazione 32,9.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per i Paesi Bassi passano da 85 a 77,2 per il PIL pro capite e da 115 a 150 per la disoccupazione.

Posizione relativa della Grecia (UE-25 =100): PIL pro capite 74,5, disoccupazione 111,7.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per la Grecia passano da 85 a 99,5 per il PIL pro capite e da 115 a 109,0 per la disoccupazione.

Fase III

La fase successiva consiste nel verificare quali aree non ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), o non specificamente designate come aree ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soddisfano i criteri della sufficiente disparità. Le popolazioni di tutte le aree NUTS-III che soddisfano questi criteri vengono sommate per ciascuno Stato membro. Successivamente viene calcolata la popolazione totale di tutte le aree che soddisfano questo criterio per l'UE-25 nonché la percentuale che ciascuno Stato membro rappresenta in tale cifra complessiva. Le varie percentuali vengono quindi considerate il criterio di ripartizione per le quote consentite di copertura in termini di popolazione.

Se la Commissione decide di concedere la copertura del 42% della popolazione UE-25 che vive nelle zone assistite, la popolazione di tutte le aree assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e di quelle designate come ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), viene detratta da tale cifra. La quantità rimanente è distribuita tra Stati membri in base al criterio di ripartizione.

Inoltre ed anche poiché non è fattibile dimostrare l'esistenza di disparità interne per gli Stati membri che non hanno una suddivisione regionale a livello di NUTS-III (Lussemburgo e Cipro), viene applicata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50% della copertura delle proprie aree assistite (considerando sia le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), che le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), rispetto agli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998. Lo scopo è garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un margine di flessibilità sufficiente per un'efficace politica di sviluppo regionale.

Italia ⁽⁴⁾	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Calabria	67,93	
	Campania	71,78	
	Sicilia	71,98	
	Puglia	72,49	
			29,2%
Effetto statistico	Basilicata	77,54	
			1,0%
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			3,9%
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			34,1%
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			5,6%

⁽⁴⁾ Nella presente tabella si riporta soltanto la parte di testo riguardante l'Italia.

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 agosto 2008.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento ⁽⁴⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#), dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ⁽⁵⁾ e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽⁶⁾, nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽⁷⁾.

(3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, del [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) della Commissione, del 12

dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, il [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#) della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁸⁾, la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 ⁽⁹⁾, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 ⁽¹⁰⁾ e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽¹¹⁾.

(4) Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è opportuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armonizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le definizioni degli stessi concetti fornite dal [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato. Detta semplificazione risulta essenziale affinché la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione consegua i propri risultati, in particolare per le PMI.

(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

(6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

(7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.

(8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

(10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n.](#)

[1857/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#).

(11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

(12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

(13) Considerato il [regolamento \(CE\) n. 1407/2002](#) del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carbonifero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente.

(14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale ⁽¹²⁾, e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.

(15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹³⁾ siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, occorre semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

(16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

(17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento.

(18) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto, è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹⁴⁾.

(19) Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente.

(21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#). La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹⁵⁾. Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione.

(22) Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti siano contemplati dal presente regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.

(23) Considerato il maggiore rischio di distorsione della concorrenza insito negli aiuti di importo elevato, è opportuno che essi continuino ad essere valutati dalla Commissione caso per caso. Nell'ambito del presente regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(24) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Essendo basata su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio deve essere formulata in termini di importi massimi di aiuto.

(25) Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e quello di risolvere un particolare fallimento del mercato o un particolare problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, è opportuno che la soglia sia fissata ad un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

(26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

(27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

(28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura.

(29) Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

(30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento.

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla [direttiva 2003/96/CE](#) del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.

(32) Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di incentivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in questione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti in materia.

(33) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 994/98](#), è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso degli Stati membri per la trasmissione alla Commissione di informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al presente regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sintetiche deve essere utilizzato per la pubblicazione della misura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su internet. Le informazioni sintetiche devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico utilizzando l'applicazione informatica prevista a tale scopo. Lo Stato membro interessato dovrà pubblicare su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di misure di aiuto ad hoc, possono essere omesse le informazioni coperte dal segreto aziendale. Non potranno comunque ritenersi tali il nome del beneficiario e l'importo dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno fare in modo che questi testi siano accessibili su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione dell'aiuto deve riportare altresì un riferimento alle pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del presente regolamento.

(34) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'[articolo 15 del regolamento \(CE\) n. 659/1999](#).

(35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.

(36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.

(37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50% dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

(39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#), la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali possano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità

massime di aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità regionale possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti.

(40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

(41) Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti al fine di eludere le soglie di notifica di cui al presente regolamento, essi devono essere considerati alla stregua di singoli progetti di investimento se l'investimento è intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se un investimento è economicamente indivisibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

(42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.

(43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

(44) Lo sviluppo economico comunitario può essere ostacolato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce della popolazione confrontate a particolari svantaggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento. Avendo esaminato, per una varietà di categorie di persone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario includere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovrebbero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomodonna reale più che formale riducendo di fatto le disparità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Allo scadere del presente regolamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate rimangono giustificati.

(45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo

sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando normative o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.

(46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

(47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.

(48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.

(49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento. Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento. Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.

(51) Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

(52) Riguardo agli investimenti connessi alle centrali idroelettriche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale. Producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità.

(53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese .

(54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche. Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Risulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di questo regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mercato.

(55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

(56) L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'informazione. Pertanto, è opportuno che siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento gestiti secondo una logica commerciale in cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori privati sotto forma di private equity e che promuovono provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le condizioni secondo cui i fondi di investimento devono essere gestiti secondo una logica commerciale e che i provvedimenti in favore del capitale di rischio devono conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investimento di mirare le proprie attività e specifici segmenti di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipazione femminile. Il presente regolamento non deve incidere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investimenti o della Banca europea per gli investimenti, come definiti negli orientamenti sul capitale di rischio.

(57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#), la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

(58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti

per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

(61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri.

(62) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione, compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costituzione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che rappresentano un bene pubblico di primaria importanza. Tenuto conto che, in generale, le imprese comunitarie non investono a sufficienza nella formazione del personale, soprattutto se la formazione è di natura generale e non produce un beneficio immediato e concreto per l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere tale fallimento del mercato. Aiuti di questo tipo potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativi più elevati che devono sostenere per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento siano maggiorate. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

(63) Si può operare una distinzione tra formazione generale e formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di formazione impartita e delle dimensioni dell'impresa. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore. È opportuno ritenere generale anche la formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale.

(64) Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimilmente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mercato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.

(65) Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore interessato oppure concessi come somma

forfettaria, a condizione che entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'intensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo interessato.

(66) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con l'abrogazione del [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#), i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento.

(67) Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi.

(68) Il [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#), il [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) e il [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008. Occorre abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[\(4\)](#) GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

[\(5\)](#) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

[\(6\)](#) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

[\(7\)](#) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

[\(8\)](#) GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.

[\(9\)](#) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

[\(10\)](#) GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

[\(11\)](#) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

[\(12\)](#) GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7.

[\(13\)](#) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

[\(14\)](#) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

[\(15\)](#) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) aiuti alla formazione;
- i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1857/2006](#) della Commissione;

c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

3) «aiuti individuali»:

a) aiuti ad hoc e

b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;

- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature.

Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o

b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

22) «prodotti agricoli»:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#);

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) del Consiglio ;

23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);

28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile »: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e

b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;

29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati:

blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Articolo 3

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

Articolo 5

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:

i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#) e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure

ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio;

b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29.

3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

Articolo 6

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI:

7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:

i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/ studio di fattibilità;

ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/ studio di fattibilità;

iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati.

f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto;

g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;

h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;

i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno;

j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa per anno.

Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente alla lettera e), si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca fondamentale o «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore.

2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

Articolo 7

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi

ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;

b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

Articolo 8

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.

3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;

b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;

c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;

d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;

e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e

b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati.

Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.

5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.

Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.

La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniquale volta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniquale volta è concesso un aiuto individuale agli

investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 11

Conformemente al capo III del [regolamento \(CE\) n. 794/2004](#) della Commissione gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.

Articolo 12

1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'*articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004* del Consiglio sul venditore o viceversa;

d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Aiuti a finalità regionale

Articolo 13

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50% dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata.

4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75%, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.

7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:

a) al 50% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;

b) al 25% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificialmente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

Articolo 14

1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.

3. Gli aiuti non superano:

a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25% nei due anni successivi;

b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15% nei due anni successivi.

Tali intensità possono essere aumentate del 5% nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60% della media UE- 25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km₂ e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

SEZIONE 2

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

Articolo 15

1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure

b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera:

a) il 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b) il 65% degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1405/2006](#) del Consiglio ;

c) il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

d) il 40% degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.

SEZIONE 3

Aiuti all'imprenditoria femminile

Articolo 16

1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui al primo comma.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento, b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;

e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

SEZIONE 4

Aiuti per la tutela ambientale

Articolo 17

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «tutela ambientale/tutela dell'ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

3) «norma comunitaria»:

a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure b) l'obbligo, previsto dalla [direttiva 2008/1/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;

4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili ⁽¹⁶⁾. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.

7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»:

energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della [direttiva 2004/8/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla [decisione 2007/74/CE](#) della Commissione;

10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria.

Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'*allegato I della direttiva 2003/96/CE*;

12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

⁽¹⁶⁾ COM(2008) 19 definitivo.

Articolo 18

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

4. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.

6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

8. Nel caso di investimenti che mirano ad attenersi a un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

Articolo 19

1. Gli aiuti agli investimenti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

5. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Articolo 20

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

3. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10% per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.

4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Articolo 21

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:

a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

oppure

b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 60% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.

I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO₂ e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO₂. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.

I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno.

4. L'intensità di aiuto non supera il 20% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Articolo 22

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

4. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla [direttiva 2004/8/CE](#) e alla [decisione 2007/74/CE](#). Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Articolo 23

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

4. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.

Articolo 24

1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

Articolo 25

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla [direttiva 2003/96/CE](#) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla [direttiva 2003/96/CE](#).

3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

SEZIONE 5

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

Articolo 26

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Articolo 27

1. Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

SEZIONE 6

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

Articolo 28

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;

2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

- 3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;
- 4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;
- 5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
- 6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
- 7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;
- 8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire.

Articolo 29

1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.
3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.
4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.
6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30% da investitori privati.
7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
- a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e

b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;

c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

SEZIONE 7

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 30

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale

6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

Articolo 31

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca industriale;

c) sviluppo sperimentale.

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

3. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e

b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

— il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

— l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e

— l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

Articolo 32

1. Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e

sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) per le PMI, il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

b) per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

Articolo 33

1. Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Articolo 34

1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosectore interessato.

3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

5. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo 5.

7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.

Articolo 35

1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro.

Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

Articolo 36

1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una PMI.

3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili;

5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

6. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica;

servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Articolo 37

1. Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.

Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26.

SEZIONE 8

Aiuti alla formazione

Articolo 38

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è «generale» se, ad esempio:

a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;

b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Articolo 39

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e

b) il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione,

vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

SEZIONE 9

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 40

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Articolo 41

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Articolo 42

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contemplati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'adeguamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile;

c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;

d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Il [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#) è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 44

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#), al [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#), al [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) o al [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#) sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo

comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2008

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno):
2. Riferimento del regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o dei regimi in vigore in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici):
4. Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:
5. Tipo di progetto o misura:
6. Breve descrizione del progetto o della misura:
7. Ove applicabile, costi ammissibili (in euro):
8. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro:
9. Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):
10. Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente):
11. Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:
12. Data di concessione degli aiuti:

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d'investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti).
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti).
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti).
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento.
5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento.
6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento.
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi).
9. Breve descrizione del progetto di investimento.
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR).
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro.
12. Intensità di aiuto (% in ESL).
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se applicabile).
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto.
15. Data di concessione degli aiuti.

ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1

Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste:

[Scarica il file](#)

Inf. 28 novembre 2007

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [\(2\)](#) — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia

N 324/07 — ITALIA

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013

(Approvata dalla Commissione il 28.11.2007) [\(3\)](#) [\(4\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 aprile 2008, n. C 90.

[\(2\)](#) GU C 54 del 4.3.2006.

[\(3\)](#) La data qui indicata è quella dell'approvazione avvenuta il 28 novembre 2007.

[\(4\)](#) Testo rilevante ai fini del SEE.

[Scarica il file](#)

L.R. 23-12-2000 n. 32, artt. 185 e 189

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.

TITOLO XIII Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti

Art. 185 *Oggetto procedimenti e moduli organizzativi.*

1. In linea con quanto stabilito dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#), il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.

3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.

5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#). Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono ⁽¹⁸⁸⁾.

6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto dell'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

(188) L'ultimo periodo è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2000, n. 63.

Art. 189 *Procedura d'erogazione.*

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.
 2. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazione dell'intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.
 3. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle disposizioni generali previste all'articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.
 4. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all'articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d'ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un'erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota d'interessi.
 5. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
-

L.R. 22-12-2005 n. 20, art. 4

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Art. 4

Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto.

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa dei fondi comunitari, i responsabili di misure del POR Sicilia 2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico del bilancio regionale.

2. I regimi di aiuto previsti dalla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione regionale a favore delle imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 250.000 euro, sono concessi applicando la procedura automatica di cui all'[articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

L.R. 28-12-2004 n. 17, art. 61

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2004, n. 56.

Art. 61

Fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento, alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

1. Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'[articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25](#), come sostituito dall'[articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66](#) e successive modifiche ed integrazioni, all'[articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15](#) e successive modifiche ed integrazioni, agli [articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51](#) e successive modifiche ed integrazioni, all'[articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96](#), all'[articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50](#) e successive modifiche ed integrazioni, all'[articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7](#), all'[articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4](#), all'[articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'[articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e dell'[articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7](#), da utilizzarsi anche per le finalità di cui al [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio della Regione siciliana. È demandato al dirigente generale del dipartimento regionale per l'industria, con apposito decreto di natura non regolamentare, determinare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#). Gli oneri derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico del fondo ⁽⁵⁸⁾.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di aiuto di cui al comma 1.

3. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da:

a) un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'industria;

b) due componenti designati dall'ente gestore, uno dei quali con funzione di vicepresidente;

c) tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui due in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

d) due componenti designati dall'Assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative;

e) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore.

5. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.
6. Spetta al comitato deliberare l'approvazione delle singole operazioni da ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant'altro indicato nella convenzione di cui al comma 1.
7. I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico dell'ente gestore, sono determinati con la convenzione di cui al comma 1.
8. Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso l'originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva il funzionamento del fondo stesso.
9. Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli *articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51* e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi dell'*articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50* e successive modifiche ed integrazioni, degli *articoli 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96* e successive modifiche ed integrazioni, dell'*articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127* e dell'*articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*, nonché i successivi rientri in relazione alle operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi di cui all'*articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, confluiscono nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di cui al comma 8. I benefici di cui all'*articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*, si estendono anche alle istanze presentate e/o esitate ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51* e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁵⁹⁾.
10. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo ⁽⁶⁰⁾.

(58) Periodo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2005, n. 20*.

(59) Periodo così modificato dall'*art. 40, comma 6, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*.

(60) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2005, n. 20*.

L. 27-12-2002 n. 289, art. 61

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

61. Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla [legge 30 giugno 1998, n. 208](#), al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 ⁽³⁶⁶⁾.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'[articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998](#), e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'[articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato ⁽³⁶⁷⁾.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'[articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468](#).

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽³⁶⁸⁾.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1995, n. 341*, nonché quelle di cui all'*articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266*, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al *regolamento (CE) n. 1260/1999* del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato *decreto-legge n. 415 del 1992*, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato *regolamento (CE) n. 1260/1999*, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento ⁽³⁶⁹⁾.

11. ... ⁽³⁷⁰⁾.

12. ... ⁽³⁷¹⁾.

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al *regolamento (CE) n. 1260/1999* del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «*de minimis*» di cui al *regolamento (CE) n. 69/2001* della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il

soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale ⁽³⁷²⁾.

(366) Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168* e l'*art. 8-bis* nonché il comma 14-*ter* dell'*art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 4-*bis* dell'*art. 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'*art. 47, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, l'*art. 1, comma 1152-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, aggiunto dal *comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, il comma 547 del citato articolo 2 e il comma 158 dell'*art. 3* della stessa *legge n. 244 del 2007*.

(367) Con *Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003* (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla *Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 8/06* (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183), con *Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003* (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla *Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03* (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con *Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003* (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla *Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004* (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con *Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004* (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con *Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004* (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla *Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05* (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con *Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005* (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con *Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05* (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con *Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005* (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con *Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 1/06* (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142), con *Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 2/06* (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143), con *Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 3/06* (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144), con *Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 175/2006* (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), con *Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 81/2007* (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n. 293) e con *Del. 28 settembre 2007, n. 98/2007* (Gazz. Uff. 1° aprile 2008, n. 77) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(368) Con *Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03* (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con *Comunicato 7 ottobre 2003* (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

(369) Comma così modificato prima dall'*art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2* e poi dall'*art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(370) Aggiunge il comma 1-*bis* all'*art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*.

(371) Aggiunge il comma 3-*bis* all'*art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185*.

(372) Vedi, anche, l'*art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, l'*art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, l'*art. 1, commi 341 e 415, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, l'*art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, l'*art. 2, comma 299, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e l'*art. 17, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con *Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003* (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con *Prov. 17 dicembre 2003* sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'*art. 43, commi 3 e 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* e dall'*art. 6, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(3) Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽⁴⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento del Consiglio \(CE\) n. 994/98](#) conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ⁽⁵⁾ e successivamente nel [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) e sostituire detto regolamento.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più

ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del [regolamento \(CE\) n. 1407/2002](#) del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera .

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca . Il [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis » che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁶⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200.000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100.000 EUR.

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

(11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [\(7\)](#) non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200.000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500.000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750.000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il [regolamento \(CE\) n. 1628/2006](#) della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) durante il relativo periodo d'applicazione.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[\(4\)](#) GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

[\(5\)](#) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

[\(6\)](#) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

[\(7\)](#) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1407/2002](#);

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500.000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750.000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro,

durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Modifiche

L'[articolo 2 del regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;

b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#), non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

Disc. 1 aprile 2008

DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA AMBIENTALE [\(2\)](#) [\(3\)](#).

Pubblicata nella G.U.U.E. 1 aprile 2008, n. C 82.

[\(2\)](#) La data della disciplina qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

[\(3\)](#) **Testo rilevante ai fini del SEE.**

INDICE

1. Introduzione

1.1. Politiche in materia di aiuti di Stato e politica energetica per l'Europa

1.2. Politica degli aiuti di Stato e tutela ambientale

1.3. Il test comparativo e la sua applicazione agli aiuti per la tutela ambientale

1.3.1. Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

1.3.3. Strumento adeguato

1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

1.3.5. Proporzionalità degli aiuti

1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti ambientali devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

1.4. Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a una valutazione più dettagliata

1.5. Motivazioni delle misure specifiche di cui alla presente disciplina

1.5.1. Aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

1.5.2. Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi ad elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

1.5.3. Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

1.5.4. Aiuti agli studi ambientali

1.5.5. Aiuti per il risparmio energetico

1.5.6. Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

1.5.7. Aiuti alla cogenerazione e aiuti al teleriscaldamento

1.5.8. Aiuti per la gestione dei rifiuti

1.5.9. Aiuti per il risanamento di siti contaminati

1.5.10. Aiuti al trasferimento di imprese

1.5.11. Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

1.5.12. Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

2. Campo di applicazione e definizioni

2.1. Campo di applicazione della disciplina

2.2. Definizioni

3. Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

3.1. Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

3.1.1. Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie

3.1.2. Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

3.1.3. Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

3.1.4. Aiuti agli studi ambientali

3.1.5. Aiuti per il risparmio energetico

- 3.1.5.1. Aiuti agli investimenti
- 3.1.5.2. Aiuti al funzionamento
- 3.1.6. Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili
 - 3.1.6.1. Aiuti agli investimenti
 - 3.1.6.2. Aiuti al funzionamento
- 3.1.7. Aiuti alla cogenerazione
 - 3.1.7.1. Aiuti agli investimenti
 - 3.1.7.2. Aiuti al funzionamento
- 3.1.8. Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente
- 3.1.9. Aiuti per la gestione dei rifiuti
- 3.1.10. Aiuti per il risanamento di siti contaminati
- 3.1.11. Aiuti al trasferimento di imprese
- 3.1.12. Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili
- 3.2. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti
- 3.3. Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE
- 4. Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali**
- 5. Compatibilità degli aiuti soggetti ad una valutazione dettagliata**
 - 5.1. Misure soggette a una valutazione dettagliata
 - 5.2. Criteri per la valutazione economica di casi individuali
 - 5.2.1. Effetti positivi degli aiuti
 - 5.2.1.1. Fallimento del mercato
 - 5.2.1.2. Strumento adeguato
 - 5.2.1.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti
 - 5.2.1.4. Proporzionalità degli aiuti
 - 5.2.2. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi
 - 5.2.2.1. Incentivi dinamici/crowding out
 - 5.2.2.2. Tenere in vita imprese inefficienti
 - 5.2.2.3. Potere di mercato/comportamento discriminatorio
 - 5.2.2.4. Conseguenze sugli scambi e sull'ubicazione

5.2.3. Bilancio e decisione

6. Cumulo

7. Disposizioni finali

7.1. Relazioni annuali

7.2. Trasparenza

7.3. Monitoraggio e valutazione

7.4. Misure adeguate

7.5. Applicazione, validità e revisione

1. INTRODUZIONE

1.1. Politiche in materia di aiuti di Stato e politica energetica per l'Europa

(1) Il Consiglio europeo di primavera del 2007 ha fatto appello agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea affinché fossero intraprese iniziative volte allo sviluppo di politiche europee sostenibili e integrate in materia di clima ed energia. Il Consiglio ha affermato, tra le altre cose, che poiché la produzione e l'utilizzo di energia costituiscono le principali fonti di emissione dei gas ad effetto serra, per conseguire detto obiettivo è necessario un approccio integrato alle politiche in materia di clima ed energia, facendo sì che tale integrazione si realizzi in una logica di sostegno reciproco. In quest'ottica, la politica energetica per l'Europa, nel pieno rispetto delle scelte degli Stati membri relativamente alla gamma di fonti di energia e della loro sovranità rispetto alle fonti di energia primaria e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, persegue i seguenti tre obiettivi:

- migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;
- garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili;
- promuovere la sostenibilità ambientale e adottare misure di lotta contro i cambiamenti climatici.

(2) Come elemento fondamentale della politica energetica per l'Europa, il Consiglio europeo ha dato il proprio sostegno a un piano d'azione generale in materia di energia per il periodo 2007/2009 e ha invitato la Commissione a presentare quanto prima le proposte di cui si fa richiesta in tale documento. Una di queste proposte riguarda la revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(3) Il Consiglio europeo ha espresso con forza e in autonomia l'impegno di ridurre, nell'Unione europea, le emissioni dei gas a effetto serra di almeno il 20% entro il 2020, rispetto ai valori del 1990. Esso ha sottolineato la necessità di migliorare l'efficienza energetica nell'Unione europea e conseguire l'obiettivo di riduzione del 20%, rispetto alle proiezioni per il 2020, del consumo di energia. Infine, esso ha fissato l'obiettivo minimo vincolante, che tutti gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, di utilizzare il 10% di biocarburanti rispetto al consumo complessivo di benzina e diesel nel settore dei trasporti dell'Unione europea.

(4) Strumento di applicazione del piano d'azione, la nuova disciplina tiene conto degli aspetti ambientali degli obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici fissati dal Consiglio europeo.

1.2. Politica degli aiuti di Stato e tutela ambientale

(5) Nel "Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009" ⁽⁴⁾ (in seguito, il "piano d'azione sugli aiuti di Stato"), la Commissione ha osservato che gli aiuti di Stato possono a volte essere strumenti efficaci per realizzare obiettivi di interesse comune. A determinate condizioni, essi consentono di correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. A prescindere dalla correzione dei fallimenti del mercato, essi possono contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile ⁽⁵⁾. Il piano d'azione sugli aiuti di Stato sottolinea inoltre che la tutela ambientale può offrire occasioni di innovazione, creare nuovi mercati e stimolare la concorrenza attraverso il miglioramento dell'uso efficiente delle risorse e la creazione di nuove opportunità di investimento. Se sono soddisfatte alcune condizioni, gli aiuti di Stato possono favorire il conseguimento di tali obiettivi e quindi la realizzazione dell'obiettivo fondamentale della strategia di Lisbona, ovvero una maggiore sostenibilità della crescita e dell'occupazione. La [decisione n. 1600/2002/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁶⁾ (in appresso, "sesto programma d'azione ambientale"), individua i settori prioritari d'azione ai fini della tutela ambientale ⁽⁷⁾.

(6) Il principale obiettivo del controllo degli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale è garantire che gli aiuti di Stato producano un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto possibile in assenza degli aiuti e garantire che gli effetti positivi siano superiori agli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, tenendo conto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 174 del trattato CE.

(7) Le attività economiche possono danneggiare l'ambiente, non da ultimo tramite l'inquinamento. In alcuni casi, in assenza di intervento da parte delle autorità, le imprese riescono a non sobbarcarsi l'intero costo del danno ambientale provocato dalle loro attività. In tali casi, il mercato si rivela incapace di distribuire le risorse in modo efficiente: il produttore non tiene conto degli effetti esterni (negativi) della produzione, che vengono invece sostenuti dalla società nel suo insieme.

(8) Prevedendo un pagamento a fronte dell'inquinamento prodotto, e quindi la completa internalizzazione dei costi ambientali, il principio "chi inquina paga" rende conto di queste esternalità negative. Esso è inteso a garantire che i costi privati (sostenuti dall'impresa) rispecchino i costi sociali effettivi occasionati dall'attività economica. La piena applicazione del principio "chi inquina paga" consentirebbe di porre rimedio al fallimento del mercato. Il principio può essere attuato fissando norme ambientali obbligatorie o mediante strumenti di mercato ⁽⁸⁾. Alcuni strumenti di mercato prevedono la concessione di aiuti di Stato a tutte o a parte delle imprese che rientrano nel loro campo di applicazione.

(9) Sebbene vi siano attualmente limiti all'applicazione del principio "chi inquina paga", tale lacuna normativa non dovrebbe impedire agli Stati membri di fissare requisiti in materia di tutela ambientale che superino i requisiti comunitari e di ridurre quanto più possibile le esternalità negative.

(10) Per innalzare il livello di tutela ambientale, gli Stati membri possono utilizzare gli aiuti di Stato come incentivi individuali (a livello delle imprese) in modo da raggiungere livelli di tutela superiori a quelli previsti da norme comunitarie, ovvero per aumentare il livello di protezione ambientale in assenza di norme comunitarie. Essi possono anche fissare norme nazionali e introdurre imposte ambientali a livelli maggiori di quanto richiesto dalla legislazione comunitaria, ovvero, in assenza di norme comunitarie, avvalersi di imposte ambientali ai fini dell'applicazione unilaterale del principio "chi inquina paga".

(11) La Commissione ritiene necessario un riesame della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale al fine di conseguire gli obiettivi illustrati nel piano d'azione sugli aiuti di Stato, in particolare per garantire aiuti più mirati, una approfondita analisi economica e procedure più efficaci. La Commissione ritiene inoltre che si debba tenere conto dell'evoluzione delle politiche e delle tecnologie ambientali e adeguare la normativa in materia in funzione di tali esperienze.

(12) La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare gli aiuti ambientali al fine di migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni. Gli aiuti per la tutela ambientale sono giustificati principalmente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La presente disciplina sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale ⁽⁹⁾, applicata dal 2001.

(13) Sono precisate norme relative a due tipi di valutazione: una valutazione standard delle misure implicanti un aiuto di importo inferiore a una determinata soglia o concesso a installazioni con capacità produttiva inferiore a una certa soglia (capo 3) e una valutazione dettagliata delle misure implicanti aiuti di importo superiore a tale soglia ovvero concessi a installazioni con capacità produttiva superiore alla soglia,

nonché degli aiuti a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base dei costi esterni evitati (capo 5).

(14) La presente disciplina si applica a tutte le misure notificate alla Commissione, sia perché non rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, sia perché un tale regolamento contempla l'obbligo di notifica per gli aiuti individuali, sia perché lo Stato membro in questione decide di notificare una misura che potrebbe, in linea di principio, rientrare in un'esenzione per categoria prevista da un regolamento in materia. Essa si applica, inoltre, alla valutazione di tutte le misure di aiuto non notificate dopo la pubblicazione della disciplina stessa.

1.3. II test comparativo e la sua applicazione agli aiuti per la tutela ambientale

1.3.1. Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

(15) Nel piano d'azione sugli aiuti di Stato la Commissione ha annunciato che "per contribuire nel miglior modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà l'approccio economico all'analisi degli aiuti di Stato. L'approccio economico è lo strumento per meglio concentrare e indirizzare determinati aiuti di Stato verso gli obiettivi della rilanciata strategia di Lisbona".

(16) Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, la Commissione pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di interesse comune con i suoi effetti potenzialmente negativi, quali la distorsione degli scambi e della concorrenza. Basandosi sulla prassi corrente, il piano d'azione sugli aiuti di Stato ha formalizzato questo esercizio di ponderazione definendolo "test comparativo" ⁽¹⁰⁾ e articolandolo in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi degli aiuti di Stato, la terza gli effetti negativi e il saldo tra effetti positivi e negativi. La struttura del test comparativo è la seguente:

1) la misura di aiuto persegue un obiettivo preciso di interesse comune? (ad esempio crescita, occupazione, coesione, ambiente, sicurezza energetica). Nell'ambito della presente disciplina, il rilevante obiettivo di interesse comune consiste nella tutela ambientale;

2) l'aiuto è correttamente strutturato per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ovvero pone rimedio al fallimento del mercato o consegue altri obiettivi?

a) l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?

b) vi è un effetto di incentivazione, ovvero l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

c) la misura di aiuto è proporzionata, ovvero lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?

3) le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, di modo che il bilancio complessivo sia positivo?

(17) Il test comparativo si applica sia all'elaborazione delle norme sugli aiuti di Stato che alla valutazione dei singoli casi.

1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

(18) Il primo trattino dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi dell'Unione europea. Tale sviluppo dovrebbe essere basato sulla prosperità economica, sulla coesione sociale e su un livello elevato di tutela ambientale. Promuovere la tutela ambientale costituisce pertanto un importante obiettivo di interesse comune. L'articolo 6 del trattato CE sottolinea la necessità di integrare la tutela ambientale nelle politiche comunitarie e l'articolo 174, paragrafo 2, stabilisce che la politica in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente ⁽¹¹⁾ e sul principio "chi inquina paga".

(19) La presente disciplina fissa le condizioni che devono essere soddisfatte per autorizzare la concessione di aiuti di Stato volti a porre rimedio ai fallimenti del mercato responsabili del livello non ottimale di tutela ambientale.

(20) Il fallimento del mercato più frequente nell'ambito della tutela ambientale riguarda le esternalità negative. Le imprese, che agiscono nel proprio interesse, non sono incentivate a tener conto delle esternalità negative della produzione, né al momento di decidere in merito a determinate tecnologie di produzione né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi di produzione sostenuti dall'impresa risultano inferiori ai costi sostenuti dalla società. Le imprese non sono pertanto motivate a ridurre il livello di inquinamento prodotto né ad adottare provvedimenti individuali di tutela ambientale.

(21) Per correggere questo fallimento del mercato, i governi tendono ad adottare disposizioni legislative che obbligano a tenere conto degli effetti esterni negativi (esternalità) per la produzione. Mediante l'adozione di norme, misure fiscali, strumenti economici e altre disposizioni, le imprese inquinanti devono sopportare, in base al principio "chi inquina paga", i costi sociali dell'inquinamento. L'internalizzazione degli effetti esterni negativi fa aumentare di conseguenza i costi privati sostenuti dalle imprese con una revisione al ribasso degli utili. Inoltre, poiché il grado di inquinamento varia in base al tipo di industria e di impresa, i costi di un eventuale regolamento ambientale tendono a essere differenti, non solo tra imprese, ma anche tra Stati membri. Gli Stati membri, poi, possono percepire in modo diverso la necessità di fissare obiettivi ambientali ambiziosi.

(22) In assenza di norme e di strumenti di mercato comunitari che applichino integralmente il principio "chi inquina paga" (lacuna normativa), gli Stati membri possono decidere unilateralmente di perseguire obiettivi di tutela ambientale più ambiziosi. Poiché ciò può generare sovraccosti per le imprese operanti sul territorio nazionale, oltre alle disposizioni legislative, gli Stati membri possono utilizzare gli aiuti di Stato come incentivi positivi per raggiungere livelli maggiori di tutela ambientale, in due modi:

- incentivi individuali positivi per ridurre l'inquinamento e altri effetti negativi sull'ambiente: in primo luogo, per superare le norme comunitarie, gli Stati membri possono introdurre incentivi positivi per livello individuale (a livello di singola impresa). In tal caso, il beneficiario dell'aiuto riduce il livello di inquinamento perché beneficia di aiuti per cambiare comportamento e non perché deve pagare i costi di tale inquinamento. In questo caso, gli aiuti di Stato servono ad affrontare direttamente il fallimento del mercato legato agli effetti negativi dell'inquinamento;

- incentivi positivi per adottare normative ambientali nazionali che vanno oltre gli standard imposti da norme comunitarie: in secondo luogo, gli Stati membri possono adottare normative nazionali che vanno oltre quanto richiesto a livello comunitario. Per alcune imprese, però, ciò può comportare l'insorgere di sovraccosti e quindi incidere sulle condizioni di concorrenza. Inoltre, tali costi possono non rappresentare lo stesso onere per tutte le imprese, considerate le differenze in termini di dimensioni, posizione di mercato, livello tecnologico e altre specificità. In tal caso, gli aiuti di Stato possono rivelarsi necessari per alleggerire l'onere che grava sulle imprese maggiormente toccate dal provvedimento e permettere così agli Stati membri di adottare normative ambientali nazionali più rigorose delle norme comunitarie.

1.3.3. *Strumento adeguato*

(23) Lo scopo dell'intervento pubblico è quello di garantire forme più adeguate di tutela ambientale. Gli strumenti principali per conseguire gli obiettivi ambientali sono le normative e gli strumenti di mercato. Anche misure più morbide, quali l'ecoetichettatura volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente possono svolgere un ruolo importante. Tuttavia, sebbene non sia sempre facile trovare la giusta combinazione di strumenti politici, la presenza di fallimenti del mercato o di obiettivi politici non giustifica automaticamente il ricorso agli aiuti di Stato.

(24) Secondo il principio "chi inquina paga", l'inquinatore sarebbe tenuto a sostenere tutti i costi legati all'inquinamento prodotto, compresi i costi indiretti sostenuti dalla società. In questo senso, la normativa ambientale può rappresentare uno strumento utile per aumentare l'onere che grava sull'inquinatore. Il rispetto del principio "chi inquina paga" permette in teoria di porre rimedio al fallimento del mercato legato alle esternalità negative. Pertanto, se tale principio fosse pienamente applicato, non sarebbero necessari altri interventi pubblici per garantire il funzionamento efficiente del mercato; esso rimane la norma e gli aiuti di Stato rappresentano un'opzione di ripiego. L'impiego di aiuti di Stato nell'ambito del principio "chi inquina paga" solleverebbe l'inquinatore dall'onere di sostenere i costi dell'inquinamento che ha prodotto. In tali casi, pertanto, gli aiuti di Stato potrebbero non essere uno strumento adeguato.

(25) Tuttavia, a causa, in particolare, della parziale applicazione del principio "chi inquina paga", il livello attuale di tutela ambientale spesso non può ritenersi soddisfacente per i seguenti motivi:

a) in primo luogo, non è facile determinare il costo esatto dell'inquinamento. Calcolare i sovraccosti di ogni tipo di produzione per la collettività è tecnicamente complicato e, in alcuni casi, tenere conto del fatto che produttori diversi inquinano in modo diverso può talvolta risultare inefficiente ove ciò comporti costi amministrativi molto elevati. In questo ambito, svolge un ruolo anche la differenza di sensibilità relativa alle variazioni dei prezzi al consumo (elasticità rispetto ai prezzi). Inoltre, la valutazione del costo dell'inquinamento può essere diversa da un individuo all'altro o da un'impresa all'altra, per esempio in funzione delle scelte sociali relative agli effetti delle strategie sulle generazioni future. Infine, è difficile tradurre precisamente in termini monetari alcuni costi, per esempio nei casi della speranza di vita o dei danni all'ambiente. Il calcolo del costo dell'inquinamento sarà quindi sempre caratterizzato da un margine di incertezza;

b) in secondo luogo, aumentare troppo bruscamente il prezzo di una serie di prodotti (industriali) per internalizzare i costi dell'inquinamento potrebbe rappresentare uno shock esterno e perturbare l'economia. I governi potrebbero pertanto considerare più opportuno progredire con moderazione verso l'integrazione dell'intero costo dell'inquinamento all'interno di determinati processi produttivi.

(26) In una situazione caratterizzata da una tutela ambientale insufficiente, pur non risolvendo tutti i problemi summenzionati, gli aiuti di Stato possono fornire alle imprese incentivi positivi per realizzare attività o investimenti che non sono obbligatori e che non sarebbero altrimenti realizzati da imprese che perseguono finalità di lucro. Gli aiuti di Stato possono inoltre rivelarsi uno strumento adeguato in quanto, alleviando l'onere per le imprese più colpite dalla normativa, consentono agli Stati membri di adottare norme ambientali nazionali più rigorose di quelle comunitarie, a garanzia della realizzabilità della normativa.

1.3.4. *Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti*

(27) Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono far sì che il beneficiario degli aiuti cambi comportamento in modo che il livello di tutela dell'ambiente risulti maggiore rispetto alla situazione in cui l'aiuto non è concesso. Tuttavia, investimenti intesi ad accrescere il livello di tutela ambientale possono generare al tempo stesso maggior reddito ⁽¹²⁾ o ridurre i costi ⁽¹³⁾, rivelandosi pertanto di per se economicamente interessanti. Occorre quindi verificare se l'investimento in questione non sarebbe stato realizzato in assenza di aiuti di Stato.

(28) L'obiettivo è verificare che, in assenza di aiuti, le imprese non intraprenderebbero le stesse attività in virtù dei vantaggi intrinseci che queste presentano. L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che mette a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti. Per determinare se l'aiuto di Stato abbia o meno un effetto di incentivazione, è fondamentale individuare correttamente lo scenario controfattuale. Ciò è inoltre essenziale ai fini del calcolo degli investimenti aggiuntivi e dei sovraccosti di produzione sostenuti per raggiungere un livello maggiore di tutela ambientale.

(29) Per ottemperare a norme comunitarie cogenti, possono essere necessari degli investimenti; tuttavia, dal momento che l'impresa sarebbe in ogni caso tenuta a soddisfare tali condizioni, gli aiuti di Stato finalizzati al rispetto di norme comunitarie già applicabili non possono essere giustificati.

1.3.5. *Proporzionalità degli aiuti*

(30) L'aiuto è considerato proporzionato solamente se non sarebbe stato possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore. La proporzionalità può essere inoltre funzione del grado di selettività di una misura.

(31) In particolare, l'aiuto deve limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato. I costi ammissibili, nel caso di aiuti agli investimenti, si basano pertanto sul concetto di sovraccosti (netti) necessari per conseguire gli obiettivi ambientali. Il concetto implica che, per stabilire quale importo di aiuto possa essere concesso, tutti i benefici economici che l'impresa trae dall'investimento vanno, in linea di principio, detratti dai sovraccosti d'investimento.

(32) Risulta tuttavia difficile tener pienamente conto di tutti i benefici economici che un'impresa trarrà da un investimento supplementare. Ad esempio, secondo il metodo di calcolo dei costi ammissibili illustrato ai

punti da 80 a 84, i profitti operativi non sono presi in conto oltre un certo periodo iniziale successivo all'investimento. Analogamente, non si tiene conto in questo contesto di alcuni tipi di benefici non sempre facili da quantificare, quali i vantaggi di un investimento ambientale in termini di "immagine ecologica". Pertanto, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti deve essere di norma inferiore al costo dell'investimento ammissibile (v. allegato). Si ritiene che l'importo degli aiuti possa raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile solo nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengano concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il beneficio ambientale. In queste circostanze, è infatti possibile ritenere che le rispettive offerte rispecchino tutti i possibili benefici derivabili dall'investimento supplementare.

(33) Inoltre, per alcune misure, non è possibile calcolare l'importo degli aiuti basandosi sui sovraccosti, come nel caso di aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni dalle imposte ambientali e di aiuti sotto forma di regimi di autorizzazioni scambiabili. In questi casi, la proporzionalità deve essere assicurata subordinando la concessione dello sgravio o dell'esenzione a requisiti e criteri che garantiscono che il beneficiario non riceva vantaggi eccessivi e che la selettività della misura si limiti allo stretto necessario.

(34) Spesso, i costi della tutela ambientale risultano maggiori - proporzionalmente, rispetto alle dimensioni delle attività - per le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, la capacità delle PMI di sostenere tali costi è spesso limitata dalle imperfezioni del mercato dei capitali. Per questa ragione e tenuto conto che il rischio di distorsione grave della concorrenza è minimo se il beneficiario è una PMI, per alcuni tipi di aiuto risulta giustificata una maggiorazione per le PMI.

(35) Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire l'efficienza in termini di costi nel conseguimento degli obiettivi ambientali, per esempio scegliendo misure per le quali i costi esterni evitati sono significativi rispetto all'importo dell'aiuto. Tuttavia, poiché non vi è un legame diretto tra i costi sostenuti e i costi esterni evitati dall'impresa, il ricorso a questi ultimi per determinare l'importo degli aiuti di Stato è consentito solo in casi eccezionali. Di norma, affinché l'incentivo risulti tale da indurre l'impresa a cambiare comportamento, l'importo degli aiuti deve essere direttamente legato ai costi sostenuti dall'impresa.

1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti ambientali devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo

(36) Se gli aiuti di Stato ambientali sono ben mirati e si limitano a controbilanciare gli effettivi sovraccosti connessi col livello maggiore di tutela ambientale, il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza è alquanto limitato. Risulta pertanto fondamentale che gli aiuti di Stato per la tutela ambientale siano ben mirati. Aiuti non necessari o non proporzionati al conseguimento degli obiettivi perseguiti andrebbero a discapito della concorrenza, specie in presenza dei seguenti effetti:

- a) tenere in vita imprese inefficienti;
- b) indurre la distorsione degli incentivi dinamici/"crowding out";
- c) creare potere di mercato o comportamenti discriminatori;
- d) modificare artificialmente gli scambi e i luoghi di produzione.

(37) In alcuni casi, la misura mira ad agire sul funzionamento del mercato nell'intento di favorire, nell'interesse generale dell'ambiente, alcune produzioni rispettose dell'ambiente a discapito di altre, più inquinanti. Ne consegue che i produttori dei prodotti favoriti godranno di una posizione di mercato migliore rispetto ai concorrenti che offrono prodotti meno proficui per l'ambiente. In questi casi, nel determinare le ripercussioni negative della misura in termini di posizione di mercato, e quindi di profitti, sulle imprese non sovvenzionate, la Commissione tiene conto dell'effetto ambientale globale. Quanto minore è l'effetto ambientale previsto dalla misura, tanto maggiore è l'importanza che riveste la verifica dei suoi effetti sulle quote di mercato e sui profitti dei prodotti concorrenti.

1.4. Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a una valutazione più dettagliata

(38) Nel rispetto degli *articoli da 4 a 7 del regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁴⁾, le presunzioni giuridiche applicate dalla Commissione variano in funzione del tipo di aiuto di Stato notificato.

(39) Al capo 3 della presente disciplina, la Commissione individua una serie di misure per le quali ritiene a priori che gli aiuti di Stato possano avviare a un fallimento del mercato che ostacola la tutela ambientale o migliorare il livello di tutela dell'ambiente. La Commissione definisce inoltre differenti condizioni e parametri volti a garantire che gli aiuti di Stato a favore di siffatte misure abbiano realmente un effetto di incentivazione, siano proporzionati ed esercitino un'incidenza negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi. Il capo 3 contiene quindi parametri applicabili all'attività sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di compatibilità.

(40) Tuttavia, per quanto riguarda gli importi di aiuto superiori a determinate soglie e alcune situazioni specifiche, è necessario procedere a una valutazione più dettagliata, considerati i rischi maggiori di distorsione della concorrenza e degli scambi. Tale esame consisterà in generale in un'ulteriore e più dettagliata analisi della misura, conformemente al capo 5. Le misure sono dichiarate compatibili se il test comparativo di cui al capo 5 si conclude con una valutazione complessivamente positiva. Nel contesto di tale analisi, nessun criterio di compatibilità sarà considerato soddisfatto in partenza. Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali sono soggetti unicamente alla valutazione di cui al capo 4 ⁽¹⁵⁾.

(41) In esito a detta valutazione dettagliata, la Commissione può approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile con il mercato comune oppure adottare una decisione di compatibilità subordinata a condizioni.

1.5. Motivazioni delle misure specifiche di cui alla presente disciplina

(42) La Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

1.5.1. Aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

(43) Per le imprese, questo tipo di aiuti rappresenta un incentivo individuale a provvedere a una maggiore tutela ambientale. Di norma, le imprese non sono motivate a oltrepassare le soglie fissate da norme cogenti se i vantaggi sono inferiori ai costi. In questi casi, gli aiuti di Stato possono essere concessi per offrire alle imprese un incentivo a migliorare la tutela ambientale. In linea con l'obiettivo comunitario di promuovere l'ecoinnovazione, i progetti ecoinnovativi che cercano di risolvere il doppio fallimento del mercato rappresentato dalla combinazione tra i rischi elevati associati all'innovazione e la dimensione ambientale del progetto possono beneficiare di un trattamento più favorevole. L'obiettivo degli aiuti all'ecoinnovazione consiste pertanto nell'accelerare la diffusione delle ecoinnovazioni sul mercato.

1.5.2. Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi ad elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie

(44) I trasporti hanno una grande parte di responsabilità nelle emissioni di gas a effetto serra (pari al 30% circa) e dell'inquinamento locale creato da polveri, particolati, NO_x e SO_x. E' pertanto importante incoraggiare la diffusione di mezzi di trasporto puliti, sia per combattere i cambiamenti climatici a livello mondiale che per ridurre l'inquinamento a livello locale, in particolare nelle città. In tal senso, è particolarmente importante incoraggiare l'acquisto di mezzi di trasporto puliti (comprese le navi).

1.5.3. Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

(45) La presente disciplina non autorizza gli aiuti che permetterebbero alle imprese di rispettare norme comunitarie già applicabili, perché tali aiuti non eleverebbero il livello di tutela ambientale. Tuttavia, gli aiuti di Stato possono garantire un'attuazione significativamente più rapida di norme comunitarie appena adottate e non ancora applicabili, contribuendo a ridurre l'inquinamento a un ritmo maggiore di quanto possibile in assenza di aiuti. In situazioni di questo tipo, gli aiuti di Stato possono quindi rappresentare per le imprese incentivi individuali per controbilanciare gli effetti delle esternalità negative legate all'inquinamento.

1.5.4. Aiuti agli studi ambientali

(46) Gli aiuti alle imprese per realizzare studi su investimenti intesi a realizzare un livello di protezione che vada oltre gli standard imposti dalle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, nonché studi sul risparmio energetico e sulla produzione di energia rinnovabile, permettono di porre rimedio al fallimento del mercato legato a un'informazione asimmetrica. Le imprese tendono spesso a sottovalutare le possibilità e i benefici offerti dal risparmio energetico e dalle energie rinnovabili, il che rende carenti gli investimenti.

1.5.5. Aiuti per il risparmio energetico

(47) Gli aiuti di questo tipo avviano al fallimento del mercato legato alle esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di conseguire gli obiettivi ambientali relativi al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A livello comunitario, la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento Europeo - Una politica energetica per l'Europa ⁽¹⁶⁾ definisce l'obiettivo di raggiungere, entro il 2020, la riduzione dei gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto al livello del 1990, secondo quanto approvato nel Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Inoltre, in forza della [direttiva 2006/32/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della [direttiva 93/76/CEE](#) del Consiglio ⁽¹⁷⁾, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9% in nove anni. Gli aiuti di Stato possono risultare opportuni qualora gli investimenti in misure di risparmio energetico non siano obbligatori ai sensi delle norme comunitarie applicabili e qualora essi non siano redditizi, ovvero nei casi in cui il costo del risparmio energetico è superiore al relativo vantaggio economico privato. Nel caso delle PMI, potrebbe rivelarsi necessario un sostegno più cospicuo per tener conto che le PMI tendono a sottovalutare i vantaggi derivanti dal risparmio energetico nel lungo periodo, il che le porta a bassi livelli di investimento in misure di risparmio energetico.

1.5.6. Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

(48) Gli aiuti di questo tipo avviano al fallimento del mercato relativo alle esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di aumentare la quota di energie rinnovabili rispetto alla produzione complessiva di energia. Aumentare l'impiego di energie rinnovabili è una delle priorità comunitarie in campo ambientale, economico ed energetico. Ci si aspetta che esso svolga un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A livello comunitario, la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento Europeo - Una politica energetica per l'Europa, definisce l'obiettivo di portare, entro il 2020, il consumo di energia rinnovabile al 20% del consumo energetico totale dell'Unione. Gli aiuti di Stato possono risultare giustificati se il costo della produzione di energia rinnovabile è superiore al costo della produzione tramite fonti meno rispettose dell'ambiente e se le imprese non devono osservare norme comunitarie obbligatorie relative alla quota di energia da fonti rinnovabili. Il costo elevato della produzione di alcuni tipi di energia rinnovabile non permette alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato e costituisce un ostacolo che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato. Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici in materia di energie rinnovabili e alla crescente internalizzazione delle esternalità ambientali (per effetto, ad esempio, della [direttiva 2008/1/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁸⁾), negli ultimi anni la differenza di costo ha evidenziato una tendenza al ribasso, rendendo di conseguenza gli aiuti meno necessari.

(49) Inoltre, come ha evidenziato la relazione sui progressi compiuti nella diffusione dei biocarburanti ⁽¹⁹⁾, la promozione dell'utilizzo dei biocarburanti dovrebbe esercitare significativi effetti positivi sia sulla sicurezza dell'approvvigionamento che sulle politiche relative ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato unicamente per quegli impieghi delle fonti energetiche rinnovabili caratterizzati da vantaggi per l'ambiente e da sostenibilità evidenti. Più specificatamente, i biocarburanti non conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili ⁽²⁰⁾ non potranno essere ammessi a beneficiare di aiuti di Stato. Nel definire i regimi di sostegno, gli Stati membri possono incoraggiare l'impiego di biocarburanti che apportino benefici aggiuntivi, tra cui i benefici della diversificazione offerti dai biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui, materiali cellulosici e ligno-cellulosici, tenendo in debito conto i diversi costi, da un lato, della produzione energetica da biocarburanti tradizionali e, dall'altro, dei biocarburanti che offrono ulteriori benefici.

(50) Quanto alle centrali idroelettriche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale: producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale e possono pertanto costituire una parte importante nel mix energetico. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità ⁽²¹⁾

1.5.7. Aiuti alla cogenerazione e aiuti al teleriscaldamento

(51) Gli aiuti di questo tipo avviano al fallimento del mercato legato alle esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di conseguire gli obiettivi ambientali nel settore del risparmio energetico. La cogenerazione di calore ed elettricità rappresenta il modo più efficiente di produrre elettricità e calore contemporaneamente. Producendo insieme elettricità e calore, viene sprecata meno energia in fase di produzione. Il piano comunitario, presentato nella strategia del 1997 della Commissione relativa alla cogenerazione, pone come obiettivo indicativo generale il raddoppio della quota di elettricità prodotta mediante cogenerazione, fino a raggiungere, entro il 2010, il livello del 18%. Da allora, l'importanza della cogenerazione di calore ed elettricità è stata sottolineata con l'adozione della [direttiva 2004/8/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la [direttiva 92/42/CEE](#) ⁽²²⁾ e con l'inserimento di un capitolo sulla cogenerazione nel piano d'azione della Commissione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità ⁽²³⁾. Il piano d'azione fa inoltre riferimento al recupero del potenziale di perdita di calore, ad esempio nell'industria e nei servizi, per applicazioni utili, quali il teleriscaldamento. Il teleriscaldamento può risultare peraltro più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al riscaldamento individuale, permettendo di migliorare notevolmente la qualità dell'aria nelle zone urbane. Pertanto, poiché è stato dimostrato che il teleriscaldamento è caratterizzato da un minore inquinamento e da una maggiore efficienza energetica in fase di generazione e di distribuzione di calore, ma comporta costi più elevati rispetto al riscaldamento individuale, gli aiuti di Stato possono essere concessi per fornire incentivi a realizzare gli obiettivi ambientali. Tuttavia, come nel caso delle energie rinnovabili, ci si aspetta che la progressiva internalizzazione delle esternalità ambientali nei costi delle altre tecnologie produca una graduale convergenza di tali costi con quelli della cogenerazione di calore ed elettricità e del teleriscaldamento, rendendo di conseguenza gli aiuti meno necessari.

1.5.8. Aiuti per la gestione dei rifiuti

(52) L'obiettivo di tali aiuti è fornire incentivi individuali per conseguire obiettivi ambientali in materia di gestione dei rifiuti ⁽²⁴⁾. La prevenzione e gestione dei rifiuti rappresenta una delle quattro priorità principali del sesto programma di azione in materia di ambiente. L'obiettivo principale del programma è dissociare la produzione di rifiuti dall'attività economica, in modo tale che la crescita all'interno dell'Unione europea non si traduca in un accumulo sempre maggiore di rifiuti. In tale contesto, gli aiuti di Stato possono essere concessi ai produttori di rifiuti (sezione 3.1.1) e alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese (sezione 3.1.9). Tuttavia, è necessario garantire che vi sia una ricaduta positiva sull'ambiente, che il principio "chi inquina paga" non sia eluso e che non sia perturbato il funzionamento normale dei mercati dei materiali secondari.

1.5.9. Aiuti per il risanamento di siti contaminati

(53) Questo tipo di aiuti agli investimenti sono intesi a creare incentivi individuali per controbilanciare gli effetti delle esternalità negative, ove non sia possibile individuare l'inquinatore e costringerlo a sostenere i costi necessari per porre rimedio ai danni ambientali di cui è responsabile. In tali casi, gli aiuti di Stato possono risultare giustificati se il costo del risanamento è superiore al conseguente aumento del valore del sito.

1.5.10. Aiuti al trasferimento di imprese

(54) Si tratta di aiuti agli investimenti intesi a creare incentivi individuali che permettono di ridurre le esternalità negative mediante il trasferimento di imprese fortemente inquinanti verso zone in cui l'inquinamento abbia effetti meno nocivi, ovvero costi esterni inferiori. Conformemente al principio di precauzione, la presente disciplina introduce la possibilità di concedere aiuti al trasferimento di stabilimenti ad alto rischio, ai sensi della [direttiva 96/82/CE](#) del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽²⁵⁾ (in prosieguo la "direttiva Seveso II"). Gli incidenti avvenuti dimostrano che l'ubicazione di uno stabilimento che rientra nel campo di applicazione della direttiva Seveso II riveste un'importanza cruciale sia in termini di prevenzione degli incidenti che di contenimento delle loro conseguenze sulle persone e sull'ambiente. Gli aiuti di Stato sono giustificati se il trasferimento viene effettuato per ragioni ambientali. Per evitare che siano concessi aiuti al trasferimento per altri motivi, sono richiesti una decisione amministrativa o giudiziaria emessa dall'autorità pubblica competente oppure un accordo tra l'autorità pubblica competente e l'impresa sul trasferimento della stessa. I costi ammissibili devono tenere conto dei vantaggi di cui l'impresa può beneficiare grazie al trasferimento.

1.5.11. *Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili*

(55) I regimi di autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato in diversi modi, ad esempio quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato per motivi imputabili allo Stato membro. Gli aiuti di questo tipo possono essere utilizzati per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre strumenti di mercato volti al conseguimento di obiettivi in campo ambientale. Se il numero complessivo di autorizzazioni concesse da uno Stato membro è inferiore ai bisogni totali previsti delle imprese, l'effetto complessivo sul livello di tutela ambientale sarà positivo. A livello della singola impresa, se le quote concesse non coprono l'intero fabbisogno previsto dell'impresa, questa deve ridurre il livello di inquinamento prodotto, contribuendo in questo modo a migliorare il livello di tutela ambientale, oppure acquistare sul mercato nuove quote, pagando quindi una contropartita per l'inquinamento prodotto. Per contenere la distorsione della concorrenza, non può essere giustificata l'assegnazione di quote in eccesso ed è necessario impedire che vi siano barriere ingiustificate all'ingresso sul mercato.

(56) La Commissione valuta le situazioni che si verificano nel periodo fino al 31 dicembre 2012 sulla base dei criteri di cui al punto 55. Quanto alle situazioni che si verificheranno oltre tale data, la Commissione valuterà le misure alla luce della necessità e proporzionalità. Infine, sulla base di questi criteri, si procederà alla revisione della presente disciplina, tenendo conto, in particolare, della nuova direttiva sul sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂ per il periodo successivo al 31 dicembre 2012.

1.5.12. *Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali*

(57) Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali riguardanti determinati settori o categorie di imprese possono consentire l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e creando ulteriori incentivi per potenziare la tutela ambientale. Di conseguenza, gli aiuti di questo tipo possono rivelarsi necessari per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali nazionali di livello maggiore. Ai fini della compatibilità degli aiuti, occorre dimostrare che gli sgravi o le esenzioni sono necessari per tutte le categorie di beneficiari individuate e che sono proporzionati quanto alla portata. Si presume sia così ove i beneficiari versino almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile, se del caso. Altrimenti la necessità sarà funzione dell'entità con cui l'imposta nazionale incide sui costi di produzione nonché della possibilità di far gravare l'imposta sul consumatore e di ridurre il margine di profitto. La proporzionalità dipenderà dalla misura in cui i beneficiari potranno ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni, corrispondere una quota dell'imposta nazionale oppure concludere accordi ambientali di riduzione del livello di inquinamento ⁽²⁶⁾.

(4) COM(2005) 107 definitivo.

(5) Si veda il paragrafo 10 del piano d'azione sugli aiuti di Stato.

(6) GU C 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(7) Le priorità ambientali sono: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti. La salute non è contemplata dalla presente disciplina.

(8) Per quanto riguarda questi ultimi, si veda il libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, 28 marzo 2007, COM(2007) 140 def.

(9) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(10) Si veda il piano d'azione sugli aiuti di Stato, punti 11 e 20, sviluppati in modo più articolato nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436 def. del 21.9.2005.

(11) Ciò può includere attività quali la dispersione nell'ambiente di inquinanti chimici, o di sostanze che alterino fisicamente, ad esempio, l'habitat acquatico causando pertanto scompensi nell'ecosistema, ovvero attività con ripercussioni negative sullo stato delle risorse idriche.

(12) Una produzione più rispettosa dell'ambiente può offrire, ad esempio, maggiori possibilità di riciclare i materiali di risulta, generando così ulteriori profitti. Peraltro, prodotti percepiti come più rispettosi dell'ambiente possono essere venduti ad un prezzo superiore in quanto più attraenti per il consumatore.

(13) Una produzione più rispettosa dell'ambiente può, in particolare, contribuire a ridurre il consumo di energia e di materie prime.

(14) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1791/2006](#) (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(15) Gli aiuti sotto forma di misure fiscali ai sensi del capo 3 sono sottoposti ad una valutazione dettagliata se vengono superate le soglie di cui al capo 5.

(16) COM(2007) 1 definitivo.

(17) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(18) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(19) COM (2006) 845 def.

(20) COM(2008) 19 def. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione applicherà i criteri di sostenibilità del testo finale.

(21) La [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla [decisione 2455/2001/CE](#) (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). In particolare l'articolo 4, paragrafo 7, definisce i criteri relativi alle modifiche di corpi idrici.

(22) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(23) COM(2006) 545 definitivo.

(24) La gestione dei rifiuti comprende il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

(25) (22) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1882/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(26) La Commissione può rivalutare l'approccio a questo tipo di aiuti in occasione della revisione della [direttiva 2003/96/CE](#).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione della disciplina

(58) La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato per la tutela ambientale e sarà applicata tenendo conto delle altre politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull'Unione europea e della normativa adottata ai sensi di tali trattati.

(59) La presente disciplina si applica agli aiuti ⁽²⁷⁾ volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato (trasformazione dell'acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme.

(60) La messa a punto e la fabbricazione di prodotti, di macchine o di mezzi di trasporto ecologici al fine di ridurre l'impiego di risorse naturali e le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene esulano dall'ambito della presente disciplina.

(61) Per quanto concerne il settore agricolo e il settore della pesca, la presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela ambientale a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti. Quanto alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca, se gli aiuti riguardano spese ammissibili ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽²⁸⁾, il tasso massimo di aiuto concesso e il tasso più alto previsto dalla presente disciplina è stabilito da detto regolamento. Nel settore della produzione agricola primaria, la presente disciplina si applica unicamente alle misure che non sono regolamentate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽²⁹⁾, mentre, per quanto riguarda la produzione primaria nel settore della pesca e dell'acquacoltura, essa si applica unicamente in assenza di disposizioni specifiche relative agli aiuti ambientali.

(62) Il finanziamento di misure di tutela ambientale relative alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne, ivi compreso qualsiasi progetto di interesse comune di cui alla [decisione n. 1692/96/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽³⁰⁾, esula dall'ambito della presente disciplina.

(63) Gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nel settore dell'ambiente sono soggetti alla disposizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽³¹⁾. La fase della diffusione sul mercato delle ecoinnovazioni (acquisto di attivi ecoinnovativi) rientra tuttavia nella presente disciplina.

(64) Gli aiuti alle attività di formazione nel settore ambientale non presentano caratteristiche specifiche rispetto agli aiuti alle attività di formazione in generale tali da giustificare un trattamento distinto: essi verranno pertanto esaminati alla luce del [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla

formazione ⁽³²⁾.

(65) I servizi di consulenza svolgono un ruolo importante per aiutare le piccole e medie imprese a compiere progressi in materia di tutela ambientale. In particolare, essi sono utili per condurre certificazioni ambientali o per valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dagli investimenti ecologici e fornire pertanto un incentivo affinché le piccole e medie imprese realizzino investimenti a favore della tutela ambientale. Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza in campo ambientale possono essere concessi ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³³⁾.

(66) La presente disciplina non si applica invece ai "costi incagliati" (*stranded costs*), definiti nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi incagliati ⁽³⁴⁾.

(67) Inoltre, nella misura in cui non sono applicabili le disposizioni in materia di risparmio energetico di cui alla sezione 3.1.5, esulano dalla presente disciplina gli aiuti di Stato agli investimenti infrastrutturali nel settore del teleriscaldamento, che verranno valutati in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(68) In alcuni Stati membri, le imprese possono essere soggette a imposte ambientali e prendere parte, al tempo stesso, a regimi di autorizzazioni scambiabili. La Commissione non vanta ancora un'esperienza sufficiente a valutare la compatibilità degli sgravi dalle imposte ambientali in queste situazioni ed è pertanto troppo presto perché possa fornire orientamenti generali in materia. Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, questi casi verranno invece valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(69) In fine, alcune delle modalità per sostenere le centrali elettriche a combustibili fossili o altri impianti industriali dotati di strutture per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ o di singoli elementi di detta catena del sistema di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica proposte dagli Stati membri potrebbero

costituire aiuti di Stato, ma, considerata la mancanza di esperienza, risulta prematuro preparare una disciplina relativa all'autorizzazione di tali aiuti. Alla luce dell'importanza strategica che tale tecnologia riveste nella Comunità in termini di sicurezza energetica, di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e di conseguimento dell'obiettivo a lungo termine di limitare i cambiamenti climatici a 2 °C sopra il livello preindustriale è considerato il confermato sostegno della Commissione alla costruzione di centrali dimostrative su scala industriale fino al 2015, a condizione che siano sicuri dal punto di vista ambientale e contribuiscano alla tutela ambientale, la Commissione intende assumere un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti di Stato per questi progetti ⁽³⁵⁾. I progetti potrebbero essere valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE o essere considerati ammissibili in quanto progetti importanti di interesse comune europeo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato, e di cui al punto 147 della presente disciplina.

2.2. Definizioni

(70) Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

1) *tutela ambientale/tutela dell'ambiente*: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili ⁽³⁶⁾;

2) *misure di risparmio energetico*: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

3) *norma comunitaria*:

i) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere ⁽³⁷⁾, oppure

ii) l'obbligo, previsto dalla [direttiva 2008/1/CE](#), di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

4) *ecoinnovazione*: tutte le forme di attività di innovazione che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela ambientale. L'ecoinnovazione comprende nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, il cui impiego o la cui attuazione può, verosimilmente, evitare o ridurre in misura sostanziale i rischi per l'ambiente, l'inquinamento o altri effetti negativi dell'utilizzo delle risorse, per tutta la durata delle attività connesse.

Non costituiscono innovazione:

i) modifiche o migliorie minori;

ii) l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;

iii) i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;

iv) i cambiamenti nelle pratiche commerciali;

v) le fusioni e le acquisizioni;

vi) la cessazione dell'utilizzazione di un processo;

vii) la mera sostituzione o estensione dell'impianto;

viii) i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;

ix) la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

5) *fonti di energia rinnovabili*: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

6) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

7) *biocarburanti*: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

8) biocarburanti sostenibili: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili ⁽³⁸⁾;

9) produzione di energia da fonti di energia rinnovabili: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

10) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

11) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della [direttiva 2004/8/CE](#) e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla [decisione 2007/74/CE](#) della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della [direttiva 2004/8/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾;

12) *teleriscaldamento*: la fornitura di calore, sotto forma di vapore o di acqua calda, prodotto in una centrale è trasmesso e distribuito a più edifici al fine di riscaldarli;

13) *teleriscaldamento energeticamente efficiente*: il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla [decisione 2007/74/CE](#);

14) imposta ambientale: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

15) livello comunitario minimo di imposizione: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'*allegato I della direttiva 2003/96/CE* del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁴⁰⁾;

16) *piccole e medie imprese* (in appresso "PMI"), *piccole imprese* e *medie imprese* (o "imprese"): le imprese che rientrano nella definizione di cui al [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) o a qualsiasi regolamento che sostituisca detto regolamento;

17) *grandi imprese*: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

18) aiuti: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;

19) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto deve essere l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. II

tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

20) profitti operativi: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare i risparmi sui costi o le produzioni accessorie aggiuntive direttamente connessi con l'investimento supplementare per la tutela ambientale e eventuali vantaggi che derivano da altre misure di aiuto, indipendentemente dal fatto che queste costituiscano o meno aiuti di Stato (aiuti al funzionamento concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, tariffe di alimentazione o altre misure di sostegno). Non si considerano invece profitti operativi i proventi che l'impresa ricava dalla vendita di autorizzazioni scambiabili nell'ambito del sistema europeo di scambio;

21) costi operativi: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare sovraccosti di produzione connessi coll'investimento supplementare per la tutela ambientale;

22) investimenti in attivi materiali: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;

23) *investimenti in attivi immateriali*: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti che comportano spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

i) il relativo investimento in attivi immateriali deve essere considerato elemento patrimoniale ammortizzabile;

ii) deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

iii) deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa e rimanere ed essere sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui tali attivi immateriali diventino obsoleti da un punto di vista tecnico. Qualora siano rivenduti nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili e l'importo totale o parziale dell'aiuto deve essere eventualmente rimborsato;

24) internalizzazione dei costi: principio in base al quale le imprese che inquinano devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela ambientale;

25) principio chi inquina paga: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore, a meno che non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di risanamento. In questo contesto, per inquinamento si intendono i danni provocati dall'inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali [\(41\)](#);

26) inquinatore: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crei le condizioni che portano al suo degrado [\(42\)](#);

27) sito contaminato: sito ove sia confermata la presenza, imputabile all'uomo, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato.

[\(27\)](#) La presente disciplina non rimette in discussione il concetto di aiuto di Stato, quale risulta dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[\(28\)](#) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

- [\(29\)](#) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
- [\(30\)](#) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1, modificata da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1791/2006](#) del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
- [\(31\)](#) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
- [\(32\)](#) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1976/2006](#) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). Una volta adottato, si applicherà il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alla formazione.
- [\(33\)](#) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1976/2006](#). Una volta adottato, si applicherà il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI.
- [\(34\)](#) Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri tramite lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.
- [\(35\)](#) Si veda la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio COM(2008) 18 def.
- [\(36\)](#) Si veda in particolare il sesto programma d'azione ambientale.
- [\(37\)](#) Non sono pertanto ritenute "norme comunitarie" le norme e gli obiettivi fissati a livello comunitario vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese.
- [\(38\)](#) COM(2008) 19 def. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione applicherà i criteri di sostenibilità del testo finale.
- [\(39\)](#) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.
- [\(40\)](#) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, modificata da ultimo dalla [direttiva 2004/75/CE](#) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
- [\(41\)](#) Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).
- [\(42\)](#) Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

3. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE

3.1. Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(71) Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base dei risultati del test comparativo, essi permettono di potenziare la tutela ambientale senza alterare negativamente le condizioni degli scambi, in misura contraria al comune interesse. In tale senso, è opportuno che la durata dei regimi di aiuto sia ragionevolmente limitata, fatta salva la possibilità, per uno Stato membro, di notificare di nuovo una misura allo scadere del termine previsto dalla decisione della Commissione. Gli Stati membri possono sostanziare la notifica di misure di aiuto con rigorose valutazioni di misure analoghe già attuate in passato, a dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto.

(72) Le misure di cui ai punti da 73 a 146 possono essere ritenute compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

3.1.1. Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie

(73) Gli aiuti agli investimenti che permettono alle imprese di superare le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le condizioni stabilite ai punti da 74 a 84 e alla sezione 3.2.

(74) Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle due condizioni seguenti:

a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie, oppure

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

(75) Non possono essere concessi aiuti che permettono all'impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora applicabili ⁽⁴³⁾.

Intensità di aiuto

(76) L'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi d'investimento ammissibili come definiti ai punti da 80 a 84.

(77) L'importo degli aiuti può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti da 80 a 84, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il beneficio ambientale. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

(78) Qualora l'investimento riguardi l'acquisto di attivi ecoinnovativi o il varo di un progetto ecoinnovativo, l'intensità di aiuto può essere aumentata del 10%, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli attivi o il progetto ecoinnovativi devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello comunitario; gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato per la sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative generalmente utilizzate da altre imprese del medesimo settore industriale nello stesso periodo;

b) il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento derivato dall'evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza le attività analoghe ⁽⁴⁴⁾;

c) il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi. Lo Stato membro dovrebbe dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio in termini di costi rispetto al fatturato dell'impresa, tempo richiesto per la messa a punto, benefici previsti derivanti dall'ecoinnovazione rispetto ai costi o probabilità di fallimento.

(79) Qualora gli aiuti agli investimenti a favore di imprese intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di tali norme comunitarie siano destinati alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

	Intensità degli aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie delle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie, <i>ecoinnovazione esclusa</i>	Intensità degli aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie delle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie <i>relativi all'ecoinnovazione</i>
Piccole imprese	70%	80%
Medie imprese	60%	70%
Grandi imprese	50%	60%

Calcolo dei costi ammissibili: metodologia

(80) I costi ammissibili, limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, sono calcolati in due fasi. In prima battuta, il costo dell'investimento direttamente connesso con la tutela ambientale viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, ove possibile. In seconda battuta, vengono sottratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi.

(81) Individuazione della parte dell'investimento direttamente connessa con la tutela ambientale:

a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente ⁽⁴⁵⁾;

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti ("investimento di riferimento"). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

(82) Individuazione dei benefici e dei costi operativi: i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso con l'investimento supplementare per la tutela dell'ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, salvo diversa indicazione nel presente capo. A tal fine, dai sovraccosti d'investimento vanno detratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi.

(83) Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

(84) Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

3.1.2. Aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

(85) Le regole generali di cui ai punti da 73 a 84 si applicano agli aiuti alle imprese intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie nel settore dei trasporti. In deroga al punto 75, gli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono ammissibili qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

(86) Nei casi di interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti volti alla tutela ambientale nel settore dei trasporti, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti netti complessivi secondo il metodo di calcolo dei costi ammissibili di cui ai punti da 80 a 84 se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

3.1.3. Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

(87) Gli aiuti per l'adeguamento a nuove norme comunitarie non ancora applicabili volte al miglioramento della tutela ambientale sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché le norme comunitarie siano state adottate e a condizione che l'investimento sia effettuato e concluso almeno un anno prima che la norma sia divenuta applicabile.

Intensità di aiuto

(88) L'intensità massima di aiuto è del 25% per le piccole imprese, del 20% per le medie imprese e del 15% per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data in cui la norma diviene applicabile. L'intensità massima di aiuto è del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data in cui la norma diviene applicabile.

Intensità degli aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili se l'investimento è effettuato e concluso:
più di tre anni prima della data in cui la norma diviene applicabile da uno a tre anni prima della data in cui la norma diviene applicabile

Piccole imprese	25%	20%
Medie imprese	20%	15%
Grandi imprese	15%	10%

Costi ammissibili

(89) I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale richiesto dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima della data in cui la norma diviene applicabile.

(90) I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con l'investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.4. Aiuti agli studi ambientali

(91) Gli aiuti alle imprese per la realizzazione di studi direttamente connessi con investimenti intesi al raggiungimento di norme ai sensi della sezione 3.1.1, al risparmio energetico ai sensi della sezione 3.1.5, alla produzione di energia rinnovabile ai sensi della sezione 3.1.6 saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente capo. Altrettanto varrà per quei casi in cui, in base agli esiti di uno studio preparatorio, l'investimento in esame non viene più realizzato.

(92) L'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi dello studio.

(93) Qualora lo studio sia realizzato per conto di una PME, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella che segue.

	Studi ambientali
Piccole imprese	70%
Medie imprese	60%
Grandi imprese	50%

3.1.5. Aiuti per il risparmio energetico

(94) Gli aiuti agli investimenti o al funzionamento che consentono il risparmio di energia da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

3.1.5.1. Aiuti agli investimenti

Intensità di aiuto

(95) L'intensità di aiuto non deve superare il 60% dei costi d'investimento ammissibili.

(96) Qualora gli aiuti agli investimenti per il risparmio energetico siano concessi alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

	Intensità degli aiuti per il risparmio energetico
Piccole imprese	80%
Medie imprese	70%
Grandi imprese	60%

(97) L'intensità di aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile, come definito al punto 98, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il massimo risparmio energetico. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(98) I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie. Il calcolo di tali sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a) *la parte dell'investimento direttamente connessa col risparmio energetico* deve essere individuata conformemente alle regole di cui al punto 81 e al punto 83 della presente disciplina;

b) *la presenza di un livello di risparmio energetico superiore alle norme comunitarie* deve essere individuata conformemente alle regole di cui al punto 84 della presente disciplina;

c) *individuazione dei profitti e dei costi operativi*: i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto o costo operativo connesso con l'investimento supplementare per il risparmio energetico verificatosi: durante i primi tre anni di vita dell'investimento stesso, nel caso delle PMI; durante i primi quattro anni di vita, nel caso di grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei

diritti di emissioni di CO₂; durante i primi cinque anni, nel caso di grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂. Per le grandi imprese, il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell'investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento in esame non supera i tre anni.

3.1.5.2. Aiuti al funzionamento

(99) Gli aiuti al funzionamento per il risparmio energetico sono concessi unicamente se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico ⁽⁴⁶⁾. Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa in questione e destinati al nuovo impianto;

b) gli aiuti sono limitati a una durata di cinque anni.

(100) Nel caso di aiuti che diminuiscono gradualmente, l'intensità di aiuto non può essere superiore al 100% dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno. Nel caso di aiuti che non diminuiscono gradualmente, l'intensità di aiuto non deve essere superiore al 50% dei sovraccosti.

3.1.6. Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

(101) Gli aiuti ambientali agli investimenti o al funzionamento a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 102 a 111. Gli aiuti di Stato possono essere giustificati in assenza di norme comunitarie obbligatorie che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa. Gli aiuti agli investimenti o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili.

3.1.6.1. Aiuti agli investimenti

Intensità di aiuto

(102) L'intensità di aiuto non deve superare il 60% dei costi d'investimento ammissibili.

(103) Qualora gli aiuti agli investimenti a favore delle fonti energetiche rinnovabili siano concessi alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

	Intensità degli aiuti per le fonti energetiche rinnovabili
Piccole imprese	80%
Medie imprese	70%
Grandi imprese	60%

(104) L'intensità di aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti da 105 a 106, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per ottenere la massima energia rinnovabile. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(105) Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

(106) I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.6.2. Aiuti al funzionamento

(107) Gli aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile possono essere giustificati per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata. Questa regola si applica alla produzione di energia rinnovabile intesa tanto ai fini della vendita sul mercato che del consumo proprio dell'impresa.

(108) Gli Stati membri possono concedere aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili secondo le seguenti modalità.

(109) **Alternativa 1:**

a) gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso l'ammortamento degli investimenti supplementari per la tutela ambientale, e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata. Gli aiuti al funzionamento possono inoltre essere concessi fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell'ammortamento degli impianti. L'energia supplementare prodotta dall'impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale;

b) per gli aiuti concessi conformemente alla lettera a), ai fini del calcolo dell'importo degli aiuti al funzionamento, occorre detrarre dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all'impresa in questione per il nuovo impianto. Al momento della notifica dei regimi di aiuto alla Commissione, gli Stati membri dovranno indicare le specifiche misure di aiuto e, in particolare, le modalità di calcolo dell'importo degli aiuti;

c) a differenza della maggior parte delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente contenuti ma comporta costi di funzionamento maggiori. Pertanto, la Commissione potrà autorizzare aiuti al funzionamento finalizzati alla produzione di energia rinnovabile dalla biomassa superiori all'importo dell'investimento se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che i costi totali sostenuti dall'impresa dopo l'ammortamento dell'impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia.

(110) **Alternativa 2:**

a) gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti a favore dell'energia rinnovabile mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi o i sistemi basati su gare d'appalto. Questi meccanismi di mercato consentono all'insieme dei produttori di energia rinnovabile di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l'energia prodotta, ad un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non deve essere fissato in anticipo, ma dipenderà dalla legge della domanda e dell'offerta;

b) se costituiscono aiuti di Stato, i meccanismi di mercato possono essere autorizzati dalla Commissione purché gli Stati membri siano in grado di dimostrare che il sostegno è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili in questione, che esso non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di tali energie e che non disincentiva i produttori dall'essere più competitivi. La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di dieci anni.

(111) **Alternativa 3:**

Gli Stati membri possono concedere inoltre aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100.

3.1.7. Aiuti alla cogenerazione

(112) Gli aiuti ambientali agli investimenti o al funzionamento a favore della cogenerazione saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, a condizione che l'unità di cogenerazione sia conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, e che per gli aiuti agli investimenti:

a) una nuova unità di cogenerazione permetta di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della [direttiva 2004/8/CE](#) e della [decisione 2007/74/CE](#);

b) il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

(113) Per gli aiuti al funzionamento, una cogenerazione preesistente deve essere conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, e deve presentare un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata come prescritto dalla [direttiva 2004/8/CE](#) e dalla [decisione 2007/74/CE](#) della Commissione.

3.1.7.1. Aiuti agli investimenti

Intensità di aiuto

(114) L'intensità di aiuto non deve superare il 60% dei costi d'investimento ammissibili.

(115) Qualora gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione siano concessi alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

Intensità degli aiuti alla cogenerazione ad alto rendimento	
Piccole imprese	80%
Medie imprese	70%
Grandi imprese	60%

(116) L'intensità di aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti 117 e 118, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il massimo risparmio energetico. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(117) I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

(118) I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.7.2. Aiuti al funzionamento

(119) Gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento possono essere concessi conformemente alle regole in materia di aiuti al funzionamento a favore delle energie rinnovabili di cui alla sezione 3.1.6.2:

a) alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato. Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'energia elettrica;

b) a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale. Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell'impianto ma non gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

3.1.8. Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente

(120) Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti ⁽⁴⁷⁾ saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché conducano a un risparmio di energia primaria e che l'impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfi la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, e che:

a) l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure

b) l'investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Intensità di aiuto

(121) L'intensità degli aiuti a favore di impianti di teleriscaldamento non supera il 50% dei costi d'investimento ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell'impianto di teleriscaldamento, gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione sono soggetti alle norme di cui alle sezioni 3.1.6 e 3.1.7 rispettivamente.

(122) Qualora gli aiuti agli investimenti a favore del teleriscaldamento energeticamente efficiente siano destinati alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

Intensità degli aiuti per il teleriscaldamento energeticamente efficiente con fonti di energia convenzionali

Piccole imprese	70%
Medie imprese	60%
Grandi imprese	50%

(123) L'intensità di aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile, come definito ai punti 124 e 125, nel caso in cui gli aiuti all'investimento vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti si limitano al minimo necessario per raggiungere il massimo risparmio energetico. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. In fine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.

Costi ammissibili

(124) I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento.

(125) I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.9. Aiuti per la gestione dei rifiuti

(126) Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore della gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché detta gestione sia conforme alla classificazione gerarchica dei principi della gestione dei rifiuti ⁽⁴⁸⁾ e rispetti le condizioni di cui al punto 127.

(127) Gli aiuti agli investimenti a favore della gestione dei rifiuti sono concessi solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

a) l'investimento è inteso a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese (gli "inquinatori"), escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;

b) gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori;

c) gli investimenti vanno oltre lo "stato dell'arte" ⁽⁴⁹⁾ oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali;

d) i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;

e) gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Intensità di aiuto

(128) L'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi d'investimento ammissibili.

(129) Qualora gli aiuti agli investimenti a favore della gestione dei rifiuti siano destinati alle PMI, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come illustrato nella tabella.

	Intensità degli aiuti per la gestione dei rifiuti
Piccole imprese	70%
Medie imprese	60%
Grandi imprese	50%

Costi ammissibili

(130) I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari ad effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti, rispetto all'investimento di riferimento, ad esempio una produzione tradizionale di pari capacità che non prevede la gestione dei rifiuti. Dai costi ammissibili occorre detrarre i costi di un tale investimento di riferimento.

(131) I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per la gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in questione ⁽⁵⁰⁾, come stabilito ai punti da 81 a 83.

3.1.10. Aiuti per il risanamento di siti contaminati

(132) Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ⁽⁵¹⁾, purché ne risulti un livello superiore di tutela ambientale. I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.

L'inquinatore, se chiaramente individuato, deve finanziare il risanamento sulla base del principio "chi inquina paga" e senza beneficiare di alcun aiuto di Stato. In questo contesto, per "inquinatore" si intende il responsabile secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro, fatta salva l'adozione di norme comunitarie in materia.

Ove l'inquinatore non sia individuabile oppure non sia possibile addebitargli i costi dell'inquinamento, possono essere concessi aiuti al responsabile del lavoro.

Intensità di aiuto

(133) Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati possono raggiungere il 100% dei costi ammissibili. L'importo totale degli aiuti non potrà in nessun caso essere superiore alle spese effettive sostenute dall'impresa.

Costi ammissibili

(134) I costi ammissibili equivalgono al costo dei lavori di risanamento, al netto dell'aumento di valore del terreno. Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.

3.1.11. Aiuti al trasferimento di imprese

(135) Gli aiuti agli investimenti per il trasferimento di un'impresa in un nuovo sito dettato da motivi di tutela ambientale saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il cambiamento di ubicazione deve essere dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e far seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un'autorità pubblica competente, oppure essere il frutto di un concordato tra l'impresa e l'autorità pubblica competente;

b) l'impresa deve rispettare le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento.

(136) Il beneficiario degli aiuti può essere:

a) un'impresa ubicata in un'area urbana o in una zona designata "zona speciale di conservazione" a norma della [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁵²⁾ che svolge, nel rispetto della normativa vigente (cioè di tutti i requisiti di legge, comprese tutte le norme ambientali applicabili all'impresa), un'attività fonte di grave inquinamento e che, proprio a causa di tale ubicazione, deve lasciare il luogo in cui è insediata per spostarsi in una zona più adeguata;

b) uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II.

Intensità di aiuto

(137) L'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi d'investimento ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per piccole imprese, come illustrato nella tabella.

	Intensità degli aiuti a favore del trasferimento
Piccole imprese	70%
Medie imprese	60%
Grandi imprese	50%

Costi ammissibili

(138) Nel determinare l'importo dei costi ammissibili degli aiuti al trasferimento di imprese, la Commissione tiene conto in particolare:

a) dei seguenti vantaggi:

i) il ricavato della vendita o della locazione dell'impianto o del terreno sgomberati;

ii) l'indennizzo corrisposto in caso di esproprio;

iii) altri benefici connessi col trasferimento dell'impianto, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento, e le plusvalenze contabili derivanti dall'uso più consono dell'impianto;

iv) gli investimenti connessi a eventuali aumenti della capacità;

b) dei seguenti costi:

i) i costi connessi all'acquisto del terreno, alla costruzione o all'acquisto di un nuovo impianto di capacità pari all'impianto sgomberato;

ii) le eventuali penali in cui è incorsa l'impresa per la risoluzione del contratto di locazione di terreni o di immobili, qualora la decisione amministrativa o giudiziaria che ne ordina il trasferimento comporti la risoluzione anticipata di detto contratto.

3.1.12. Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

(139) I regimi di autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato in diversi modi, ad esempio le autorizzazioni o quote vengono concesse ad un valore inferiore a quello di mercato e tale concessione è effettuata dallo Stato membro.

(140) Gli aiuti di Stato connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili possono risultare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente punto, nonché al punto 141. In via di deroga, il punto 141 non si applica al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla [direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la [direttiva 96/61/CE](#) del Consiglio ⁽⁵³⁾ (in appresso "sistema europeo di scambio delle quote di emissione") ⁽⁵⁴⁾:

a) i regimi di autorizzazioni scambiabili devono essere concepiti in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme comunitarie che le imprese interessate sono tenute a rispettare;

b) l'assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, deve basarsi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità; la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non deve superare le previsioni di fabbisogno dell'impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio;

c) la metodologia di assegnazione non deve favorire determinate imprese o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;

d) in particolare, l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non deve avvenire a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati. L'accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

(141) La Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato connessi al regime di autorizzazioni scambiabili sulla base dei seguenti criteri:

a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

b) l'asta integrale deve garantire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

c) non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell'ambito del rilevante mercato geografico. Per stabilire l'impossibilità di far gravare sul consumatore l'aumento di prezzo indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili, è possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell'impresa;

d) le singole imprese del settore non possono ridurre i livelli di emissione affinché il prezzo dei certificati sia sostenibile. E' possibile dimostrare l'irriducibilità dei livelli di consumo utilizzando come parametro i livelli di emissione ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all'interno dello spazio economico europeo (in appresso, "SEE"). Tutte le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare a pieno di una sovvenzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili avvalendosi della tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali beneficiano di sovvenzioni più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali.

3.2. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

(142) Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione. Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello più elevato di protezione ambientale.

(143) La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il progetto ha già avuto inizio.

(144) Se il progetto sovvenzionato non ha avuto inizio prima dell'inoltro della domanda, si presuppone che l'effetto di incentivazione sia automaticamente dimostrato per tutte le categorie di aiuti concessi alle PMI, tranne nei casi in cui gli aiuti sono soggetti a una valutazione dettagliata conformemente al capo 5.

(145) Per tutti gli altri progetti sovvenzionati, la Commissione richiede allo Stato membro che effettua la notifica di dimostrare l'effetto di incentivazione.

(146) Per dimostrare l'effetto di incentivazione, lo Stato membro interessato deve dimostrare che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, non sarebbe stata scelta l'alternativa più rispettosa per l'ambiente. A tal fine, lo Stato membro interessato deve fornire informazioni che comprovino che:

a) la situazione controfattuale è attendibile;

b) i costi ammissibili sono stati calcolati in linea con la metodologia di cui ai punti da 81 a 83;

c) l'investimento non sarebbe sufficientemente redditizio in assenza di aiuti, tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all'investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l'impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell'investimento ecologico.

3.3. Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

(147) Gli aiuti volti a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo individuati quale priorità ambientale possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la proposta di aiuti concerne un progetto specifico e chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto;

b) deve trattarsi di un progetto di comune interesse europeo: esso deve fornire un contributo concreto, esemplare e identificabile con la realizzazione degli interessi comunitari in materia di tutela ambientale, ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell'Unione europea. I vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non devono limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all'intera Comunità. Il progetto deve contribuire in modo sostanziale agli obiettivi comunitari. La sua realizzazione ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente;

c) gli aiuti devono essere necessari e fungere da incentivo all'esecuzione del progetto, che deve comportare un elevato grado di rischio;

d) il progetto riveste una grande importanza per quanto riguarda il volume: esso deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

(148) Affinché la Commissione possa procedere a un'adeguata valutazione di questo tipo di progetti, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità.

(149) La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti di aiuto notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario e i progetti che coinvolgono imprese appartenenti a un numero considerevole di Stati membri.

(150) Ove gli aiuti siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla presente disciplina.

[\(43\)](#) Sono tuttavia consentiti gli aiuti per adeguarsi anzitempo a norme future e per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto alle condizioni di cui alle sezioni 3.1.3 e 3.1.2.

[\(44\)](#) In sede di valutazione del punto 78(b), qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per "significativamente maggiore" si intenderà che il miglioramento marginale atteso da tali innovazioni, in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza energetica nell'utilizzo delle risorse, dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento consentito dai progressi generali delle attività analoghe non innovative.

Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuto di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve dare risultati analoghi a quello proposto.

[\(45\)](#) Si pensi, ad esempio, all'ammodernamento di un processo produttivo esistente dove la specifica componente che consente di potenziare la prestazione ambientale risulti chiaramente identificabile.

[\(46\)](#) Il concetto di costi di produzione si deve intendere al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale livello di profitto.

[\(47\)](#) Eccetto le infrastrutture nel settore del teleriscaldamento, che esulano dalla presente disciplina ma verranno valutate in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

[\(48\)](#) Classificazione definita nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (COM(96) 399 def. del 30.7.1996). In tale comunicazione, la Commissione sottolinea che la gestione dei rifiuti costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare al fine di ridurre i rischi per l'ambiente. Il concetto di valorizzazione dei rifiuti va visto nella triplice dimensione di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. I rifiuti la cui produzione sia inevitabile devono essere valorizzati ed eliminati senza costituire un pericolo. Nella comunicazione dal titolo "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" (COM(2005) 666), la Commissione ribadisce il proprio impegno per il rispetto di questi principi e prevede

interventi concreti finalizzati alla prevenzione e al riciclaggio, quali l'elaborazione ecocompatibile di processi e prodotti, gli incentivi alla PMI per l'attuazione di misure di prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio.

[\(49\)](#) Per "stato dell'arte" si intende un processo in cui l'utilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale e prassi corrente in termini di redditività economica. Ove possibile, il concetto di "stato dell'arte" va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato comune della Comunità.

[\(50\)](#) Qualora l'investimento apporti unicamente benefici in termini di tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, il calcolo dei costi ammissibili è esente da ulteriori detrazioni.

[\(51\)](#) Gli interventi di risanamento effettuati dalle pubbliche autorità sui terreni in loro possesso non sono soggetti all'articolo 87 del trattato. Possono tuttavia sorgere problemi connessi con gli aiuti di Stato se, dopo il risanamento, i terreni sono ceduti a imprese a un valore inferiore a quello di mercato. In tal caso, è ancora applicabile la comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi con le vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

[\(52\)](#) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla [direttiva 2006/105/CE](#) (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

[\(53\)](#) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla [direttiva 2004/101/CE](#) (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

[\(54\)](#) La Commissione ha valutato gli aiuti di Stato previsti dai piani nazionali di assegnazione nell'ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione per il periodo fino al 31 dicembre 2012 alla luce dei criteri di cui al punto 140.

4. AIUTI SOTTO FORMA DI SGRAVI O ESENZIONI DA IMPOSTE AMBIENTALI

(151) Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti.

(152) Ai fini della compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE, gli sgravi o le esenzioni da imposte armonizzate, in particolare quelle armonizzate ai sensi della [direttiva 2003/96/CE](#), devono risultare compatibili con la normativa comunitaria applicabile e soddisfare i limiti e le condizioni di cui alla medesima.

(153) Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali armonizzate sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per un periodo di 10 anni, purché i beneficiari corrispondano almeno al livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile [\(55\)](#).

(154) Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali diverse da quelle di cui al punto 153 [\(56\)](#) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per un periodo di 10 anni, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 155 a 159.

(155) Nell'analizzare i regimi impositivi che comportano elementi di aiuti di Stato sotto forma di sgravi o esenzioni dalle imposte in esame, la Commissione valuta segnatamente la necessità e la proporzionalità degli aiuti e i relativi effetti nell'ambito dei settori economici interessati.

(156) A tal fine, la Commissione si affida alla documentazione fornita dagli Stati membri, che, da un lato, indica i rispettivi settori o categorie dei beneficiari dello sgravio o della riduzione e, dall'altro, illustra la posizione che i principali beneficiari occupano in ciascun settore interessato e come l'imposizione può contribuire alla tutela ambientale. La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati e elencare, per ciascun settore, i maggiori beneficiari (tenendo conto in particolare del fatturato,

della quota di mercato e dell'entità della base imponibile). Per ciascun settore, occorre segnalare la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l'imposta.

(157) Inoltre, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali devono essere necessari e proporzionati.

(158) La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ⁽⁵⁷⁾ ove essi siano in una situazione fattuale simile;

b) l'imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari ⁽⁵⁸⁾;

c) non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico ⁽⁵⁹⁾ assieme alle stime del calo delle vendite o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

(159) La Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE. Il regime prevede che le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa sono le beneficiarie principali di una riduzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dall'imposta utilizzando la tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali beneficiano di sovvenzioni più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali;

b) i beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20% dell'imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un'aliquota inferiore intesa a limitare le distorsioni della concorrenza;

c) gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie in forza dei quali queste si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli in applicazione delle lettere a) o b) o del livello comunitario minimo di imposizione. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra le altre cose, una riduzione del consumo d'energia, una riduzione di emissioni inquinanti o qualsiasi altra misura ambientale e devono soddisfare le seguenti condizioni:

i) il contenuto degli accordi deve essere negoziato da ciascuno Stato membro e deve stabilire segnatamente gli obiettivi e lo scadenziario per il loro conseguimento;

ii) gli Stati membri assicurano un controllo indipendente ⁽⁶⁰⁾ e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;

iii) gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

⁽⁵⁵⁾ Si veda il punto 70 (15).

⁽⁵⁶⁾ Ad esempio sgravi o esenzioni fiscali da imposte non contemplate dalla normativa comunitaria o inferiori al livello comunitario minimo di imposizione.

⁽⁵⁷⁾ Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

[\(58\)](#) I prodotti energetici e le "imprese a forte consumo di energia", come definite all'[articolo 17, paragrafo 1, lettera a\), della direttiva 2003/96/CE](#), si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore.

[\(59\)](#) Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

[\(60\)](#) A tal fine è irrilevante che il controllo sia effettuato da un ente pubblico o privato.

5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA

5.1. Misure soggette a una valutazione dettagliata

(160) Affinché la Commissione possa effettuare una valutazione più dettagliata degli aiuti d'importo rilevante concessi nell'ambito di regimi autorizzati e stabilirne la compatibilità con il mercato comune, gli Stati membri devono notificare preventivamente ogni singolo progetto di aiuti agli investimenti o di aiuti al funzionamento concessi nell'ambito di un regime autorizzato o su base individuale, laddove gli aiuti soddisfino le seguenti condizioni [\(61\)](#):

a) **per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria**: per tutti i casi notificati alla Commissione in forza di *un obbligo di notifica individuale dell'aiuto* come previsto dal regolamento di esenzione per categoria;

b) **per le misure individuali contemplate dalla presente disciplina** [\(62\)](#): in tutti i casi di:

i) aiuti agli investimenti: quando l'importo degli aiuti a una singola impresa supera 7,5 milioni di euro (anche se nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato);

ii) aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico: quando l'importo degli aiuti per impresa supera 5 milioni di euro su cinque anni;

iii) *aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili o per la produzione combinata di calore rinnovabile*: quando gli aiuti sono concessi ad impianti ad elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 125 MW;

iv) aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150.000 tonnellate l'anno;

v) aiuti al funzionamento per la cogenerazione: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW; gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica.

(161) Gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base di un calcolo dei costi esterni evitati. Se l'importo degli aiuti è calcolato con questo metodo, la misura deve essere notificata ed è soggetta a una valutazione dettagliata, indipendentemente dalla soglia di cui al punto 160 b) iii). I costi esterni evitati sono una quantificazione monetaria dell'aggiuntivo danno socio-ambientale che la società subirebbe se la stessa quantità di energia fosse prodotta da un impianto funzionante con energie convenzionali. Tali costi sono calcolati sulla base della differenza tra i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energia rinnovabile e i costi esterni generati ma non pagati dai produttori di energie non rinnovabili. I relativi calcoli dovranno essere effettuati dallo Stato membro con un metodo di calcolo internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dalla Commissione. Lo Stato membro dovrà, fra l'altro, fornire un'analisi comparativa dei costi motivata e quantificata, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energia concorrenti, in modo da dimostrare che l'aiuto costituisce effettivamente una compensazione a fronte di costi esterni evitati.

(162) L'importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all'importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l'alternativa 1 (di cui al punto 109 deve essere in ogni caso reinvestito dall'impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1.

(163) La Commissione si adopera a condurre tempestivamente l'indagine nella misura in cui gli Stati membri garantiscono piena cooperazione e mettono a disposizione le informazioni adeguate. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame del caso. Essi possono basarsi, in particolare, su valutazioni di precedenti regimi di aiuti di Stato, su valutazioni d'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti e su altri studi in materia di tutela ambientale.

(164) La valutazione dettagliata e una valutazione proporzionale e dipende dal potenziale di distorsione del caso. Di conseguenza, la realizzazione di una valutazione dettagliata non implica necessariamente la necessità di avviare un procedimento d'indagine formale, benché una tale circostanza possa verificarsi per determinate misure.

5.2. Criteri per la valutazione economica di casi individuali

(165) La valutazione dettagliata è effettuata sulla base degli elementi positivi e negativi di cui alle sezioni 5.2.1 e 5.2.2, che si applicano in aggiunta ai criteri enunciati al capo 3. L'intensità di aiuto non deve essere in nessun caso superata. Inoltre, la valutazione dettagliata viene effettuata sulla base degli specifici elementi positivi e negativi, ove pertinenti per questo tipo o questa forma di aiuti.

5.2.1. Effetti positivi degli aiuti

(166) Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a perseguire obiettivi di tutela ambientale che non sarebbero stati altrimenti perseguiti costituisce il principale elemento positivo da prendere in considerazione nel valutare la compatibilità degli aiuti.

5.2.1.1. Fallimento del mercato

(167) In linea generale, la Commissione non mette in dubbio l'esistenza di esternalità negative connesse ad alcuni tipi di comportamento o all'impiego di determinati prodotti con effetti ambientali negativi. Verifica tuttavia che, avendo un notevole impatto sulla tutela ambientale, la misura di aiuto miri a correggere questo fallimento del mercato. A tal fine, la Commissione tiene conto segnatamente del contributo atteso della misura in termini di tutela ambientale (in modo quantificabile) e del livello di tutela ambientale cui si ambisce mettendoli a confronto con le norme vigenti comunitarie o di altri Stati membri.

(168) La Commissione esamina inoltre le considerazioni a sostegno di aiuti per l'adeguamento a norme nazionali che vanno oltre le norme comunitarie. La Commissione tiene conto in particolare della natura, del tipo e dell'ubicazione dei principali concorrenti del beneficiario degli aiuti, dei costi per l'attuazione delle norme nazionali (o di regimi di autorizzazioni scambiabili) che graverebbero su di lui in assenza di aiuti e dei costi comparativi di dette norme per i principali concorrenti del beneficiario.

5.2.1.2. Strumento adeguato

(169) Viene valutato se gli aiuti di Stato sono uno strumento adeguato al conseguimento della tutela ambientale, dal momento che altri strumenti meno distorsivi possono ottenere i medesimi risultati e che gli aiuti di Stato sono suscettibili di violare il principio "chi inquina paga".

(170) Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione tiene conto, in particolare, di qualsiasi valutazione d'impatto della misura proposta eventualmente realizzata dallo Stato membro, unitamente a considerazioni sull'opportunità di ricorrere a misure alternative agli aiuti di Stato e delle motivazioni a riprova che il principio "chi inquina paga" verrà rispettato.

5.2.1.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

(171) Se finalizzati alla tutela ambientale, gli aiuti di Stato devono sempre avere un effetto di incentivazione, ovvero indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello maggiore di protezione ambientale. Gli aiuti non possono essere considerati necessari unicamente perché il livello di protezione ambientale è aumentato. I vantaggi di nuovi investimenti o metodi di produzione non si limitano di solito agli effetti ambientali.

(172) Oltre al calcolo dei sovraccosti di cui al capo 3, l'analisi della Commissione tiene conto anche degli elementi seguenti:

a) situazione controfattuale: occorre dimostrare quali azioni specifiche non sarebbero state intraprese dall'impresa in assenza di aiuti, ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico o un nuovo prodotto più rispettoso dell'ambiente;

b) **effetto ambientale previsto connesso col cambiamento di comportamento**: almeno uno dei seguenti elementi deve risultare presente:

i) *aumento del livello di tutela ambientale*: riduzione di un tipo specifico di inquinamento che non avrebbe luogo in assenza di aiuti;

ii) ritmo accelerato di attuazione di norme non ancora applicabili: riduzione dell'inquinamento anticipata nel tempo grazie agli aiuti;

c) vantaggi per la produzione: se l'investimento comporta altri vantaggi in termini di aumento della capacità, della produttività, di abbattimento dei costi o di qualità, l'effetto di incentivazione è di solito inferiore. Si pensi, in particolare, ai casi in cui lungo l'arco di vita dell'investimento vi siano vantaggi sostanziali, possibilmente fino al punto da recuperare i sovraccosti ambientali anche in assenza di aiuti;

d) condizioni di mercato: la pressione competitiva in alcuni mercati, in particolare a causa dell'immagine del prodotto e dell'etichettatura dei metodi di produzione, può determinare un livello elevato di tutela ambientale. Se vi sono prove che il livello di tutela ambientale indotto dagli aiuti va al di là del normale comportamento del mercato, è più presumibile che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione;

e) eventuali future norme cogenti: se, a livello comunitario, viene negoziata l'introduzione di norme cogenti, nuove o più rigorose, che la misura interessata mirerebbe a rispettare, l'effetto di incentivazione è di solito inferiore;

f) livello di rischio: se sussiste un particolare rischio che l'investimento sia meno produttivo del previsto, l'effetto di incentivazione degli aiuti è di solito superiore;

g) livello di redditività: gli aiuti sortiscono di solito un effetto di incentivazione se il livello di redditività dell'azione proposta è negativo nell'arco di tempo entro il quale l'investimento si deprezza o gli aiuti al funzionamento entrano in applicazione, tenendo conto di tutti i vantaggi e i rischi di cui al presente punto.

(173) Se l'impresa si adegua a norme nazionali superiori alle norme comunitarie o adottate in assenza di norme comunitarie, la Commissione verifica se il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di sovraccosti e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all'immediata attuazione delle norme nazionali.

5.2.1.4. Proporzionalità degli aiuti

(174) Lo Stato membro deve provare che gli aiuti sono necessari, che il loro importo è limitato al minimo e che il processo di selezione è proporzionale. Nella sua analisi, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a) **calcolo accurato dei costi ammissibili**: prova che i costi ammissibili sono realmente limitati ai sovraccosti necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale;

b) processo di selezione: il processo di selezione deve svolgersi in modo non discriminatorio, trasparente e aperto e non deve condurre all'esclusione indebita di imprese che possono concorrere con progetti che si prefiggono i medesimi obiettivi ambientali. Il processo di selezione deve permettere di individuare beneficiari in grado di perseguire gli obiettivi ambientali con aiuti dall'importo minimo o nel modo più conveniente sotto il profilo costi-benefici;

c) aiuti limitati al minimo: prova che l'importo degli aiuti non supera la perdita di redditività prevista, compresa una normale remunerazione del capitale nell'arco di tempo entro il quale l'investimento si deprezza.

5.2.2. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi

(175) Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione analizza la distorsione della concorrenza, tenendo conto soprattutto della prevedibile incidenza degli aiuti ambientali sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti ⁽⁶³⁾.

(176) Se gli aiuti sono proporzionali, cioè se nel calcolo dei sovraccosti d'investimento o dei sovraccosti operativi si è tenuto conto di tutti i vantaggi per l'impresa, è probabile che gli aiuti abbiano un'incidenza negativa limitata. Tuttavia, come illustrato alla sezione 1.3.6, anche quando risultano necessari e proporzionati in modo da consentire all'impresa specifica di aumentare il livello di tutela ambientale, gli aiuti possono produrre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da indurre distorsioni della concorrenza. Un'impresa interessata a realizzare un profitto ha interesse, in linea di principio, ad aumentare il livello di tutela ambientale al di là dei requisiti di legge solo se ritiene di poterne ricavare, seppur marginalmente, un qualche tipo di vantaggio.

(177) La Commissione procede valutando, in prima battuta, in che misura è probabile che il beneficiario possa aumentare o mantenere il livello delle vendite come conseguenza degli aiuti. La Commissione tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) **riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione:** se le nuove attrezzature ⁽⁶⁴⁾ consentiranno di ridurre i costi unitari di produzione rispetto alla situazione in assenza di aiuti o se gli aiuti compensano una parte dei costi operativi, è probabile che le vendite del beneficiario aumentino. La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più è elastico il prezzo del prodotto;

b) processi produttivi più rispettosi dell'ambiente: se il beneficiario mette a punto un processo produttivo più ecologico e se, tramite l'immagine del prodotto e l'etichettatura, è possibile differenziare il prodotto presso i consumatori sotto il profilo della tutela ambientale, è probabile che il beneficiario possa aumentare le vendite. La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più forte è la preferenza del consumatore per caratteristiche di prodotto ambientali;

c) **nuovi prodotti:** se il beneficiario ottiene un prodotto nuovo o di maggiore qualità è probabile che le sue vendite aumentino e che tragga eventuali vantaggi dalla posizione di "precorsore". La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più forte è la preferenza del consumatore per caratteristiche di prodotto ambientali.

5.2.2.1. Incentivi dinamici/crowding out

(178) Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale possono avere un impiego strategico finalizzato a promuovere tecnologie innovative dal punto di vista ambientale affinché i produttori nazionali assumano la posizione di vantaggio di precursori. E' pertanto possibile che gli aiuti falsino gli incentivi dinamici e inducano un effetto crowd out sugli investimenti in una particolare tecnologia in altri Stati membri, tecnologia che si concentrerebbe in un unico Stato membro. L'effetto è tanto maggiore quanto più concorrenti riducono lo sforzo innovativo rispetto alla situazione controfattuale in assenza di aiuti.

(179) L'analisi della Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a) **importo degli aiuti:** quanto maggiore è l'importo tanto più elevata è la possibilità che parte degli aiuti venga utilizzata per falsare la concorrenza. Ciò è particolarmente vero se l'importo degli aiuti risulta elevato rispetto alla portata delle attività generali del beneficiario;

b) **frequenza degli aiuti:** se un'impresa beneficia ripetutamente di aiuti, è più probabile che ne consegua una distorsione degli incentivi dinamici;

c) **durata degli aiuti:** se gli aiuti al funzionamento sono prolungati nel tempo, è più probabile che si verifichino distorsioni della concorrenza;

d) **riduzione progressiva degli aiuti:** gli aiuti al funzionamento che decrescono nel tempo costituiscono un incentivo affinché l'impresa potenzi la propria efficienza, con una conseguente distorsione degli incentivi dinamici ridotta nel tempo;

e) prontezza di adeguamento a norme future: se gli aiuti consentono all'impresa di adeguarsi a nuove norme comunitarie la cui adozione è prevista nel prossimo futuro, l'investimento sovvenzionato produce un abbattimento dei costi a fronte di investimenti che l'impresa avrebbe dovuto comunque realizzare;

f) **livello delle norme regolamentari rispetto agli obiettivi ambientali**: il rischio che gli aiuti tesi a superare i requisiti obbligatori non siano necessari e inducano un effetto crowd out sugli investimenti o abbiano un'utilizzo che falsi gli incentivi dinamici è tanto maggiore quanto più basso è il livello dei requisiti regolamentari;

g) **rischio di sovvenzioni incrociate**: il rischio di sovvenzioni incrociate è maggiore nei casi in cui le imprese producono una vasta gamma di prodotti oppure producono un medesimo prodotto avvalendosi nel contempo di processi convenzionali e di processi rispettosi dell'ambiente;

h) neutralità tecnologica: il rischio di falsare gli incentivi dinamici è più elevato nel caso di misure che si concentrano su un'unica tecnologia.

i) innovazione competitiva: quando i concorrenti esteri mettono a punto tecnologie competitive (concorrenza sull'innovazione), è più probabile che dagli aiuti scaturisca una distorsione degli incentivi dinamici.

5.2.2.2. Tenere in vita imprese inefficienti

(180) Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale possono essere giustificati quale meccanismo transitorio verso la piena assunzione di esternalità negative in termini ambientali. Essi non devono essere impropriamente utilizzati a sostegno di imprese incapaci di adeguarsi a norme e tecnologie più rispettose dell'ambiente perché carenti sotto il profilo dell'efficienza. L'analisi della Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a) tipo di beneficiari: nel caso in cui il beneficiario presenti uno scarso livello di produttività e un quadro finanziario carente, è più probabile che gli aiuti contribuiscano a tenere l'impresa artificialmente in vita sul mercato;

b) **sovraccapacità del settore interessato dagli aiuti**: nei settori caratterizzati da sovraccapacità, il rischio è maggiore che gli aiuti agli investimenti vi contribuiscano, preservando strutture di mercato inefficienti;

c) **comportamento normale nel settore interessato dagli aiuti**: se altre imprese del settore hanno raggiunto lo stesso livello di tutela ambientale in assenza di aiuti, è più probabile che gli aiuti finiscano per tenere in vita strutture di mercato inefficienti. Di conseguenza, la distorsione della concorrenza è tanto più forte quante minori prove ci sono che il beneficiario non rispetta il principio "chi inquina paga" e quanto più elevata è la proporzione di esternalità ambientali internalizzate dai concorrenti del beneficiario;

d) **importanza relativa degli aiuti**: la distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto maggiore è la riduzione/compensazione rispetto ai costi di produzione variabili;

e) processo di selezione: se il processo di selezione si svolge in modo non discriminatorio, trasparente e aperto, è meno probabile che gli aiuti contribuiscano a tenere l'impresa artificialmente in vita sul mercato. La distorsione della concorrenza è tanto minore quanto più gli aiuti vengono concessi in modo esteso (in termini di copertura del mercato rilevante) e competitivo (in termini di aste/gare d'appalto);

f) **selettività**: se la misura a fronte della quale sono concessi gli aiuti copre un numero relativamente elevato di beneficiari potenziali, tutte le imprese nel mercato rilevante e non esclude le imprese che potrebbero perseguire lo stesso obiettivo ambientale, è meno probabile che gli aiuti finiscano per tenere in vita imprese inefficienti.

5.2.2.3. Potere di mercato/comportamento discriminatorio

(181) Gli aiuti per la tutela ambientale possono essere concessi affinché il beneficiario potenzi o mantenga potere in un determinato mercato di prodotto. La Commissione valuta il potere di mercato del beneficiario

prima della concessione degli aiuti e i possibili cambiamenti del medesimo per effetto dagli aiuti. Se gli aiuti per la tutela ambientale vengono concessi a un beneficiario che gode di un potere di mercato notevole, questi può utilizzare gli aiuti per potenziare o mantenere il proprio potere, differenziando ulteriormente i suoi prodotti o eliminando i concorrenti. E' improbabile che la Commissione individui problemi di concorrenza connessi col potere in mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene una quota inferiore al 25% e in mercati che presentano una concentrazione di mercato, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman, inferiore a 2.000.

(182) L'analisi della Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a) potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato: se il beneficiario gode già di una posizione dominante sul mercato coinvolto ⁽⁶⁵⁾, la misura di aiuto può rafforzare la posizione indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria;

b) **nuovi arrivi**: se gli aiuti riguardano mercati o tecnologie di prodotto concorrenziali rispetto ai prodotti per i quali il beneficiario è un operatore esistente provvisto di potere di mercato, gli aiuti possono essere strategicamente utilizzati per impedire nuovi arrivi. Di conseguenza, aiuti non accessibili a potenziali nuovi arrivi rendono più probabili le distorsioni della concorrenza;

c) **differenziazione di prodotto e discriminazione di prezzo**: gli aiuti possono indurre un effetto negativo agevolando la differenziazione di prodotto e la discriminazione di prezzo da parte del beneficiario a scapito dei consumatori;

d) **potere dell'acquirente**: in presenza di forti acquirenti sul mercato, il beneficiario di aiuti che gode di un potere di mercato ha meno possibilità di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti. Pertanto, le probabilità che gli aiuti vadano a discapito dei consumatori sono tanto minori quanto maggiore è il potere degli acquirenti.

5.2.2.4. Conseguenze sugli scambi e sull'ubicazione

(183) Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale possono far sì che alcuni territori beneficino di condizioni più favorevoli, segnatamente in virtù di un relativo abbattimento dei costi di produzione indotto dagli aiuti, oppure grazie a standard di produzione più elevati raggiunti per merito degli aiuti. Ciò può portare al trasferimento di imprese o allo spostamento dei flussi di scambio verso i territori sovvenzionati.

(184) Gli aiuti indurranno pertanto lo slittamento dei profitti verso lo Stato membro del mercato di prodotto interessato dagli aiuti e verso i mercati dei fattori di produzione.

(185) La Commissione tende a stabilire se il beneficiario abbia valutato di realizzare l'investimento altrove, e in tal caso considera più probabile che gli aiuti inducano notevoli distorsioni della concorrenza.

5.2.3. Bilancio e decisione

(186) Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione traccia il bilancio degli effetti della misura e stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli effetti positivi e negativi andrebbero idealmente espressi in rapporto agli stessi dati di riferimento (costi esterni evitati rispetto ai mancati profitti dei concorrenti espressi in unità monetaria).

(187) In genere, quanto maggiori sono i vantaggi ambientali e quanto più è chiaro che l'importo degli aiuti si limita al minimo necessario, tanto più è probabile che la Commissione giunga a una valutazione positiva. Contrariamente, e tanto meno probabile che la valutazione sia positiva quanto maggiori sono gli indizi che gli aiuti inducano notevoli distorsioni della concorrenza. Se sono previsti effetti positivi notevoli ed è probabile che le distorsioni siano molto significative, la valutazione e funzione della portata con cui si presuppone gli effetti positivi compensino quelli negativi.

(188) E' possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura di aiuto notificata e non avvii il procedimento di indagine formale oppure che decida, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Quando adotta una decisione favorevole subordinata a condizioni, ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento medesimo, la Commissione può, ad esempio, prendere in considerazione di imporre le seguenti condizioni, che devono essere intese a limitare le distorsioni o gli effetti indotti sugli scambi ed essere proporzionate:

- a) **intensità d'aiuto inferiori** rispetto alle intensità massime autorizzate al capo 3;
- b) separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate da un mercato all'altro qualora il beneficiario operi su più mercati;
- c) **ulteriori condizioni da rispettare per potenziare l'effetto ecologico** della misura;
- d) **divieto di discriminazioni** nei confronti di altri potenziali beneficiari (selettività ridotta).

[\(61\)](#) La regola si applica anche se il singolo beneficiario fruisce allo stesso tempo di uno sgravio o di un'esenzione fiscale valutati conformemente al capo 4.

[\(62\)](#) Gli sgravi e le esenzioni fiscali da imposte ambientali che rientrano nel campo di applicazione del capo 4 della presente disciplina non sono soggetti a una valutazione dettagliata. Tuttavia, gli aiuti sotto forma di misure fiscali ai sensi del capo 3 sono soggetti a una valutazione dettagliata se vengono superate le soglie di cui al presente punto.

[\(63\)](#) Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

[\(64\)](#) Il calcolo dei sovraccosti può non coprire la totalità dei vantaggi operativi, in quanto i vantaggi non sono dedotti lungo l'arco di vita dell'investimento. Potrebbe inoltre risultare difficile tener conto di alcuni tipi di vantaggi, ad esempio quelli consistenti in aumenti di produttività o di produzione a fronte di una capacità invariata.

[\(65\)](#) Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi col primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

6. CUMULO

(189) I massimali degli aiuti fissati dalla presente disciplina si applicano indipendentemente dal fatto che il progetto sovvenzionato sia finanziato integralmente tramite risorse statali ovvero in parte anche mediante risorse comunitarie.

(190) Gli aiuti autorizzati in forza della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla presente disciplina. Quando le spese che possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

(191) Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti *de minimis* a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla presente disciplina.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Relazioni annuali

(192) Conformemente al [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) e al [regolamento \(CE\) n. 794/2004, del 21 aprile 2004](#), recante disposizioni di esecuzione del [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶⁶⁾, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.

(193) Oltre a quanto previsto in forza delle suddette disposizioni, le relazioni annuali sulle misure di aiuto per la tutela ambientale devono specificare, per ciascun regime approvato, le seguenti informazioni relative alle grandi imprese:

- la ragione sociale dei beneficiari;
- l'importo degli aiuti per beneficiario;
- l'intensità di aiuto;
- una descrizione degli obiettivi della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare;
- i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati;

- una spiegazione di come sia stato rispettato l'effetto di incentivazione, avvalendosi in particolare degli indicatori e dei criteri di cui al capo 5 supra.

(194) Nel caso di sgravi o esenzioni fiscali, lo Stato membro deve fornire unicamente il testo o i testi legislativi o regolamentari con cui vengono istituiti gli aiuti, indicando dettagliatamente le categorie di imprese che beneficiano degli sgravi o delle esenzioni fiscali e i settori economici maggiormente interessati da detti sgravi/esenzioni.

(195) Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito internet della Commissione.

7.2. Trasparenza

(196) La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In particolare, è necessario garantire agli Stati membri, agli operatori economici, ai cointeressati e alla Commissione stessa un accesso immediato al testo integrale di tutti i regimi di aiuti applicabili in materia di tutela dell'ambiente.

(197) Un tale accorgimento è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti internet collegati. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto per la tutela ambientale, la Commissione richiede sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicarle l'indirizzo internet della pubblicazione. La pubblicazione su internet di dette informazioni deve avvenire prima dell'applicazione del regime.

7.3. Monitoraggio e valutazione

(198) Gli Stati membri si impegnano a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione di aiuti per tutte le misure di tutela ambientale. Tali documenti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle regole in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile, devono essere conservati per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti e essere messi a disposizione della Commissione su richiesta della medesima.

(199) Dette informazioni verranno richieste dalla Commissione agli Stati membri al fine di procedere ad una valutazione della presente disciplina dopo quattro anni dalla sua pubblicazione ⁽⁶⁷⁾.

7.4. Misure adeguate

(200) La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, le seguenti misure adeguate da applicare ai regimi di aiuto di Stato per la tutela ambientale esistenti:

gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro diciotto mesi dalla data in cui la norma diviene applicabile, con le seguenti eccezioni:

i) gli Stati membri devono eventualmente modificare i regimi di aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali contemplati dalla [direttiva 2003/96/CE](#) prima del 31 dicembre 2012;

ii) le nuove soglie di cui al punto 160 per i progetti individuali si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente disciplina nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

iii) l'obbligo di presentare relazioni annuali più dettagliate si applica agli aiuti concessi nell'ambito di regimi esistenti al 1° gennaio 2009.

(201) Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure adeguate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In assenza di risposta, la Commissione presuppone che lo Stato membro in questione non concordi con le misure proposte.

7.5. Applicazione, validità e revisione

(202) La presente disciplina si applica dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 3 febbraio 2001 ⁽⁶⁸⁾.

(203) La presente disciplina si applica fino al 31 dicembre 2014. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione potrà modificarla prima di tale scadenza in considerazione di importanti motivi di politica della concorrenza o di politica ambientale, ovvero di altre politiche comunitarie o di impegni internazionali. Si tratta, nello specifico, di modifiche che potrebbero rendersi necessarie in funzione di futuri accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici e della futura normativa europea in materia. Dopo quattro anni dalla data di pubblicazione, la Commissione procede a una valutazione della presente disciplina basandosi su informazioni fattuali e sull'esito di ampie consultazioni condotte dalla Commissione partendo, in particolare, dai dati forniti dagli Stati membri. I risultati della valutazione vengono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale europeo e degli Stati membri.

(204) La Commissione applica la presente disciplina a tutte le misure di aiuti notificati sui quali è chiamata a decidere successivamente alla pubblicazione della disciplina medesima nella Gazzetta ufficiale, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione stessa. Sono compresi gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti approvati e notificati alla Commissione in forza dell'obbligo di notifica in qualità di aiuti individuali.

(205) Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi ⁽⁶⁹⁾, la Commissione applicherà, in caso di aiuti non notificati:

a) la presente disciplina, se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua pubblicazione;

b) la disciplina in applicazione al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

[\(66\)](#) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 1935/2006](#) (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).

[\(67\)](#) In tale occasione, gli Stati membri potrebbero assistere la Commissione fornendo la loro valutazione a posteriori di regimi di aiuti o di misure individuali.

[\(68\)](#) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

[\(69\)](#) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

ALLEGATO

TABELLA DELLE INTENSITÀ DEGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI COME PARTE DEI COSTI AMMISSIBILI

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aiuti alle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie delle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie	70%	60%	50%
	80% se	70% se	60% se
	100% se	100% se	100% se tramite gara
	tramite gara	tramite gara	
Aiuti agli studi ambientali	70%	60%	50%
Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili			
— più di 3 anni	25%	20%	15%
— tra 1 e 3 anni	20%	15%	10%
prima della data in cui la norma diviene applicabile			
Aiuti per la gestione dei rifiuti	70%	60%	50%
Aiuti a favore delle energie rinnovabili	80%	70%	60%
	100% se	100% se	100% se tramite gara
	tramite gara	tramite gara	gara
Aiuti per il risparmio energetico	80%	70%	60%
	100% se	100% se	100% se tramite gara
	tramite gara	tramite gara	gara
Aiuti a favore degli impianti di cogenerazione			
Aiuti al teleriscaldamento ad energia tradizionale	70%	60%	50%
	100% se	100% se	100% se tramite gara
	tramite gara	tramite gara	gara
Aiuti per il risanamento di siti contaminati	100%	100%	100%
Aiuti al trasferimento di imprese	70%	60%	50%

Disc. 30 dicembre 2006

DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. C 323.

⁽²⁾ La data della disciplina qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

1. INTRODUZIONE

1.1. Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione

La promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (in prosieguo: «la RSI») è un obiettivo importante di interesse comune. A norma dell'articolo 163 del trattato CE «la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ...». Gli articoli da 164 a 173 del trattato CE stabiliscono le azioni da svolgere in tal senso, nonché l'ambito e l'attuazione del programma quadro pluriennale.

Nell'incontro di Barcellona del marzo 2002, il Consiglio europeo ha fissato un obiettivo chiaro per l'evoluzione futura del sostegno finanziario a favore della ricerca, decidendo di incrementare la spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo (in prosieguo: R&S) e l'innovazione nella Comunità fino al 3% del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2010. Ha inoltre precisato che due terzi di questi nuovi investimenti dovranno provenire dal settore privato. Per raggiungere l'obiettivo, gli investimenti nella ricerca dovranno aumentare di un tasso medio annuo dell'8%, ripartito tra un tasso di crescita del 6% per quanto riguarda la spesa pubblica ⁽⁴⁾ e un tasso di crescita annuo del 9% per quanto riguarda gli investimenti privati ⁽⁵⁾.

L'obiettivo perseguito è accrescere l'efficienza economica mediante gli aiuti di Stato ⁽⁶⁾ e contribuire in tal modo alla crescita sostenibile e all'occupazione. Gli aiuti di Stato alla RSI possono quindi essere considerati compatibili se l'aiuto può accrescere la RSI e se la distorsione della concorrenza non è considerata contraria all'interesse comune, che la Commissione equipara nella presente disciplina all'efficienza economica. Scopo della presente disciplina è realizzare detto obiettivo e in particolare aiutare gli Stati membri a orientare meglio gli aiuti rispetto alle imperfezioni pertinenti del mercato ⁽⁷⁾.

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce un divieto generale per quanto riguarda gli aiuti di Stato. In determinati casi, tuttavia, gli aiuti possono essere compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Gli aiuti a favore della RSI sono giustificabili principalmente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c). Nella presente disciplina la Commissione fissa le regole che saranno poi applicate per la valutazione degli aiuti notificati, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza delle sue decisioni.

1.2. La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI

Nel contesto della strategia di Lisbona il livello attuale di RSI è considerato insufficiente per l'economia europea. Un incremento di detto livello porterebbe quindi a una maggiore crescita nella Comunità. La Commissione ritiene che le attuali regole in materia di aiuti di Stato alla R&S debbano essere modernizzate e potenziate per far fronte a tale sfida.

Innanzitutto, la Commissione, nella presente disciplina espande le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell'innovazione. L'innovazione è legata a un processo che consente di combinare conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e comporta un certo grado di rischio. Per quanto concerne le regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia che gli aiuti di Stato a favore dell'innovazione debbano essere autorizzati non sulla base di una definizione astratta di innovazione, ma unicamente se riguardano attività

precise, volte espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che ostacolano l'innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.

In secondo luogo, la Commissione intende promuovere una migliore amministrazione degli aiuti di Stato alla RSI, aumentando l'ambito delle esenzioni di categoria per la R&S, attualmente limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese («PMI») ⁽⁸⁾. Le misure di aiuto alle RSI meno problematiche formeranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle esenzioni per categoria. La presente disciplina continuerà ad applicarsi a tutte le misure notificate alla Commissione, sia perché la misura non rientra nel campo di applicazione del regolamento generale sulle esenzioni per categoria, sia perché il regolamento generale sulle esenzioni per categoria stabilisce l'obbligo di notificare individualmente l'aiuto o perché uno Stato membro decide di notificare una misura che in linea di principio avrebbe potuto beneficiare di una esenzione per categoria, nonché, ai fini della valutazione di tutti i casi di aiuti non notificati.

In terzo luogo, per meglio orientare l'analisi della Commissione, la presente disciplina stabilisce per la valutazione delle misure che rientrano nel suo ambito, non solo regole sulla compatibilità di determinate misure di aiuto (capo 5) ma anche, visto il maggior rischio che determinate misure provochino distorsioni della concorrenza e degli scambi, ulteriori elementi concernenti l'analisi dell'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto (capo 6) nonché una metodologia supplementare da applicare in caso di esame dettagliato (capo 7).

In questo contesto la Commissione sottolinea che i mercati concorrenziali in linea di massima dovrebbero, per il semplice gioco delle forze in campo, dare il risultato più efficiente in termini di RSI. Tuttavia, ciò non è sempre garantito e l'intervento pubblico potrebbe allora migliorare la situazione. Le imprese investiranno maggiormente nella ricerca solo se potranno trarre vantaggi commerciali concreti dai risultati e purché siano a conoscenza delle opportunità esistenti. I deboli livelli di RSI sono dovuti a varie ragioni imputabili in parte alle barriere strutturali e in parte alla presenza di imperfezioni del mercato ⁽⁹⁾. Alle prime si dovrebbe di preferenza rimediare mediante misure strutturali, mentre gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo per compensare le inefficienze causate da imperfezioni del mercato. L'esperienza indica altresì che gli aiuti di Stato sono efficaci purché siano presenti condizioni favorevoli, come sistemi adeguati di diritti di proprietà intellettuale, un ambiente concorrenziale disciplinato da norme favorevoli alla ricerca e all'innovazione e mercati finanziari favorevoli.

Tuttavia gli aiuti di Stato hanno anche l'effetto di falsare la concorrenza, mentre una forte concorrenza è un fattore cruciale perché il mercato incentivi investimenti in attività di RSI. È pertanto necessario concepire in maniera attenta le misure di aiuto di Stato onde limitarne gli effetti distorsivi che possono altrimenti diventare controproducenti e ridurre il livello complessivo di RSI e la crescita economica.

La principale riserva per quanto riguarda gli aiuti a favore della RSI destinati alle imprese è che falsino ed eventualmente riducano gli incentivi dinamici a investire delle imprese concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, in generale ne risulta rafforzata la sua posizione sul mercato e diminuito il rendimento degli investimenti delle altre imprese. Se la diminuzione è significativa, può accadere che i concorrenti riducano le proprie attività di RSI. Inoltre, quando consentono di ridurre l'onere di bilancio per il beneficiario, gli aiuti possono anche avere l'effetto di ridurre gli incentivi del beneficiario a innovare. Infine, gli aiuti possono sostenere imprese inefficienti o permettere al beneficiario di alterare le pratiche di esclusione o di rafforzare il suo potere di mercato.

1.3. Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI

1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per l'esame degli aiuti

Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha annunciato che «per contribuire nel miglior modo possibile alla rin vigorita strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà l'approccio economico agli aiuti di Stato. L'approccio economico è lo strumento per concentrare meglio determinati aiuti di Stato e indirizzarli verso gli obiettivi della rin vigorita strategia di Lisbona».

Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, la Commissione pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse con i suoi effetti potenzialmente negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza. Il piano di azione, sulla base della prassi esistente, ha formalizzato questo esercizio di ponderazione definendolo «**test comparativo**» ⁽¹¹⁾.

Per decidere dell'approvazione di una misura di aiuti di Stato, il test si articola in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e la terza gli effetti negativi nonché il saldo tra effetti positivi e negativi:

1) La misura di aiuto è destinata a un obiettivo ben definito di interesse comune? (crescita, occupazione, coesione, ambiente)

2) L'aiuto è correttamente concepito per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto rimedia all'imperfezione del mercato o consegue altri obiettivi?

i) L'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?

ii) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

iii) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con meno aiuti?

3) Le distorsioni di concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

Questo test comparativo si applica sia all'elaborazione delle norme sugli aiuti di Stato che alla valutazione dei casi. In base al regolamento sulle esenzioni per categoria, gli aiuti di Stato sono compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi enunciate. Altrettanto dicasi, in generale, per la maggior parte dei casi contemplati nella presente disciplina. Tuttavia, per quanto riguarda le singole misure di aiuto che presentano un forte potenziale di distorsione della concorrenza a causa dell'importo elevato dell'aiuto, la Commissione effettuerà una valutazione globale degli effetti positivi e negativi degli aiuti sulla base del principio di proporzionalità.

1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina

La presente disciplina persegue l'obiettivo di interesse comune consistente nel promuovere le RSI. Essa tende ad accrescere l'efficienza economica esaminando carenze ben definite di mercato che impediscono all'economia comunitaria di raggiungere il livello ottimale di RSI.

Per fissare regole che permettano alle misure di aiuto di conseguire detto obiettivo, occorre, innanzitutto, individuare le carenze del mercato che ostacolano la RSI. La RSI ha luogo attraverso una serie di attività, che sono esercitate a monte di vari mercati di prodotti e che sfruttano le capacità di RSI esistenti per sviluppare prodotti ⁽¹²⁾ e processi nuovi o più avanzati in tali mercati, e quindi promuovono la crescita economica. Tuttavia, date le capacità di RSI esistenti, le carenze del mercato possono impedire a quest'ultimo di raggiungere il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente per le ragioni seguenti:

- **Esternalità positive/ricadute di conoscenza:** la RSI spesso arreca benefici alla società sotto forma di ricadute di conoscenza. Tuttavia, senza intervento esterno sul mercato, un certo numero di progetti, malgrado i vantaggi che presentano per la società, potrebbero risultare poco interessanti economicamente per il settore privato, perché le imprese a finalità di lucro non tengono conto degli effetti esterni delle loro attività quando decidono il volume di RSI da intraprendere. Di conseguenza accade che progetti di interesse comune non vengano sviluppati in assenza di intervento pubblico.

- **Beni pubblici/ricadute di conoscenza:** ai fini della creazione di conoscenza di carattere generale, come la ricerca fondamentale, è impossibile impedire ai terzi di servirsi dei risultati (bene pubblico), mentre è possibile tutelare la conoscenza specifica legata alla produzione, ad esempio mediante brevetti che comportino per l'inventore un ritorno maggiore dalla sua invenzione. Per elaborare una politica adeguata a sostegno della RSI è importante distinguere tra creazione di conoscenza di carattere generale e creazione di conoscenze che è possibile tutelare. Le imprese tendono a sfruttare, a titolo gratuito, la conoscenza di carattere generale creata da altri, il che le rende poco propense a creare conoscenza direttamente. Infatti, può darsi che il mercato non solo sia inefficiente, ma anche completamente inesistente. Se la produzione di conoscenza di carattere generale fosse maggiore, tutta la società potrebbe beneficiare di ricadute di conoscenza in ogni settore economico. A tal fine è possibile che i governi debbano sostenere la creazione di conoscenza da parte delle imprese. Nel caso della ricerca fondamentale può darsi che si trovino a dover finanziare integralmente gli sforzi delle imprese per svolgere attività di ricerca fondamentale.

- **Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione:** la RSI presenta un grado elevato di rischi e incertezze. A causa delle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione gli investitori privati possono essere reticenti a finanziare progetti utili, e può accadere che personale altamente qualificato non venga a conoscenza di opportunità di lavoro in imprese innovatrici. La distribuzione delle risorse umane e finanziarie in tali mercati può quindi risultare inadeguata e progetti importanti per l'economia non essere realizzati.

- **Problemi di coordinamento e di messa in rete.** La capacità delle imprese di coordinarsi o per lo meno di interagire, e di conseguenza di sviluppare RSI può essere ostacolata. Possono sorgere problemi per vari motivi, incluse difficoltà a coordinare le attività di R&S e a trovare partner adatti.

1.3.3. *Strumenti adeguati*

È importante tener presente che possono esistere altri strumenti più idonei ad aumentare il livello di RSI nell'economia, come la normazione, un maggior finanziamento delle università, o misure fiscali generali a favore della RSI ⁽¹³⁾. L'idoneità di uno strumento in una determinata situazione è di regola legata alle cause principali del problema. Se un nuovo operatore non riesce a sfruttare adeguatamente i risultati della RSI, la riduzione delle barriere all'accesso al mercato può essere più efficace del ricorso ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle università si può rispondere meglio alla scarsità di personale di RSI qualificato che non concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI. Gli Stati membri devono quindi optare per gli aiuti di Stato quando rappresentano uno strumento idoneo rispetto al problema che tentano di risolvere. In altri termini, è necessario individuare l'imperfezione del mercato cui si intende ovviare mediante la misura di aiuto.

1.3.4. **Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto**

Gli aiuti di Stato alla RSI devono indurre il beneficiario a cambiare il suo comportamento, inducendolo ad accrescere il livello di attività di RSI e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in misura più limitata. La Commissione ritiene che grazie agli aiuti, l'attività di RSI dovrebbe aumentare in termini di scala, portata, importi di spesa e ritmo. L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di attività con e senza aiuti. Gli Stati membri devono dimostrare chiaramente come intendono assicurare la presenza di un effetto di incentivazione.

1.3.5. **Proporzionalità dell'aiuto**

Un aiuto è considerato proporzionale unicamente se non è possibile ottenere lo stesso risultato con una misura di aiuto meno distortiva. In particolare l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario perché l'attività di RSI sovvenzionata abbia luogo.

1.3.6. **Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio complessivo**

Le possibili distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti di Stato alla RSI possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- perturbazione degli incentivi dinamici delle imprese ed effetto di «spiazzamento»;
- sostegno a una produzione insufficiente;
- pratiche di esclusione e rafforzamento del potere di mercato;
- delocalizzazione delle attività economiche negli Stati membri;
- ripercussioni sulle correnti di scambio nell'ambito del mercato interno.

Gli effetti negativi sono di regola più marcati per gli aiuti di importo più elevato e per gli aiuti concessi ad attività prossime alla commercializzazione del prodotto o del servizio. Di conseguenza le intensità di aiuto in generale devono essere più basse per le attività legate allo sviluppo e all'innovazione che per le attività connesse alla ricerca. Inoltre, nel definire i costi ammissibili è importante assicurarsi che non possano beneficiare di aiuti i costi imputabili ad attività di gestione corrente dell'impresa. Anche le caratteristiche

del beneficiario e dei mercati hanno un impatto sul livello di distorsione. Detti aspetti saranno analizzati più attentamente nei casi sottoposti a un esame dettagliato.

1.4. Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico

La presente disciplina sarà utilizzata ai fini dell'esame degli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione notificati alla Commissione. La Commissione valuterà la compatibilità dei casi in base al test comparativo descritto al capo 1. Di conseguenza, una misura sarà autorizzata unicamente se la valutazione della Commissione è globalmente positiva, considerati i singoli elementi del test comparativo. Tuttavia l'esame della Commissione può variare a seconda di come è effettuata tale valutazione, in quanto i rischi per la concorrenza e gli scambi imputabili a determinati tipi di misure possono infatti essere diversi caso per caso. Fatti salvi gli articoli 4-7 del [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁴⁾ la Commissione applica differenti presunzioni legali in funzione del tipo di misura di aiuto notificato.

Tutti gli aiuti notificati saranno dapprima valutati alla luce delle disposizioni del capo 5. In detto capo 5, la Commissione ha individuato una serie di misure rispetto alle quali ritiene *a priori* che aiuti di Stato mirati possano ovviare a un'imperfezione specifica del mercato che ostacola la RSI. La Commissione ha inoltre definito varie condizioni e parametri volti a garantire che gli aiuti di Stato a favore di siffatte misure presentino realmente un effetto di incentivazione, siano proporzionali e abbiano un'incidenza negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi. Questo capo contiene quindi parametri applicabili all'attività sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di compatibilità. In generale, soltanto le misure che soddisfano i criteri enunciati al capo 5 possono essere compatibili in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base alla presente disciplina.

Al capo 6 la Commissione illustra come valuterà la necessità e l'effetto d'incentivazione degli aiuti.

Al capo 7 sono illustrati i casi in cui si procederà a un esame approfondito e ne sono indicate le modalità.

Ciò significa che esistono diversi livelli di esame descritti più dettagliatamente in prosieguo. Per il primo livello, la Commissione ritiene che le misure in causa siano conformi alle condizioni di cui al capo 5 purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capo 6 per presumere l'effetto d'incentivazione. Per tutte le altre misure la Commissione ritiene necessario un esame complementare dati i rischi più elevati per la concorrenza e gli scambi, a causa dell'attività, dell'importo di aiuto o del tipo di beneficiario. L'esame complementare in generale consisterà in un'ulteriore analisi fattuale più dettagliata del caso specifico conformemente alle disposizioni di cui al capo 6 rispetto alla necessità e all'effetto d'incentivazione oppure di cui al capo 7 per l'esame di aiuti eccedenti il massimale stabilito nella sezione 7.1 della presente disciplina. In esito a detto esame complementare la Commissione può approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile con il mercato comune oppure adottare una decisione di compatibilità subordinata a condizioni.

Innanzitutto la Commissione ritiene che, per talune misure di aiuto, il rispetto delle disposizioni di cui ai capi 5 e 6 sarà generalmente sufficiente perché siano dichiarate compatibili, in quanto si presume che il risultato dell'applicazione del test comparativo a questo tipo di misura sarebbe positivo. Il fatto che una misura rientri o meno in questa categoria dipende dal tipo di beneficiario, dall'attività sovvenzionata e dall'importo dell'aiuto concesso. La Commissione ritiene che le seguenti misure saranno dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 e 6 se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; ii) se l'aiuto è concesso unicamente dopo la presentazione della domanda di aiuto da parte delle autorità nazionali:

- aiuti destinati al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI e l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per un progetto (aiuto al progetto più aiuto per studi di fattibilità);

- aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale delle PMI;

- aiuti alle nuove imprese innovatrici;

- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi a sostegno dell'innovazione;

- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Per le misure elencate, il capo 6 precisa che si presume l'effetto d'incentivazione qualora sia soddisfatta la condizione di cui al succitato punto ii).

In secondo luogo, per gli aiuti notificati inferiori ai massimali di cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare consiste in una dimostrazione dell'effetto d'incentivazione e della necessità come indicato al capo 6. Siffatte misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 o 6 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5 e ii) se l'effetto d'incentivazione e la necessità sono stati dimostrati, conformemente al capo 6.

In terzo luogo, per gli aiuti notificati superiori ai massimali di cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare consiste in un esame dettagliato conformemente al capo 7. Le misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5, 6 e 7 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; e ii) se il test comparativo conformemente al capo 7 si traduce in una valutazione complessiva positiva.

1.5. Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina

Nell'applicare tali criteri alla RSI, la Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, in base a condizioni specifiche, risultare compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Gli *aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale* sono destinati principalmente alle imperfezioni del mercato legate alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), inclusi i beni pubblici. La Commissione ritiene utile mantenere diverse categorie di attività di RSI, a prescindere dal fatto che le attività possano seguire un modello interattivo di innovazione piuttosto che un modello lineare. Diverse intensità di aiuto rispecchiano diverse dimensioni di imperfezione del mercato nonché la prossimità dell'attività alla commercializzazione. Inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale. Inoltre, il sistema delle maggiorazioni è stato semplificato. Tenuto conto delle previste, più gravi, conseguenze delle imperfezioni del mercato e delle previste maggiori esternalità positive, appare giustificato accordare maggiorazioni alle PMI, alla collaborazione di e con le PMI, alla collaborazione transfrontaliera e ai partenariati tra settore pubblico e privato (collaborazioni di imprese con organismi pubblici di ricerca).

Gli *aiuti per gli studi di fattibilità tecnica* relativi ai progetti di RSI sono destinati a ovviare all'imperfezione dovuta alla carenza e all'asimmetria dell'informazione. Questi studi sono considerati più lontani dal mercato del progetto stesso, e quindi possono essere autorizzati intensità di aiuto relativamente elevate.

Gli *aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI* mirano a ovviare all'imperfezione del mercato legata a esternalità positive (ricadute di conoscenza) e hanno lo scopo di accrescere le possibilità delle PMI di ottenere rendimenti adeguati, conferendo loro un maggiore incentivo ad avviare attività di RSI.

Gli *aiuti alle nuove imprese innovatrici* sono stati introdotti per porre rimedio alle imperfezioni del mercato legati alla carenza e all'asimmetria dell'informazione, che sono particolarmente dannosi per questo tipo di imprese in quanto ne danneggiano la capacità di ottenere finanziamenti adeguati per progetti innovativi.

Gli *aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi* sono destinati a trovare una soluzione alle imperfezioni del mercato dovute alla carenza dell'informazione e alle esternalità positive. Infatti mirano a risolvere il problema dovuto al fatto che l'innovazione nelle attività di servizio può non rientrare nelle categorie di ricerca e sviluppo. L'innovazione nelle attività di servizio spesso deriva dall'interazione con i clienti e dal confronto con il mercato anziché dallo sfruttamento e dall'utilizzazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali esistenti. Inoltre, nel settore dei servizi, l'innovazione tende a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi, anziché sullo sviluppo tecnologico. Pertanto, l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi non è adeguatamente coperta da aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e necessita una misura specifica di aiuto supplementare onde porre rimedio alle carenze del mercato che la ostacolano.

Gli *aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato* devono correggere le imperfezioni del mercato dovute alla carenza di informazione all'interno del mercato del lavoro comunitario. Nella

Comunità il personale altamente qualificato tende a essere assunto dalle grandi imprese, in quanto ritiene che offrano una maggiore garanzia di migliori condizioni di lavoro e una vita professionale più sicura e promettente. Dal canto loro, le PMI potrebbero fruire di migliori scambi di conoscenze e di maggiori capacità di innovazione se fossero in grado di assumere personale altamente qualificato per svolgere attività di RSI. Anche la creazione di ponti tra le grandi imprese o le università e le PMI può contribuire a rimediare alle imperfezioni del mercato legate al coordinamento e a sostenere i poli di innovazione.

Gli *aiuti ai poli di innovazione* sono destinati a rimediare alle imperfezioni del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono contribuire a ovviare al problema in due modi: innanzi tutto, promuovendo gli investimenti in infrastrutture aperte da usare in comune per i poli di innovazione e, in secondo luogo, promuovendo le attività di animazione dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento.

[\(4\)](#) Occorre tener presente che solo una parte della spesa pubblica di R&S sarà considerata aiuto di Stato.

[\(5\)](#) V. «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2003) 226 definitivo (descritta infra), pag. 7.

[\(6\)](#) In economia, il termine «efficienza» (o «efficienza economica») si riferisce al grado di ottimizzazione del benessere totale in un particolare mercato e nell'economia in generale. L'aumento della RSI accresce l'efficienza economica dirigendo la domanda su prodotti, processi o servizi nuovi o più avanzati, il che equivale a una diminuzione del prezzo di detti beni adattato alla qualità.

[\(7\)](#) Si parla di «imperfezione del mercato» quando il mercato, senza intervento esterno, non porta a un risultato efficiente sotto il profilo economico. In tali circostanze l'intervento dello Stato, incluso l'aiuto di Stato, può migliorare l'efficienza del mercato in termini di prezzi, produzione e utilizzazione delle risorse.

[\(8\)](#) Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. COM(2005) 107 def. - SEC (2005) 795, adottato il 7 giugno 2005.

[\(9\)](#) In particolare: formazione universitaria, programmi di ricerca e strutture pubbliche di ricerca, norme sui diritti di proprietà industriale a favore dell'innovazione e creazione, da parte delle imprese, di condizioni favorevoli allo sviluppo della RSI.

[\(10\)](#) Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, nota 5, paragrafo 21.

[\(11\)](#) V. piano d'azione, nota 5, punti 11 e 20, sviluppati in maniera più dettagliata nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436 definitivo del 21 settembre 2005.

[\(12\)](#) Ciò comprende i servizi.

[\(13\)](#) V. la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

[\(14\)](#) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Campo di applicazione della disciplina

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nel rispetto delle altre norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni dei trattati istitutivi delle Comunità europee e della normativa adottata in applicazione dei trattati.

A norma dei principi generali del trattato, non è possibile autorizzare un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura non giustificata dal suo carattere di aiuto di Stato. Per quanto riguarda la RSI, occorre sottolineare in particolare modo che la Commissione non può autorizzare una misura di aiuto che escluda la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati membri.

Le autorità pubbliche possono incaricare determinate imprese di svolgere attività di ricerca e sviluppo oppure possono acquistare i risultati. La non applicazione dei prezzi di mercato a siffatte attività di ricerca e sviluppo implica, in linea di massima, l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Invece se detti contratti sono aggiudicati alle imprese alle condizioni di mercato - e un'indicazione in tal senso può essere una gara d'appalto che sia stata indetta secondo le direttive applicabili in materia di appalti pubblici, in particolare la [direttiva 2004/17/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁵⁾ e la [direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁶⁾, la Commissione di norma dichiarerà l'insussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La presente disciplina si applica agli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo e innovazione in tutti i settori disciplinati dal trattato CE. Si applica inoltre ai settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, salvo disposizione contraria contenuta in dette norme ⁽¹⁷⁾.

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla RSI in campo ambientale ⁽¹⁸⁾, dal momento che esistono numerose sinergie da sfruttare tra l'innovazione finalizzata alla qualità e al rendimento e quella volta a ottimizzare l'uso dell'energia, la gestione dei rifiuti e la sicurezza.

In seguito all'entrata in vigore del [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) della Commissione, del 25 febbraio 2004 recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁹⁾, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi alle PMI sono esenti dall'obbligo di notifica alle condizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽²⁰⁾. Gli Stati membri conservano tuttavia la facoltà di notificare detti aiuti e in tal caso, per la valutazione degli aiuti notificati, continuerà ad essere applicata la presente disciplina.

Sebbene la presente disciplina preveda, per numerose misure, l'ammissibilità dei costi del personale e contenga una nuova misura sugli aiuti per l'assunzione di personale altamente qualificato, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione dei ricercatori continuano a essere disciplinati dagli specifici strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e della formazione, costituiti attualmente dal [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽²¹⁾ e dal [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽²²⁾.

Gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²³⁾ sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina.

2.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni:

a) «**piccole e medie imprese**» («PMI»), «**piccole imprese**» e «**medie imprese**», le imprese ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, o di qualunque regolamento che eventualmente lo sostituisca;

b) «**grandi imprese**»: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

c) **«intensità di aiuto»**: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

d) **«organismo di ricerca»**: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e) **«ricerca fondamentale»**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

f) **«ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);

g) **«sviluppo sperimentale»**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

h) **«anticipo rimborsabile»**: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di RSI;

i) **«innovazione del processo»** ⁽²⁴⁾: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

j) **«innovazione organizzativa»** ⁽²⁵⁾: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro,

nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

k) «**personale altamente qualificato**»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

l) «**messa a disposizione**»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;

m) «**poli d'innovazione**», raggruppamenti di imprese indipendenti - «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo. È auspicabile che lo Stato membro ricerchi il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE.

[\(15\)](#) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[\(16\)](#) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[\(17\)](#) L'articolo 3 del [regolamento \(CEE\) n. 1107/70](#) del Consiglio prevede norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato alla R&S nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

[\(18\)](#) V. la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3, punto 7. Inoltre, nell'ambito della revisione della disciplina ambientale, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di integrarvi nuove misure che possono anche riguardare l'innovazione ecologica.

[\(19\)](#) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

[\(20\)](#) GU L 101 del 13.1.2001, pag. 33, modificato dal [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#).

[\(21\)](#) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal [regolamento \(CE\) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004](#) (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

[\(22\)](#) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

[\(23\)](#) Attualmente: GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

[\(24\)](#) V. la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

[\(25\)](#) V. la definizione nel manuale OSLO alla pag. 51.

3. AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

In generale, i finanziamenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE saranno considerati aiuto di Stato. Allo scopo di fornire ulteriori orientamenti, in prosieguo sono esaminate le situazioni che di solito si presentano nel campo delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

3.1. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Per determinare se organismi di ricerca siano beneficiari di aiuti di Stato occorre richiamarsi ai principi generali che disciplinano gli aiuti di Stato.

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da organismi di ricerca costituisce aiuto di Stato se ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza è necessario, fra l'altro, che l'organismo di ricerca in questione risponda alla definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ciò non dipende dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (con o senza scopo di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo pubblico di ricerca sia considerato un'impresa è il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire beni e servizi su un dato mercato ⁽²⁶⁾. Di conseguenza, il finanziamento pubblico di attività economiche rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se ricorrono tutte le altre condizioni.

3.1.1. Finanziamento pubblico di attività non economiche

Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti possano essere chiaramente distinti ⁽²⁷⁾. La prova della corretta imputazione può consistere nel bilancio di esercizio annuo delle università e degli organismi di ricerca.

Ciononostante la Commissione ritiene che le principali attività degli organismi di ricerca, hanno, di norma, carattere non economico, in particolare:

- le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;
- le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;
- la diffusione dei risultati della ricerca.

La Commissione ritiene inoltre che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione di conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestano carattere non economico qualora siano «di natura interna» ⁽²⁸⁾ e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca ⁽²⁹⁾.

3.1.2. Finanziamento pubblico di attività economiche

Se gli organismi di ricerca o altri intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro (ad esempio centri di tecnologia, incubatori d'impresa, camere di commercio) svolgono attività economiche, come la cessione in locazione di infrastrutture, la fornitura di servizi a imprese commerciali o l'esecuzione di contratti di ricerca, ciò dovrebbe aver luogo alle normali condizioni di mercato e il finanziamento pubblico di siffatte attività economiche, in generale, costituirà aiuto di Stato.

Tuttavia, se l'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il finanziamento statale che ha ricevuto per fornire determinati servizi è stato integralmente trasmesso al destinatario finale e che all'intermediario non è stato concesso alcun vantaggio, si può ritenere che quest'ultimo non abbia beneficiato di aiuti di Stato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai destinatari finali, si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3.2. Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche

La presente sezione intende chiarire le condizioni in base alle quali le imprese ottengono un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in caso di ricerca contrattuale svolta da un organismo di ricerca o in collaborazione con un organismo di ricerca. Per quanto riguarda gli altri elementi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le normali disposizioni. In particolare, sarà necessario verificare, in conformità alla giurisprudenza rilevante, se il comportamento dell'organismo di ricerca possa essere imputato allo Stato ⁽³⁰⁾.

3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca)

Il presente punto concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. In generale il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso. Di solito, quando un organismo di ricerca esegue un progetto di questo tipo, in generale non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca se ricorre una delle seguenti condizioni:

1) l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di mercato, oppure,

2) in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.

3.2.2. Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

In un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI ⁽³¹⁾;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale ⁽³²⁾ derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Se nessuna delle succitate condizioni è soddisfatta, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale del progetto di collaborazione ⁽³³⁾. Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. Se le condizioni 1), 2) e 3) non sono soddisfatte e la singola valutazione del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

⁽²⁶⁾ Causa 118/85, Commissione contro Italia, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96 Commissione contro Italia, Racc. 1998, pag. I-3851, CNSD, punto 36; causa C-309/99, Wouters, Racc. 2002, pag. I-1577, punto 46.

⁽²⁷⁾ Le attività economiche comprendono in particolare la ricerca svolta nell'ambito di contratti con l'industria e la cessione in locazione di infrastrutture di ricerca e lavori di consulenza.

(28) Per natura interna la Commissione intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

(29) Per tutti gli altri tipi di trasferimento di tecnologia che beneficiano di aiuti pubblici, la Commissione non ritiene, sulla base delle conoscenze di cui attualmente dispone, di poter determinare in generale se il finanziamento di dette attività costituisca aiuto di Stato. Essa sottolinea l'obbligo che incombe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di valutare i caratteri di siffatte misure caso per caso e di notificarle alla Commissione qualora ritengano che si tratti di aiuto di Stato.

(30) V. sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione, Stardust Marine, sulla questione dell'imputabilità allo Stato.

(31) Per «titolare di tutti i diritti» si intende che l'organismo di ricerca gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se l'organismo di ricerca decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione.

(32) Per «compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale» si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. In linea con i principi generali sugli aiuti di Stato e considerata la difficoltà di fissare in maniera obiettiva il prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione riterrà che tale condizione sia soddisfatta se l'ente di ricerca, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto.

(33) Tale disposizione non è volta a modificare l'obbligo degli Stati membri di notificare determinate misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti a favore della RSI destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

La Commissione concluderà che si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

1) la proposta di aiuti riguarda un progetto di cui sono chiaramente definite le modalità di esecuzione, i partecipanti e gli obiettivi. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un progetto;

2) il progetto deve essere di comune interesse europeo: il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile all'interesse comunitario. Il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'intera Comunità. Il progetto deve rappresentare un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi comunitari, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per lo Spazio europeo della ricerca o in quanto progetto di punta dell'industria europea. Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non è sufficiente. Gli effetti positivi degli aiuti possono essere dimostrati, ad esempio, dalle importanti ricadute positive per la società, dal contributo al miglioramento della posizione internazionale della Comunità nel campo della RSI, dalla creazione di nuovi mercati o dallo sviluppo di nuove tecnologie. I vantaggi derivanti del progetto non devono limitarsi al settore direttamente interessato, ma i suoi risultati devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell'economia della Comunità (mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori, ecc.);

3) l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di interesse comune e costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto, che deve comportare un grado di rischio elevato. Ciò può essere dimostrato esaminando il livello di redditività del progetto, l'importo degli investimenti, il calendario dei flussi di tesoreria e gli studi di fattibilità, le valutazioni del rischio e le opinioni degli esperti;

4) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità; deve avere un obiettivo significativo ed essere di dimensioni considerevoli.

La Commissione considererà in modo più favorevole la notifica se il beneficiario apporta un contributo significativo al progetto nonché, in linea di principio, se il progetto interessa imprese o organismi di ricerca di un considerevole numero di Stati membri.

Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente il caso, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi comunitari.

5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

Gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base del test comparativo sopra descritto, permettono di incrementare le attività di RSI senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione esaminerà favorevolmente le notifiche di misure di aiuto corredate da rigorose valutazioni di misure analoghe già attuate in passato che dimostrano l'effetto di incentivazione dell'aiuto. Le seguenti misure possono essere considerate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S

Gli aiuti a favore di progetti di R&S saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente sezione.

5.1.1. *Categoria di ricerca*

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle seguenti categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale. Per classificare le diverse attività, la Commissione si basa sulla sua prassi nonché sugli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a «The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development» ⁽³⁴⁾.

Quando un progetto prevede vari compiti, occorrerà precisare per ciascuno se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.

La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio cronologico che partendo dalla ricerca fondamentale si sposti verso attività più vicine al mercato. Di conseguenza nulla osta che la Commissione stimi che un compito eseguito in uno stadio successivo del progetto rientri nella ricerca industriale mentre un'attività effettuata in uno stadio anteriore costituisca sviluppo sperimentale o non costituisca affatto un'attività di ricerca.

5.1.2. *Intensità di base dell'aiuto*

L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:

- a) il 100% per la ricerca fondamentale;
- b) il 50% per la ricerca industriale;
- c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti (v. sezione 3.2), i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

5.1.3. **Maggiorazioni**

I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati come segue:

a) quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali ⁽³⁵⁾:

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva *fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra*. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:

- nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

- il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiera, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

ii) se il progetto comporta un'effettiva *collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca*, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e

- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente *diffusi* attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.

Tabella delle intensità d'aiuto

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Ricerca fondamentale	100 %	100 %	100 %
Ricerca industriale	70 %	60 %	50 %
Ricerca industriale Purché visia: — collaborazione fra imprese;	80 %	75 %	65 %

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
per le grandi imprese: collabora- zione transfronta- liera o con almeno una PMI o — collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o — diffusione dei risul- tati			
Sviluppo sperimentale	45 %	35 %	25 %
Sviluppo sperimentale Purché visia: — collaborazione fra imprese; per le grandi imprese: collabora- zione transfronta- liera o con almeno una PMI o — collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca	60 %	50 %	40 %

5.1.4. *Costi ammissibili*

L'intensità di aiuto sarà calcolata sulla base dei costi del progetto di ricerca purché possano essere considerati ammissibili. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

5.1.5. **Anticipo rimborsabile**

Se uno Stato membro concede un anticipo rimborsabile che può essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le seguenti regole.

Se uno Stato membro può dimostrare, avvalendosi di una metodologia valida basata su sufficienti dati verificabili che è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di siffatto aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e quindi elaborare un regime di aiuti in cui tale equivalente sovvenzione lordo soddisfa le condizioni relative alle intensità massime di cui alla presente sezione, può notificare tale regime e la relativa metodologia alla Commissione. Se la Commissione accetta la metodologia e ritiene che il regime è compatibile, l'aiuto può essere concesso sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile a concorrenza delle intensità di aiuto autorizzabili in base alla presente sezione.

In tutti gli altri casi l'anticipo rimborsabile è espresso in percentuale dei costi ammissibili; può quindi superare i tassi indicati alla presente sezione purché siano soddisfatte le seguenti regole.

Per permettere alla Commissione di esaminare la misura di aiuto, quest'ultima deve contenere disposizioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca. Tutti questi elementi devono essere notificati alla Commissione. La Commissione verificherà che la definizione di esito positivo sia stata fissata in base a un'ipotesi cauta e ragionevole.

In caso di esito positivo, la misura deve stabilire che l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽³⁶⁾.

In caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione.

In caso d'insuccesso del progetto, l'anticipo non deve essere rimborsato integralmente. In caso di parziale successo, la Commissione di norma esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

L'anticipo può coprire fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili per la fase di sviluppo sperimentale del progetto e fino al 60% per la fase della ricerca industriale, a cui possono essere aggiunte maggiorazioni.

5.1.6. **Misure fiscali**

In base a studi di valutazione ⁽³⁷⁾ forniti dagli Stati membri nella notifica, la Commissione riterrà che i regimi di aiuto alla RSI di natura fiscale abbiano un effetto di incentivazione, poiché incoraggiano le imprese ad aumentare le spese in tale ambito di attività.

Nel caso di un aiuto di Stato alla RSI, di natura fiscale, l'intensità di aiuto può essere calcolata sulla base di singoli progetti di RSI oppure, a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi. In quest'ultimo caso, l'aiuto di Stato alla RSI di natura fiscale può applicarsi senza distinzioni a tutte le attività di RSI ammissibili; non deve allora essere superata l'intensità di aiuto applicabile per lo sviluppo sperimentale ⁽³⁹⁾.

Al momento della notifica, lo Stato membro deve presentare una stima del numero dei beneficiari.

5.1.7. **Clausola di allineamento**

Per correggere effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, possono essere autorizzate intensità superiori a quelle generalmente previste a norma del presente capo, se, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologia. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso.

Nella misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione non dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato, può anche basare la propria decisione su prove indiziarie.

5.2. **Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica**

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché l'intensità di aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non superi le seguenti percentuali:

a) per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale,

b) per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 35% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

5.3. **Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI**

Gli aiuti concessi alle PMI per coprire i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

5.4. **Aiuti alle nuove imprese innovatrici**

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano soddisfatte le seguenti condizioni ⁽³⁹⁾:

a) il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'aiuto e

b) il beneficiario è un'impresa innovatrice sul presupposto che:

i) lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che il beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; *oppure*

ii) le spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;

c) l'aiuto non è superiore a 1 milione di euro. L'aiuto non può superare 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Il beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della presente disciplina, con aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati a norma del [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) o altro regolamento che lo sostituisca e con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

È possibile che l'innovazione nei servizi non sempre rientri nelle categorie di ricerca definite nella sezione 5.1. In generale questa innovazione è meno sistematica e spesso deriva dall'interazione con i clienti, dalla domanda del mercato, dall'adozione di modelli e pratiche commerciali organizzative provenienti dai settori più innovativi o da altre fonti analoghe.

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a concorrenza di un'intensità massima di aiuto del 15% per le grandi imprese, del 25% per le imprese di media dimensione e del 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;

b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità. La novità può essere dimostrata dagli Stati membri, ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrebbe essere dimostrato dallo Stato membro ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

I costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S (cfr. sezione 5.1). Tuttavia, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

5.6. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:

1) il beneficiario è una PMI;

2) l'aiuto non supera l'importo massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni ⁽⁴⁰⁾;

3) il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili;

4) il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Saranno ammissibili i seguenti costi:

- per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

- per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i seguenti costi: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole). In tal caso, gli Stati membri istituiscono un meccanismo atto a garantire la trasparenza per l'insieme dei costi dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione forniti nonché per il prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

5.7. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché rispondano alle seguenti condizioni.

Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. L'intensità massima di aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Tale misura non prevede la copertura dei costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, che sono invece coperti in base alle regole sugli aiuti alle PMI [\(41\)](#).

5.8. Aiuti ai poli di innovazione

Possono essere concessi **aiuti all'investimento** per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo devono rifletterne i relativi costi.

Tali aiuti agli investimenti possono essere concessi per:

- i locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
- le infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, centro di prove;
- le infrastrutture di rete a banda larga.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15%.

Nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la Commissione ritiene che l'intensità non debba eccedere:

- il 30% per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 75% della media del PIL pro-capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro-capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per regioni a effetto statistico [\(42\)](#);

- il 40% per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 60% del PIL pro-capite medio nell'UE a 25;

- il 50% per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al 45% del PIL pro-capite medio nell'UE a 25.

In riconoscimento dei loro specifici svantaggi, le regioni più periferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20% se il loro PIL pro-capite scende al di sotto del 75% del PIL pro-capite dell'UE a 25 e 10% negli altri casi.

Le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, dal 1° gennaio 2011 potranno beneficiare di un'intensità di aiuto del 20%.

Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorata di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a un'impresa media.

I costi ammissibili comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti.

Aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli possono essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione. Tali aiuti devono essere temporanei e, in generale, decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché i prezzi riflettano i costi con una ragionevole rapidità.

Siffatti aiuti possono essere concessi per una durata limitata di cinque anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50% dei costi ammissibili. In casi debitamente giustificati e sulla base di prove convincenti fornite dallo Stato membro che effettua la notifica, gli aiuti per l'animazione dei poli possono essere concessi per un periodo più lungo non superiore a 10 anni.

I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative inerenti alle seguenti attività:

- marketing per attirare nuove imprese nel polo;
- gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
- organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.

Quando notifica aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione dei poli, lo Stato membro è tenuto a fornire un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

I casi in cui gli Stati membri finanziano infrastrutture di innovazione da gestire su base di accesso aperto nell'ambito di organismi di ricerca senza scopo di lucro devono essere valutati alla luce delle disposizioni di cui al capo 3.1.

[\(34\)](#) OCSE, 2002.

[\(35\)](#) I progetti finanziati in base al Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione saranno automaticamente ammissibili a un premio per la collaborazione date le condizioni minime di partecipazione a tali progetti.

[\(36\)](#) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, consultabile anche al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

[\(37\)](#) Anche se ciò può non essere possibile ex ante per una misura fiscale di aiuto di Stato di nuova introduzione, si prevede che gli Stati membri forniscano studi di valutazione degli effetti di incentivazione delle loro proprie misure fiscali.

[\(38\)](#) Viceversa, se una misura fiscale di aiuto di Stato alla RSI opera una distinzione tra le diverse categorie di RSI, non devono essere superate le intensità di aiuto applicabili.

[\(39\)](#) Ciò non pregiudica l'applicazione degli Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13, in particolare la concessione di aiuti a piccole imprese di recente costituzione a concorrenza di due milioni di euro in totale per le piccole imprese situate in regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

[\(40\)](#) Senza pregiudicare la possibilità di ricevere anche gli aiuti «de minimis» per altre spese ammissibili.

[\(41\)](#) Attualmente: [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#).

[\(42\)](#) Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007- 2013, punti 18-20.

6. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL'AIUTO

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, devono cioè determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di RSI: per effetto dell'aiuto, le attività di RSI dovrebbero aumentare in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo.

La Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l'attività di RSI ⁽⁴³⁾ è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali.

Invece se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato prima della domanda, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia **automaticamente presente** per le seguenti misure d'aiuto:

- aiuti al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario è una PMI e l'importo degli aiuti è inferiore a 7,5 milioni di euro per progetto e per PMI;

- aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà industriale delle PMI;

- aiuti alle nuove imprese innovatrici;

- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi di supporto all'innovazione;

- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Per tutte le altre misure ⁽⁴⁴⁾, la Commissione esigerà che lo Stato membro che effettua la notifica dimostri l'effetto di incentivazione.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di RSI, gli Stati membri forniranno una valutazione *ex ante* dell'accresciuta attività di RSI **per tutte le singole misure valutate dalla Commissione**, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti. Si possono utilizzare i seguenti criteri, unitamente ad altri fattori quantitativi e/o qualitativi pertinenti, indicati dallo Stato membro che ha effettuato la notifica:

aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su *almeno uno* di questi elementi, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, la Commissione, in generale, concluderà che l'aiuto proposto ha un effetto di incentivazione.

Qualora la Commissione compia un **esame dettagliato** di una singola misura, può darsi che questi indicatori non siano considerati sufficienti per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione e la Commissione potrà chiedere prove supplementari.

Quando **esamina un regime d'aiuti**, la Commissione ritiene che le condizioni necessarie per stabilire l'esistenza dell'effetto di incentivazione siano soddisfatte se lo Stato membro si è impegnato a concedere singoli aiuti ai sensi di detto regime unicamente dopo aver verificato l'esistenza di tale effetto e a fornire relazioni annue sull'attuazione del regime di aiuti approvato. Nelle relazioni annue, lo Stato membro deve dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto prima di concederlo utilizzando gli indicatori quantitativi e qualitativi testé indicati.

[\(43\)](#) Se la proposta di aiuto concerne la concessione di aiuti per un progetto di RSI, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

[\(44\)](#) Aiuti a progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro; aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.

7. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME DETTAGLIATO

La Commissione ritiene che un aumento del livello di attività di RSI nella Comunità sia nel comune interesse della Comunità in quanto si può prevedere che contribuisca in maniera significativa alla crescita, al benessere e allo sviluppo sostenibile. In tale contesto, la Commissione riconosce che gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo positivo quando sono ben mirati e costituiscono per le imprese il giusto incentivo ad aumentare l'attività di RSI. Ciononostante, gli aiuti di Stato possono anche provocare significative distorsioni di concorrenza che devono essere prese in considerazione.

7.1. Misure soggette a un esame dettagliato

Per le seguenti misure, a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame più dettagliato.

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

- per tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria.

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:

Quando l'importo di aiuto supera:

- per gli **aiuti al progetto** [\(45\)](#) e per gli **studi di fattibilità**,

- se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale [\(46\)](#): 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

- se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale [\(47\)](#): 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

- per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

- per **l'innovazione del processo** o dell'organizzazione in attività di servizi, 5 milioni di euro per progetto, per impresa;

- per i **poli d'innovazione** (per polo), 5 milioni di euro.

L'esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla RSI non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di RSI supplementare sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

L'esame dettagliato è un esame proporzionale e dipende dal potenziale di distorsione del caso. Di conseguenza, il fatto che venga effettuato un esame dettagliato non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'indagine formale, benché ciò possa verificarsi per determinate misure.

Se gli Stati membri garantiscono la piena cooperazione e forniscono informazioni adeguate, la Commissione si adopererà per condurre tempestivamente l'indagine.

7.2. Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali

La Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti relativi al genere di informazioni che può richiedere e alla metodologia che seguirà per le misure sottoposte a un esame dettagliato. Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

L'esame dettagliato verrà effettuato sulla base dei seguenti elementi positivi e negativi, che si applicheranno in aggiunta ai criteri enunciati nella parte 5. In alcuni casi, l'applicabilità di tali elementi e il peso loro conferito possono dipendere dalla forma o dall'obiettivo degli aiuti. Il livello dell'esame della Commissione sarà proporzionato al rischio di distorsione di concorrenza. Ciò significa che la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso. È quindi meno probabile che aiuti di Stato destinati ad attività che sono molto lontane dal mercato richiedano un'analisi particolarmente approfondita.

Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame del caso. Sono invitati, in particolare, a basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti, valutazioni dell'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani d'impresa che qualsiasi società dovrebbe realizzare per progetti importanti, pareri di esperti e altri studi in materia di RSI.

7.3. Effetti positivi degli aiuti

Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a svolgere attività di RSI nella Comunità che altrimenti non avrebbero svolto costituisce il principale elemento positivo da prendere in considerazione quando si valuta la compatibilità degli aiuti.

In tale contesto, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori:

- l'aumento netto di attività di RSI svolte dall'impresa;
- il contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di RSI;
- il contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la RSI nel contesto internazionale.

7.3.1. Imperfezioni del mercato

Come indicato al capo 1, gli aiuti di Stato possono essere necessari per accrescere la RSI nell'economia soltanto nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato ottimale. È accertato che determinate imperfezioni del mercato ostacolano il livello globale di RSI nella Comunità. Tuttavia, non tutte le imprese e non tutti i settori dell'economia si trovano confrontati nello stesso modo a siffatte imperfezioni del mercato. Di conseguenza, per quanto riguarda le misure soggette a un esame dettagliato, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni adeguate sul fatto che gli aiuti riguardino un'imperfezione generale del mercato relativo alla RSI nella Comunità oppure una specifica imperfezione del mercato.

A seconda della specifica imperfezione del mercato in questione, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- **Ricadute della conoscenza:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- **Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione:** livello di rischio e complessità della ricerca; necessità di finanziamenti esterni; caratteristiche del beneficiario degli aiuti per ricevere finanziamenti esterni.

- **Mancanza di coordinamento:** numero di imprese che collaborano; intensità della collaborazione; divergenza di interessi tra partner della collaborazione; problemi di redazione dei contratti; problemi di terzi per coordinare la collaborazione.

Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI in zone assistite, la Commissione terrà conto: i) degli svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali, ii) degli specifici dati economici locali, delle ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di RSI rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o comunitario; e iii) di qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezioni del mercato.

7.3.2. *Strumento adeguato*

Gli aiuti di Stato a favore della RSI possono essere autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE quando sono necessari per conseguire un obiettivo di interesse comune, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Un elemento importante del test comparativo consiste nel determinare se e in quale misura un aiuto di Stato a favore della RSI possa essere considerato uno strumento adeguato per aumentare le attività di RSI, dal momento che altri strumenti meno distorsivi possono ottenere i medesimi risultati.

Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione terrà conto, in particolare, di tutti gli studi d'impatto della misura proposta realizzati dallo Stato membro interessato. Le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato sono stati accertati e comunicati alla Commissione sono considerate strumenti adeguati.

7.3.3. *Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto*

L'effetto di incentivazione della misura di aiuto è la condizione più importante da prendere in considerazione ai fini dell'analisi degli aiuti di Stato alla RSI. La determinazione dell'effetto di incentivazione equivale a verificare se gli aiuti prospettati indurranno le imprese a svolgere attività di RSI che altrimenti non avrebbero svolto.

Il capo 6 contiene una serie di indicatori che possono essere utilizzati dagli Stati membri per dimostrare l'effetto di incentivazione. Tuttavia, in caso di esame dettagliato di una misura, la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione sia comprovato in maniera più precisa onde evitare indebite distorsioni di concorrenza.

Oltre agli indicatori di cui al capo 6, nella sua analisi la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- **Specificazione del cambiamento perseguito:** il cambiamento di comportamento cui mira l'aiuto di Stato nel caso notificato deve essere ben specificato (nuovo progetto avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto).

- **Analisi controfattuale:** il cambiamento di comportamento deve essere individuato mediante un'analisi controfattuale: quale sarebbe il livello di attività che si intende svolgere con e senza aiuti? La differenza tra le due ipotesi corrisponde all'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di incentivazione.

- **Livello di redditività:** se un progetto di per sé non dovesse essere redditizio per un'impresa privata, ma potrebbe produrre notevoli effetti positivi per la società, è più probabile che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione. Per valutare la redditività (o la mancanza di redditività) complessiva del progetto possono essere utilizzati metodi di valutazione correntemente impiegati nel settore specifico interessato ⁽⁴⁸⁾.

- **Importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa:** investimento di start-up elevato, livello modesto dei flussi di cassa disponibili e il fatto che una parte significativa dei flussi di cassa è attesa in un futuro molto lontano saranno considerati elementi positivi ai fini della valutazione dell'effetto di incentivazione.

- **Livello di rischio che presenta il progetto di ricerca:** sulla base, ad esempio, di studi di fattibilità, valutazioni di rischio e pareri di esperti, la valutazione del rischio del progetto terrà conto, in particolare, della irreversibilità dell'investimento, della probabilità di insuccesso commerciale, del rischio di una produttività del progetto inferiore al previsto, del rischio che la realizzazione del progetto pregiudichi altre attività nonché del rischio che i costi del progetto compromettano la redditività finanziaria dell'impresa. Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI situati in zone assistite, la Commissione terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca.

- **Valutazione continua:** le misure per le quali sono previsti progetti pilota (su piccola scala) o che prevedono tappe fondamentali ben precise che determinano la sospensione del progetto in caso di insuccesso e per le quali è previsto un controllo a posteriori pubblicamente accessibile sono considerate in modo più positivo per quanto riguarda la valutazione dell'effetto di incentivazione.

7.3.4. *Proporzionalità dell'aiuto*

Indipendentemente dai criteri di cui al capo 5, lo Stato membro interessato è invitato a fornire le seguenti informazioni supplementari:

- **Procedura di selezione aperta:** in presenza di più (potenziali) candidati per realizzare un progetto di RSI in uno Stato membro, le probabilità che il criterio della proporzionalità sia rispettato sono maggiori se il progetto è aggiudicato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

- **Aiuti limitati al minimo indispensabile:** gli Stati membri devono spiegare come è stato calcolato l'importo concesso in modo da garantire che si limiti al minimo indispensabile.

7.4. **Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi**

Gli aiuti di Stato alla RSI possono incidere sulla concorrenza a due livelli: i) concorrenza nel processo di innovazione, ossia concorrenza in termini di ricerca, sviluppo e innovazione che ha luogo a monte dei mercati del prodotto e ii) sui mercati del prodotto dove sono sfruttati i risultati delle attività di RSI.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni di concorrenza sull'incidenza che gli aiuti a favore della RSI prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati. La Commissione attribuirà maggior peso ai rischi per la concorrenza e gli scambi che si presenteranno in un prevedibile futuro e che sono più probabili.

L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. In certi casi i risultati di RSI, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà intellettuale, sono essi stessi oggetto di scambi sui cosiddetti mercati delle tecnologie, ad esempio attraverso la concessione di licenze per i brevetti. La Commissione potrà allora considerare anche l'effetto degli aiuti sulla concorrenza nei mercati delle tecnologie.

L'impatto della RSI sui mercati del prodotto è estremamente dinamico e l'analisi deve pertanto essere prospettica. La stessa fonte di attività innovativa sarà spesso associata a molteplici mercati futuri del prodotto. In tal caso, si dovrà prendere in considerazione l'impatto degli aiuti di Stato sui vari mercati interessati.

Gli aiuti a favore della RSI possono falsare la concorrenza sui mercati del prodotto in tre modi distinti:

- 1) gli aiuti alla RSI possono falsare gli incentivi dinamici degli operatori del mercato a investire (effetto di «crowding out»);
- 2) gli aiuti alla RSI possono creare o mantenere posizioni di potere di mercato;
- 3) gli aiuti alla RSI possono conservare una struttura di mercato inefficiente.

Gli aiuti di Stato possono anche avere un effetto negativo sugli scambi nel mercato comune. In particolare, se determinano l'effetto di «crowding out» dei concorrenti, gli aiuti alla RSI possono essenzialmente provocare uno spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell'attività economica.

7.4.1. *Distorsione degli incentivi dinamici*

La principale riserva circa la concessione alle imprese di aiuti a favore della RSI è che falsano gli incentivi dinamici dei concorrenti ad investire. Quando un'impresa riceve aiuti, ciò generalmente aumenta le probabilità che svolga con successo attività di RSI e che, quindi accresca in futuro la sua presenza sul mercato del prodotto o dei prodotti. Questa maggiore presenza può spingere i concorrenti a ridurre la portata dei loro piani d'investimento iniziali (effetto di «crowding out»).

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti fattori.

- **Importo dell'aiuto:** le misure di aiuto di importo elevato hanno maggiori probabilità di determinare effetti significativi di «crowding out». L'importanza dell'ammontare dell'aiuto verrà misurata rispetto al totale delle spese private per R&S nel settore e all'importo speso dai principali operatori.

- **Prossimità al mercato/categoria di aiuto:** quanto più la misura di aiuto è destinata ad attività di RSI prossime al mercato, tanto maggiore è la possibilità che determini significativi effetti di «crowding out».

- **Procedura di selezione aperta:** se la sovvenzione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, la Commissione adotterà una posizione più favorevole.

- **Barriere all'uscita:** è più probabile che i concorrenti mantengano (o addirittura aumentino) i propri piani di investimento quando le barriere all'uscita rispetto al processo di innovazione sono elevate. Ciò può verificarsi, in particolare, se molti dei precedenti investimenti dei concorrenti sono vincolati a un particolare percorso di RSI.

- **Incentivi a competere per un mercato futuro:** gli aiuti alla RSI possono indurre i concorrenti del beneficiario degli aiuti a rinunciare a competere per un mercato futuro perché il vantaggio fornito dagli aiuti (in termini di livello di progresso tecnologico o di tempi) riduce le loro possibilità di accedere a detto mercato futuro con prospettive di redditività.

- **Differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza:** se l'innovazione del prodotto riguarda soprattutto lo sviluppo di prodotti differenziati (rispetto, ad esempio, a marche, standard, tecnologie, gruppi di consumatori distinti) è meno probabile che i concorrenti ne risentano. Lo stesso dicasi in caso di presenza di numerosi concorrenti sul mercato.

7.4.2. *Creazione di potere di mercato*

Gli aiuti a sostegno della RSI possono avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento del livello di potere di mercato sui mercati del prodotto. Il potere di mercato è il potere di influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un periodo di tempo significativo, a scapito dei consumatori. La Commissione valuterà il potere di mercato prima della concessione degli aiuti e il cambiamento di potere di mercato atteso a seguito degli aiuti.

La Commissione esprime preoccupazione principalmente in merito a quelle misure di RSI che consentono al beneficiario degli aiuti di trasferire o di rafforzare su futuri mercati del prodotto il potere di mercato che già detiene sui mercati esistenti del prodotto. È pertanto improbabile che la Commissione individui problemi di concorrenza connessi col potere di mercato su mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene una quota inferiore al 25% e su mercati che presentano una concentrazione di mercato, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), inferiore a 2.000.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori:

- **potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato:** se il destinatario dell'aiuto è già in posizione dominante su un mercato del prodotto, la misura di aiuto può rafforzare questa posizione dominante indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria degli aiuti. Analogamente, le misure di aiuto di Stato possono avere un'incidenza significativa nei mercati oligopolistici dove sono attivi soltanto alcuni operatori;

- **livello delle barriere all'ingresso sul mercato:** nel campo della RSI possono esistere significative barriere all'ingresso sul mercato per i nuovi concorrenti. Tra queste barriere figurano le barriere all'ingresso di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di

ambito, le barriere all'accesso alle reti e all'infrastruttura e altre barriere strategiche all'ingresso o all'espansione;

- **potere dell'acquirente:** il potere di mercato di un'impresa può essere limitato anche dalla posizione di mercato degli acquirenti. La presenza di acquirenti forti può servire a controbilanciare l'esistenza di una forte posizione di mercato se è probabile che gli acquirenti cerchino di mantenere un grado sufficiente di concorrenza sul mercato;

- **processo di selezione:** le misure di aiuto che consentono alle imprese con una forte posizione sul mercato di influenzare il processo di selezione, ad esempio mediante il diritto di raccomandare imprese nel processo di selezione o di influenzare l'indirizzo della ricerca in modo da scoraggiare indirizzi alternativi per motivi ingiustificati tendono a suscitare le riserve della Commissione.

7.4.3. *Mantenimento di strutture di mercato inefficienti*

Gli aiuti a favore della RSI, se non sono correttamente orientati, possono sostenere operatori inefficienti e quindi rendere possibili strutture di mercato nelle quali molti operatori agiscono notevolmente al di sotto del livello di efficienza. Nella sua analisi la Commissione verificherà se gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati da sovraccapacità, ad industrie in declino o in settori sensibili. Suscitano meno riserve le situazioni in cui gli aiuti a favore della RSI sono destinati a modificare la dinamica di crescita del settore, in particolare mediante l'introduzione di nuove tecnologie.

7.5. Bilancio e decisione

Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione traccia il bilancio degli effetti della misura e stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si baserà su un esame complessivo dei prevedibili effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato. A tale scopo la Commissione non utilizzerà i criteri di cui alle sezioni 7.3 e 7.4 in modo meccanico, ma compierà un esame complessivo secondo il principio di proporzionalità.

È possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura di aiuto notificata senza avviare il procedimento di indagine formale oppure che decida, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'[articolo 6 del regolamento \(CE\) n. 659/1999](#), di chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'[articolo 7](#) di detto regolamento. Se adotta una decisione favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 4, del regolamento \(CE\) n. 659/1999](#), la Commissione può, in particolare, considerare di imporre le seguenti condizioni, che devono limitare le distorsioni o gli effetti sugli scambi ed essere proporzionali:

- intensità di aiuto inferiori alle intensità massime autorizzate al capo 5, inclusi meccanismi di recupero e modalità diverse di rimborso degli anticipi rimborsabili;

- diffusione dei risultati, collaborazione e altri impegni comportamentali;

- separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate tra i vari mercati qualora il beneficiario operi su più mercati;

- divieto di discriminazioni nei confronti di altri potenziali beneficiari (ridurre la selettività).

[\(45\)](#) Per i progetti Eureka, questo massimale è stabilito pari al doppio dell'ammontare.

[\(46\)](#) Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca fondamentale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale.

[\(47\)](#) Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o della ricerca fondamentale.

[\(48\)](#) Tra questi possono essere compresi i metodi per valutare il valore attuale netto del progetto (VAN); la somma del previsto flusso di cassa attualizzato (derivante dall'investimento meno i costi di investimento), il tasso interno di rendimento (TIR) o il rendimento del capitale investito (RCI). Potrebbero servire come elementi di prova relazioni finanziarie e piani d'impresa interni contenenti informazioni sulle previsioni della domanda; previsioni dei costi; previsioni finanziarie (ad esempio VAN, TIR, RCI), documenti presentati a un comitato d'investimento e che elaborano varie ipotesi di investimento o documenti forniti ai mercati finanziari.

8. CUMULO

Per quanto riguarda il cumulo, si applicano i massimali di aiuto fissati dalla presente disciplina a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati rispettivamente in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II del trattato Euratom.

Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI [\(49\)](#).

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente disciplina.

[\(49\)](#) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

9. NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE, e in deroga ai limiti di intensità di aiuto o alle maggiorazioni specificate nella presente disciplina, la Commissione continuerà ad autorizzare un'intensità di aiuto fino al 100%, purché in ciascun caso siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;

- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;

- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'*articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005*, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁰⁾ qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di quell'articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'*articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005* alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

Gli aiuti ad attività di R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE che non soddisfano i criteri di cui al presente capo sono esaminati in base alle normali regole della presente disciplina.

⁽⁵⁰⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal *regolamento (CE) n. 1463/2006* (GU L 277 del 9.1.2006, pag. I).

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Relazioni e monitoraggio

10.1.1. *Relazioni annuali*

In linea con le disposizioni del *regolamento (CE) n. 659/1999* e del *regolamento (CE) n. 794/2004* della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del *regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁵¹⁾, gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione.

Oltre a quanto previsto dalle suddette disposizioni, le relazioni annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI conterranno per ciascuna misura, inclusa la concessione di aiuti a norma di un regime approvato, le seguenti informazioni:

- il nome del beneficiario;
- l'importo dell'aiuto per beneficiario;
- l'intensità dell'aiuto;
- i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

Nel caso degli aiuti di natura fiscale, lo Stato membro deve fornire un elenco dei beneficiari che hanno fruito di uno sgravio fiscale annuo superiore a 200.000 euro.

Nel caso dei poli di innovazione, la relazione deve contenere anche una breve descrizione dell'attività del polo e della sua capacità di attrarre attività di RSI. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni da essa stabilite nella decisione con cui ha approvato dette misure di aiuto.

Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Per tutti gli aiuti concessi a imprese di grandi dimensioni nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, gli Stati membri sono inoltre tenuti a spiegare nella relazione annuale come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri di cui al capo 6.

10.1.2. *Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti*

La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In particolare, sembra indispensabile fare in modo che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo integrale di tutti i regimi di aiuti a favore della RSI applicabili.

Ciò è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti Internet collegati. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto a favore della RSI, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione. Il regime non deve essere applicato prima della pubblicazione su Internet di siffatte informazioni.

10.1.3. *Schede informative*

Inoltre, ogni qualvolta è concesso un aiuto alla RSI in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale e il cui importo ecceda 3 milioni di euro, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla presente disciplina. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Gli Stati membri si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure a favore della RSI. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile, devono essere conservate per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

La Commissione chiederà agli Stati membri di fornire tali informazioni in modo da effettuare una valutazione dell'impatto della presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore ⁽⁵²⁾.

10.2. **Opportune misure**

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, le seguenti opportune misure per quanto riguarda i loro regimi di aiuto alla ricerca e sviluppo esistenti.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della presente disciplina, gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore con le seguenti eccezioni:

- gli Stati membri dispongono di ventiquattro mesi per introdurre emendamenti concernenti le disposizioni di cui al punto 3.1.1 della presente disciplina,

- il nuovo massimale per i grandi progetti individuali si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore della presente disciplina,

- l'obbligo di presentare relazioni annuali dettagliate, in conformità al punto 10.1.1, e l'obbligo di trasmettere le schede informative, in conformità al punto 10.1.3, si applicano ai regimi di aiuto esistenti sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente disciplina.

Gli Stati membri sono invitati a esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. In caso di mancata risposta, la Commissione presupporrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

10.3. **Entrata in vigore, validità e revisione**

La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2007 oppure, qualora non sia stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima di quella data, il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella stessa e sostituisce la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

La presente disciplina sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, prima di tale data potrà apportarvi modifiche in funzione di importanti considerazioni di politica della concorrenza e della politica di ricerca ovvero al fine di tener conto di altre politiche

comunitarie o di impegni assunti a livello internazionale. La Commissione intende riesaminare la presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in vigore.

La Commissione applicherà la presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detta disciplina nella Gazzetta ufficiale, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽⁵³⁾, la Commissione, in caso di aiuti non notificati, applica:

- la presente disciplina, se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore;
- la disciplina in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

⁽⁵¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato dal [regolamento \(CE\) n. 1627/2006](#) (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

⁽⁵²⁾ In tale contesto, gli Stati membri potrebbero voler sostenere la Commissione fornendo la loro propria valutazione a posteriori di regimi di aiuti o di aiuti singoli.

⁽⁵³⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

ALLEGATO

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari (sezione 10.1)

- 1) Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti, PMI o non PMI): ...
.....
 - 2) Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
 - 3) Ente pubblico che eroga l'aiuto (denominazione e dati della/e autorità erogatrice/i):
 -
 - 4) Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:
 - 5) Tipo di progetto o misura:
 - 6) Breve descrizione del progetto o della misura:
 -
 -
 - 7) Ove applicabile, costi ammissibili (in euro):
 - 8) Importo (lordo) attualizzato dell'aiuto, in euro:
 - 9) Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):
 - 10) Condizioni cui è subordinata l'erogazione dell'aiuto previsto (se del caso):
 -
 - 11) Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:
 - 12) Data di concessione dell'aiuto:
-

L.R. 23-12-2000 n. 32, artt. 188 e 190

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.

Art. 188

Procedura negoziale.

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

2. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 190

Ispezioni e controlli ⁽¹⁹¹⁾.

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.

3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15](#).

4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

(191) Con [Dec.Ass. 17 ottobre 2005](#) sono state approvate disposizioni relative alle ispezioni e ai controlli previsti dal presente articolo.

D.P.R. 27-10-1971 n. 1269, art. 24

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1972, n. 29.

24. Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita commissione composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei decreti di concessione o di autorizzazione. Di tale commissione è sempre chiamato a fare parte un rappresentante dell'U.T.I.F.

Il verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione è trasmesso, a cura della commissione che lo ha eseguito, all'autorità concedente la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.

D.P.R. 18-4-1994 n. 420, art. 11

Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1994, n. 151.

11. Collaudo.

1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.

2. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell'[art. 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61](#).

3. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

4. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia

(DDL n. 226)

Dossier sui disegni di legge
n. 15/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

*Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla
realizzazione della portualità in Sicilia*

(DDL n. 226)

Dossier sui disegni di legge
n. 15/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	4
<i>Dati identificativi</i>	6
<i>Struttura e oggetto</i>	7
SCHEDA DI LETTURA	12
<i>Disegno di legge n. 226: “Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia”</i>	14
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	18
RIFERIMENTI NORMATIVI AL TESTO	
<i>Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003”, art. 75</i>	20
<i>D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59,</i>	22
<i>Legge. 11 febbraio 1994, n. 109, “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, art. 19 e 37 bis</i>	30
ALTRA NORMATIVA	
<i>Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15</i>	35

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare concernente “ Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia”.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento e le motivazioni dell’iniziativa legislativa e di una scheda di lettura che commenta brevemente l’articolato del disegno di legge ponendo l’accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo della tecnica di formulazione del testo.

Un’appendice con i principali riferimenti normativi in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott. ssa Sabrina Gatto, dott.ssa Valeria Lo Verde.

*Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e
Marcella Sirchia*

Scheda di lettura

a cura del Servizio Commissioni e del Servizio Studi.

Consigliere parlamentare Capo Ufficio preposto alla IV Commissione legislativa: dott.

Fabio Scalia in raccordo con i consiglieri parlamentari del Servizio studi: dott.ssa

Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	226
<i>Titolo</i>	Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	territorio
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 226, di iniziativa parlamentare (a firma degli Onorevoli Formica e Mancuso), reca “*Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia*”.

La disposizione interviene in materia di gestione del demanio marittimo regionale, occupandosi, in particolar modo, del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto.

Si mira ad una semplificazione del procedimento nel caso in cui la concessione sia chiesta da enti pubblici territoriali o dalle società miste dagli stessi partecipate.

La richiesta di concessione dovrà essere rivolta dall’ente interessato all’Assessorato ambiente e territorio e, nel caso di ricorso allo strumento del project financing, l’ente locale richiederà di essere sostituito dal soggetto promotore nel godimento della concessione.

Come più diffusamente si dirà in seguito, col disegno di legge si intende sanare un contenzioso sviluppatosi dopo il 2003, concernente la normativa applicabile relativamente al procedimento di cui trattasi.

Vengono di seguito riportati i passaggi fondamentali della vicenda che fanno chiarezza sulle motivazioni dell’iniziativa legislativa in questione.

Attualmente nell’ordinamento regionale, in materia di rilascio delle concessioni demaniali a comuni o altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere marittime, trova applicazione il d.P.R. n. 509 del 1997, in virtù del recepimento avvenuto mediante l’art. 75 della legge regionale n. 4 del 2003, relativo alla nautica da diporto. Tuttavia, tale decreto non detta una disciplina di raccordo con le disposizioni generali, relative alla materia degli appalti, nell’ipotesi in cui i comuni e le altre amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti intendano realizzare porti ed opere marittime ivi compresi i porti e gli approdi turistici, attraverso lo strumento del project financing o quello della concessione e costruzione disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni,.

Tale circostanza ha comportato l'intervento dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, che nel 2004, mediante un decreto, ha sancito l'inapplicabilità del d.P.R. n. 509 del 1997, al fine di evitare l'insorgere di difficoltà operative nella definizione degli atti e delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche di iniziativa dei comuni e delle altre amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti sul demanio marittimo regionale.

Inoltre, il decreto assessoriale ha avuto lo scopo di coordinare la normativa sui lavori pubblici inerente le procedure di project financing o di concessione e costruzione con quella relativa alla demanialità dell'area da utilizzare per la realizzazione e gestione dell'opera portuale e del relativo regime concessorio.

Tuttavia, come statuito recentemente dal TAR Sicilia, il decreto assessoriale del 2004, operando in senso derogatorio rispetto a quanto recepito in precedenza tramite una legge, è intervenuto ledendo il principio della gerarchia delle fonti: la materia *de qua* richiede, pertanto, l'intervento del legislatore regionale.

In assenza di tale intervento la normativa applicabile oggi rimane quella prevista dal dPR n. 509 del 1997.

Mentre la procedura del project financing, facendo ricorso al capitale privato, realizza la funzione di individuare il "promotore" cui assegnare la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera, il procedimento previsto nel d.P.R. n. 509 del 1997 si compone di diversi stadi procedurali diretti al rilascio della concessione sul demanio marittimo.

In particolare, l'istanza del rilascio della concessione deve essere presentata al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune. Tale domanda risulta soggetta a peculiari forme di pubblicità, sia per consentire a chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni, sia per consentire comunque la presentazione di istanze concorrenti.

Pertanto, nel procedimento ex d.P.R. n. 509 del 1997 per la concessione di beni del demanio marittimo non si possono escludere a priori interessi concorrenti sia al rilascio della concessione, sia al progetto in sé considerato, essendo garantita a coloro che vi abbiano interesse, a differenza del project financing, la facoltà di presentare le osservazioni che l'amministrazione è tenuta obbligatoriamente ad esaminare.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di regolamentare le procedure di rilascio delle concessioni amministrative sui beni del demanio marittimo nella nostra Regione, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto da parte degli enti locali tramite il project financing.

Il primo comma dell'art. 1 stabilisce che nei confronti degli enti pubblici territoriali e delle società miste dagli stessi partecipate non trovi applicazione il d.P.R. 509 del 1997 come recepito dall'art.

75 della legge regionale n. 4 del 2003. Tali soggetti, prima di dare seguito al procedimento per l'affidamento dell'appalto disciplinato dalla normativa sui lavori pubblici, devono richiedere all'Assessorato del territorio e dell'ambiente il rilascio della concessione demaniale in relazione alle aree interessate dall'opera pubblica. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l'Assessorato provvede al rilascio delle concessioni di aree e di specchi acquei interessati dalle opere portuali medesime.

Il secondo comma prevede, infine, che, qualora l'ente locale competente rediga il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica attraverso gli strumenti del project financing , dopo avere ottenuto la concessione demaniale, provvederà a richiedere all'Assessorato del territorio e dell'ambiente la sostituzione nel godimento della concessione a favore del soggetto promotore.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

In relazione al profilo delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione, assume rilievo, ai fini del disegno di legge considerato, la potestà amministrativa sui beni demaniali, avendo particolare riguardo al procedimento amministrativo (ordinamento degli uffici degli enti regionali e locali) e sulla quale la Regione siciliana ha competenza esclusiva.

La proposta legislativa interviene a modificare e in parte derogare il procedimento di concessione sul demanio marittimo rispetto alla normativa nazionale, qualora il rilascio delle concessioni demaniali provenga da un ente locale ovvero da società miste partecipate da enti locali.

Appare opportuno formulare, per una migliore comprensione del testo, qualche considerazione sulle materie del demanio marittimo e del mare territoriale e sulla relativa competenza amministrativa.

Il demanio marittimo, pur non rientrando tra i beni demaniali che risultano enumerati nell'art. 822 c.c., si è ritenuto fosse soggetto al medesimo regime giuridico riservato a tali beni, per la funzione pubblica a cui è destinato. Allo stesso modo, il mare territoriale non è nemmeno ricompreso tra i beni demaniali, ma qualora tratti di questo siano pertinenti al demanio marittimo, si estende anche al mare territoriale il medesimo regime giuridico.

In particolare, se i tratti di mare in ordine ai quali viene richiesta la concessione si pongano in un rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto a beni demaniali marittimi regionali, la competenza amministrativa della Regione si estende anche a tali aree e la relativa gestione è esercitata dall'ente titolare del bene principale ed assoggettata al regime normativo vigente per quest'ultimo.

A tal proposito occorre distinguere i beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione da quelli rimasti alla competenza statale. Mentre in relazione ai primi la Regione esercita una potestà amministrativa diretta, soggetta ai soli limiti della relativa competenza legislativa regionale, sui beni demaniali c.d. statali la potestà amministrativa è da qualificare come decentrata, poiché deve esercitarsi, ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte dello Statuto, e del d.P.R. n. 684 del 1977 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo), secondo le direttive del Governo.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di rilievo rispetto alla compatibilità con la normativa comunitaria.

Formulazione del testo

In merito alla formulazione del testo si rinvia al commento trattato di seguito nella scheda di lettura.

Va, tuttavia, evidenziato che i riferimenti normativi contenuti all'art. 1, comma 2, appaiono errati. Infatti, la norma cita "le procedure di cui agli articoli 19 e bis della legge regionale 7/2002 e s.m.i.": se il legislatore intenda richiamare le procedure relative al project financing i riferimenti normativi corretti sono gli articoli 19, comma 6, e 37 bis della legge regionale n. 109 del 1994, come introdotta dalla legge regionale n. 7 del 2002 e s.m.i.

Normativa nazionale e regionale di interesse

Il tema del procedimento relativo al rilascio della concessione sul demanio marittimo è stato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore nazionale e regionale. Tale proposta legislativa mira proprio a fare chiarezza sulla normativa applicabile in Sicilia.

In proposito il legislatore nazionale ha disciplinato il procedimento di concessione nel **d.P.R. n. 509 del 1997** che ha trovato attuazione in Sicilia mediante l'**art. 75 della legge regionale n. 4 del 2003**. Successivamente con norma di carattere secondario, **decreto del 06/04/2004**, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente sanciva l'inapplicabilità del d.P.R. 509 del 1997 relativamente alle ipotesi nelle quali il soggetto richiedente il rilascio del provvedimento amministrativo sia un ente pubblico territoriale o una società mista da quest'ultimo partecipata.

Assume, inoltre, rilievo la normativa sul project financing la cui procedura è prevista negli **articoli 19, comma 6, e 37 bis della legge n. 109 del 1994**, come introdotta in Sicilia dalla **legge regionale n. 7 del 2002**, che ha recepito la legge quadro in materia di lavori pubblici mediante un rinvio statico, non consentendo, in tal modo, l'adeguamento normativo alle modifiche successivamente introdotte con il Codice degli appalti.

SCHEDA DI LETTURA

DISEGNO DI LEGGE N. 226

Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia

Art. 1.

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al D.P.R. 509/97 come recepito dall' articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non si applica in favore degli enti pubblici territoriali o di società miste dagli stessi partecipate. Per l'attuazione degli interventi l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, provvede al rilascio della licenza di concessione di aree e degli specchi acquei interessati dalle opere portuali.

2. Nel caso in cui l'Ente attuatore realizzi le opere portuali attraverso le procedure di cui agli articoli 19 e 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, o a mezzo di società miste dallo stesso partecipate, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede alla sostituzione nel godimento della concessione in favore del soggetto dallo stesso indicato. La durata della concessione demaniale deve essere pari a quella indicata nel piano economico finanziario dell'opera pubblica.

Con l'articolo in esame il legislatore prevede, in favore degli enti pubblici territoriali e delle società miste da questi partecipate, una deroga al regime vigente per il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime (oggi disciplinato dal D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, come recepito in Sicilia con l'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4), deroga prevista ogni qual volta il procedimento amministrativo di rilascio della concessione demaniale marittima prenda avvio su istanza dei predetti enti, indicati al comma 1. In tal caso – quando la relativa istanza è funzionalmente collegata alla successiva realizzazione di opere portuali (l'attuazione degli interventi citata al comma 1, come specificata nel comma 2) l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente provvede al rilascio della concessione di aree e specchi acquei interessati dalle opere portuali.

Qualora l'ente richiedente la concessione demaniale marittima realizzi le opere portuali attraverso gli strumenti della concessione di costruzione e gestione o del project financing (come disciplinati rispettivamente dagli artt. 19 e 37 bis della legge 109/1994, come introdotta dalla legge regionale 7/2002 e s.m.i.), o ancora a mezzo di

società miste partecipate, è previsto che detti ulteriori soggetti, indicati dall'ente pubblico, possano subentrare nel godimento della concessione.

Per una migliore lettura del testo, si ritiene opportuna la seguente riformulazione, evidenziando in grassetto le modifiche suggerite:

‘Art.

*1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, come recepito dall' articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non si applica **nel caso di istanze presentate dagli enti locali o dalle società miste dagli stessi enti partecipate. Per la realizzazione di opere portuali da parte dei soggetti di cui al presente comma** l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, provvede al rilascio **delle concessioni** di aree e degli specchi acquei interessati dalle opere portuali medesime, **ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.***

*2. Nel caso in cui gli enti locali realizzino opere portuali attraverso le procedure di cui agli articoli 19, **comma 6**, e 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, o avvalendosi di società miste dagli stessi enti partecipate, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente **può sostituire** nel godimento della concessione i soggetti dagli enti indicati. La durata del provvedimento di concessione demaniale marittima è uguale a quella indicata nel piano economico finanziario dell'opera pubblica.’*

Si ritiene che le predette modifiche siano maggiormente rispondenti a criteri di chiarezza e intelligibilità del testo e perseguono anche la finalità di sottolineare, in un caso, (c. 2 ‘l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può sostituire ...’) la salvaguardia delle prerogative istruttorie amministrative dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente nel procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime.

DISEGNO DI LEGGE N. 226

Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia

Art. 2.


Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA



RIFERIMENTI NORMATIVI

Ddl. n. 226: "Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia"



12 ottobre 2008

XV LEGISLATURA

1347

cura di: Paola Maria Canino
responsabile Unità Operativa: Documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio

Copia per uso interno
(testi vigenti tratti dal sito: www.leggiditalia.it)

12 ottobre 2008

INDICE

L.R. 16-4-2003 N. 4, ART. 75	1
D.P.R. 2 DICEMBRE 1997, N. 509.....	3
L. 11-2-1994 N. 109, ARTT. 19 E 37 BIS	11
L.R. 29 NOVEMBRE 2005, N. 15	16

L.R. 16-4-2003 n. 4, art. 75

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

Art. 75

Nautica da diporto.

1. Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da 1 a 10 del regolamento approvato con *D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509*, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del medesimo regolamento.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "dal dirigente generale preposto alla Direzione del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente generale del Dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 le parole da "redatto ai sensi" sino a "della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*" sono sostituite dalle seguenti "redatto ai sensi dell'*articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109* come recepito dalla *legge regionale 2 agosto 2002, n. 7*".
4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia" sono sostituite dalle seguenti "ne dà pubblicità mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è gratuita".
5. ... ⁽⁹⁵⁾.
6. Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "Ministero dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "strumenti di pianificazione ed urbanistici" sono aggiunte le parole "o in mancanza degli stessi".
8. ... ⁽⁹⁶⁾.
9. ... ⁽⁹⁷⁾.
10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'*articolo 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509*, si applica anche ai casi diversi da quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento.

11. Il testo del *D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509*, coordinato con le modifiche di cui alla presente legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla presente legge.

(95) Sostituisce, limitatamente alla Regione Sicilia, la lettera g) del *comma 2 dell'art. 5, D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509* con le lettere da g) a p).

(96) Aggiunge, limitatamente alla Regione Sicilia, il comma 6 all'*art. 6, D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509*.

(97) Aggiunge, limitatamente alla Regione Sicilia, il comma 7 all'*art. 10, D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509*.

D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ⁽²⁾.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1998, n. 40.

(2) La regione Sicilia, con l'art. 75, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, ha apportato modifiche al presente decreto, stabilendo altresì che nel proprio territorio il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da 1 a 10 del presente regolamento (con esclusione quindi dell'art. 11, non recepito), come modificati dal medesimo articolo, nonché dai decreti attuativi emessi in attuazione del relativo art. 10, commi 4, 5 e 6. La validità degli articoli recepiti, come sopra modificati, è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 76-21;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'articolo 40, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto 30 marzo 1994, n. 765 del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli atti normativi e di pianificazione inerenti la materia, approvati dalle regioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area delle attività produttive e per il governo del territorio

3

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 9 ottobre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 7 ottobre e 15 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente regolamento:

1. *Ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonché gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.

2. La concessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

3. La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera c), è rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. *Definizioni.*

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata:

a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.

3. Domanda di concessione.

1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.

2. La domanda, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996 ⁽³⁾.

3. La cartografia di riferimento per la individuazione a fini amministrativi di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del codice della navigazione è quella catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 44.

4. La localizzazione è effettuata mediante rilievi topografici con precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze rispetto a punti materializzati riferiti a capisaldi noti, il perimetro della concessione.

5. Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo.

(3) Comma così modificato dall'*art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472*. Con *D.Dirett. 31 dicembre 2001, n. 260/D2* (Gazz. Uff. 25 maggio 2002, n. 121, S.O.) sono stati approvati i modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Successivamente, con *D.Dirett. 10 febbraio 2004* (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.) e con *D.Dirett. 10 febbraio 2004* (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.), sono stati approvati, rispettivamente, i nuovi modelli D1 e D2. Con *D.Dirett. 10 febbraio 2004* (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di domanda D3 concernente la variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni.

4. Pubblicazione.

1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia.

2. L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non può essere inferiore a trenta né superiore a novanta giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.

4. [Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre il termine prescritto, per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico] ⁽⁴⁾.

(4) Comma abrogato dall'*art. 13, L. 30 novembre 1998, n. 413*.

5. Esame del progetto.

1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.

2. I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:

a) la regione, per la ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per la verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;

b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;

c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l'autorità competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

e) l'ufficio del genio civile opere marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere;

f) l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, per gli aspetti dominicali;

g) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

3. Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché quelle di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

5. La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità.

6. La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura.

7. L'individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara ⁽⁵⁾.

9. Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti locali da esse delegati danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali esercita, nei termini di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 431 del 1985, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nella disposizione medesima.

10. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di esame dei progetti preliminari.

(5) Comma così modificato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

6. Approvazione del progetto definitivo.

1. Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, per la successiva trasmissione alla competente autorità regionale.

2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata:

a) in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) in caso di difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

3. Alla conferenza di servizi o all'accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ed in ogni caso il competente ufficio del genio civile delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per la valutazione di idoneità tecnica delle opere descritte nel progetto, nonché l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di approvazione del progetto definitivo.

5. Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli enti partecipanti almeno centocinquanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.

7. Rilascio della concessione demaniale marittima.

1. Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, l'autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui agli articoli 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula.

2. Copia dell'atto di concessione è trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

8. Esecuzione delle opere.

1. Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario, dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472*.

9. Inapplicabilità di norme.

1. Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non sono applicabili, in particolare, gli articoli 37 e 38 del codice della navigazione, gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e l'*articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

10. Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle quali non sia stata operata alcuna valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già stata operata una valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni dalla citata entrata in vigore, con il ricorso alla conferenza di servizi.

3. Gli atti di concessione in vigore alla data del 1° gennaio 1990 possono essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della concessione, su istanza del concessionario, qualora risulti che questi non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità. Il periodo di proroga è determinato dall'autorità concedente tenuto conto dell'entità dell'investimento originario e di quello aggiunto. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 .

4. [Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvati i modelli su cui redigere la domanda di concessione, sono determinate le modalità di svolgimento della pubblica gara di cui all'articolo 5 e sono individuati gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990]
(7).

5. I parametri tecnici specifici cui il richiedente deve attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentita la conferenza Stato/regioni, pubblicato contemporaneamente al presente regolamento, senza peraltro costituirne parte integrante (8).

6. Con successivi decreti, adottati di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedere alla modifica dei parametri di cui al comma 5.

(7) Comma abrogato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(8) Con D.M. 14 aprile 1998 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 98) sono stati approvati i requisiti per la redazione dei progetti di cui al presente comma.

11. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica, in conformità alla vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 , fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alle regioni ed agli enti locali, così come previsto dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 .

L. 11-2-1994 n. 109, artt. 19 e 37 bis

Legge quadro in materia di lavori pubblici.

Publicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.

Art. 19 Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

(sostituito dall'art. 15 della L.R. 7/2002, nel testo integrato dall'art. 13 della L.R. 7/2003, dall'art. 1, comma 12, della L.R. 16/2005 e modificato dall'art. 1, comma 8, della L.R. 20/2007)

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1. (89)

3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:

a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;

c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.

4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.

5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area delle attività produttive e per il governo del territorio

11

presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto. (90)

10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori. (91)

11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.

12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni. (92)

12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità *per tre mesi* dal rilascio. (93) (94)

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter e dal comma 3-ter dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale. (95)

14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.

15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.

16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione.

Note:

(89)

L'Assessorato Regionale LL.PP. a seguito della L.R. 16/2005, recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti", con Decr. Ass. 4 maggio 2006 ha approvato i nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto; tale decreto sostituisce il precedente Decr. Ass. 2 dicembre 2004 che a sua volta aveva sostituito il Decr. Ass. 5 agosto 2003.

(90)

Il Titolo I, punto 12, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 ha stabilito che l'obbligo per la presentazione del DURC da parte delle imprese sorgerà successivamente alla definizione dell'accordo tra l'Assessore regionale LL.PP., le associazioni di categoria e le associazioni sindacali.

(91)

Con Decr. Ass. LL.PP. 2 febbraio 2005 è stata approvata l'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Si fa presente, che tale intesa è stata prorogata con Decr. Ass. LL.PP. 21 febbraio 2008 di quattro mesi, a decorrere dal 25 febbraio 2008.

(92)

Il Titolo I, punto 12, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002 ha stabilito che l'obbligo per la presentazione del DURC da parte delle imprese sorgerà successivamente alla definizione dell'accordo tra l'Assessore regionale LL.PP., le associazioni di categoria e le associazioni sindacali.

(93)

Con Decr. Ass. LL.PP. 24 febbraio 2006 sono state approvate le modalità attuative della disposizione contenuta nel presente comma.

(94)

Cfr. Circ. Ass. LL.PP. 3 ottobre 2007 che puntualizza la finalità della modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 8, della L.R. 20/2007, relativamente al documento unico di regolarità contributiva ed al rapporto con le indicazioni dell'art. 39 septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché la validità temporale del documento unico di regolarità contributiva rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 20/2007.

(95)

Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.

Art. 37 bis Promotore (145)

(integrato dall'art. 27 bis della L.R. 7/2002, nel testo introdotto dall'art. 21 della L.R. 7/2003, integrato dall'art. 7, comma 1, lett. aa), della legge 1 agosto 2002, n. 166 e dall'art. 24, comma

9, della legge 18 aprile 2005, n. 62, modificato dall'art. 153 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 1, comma 1, lett. r), del D.L.vo 31 luglio 2007, n. 113) (146)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2 (147), ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2 (148), con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. *Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3.* Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) (149), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 (150) della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) (151), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

3. *Entro novanta giorni* dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del D.L.vo 163/2006, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1 (152), della presente legge. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter (153), in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

5. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo. (154) (155)

Note:

(145)

Con Decr. Ass. Territorio 6 aprile 2004 sono state dettate le modalità procedurali per il rilascio della concessione demaniale alle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione delle opere marittime attraverso gli strumenti del project financing o della concessione e costruzione al fine di raccordare la normativa specifica in materia di appalti con quella relativa al demanio.

(146)

In materia di finanza di progetto è da ritenere che trovino applicazione nella Regione Siciliana, in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 9 della L.R. 32/2000, espressamente confermato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 7/2003, le modifiche apportate dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 e dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.

(147)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) la norma di riferimento è l'art. 128.

(148)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) la norma di riferimento è l'art. 143.

(149)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) la norma di riferimento è l'art. 83, comma 1.

(150)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) la norma di riferimento è l'art. 128.

(151)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) le norme di riferimento sono gli artt. 34 e 90, comma 2, lett. b).

(152)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) la norma di riferimento è l'art. 2.

(153)

Nel D.L.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) la norma di riferimento è l'art. 154.

(154)

Vedi Circ. Ass. LL.PP. 5 agosto 2003 esplicativa delle modifiche apportate dalla L.R. 7/2003 alla L.R. 7/2002.

(155)

Si precisa che il comma annotato è stato introdotto dall'art. 27 bis della L.R. 7/2002, nel testo introdotto dall'art. 21 della L.R. 7/2003, sicchè è da ritenere che la disposizione rappresenti una peculiarità della Regione Siciliana, applicabile anche a seguito delle modifiche apportate in materia dalla recepita normativa statale.

L.R. 29 novembre 2005, n. 15

Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

[\(1\)](#) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 dicembre 2005, n. 52.

Art. 1

Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative [\(2\)](#);

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio [\(3\)](#);

c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;

d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;

e) *(lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*;

f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.

3. Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza [\(4\)](#).

4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della [legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#), le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere

destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.

5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;

b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

[\(2\)](#) Vedi anche l'art. [2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 10](#).

[\(3\)](#) Vedi anche l'art. [2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 10](#).

[\(4\)](#) Vedi anche l'art. [3, L.R. 19 aprile 2007, n. 10](#).

Art. 2

Periodo di gestione degli stabilimenti balneari.

1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.

2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.

3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2003 [\(5\)](#).

[\(5\)](#) Ai sensi dell'art. [1, L.R. 19 aprile 2007, n. 10](#) le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le fattispecie previste dall'art. 1 della presente legge.

Art. 3

Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'[articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342](#).

2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.

Art. 4

Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.

1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione.

2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

3. In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.

Art. 5

Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica.

1. I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.

Art. 6

Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto ⁽⁶⁾.

1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'[articolo 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale.

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[\(6\)](#) Vedi anche l'[art. 3, L.R. 19 aprile 2007, n. 10](#).

Art. 7

Determinazione dei diritti fissi.

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.

2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

Art. 8

Proroga di termini di cui all'[art. 6](#) della [legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#).

1. Il termine di cui all'[articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#), come modificato dall'[articolo 18, comma 1, lettera b\), della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3](#), è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. All'[articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "30 dicembre 2004".

Art. 9

Interventi ammessi ai sensi dell'[articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30](#).

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30](#), si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d'area.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell'*articolo 3, lettera g), della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#)*, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
-



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



*Composizione delle giunte. Status degli amministratori
locali e misure di contenimento della spesa pubblica.
Disposizioni varie*

(DDL n. 240)

Dossier sui disegni di legge
n. 16/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008

1370



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

*Composizione delle giunte. Status degli amministratori
locali e misure di contenimento della spesa pubblica.
Disposizioni varie*

(DDL n. 240)

Dossier sui disegni di legge
n. 16/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008
1371

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Maria Ingraio.*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria
Cristina Pensavecchio.*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	7
<i>Dati identificativi</i>	8
<i>Struttura e oggetto</i>	9

SCHEDA DI LETTURA	19
<i>Disegno di legge n. 240: “Composizione delle giunte. status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie”</i>	

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	44
---------------------------------	-----------

RIFERIMENTI NORMATIVI AL TESTO

ARTICOLO 1

Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 33, recepito con modifiche dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, (articolo 133 Testo coordinato delle leggi regionali relativi all'O.R.E.L.)	45
---	-----------

ARTICOLO 2

Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, artt. 7, 9 e 24	46
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, artt. 5 e 6	48
Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, art. 9	49
Legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, art. 4	50
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, art. 6	51
Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 76, comma 4	52

ARTICOLI 3 e 6

Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, art. 15	53
--	-----------

ARTICOLO 4	
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, artt. 18 e 22	54
ARTICOLO 5	
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, art. 19	56
ARTICOLO 7	
Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15	58
ARTICOLO 8	
Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2	59
ARTICOLO 9	
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20	60
ARTICOLO 10	
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, art. 21	61
ARTICOLO 11	
Legge 8 giugno 1990, n. 142, Art. 24 Convenzioni, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991 (art. 6, legge n. 265/1999) (art. 381 Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'O.R.E.L.)	62
Legge 8 giugno 1990, n. 142, Art. 25 Consorzi, recepito con modifiche dall'articolo 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991 (art.5 decreto legge n. 361/1995 convertito dalla legge n. 437/1995 (art. 382 Testo coordinato delle leggi regionali relative all'O.R.E.L.)	62
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 32	63
ARTICOLO 12	
Legge 8 giugno 1990, n. 142, Art. 13 Circoscrizioni di decentramento comunale, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991 (art. 51 l.r. n. 26/93) (art. 21 Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'O.R.E.L.)	64
ARTICOLO 13	
Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24	65

ARTICOLO 14

D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, artt.55 e 145 approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16	66
Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, art. 27	68
D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.56	68
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 76	69

NORMATIVA STATALE DI INTERESSE

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 , articolo 2, commi da 23 a 32 bis	72
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 77 bis	75

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato presso la I commissione legislativa per disciplinare la composizione delle giunte, lo status degli amministratori locali e stabilire misure di contenimento della spesa pubblica.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e di una scheda di lettura che commenta brevemente il testo proposto ponendo l'accento su singoli aspetti da migliorare o da precisare, anche sotto il profilo della tecnica di formulazione.

Un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

*a cura del Servizio Studi, consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio
Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza
e Marcella Sirchia*

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	240
<i>Titolo</i>	<i>Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie.</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Enti locali
<i>Numero di articoli</i>	16
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

CONTENUTO

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 240 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie”, persegue l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, e più in particolare, dei costi della politica a livello locale, attraverso una riduzione del numero degli assessori degli enti locali, dei loro compensi e indennità, nonché attraverso una limitazione della possibilità per i comuni di costituire strutture di decentramento circoscrizionale e di aderire a forme associative tra enti locali.

Nel procedere in questa direzione, si intende dare seguito alle indicazioni contenute nella normativa statale, e segnatamente nella legge n. 244 del 2007 e nella legge n. 133 del 2008, volte ad un contenimento della spesa pubblica locale. In effetti la legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), ponendo una serie di disposizioni sulla riduzione dei costi delle amministrazioni locali (art. 2, commi 23-29), ha stabilito (art. 32- bis) che qualora le Regioni a statuto speciale non provvedano alla loro adozione entro il termine stabilito (il termine era invero fissato per il 30 giugno 2008) esse vadano incontro ad una riduzione dei finanziamenti del fondo ordinario statale per gli enti locali. Nella legge n. 133 del 2008 sono stati invece ribaditi e precisati i vincoli di spesa derivanti agli enti locali dal rispetto del Patto di stabilità interno.

Il disegno di legge in esame, riproducendo sostanzialmente buona parte delle dette disposizioni della legge n. 244/2007, viene necessariamente ad incidere sulla precedente normativa regionale in materia. Esso propone dunque una serie di modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (e successive modifiche) che ha introdotto nella nostra Regione varie innovazioni recate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’ordinamento degli enti locali, alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, “Norme sull’ordinamento degli enti locali”, nonché ad altre leggi, le cui disposizioni sono state raccolte nel testo unico sugli enti locali pubblicato sulla G.U.R.S. 9 maggio 2008, n. 20-S.0. Contiene peraltro anche alcune nuove norme che non incidono direttamente su precedenti disposizioni di legge (vedi artt.11 e 15).

Il disegno di legge è strutturato in due capi:

- il **capo I** è intitolato: **“Composizione delle giunte, status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica”**.

-Il **capo II** reca il titolo: **“Disposizioni varie”**

Più in particolare, nel capo I:

L’art. 1 introduce una modifica all’art. 1, comma 1, della l. r. 11 giugno 1991, n. 48 (art. 133 del testo coordinato): si tratta di una proposta riguardante la determinazione del **numero degli assessori**, che dovrà essere stabilito “in modo aritmetico” dagli statuti, in modo da **non superare “un quarto” (e non più un terzo, come era prima stabilito) del numero dei consiglieri comunali e provinciali ed in ogni caso non superare il numero di dodici unità** (e non più sedici come prima era stabilito). Si prevede altresì di inserire una norma secondo cui la variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporti la modifica del numero degli assessori alla scadenza del periodo di carica.

L’art. 2 fa riferimento alla **necessità di un adeguamento dello Statuto degli enti locali alle disposizioni citate, prevedendo che in caso di mancato adeguamento entro il primo rinnovo congiunto degli organi successivo all’entrata in vigore della legge il numero degli assessori debba essere comunque determinato secondo i nuovi criteri.**

L’art. 3 introduce una modifica all’art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 30/2000 (art. 182 del testo coordinato) relativamente alla **definizione di “amministratori locali”** e ai soli fini dell’applicazione del capo V della l.r.30/2000 riguardante lo “status degli amministratori locali”. Da tale definizione **risultano ora esclusi i “vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali”**, analogamente a quanto disposto in campo nazionale dal decreto legislativo n. 267/2000.

L’art. 4 introduce una modifica all’art. 18 della l. r. n. 30/2000 (art. 185 del testo coordinato)

Si tratta di talune innovazioni relative alle **aspettative degli amministratori locali**. Anzitutto, il diritto incondizionato di fruire di aspettative viene riconosciuto non più genericamente agli “amministratori locali” ma a diverse categorie di essi, tra cui non compaiono più i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni (ma solo i presidenti delle stesse), dei consorzi tra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento (tranne i presidenti di circoscrizioni di comuni che siano capoluogo di provincia). Soprattutto, non compaiono più i consiglieri dei comuni e delle province: l’articolo in esame prevede infatti **che i consiglieri comunali**

e provinciali e circoscrizionali che siano lavoratori dipendenti possano fruire di aspettative, ma solo assumendosi il carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali.

L'art. 5 modifica l'articolo 18 della l. r. n. 30/2000 (art. 186 del t.c.) in tema di "determinazione di indennità e gettoni di presenza". Più precisamente esso dispone:

- che tale **determinazione** non venga più operata con regolamento adottato dal Presidente della Regione, come è oggi previsto nel comma 1 dell'art. 186 del Testo unico, ma **con decreto dell'Assessore per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali.**
- che i vicepresidenti dei consigli e i consiglieri siano esclusi dall'articolazione dell'indennità di funzione in rapporto alla misura stabilita per la stessa per il Sindaco e per il Presidente della Provincia.
- che l'indennità di funzione di cui al comma 5 sia **esclusa per i vice-presidenti** dei consigli comunali e provinciali e **limitata, per i presidenti di consigli circoscrizionali**, a quelli **dei comuni capoluogo di provincia**, ai quali ultimi essa va riservata nella percentuale non più dell'80% ma del **40%**. di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
- che il comma 3 sia abrogato. Il suddetto comma attribuiva agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con meno di 50.000 abitanti la possibilità di richiedere l'incremento dell'indennità adeguandola ai comuni di classe superiore.
- che il **diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni sia limitato, per i consiglieri circoscrizionali, solo a quelli dei comuni capoluogo di provincia**, e che in nessun caso l'ammontare percepito da un consigliere nell'ambito di un mese possa superare il **40% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente nel quale la circoscrizione ricade.**
- che le indennità ed i gettoni di presenza possano essere **soltanto diminuiti, e non più anche incrementati, con delibera di Giunta o con delibera consiliare.**
- che il **comma 7 e il comma 9 siano abrogati.** In particolare il comma 7 prevedeva la possibilità che i regolamenti degli enti a richiesta degli interessati consentissero la facoltà **di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione.** Il comma 9 prevedeva la cumulabilità delle indennità di funzione con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi.
- che venga **aggiunto un comma 13, nel quale si subordina la corresponsione dei gettoni di presenza all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti nel regolamento dell'ente locale.**

L'art. 6 introduce nella legge n. 30/2000 un articolo 19, relativo al divieto di cumulo, per i parlamentari nazionali ed europei, tra i compensi ad essi spettanti in virtù di tale carica e le indennità e gettoni di presenza derivanti dalla carica di amministratore locale.

Gli artt. 7 ed 8 procedono, rispettivamente, all'abrogazione dell'art. 17 della l. r. 5 novembre 2004, n. 15 (art. 188 t.c.) e dell'art. 18 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (art. 189 t.c.) che disciplinavano le indennità di carica, di cui si propone con il provvedimento in esame la soppressione.

L'art. 9 modifica l'art. 20 della legge regionale n. 30/2000 (art. 190 t.c.), relativo a "permessi e licenze" ponendo alcuni limiti al diritto degli amministratori locali che siano anche lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro (abolendo il diritto dei partecipanti a commissioni consiliari di assentarsi per tutta la giornata, escludendolo per i componenti di organi esecutivi di consigli circoscrizionali e riducendo da 36 a 24 ore il limite massimo di assenze mensili).

L'art. 10 modifica l'art. 21 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 (art. 192 t.c.) relativo a "rimborso spese viaggio", abolendo l'indennità di missione e subordinando il rimborso delle spese di viaggio all' "effettiva" partecipazione alle sedute dell'organo di appartenenza.

L'art. 11 persegue il contenimento della spesa pubblica vietando il ricorso, da parte delle amministrazioni comunali, a più forme associative locali, (di queste sono individuate le forme di gestione e le disposizioni legislative di riferimento) sancendo la nullità, a partire dal 28 febbraio 2008, di ogni atto adottato in deroga a tale divieto.

L'art. 12 apporta delle rilevanti modifiche all' art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e s.m.i. (art. 21 del titolo I del t.c.) relativo a "Circoscrizioni di decentramento comunale".

L'articolazione in circoscrizioni di decentramento è considerata necessaria solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (mentre prima era considerata necessaria in quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti).

La costituzione facoltativa di circoscrizioni è possibile per i comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (mentre prima era possibile per quelli aventi una popolazione di almeno 30.000-100.000 abitanti), che peraltro non potranno costituire circoscrizioni con popolazione media inferiore a 30.000 abitanti, né in frazioni o borgate decentrate rispetto al comune.

Viene anche stabilito il numero massimo di componenti dei consigli circoscrizionali.

Il richiamo per le **elezioni del consiglio circoscrizionale**, viene ora operato rispetto alle “elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale”.

Il **Capo II** contiene tre articoli recanti “disposizioni varie”, ed un articolo recante le disposizioni finali.

L’art. 13 modifica l’art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 (art. 724 t.c.), aggiungendovi un comma 2 bis che rapporta l’entità dell’**indennità di carica e responsabilità per il Commissario ad acta**, insediatosi presso gli enti locali dell’isola per porre in essere l’attività sostitutiva, alle caratteristiche dell’organo sostituito.

L’art. 14, al primo comma **amplia il novero dei soggetti che possono essere nominati commissari in caso di scioglimento dei consigli degli enti locali**, ai sensi degli artt. 55 e 145 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. (art.751 e 752 del t.c.). Viene ora proposto che la scelta dei commissari possa ricadere anche sui funzionari direttivi in servizio presso l’amministrazione regionale, dotati di adeguata esperienza nel controllo o nella gestione di enti locali.

Il secondo comma dell’art. 14 apporta talune modifiche all’art. 56 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3 (art. 197 del testo coordinato) relativamente ai **requisiti per la nomina di un commissario nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza che comporti la necessità di ripetere la consultazione elettorale di un ente locale** .

L’art. 15 non modifica precedenti disposizioni ma, in tema di “**vigilanza ed attività ispettive**”, dà facoltà all’Assessore per gli enti locali di avvalersi, per lo svolgimento di tali attività, anche di **oggetti esterni all’amministrazione**, individua le risorse con cui provvedere ai relativi oneri, e rinvia ad un decreto dell’Assessore stesso la determinazione delle relative modalità attuative.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame può farsi rientrare nell'ambito della competenza esclusiva attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14, lettera o) dello Statuto regionale, in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative". Anche l'art. 15, comma 3 dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. Va peraltro considerato che la maggior parte delle disposizioni proposte introducono nell'ambito regionale principi o disposizioni della normativa statale e sono in linea con le tendenze e le direttive stabilite dallo Stato.

Circa la possibile interferenza tra varie norme del disegno di legge in esame ed una materia particolarmente delicata, ossia quella del diritto di accesso alle cariche pubbliche sancito dall'art. 51 Cost., può ricordarsi che la Corte costituzionale ha avuto modo di sancire, in questa materia, che ferma restando la necessità "di un complesso minimo di garanzie di uguaglianza di tutti i cittadini nell'accesso alle cariche elettive", va riconosciuta al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; la facoltà, cioè, di fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti riconosciuti, le relative modalità di godimento"(Corte costituzionale, sentenza. 23-26 febbraio 1998, n. 28).

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non investe ambiti di competenza dell'Unione europea né presenta profili di contrasto con norme del diritto europeo.

Necessità dell'intervento per legge

La maggior parte delle norme contenute nel disegno di legge introduce delle modifiche a disposizioni legislative vigenti, modifiche che possono essere operate, in base al principio dell'organizzazione gerarchica delle fonti del diritto, solo con legge.

La necessità che l'intervento di riforma sia operato attraverso legge deriva inoltre dalla sussistenza di una riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici stabilita direttamente dalla Costituzione, precisamente dall'art. 97, primo comma, secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione".

Coordinamento con la normativa vigente:

Il disegno di legge in esame introduce delle modifiche ad una serie di norme contenute in diverse leggi, poi raccolte nel Testo coordinato delle leggi regionali sull'ordinamento degli enti locali, che potrebbe, se il disegno di legge avrà esito positivo, essere adeguato alle eventuali nuove disposizioni.

Soprattutto, sarà necessario operare un adeguamento degli statuti degli enti locali su aspetti relativamente ai quali dovesse configurarsi un contrasto con le norme previste nel disegno di legge ovvero nel caso che sia necessaria una disciplina su materie toccate da nuove normative. In effetti, già l'art.1, riguardante il numero degli assessori, fa riferimento alla necessità di un conseguente adeguamento degli statuti.

Formulazione del testo

Si rinvia al contenuto della scheda di lettura per un commento dei singoli articoli e per le proposte per una migliore formulazione del testo.

Normativa regionale e nazionale di interesse

La normativa regionale di riferimento è quella raccolta nel **testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali**. Un testo coordinato utile per l'esegesi e l'applicazione delle norme in materia, che si sono sovrapposte negli anni. Il testo coordinato vede la luce nel maggio del 2008 ed è pubblicato sulla Gurs n. 20 del 9/5/2000, supplemento ordinario dopo un attento studio delle questioni di cui trattasi.

La natura meramente compilativa del testo coordinato in oggetto rende, tuttavia, necessario per il legislatore intervenire sulle singole leggi regionali da modificare alcune delle quali, peraltro, recepiscono, sia pur discostandosene talvolta, leggi statali in vigore.

La normativa richiamata riguarda innanzitutto la **legge n. 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali"** che, come è noto, è stata introdotta nell'ordinamento regionale con la **legge regionale n. 48/91**. Vengono, inoltre proposte modifiche anche alle **leggi nn. 7/92, 26/93 e 35/97** che riguardano i sistemi elettorali relativi a consigli comunali e provinciali e a Sindaco e Presidente della provincia e contengono anche disposizioni sulla composizione e sul funzionamento degli organi comunali e provinciali.

Con alcune disposizioni del disegno di legge si introducono inoltre modifiche o integrazioni (e talvolta anche abrogazioni di norme) alla **legge regionale n. 30 del 2000** che ha organicamente, sia pur con modifiche, trasposto nell'ambito della Regione molte delle norme e dei principi introdotti dalla legge 265/99, essendo le stesse peraltro non più vigenti nell'ordinamento statale a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Si ricorda peraltro che con la legge citata venivano apportate modifiche alla legge regionale n. 48 del 1991, prima menzionata, che ampliavano l'autonomia degli enti locali valorizzandone il ruolo nella direzione della sussidiarietà, della potestà statutaria con una concezione orientata al decentramento delle funzioni.

Con esplicita norma di legge (articolo 26) veniva autorizzato il Presidente della Regione a pubblicare un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

Il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina dello *status* giuridico ed economico degli amministratori locali, in un'ottica, come già detto, di riduzione e contenimento della spesa pubblica. In particolare vengono modificate le norme sulla composizioni delle giunte e sulle modalità di individuazione del numero degli assessori, quelli concernenti le indennità ed i gettoni di presenza, quelle relative a permessi e licenze. La riscrittura delle suddette norme ha richiesto alcune abrogazioni espresse fra le quali quelle che riguardano la legge regionale n. 25/2000 (art. 4 concernente il numero degli assessori comunali); la legge regionale n. 20/2003 (art. 76, c. 4, in relazione al numero degli assessori comunali); la legge regionale n. 15/2004 (art. 17, concernente l'indennità degli amministratori locali); la legge regionale n. 2/2007 (art. 18, sempre in tema di indennità).

E appena il caso di accennare che il **Testo unico per gli enti locali** approvato con decreto legislativo n. **267/2000** che reca la disciplina nazionale sull'Ordinamento degli enti locali che essendo esclusiva di quest'ultima non si applica alla regione, in virtù della potestà legislativa esclusiva di quest'ultima sulla materia, fatta eccezione per quelle disposizioni del suddetto testo unico che disciplinano materie di competenza statale o per quelle oggetto di rinvio formale o dinamico.

Si è già accennato come il disegno di legge miri a dare attuazione alle indicazioni contenute nella legge finanziaria statale per il 2008 , ossia la **legge n. 244 del 24. dicembre 2007**: questa contiene alcune disposizioni, art. 2, commi 23-29 che stabiliscono limiti alle spese relative all'amministrazione locale, e dispone, all'art. 32. *bis* che “le Regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 e 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle Regioni a statuto speciale”.

Nella legge **n. 133 del 2008**, adottata per la “conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, sono stati invece ribaditi e precisati i vincoli di spesa derivanti agli enti locali dal rispetto del Patto di stabilità interno.

SCHEDA DI LETTURA

Scheda di lettura

a cura del Servizio Commissioni e del Servizio Studi.

Consigliere parlamentare Capo Ufficio incaricato dell'attività legislativa: dott.

Fabrizio Scimè in raccordo con il consigliere parlamentare del Servizio studi: dott.ssa

Maria Cristina Pensovecchio

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 1.

Composizione delle giunte comunali e provinciali.

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali e, comunque, non superiore a dodici unità”.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza del periodo di carica.’.

Si prevede una nuova composizione delle giunte comunali e provinciali, stabilendo che il numero di assessori sia di un quarto rispetto al numero dei consiglieri e, in ogni caso, non superiore a 12, anziché di un terzo e, in ogni caso, non superiore a 16, come attualmente previsto. Ciò comporterà una riduzione di circa l'8% del numero complessivo di assessori comunali e provinciali, come di seguito indicato.

Si ricorda che con la previsione del numero massimo di 12 assessori il legislatore regionale si adegua a quanto fatto a livello nazionale con la L.244/2007(finanziaria 2008) che ha modificato in tal senso l'art.47 del D.lgs.267/2000. Questo adeguamento si rende necessario per la ritenuta non immediata applicabilità del d.lgs 267/00 in Sicilia, vista la competenza esclusiva in materia di enti locali. A tal proposito il C.G.A.R.S. (parere 649/07) ha ritenuto invece immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni in materia di riduzione delle indennità degli amministratori locali del 10% disposte con l'art.1, c. 54 della L.266/2005 (finanziaria 2007), nonostante che la materia rientri anch'essa tra quelle attribuite alle esclusive competenze della Regione. In questo caso il CGARS ha ritenuto prevalenti le ragioni di coordinamento con la finanza pubblica per gli enti territoriali, come peraltro espressamente previsto nella stessa L.266/05.

E' opportuno ricordare che il presente articolo contiene un'ulteriore restrizione rispetto alla disciplina nazionale prevedendo il rapporto di 1/4 tra assessori e consiglieri, contro quello di 1/3 stabilito dall'art 47 del d.lgs. 267/2000.

La riduzione disposta con la presente norma produrrà i seguenti effetti:

COMUNI

Nei comuni, l'art. 43 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana), approvato con L.R. 16/63, e s.m.i., detta disposizioni in ordine alla composizione sui consigli comunali prevedendo:

- a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- g) dodici membri negli altri comuni.

La riduzione operata dalla norma in esame comporterà le seguenti conseguenze:

- a) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e cinquanta consiglieri comunali, gli assessori scenderanno da 16 a 12
- b) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quarantacinque consiglieri gli assessori scenderanno da 15 a 11/12 (a seconda dell'arrotondamento per eccesso o per difetto) ;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e quaranta consiglieri gli assessori scenderanno da 13 a 10;
- d) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, e trenta consiglieri, gli assessori scenderanno da 10 a 7/8 (a seconda dell'arrotondamento per eccesso o per difetto) ;
- e) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e venti membri, gli assessori scenderanno da 6 a 5 ;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e quindici membri, gli assessori scenderanno da 5 a 3/4 (a seconda dell'arrotondamento per eccesso o per difetto) ;
- g) negli altri comuni con dodici consiglieri gli assessori scenderanno da 4 a 3.

PROVINCE

Nelle province l'art. 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e s.m.i. detta norme sulla composizione del consiglio, così stabilendo:

“1. Il consiglio della provincia regionale è composto:

- a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;
- b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;
- c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali”.

La riduzione operata dalla norma in esame comporterà le seguenti conseguenze:

- a) nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti e quarantacinque consiglieri, gli assessori scenderanno da 15 (massimo 16) a 11/12 (a seconda dell'arrotondamento per eccesso o difetto);
- b) nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti e trentacinque consiglieri, gli assessori scenderanno da 11/12 a 8/9 (a seconda dell'arrotondamento per eccesso o difetto);
- c) nelle altre province regionali con venticinque consiglieri gli assessori scenderanno da 8/9 a 6/7 (a seconda dell'arrotondamento per eccesso o difetto).

Sarebbe opportuno che la norma in questione prevedesse espressamente se l'arrotondamento debba avvenire per eccesso o per difetto, sostituendo le parole "arrotondato matematicamente", con le parole "con arrotondamento all'unità superiore nel caso di decimali pari o superiori a 0,5".

L'articolo in esame non prevede più la possibilità contemplata dall'art.33, qui sostituito, della possibilità di scegliere gli assessori tra soggetti non componenti il consiglio. In effetti tale previsione è stata superata dalle norme (art. 12 L.r. n. 7/1992, e art. 32 L.r. n. 9/1986) che hanno sancito la regola dell'incompatibilità tra consiglieri e assessori, sia nei comuni che nelle province. Pertanto già adesso gli assessori, se pur scelti fra i consiglieri, non possono mantenere entrambe le cariche.

Il comma 2 dell'articolo 1, prevede, infine, che le variazioni di popolazione accertate con censimento comportino la modifica (in diminuzione o in aumento) del numero degli assessori solo alla scadenza del periodo di carica della giunta. E' opportuno precisare che ci si riferisce sia alla scadenza naturale che a quella anticipata, ai sensi dell'art.11, L.r. 35/1997.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 2

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dalla presente legge, entro e non oltre il rinnovo congiunto delle cariche elettive.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionali 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo congiunto delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dalla presente legge.

3. Sono abrogate le seguenti norme: articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35; articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25; articolo 6, comma 1, punto 9, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

L'articolo 2, prevede la necessità dell'adeguamento degli statuti di comuni e province, entro un termine dato dal rinnovo congiunto degli organi elettivi, e stabilisce che, in mancanza di tale adeguamento il numero degli assessori è comunque determinato secondo quanto stabilito nell'art.1. Ciò anche ai fini della presentazione dell'elenco degli assessori (al primo turno il sindaco può limitarsi ad indicarne solo la metà, mentre al secondo turno deve essere completo) che ciascun candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia deve presentare, ai sensi degli artt.7 e 9 della L.r.7/1992, e 3 e 5 della L.r.26/1993.

Al riguardo, per una migliore leggibilità del testo, si suggerisce di riscrivere il comma 1 nel seguente modo:

“1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art.1, entro e non oltre il primo rinnovo congiunto dei propri organi elettivi, successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. In mancanza di adeguamento il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo di cui al comma 1, nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 1, anche ai fini della presentazione dell'elenco degli assessori di cui agli articoli 7, comma 5, e 9, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni; e degli articoli 3, c.7, lett. f), e 5, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.”.

Il comma 3 dell'articolo 2 procede ad una serie di abrogazioni rese necessarie dalla notevole confusione normativa creata da una sovrapposizione di norme in materia.

In particolare non appare necessaria l'abrogazione espressa dell'articolo 6, comma 1, punto 9, della legge regionale 23, dicembre 2000, n.30, in quanto esso ha sostituito l'art. 33 della L.142/1990, e dunque è questa la norma da abrogare, come appunto fatto al precedente art.1 (tra l'altro il punto 9 dell'art.6 non esiste).

Appare invece necessario abrogare espressamente l'art.24 della L.r.7/1992, in quanto anche se esso ha sostituito il suddetto art.33 per essere poi superato dal suddetto art.6 della L.r.30/2000, tuttavia è stato fatto in qualche modo rivivere nel 2003, dalla L.r.20/2003, che all'art.76, c.4, lo ha modificato.

Anche il comma 3, per una migliore leggibilità e correttezza tecnica, potrebbe essere così riscritto: "Sono abrogate le seguenti norme: l'art.24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 76, comma 4, dalla legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall' articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35".

Naturalmente anche per queste abrogazioni bisognerà prevedere una decorrenza pari a quella della riduzione degli assessori, cioè il primo rinnovo congiunto successivo all'entrata vigore, pena l'immediata illegittimità nella composizione delle giunte. Si potrebbe allora inserire un comma di questo tenore: "Le abrogazioni di cui al comma ... operano a decorrere dal primo rinnovo di cui al comma 1".

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 3.

Definizione di amministratori locali

1. All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'Per amministratori' sono aggiunte le parole ', ai soli fini del presente capo,';

b) sono abrogate le parole 'e i vicepresidenti'.

L'articolo, nel limitare la definizione di amministratore locale ai soli effetti dello *status*, e cioè di tutto ciò che è previsto nel capo II della legge regionale 30/2000 (aspettative, permessi, indennità, rimborsi spese, oneri previdenziali), esclude da tale definizione i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali. La norma non impedirà agli stessi di continuare a godere di tali prerogative come consiglieri comunali e provinciali; ma escluderà tutte quelle prerogative legate espressamente alla carica di vicepresidente.

La norma, in sostanza, non elimina la carica di vicepresidente, ma le prerogative ad essa collegate, come meglio specificato nei successivi articoli del ddl in esame (ad esempio, in materia di aspettative, indennità, oneri previdenziali).

Si ricorda che il D.lgs.267/2000 non prevede la carica di vicepresidente di consiglio. E' invece prevista la carica di vicepresidente di giunta, cioè vicesindaco o vicepresidente di provincia.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 4
Aspettative

l. L'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Aspettative. 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui al precedente articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22 della presente legge”.

In conformità a quanto stabilito a livello nazionale dalla l. 244/2007 che ha in tal senso modificato l'art.81 del D.lgs.267/2000 in materia di aspettative, sostituisce interamente l'art.18 della L.r.30/2000, in materia di aspettative. Nella nuova formulazione, corrispondente a quella dell'art. 81 suddetto, sono indicati in modo espresso gli amministratori locali (sindaco, presidente di provincia, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli, per quelli di circoscrizione solo se dei comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni) che possono godere del regime della aspettativa per lavoro dipendente, con oneri a carico dell'ente.

Prevede, inoltre, in conformità alla suddetta norma nazionale, che i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali che chiedano di essere collocati in aspettativa, provvedono a loro carico al pagamento dei relativi oneri previdenziali assistenziali e di altra natura, previsti dall'art. 22.

Nella nuova formulazione dell'art.18 non è più previsto il comma 3 che applicava il regime delle aspettative a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi, con una disposizione che contrastava con quella dei commi precedenti che invece estendeva tale regime anche ai consiglieri.

Sembra opportuno un miglior coordinamento con le disposizioni dell'art.22 della L.r. n. 30/2000 che prevede in quali casi gli oneri previdenziali etc sono a carico dell'ente locale.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 5

Indennità e gettoni di presenza

1. All'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole 'regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e' sono sostituite dalle parole 'decreto dell' Assessore per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali';

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio fra enti locali.';

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il decreto previsto dal comma 1 del presente articolo determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane, ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni';

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente del consiglio circoscrizionale, o presidente dell' unione dei comuni o presidente del consorzio, in base al decreto di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente

convocate, un gettone di presenza pari al 40% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione';

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consigli';

g) al comma 6, la parola 'regolamento' è sostituita ovunque ricorra con la parola 'decreto';

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 9 è abrogato;

l) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma:

'12 bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità''.

L'art. 5 modifica l'art. 19 della L.r. n. 30/2000 in tema di "determinazione di indennità e gettoni di presenza", introducendo modifiche, sia di tipo procedurale che di tipo sostanziale, che sostanzialmente adeguano la normativa in materia a quella vigente a livello nazionale (art.82 del d.lgs. 267/2000, come recentemente modificato dalla L. 244/2007 - finanziaria 2008), recependo così le indicazioni di contenimento della spesa introdotte a livello nazionale.

Le novità principali possono essere così brevemente sintetizzate:

- 1) determinazione delle indennità e dei gettoni con decreto Assessore famiglia, e non con regolamento;
- 2) soppressione di indennità di funzione per i vicepresidenti di consigli comunali e provinciali;
- 3) per i presidenti dei consigli circoscrizionali limitazione dell'indennità di funzione soltanto a quelli di circoscrizioni di comuni capoluogo di provincia;
- 4) riduzione dei gettoni di presenza, spettanti ai consiglieri, da un terzo ad un quarto dell'indennità spettante a sindaco o presidente di provincia. Per i consiglieri circoscrizionali limitazione del gettone soltanto a quelli di circoscrizioni di comuni capoluogo, nei limiti di ¼ dell'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione o del 40% del gettone dei consiglieri comunali;
- 5) soppressione della facoltà di opzione tra indennità e gettone;
- 6) soppressione della possibilità di aumentare le indennità ed i gettoni stabiliti con il decreto assessoriale;
- 7) corresponsione dei gettoni in base all'effettiva partecipazione alle sedute di consiglio o commissioni;
- 8) soppressione della cumulabilità delle indennità di funzione con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi.

Più precisamente:

- alla lettera a), prevede che la determinazione di indennità e gettoni non venga più operata con regolamento adottato dal Presidente della Regione, previa delibera di giunta e previo parere della conferenza regione autonomie locali come è oggi previsto nel comma 1 dell'art. 19 della L.r.30/2000, ma con decreto dell'Assessore per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, che sarà adottato senza la preventiva delibera di giunta ma sempre con il preventivo parere della suddetta

Conferenza. Si ricorda che a livello nazionale le indennità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art.82, c.8, D.lgs.267/2000).

- alla lettera b) elimina dai criteri cui si deve attenere il decreto assessoriale per la determinazione di indennità, quello relativo all'indennità di funzione per i vicepresidenti dei consigli, comunali e provinciali, e per i componenti degli stessi consigli che avessero optato per tale indennità. Questo perché è soppressa nella successiva lettera c) l'indennità di funzione per i vicepresidenti, così come nella successiva lettera h) è soppressa la facoltà di opzione spettante ai consiglieri per l'indennità in luogo del gettone di presenza, che resta dunque l'unica forma di retribuzione;

- alla lettera c) nell'individuare i soggetti cui spetta l'indennità di funzione (sostanzialmente i componenti degli esecutivi comunali e provinciali e delle forme associative tra comuni, nonché i presidenti dei consigli) non la prevede più per i vice-presidenti dei consigli comunali e provinciali e la limita, per i presidenti di consigli circoscrizionali, soltanto a quelli dei comuni capoluogo di provincia. Per questi ultimi l'indennità di funzione è fissata in misura pari al 40% di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.

A tal proposito si ricorda che l'art. 17 della L.r.15/2004, ha previsto il dimezzamento dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, e ha fissato un'indennità dei componenti dei consigli circoscrizionali nella misura di 2/3 di quella spettante al presidente. Le innovazioni introdotte in questo articolo, che limita l'indennità di funzione ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo, che alla successiva lettera e) disciplina il gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali e che alla successiva lettera h) esclude la facoltà di opzione spettante ai consiglieri per l'indennità in luogo del gettone, postulano l'abrogazione del suddetto art. 17 della L.r.15/2004. (L.R. 05/11/2004, n. 15 Art. 17 Indennità degli amministratori locali 1. L'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione è ridotta del 50 per cento. Ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti.2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, può ridurre le indennità degli amministratori locali, dei consiglieri comunali e provinciali nonché dei consulenti di sindaci e presidenti delle province. 3. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal rinnovo successivo alla data di pubblicazione della presente legge degli organi di cui ai commi precedenti.) L'abrogazione è infatti disposta dall'art. 7 del disegno di legge.

- alla lettera d) dispone l'abrogazione del comma 3. Il suddetto comma, in attesa dell'emanazione del regolamento sulle indennità, attribuiva agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con meno di 50.000 abitanti la possibilità di ottenere l'incremento dell'indennità adeguandola ai comuni di classe superiore;

- alla lettera e) nell'individuare i soggetti cui spetta il gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (sostanzialmente i componenti dei consigli) stabilisce che l'ammontare mensile dello stesso non può essere superiore ad 1/4, e non 1/3, come attualmente previsto, dell'indennità spettante al sindaco o presidente di provincia. Quanto ai consiglieri circoscrizionali, prevede che il gettone di presenza spetti soltanto a quelli dei comuni capoluogo, nei limiti mensili di 1/4 dell'indennità spettante al presidente di circoscrizione; nel caso di consiglieri circoscrizionali di comuni capoluogo, alle cui circoscrizioni siano state assegnate funzioni amministrative decentrate, il gettone è pari al 40% di quello spettante ai consiglieri comunali ;

- alla lettera f) stabilisce che le indennità ed i gettoni di presenza, come determinati con il decreto assessoriale, possano essere soltanto diminuiti, e non più anche incrementati, con delibera di Giunta o con delibera consiliare;

- alla lettera g) adegua il comma 6, che prevede l'adeguamento istat delle indennità e dei gettoni, al fatto che esse sono adesso fissate con decreto assessoriale;

- alle lettere h) ed i), prevede che il comma 7 e il comma 9 siano abrogati. In particolare il comma 7 prevede la possibilità che i regolamenti degli enti a richiesta degli interessati consentano la facoltà di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione. Il comma 9 prevede la cumulabilità delle indennità di funzione con i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi;

- infine alla lettera l) stabilisce che venga aggiunto un comma nel quale si subordina la corresponsione dei gettoni di presenza all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti nel regolamento dell'ente locale.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 6.

Divieto di cumulo di indennità

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

'Art. 19 bis - Divieto di cumulo - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all' articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell' articolo 21 per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta'.

L'art. 6 introduce nella legge regionale n. 30/2000 l'articolo 19 bis, relativo al divieto di cumulo, che riproduce quasi integralmente il contenuto dell'art. 83 del D.lgs.267/00, modificato dalla L. 244/2007.

Al comma 1 stabilisce che i parlamentari nazionali ed europei nonché i deputati regionali che siano anche amministratori locali, non possono percepire né le indennità né i gettoni di presenza previsti dalla L.r. 30/2000. La norma introduce un importante elemento di chiarezza, viste le diverse controversie che sulla materia si erano registrate. Ricordiamo per ultima quella risolta, nel senso della vigenza del divieto di cumulo tra indennità di deputato regionale e indennità di sindaco, dal CGARS con sentenza n. 158/07. Al riguardo si sottolinea che tale divieto di cumulo è previsto dall'art.83 del D.lgs 267/00 solo per i gettoni di presenza

Al comma 2 stabilisce il divieto per gli amministratori locali di percepire compensi per la partecipazione ad organi o commissioni, derivante dalle loro proprie funzioni pubbliche, fermo restando il diritto al rimborso spese.

Al comma 3 prevede che nei casi di incompatibilità all'amministratore locale spetta una sola indennità e che comunque sino a quando non abbia optato o comunque fatto cessare l'incompatibilità, non è corrisposta l'indennità per la carica sopraggiunta.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 7.

Ulteriori disposizioni in materia di indennità degli amministratori locali

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

L'art. 17 della L.r.15/2004 al comma 1 ha previsto il dimezzamento dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, e ha fissato un'indennità dei componenti dei consigli circoscrizionali nella misura di 2/3 di quella spettante al presidente. L'abrogazione del comma 1 di tale norma è logicamente conseguente alle modifiche introdotte nell'articolo 5 del ddl in esame, che nel modificare l'art. 19 della L.r.30/2000, alla lettera c) limita l'indennità di funzione ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo; alla successiva lettera e) disciplina il gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali e che alla successiva lettera h) esclude la facoltà di opzione spettante ai consiglieri per l'indennità in luogo del gettone.

Si ricorda che il comma 2 dello stesso art. 17 L.r.15/2004 prevede la facoltà del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, di ridurre le indennità degli amministratori locali, dei consiglieri comunali e provinciali nonché dei consulenti di sindaci e presidenti delle province.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 8

Onnicomprensività dell'indennità di carica – Abrogazione.

1. L'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato.

L'art. 8 procede all'abrogazione dell'art. 18 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (art. 189 t.c.) che prevede la onnicomprensività delle indennità di carica previste dai commi 2 e 7 dell'art 19 L.r. 30/00, nel senso che essa si riferisce a tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni, espletati individualmente o collegialmente, previsti e disciplinati dagli statuti degli enti locali di appartenenza.

Si ricorda che il precedente art. 5, lettera c) prevede la sostituzione del comma 2 dell'art. 19, limitando tale indennità di carica ai soli componenti degli esecutivi comunali e provinciali e delle forme associative tra comuni, nonché ai presidenti dei consigli, escludendola per i vice-presidenti dei consigli comunali e provinciali, e limitandola, per i presidenti di consigli circoscrizionali, soltanto a quelli dei comuni capoluogo di provincia. Per tali soggetti in seguito all'abrogazione del art. 18 in esame non varrà più la regola dell'onnicomprendività.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 9.

Disposizioni in materia di permessi e licenze.

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole 'dei consigli circoscrizionali,' sono abrogate;

c) al comma 4 la parola '36' è sostituita con la parola '24'.

L'art. 9 modifica l'art. 20 della legge regionale n. 30/2000 (art. 190 t.c.), relativo a "permessi e licenze" ponendo limiti al diritto degli amministratori locali che siano anche lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro.

In particolare alla lettera a) viene abolito il diritto dei partecipanti a commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali di assentarsi per l'intera giornata in cui si riunisce la rispettiva commissione: vi è qui un adeguamento alla normativa statale in quanto tale diritto, non previsto nell'art. 79 del d.lgs. n. 267/2000, era stato invece introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 20, co. 2 della legge regionale n. 30/2000.

Alla lettera b) viene escluso per i componenti di organi esecutivi di consigli circoscrizionali il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

Alla lettera c) viene infine ridotto da 36 a 24 ore il limite massimo di assenze mensili, aggiuntive rispetto ai permessi di cui sopra, per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché per i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti. Tale ultima disposizione si pone in linea con il tetto orario stabilito dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali).

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 10

Spese di viaggio

1. *L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:*

“Art. 21 - Rimborso delle spese di viaggio – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto dell' Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell' Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. *Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.*

3. *La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*

4. *Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.*

5. *Il rimborso dovuto agli amministratori ai sensi dei precedenti commi per l'utilizzo di mezzo proprio è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.’.*

L'art. 10 modifica l'art. 21 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 (art. 192 T.U.) relativo a “rimborso spese viaggio”, abolendo l'indennità di missione e subordinando il rimborso delle spese di viaggio all'“effettiva” partecipazione alle sedute dell'organo di appartenenza.

Con tale articolo si intende dare attuazione a quanto disposto dall'art 84 decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dalla legge n. 244/2007.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 11

Adesione a forme associative

1. *Ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa fra le forme gestionali delle convenzioni, dei consorzi e unioni dei comuni previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, così come recepiti dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

2. *Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.*

3. *A partire dal 28 febbraio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall' associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell' amministrazione comunale interessata.*

4. *Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.*

L'art. 11 persegue il fine del contenimento della spesa pubblica vietando l'adesione, da parte delle amministrazioni comunali, a più forme associative locali, (di queste sono individuate le forme di gestione e le disposizioni legislative di riferimento) e sancendo la nullità, a partire dal 28 febbraio 2008, di ogni atto adottato in deroga a tale divieto. Con tale previsione si intende sostanzialmente riprodurre il contenuto dell'art. 28 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria statale per il 2008), il quale così dispone:

“Art. 28 - 1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali”.

A tal proposito si ricorda che la materia riguardante le forme associative dei comuni è disciplinata in Sicilia dagli articoli 25 e 26 della legge 142/90 come recepiti dalla l. r. 11 dicembre 1991, n.48; entrambi gli articoli citati sono sottoposti a rinvio dinamico alla normativa statale (D.lgs 267/00, artt.31 e 32) così come disposto dall' articolo 37 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7.

Sfugge la ragione per la quale nell'identificazione delle forme associative si faccia riferimento dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo introdotto in Sicilia, per quanto riguarda le convenzioni ed i consorzi, e poi all'articolo 32 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto riguarda le unioni. Sarebbe opportuno riferirsi soltanto

alla normativa regionale con eventuali rinvii dinamici, quindi riferirsi anche per le unioni di comuni alla L.142/90 nel testo introdotto in Sicilia con la L.r. n. 48/1991.

Una soluzione alternativa, in considerazione del rinvio dinamico effettuato in questa materia dell'art. 37 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, sarebbe quella di fare riferimento direttamente al dlgs.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

*Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie**Art. 12**Circoscrizioni di decentramento*

1. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Circoscrizioni di decentramento comunale - l. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.’.

L'art. 12 apporta delle rilevanti modifiche all' art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e s.m.i. (art. 21 del titolo I del T.U.) relativo a “Circoscrizioni di decentramento comunale”, allineandosi a quanto previsto nell' articolo 17 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla legge 244/2007.

L'articolazione in circoscrizioni di decentramento è considerata necessaria solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (mentre attualmente è considerata necessaria in quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti).

La costituzione facoltativa di circoscrizioni è possibile per i comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (mentre attualmente è possibile per quelli con una popolazione di almeno 30.000-100.000 abitanti). E' stabilito inoltre che la popolazione media è di 30.000 abitanti, ed è esclusa la possibilità, attualmente prevista, che i comuni con popolazione inferiore istituiscano circoscrizioni di decentramento nelle borgate o frazioni isolate o nelle isole minori.

E' stabilito un rapporto tra la composizione dei consigli circoscrizionali e quella dei consigli comunali di riferimento, nel senso che il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può superare i 2/5 di quello dei componenti del consiglio comunale di riferimento.

Per le elezioni del consiglio circoscrizionale viene ora operato un rinvio alle norme che disciplinano l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale (cioè con popolazione

superiore a 10.000 abitanti) anzichè a quelle relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

*Art. 13**Indennità commissari ad acta*

1. All' articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

‘2 bis. Al Commissario ad acta, insediatosi presso gli Enti locali dell'Isola, per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati.’.

2. Con successivo decreto dell' Assessore per la famiglia, per le politiche sociali, per le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono determinate le indennità di cui al comma 1’.

L'art.13 stabilisce criteri per la determinazione del compenso del commissario *ad acta* di cui all'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che stabilisce che “qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo”.

A tale articolo viene aggiunto un secondo comma, nel quale si prevede che al commissario sia riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata alle caratteristiche dell' ente cui si riferisce l'incarico. Si rinvia quindi ad un successivo decreto assessoriale la relativa determinazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

*Art. 14
Commissari*

1. Nei casi previsti dagli articoli 55 e 145 dell'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, i relativi commissari possono essere scelti anche tra i funzionari diretti vi in servizio presso l'Amministrazione regionale, con comprovata esperienza nella gestione o nel controllo di enti locali.

2. Al comma 2 dell'articolo 56 del T.U. approvato con D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche: le parole 'tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali' sono sostituite dalle parole 'tra i dirigenti e i funzionari direttivi in servizio presso l'Amministrazione regionale, con comprovata esperienza nella gestione o nel controllo di enti locali'.

Il primo comma dell'art.14 amplia il novero dei soggetti che possono essere nominati commissari in caso di scioglimento dei consigli degli enti locali, ai sensi degli artt. 55 e 145 del decreto presidenziale sull'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. (art.751 e 752 del t.c.). Ai sensi di tali disposizioni, infatti, "con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza. Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma".

Viene ora proposto che la scelta dei commissari possa ricadere anche sui funzionari direttivi in servizio presso l'amministrazione regionale, dotati di adeguata esperienza nel controllo o nella gestione di enti locali.

Il secondo comma dell'art. 14 apporta talune modifiche all'art. 56 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3 (art. 197 del testo coordinato) relativamente ai requisiti per la nomina di un commissario nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza che comporti la necessità di ripetere la consultazione elettorale di un ente locale .

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 15

Vigilanza ed attività ispettive

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi anche di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, purchè provvisti di laurea in materie giuridiche ed economiche ed esperienza specialistica nel settore della Pubblica Amministrazione, nelle materie oggetto degli accertamenti ispettivi per lo svolgimento di attività ispettive nei confronti degli Enti locali, nonchè per l'espletamento delle medesime attività di controllo o di funzioni commissariali presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Agli oneri per gli interventi di cui al comma 1, che saranno quantificati per singolo accesso, si farà fronte rispettivamente, per quanto concerne quelli a carico degli enti locali, a valere sulle risorse previste dall'art. 76 comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, mentre per quelli nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carico dei loro bilanci.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

L'art. 15 non modifica precedenti disposizioni ma in materia di funzioni di "vigilanza ed attività ispettive", dà facoltà (comma 1) all'Assessore per gli enti locali di avvalersi, per lo svolgimento di tali attività, anche di soggetti esterni all'amministrazione, forniti di adeguati titoli di studio o professionali.

Nel comma 2 sono individuate le risorse con cui provvedere ai relativi oneri, mentre nel comma 3 si rinvia ad un decreto dello stesso Assessore la determinazione delle relative modalità attuative.

DISEGNO DI LEGGE N. 240

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie

Art. 16.

Norma finale

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.*
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

a cura di:

Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Copia per uso interno
(testi vigenti tratti dal sito www.deaprofessionale.it)

18 novembre 2008

INDICE

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt.18 e 38.....	1
LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14.....	4
LEGGE REGIONALE 6 marzo 1986, n. 9, artt. 18 e 38.	15
LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35.	17
LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992 n. 7, art. 12	28
Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima e Seconda 6 luglio 2005	30

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt.18 e 38**Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana**

Publicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.

Art. 18

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.

La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*⁽³⁶⁾.

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale⁽³⁷⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa⁽³⁸⁾.

(36) Lettera così sostituita dall'art. 28 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(37) Comma aggiunto dall'art. 2 della *legge regionale 20 agosto 1994, n. 32*.

(38) La Corte Costituzionale con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995 ha dichiarato la incostituzionalità del presente comma nella parte in cui escludeva la immediata impugnabilità della esclusione delle liste dalla competizione elettorale.

SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana ⁽⁵⁴⁾.

Art. 38 ⁽⁵⁵⁾

- [1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.]
- [2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.] ⁽⁵⁶⁾
3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
4. Non può essere espressa più di una preferenza.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
7. Sono vietati altri segni o indicazioni.
8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.
10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.
11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.
12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

(54) Sezione così sostituita, alle originarie sezioni II e III, dall'art. 29 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(55) Articolo così sostituito, agli originari artt. 38 e 39, dall'art. 29 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(56) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14**Elezioni dei Consigli delle Province regionali**

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1969, n. 22.

Art. 1*Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi.*

Ai fini dell'elezione dei Consiglieri delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più Comuni della stessa Provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di Consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della Provincia per il numero dei Consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16.

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di Consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla Provincia.

Art. 2*Collegi elettorali.*

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'art. 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

Art. 3*Sistema elettorale.*

[La elezione dei Consiglieri delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane si effettua a suffragio diretto mediante scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo il sistema previsto dal successivo art. 18.] ⁽³⁾.

⁽³⁾ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 2, della [legge regionale 15 settembre 1997, n. 35](#).

Art. 4*Espressione del voto.*

1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 30 della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#).

Art. 5

Eleggibilità.

1. Sono eleggibili a Consiglieri delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, (5) purché sappiano leggere e scrivere.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma secondo, della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

Art. 6

Cause di incompatibilità.

La carica di Consigliere provinciale è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

Non possono fare parte contemporaneamente dello stesso Consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti sopra specificati, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale. In tali casi si procede immediatamente alla surroga degli stessi.

Art. 7

Cause di ineleggibilità.

Non sono eleggibili a Consiglieri provinciali (6):

1) gli ecclesiastici e i ministri del culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i componenti della Commissione provinciale di controllo ed i funzionari e impiegati regionali che esercitano il controllo sulla Provincia e su quei settori per i quali la Provincia applica il decentramento dell'Amministrazione regionale o svolge funzioni amministrative delegate dalla Regione;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllati o sovvenzionati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti e di aziende;

4) gli impiegati ed i componenti dei Consigli di amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza, esistenti nell'ambito della Provincia (7);

5) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o che non hanno reso ancora il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo della medesima (8);

8) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto il suo controllo, dichiarati responsabili con decisione definitiva in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati della Corte d'appello, di tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

11) i membri del Parlamento nazionale e della Assemblea regionale siciliana;

12) i membri della Giunta provinciale amministrativa, nonché i funzionari e gli impiegati degli uffici dipendenti della Amministrazione centrale dello Stato, limitatamente a quei settori per i quali la Provincia assolve a compiti e servizi demandati dallo Stato.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5 e 6, non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopre la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore provinciale è sospeso fino all'esito del giudizio se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'Ente.

(6) Altre ipotesi di ineleggibilità sono indicate dall'art. 24 della [legge regionale 14 settembre 1979, n. 212](#).

(7) Con sentenza n. 8 dell'11 gennaio 1974, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, n. 4, della [legge regionale 9 maggio 1969, n. 14](#), in riferimento agli artt. 3 e 51 della [Costituzione](#).

(8) Vedansi in argomento l'art. 43 della [legge regionale 30 novembre 1974, n. 38](#).

Art. 8

Convocazione dei comizi.

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'Appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei Sindaci o dei commissari della Provincia [\(9\)](#).

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

(9) I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono gli originari primi tre commi dell'art. 8 in forza dell'art. 4 della [legge regionale 4 maggio 1979, n. 74](#).

Art. 9

Ufficio elettorale circoscrizionale.

Presso la pretura del Comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio ⁽¹⁰⁾.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(10) Vedansi in argomento l'art. 1 della [legge regionale 7 maggio 1977, n. 29](#), nonché, relativamente ai compensi spettanti ai componenti l'Ufficio elettorale circoscrizionale, l'art. 3 della [legge regionale 4 giugno 1970, n. 9](#) e l'art. 1 della [legge regionale 12 agosto 1989, n. 18](#).

Art. 10

Ufficio elettorale provinciale.

Il tribunale del capoluogo della Provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni, di segretario ⁽¹¹⁾.

(11) Relativamente ai compensi spettanti ai componenti l'Ufficio elettorale provinciale, si vedano l'art. 3 della [legge regionale 4 giugno 1970, n. 9](#) e l'art. 1 della [legge regionale 12 agosto 1989, n. 18](#).

Art. 11

Presentazione delle candidature.

[\(giurisprudenza\)](#)

Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio ⁽¹²⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita, e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi, [ai fini dell'indicazione del voto di preferenza] ⁽¹³⁾.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè accettare la candidatura per più di tre collegi, pena la nullità della elezione ⁽¹⁴⁾.

La presentazione della lista deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni presso la cancelleria della pretura del Comune capoluogo del collegio.

Insieme con la lista di candidati devono essere presentati ⁽¹⁵⁾:

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

un modello di contrassegno, anche firmato, in triplice esemplare; gli atti di accettazione delle candidature;

i certificati di iscrizione nelle liste elettorali; la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge; la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati anche collettivi dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma dei sottoscrittori indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il Comune nelle cui liste elettorali ciascuno di essi risulta iscritto, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal Sindaco o dal segretario del Comune.

La cancelleria della pretura del Comune di capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione ⁽¹⁶⁾.

(12) Comma così sostituito dall'art. 12, comma primo, della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

(13) Le parole "ai fini della indicazione del voto di preferenza" sono state soppresse dal secondo comma dell'art. 12 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

(14) Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 12 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

(15) Vedansi anche l'art. 1 della [legge regionale 2 maggio 1975, n. 17](#).

(16) I commi settimo ed ottavo sono stati così sostituiti dall'art. 12, comma quarto, della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

Art. 12

Esame delle liste e delle candidature ⁽¹⁷⁾.

(giurisprudenza)

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma i, della [legge 19 marzo 1990, n. 55](#), e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#) ⁽¹⁸⁾;

- d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;
- e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi.
- f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11, comma 8 ⁽¹⁹⁾.

1bis. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale ⁽²⁰⁾.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

⁽¹⁷⁾ Si veda in argomento l'art. 3 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

⁽¹⁸⁾ La lettera c) è stata così sostituita dal primo comma dell'art. 13 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

⁽¹⁹⁾ La lettera f) è stata aggiunta dal secondo comma dell'art. 13 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

⁽²⁰⁾ Il comma 1bis è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 13 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

Art. 13

Comunicazione delle decisioni e stampa manifesto con le candidature.

Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della Provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati perché provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

Art. 14

Designazione dei rappresentanti di lista.

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento perché le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della Provincia la quale ne rilascia ricevuta.

Art. 15

Poteri e doveri del rappresentante di lista.

Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che permette di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 16

Schede di votazione.

[Le schede di votazione sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle A e B.] ⁽²¹⁾

⁽²¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 2, della [legge regionale 15 settembre 1997, n. 35](#).

Art. 17

Operazioni successive allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio. Indi il presidente procede alla formazione:

- 1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- 2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;
- 3) il plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale provinciale.

Il plico di cui al numero 3 deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

Art. 18*Determinazione delle cifre elettorali - in lista ed individuale - ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi.*

L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'art. 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente ⁽²²⁾:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della Provincia.

[2] procede al riparto del 70% dei seggi tra le liste, determinandone il numero corrispondente. A tal fine, in caso di numero frazionario, sarà applicato il criterio dell'arrotondamento alla unità superiore. Indi divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare in questa fase più uno, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista.

I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto e, a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.] ⁽²³⁾

[2 bis) per l'assegnazione del residuo 30% effettua le seguenti operazioni:

a) procede, se presentate coalizioni di liste, alla sommatoria dei voti delle liste che hanno presentato reciproca dichiarazione di coalizione;

b) assegna i due terzi dei seggi, determinando tale numero con applicazione dell'arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore, alla lista di maggioranza o alla coalizione di liste risultata di maggioranza. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2);

c) assegna il residuo numero di seggi alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2);

d) ove la lista o la coalizione di liste alle quali si deve assegnare il 30% dei seggi residui conseguano la parità dei voti, assegna i seggi in numero eguale.

L'eventuale seggio dispari verrà assegnato per sorteggio ad una delle liste o delle coalizioni di liste] ⁽²⁴⁾;

3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale ⁽²⁵⁾;

4) Determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza del candidato.

5) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età.

(22) Per il compenso al personale esperto indicato dalla norma, si vedano l'art. 3 della [legge regionale 4 giugno 1970, n. 9](#) e l'art. 1 della [legge regionale 12 agosto 1989, n. 18](#).

(23) I nn. 2) e 2 bis) del presente articolo sostituivano l'originario n. 2) per effetto del primo comma dell'art. 14 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#), che oggi risulta abrogato dall'art. 15 della [legge regionale 15 settembre 1997, n. 35](#), come modificato dall'art. 3 della [legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#).

(24) I nn. 2) e 2 bis) del presente articolo sostituivano l'originario n. 2) per effetto del primo comma dell'art. 14 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#), che oggi risulta abrogato dall'art. 15 della [legge regionale 15 settembre 1997, n. 35](#), come modificato dall'art. 3 della [legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#).

(25) Gli ultimi due periodi del n. 3 del presente articolo sono stati così sostituiti dal secondo comma dell'art. 14 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

Art. 19

Proclamazione degli eletti.

Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 5 del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20

Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale.

L'ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deva farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. Nei verbali debbono essere indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del Comune capoluogo di Provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione siciliana.

Art. 21

Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla Prefettura.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia e alla prefettura che, tramite i Sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

Art. 22

Consigliere eletto in più collegi.

Il Consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 23 ⁽²⁶⁾*Spese.**(giurisprudenza)*

Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle Amministrazioni interessate.

Sono in ogni caso, a carico della Regione siciliana:

a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori dal Comune, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonché le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso Assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente "dal 15 gennaio" al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse ⁽²⁷⁾.

Le spese di cui ai punti a e b del secondo comma, in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate seguendo la procedura di cui all'art. 6 del [R.D. 18 novembre 1923, n. 2440](#) ⁽²⁸⁾.

⁽²⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 della [legge regionale 17 marzo 1979, n. 38](#).

⁽²⁷⁾ Nel penultimo comma, l'art. 7 della [legge regionale 30 marzo 1981, n. 42](#) ha sostituito le parole "dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione" con le seguenti: "dal 15 gennaio".

⁽²⁸⁾ L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della [legge regionale 4 giugno 1980, n. 53](#).

Art. 24

⁽²⁹⁾

(29) Articolo abrogato dall'art. 5 della [legge regionale 4 maggio 1979, n. 74](#).

Art. 25

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 26

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste dalla presente legge.

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabelle [\(30\)](#)

[\(30\)](#) Modifiche alle tabelle sono state apportate dall'art. 6 della [legge regionale 30 marzo 1981, n. 42](#). Si omettono le tabelle.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1986, n. 9, artt. 18 e 38.**Istituzione della Provincia regionale.**

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 marzo 1986, n. 11, suppl. ord.

Art. 18

Società per azioni.

I Comuni e le Province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 32 ⁽³⁰⁾

Giunta della Provincia regionale.

1. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio provinciale ed alla carica di Presidente della Provincia. La composizione della Giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al Consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della Giunta è fissata in quattro anni ⁽³¹⁾.

2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di Provincia regionale e di Presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della Provincia ⁽³²⁾.

5. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente o di altro componente della stessa Giunta.

6. Prima di essere immessi nelle funzioni il Presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della Provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.

9. Il Presidente nomina, tra gli assessori, il vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15 comma 4 bis della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della Giunta più anziano di età.

10. Nella prima riunione di Giunta il Presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'Amministrazione.

11. Il Presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio può esprimere valutazioni [rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente.] ⁽³³⁾ Contemporaneamente alla revoca, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

15. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Si veda la disposizione transitoria di cui all'*art. 18 della stessa legge n. 35*.

(32) L'espressione "né essere nominati... Provincia" è stata aggiunta dall'*art. 3 della legge regionale n. 32 del 1994*.

(33) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'*art. 15, comma 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Si veda la disposizione transitoria di cui all'*art. 18 della stessa legge n. 35*.

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35.**Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.**

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 1*Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.*

1. L'[articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#), è sostituito dal seguente:

<< Art. 7

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'[articolo 369 del codice di procedura penale](#), da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'[articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#); se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati >>.

Art. 2

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al Sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 3

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.
4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I

—
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 5

Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.

1. L'*articolo 3 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)*, è sostituito dal seguente:

... [\(3\)](#).

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

[\(3\)](#) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 3 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)*.

Art. 6

Elezione del Presidente della Provincia regionale.

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo" [\(4\)](#) il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della Provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste

collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(4) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 1 della [legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#).

Art. 7

Elezione del Consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla [legge regionale 9 maggio 1969, n. 14](#), e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. "A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla Provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio" (5). Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate" (6).

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste (7).

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della [legge regionale 9 maggio 1969, n. 14](#) e successive modifiche e integrazioni.

(5) I periodi tra virgolette sostituiscono il precedente periodo ("A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio") per effetto dell'[art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#).

(6) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("proporzionale puro") per effetto dell'[art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#).

(7) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'[art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#).

Art. 8

Nomina delle Giunte.

1. Il *comma 1 dell'articolo 12 della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#)*, è sostituito dal seguente:

... [\(8\)](#).

2. Il *comma 1 dell'articolo 32 della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#)*, così come modificato dall'*articolo 22 della [legge regionale 1° settembre 1993, n. 26](#)*, è sostituito dal seguente:

... [\(9\)](#).

[\(8\)](#) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 12 della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#)*.

[\(9\)](#) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 32 della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#)*.

Art. 9

Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

1. Il *comma 2 dell'articolo 33 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#)*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della [legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#)*, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le Giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10.

Art. 10

Mozione di sfiducia.

1. Il sindaco, il presidente della Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune e della Provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune o

della Provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35 ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25*. Successivamente il comma 2 è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 8. Il testo originario era il seguente: «Art. 10. Mozione di sfiducia. 1. Il voto del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Sindaco, del Presidente della Provincia o delle rispettive Giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il Consiglio; nei Comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4.».

Art. 11

Cessazione dalle cariche.

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della Provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile ⁽¹¹⁾.

2. La cessazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale ⁽¹²⁾.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25*. Il testo originario era il seguente: «1. La cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli.».

⁽¹²⁾ Per un'interpretazione autentica del presente comma, si veda l'*art. 4 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132](#).
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Si veda, in argomento, il [Dec.Ass. 28 aprile 1998](#), avente ad oggetto: "Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei Presidenti delle Province regionali e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali".

Art. 13

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#), ed il comma 3 dell'articolo 6 della [legge regionale 1° settembre 1993, n. 26](#) sono sostituiti dal seguente:

... ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Si veda il testo aggiornato dell'art. 10 della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#) e dell'art. 6 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#).

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

1. Nella presentazione delle liste dei Consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme.

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con [D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3](#), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'[articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197](#)";

- c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";
- d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'*articolo 27, comma 2, della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)*;
- e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole:
- "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;
- f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;
- g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";
- h) all'articolo 38, come modificato dall'*articolo 29 della [legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#)*, i commi 1 e 2 sono abrogati;
- i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".
2. Gli *articoli 3 e 16 della [legge regionale 9 maggio 1969, n. 14](#)*, sono abrogati.
3. Al *comma 12 dell'articolo 32 della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#)*, come sostituito dall'*articolo 22 della [legge regionale 1° settembre 1993, n. 26](#)*, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.
4. Alla *[legge regionale 26 agosto 1992, n. 7](#)*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) l'articolo 2 è abrogato;
- b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'*articolo 40 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#)*, come recepito dalla *[legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#)*";
- c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;
- d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.
5. Alla *[legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;
- c) gli articoli 3 ⁽¹⁵⁾, 8 e 9 sono abrogati.
- d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della Provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo" ⁽¹⁶⁾;
- e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto" ⁽¹⁷⁾;
- f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato ⁽¹⁸⁾.
6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

(15) Il legislatore non ha considerato che l'*art. 3 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)*, era già stato interamente sostituito con l'*art. 5, comma 1, della presente legge*, onde la incongruenza della disposta abrogazione che, evidentemente, andrebbe riferita al precedente testo.

(16) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della [legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#)*.

(17) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della [legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#)*.

(18) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della [legge regionale 8 maggio 1998, n. 6](#)*.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

1. [Dopo il secondo capoverso dell'*articolo [26 della \[legge regionale 20 marzo 1951, n. 29\]\(#\)](#)*, come modificato dall'*articolo [6 della \[legge regionale 4 giugno 1970, n. 9\]\(#\)](#)*, è aggiunto il seguente comma:

...] ⁽¹⁹⁾.

2. Alla fine dell'*articolo [28 della \[legge regionale 20 marzo 1951, n. 29\]\(#\)](#)*, è aggiunto il seguente comma:

... ⁽²⁰⁾.

3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

... ⁽²¹⁾.

(19) Si veda il testo aggiornato dell'*art. [26 della \[legge regionale 20 marzo 1951, n. 29\]\(#\)](#)*. Successivamente il presente comma e conseguentemente il comma aggiunto nell'*art. [26, L.R. 20 marzo 1951, n. 29](#)*, è stato soppresso dall'*art. [56, comma 24, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#)*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*.

(20) Si veda il testo aggiornato dell'*art. [28 della \[legge regionale 20 marzo 1951, n. 29\]\(#\)](#)*.

(21) Si veda il testo aggiornato dell'*art. del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3*.

Art. 17

1. Il termine di cui al *secondo comma dell'articolo 54 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 26](#)*, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Norma transitoria.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun Comune e ciascuna Provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992 n. 7, art. 12

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. nuove norme per l' elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l' introduzione della preferenza unica

Art. 12*Giunta comunale.*

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni ⁽²⁸⁾.

2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune ⁽²⁹⁾.

4. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta ⁽³⁰⁾.

5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.

7. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ⁽³¹⁾. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

8. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni [rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18.] ⁽³²⁾

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta ⁽³³⁾.

- (28) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.
- (29) L'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune".
- (30) L'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto l'ultimo periodo.
- (31) L'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le parole "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modifiche".
- (32) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.
- (33) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima e Seconda 6 luglio 2005

N. Sezione 11074/04

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Quesito sull'ammissibilità degli stranieri non comunitari all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali.

Vista la nota del Ministero dell'interno prot.n.1883/L. 142/1 bis/5.3 del 12 ottobre 2004, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto.

Visto il parere delle Sezioni riunite Prima e Seconda n.11074/2004 del 16 marzo 2005;

ESAMINATI gli atti e udito i relatori Consiglieri Marcello Borioni e Luigi Carbone;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'ammissibilità degli stranieri non comunitari all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali .

Preso atto che la Seconda Sezione si era espressa sullo stesso tema con riferimento ad un quesito posto dalla Regione Emilia-Romagna (parere n.8007/2004), il Presidente del Consiglio di Stato ha assegnato l'affare alla trattazione congiunta della Prima e della Seconda Sezione.

Con parere interlocutorio n.11074/04, le Sezioni riunite hanno chiesto alla Regione Emilia-Romagna di esprimersi sulle nuove argomentazioni fornite dal Ministero dell'interno.

Acquisite le osservazioni della Regione, il quesito è stato esaminato dalle due Sezioni riunite nell'adunanza del 13 luglio 2005.

CONSIDERATO:

I - E' chiara, nella nostra società civile, la forte rilevanza assunta dal problema della migliore integrazione di persone , che, soprattutto a scopo di lavoro, giungono in Italia da Paesi esterni all' Unione Europea.

Nella consapevolezza del significativo contributo che queste persone danno allo sviluppo della collettività da più parti si levano voci e si spiegano iniziative, sicuramente commendevoli, perché ad esse siano assicurati diritti civili e politici di maggior spessore.

Si iscrivono in questo quadro, insieme alle iniziative di cui alla vicenda che ne occupa, confortata dalle analitiche considerazioni della Regione Emilia-Romagna, i disegni di legge presentati da più parti politiche, le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, gli inviti pressanti ed argomentati intesi a riconoscere ai soggetti residenti, ancora privi di cittadinanza europea, il diritto di elettorato attivo e passivo nelle circoscrizioni, intanto, comunali.

Sintomatica è anche l'interpretazione che questo Consiglio di Stato ha dato delle norme che appresso saranno esaminate, consapevole, insieme, della opportunità di rimediare ad una lacuna dell'ordinamento e della gravità ed urgenza della questione.

Pur condividendo siffatta consapevolezza le Sezioni Riunite I e II non ritengono che, allo stato, possa affermarsi il cennato diritto di elettorato di cui manca e un esplicito riconoscimento e, come ha ritenuto la stessa Sezione II nel parere del 28 luglio 2004, ogni necessaria conformazione che ne consenta la identificazione e l'esercizio.

La Costituzione, dalla quale si deve muovere, pone precetti sicuramente rilevanti in materia.

Gli art. 48 e 51 espressamente coniugano, con la cittadinanza, il diritto di elettorato e di accesso agli uffici ed alle cariche pubbliche con norme letteralmente positive di riserva di legge.

Per sua parte, l'art. 10 prescrive che " la condizione giuridica dello straniero " il suo status, cioè, civile e politico, " è regolata

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali " che, ai sensi dell'art. 80, se "sono di natura politica" o "importano... modificazioni di leggi "sono ratificati previa autorizzazione legislativa dalle Camere.

L'art. 117, infine, pur nel quadro dell'ampia autonomia riconosciuta dal nuovo testo del Titolo V, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie, tra l'altro, della "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione ", della "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

Pare che le riassunte norme siano, da una parte, univocamente coordinate tra loro e, d'altra parte, di contenuto tale da far ritenere già a livello letterale, che così la condizione giuridica degli stranieri come, in particolare, una loro eventuale ammissione al voto, anche a livello comunale, costituiscono materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato che può delegare, epperò solo alle Regioni, eventuale regolamentazione subordinata.

Esclusa in fatto quest'ultima eventualità, deve convenirsi che, come per altro prevalentemente si ritiene, il discusso diritto di elettorato può configurarsi soltanto :

a- se si rinviene, nell'ordinamento statale, solo competente, il relativo riconoscimento ovvero

b - se si espunge la "circostrizione" dal novero degli organi di governo e degli uffici pubblici comunali.

Non è sufficiente, invero, genericamente richiamarsi alla natura "autonoma" degli enti e degli statuti comunali, posto che così nel vigente Titolo V come nelle precedenti stesure l'autonomia è in ogni caso coniugata e da coniugare con gli altri principi fissati dalla Costituzione, compresi, per quanto qui rileva, quelli sopra ricordati che indubbiamente concorrono a definirne i contenuti.

II - Le norme cui si fa riferimento, per assicurare la tesi della positiva attribuzione ai comuni della potestà di disciplinare, nei propri statuti, il controverso diritto di elettorato sono, essenzialmente :

1) l'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, in tema di partecipazione popolare alla vita pubblica locale;

2) l'art. 17 dello stesso T.U.O.E.L. in tema di circoscrizioni di decentramento comunale;

3) l'art. 9 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, in tema di carta di soggiorno e di condizione dello straniero.

La prima norma conferma che "i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale" e che "nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi...".

La norma si chiude, quindi con l'affermazione che "lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, ed al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti".

A parte quest'ultima concreta sollecitazione di quel generico "favor" cui si riferisce la Regione Emilia-Romagna e che, come s'è detto, emerge in più circostanze a riguardo della condizione dei residenti non cittadini, non v'è traccia, nella norma, della equiparazione dello straniero ai fini in argomento e, anzi, potrebbe dedursi, dalla precisazione del comma 3 che, con espressione tecnica non equivoca, si riferisce ai soli "cittadini" e dalla considerazione separata, nel comma 5, "dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti", una diversità di condizioni di questi ultimi già nei confronti della forme di consultazione e di partecipazione assicurate ai cittadini.

In favore degli stranieri è soltanto prevista, per altro in armonia ai principi già posti da norme vigenti in un periodo nel quale era pacificamente escluso il controverso diritto di voto dei cittadini dei Paesi esterni all'Unione, la promozione di "forme di partecipazione alla vita pubblica locale", forme che, per quanto ampie, in nessun modo possono riferirsi al diritto di elettorato certo non configurabile nei confronti dei comuni, che sono i soggetti cui l'art. 8 in rassegna si riferisce.

Quanto alla seconda norma, l'art. 17 recita, nel comma 4, che "gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento".

Può condividersi, pur con le riserve suggerite dall'art. 8, che in tale testo si intenda per popolazione l'insieme degli "abitanti" considerato nei commi precedenti le cui "esigenze" è ovvio sono "rappresentate" dagli organi delle circoscrizioni.

Non si coglie, per contro, e deve escludersi, l'asserito necessario nesso tra la rappresentanza organica della popolazione, come sopra intesa, e la forma delle elezioni posto che mentre queste ultime sono soltanto uno dei possibili mezzi di emersione degli interessi individuali e collettivi (v. art. 8) la predetta rappresentanza comprende, per legge, anche le esigenze di coloro che per qualsiasi ragione non sono ammessi al voto.

Il riferimento, per altro, alle "forme " delle elezioni, ai modi, cioè, del procedimento elettorale, in nessun modo autorizza a ritenere che, al di là di esse, il comune possa riconoscere un diritto politico che anche nel contesto dell'art. 17 non si considera assolutamente e che, per quanto riguarda gli stranieri in discorso, è persino escluso dal possibile "rinvio alla normativa applicabile ai comuni" (v. comma 5).

— Quanto, infine, all'art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4, lettera d, se abilita lo straniero soggiornante a "partecipare", così come ha confermato il rammentato art. 8 comma 5, "alla vita pubblica locale" chiarisce che lo stesso esercita "anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del Capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992".

La norma ribadisce a chiare lettere la necessità che la legittimazione all'elettorato sia espressamente prevista dall'ordinamento - in conformità ai precetti costituzionali ricordati sopra - e precisa che tale previsione deve armonizzarsi con quella del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo.

Nel dare atto che questo Capitolo C è stato espressamente escluso dall'autorizzazione di ratifica di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203, che limita l'autorizzazione ai Capitoli A e B, in fatto ratificati, si è tuttavia proposto di interpretare l'espressione dell'art. 9 in maniera, anche qui, "evolutiva".

La legge, cioè, avrebbe fatto propri i contenuti del Capitolo C, non ratificato, con un procedimento di ricezione, per così dire, implicito.

La tesi è, come ognuno vede, piuttosto ardita e, mentre immediatamente prospetta una ben fondata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 80 Cost., non trova alcun visibile fondamento nell'anodina formula dell'art. 9 e sortisce effetti la cui ammissibilità è negata dai suoi stessi sostenitori.

Ben vero, il cennato Capitolo C tratta dell'impegno dello Stato "a concedere" allo straniero a determinate condizioni "il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali...", non solo, perciò, alle elezioni per le circoscrizioni comunali, ma alle stesse elezioni comunali e, insieme, ad ogni altra elezione che possa dirsi "locale".

Non pare che un risultato di tale portata possa attribuirsi ad una espressione legislativa certamente consapevole della attuale mancanza (o, meglio, rifiuto) di ratifica del Capitolo C; dei contenuti necessari del procedimento di ratifica; dello stato dell'ordinamento in punto di diritto di voto; ad una espressione legislativa, in sintesi, in alcun modo positiva del riconoscimento di cui si tratta.

Questo riconoscimento, esplicitamente necessario a fronte delle visitate norme costituzionali, manca dunque del tutto nell'ordinamento statale cui spetta in maniera esclusiva, come sopra si è visto, e di effettuarlo e, insieme, di conformare il relativo diritto.

Tale conformazione, la cui necessità emerge insieme dalla varietà delle condizioni riferibili agli stranieri residenti e dalla esigenza di ponderare con riferimento ad esse le correlate situazioni dei cittadini (si veda la stessa Convenzione di Strasburgo, insieme alle leggi concessive, anche per gli stessi cittadini europei nonché per i cittadini italiani residenti all'estero, del diritto di voto), è comunque assente nelle norme degli articoli 8, 17 e 9 sopra analizzate così che se pure, come si è escluso, l'ordinamento rivelasse un qualche precetto nel senso ipotizzato dovrebbe pur sempre attendersi un intervento statale, o di delega alle Regioni (v. art. 117 Cost.), di conformazione del diritto.

Deve escludersi che i diritti politici, nei quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle elezioni amministrative, possano avere un contenuto differenziato nell'ambito della Repubblica e che possano perciò, come è implicito nella tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio.

E' appena il caso di sottolineare che non solo manca, nell'ordinamento, la necessaria disciplina relativa alla concessione e conformazione del diritto di voto dei cittadini di Stati esterni all'Unione Europea ma sono presenti nell'ordinamento stesso, norme che consentono di escludere che, a tutt'oggi, siffatto diritto sia stato riconosciuto nei sensi e nei modi costituzionalmente dovuti.

Si è rammentato il positivo, espresso rifiuto di ratifica del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo; si è verificato il mancato esercizio della potestà statale, non delegata né delegabile; si è sottolineata la carenza di competenza statutaria dei Comuni; si è considerato che le stesse norme invocate a contrario depongono nel senso della attuale inesistenza del diritto; si è considerato che esso è stato sempre concesso, persino ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini europei, con provvedimento legislativo espresso e compiuto.

Si è visto, infine, che nella prassi, anche parlamentare, emerge con forza la diffusa convinzione che tale sia, ad oggi, lo stato della questione e che ad essa debba porsi urgente e conveniente rimedio nelle sedi e nei modi costituzionalmente propri.

III - Ci si deve dare carico, benché la tematica sembri a questo punto perdere rilievo, della tesi che, come sopra si è precisato, nega che la circoscrizione eserciti funzioni politiche e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni in materie tali da ritenersi precluse ai non cittadini e che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al mero esercizio di attività soprattutto partecipative e consultive.

La tesi non può essere condivisa.

Le circoscrizioni sono, a mente del più volte citato art. 17, organi necessari nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, eventuali nei comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti, e di rilievo pubblico tale che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, possano essere disposte "accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale" e fatto rinvio "alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione".

— Le materie attribuite al Sindaco, quale ufficiale di governo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) b) c) e d), nonché indicate dall'art. 14 TUOEL, tutte materie di indubbia ed essenziale natura pubblica, possono essere delegate al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

A quest'ultimo Consiglio possono essere delegate, e nella prassi sono delegate, ulteriori funzioni pubbliche del Comune, che pur quando limitate, come nel Comune di Forlì, ("ai lavori pubblici, alle aree verdi circoscrizionali, ai servizi comunali che si svolgono nella circoscrizione, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto ed alla gestione dei beni destinati e ad attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative"; v. art. 51) sono funzioni di rilevante interesse pubblico e tali da valutare e comporre interessi, privati e pubblici, di notevole spessore, così politico come amministrativo.

Le deliberazioni circoscrizionali, "a tutti gli effetti atti del comune" (art. 51 co. 5), partecipano, all'evidenza, della natura di questi ultimi e concorrono a caratterizzare un organo che, in quanto "di decentramento" non può che condividere il munus publicum che caratterizza il comune, e che consegue, peraltro, ad un procedimento elettorale, di per sé connotazione evidente dell'esercizio di funzioni e rappresentative e pubbliche.

Le stesse attribuzioni in materia di partecipazione e consultazione non sembrano, infine, estranei all'ufficio pubblico del quale è investita la circoscrizione.

Non è minimizzando la funzione delle circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà locali e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano, il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri residenti.

P.Q.M.

Nei sensi che precedono è il parere.

Il Segretario
delle Sezioni Riunite
(*Licia Grassucci*)

Il Presidente delle Sezioni Riunite
(*Giovanni Ruoppolo*)



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme per la semplificazione, l'accelerazione del procedimento amministrativo, la trasparenza, l'agevolazione delle iniziative economiche e l'efficienza della pubblica amministrazione

(DDL n. 241)

Dossier sui disegni di legge
n. 17/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008

1453



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme per la semplificazione, l'accelerazione del procedimento amministrativo, la trasparenza, l'agevolazione delle iniziative economiche e l'efficienza della pubblica amministrazione

(DDL n. 241)

Dossier sui disegni di legge
n. 17/2008

XV legislatura
Ottobre 2008

1454

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Maria Ingraio.*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa
Maria Cristina Pensovecchio.*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	21
DATI IDENTIFICATIVI.....	22
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	35
LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 10.....	36
LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 15, art 6.....	53
LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10 , Art. 10.....	54
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241,.....	58
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000 n. 445, art. 19 e art. 43.....	103
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (1).....	105

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento della tematica posta dal disegno di legge di iniziativa governativa, su proposta dell'Assessore alla Presidenza, che reca norme in materia di semplificazione, accelerazione del procedimento amministrativo, trasparenza, con lo scopo di innovare e modernizzare l'azione amministrativa, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento con una descrizione ed un breve commento sulle norme in questione, in ordine ad alcuni aspetti quali l'incidenza sull'ordinamento giuridico, il contesto ordinamentale, i rapporti con la legislazione nazionale nonché di un'appendice normativa con la documentazione richiamata dal testo.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto, dott. Daniele Marino.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	241
<i>Titolo</i>	Norme per la semplificazione, l'accelerazione del procedimento amministrativo, la trasparenza e l'agevolazione delle iniziative economiche e l'efficienza della pubblica amministrazione
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Pubblica amministrazione
<i>Numero di articoli</i>	22
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	III, IV

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 241, di iniziativa governativa (a firma dell'Assessore regionale alla Presidenza) e assegnato per l'esame alla I Commissione legislativa Affari Istituzionali, e per il parere sulle parti di competenza alla III ed alla IV commissione, ha lo scopo di innovare e modernizzare l'azione amministrativa regionale in conformità al modello invalso a livello nazionale, introducendo elementi di snellimento delle procedure amministrative, in modo da favorire l'attività dei privati e in generale migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

Il disegno di legge reca norme in materia di semplificazione, accelerazione del procedimento amministrativo, trasparenza, agevolazione delle iniziative economiche ed efficienza della pubblica amministrazione.

Si tratta di un corpus normativo di 22 articoli, che novella la legge regionale n. 10 del 1991, in un'ottica adeguatrice rispetto alla riforma del procedimento amministrativo che ha interessato nel 2005 la legge 241 del 1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

Come è noto, la legge regionale n. 10 del 1991 ha introdotto nuove disposizioni per i procedimenti amministrativi in sede di recepimento, in ambito regionale, dei contenuti e dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990. Non si è trattato di un recepimento *tout court*, dato che singoli istituti hanno avuto una diversa disciplina da quella nazionale. Tuttavia, dubbi sull'immediata applicabilità alla Regione della normativa nazionale hanno interessato l'interprete, sia per quanto riguarda i settori non interessati dal recepimento che per quelli disciplinati dalla legge regionale.

Con la riforma del 2005, lo stesso legislatore nazionale, al fine di evitare il sorgere di incertezze interpretative, ha risolto esplicitamente la questione prevedendo che la nuova disciplina del procedimento amministrativo non trovi immediata applicazione negli ordinamenti regionali.

L'art. 29 della legge 241/1990 dispone, infatti, in seguito alla modifica intervenuta nel 2005, che la legge trovi applicazione nei procedimenti che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, solo per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa,

a tutte le amministrazioni pubbliche. La medesima disposizione prevede inoltre che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.

Nel quadro normativo sopra delineato, la proposta di legge in esame interviene in maniera organica sull'azione amministrativa, modificando e innovando il modello procedimentale.

Le principali innovazioni si possono raggruppare in quattro serie di disposizioni. Anzitutto, quelle che riguardano i principi generali dell'azione amministrativa, l'utilizzo dei mezzi informatici nell'attività amministrativa (artt. 2, 3 e 5). In secondo luogo, quelle che riguardano il procedimento in quanto tale e le modalità della sua conclusione nonché la disciplina della partecipazione, della conferenza di servizi, del silenzio-assenso e della denuncia di inizio attività (artt. 6-12). In terzo luogo, le norme che riguardano i procedimenti di secondo grado e la disciplina dell'accesso (artt. 13 in parte e 15). In quarto luogo, infine, sono da menzionare disposizioni varie che intervengono in tema di indennità, sanzioni disciplinari e valutazione dei dirigenti, sportello unico per l'edilizia, attività di vigilanza (artt. 1, 13 in parte e 14).

In particolare, l'**art. 1** del disegno di legge, al fine di **rafforzare il principio di non aggravamento del procedimento**, aggiunge un comma 3 all'art. 1 della legge regionale 10/1991 prevedendo che **la violazione di tale principio comporta responsabilità disciplinare ed è considerata in sede di valutazione dei dirigenti**. Si ricorda che, nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, il principio di non aggravamento costituisce un corollario del principio di efficienza (rapporto tra mezzi e risultati) dell'attività amministrativa e si salda con quello di efficacia (rapporto tra obiettivi e risultati) ed economicità.

L'**art. 2** del disegno di legge ridefinisce la disciplina dei termini del procedimento, attraverso l'introduzione dei commi da 2 a 8 dell'art. 2 della legge regionale già richiamata. Attualmente spetta alle singole amministrazioni determinare, se non previsti da leggi o regolamenti, i termini di conclusione dei relativi procedimenti; in mancanza si applica il termine legale di trenta giorni. Nel testo proposto, invece, si prevede che, **ferma restando la previsione residuale di un termine di 30 giorni per la conclusione di tutti i procedimenti, ciascuna amministrazione ha l'onere di individuare per ciascun procedimento il termine di conclusione, comunque non superiore a 90 giorni, che deve essere reso pubblico** con strumenti idonei e attraverso i siti internet e nelle comunicazioni inviate ai destinatari del provvedimento finale e a coloro che devono intervenire al procedimento.

Inoltre si prevede **l'individuazione, mediante regolamento, di termini di conclusione superiori a 90 giorni in relazione a determinati procedimenti, in considerazione della loro complessità e della particolare natura degli interessi pubblici tutelati**.

Il medesimo articolo prevede, analogamente alla disciplina nazionale contenuta nell'art. 2 della legge 241/1990, **la sospensione dei termini, in caso di necessità di pareri e valutazioni tecniche, fino all'acquisizione dei suddetti atti e, relativamente ai soli pareri, fino al termine di trenta giorni previsto in**

via generale per la loro emanazione dall'art. 17 della legge regionale 10/1991, nel testo modificato dall'art. 9 del disegno di legge.

Parimenti è prevista **la sospensione dei termini per l'acquisizione di informazioni o documenti ritenuti indispensabili ai fini istruttori e la contestuale indizione di una conferenza di servizi** quale strumento di accelerazione procedimentale.

La spinta verso la modernizzazione ed efficienza dell'azione amministrativa, emerge anche dall'**art. 3** del disegno di legge che **introduce nella legge regionale 10/1991 gli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, in materia di informatizzazione** dell'amministrazione.

In quest'ottica, viene dunque incentivato **l'utilizzo delle apparecchiature informatiche e dei sistemi telematici nell'attività dell'amministrazione, nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati**; allo stesso tempo viene sancito **l'obbligo per i dipendenti pubblici di utilizzare i mezzi informatici e i servizi di posta elettronica** (art. 3-bis). Viene inoltre disposto che nessun impegno di spesa collegato ad attività formative può essere assunto se l'informatica e la telematica non sono inserite nei piani formativi.

L'utilizzo dell'informatica persegue altresì lo scopo di conferire maggior trasparenza all'amministrazione e per conseguirlo si prevede **l'obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet una serie di informazioni a disposizione degli utenti**, relative all'attività di competenza, all'organizzazione interna, al personale in organico, agli indirizzi e recapiti degli uffici e alle norme che disciplinano i singoli procedimenti (art. 3-ter). Uguale **obbligo di pubblicità è disposto per la modulistica** relativa ai diversi procedimenti (art. 3-sexies), con la necessaria indicazione dei casi in cui opera il meccanismo del silenzio-assenso o la denuncia di inizio attività, regolati rispettivamente dai successivi articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame.

Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di un'organizzazione informatica idonea, efficiente ed adeguata alle effettive esigenze, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge, sono previste anche misure che incidono sulla configurazione strutturale delle amministrazioni.

Si prevede, pertanto, **la costituzione in tutte le amministrazioni di una o più unità organizzative con competenze informatiche che, nel caso di enti territoriali con popolazione superiore a 20.000 abitanti o enti non territoriali con più di 30 dipendenti, svolgono esclusivamente compiti riguardanti l'informatica** e, per particolari esigenze organizzative, le telecomunicazioni e le altre infrastrutture tecnologiche (art. 3-quater).

Per la Regione, la direzione di tutte le attività e i servizi relativi all'informatica è affidata ad **una struttura per i sistemi informativi e l'innovazione tecnologica costituita, presso la Presidenza, all'interno del Dipartimento del personale, ridenominato Dipartimento dell'organizzazione regionale**. Alla nuova struttura non dipartimentale sono **attribuite le funzioni relative allo scambio dei flussi informativi tra lo Stato e la Regione attualmente in capo al coordinamento dei sistemi informativi della Regione, istituito**

presso l'Assessorato del bilancio ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 15/1993, del quale è disposta la soppressione con l'art. 19 del disegno di legge (art. 3-*quinquies*).

Inoltre, sono **costituite nella Regione le unità organizzative con competenze informatiche presso ogni dipartimento, presso l'azienda foreste demaniali e presso ogni ufficio speciale**, tutte facenti capo alla nuova struttura incardinata nel Dipartimento dell'organizzazione regionale.

Il medesimo **art. 3** del disegno di legge **introduce nella legge regionale sul procedimento l'articolo 3-septies, in materia di accertamenti d'ufficio**, disponendo che **i documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, se in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni, devono essere acquisiti d'ufficio** dal responsabile del procedimento. L'accertamento d'ufficio è previsto **anche per fatti, qualità e stati soggettivi che l'amministrazione o altra amministrazione è tenuta a certificare** e che non risultino da documenti presentati dall'interessato. Tale disposizione appare in linea con quanto già previsto a livello nazionale dall'art. 43 del testo unico in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 445/2000 e succ. mod.).

L'**art. 4** del disegno di legge, nel primo comma, **sostituisce la denominazione del titolo II della legge regionale 10 /1991** aggiungendo il riferimento alle unità organizzative, mentre nel secondo comma **modifica il rinvio, contenuto nel comma 3 dell'art. 5 della stessa legge regionale, relativo ai soggetti cui devono essere comunicati l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento, richiamando non più l'art. 8 della legge regionale citata ma l'art. 9**, come sostituito dall'art. 6 del disegno di legge, che disciplina la comunicazione dell'avvio del procedimento.

L'**art. 5** della proposta normativa in esame **sostituisce l'art. 8 della legge regionale sul procedimento**, in tema di presentazione di istanze e documenti, da considerare valida anche se effettuata mediante mezzi informatici. In particolare, nell'ottica di modernizzazione e speditezza dell'attività amministrativa, viene sancito **l'obbligo dell'amministrazione di ricevere istanze e documenti inviati via fax o in via telematica**, se sottoscritti con firma digitale basata su un certificato qualificato o se l'identificazione dell'autore risulti dalla carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, purché sia inviata copia del documento d'identità del presentatore. Allo stesso tempo è previsto il **rilascio della ricevuta attestante la data della presentazione dell'istanza o altro atto, che consente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, di riproporre la domanda entro un termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal responsabile del procedimento**; la ricevuta rileva altresì ai fini della verifica della tempestività della domanda.

Ancora si prevede la **possibilità per gli interessati di dichiarare, nelle istanze o nei documenti presentati, di accettare ogni comunicazione della p.a. mediante posta elettronica**, ad esclusione del provvedimento finale, salvo che il mittente e il destinatario dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Tali disposizioni risultano conformi alla disciplina della presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica, contenuta nell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e succ. mod. (codice dell'amministrazione digitale).

L'art. 6 del disegno di legge in esame **sostituisce l'art. 9 della legge regionale 10/1991, relativo alla comunicazione dell'avvio del procedimento**, recependo il contenuto degli attuali articoli 8 e 9 della legge regionale anzidetta, senza introdurre modifiche sostanziali.

L'art. 7, nel primo comma, analogamente al primo comma dell'art. 4, **aggiorna il rinvio contenuto nel comma 1 dell'art. 11 della legge regionale sul procedimento, richiamando i soggetti di cui all'articolo 9** invece che all'articolo 8, mentre nel secondo comma **modifica il comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale 10/1991, prevedendo la sospensione dei termini di conclusione del procedimento, in luogo dell'interruzione, nel caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**, prevista dal comma 1 dello stesso art. 11-bis.

L'art. 8 del disegno di legge in esame **sostituisce l'art. 15 della legge regionale 10/1991, relativo alla conferenza di servizi**, recependo con alcuni adattamenti la disciplina prevista a livello nazionale dalla legge generale sul procedimento. Si prevede, dunque, **l'applicazione nella Regione della normativa statale in materia di conferenza di servizi (articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, l. 241/1990 e succ. mod.) ad eccezione dei commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5 dell'art. 14-quater**, che recano la disciplina dei casi di dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nel testo proposto, riprendendo sul punto il modello previsto a livello statale, è stabilito che **se il motivato dissenso è espresso da amministrazioni preposte al perseguimento di particolari interessi, specificamente individuati, la decisione spetta alla Giunta regionale, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale o tra questa ed enti non territoriali o tra enti non territoriali, oppure alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali, in caso di dissenso tra l'amministrazione regionale e un ente territoriale o tra differenti enti territoriali**, in modo da superare il dissenso attraverso l'intervento di un organo con competenza generale o che preveda il coinvolgimento dei vari soggetti interessati.

La disciplina si completa con la previsione di **un termine di 30 giorni, salva proroga di ulteriori 60 giorni per motivi istruttori, per l'adozione della decisione che, se rimessa alla Conferenza permanente e non adottata nei termini, spetta comunque in via sostitutiva alla Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore per la famiglia**.

L'art. 9 del disegno di legge in esame **sostituisce l'art. 17 della legge regionale 10/1991, contenente la disciplina dei pareri** da acquisire nel corso del procedimento amministrativo. Nell'ottica di accelerazione che permea l'intera proposta, è stabilito un **termine di 30 giorni per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi, decorso il quale l'amministrazione richiedente deve procedere indipendentemente dall'acquisizione, salvo che si tratti di pareri obbligatori relativi a provvedimenti attinenti a determinati interessi** quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Inoltre viene

sancito **l'obbligo per l'amministrazione consultiva di esporre all'amministrazione procedente i motivi che hanno determinato il mancato rispetto del termine**, qualora ciò si verifichi.

La rigidità della norma è attenuata dalla previsione della **sospensione del termine nel caso in cui l'amministrazione consultiva formuli richieste istruttorie, che devono essere esitate entro 30 giorni** e possono essere formulate una sola volta.

L'**art. 10** del disegno di legge **sostituisce l'art. 20 della legge regionale 10/1991, in materia di valutazioni tecniche** nell'ambito del procedimento amministrativo. La disposizione prevede che **le valutazioni tecniche devono essere espresse dagli organi competenti entro i termini stabiliti da leggi o regolamenti o, in mancanza, entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Si prevede altresì che **l'inutile decorrenza del termine comporta l'obbligo per il responsabile del procedimento di richiedere le valutazioni ad altre amministrazioni o istituti universitari o altri enti dotati di competenza tecnica**, sulla base di apposite convenzioni. Uguale richiesta può essere effettuata **anche dall'interessato nel caso di inerzia del responsabile** protratta per oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine previsto. Per tali disposizioni è disposta la non applicabilità nei casi di procedimenti che incidono su particolari interessi o riguardanti determinate materie individuate con regolamento.

Inoltre, come nel caso dei pareri esaminato sopra, è prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie e la comunicazione delle ragioni del ritardo.

In un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche private, il disegno di legge interviene pure modificando gli istituti della dichiarazione di inizio attività e del silenzio assenso.

In merito alla **dichiarazione di inizio attività l'art. 11** del ddl riproduce le coordinate dispositive dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990. La norma detta la disciplina autorizzatoria nei confronti di coloro che intendano intraprendere un'attività privata, i cui presupposti e requisiti sono dettagliatamente ed espressamente individuati dalla legge. Per effetto della mera dichiarazione del cittadino o dell'impresa viene a sostituirsi a tutti gli effetti il provvedimento amministrativo, qualora il rilascio del medesimo sia riconducibile al mero accertamento di requisiti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale sempre che non ricorra alcun limite di contingentamento.

In merito alle materie escluse da tale procedimento liberalizzato, nella proposta di legge si rinvia alla legge n. 241 del 1990. **Diversamente dalla normativa nazionale, l'istituto si differenzia per la mancata previsione del termine intercorrente tra la data della presentazione della domanda e il momento di inizio dei lavori.** E', infatti, data la possibilità al soggetto richiedente di iniziare l'attività dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

Relativamente ai poteri di autotutela susseguenti al controllo da parte dell'amministrazione competente il ddl rinvia alla normativa nazionale, mediante un rinvio di tipo dinamico.

L'istituto del **silenzio assenso** viene anch'esso modulato sulla falsariga del modello nazionale. Rispetto alla previgente formulazione, **l'art. 12 prevede un ampliamento delle attività per il cui esercizio il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.**

Si tratta di una disposizione che intende tutelare il cittadino da eventuali inadempimenti della pubblica amministrazione riguardanti l'obbligo della stessa di adottare il provvedimento richiesto entro i termini di legge, al fine di evitare un aggravamento procedimentale.

Tuttavia, il silenzio-assenso non trova applicazione qualora i provvedimenti riguardino materie tassativamente indicate nella norma, nelle quali l'interesse pubblico risulti prevalente rispetto a quello privato.

La norma, inoltre, fa salvi i poteri di autotutela in capo alla pubblica amministrazione competente, che entro un termine prestabilito, può procedere mediante l'istituto della revoca ovvero dell'annullamento ad eliminare i vizi del provvedimento tacitamente concluso.

L'**art. 13** introduce nella legge n. 10 del 1991 gli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, 23 sexies e 23 septies, che recano disposizioni dai contenuti eterogenei.

In particolare, **l'art. 23 bis** recepisce l'orientamento della giurisprudenza, accolto dal legislatore nazionale sul danno da ritardo. Laddove vi siano delle ipotesi che esulano dall'applicazione del silenzio assenso, **l'eventuale ritardo nell'emanazione di un provvedimento può provocare la richiesta di un'indennità da parte del richiedente.** Sebbene non si tratti di una forma risarcitoria, idonea a costituire idoneo ristoro per il cittadino, rappresenta un monito per i dirigenti e i dipendenti, che possono essere chiamati a rispondere del danno erariale causato da un loro comportamento inadempiente.

Tuttavia, occorre precisare che tale norma risulta priva della quantificazione delle risorse necessarie, affinché le amministrazioni facciano fronte agli eventuali indennizzi.

Gli **articoli 23 ter e 23 quater** stabiliscono forme di valutazione ed eventuali sanzioni disciplinari sull'operato negativo dei dirigenti. **Si tratta di norme volte ad evitare il mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento ovvero a sanzionare l'inerzia della pubblica amministrazione.**

In tal senso, sembra opportuno rilevare come il legislatore regionale, anticipando la normativa nazionale, avesse già previsto nella legge regionale n. 10 del 2000 la responsabilità dirigenziale per la mancata osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi. In particolare, l'art. 10 della citata legge statuisce che la violazione dei termini e delle regole previste per i procedimenti amministrativi rilevino dal punto di vista della valutazione della condotta del dirigente, solo se da essa derivi un risultato negativo accertato e misurato. In maniera più puntuale, invece, **l'art. 23 quater contempla ipotesi di una risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale ovvero di divieto di conferimento o rinnovo degli incarichi, come sanzione della specifica violazione, costituita dal mancato rispetto dei termini del procedimento amministrativo.**

Il ddl demanda la formulazione delle linee di indirizzo della disciplina dei rapporti di lavoro dei dirigenti alla fase della contrattazione collettiva.

Gli **articoli 23 quinquies e 23 sexies** assumono un particolare rilievo, introducendo nel sistema regionale i **poteri di autotutela** in capo alle amministrazioni competenti. Si tratta di una funzione che esalta il ruolo di amministrazione attiva nei riguardi dei singoli procedimenti. Le due disposizioni riproducono il testo della n. 241 del 1990.

In particolare, la revoca del provvedimento si ha in casi tassativi, che rilevano una diversa valutazione del pubblico interesse, tali da indurre l'amministrazione competente a riesaminare un precedente provvedimento, i cui effetti siano in corso, e a determinarne la inidoneità. A differenza della revoca, che ha dei margini di discrezionalità, l'annullamento d'ufficio si ha qualora il provvedimento sia viziato da uno dei vizi di legittimità. E' bene in questa sede rilevare l'assenza nel progetto di legge di una norma che riproduca espressamente i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, facendo un rinvio all'art. 21 octies della legge n. 241 nel corpo dell'articolo sull'annullamento d'ufficio.

L'articolo **23 septies** intende inserire all'interno della normativa sul procedimento amministrativo **l'istituto dello sportello unico per l'edilizia**, che rappresenta uno strumento di contatto privilegiato tra il cittadino e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine a procedimenti edilizi, proponendosi come garante di tempi certi e procedure semplificate.

Una norma che assume anche un certo rilievo è **l'art. 15** che sostituisce una parte della disciplina del **diritto di accesso**. La novità riguarda la qualificazione dell'interesse richiesto al fine di potere procedere all'accesso agli atti in possesso di una pubblica amministrazione. Si richiede, infatti, un **interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata**. Bisogna anche aggiungere che il diritto di accesso per espressa previsione della normativa nazionale attiene ai **livelli essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi **dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione**.

Gli **articoli 16-22** introducono norme che non rilevano da un punto di vista sostanziale, bensì intervengono ad apportare modifiche terminologiche, introdurre le rubriche ai singoli articoli, occuparsi della copertura finanziaria e delle procedure applicative per l'entrata in vigore.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame, recante misure di semplificazione in termini di snellimento e accelerazione delle procedure amministrative, disciplina principalmente lo svolgimento dell'azione amministrativa.

In ordine al rispetto dei limiti costituzionali e delle competenze statutarie occorre premettere alcune considerazioni. La Regione, esercitando la competenza in materia di ordinamento degli uffici degli enti regionali e locali, in sede di adeguamento ai principi di cui alla legge 241/1990, ha introdotto con la legge regionale del 30 aprile 1991, n. 10 nuove disposizioni per i procedimenti amministrativi.

L'art. 29 della legge 241/1990, nell'attuale formulazione risultante dalle modifiche introdotte da ultimo dalla legge 15/2005, alla luce del nuovo quadro costituzionale derivante dalla nota riforma del 2001 che ha interessato il Titolo V della Costituzione, dispone al secondo comma che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.

Nulla osta dunque, in linea di principio, a che le Regioni disciplinino procedimenti amministrativi nelle materie di propria spettanza e solo in mancanza di un loro intervento scatterebbe l'applicazione della legge 241, come da ultimo modificata ed integrata.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il procedimento amministrativo non costituisce una materia unitaria e specifica ma, in relazione ai diversi aspetti ed istituti disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale, secondo i criteri di riparto individuati nella Costituzione (**Corte Cost. 401/2007**).

La disciplina di principio, invece, attinente alla regolazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, può ritenersi di competenza statale con riferimento ai livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, salva restando la facoltà delle regioni di prevedere livelli ulteriori di prestazioni.

Ciò premesso, con specifico riferimento al disegno di legge in esame, contenente principalmente **norme che disciplinano i procedimenti che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni regionali** e degli enti sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione, può farsi riferimento alla **competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14 lett. p) dello Statuto**.

Inoltre, data la trasversalità, sotto il profilo della competenza, riconosciuta alla normativa in materia di procedimento, come sopra detto, può effettuarsi un collegamento con materie individuate nello Statuto regionale in relazione all'articolo 11, che modifica la disciplina della **denuncia di inizio attività (d.i.a)**, e all'articolo 13, nella parte in cui disciplina lo **sportello unico per l'edilizia**.

Si può infatti fare riferimento, da una parte, alla **competenza esclusiva in materia di industria e commercio (art. 14, lett. d) dello Statuto)** e, dall'altra, alla competenza legislativa parimenti esclusiva in materia di **urbanistica (art. 14, lett. f) dello Statuto)**, in considerazione del fatto che la normativa sulla d.i.a. è destinata anche a liberalizzare l'attività d'impresa, mentre lo sportello unico per edilizia ha la funzione di concentrare tutte le competenze amministrative relative agli interventi edilizi.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di rilievo comunitario, collocandosi in armonia con l'ordinamento delle Istituzioni europee, i cui procedimenti sono regolati dai principi di trasparenza e semplificazione.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

Le disposizioni che si intendono introdurre con il disegno di legge n. 241 hanno un contenuto proteiforme, occupandosi sia di principi generali relativi all'azione amministrativa, sia di istituti che risultano già disciplinati mediante legge.

In tal senso, in considerazione del fatto che la proposta normativa interviene a novellare la legge n. 10 del 1991, si rende necessario l'utilizzo dello strumento legislativo.

In proposito si rileva che principio cardine dell'azione amministrativa è il principio di legalità, in base al quale l'attività di ogni pubblica amministrazione e le relative formule organizzatorie devono essere disciplinate per legge.

Infatti, per diversi aspetti il ddl si occupa di innovare la struttura organizzativa della amministrazione regionale, per la cui disciplina vige il principio di riserva di legge previsto dall'art. 97 Cost.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Le disposizioni che si intendono introdurre necessitano di un coordinamento con la legge n. 10 del 1991 sulla quale proprio si interviene, novellando il testo attualmente vigente. Peraltro, nello stesso ddl, all'art. 21 con precisione, viene indicato il termine di trenta giorni entro il quale il Governo dovrà provvedere a pubblicare sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato della legge n. 10 del 1991.

Si rileva, infine, che attualmente è all'esame del Senato il disegno di legge governativo n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati, che agli articoli 5,6,7,8 interviene a distanza di tre anni dall'ultima modifica sui seguenti temi:

- inserimento del criterio di imparzialità tra i principi generali dell'attività amministrativa;
- tempi di conclusione del procedimento;
- certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche;
- conferenza dei servizi e silenzio assenso;
- tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza di regioni ed enti locali.

Formulazione del testo

In relazione all'articolo 3 del disegno di legge si fa presente che già l'articolo 23 comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 aveva introdotto nella legge 10/1991 l'articolo 3 bis relativo all'uso della telematica e della informatica nelle pubbliche amministrazioni.

Pertanto sarebbe opportuno che l'articolo 3 del disegno di legge prevedesse la modifica dell'articolo 3 bis citato e l'introduzione dei successivi articoli 3 ter, quater, quinquies., sexies e septies.

Si osserva, inoltre, che il comma 8 dell'art. 22 della legge n. 10 del 1991, nel testo introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge, rinvia, in relazione alle determinazioni che la pubblica amministrazione può assumere in sede di autotutela, agli articoli 21quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che prevedono rispettivamente la revoca e l'annullamento d'ufficio. Considerato che tali istituti vengono recepiti dal medesimo ddl, all'articolo 13, attraverso l'introduzione degli articoli 23 quinquies e sexies nel corpo della legge n. 10 del 1991, appare più corretto effettuare il rinvio a questi ultimi.

Inoltre, in riferimento all'articolo 23 quinquies appare non necessaria la previsione in materia di giurisdizione sulle controversie derivanti dalla revoca, in quanto la disciplina dei profili giurisdizionali rientra pacificamente nella competenza legislativa statale.

Normativa nazionale e regionale di interesse

In merito alla normativa nazionale e regionale di interesse si rinvia al contenuto della presente scheda di sintesi.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 10

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa ^{(2) (3)}.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.

(2) Costituisce recepimento nella legislazione della Regione siciliana dei principi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

TITOLO I

Principi

Art. 1 ⁽⁴⁾

1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ⁽⁵⁾.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria ⁽⁶⁾.

(4) Vedi anche quanto dispone, in ordine al diritto della Regione e degli enti di cui al presente articolo di costituirsi parte civile nei confronti di qualunque cittadino imputato di reati connessi all'associazione mafiosa, l'art. [18](#), [L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#).

(5) Comma aggiunto dall'art. [23, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(6) Vedi quanto disposto dall'art. [21, commi 9, 10 e 11](#), [L.R. 15 maggio 2000, n. 10](#) e dall'art. [127, comma 2](#), [L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#).

Art. 2 ⁽⁷⁾

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte ⁽⁸⁾.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

⁽⁷⁾ Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

⁽⁸⁾ Si veda il [D.P.Reg. 8 luglio 1992](#), recante: "Termini del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche di interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della [legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 25 luglio 1992, n. 35).

Art. 3

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 23 comma 1, lettera b), [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

TITOLO II

Responsabile del procedimento

Art. 4 [\(10\)](#)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

[\(10\)](#) Si vedano [Circ.Ass. 18 giugno 1992, n. 648](#), [Dec.Ass. 14 luglio 1992](#) e [Dec.Ass. 14 luglio 1992](#).

Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

Art. 6

1. Il responsabile del procedimento.
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 7

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 8

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione [\(12\)](#);

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza [\(13\)](#).

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

[\(12\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 23, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(13\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 23, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 10

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 11

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo [24](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e dall'articolo 34 della presente legge;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
-

Art. 11-bis

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali [\(14\)](#).

[\(14\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 23, comma 1, lettera e\), L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'[art. 129, comma 2, della stessa legge](#)).

Art. 12

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo [\(15\)](#).

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ⁽¹⁶⁾.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo [11, comma 5](#), della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera f), n. 1, [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

[\(16\)](#) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera f), n. 2, [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

Art. 13 ⁽¹⁷⁾

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

[\(17\)](#) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 12 novembre 1991](#), il [Dec.Ass. 4 maggio 1992](#), il [Dec.Ass. 4 maggio 1992](#), il [Dec.Ass. 19 ottobre 1993](#), il [Dec.Ass. 22 settembre 1993](#), il [Dec.Ass. 10 maggio 1993](#), il [Dec.Ass. 22 febbraio 1994](#), il [Dec.Ass. 13 marzo 1995](#), il [Dec.Ass. 10 maggio 1995](#); la [Circ.Ass. 26 agosto 1999, n. 11](#), il [D.P.Reg. 25 maggio 2001](#) e il [Dec.Ass. 6 luglio 2004](#).

Art. 14

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 15

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza, deve indicare l'oggetto della determinazione, deve essere recapitata al destinatario entro tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Si veda la [Circ.Ass. 22 ottobre 1993](#), 9/93 - D.U.R.

Art. 16

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

Art. 17

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
 2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
 3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.
 4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all'adozione del parere.
 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
 6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.
-

Art. 18

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica [\(19\)](#).
 2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.
-

(19) Ai sensi dell'art. [36, ultimo comma](#) della [legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#), come sostituito dall'art. [40](#) della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10](#), "Il registro delle opere pubbliche di cui all'art. [18](#) della [legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), deve contenere una distinta sezione relativa ai lavori pubblici affidati mediante trattativa privata o attraverso cottimo, anche se si tratti degli interventi di cui all'art. 39 della presente legge".

Art. 19

1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.

Art. 20

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

Art. 21

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'[articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 22

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo [19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico - artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente [\(20\)](#).

[\(20\)](#) Si veda [Circ.Ass. 18 agosto 1995, n. 12350](#).

Art. 23

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo [20](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni [\(21\)](#).

[\(21\)](#) Si veda [Circ.Ass. 18 agosto 1995, n. 12350](#).

Art. 24

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo [21](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 25 [\(22\)](#)

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

[\(22\)](#) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#). Per il regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale, si veda il [D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12](#).

Art. 26

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'*articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'*articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265* ⁽²³⁾.

[\(23\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30*. Il testo originario era così formulato: «Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25, salve le disposizioni dell'*articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge.».

Art. 27 ⁽²⁴⁾

1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti, e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

3. L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

[\(24\)](#) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

Art. 28 ⁽²⁵⁾

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all'articolo 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell'articolo [25](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.

[\(25\)](#) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

Art. 28-bis

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto [\(26\)](#).

[\(26\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 45, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'[art. 141, comma 2, della stessa legge](#)).

Art. 29 [\(27\)](#)

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente per l'Amministrazione regionale nel Bollettino ufficiale

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

[\(27\)](#) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

Art. 30 [\(28\)](#)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione istituita con l'articolo 31.

3. La Commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'[articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

[\(28\)](#) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

Art. 31 [\(29\)](#)

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa Assemblea, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, [eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione] [\(30\)](#).

3. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La Commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti ⁽³¹⁾.

(29) Si veda [Circ.Ass. 30 ottobre 1992, n. 2323](#).

(30) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. [10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46](#).

(31) Ai sensi dell'art. [21, comma 1, L.R. 15 maggio 2000, n. 10](#), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al presente articolo, assume le ulteriori competenze di cui alla suddetta [L.R. n. 10/2000](#) e la seguente denominazione: «Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali». Vedi, anche, quanto disposto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 21.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.

Art. 33

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di lire 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.

Art. 34

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo [24 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

2. Entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 individuano, con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui all'[articolo 24, comma 2](#), della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 35

1. Le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell'articolo 2.

Art. 36

1. Sono abrogati l'articolo [8](#) della [legge regionale 23 marzo 1971, n. 7](#), e l'articolo [2](#) della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 34, comma 1.

Art. 37

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 38

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 15, art 6.

Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa ⁽²⁾.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 maggio 1993, n. 24.

Art. 6

Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione.

1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del [decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322](#), sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.
2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico - economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.
4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.
5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato-Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi della Regione ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così modificato dall'art. 127, comma 23, [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge). Per il coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al presente comma, in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, si veda l'art. 56 della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#). Ai sensi dell'art. 103 della suddetta [L.R. n. 17/2004](#) il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) si applica nel territorio della Regione siciliana, fermo restando quanto previsto nel presente comma.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10 , Art. 10

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

Art. 10

Responsabilità dirigenziale.

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili:

a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;

b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato;

d) dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti delle strutture di massima dimensione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati dal sistema complessivo dei controlli interni, in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione nei successivi sessanta giorni a diverso incarico ⁽²⁵⁾.

4. Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, la Giunta regionale può disporre:

a) l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;

b) il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

(25) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 10 dicembre 2001, n. 20*.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10 · tabella A.

Tabella A

Dipartimenti regionali uffici equiparati

Presidenza della Regione siciliana ⁽⁶²⁾

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali

- Segreteria generale

- Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

- Dipartimento regionale della programmazione

- Dipartimento regionale della protezione civile

- Ufficio legislativo e legale

Uffici equiparati

- Ufficio della Segreteria di Giunta ⁽⁶³⁾

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

- Dipartimento regionale interventi strutturali

- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali

- Dipartimento regionale foreste

- Azienda regionale foreste demaniali

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

- Dipartimento regionale pubblica istruzione

- Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente

- Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea ⁽⁶⁴⁾

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

- Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione ⁽⁶⁵⁾

- Dipartimento regionale finanze e credito

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

- Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato

- Dipartimento regionale della pesca

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ⁽⁶⁶⁾

- Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ⁽⁶⁷⁾

Assessorato regionale dell'industria

- Dipartimento regionale industria

- Corpo regionale delle miniere

Assessorato regionale del lavoro

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali

- Dipartimento regionale lavoro
- Dipartimento regionale formazione professionale
- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ⁽⁶⁸⁾

Assessorato regionale dei lavori pubblici

- Dipartimento regionale lavori pubblici
- Ispettorato tecnico
- Ispettorato tecnico regionale

Assessorato regionale della sanità

- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario ⁽⁶⁹⁾
- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario ⁽⁷⁰⁾
- Ispettorato veterinario
- Ispettorato sanitario
- Osservatorio epidemiologico

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

- Dipartimento regionale territorio e ambiente
- Dipartimento regionale urbanistica

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

- Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo
- Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni

(62) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10* la presente tabella è integrata, per quanto attiene all'elenco dei dipartimenti della Presidenza della Regione, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, il quale equipara a dipartimento regionale l'Ufficio del sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles in considerazione dei compiti loro attribuiti.

(63) Ufficio aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 19 maggio 2005, n. 5* (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(64) Dipartimento aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 15* (vedi anche il comma 1 e i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo).

(65) Alinea così modificato dall'*art. 127, comma 35, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(66) L'originaria denominazione «Assessorato regionale degli enti locali» è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6*, in considerazione della soppressione di detto Assessorato disposta dal medesimo comma 5.

(67) L'originaria denominazione «- Dipartimento regionale enti locali» è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6*, in considerazione della soppressione dell'Assessorato regionale degli enti locali, nel quale era incardinato il suddetto Dipartimento, disposta dal medesimo comma 5.

(68) L'originaria denominazione «Agenzia del lavoro» è stata così sostituita dall'*art. 14, comma 2, L.R. 26 novembre 2000, n. 24*.

(69) Il presente Dipartimento, unitamente a quello che segue, sono stati introdotti dall'*art. 5, comma 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*, in sostituzione del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(70) Il presente Dipartimento, unitamente a quello che precede, sono stati introdotti dall'*art. 5, comma 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*, in sostituzione del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241,

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Publicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Capo I - Principi

(giurisprudenza di legittimità)

1. Principi generali dell'attività amministrativa ⁽³⁾.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario ⁽⁴⁾.

1-*bis*. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ⁽⁵⁾.

1-*ter*. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ⁽⁶⁾.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

⁽³⁾ Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(giurisprudenza di legittimità)

2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della [legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ⁽⁹⁾.

[\(7\)](#) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, sono stati determinati con:

- [D.M. 23 maggio 1991](#), per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- [D.M. 23 marzo 1992, n. 304](#), per l'Amministrazione del tesoro;

- [D.M. 25 maggio 1992, n. 376](#), per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- [Det. 13 novembre 1992](#), per la Cassa depositi e prestiti;
- [D.M. 2 febbraio 1993, n. 284](#), per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- [D.M. 26 marzo 1993, n. 329](#), per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- [D.M. 1° settembre 1993, n. 475](#), per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- [D.M. 16 settembre 1993, n. 603](#), per l'Amministrazione della difesa;
- [D.M. 14 dicembre 1993, n. 602](#), per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- [D.M. 14 febbraio 1994, n. 543](#), per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- [D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282](#), per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- [D.M. 30 marzo 1994, n. 765](#), per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- [D.M. 11 aprile 1994, n. 454](#), per il Ministero del commercio con l'estero;
- [D.M. 18 aprile 1994, n. 594](#), per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- [D.M. 13 giugno 1994, n. 495](#), per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- [D.M. 14 giugno 1994, n. 774](#), per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- [D.M. 16 giugno 1994, n. 527](#), per l'Amministrazione dell'ambiente;
- [D.M. 19 ottobre 1994, n. 678](#), per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- [D.M. 12 gennaio 1995, n. 227](#), per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

- [D.M. 3 marzo 1995, n. 171](#), per l'Amministrazione degli affari esteri;
- [D.M. 6 aprile 1995, n. 190](#), per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- [D.M. 9 maggio 1995, n. 331](#), per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- [Del.C.C. 6 luglio 1995](#), per la Corte dei conti;
- [D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531](#), per il dipartimento della protezione civile;
- [D.M. 7 settembre 1995, n. 528](#), per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- [D.M. 20 novembre 1995, n. 540](#), per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- [D.M. 8 agosto 1996, n. 690](#) (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- [D.M. 8 ottobre 1997, n. 524](#), per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- [D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310](#), per il Dipartimento della funzione pubblica;
- [D.M. 18 novembre 1998, n. 514](#), per il Ministero della sanità;
- [D.M. 27 dicembre 1999](#), per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- [Del.Consob 2 agosto 2000](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla [Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla [Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131](#) (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;
- [D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454](#), per il Servizio nazionale dighe;
- [D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197](#), per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- [Prov. 28 febbraio 2002](#), per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- [Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03](#), per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- [Del. 12 maggio 2003, n. 115](#), per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- [D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303](#), per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- [Prov. 7 aprile 2006](#) (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e [Prov. 17 agosto 2006](#) (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall'art. 3, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- [Prov. ISVAP 9 maggio 2006, n. 2](#), per l'ISVAP;

- Prov. Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Prov. Banca Italia 27 giugno 2006, Prov. Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007, e [Prov. 25 giugno 2008](#), per la Banca d'Italia;

- [Del. 12 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

- Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;

[Comunicato 11 luglio 2008](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

[\(8\)](#) Vedi, anche, i commi *6-quater* e *6-quinquies* dell'art. 3, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(9\)](#) Il presente articolo, già modificato dagli *artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito dall'art. 3, comma *6-bis*, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

3. Motivazione del provvedimento ⁽¹⁰⁾.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ⁽¹¹⁾.

[\(10\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(11\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1^a Serie speciale), e con [ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420](#) (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva [ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

3-bis. *Uso della telematica.*

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ⁽¹²⁾.

[\(12\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Capo II - Responsabile del procedimento

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

4. *Unità organizzativa responsabile del procedimento* ⁽¹³⁾.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti ⁽¹⁴⁾.

(13) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(14) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- *D.M. 23 maggio 1991*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 23 marzo 1992, n. 304*, per l'Amministrazione del tesoro;
- *D.M. 25 maggio 1992, n. 376*, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- *Det. 13 novembre 1992*, per la Cassa depositi e prestiti;
- *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284*, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- *D.M. 26 marzo 1993, n. 329*, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- *D.M. 1° settembre 1993, n. 475*, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- *D.M. 16 settembre 1993, n. 603*, per l'Amministrazione della difesa;
- *D.M. 14 dicembre 1993, n. 602*, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- *D.M. 14 febbraio 1994, n. 543*, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- *D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282*, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- *D.M. 30 marzo 1994, n. 765*, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

- [D.M. 11 aprile 1994, n. 454](#), per il Ministero del commercio con l'estero;
- [D.M. 18 aprile 1994, n. 594](#), per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- [D.M. 13 giugno 1994, n. 495](#), per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- [D.M. 14 giugno 1994, n. 774](#), per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- [D.M. 16 giugno 1994, n. 527](#), per l'Amministrazione dell'ambiente;
- [D.M. 19 ottobre 1994, n. 678](#), per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- [D.M. 12 gennaio 1995, n. 227](#), per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- [D.M. 3 marzo 1995, n. 171](#), per l'Amministrazione degli affari esteri;
- [D.M. 6 aprile 1995, n. 190](#), per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- [D.M. 9 maggio 1995, n. 331](#), per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- [Del.C.C. 6 luglio 1995](#), per la Corte dei conti;
- [D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531](#), per il dipartimento della protezione civile;
- [D.M. 7 settembre 1995, n. 528](#), per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- [D.M. 20 novembre 1995, n. 540](#), per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- [D.M. 8 agosto 1996, n. 690](#) (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- [D.M. 8 ottobre 1997, n. 524](#), per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- [D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310](#), per il Dipartimento della funzione pubblica;
- [D.M. 18 novembre 1998, n. 514](#), per il Ministero della sanità;
- [D.M. 27 dicembre 1999](#), per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- [Del.Consob 2 agosto 2000](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla [Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;
 - [D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454](#), per il Servizio nazionale dighe;
 - [D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197](#), per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - [Prov. 28 febbraio 2002](#), per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
 - [Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03](#), per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
 - [Del. 12 maggio 2003, n. 115](#), per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
 - [D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303](#), per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - [Prov. 7 aprile 2006](#) (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e [Prov. 17 agosto 2006](#) (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall'art. 3, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
 - [Prov. ISVAP 9 maggio 2006, n. 2](#), per l'ISVAP;
 - Prov. Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Prov. Banca Italia 27 giugno 2006, Prov. Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007, e il [Prov. 25 giugno 2008](#) per la Banca d'Italia;
 - [Del. 12 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
 - Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;
- [Comunicato 11 luglio 2008](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

5. Responsabile del procedimento ⁽¹⁵⁾.

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

[\(15\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

6. Compiti del responsabile del procedimento [\(16\)](#).

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale [\(17\)](#).

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

(16) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(17) Lettera così modificata dall'*art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

(giurisprudenza di legittimità)

7. Comunicazione di avvio del procedimento ⁽¹⁸⁾.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento ⁽¹⁹⁾.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(18) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(19) Ai sensi dell'*art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166*, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

(giurisprudenza di legittimità)

8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento ⁽²⁰⁾.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione ⁽²¹⁾;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza ⁽²²⁾;

- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

[\(20\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(21\)](#) Lettera aggiunta dall'*art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(22\)](#) Lettera aggiunta dall'*art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

9. Intervento nel procedimento ⁽²³⁾.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

[\(23\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

10. Diritti dei partecipanti al procedimento ⁽²⁴⁾.

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

[\(24\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ⁽²⁵⁾.

[\(25\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ⁽²⁶⁾.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo ⁽²⁷⁾.

1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati ⁽²⁸⁾.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-*bis*. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma I, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ⁽²⁹⁾.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

[\(26\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(27\)](#) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(28\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*.

[\(29\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ⁽³⁰⁾.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

[\(30\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

13. Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione ⁽³¹⁾.

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal [decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 marzo 1991, n. 82](#), e successive modificazioni, e dal [decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119](#), e successive modificazioni ⁽³²⁾.

[\(31\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(32\)](#) Comma così modificato dall'*art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45*.

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

(giurisprudenza di legittimità)

14. Conferenza di servizi ⁽³³⁾.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale ⁽³⁴⁾.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni ⁽³⁵⁾.

⁽³³⁾ Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽³⁴⁾ Vedi, anche, l'*art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268*.

[\(35\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), dall'[art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163](#), dall'[art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), nel testo integrato dall'[art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191](#), poi sostituito dall'[art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340](#) ed infine così modificato dall'[art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

14-bis. *Conferenza di servizi preliminare* [\(36\)](#).

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente [\(37\)](#).

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso [\(38\)](#).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di

servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3 ⁽³⁹⁾.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni ⁽⁴⁰⁾.

[\(36\)](#) Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(37\)](#) Comma così modificato dall'[art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(38\)](#) Comma così modificato dall'[art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(39\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(40\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127](#) e poi così sostituito dall'[art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

14-ter. *Lavori della conferenza di servizi* ⁽⁴¹⁾.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione ⁽⁴²⁾.

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima ⁽⁴³⁾.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo ⁽⁴⁴⁾.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori ⁽⁴⁵⁾.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità ⁽⁴⁶⁾.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede ⁽⁴⁷⁾.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata ⁽⁴⁸⁾.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza ⁽⁴⁹⁾.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ⁽⁵⁰⁾.

[\(41\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(42\)](#) Comma così premesso dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(43\)](#) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(44\)](#) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(45\)](#) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(46\)](#) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(47\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(48\)](#) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(49\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(50\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

14-quater. *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi* ⁽⁵¹⁾.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] ⁽⁵²⁾.

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: *a)* al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b)* alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c)* alla Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ⁽⁵³⁾.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: *a)* alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ⁽⁵⁴⁾.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e *3-bis* la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la

determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate ⁽⁵⁵⁾.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e *3-bis* non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso ⁽⁵⁶⁾.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione ⁽⁵⁷⁾.

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] ⁽⁵⁸⁾.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), introdotta dall'[articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#) ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵¹⁾ Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

⁽⁵²⁾ Comma abrogato dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

⁽⁵³⁾ Gli attuali commi da 3 a *3-quinquies* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#). Vedi, anche, le linee guida di cui al [Prov. 2 gennaio 2003](#).

⁽⁵⁴⁾ Gli attuali commi da 3 a *3-quinquies* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

⁽⁵⁵⁾ Gli attuali commi da 3 a *3-quinquies* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#). Vedi, anche, le linee guida di cui al [Prov. 2 gennaio 2003](#).

[\(56\)](#) Gli attuali commi da 3 a 3-*quinquies* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(57\)](#) Gli attuali commi da 3 a 3-*quinquies* così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(58\)](#) Comma abrogato dall'[art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(59\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127](#) e poi così sostituito dall'[art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

14-quinquies. *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.*

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della [legge n. 109 del 1994](#), ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge ⁽⁶⁰⁾.

[\(60\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

15. *Accordi fra pubbliche amministrazioni* ⁽⁶¹⁾.

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

[\(61\)](#) Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

16. Attività consultiva ⁽⁶²⁾.

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso ⁽⁶³⁾.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere ⁽⁶⁴⁾.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini ⁽⁶⁵⁾.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate ⁽⁶⁶⁾.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶²⁾ Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

⁽⁶³⁾ Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#).

⁽⁶⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#).

⁽⁶⁵⁾ Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#).

⁽⁶⁶⁾ Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#). Vedi, anche, l'[art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268](#).

[\(67\)](#) Il [comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361](#) (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

17. Valutazioni tecniche [\(68\)](#).

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

[\(68\)](#) Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

18. Autocertificazione [\(69\)](#).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27] [\(70\)](#).

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti [\(71\)](#).

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

[\(69\)](#) Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(70\)](#) Periodo soppresso dall'[art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157](#).

[\(71\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽⁷²⁾.

[\(72\)](#) Articolo prima sostituito dall'[art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), poi modificato dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#) ed infine così sostituito dall'[art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#). Vedi, anche, il [D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300](#), il [D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407](#), e il [D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ⁽⁷³⁾.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis* ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾.

[\(73\)](#) Vedi, anche, l'*art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(74\)](#) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-*sexies* e 6-*septies* dello stesso art. 3.

[\(75\)](#) Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407*, e il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

21. Disposizioni sanzionatorie ⁽⁷⁶⁾.

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 ⁽⁷⁷⁾.

(76) Rubrica aggiunta dall'art. 21, [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(77) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-*novies*, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso ⁽⁷⁸⁾

[*\(giurisprudenza di legittimità\)*](#)

21-bis. *Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.*

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci ⁽⁷⁹⁾.

[\(78\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(79\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

21-ter. *Esecutorietà.*

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato [\(80\)](#).

[\(80\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

21-quater. *Efficacia ed esecutività del provvedimento.*

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze [\(81\)](#).

[\(81\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

21-quinquies. *Revoca del provvedimento.*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [\(82\)](#).

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico [\(83\)](#).

1-*ter*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico [\(84\)](#).

[\(82\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(83\)](#) Il presente comma, che era stato aggiunto dal [comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#) poi soppresso dalla relativa legge di conversione,

è stato così reintrodotta dal comma 8-*duodevicies* dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(84\)](#) Comma aggiunto dal comma 1-*bis* dell'art. [12](#), [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

21-sexies. *Recesso dai contratti.*

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto [\(85\)](#).

[\(85\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'art. [14](#), [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

21-septies. *Nullità del provvedimento.*

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [\(86\)](#).

[\(86\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'art. [14](#), [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

21-octies. *Annulabilità del provvedimento.*

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ⁽⁸⁷⁾.

[\(87\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

21-nonies. *Annullamento d'ufficio.*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole ⁽⁸⁸⁾.

[\(88\)](#) Il Capo IV-*bis*, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

22. *Definizioni e principi in materia di accesso.*

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ⁽⁸⁹⁾.

(89) Articolo così sostituito dall'*art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'*art. 23* della stessa legge. Vedi, anche, il *D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184*.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Ambito di applicazione del diritto di accesso ⁽⁹⁰⁾.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ⁽⁹¹⁾.

(90) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(91) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(giurisprudenza di legittimità)

24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della *legge 24 ottobre 1977, n. 801*, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 ⁽⁹²⁾.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'*articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,

Servizio documentazione e biblioteca

Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali

ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'[articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ⁽⁹²⁾.

[\(92\)](#) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- [D.M. 10 maggio 1994, n. 415](#), per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- [D.M. 7 settembre 1994, n. 604](#), per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- [D.M. 26 ottobre 1994, n. 682](#), per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- [D.M. 4 novembre 1994, n. 757](#), per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- [D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763](#), per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- [D.M. 14 giugno 1995, n. 519](#), per il Ministero della difesa;
- [D.M. 13 ottobre 1995, n. 561](#), per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- [D.M. 10 gennaio 1996, n. 60](#), per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- [D.M. 25 gennaio 1996, n. 115](#), per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;

- [D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200](#), per l'Avvocatura dello Stato;
- [D.M. 10 aprile 1996, n. 296](#), per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- [D.M. 16 maggio 1996, n. 422](#), per il Ministero del commercio con l'estero;
- [D.M. 29 ottobre 1996, n. 603](#), per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- [D.P.C.M. 30 luglio 1997](#), per l'Istituto nazionale di statistica;
- [D.M. 31 luglio 1997, n. 353](#), per il Ministero della sanità;
- [D.M. 5 settembre 1997, n. 392](#), per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- [Prov. 17 novembre 1997](#) (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- [Del.Covip 3 febbraio 1999](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- [D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294](#), per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- [Del. 26 marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- [D.M. 24 agosto 1999](#), per la società per azioni Poste italiane;
- [D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425](#), per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- [D.M. 27 dicembre 1999](#), per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'[art. 1, Del. 10 novembre 2005](#) (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Delib. 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla [Del. 10 settembre 2008](#) (Gazz. Uff. 29 settembre 2008, n. 228) con la quale è stato approvato il nuovo regolamento, per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- [D.M. 5 ottobre 2000, n. 349](#), per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- [Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS](#) (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla [Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS](#) (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla [Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS](#) (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla [Del.Aut.gar.com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- [D.M. 14 marzo 2001, n. 292](#), per il Ministero dei lavori pubblici;
- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- [Del. 28 luglio 2003, n. 127](#), per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- [Prov. 3 marzo 2004](#), per l'ANAS S.p.A.;
- [Comunicato 7 dicembre 2004](#) (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- [Prov. 11 marzo 2005](#), per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- [Reg. 29 ottobre 2005](#) (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253) e [Del. 19 giugno 2007, n. 5](#) (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- Del.Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- [Del. 12 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- [Comunicato 24 aprile 2008](#) (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), per l'Automobile Club d'Italia.

[\(93\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45](#) e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal [comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) e poi così sostituito dall'[art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi ⁽⁹⁴⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo [decreto legislativo n. 196 del 2003](#), relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del

Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione ⁽⁹⁵⁾.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della [legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽⁹⁶⁾.

5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente ⁽⁹⁷⁾.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁴⁾ Rubrica aggiunta dall'[art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

⁽⁹⁵⁾ Comma così sostituito prima dall'[art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340](#) e poi dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'[art. 23](#) della stessa legge.

⁽⁹⁶⁾ Comma così modificato prima dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#) e poi dall'[art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁹⁷⁾ Comma aggiunto dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

⁽⁹⁸⁾ Comma così sostituito dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

26. Obbligo di pubblicazione ⁽⁹⁹⁾.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla [legge 11 dicembre 1984, n. 839](#), e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

[\(99\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla [legge 2 aprile 1979, n. 97](#), su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'*articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] ⁽¹⁰⁰⁾.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo] ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Comma abrogato dall'*art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157*.

⁽¹⁰¹⁾ Comma abrogato dall'*art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157*.

⁽¹⁰²⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. Vedi, anche, il *comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

28. *Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), in materia di segreto di ufficio* ⁽¹⁰³⁾.

1. ... ⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰³⁾ Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽¹⁰⁴⁾ Sostituisce l'*art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*.

Capo VI - Disposizioni finali

29. *Ámbito di applicazione della legge.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge ⁽¹⁰⁵⁾.

[\(105\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. Vedi, anche, l'*art. 22* della stessa legge.

(giurisprudenza di legittimità)

30. *Atti di notorietà* ⁽¹⁰⁶⁾.

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'*articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

[\(106\)](#) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(giurisprudenza di legittimità)

31. [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24] [\(107\)](#).

[\(107\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000 n. 445, art. 19 e art. 43

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

Publicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

19. (R) Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati ⁽⁶¹⁾.

(61) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo [2](#), comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione III - Acquisizione diretta di documenti

43. (L-R) *Accertamenti d'ufficio.*

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. **(R)**

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135](#), la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. **(L)**

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. **(R)**

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. **(R)**

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. **(R)**

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. **(R)** ⁽¹²⁷⁾
(128)

(127) Vedi, anche, il [comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(128) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (-);

comma 2: ([articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000](#));

comma 3: (-);

comma 4: (-);

comma 5: ([articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 6: ([articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998](#)).

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (1).

Codice dell'amministrazione digitale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Art. 65 (1)

Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate ((o compilate su sito))secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ((; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale)).

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Iniziative a sostegno dei Consorzi fidi

(DDL n. 259)

Dossier sui disegni di legge
n. 18/2008

XV Legislatura
Ottobre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Iniziativa a sostegno dei Consorzi fidi

(DDL n. 259)

Dossier sui disegni di legge
n. 18/2008

XV legislatura
Ottobre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEMA DI SINTESI	5
Dati identificativi	7
Struttura e oggetto	9
Elementi per l'istruttoria legislativa	13
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	19
Riferimenti normativi	
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13	20
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 134	30
Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11	31
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, Titolo X	44
Disciplina secondaria della Banca d'Italia del 13 febbraio 2007 Normativa secondaria di attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 , n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".	64

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio delle Commissioni e del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge n. 259 “Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi”.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento con una panoramica in ordine alle questioni da affrontare ed alla normativa nazionale di maggiore interesse.

Un'appendice normativa conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Elisa Giudice, dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	259
<i>Titolo</i>	<i>Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare (sottoscritto dall'on Caputo, primo firmatario e Presidente della III Commissione, e da tutti i componenti della medesima), consta di un articolo composto da tre commi.

La finalità del disegno di legge è quella di rafforzare i consorzi fidi (d'ora in avanti indicati come confidi) mediante contributi ai fondi rischi concessi dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

L'articolo 1, comma 1, prevede che tali risorse, seppure finalizzate ad integrare i fondi rischi, siano <<imputabili al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva>> e che siano <<attribuite unitariamente al patrimonio utile a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione>>.

Queste ultime disposizioni riproducono quanto già previsto da normativa statale, in particolare dall'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria per il 2007, riprodotto, con modifiche, dall'articolo 1, comma 134, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che il disegno di legge in esame richiama, il cui testo si riporta di seguito:

Legge 12 dicembre 2007, n. 244:

Articolo 1, comma 134.

<< Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria>>.

La predetta disposizione apporta alcune modifiche alla disciplina vigente sui consorzi fidi, dettata dall'articolo 13 del d.l. 269 del 2003, "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", che , in particolare, al comma 33 già prevedeva:

<< 33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.>>.

La norma della legge finanziaria per il 2008, quindi, attribuisce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, esistenti al 30 giugno 2007. Dispone inoltre che le medesime risorse siano attribuite al patrimonio a fini di vigilanza: tuttavia, a questi ultimi fini, devono venir meno i vincoli di destinazione posti sui fondi rischi medesimi e sugli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici.

Va sottolineato come la norma nazionale abbia ad oggetto i fondi rischi e gli altri fondi esistenti alla data del 30 giugno 2007 mentre il disegno di legge in esame riguarda contributi per integrazione ai fondi rischi ancora da concedersi.

Si segnala che l'art. 3 della legge regionale sui confidi (legge 21 settembre 2005, n. 11), rubricato "integrazione regionale fondi rischi", pone un vincolo di finalizzazione dei contributi concessi dalla Regione siciliana ad integrazione dei fondi rischi, che potranno essere impiegati dai consorzi secondo le modalità e le finalità previste dalla stessa legge regionale n. 11/2005 e sono soggetti a una serie di adempimenti contabili e di controlli da parte dell'amministrazione regionale.

Va verificato se l'applicazione della normativa nazionale (in merito alla quale si rimanda alla voce del presente dossier sul rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite), con riguardo al venir meno dei vincoli di destinazione sui fondi rischi, sia compatibile e in che misura con il permanere della finalizzazione dei fondi rischi disposta dalla normativa regionale citata.

Ciò va approfondito, quantomeno per i confidi sottoposti a vigilanza, anche alla luce delle direttive emanate dalla Banca d'Italia sui requisiti che deve possedere il patrimonio a fini di vigilanza (crf., fra le

altre, la normativa secondaria di attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, emanata il 13 febbraio 2007).

.

<p>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La disposizione interviene in materia di <<disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio>> che rientra nella competenza concorrente della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 17, lettera c) dello Statuto.

La materia dei consorzi fidi è stata normata dal legislatore con la legge regionale n. 11 del 2005 per quanto attiene:

- alla disciplina dei rapporti fra i consorzi e l'Amministrazione regionale relativamente al riconoscimento dei consorzi stessi: tale riconoscimento costituisce il presupposto per ottenere i contributi regionali di integrazione ai fondi rischi (articolo 3, comma 5, legge citata);
- alle modalità e ai limiti di utilizzazione dei fondi rischi costituiti con l'integrazione regionale nel rispetto della normativa comunitaria di settore sugli aiuti di Stato alle imprese.

Per tutto ciò che concerne la disciplina dell'organizzazione, requisiti e svolgimento dell'attività finanziaria dei confidi, la normativa regionale rimanda alla disciplina statale di cui all'articolo 13 del d.l. 269 del 2003 che, come detto, costituisce la disciplina generale dei consorzi fidi.

L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, per la parte in cui dispone che i contributi regionali di integrazione ai fondi rischi sono <<imputabili al fondo consortile al capitale sociale o ad apposita riserva>> e sono attribuiti <<unitariamente al patrimonio utile a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione>> interviene nella disciplina generale dei consorzi replicando la normativa nazionale, ossia l'articolo 1, comma 134, della legge n. 244 del 2007, sopra riportato.

Spetta al legislatore regionale l'autorizzazione ai consorzi a procedere all'imputazione dei fondi rischi costituiti anche con contributi regionali <<al fondo consortile al capitale sociale o ad apposita riserva>> e <<unitariamente al patrimonio utile a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione>> in quanto su tali somme è stato posto dal legislatore siciliano un vincolo di destinazione e tale imputazione potrebbe essere in contrasto con la finalizzazione delle somme

regionali, cioè con l'obbligo per i consorzi di destinare tali somme esclusivamente alla prestazione di garanzie alle imprese per gli investimenti e le altre operazioni definite nella legge regionale n. 11 del 2005.

Compatibilità comunitaria

L'articolo 1, comma 1, per la parte in cui dispone la concessione di ulteriori contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi può considerarsi compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese solo se tali contributi siano destinati esclusivamente ad **aiuti indiretti alle imprese** per il tramite dei confidi, secondo quanto previsto dai titoli II e III della legge regionale n. 11 del 2005. Andrebbe pertanto esplicitata meglio la finalizzazione dei contributi al rispetto delle norme contenute in tale legge.

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, per la parte in cui dispone che i contributi regionali di integrazione ai fondi rischi sono <<imputabili al fondo consortile al capitale sociale o ad apposita riserva>> e sono attribuiti <<unitariamente al patrimonio utile a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione>> potrebbe configurare un **aiuto diretto ai confidi**, incompatibile con la disciplina comunitaria.

Va, in particolare, verificato se tale disposizione possa accrescere la patrimonializzazione dei confidi e se essa comporti la piena disponibilità da parte dei consorzi delle risorse, anche regionali, facenti parte dei fondi rischi per qualsiasi finalità, disegnando pertanto un aiuto diretto al consorzio, segnatamente un aiuto al funzionamento. Ove si configuri tale ipotesi l'aiuto può essere concesso solo nella misura del de minimis, ai sensi del regolamento (CE) 1998 del 2006

Si rammenta peraltro che l'articolo 13 del d.l. 269 del 2003, disciplina generale dei consorzi fidi, cui la normativa regionale, come detto, rimanda, dispone che i consorzi debbano possedere determinati requisiti, di capitale sociale e patrimoniali, per potere operare sul mercato (v. commi 12 e seguenti). Qualora i consorzi non posseggano tali requisiti, ai sensi del citato articolo 13, dovranno essere sciolti.

In generale, la Commissione europea ha ritenuto ammissibili gli aiuti alle imprese erogati attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei confidi solo nel rispetto di talune condizioni:

- i confidi devono configurarsi come un mero tramite per l'erogazione di aiuti alle imprese beneficiarie delle garanzie o degli altri aiuti concessi attraverso i consorzi;
- i fondi pubblici pertanto non devono essere utilizzati per la gestione e per le operazioni di ordinaria amministrazione dei confidi o ad altri scopi diversi dalla concessione di aiuti alle imprese,

nella misura e con le modalità compatibili con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di settore: a tal fine tutte le risorse pubbliche devono essere convogliate in fondi specifici.

Va in ultimo segnalato che la legge regionale n. 11 del 2005 andrebbe rivista e aggiornata alle nuove disposizioni comunitarie in tema di aiuti alle imprese, segnatamente:

- al nuovo regolamento generale di esenzione n. 800 del 2008 che ha sostituito e abrogato i precedenti regolamenti di esenzione, in particolare il regolamento (CE) n. 70 del 2001;
- alla nuova comunicazione della Commissione sugli Orientamenti relativi agli aiuti di Stato sotto forma di garanzia 2008/C 155/02 che ha sostituito la precedente Comunicazione 2000/C 71/07;
- al nuovo regolamento sugli aiuti c.d. *de minimis* n. 1998 del 2006, che peraltro prevede condizioni più favorevoli per le imprese, avendo innalzato la soglia dell'aiuto da 100.000 a 200.000 euro in tre anni.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

La necessità dell'intervento legislativo discende dai seguenti elementi:

- oneri finanziari che il provvedimento comporta;
- modifica a preesistenti norme di legge, in particolare la legge regionale 11/2005.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina sui consorzi fidi, contenuta nella legge regionale n. 11/2005.

Formulazione del testo

L'articolo 1 del disegno di legge richiama l'articolo 2 della legge n. 244 del 2007: tale riferimento è sbagliato, il corretto richiamo è all'articolo 1 della medesima legge.

Strutture preposte all'attuazione

Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito.

Normativa comunitaria di interesse

- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.
- Regolamento generale di esenzione, regolamento (CE) n. 800 del 2008 che ha sostituito e abrogato i precedenti regolamenti di esenzione, in particolare il regolamento (CE) n. 70 del 2001.
- Nuova comunicazione della Commissione sugli Orientamenti relativi agli aiuti di Stato sotto forma di garanzia 2008/C 155/02 che ha sostituito la precedente Comunicazione 2000/C 71/07.

Normativa nazionale di interesse

- Art. 13 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): tale articolo contiene la disciplina organica dei confidi.
- Art. 1 comma 134 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)
- Disciplina secondaria della Banca d'Italia del 13 febbraio 2007: " Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) – Normativa secondaria di attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 , n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

Normativa regionale di interesse

- Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 (Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).
- Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

D.L. 30-9-2003 n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”

art. 13 (Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).

Publicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

13. Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il [decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6](#) ⁽⁴⁵⁾.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria ⁽⁴⁶⁾.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività

sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea ⁽⁴⁷⁾.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado ⁽⁴⁸⁾.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi ⁽⁴⁹⁾.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli *articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59*. L'obbligo di devoluzione previsto dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28 ⁽⁵⁰⁾.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi ⁽⁵¹⁾.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro ⁽⁵²⁾.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*. In deroga all' articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato ⁽⁵³⁾.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'*articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153*, e successive modificazioni ⁽⁵⁴⁾.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004 ⁽⁵⁵⁾.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza ⁽⁵⁶⁾.

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite] ⁽⁵⁷⁾.

26. [L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta» ⁽⁵⁸⁾] ⁽⁵⁹⁾.

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze] ⁽⁶⁰⁾.

28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata] ⁽⁶¹⁾.

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe ⁽⁶²⁾.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario ⁽⁶³⁾.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. ... ⁽⁶⁴⁾.

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea ⁽⁶⁵⁾.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio ⁽⁶⁶⁾.

37. ... ⁽⁶⁷⁾.

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29 ⁽⁶⁸⁾.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale ⁽⁶⁹⁾.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'*articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59*, a condizione che nello statuto del confido risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confido stesso in enti diversi dal confido ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in

connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#), nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione ⁽⁷⁰⁾.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo testo unico bancario ⁽⁷¹⁾.

58. Il [secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72](#), è abrogato.

59. L'[articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), è abrogato.

60. Nell'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli [articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)» ⁽⁷²⁾.

61. Nell'[articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#)» ⁽⁷³⁾.

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'[articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#), e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle

garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni ⁽⁷⁴⁾.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*] ^{(75) (76)}.

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ^{(77) (78)}.

(45) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326* e poi dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(46) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.

(47) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.

(48) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.

(49) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(51) Vedi, anche, il *comma 368 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266* e il *comma 882 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(52) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.

(53) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326* e poi dall'*art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*, poi dall'*art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(55) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma così modificato dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(57) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326* e poi abrogato dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(58) Periodo soppresso dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.

(59) Comma abrogato dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

- (60) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326* e poi abrogato dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.
- (61) Comma abrogato dal *comma 7 dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (62) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (63) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326* e poi dall'*art. 4, comma 124, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.
- (64) Il presente comma, modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*, aggiunge i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* all'*art. 155, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*.
- (65) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il *comma 879 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.
- (66) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (67) Sostituisce il *comma 4 dell'art. 155, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*.
- (68) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (69) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (70) Comma così modificato prima dal *comma 395 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266* e poi dal *comma 135 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.
- (71) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (72) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (73) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (74) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (75) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326* e poi abrogato dal *comma 880 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.
- (76) Nel presente articolo l'espressione «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo» dalla *legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*.
- (77) Comma aggiunto dal *comma 7 dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (78) Vedi, anche, il *comma 881 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 134 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Legge 24-12-2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2008)

Publicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Articolo 1, comma 134

134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

L.R. 21 settembre 2005, n. 11

Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ⁽²⁾.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 settembre 2005, n. 40.

(2) Con Dec.Ass. 2 agosto 2006 e con Circ. 31 gennaio 2008 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi della presente legge.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, la Regione favorisce l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia e il processo di concentrazione dei confidi aventi sede o operanti in Sicilia, in linea con gli obiettivi previsti dal nuovo accordo di Basilea 2 e con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di credito, in particolare dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2

Beneficiari.

1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

Art. 3

Integrazione regionale fondi rischi.

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni impresa e di 3.000.000 di euro per ciascun confidi. Quest'ultimo limite è elevato a 6.000.000 di euro in caso di fusioni tra confidi effettuate ai sensi del comma 2. I nuovi apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione, fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate.

2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del

minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:

a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;

b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:

1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;

2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.

4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.

5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Anni	2005	2006	2007
Attività finanziaria minima	5 milioni di10 euro	milioni di10 euro	milioni di euro
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	3 per cento	2,5 per cento	2,5 per cento
Garanzie rilasciate su finanziamenti medio e lungo termine sul totale	a10 cento	per15 per cento	15 per cento
Ambito operativo	Provinciale	Interprovinciale	Interprovinciale
Composizione dei consorzi	Settoriale	Intersettoriale	Intersettoriale (4)

5-bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), come convertito dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#) e successive modifiche ed integrazioni:

Anni 2008 2009 2010 e

	seguenti			
1) Attività finanziaria minima	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
2) Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
3) Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5 per cento	2 per cento	1,5 per cento	per cento
4) Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	20 per cento	25 per cento	30 per cento	per cento ⁽⁵⁾

5-ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	> 6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garantite	> 400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	> = 500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni di operatività	> 15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo controgaranzie/importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	> = 5%	1
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine	> = 50%	4	> = 45%	3	> 40%	2	> = 35%	1
Ammontare garanzie concesse meuro	> = 20	4	> = 15	3	> = 12,5	2	> = 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4	< = 1%	3	< = 1,2%	2	< = 1,4%	1
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.		Si 10				No 0		
Ambito operativo interprovinciale		2				0		
Intersettorialità operativa		2				0" ⁽⁶⁾		

6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.

7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.

8. Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.

9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.

10. Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.

11. Il fondo rischi di ciascun confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.

(4) Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'*art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario del comma sostituito era il seguente: «5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Attività finanziaria minima: anno 2005 5 milioni di euro; anno 2006 10 milioni di euro;

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili: anno 2005 250.000 euro; anno 2006 250.000 euro;

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e della finanze: anno 2005 3 per cento; anno 2006 2,5 per cento;

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale: anno 2005 10 per cento; anno 2006 15 per cento;

Ambito operativo: anno 2005 provinciale; anno 2006 interprovinciale;

Composizione dei consorzi: anno 2005 settoriale; anno 2006 intersettoriale.».

(5) Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'*art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario del comma sostituito era il seguente: «5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Attività finanziaria minima: anno 2005 5 milioni di euro; anno 2006 10 milioni di euro;

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili: anno 2005 250.000 euro; anno 2006 250.000 euro;

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e della finanze: anno 2005 3 per cento; anno 2006 2,5 per cento;

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale: anno 2005 10 per cento; anno 2006 15 per cento;

Ambito operativo: anno 2005 provinciale; anno 2006 interprovinciale;

Composizione dei consorzi: anno 2005 settoriale; anno 2006 intersettoriale.».

(6) Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 per effetto dell'*art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Il testo originario del comma sostituito era il seguente: «5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Attività finanziaria minima: anno 2005 5 milioni di euro; anno 2006 10 milioni di euro;

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili: anno 2005 250.000 euro; anno 2006 250.000 euro;

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e della finanze: anno 2005 3 per cento; anno 2006 2,5 per cento;

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale: anno 2005 10 per cento; anno 2006 15 per cento;

Ambito operativo: anno 2005 provinciale; anno 2006 interprovinciale;

Composizione dei consorzi: anno 2005 settoriale; anno 2006 intersettoriale.».

Art. 4

Fondo di garanzia.

1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai confidi. La controgaranzia è concessa ai confidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate dai confidi.

2. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. Alla gestione del fondo sovrintende un comitato, nominato dal Presidente della Regione, che provvede sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale e proposti dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a impartire le direttive necessarie in ordine alla priorità degli interventi e all'eventuale ripartizione del fondo fra i diversi settori di attività economica. Il comitato è composto dal dirigente generale, o da un dirigente dallo stesso designato, dei dipartimenti regionali industria, cooperazione, pesca, interventi strutturali, bilancio e tesoro, finanze e credito e da un rappresentante della società affidataria che cura il servizio di segreteria del fondo. Il comitato è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria ed opera anche in assenza di tale designazione.

3. La controgaranzia è deliberata dal comitato ed è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi.

4. Le operazioni di garanzia effettuate dal comitato di gestione di cui al presente articolo operano nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.

5. Il comitato, su direttiva dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, può deliberare la partecipazione, mediante l'apporto di quote del fondo di garanzia regionale, alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 5
Statuti consorzi fidi.

1. Gli statuti dei confidi ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:

- a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo rischi;
- b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
- c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
- d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
- e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;
- f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Aiuti all'investimento a favore delle piccole e medie imprese, escluse quelle operanti nel settore della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca

Art. 6
Regimi di aiuto esenti.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia e di contributi in conto interessi, per le categorie di aiuti previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e di cui al [*Regolamento CE n. 364/2004*](#) della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per

quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea dell'11 marzo 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi che aderiscano a confidi.

Art. 7

Esclusioni.

1. Gli aiuti di cui al presente titolo non possono essere concessi:

a) a favore di imprese in difficoltà, né a favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) per programmi di investimento con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro o che prevedano aiuti di importo superiore a 400.000 euro;

c) per investimenti di sostituzione.

Art. 8

Oggetto e forma degli aiuti.

1. Gli aiuti sono concessi per investimenti iniziali, per consulenze, altri servizi e attività previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e per gli aiuti alla ricerca e sviluppo previsti dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del [Regolamento CE n. 70/2001](#) per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004.

2. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

a) riduzione del costo a carico delle piccole e medie imprese delle garanzie prestate dai confidi, attraverso i fondi rischi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle stesse piccole e medie imprese;

b) riduzione del costo degli interessi gravante sulle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai confidi, ivi comprese le operazioni di leasing;

c) rilascio di controgaranzie a fronte delle garanzie di cui alla lettera a) da parte del fondo di garanzia regionale.

Art. 9

Condizioni di ammissibilità.

1. Per l'ammissibilità agli aiuti disposti dal presente regime, devono essere soddisfatte, in particolare, le seguenti condizioni:

a) partecipazione dell'impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del programma di investimento con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento;

b) mantenimento dell'investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del programma di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del programma stesso;

c) presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del programma di investimento;

d) classificazione delle spese da agevolare tra le immobilizzazioni di bilancio ed acquisto dei relativi beni presso terzi alle condizioni di mercato ed allo stato di nuovo di fabbrica.

Art. 10

Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese previste dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001 e, per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento CE n. 364 del 2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del Regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 63 del 28 febbraio 2004, fatto salvo quanto stabilito con eventuale provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro i limiti stabiliti dai predetti regolamenti comunitari.

2. Parte delle spese ammissibili, non superiore al 25 per cento delle stesse, può riguardare investimenti immateriali, limitatamente all'acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

3. Per il settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nelle spese ammissibili.

Art. 11

Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi.

1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*.

Art. 12

Intensità e valore dell'aiuto.

1. Gli aiuti di cui alla presente legge possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia", pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.

2. Il valore dell'aiuto, da aggiornarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessiva, è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, in misura pari alla differenza tra il premio pagato dall'impresa ai confidi per la garanzia e la media delle commissioni ordinariamente praticate, nell'anno precedente, dai cinque istituti di credito, maggiori per numero di sportelli, operanti nella Regione;

b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo concesso.

Art. 13

Cumulabilità.

1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono cumulabili con altri regimi di aiuto a finalità regionale, da qualunque fonte, locale, regionale, nazionale o comunitaria, provengano, nel rispetto per ciascun investimento dei limiti stabiliti dal citato Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

Controlli.

1. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli precedenti la Regione demanda ai confidi convenzionati lo svolgimento di specifiche attività di controllo, con riserva di verifiche dirette, anche a campione, ai sensi dell'*articolo 190 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*.

2. Ai fini della presente legge l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uopo autorizzate.

Agevolazioni de minimis

Art. 15

Agevolazioni alle imprese.

1. Le agevolazioni di cui al titolo II possono essere concesse, su richiesta dell'impresa beneficiaria, secondo la regola de minimis, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal [Regolamento CE n. 69/2001](#), della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. In caso di applicazione in regime de minimis:
 - a) non si applicano gli articoli 9 e 10;
 - b) le agevolazioni sono estese anche a finanziamenti riguardanti investimenti di sostituzione ed operazioni di consolidamento;
 - c) possono essere agevolate anche operazioni finanziarie diverse da quelle di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma tecnica, ivi comprese le operazioni di factoring, e a prescindere dalla durata dell'operazione. In tal caso le garanzie possono essere concesse fino all'importo massimo di 500.000,00 euro e la maggiorazione di cui all'articolo 11 per la concessione dei contributi in conto interessi è elevata da due a tre punti.
3. Alle imprese ammesse al mutuo previsto dall'[articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), a carico del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, possono essere concessi per il tramite dei confidi i contributi in conto interessi su prestiti bancari contratti nelle more dell'erogazione delle somme relative al mutuo medesimo.

TITOLO IV

Aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca

Art. 16

Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal [Regolamento CE n. 1/2004](#) della Commissione del 23 dicembre 2003 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.
2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal [Regolamento CE n. 1/2004](#) alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.
3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'[articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999](#) è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base

dell'allegato I al POR Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato".

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all'*articolo 99, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione C 2004 (3352 Fin dell'8 settembre 2004) della Commissione europea.

5. I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 17

Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia come previste al titolo I e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

Art. 18

Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis, per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal *Regolamento CE n. 1860/2004* della Commissione del 6 ottobre 2004. L'importo degli aiuti concessi a una medesima impresa non può superare i 3000 euro nel triennio, secondo quanto stabilito dal citato *Regolamento CE n. 1860/2004*.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 19

Disposizioni attuative.

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana direttive per l'attuazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni di cui alla presente legge, compresa la disciplina delle agevolazioni di cui all'articolo 11, anche avvalendosi del comitato che sovrintende alla gestione del fondo di garanzia regionale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione dei rappresentanti dei confidi e della società affidataria.

Art. 20
Convenzioni.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ai confidi in regime di convenzione lo svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione relative alle agevolazioni previste dalla presente legge. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, nonché le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

2. La convenzione deve altresì prevedere:

a) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;

b) la comunicazione annuale all'Amministrazione regionale del rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili;

c) la comunicazione, da darsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della consistenza al 31 dicembre dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale.

3. Nelle more della definizione delle convenzioni di cui al comma 1 rimangono operative le convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale con i confidi e le modalità attuative applicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21
Contributi per i confidi che procedono alle fusioni.

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai confidi che procedano alle fusioni di cui all'articolo 3, comma 2, un contributo straordinario, nell'ambito del de minimis, fino ad un massimo del settantacinque per cento delle spese di consulenza e di servizi notarili sostenute entro il 2006.

Art. 22
Norma finanziaria.

1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.

Art.	Comma	Oggetto	Es. fin. 2006
3	1	Integrazione fondi rischi	5.500
3	2	Integrazione una tantum "bonus"	1.900

4	1	Fondo regionale per la concessione di controgaranzie	7.500
16	1	Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi	500
17	1	Regime di aiuto esenti - contributi in conto interessi	500
18	1	Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca in misura corrispondente al 50 per cento per settore ⁽⁸⁾	600
21	1	Contributo straordinario	500
		<i>Totale oneri</i>	<i>17.000</i>

2. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.

3. Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'[articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) e delle risorse provenienti dal P.O.R. della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.

(8) Rigo così modificato dall'[art. 21, comma 3, L.R. 14 aprile 2006, n. 16](#).

Art. 23

Abrogazione di norme.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni regionali da erogarsi per il tramite o in favore dei confidi, ad eccezione dell'[articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#) e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle operazioni di cessione di crediti.

2. Sono in particolare abrogati:

a) gli [articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22](#) e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli [articoli 12, 13 e 14, 82, 83, 84, 85 e 86, 90, 91, 92 e 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96](#) e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'[articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23](#);

d) gli [articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34](#);

e) il titolo I, [articoli da 1 a 15, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23](#);

f) il titolo X, articoli da 92 a 99, ad eccezione del comma 5 dell'articolo 95 e dei commi 2, lettera b), e 4 dell'[articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e successive modifiche ed integrazioni;

g) l'[articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16](#);

h) l'[articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20](#);

i) l'[articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#);

l) l'[articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#);

m) l'[articolo 36 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5](#).

Art. 24

Disposizioni transitorie.

1. I provvedimenti relativi alle istanze presentate dai confidi entro il 30 giugno 2006 relativamente alle attività poste in essere nell'anno 2005 per l'ottenimento delle agevolazioni regionali, continuano ad essere emanati dagli Assessorati regionali competenti ai sensi della normativa precedentemente in vigore e dall'Ircac in attuazione dell'[articolo 57, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#).

Art. 25

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese ⁽²⁾.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.

TITOLO X

Consorzi fidi ⁽¹¹⁶⁾

Art. 92

Fondo di garanzia ⁽¹¹⁷⁾.

[1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi della [legge regionale 18 luglio 1974, n. 22](#), e successive modifiche e integrazioni, della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 96](#), della [legge regionale 23 maggio 1991, n. 34](#), della [legge regionale 28 marzo 1995, n. 23](#) e successive modifiche e integrazioni e dall'[articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33](#), a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto [articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33](#), sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.

3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, e composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.

4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.

5. La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi] ⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁶⁾ Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 92 a 99) ad eccezione del comma 5 dell'art. 95, della lettera b) del comma 2 e del comma 4 dell'art. 99, è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

⁽¹¹⁷⁾ Vedi anche l'art. 110, comma 18, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

⁽¹¹⁸⁾ Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) e salvo talune eccezioni, è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 93

Agevolazioni su operazioni creditizie

[1. Gli Assessorati regionali competenti possono affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, che abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro ⁽¹¹⁹⁾. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo ⁽¹²⁰⁾.

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziare per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.

3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 ⁽¹²¹⁾ l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado] ⁽¹²²⁾.

(119) Periodo così modificato dapprima dall'*art. 129, comma 6, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*, e poi dall'*art. 12, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15*.

(120) Periodo così sostituito dall'*art. 129, comma 6, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «Ai fini di cui al presente comma viene adottata una convenzione tipo dal Presidente della Regione su proposta congiunta degli Assessorati regionali dell'industria e della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.».

(121) Termine prorogato al 31 dicembre 2003 dall'*art. 5, comma 1, L.R. 30 ottobre 2002, n. 16*.

(122) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) e salvo talune eccezioni, è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11*.

Art. 94

Consorzi fidi di primo e di secondo grado ⁽¹²³⁾.

[1. Le disposizioni contenute nella *legge regionale 18 luglio 1974, n. 22* e successive modifiche e integrazioni, nella *legge regionale 6 maggio 1981, n. 96*, nella *legge regionale 23 maggio 1991, n. 34*, nella *legge regionale 28 marzo 1995, n. 23* e successive modifiche e integrazioni e all'*articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33*, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.

2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine ⁽¹²⁴⁾.

3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.

4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003 e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado ⁽¹²⁵⁾. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire ⁽¹²⁶⁾. L'integrazione

è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. È inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi ⁽¹²⁷⁾.

4-bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi ⁽¹²⁸⁾.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi] ⁽¹²⁹⁾.

⁽¹²³⁾ Vedi anche l'art. [110, comma 18, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#).

⁽¹²⁴⁾ L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. [110, comma 15, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001, (ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge), poi così modificato dall'art. [139, comma 39, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi di cui al presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1 miliardo.».

⁽¹²⁵⁾ Periodo così modificato dall'art. [32, comma 2, lettera a\), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#).

⁽¹²⁶⁾ Comma così modificato dall'art. [139, comma 11, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

⁽¹²⁷⁾ L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 30 ottobre 2002, n. 16](#).

⁽¹²⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. [32, comma 2, lettera b\), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#).

⁽¹²⁹⁾ Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) e salvo talune eccezioni, è stato abrogato dall'art. [23, comma 2, lettera f\), L.R. 21 settembre 2005, n. 11](#).

Art. 95

Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado.

1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado] ⁽¹³⁰⁾.

2. [L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi] ⁽¹³¹⁾.

3. [L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1] ⁽¹³²⁾.

4. [Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati] ⁽¹³³⁾.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia ⁽¹³⁴⁾.

⁽¹³⁰⁾ Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione del comma 5) e salvo talune eccezioni (fra le quali quella testè indicata), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

⁽¹³¹⁾ Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione del comma 5) e salvo talune eccezioni (fra le quali quella testè indicata), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

⁽¹³²⁾ Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione del comma 5) e salvo talune eccezioni (fra le quali quella testè indicata), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

⁽¹³³⁾ Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione del comma 5) e salvo talune eccezioni (fra le quali quella testè indicata), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

⁽¹³⁴⁾ Il presente comma, aggiunto dall'*art. 110, comma 16, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*), è stato successivamente così sostituito dall'*art. 32, comma 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia.».

Art. 96

Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi ⁽¹³⁵⁾.

[1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.

2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni] ⁽¹³⁶⁾.

(135) Vedi anche l'art. 110, comma 18, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

(136) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) e salvo talune eccezioni, è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 97

Statuti consorzi fidi.

[1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:

a) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;

b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;

c) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine ⁽¹³⁷⁾;

d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

e) la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;

f) la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

g) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:

a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi ⁽¹³⁸⁾;

b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;

c) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;

d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale ⁽¹³⁹⁾.

3. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 le parole «dell'articolo 33» sono da intendersi «dell'articolo 31».

4. Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. [Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, se il numero delle imprese socie prevalente è quello dei settori dell'artigianato e del commercio; sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria se è prevalente il numero delle imprese socie operanti nel settore industriale] ⁽¹⁴⁰⁾. Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ⁽¹⁴¹⁾. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili ⁽¹⁴²⁾.

5. Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso ⁽¹⁴³⁾.

6. I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾.

⁽¹³⁷⁾ Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 110, comma 17, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, (ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge), poi così modificato dall'art. 139, comma 40, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era il seguente: «Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;».

⁽¹³⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 32, comma 4, lettera a), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

⁽¹³⁹⁾ Lettera così modificata dall'art. 32, comma 4, lettera b), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

⁽¹⁴⁰⁾ Periodo soppresso dall'art. 129, comma 5, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, e decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.

⁽¹⁴¹⁾ Periodo aggiunto dall'art. 29, comma 7, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'art. 32, comma 2, della stessa legge).

(142) Periodo aggiunto dall'*art. 29, comma 7, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'*art. 32, comma 2, della stessa legge*).

(143) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 4, lettera c), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

(144) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 4, lettera c), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

(145) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) e salvo talune eccezioni, è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11*.

Art. 98

Disposizioni esecutive.

[1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal presente titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità e con le medesime procedure] (146).

(146) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) e salvo talune eccezioni, è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11*.

Art. 99

Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca.

1. [La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e della pesca singole o associate] (147) (148).

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni (149):

a) [contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia] (150) (151);

b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese agricole singole ed associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese (152).

3. [I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi] (153).

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

5. [Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato competente definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica ⁽¹⁵⁴⁾] ⁽¹⁵⁵⁾.

5-bis. [Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni ⁽¹⁵⁶⁾] ⁽¹⁵⁷⁾.

(147) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2000, n. 63.

(148) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione della lettera b) del comma 2 e del comma 4) e salvo talune eccezioni (fra le quali quelle testè indicate), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

(149) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicata nel B.U. 30 settembre 2000, n. 63.

(150) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 2, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.*

(151) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione della lettera b) del comma 2 e del comma 4) e salvo talune eccezioni (fra le quali quelle testè indicate), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

(152) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 3, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.*

(153) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione della lettera b) del comma 2 e del comma 4) e salvo talune eccezioni (fra le quali quelle testè indicate), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

(154) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2000, n. 63.

(155) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione della lettera b) del comma 2 e del comma 4) e salvo talune eccezioni (fra le quali quelle testè indicate), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

(156) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 4, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.*

(157) Il titolo X, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, ad eccezione della lettera b) del comma 2 e del comma 4) e salvo talune eccezioni (fra le quali quelle testè indicate), è stato abrogato dall'*art. 23, comma 2, lettera f), L.R. 21 settembre 2005, n. 11.*

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Norme in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

VOL. I
(DDL n. 280)

Dossier sui disegni di legge
n. 19/2008

XV Legislatura
Novembre 2008

1593



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Norme in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(DDL n. 280)

Dossier sui disegni di legge
n. 19/2008

XV legislatura
Novembre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	6
Dati identificativi	7
Struttura e oggetto	8
Elementi per l'istruttoria legislativa	
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	21
RIFERIMENTI NORMATIVI AL TESTO	
ARTICOLO 1	
D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, 201, 238	23
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7	27
ARTICOLO 2	
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, 201, 238	33
ARTICOLO 3	
D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, artt 201, 238	35
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 comma 38	37
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 736	38
Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24	38
Codice Civile art. 2500 <i>septies</i>	38

ARTICOLO 4

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 203 40

ARTICOLO 5

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 202, 238 42

Ordinanza n. 885 dell'8.8.2003 45

ARTICOLO 6

Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, art. 23 47

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21 49

Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24 54

Legge 6 agosto 2008, n. 133 55

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18 55

ARTICOLO 7

Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 45 56

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 11 56

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21 58

ALTRA NORMATIVA DI INTERESSE

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 maggio 2008 64

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare concernente “Norme in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento, le motivazioni dell’iniziativa legislativa e gli approfondimenti della materia .

Un’appendice con i principali riferimenti normativi in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto

*Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e
Marcella Sirchia*

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	280
<i>Titolo</i>	Norme in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	8
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	I

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il disegno di legge n. 280, di iniziativa parlamentare (a firma dell'On.le Mancuso), interviene in materia di organizzazione territoriale e di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si propone di introdurre una struttura che sia territorialmente e funzionalmente idonea a garantire in maniera efficiente il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Come è noto la materia dei rifiuti è stata oggetto di alterne vicissitudini e di continui interventi normativi, che si sono succeduti anche in virtù dell'attenzione prestata da parte delle istituzioni comunitarie in materia di tutela ambientale.

In particolare, assume una certa importanza il d.lgs. n. 4 del 2008, che modificando il d.lgs. n. 152 del 2006, noto come Testo unico dell'ambiente, ha introdotto rilevanti novità in merito ai principi generali in materia di tutela ambientale, che sono immediatamente precettivi all'interno della Regione. Tra questi sono stati inseriti i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, prestando attenzione al ruolo determinante degli enti locali. Ruolo che è stato definito nella proposta normativa di cui trattasi, che attribuisce, come in passato, agli enti locali i poteri di gestione dei rifiuti e delle acque.

L'**articolo 1** disciplina le finalità e i principi che devono sorreggere il servizio di gestione integrata e contiene un elenco di definizioni per una migliore lettura del testo.

L'**articolo 2** riprende il contenuto dell'art. 200 del Testo unico ambientale, che assegna la gestione dei rifiuti urbani agli ambiti territoriali ottimali (di seguito ATO), ed individua la Provincia come ente territorialmente competente nell'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i Comuni di chiedere una diversa assegnazione dell'ATO ovvero uno spostamento in un ambito territoriale diverso, ma limitrofo a quello di assegnazione.

L'**articolo 3** detta la disciplina del servizio di gestione integrata, recependo il contenuto dell'articolo 2, comma 38, della legge n. 244 del 2007, che attribuisce alle regioni, nell'esercizio

delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente, in ottemperanza agli obblighi comunitari, la facoltà di procedere alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi di efficienza e di efficacia.

Il comma 2 riguarda il trasferimento alle Province delle dotazioni e del personale dipendente a vario titolo dagli ATO, che subisce un ulteriore passaggio alle dipendenze della Provincia, sulla base di modalità che saranno stabilite da un successivo decreto del Presidente della Regione.

Il comma 3 prevede la possibilità per gli ATO che abbiano operato in maniera virtuosa, raggiungendo gli obiettivi di cui alle direttive dell'ARRA, di mantenere le proprie funzioni restando con i medesimi confini territoriali (comma 3).

In tale ipotesi le funzioni ed i compiti finora esercitati dalle Autorità d'ambito vengono trasferiti alle attuali società d'ambito che a loro volta sono trasformati in consorzi (comma 4).

In questo modo si intende privilegiare la figura del consorzio, cui è preclusa la partecipazione di soggetti privati. Tutte le procedure, le modalità di trasformazione in consorzi ed i relativi statuti sono adottati con decreto del Presidente della Regione. La gestione viene affidata ad un amministratore unico, scelto sulla base di rigidi criteri di merito e retribuito in ragione dei risultati conseguiti (comma 5).

Andrebbero, tuttavia, meglio coordinati i commi 3 e 4. Il comma 3 esclude per gli ATO "virtuosi" l'applicazione del comma 1 che prevede il trasferimento delle funzioni delle Autorità d'ambito alle Province e, invece, il comma 4 prevede il trasferimento delle funzioni delle Autorità d'ambito alle attuali società fermo restando il trasferimento delle funzioni alle Province, dettando così una disposizione che appare antinomia con la precedente.

L'**articolo 4** si ritiene applicativo dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nella misura in cui si richiede che la Provincia operi in collaborazione con l'assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nel territorio di competenza. Vengono altresì stabilite le modalità della cooperazione, del coinvolgimento e della partecipazione dei comuni all'interno dell'assemblea dei sindaci.

L'**articolo 5** contiene i criteri e le modalità di riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La riscossione della c.d. Tariffa di igiene

ambientale (TIA) resta affidata alle Autorità d'ambito, fino a quando il servizio non venga aggiudicato, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In merito alla determinazione della TIA da parte dell'Autorità d'ambito l'articolo *de quo* rinvia all'ordinanza commissariale n. 885 del 2003 in attesa che intervenga il regolamento del Ministero dell'ambiente, previsto dall'art. 238, comma 6, del testo unico ambiente, a fissarne i criteri.

L'**articolo 6** dispone che le società d'ambito, che non possano essere trasformate, in quanto non soddisfino i requisiti "virtuosi" previsti dalla legge siano poste in liquidazione, attribuendo agli amministratori delle suddette società il compito di convocare l'assemblea dei soci e di presentare una relazione contenente la situazione patrimoniale dell'ente.

Si prevede che i debiti con i soggetti gestori del servizio vengano accollati alla Provincia, in veste di autorità d'ambito, e che ai debiti residui provveda la Regione.

In attesa che le province subentrino nelle funzioni di autorità d'ambito e che avvenga il passaggio definitivo dei compiti alle autorità d'ambito, viene istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, un fondo di rotazione che garantisca l'integrale copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti.

Gli **articoli 7 e 8** sono conclusivi del disegno di legge, stabilendo rispettivamente l'abrogazione di alcune norme che si rendono incompatibili con la nuova veste dell'organizzazione e della disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e l'entrata in vigore della legge.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La disciplina dei rifiuti si colloca, innanzitutto, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'**art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione**.

La competenza statale nella materia ambientale, tuttavia, si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

La Regione siciliana sebbene non abbia competenza esclusiva in materia ambiente, trattandosi di c.d. materia valore, così come definita dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, legifera nel rispetto dei canoni generali fissati dalla normativa nazionale.

La disciplina dei rifiuti riguarda oltre, come detto, la tutela dell'ambiente, anche la tutela del paesaggio, ai sensi dell'**art. 14 lettera n) Statuto** e di urbanistica, ex **art. 14, lettera f) Statuto**. Si tratta di materie sulle quali la Sicilia gode di potestà esclusiva.

In particolare, la materia dell'urbanistica rileva sotto il profilo della pianificazione, introducendo una diversa struttura delle autorità d'ambito e le relative funzioni amministrative. Pertanto, la proposta di legge non suscita dubbi interpretativi in merito ai profili della competenza regionale.

Tuttavia, allo Stato, ai sensi dell'art. 195 del Testo Unico (d.lgs. n. 152 del 2006), tra le altre cose, competono:

- le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del medesimo Testo Unico, relativa alla disciplina dei rifiuti;
- la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;
- l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

-
- l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
 - la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale;
 - la determinazione di criteri generali, differenziati per rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, per l'elaborazione dei piani regionali, con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali;
 - la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto di concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
 - l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
 - la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli Enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

Spetta, dunque, alla Regione il potere di determinare la dimensione territoriale degli ATO con le relative attribuzioni specifiche.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di contrasto con norme del diritto europeo, costituendo l'intervento normativo recepimento dei principi conosciuti in materia dalle istituzioni comunitarie.

Normativa comunitaria di interesse

Il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, modificato dall'Atto unico europeo, prevede espressamente l'elaborazione e l'attuazione di una politica della Comunità a favore dell'ambiente ed il trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, si pone come obiettivo prioritario la promozione di una crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente e

specifica gli obiettivi ed i principi guida di detta politica, nonché i fattori che devono essere presi in considerazione nel predisporla.

In linea con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, la Comunità Europea ha redatto un nuovo programma di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma di azione per l'ambiente - 1 febbraio 1993) ed ha elaborato una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (risoluzione del Consiglio U.E. del 24 febbraio 1997) basati sui principi:

- dello sviluppo sostenibile;
- di un'azione preventiva e precauzionale;
- della sussidiarietà e della corresponsabilità;
- della gestione del ciclo biologico dei prodotti e dei procedimenti, ed in particolare, relativamente alla gestione dei rifiuti, sull'uso di tecnologie pulite o più pulite e la sostituzione di talune sostanze e procedimenti pericolosi con sostanze e procedimenti meno pericolosi, nella maniera maggiormente redditizia, al fine, tra l'altro, di ridurre gli sprechi delle risorse naturali e prevenire l'inquinamento.

Tra le fonti normative comunitarie assumono particolare rilievo ai fini del presente lavoro i seguenti documenti:

- **Regolamento (CE) n. 740/2008** della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L201 del 30.7.2008)
- **Decisione 2008/312/Euratom** della Commissione del 5 marzo 2008 relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 793] (G.U.U.E L107 del 17.4.2008)
- **Regolamento (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007** - Commissione - relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L316 del 4.12.2007)

-
- **Regolamento (CE) n. 1379/2007 del 26 novembre 2007** - Commissione - recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L309 del 27.11.2007)

 - **Regolamento (CE) n. 801/2007 del 6 luglio 2007** - Commissione - relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L179 del 7.7.2007)

 - **Regolamento (CE) N. 1013/2006 del 14 giugno 2006** - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo alle spedizioni di rifiuti (G.U.U.E. L190 del 12.7.2006)

 - **Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006** - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L114 del 27.4.2006)

 - **Direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006** - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (G.U.U.E. L102 dell'11.4.2006)

 - **Decisione 2005/293/CE del 1° aprile 2005** - Commissione - che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2004) 2849] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L94 del 13.4.2005)

 - **Direttiva 2005/20/CE del 9 marzo 2005** - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.U.E. L70 del 16.3.2005)

 - **Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004** - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.U.E. L47 del 18.2.2004)

- **Regolamento n. 813/2003/CE del 12 maggio 2003** - Commissione - recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (GUE L117 del 13.5.2003)

- **Decisione 2002/909/CE del 13 novembre 2002** - Commissione - relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L315 del 19.11.2002)

- **Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001**: che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

- **Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999** relativa alle discariche di rifiuti Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999.

La normativa comunitaria di base è costituita dalle seguenti direttive che nel corso del tempo sono state modificate ed aggiornate dagli altri atti comunitari citati:

- **Direttiva 94/62/CE** del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- **Direttiva 94/67/CE** del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
- **Direttiva 91/689/CEE** del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.
- **Direttiva 91/156/CEE** del 18 marzo 1991 (Modifica della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti)

Normativa nazionale di interesse

La normativa statale in materia di gestione dei rifiuti è contenuta nella parte IV del Testo Unico ambientale (**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**), il quale ha abrogato la precedente norma-quadro di settore, ovvero il **decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997** (Decreto Ronchi). Il Testo Unico è stato recentemente sottoposto ad una revisione consistente con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

La predetta parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, ma vengono fatte salve le leggi speciali, conformi ai principi di cui alla medesima parte quarta, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

Il decreto definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e prescrive che i rifiuti debbano essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e al paesaggio.

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata conformemente ai principi di *precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilità estesa e condivisa, cooperazione* di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*", e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La fondamentale novità della normativa dell'ultimo decennio (dal Decreto Ronchi in poi) va ricercata nell'abbandono di una filosofia degli interventi basata principalmente sullo "smaltimento" per sostituirla con il concetto di "gestione integrata", intendendo con questo termine una serie di interventi non più in alternativa, ma tra loro complementari, finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:

- garanzia di protezione elevata dell'ambiente nello svolgimento di attività di recupero e smaltimento;
- massima prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti (principio della prevenzione);
- riduzione della pericolosità dei rifiuti;
- riduzione dello smaltimento finale, e del relativo impatto sull'ambiente, attraverso lo sviluppo di attività di reimpiego e riciclaggio.

Al fine di dare attuazione al concetto di gestione integrata, il Testo Unico fornisce alcuni indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni, da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze. Ad esempio, all'art. 179 si afferma che le medesime devono attuare iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per fabbricazione, uso o smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con soggetti pubblici o privati;
- l'attuazione del decreto legislativo 18.2.2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono perseguire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- l'adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego e riutilizzo (promozione di analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci e campagne di informazione; accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati);
- l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
- l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

In questo nuovo scenario le attività di smaltimento vengono considerate una fase residuale nella gestione dei rifiuti, fase che deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, previa verifica,

da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire operazioni di recupero, e previa valutazione della disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale. Inoltre, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume (ciò può ottenersi potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero), nonché qualitativamente meno pericolosi.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Normativa regionale di interesse

Il sistema della gestione integrata prima che intervenisse il presente ddl di riforma trovava il proprio fondamento nell'art. 23 del D.Lgs. n° 22/97 che identificava nelle Province l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti.

L'ordinanza ministeriale n. 2983 del 1999 prevede che il Presidente della Regione siciliana è nominato commissario delegato per la predisposizione ed adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 22 del 1997 quale strumento per la soluzione in via sistematica e non più strettamente emergenziale per la crisi nello smaltimento dei rifiuti.

E', inoltre, demandato al Commissario delegato, tramite le proprie strutture tecniche, l'individuazione degli ambiti di gestione anche a livello sub-provinciale, purché sia comunque assicurato il superamento della frammentazione della gestione.

Sul piano normativo è intervenuta la legge regionale n. 2/2007 ed in particolare l'art. 45, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio

predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è definita la suddivisione in ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e lo schema di convenzione tra i soci, tenendo conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi

Si segnala, inoltre, il decreto del Presidente della Regione del 20 maggio 2008 che introduce *“Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito”* riducendo gli ATO **da 27 a 9**.

Di seguito si riportano gli interventi che in materia hanno assunto una certa rilevanza:

- art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;
- Ordinanza Commissariale 23 luglio 2003: Cadenza biennale delle dichiarazioni dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT). (GURS n. 34 del 01.08.03)
- Legge 16 aprile 2003, n. 4: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. (GURS n. 17 del 17.4.2003) Art. 8. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Ordinanza Commissariale 28 novembre 2002, n. 1069: Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali. (G.U.R.S. n. 55, 30/11/2002)
- Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002: Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;
- Ordinanza Commissariale 19 novembre 2002: Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica. (G.U.R.S. n. 54, 29/11/2002)
- Ordinanza Commissariale 11 giugno 2002. Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. (G.U.R.S. n. 29 del 28 giugno 2002 - Suppl. Ord. n. 1)
- Ordinanza 28 agosto 2001, n. 700: Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati, (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001).
- Provvedimento Commissario Delegato Regione Sicilia 10 luglio 2001: Annullamento delle ordinanze commissariali del 19 giugno 2001, relative alla localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, dal n. 1 al n. 9 e degli avvisi pubblici per l'attuazione di cinque corsi di formazione professionale, pubblicati da parte

dell'ufficio del vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 6 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001).

- Decreto Commissariale del 19/04/2001: Approvazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio. Gazz. Uff. Regione Sicilia n. 29 del 08/06/2001

- Decreto Commissariale 29 dicembre 2000. Approvazione del regolamento delle discariche. Include Allegato: Regolamento discariche.

- Decreto Commissariale 26 luglio 2000. Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti. Emanato dal Commissario Delegato.

- Ordinanza (P.C.M. Sicilia) 21 luglio 2000: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072).

- Ordinanza n. 2983/99: all'art. 1, nominava il Presidente della Regione siciliana "commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza".

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Documentazione normativa

a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:

Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio. Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino.

I testi normativi riprodotti sono tratti dai seguenti siti:

www.leggiditaliprofessionale.it ;

www.dbi.it (con testi vigenti fino al 14 agosto 2008);

www.dejure.giuffre.it.

ARTICOLO 1

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, artt. 200, 201, 238

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Titolo IV

Usi produttivi delle risorse idriche

200. *Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m)*, *n)* ed *o)*, e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m)*. Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

201. *Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#). La tariffa di cui all'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e

sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate⁽⁴⁰⁶⁾.

(406) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61*. Vedi, anche, l'*art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 7

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 7

Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio ⁽⁶⁾.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ⁽⁷⁾. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività ⁽⁸⁾.

3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:

a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;

e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito ⁽⁹⁾;

f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;

g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeorologici;

h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;

i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;

l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;

m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;

n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;

o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);

p) [alla gestione delle emergenze infrastrutturali] ⁽¹⁰⁾;

q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;

r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;

s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;

t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere ⁽¹¹⁾.

4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'*art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* nonché:

a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.

6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti ⁽¹²⁾:

- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3;

- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) ad n) del comma 3;

- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;

- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da ad) a f) del comma 4, i) ed l) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali ⁽¹³⁾.

6-bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma ⁽¹⁴⁾.

7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.

8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale ⁽¹⁵⁾.

9. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti ⁽¹⁶⁾;

a-bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie ⁽¹⁷⁾;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'*articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, tra gli iscritti al registro previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88* ⁽¹⁸⁾. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'*articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22*, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio

⁽¹⁹⁾. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del [comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia ⁽²⁰⁾.

10. [Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza] ⁽²¹⁾. [Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), e successive] ⁽²²⁾. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal [comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#); nomina in conformità a quanto previsto dall'[articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al [comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) ⁽²³⁾. Qualora i direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della [legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2](#), e successive modifiche e integrazioni ⁽²⁴⁾.

11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ⁽²⁵⁾. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione ⁽²⁶⁾.

11-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'[articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212](#) e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli [articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212](#) ⁽²⁷⁾.

12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.

13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'[O.M. 28 giugno 2002, n. 3224](#), con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale ⁽²⁸⁾. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.

13-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) ⁽²⁹⁾.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'[articolo 3, comma 2, lettera h\), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), per le finalità previste dall'[articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21](#) (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'[art. 3, comma 2, lettera h\), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#).

15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli [articoli 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24](#), e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁰⁾.

16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.

(6) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera a\), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#).

(7) Periodo così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera b\), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#), mediante sostituzione, con il periodo che segue, delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il presente periodo.

(8) Periodo aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lettera b\), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#), in luogo delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il periodo precedente.

(9) Lettera così modificata dall'[art. 48, comma 1, primo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(10) Lettera soppressa dall'[art. 48, comma 1, secondo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(11) Lettera così modificata dall'[art. 48, comma 1, terzo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(12) Alinea così modificato dall'[art. 48, comma 1, quarto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(13) Alinea aggiunto dall'[art. 48, comma 1, quarto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(14) Comma aggiunto dall'[art. 48, comma 1, quinto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(15) Comma così modificato dall'[art. 48, comma 1, sesto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(16) Lettera così modificata dall'[art. 48, comma 1, settimo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(17) Lettera aggiunta dall'[art. 48, comma 1, settimo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 60, comma 2, della stessa legge](#)).

(18) Periodo così sostituito dall'art. 48, comma 1, ottavo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*.».

(19) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, nono alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario periodo di durata del collegio (sette anni) con quello attuale di cinque anni.

(20) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera c)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(21) Periodo soppresso dall'*art. 48, comma 2*, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

(22) Periodo soppresso dall'*art. 48, comma 2*, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

(23) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, decimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(24) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge), come corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2007, n. 22.

(25) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera d)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(26) Periodo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera e)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(27) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, dodicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(28) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, tredicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(29) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, quattordicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(30) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, quindicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

ARTICOLO 2

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, artt. 200, 201, 238

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Titolo IV

Usi produttivi delle risorse idriche

200. *Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m)*, *n)* ed *o)*, e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m)*. Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

ARTICOLO 3

201. *Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

238. *Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.*

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle

zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*. La tariffa di cui all'*articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate⁽⁴⁰⁶⁾.

(406) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61*. Vedi, anche, l'*art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Legge 24-12-2007 n. 244, art. 2 comma 38

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli *articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Legge 27-12-2006 n. 296, art. 1 comma 736

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici ⁽²⁶⁵⁾.

(265) La Corte costituzionale, con [sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L.R. 3-12-1991 n. 44, art. 24

Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 1991, n. 57.

Sezione IV - Controlli sostitutivi ed ispettivi

Art. 24

1. Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.
2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.
3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Codice Civile art. 2500-septies

2500-septies. Trasformazione eterogenea da società di capitali.

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica *l'articolo 2500-sexies*, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo X del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'*art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*.

ARTICOLO 4

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, articolo 203

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

203. Schema tipo di contratto di servizio.

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m*), *n*) ed *o*).

2. Lo schema tipo prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902*;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente ⁽²⁵⁴⁾.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

(254) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 28-bis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

ARTICOLO 5

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, articoli 202, 238

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

202. Affidamento del servizio.

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'[articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia ⁽²⁵³⁾.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 - bis e seguenti della predetta [legge n. 109 del 1994](#).

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

(253) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*. La tariffa di cui all'*articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate⁽⁴⁰⁶⁾.

(406) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61*. Vedi, anche, l'*art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

ORDINANZA N. 885 dell'8.8.2003

**Repubblica Italiana
Regione Siciliana
PRESIDENZA**

Commissario delegato

**per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
(O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999)**

OGGETTO : ADOZIONE REGOLAMENTO TIPO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA D'AMBITO PROVVISORIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n° 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31 marzo 2000, n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25 maggio 2001 e n° 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

VISTO l'art. 1 ter del D.L. n° 15 del 7/2/03, così come convertito dalla L. 8 aprile 2003 n. 62;

VISTO in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

VISTO inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

VISTO l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana – n° 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001 con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 488 del'11 giugno 2002 con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti con allegati gli atti per la costituzione delle Società d'Ambito;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002 con la quale veniva modificata l'ordinanza 488/2002, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Ordinanza n°1166 del 18/12/2002 che al cap. 7 prescrive che le società di ambito debbano dotarsi di un piano d'Ambito, di cui dovrà far parte anche la tariffa d'ambito;

RITENUTO necessario provvedere alla adozione di un regolamento tipo per la determinazione di una Tariffa d'Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; che possa consentire l'approvazione di analogo regolamento da parte della Società di Ambito entro il 10/09/2003 che lo stesso dovrà essere successivamente inviato dalle Società d'Ambito ai rispettivi Comuni facenti parte dell'ATO per l'approvazione da parte degli organi competenti;

ORDINA

1. E' approvato il regolamento tipo per la determinazione della Tariffa d'Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati :

2. Le Società di Ambito, dovranno adottare entro il 10/09/2003 un proprio Regolamento per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria che sia congruente con il presente Regolamento tipo e provvedere a determinare la relativa tariffa provvisoria secondo lo schema di calcolo di cui all'allegato 2 .
3. La presente ordinanza sarà trasmessa alle 27 Società di Ambito per gli adempimenti di competenza, la notifica ai Comuni del proprio Ato a tutte le Prefetture, alle Province;
4. L'ordinanza sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito regionale.
5. Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Palermo, lì

IL SUB COMMISSARIO
(Dott. Nicolò Scialabba)

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

ARTICOLO 6

L.R. 29-12-2003 n. 21, art. 23

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 dicembre 2003, n. 57.

Art. 23

Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006 ⁽²⁴⁾.

1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento ⁽²⁵⁾.

2. All'*articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "*legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'*articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

4. [Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa] ⁽²⁶⁾.

5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al *comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8*.

6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al *comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni.

7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'*articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'*articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

8-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'*articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468* per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2 ⁽²⁷⁾.

(24) Vedi anche l'*art. 18, comma 1, L.R. 5 novembre 2004, n. 15*.

(25) Ai sensi dell'*art. 30, comma 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17* e dell'*art. 8, comma 1, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1* le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche, rispettivamente, per il triennio 2005-2007 e per il triennio 2006-2008.

(26) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 5, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'*art. 14, comma 2, della stessa legge*).

(27) Comma aggiunto dall'*art. 127, comma 68, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 21

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 21

Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ⁽³⁵⁾.

1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con *decisione 29 dicembre 1998* (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con *D.M. 20 gennaio 1999*, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Dopo il *comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'*articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione."

4. Il numero 1) del *primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*, è così modificato:

"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente."

5. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All'*articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30*, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine della lettera ⁽³⁶⁾ dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il *comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".

Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'*articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*.

10. Al *secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214*, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".

11. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

12. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

13. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

14. Il *comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, è abrogato.

Il *comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, è sostituito dal seguente:

"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
- b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;

d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni."

15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'*articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione ⁽³⁷⁾. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma ⁽³⁸⁾.

16. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

17. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni ⁽³⁹⁾.

18. All'*articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".

19. [Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell'ente locale] ⁽⁴⁰⁾.

20. Per le finalità di cui all'[articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).

21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'[articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24](#), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'[articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24](#), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, lettera g, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#).

22. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

23. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

24. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

25. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

26. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

27. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

28. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

29. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

30. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

31. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

32. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

33. Al comma 2-bis dell'[articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26](#), come integrato dall'[articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4](#), dopo le parole "civili" sono aggiunte le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".

34. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

35. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

36. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

(35) Vedi, anche, la [Circ. 9 maggio 2006, n. 396](#) e la [Circ.Ass. 31 agosto 2006, n. 10](#).

(36) Nel Bollettino Ufficiale sono indicate erroneamente le parole "alla fine dell'articolo".

(37) Periodo così modificato dall'[art. 7, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 16](#).

(38) Ai sensi dell'[art. 5, L.R. 5 dicembre 2006, n. 22](#), limitatamente all'anno 2006 non si applica il presente comma.

(39) Vedi anche l'*art. 6, comma 2, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*. Vedi altresì la *Circ. 11 gennaio 2006*.

(40) Comma abrogato dall'*art. 21, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 16*.

L.R. 3-12-1991 n. 44, art. 24

Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 1991, n. 57.

Sezione IV - Controlli sostitutivi ed ispettivi

Art. 24

1. Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.
2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.
3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

L. 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195.

D.L. 25-6-2008 n. 112, art. 18

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18. *Reclutamento del personale delle società pubbliche*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al [comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).⁽³⁵⁾
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

(35) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

ARTICOLO 7

L.R. 8-2-2007 n. 2, art. 45

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 febbraio 2007, n. 7, suppl. ord. n. 3.

Art. 45

Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#). Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'[art. 201, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006](#) e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'[articolo 205, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006](#).

L.R. 28-12-2004 n. 17, art. 11

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2004, n. 56.

Art. 11

Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. La tariffa riscossa dalle società d'ambito è impignorabile e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione vincolata, onde assicurare l'effettuazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti.
3. I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, sia uniforme per tutti i cittadini siciliani è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di perequazione.
5. Il commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e, alla cessazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione determina la tariffa regionale per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata effettuando la media ponderata sulla base della popolazione residente, delle tariffe dei quattro sistemi per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata.
6. Le società d'ambito versano in entrata alla Regione, entro il giorno 20 di ciascun mese quanto dovuto per il servizio di smaltimento e, a regime, di trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, calcolata sulla base della tariffa di cui al comma 5.
7. Su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si provvede ad iscrivere le somme versate nei pertinenti capitoli di bilancio.
8. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede a versare a ciascun concessionario del servizio di trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata, entro 30 giorni di ogni mese, salvo conguaglio, la somma allo stesso dovuta, calcolata sulla base della tariffa di ciascun sistema, prelevandola dal fondo di perequazione di cui al comma 4. Analogamente si provvede per la fase di avvio nei confronti di ciascun concessionario del servizio di smaltimento.
9. Nel caso in cui il fondo di perequazione non avesse temporaneamente la necessaria disponibilità finanziaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'[articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21](#), che è integrato con le entrate di cui al comma 6.
10. Una quota pari all'1,50 per cento del fondo per le autonomie locali è annualmente accantonata a tal fine ed è ripartita a consuntivo. Il ritardo nei versamenti da parte delle società d'ambito al fondo di perequazione o qualsiasi altro inadempimento che pregiudichi la regolarità del servizio, autorizza

il Presidente della Regione ad attivare la relativa azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi della vigente normativa.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni. Agli amministratori delle società d'ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore.

12. Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette.

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 21

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 21

Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ⁽³⁵⁾.

1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con *decisione 29 dicembre 1998* (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con *D.M. 20 gennaio 1999*, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Dopo il *comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'*articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione."

4. Il numero 1) del *primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*, è così modificato:

"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente."

5. (*Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All'*articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30*, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine della lettera ⁽³⁶⁾ dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti,

degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il *comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".

Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'*articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*.

10. Al *secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214*, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".

11. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

12. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

13. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

14. Il *comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, è abrogato.

Il *comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, è sostituito dal seguente:

"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;

b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;

c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;

d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni."

15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'*articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente

legislazione ⁽³⁷⁾. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma ⁽³⁸⁾.

16. (*Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

17. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni ⁽³⁹⁾.

18. All'*articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".

19. [Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell'ente locale] ⁽⁴⁰⁾.

20. Per le finalità di cui all'*articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).

21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'*articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24*, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di

euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'*articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24*, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*.

22. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

23. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

24. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

25. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

26. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

27. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

28. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

29. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

30. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

31. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

32. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

33. Al comma 2-bis dell'*articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26*, come integrato dall'*articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*, dopo le parole "civili" sono aggiunte le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".

34. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

35. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

36. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(35) Vedi, anche, la *Circ. 9 maggio 2006, n. 396* e la *Circ.Ass. 31 agosto 2006, n. 10*.

(36) Nel Bollettino Ufficiale sono indicate erroneamente le parole "alla fine dell'articolo".

(37) Periodo così modificato dall'art. 7, comma 2, *L.R. 14 aprile 2006, n. 16*.

(38) Ai sensi dell'art. 5, *L.R. 5 dicembre 2006, n. 22*, limitatamente all'anno 2006 non si applica il presente comma.

(39) Vedi anche l'art. 6, comma 2, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*. Vedi altresì la *Circ. 11 gennaio 2006*.

(40) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, *L.R. 14 aprile 2006, n. 16*.

Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito, in G.U.R.S. del 6 giugno 2008, n. 25.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 2008.

Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 febbraio 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. F), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2002, n. 2, in base ai quali il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e che il Presidente eletto nomina e revoca gli Assessori;

Visto il capitolo 7 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ai commi 1 e 2 dell'art. 200 prevede che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti territoriali ottimali e all'art. 201 ne disciplina la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

Vista la legge regionale n. 2/2007 ed in particolare l'art. 45, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è definita la suddivisione in ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e lo schema di convenzione tra i

soci, tenendo conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi;

Vista la nota presidenziale prot. n. 1042/Pres del 16 gennaio 2008, con la quale, in attuazione della superiore disposizione di legge, lo studio predisposto dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, comprensivo di tutta la documentazione allegata consistente in "Relazione illustrativa, nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione integrata dei rifiuti, schema di convenzione tra i soci dell'Autorità d'ambito, schema di struttura interna dell'Autorità d'ambito", all'interno del quale sono descritte le modalità di individuazione degli ambiti, nel rispetto, tra l'altro, del comma 2 dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa, sulla scorta del quale sono stati individuati 10 ambiti territoriali ottimali;

Vista la nota prot. n. 676 del 23 gennaio 2008, con la quale il servizio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana comunica che la suddetta richiesta di parere è stata assegnata alla IV Commissione legislativa permanente in data 23 febbraio 2008; Considerato che, pertanto, alla data di adozione del presente provvedimento i termini per l'espressione del parere in questione, consistenti in giorni 45, così come previsto dall'art. 70bis del regolamento dell'Assemblea regionale, sono abbondantemente decorsi senza che risulti che lo stesso sia stato reso e che, pertanto, il prescritto parere deve intendersi positivamente rilasciato; Considerato che la Corte di appello di Palermo, nella seduta del 24 aprile 2008, ha proclamato eletto a Presidente della Regione, sulla base dei risultati elettorali del 13 e 14 aprile 2008, l'on.le Raffaele Lombardo; Considerato che per effetto dell'intervenuta proclamazione da parte della Corte di appello di Palermo gli organi esecutivi dell'Amministrazione regionale della 14^a legislatura sono venuti a cessare e che, nelle more della ricostituzione dei nuovi organi regionali, l'esercizio delle funzioni del vertice politico (Presidente, Giunta regionale, Assessori) è riconducibile alla assorbente potestà del Presidente della Regione direttamente eletto, come da direttiva presidenziale sulla funzionalità degli organi di governo dell'11 aprile 2008; Considerato che è necessaria l'immediata adozione del decreto presidenziale per la riduzione degli Ambiti territoriali ottimali, di costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e di messa in liquidazione delle attuali società d'ambito, al fine di ottimizzare la gestione di rifiuti in Sicilia, anche in considerazione della notevole entità dei debiti accumulati dalle attuali società di ambito; Considerato, pertanto, necessario, in adempimento dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, procedere alla emanazione del previsto decreto del Presidente della Regione, nel cui ambito è da ritenere estrinsecato anche l'esercizio della propedeutica valutazione della Giunta regionale in aderenza al procedimento amministrativo previsto dalla medesima disposizione di legge;

Decreta:

Articolo unico

1) La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti territoriali ottimali - A.T.O.- nel rispetto di quanto

previsto dal decreto legislativo n. 152/2006.

2) Nel territorio della Regione siciliana, in applicazione dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, la nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), effettuata ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, è quella di cui all'allegato 2.

3) Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca e costituisce la conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel nuovo A.T.O., che, entro il 31 ottobre 2007, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, così come previsto dall'art. 45 della legge regionale n. 2/2007.

4) Il consorzio così come sopra costituito esercita la funzione di Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 201, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, ed è dotato di personalità giuridica come soggetto pubblico.

5) Ad eccezione dei comuni appartenenti alle isole minori, il territorio dell'ambito ottimale (A.T.O.) coincide con i confini della relativa Provincia regionale e l'Autorità d'ambito è costituita dai comuni appartenenti alla Provincia stessa.

6) Gli organi dell'Autorità d'ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto del consorzio e, per quanto non disposto dal presente decreto, si applica l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

7) L'assemblea degli enti consorziati è composta dai sindaci. Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune, per ogni forma di votazione, anche per l'elezione del consiglio di amministrazione, ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'A.T.O. al dicembre 2007, così come desunta dalle relative tabelle ISTAT. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

8) I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i sindaci dei comuni soci. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da 3 candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno un sindaco dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi 2 posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge 2 componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il terzo componente del consiglio di amministrazione è il candidato collocato al primo posto di una eventuale seconda lista che ottiene la seconda cifra elettorale. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni o comunque sino a che ricoprono la carica di sindaco.

9) Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio tra i suoi membri e resta in carica 3 anni o comunque sino a che ricopre la carica di sindaco.

10) L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione dei servizi.

11) Le Autorità d'ambito sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica

12) Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (A.R.R.A.), effettua, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, uno studio sui risultati della gestione integrata dei rifiuti. Gli enti locali interessati ad una eventuale modifica della delimitazione del proprio A.T.O. effettuano una specifica richiesta, ai sensi dell'art. 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, all'A.R.R.A., che la analizza anche sulla base dello studio di cui al comma 1 e, in caso di valutazione positiva, propone al Presidente della Regione la modifica della delimitazione degli A.T.O. interessati, modifica che deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione. All'interno di ogni A.T.O. non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

13) Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui all'art. 12 si pronunciano, obbligatoriamente, le assemblee dei sindaci delle autorità d'ambito interessate, con decisioni assunte a maggioranza dei sindaci che rappresentano la metà più uno della popolazione residente, previa acquisizione dell'assenso della conferenza dei sindaci dell'ambito cui vogliono essere acquisite espresso con la stessa maggioranza.

14) I comuni, entro un termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Regione che approva lo schema di convenzione, dovranno approvare in consiglio comunale lo statuto dell'Autorità d'ambito, che dovrà comprendere al proprio interno tutti i principi e le attribuzioni di competenze fissati nello schema di convenzione. In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19. Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca, nei successivi 30 giorni, tutti i sindaci dei comuni appartenenti all'A.T.O. per la costituzione del consorzio. In caso di inadempienza, la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 15) Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti, dopo l'approvazione di tutti i consigli comunali e comunque entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto, sottopone all'assemblea dei sindaci lo statuto definitivo, il quale viene approvato, entro 30 giorni, dall'assemblea dei sindaci con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la metà più uno della popolazione dei comuni ricadenti nell'A.T.O. In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 16) L'esercizio dei poteri ispettivi e sostitutivi della Regione viene effettuato dall'A.R.R.A. ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere e successiva nomina di un commissario ad acta. Allo stesso modo la Regione provvederà in caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007 e dell'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 17) Alle

società d'ambito ed ai consorzi di ambito che gestiscono il servizio al momento della pubblicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 204, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per cui continuano a gestire il servizio fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (comma 1) per il quale i nuovi affidamenti dovranno essere disposti entro 9 mesi (comma 2) dall'1 gennaio 2009. Tutte le altre società saranno messe in liquidazione entro il 31 dicembre 2008 ed il controllo degli appalti dovrà passare alle strutture burocratiche del nuovo soggetto (Autorità d'ambito), mantenendo i contratti in essere fino alla loro scadenza, superata la quale si dovrà affidare ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. Le società d'ambito, con maggiore dimensione demografica, dovranno assicurare con la propria struttura organizzativa il funzionamento dei nuovi soggetti in un periodo che non potrà superare 3 mesi dal 30 novembre 2008. In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 18) Gli oneri conseguenti all'attività relativa agli interventi ispettivi e sostitutivi di cui ai precedenti articoli sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito. 19) Sono organi dell'Autorità d'ambito: l'assemblea, il presidente dell'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

20) L'Autorità d'ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle Autorità d'ambito nei modi di legge. 21) Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto o nella convenzione. Le quote di finanziamento dell'autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione. 22) La costituzione del fondo dovrà essere fatta anche ai sensi del comma 17, art. 21, della legge regionale n. 19/2005, facendo sì che ogni comune, in sede di formazione del bilancio annuale, istituisca obbligatoriamente, dandone anche formale comunicazione all'Autorità d'ambito, due specifici capitoli con dotazione finanziaria adeguata, uno a partita di giro ed uno non a partita di giro. L'entità del capitolo non a partita di giro non potrà essere inferiore alla differenza tra il fabbisogno finanziario preventivato dall'A.T.O. per la quota spettante al singolo comune, e quanto riscosso con la T.A.R.S.U. e/o la T.L.A. nell'anno precedente (sia che le somme siano rimosse dall'ente locale e poi trasferite all'Autorità d'ambito, sia che siano rimosse direttamente da quest'ultima), salvo che dall'attività ricognitiva dell'Agenzia non sia scaturito un maggiore debito a carico della società d'ambito, per cui l'entità del suddetto capitolo deve essere sufficiente a poter ripianare il suddetto debito. Qualora l'ente locale non provveda in tal senso nei tempi previsti dalla vigente normativa o non provvederà affatto, la Regione provvederà con i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. Gli enti locali, ai fini della riduzione dell'evasione fiscale sia della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) che della tariffa igiene ambientale (T.I.A.), ove applicata, restano obbligati ad una fattiva collaborazione con l'Autorità d'ambito al fine sia della riscossione che dell'accertamento e dell'aggiornamento dei ruoli. 23) Il bilancio di previsione e il conto consuntivo oltre che agli enti consorziati, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea, sono inviati all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per l'esercizio dell'azione di vigilanza di rispettiva

competenza. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda in tal senso, la Regione attiverà i necessari interventi ispettivi e sostitutivi attraverso l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

24) La Regione, la Provincia, i comuni e le attuali 27 società d'ambito trasferiscono alle Autorità d'ambito di competenza la titolarità dei contratti con terzi ove stipulati, dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti. 25) Le Autorità d'ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari al fine di realizzare gli interventi programmati per la gestione integrata; quanto realizzato con tali finanziamenti dovrà costituire elemento del capitolato d'appalto. 26) L'Autorità d'ambito esercita tutte le funzioni di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, oltretutto, nello specifico: - adotta, entro 6 mesi dalla propria costituzione, di concerto con i comuni dell'A.T.O., un apposito regolamento che definisce, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, le tariffe di igiene ambientale, comprese: 1) le misure di perequazione per le fasce sociali più deboli; 2) le misure di incentivazione e premialità, nonché la compensazione economica per l'attuazione di forme di raccolta virtuose, in particolare per la R.D., che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini. 27) Con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio e di conseguire nel minor tempo possibile l'unitarietà e l'omogeneità economica della gestione nei nuovi A.T.O. così come ora delimitati, il completamento degli adempimenti preliminari e la costituzione del Consorzio deve avvenire entro il 31 ottobre 2008, la nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire entro il 30 novembre 2008, l'insediamento dello stesso con comunicazione ai soci ed alle società d'ambito per gli adempimenti conseguenti entro il 31 dicembre 2008; per il periodo transitorio si deve prevedere quanto segue: a) Per il personale Il Consorzio, secondo le previsioni della dotazione organica, utilizzerà, nella prima fase, il personale che, a vario titolo, è in servizio presso le società d'ambito precedenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007 e può avvalersi dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati e del personale dell'A.R.R.A., previo consenso delle amministrazioni interessate. In mancanza di specifiche professionalità, il consorzio può assumere personale proprio, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 49 della legge regionale n. 15/2004. Nel periodo transitorio si fa obbligo alle società d'ambito ed ai consorzi d'ambito, pena la nullità degli atti prodotti, l'osservanza della circolare n. 5330 O.R. del 20 marzo 2007. b) Per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle 27 società d'ambito Il presidente della società d'ambito disporrà la quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna società d'ambito alla data del 31 dicembre 2008 e le quote che ogni comune ha versato direttamente o le quote che i cittadini hanno versato direttamente alla società come T.I.A. o T.A.R.S.U. il commissario liquidatore accerterà le relative somme. Successivamente verrà ripartito il totale del debito sulla base della previsione contenuta nel piano annuale, o nel bilancio, approvato dall'assemblea dei soci della società d'ambito, o, in difetto sulla base, per il 30%, dei rifiuti prodotti nel 2007 e, per il 70%, sulla base della popolazione residente secondo i dati ISTAT 2007. Si compenserà la quota di ogni comune con il relativo incasso della T.I.A. o della T.A.R.S.U. ed il debito residuo verrà imputato come debito accertato al singolo comune. Dalla data dell'1 gennaio 2009 i nuovi consorzi diventano titolari dei rapporti attivi e passivi: a) l'adozione dei regolamenti e la

definizione dei rapporti con il gestore dei servizi sia esso pubblico o privato anche per quanto attiene l'instaurazione degli stessi, la modifica e la cessazione; b) l'analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata; c) la determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenze; d) la predisposizione e l'approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo: "il Piano d'ambito"; e) la scelta, per ogni specifico servizio, delle modalità di gestione che assicurino in ogni caso l'unitarietà del servizio;

f) la redazione, entro 3 mesi dalla sua costituzione, di un proprio C.S.A e di un contratto a risultato che, sulla base del capitolato generale di appalto e del contratto e risultato formulati dall'AR.R.A., tengano conto delle specificità e delle esigenze locali; g) l'indicazione delle modalità con le quali il gestore, applicando il contratto a risultato, può affidare la raccolta differenziata, o parti di essa, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91; h) l'integrazione, entro 30 giorni, del contratto di servizio e del C.S.A. con le eventuali osservazioni formulate dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque; i) l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi; j) il controllo sul servizio reso dal gestore, nel rispetto delle specifiche norme contenute sia nell'atto di affidamento che nel C.S.A. e nel contratto a risultato; k) l'amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei beni, delle attrezzature nonché degli impianti presenti e realizzati nel territorio con fondi regionali, provinciali e comunitari, la cui titolarità dovrà essere trasferita all'Autorità d'ambito; l) la predisposizione della pianificazione d'ambito e del programma degli interventi (Piano d'ambito); m) l'esecuzione della programmazione nel territorio di competenza della gestione integrata, sia raccolta differenziata (R.D.) che raccolta rifiuti solidi urbani (R.S.U.), entro 6 mesi dalla sua costituzione; n) assicura, nella predisposizione dei programmi, la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio tramite un comitato consultivo degli utenti. A tale scopo l'A.R.R.A. emanerà una direttiva circa i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del comitato; 28) Il presente provvedimento costituisce variazione al Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, adeguato con successive ordinanze commissariali n. 1260 del 30 settembre 2002 e n. 1133 del 28 dicembre 2006. 29) Dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti consequenziali.

Palermo, 20 maggio 2008. LOMBARDO



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei



Nuove norme in materia di
di gestione dei rifiuti e delle acque

VOL. II
(DDL n. 305)

Dossier sui disegni di legge
Note integrative al dossier

n. 19/2008

XV Legislatura
Dicembre 2008

1665



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Nuove norme in materia di
di gestione dei rifiuti e delle acque

(DDL n. 305)

Dossier sui disegni di legge
Note integrative al dossier

n. 19/2008

XV Legislatura
Dicembre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEMA DI SINTESI	6
Dati identificativi	7
Struttura e oggetto	8
Elementi per l'istruttoria legislativa	14

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI AL TESTO

ARTICOLO 1

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31	24
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV	26
Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, art. 45	166
Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, artt. 19, 20 e 21	166
DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 23 bis	169

ARTICOLO 2

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238	172
Ordinanza n. 885 dell'8.8.2003	173

ARTICOLO 3

DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 23 bis	176
--	-----

ARTICOLO 4

Ordinanza commissariale 28 novembre 2002, n. 1069	179
---	-----

ARTICOLO 5

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 31	182
Decreto Presidenziale 20 maggio 2008	183
Circolare commissariale n. 7990 del 20 aprile 2004	189
Legge 6 agosto 2008, n. 133	190
DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 18	190

ARTICOLO 6

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7	192
---	-----

Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, artt. 24 e 25	198
ARTICOLO 7	
D.M. 12 giugno 2003, n. 185	199
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7	207
ARTICOLO 9	
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138	214
Prov. 14 dicembre 2007	214
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 159	218
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 17	219
ARTICOLO 10	
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24-40	221
ARTICOLO 11	
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7, comma 5	225
Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 4, artt. 24 e 25	225

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi con la collaborazione del Servizio Documentazione e Biblioteca per le parti di rispettiva competenza intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa governativa concernente “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque”.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento, le motivazioni dell’iniziativa legislativa e gli approfondimenti della materia .

Un’appendice con i principali riferimenti normativi in materia conclude il lavoro.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto

*Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e
Marcella Sirchia*

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	305
<i>Titolo</i>	Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque.
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	
<i>Numero di articoli</i>	11
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	I

STRUTTURA E OGGETTO

Contenuto

Il **disegno di legge n. 305**, di iniziativa governativa, interviene in materia di gestione dei rifiuti e delle acque.

La proposta governativa consta di undici articoli e si propone di introdurre una struttura che sia territorialmente e funzionalmente idonea a garantire in maniera efficiente il servizio di gestione integrata dei rifiuti, cercando di superare l'empasse in cui si trovano gli attuali Ambiti territoriali ottimali, dando attuazione ai principi dettati dalle recenti riforme introdotte dalla legislazione statale.

Come è noto la materia dei rifiuti è stata oggetto di alterne vicissitudini e di continui interventi normativi, che si sono succeduti anche in virtù dell'attenzione prestata da parte delle istituzioni comunitarie in materia di tutela ambientale.

Al fine di favorire una migliore lettura del disegno di legge in esame, si rende opportuno riassumere brevemente la normazione primaria e secondaria, statale e regionale, che ha interessato il sistema della gestione dei rifiuti nell'ordinamento regionale.

In una prima fase, nella Regione siciliana, ha trovato applicazione il **D.Lgs. n° 22/97** che, all'**art. 23** identificava nelle Province gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.

L'ordinanza ministeriale n. 2983 del 1999 ha nominato il Presidente della Regione siciliana commissario delegato per la predisposizione ed adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 22 del 1997.

Tale piano costituisce lo strumento per la soluzione in via sistematica e non più strettamente emergenziale della crisi nello smaltimento dei rifiuti.

E' stata, peraltro, demandata al Commissario delegato, tramite le proprie strutture tecniche, l'individuazione degli ambiti di gestione anche a livello sub-provinciale, purché fosse comunque assicurato il superamento della frammentazione della gestione.

La suddetta competenza è stata esercitata mediante l'adozione dell'ordinanza n. 1166 del 2002, che ha stabilito che gli ATO in Sicilia fossero 27, delimitandone i confini e individuando le rispettive competenze.

Successivamente è intervenuta la legge regionale n. 2/2007, che all'art. 45, comma 1, ha previsto che con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, fosse definita la suddivisione in ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, tenendo conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi.

In attuazione di ciò il Presidente della Regione con decreto del 20 maggio 2008 ha introdotto una *“Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito”* riducendo gli ATO **da 27 a 9**.

Da ultimo, il d.lgs. n. 4 del 2008, modificando il d.lgs. n. 152 del 2006, ha introdotto rilevanti novità in merito ai principi generali in materia di tutela ambientale, che sono immediatamente precettivi all'interno della Regione. Tra questi sono stati inseriti i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, prestando attenzione al ruolo determinante degli enti locali.

Ruolo che è stato valorizzato nella presente proposta normativa, che attribuisce agli enti locali i poteri di gestione dei rifiuti e delle acque.

L'articolo 1 del presente disegno di legge opera un rinvio dinamico al testo unico dell'ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006, ed individua la **Provincia** come ambito territoriale di riferimento per l'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti. Il territorio della Provincia viene, dunque, a coincidere con gli Ambiti territoriali ottimali (ATO), salvo alcune eccezione previste nel prosieguo.

Relativamente alle Autorità d'ambito, le funzioni restano le stesse di quelle previste nell'art. 201 del d.lgs. 152 del 2006, vale a dire compiti di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ma, in applicazione del principio di sussidiarietà, vengono affidate ai comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. Al fine di rendere la gestione del servizio un'attività coordinata tra i comuni che ricadono in un medesimo ATO, i comuni di ciascun ambito territoriale costituiscono un consorzio e stipulano tra loro apposite convenzioni (commi 2 e 4).

Diversamente, per le società d'ambito che abbiano operato in maniera virtuosa, raggiungendo gli obiettivi prefissati dalla normativa previgente, e per i comuni capoluogo delle aree metropolitane, che, avendone i presupposti, ne facciano richiesta, può operare un diverso regime territoriale. Più precisamente, gli ATO che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui alle direttive dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA), continuano a mantenere le proprie funzioni restando con i medesimi confini territoriali (comma 5); e i comuni capoluogo di aree metropolitane possono formulare la richiesta al Presidente della Regione di vedersi assegnare al proprio comune la funzione di Ambito territoriale ottimale (comma 6).

Per queste ultime categorie di ATO, il comma 7 assegna al Presidente della Regione il compito di provvedere mediante un proprio provvedimento alla nuova delimitazione territoriale.

Il comma 8 attribuisce alle Autorità d'ambito il compito di individuare le modalità di affidamento del servizio pubblico, favorendo la più ampia applicazione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

Vengono, comunque, mantenuti i contratti di affidamento in corso sino alla naturale scadenza.

L'**articolo 2** individua gli organi del consorzio nell'Assemblea dei sindaci, nel Presidente dell'Assemblea dei sindaci, che è il Presidente della provincia, e nel Presidente del consorzio. Si tratta di incarichi che devono essere esercitati a titolo gratuito.

La norma detta altresì le modalità organizzative e i metodi di programmazione da adottarsi da parte degli stessi organi. In particolare, si prevede che l'Assemblea dei sindaci sia l'organo deputato ad esprimersi preventivamente su tutti gli atti di programmazione e di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di programmazione e pianificazione degli impianti. L'Assemblea, inoltre, determina ed approva la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per i cui criteri di commisurazione si rinvia all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque n. 885 del 2003 in attesa che intervenga il regolamento del Ministero dell'ambiente, previsto dall'articolo 238, comma 6, del Testo unico ambiente (commi 4 e 5).

Il comma 6 regola le procedure di voto all'interno dell'Assemblea dei sindaci, assegnando a ciascun comune un voto ogni diecimila abitanti e per ogni frazione con una densità

di popolazione superiore a cinquemila, con un quorum massimo del 30% dei voti, di cui ogni singolo comune può disporre.

L'**articolo 3** prevede la possibilità di creare all'interno del territorio provinciale una o più zone territoriali omogenee, che operino in ambito sub-provinciale, consentendo una gestione dei rifiuti ad un livello territoriale inferiore a quello provinciale normalmente previsto.

La disciplina del funzionamento di tali aree è affidata alla convenzione stipulata tra i comuni dell'ATO in cui ricadono le predette zone, ed allo statuto del consorzio.

L'**articolo 4** disciplina i compiti e le funzioni delle autorità d'ambito e dei comuni soci, stabilendo la realizzazione, a livello di ambito territoriale ottimale di almeno un impianto per ogni tipologia principale di servizio (esempio, imballaggio etc.).

Per il trattamento finalizzato alla termovalorizzazione del rifiuto residuo a valle (comma 2) continuano ad avere efficacia gli ATO determinati con l'Ordinanza commissariale n. 1166 del 2002, riservando ai comuni soci il controllo sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti (comma 3).

Non è chiaro se la disposizione intenda fare salva solo la delimitazione territoriale ovvero anche gli organi di gestione.

In tal modo viene rafforzato il ruolo dei Comuni, ai quali è demandato il compito di effettuare i controlli sulla corretta esecuzione delle attività, garantendo una migliore gestione del servizio pubblico.

Continua ad essere affidata ai Comuni la riscossione delle imposte sul servizio (TARSU e TIA).

L'**articolo 5** disciplina i rapporti tra i comuni consorziati, devolvendo al Presidente della Regione il compito di stabilire con proprio decreto lo schema tipo di statuto e di convenzione, in cui verranno fissati il regime transitorio degli affidamenti esistenti e le modalità organizzative degli istituendi consorzi.

Disciplina, altresì, la posizione del personale dipendente a vario titolo dagli ATO, che subirà un ulteriore passaggio alle dipendenze del Consorzio, sulla base di modalità che vengono stabilite dal medesimo decreto del Presidente della Regione.

I Consorzi, dunque, opereranno con personale distaccato dai comuni che vi partecipano e con il personale proveniente dalle precedenti società d'ambito limitatamente, però, alle esigenze effettive di organico, secondo quanto disposto dal comma 3.

L'**articolo 6** dispone la liquidazione delle società d'ambito preesistenti entro 30 giorni dalla costituzione dei Consorzi previo accertamento della situazione debitoria e creditoria e viene devoluto il diritto di riscossione prima in capo alle società d'ambito ai comuni, qualora questi non lo possiedano già.

Spetterà ad ogni comune provvedere a ripianare le situazioni debitorie pregresse: in caso di inerzia la Regione interverrà esercitando i poteri sostitutivi e anticipando le somme dovute dai Comuni, che verranno poi recuperate, in caso di inadempienze da parte dei medesimi Comuni, attraverso una corrispondente diminuzione delle erogazioni trimestrali, all'Ente locale, del fondo per le autonomie locali.

L'**articolo 7** attribuisce all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque la competenza a provvedere a tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e la gestione degli impianti relativi alla gestione integrata dei rifiuti e delle acque, ivi comprese tra le altre la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione ambientale strategica.

L'**articolo 8** introduce misure sanzionatorie qualora venga violato ovvero eluso il diritto all'informazione, relativo all'accesso agli atti da parte dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Un'eventuale impugnativa avverso la sanzione irrogata può essere proposta dinanzi al Presidente della Regione.

L'**articolo 9** detta le misure relative alla soluzione delle problematiche economico-finanziarie che si sono create a seguito dell'attuale gestione degli ATO. In particolare, è fatto obbligo ai comuni, in quanto soci delle Autorità d'ambito, di prevedere nei propri bilanci la copertura totale dei costi di gestione integrata dei rifiuti a garanzia di un'eventuale carenza nella riscossione della TARSU e della TIA.

Le somme riscosse a titolo di TARSU o TIA rientrano tra quelle impignorabili e a destinazione vincolata, al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi per il servizio prestato.

L'**articolo 10** prevede incentivi nei confronti dei Comuni che abbiano raggiunto nel proprio territorio percentuali anche minime di raccolta differenziata.

Di contro, per i Comuni che non abbiano operato in maniera virtuosa, utilizzando il sistema della raccolta differenziata, sono previsti dei disincentivi, tra cui:

- riduzione della premialità proveniente dal fondo per le autonomie locali in misura proporzionale alla differenza tra la percentuale raggiunta e quella prevista dalla normativa vigente;

- riduzione delle erogazioni provenienti dal fondo per le autonomie locali;
- l'applicazione di una penalità pari a 25 centesimi di euro per abitante.

Dal comma 8 al comma 12 vengono fissati criteri di raggiungimento di determinati standard relativi a particolari rifiuti, che determinano anch'essi forme di premialità varie.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di tutela ambientale viene costituito presso ogni Provincia un nucleo operativo di monitoraggio, ispezione, controllo, con compiti di polizia ambientale, che invierà i propri rapporti all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

L'**articolo 11**, infine, regola l'attività di controllo ed i relativi poteri sostitutivi da parte della Regione, per mezzo dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, nei confronti delle Autorità d'ambito e degli enti locali. Nell'ipotesi in cui venga disposto il commissariamento di un Comune, i Commissari devono assicurare il regolare funzionamento dei servizi, servendosi, se necessario, in maniera temporanea di personale esperto che provenga da altre amministrazioni pubbliche previa intesa con le medesime.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La disciplina dei rifiuti si colloca, innanzitutto, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'**art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione**.

La competenza statale nella materia ambientale, tuttavia, si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

La Regione siciliana sebbene non abbia competenza esclusiva in materia ambiente, trattandosi di c.d. materia valore, così come definita dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, legifera nel rispetto dei canoni generali fissati dalla normativa nazionale.

La disciplina dei rifiuti riguarda oltre, come detto, la tutela dell'ambiente, anche la tutela del paesaggio, ai sensi dell'**art. 14 lettera n) Statuto** e di urbanistica, ex **art. 14, lettera f) Statuto**. Si tratta di materie sulle quali la Sicilia gode di potestà esclusiva.

In particolare, la materia dell'urbanistica rileva sotto il profilo della pianificazione, introducendo una diversa struttura delle autorità d'ambito e le relative funzioni amministrative. Pertanto, la proposta di legge non suscita dubbi interpretativi in merito ai profili della competenza regionale.

Tuttavia, allo Stato, ai sensi dell'art. 195 del Testo Unico (d.lgs. n. 152 del 2006), tra le altre cose, competono:

- le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del medesimo Testo Unico, relativa alla disciplina dei rifiuti;
- la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;
- l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

-
- l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
 - la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale;
 - la determinazione di criteri generali, differenziati per rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, per l'elaborazione dei piani regionali, con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali;
 - la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto di concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
 - l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
 - la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli Enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

Spetta, dunque, alla Regione il potere di determinare la dimensione territoriale degli ATO con le relative attribuzioni specifiche.

Compatibilità comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di contrasto con norme del diritto europeo, costituendo l'intervento normativo recepimento dei principi conosciuti in materia dalle istituzioni comunitarie.

Normativa comunitaria di interesse

Il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, modificato dall'Atto unico europeo, prevede espressamente l'elaborazione e l'attuazione di una politica della Comunità a favore dell'ambiente ed il trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, si pone come obiettivo prioritario la promozione di una crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente e

specifica gli obiettivi ed i principi guida di detta politica, nonché i fattori che devono essere presi in considerazione nel predisporla.

In linea con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, la Comunità Europea ha redatto un nuovo programma di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma di azione per l'ambiente - 1 febbraio 1993) ed ha elaborato una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (risoluzione del Consiglio U.E. del 24 febbraio 1997) basati sui principi:

- dello sviluppo sostenibile;
- di un'azione preventiva e precauzionale;
- della sussidiarietà e della corresponsabilità;
- della gestione del ciclo biologico dei prodotti e dei procedimenti, ed in particolare, relativamente alla gestione dei rifiuti, sull'uso di tecnologie pulite o più pulite e la sostituzione di talune sostanze e procedimenti pericolosi con sostanze e procedimenti meno pericolosi, nella maniera maggiormente redditizia, al fine, tra l'altro, di ridurre gli sprechi delle risorse naturali e prevenire l'inquinamento.

Tra le fonti normative comunitarie assumono particolare rilievo ai fini del presente lavoro i seguenti documenti:

- **Regolamento (CE) n. 740/2008** della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L201 del 30.7.2008)
- **Decisione 2008/312/Euratom** della Commissione del 5 marzo 2008 relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 793] (G.U.U.E L107 del 17.4.2008)
- **Regolamento (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007** - Commissione - relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L316 del 4.12.2007)

-
- **Regolamento (CE) n. 1379/2007 del 26 novembre 2007** - Commissione - recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L309 del 27.11.2007)

 - **Regolamento (CE) n. 801/2007 del 6 luglio 2007** - Commissione - relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L179 del 7.7.2007)

 - **Regolamento (CE) N. 1013/2006 del 14 giugno 2006** - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo alle spedizioni di rifiuti (G.U.U.E. L190 del 12.7.2006)

 - **Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006** - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L114 del 27.4.2006)

 - **Direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006** - Parlamento Europeo e Consiglio - relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (G.U.U.E. L102 dell'11.4.2006)

 - **Decisione 2005/293/CE del 1° aprile 2005** - Commissione - che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2004) 2849] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L94 del 13.4.2005)

 - **Direttiva 2005/20/CE del 9 marzo 2005** - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.U.E. L70 del 16.3.2005)

 - **Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004** - Parlamento Europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.U.E. L47 del 18.2.2004)

- **Regolamento n. 813/2003/CE del 12 maggio 2003** - Commissione - recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alla raccolta, al trasporto e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (GUE L117 del 13.5.2003)

- **Decisione 2002/909/CE del 13 novembre 2002** - Commissione - relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L315 del 19.11.2002)

- **Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001**: che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

- **Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999** relativa alle discariche di rifiuti Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999.

La normativa comunitaria di base è costituita dalle seguenti direttive che nel corso del tempo sono state modificate ed aggiornate dagli altri atti comunitari citati:

- **Direttiva 94/62/CE** del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- **Direttiva 94/67/CE** del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
- **Direttiva 91/689/CEE** del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.
- **Direttiva 91/156/CEE** del 18 marzo 1991 (Modifica della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti)

Normativa nazionale di interesse

La normativa statale in materia di gestione dei rifiuti è contenuta nella parte IV del Testo Unico ambientale (**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**), il quale ha abrogato la precedente norma-quadro di settore, ovvero il **decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997** (Decreto Ronchi). Il Testo Unico è stato recentemente sottoposto ad una revisione consistente con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

La predetta parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, ma vengono fatte salve le leggi speciali, conformi ai principi di cui alla medesima parte quarta, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

Il decreto definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e prescrive che i rifiuti debbano essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e al paesaggio.

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata conformemente ai principi di *precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilità estesa e condivisa, cooperazione* di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*", e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La fondamentale novità della normativa dell'ultimo decennio (dal Decreto Ronchi in poi) va ricercata nell'abbandono di una filosofia degli interventi basata principalmente sullo "smaltimento" per sostituirla con il concetto di "gestione integrata", intendendo con questo termine una serie di interventi non più in alternativa, ma tra loro complementari, finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:

- garanzia di protezione elevata dell'ambiente nello svolgimento di attività di recupero e smaltimento;
- massima prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti (principio della prevenzione);
- riduzione della pericolosità dei rifiuti;
- riduzione dello smaltimento finale, e del relativo impatto sull'ambiente, attraverso lo sviluppo di attività di reimpiego e riciclaggio.

Al fine di dare attuazione al concetto di gestione integrata, il Testo Unico fornisce alcuni indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni, da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze. Ad esempio, all'art. 179 si afferma che le medesime devono attuare iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per fabbricazione, uso o smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con soggetti pubblici o privati;
- l'attuazione del decreto legislativo 18.2.2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono perseguire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- l'adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego e riutilizzo (promozione di analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci e campagne di informazione; accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati);
- l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
- l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

In questo nuovo scenario le attività di smaltimento vengono considerate una fase residuale nella gestione dei rifiuti, fase che deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, previa verifica,

da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire operazioni di recupero, e previa valutazione della disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale. Inoltre, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume (ciò può ottenersi potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero), nonché qualitativamente meno pericolosi.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Normativa regionale di interesse

Di seguito si riportano gli interventi regionali che in materia hanno assunto una certa rilevanza:

- art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;
- Ordinanza Commissariale 23 luglio 2003: Cadenza biennale delle dichiarazioni dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT). (GURS n. 34 del 01.08.03)
- Legge 16 aprile 2003, n. 4: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. (GURS n. 17 del 17.4.2003) Art. 8. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Ordinanza Commissariale 28 novembre 2002, n. 1069: Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali. (G.U.R.S. n. 55, 30/11/2002)

- Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002: Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;
- Ordinanza Commissariale 19 novembre 2002: Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica. (G.U.R.S. n. 54, 29/11/2002)
- Ordinanza Commissariale 11 giugno 2002. Linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. (G.U.R.S. n. 29 del 28 giugno 2002 - Suppl. Ord. n. 1)
- Ordinanza 28 agosto 2001, n. 700: Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati, (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001).
- Provvedimento Commissario Delegato Regione Sicilia 10 luglio 2001: Annullamento delle ordinanze commissariali del 19 giugno 2001, relative alla localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, dal n. 1 al n. 9 e degli avvisi pubblici per l'attuazione di cinque corsi di formazione professionale, pubblicati da parte dell'ufficio del vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 34 del 6 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001).
- Decreto Commissariale del 19/04/2001: Approvazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio. Gazz. Uff. Regione Sicilia n. 29 del 08/06/2001
- Decreto Commissariale 29 dicembre 2000. Approvazione del regolamento delle discariche. Include Allegato: Regolamento discariche.
- Decreto Commissariale 26 luglio 2000. Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti. Emanato dal Commissario Delegato.
- Ordinanza (P.C.M. Sicilia) 21 luglio 2000: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072).
- Ordinanza n. 2983/99: all'art. 1, nominava il Presidente della Regione siciliana "commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza".

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

*Documentazione normativa a cura del Servizio Documentazione e biblioteca:
Unità operativa documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio.
Segretario parlamentare responsabile: Paola Canino*

I testi normativi riprodotti sono tratti dai seguenti siti:
www.leggiditaliprofessionale.it ;
www.dbi.it (con testi vigenti fino al 14 agosto 2008);
www.dejure.giuffre.it.

INDICE

ARTICOLO 1	1
D.Lgs. 18-8-2000 N. 267, ART. 31	1
D.Lgs. 3-4-2006 N. 152, PARTE IV	2
L.R. 8-2-2007 N. 2, ART. 45	142
L.R. 6-3-1986 N. 9, ARTT. 19, 20, 21	142
D.L. 25-6-2008 N. 112, ART. 23 BIS	145
ARTICOLO 2	148
D.Lgs. 3-4-2006 N. 152, ART. 238	148
ORDINANZA N. 885 DELL'8.8.2003	149
ARTICOLO 3	152
D.L. 25-6-2008 N. 112, ART. 23 BIS	152
ARTICOLO 4	155
ORDINANZA COMMISSARIALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 1069	155
ARTICOLO 5	158
D.Lgs. 18-8-2000 N. 267, ART. 31	158
DECRETO PRESIDENZIALE 20 MAGGIO 2008	159
CIRCOLARE COMMISSARIALE N 7990 DEL 20 APRILE 2004	165
L. 6 AGOSTO 2008, N. 133	166
D.L. 25-6-2008 N. 112, ART. 18	166
ARTICOLO 6	168
L.R. 22-12-2005 N. 19, ART. 7	168
L.R. 3-12-1991 N. 44, ARTT. 24 E 25	174
ARTICOLO 7	175
D.M. 12 GIUGNO 2003, N. 185	175
L.R. 22-12-2005 N. 19, ART. 7	183
ARTICOLO 9	190
D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 138	190
PROVV. 14 DICEMBRE 2007	190
D.Lgs. 18-8-2000 N. 267, ART. 159	194
L.R. 22-12-2005 N. 19, ART. 21 COMMA 17	195
ARTICOLO 10	197
L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549, ART. 3 COMMI 24-40	197
ARTICOLO 11	201
L.R. 22-12-2005 N. 19, ART. 7, COMMA 5	201
L.R. 3-12-1991 N. 44, ARTT. 24 E 25	201

ARTICOLO 1

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, art. 31

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

31. Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-*bis*, si applicano le norme previste per le aziende speciali ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

(35) Comma così modificato dal [comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

(36) Il presente articolo corrisponde all'[art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata. Vedi, anche, il [comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Titolo IV

Usi produttivi delle risorse idriche

166. Usi delle acque irrigue e di bonifica.

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368*.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento ⁽²⁰⁵⁾.

(205) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

167. Usi agricoli delle acque.

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 102](#).
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto ⁽²⁰⁶⁾.

(206) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#).

168. *Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.*

1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico ⁽²⁰⁷⁾.

(207) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

169. Piani, studi e ricerche.

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati ⁽²⁰⁸⁾.

(208) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

Sezione IV

Disposizioni transitorie e finali

(giurisprudenza di legittimità)

170. Norme transitorie.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

2. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'*articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*, devono intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004*, definisca la relativa disciplina ⁽²⁰⁹⁾.

3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:

a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5,

continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 28 luglio 2004](#);

b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1,

continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185](#);

c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica il [decreto ministeriale 28 luglio 1994](#);

d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica il [decreto ministeriale 6 luglio 2005](#);

e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 30 giugno 2004](#);

f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il [decreto ministeriale 18 settembre 2002](#) e il [decreto ministeriale 19 agosto 2003](#);

g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 19 agosto 2003](#);

h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3,

continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99](#);

i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,

all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il [decreto ministeriale 22 novembre 2001](#), nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;

l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2,

continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 1° agosto 1996](#).

4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

a) [direttiva 75/440/CEE](#) relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) [direttiva 76/464/CEE](#) concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

c) [direttiva 78/659/CEE](#) relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) *direttiva 79/869/CEE* relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) *direttiva 79/923/CEE* relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) *direttiva 80/68/CEE* relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

g) *direttiva 82/176/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

h) *direttiva 83/513/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;

i) *direttiva 84/156/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

l) *direttiva 84/491/CEE* relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;

m) *direttiva 88/347/CEE* relativa alla modifica dell'*Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'*Allegato della direttiva 76/464/CEE*;

n) *direttiva 90/415/CEE* relativa alla modifica della *direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della *direttiva 76/464/CEE*;

o) *direttiva 91/271/CEE* concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

p) *direttiva 91/676/CEE* relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

q) *direttiva 98/15/CE* recante modifica della *direttiva 91/271/CEE* per quanto riguarda alcuni requisiti dell'*Allegato 1*;

r) *direttiva 2000/60/CE*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 121.

6. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128*, e dai decreti legislativi di attuazione della *direttiva 96/92/CE*.

7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.

10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.

11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.

12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#).

13. [All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilione duecento quarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio] ⁽²¹⁰⁾.

14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto ⁽²¹¹⁾.

(209) Comma aggiunto dal comma 3 dell'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#). Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 1.

(210) Comma soppresso dall'[art. 2, comma 29-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(211) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#).

171. *Canoni per le utenze di acqua pubblica.*

1. Delle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:

a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al [comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;

e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;

g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale ⁽²¹²⁾.

(212) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#).

172. Gestioni esistenti.

1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato la procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'[articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento ⁽²¹³⁾.

4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente ⁽²¹⁴⁾.

5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati ⁽²¹⁵⁾.

(213) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(214) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(215) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

173. Personale.

1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'*articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei

servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile ⁽²¹⁶⁾.

(216) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

174. Disposizioni di attuazione e di esecuzione.

1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla *direttiva 91/271/CEE*, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva ^{(217) (218)}.

(217) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(218) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

(giurisprudenza di legittimità)

175. Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;

e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;

g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;

h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;

m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;

n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;

p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;

q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;

s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;

u) la *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;

v) l'*articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642*, di conversione,

con modificazioni, del *decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552*;

z) la *legge 17 maggio 1995, n. 172*, di conversione, con modificazioni,

del *decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79*;

aa) l'*articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*;

bb) il *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*, così come modificato dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258*;

cc) l'*articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 ottobre 2000, n. 365*⁽²¹⁹⁾.

(219) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

176. Norma finale.

1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione⁽²²⁰⁾.

(220) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116*.

Parte quarta

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo I

Gestione dei rifiuti

Capo I

Disposizioni generali

177. *Campo di applicazione.*

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, senza nuovi o maggiori oneri nè compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici ⁽²²¹⁾.

⁽²²¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 16, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(giurisprudenza di legittimità)

178. *Finalità.*

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali ⁽²²²⁾.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla [legge 21 giugno 1986, n. 317](#).

(222) Comma così modificato dall'art. 2, comma 16-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia ⁽²²³⁾.

(223) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 17, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

180. Prevenzione della produzione di rifiuti.

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

d) l'attuazione del *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, e degli altri decreti di recepimento della *direttiva 96/61/CE* in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

(giurisprudenza di legittimità)

181. Recupero dei rifiuti.

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero ⁽²²⁴⁾.

(224) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 18, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

181-bis. Materie, sostanze e prodotti secondari.

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'[articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.

5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo ⁽²²⁵⁾.

(225) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 18-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

182. Smaltimento dei rifiuti.

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nei *decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

6. [Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3] ⁽²²⁶⁾.

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del *decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, di attuazione della *direttiva 1999/31/CE*.

8. [È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore] ⁽²²⁷⁾.

(226) Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(227) Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(giurisprudenza di legittimità)

183. Definizioni.

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata ⁽²²⁸⁾;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'*allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006* e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) ⁽²²⁹⁾;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada ⁽²³⁰⁾.

(228) Vedi, anche, il [D.M. 2 maggio 2006](#).

(229) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 8 aprile 2008](#).

(230) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 20, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(giurisprudenza di legittimità)

184. Classificazione.

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186⁽²³¹⁾;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali⁽²³²⁾;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) [i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani]⁽²³³⁾.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato *D* alla parte quarta del presente decreto⁽²³⁴⁾.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato *D* alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati *G*, *H* e *I* alla medesima parte quarta.

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei

materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale ⁽²³⁵⁾.

(231) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(232) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(233) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 21-bis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(234) L'elenco dei rifiuti previsto dal presente comma è stato istituito con *D.M. 2 maggio 2006* (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, S.O). Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(235) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 21, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 marzo 2008*.

(giurisprudenza di legittimità)

185. Limiti al campo di applicazione.

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:

materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,

materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,

eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla *legge 14 agosto 1991, n. 281*⁽²³⁶⁾.

(236) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 22, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(giurisprudenza di legittimità)

186. Terre e rocce da scavo.

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: *a)* siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; *b)* sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; *c)* l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; *d)* sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; *e)* sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; *f)* le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; *g)* la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA ⁽²³⁷⁾.

(237) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 23, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.
-
-

188. *Oneri dei produttori e dei detentori.*

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata

ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera *b*), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

189. Catasto dei rifiuti.

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'*articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla *decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE*.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti ⁽²³⁸⁾.

3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche ⁽²³⁹⁾.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70*, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 ⁽²⁴⁰⁾.

(238) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 24, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(239) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 24, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(240) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(giurisprudenza di legittimità)

190. Registri di carico e scarico.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui

all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti ⁽²⁴¹⁾.

6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'*articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* e successive modificazioni ed integrazioni ⁽²⁴²⁾.

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *e)*, 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

(241) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 24-*bis*, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(242) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24-*bis*, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'[articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini ⁽²⁴³⁾.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea .

(243) Comma così modificato dal [comma 8 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#).

192. Divieto di abbandono.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
-
-

(giurisprudenza di legittimità)

193. Trasporto dei rifiuti.

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - c) impianto di destinazione;
 - d) data e percorso dell'istradamento;
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che

provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera *b*) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni ⁽²⁴⁴⁾:

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. La scheda di accompagnamento di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99*, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del *decreto legislativo n. 99 del 1992* non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario ⁽²⁴⁵⁾.

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all'*articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002* del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al [decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392](#).

(244) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 25, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(245) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

194. Spedizioni transfrontaliere.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 761/2001](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;

d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.

4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁴⁶⁾.

6. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340 ⁽²⁴⁷⁾.

7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12.

(246) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 18, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4-decies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(247) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 18, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4-decies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Capo II

Competenze

195. Competenze dello Stato.

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), nei limiti di quanto stabilito dall'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#);

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi:

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera i-ter](#)), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti

economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitoli, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del [decreto legislativo n. 114 del 1998](#). Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani ⁽²⁴⁸⁾;

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso ⁽²⁴⁹⁾;

o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della *legge 19 ottobre 1984, n. 748*, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto ⁽²⁵⁰⁾.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti ⁽²⁵¹⁾.

5. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

(248) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(249) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(250) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 26, lett. b), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(251) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

196. Competenze delle regioni.

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il *regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993* attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r):

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

197. Competenze delle province.

1. In attuazione dell'*articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare ⁽²⁵²⁾:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'*articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che

vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

(252) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 27, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

198. Competenze dei comuni.

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al *articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Capo III

Servizio di gestione integrata dei rifiuti

199. Piani regionali.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui

all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera *f)*;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *p)*;

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari ad acta".

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

200. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m*), *n*) ed *o*), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m*). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

(giurisprudenza di legittimità)

201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

(giurisprudenza di legittimità)

202. Affidamento del servizio.

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'*articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia ⁽²⁵³⁾.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta [legge n. 109 del 1994](#).

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

(253) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 28, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 2 maggio 2006](#). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

203. *Schema tipo di contratto di servizio.*

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m*), *n*) ed *o*).

2. Lo schema tipo prevede:

- a*) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b*) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c*) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- d*) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e*) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902*;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente ⁽²⁵⁴⁾.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

(254) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 28-bis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento ⁽²⁵⁵⁾.
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

(255) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

205. Misure per incrementare la raccolta differenziata.

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
 - a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
 - b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
 - c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012 ⁽²⁵⁶⁾.
2. [La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1] ⁽²⁵⁷⁾.
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'*articolo 3, comma 24, della legge 28*

dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'*articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'*articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

(256) Vedi, anche, il *comma 1108 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(257) Comma soppresso dall'art. 2, comma 28-ter, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

206. Accordi, contratti di programma, incentivi.

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: *a)* l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; *b)* la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; *c)* lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; *d)* le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; *e)* la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; *f)* la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; *g)* l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; *h)* lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; *i)* l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; *l)* l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: *a)* promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al [regolamento \(CEE\) n. 761/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; *b)* attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno ⁽²⁵⁸⁾.

(258) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 29, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

206-bis. *Osservatorio nazionale sui rifiuti.*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; *b)* provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; *c)* predispose il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; *d)* verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; *e)* verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; *f)* verifica livelli di qualità dei servizi erogati; *g)* predispose, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: *a)* tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente; *b)* due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; *c)* uno designato dal Ministro della salute; *d)* uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; *e)* uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; *f)* uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90](#). Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ⁽²⁵⁹⁾.

(259) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[1. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'articolo 159, di seguito denominata "Autorità", garantisce e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

2. L'Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'*articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto.

3. La struttura e la composizione dell'Autorità sono disciplinate dall'articolo 159.

4. L'autorità svolge le funzioni previste dall'articolo 160.

5. Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorità si avvale della Segreteria tecnica di cui all'*articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche]

(260)

(260) Articolo abrogato dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

Capo IV

Autorizzazioni e iscrizioni

208. *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.*

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della *direttiva 96/61/CE* relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'*articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ⁽²⁶¹⁾.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ⁽²⁶²⁾.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) e di cui al [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182](#) di attuazione della [direttiva 2000/59/CE](#) sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera *m*) ⁽²⁶³⁾.

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

(261) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 29-ter, lettera *a*), [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(262) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29-ter, lettera *b*), [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(263) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29-ter, lettera *c*), [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 761/2001](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300](#). Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'[articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della [direttiva 96/61/CE](#) relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#).
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

210. Autorizzazioni in ipotesi particolari.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della [direttiva 96/61/CE](#) relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#).

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 761/2001](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.

4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ⁽²⁶⁴⁾.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187 ⁽²⁶⁵⁾.

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(264) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29-*quater*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(265) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29-*quater*, lettera b), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. ha durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(giurisprudenza di legittimità)

212. Albo nazionale gestori ambientali.

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) [da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche] ⁽²⁶⁶⁾;

f) [da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative] ⁽²⁶⁷⁾.

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'[articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni ⁽²⁶⁸⁾.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 761/2001](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'[articolo 21 della legge n. 241 del 1990](#): *a*) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; *b*) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; *c*) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; *d*) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci ⁽²⁶⁹⁾.

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente

competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *h*). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 761/2001](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a)*;

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.

12. [È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera *u*), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato

nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente] ⁽²⁷⁰⁾.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .

14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti ⁽²⁷¹⁾.

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995 ⁽²⁷²⁾.

17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli *articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'*articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406*, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi ⁽²⁷³⁾:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avvenuta iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inadeguata, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

22. [I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9] ⁽²⁷⁴⁾.

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri ⁽²⁷⁵⁾.

24. [Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] ⁽²⁷⁶⁾.

25. [Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] ⁽²⁷⁷⁾.

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui ai commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(266) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(267) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(268) Comma così modificato dall'art. 2, commi 30 e 31, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(269) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. L'iscrizione all'Albo prevista dal presente comma è stata disciplinata con *Del. 26 aprile 2006* (Gazz. Uff. 22 maggio 2006, n. 117), modificata dall'art. 1, *Del. 4 luglio 2007* (Gazz. Uff. 2 agosto 2007, n. 178), e con *Del. 3 marzo 2008* (Gazz. Uff. 29 marzo 2008, n. 75).

(270) Comma abrogato dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(271) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 31, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(272) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(273) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 31, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(274) Comma abrogato dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(275) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(276) Comma abrogato dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(277) Comma abrogato dall'art. 2, comma 30, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

213. Autorizzazioni integrate ambientali.

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;

b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'*Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.

Capo V

Procedure semplificate

214. *Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.*

1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2 ⁽²⁷⁸⁾.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'*Allegato C* alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. [Il comma 2 può essere attuato anche secondo la disciplina vigente per gli accordi di programma di cui agli articoli 181 e 206 e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia] ⁽²⁷⁹⁾.

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del *decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*, per accedere alle procedure

semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al [decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133](#);

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,

5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli [articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'[articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia⁽²⁸⁰⁾.

(278) Comma così modificato dall'[articolo 2, comma 32, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(279) Comma soppresso dall'[articolo 2, comma 32, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(280) Comma così modificato dall'[articolo 2, comma 32, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

215. Autosmaltimento.

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ⁽²⁸¹⁾.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare ⁽²⁸²⁾:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione ⁽²⁸³⁾.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

(281) Comma così modificato dall'*articolo 2, comma 33, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(282) Alinea così modificato dall'*articolo 2, comma 34, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(283) Comma così modificato dall'*articolo 2, comma 35, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(giurisprudenza di legittimità)

216. Operazioni di recupero.

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *a*), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *c*), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione ⁽²⁸⁴⁾.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti ⁽²⁸⁵⁾:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione ⁽²⁸⁶⁾.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,

7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure

relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla *direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001* e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387 ⁽²⁸⁷⁾.

9. [Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

c) impiego in impianti autorizzati] ⁽²⁸⁸⁾.

10. [I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9] ⁽²⁸⁹⁾.

11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente ⁽²⁹⁰⁾.

(284) Comma così modificato dall'*articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(285) Alinea così modificato dall'*articolo 2, comma 37, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(286) Comma così modificato dall'*articolo 2, comma 38, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(287) Comma così modificato dall'*articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(288) Comma soppresso dall'*articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(289) Comma soppresso dall'*articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(290) Comma così sostituito dall'*articolo 2, comma 39, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

Titolo II

Gestione degli imballaggi

217. Ambito di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla *direttiva 2004/12/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

218. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla [direttiva 2004/12/CE](#) e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

219. Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della «responsabilità condivisa», l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto

dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#), di attuazione della [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della [decisione 97/129/CE](#) della Commissione.

220. *Obiettivi di recupero e di riciclaggio.*

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'*articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70*, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia ⁽²⁹¹⁾.

3. [Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purché non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio] ⁽²⁹²⁾.

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera *e)*, qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli *articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la *decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005*.

(291) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*bis*, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(292) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-*bis*, lettera *b*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale ⁽²⁹³⁾;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). [Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti] ⁽²⁹⁴⁾,

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Osservatorio, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa ⁽²⁹⁵⁾.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di

cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera *h*), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari ⁽²⁹⁶⁾.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

(293) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(294) Periodo soppresso dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera *b*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(295) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera *c*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(296) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera *d*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

222. Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. Nel caso in cui l'osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiara di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione ⁽²⁹⁷⁾.

3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

(297) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-terbis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi ⁽²⁹⁸⁾.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ⁽²⁹⁹⁾ ⁽³⁰⁰⁾.

3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera *h*), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi ⁽³⁰¹⁾.

4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno ⁽³⁰²⁾.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione ⁽³⁰³⁾.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione

relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio⁽³⁰⁴⁾.

(298) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*quater*, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(299) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quater*, lettere *b*) e *c*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(300) Lo schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale è stato approvato con *D.M. 2 maggio 2006* (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119). Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(301) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quater*, lettera *d*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(302) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*quater*, lettera *e*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(303) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quater*, lettera *f*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(304) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quater*, lettera *f*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

224. Consorzio nazionale imballaggi.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo

statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ⁽³⁰⁵⁾.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera *a)*, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 ⁽³⁰⁶⁾;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera *h)*, ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai ⁽³⁰⁷⁾;

f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici ⁽³⁰⁸⁾;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI ⁽³⁰⁹⁾;

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera *b)*, anche definendone gli ambiti di applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei

consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;

n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* ⁽³¹⁰⁾.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.

5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera *h)*, sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

8. Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale»; indi alla fine del comma aggiungere le seguenti parole : «nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere *a)* e *c)*, per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge. Il CONAI

provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo ⁽³¹¹⁾.

9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive.

11. [Al Consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), e 223] ⁽³¹²⁾.

12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera *a*) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220 ⁽³¹³⁾.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

(305) Comma così modificato prima dal *comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*, poi dal comma 2-bis dell'*art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine dalla lettera *a*) del comma 30-*quinquies* dell'*art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(306) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *b*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(307) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *c*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(308) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *d*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(309) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *e*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(310) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *f*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(311) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *g*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(312) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *h*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(313) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*quinquies*, lettera *i*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

225. Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera *a*).

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione ⁽³¹⁴⁾.

4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 207 ⁽³¹⁵⁾, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto ⁽³¹⁶⁾.

6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

(314) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quiquiesbis*, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(315) Ora «Osservatorio nazionale sui rifiuti», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*quiquiesbis*, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(316) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*quiquiesbis*, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

226. Divieti.

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'*articolo 9 della direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto ⁽³¹⁷⁾.

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la [decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001](#) e per gli imballaggi in plastica si applica la [decisione 1999/177/CE](#) dell' 8 febbraio 1999.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

(317) Gli standard di cui al presente comma sono stati aggiornati con [D.M. 2 maggio 2006](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Titolo III

Gestione di particolari categorie di rifiuti

(giurisprudenza di legittimità)

227. *Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto.*

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: [direttiva 2000/53/CE](#), [direttiva 2002/95/CE](#) e [direttiva 2003/108/CE](#) e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'[articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);

b) rifiuti sanitari: [decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254](#);

c) veicoli fuori uso: [direttiva 2000/53/CE](#) e [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei

veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'*articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE*;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: *decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248*.

(giurisprudenza di legittimità)

228. Pneumatici fuori uso.

1. Fermo restando il disposto di cui al *decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209*, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per il recupero, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

229. Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q.

1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera *s*), sono classificati come rifiuto speciale ⁽³¹⁸⁾.

2. [Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, è escluso dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q), di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera *s*), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel [decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al citato [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002](#)] ⁽³¹⁹⁾.

3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q è ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR è ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.

4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. [Le modalità per l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal citato [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002](#)] ⁽³²⁰⁾.

5. [Il CDR-Q è fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta] ⁽³²¹⁾.

6. [Il CDR e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'[articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) ⁽³²²⁾] ⁽³²³⁾.

(318) Comma così sostituito dall'[articolo 2, comma 40, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(319) Comma soppresso dall'[articolo 2, comma 41, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(320) Periodo soppresso dall'[articolo 2, comma 41, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(321) Comma soppresso dall'[articolo 2, comma 41, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(322) Vedi, anche, il [D.M. 2 maggio 2006](#).

(323) Comma abrogato dal *comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e soppresso dal *comma 41 dell'articolo 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(giurisprudenza di legittimità)

230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani ⁽³²⁴⁾.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

(324) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 30-quinquiesimo, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

231. *Veicoli fuori uso non disciplinati dal [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#).*

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'[articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'[articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#), e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'[Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#) ⁽³²⁵⁾.

(325) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 2 maggio 2006](#). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(giurisprudenza di legittimità)

232. Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico.

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel [decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182](#).

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione: "o".

233. *Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti* ⁽³²⁶⁾.

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 ⁽³²⁷⁾.

2. Il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ⁽³²⁸⁾.

3. I consorzi ⁽³²⁹⁾ svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi ⁽³³⁰⁾, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano ai consorzi ⁽³³¹⁾:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

6. Le quote di partecipazione ai consorzi ⁽³³²⁾ sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorzio e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorzi appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi ⁽³³³⁾ che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite ⁽³³⁴⁾.

10. I consorzi ⁽³³⁵⁾ sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi ⁽³³⁶⁾ sono costituite:

- a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi ⁽³³⁷⁾;
- b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- c) dalle quote consortili;
- d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al

comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi ⁽³³⁸⁾ ⁽³³⁹⁾.

11. I consorzi ⁽³⁴⁰⁾ di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi ⁽³⁴¹⁾ direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi ⁽³⁴²⁾, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi ⁽³⁴³⁾, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi ⁽³⁴⁴⁾ di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. [Resta altresì consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 9, di nuovi consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 9, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo] ⁽³⁴⁵⁾.

(326) Rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(327) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(328) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera *b*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(329) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(330) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera *a*), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

- (331) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (332) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (333) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (334) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera c), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (335) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (336) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (337) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (338) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (339) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera d), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (340) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (341) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (342) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (343) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (344) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (345) Periodo soppresso dall'articolo 2, comma 30-*sexies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(giurisprudenza di legittimità)

234. Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene ⁽³⁴⁶⁾.

1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *dd)*, i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 231. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 ⁽³⁴⁷⁾.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo ⁽³⁴⁸⁾.

3. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ⁽³⁴⁹⁾.

4. Ai consorzi ⁽³⁵⁰⁾ partecipano:

- a)* i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b)* gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- c)* i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

5. Ai consorzi ⁽³⁵¹⁾ possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi ⁽³⁵²⁾ di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. [Resta altresì consentita per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui

al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 7, di nuovi consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo] ⁽³⁵³⁾.

7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;

b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate.

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite ⁽³⁵⁴⁾.

8. I consorzi ⁽³⁵⁵⁾ di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi ⁽³⁵⁶⁾ svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;

b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi ⁽³⁵⁷⁾ possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.

10. I consorzi ⁽³⁵⁸⁾ sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi ⁽³⁵⁹⁾;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.

11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi ⁽³⁶⁰⁾, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

12. I consorzi ⁽³⁶¹⁾ di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi ⁽³⁶²⁾ di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi ⁽³⁶³⁾ riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi ⁽³⁶⁴⁾ stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea ⁽³⁶⁵⁾.

(346) Rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(347) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettere a) e b), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(348) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera c), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(349) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera d), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(350) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

- (351) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (352) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (353) Periodo soppresso dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (354) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettere f) e g), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (355) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (356) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (357) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (358) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (359) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (360) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (361) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (362) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (363) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (364) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*septies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (365) Le tipologie di beni in polietilene di cui al presente articolo sono state individuate con *D.M. 2 maggio 2006* (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108). Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

235. *Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi* ⁽³⁶⁶⁾.

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'*articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, come modificato dal comma 15 del presente articolo, aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 ⁽³⁶⁷⁾.

2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ⁽³⁶⁸⁾.

3. All'*articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397* convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988*, il comma 6-bis, è sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3 ⁽³⁶⁹⁾.

4. [I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;

c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;

e) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi] ⁽³⁷⁰⁾.

5. [Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo] ⁽³⁷¹⁾.

6. [Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di anno in anno con i criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 16 del presente articolo] ⁽³⁷²⁾.

7. [Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti] ⁽³⁷³⁾.

8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 15 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi ⁽³⁷⁴⁾ di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività ⁽³⁷⁵⁾.

9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai consorzi ⁽³⁷⁶⁾, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.» ⁽³⁷⁷⁾.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono determinati: il contributo ambientale di cui al comma 10, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo ambientale ⁽³⁷⁸⁾.

12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

13. I consorzi ⁽³⁷⁹⁾ di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

14. Al *comma 2 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi».

15. Il *comma 3 dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, è sostituito dal seguente:

«Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo e sauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.».

16. Dopo il comma 3, dell'*articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, è inserito il seguente:

«3-bis: Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.» ⁽³⁸⁰⁾.

17. [Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'*articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive] ⁽³⁸¹⁾.

18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi ⁽³⁸²⁾ nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

(366) Rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(367) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera b), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(368) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera c), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(369) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera d), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(370) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(371) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(372) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(373) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(374) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(375) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera f), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(376) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(377) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera g), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(378) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera h), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(379) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(380) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera h), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(381) Comma così modificato dal comma 2-*bis* dell'art. 5, *D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi soppresso dalla lettera i) del comma 30-*octies* dell'art. 2, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(382) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*octies*, lettera d), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

236. Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ⁽³⁸³⁾.

1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95*. I consorzi ⁽³⁸⁴⁾ adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 ⁽³⁸⁵⁾.

2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ⁽³⁸⁶⁾.

3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi ⁽³⁸⁷⁾ di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95*, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3 ⁽³⁸⁸⁾.

4. Ai Consorzi ⁽³⁸⁹⁾ partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:

- a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti ⁽³⁹⁰⁾.

5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati ⁽³⁹¹⁾.

6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi ⁽³⁹²⁾, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. [La rappresentanza negli organi elettivi dei Consorzi è attribuita in misura pari all'ottanta per cento alle imprese che producono oli base vergini e immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per cento alle imprese che producono e immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati] ⁽³⁹³⁾.

7. I consorzi ⁽³⁹⁴⁾ determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

10. I consorzi ⁽³⁹⁵⁾ di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi ⁽³⁹⁶⁾ di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi ⁽³⁹⁷⁾ e le relative modalità di nomina.

12. I consorzi ⁽³⁹⁸⁾ svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;

e) cedere gli oli usati raccolti:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi:

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95](#), affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;

l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

13. I consorzi ⁽³⁹⁹⁾ possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatarî è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzi ⁽⁴⁰⁰⁾ stessi.

14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi ⁽⁴⁰¹⁾ di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. [Resta altresì consentita per i predetti soggetti, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo] ⁽⁴⁰²⁾.

15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai Consorzi ⁽⁴⁰³⁾ di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi ⁽⁴⁰⁴⁾ di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi ⁽⁴⁰⁵⁾ medesimi.

(383) Rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(384) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(385) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(386) Comma prima modificato dal comma 2-*bis* dell'art. 5, *D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 30-*nonies* dell'art. 2, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(387) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(388) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera c), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(389) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(390) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera e), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(391) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera f), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(392) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(393) Periodo soppresso dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera g), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

- (394) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (395) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (396) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (397) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (398) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (399) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (400) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (401) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (402) Periodo soppresso dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera d), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (403) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (404) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
- (405) Ora «Consorzio», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30-*nonies*, lettera a), *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*
-

237. Criteri direttivi dei sistemi di gestione.

1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.

Titolo IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

238. *Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.*

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#). La tariffa di cui all'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che

tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ⁽⁴⁰⁶⁾.

(406) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61*. Vedi, anche, l'*art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Titolo V

Bonifica di siti contaminati

239. Principi e campo di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione

dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

(giurisprudenza di legittimità)

240. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio;

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

241. Regolamento aree agricole.

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.

(giurisprudenza di legittimità)

242. Procedure operative ed amministrative.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza⁽⁴⁰⁷⁾.

5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro

sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto,

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

(407) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 43-bis, *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

243. Acque di falda.

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-

quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.

244. Ordinanze.

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.
-
-

245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione

secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

246. Accordi di programma.

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

(giurisprudenza di legittimità)

247. Siti soggetti a sequestro.

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

248. Controlli.

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

249. Aree contaminate di ridotte dimensioni.

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

250. Bonifica da parte dell'amministrazione.

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito

né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

252. Siti di interesse nazionale.

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.

9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta area ⁽⁴⁰⁸⁾.

(408) Con *D.M. 11 agosto 2006* (Gazz. Uff. 2 novembre 2006, n. 255) si è provveduto alla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Le Strillaie-Grosseto.

252-bis. *Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.*

1. Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al *decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468* e successive modifiche ed integrazioni, nonché il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta

giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.

2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.

3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:

a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;

b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono svolgere;

c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonché le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare;

d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;

e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della [direttiva 2004/35/CE](#); a tal fine sono preferite le misure di miglioramento della sostenibilità ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni;

f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;

g) l'eventuale finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, nonché ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualità ecologica del sito;

h) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.

6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.

7. In considerazione delle finalità di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla *direttiva 2004/35/CE* e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.

8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.

9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma.

10. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252 ⁽⁴⁰⁹⁾.

253. Oneri reali e privilegi speciali.

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Titolo VI

Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I

Sanzioni

254. Norme speciali.

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.
-
-

(giurisprudenza di legittimità)

255. Abbandono di rifiuti.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.
 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
-
-

(giurisprudenza di legittimità)

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

257. Bonifica dei siti.

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 ⁽⁴¹⁰⁾.

(410) Comma così modificato dall'*articolo 2, comma 42, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(giurisprudenza di legittimità)

259. Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

261. Imballaggi.

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

262. Competenza e giurisdizione.

1. Fatte salve le altre disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'*articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

(giurisprudenza di legittimità)

264. Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

a) la *legge 20 marzo 1941, n. 366*;

b) il *decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*;

c) il *decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-*quinqües* come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'*articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

d) il *decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1987, n. 441*, ad eccezione degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqües*;

e) il *decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

f) l'*articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*;

g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'*articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

h) l'*articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;

i) il *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

l) l'*articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dall'*articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178*;

m) l'articolo 9, comma 2-*bis*, della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a) sino alla parola: "CONAI";

n) [l'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*] ⁽⁴¹¹⁾;

o) gli *articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95*. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del

presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95](#), e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95](#), continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

p) [l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93](#).

2. Il Governo, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

(411) Lettera soppressa dall'[articolo 2, comma 44, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#)

265. Disposizioni transitorie.

1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'[articolo 264, comma 1, lettera i\)](#). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi ⁽⁴¹²⁾.

2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'[articolo 195, comma 2, lettera 1\)](#), e fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182](#) in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, individua con apposito decreto

le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi.

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive sono disciplinati modalità, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#), sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.

6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁴¹³⁾.

(412) Comma così modificato dall'[articolo 2, comma 45, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(413) Comma aggiunto dall'[articolo 2, comma 46, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

266. Disposizioni finali.

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della [legge 29 settembre 1964, n. 847](#), sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

3. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 1988, n. 475*, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia ⁽⁴¹⁴⁾.

(414) Comma così modificato dal comma 45-bis dell'*art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

L.R. 8-2-2007 n. 2, art. 45

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 febbraio 2007, n. 7, suppl. ord. n. 3.

Art. 45

Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#). Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'[art. 201, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006](#) e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'[articolo 205, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006](#).

L.R. 6-3-1986 n. 9, artt. 19, 20, 21

Istituzione della Provincia regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 marzo 1986, n. 11, suppl. ord.

TITOLO IV

Aree metropolitane

Art. 19

Caratteri delle aree metropolitane.

Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;
- b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
- c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un Comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
- d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Si vedano il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Catania" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 ottobre 1995, n. 54), il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Messina" (pubblicato sulla Gazz. Uff. 21 ottobre 1995, n. 54) e il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Palermo" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg sic. 21 ottobre 1995, n. 54).

Art. 20

Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana.

L'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta - a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali - all'esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere ⁽¹⁵⁾.

(15) Si vedano il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Catania" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 ottobre 1995, n. 54), il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Messina" (pubblicato sulla Gazz. Uff. 21 ottobre 1995, n. 54) e il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Palermo" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg sic. 21 ottobre 1995, n. 54).

Art. 21

Funzioni dell'area metropolitana.

Le Province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai Comuni in materia di:

- 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:
 - alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;
 - alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata;
 - alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;

- 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
- 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;
- 4) trasporti pubblici;
- 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la Provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma ⁽¹⁶⁾.

(16) Si vedano il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Catania" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 ottobre 1995, n. 54), il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Messina" (pubblicato sulla Gazz. Uff. 21 ottobre 1995, n. 54) e il [D.P.Reg. 10 agosto 1995](#), recante: "Individuazione dell'area metropolitana di Palermo" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg sic. 21 ottobre 1995, n. 54).

D.L. 25-6-2008 n. 112, art. 23 bis

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica ⁽⁴²⁾

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettere e\) e m\), della Costituzione](#), assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione

minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'[articolo 118 della Costituzione](#), che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

- i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'*articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(42) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

ARTICOLO 2

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, art. 238

Norme in materia ambientale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Titolo IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

238. *Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.*

1. Chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#). La tariffa di cui all'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ⁽⁴⁰⁶⁾.

(406) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61](#). Vedi, anche, l'[art. 33-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

ORDINANZA N. 885 dell'8.8.2003

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
PRESIDENZA
Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
(O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999)

**OGGETTO : ADOZIONE REGOLAMENTO TIPO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA D'AMBITO PROVVISORIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI**

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n° 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31 marzo 2000, n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25 maggio 2001 e n° 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

VISTO l'art. 1 ter del D.L. n° 15 del 7/2/03, così come convertito dalla L. 8 aprile 2003 n. 62;

VISTO in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

VISTO inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

VISTO l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana – n° 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001 con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 488 del'11 giugno 2002 con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti con allegati gli atti per la costituzione delle Società d'Ambito;

VISTO l'ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002 con la quale veniva modificata l'ordinanza 488/2002, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Ordinanza n°1166 del 18/12/2002 che al cap. 7 prescrive che le società di ambito debbano dotarsi di un piano d'Ambito, di cui dovrà far parte anche la tariffa d'ambito;

RITENUTO necessario provvedere alla adozione di un regolamento tipo per la determinazione di una Tariffa d'Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; che possa consentire l'approvazione di analogo regolamento da parte della Società di Ambito entro il 10/09/2003 che lo stesso dovrà essere successivamente inviato dalle Società d'Ambito ai rispettivi Comuni facenti parte dell'ATO per l'approvazione da parte degli organi competenti;

ORDINA

1. E' approvato il regolamento tipo per la determinazione della Tariffa d'Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati :
2. Le Società di Ambito, dovranno adottare entro il 10/09/2003 un proprio Regolamento per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria che sia congruente con il presente Regolamento tipo e provvedere a determinare la relativa tariffa provvisoria secondo lo schema di calcolo di cui all'allegato 2
3. La presente ordinanza sarà trasmessa alle 27 Società di Ambito per gli adempimenti di competenza, la notifica ai Comuni del proprio Ato a tutte le Prefetture, alle Province;
4. L'ordinanza sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito regionale.

5. Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Palermo, lì

IL SUB COMMISSARIO
(Dott. Nicolò Scialabba)

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

ARTICOLO 3

D.L. 25-6-2008 n. 112, art. 23 bis

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica ⁽⁴²⁾

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettere e\) e m\), della Costituzione](#), assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una

maggior efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'[articolo 118 della Costituzione](#), che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

- h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'*articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(42) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

ARTICOLO 4

ORDINANZA COMMISSARIALE 28 novembre 2002, n. 1069

[G.U.R.S.](#) 30 novembre 2002, n. 55

Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER L'EMERGENZA RIFIUTI

E LA TUTELA DELLE ACQUE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Vista l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;

Vista l'ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002, con la quale sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, con allegati gli atti per la costituzione delle società d'ambito;

Ritenuto di dover modificare le predette linee guida, nella parte in cui hanno previsto la possibilità dei comuni di aggregarsi per sub-ambiti, individuati nell'allegato B all'ordinanza n. 280/2001, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida;

Ritenuto di dover modificare gli schemi di proposta di deliberazione (allegato 7) e di statuto (allegato 8), alla luce dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sull'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, la cui applicazione ai servizi di gestione dei rifiuti è stata confermata dalla Commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 21 novembre 2002, anche in aderenza alle determinazioni in materia assunte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ordina:

Art. 1

Sono approvati gli schemi di deliberazione per la costituzione della società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del [19 aprile 2001](#), che vengono allegati con il n. 1 per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

I comuni dovranno costituire società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, individuati nell'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del [19 aprile 2001](#), ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida.

Art. 3

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 17, 26 e 32 dello schema di statuto sociale, allegato n. 8 alle linee guida approvate con ordinanza commissariale n. 488 dell'[11 giugno 2002](#), sono sostituiti dai corrispondenti articoli riportati nel testo che viene allegato con il n. 2 per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 4

La struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricata di rendere coerente alla presente ordinanza il Piano per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, il cui schema in atto è sottoposto al confronto per pervenire alla validazione da parte della Commissione europea.

Art. 5

La presente ordinanza sarà pubblicata con urgenza nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 novembre 2002.

Il Vice Commissario: CROSTA

Allegati

(omissis)

ARTICOLO 5

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, art. 31

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

31. Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-*bis*, si applicano le norme previste per le aziende speciali ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

(35) Comma così modificato dal [comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

(36) Il presente articolo corrisponde all'[art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata. Vedi, anche, il [comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

DECRETO PRESIDENZIALE 20 maggio 2008

G.U.R.S. 6 giugno 2008, n. 25

Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito.

N.d.R. Sulle modalità applicative e sulla tempistica di attuazione del presente decreto, si rimanda alla Circ. Agenzia regionale per i rifiuti e le acque 18 giugno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 febbraio 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. F), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2002, n. 2, in base ai quali il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e che il Presidente eletto nomina e revoca gli Assessori;

Visto il capitolo 7 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, il quale stabilisce che gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne stabilisce le competenze;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ai commi 1 e 2 dell'art. 200 prevede che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti territoriali ottimali e all'art. 201 ne disciplina la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

Vista la legge regionale n. 2/2007 ed in particolare l'art. 45, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è definita la suddivisione in ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e lo schema di convenzione tra i soci, tenendo conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi;

Vista la nota presidenziale prot. n. 1042/Pres del 16 gennaio 2008, con la quale, in attuazione della superiore disposizione di legge, lo studio predisposto dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, comprensivo di tutta la documentazione allegata consistente in "Relazione illustrativa, nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione integrata dei rifiuti, schema di convenzione tra i soci dell'Autorità d'ambito, schema di struttura interna dell'Autorità d'ambito", all'interno del quale sono descritte le modalità di individuazione degli ambiti, nel

rispetto, tra l'altro, del comma 2 dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa, sulla scorta del quale sono stati individuati 10 ambiti territoriali ottimali;

Vista la nota prot. n. 676 del 23 gennaio 2008, con la quale il servizio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana comunica che la suddetta richiesta di parere è stata assegnata alla IV Commissione legislativa permanente in data 23 febbraio 2008;

Considerato che, pertanto, alla data di adozione del presente provvedimento i termini per l'espressione del parere in questione, consistenti in giorni 45, così come previsto dall'art. 70 bis del regolamento dell'Assemblea regionale, sono abbondantemente decorsi senza che risulti che lo stesso sia stato reso e che, pertanto, il prescritto parere deve intendersi positivamente rilasciato;

Considerato che la Corte di appello di Palermo, nella seduta del 24 aprile 2008, ha proclamato eletto a Presidente della Regione, sulla base dei risultati elettorali del 13 e 14 aprile 2008, l'on.le Raffaele Lombardo;

Considerato che per effetto dell'intervenuta proclamazione da parte della Corte di appello di Palermo gli organi esecutivi dell'Amministrazione regionale della 14^a legislatura sono venuti a cessare e che, nelle more della ricostituzione dei nuovi organi regionali, l'esercizio delle funzioni del vertice politico (Presidente, Giunta regionale, Assessori) è riconducibile alla assorbente potestà del Presidente della Regione direttamente eletto, come da direttiva presidenziale sulla funzionalità degli organi di governo dell'11 aprile 2008;

Considerato che è necessaria l'immediata adozione del decreto presidenziale per la riduzione degli Ambiti territoriali ottimali, di costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e di messa in liquidazione delle attuali società d'ambito, al fine di ottimizzare la gestione di rifiuti in Sicilia, anche in considerazione della notevole entità dei debiti accumulati dalle attuali società di ambito;

Considerato, pertanto, necessario, in adempimento dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, procedere alla emanazione del previsto decreto del Presidente della Regione, nel cui ambito è da ritenere estrinsecato anche l'esercizio della propedeutica valutazione della Giunta regionale in aderenza al procedimento amministrativo previsto dalla medesima disposizione di legge;

Decreta:

Articolo Unico

- 1) La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti territoriali ottimali - A.T.O.- nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006.
- 2) Nel territorio della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, la nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), effettuata ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, è quella di cui all'allegato 2.
- 3) Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca e costituisce la conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel nuovo A.T.O., che, entro il 31 ottobre 2007, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, così come previsto dall'art. 45 della legge regionale n. 2/2007.
- 4) Il consorzio così come sopra costituito esercita la funzione di Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 201, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, ed è dotato di personalità giuridica come soggetto pubblico.

5) Ad eccezione dei comuni appartenenti alle isole minori, il territorio dell'ambito ottimale (A.T.O.) coincide con i confini della relativa Provincia regionale e l'Autorità d'ambito è costituita dai comuni appartenenti alla Provincia stessa.

6) Gli organi dell'Autorità d'ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto del consorzio e, per quanto non disposto dal presente decreto, si applica l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

7) L'assemblea degli enti consorziati è composta dai sindaci. Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune, per ogni forma di votazione, anche per l'elezione del consiglio di amministrazione, ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'A.T.O. al dicembre 2007, così come desunta dalle relative tabelle ISTAT. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

8) I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i sindaci dei comuni soci. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da 3 candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno un sindaco dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi 2 posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge 2 componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il terzo componente del consiglio di amministrazione è il candidato collocato al primo posto di una eventuale seconda lista che ottiene la seconda cifra elettorale. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni o comunque sino a che ricoprono la carica di sindaco.

9) Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio tra i suoi membri e resta in carica 3 anni o comunque sino a che ricopre la carica di sindaco.

10) L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione dei servizi.

11) Le Autorità d'ambito sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

12) Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (A.R.R.A.), effettua, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, uno studio sui risultati della gestione integrata dei rifiuti.

Gli enti locali interessati ad una eventuale modifica della delimitazione del proprio A.T.O. effettuano una specifica richiesta, ai sensi dell'art. 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, all'A.R.R.A. che la analizza anche sulla base dello studio di cui al comma 1 e, in caso di valutazione positiva, propone al Presidente della Regione la modifica della delimitazione degli A.T.O. interessati, modifica che deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione.

All'interno di ogni A.T.O. non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

13) Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui all'art. 12 si pronunciano, obbligatoriamente, le assemblee dei sindaci delle autorità d'ambito interessate, con decisioni assunte a maggioranza dei sindaci che rappresentano la metà più uno della popolazione residente, previa acquisizione dell'assenso della conferenza dei sindaci dell'ambito cui vogliono essere acquisite espresso con la stessa maggioranza.

14) I comuni, entro un termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Regione che approva lo schema di convenzione, dovranno approvare in consiglio comunale lo statuto dell'Autorità d'ambito, che dovrà comprendere al proprio interno tutti i principi e le attribuzioni di competenze fissati nello schema di convenzione.

In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19.

Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti convoca, nei successivi 30 giorni, tutti i sindaci dei comuni appartenenti all'A.T.O. per la costituzione del consorzio.

In caso di inadempienza, la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

15) Il sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti, dopo l'approvazione di tutti i consigli comunali e comunque entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto, sottopone all'assemblea dei sindaci lo statuto definitivo, il quale viene approvato, entro 30 giorni, dall'assemblea dei sindaci con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la metà più uno della popolazione dei comuni ricadenti nell'A.T.O.

In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

16) L'esercizio dei poteri ispettivi e sostitutivi della Regione viene effettuato dall'A.R.R.A. ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere e successiva nomina di un commissario ad acta.

Allo stesso modo la Regione provvederà in caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007 e dell'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17) Alle società d'ambito ed ai consorzi di ambito che gestiscono il servizio al momento della pubblicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 204, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per cui continuano a gestire il servizio fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (comma 1) per il quale i nuovi affidamenti dovranno essere disposti entro 9 mesi (comma 2) dall'1 gennaio 2009. Tutte le altre società saranno messe in liquidazione entro il 31 dicembre 2008 ed il controllo degli appalti dovrà passare alle strutture burocratiche del nuovo soggetto (Autorità d'ambito), mantenendo i contratti in essere fino alla loro scadenza, superata la quale si dovrà affidare ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

Le società d'ambito, con maggiore dimensione demografica, dovranno assicurare con la propria struttura organizzativa il funzionamento dei nuovi soggetti in un periodo che non potrà superare 3 mesi dal 30 novembre 2008.

In caso di inadempienza la Regione esercita, a mezzo dell'A.R.R.A., i poteri ispettivi e sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

18) Gli oneri conseguenti all'attività relativa agli interventi ispettivi e sostitutivi di cui ai precedenti articoli sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito.

19) Sono organi dell'Autorità d'ambito: l'assemblea, il presidente dell'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

20) L'Autorità d'ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle Autorità d'ambito nei modi di legge.

21) Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto o nella convenzione. Le quote di finanziamento dell'autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.

22) La costituzione del fondo dovrà essere fatta anche ai sensi del comma 17, art. 21, della legge regionale n. 19/2005, facendo sì che ogni comune, in sede di formazione del bilancio annuale, istituisca obbligatoriamente, dandone anche formale comunicazione all'Autorità d'ambito, due specifici capitoli con dotazione finanziaria adeguata, uno a partita di giro ed uno non a partita di giro. L'entità del capitolo non a partita di giro non potrà essere inferiore alla differenza tra il fabbisogno finanziario preventivato dall'A.T.O. per la quota spettante al singolo comune, e quanto riscosso con la T.A.R.S.U. e/o la T.L.A. nell'anno precedente (sia che le somme siano rimosse dall'ente locale e poi trasferite all'Autorità d'ambito, sia che siano rimosse direttamente da quest'ultima), salvo che dall'attività ricognitiva dell'Agenzia non sia scaturito un maggiore debito a carico della società d'ambito, per cui l'entità del suddetto capitolo deve essere sufficiente a poter ripianare il suddetto debito. Qualora l'ente locale non provveda in tal senso nei tempi previsti dalla vigente normativa o non provvederà affatto, la Regione provvederà con i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. Gli enti locali, ai fini della riduzione dell'evasione fiscale sia della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) che della tariffa igiene ambientale (T.I.A.), ove applicata, restano obbligati ad una fattiva collaborazione con l'Autorità d'ambito al fine sia della riscossione che dell'accertamento e dell'aggiornamento dei ruoli.

23) Il bilancio di previsione e il conto consuntivo oltre che agli enti consorziati, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea, sono inviati all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per l'esercizio dell'azione di vigilanza di rispettiva competenza. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda in tal senso, la Regione attiverà i necessari interventi ispettivi e sostitutivi attraverso l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

24) La Regione, la Provincia, i comuni e le attuali 27 società d'ambito trasferiscono alle Autorità d'ambito di competenza la titolarità dei contratti con terzi ove stipulati, dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti.

25) Le Autorità d'ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari al fine di realizzare gli interventi programmati per la gestione integrata; quanto realizzato con tali finanziamenti dovrà costituire elemento del capitolato d'appalto.

26) L'Autorità d'ambito esercita tutte le funzioni di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, oltreché, nello specifico:

- adotta, entro 6 mesi dalla propria costituzione, di concerto con i comuni dell'A.T.O., un apposito regolamento che definisce, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, le tariffe di igiene ambientale, comprese:

1) le misure di perequazione per le fasce sociali più deboli;

2) le misure di incentivazione e premialità, nonché la compensazione economica per l'attuazione di forme di raccolta virtuose, in particolare per la R.D., che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.

27) Con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio e di conseguire nel minor tempo possibile l'unitarietà e l'omogeneità economica della gestione nei nuovi A.T.O. così come ora delimitati, il completamento degli adempimenti preliminari e la costituzione del Consorzio deve avvenire entro il 31 ottobre 2008, la nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire entro il 30 novembre

2008, l'insediamento dello stesso con comunicazione ai soci ed alle società d'ambito per gli adempimenti conseguenti entro il 31 dicembre 2008; per il periodo transitorio si deve prevedere quanto segue:

a) Per il personale

Il Consorzio, secondo le previsioni della dotazione organica, utilizzerà, nella prima fase, il personale che, a vario titolo, è in servizio presso le società d'ambito precedenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007 e può avvalersi dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati e del personale dell'A.R.R.A., previo consenso delle amministrazioni interessate.

In mancanza di specifiche professionalità, il consorzio può assumere personale proprio, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 49 della legge regionale n. 15/2004.

Nel periodo transitorio si fa obbligo alle società d'ambito ed ai consorzi d'ambito, pena la nullità degli atti prodotti, l'osservanza della circolare n. 5330 O.R. del 20 marzo 2007.

b) Per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle 27 società d'ambito

Il presidente della società d'ambito disporrà la quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna società d'ambito alla data del 31 dicembre 2008 e le quote che ogni comune ha versato direttamente o le quote che i cittadini hanno versato direttamente alla società come T.I.A. o T.A.R.S.U. il commissario liquidatore accerterà le relative somme.

Successivamente verrà ripartito il totale del debito sulla base della previsione contenuta nel piano annuale, o nel bilancio, approvato dall'assemblea dei soci della società d'ambito, o, in difetto sulla base, per il 30%, dei rifiuti prodotti nel 2007 e, per il 70%, sulla base della popolazione residente secondo i dati ISTAT 2007. Si compenserà la quota di ogni comune con il relativo incasso della T.I.A. o della T.A.R.S.U. ed il debito residuo verrà imputato come debito accertato al singolo comune.

Dalla data dell'1 gennaio 2009 i nuovi consorzi diventano titolari dei rapporti attivi e passivi:

a) l'adozione dei regolamenti e la definizione dei rapporti con il gestore dei servizi sia esso pubblico o privato anche per quanto attiene l'instaurazione degli stessi, la modifica e la cessazione;

b) l'analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata;

c) la determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenze;

d) la predisposizione e l'approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo: "il Piano d'ambito";

e) la scelta, per ogni specifico servizio, delle modalità di gestione che assicurino in ogni caso l'unitarietà del servizio;

f) la redazione, entro 3 mesi dalla sua costituzione, di un proprio C.S.A e di un contratto a risultato che, sulla base del capitolato generale di appalto e del contratto e risultato formulati dall'A.R.R.A., tengano conto delle specificità e delle esigenze locali;

g) l'indicazione delle modalità con le quali il gestore, applicando il contratto a risultato, può affidare la raccolta differenziata, o parti di essa, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91;

h) l'integrazione, entro 30 giorni, del contratto di servizio e del C.S.A. con le eventuali osservazioni formulate dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;

i) l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi;

j) il controllo sul servizio reso dal gestore, nel rispetto delle specifiche norme contenute sia nell'atto di affidamento che nel C.S.A. e nel contratto a risultato;

k) l'amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei beni, delle attrezzature nonché degli impianti presenti e realizzati nel territorio con fondi regionali, provinciali e comunitari, la cui titolarità dovrà essere trasferita all'Autorità d'ambito;

l) la predisposizione della pianificazione d'ambito e del programma degli interventi (Piano d'ambito);

m) l'esecuzione della programmazione nel territorio di competenza della gestione integrata, sia raccolta differenziata (R.D.) che raccolta rifiuti solidi urbani (R.S.U.), entro 6 mesi dalla sua costituzione;

n) assicura, nella predisposizione dei programmi, la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio tramite un comitato consultivo degli utenti. A tale scopo l'A.R.R.A. emanerà una direttiva circa i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del comitato;

28) Il presente provvedimento costituisce variazione al Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, adeguato con successive ordinanze commissariali n. 1260 del 30 settembre 2002 (*N.d.R. Recte: 30 settembre 2004*) e n. 1133 del 28 dicembre 2006.

29) Dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti gli atti consequenziali.

Palermo, 20 maggio 2008.

LOMBARDO

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque www.regione.sicilia.it/ARRA.

CIRCOLARE COMMISSARIALE n 7990 del 20 aprile 2004

Gestione dei rifiuti – avvio operativo delle società d'ambito.

- o o Ai sigg. Sindaci dei comuni siciliani
- o o Ai sigg. Presidenti delle province regionali
- o o A tutte le Società di ambito della Regione siciliana

- o o All' Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali e p.c.
- o o Ai sigg. Prefetti della Regione siciliana

Codeste amministrazioni comunali e provinciali entro il 30 giugno 2004, in esecuzione alle proprie deliberazioni adottate secondo gli schemi tipo allegati alle "Linee Guida per la raccolta differenziata", emanate da questo Ufficio Commissariale e facenti parte del Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con ordinanza n. 1166 del 18.12.2002, dovranno porre in essere gli atti necessari per dar luogo al trasferimento, previa ricognizione da approvarsi con apposito atto deliberativo entro il 31 maggio 2004, delle disponibilità finanziarie, delle attrezzature, dei mezzi, del personale e di quant'altro connesso alla gestione dei rifiuti alla società d'ambito della quale ciascun Ente locale è socio, dandone contestuale comunicazione a questo Ufficio Commissariale e all'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali.

Detto Assessorato regionale alle autonomie locali, al quale la presente viene inviata per le incombenze derivanti dall'art. 24 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, curerà, mediante attività ispettiva, gli opportuni accertamenti dell'effettivo adempimento dei trasferimenti citati, disponendo gli interventi sostitutivi ove gli Enti locali non abbiano provveduto al rispetto delle proprie incombenze nei termini suindicati.

Ai fini del trasferimento del personale interessato si dovrà applicare [l'accordo regionale quadro](#) siglato in data 20.4.2004 e che si allega in copia.

Le società d'ambito in indirizzo avranno cura di notificare la presente ai rispettivi enti locali soci.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

N.B. – l'accordo regionale quadro è consultabile nel sito della Presidenza della Regione al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti/leggi/circular/circ_025.htm

L. 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195.

D.L. 25-6-2008 n. 112, art. 18

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.*Reclutamento del personale delle società pubbliche*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al [comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).⁽³⁵⁾
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

(35) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

ARTICOLO 6

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 7

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 7

Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio ⁽⁶⁾.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ⁽⁷⁾. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività ⁽⁸⁾.

3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:

a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;

e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito ⁽⁹⁾;

f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;

g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeorologici;

h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;

i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;

l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;

m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;

n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;

o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);

p) [alla gestione delle emergenze infrastrutturali] ⁽¹⁰⁾;

q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;

r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;

s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;

t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere ⁽¹¹⁾.

4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'*art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* nonché:

a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.

6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti ⁽¹²⁾:

- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3;

- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) ad n) del comma 3;

- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;

- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da ad) a f) del comma 4, i) ed l) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali ⁽¹³⁾.

6-bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma ⁽¹⁴⁾.

7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.

8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale ⁽¹⁵⁾.

9. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti ⁽¹⁶⁾;

a-bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie ⁽¹⁷⁾;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'[articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#), tra gli iscritti al registro previsto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#) ⁽¹⁸⁾. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'[articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22](#), sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio ⁽¹⁹⁾. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del [comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia ⁽²⁰⁾.

10. [Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza] ⁽²¹⁾. [Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), dal [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), e successive] ⁽²²⁾. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal [comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#); nomina in conformità a quanto previsto dall'[articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al [comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) ⁽²³⁾. Qualora i direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della [legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2](#), e successive modifiche e integrazioni ⁽²⁴⁾.

11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ⁽²⁵⁾. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione ⁽²⁶⁾.

11-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'[articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212](#) e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli [articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212](#) ⁽²⁷⁾.

12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle

opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.

13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'*O.M. 28 giugno 2002, n. 3224*, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale ⁽²⁸⁾. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.

13-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽²⁹⁾.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'*articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, per le finalità previste dall'*articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21* (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'*art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli *articoli 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24*, e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁰⁾.

16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.

(6) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(7) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*, mediante sostituzione, con il periodo che segue, delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il presente periodo.

(8) Periodo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*, in luogo delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il periodo precedente.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 48, comma 1, primo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(10) Lettera soppressa dall'*art. 48, comma 1, secondo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(11) Lettera così modificata dall'*art. 48, comma 1, terzo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

- (12) Alinea così modificato dall'art. 48, comma 1, quarto alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (13) Alinea aggiunto dall'art. 48, comma 1, quarto alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (14) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, quinto alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (15) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, sesto alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (16) Lettera così modificata dall'art. 48, comma 1, settimo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (17) Lettera aggiunta dall'art. 48, comma 1, settimo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (18) Periodo così sostituito dall'art. 48, comma 1, ottavo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#)».
- (19) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, nono alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario periodo di durata del collegio (sette anni) con quello attuale di cinque anni.
- (20) Periodo così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#).
- (21) Periodo soppresso dall'[art. 48, comma 2](#), [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.
- (22) Periodo soppresso dall'[art. 48, comma 2](#), [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.
- (23) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, decimo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (24) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, undicesimo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge), come corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2007, n. 22.
- (25) Periodo così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#).
- (26) Periodo aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 6 febbraio 2008, n. 1](#).
- (27) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, dodicesimo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (28) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, tredicesimo alinea, [L.R. 8 febbraio 2007, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(29) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, quattordicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

(30) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, quindicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

L.R. 3-12-1991 n. 44, artt. 24 e 25

Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 1991, n. 57.

Sezione IV - Controlli sostitutivi ed ispettivi

Art. 24

1. Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.

3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 25

1. Ferme restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali, anche a mezzo di funzionari in servizio presso le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

ARTICOLO 7

D.M. 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'*articolo [26, comma 2](#), del [D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#).*

Publicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 169.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA SALUTE

Vista la *[legge 8 luglio 1986, n. 349](#)*;

Visto l'*articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#)*;

Visto il *[decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#)*, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della *[direttiva 91/271/CEE](#)* e della *[direttiva 91/676/CEE](#)*, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'*articolo 26, comma 2*, del citato decreto legislativo che prevede la definizione di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota 20 febbraio 2003, n. UL/2003/1465;

Emana il seguente regolamento:

1. *Principi e finalità.*

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'*articolo [6, comma 1](#), della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#)*, come sostituito dall'*articolo [26, comma 2](#), del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#)*, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei

relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure previste dall'[articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994](#) per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al [decreto legislativo n. 152 del 1999](#), con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui al Capo I del Titolo IV del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#) e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;

b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;

c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.

3. Destinazioni d'uso ammissibili.

1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:

a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;

b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;

c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

4. Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo.

1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'*allegato 5 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#)*.

2. In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 12-bis del *[regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#)*, come modificato dall'*articolo 23, comma 3, del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#)*, il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità di cui al comma 1.

3. L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero o di riutilizzo.

5. Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo.

1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'articolo 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.

2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.

6. Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo.

1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'*articolo 47 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#)*, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.

7. Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero.

1. L'impianto di recupero delle acque reflue è soggetto al controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'[articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999](#), per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui all'[articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999](#), può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.

2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

8. Scarico alternativo nel corpo recettore.

1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Titolo II, Capo I del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#) e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del Titolo III, Capo III del medesimo decreto legislativo.

9. Reti di distribuzione.

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalità di segnalazione.

10. Modalità di riutilizzo.

1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo è comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla

vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#).

2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'articolo 3, o con utenti multipli, il titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalità di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a riutilizzi impropri.

11. Monitoraggio delle attività di riutilizzo.

1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.

2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.

12. Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione.

1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'[articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999](#).

2. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.

3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'[allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999](#) ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.

13. Informazione.

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo 7, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'[articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999](#).

14. Norme transitorie.

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro *Escherichia coli*, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:

a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;

b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

3. L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorità sanitaria.

15. Disposizioni di salvaguardia.

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Allegato

Requisiti minimi di qualità delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto di recupero

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi.

2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli [articoli 13 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31](#), valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del [decreto legislativo n. 31 del 2001](#), le autorità competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.

3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999; per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml.

7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.

VALORI LIMITE DELLE ACQUE REFLUE

ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO

	Parametro	Unità di misura	Valore limite
Parametri chimico fisici	pH		6-9,5
	SAR		10
	Materiali grossolani		Assenti
	Solidi sospesi totali	mg/L	10
	BOD ₅	mg O ₂ /L	20
	COD	mg O ₂ /L	100
	Fosforo totale	mg P/L	2
	Azoto totale	mg N/L	15
	Azono ammoniacale	mg NH ₄ /L	2
	Conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}$	3000
	Alluminio	mg/L	1
	Arsenico	mg/L	0,02
	Bario	mg/L	10
	Berillio	mg/L	0,1
	Boro	mg/L	1,0
	Cadmio	mg/L	0,005

Cobalto	mg/L	0,05
Cromo totale	mg/L	0,1
Cromo VI	mg/L	0,005
Ferro	mg/L	2
Manganese	mg/L	0,2
Mercurio	mg/L	0,001
Nichel	mg/L	0,2
Piombo	mg/L	0,1
Rame	mg/L	1
Selenio	mg/L	0,01
Stagno	mg/L	3
Tallio	mg/L	0,001
Vanadio	mg/L	0,1
Zinco	mg/L	0,5
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05
Solfuri	mgH ₂ S/L	0,5
Solfiti	mgSO ₃ /L	0,5
Solfati	mgSO ₄ /L	500
Cloro attivo	mg/l	0,2
Cloruri	mg Cl/L	250
Fluoruri	mg F/L	1,5
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10
Oli minerali	mg/L	0,05
Nota 1		
Fenoli totali	mg/L	0,1
Pentaclorofenolo	mg/L	0,003
Aldeidi totali	mg/L	0,5
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/L	0,01
Solventi clorurati totali	mg/L	0,04
Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/L	0,03
Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
Benzene	mg/L	0,001
Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001
Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
Tensioattivi totali	mg/L	0,5
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/L	0,0001
Nota 2		
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/L	0,0001
Altri pesticidi totali	mg/L	0,05
Parametri microbiologici		10 (80% dei campioni)
Escherichia coli	UFC/100mL	100 valore puntuale max
Nota 3		
Salmonella		Assente

Nota 1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'*allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999* per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del *paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999*. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

Nota 3. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 7

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 7

Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio ⁽⁶⁾.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ⁽⁷⁾. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività ⁽⁸⁾.

3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:

a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;

e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito ⁽⁹⁾;

f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;

g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeorologici;

h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;

i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;

l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;

m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;

n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;

o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);

p) [alla gestione delle emergenze infrastrutturali] ⁽¹⁰⁾;

q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;

r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;

s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;

t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere ⁽¹¹⁾.

4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'*art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* nonché:

a) pubblica e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.

6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti ⁽¹²⁾:

- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3;

- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) ad n) del comma 3;

- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;

- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da ad) a f) del comma 4, i) ed l) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali ⁽¹³⁾.

6-bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma ⁽¹⁴⁾.

7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.

8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale ⁽¹⁵⁾.

9. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti ⁽¹⁶⁾;

a-bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie ⁽¹⁷⁾;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'*articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, tra gli iscritti al registro previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88* ⁽¹⁸⁾. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'*articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22*, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio ⁽¹⁹⁾. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del *comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia ⁽²⁰⁾.

10. [Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza] ⁽²¹⁾. [Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con *legge 14 novembre 1995, n. 481*, e successive] ⁽²²⁾. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal *comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*; nomina in conformità a quanto previsto dall'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al *comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* ⁽²³⁾. Qualora i direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della *legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2*, e successive modifiche e integrazioni ⁽²⁴⁾.

11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ⁽²⁵⁾. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione ⁽²⁶⁾.

11-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'*articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212* e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli *articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212* ⁽²⁷⁾.

12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.

13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. *28 giugno 2002, n. 3224*, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale ⁽²⁸⁾. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.

13-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽²⁹⁾.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'*articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, per le finalità previste dall'*articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21* (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'*art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli *articoli 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24*, e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁰⁾.

16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.

(6) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(7) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*, mediante sostituzione, con il periodo che segue, delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza

della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il presente periodo.

(8) Periodo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, lettera b)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*, in luogo delle parole «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici», con le quali terminava il periodo precedente.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 48, comma 1, primo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(10) Lettera soppressa dall'*art. 48, comma 1, secondo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(11) Lettera così modificata dall'*art. 48, comma 1, terzo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(12) Alinea così modificato dall'*art. 48, comma 1, quarto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(13) Alinea aggiunto dall'*art. 48, comma 1, quarto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 48, comma 1, quinto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(15) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 1, sesto alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(16) Lettera così modificata dall'*art. 48, comma 1, settimo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 48, comma 1, settimo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(18) Periodo così sostituito dall'*art. 48, comma 1, ottavo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*».

(19) Periodo così modificato dall'*art. 48, comma 1, nono alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario periodo di durata del collegio (sette anni) con quello attuale di cinque anni.

(20) Periodo così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera c)*, *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(21) Periodo soppresso dall'*art. 48, comma 2, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

(22) Periodo soppresso dall'*art. 48, comma 2, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

- (23) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, decimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (24) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge), come corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2007, n. 22.
- (25) Periodo così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera d), *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.
- (26) Periodo aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera e), *L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.
- (27) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, dodicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (28) Periodo così modificato dall'art. 48, comma 1, tredicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (29) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 1, quattordicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).
- (30) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, quindicesimo alinea, *L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

ARTICOLO 9

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'*articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662* ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.

Prov. 14 dicembre 2007

Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300.

Emanato dall'Agenzia delle entrate.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al *comma 107 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Dati oggetto della comunicazione ⁽⁴⁾.

2.1 Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato record allegato al presente provvedimento, rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.

2.2 I dati riguardano nello specifico:

dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);

dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell'occupante-detentore dell'immobile;

dati relativi all'immobile occupato o detenuto.

3. Modalità di trasmissione.

3.1 I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2, utilizzando il servizio Entratel, come specificato nel [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e nel decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, nonché dei relativi allegati, avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la trasmissione telematica di tali comunicazioni, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.

3.3 È consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purchè esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l'apposita procedura di annullamento, prevista in ambiente Entratel.

4. Modalità della trasmissione sostitutiva.

4.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure di controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.

4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalità standard previste dai Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

5. Termini per le comunicazioni.

5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare 2007 sono effettuate entro il 30 aprile 2009 ⁽⁵⁾.

5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all'anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

5.3. Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 sono trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record ⁽⁶⁾.

6. Trattamento dei dati.

6.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

6.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

7. Sicurezza dei dati.

7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'[art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell'imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito.

A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all'Agenzia delle entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli.

In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o

detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell'immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante causa dello stesso.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

[Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

[Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.

[Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.](#)

(4) Vedi, anche, il [Prov. 24 ottobre 2008](#).

(5) Punto così modificato dal punto 1.4, [Prov. 24 ottobre 2008](#).

(6) Il punto 5 è stato così sostituito dal [Prov. 14 febbraio 2008](#).

(Allegato omeso)

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, art. 159

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali.

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili ^{(234) (235)}.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità ⁽²³⁶⁾.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere ⁽²³⁷⁾.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'[articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con [regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054](#), devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3 ^{(238) (239)}.

⁽²³⁴⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo

della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

(235) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

(236) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

(237) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

(238) Il presente articolo corrisponde all'*art. 113, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(239) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 21 comma 17

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 21

Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ⁽³⁵⁾.

17. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni ⁽³⁹⁾.

(39) Vedi anche l'*art. 6, comma 2, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*. Vedi altresì la *Circ. 11 gennaio 2006*.

ARTICOLO 10

L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 commi 24-40.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ⁽⁸¹⁾.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁸²⁾.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ⁽⁸³⁾.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ⁽⁸⁴⁾.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... ⁽⁸⁵⁾.

37. ... ⁽⁸⁶⁾.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L. 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁸⁷⁾.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

⁽⁸¹⁾ Con D.M. 18 luglio 1996 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250), per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

⁽⁸²⁾ Comma così modificato dall'art. 26, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

⁽⁸³⁾ Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 157, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

⁽⁸⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come a sua volta sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

⁽⁸⁵⁾ Aggiunge la lett. *i-bis*) al secondo comma dell'art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

⁽⁸⁶⁾ Inserisce la lett. *g-bis*) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(87) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 2 maggio 1996. Successivamente detto comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 11

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 7, comma 5

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

Art. 7

Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.

L.R. 3-12-1991 n. 44, artt. 24 e 25

Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 1991, n. 57.

Sezione IV - Controlli sostitutivi ed ispettivi

Art. 24

1. Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.

3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 25

1. Ferme restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali, anche a mezzo di funzionari in servizio presso le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale

(DDL n. 248)

Dossier sui disegni di legge
n. 20/2008

XV Legislatura
Novembre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale

(DDL n. 248)

Dossier sui disegni di legge
n. 20/2008

XV Legislatura
Novembre 2008

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Maria Ingrao.*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria
Cristina Pensovecchio.*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	9
DATI IDENTIFICATIVI	10
STRUTTURA E OGGETTO	11
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	15
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	26
ARTICOLO 1	28
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502	28
LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1	86
DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517	89
LEGGE 30 novembre 1998, n. 419, art. 6	99
ARTICOLO 3	100
LEGGE GENERALE 9 ottobre 2008, n. 10	100
ARTICOLI 8 E 18	102
LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10, Tabella A	102
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 11	104
ARTICOLO 19	106
LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 4, art. 76	106

Il presente dossier realizzato dal Servizio studi con la collaborazione del Servizio Documentazione e Biblioteca intende costituire un approfondimento della tematica proposta dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato presso la VI commissione legislativa allo scopo di stabilire norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e contiene elementi per l'istruttoria legislativa, corredata da un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia.

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi, consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	248
<i>Titolo</i>	<i>Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale</i>
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Settore di intervento</i>	Sanità
<i>Numero di articoli</i>	24
<i>Commissione competente</i>	VI
<i>Pareri previsti</i>	I Commissione

STRUTTURA E OGGETTO

CONTENUTO

Il **d.d.l. di iniziativa governativa n. 248, “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”**, è composto da **24 articoli** che si prefiggono l’ambizioso obiettivo di riformare e razionalizzare il sistema del servizio sanitario siciliano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, allo scopo di promuoverne l’efficienza, di contenerne i costi, di favorire forme di collaborazione e collegamento tra le aziende sanitarie e le università e di coordinamento tra i diversi centri operativi, di potenziare gli strumenti di programmazione e il controllo sull’operato delle strutture sanitarie pubbliche e private. Il disegno di legge incide su una materia che, a livello regionale, risulta ad oggi essenzialmente disciplinata dalla legge regionale n. 30 del 30 novembre 1993 recante “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali”.

Perseguendo le predette finalità, il disegno di legge si muove nella direzione della razionalizzazione della spesa sanitaria indicata dal Piano sanitario Nazionale 2006-2008 e dalle linee guida per l’attuazione di quest’ultimo contenute nel Piano di contenimento e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009. A loro volta, tali atti sono coerenti con gli indirizzi espressi nella legge finanziaria per il 2006, la quale ha confermato gli obblighi di contenimento della spesa sanitaria posti a carico delle Regioni dall’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e nella legge finanziaria 2007 (l. 296/06). Quest’ultima, che ha recepito sostanzialmente i contenuti del Patto per la salute sottoscritto da Governo e Regioni il 20.09.06, ha anche previsto restrizioni di tipo finanziario nei confronti delle Regioni che non adottino adeguate misure di razionalizzazione della propria spesa sanitaria. Tra gli obiettivi indicati nel piano di contenimento figurano quello della “riduzione delle posizioni organizzative” (D.1.1.) e quello della “riduzione delle risorse destinate all’assistenza ospedaliera pubblica e privata, con la revisione della rete ospedaliera”(C.1.). Nell’accordo attuativo del piano di rientro, approvato con decreto dell’assessore per la sanità del 6 agosto 2007 (GURS 31 agosto 2007, n.40) si individua nella rimodulazione della rete ospedaliera regionale un “momento fondamentale delle azioni

previste dal Piano di rientro ma ancor più della riconfigurazione del Sistema sanitario regionale”.

In questo quadro, il disegno di legge propone altresì una riforma dell’attuale struttura del SSR, basata sulla riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali, il cui ambito di operatività viene a coincidere con il territorio della provincia, e sull’accorpamento di talune aziende ospedaliero-universitarie (tale figura organizzativa era stata prevista dal d.lgs.517/1999).

Il testo dell’articolato proposto dal Governo, dopo aver ribadito (nell’art. 1) il proprio oggetto e le proprie finalità, e cioè di dare attuazione alla normativa nazionale - segnatamente al d.lgs. n.502 del 1992 e al d.lgs. n. 517 del 1999 - nel riassetto dei più rilevanti aspetti del sistema sanitario regionale, esplicita (nell’art. 2) i principi ispiratori della riforma, tra cui essenzialmente quello di assicurare al cittadino, collocato in una posizione di centralità in quanto titolare del fondamentale diritto alla salute, l’adeguatezza, la qualità e la universalità delle prestazioni sanitarie erogate. Di rilievo anche il richiamo al principio di sussidiarietà solidale, e alla necessità di garantire livelli uniformi essenziali di assistenza.

Nei successivi artt. 3 e 4 vengono meglio definiti gli strumenti e le procedure per la programmazione a livello regionale, nella quale – coerentemente con i sopra richiamati principi - vengono coinvolti anche le Università, gli IRCCS, nonché le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dell’utenza, mentre nei successivi due articoli sono individuati quelli della programmazione a livello locale (art. 5) e della programmazione interaziendale di bacino (art. 6), per la quale sarebbe costituito un apposito Comitato coordinato dall’assessore per la sanità. Viene quindi proposta la creazione di una Consulta regionale per la sanità, con importanti compiti di consulenza sanitaria (art.7); viene riconfigurata l’articolazione funzionale dell’Assessorato regionale della sanità (art.8) all’interno del quale verrebbero istituiti due dipartimenti, in luogo dei cinque in atto esistenti; vengono definiti le attribuzioni e gli atti di competenza dell’Assessore per la sanità (art. 9); a questi viene tra l’altro affidato (art.10) il compito di determinare con propri decreti le risorse finanziarie disponibili annualmente per il servizio sanitario regionale, destinandole ad una serie di obiettivi indicati nella stessa norma.

L’art. 11 stabilisce il divieto per le Aziende sanitarie di ricorrere a consulenze esterne , fatta eccezione per casi di assoluta necessità, nei quali si dovrà comunque adottare un provvedimento adeguatamente motivato da sottoporre alla preventiva approvazione dell’Assessorato regionale della sanità e della Corte dei conti.

Nei successivi articoli si passa a definire la nuova struttura del Sistema sanitario, che verrebbe articolato (ai sensi dell'art. 12) nelle Aziende sanitarie provinciali (ASP) e nelle nuove Aziende ospedaliere (AO), le quali prenderebbero il posto di quelle in atto esistenti. Queste ultime cesserebbero le loro funzioni a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione di nomina dei direttori generali.

L'articolo 13 definisce organizzazione e modalità di funzionamento delle Aziende sanitarie provinciali - di cui l'art. 14 prevede l'articolazione in Distretti nell'ambito dei quali le attività territoriali dovrebbero essere svolte dai Punti territoriali di assistenza (PTA), mentre le attività ospedaliere sarebbero svolte dalle aziende sanitarie mediante i presidi ospedalieri - e delle aziende ospedaliere, le cui funzioni sono specificate nell'art.15.

L'art. 16, al fine di favorire la collaborazione tra servizio regionale e Università, prevede la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie, da istituire mediante appositi protocolli d'intesa elaborati da un apposito comitato costituito dal Presidente della Regione, dall'Assessore per la sanità e dai rettori delle Università siciliane.

Al fine di promuovere un efficace coordinamento dell'attività delle diverse aziende, è prevista la creazione di un sistema di collegamento in rete delle stesse (art. 17).

L'art. 18, al fine di garantire l'efficienza del sistema, prevede un potenziamento del sistema dei controlli, deferiti ad un'apposita struttura intermedia da istituire nell'ambito dell'Assessorato della sanità, i quali andrebbero effettuati dalle diverse ASP attraverso unità operative preposte alla verifica della gestione, della qualità e dell'adeguatezza dei servizi forniti all'utenza.

L'art. 19 prevede la liquidazione di tre fondazioni-centri di eccellenza istituite ai sensi della l.r.16 aprile 2003, n .4. Si tratta delle fondazioni "Gesualdo Clementi" di Catania, "Saverio D'Aquino" di Messina e "Michele Gerbasi" di Palermo.

L'art. 20 riguarda il servizio di emergenza-urgenza 118, di cui vengono ridefinite struttura e funzionamento. Si prevede la possibilità di una gestione del servizio attraverso affidamento ad una società a totale partecipazione pubblica. Viene proposta la costituzione di un Comitato regionale per l'emergenza-urgenza.

L'art. 21 pone a carico delle ASL le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza di cui al Piano sanitario regionale, definendo le relative modalità di accesso. Esso prevede inoltre la possibilità che l'Assessorato regionale della sanità stabilisca dei vincoli al sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e da parte dei privati. Autorizza le aziende sanitarie a consentire lo svolgimento di talune prestazioni a pagamento o in regime di libera professione da parte dei propri dipendenti.

L'art. 22 prevede i criteri che dovranno ispirare i rapporti tra Servizio sanitario regionale e strutture private, rapporti che potranno essere instaurati sulla base di una verifica del grado di affidabilità di queste ultime dal punto di vista finanziario, delle procedure di accreditamento, della qualità delle prestazioni, e dell'accertamento del rispetto degli standards occupazionali e degli obblighi contrattuali in materia di lavoro.

L'art. 23 introduce una norma transitoria, nella quale si dispone la decadenza degli attuali Direttori generali, Direttori sanitari e amministrativi e di tutti gli organi delle AUSL in atto esistenti dal momento in cui le nuove ASP e le nuove AO diverranno operative.

Al disegno di legge sono allegate due tabelle, la tabella A e la tabella B, le quali elencano in modo schematico le aziende di nuova costituzione e le ex aziende.

La tabella A contiene un prospetto nel quale vengono indicate, per ogni provincia, le nuove Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere ed Aziende ospedaliero-universitarie , e le aziende le cui funzioni dovrebbero cessare.

Le aziende di nuova costituzione comprenderebbero:

- a) nove aziende sanitarie, una per ciascuna provincia;
- b) quattro Aziende ospedaliere (di cui una localizzata nella provincia di Catania, una in quella di Messina, due in quella di Palermo), in luogo delle sedici preesistenti;
- c) quattro aziende ospedaliero-universitarie (due nella provincia di Catania, una nella provincia di Messina, ed una nella Provincia di Palermo).

La tabella B contiene un prospetto nel quale vengono indicate, da una parte, le Aziende ospedaliero-universitarie di nuova formazione, ossia quelle di Catania, Messina e Palermo e, dall'altra, le ex aziende; dal prospetto si evince che le due aziende ospedaliero –universitarie di Catania (indicate distintamente nella precedente tabella) confluirebbero in realtà nell' azienda di Catania. Complessivamente, il numero di tali aziende passerebbe da sei a tre.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente stabilite:

L'iniziativa legislativa in esame trae il suo fondamento nella competenza concorrente attribuita alla nostra Regione dall'art. 17, co.1, lett. b) e c) dello Statuto siciliano in materia di "igiene e sanità pubblica" e di "assistenza sanitaria". Anche l'art. 117, co. 2 della Costituzione inserisce tra le materie di competenza concorrente, oltre alla "ricerca scientifica e tecnologica, la "tutela della salute".

Occorre peraltro tenere presente che, trattandosi di una competenza di tipo concorrente, essa va esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti non solo nella Costituzione, ma altresì nella normativa statale che regola la materia.

Quanto ai principi costituzionali, il principale punto di riferimento è costituito dall'art. 32 Cost., il quale afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".

I principi fondamentali che permeano la legislazione nazionale possono invece ricavarsi anzitutto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" il quale, tra l'altro, definisce la sfera di competenza delle Regioni ai fini della attuazione dei principi da esso stabiliti. Dispone in proposito l'art. 2 del decreto: "Spettano alle Regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera" (comma 1); "spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione, supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie" (comma 2). Altre norme del citato decreto attribuiscono alle Regioni competenze in merito alla costituzione o conferma in aziende ospedaliere di presidi ospedalieri in possesso di idonei requisiti (art. 4, co.1 bis), di definizione delle modalità di integrazione delle attività assistenziali delle aziende sanitarie nella programmazione regionale e le forme della loro collaborazione con le aziende unità sanitarie locali (art.4, co. 1 septies), di rimborsi delle

prestazioni erogate in forma indiretta (art. 8.septies), di controlli (art.8 e art.10). Il contenuto del disegno di legge appare per lo più attinente a profili compresi negli ambiti ora ricordati.

Va segnalato come l'art. 19 del decreto n. 502 , relativo alle “competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome”, proceda espressamente a qualificare come norme fondamentali di riforme economico-sociali, in quanto tali vincolanti per le stesse Regioni, talune disposizioni in esso contenute, e precisamente gli articolo 6, commi 1 e 2, gli articolo 10, 11, 12 e 13, l'art.14, co.1, gli articoli 15, 16, 17, 18. La Corte costituzionale è intervenuta in proposito con una pronuncia (sent. 19-27 luglio 1994, n. 354) nella quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto art. 19 nella parte in cui qualifica solo alcune disposizioni come norme fondamentali e non solo i principi da esse desumibili. Non sembra comunque che le disposizioni contenute nel disegno di legge presentino profili di contrasto rispetto agli stessi principi.

In subjecta materia va inoltre tenuto presente l'art. 117, co.1 della Costituzione, il quale attribuisce allo Stato la competenza esclusiva per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”(lett m). Si tratta di una riserva che viene operata a favore dello Stato ai fini della fissazione di quegli “standards” minimi di tutela che devono considerarsi indispensabili ed essere assicurati nell'intera nazione, senza peraltro escludere la competenza regionale sul piano della organizzazione e strutturazione dei servizi che assicurano tale tutela. Tali livelli minimi, in materia sanitaria e socio-sanitaria, sono stati prima fissati in un accordo Stato-Regioni e successivamente nel d.P.C.M. 29 novembre 2001 che li ha definiti LEA (Livelli essenziali di assistenza sanitaria) per essere poi consolidati nella legge finanziaria 2004. Nell'aprile 2008 è stato adottato un nuovo d.P.C.M. che ha parzialmente ridefinito i LEA.

Di seguito si formulano alcune osservazioni su singole disposizioni contenute nel disegno di legge .

In merito all'art. 9, che individua gli “atti di competenza assessoriale” non sembra che esso si ponga in contrasto con i principi ispiratori della normativa statale e regionale che impone la separazione tra sfera politica ed amministrativa, purchè sia sostanzialmente mantenuta la competenza dei dirigenti per gli atti di gestione.

In merito all'art. 16, si pone il problema di accertare se la Regione abbia la competenza per disporre autonomamente sull'integrazione tra istituzioni universitarie e strutture del Servizio sanitario regionale volta alla costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie. Stante la sussistenza di una competenza statale, sia pur non esclusiva, in tema di istruzione universitaria, occorre verificare la compatibilità di tale previsione con la normativa nazionale in tema di rapporti tra Servizio sanitario ed università. Tale normativa è rappresentata dal decreto legislativo

n. 517 del 1999, il quale nell'art. 2, al comma 1 prevede due diverse categorie di aziende ospedaliero-universitarie: quelle integrate con il servizio sanitario nazionale, costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta (lett.a) e quelle integrate con l'università, costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università (lett.b). Lo stesso articolo, al comma 7 ed al comma 8 prevede una procedura per la costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie che coinvolge anche le Regioni, attribuendo tuttavia alle stesse un ruolo di semplice proposta nel caso di aziende integrate con l'Università, e prevedendo invece una intesa tra Università e Regioni nel caso di aziende integrate con il servizio sanitario nazionale. Tale disciplina viene considerata transitoria, nella prospettiva della creazione di un modello aziendale unico di Azienda ospedaliera universitaria, che tuttavia non è stato ancora istituito (nonostante un tentativo in questa direzione sia stato compiuto con il d.d.l. n. 1334 presentato al Senato nel corso della XV legislatura). Va osservato che le aziende ospedaliere di nuova costituzione cui il disegno di legge fa riferimento rappresentano in realtà degli accorpamenti di preesistenti aziende integrate nel servizio sanitario regionale, costituite in base a protocolli d'intesa tra Regione e Università, per cui è da ritenere che la Regione possa legittimamente disporre tale integrazione, sia pure attraverso un'intesa con i rettori delle Università interessate.

In merito all'art. 19, che prevede la liquidazione di talune fondazioni, esso non sembra incidere su rapporti di natura privata la cui regolamentazione non rientra nella sfera delle competenze regionali poichè si tratta di fondazioni che, in quanto costituite in virtù di una legge regionale e alla cui gestione risultano preposti organi regionali, sono da ritenere di natura pubblica.

Occorrerebbe infine riflettere sulla previsione contenuta nell'art. 23 (connessa all'art.12, comma 1), che prevede la decadenza degli attuali Direttori ed organi delle Aziende USL con l'avvio della operatività delle nuove strutture sanitarie, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, la quale ha avuto modo in talune sue pronunce di dichiarare illegittime con riferimento all'art. 97 Cost. talune disposizioni legislative che configuravano ipotesi di cessazione automatica di dirigenti, sganciate da qualsiasi valutazione sull'operato di questi ultimi e dalla predisposizione di adeguate garanzie procedurali a favore dei dirigenti stessi (sent.103/2007, sent. n.104/2007). Nella sentenza n.. 351/2008 la Corte ha statuito che "a differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti

che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi. Si tratta di interessi che trovano riconoscimento nelle norme costituzionali, come questa Corte ha di recente chiarito con la sentenza n. 103 del 2007 e, con specifico riferimento alla posizione dei direttori generali di aziende sanitarie locali, con la sentenza n. 104 del 2007. In tale ultima pronuncia, in particolare, la Corte ha affermato che «l'imparzialità e il buon andamento esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie». Le garanzie non mirano soltanto a proteggere il direttore generale come dipendente, ma discendono anche da principi costituzionali posti a protezione di interessi pubblici: l'imparzialità amministrativa, con cui, secondo quanto affermato da questa Corte, contrasta un regime di automatica cessazione dell'incarico che non rispetti il giusto procedimento; il buon andamento, che risulta pregiudicato, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, da un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescindendo dall'accertamento dei risultati conseguiti».

Compatibilità comunitaria:

Una disposizione che presenta aspetti suscettibili di incidere su principi del diritto europeo è quella contenuta nell'art. 20, co. 4 il quale prevede la possibilità che il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 sia assolto mediante affidamento a società a totale partecipazione pubblica regionale, affidamento che potrebbe aver luogo a seguito di gara pubblica ovvero in house.

Vale la pena di ricordare che l'affidamento diretto di un servizio, da parte di un ente pubblico, ad una persona giuridica distinta è possibile, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea (C.giustizia CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal) a condizione che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi; e che il soggetto stesso realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano. Solo in questi casi potrà riscontrarsi la situazione dell' "in house providing", nella quale la deroga alla regola della gara pubblica appaia giustificata dal fatto che la società affidataria si configuri come una longa manus dell'ente pubblico. In proposito si è espresso anche il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (719/2007), il quale ha sottolineato che "è necessario che si realizzi quello che è definito un controllo strutturale, e che questo non può limitarsi ad aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario". Deve in sostanza configurarsi

un'influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società (C.giust. CE, 11 maggio 2006, C-340).

Al di fuori di tali casi non si giustifica, alla luce dei principi europei di libera concorrenza e di pari trattamento, alcuna deroga alla regola della gara pubblica. In proposito possiamo ricordare che l'affidamento, da parte della Regione Toscana, di un servizio di trasporto sanitario senza ricorso a gara pubblica è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di giustizia U.E. in una sentenza pronunciata il 29 novembre 2007 (C/119/2006).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La disposizione relativa all'articolazione funzionale dell'Assessorato regionale alla sanità (art. 8), ridisegnando la mappa dei dipartimenti istituiti all'interno dello stesso assessorato, necessita di essere coordinata con la legge sulla riorganizzazione dei dipartimenti regionali, già esitata dalla I commissione legislativa ed in attesa di discussione in sede di assemblea plenaria. Va comunque rilevato che tale testo prevede un'analogia articolazione dell'Assessorato sanità.

Come si accennava, la riforma proposta verrebbe ad incidere su vari aspetti della disciplina in materia sanitaria contenuta nella legge regionale n. 30 del 30 novembre 1993. Gli articoli di tale legge maggiormente coinvolti sembrano in particolare l'art. 3 (metodologia della programmazione), l'art. 6 (ambiti territoriali), l'art. 7 (funzioni ed organizzazione delle U.S.L.), l'art. 8 (distretti sanitari), l'art. 24 (strutture ospedaliere), l'art. 36 (rete per l'emergenza), l'art. 54 (Piano sanitario regionale, del quale viene ridefinita la procedura di approvazione). Non sarebbe inopportuno procedere, a fini di maggiore chiarezza, ad un coordinamento del disegno di legge con tale normativa, operato attraverso l'espressa abrogazione o la modifica di norme eventualmente incompatibili o attraverso un richiamo alle disposizioni relative a singoli istituti in esso menzionati.

Necessità dell'intervento per legge

La necessità di intervenire tramite legge deriva, oltre che dalla delicatezza della materia su cui la riforma incide, nella quale sono coinvolti diritti fondamentali della persona umana tra cui anzitutto il diritto alla salute, dal fatto che esso introduce significative innovazioni rispetto alla precedente disciplina della materia, definita in via legislativa e dunque suscettibile di modifica esclusivamente tramite legge. Vari punti della riforma, e segnatamente quelli che incidono sulla

stessa struttura del sistema sanitario, presentano inoltre profili di interferenza con l'organizzazione di uffici pubblici, relativamente alla quale si prospetta la sussistenza di una riserva di legge ai sensi dell'art. 97 Cost. Ciò vale anzitutto per la disposizione (art.8) che incide sulla stessa articolazione funzionale dell'Assessorato della sanità.

Formulazione del testo:

Relativamente alla formulazione del testo si segnala:

Art.14: allorché si parla dei distretti, sarebbe opportuno richiamare la norma di legge che li prevede (ossia l'art. 8 della legge regionale n.30/1993).

Quanto ai PTA, la definizione delle loro funzioni potrebbe essere alquanto più compiuta. Si segnala in proposito un parere recentemente reso alla Regione siciliana dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto "Rimodulazione della rete ospedaliera e riordino della rete territoriale" nel quale si afferma che "i PTA dovranno assicurare le cure primarie, le cure domiciliari, le prestazioni di diagnostica specialistica compresa la piccola chirurgia ambulatoriale di emergenza, attività demenziali di bassa e media complessità e la continuità assistenziale per la Medicina generale. Sono altresì sede del dipartimento di prevenzione". Nello stesso parere si auspica la previsione di termini temporali per l'istituzione dei PTA.

Art. 18: si potrebbe esplicitare meglio quale sia il rapporto tra la struttura intermedia di cui al comma 1 e le unità operative di cui al comma 2. Sul tema dei controlli, e su altri delicati aspetti della riforma, si rimanda peraltro ad eventuali proposte di riformulazione del testo che vengano avanzate nelle sedi opportune per venire incontro a taluni rilievi espressi in due ulteriori pareri resi congiuntamente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla delibera della Giunta regionale con cui è stato approvato il disegno di legge in esame. Tali rilievi muovono essenzialmente da una valutazione relativa alla asserita dubbia compatibilità tra alcune disposizioni contenute nel disegno di legge e i vincoli stabiliti nel Piano di rientro 2007-2009.

A titolo informativo, ricordiamo in sintesi che in tali pareri il Governo nazionale suggerisce di:

a) indicare la tempistica per la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie e la liquidazione delle fondazioni di cui all'art. 19.

b) precisare, per quanto riguarda la "programmazione interaziendale di bacino"(art. 6) che i Dipartimenti tecnico-scientifici interaziendali sono in sostituzione e non in aggiunta a quelli esistenti.

c) sopprimere la previsione, nella disciplina dell'organizzazione delle aziende sanitarie (art. 13) di posizioni dirigenziali di supporto al direttore generale.

d) sopprimere la previsione di nuove unità operative nell'ambito del sistema dei controlli (art.18)

e) specificare la non onerosità della istituenda Consulta regionale della sanità (art. 7) e del Comitato di cui all'art. 16.

f) inserire, nella disciplina della rete di emergenza-urgenza 118 (art. 20) un rinvio al principio del rispetto dei vincoli di compatibilità economica di cui al Piano di rientro e specificare la non onerosità del Comitato regionale per l'emergenza-urgenza.

g) prevedere una decorrenza certa e compatibile con l'arco temporale del Piano di rientro, quindi non oltre il 1° gennaio 2009 per l'istituzione delle aziende provinciali. Per la nomina dei direttori generali la data non dovrebbe andare oltre il 1° gennaio 2009.

f) precisare, nell'art. 21, che la remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito dei LEA va effettuata nei limiti delle tariffe massime nazionali di cui al comma 170 della l. 311/2004.

g) prevedere, nell'art. 22, che nell'ambito della programmazione sanitaria regionale siano determinate le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto di una serie di vincoli derivanti dalla normativa nazionale, dagli atti di programmazione economico-finanziaria, dalla determinazione regionale del fabbisogno sanitario e degli esiti delle verifiche sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

Normativa nazionale e regionale di interesse:

A livello nazionale, la prima fondamentale legge in materia è stata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull' "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in seguito modificata dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 la quale, tra l'altro, definisce la sfera di competenza delle Regioni ai fini della attuazione dei principi da essa stabiliti.

Tale legge è stata recepita in Sicilia con la legge regionale n. 30 del 30 novembre 1993, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali". Questa, in linea con la normativa nazionale, definisce tra l'altro gli ambiti territoriali e individua 9 unità sanitarie locali, con sede nei diversi capoluoghi di provincia, il cui ambito territoriale coincide con il territorio delle rispettive province; descrive le funzioni e l'organizzazione delle Unità sanitarie locali, i contenuti del Piano sanitario regionale, le funzioni dei distretti. In proposito essa dispone che "Il piano sanitario regionale, in base ai criteri di distrettualizzazione contenuti nell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e nel

comma 4 del presente articolo, individua, all'interno dell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, i distretti sanitari che costituiscono le strutture tecnico-funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento in forma integrata, nonché la relativa organizzazione e i rapporti con i settori delle unità sanitarie locali". La stessa legge demanda ad un apposito decreto dell'Assessore per la sanità i criteri per l'accreditamento delle istituzioni private.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" definisce, tra l'altro, i livelli essenziali di assistenza, affermando che essi comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.

Su aspetti più specifici si segnalano:

Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ha previsto forme di collaborazione tra il servizio sanitario e le università, sancendo che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata secondo protocolli d'intesa tra le Regioni e le università stanziare nei rispettivi territori. Al fine di promuovere tale collaborazione il decreto ha istituito la figura organizzativa dell'azienda ospedaliero-universitaria, stabilendo norme sulla organizzazione, sul personale e sul trattamento economico del personale universitario, su aspetti di natura finanziaria legati alla gestione della stessa.

In tema di attività libero-professionale svolta dal personale medico del Servizio sanitario possiamo ricordare, a livello nazionale, la legge 7 agosto 1997, n. 272 ha proceduto alla "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 recante "disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria e del Servizio sanitario nazionale". Direttive per l'attuazione di tale legge sono state impartite nella circolare del Ministro della sanità del 24 aprile 1997 relativa ad "attività-libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale".

Più di recente è stata approvata la legge 3 agosto 2007, n. 120 recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intra-muraria e altre norme in materia sanitaria".

Relativamente al servizio emergenza-urgenza sanitaria 118 può ricordarsi che la l.r. n. 30 del 7 agosto 1997, n. 30 ha previsto che "fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'art. 36, co. 2, lett. b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 è attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra

questi, con quelli di cui all'art.1 del DPR 31 luglio 1980, n.613, così come modificato dall'art. 7 della legge 20 novembre 1995, n.480”.

Successive proroghe della originaria convenzione si sono avute con la l.r. 30 dicembre 2000, n. 36, con la l.r.16 aprile 2003, n. 4, e con la legge regionale 28.12.2004, n.17 (finanziaria per il 2005).

Con riguardo alle procedure di accreditamento delle strutture private (cui fa riferimento l'art. 22), ricordiamo alcune disposizioni della legge finanziaria statale per il 2007, e precisamente l'art. 1, co. 796, lettere *s*), *t*), *u*), secondo cui:

“*s*) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies.”

Le procedure di accreditamento sono state definite dalla Regione Sicilia attraverso decreto assessoriale n. 890 del 17 giugno 2002, decreto assessoriale 17 aprile 2004 (day surgery e studi odontoiatrici), decreto assessoriale 9 agosto 2004 (emodialisi) e, per la modulistica per la richiesta, decreto assessoriale 1 luglio 2005 e decreto assessoriale 5 ottobre 2005.

Riguardo, infine, alla remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito dei LEA, può ricordarsi come le tariffe massime nazionali risultino determinate nel comma 170 della l. 311/2004.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

a cura di:

Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Copia per uso interno
(testi vigenti tratti dai siti www.dbi.it e www.deaprofessionale.it)

17 novembre 2008

ARTICOLO 1

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'*articolo 1 della [L. 23 ottobre 1992, n. 421](#)*

Publicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

TITOLO I Ordinamento

1. Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli *articoli 1 e 2 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#)*, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse ⁽⁴⁾.

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispose il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'*articolo 1 della [legge 12 gennaio 1991, n. 13](#)*, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#)*.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000 ⁽⁵⁾:

- a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) l'assistenza distrettuale;
- c) l'assistenza ospedaliera.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

10. Il Piano sanitario nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;

c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;

b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;

c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;

d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;

e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando

attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#); resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#). Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-*quinquies* ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, [D.L. 18 settembre 2001, n. 347](#).

⁽⁵⁾ Vedi, anche, il [comma 1 dell'art. 54, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

⁽⁶⁾ Periodo aggiunto al comma 1-*quinquies* dell'art. 79, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁷⁾ Articolo prima modificato dall'art. 2, [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con [D.P.R. 23 luglio 1998](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.) è stato approvato il Piano sanitario per il triennio 1998-2000. Il progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale è stato adattato, per il triennio 1998-2000, con [D.M. 24 aprile 2000](#) (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 131, S.O.), divenuto giuridicamente efficace e suscettibile di esecuzione amministrativa, dopo la registrazione alla Corte dei conti, il 13 ottobre 2000 (comunicato in Gazz. Uff. 10 novembre 2000, n. 263). Con [D.P.R. 23 maggio 2003](#) è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005. Con [D.P.R. 7 aprile 2006](#) è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2006-2008.

2. Competenze regionali.

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie ⁽⁸⁾.

2-*bis*. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quello del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali ⁽⁹⁾.

2-*ter*. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-*bis*, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani ⁽¹⁰⁾.

2-*quater*. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi ⁽¹¹⁾.

2-*quinquies*. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-*quater*, ove costituito ⁽¹²⁾.

2-*sexies*. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'[articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'[articolo 19-bis, comma 3](#), in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera f\), della legge 30 novembre 1998, n. 419](#) ⁽¹³⁾.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'[articolo 1, comma 18](#) ⁽¹⁴⁾.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario *ad acta*. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto ⁽¹⁵⁾.

⁽⁸⁾ Così sostituito dall'[art. 3, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(giurisprudenza di legittimità)

3. Organizzazione delle unità sanitarie locali ⁽¹⁶⁾.

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'[articolo 1](#), avvalendosi anche delle aziende di cui all'[articolo 4](#) ⁽¹⁷⁾.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ⁽¹⁸⁾.

1-ter. [Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis] ⁽¹⁹⁾.

1-*quater*. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate ⁽²⁰⁾.

1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale ⁽²¹⁾.

2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale] ⁽²²⁾.

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie ⁽²³⁾.

4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma] ⁽²⁴⁾.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa] ⁽²⁵⁾;

b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti] ⁽²⁶⁾;

c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali] ⁽²⁷⁾.

d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare] ⁽²⁸⁾;

e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali] ⁽²⁹⁾;

f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:

1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione] ⁽³⁰⁾;

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni ⁽³¹⁾.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'[art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'[articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512](#), convertito dalla [legge 17 ottobre 1994, n. 590](#), senza necessità di valutazioni comparative ⁽³²⁾. [Il direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10] ⁽³³⁾. [La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994] ⁽³⁴⁾. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità] ⁽³⁵⁾. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età] ⁽³⁶⁾. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ⁽³⁷⁾. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale] ⁽³⁸⁾. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità] ⁽³⁹⁾. [Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari] ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale] ⁽⁴³⁾. [Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6] ⁽⁴⁴⁾. [Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati] ⁽⁴⁵⁾. [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato] ⁽⁴⁶⁾. Il direttore sanitario è un medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione ⁽⁴⁷⁾. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza] ⁽⁴⁸⁾. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo] ⁽⁴⁹⁾. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione ⁽⁵⁰⁾.

8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto] ⁽⁵¹⁾.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni ⁽⁵²⁾.

10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'[art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270](#) ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'[art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327](#), e dall'[art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55](#);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata ⁽⁵⁵⁾.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio ⁽⁵⁶⁾.

13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali] ⁽⁵⁷⁾. [Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi] ⁽⁵⁸⁾. [I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'[art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#)] ⁽⁵⁹⁾. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del

collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento] ⁽⁶⁰⁾. [Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale] ⁽⁶¹⁾. [I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo] ^{(62) (63)}.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale ^{(64) (65)}.

[\(16\)](#) Vedi, anche, l'[art. 3, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

[\(17\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) che ha anche aggiunto i commi da 1-bis a 1-quinquies.

[\(18\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e successivamente così modificato dall'[art. 1, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144).

[\(19\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi abrogato dall'[art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 257](#) dello stesso decreto.

[\(20\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(22\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(23\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(24\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(25\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(26\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(27\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(28\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(29\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(30\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(31\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(32\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419](#).

[\(33\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512](#).

[\(34\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(35\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(36\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(37\)](#) Per le norme relative al contratto di cui al presente comma, vedi il [D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502](#).

[\(38\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(39\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

- (40) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (41) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'ultimo periodo del comma 6 è stato aggiunto dall'[art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419](#).
- (42) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con [sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 3](#), sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione), nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione. Con la stessa sentenza è stata dichiarata anche l'illegittimità costituzionale dell'[art. 3](#), sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro della sanità, anziché dal Consiglio dei Ministri, previa diffida.
- (43) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (44) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (45) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (46) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (47) L'[art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha abrogato il quinto periodo del presente comma 7, limitatamente alle parole «in possesso della idoneità nazionale di cui all'[art. 17](#)».
- (48) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (49) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (50) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'ultimo periodo del comma 6 è stato aggiunto dall'[art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419](#).
- (51) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (52) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato il presente comma, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane. L'[art. 275](#) dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#).
- (53) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
- (54) Comma abrogato dall'[art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512](#).
- (55) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.
- (56) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
- (57) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (58) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (59) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (60) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (61) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (62) Periodo abrogato dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (63) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
- (64) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
- (65) Per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali, vedi l'[art. 26, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

3-bis. *Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.*

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-*octies*.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea;
 - b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso ⁽⁶⁶⁾.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-*ter*, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data ⁽⁶⁷⁾.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502](#), anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484](#), alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484](#), o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e

di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'[articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181](#), e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'[articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181](#), è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502](#), si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre della proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi ⁽⁶⁸⁾.

[\(66\)](#) Lettera così modificata prima dall'[art. 2, L. 1° febbraio 2006, n. 43](#) e poi dal comma 24-*novies* dell'[art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(67\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Per la disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie vedi il [D.M. 1° agosto 2000](#).

[\(68\)](#) Articolo così inserito dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

3-ter. Collegio sindacale.

1. Il collegio sindacale:

a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo ⁽⁶⁹⁾.

[\(69\)](#) Articolo così inserito dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). Vedi, anche, l'art. 17 dello stesso decreto.

3-quater. Il distretto.

1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera c), dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente.

2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 3-*quinquies*, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei

servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.

3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative:

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-*quinquies*;

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-*septies* e le quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.

4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Articolo così inserito dall'art. [3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

3-quinquies. *Funzioni e risorse del distretto.*

1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire:

a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;

b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;

c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

2. Il distretto garantisce:

a) assistenza specialistica ambulatoriale;

b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;

c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;

d) attività o servizi rivolti a disabili e anziani;

e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;

f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.

3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona ⁽⁷¹⁾.

⁽⁷¹⁾ Articolo così inserito dall'art. [3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

3-sexies. *Direttore di distretto.*

1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.

2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-*quater*, comma 3, e 3-*quinquies*, commi 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni ⁽⁷²⁾.

(72) Articolo così inserito dall'art. [3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

3-septies. Integrazione sociosanitaria.

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della [legge 30 novembre 1998, n. 419](#), da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-*quinqüies*, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari ⁽⁷³⁾.

(73) Articolo così inserito dall'art. [3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

3-octies. Area delle professioni sociosanitarie.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), è disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria ⁽⁷⁴⁾.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria .

4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#); i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'[articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#) sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie.

5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#); con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici ⁽⁷⁵⁾.

(74) Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

(75) Articolo così inserito dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

(giurisprudenza di legittimità)

4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri.

1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-*bis* e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#); le aziende di cui all'[articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419](#), secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'[articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419](#); ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000 ⁽⁷⁶⁾.

1-*bis*. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, in coerenza con l'articolo 17-*bis*;

b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;

c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, e successive modificazioni;

d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale e in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessità;

f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;

g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;

h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie ⁽⁷⁷⁾.

1-*ter*. I requisiti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1-*bis* non si applicano agli ospedali specializzati di cui al [decreto ministeriale 31 gennaio 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995.

In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale ⁽⁷⁸⁾.

1-*quater*. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), il Ministro della sanità attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali ⁽⁷⁹⁾.

1-*quinquies*. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-*bis* e a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma 1-*bis*, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi ⁽⁸⁰⁾.

1-*sexies*. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-*bis*, possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-*quater*. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 1-*quinquies*; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma 1-*quater* ⁽⁸¹⁾.

1-*septies*. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione dell'attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo 3-*septies* ⁽⁸²⁾.

1-*octies*. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 34-*bis*, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli istituti di cui al comma 12 ⁽⁸³⁾.

2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:

a) [presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della [legge 23 ottobre 1985, n. 595](#)] ⁽⁸⁴⁾. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;

b) [organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità] ⁽⁸⁵⁾.

3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al [D.P.R. 27 marzo 1992](#) ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾.

4. [Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'*art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1992*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso] ⁽⁸⁸⁾.

5. [I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate] ⁽⁸⁹⁾.

6. [I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse] ⁽⁹⁰⁾.

7. [Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni] ⁽⁹¹⁾.

7-bis. [La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale] ⁽⁹²⁾.

7-ter. [Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati] ⁽⁹³⁾.

8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale ^{(94) (95)}.

9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpate ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili ⁽⁹⁶⁾.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della [legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi

stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla [legge 12 febbraio 1968, n. 132](#), e al [D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128](#), nonché le disposizioni del [D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129](#) ⁽⁹⁷⁾.

11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'[articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#).

11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del [D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761](#), si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali ⁽⁹⁸⁾.

12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli [articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#), i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'[art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412](#), e sono approvati con decreto del Ministro della sanità ⁽⁹⁹⁾.

13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano ⁽¹⁰⁰⁾.

[\(76\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(77\)](#) Comma così inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(78\)](#) Comma così inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(79\)](#) Comma prima inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(80\)](#) Comma così inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(81\)](#) Comma prima inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(82\)](#) Comma così inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(83\)](#) Comma così inserito dall'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(84\)](#) Periodo abrogato dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(85\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(86\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente il comma 4 è stato abrogato dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(87\)](#) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con [sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'università, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università medesima.

[\(88\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente il comma 4 è stato abrogato dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(89\)](#) Comma abrogato dall'[art. 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

- (90) Comma abrogato dall'[art. 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).
- (91) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (92) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (93) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (94) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
- (95) Vedi, anche, l'[art. 32, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).
- (96) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
- (97) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, l'[art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), nonché l'[art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).
- (98) Comma aggiunto dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
- (99) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, l'[art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#), nonché l'[art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).
- (100) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, ratificato con [L. 9 giugno 2003, n. 157](#).

(giurisprudenza di legittimità)

5. Patrimonio e contabilità.

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con [D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127](#), e prevedendo:
 - a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
 - b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
 - c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
 - d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 - e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti ⁽¹⁰¹⁾.

6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'[articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#) e all'[articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#). La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa ^{(102) (103)}.

⁽¹⁰¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽¹⁰²⁾ Articolo prima modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, SO.). Con [D.M. 20 ottobre 1994](#) (Gazz. Uff. 25 maggio 1995, n. 120) e con [D.M. 11 febbraio 2002](#) (Gazz. Uff. 15 marzo 2002, n. 63) è stato approvato lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Lo schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico è stato approvato con [D.M. 3 settembre 1997](#) (Gazz. Uff. 19 febbraio 1998, n. 41) e con [D.M. 8 aprile 2002](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2002, n. 179).

⁽¹⁰³⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 7-18 aprile 1997, n. 98](#) (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, nel testo sostituito dall'[art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#), sollevata in riferimento agli artt. 97 e 32 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 72](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 nel testo risultante dall'[art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#) e del medesimo art. 5 nel testo risultante dall'[art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#) sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione.

5-bis. Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico.

1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie ⁽¹⁰⁴⁾.

2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.

3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ Comma così modificato dall'[art. 55, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo così inserito dall'[art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, SO.).

(giurisprudenza di legittimità)

6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.

1. [Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche ⁽¹⁰⁶⁾. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari

regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate] ⁽¹⁰⁷⁾.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#), sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'[art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991](#), la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#), tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'[art. 15 del presente decreto](#). Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'[art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257](#) ⁽¹⁰⁸⁾.

3. A norma dell'[art. 1, lettera o\)](#), della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili ⁽¹⁰⁹⁾. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'[art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'[art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#). La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato [art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado ⁽¹¹⁰⁾.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ⁽¹¹¹⁾.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria ^{(112) (113)}.

⁽¹⁰⁶⁾ Periodo aggiunto dall'[art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419](#).

[\(107\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e successivamente abrogato dall'[art. 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

[\(108\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(109\)](#) Per la definizione delle figure professionali di cui al presente periodo vedi il [D.M. 29 marzo 2001](#).

[\(110\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con [D.M. 24 settembre 1997](#) (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), modificato dal [D.M. 8 giugno 2000](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli [artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42](#) e l'[art. 4-quater, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(111\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con [D.M. 24 settembre 1997](#) (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), modificato dal [D.M. 8 giugno 2000](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli [artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42](#).

[\(112\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con [D.M. 24 settembre 1997](#) (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), modificato dal [D.M. 8 giugno 2000](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli [artt. 1 e 4, L. 26 febbraio 1999, n. 42](#). Vedi, anche, l'[art. 8, comma 10, L. 19 ottobre 1999, n. 370](#).

[\(113\)](#) Vedi l'[art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

6-bis. *Protocolli d'intesa tra le regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale.*

1. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari] [\(114\)](#).

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto 31 luglio 1997 dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997 [\(115\)](#).

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto 24 settembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997 [\(116\)](#) [\(117\)](#).

[\(114\)](#) Comma abrogato dall'[art. 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

[\(115\)](#) Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

[\(116\)](#) Articolo così inserito dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.)

[\(117\)](#) Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

6-ter. *Fabbisogno di personale sanitario.*

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:

- a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
- b) modelli organizzativi dei servizi;
- c) offerta di lavoro;

d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari *ad acta* ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti ⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁸⁾ Articolo così inserito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con *Del. 13 novembre 2003* è stato sancito l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2003-2004, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

7. Dipartimenti di prevenzione.

1. [Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli *articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria] ⁽¹¹⁹⁾.

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici ⁽¹²⁰⁾.

⁽¹¹⁹⁾ Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹²⁰⁾ Così sostituito dall'*art. 8, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517* (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con *D.M. 16 ottobre 1998* (Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258, S.O.) sono state approvate le linee-guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

7-bis. Dipartimento di prevenzione.

1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli *7-ter* e *7-quater*. Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.

2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività della unità sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria ⁽¹²¹⁾.

⁽¹²¹⁾ Articolo così inserito dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

7-ter. *Funzioni del dipartimento di prevenzione.*

1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

- a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
- e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- f-bis) tutela della salute nelle attività sportive ⁽¹²²⁾.

2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali ⁽¹²³⁾.

⁽¹²²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽¹²³⁾ Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

7-quater. *Organizzazione del dipartimento di prevenzione.*

1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.

2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) sanità animale;
- e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.

5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica ⁽¹²⁴⁾.

⁽¹²⁴⁾ Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

7-quinquies. *Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente.*

1. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi.

2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione

del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ⁽¹²⁵⁾.

⁽¹²⁵⁾ Articolo così inserito dall'art. [7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

7-sexies. *Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del ministero della sanità.*

1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione frontaliere veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari ⁽¹²⁶⁾.

⁽¹²⁶⁾ Articolo così inserito dall'art. [7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

7-septies. *Funzioni di profilassi internazionale.*

1. Nell'ambito di quanto previsto dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al [decreto ministeriale 22 febbraio 1984](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 e al [decreto ministeriale 2 maggio 1985](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 118 giugno 1985 a esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del ministero della sanità, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competenti ⁽¹²⁷⁾.

⁽¹²⁷⁾ Articolo inserito dall'art. [7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con [Prov. 6 dicembre 2000, n. 1087](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 2001, n. 14), è stato sancito l'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di funzioni di profilassi internazionale.

7-octies. *Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono definiti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e in particolare gli articoli 25 e 27.

2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'[articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali ⁽¹²⁸⁾.

⁽¹²⁸⁾ Articolo così inserito dall'art. [7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

TITOLO II Prestazioni

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

8. *Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.*

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'[articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

- a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
- b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricsuzione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;
- c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
- d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
- e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;
- f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;
- g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
- h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#) o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzii i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;
- i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;
- l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
- m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscono a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione ⁽¹²⁹⁾.
- 1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Entro un anno dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502](#). Nelle more del passaggio alla dipendenza,

le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale ⁽¹³⁰⁾.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'*art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria ⁽¹³¹⁾.

2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono individuati i criteri per la valutazione:

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'*articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*, sia nel testo introdotto dal *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria ⁽¹³²⁾.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'articolo 15-*nonies* dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'*articolo 15-*nonies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come introdotto dall'*articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma ⁽¹³³⁾.

3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'*art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal *decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992*, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplosivi, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione ^{(134) (135)}.

5. [L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro] ^{(136) (137)}.

6. [Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato] ⁽¹³⁸⁾.

7. [Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto] ^{(139) (140)}.

8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità ⁽¹⁴¹⁾. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ⁽¹⁴²⁾.

8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale ⁽¹⁴³⁾.

9. [Le disposizioni di cui all'[art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), relative al divieto di esercizio di attività libero-professionali comunque prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unità sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5] ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹²⁹⁾ Comma prima sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Con [D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458](#) (Gazz. Uff. 31 dicembre 1998, n. 304, S.O.) è stato approvato il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali. Con [D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O.) corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19 e modificato dal [D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382](#) (Gazz. Uff. 23 ottobre 2001, n. 247), è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con [D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 300, S.O.) è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000.

⁽¹³⁰⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), poi sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) ed infine così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con [D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502](#).

⁽¹³¹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con [D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371](#) (Gazz. Uff. 27 ottobre 1998, n. 251) è stato approvato il regolamento concernente l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, previsto dal presente comma.

⁽¹³²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 8 marzo 2001](#).

⁽¹³³⁾ Comma aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽¹³⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato dall'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#). Successivamente, i commi 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#), (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹³⁵⁾ Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con [sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 8, quarto comma](#).

⁽¹³⁶⁾ Comma così sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato dall'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#). Successivamente, i commi 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#), (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹³⁷⁾ Vedi, anche, l'[art. 2, commi 7, 8 e 9 L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).

⁽¹³⁸⁾ Comma così sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato dall'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#). Successivamente, i commi 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#), (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹³⁹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato dall'[art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#). Successivamente, i commi 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#), (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi, anche, l'[art. 2, commi 7, 8 e 9 L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).

⁽¹⁴¹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente, il comma 9 è stato abrogato dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Il regolamento per il giudizio di idoneità di cui al presente comma è stato approvato con [D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365](#).

⁽¹⁴²⁾ Gli ultimi due periodi sono stati aggiunto dall'[art. 8, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(143) Comma aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144).

(144) Comma aggiunto dall'[art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente, il comma 9 è stato abrogato dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Il regolamento per il giudizio di idoneità di cui al presente comma è stato approvato con [D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365](#).

8-bis. *Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.*

1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.

2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-*ter*, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-*quater*, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie ⁽¹⁴⁵⁾.

(145) Articolo così inserito dall'[art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

8-ter. *Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.*

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'[art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#) e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), le regioni determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati ⁽¹⁴⁶⁾.

[\(146\)](#) Articolo prima inserito dall'[art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

8-quater. Accredитamento istituzionale.

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-*quinquies*.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate [\(147\)](#);

c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa [\(148\)](#).

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-*octies*;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

l) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e delle altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative ⁽¹⁴⁹⁾.

⁽¹⁴⁷⁾ Lettera così modificata dal comma 1-*quinquies* dell'art. 79, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 8, [D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽¹⁴⁹⁾ Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, [D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Vedi, anche, il [comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(giurisprudenza di legittimità)

8-quinquies. *Accordi contrattuali* ⁽¹⁵⁰⁾.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;

d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura ⁽¹⁵¹⁾.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i

professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano ⁽¹⁵²⁾.

a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati ⁽¹⁵³⁾;

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);

e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-*octies*;

e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato ⁽¹⁵⁴⁾.

2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-*ter*, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari ⁽¹⁵⁵⁾.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia ⁽¹⁵⁶⁾.

2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'[articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288](#). Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli [articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'[articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed *e-bis*) ⁽¹⁵⁷⁾.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ⁽¹⁵⁸⁾.

⁽¹⁵⁰⁾ Articolo così inserito dall'[art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽¹⁵¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽¹⁵²⁾ Alinea così modificato dal comma 1-*quinquies* dell'[art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁵³⁾ Lettera così modificata dal comma 1-*quinquies* dell'[art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁵⁴⁾ Lettera aggiunta dal [comma 1 dell'art. 8, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), come rettificato con [Comunicato 11 gennaio 2008](#) (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁵⁵⁾ Comma aggiunto dall'[art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il [D.M. 31 ottobre 2000](#).

[\(156\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(157\)](#) Comma aggiunto dal comma 1-*quinquies* dell'[art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(158\)](#) Comma aggiunto dal comma 1-*quinquies* dell'[art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

8-sexies. Remunerazione.

1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;

b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;

c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;

d) programmi di assistenza a malattie rare;

e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;

f) programmi sperimentali di assistenza;

g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.

4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994

[\(159\)](#).

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta ⁽¹⁶⁰⁾.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale ⁽¹⁶¹⁾.

(159) Comma così modificato dal comma 1-*quiquies* dell'*art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 novembre 2005*.

(160) Vedi, anche, il *D.M. 12 settembre 2006*.

(161) Articolo così inserito dall'*art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

8-septies. *Prestazioni erogate in forma indiretta.*

1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-*sexies*. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, è abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero ⁽¹⁶²⁾.

(162) Articolo prima inserito dall'*art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254* (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Per la proroga del termine per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta vedi l'*art. 92, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

8-octies. *Controlli.*

1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.

2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-*quiquies*, i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano:

a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;

b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;

c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;

d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attività di controllo ⁽¹⁶³⁾.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì i criteri per la verifica di:

a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;

- b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
- c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;
- d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi ⁽¹⁶⁴⁾.

(163) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254* (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

(164) Articolo così inserito dall'*art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

9. Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione «fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale». Tale denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
- b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
- c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
- d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16 operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;
- e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute;
- f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.

4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:

- a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate;
- b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'*articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*;
- c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:

- a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
- b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23*

[agosto 1988, n. 400](#), il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:

- a) le modalità di costituzione e di scioglimento;
- b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
- c) le forme e le modalità di contribuzione;
- d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
- e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
- f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.

9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'[articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8 ⁽¹⁶⁵⁾.

10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133](#) ⁽¹⁶⁶⁾.

⁽¹⁶⁵⁾ Vedi, anche, l'[art. 2, D.M. 31 marzo 2008](#).

⁽¹⁶⁶⁾ Articolo prima modificato dall'[art. 10, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito dall'[art. 9, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Vedi, anche, il [D.M. 31 marzo 2008](#).

9-bis. Sperimentazioni gestionali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato ⁽¹⁶⁷⁾.

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#);

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione ⁽¹⁶⁸⁾.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute ⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁷⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347](#).

⁽¹⁶⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347](#).

⁽¹⁶⁹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 11, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente sostituito dall'[art. 10, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

10. *Controllo di qualità.*

1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale ⁽¹⁷⁰⁾.

2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza ⁽¹⁷¹⁾.

3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità ⁽¹⁷²⁾. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.

4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente ⁽¹⁷³⁾.

⁽¹⁷⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. [12, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽¹⁷¹⁾ Comma così sostituito dall'art. [12, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽¹⁷²⁾ Vedi il [D.M. 24 luglio 1995](#).

⁽¹⁷³⁾ Comma così sostituito dall'art. [4, D.L. 30 maggio 1994, n. 325](#).

TITOLO III Finanziamento

11. *Versamento contributi assistenziali.*

1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.

2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁷⁴⁾.

3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU ⁽¹⁷⁵⁾, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU ⁽¹⁷⁶⁾ riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'[ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 29 febbraio 1980, n. 33](#), i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.

4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione ⁽¹⁷⁷⁾.

5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'[articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#).

6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.

7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1° gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e

l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993 ⁽¹⁷⁸⁾.

8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.

9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.

10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accredito dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ⁽¹⁷⁹⁾.

11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive ⁽¹⁸⁰⁾.

12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il [comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e l'[articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949](#), e l'[articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954](#).

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.

14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.

15. [Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸²⁾.

16. In deroga a quanto previsto dall'[art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 gennaio 1990, n. 8](#), le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992 ⁽¹⁸³⁾.

17. [A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei contributi sanitari alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE predette anticipazioni mensili sono commisurate al 90 per cento dell'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸⁵⁾.

18. È abrogato l'[art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 gennaio 1990, n. 8](#) ⁽¹⁸⁶⁾.

19. [Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il complesso dei contributi sanitari previsto in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente riscossi dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#) ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾.

20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici

internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati ⁽¹⁸⁹⁾.

(174) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(175) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'[art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#).

(176) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'[art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724](#).

(177) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(178) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(179) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(180) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(181) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(182) Comma abrogato dall'[art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#).

(183) Comma così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(184) Comma aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(185) Comma abrogato dall'[art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#).

(186) Comma aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(187) Comma aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(188) Comma abrogato dall'[art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#).

(189) Comma aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

12. Fondo sanitario nazionale.

1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni ⁽¹⁹⁰⁾.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ⁽¹⁹¹⁾;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'[art. 11, comma 3, lettera d\)](#), della [L. 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni ^{(192) (193)}.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali ⁽¹⁹⁴⁾.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche ⁽¹⁹⁵⁾.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento ⁽¹⁹⁶⁾.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, [L. 16 maggio 1970, n. 281](#), come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio ^{(197) (198)}.

⁽¹⁹⁰⁾ L'art. 1, [D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56](#), ha disposto che, a decorrere dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali previsti dal presente comma.

⁽¹⁹¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 10, [L. 6 marzo 2001, n. 52](#).

⁽¹⁹²⁾ Comma così sostituito dall'art. 14, [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽¹⁹³⁾ Le risorse previste nel presente comma sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, [D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213](#). Vedi, anche, le ulteriori disposizioni contenute nello stesso articolo 3.

⁽¹⁹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 14, [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽¹⁹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 14, [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽¹⁹⁶⁾ L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5 è diventato comma 6.

⁽¹⁹⁷⁾ L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, [D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5 è diventato comma 6.

⁽¹⁹⁸⁾ Vedi, anche, l'art. 1, [comma 23, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#).

12-bis. Ricerca sanitaria.

1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.

2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.

3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'[articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266](#), elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Il programma di ricerca sanitaria:

a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;

b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;

c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;

d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;

e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;

f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.

8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'[articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266](#), degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo ⁽¹⁹⁹⁾.

9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del [decreto ministeriale 15 luglio 1997](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del [decreto ministeriale 18 marzo 1998](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.

10. Presso il ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato:

a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

b) comunica a organi o strutture del ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;

d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.

11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale ⁽²⁰⁰⁾.

⁽¹⁹⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 9, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213](#).

⁽²⁰⁰⁾ Articolo così inserito dall'[art. 11, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Per l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

sul documento recante: «Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza», vedi la [Del. 22 maggio 2003](#).

13. Autofinanziamento regionale.

1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitaro di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato [\(201\)](#).
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'[articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *l*) della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#).
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.

[\(201\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso [decreto legislativo n. 502 del 1992](#).

TITOLO IV

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

14. Diritti dei cittadini.

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti [\(202\)](#).
 2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale [\(203\)](#). Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
 3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.
 4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
- Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare

ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993 ⁽²⁰⁴⁾.

7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla [legge n. 266/91](#) e dalle leggi regionali attuative ⁽²⁰⁵⁾.

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.

⁽²⁰²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con [D.M. 15 ottobre 1996](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1997, n. 14) sono stati approvati gli indicatori di cui al presente comma.

⁽²⁰³⁾ Periodo così inserito dall'[art. 12, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽²⁰⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽²⁰⁵⁾ Comma così sostituito dall'[art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

TITOLO V Personale

(giurisprudenza di legittimità)

15. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.

1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato ⁽²⁰⁶⁾.

2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto ⁽²⁰⁷⁾.

3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici ⁽²⁰⁸⁾.

5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-*bis* e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo ⁽²⁰⁹⁾.

6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483](#) ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484](#), e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo 15-*ter*, comma 2. Si applica quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, come sostituito dall'[articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387](#) ⁽²¹⁰⁾.

8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*) del [decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484](#), come modificato dall'articolo 16-*quinquies*, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale ⁽²¹¹⁾.

9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#) ⁽²¹²⁾.

⁽²⁰⁶⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 22](#) (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

⁽²⁰⁷⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 22](#) (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

⁽²⁰⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽²⁰⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.), come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2000, n. 292.

⁽²¹⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽²¹¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Vedi, anche, l'[art. 5, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

⁽²¹²⁾ Articolo prima modificato dall'[art. 16, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'[art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e successivamente così sostituito dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff.

16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Da ultimo, il presente comma, è stato così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

15-bis. *Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura.*

1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.

2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-*ter*. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-*sexies*.

3. A far data dal 31 dicembre 2002 [\(213\)](#) sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi [\(214\)](#) [\(215\)](#).

[\(213\)](#) Per il differimento del termine vedi l'[art. 2-septies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(214\)](#) Comma così modificato prima dall'[art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'[art. 1, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

[\(215\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(giurisprudenza di legittimità)

15-ter. *Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'[articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993](#) e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico [\(216\)](#).

2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari [\(217\)](#).

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo [\(218\)](#).

4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma primo, del codice civile [\(219\)](#).

[\(216\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(217\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-10 maggio 2005, n. 196](#) (Gazz. Uff. 18 maggio 2005, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-ter, comma 2, come introdotto dall'[art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#) sollevata in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione.

[\(218\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(219\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

15-quater. *Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.*

1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo ⁽²²⁰⁾.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo ^{(221) (222)}.

4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse ⁽²²³⁾.

5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'[articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva ^{(224) (225)}.

[\(220\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(221\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(222\)](#) Sul termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari vedi l'[art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49](#).

[\(223\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2-septies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(224\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(225\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 423](#) (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

15-quinquies. *Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.*

1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal [comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#);

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del

Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro [\(226\)](#). L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in *équipe* nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro [\(227\)](#).

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipes; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie [\(228\)](#).

6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-*quater*, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente [\(229\)](#).

8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della [legge 30 novembre 1998, n. 419](#), dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo [72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali [\(230\)](#) [\(231\)](#) [\(232\)](#).

[\(226\)](#) Vedi, anche, l'[art. 28, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#).

[\(227\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 4, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(228\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 31 marzo-4 aprile 2008, n. 86](#) (Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 15-quinquies](#), comma 5, sollevata in riferimento all'[art. 3](#) della Costituzione.

[\(229\)](#) Vedi, anche, l'[art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49](#).

[\(230\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 3, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.) e poi così modificato dall'[art. 1, D.L. 23 aprile 2003, n. 89](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, dall'[art. 1-quinquies, D.L. 27 maggio 2005, n. 87](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dall'[art. 22-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [comma 2 dell'art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 120](#).

[\(231\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(232\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 423](#) (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

15-sexies. *Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria.*

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'[articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate [\(233\)](#) [\(234\)](#).

[\(233\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(234\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 423](#) (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

15-septies. *Contratti a tempo determinato.*

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari [\(235\)](#).

5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non

dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'[articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#). La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda ⁽²³⁶⁾.

⁽²³⁵⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽²³⁶⁾ Comma aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

15-octies. *Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati.*

1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-*bis* della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista ⁽²³⁷⁾.

⁽²³⁷⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

(giurisprudenza di legittimità)

15-nonies. *Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali.*

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#). È abrogata la [legge 19 febbraio 1991, n. 50](#), fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.

2. Il personale medico universitario di cui all'[articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca ⁽²³⁸⁾.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione ⁽²³⁹⁾.

4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8 ^{(240) (241)}.

⁽²³⁸⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71](#) (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'[art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.

[\(239\)](#) Per la sospensione dell'efficacia della disposizione di cui al presente comma vedi il comma 2-ter dell'art. 8 del presente provvedimento, aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(240\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

[\(241\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 303](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-*nonies* aggiunto dall'[art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Cost.

15-decies. *Obbligo di appropriatezza.*

1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e prevedono conseguenze in caso di infrazione.

3. Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste dall'[articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1 ⁽²⁴²⁾.

[\(242\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

15-undecies. *Applicabilità al personale di altri enti.*

1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#), anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche ⁽²⁴³⁾.

[\(243\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

15-duodecies. *Strutture per l'attività libero-professionale.*

1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.

2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata [legge n. 67 del 1988](#), utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1 ⁽²⁴⁴⁾.

3. Fermo restando l'[articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari *ad acta* ⁽²⁴⁵⁾.

[\(244\)](#) Con [D.M. 8 giugno 2001](#) (Gazz. Uff. 18 ottobre 2001, n. 243) è stata disposta la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.

[\(245\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

15-terdecies. *Denominazioni.*

1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del [decreto legislativo n. 502 del 1992](#) e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attività svolta e alla struttura di appartenenza:

a) responsabile di struttura complessa: Direttore;

b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile ⁽²⁴⁶⁾.

⁽²⁴⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

15-quattordices. *Osservatorio per l'attività libero-professionale.*

1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-*quater*, è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale;

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria;

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;

d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;

e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;

f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale ⁽²⁴⁷⁾.

⁽²⁴⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

(giurisprudenza di legittimità)

16. Formazione.

1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina ⁽²⁴⁸⁾.

⁽²⁴⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

16-bis. *Formazione continua.*

1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-*ter* ⁽²⁴⁹⁾.

2-*bis*. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale ⁽²⁵⁰⁾.

⁽²⁴⁹⁾ Articolo inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

⁽²⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 1° febbraio 2006, n. 43.

16-ter. *Commissione nazionale per la formazione continua.*

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'[art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251](#), uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'[art. 3 della citata legge n. 251 del 2000](#), uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'[art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000](#), uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione ⁽²⁵¹⁾.

2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua ⁽²⁵²⁾.

⁽²⁵¹⁾ Comma così modificato prima dall'[art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.) e poi dall'[art. 3, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8](#) come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, gli [articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86](#).

⁽²⁵²⁾ Articolo così inserito dall'[art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Per la parziale abrogazione del presente articolo vedi il [comma 360 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#). Vedi, anche, il [D.M. 5 luglio 2002](#).

16-quater. *Incentivazione della formazione continua.*

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale ⁽²⁵³⁾.

⁽²⁵³⁾ Articolo così inserito dall'[art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

16-quinquies. *Formazione manageriale.*

1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2 ⁽²⁵⁴⁾.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il ministero della sanità ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, organizzano e attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484*, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto ⁽²⁵⁵⁾.

⁽²⁵⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254* (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

⁽²⁵⁵⁾ Articolo così inserito dall'*art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

16-sexies. *Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione.*

1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale e attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'università al fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ⁽²⁵⁶⁾.

⁽²⁵⁶⁾ Articolo così inserito dall'*art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229* (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

17. *Collegio di direzione.*

1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
 2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio ⁽²⁵⁷⁾.
- 2-bis.* Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto ^{(258) (259)}.

[\(257\)](#) Articolo, prima modificato dall'[art. 18, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10, poi abrogato dall'[art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine così sostituito dall'[art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Il [D.M. 16 maggio 1996, n. 413](#)

, ha approvato il regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale dell'esercizio delle funzioni di direzione. Vedi, anche, l'[art. 4, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#).

[\(258\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 5, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).

[\(259\)](#) Vedi, anche, il [comma 11 dell'art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 120](#).

17-bis. Dipartimenti.

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.

2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.

3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento [\(260\)](#).

[\(260\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

TITOLO VI Norme finali e transitorie

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

18. Norme finali e transitorie.

1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:

- a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
- b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
- c) le prove di esame;
- d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
- e) le procedure concorsuali [\(261\)](#);
- f) le modalità di nomina dei vincitori [\(262\)](#);
- g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei [\(263\)](#).

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del [decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#), e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'[art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 207](#) [\(264\)](#).

2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

- a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;
- b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento.

Il personale di cui alla lettera *b)* in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), ai sensi dell'[art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale

corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale ⁽²⁶⁵⁾
⁽²⁶⁶⁾.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al [D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761](#), e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della [legge 20 maggio 1985, n. 207](#), cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria ⁽²⁶⁷⁾.

4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'[art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135](#), fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'[art. 1, comma 1, lettera c\), della legge 5 giugno 1990, n. 135](#), le università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti ⁽²⁶⁸⁾.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni ⁽²⁶⁹⁾.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.

6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'[art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), abolito dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#) ⁽²⁷⁰⁾.

7. Restano salve le norme previste dal [D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616](#), dal [D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618](#), e dal [D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620](#), con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'[art. 8](#). A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ⁽²⁷¹⁾.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), in quanto applicabili ⁽²⁷²⁾.

9. L'ufficio di cui all'[art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), come modificato dall'[art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), è trasferito al Ministero della sanità ⁽²⁷³⁾.

10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto ⁽²⁷⁴⁾.

⁽²⁶¹⁾ Per la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale vedi il [D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220](#).

⁽²⁶²⁾ Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente lettera nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'[allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

⁽²⁶³⁾ Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, il regolamento approvato con [D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483](#).

⁽²⁶⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, il regolamento approvato con [D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483](#).

⁽²⁶⁵⁾ Comma aggiunto dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

⁽²⁶⁶⁾ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità, vedi l'[allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).

[\(267\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 17, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).

[\(268\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(269\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(270\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(271\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con [D.M. 24 dicembre 2003, n. 399](#) è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 1998-2000.

[\(272\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(273\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

[\(274\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

19. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica [\(275\)](#) [\(276\)](#).

2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis [\(277\)](#).

[\(275\)](#) Così sostituito dall'[art. 20, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, S.O.).

[\(276\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili.

[\(277\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347](#).

19-bis. Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari.

1. È istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanità.

2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:

a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'[art. 8-quater, comma 5](#);

b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private;

c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta.

3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attività di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento [\(278\)](#).

[\(278\)](#) Articolo così inserito dall'[art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

19-ter. Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'[articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono a una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.

3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente a oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-*bis* della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). La convenzione:

a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;

b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;

d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei Ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2 comma 2-*octies* ⁽²⁷⁹⁾.

⁽²⁷⁹⁾ Articolo così inserito dall'[art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

19-quater. *Organismi e commissioni.*

1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica ⁽²⁸⁰⁾.

⁽²⁸⁰⁾ Articolo così inserito dall'[art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

19-quinquies. *Relazione sugli effetti finanziari.*

1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto ⁽²⁸¹⁾.

⁽²⁸¹⁾ Articolo così inserito dall'[art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

19-sexies. *Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale.*

1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), il Ministro della sanità ne dà adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario *ad acta*. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-*ter*, commi 2 e 3 ⁽²⁸²⁾.

[\(282\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 2, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168* (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144).

20. *Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.

LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1.

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

Publicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.

1. Sanità.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei *ticket* e dei prelievi contributivi, di cui all'[articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#). La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'*articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

l) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'*articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai *ticket*, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi ⁽³⁾;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni ⁽⁴⁾;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per

pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'[articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli [articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'[articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'[articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 8, L. 23 dicembre 1992, n. 498*.

(4) La Corte costituzionale, con *sentenza 7-18 aprile 1997, n. 98* (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, lettera p)*, sollevata in riferimento agli *artt. 97 e 32* della Costituzione.

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517.

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'*articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2000, n. 8, S.O.

1. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università.

1. L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e università;

b) informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale cooperazione;

c) definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale;

d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'*articolo 2*, nonché delle Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle università di cui agli *articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, nonché di cui al Titolo VI del *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale [\(2\)](#).

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera b), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si applica la procedura sostitutiva prevista dal [comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. La medesima procedura si applica altresì ove la proposta regionale non sia trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario regionale.

5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-*bis* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-*bis* è differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.

(2) Vedi, anche, le linee guida approvate con [D.P.C.M. 24 maggio 2001](#).

2. Aziende ospedaliero-universitarie.

1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), su proposta dei Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.

4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.

5. Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4.

6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le

funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'università, sulla base dei principi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente decreto.

7. Le aziende ospedaliere integrate con l'università di cui al comma 2, lettera *b*), sono costituite secondo il procedimento previsto nell'[articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) e successive modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università. Le modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera *a*) sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

10. Sono abrogati i [commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

3. Organizzazione interna delle aziende.

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente decreto e alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater, comma 5, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8-quater, comma 3, del medesimo decreto è adottato, per la parte relativa ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo 2, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra regione e università interessate.

2. Nell'atto aziendale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria.

3. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.

4. Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e *curriculum* scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

5. Il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilità operativa e individua i servizi che, per motivi di economicità ed efficienza, sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le apparecchiature, le strutture di

degenza e ambulatoriali. Il direttore del dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

6. Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d).

7. L'atto aziendale di cui all'articolo 3 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, può prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ⁽³⁾.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

4. Organi delle aziende.

1. Sono organi delle aziende di cui all'articolo 2:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio sindacale;
- c) l'organo di indirizzo.

2. Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore dell'università, acquisita l'intesa con la regione. I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto. I protocolli d'intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata.

4. L'organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. La composizione dell'organo di indirizzo, nel

numero massimo di cinque membri, è stabilita nei protocolli d'intesa tra regione e università. L'organo di indirizzo è presieduto da un presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con il rettore. Durante il periodo transitorio, nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il presidente è nominato dal rettore d'intesa con la regione. I componenti dell'organo di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere confermati. - membro di diritto dell'organo di indirizzo il preside della facoltà di medicina e chirurgia. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti dell'Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente dell'organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto.

5. Il collegio di direzione di cui all'articolo [17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7.

6. Agli organi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*quater* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

5. *Norme in materia di personale.*

1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo [16 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6 ⁽⁴⁾.

2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli [12](#), [13](#) e [17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#). Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale ⁽⁵⁾.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater*, 15-*quinqüies*, 15-*sexies* e 15-*novies*, comma 2 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed

assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), limitatamente alle scuole di specializzazione ⁽⁸⁾.

5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'articolo 15-ter, comma 2, dello stesso [decreto legislativo n. 502 del 1992](#) fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484](#). L'attestato di formazione manageriale di cui all'[articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere del direttore di dipartimento ⁽⁹⁾.

6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni ⁽¹⁰⁾.

7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-quinquies del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo, di seguito definita come attività assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. L'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4 ⁽¹¹⁾.

8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva ⁽¹²⁾.

9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno ⁽¹³⁾.

10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:

a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della [legge n. 210 del 1998](#);

b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;

c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;

d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli [articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980](#), nonché di cui all'articolo 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo ⁽¹⁴⁾.

11. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato l'opzione ai sensi del comma 10 cessa dall'attività assistenziale ordinaria, salvo la facoltà di optare nuovamente per l'attività assistenziale esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non può comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-

nonies, comma 2, ultimo periodo, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa di cui al predetto articolo 15-*nonies*, comma 2, non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanità e dell'università, sentita la Conferenza Stato regioni ⁽¹⁵⁾.

12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per l'attività libero professionale extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) ^{(16) (17)}.

13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'articolo 3. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne dà comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.

14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all'articolo 15-*quinquies* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#). È fatto divieto all'università di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali.

16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli [articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-*ter*, comma 2, dello stesso [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo, dell'articolo 3-*bis* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

(4) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(5) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(6) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2000, n. 19.

(7) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(8) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(12) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(13) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

(16) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 152](#) (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 187](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 174](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12, sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

6. *Trattamento economico del personale universitario.*

1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'[articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980](#), globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992](#) e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'[articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370](#).

4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'[articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980](#) che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.

7. Finanziamento, patrimonio e contabilità.

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'articolo 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta secondo l'ammontare globale predefinito di cui all'articolo 8-*sexies* del [decreto legislativo n. 502 del 1992](#) e successive modificazioni, previa definizione degli accordi di cui all'articolo 8-*quinquies* del medesimo decreto legislativo. Regioni ed università concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la regione e per l'università, definiti d'intesa.

2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente all'attività direttamente svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale; la regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l'attività assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

3. Alle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto si applica l'[articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.

8. Norme transitorie e finali.

1. Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.

2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all'articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo di indirizzo.

3. ... [\(18\)](#).

4. I protocolli di intesa regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti criteri:

a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui all'articolo 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dei beni immobili e mobili di proprietà dell'università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale, con oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale il bene rientra nella piena disponibilità dell'università. Il bene è valutato come apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

b) successione delle nuove aziende di cui all'articolo 2, comma 2, alle università nei rapporti di locazione per gli immobili locati.

5. Alle procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

6. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro scadenza.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalità per la compartecipazione delle regioni e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende.

8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria.

[\(18\)](#) Sostituisce il [comma 2 dell'art. 46, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368](#)

LEGGE 30 novembre 1998, n. 419, art. 6

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 .

Publicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1998, n. 286

6. Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge ⁽²⁰⁾.

(20) La Corte costituzionale, con [sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 510](#) (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *l)*, *u)*, *aa)*, *bb)*, *hh)*, *ii)*, *ll)*, *mm)*, *oo)*, 3, comma 2, e 6, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 73, 76, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione, nonché agli articoli 8, numeri 1 e 29, 9, numero 10, e 16 del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#).

ARTICOLO 3

LEGGE GENERALE 9 ottobre 2008, n. 10.

Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 ottobre 2008, n. 48.

Art. 1

Istituzione della Conferenza.

1. In attuazione del comma 2-bis dell'*articolo 2 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#)* e successive modifiche e integrazioni, presso l'Assessorato regionale della sanità, è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni di indirizzo e programmazione in materia sanitaria e sociale.

Art. 2

Composizione.

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è così composta:

- a) dall'Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;
- c) dai Presidenti delle conferenze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali;
- d) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;
- e) da un rappresentante dell'Unione delle province regionali siciliane.

2. I componenti della Conferenza restano in carica fino a quando conservano il rispettivo titolo di rappresentanza.

3. Nelle ipotesi disciplinate dai *commi 6 e 7 dell'articolo 3-bis del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#)* e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7, con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

4. La Conferenza può decidere di sentire, su materie e temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie, associazioni o movimenti comunque interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. La Conferenza può avvalersi altresì della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti nelle materie di propria competenza.

5. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. Eventuali spese per missioni saranno regolate secondo l'ordinamento degli enti di appartenenza.

Art. 3

Competenze.

1. La Conferenza esprime parere obbligatorio sul progetto del Piano sanitario regionale eventualmente formulando osservazioni e proposte. Il parere si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.

2. La Conferenza altresì:

- a) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani attuativi locali delle aziende ospedaliere;
 - b) esprime parere nelle ipotesi di cui ai [commi 6 e 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) e successive modifiche e integrazioni;
 - c) esprime parere obbligatorio, con le modalità di cui al comma precedente, sui programmi regionali di edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche connessi con l'attuazione del Piano sanitario regionale;
 - d) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali vigenti.
3. Il parere di cui al comma 2, lettera b), si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla relativa richiesta.

Art. 4

Modalità di funzionamento.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'[articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Entrata in vigore.

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ARTICOLI 8 E 18

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 10, Tabella A

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

Tabella A Dipartimenti regionali uffici equiparati

Presidenza della Regione siciliana ⁽⁶²⁾

- Segreteria generale
- Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
- Dipartimento regionale della programmazione
- Dipartimento regionale della protezione civile
- Ufficio legislativo e legale

Uffici equiparati

- Ufficio della Segreteria di Giunta ⁽⁶³⁾

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

- Dipartimento regionale interventi strutturali
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
- Dipartimento regionale foreste
- Azienda regionale foreste demaniali

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

- Dipartimento regionale pubblica istruzione
- Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente
- Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea ⁽⁶⁴⁾

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

- Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione ⁽⁶⁵⁾
- Dipartimento regionale finanze e credito

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

- Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato

- Dipartimento regionale della pesca

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ⁽⁶⁶⁾

- Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ⁽⁶⁷⁾

Assessorato regionale dell'industria

- Dipartimento regionale industria

- Corpo regionale delle miniere

Assessorato regionale del lavoro

- Dipartimento regionale lavoro

- Dipartimento regionale formazione professionale

- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ⁽⁶⁸⁾

Assessorato regionale dei lavori pubblici

- Dipartimento regionale lavori pubblici

- Ispettorato tecnico

- Ispettorato tecnico regionale

Assessorato regionale della sanità

- Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario ⁽⁶⁹⁾

- Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario ⁽⁷⁰⁾

- Ispettorato veterinario

- Ispettorato sanitario

- Osservatorio epidemiologico

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

- Dipartimento regionale territorio e ambiente

- Dipartimento regionale urbanistica

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

- Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo

- Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni

(62) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10 la presente tabella è integrata, per quanto attiene all'elenco dei dipartimenti della Presidenza della Regione, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, il quale equipara a dipartimento regionale l'Ufficio del sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles in considerazione dei compiti loro attribuiti.

(63) Ufficio aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 19 maggio 2005, n. 5 (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(64) Dipartimento aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 14 aprile 2006, n. 15 (vedi anche il comma 1 e i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo).

(65) Alinea così modificato dall'art. 127, comma 35, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(66) L'originaria denominazione «Assessorato regionale degli enti locali» è stata così sostituita dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6, in considerazione della soppressione di detto Assessorato disposta dal medesimo comma 5.

(67) L'originaria denominazione «- Dipartimento regionale enti locali» è stata così sostituita dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 6, in considerazione della soppressione dell'Assessorato regionale degli enti locali, nel quale era incardinato il suddetto Dipartimento, disposta dal medesimo comma 5.

(68) L'originaria denominazione «Agenzia del lavoro» è stata così sostituita dall'art. 14, comma 2, L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

(69) Il presente Dipartimento, unitamente a quello che segue, sono stati introdotti dall'art. 5, comma 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5, in sostituzione del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(70) Il presente Dipartimento, unitamente a quello che precede, sono stati introdotti dall'art. 5, comma 3, L.R. 19 maggio 2005, n. 5, in sostituzione del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 11.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 2003, n. 53.

Art. 11

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.

2. L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il [comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e il [comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6](#).

3. L'accesso di cui all'*articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al *comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*.
5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (*inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'*articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
7. Il limite del 5 per cento di cui al *comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, è elevato al 20 per cento.
8. I rinnovi contrattuali di cui all'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.

ARTICOLO 19

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 4, art. 76.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

Art. 76

Uffici dei Project manager.

1. È istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.

2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project manager finalizzati all'istruzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametro a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.

3. Il rapporto di lavoro dei Project manager è regolato dal contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'*articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione.

4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project manager idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.

5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.

6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti ⁽⁹⁸⁾.

(98) Comma così sostituito dall'*art. 127, comma 60, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «6. Per gli anni successivi, gli oneri relativi gravano sul bilancio delle Fondazioni.».



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali



Modifiche al sistema elettorale dei consigli comunali e provinciali

(DDL nn. 85-213-256)

Dossier sui disegni di legge
n. 21/2008

XV Legislatura
Novembre 2008



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Modifiche al sistema elettorale dei consigli comunali e provinciali

(DDL nn. 85-213-256)

Dossier sui disegni di legge
n. 21 /2008
XV legislatura
Novembre 2008

Servizio Studi

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott.ssa Maria Ingraio.*

*Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott. Daniele Marino, dott.ssa Maria
Cristina Pensavecchio.*

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	9
DATI IDENTIFICATIVI.....	11
STRUTTURA E OGGETTO	14
SCHEDA DI LETTURA.....	19
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	29
ARTICOLO 1	31
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142, art. 33, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.	31
ARTICOLO 2.....	32
LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992 n. 7, artt. 7, 9 e 24.....	32
LEGGE REGIONALE 1 settembre 1993, n. 26, artt. 3 e 5.....	34
LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, art. 9.	37
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2000, n. 25, art. 4.....	37
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 6.....	37
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 76 comma 4.....	39
Articoll 3 e 6.....	40
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 15.....	40
Articolo 4	41
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, artt. 18 e 22.....	41
Articoll 5 e 6.....	43
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 19.....	43
Articolo 7	45
LEGGE REGIONALE 5 novembre 2004, n. 15, art. 17.	45
Articolo 8	46
LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2007, n. 2, art. 18.....	46
Articolo 9	47
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20.....	47
Articolo 10	48
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 21.....	48
Articolo 11	49
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142, artt. 24 e 25, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.....	49
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, art. 32.	50
Articolo 12.....	52
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142, art. 13, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.	52
Articolo 13.....	53
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24.....	53
Articolo 14.....	54
D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, artt.55 e 145 approvato con L. R. 15 marzo 1963, n. 16.....	54
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1991, n. 44, art. 27.....	56
D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.56.....	57
ARTICOLO 15.....	58
LEGGE REGIONALE 26 marzo 2002, n. 2, art. 76.....	58
ARTICOLO 15.....	61
LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, artt. 4 e 7.....	61
ARTICOLO 16.....	63
LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, artt. 4 e 7.....	63
LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14, artt. 1 e 18.	64
Articolo 18.....	67

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.18.....	67
Articolo 19	69
D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.38.....	69
LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14, art. 4	70
LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, artt. 2, 4 e 7.	70

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento della tematica posta dai disegni di legge di iniziativa parlamentare, assegnati alla I Commissione Affari istituzionali, in materia di normativa elettorale dei consigli comunali e provinciali.

Consta di una scheda di sintesi che illustra il contenuto dei provvedimenti e le proposte di modifica apportate alla legislazione vigente e di una scheda di lettura riferita al ddl n. 85, scelto dalla Commissione come testo base per la trattazione, che commenta brevemente l'articolato della proposta.

Un'appendice normativa con i documenti maggiormente interessanti in materia conclude il lavoro.

SCHEDA DI SINTESI

Scheda di sintesi

a cura del Servizio Studi

Consigliere parlamentare: dott. Daniele Marino

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Giuseppe Chianello, Teresa Provenza e Marcella Sirchia

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	85
<i>Titolo</i>	Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni – Enti locali
<i>Numero di articoli</i>	6
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	213
<i>Titolo</i>	Norme per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia regionale e per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali e provinciali
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni - Enti locali
<i>Numero di articoli</i>	7
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	256
<i>Titolo</i>	Nuovi criteri per l'assegnazione dei seggi negli enti locali
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Elezioni – Enti locali
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO**Contenuto**

I disegni di legge nn. 85, 213 e 256, di iniziativa parlamentare e assegnato per l'esame alla I Commissione, si occupano della materia del sistema elettorale negli enti locali, apportando significative modifiche all'attuale disciplina per l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

I tre disegni di legge sono stati abbinati dalla Commissione ed è stato scelto il ddl n. 85 come testo base per la trattazione.

La materia della normativa elettorale degli enti locali era stata affrontata dall'Assemblea Regionale Siciliana nel 2004, congiuntamente a quella relativa al sistema elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale. In quella sede, precisamente con la delibera legislativa approvata il 5 agosto 2004, erano state introdotte modifiche alla disciplina elettorale presso gli enti locali, in linea con le innovazioni apportate dalla nuova legge elettorale per i deputati regionali. Alcune di tali norme furono impugnate dal Commissario dello Stato.

Inoltre per evitare che anche tali disposizioni potessero essere, causa il disposto dell'articolo 17 bis dello Statuto¹, sottoponibili a referendum, il legislatore decise con successiva legge (legge regionale n. 15 del 2004, articolo 56) di abrogarle.

¹ ARTICOLO 17 bis, Statuto.

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 3, Statuto.

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Rimase quindi una sorta di lacuna nell'ordinamento, solo parzialmente colmata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22² che riguardava in modo specifico alcuni aspetti e problematiche concernenti gli enti locali, non relative alla materia elettorale.

Nei tre disegni di legge sono affrontati diversi aspetti della materia.

– Introduzione della **clausola di sbarramento del 5% per le elezioni dei consigli comunali e provinciali**. Tale norma è mutuata dalla legge regionale n. 7/2005, in materia di elezione dei deputati dell'Assemblea regionale. Relativamente ai comuni, nel ddl n. 85 si fa riferimento a quelli più popolosi (almeno 10 mila abitanti). Nel ddl n. 256 lo sbarramento è previsto anche per i consigli circoscrizionali (art. 1, comma 6);

– Principio della **rappresentanza di genere per l'elezione dei consigli comunali e di quelli provinciali**. Questa previsione è contenuta nel ddl n. 85. Il tema era stato affrontato nella legge elettorale in Assemblea regionale con una norma di carattere programmatico³. Per approfondimenti

² Legge regionale 5/12/2007 n. 22 "Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali".

³ ARTICOLO 2, legge regionale n. 7 del 2005.

Sistema elettorale

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: 'Art. 1 bis. - Sistema elettorale - 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.

8. **Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.**

9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter.'

sulla materia si veda la sentenza n. 49/2003 e si ricordi che a seguito della modifica dell'articolo 117 Costituzione e dell'articolo 51 Costituzione, il tema delle pari opportunità ha trovato ampia copertura costituzionale anche in relazione alla rappresentanza presso Regioni e enti locali, il cui ruolo in virtù del principio di sussidiarietà viene esaltato nel contesto istituzionale. Può ricordarsi ad esempio che la proposta di Statuto approvata nel marzo 2005 dall'A.R.S. conteneva una norma assai significativa a proposito della composizione della Giunta regionale laddove si prevedeva che di essa non potessero far parte più di due terzi di soggetti dello stesso sesso (art. 9, comma 2-bis, inserito dall'art. 23 dello schema di progetto di legge costituzionale approvato dall'Assemblea regionale). In collegamento con la rappresentanza di genere, che incide nella formazione delle liste, viene altresì introdotto il **principio della preferenza multipla condizionata**, che attiene all'espressione di voto da parte dell'elettore. Si prevede, nella prospettiva di promuovere una rappresentanza paritaria e non discriminata, che l'elettore possa esprimere fino a tre voti di preferenza per candidati della lista prescelta, di cui almeno uno di genere a pena di nullità delle preferenze ulteriori rispetto alla prima;

– Applicazione del c.d. **metodo D'Hondt per l'attribuzione dei seggi nelle elezioni provinciali**.

Questa previsione è contenuta nel ddl n. 85 ed è diretta a favorire la concentrazione delle formazioni partitiche al fine di una maggiore governabilità. Lo stesso metodo è prescritto per l'attribuzione di seggi spettanti ad ogni lista nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate e, nel caso di attribuzione del premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato presidente della provincia eletto, per l'attribuzione dei seggi restanti;

– Attribuzione del **diritto di elettorato attivo e passivo agli immigrati, relativamente all'elezione dei consigli circoscrizionali**. La previsione è contenuta nel ddl n. 85. In particolare ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi è riconosciuto da una parte il diritto di voto, qualora ricorrano le condizioni della maggiore età e della residenza legale da almeno tre anni in un comune della Regione, e dall'altra parte il diritto a candidarsi, qualora ricorrano le condizioni della maggiore età, della residenza legale da almeno cinque anni in un comune della Regione e della mancanza di condanne penali per reati dolosi. In relazione alla possibilità per le regioni di concedere il diritto di voto ai cittadini extracomunitari ed apolidi, si rimanda alle osservazioni all'articolo interessato nella scheda di lettura.

Infine altre disposizioni, tutte contenute nel ddl n. 213, riguardano l'innalzamento della soglia di popolazione, da quella attuale di 10 mila abitanti a 15 mila abitanti, per l'applicazione del sistema maggioritario nei comuni (art. 1); la compatibilità tra la carica di consigliere e assessore nei

comuni e nelle province (art. 4); la disciplina della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del presidente della provincia (art. 5).

Rispetto delle competenze legislative statutariamente e costituzionalmente definite

La materia trattata nei disegni di legge in esame rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di regime degli enti locali e relative circoscrizioni ai sensi degli artt. 14, comma 1, lett. o) e 15, comma 3 dello Statuto. Diversamente per l'ordinamento delle Regioni ordinarie, nell'ambito del quale è lo Stato a dettare la normativa elettorale relativa agli enti locali (art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione). La Regione ha più volte utilizzato le proprie prerogative, persino anticipando scelte nazionali come nel caso della introduzione dell'elezione diretta del sindaco.

SCHEDA DI LETTURA

*Scheda di lettura
a cura del Servizio Studi.
Consigliere parlamentare: dott. Daniele Marino.*

DISEGNO DI LEGGE N. 85
*Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali
e provinciali nella Regione*

Art. 1.

Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

'3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi'.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

'4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi'.

L'articolo, attraverso l'inserimento del comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 35 del 1997 e del comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 7 della medesima legge regionale, introduce una soglia di sbarramento del 5 per cento per le liste di candidati ai fini dell'assegnazione dei seggi, rispettivamente nelle elezioni dei consigli comunali e dei consigli provinciali.

In particolare si prevede che non partecipano all'assegnazione dei seggi, nel caso di elezioni nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi (comma 1). Allo stesso modo non partecipano all'assegnazione dei seggi, in caso di elezioni dei consigli provinciali, le liste che non ottengano almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi (comma 2). In entrambi i casi è previsto che nella determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tenga conto dei voti riportati dalle liste escluse dalla ripartizione dei seggi.

La norma riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'art. 1 bis, comma 5, della legge regionale n. 29 del 1951 e successive modifiche (introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 7/2005), in materia di elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

Tale disposizione inserisce lo sbarramento per le liste provinciali concorrenti per l'elezioni dell'ARS.

DISEGNO DI LEGGE N. 85
*Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali
 e provinciali nella Regione*

Art. 2.

Modalità di attribuzione dei seggi per l'elezione dei consigli provinciali

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, e 7 sono così sostituiti:

'5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 . . . , sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.'

2. All'articolo 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3, 4 e 5 sono così sostituiti:

'3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento

dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascun lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.'

3. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

'8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.'

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Ai fini dell'elezione dei componenti dei consigli delle province regionali, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi, sino ad un massimo di cinque, aventi dimensione demografica, calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento, tendenzialmente omogenea.'

L'articolo apporta modifiche alla legge regionale n. 35 del 1997 e alla legge regionale n. 14 del 1969, introducendo disposizioni relative all'utilizzo del c.d. metodo D'Hondt per l'attribuzione dei seggi nelle elezioni provinciali ed alle operazioni collegate ai fini della distribuzione dei seggi spettanti alle singole liste nei diversi collegi.

In particolare sono sostituiti i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 35 del 1997, prevedendo l'applicazione del metodo D'Hondt. Si ricorda che il metodo D'Hondt viene utilizzato per l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali proporzionali e prevede la divisione progressiva del totale dei voti per un numero sempre crescente di un'unità, fino al numero dei seggi da attribuire, in modo da ottenere vari quozienti. Tali quozienti sono dunque disposti in ordine decrescente ed a ciascuna lista o gruppo di liste viene attribuito un numero di seggi corrispondente ai quozienti più alti ottenuti, fino a concorrenza dei seggi da assegnare. Lo stesso metodo è prescritto per l'attribuzione di seggi spettanti ad ogni lista nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate e, nel caso di attribuzione del premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato presidente della provincia eletto, per l'attribuzione dei seggi restanti (comma 1). Attualmente è invece previsto un sistema proporzionale puro con l'applicazione del metodo dei più alti resti o metodo Hare.

L'articolo in esame inoltre sostituisce i numeri 3, 4, e 5 del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969, stabilendo la disciplina delle operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla distribuzione nei vari collegi dei seggi assegnati alle liste, secondo il metodo sopra descritto (comma 2).

Conseguentemente viene sostituito il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale n. 35 del 1997, in modo da aggiornare il rinvio all'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969 come modificato dall'articolo in commento (comma 3).

Infine viene riformulato il comma 1 dell'art. 1 della suddetta legge regionale appena richiamata, relativo alla suddivisione della circoscrizione provinciale in collegi, sostituendo il criterio del numero degli abitanti con quello della omogeneità della dimensione demografica (comma 4).

DISEGNO DI LEGGE N. 85
*Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali
e provinciali nella Regione*

Art. 3.

Rappresentanza di genere

1. *Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:*

'Art. 1 bis. – 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere, a pena di invalidità della lista, può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa.'

b) *dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:*

'Art. 6 bis. – 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere, a pena di invalidità della lista, può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa.'

2. *Al primo comma dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

'f) ricusa le liste in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti delle stesse.'

3. *Al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:*

'g) ricusa le liste in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti delle stesse.'

L'articolo introduce disposizioni dirette a favorire la rappresentanza di genere ed eliminare un fattore di discriminazione nella composizione delle liste per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, attraverso l'inserimento dell'art. 1-bis e dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 35 del 1997, della lett. f) nel comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 3 del 1960 (testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali) e della lett. g) nel comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 14 del 1969. Si prevede dunque che, nelle elezioni comunali e in quelle provinciali, nelle liste di candidati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, a pena di invalidità della lista (comma 1).

A questa previsione è collegata l'altra secondo la quale, nel procedimento preparatorio, sono ruscate le liste in cui un genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi, ad opera della commissione elettorale, per le elezioni comunali, e dell'ufficio elettorale circoscrizionale, per le elezioni provinciali (commi 2 e 3).

DISEGNO DI LEGGE N. 85
*Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali
e provinciali nella Regione*

Art. 4.

Multipreferenza e voto di genere

1. All'articolo 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole 'L'elettore può manifestare un'unica preferenza' con le parole 'L'elettore può manifestare sino ad un massimo di tre preferenze, di cui una di genere pena la nullità delle preferenze ulteriori rispetto alla prima,';

b) il comma 4 è soppresso;

c) al comma 8 sostituire le parole 'Qualora vengano espressi più voti di preferenza' con le parole 'Qualora vengano espressi più di tre voti di preferenza'.

2. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

'Art. 4 – 1. Ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'.

3. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

'3 bis. Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul relativo contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.';

b) all'articolo 4, comma 2, nel secondo periodo sostituire le parole 'può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato' con le parole 'può esprimere inoltre sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati';

c) all'articolo 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole 'Ciascun elettore' alle parole 'da lui votata.', con il seguente: 'Ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo di tre voti di preferenza, di cui uno di genere pena la nullità dei voti ulteriori rispetto al primo, per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'.

L'articolo introduce, nelle elezioni amministrative locali, il principio della preferenza multipla condizionata all'espressione di almeno un voto di genere. Attraverso la modifica di diverse disposizioni relative alle elezioni comunali e provinciali, specificamente l'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 3 del 1960 (comma 1), l'art. 4 della legge regionale n. 14 del 1969 (comma 2) e gli artt. 2, 4 e 7 della legge regionale n. 35 del 1997 (comma 3), si prevede che l'elettore possa esprimere fino a tre voti di preferenza per candidati della lista prescelta, di cui almeno uno di genere a pena di nullità delle preferenze ulteriori rispetto alla prima.

In tal modo viene concessa la facoltà di una preferenza multipla, subordinandone la validità alla condizione che una delle preferenze sia di genere; al contempo la sanzione di invalidità, in caso di mancato rispetto dell'obbligo della preferenza di genere, non colpisce la prima preferenza espressa, facendo salva la volontà dell'elettore

DISEGNO DI LEGGE N. 85
*Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali
e provinciali nella Regione*

Art. 5.

Diritto di voto degli immigrati nei consigli circoscrizionali

1. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.

2. Sono requisiti per l'elettorato attivo l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere legalmente residente in un comune della Regione da almeno tre anni alla data dell'elezione. Sono requisiti per l'elettorato passivo l'aver compiuto il diciottesimo anno di età, l'essere legalmente residente in un comune della Regione da almeno cinque anni alla data dell'elezione, non aver riportato condanne penali per reati dolosi.

L'articolo introduce nell'ordinamento regionale una rilevante novità nella legislazione elettorale in quanto attribuisce il diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, relativamente all'elezione dei consigli circoscrizionali.

In particolare ai suddetti soggetti è riconosciuto il diritto di voto e il diritto a candidarsi, qualora ricorrano alcune specifiche condizioni legate alla maggiore età, alla residenza legale da un certo tempo in un comune della Regione e alla mancanza di condanne penali per reati dolosi. Quest'ultimo requisito attiene solo all'elettorato passivo. Tutte le condizioni indicate devono sussistere al momento della data delle consultazioni.

In relazione alla possibilità di concedere il diritto di voto ai cittadini extracomunitari ed apolidi, fermo restando che la Regione in materia di regime degli enti locali e relative circoscrizioni dispone di competenza legislativa esclusiva ai sensi degli artt. 14, comma 1, lett. o) e 15, comma 3 dello Statuto, si rileva che il Consiglio di Stato si è pronunciato a sezioni riunite con parere n. 11074/2004, affermando che la condizione giuridica degli stranieri e una loro eventuale ammissione al voto, anche a livello comunale, costituiscono materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE N. 85
*Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali
e provinciali nella Regione*

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

a cura di:

Maria Rosa Del Bosco Rizzone
Responsabile Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari
sociali

Copia per uso interno
(testi vigenti tratti dal sito www.deaprofessionale.it)

18 novembre 2008

ARTICOLO 1

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142, art. 33, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.

Provvedimenti in tema di autonomie locali

*N.d.R. Per maggior facilità di consultazione, si è ritenuto utile procedere al coordinamento delle norme della legge n. 142/90, recepite dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, aggiornate con le modifiche apportate successivamente sia con la normativa statale (recepita con rinvio dinamico) sia con la normativa regionale; ciò anche in considerazione del fatto che la predetta legge 142/90, ancorchè abrogata, trova, nei limiti, applicazione nella Regione siciliana. Il testo risultante è stato poi annotato con riferimento alle norme del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.
Si avverte l'utente che tale testo non ha nessun carattere di ufficialità.*

TESTO COORDINATO

Art. 33 (recepito)

Composizione delle giunte

(modificato dall'art. 24 della L.R. 7/92 e dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000)

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità. (30)
2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti. (31)
3. Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte dei rispettivi consigli in possesso dei requisiti di competenza determinati nello statuto medesimo nonché dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. (32)

(30) Per effetto dell'art. 4 della L.R. 25/2000 nel testo modificato dall'art. 76, comma 16, della L.R. 20/2003 nei comuni compresi nella fascia tra 3.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei.

(31) Per le province regionali vedasi l'art. 32 della L.R. 9/86 e successive modifiche.

(32) L'art. 12 della L.R. 7/92 ha stabilito l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore comunale; l'art. 32 della L.R. 9/86 ha stabilito l'incompatibilità della carica di consigliere provinciale e di assessore provinciale. Ne consegue che a prescindere dalla norme statutarie gli assessori possono essere scelti fra cittadini non rivestenti la carica di consiglieri.

ARTICOLO 2

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992 n. 7, artt. 7, 9 e 24

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. nuove norme per l' elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l' introduzione della preferenza unica

Art. 7 Candidatura *Articolo modificato dall'articolo 37 della L.R. n. 26 del 01-09-1993 e successivamente sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.*

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l' Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell' ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l' elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all' albo pretorio.

5. All' atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l' elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell' articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l' esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Art. 9

Secondo turno di votazione

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l' elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità , nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età [11]3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali [11]4. Il venire meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 40 del testo unico approvato con D P Reg 20 agosto 1960, n. 3 [11]4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all' atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all' indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l' elenco completo degli assessori che intendono nominare [12]5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 7.

5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14 [12]6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all' albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell' articolo 7.

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età [13]9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile dall' accertamento dei risultati.

Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l' articolo 55 dell' ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16[13]

[11] Comma sostituito dall'articolo 39 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.

[12] Comma aggiunto dall'articolo 39 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.

[13] Comma modificato dall'articolo 39 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.

[14] Comma modificato dall'articolo 50 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.

Art. 24

Composizione della Giunta.

Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è sostituito dal seguente: "La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 o capoluoghi di Provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti" ⁽⁵²⁾.

[52] Comma così modificato dall'art. 76, comma 4, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20. È da tenere presente tuttavia, che prima della suddetta modifica, la L. 8 giugno 1990, n. 142 era stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso aveva, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in legge, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

Le analoghe norme contenute nell'art. 33 della citata legge n. 142/1990 sono contenute ora nell'art. 47 D.Lgs. n. 267/2000 soprarichiamato.

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1993, n. 26, artt. 3 e 5

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 settembre 1993, n. 42.

Art. 3

Candidatura ⁽¹¹⁾.

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della Provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle Province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio,

anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal *comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Si veda anche il comma 2 dello stesso art. 5.

Art. 5

Secondo turno di votazione.

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.

Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno con il quale il candidato è stato contraddistinto.

6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo" ⁽¹²⁾ entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto" ⁽¹³⁾ per la preparazione del manifesto dei candidati e per la stampa delle schede di votazione.

8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

9. Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.

12. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(12) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("alla segreteria della provincia regionale") per effetto dell'*art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, come modificato dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(13) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e") per effetto dell'*art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, come modificato dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, art. 9.

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 9

Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le Giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10.

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2000, n. 25, art. 4

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della Provincia regionale.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 dicembre 2000, n. 58.

Art. 4

1. Nei comuni compresi nella fascia tra 3.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei (8).

(8) Comma così modificato dall'art. 76, comma 16, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 6

Norme sull'ordinamento degli enti locali

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61

Art. 6

Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

prima del punto 1) è aggiunto il seguente:

"1. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"".

dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3 bis) e 3 ter):

3 bis) Alla fine del comma 1, dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".

3 ter) All'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione";

alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative";

dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:

"4 bis) Dopo il comma 7 dell'articolo 31, è inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio"";

il punto 9) è così sostituito:

"9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.

2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.";

dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:

13 bis) Al comma 7, dell'articolo 36, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20, art. 76 comma 4.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 2003, n. 53.

Art. 76 comma 4

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al paragrafo "Assessorato del bilancio e delle finanze" sostituire le parole "da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole amministrazioni" con le parole "dalle Ragionerie centrali".

2. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, la parola "due" è sostituita con la parola "cinque".

3. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, concesso per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20".

4. All'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, le parole "sino a 5.000 abitanti" sono sostituite con le parole "sino a 3.000 abitanti".

ARTICOLI 3 E 6

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 15

Norme sull'ordinamento degli enti locali

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61

Art. 15

Disposizioni generali.

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.

ARTICOLO 4

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, artt. 18 e 22

Norme sull'ordinamento degli enti locali

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61

Art. 18

Aspettative.

1. Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

2. Durante i periodi di aspettativa gli interessati, in caso di malattia, conservano il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.

3. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Art. 22

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali (26).

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e

previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

(26) Vedi, anche, il Dec.Ass. 10 dicembre 2003.

ARTICOLI 5 E 6

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 19

Norme sull'ordinamento degli enti locali

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61

Art. 19

Indennità.

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (22), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei Comuni in convenzione (23);

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni (24).

3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite

[Servizio documentazione e biblioteca](#)

[Unità Operativa Documentazione per l'area dell'attività istituzionale lavoro e affari sociali](#)

del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(22) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19.

(23) Periodo così modificato dall'art. 21, comma 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(24) Ai sensi dell'art. 23, comma 19, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, a far data dal 1° gennaio 2006 il presente comma non trova applicazione nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI.

ARTICOLO 7

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2004, n. 15, art. 17.

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 novembre 2004, n. 47.

Art. 17

Indennità degli amministratori locali.

1. L'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione è ridotta del 50 per cento. Ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, può ridurre le indennità degli amministratori locali, dei consiglieri comunali e provinciali nonché dei consulenti di sindaci e presidenti delle province.
3. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal rinnovo successivo alla data di pubblicazione della presente legge degli organi di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 8

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2007, n. 2, art. 18

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 febbraio 2007, n. 7, suppl. ord. n. 3.

Art. 18

Indennità spettante agli amministratori degli enti locali.

1. L'indennità di carica prevista dall'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per gli amministratori indicati ai commi 2 e 7, è riferita a tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni, espletati individualmente o collegialmente, previsti e disciplinati dagli statuti degli enti locali di appartenenza.

ARTICOLO 9

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 20

Norme sull'ordinamento degli enti locali

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61

Art. 20

Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti **(25)**.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

(25) Comma così sostituito dall'art. 129, comma 14, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

ARTICOLO 10

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30, art. 21

Norme sull'ordinamento degli enti locali

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61

Art. 21

Rimborsi spese e indennità di missione.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Presidente del consiglio, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.

3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

4. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

ARTICOLO 11

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142, artt. 24 e 25, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.

Provvedimenti in tema di autonomie locali

N.d.R. Per maggior facilità di consultazione, si è ritenuto utile procedere al coordinamento delle norme della legge n. 142/90, recepite dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, aggiornate con le modifiche apportate successivamente sia con la normativa statale (recepita con rinvio dinamico) sia con la normativa regionale; ciò anche in considerazione del fatto che la predetta legge 142/90, ancorchè abrogata, trova, nei limiti, applicazione nella Regione siciliana. Il testo risultante è stato poi annotato con riferimento alle norme del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Si avverte l'utente che tale testo non ha nessun carattere di ufficialità.

TESTO COORDINATO

Art. 24 (recepito)

Convenzioni (19)

(integrato dall'art. 6, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.

5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

(19) Articolo soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/92, oggi confluito nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL) si rimanda pertanto agli artt. 30 e 119 dello stesso.

Art. 25 (recepito)

ConSORZI (20)

(modificato dall'art. 5, commi 8, 8 bis, 8 ter, 9, e 9 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

(20) Articolo soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/92, oggi confluito nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL.) si rimanda pertanto all'art. 31 dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, art. 32.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

32. Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (37).

(37) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 12

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142, art. 13, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.

Provvedimenti in tema di autonomie locali

N.d.R. Per maggior facilità di consultazione, si è ritenuto utile procedere al coordinamento delle norme della legge n. 142/90, recepite dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, aggiornate con le modifiche apportate successivamente sia con la normativa statale (recepita con rinvio dinamico) sia con la normativa regionale; ciò anche in considerazione del fatto che la predetta legge 142/90, ancorchè abrogata, trova, nei limiti, applicazione nella Regione siciliana. Il testo risultante è stato poi annotato con riferimento alle norme del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Si avverte l'utente che tale testo non ha nessun carattere di ufficialità.

TESTO COORDINATO

Art. 13

Circoscrizione di decentramento comunale (10)

(modificato dall'art. 51 della L.R. 26/93)

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. **(11)**

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma secondo. *Detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza.* **(12)**

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffraggio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti. **(13)**

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

(10) In ordine al rinnovo dei consigli di circoscrizione, vedi la disposizione riportata dall'art. 5 della L.R. 30/2000.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse da trasferire ai consigli circoscrizionali, vedi la disposizione riportata dall'art. 6, comma 2 della L.R. 30/2000.

(11) Vedasi l'art. 60 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, così come risulta essere stato modificato dalla L.R. 26/93.

(12) Vedasi l'art. 60 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, così come risulta essere stato modificato dalla L.R. 26/93.

(13) L'art. 3, comma 3, della L.R. 41/97 individua nei commi 1, 2, 4 e 7 dell'art. 4 della L.R. 35/97 le norme per l'elezione del consiglio circoscrizionale.

ARTICOLO 13

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24

Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 1991, n. 57.

Art. 24

1. Qualora gli organi delle Province e dei Comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.
2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.
3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

ARTICOLO 14

D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, artt.55 e 145 approvato con L. R. 15 marzo 1963, n. 16

Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana

Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 marzo 1963, n. 12.

TITOLO IV

L'Amministrazione comunale

Capo I - Organi ed uffici

Sezione I

II Consiglio comunale

Art. 55

Commissario straordinario ⁽⁹⁶⁾.

Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'*articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25*, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza ⁽⁹⁷⁾.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario ⁽⁹⁸⁾.

(96) Si veda, per una serie di riferimenti al presente articolo, la *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, artt. 9, 10, 16, 18*. Vedasi anche l'*art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*.

(97) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

(98) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 8 luglio 1977, n. 50* e dall'*art. 1, L.R. 28 dicembre 1984, n. 111*, è stato poi così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30* e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 55. Commissario straordinario. Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale e tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo.

Nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale il Presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al commissario.

La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata.

Il Commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del Sindaco e della Giunta e, se indifferibili, anche quelle di competenza del Consiglio. Gli a emessi in sostituzione del Consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio.».

TITOLO V

L'Amministrazione del libero consorzio

Capo I

Organi ed uffici

Sezione I

Il Consiglio del libero consorzio

Art. 145 ⁽²²⁰⁾

Commissario straordinario.

Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'*articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25*, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza ⁽²²¹⁾.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario ⁽²²²⁾.

(220) Il *comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, ha disposto che "Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile." Si veda anche *l'art. 8, commi 2° e 7°, della predetta legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(221) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 2, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*.

(222) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 8 luglio 1977, n. 50* e dall'*art. 1, L.R. 28 dicembre 1984, n. 111*, è stato poi così sostituito dall'*art. 14, comma 2, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30*, poi modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente così prevedeva: «Art. 145. Commissario straordinario. Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale e tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo.

Nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale il Presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al commissario.

La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata.

Il Commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta e del suo Presidente e, se indifferibili, quelle di competenza del Consiglio. Gli atti adottati in sostituzione del Consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio.».

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1991, n. 44, art. 27

Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 1991, n. 57.

Art. 27

1. In caso di accertate, gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, l'Assessore regionale per gli enti locali può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.
2. Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.
3. Possono essere nominati commissari-provveditori funzionari della Regione, dello Stato o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo, sempreché siano in possesso della particolare qualificazione richiesta dalla natura dell'incarico.
4. Nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale il Presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al commissario, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

L'emolumento resta a carico dell'ente interessato.

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.56

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana

Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.

Art. 56 ⁽⁶⁹⁾

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati.

Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione delle ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata. Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo .

(69) Articolo così sostituito dall'art. 7 della *legge regionale 12 agosto 1989, n. 18*. L'ultimo comma del precedente testo era già stato sostituito dall'art. 3 della *legge regionale 12 giugno 1978, n. 12*.

ARTICOLO 15

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2002, n. 2, art. 76

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2002, n. 14.

Art. 76

Assegnazioni agli enti locali.

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del *comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8* e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ^{(91) (92)}.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006 ⁽⁹³⁾.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽⁹⁴⁾.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti ^{(95) (96)}.

3. [I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali] ⁽⁹⁷⁾.

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'*articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17* nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale ⁽⁹⁸⁾. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario ^{(99) (100)}.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province ⁽¹⁰¹⁾.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione ⁽¹⁰²⁾.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali ⁽¹⁰³⁾.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei *commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17* ⁽¹⁰⁴⁾.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali ⁽¹⁰⁵⁾.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla *legge regionale 9 maggio 1986, n. 22* e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁰⁶⁾.

(91) Comma così modificato dall'*art. 55, commi 9 e 12, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(92) Ai sensi dell'*art. 23, comma 8, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi del presente comma è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Vedi anche l'*art. 6, commi 2, 5 e 14, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(93) Comma aggiunto dall'*art. 64, comma 6, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*), poi così modificato dall'*art. 30, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(94) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27*. Vedi anche l'*art. 6, comma 9, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

(95) Comma così modificato dall'*art. 55, commi 10 e 13, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(96) Vedi anche i *Dec.Ass. 27 dicembre 2002*. Vedi altresì l'*art. 31, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*.

(97) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 4, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

(98) Periodo così modificato dapprima sia dall'*art. 64, comma 7, che dall'art. 139, comma 64, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*) e poi dall'*art. 127, comma 47, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(99) Periodo così modificato dapprima dall'*art. 64, comma 7, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*) e poi dall'*art. 127, comma 47, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'*art. 129, comma 2, della stessa legge*).

(100) Vedi anche l'*art. 6, commi 9 e 12, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*. Vedi altresì il *Dec.Ass. 24 giugno 2003* e il *Dec.Ass. 9 marzo 2004*.

(101) Comma aggiunto dall'*art. 34, comma 2, L.R. 19 maggio 2005, n. 5*.

(102) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 8, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

(103) Gli attuali commi 9, 10 e 11 così sostituiscono l'originario comma 9 per effetto dell'*art. 20, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23*. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il *comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17*, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno alle autonomie locali ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8* e ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni riservano una quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei *commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17*. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'*articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21*, come sostituito dall'*articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41* e modificato dall'*articolo 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, relative alla istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali».

(104) Gli attuali commi 9, 10 e 11 così sostituiscono l'originario comma 9 per effetto dell'*art. 20, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23*. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il *comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17*, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno alle autonomie locali ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8* e ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni riservano una quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei *commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17*. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'*articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21*, come sostituito dall'*articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41* e modificato dall'*articolo 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, relative alla istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali». Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 55, commi 11 e 14, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2 della stessa legge*).

(105) Gli attuali commi 9, 10 e 11 così sostituiscono l'originario comma 9 per effetto dell'*art. 20, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23*. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il *comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17*, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno alle autonomie locali ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8* e ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni riservano una quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei *commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17*. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'*articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21*, come sostituito dall'*articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41* e modificato dall'*articolo 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, relative alla istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali».

(106) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 6, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

ARTICOLO 15

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, artt. 4 e 7.

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 7

Elezione del Consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. "A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla Provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio" ⁽⁵⁾. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate" ⁽⁶⁾.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste ⁽⁷⁾.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche e integrazioni.

(5) I periodi tra virgolette sostituiscono il precedente periodo ("A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio") per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(6) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("proporzionale puro") per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(7) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

ARTICOLO 16

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, artt. 4 e 7.

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 7

Elezione del Consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. "A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla Provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio" ⁽⁵⁾. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate" ⁽⁶⁾.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste ⁽⁷⁾.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche e integrazioni.

(5) I periodi tra virgolette sostituiscono il precedente periodo ("A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio") per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(6) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("proporzionale puro") per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(7) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14, artt. 1 e 18.

Elezione dei Consigli delle Province regionali

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1969, n. 22.

Art. 1

Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi.

Ai fini dell'elezione dei Consiglieri delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più Comuni della stessa Provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di Consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della Provincia per il numero dei Consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L. 15 marzo 1963, n. 16.

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di Consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla Provincia.

Art. 18

Determinazione delle cifre elettorali - in lista ed individuale - ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi.

L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'art. 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente ⁽²²⁾:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della Provincia.

[2] procede al riparto del 70% dei seggi tra le liste, determinandone il numero corrispondente. A tal fine, in caso di numero frazionario, sarà applicato il criterio dell'arrotondamento alla unità superiore. Indi

divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare in questa fase più uno, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista.

I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto e, a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.]⁽²³⁾

[2 bis) per l'assegnazione del residuo 30% effettua le seguenti operazioni:

a) procede, se presentate coalizioni di liste, alla sommatoria dei voti delle liste che hanno presentato reciproca dichiarazione di coalizione;

b) assegna i due terzi dei seggi, determinando tale numero con applicazione dell'arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore, alla lista di maggioranza o alla coalizione di liste risultata di maggioranza. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2);

c) assegna il residuo numero di seggi alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda. In tale ultima eventualità ripartisce i seggi tra le liste facenti parte della coalizione applicando il criterio proporzionale illustrato al numero 2;

d) ove la lista o la coalizione di liste alle quali si deve assegnare il 30% dei seggi residui conseguano la parità dei voti, assegna i seggi in numero eguale.

L'eventuale seggio dispari verrà assegnato per sorteggio ad una delle liste o delle coalizioni di liste]⁽²⁴⁾;

3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale⁽²⁵⁾;

4) Determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza del candidato.

5) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età.

(22) Per il compenso al personale esperto indicato dalla norma, si vedano l'art. 3 della *legge regionale 4 giugno 1970, n. 9* e l'art. 1 della *legge regionale 12 agosto 1989, n. 18*.

(23) I nn. 2) e 2 bis) del presente articolo sostituivano l'originario n. 2) per effetto del primo comma dell'art. 14 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, che oggi risulta abrogato dall'art. 15 della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, come modificato dall'art. 3 della *legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(24) I nn. 2) e 2 bis) del presente articolo sostituivano l'originario n. 2) per effetto del primo comma dell'art. 14 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, che oggi risulta abrogato dall'art. 15 della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, come modificato dall'art. 3 della *legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(25) Gli ultimi due periodi del n. 3 del presente articolo sono stati così sostituiti dal secondo comma dell'art. 14 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

ARTICOLO 18

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.18

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana

Publicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.

Art. 18

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.

La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*⁽³⁶⁾.

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale⁽³⁷⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa ⁽³⁸⁾.

(36) Lettera così sostituita dall'art. 28 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(37) Comma aggiunto dall'art. 2 della *legge regionale 20 agosto 1994, n. 32*.

(38) La Corte Costituzionale con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995 ha dichiarato la incostituzionalità del presente comma nella parte in cui escludeva la immediata impugnabilità della esclusione delle liste dalla competizione elettorale.

ARTICOLO 19

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art.38

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana

Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.

SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana ⁽⁵⁴⁾.

Art. 38 ⁽⁵⁵⁾

[1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.]

[2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.] ⁽⁵⁶⁾

3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4. Non può essere espressa più di una preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

(54) Sezione così sostituita, alle originarie sezioni II e III, dall'art. 29 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(55) Articolo così sostituito, agli originari artt. 38 e 39, dall'art. 29 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(56) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1969, n. 14, art. 4

Elezione dei Consigli delle Province regionali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1969, n. 22

Art. 4

Espressione del voto.

1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 30 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35, artt. 2, 4 e 7.

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 2

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può,

con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al Sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 7

Elezione del Consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della Provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. "A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla Provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio" ⁽⁵⁾. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate" ⁽⁶⁾.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al Presidente della Provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste ⁽⁷⁾.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche e integrazioni.

(5) I periodi tra virgolette sostituiscono il precedente periodo ("A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio") per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(6) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("proporzionale puro") per effetto dell'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(7) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'*art. 2 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

